

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione 1909-912 - 1^a della Legislatura

VOLUME DECIMO

TORNATE DAL 22 FEBBRAIO AL 1^o APRILE 1912

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1912

CCIV.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Messaggio del Presidente del Consiglio (pag. 6961) — Plauso all'Esercito ed all'Armata; parlano il senatore Finali (pag. 6962) ed il Presidente (pag. 6963) — Ringraziano il Senato, a nome dell'Esercito, il Ministro della guerra (pag. 6963), a nome dell'Armata, quello della marina (pag. 6963), ed a nome del Governo il Presidente del Consiglio (pag. 6963).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che il ministro dell'interno con suo messaggio del 1º corrente febbraio mi diede la notizia che S. M. il Re si compiacque nominare l'onorevole conte ingegnere Severino Casana, vicepresidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XXIII legislatura.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del relativo decreto.

MELODIA, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari per l'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Casana conte ingegnere Severino, senatore del Regno, è nominato vicepresidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XXIII legislatura.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1º febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Per copia conforme

Il Capo di Gabinetto
PEANO.

Plauso all' Esercito ed all' Armata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI (*vivissima attenzione*). Io avrei desiderato che altri si rendesse interprete degli alti sentimenti del Senato in questo solenne e storico momento; ma ho ceduto alla esortazione di benevoli ed amici, i quali hanno creduto convenisse che il Senato, dopo la lunga interruzione dei suoi lavori, dovuta a circostanze ed eventi così straordinari, indirizzasse per mio mezzo un saluto ai valorosi dell' Esercito e dell' Armata, (*Tutti i senatori ed i ministri si levano in piedi applaudendo prolungatamente. Grida di « Viva l' Esercito, viva l' Armata, viva il Re, viva l' Italia »*), ai valorosi che sono il fiore della gente nostra, i quali in quelle terre africane, che furono nei secoli antichi il campo alle più dure prove ed ai più insigni trionfi di Roma, combattono, soffrono e vincono e fanno ricordare il *facere et pati fortia romanum est*.

Ad essi l'onore ed il continuo sorriso della vittoria; ma il saluto più fervido, con un sentimento profondo di gratitudine e riconoscenza, deve andare ai caduti. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Ad essi non pianti, nè cipressi, ma inni ed allori. Morirono per la patria, perchè la patria è dovunque sventoli la bandiera nazionale. (*Nuovi e generali applausi, anche dalle tribune. Grida di « Viva l' Italia »*).

È recente la celebrazione del cinquantesimo anniversario della redenzione d' Italia e della sua costituzione in unità di libero Stato: quella celebrazione ridestò molte memorie ed accese molte speranze.

In quella solenne occasione, nel presentare le nostre felicitazioni alla Maestà del Re, pel quale rifulse di un nuovo raggio la gloria della sua antica Famiglia (*il Presidente, i Senatori ed i Ministri, si alzano ed applaudono lungamente al Re e alla Casa Savoia*), voi gli dicevate: Ad un grande popolo non basta vivere, e tanto meno basta al popolo italiano, le cui tradizioni eccitano e confortano i più alti propositi. (*Applausi*).

I vostri applausi, onorevoli colleghi, diedero rilievo a quelle non vane parole che rispondevano al sentimento nazionale. Se ne ebbe la prova pochi mesi dopo, il giorno in cui il no-

stro Governo con atto pronto e risoluto (*applausi generali*), ma lungamente aspettato, prese posto nel dominio del Mediterraneo, dal quale pareva che ci si volesse escludere. (*Approvazioni vivissime*). Che entusiasmo di applausi in tutta Italia, (*benissimo*), entusiasmo il quale, dopo parecchi mesi, ancor dura! (*Approvazioni*). Questo mare, donde ebbe due volte origine la civiltà universale, e che fu poi sempre illuminato di gran luce di civiltà, il mare sul quale si stendono più largamente i nostri lidi, era a noi precluso, quasi fosse a noi interdetto di partecipare all' opera civilizzatrice delle grandi nazioni. (*Benissimo*).

Eravamo come ristretti in un circolo, nel quale con esuberanza di popolazione e di forze ci dibattevamo. Ne siamo usciti; le nostre intenzioni pacifiche e civilizzatrici furono dagli indigeni disconosciute; ma noi con giuste leggi, con mite ed equo imperio, con quei benefici che reca la civiltà, noi otterremo il favore di quei popoli e daremo loro quei benefici che vennero ad essi meno per l' invasione barbarica, e restituiremo quella vita che fu la gloria dei nostri maggiori. (*Approvazioni*).

Non vi è grandezza senza sacrifici, non vi è gloria senza pericoli; ma la fortuna e l'onore dell' Italia sono affidate ai prodi dell' esercito e dell' armata (*bene, bravo*) ed ai loro valorosi condottieri. (*Applausi generali*).

Essi non sono là per il gusto di guerreggiare, bensì per aprire, con la guerra, la via alla civiltà ed assodarne le conquiste. (*Benissimo*).

Io, ve lo confesso, vagheggio col pensiero il ritorno delle nostre bandiere con le aste sormontate dall' aquila romana, che tanta ala distese sul mondo antico. (*Applausi generali e grida di « viva l' Italia »*).

Ripigliamo dunque, onor. colleghi, con animo fidente i lavori nostri. A questi daranno ampia materia i provvedimenti di varia natura per la Tripolitania e la Cirenaica, e noi ce ne dovremo occupare con speciale sollecitudine.

In ogni grave momento della vita nazionale, più luminosa e concorde si manifestò sempre la vita del Senato, il quale mostrò nelle solenni occasioni la sua profonda, immutabile devozione al Re e alla Patria.

Anche ora il Senato non verrà meno a sè stesso e alle sue tradizioni. (*Prolungata ova-*

zione, grida di « viva l'Esercito, viva l'Armata, viva il Re, viva l'Italia » - *Moltissimi senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri.*) Sì, vada l'unanime caldo saluto del Senato ai nostri combattenti. E con il saluto vada ai prodi dell'esercito e della flotta il plauso al valore, con cui sul suolo libico e sui mari portano di vittoria in vittoria la nostra bandiera, tenendo alto ed onorato il nome italiano. (*Applausi vivissimi e prolungati.*)

Gloria ai caduti, che pugnando eroicamente han versato il sangue per la patria. La gratitudine della patria consacri la loro memoria. (*Vivissimi, generali applausi.*)

Sappiano le belligeranti schiere, sappiano le navi nostre, che noi siamo presso loro con i cuori colmi di voti, perchè al valore continui seconda la sorte delle armi, e la conquista già nostra sia coronata da pieno trionfo. (*Ovazioni prolungate e grida di « viva l'Italia, viva l'Esercito, viva l'Armata ».*)

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Ai valorosi di terra e di mare che, nel nome d'Italia, caddero consacrando col loro sangue i nuovi destini della Patria, l'Esercito tributa altissimo onore, inneggiando al sacrificio loro, che irradia di nuova, purissima luce le nostre bandiere, che eleva gli spiriti, che ritempra caratteri e fede (*Applausi vivissimi e prolungati.*)

Ai fratelli d'arme che tuttora trovansi al posto d'onore di fronte al nemico, l'Esercito, fidente ed ammirato, rinnova il suo augurale saluto, mentre in ogni lembo d'Italia nostra, ambito premio al dovere compiuto, risuona alto e lusinghiero il plauso alle prove sin qui fornite dall'Esercito, con fervido entusiasmo e con devozione profonda. (*Applausi vivissimi.*)

Ed oggi, in quest'ora memoranda, da quest'Aula, ove si raccolgono il più alto senno e le maggiori benemerienze verso la Patria, giunga ben cara al cuore dei giovani soldati d'Italia, l'attestazione solenne che essi non indegnamente seguirono l'esempio dei prodi, cui devesi la redenzione della Patria. (*Prolungata ovazione; grida di « viva l'Esercito ».*)

Onorevoli Senatori, l'Esercito è sommamente grato a Voi ed al Paese tutto. Fiero e forte di tanto consenso, l'Esercito con rinnovata lena e con fede ritemprata, continuerà a dedicare, siate certi, le sue più nobili energie al degno conseguimento de' suoi alti doveri, a maggior gloria del Re e della patria. (*Nuovi e prolungati applausi generali; grida di « viva il Re, viva l'Italia ».*)

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina.* Il plauso di questa Alta Assemblea, nella quale si trova raccolta tanta parte del sapere e del patriottismo italiano, a favore dell'armata, suscitato dalle nobili parole dell'illustre nostro Presidente e dell'on. Finali, giungerà graditissimo a tutto il personale della marina, e sarà per esso incitamento e premio lusinghiero ed altamente apprezzato. (*Approvazioni.*)

Io, in nome della marina, ringrazio perciò il Senato e lo assicuro che l'Armata, la quale finora seppe dare così buona prova del suo organismo e valore (*Ovazione prolungata e grida di « Viva la marina italiana »*) continuerà a lavorare e farsi onore, per rendersi sempre più degna della fiducia del paese e cooperare alla grandezza della patria nei nuovi destini ai quali essa è chiamata. (*Vivissimi, generali applausi.*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* (*I senatori si alzano e vivamente lo applaudono.*) Mi consenta il Senato di presentargli a nome del Governo i più vivi ringraziamenti per la patriottica dimostrazione, la quale dà al Governo la forza necessaria per proseguire la sua azione (*vivissimi applausi generali*). Le parole dei due illustri patrioti, il senatore Finali e il Presidente Manfredi, le parole dei miei colleghi hanno ricordato l'eroismo dell'Esercito e della Marina; consentite a me che ricordi anche l'eroismo del Paese (*tutti i senatori si alzano e applaudono entusiasticamente*), il quale, senza distinzione di classi e condizioni sociali, unanimemente si è stretto intorno al suo esercito ed alla sua flotta, ed ha mandato serenamente i suoi figli a morire

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1912

per la Patria. (*Ovazione vivissima e prolungata e grida di « viva l'Italia »*).

Questo contegno del paese è la più grande forza che una Nazione possa dimostrare di fronte allo straniero, e questa forza è tanto maggiore in quanto si riassume in una bandiera, riconosciuta dall'immensa maggioranza degli italiani, la persona del Re! (*Prolungata ovazione; tutti i senatori ed i ministri si alzano e gridano ripetutamente « viva il Re, viva l'Italia »*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno fissato per la seduta di oggi, resta invariato per quella di domani alle ore 15.

La seduta è sciolta (ore 15.35).

(*Nuovi prolungati applausi e nuove grida di « viva il Re, viva l'Italia »*).

Licenziato per la stampa il 24 febbraio 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche.

CCV.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni della Presidenza (pag. 6965) — Congedi (pag. 6970) — Presentazione di relazioni (pag. 6969) — Domande d'interpellanze (pag. 6969) — Dichiarazioni dei senatori Cadolini e Placido (pag. 6970) — Il Presidente commemora i defunti senatori Rattazzi (pag. 6971), Borgnini (pag. 6972), De Marinis (pag. 6973), Del Moyno (pag. 6974), D'Adda (pag. 6974), Prinetti (pag. 6975), Manicchi (pag. 6976), Cotti (pagina 6976) ed Emo-Capodilista (pag. 6976) — Si associano i senatori Frascara (pag. 6977), Inghilleri (pag. 6977), Finati (pag. 6978), Placido (pag. 6978), Mazza (pag. 6979), Leri Ulderico (pag. 6981), De Sonnaz (pag. 6981), Leri-Cirita (pag. 6981), Torrigiani Luigi (pag. 6982), Del Lungo (pag. 6982), Vacca (pag. 6982), Quarta (pag. 6982), Vigoni Giuseppe (pag. 6982), Torrigiani Filippo (pag. 6983), Lambertì (pag. 6983), Astengo (pagina 6983) ed i ministri delle finanze (pag. 6983), della guerra (pag. 6984) e di grazia e giustizia e dei culti (pag. 6984) — Comunicazioni del Governo, fatte dal ministro della guerra (pag. 6985) — Sorteggio degli Uffici (pag. 6985).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della guerra, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dei messaggi pervenuti dal Presidente della Corte dei conti.

BORGATTA, segretario, legge:

« Roma, 27 luglio 1911.

« In osservanza delle disposizioni dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità dello Stato, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco dei contratti sottoposti

al parere del Consiglio di Stato, e che la Corte ha registrato durante lo scorso esercizio finanziario 1910-911.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 27 luglio 1911.

« In adempimento del disposto della legge 13 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 2 agosto 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1911.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 17 agosto 1911.

« In adempimento del disposto della legge 13 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

Roma, 31 agosto 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1911.

« Il Presidente
« A. LERIS ».

« Roma, 15 settembre 1911.

« In adempimento del disposto dalla legge 13 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 30 settembre 1911.

« In adempimento del disposto dalla legge 13 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 3 ottobre 1911.

« In osservanza delle disposizioni dell'articolo 58 della legge sulla contabilità generale dello Stato, mi onoro di rimettere a V. E. un elenco dei decreti e dei mandati ai quali il capo ragioniere ha apposto il visto in seguito a ordine scritto dal ministro.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 18 ottobre 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1911.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 5 novembre 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1911.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 24 novembre 1911.

« In adempimento del disposto della legge 13 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 5 dicembre 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di novembre 1911.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 16 dicembre 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi pregio di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di dicembre.

« Nello stesso tempo, a termini dell'art 58 della legge di contabilità generale dello Stato, trasmetto un elenco dei mandati ai quali il capo ragioniere ha apposto il visto in seguito ad ordine del ministro.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

• Roma, 15 gennaio 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di dicembre 1911.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 29 gennaio 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1912.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 6 febbraio 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di gennaio 1912.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 17 febbraio 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di febbraio 1912.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 17 febbraio 1912.

« In osservanza dell' art. 58 della legge di contabilità generale dello Stato, mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco dei mandati che sono stati firmati dal capo ragioniere in seguito ad ordine scritto dal ministro.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 22 novembre 1911.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro tre decreti Reali, dei quali è unita copia alla presente, autorizzanti l'apertura di crediti straordinari a favore dei Ministeri della guerra e della marina per far fronte

alle spese occorrenti per la spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

« La Sezione I di questa Corte, all'esame della quale ho sottoposti i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi, a termini degli articoli 16, 17 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia a V. E. in osservanza della disposizione del 3º comma del citato articolo 16 della legge del 1910.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 21 dicembre 1911.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali, in data 30 novembre e 10 dicembre 1911, autorizzanti l'apertura di crediti straordinari a favore dei Ministeri della guerra e della marina per far fronte alle spese occorrenti per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

« La Sezione I di questa Corte all'esame della quale ho sottoposto i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi, a' termini degli art. 16, 17 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dare notizia a V. E. in osservanza della disposizione del terzo comma del citato art. 16 della legge del 1910.

• Il Presidente

« DI BROGLIO ».

• Roma, 16 gennaio 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali, in data 31 dicembre 1911, dei quali è unita copia alla presente, autorizzanti l'apertura di ulteriori crediti straordinari a favore dei Ministeri della guerra e della marina per far fronte alle spese occorrenti per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

« La Sezione I di questa Corte, all'esame della quale ho sottoposto i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi, a' termini degli art. 16, 17 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia a V. E. in osservanza della disposizione del terzo comma del citato art. 16 della legge del 1910.

Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 16 febbraio 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto, 18 gennaio 1912, che autorizza l'apertura di un nuovo credito di lire 20.000,000 a favore del ministro della guerra per far fronte alle spese occorrenti per le truppe del Corpo di spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

« La Sezione I di questa Corte, all'esame della quale ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto legittimo a termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia a V. E. in osservanza della disposizione dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggi del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dei messaggi pervenuti dal ministro dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, legge:

« Roma, 27 gennaio 1912.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto del decreto ministeriale, 28 dicembre 1911, n. 14172, con cui si provvede a trasporti di fondi da uno all'altro articolo dello stesso capitolo della parte straordinaria del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1911-912.

Il Ministro
« SACCHI ».

« Roma, 16 dicembre 1911.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare qui uniti gli estratti dei decreti emessi da questo

Ministero e registrati dalla Corte dei conti durante il secondo trimestre dell'esercizio finanziario 1911-912, per autorizzare trasporti di fondi fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo stesso Ministero.

Il Ministro
« SACCHI ».

« Roma, 29 ottobre 1911.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di partecipare che, durante il 1° trimestre dell'esercizio finanziario 1911-12, non è stato effettuato alcun trasporto di fondi fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero.

Il Ministro
« SACCHI ».

« Roma, 9 gennaio 1912.

« Mi onoro di presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il 2° trimestre dell'esercizio 1911-12.

Il Ministro
« SACCHI ».

« Roma, 29 ottobre 1911.

« Mi onoro di presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il 2° trimestre dell'esercizio 1911-12.

Il Ministro
« SACCHI ».

« Roma, 24 novembre 1911.

« In omaggio all'ordine del giorno votato dal Senato del Regno nella tornata del 12 aprile 1911, in occasione della discussione ed approvazione del progetto di legge portante provvedimenti urgenti per pubbliche calamità, divenuta legge 13 aprile 1911, n. 311, mi onoro di presentare a codesta Ecc.ma Presidenza, il conto consuntivo speciale di tutte le spese eseguite al 15 corrente per opere nuove autorizzate con la legge predetta.

Il Ministro
« SACCHI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Messaggi dei ministri del tesoro e delle finanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di alcuni messaggi dei ministri del tesoro e delle finanze.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« Roma, 30 settembre 1911.

« In esecuzione di quanto dispone l'art. 4 della legge 1º febbraio 1901, n. 24 sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani, mi pregio di rassegnare a codesta onor. Presidenza due esemplari della relazione presentata dalla Direzione generale del Banco di Napoli sul lavoro compiuto dall'Istituto durante l'anno 1910.

« Detta relazione è stata comunicata alla Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, la quale nell'adunanza del 30 giugno u. s., ne ha preso atto ed ha dato su di essa parere favorevole, formulando un voto di plauso all'amministrazione del Banco di Napoli per l'opera attiva che attraverso molte difficoltà, spiega a vantaggio dei nostri connazionali emigrati.

« Con perfetta osservanza.

« Il Ministro

« TEDESCO ».

« Roma, 4 novembre 1911.

« Facendo seguito alla Ministeriale contro segnata ho l'onore di trasmettere n. 11 volumi dei nuovi inventari dei Beni Mobili in dotazione della Corona di cui all'unito elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta.

« Per il Ministro

« BOLLA ».

Roma, 30 novembre 1911.

« Facendo seguito alla Ministeriale contro segnata ho l'onore di trasmettere n. 14 volumi dei nuovi inventari dei Beni Mobili in dotazione della Corona di cui all'unito elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta.

« Per il Ministro

« BOLLA ».

PRESIDENTE. Do atto ai ministri delle finanze e del tesoro di queste comunicazioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Durante il periodo delle vacanze, sono state presentate al banco della Presidenza le seguenti relazioni:

Sul nuovo Codice di procedura penale;
Modificazioni all'ordinamento giudiziario;
Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste.

Annunzio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del testo delle interpellanze presentate alla Presidenza durante le vacanze.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Chiedo d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sui motivi che lo hanno indotto a non prendere in considerazione una domanda di concessione per una elettrovia a scartamento normale avanzata da una ditta italiana per la linea da Bribano ad Agordo in provincia di Belluno.

PAGANINI.

Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro della marina sul grave disastro che si è verificato nel golfo di Napoli, a danno della marina nazionale, e sulle cause che lo determinarono.

PLACIDO.

Chiedo d'interpellare l'on. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle esagerate precauzioni degli Uffici di igiene, municipale e governativo, di Roma, relative al sequestro e isolamento nel Lazzaretto di tutte le persone che si crede abbiano avuto un qualche diretto o indiretto contatto con persone colpite dal colera.

ASTENGO.

Domando d'interpellare il ministro degli affari esteri sull'attitudine del Governo nella nuova fase assunta dalla politica internazionale basata sull'equilibrio degli interessi, e sui motivi che impediscono di promuovere la riunione di una Conferenza per deliberare sull'osservanza dell'atto di Algeiras.

FIORE.

Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui ritardi e sugli errori commessi nel sistemare i corsi delle piovane in tutta la zona vesuviana, malgrado i moniti parlamentari, le promesse dei ministri, le leggi promulgate e gli esempi di frequenti e disastrose alluvioni precedenti.

PLACIDO.

Chiedo d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio intorno alla necessità di urgentemente preparare una generale e radicale riforma del Ministero di agricoltura e dei servizi da esso dipendenti, tenendo presenti i bisogni delle branche fondamentali per il progresso agricolo del paese (filotecnica, fitopatologia, zootecnica, zoiatria, caccia, agricoltura e pesca).

GRASSI.

Chiedo d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri sugli intendimenti del Governo circa la possibile e desiderata conservazione della splendida Mostra etnografica, come solenne affermazione di solidarietà e di affetto delle città d'Italia verso la capitale del Regno, che eterna in Roma la storia gloriosa del nostro paese.

TORLONIA.

Chiedo d'interpellare il ministro della pubblica istruzione se non gli sembri sia giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demolire, dopo la chiusura delle Esposizioni romane, le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i palazzi Capitolini.

MOLMENTI.

Chiedo d'interpellare il ministro del tesoro intorno alla esecuzione della legge 4 giugno 1911 concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia.

CADOLINI.

Chiedo d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio sul modo con cui fu testè aperto un nuovo concorso per impiegati straordinari al Censimento.

ASTENGO.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Nell'estate scorsa io aveva presentato una interpellanza sui fatti che riguardavano la nave *S. Giorgio*.

Essendo però attualmente in corso un giudizio al riguardo presso il Tribunale militare di Napoli, sembra a me conveniente di ritirare questa interpellanza, perchè la questione non sia in alcun modo pregiudicata.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza dell'onorevole senatore Placido s'intende ritirata.

Quanto alle altre interpellanze, saranno mano a mano presi gli accordi coi diversi ministri interessati per fissare il giorno del loro svolgimento.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Desidererei, se fosse possibile, fin da questo momento prendere i concerti necessari con gli onorevoli ministri per lo svolgimento della mia interpellanza che ha carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Debbo osservarle, onor. Cadolini, che non essendo ora presente il ministro del tesoro quest'accordo non può prendersi oggi. Del resto io mi farò premura di fare presente a tutti gli onorevoli ministri il desiderio espresso dal senatore Cadolini, che certamente è anche quello dei singoli interpellanti.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese per motivi di salute i senatori: Doria Giacomo, Schinina di S. Elia, Palumbo, D'Ancona, Tacconi, Tournon, Camerini, Turrisi, Manno, Villa, Doria Ambrogio, Bruno, Campo, Driquet, Arrivabene, Sismondo, Cadenazzi, Chiesa, Marazio, Visconti-Venosta, Orengo, Polvere, Buscemi, D'Ovidio Enrico, Pacinotti.

Chiedono congedo di quindici giorni per motivi di salute i senatori: Canzi, Canevaro, Di Brazza, Borghese.

Chiedono congedo per motivi di famiglia, di un mese il senatore Doria D'Eboli; di otto giorni il senatore Fortunato.

Chiedono congedo di un mese per motivi di ufficio i senatori: Cosenza e Cappellini.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

La grande maggioranza di questi senatori si associa anche alla imponente manifestazione patriottica che ha avuto luogo ieri in Senato (approvazioni).

Commemorazioni dei senatori Rattazzi, Borgnini, Del Mayno, De Marinis, D'Adda, Prinetti, Mucchi, Cotti ed Emo-Capodilista.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Non dimentichiamo quelli de' nostri, che abbiamo perduti durante l'intervallo, in cui siamo stati separati.

Contristate dal lutto nel loro principio furono le nostre vacanze estive per la morte di Urbano Rattazzi. Nello scambio de' comiati e degli auguri dell'ultima nostra tornata del luglio, lo rammentate, volgemo il pensiero al letto del nostro Vice-Presidente con i voti della sua guarigione, ma in cuore trepidando del suo aggravare. Alla significazione, che gli feci dell'affettuosa espressione del Senato, egli rispose con accenti, danti il sentore degli estremi, in una lettera, che vi leggo. Facciamo rivivere fra noi in quest'istante l'immagine amata; ascoltiamo quella parola, che poi tacerà per sempre: *La cordiale manifestazione di benevolenza e di simpatia, che il Senato si degnò di rivolgere a me lontano ed infermo, è tra le più belle soddisfazioni della mia esistenza. Nella mia costante disciplina di lavoro non cercai plauso, non volli mai rumore attorno al mio nome; ma il vedermi ricordato dall'Altissima Assemblea, è tale onore, ed è per l'animo mio nelle presenti tristezze, tale conforto, da vincere ogni mia naturale ritrosia, e da farmi trascurare, nella immediata vibrazione dell'intima gioia, il dubbio sull'adeguatezza dei miei meriti alla solenne e commovente dimostrazione, che mi fu resa. Ai senatori nostri colleghi la parola della mia profonda riconoscenza. Se le vicende necessarie nella vita politica mi distaccarono or dall'uno or dall'altro, la diversità delle opinioni e la vivacità dei dibattiti non riuscirono mai ad attenuare in me il rispetto, né ad affievolire la simpatia, che l'autorità morale ed intellettuale altissima di quanti siedono nella Camera ritaliana impone ad ogni spirito non volgare. Se ebbi il costume di esprimere i miei convincimenti, anche quando potessero apparire errati, con*

ferma franchezza di linguaggio, fu perchè risposero sempre ad una sincera ed onesta fede dell'animo mio, fu perchè il mio pensiero tentò e credette sempre di volgersi alla felicità della patria e alla salvezza delle istituzioni, che ci governano. Nel mandare agli egregi e cari colleghi un caldo ringraziamento ed un saluto cordiale, prego l'illustre Presidente di accogliere anche una volta l'espressione della mia riverente amicizia.

Spirò il 4 agosto alle ore 14; da Roma fu portato cadavere a quella sua Alessandria, ove durante la malattia volgeva il desiderio; e le sue ossa riposano in quella tomba della decurionale famiglia, onde discendeva; nato in Verceili il 12 febbraio 1845; bene augurato dal nome chiaro dello zio; quell'Urbano Rattazzi, che salì in fama forense e parlamentare, e fu de' principali uomini di Stato del Piemonte e del nuovo Regno d'Italia nel risorgimento nazionale. Dalla predilezione del quale trasse guida agli studi di giurisprudenza, che complì con laurea in Torino il 30 giugno 1865; ed all'esercizio, che vi intraprese dell'avvocatura e trasportò in Roma nel 1875, ove il prestò alla Real Casa; onde penetrò nell'Amministrazione di questa, e, quale il genitore Giacomo, che vi era stato Segretario Generale, tale divenne il nostro Urbano nel 1883, regnando Re Umberto; e siffattamente l'ufficio adempì, che, ritiratosi il ministro Visone, a lui succedette. Del suo senno e della sua destrezza molto profitto il patrimonio amministrato; e tanto il suo consiglio fu ascoltato dal Sovrano, da suscitare le gelosie costituzionali: onde le dimissioni, che tornarono a lode della prudenza del savio regnante, e della sommissione del ministro, che non era de' favoriti di altri tempi e di altri troni. Il buon Re gli conservò la benevolenza, gli fu munificente, gli conferì il titolo di ministro di Stato, gli aprì l'ingresso al Senato il 14 gennaio 1894. In quest'Assemblea, dopo un periodo di riservatezza, prese quell'attività, che da ultimo non comune ci si mostrò, e di grande prezzo. La considerazione de' colleghi lo pose nella Commissione di finanze; quella del Governo nella Commissione Reale d'inchiesta sul Ministero della Pubblica Istruzione; quella del Re gli diede, nel 1903, la Vice-Presidenza del Senato. Alla Commissione di finanze fu alacre dal 1899 al 1902, e dal 1904 sino alla morte.

Singolarmente esperto delle materie amministrative e finanziarie, fu relatore frequente e pregevole di bilanci. La relazione ed il discorso sulla « Convenzione per la liquidazione della Rete Sicula al 30 giugno 1905 »; il discorso sull'« Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie » del giugno 1907, dinotarono la sua cognizione e perizia delle grandi industrie e delle società. In Campidoglio fu consigliere comunale nel 1883, rieletto nel 1887; e vi sedette sino al 1889. Delle opere di beneficenza nella capitale fu sollecito; premuroso amministratore e tenero protettore del pio Patronato di S. Giuseppe per il ricovero e l'educazione dei fanciulli derelitti; fautore, quale era stato suo zio, dell'opera salesiana. Massima la sua autorità fu in Alessandria, ove teneva residenza. Vi rivestì le cariche pubbliche: Consigliere provinciale dal 1902; Vice-Presidente di quel Consiglio dal 1902 al 1906; Presidente dal 1907. Quella provincia rappresentò nel Consorzio del porto di Genova dal 1904 al 1909. Il Sindaco di Alessandria, nel ricevere la salma dal funebre convoglio, diede il saluto della città al suo figlio prediletto; nella cui morte, ci disse, essa perdeva la miglior parte di sé stessa; ricordando di quanta insigne opera l'avesse favorito.

I funerali, voluti senza pompa, divennero solenni per spontaneo concorso. Vide Roma precedere in grato candore l'orfana infanzia, piangente il padre amoroso e pregante lui fra i celesti; e, da quegli umili e teneri beneficiati, sino ai grandi della città e dello Stato, un corteo di amici, di devoti, di ossequenti; ed alla bara anche lagrime di principi e della Reggia. Alessandria, al passaggio del feretro, fu tutta una città in gramaglie; e l'intera provincia in Alessandria a cordoglio. Nè là, nè qui cessa il duolo. Vada anche oggi il pianto del Senato alla tomba di Urbano Rattazzi. (*Vicissime approssazioni*).

Poco dopo il Rattazzi scese nella tomba Giuseppe Borgnini; della cui presenza ci aveva privati la paralisi, che lo colse in Roma nel giugno 1910, e lo ha estinto nella sua villa di Tigliole d'Asti il 15 dell'agosto 1911. In Asti era nato il 1º novembre 1824. Studiata giurisprudenza, praticò nell'Ufficio dell'Avvocatura de' poveri allora vigente nello Stato Sardo; e fatto il volontariato nell'Ufficio dell'Avvo-

catura Generale presso la Corte di Appello di Torino, iniziò la magistratura nel 1849 vice-giudice in Asti; proseguì giudice aggiunto al Tribunale; e passato sostituto dell'Avvocato Fiscale nel 1858, continuò nel Pubblico Ministero della magistratura italiana fino al grado più eminente. Fu in lui mente e cuore; sapere e modestia; dignità e riserbatezza; forte ed illibato carattere. Se sono queste le doti proprie del sacerdozio della giustizia, si da richiedersi in ognuno che lo eserciti; vogliono nondimeno commendare in chi lo abbia possedute per eccellenza; e di talune particolarmente, quali la dignità, la riservatezza e la modestia, giova elevare l'esempio, quando qualche novità contrasti al buon costume antico. Giuseppe Borgnini, vestita la toga sotto le libere istituzioni, la portò, sentendo dell'ordine giudiziario secondo il progresso: ma fu cultore delle virtù, onde vanno celebrati quegli antichi magistrati, de' quali la memoria è veneranda. Parlando l'ultima volta alla Corte Suprema di Torino nell'inaugurazione dell'anno 1907, ricordò le tradizioni, che la magistratura deve osservare per mantenersi forte e rispettata; consigliando i giovani magistrati di tornare un po' all'antico.

Procuratore del Re in Firenze nel 1869, al Ministro della Giustizia, che in un clamoroso processo penale gli faceva rimprovero d'aver chiesto ordinanza di proscioglimento, senza prima tenerne parola, manifestare il suo voto e ricevere istruzioni, rispose, che nel corso di quell'istruzione aveva sempre in modo franco esposto il suo pensiero, non tacite le sue impressioni, aderito a tutti gli atti capaci di far rintracciare il vero; ma che il Ministro non poteva nè doveva pretendere, che si fosse subordinato all'iniziativa sua, e che avesse abdicato a quella libertà assoluta, che si appartiene al Procuratore del Re, come rappresentante della legge nella sua applicazione. Ed al suggerimento del Ministro di allontanarsi dalla sua residenza a pretesto delle vacanze, aspettando quella destinazione, che al Governo sarebbe piaciuto di dargli, oppose sdegnosamente il rifiuto e rassegnò le sue dimissioni. *Signor Ministro — disse — se in me fu ferita la più preziosa prerogativa del magistrato, io provo almeno il conforto di lasciare a chi succederà a me un posto non compromesso da*

basse adulazioni o da indebite compiacenze. Con pari franchezza ed indipendenza rigettò le lodi d'una parte della stampa, come non confacenti ai suoi principii e non vevoli a legarlo a uomini, dai quali dividevalo una diversa fede politica.

Accettato le sue dimissioni il 10 ottobre 1869, visse privato dignitosamente in nobile silenzio; finchè volle di suo proprio moto, nel 1876, il Guardasigilli Mancini ridonarlo alla magistratura, richiamandolo al posto di Procuratore del Re in Torino con grado e titolo di Sostituto Procuratore Generale, per elevarlo in breve all'alto grado di Procuratore Generale, come avvenne per il decreto del 14 novembre 1877, che lo destinò alla Corte d'Appello di Trani. Da Trani trasferito a Napoli il 13 marzo 1879, vi rimase lungamente, stimato, amato, venerato dalla curia e dai cittadini; fra i quali lasciò ricordo, non solo di magistrato eletto, ma d'uomo benefico e caritatevole, che, sobrio e parco del vivere, elargiva e soccorreva. Inferendo in Napoli la colerica epidemia nel 1884, fermo al suo posto, diede esempio di civile coraggio e di umana pietà, meritando la medaglia dei benemeriti della salute pubblica. Nel 1890, benchè a 67 anni, non si negò allo straordinario servizio richiestogli dallo Stato di andare in Africa presidente della Commissione d'inchiesta sull'Eritrea. Ripigliato il suo ufficio di magistrato, promosso il 9 ottobre 1896 Procuratore Generale di Cassazione, cessò allo spirare del 1907 per la nuova legge, che estese il limite dell'età al Pubblico Ministero. Depose allora la toga per non rivestirla più: ma rimase la sua figura fra quelle degli esimii passati nei superiori seggi dell'ordine giudiziario, da perpetuarsi per segnare ai nuovi le orme onorate.

Ritirato dall'ufficio giudiziario ancora nel suo vigore, tutto si raccolse al dovere verso il Senato, a cui ebbe nomina il 26 gennaio 1889; vi fu assiduo, vi diede il sapere e l'autorità. Ricordiamo la sua parola di grande peso; i discorsi particolarmente sull'ordinamento della magistratura; sugli alienati e sui manicomiali; sui matrimoni illegali; sulla competenza delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma; sulle Convenzioni di diritto privato dell'Aja; sul riconoscimento delle sentenze straniere in materia di divorzio. Giovò il suo consiglio all'Alta Corte di Giustizia; nella Commissione per la

riforma del Senato pose il massimo zelo agli studi: ed, impedito dalla malattia, quando questi furono riferiti al Senato, patì somma amarezza di non essere alla pubblica seduta.

L'onorando uomo passò di quaggiù da forte, come visse. «Lasciatemi morire tranquillo, ripeteva ai famigliari, che si avvicinavano al suo letto, andate via, ho bisogno di esser solo, non voglio nessuno per andare all'eternità; non voglio essere accompagnato dalla popolazione, non voglio nè fiori nè discorsi; all'eternità vado da solo». No, amato collega ed amico, non fosti solo alla partenza; ti fummo sempre vicini con il cuore; ti accompagnò, con il pianto dei molti, il nostro; l'anima tua fu seguita da quell'affetto, che ancora in questo momento ci porta a dirti addio. (*Vive approvazioni*).

Altro specchiatissimo magistrato pur esso salito meritevolmente al sommo dell'ordine giudiziario, fu Giuseppe De Marinis, ch'ebbe i natali in Sala Consilina il 19 gennaio 1832, e fu da morte improvvisa colto in Napoli il 30 settembre. Dall'alunnato di giurisprudenza pratica presso i collegi giudiziari napoletani, che intraprese il 21 luglio 1855, entrò al Tribunale civile di Salerno giudice soprannumerario nel 9 dicembre 1858. Sostituto Procuratore del Re in Napoli il 6 aprile 1862, Procuratore del Re in Gerace nel 26 dicembre di quello stesso anno, proseguì poi la carriera quasi sempre nell'ufficio del Pubblico Ministero, tenendovi in onore pur egli la nobile istituzione. Procuratore Generale fu presso le Corti d'appello di Catania, di Trani, di Firenze, di Napoli reputatissimo; e per decreto del 13 dicembre 1903 fu elevato al seggio di Procuratore Generale di Cassazione presso la Corte suprema di Palermo, nel quale sedette sino all'età del riposo raggiunta nel 1907.

In Senato entrò per nomina de' 4 marzo 1904. Fu membro della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, e di quella per la riforma del regolamento della stessa. Frequente alle nostre sedute, spiegò il saper suo con la sua serenità nelle discussioni; quando in specie riguardavano l'ordine giudiziario e la magistratura, cui non è mancato mai in quest'Assemblea il patrocinio per la voce degli alti magistrati, che v'appartengono. Di sua iniziativa fu una proposta di legge sugli istituti della patria potestà e della tutela rispetto all'educazione dei

minorenni poveri, che rimase agli Uffici. L'argomento è stato dilucidato in un suo opuscolo intitolato *Una questione Sociale*.

Amabilissimo delle maniere, quanto rigido del dovere ed inflessibile nella rettitudine, fu dolce anche nell'oppugnare, placido nel propugnare; temperato ed umano pur quando ebbe ufficio di severità; soltanto sdegnoso dell'ingiusto. Di lui rimane caro e rispettato nome ovunque ebbe carica; come grata la memoria fra noi, che lo piangiamo così repentinamente scomparso. (*Bene*).

Condolenti siamo con Milano della perdita di tre altri nostri cari colleghi, che furono cittadini illustri della metropoli lombarda: Luchino Del Mayno, Emanuele d'Adda, Carlo Prinetti.

Il Del Mayno, nato il 4 marzo 1838, finì i suoi giorni il 18 settembre ultimo scorso in Mariano Comense. Le tradizioni di famiglia ed il cuore per la patria, a 21 anno, nel 1859, lo avviarono alle armi. Soldato volontario d'ordinanza di un anno nell'esercito, ed allievo del corso suppletivo alla Regia Accademia Militare, ebbe nel luglio di quell'anno il grado di sottotenente di fanteria; nell'ottobre 1860 quello di luogotenente; nel marzo 1863 quello di capitano; indi, compiuto splendidamente il corso alla Scuola di Guerra nel 1871, salì nei gradi superiori nel corpo di Stato Maggiore, giungendo con rinomanza a Maggiore Generale nel settembre 1888, a Tenente Generale nel gennaio 1895; al Comando di Corpo d'armata nel 1898. Collocato in posizione ausiliaria nel febbraio 1906, a riposo nel luglio 1910, finì alla Riserva, fregiato della Croce d'Oro sormontata da Corona Reale per anzianità di servizio. Le sue scelte qualità meritargli di essere Ufficiale d'Ordinanza onorario del Principe Eugenio di Carignano; effettivo di Umberto di Savoia, Principe allora ereditario; e Addetto Militare alla Regia Ambasciata in Berlino dal 10 novembre 1875 al 1° aprile 1879. Sottotenente fu alla campagna del 1859, capitano a quella del 1866, per l'indipendenza d'Italia; Tenente Generale a quella d'Africa dal 1895 al 1896. Del valore ricevette menzione onorevole e medaglia. Scelto per l'Eritrea nel momento del disastro, fu nella seconda spedizione braccio del prode condottiero a ristaurare le sorti militari della colonia. Rientrato

in Italia, comandando la Divisione in Milano, meritovvi, nelle turbolenze del maggio 1898, la Commenda dell'Ordine Militare di Savoia; ed al Comando del IV Corpo d'armata in Genova, diede pur ad ammirare fermezza e prudenza durante lo sciopero del settembre 1904. Presiedette degnamente il Tribunale Militare, e la sua saggezza ed il suo accorgimento furono di grande profitto in un angustioso giudizio. Uomo dotto delle cose militari, non cessò di occuparvisi e ne scrisse ed autorevolmente parlò in Senato, ove sedeva dal 4 marzo 1905. Collaboratore della *Nuova Antologia*, lo diede poche settimane prima della morte l'ultimo suo articolo avente a soggetto: « Le mitragliere in montagna, collina e pianura ». Rimane di lui anche il grosso volume pubblicato nel 1894: « Vicende militari del Castello di Milano dal 1706 al 1848, o cenni sulle trasformazioni di esso per L. Beltrami ».

Negli ultimi anni di sua vita Luchino Del Mayno lottò fortemente con la malattia, che lo rodeva; e lunga fu la sua resistenza al lavoro per amor del dovere e del contribuire al bene della patria. N'ha avuto il migliore de' premi, la stima generale, il ricordo dell'esercito, l'affetto dalla città nativa, e la riconoscenza del merito, che accompagna ora la sua memoria. (*Bene*).

Del più cospicuo patriziato lombardo, Emanuele D'Adda, marchese di Pandino, nato in Milano il 24 marzo 1847, morì in Arcore il 19 ottobre. La nobile e ricca famiglia, onde egli discendeva, fu di quell'aristocrazia milanese, che, non piegata alla dominazione austriaca, dal 1821 tenne lo sguardo al di là del Ticino per il soccorso a liberarsene, e parteggiò al cospirare ed all'insorgere fino ai giorni fortunati.

Il giovane marchese Emanuele uscì di adolescenza, quando libero era il suolo suo natale; ma, non del tutto compiuti i destini d'Italia, ambì di arrolarsi all'esercito; e nel 1867 fu ufficiale di cavalleria. Raggiunto il grado di capitano, entrò nella riserva; e tanto per tutta la vita tenne a vanto la divisa, che fu sua ultima volontà di non avere altri onori funebri, che quelli dovuti al suo grado militare. Il lustro del casato e le dovizie nulla tolsero all'indole mite e cortese, all'animo generoso e benefico del compianto collega; al quale non mancò col-

tura, anzi abbondarono le cognizioni, specialmente le agrarie. Se ne pregiarono i milanesi nelle civiche amministrazioni; a molti provvidi istituti diede vita e sussidio; alla carità fu larga la sua mano; Per molti anni fu amatissimo presidente della Società dell'Unione di Milano. I voti degli elettori del 1° collegio di Pavia gli conferirono il mandato politico, che esercitò alla Camera nelle Legislature XV, XVI e XVII in quel gruppo di giovani deputati lombardi, che si chiamò *agrario* e prese ad affrontare la questione sociale. Fu nominato senatore il 10 ottobre 1892; e, parimenti che nell'altra Camera, fra noi fu assiduo e considerato.

Come in vita, ha beneficato in morte, legando liberalmente; e sarà suo bel monumento il nome di benefattore scritto sotto il blasone. (*Benissimo*).

Nato Carlo Prinetti il 1° dicembre 1820, poté partecipare al moto italico del 1848. Volto l'animo agli ideali di patria e libertà nel primo fiorire degli anni, laureato nelle leggi in Pavia, fu di que' giovani della facoltosa borghesia milanese, che, uniti a quelli dell'aristocrazia liberale, tenevano accese le speranze d'Italia. Intolleranti del giogo straniero, ardentissimi erano di collegarsi al popolo, raccogliere armi di fuori, introdurre in città. In casa Prinetti, come in casa Porro, in casa Trotti, in casa Dandolo, ed in altre, quantità erano nascoste che alla rivolta servi; e nelle memorande cinque giornate Carlo Prinetti stava con i fratelli alle barricate, e dalle barricate correvano all'assalto di Porta Tosa.

Inviato dal Governo provvisorio incontro a Carlo Alberto, fu sua scorta dal ponte del Gravello alle mura di Milano. Non sostò il valoroso cittadino, e con il suo ardore patrio si arrolò nei Carabinieri volontari lombardi, capitanati dal Gagliardi e dal Simonetta; e sottufficiale partecipò ai fatti d'arme di quell'eroico battaglione, nel quale rimase, finchè non fu sciolto dopo la disfatta di Novara. La sventura non lo smosse dalla sua fede nei destini d'Italia; e, rientrato in Milano, fu tra i più indefessi e coraggiosi a rannodare le fila e tener vivi i forti propositi per l'ora futura. Ancora con i fratelli e con i collegati fu fervente all'azione per l'antico programma, divenuto il voto di tutto il popolo, accettato dagli assennati d'ogni parte d'I-

talia, cui la politica piemontese, guidata dal conte di Cavour, aveva dato arra di vittoria. Milano libera l'ebbe fra gli ottimati; ma, benchè possedesse il sapere per le cariche pubbliche, l'alto e dignitoso carattere lo ritenne dall'agognare ad esse. Non le rifiutò nelle necessità e nel pericolo. Sotto il Governo provvisorio fu uno de' governatori, e Comandante generale della Guardia Nazionale. Sotto il Governo del Re appartenne alle pubbliche amministrazioni cittadine; pure ad esse non attratto, che dall'amore del bene pubblico e dal sentimento del dovere, secondo coscienza delle proprie forze. Nel gennaio 1864, correndo l'8ª legislatura del Parlamento Nazionale, succedette al Cairoli dimissionario nella deputazione per il collegio di Pavia; e partecipò ai lavori parlamentari nelle fila del partito liberale conservatore.

Fu Carlo Prinetti uno de' produttori dell'industria lombarda, ond'è Milano il ricco centro; prese a cuore le classi inferiori; promosse ed incoraggiò il lavoro; e fu tra i più zelanti fautori della Società edificatrice delle case per gli operai; della quale per molti anni fu il benemerito presidente. Presidente l'ebbe lungo tempo il Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi; presiedette per ben 40 anni la « Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri » che fu da lui rimodernata ed elevata. Fu membro del Consiglio direttivo degli Istituti d'istruzione superiore; socio fondatore della Società storica lombarda.

Senatore l'avemmo dal 15 novembre 1874. Nel dicembre 1909, alla celebrazione, per iniziativa delle associazioni liberali conservatrici milanesi, del cinquantenario del periodico *La Perseveranza*, del quale fu uno dei fondatori illustri, intervenne e parlò, augurando grandezza economica e politica all'Italia. Nell'occasione della festa nazionale del 4 giugno e dell'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II, la Maestà del Re, decorando i superstiti della Casa Civile dell'augusto Suo Avo, nominò Grande ufficiale Maurizio Carlo Prinetti, che vi appartenne in Milano. Il giorno innanzi la sua morte, che avvenne il 22 ottobre, sentendo l'annuncio della spedizione africana, fu commosso a vivissima gioia dalla visione della gloria delle armi italiane. Gioisca ora il suo spirito della visione, che va avverandosi. (*Benissimo*).

E Carlo Municchi pur esso è passato fra gli estinti. Spirò innanzi l'alba del 24 dicembre nella sua Firenze. Le luci vi aveva aperte il 21 luglio 1831; e, respirate le aure di quel cielo caro alle Grazie, e cresciutovi alle lettere, apprese le leggi, e dalla scuola di giurisprudenza uscì laureato nel 1853 per l'avvocatura, di cui fece pratica ed imprese l'esercizio. Ma, annessa la Toscana al sorgente Regno, fu attratto all'opera della unificazione amministrativa e giudiziaria in Torino, e prese posto di Segretario nel Ministero di Grazia e Giustizia nel 1861, promosso capo di sezione nel 1864. La magistratura ne fece l'acquisto nel 1865. Entrò sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze; passò al medesimo ufficio nella fine del 1870 presso quella di Roma; meritò nel 1876 la promozione al Pubblico Ministero di quelle Sezioni romane di Cassazione, che composte eransi del fiore dei magistrati delle vecchie e nuove provincie.

Al banco del Pubblico Ministero presso le Corti d'assise venne in grido di facondo e possente oratore, quale singolarmente in una celebre causa rifiuse. Presso la Cassazione emerse la sua dottrina nella discussione serena del diritto. Fu perciò dei prescelti a salir più alto; lo attendeva un seggio di Procuratore Generale presso le Corti d'appello, gli fu dato nel 1879 a Catanzaro; e là, ed in Genova poi, ed in Milano dalla sua retta, sapiente e sagace azione, onde si giovò notabilmente l'amministrazione della giustizia, ridondò onore all'ordine giudiziario.

Nel novembre 1887 il capo del Governo scorse nel Municchi eziandio le attitudini all'autorità politica ed amministrativa, il vigore e la destrezza a soprastare all'ordine pubblico; onde a Genova, ove allora bisognava, fu mandato Prefetto; e dopo fu degno di Torino, di Napoli, di Palermo, di Milano, ove della lunga tenzone ufficiale gli bastò. Collocato a riposo nella fine del 1899, ritirato in Firenze, iscritto alla famiglia fiorense, nell'avvocatura cercò il rinverdire degli allori, che avevan coronato l'oratore della parte pubblica; e non gli mancò a 70 anni la celebrità della causa, cui diede l'ancor potente arringo.

Il Comune e la Provincia lo elessero ai Consigli; e della Deputazione Provinciale di Firenze fu autorevole presidente. Era con noi

dal 21 novembre 1892; e lo udimmo in vigore e freschezza di spirito lungo tempo nelle discussioni, cui prese parte di frequente; vedemmo l'opera sua alacre nelle relazioni varie delle Commissioni. Appartenne a quella per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori; all'Istruttoria Permanente; a quella pei decreti registrati con riserva. Anche tra le insidie della malattia, che lo ha distrutto, si traeva a noi. Abbiamo perduto una mente elevata, un animo nobile, un'attività zelante. (*Bene*).

Abbia pure il nostro mesto ricordo Pietro Cotti, che dal 18 gennaio di quest'anno dorme il sonno eterno. Nato il 15 giugno 1826 in Grazzano della provincia di Alessandria; compiuti gli studii, entrò agli uffici giudiziarii il 3 marzo 1853, volontario presso l'ufficio fiscale del Tribunale di Casale Monferrato, e pervenne ad essere Sostituto Procuratore del Re in Bologna nel 1866. In quell'anno passò all'amministrazione centrale, per decreto del 29 agosto, che lo nominò Capo Sezione del Ministero della Giustizia. Sali al grado di Direttore Capo di divisione; ed, anche con altre qualità, fu tenuto per applicazione al Ministero fino al 3 aprile 1879, occupato specialmente nelle Cancellerie giudiziarie, e poi nelle funzioni di Capo Ragioniere. Nel 26 agosto 1880 fu nominato Direttore Generale del Fondo per il Culto; nel 31 ottobre 1882 Consigliere della Corte dei conti. In quell'alto Consesso giunse alla Presidenza di Sezione, datagli per decreto del 30 ottobre 1896; onde divenne eleggibile al Senato, e vi fu nominato il 17 novembre 1898.

Rendiamo onore all'uomo severo per il retto, che lungo tutta la vita servì fedelmente ed indefessamente lo Stato. (*Bene*)

La tomba si è aperta di recente ad un altro de' nostri: vi è sceso, dopo lunga malattia, il senatore Emo-Capodilista in Padova il 14 del mese corrente. Di Padova il conte Antonio era nato nel 30 agosto 1837; discendente di quella prosapia degli Emo, che conta l'origine antica del secolo X, e l'aggiunta nobiltà dei Capodilista dal XVIII. Ornamenti personali abbellirono la nobiltà gentilizia del compianto collega. Non oziò nella ricchezza, che possedeva. Nel 1859 vestì ad età giovanile la divisa dell'esercito in campo per la patria indipendenza, e la portò

nello Stato Maggiore di Vittorio Emanuele II. Posate le armi, utilmente operò per il pubblico nelle cose cittadine, ed esercitò la beneficenza. Fu nel Consiglio comunale lungamente, o nel provinciale padovano, del quale tenne pure la presidenza. Per molti anni l'ebbe presidente provvido la Cassa di Risparmio; appartenne alle amministrazioni de' pii istituti; visse nella stima e nella fiducia dell'universale dei concittadini. Gli elettori del II collegio di Padova lo diedero successore al Breda nella rappresentanza politica sulla fine della XIII legislatura; e sedette alla Camera anche in tutta la XIV a fianco del suo duce ed amico Alberto Cavalletto. Per il censo fu nominato senatore il 15 ottobre 1896: ma poco la salute gli concesse di venire tra noi. Nondimeno d'un collega di tanto nome il Senato onora la memoria. (*Bene*).

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Onorevoli colleghi! La scomparsa immatura di Urbano Rattazzi, colpito da morbo crudele nel pieno vigore delle sue energie fisiche e morali, ha suscitato in noi tutti un profondo senso di doloroso sgomento.

Grande è il vuoto che la perdita dell'uomo illustre lascia nel Senato, dove lo vedemmo spiegare tutta la sua operosa intelligenza, e dove egli godeva meritata altissima autorità.

Grave la sventura e il lutto per la città e per la provincia di Alessandria ch'egli amava, riamato, d'immenso affetto.

Non saprei in qual modo esprimere più efficacemente il cordoglio della città di Alessandria, se non chiedendo permesso al Senato di leggere la concisa eloquente epigrafe che il Municipio volle scolpita nel palazzo comunale:

Urbano Rattazzi - ministro di Stato - Presidente del Consiglio provinciale - Vice-presidente del Senato del Regno - Terzo ad illustrare un nome - sacro all'affetto di Alessandria e al vanto d'Italia.

Il nostro compianto collega era nipote del grande statista che tanta parte ebbe nella vita politica del nostro paese; nipote questi a sua volta del medico Urbano Rattazzi, di famiglia decurionale alessandrina, che fu condannato a morte per i fatti del 1821, e morì in esilio.

Io credo di interpretare il desiderio di tutti voi, onorevoli senatori, proponendo che l'illu-

stre nostro Presidente, che già si è fatto interprete dei sentimenti di cordoglio del Senato presso la famiglia del perduto collega, esprima ancora l'unanime nostro compianto alla desolata vedova ed al figlio. (*Approvazioni*).

Permettetemi, onorevoli senatori, di aggiungere poche parole in omaggio alla memoria di altri due colleghi che appartenevano alla provincia di Alessandria: Giuseppe Borgnini e Pietro Cotti.

Giuseppe Borgnini, magistrato integerrimo, fu, in tutta la sua vita, come disse con parola scultorea e commossa l'illustre nostro Presidente, specchio di civili virtù, di colta intelligenza, di animo benefico, di fiero carattere.

Pietro Cotti servì degnamente lo Stato nei più alti uffici amministrativi.

Vada alle famiglie Borgnini e Cotti il rimpianto del Senato. (*Approvazioni*).

INGHILLERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI. Dopo la splendida commemorazione del senatore Rattazzi fatta dal nostro illustre Presidente e dopo le commosse parole pronunziate dal senatore Frascara, io mi dovrei tacere. Mi consenta però il Senato che io porti il tributo del mio dolore alla memoria di Urbano Rattazzi, al quale fui legato da antica amicizia.

A me pare d'averlo sempre innanzi agli occhi, negli ambulacri del Senato, dalla sua andatura spigliata, dal portamento signorile, dagli occhi arguti e vivaci, dal sorriso che qualche volta s'atteggiava a fine ironia, ma che mostrava sempre la grande bontà dell'animo suo.

Io lo conobbi giovanissimo. Era allora avvocato pieno di dottrina giuridica, solerte, pronto, ed ebbe nell'esercizio dell'avvoceria fortunati successi. E questi successi gli spianarono il cammino a conseguire uffici più elevati.

Consultore legale di Casa Reale ne amministrò per parecchi anni il patrimonio e fu considerato e fu realmente riordinatore, anzi restauratore e restitutore della integrità di quel patrimonio, e vi lasciò tracce durabili che non si cancellano. Assunto ad ufficio più alto ebbe modo di palesare le sue nuove attitudini nell'ordine politico, come le avea manifestate nel giro delle cose giuridiche e amministrative.

Ministro di Casa Reale fu continuatore delle nobili tradizioni di sua famiglia; devoto alla monarchia senza ipocrisia, espositore franco e coscenzioso delle varie multiformi situazioni politiche, ebbe coscienza serena, convinzioni sincere, criterio esatto, giudizio sicuro.

E quando fortunosi volsero per lui i tempi, rassegnò l'altissimo mandato con dignità pari all'elevato animo suo.

Allora fu nostro compagno, collaboratore efficace in tutta l'azione legislativa e soprattutto guardiano e custode dell'integrità del bilancio, auspice e promotore in tutto ciò che alla grandezza dell'Italia si attendesse.

E quando ieri in momento solenne si mandavano voti ed auguri agli eroi dell'esercito e dell'armata, pareami che il suo spirito aleggiasse plaudente inneggiante alla grande opera di civiltà che compie la nazione.

Fuori della politica spese sempre la sua attività inesauroibile in opere di beneficenza e di alcune può dirsi che egli fosse ausiliatore anzi sostegno. La sua vita si può riassumere nel dettato di un'antica epigrafe: *Iniuriam feci nulli, officia pluribus*. E se il mondo sapesse il cuor che egli ebbe, in tutte le manifestazioni della sua vita, « assai lo loda e più lo loderebbe ».

Sia di conforto all'ottimo e colto figlio il ricordo delle virtù paterne! (*Approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. L'onorevolissimo nostro Presidente ha dette le giuste lodi di Urbano Rattazzi ed a lui si sono uniti con eloquente e commossa parola il senatore Frascara e il senatore Inghilleri.

Io però non posso a meno di aggiungere qualche parola ai loro discorsi; perchè per parecchi anni lo ebbi compagno in uno degli uffici più considerevoli del Senato, nella Commissione di finanze, nella quale, come ha osservato l'onorevole Inghilleri, egli portava quel fine criterio, quel sicuro giudizio che l'aveva reso il restauratore della buona amministrazione della lista civile.

Egli, a riguardo del bilancio dello Stato, portava quella stessa severità che lo aveva segnalato nell'amministrazione privata di Casa Reale.

Egli era devoto profondamente alle istitu-

zioni, tanto che io ebbi il dispiacere di averlo contraddittore l'anno scorso, quando nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima occasione in cui egli avrebbe fatto intendere la sua voce in Senato; lo ebbi contraddittore, cioè, quando si trattò della riforma del Senato.

Egli portava il suo zelo, la sua profonda devozione allo Statuto al punto di ricusare qualunque emendamento, qualunque riforma, perchè temeva che essa avrebbe potuto attentare all'integrità dello Statuto, al quale l'Italia deve la sua libertà e la sua fortuna.

Ricordo che in quella occasione si manifestò una delle qualità di Urbano Rattazzi, lodate dall'onorevolissimo nostro Presidente, cioè la sua fedeltà all'amicizia; così che quel nostro dissenso sulla questione della riforma del Senato non alterò menomamente i nostri personali rapporti.

Non avrei mai immaginato che Urbano Rattazzi, tanto più giovane di me, dovesse così presto lasciar la vita; e tanto era io lontano da tal sospetto, che quando si dovette surrogarlo per una relazione della Commissione di finanze, aveva fatto la espressa riserva che gli avrei restituito il mandato appena la salute glielo avesse permesso. Tanto io era lontano dal temere che fossimo prossimi a perderlo!

L'onorevole Frascara ha letto al Senato un'iscrizione che è stata posta alla sua memoria dal comune di Alessandria; ed io credo che in quella iscrizione vi sia il più grande elogio che può farsi al nostro collega Urbano Rattazzi, vale a dire che egli era degno del nome di suo zio, Urbano Rattazzi *seniore*, il quale, dopo il conte di Cavour, fu la prima personalità del Parlamento subalpino. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Placido.

PLACIDO. Onorevoli colleghi: due nomi, due astri, due altissimi sacerdoti della giustizia, due eletti benefattori dell'umanità, scomparvero quasi ad un tempo dalla scena del mondo: Giuseppe Borgnini e Giuseppe De Marinis.

Queste venerande figure, ricordate con commossa ed eloquente parola dal nostro illustre Presidente, lasciarono un'orma incancellabile del loro passato nei sentieri luminosi della vita che percorsero.

Il Borgnini, nato a piè delle Alpi, il De Marinis in un paese montano del Mezzogiorno, dimostrarono a chiare note come il carattere, la rettitudine, la saviezza possono sorgere, alimentarsi, giganteggiare in qualunque angolo più remoto d'Italia.

Ambedue diversi per origine, per temperamento, per abitudini, per natura di studi, per forma di pensiero e di azione, ambedue ebbero però uguale condotta, uguale criterio nell'amministrazione della giustizia e nell'intervento pietoso a favore dell'umanità sofferente.

Oh, quante volte il compianto Borgnini con mano benefica soccorreva le vedove, le orfane dei magistrati estinti, alle quali restava solo il ricordo di un passato, ed il futuro si presentava pauroso, sinistro! Oh, quante volte, e prima e dopo il periodo dell'invasione colerica, ricordato con tanta opportunità dall'illustre Presidente, compariva il Borgnini, angelo consolatore, nelle famiglie dei derelitti e, non richiesto, non pregato, non domandato, diffondeva ovunque la sua opera soccorritrice.

Napoli l'ebbe per diciotto anni procuratore generale di appello; ne conobbe appieno le virtù, ne apprezzò gli altissimi meriti, in tante forme rivelati. Qual meraviglia che rimanesse addolorata e commossa alla sua partenza? Non potendo in altro modo manifestare i suoi sentimenti, in folla compatta ed assiepata Napoli accorse alla stazione, quasi per ritardare gli ultimi istanti di un doloroso distacco!

Non dissimile, quantunque in condizioni diverse, fu Giuseppe De Marinis. Egli ebbe quasi un'idea fissa, la protezione, l'azione per i minorenni poveri. Da cittadino, da magistrato, per cinquantatre anni di carriera, trascorsi quasi sempre nella carica del Pubblico Ministero, nelle lettere ufficiali, negli scritti pubblicati per le stampe, nei resoconti giudiziarii, patrocinò sempre la causa dei minorenni poveri! Che più? Da senatore egli giunse persino a presentare apposito progetto di legge col quale lo Stato doveva, a sue spese, venire in soccorso di questi sventurati.

Alla memoria di così illustri trapassati mandi il Senato l'ultimo dolorosissimo vale, come lo hanno già inviato con memore e sentito affetto le popolazioni partenopee; fiore unico e mesto di gratitudine e di riconoscenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

MAZZA. Onorevoli colleghi!

Fui legato da così sincera amicizia e da così profonda stima verso il defunto generale Del Mayno che obbedisco ad un vero bisogno del cuore rendendogli un ultimo tributo di onore in quest'Aula.

Tralascio di seguirlo in tutti gli stadi della sua lunga e brillante carriera militare perchè di ciò vi intrattene già abbastanza il nostro illustre Presidente. Mi limiterò a dire che sempre e dovunque, in tutti gli uffici e comandi che copri, egli portò la nota alta del gentiluomo perfetto, del soldato colto, intelligente, operoso.

Ma quello che più lo distinse in tutti gli atti della sua vita fu un elevatissimo patriottismo. Gli è ispirato a questo alto sentimento che egli corse dalla sua Milano ad arruolarsi nell'esercito piemontese appena si udirono nel 1859 i primi rumori di guerra; gli è per esso che egli portava tanto amore alle istituzioni militari; è da esso che traeva origine il fuoco sacro che lo animava nell'adempimento dei suoi doveri.

In principio del 1896, essendo comandante della divisione di Perugia, appena vide che le cose nostre in Eritreaolgevano a male, chiese di far parte del corpo di spedizione, malgrado che fino da allora le condizioni della sua salute non fossero perfette. La stessa domanda avevo fatta anch'io.

Partimmo insieme sul *Domenico Balduino* e giungemmo insieme a Massaua. Di là si trattava di raggiungere Ghinda e poi l'Asmara, dove ci attendeva il comandante della spedizione, generale Baldissera, per iniziare la seconda parte della campagna contro gli Abissini.

Bisognava vedere l'impazienza di arrivare da cui era animato il povero Del Mayno, per timore che l'avanzata si iniziasse senza di lui. Non consentì a prendere un po' di riposo che a Ghinda e poi subito verso sera volle che ci dirigessimo a cavallo verso l'Asmara. Tra Ghinda ed Asmara per giungere sull'altipiano vi è la salita dell'Arbarobba, salita di parecchie centinaia di metri, tutta a gradini di cinquanta, sessanta e perfino settanta centimetri, lungo un sentiero da capre. E bisognava farla di notte scura, a piedi e conducendo a mano

i muletti! Ho detto poc' anzi che la forte fibra del nostro collega era già un po' scossa. In quel difficile terreno e in quell'oscurità, con quei forti ed invisibili gradini, si inciampava quasi ad ogni passo. Cadde più di una volta sulla roccia. Io lo pregai ripetutamente di arrestarsi per riposare un poco e prendere un po' di fiato. Ma tutto fu inutile, continuò sempre ad arrampicarsi malgrado tutto. Giunti sul ciglione dell'altipiano cominciava ad albeggiare. Vedendo la sua stanchezza lo pregai di nuovo di fermarsi. Ma egli voleva rimontare sul muletto e proseguire senz'altro. Dovetti dichiarare di essere stanco io, per obbligarlo a prendere un po' di riposo!

Mi sono arrestato su questo particolare perché è caratteristico. Esso vi dà un'idea dell'energia indomabile di quell'uomo e del comando che egli sapeva esercitare sopra se stesso anche quando la sua fibra stava per vacillare.

Non mi dilungo sul resto della campagna. Solo accenno alla gioia che egli provò quando la sua Divisione fu assegnata in testa della colonna destinata a marciare su Adigrat per liberare quel forte, circondato dagli Abissini. Ma questi al nostro arrivo si dileguarono, sottraendosi d'allora in poi definitivamente ai nostri attacchi. Non vi so dire quanto grande fu la sua disdetta!

Vengo ora al 1898, quando, tornato in Italia, egli reggeva il comando della Divisione militare di Milano. Qui devo, pur troppo, evocare dei ricordi dolorosi.

In quell'anno una ventata di folia aveva invaso buona parte dell'Italia nostra, e più che altrove la tempesta si era addensata sulla capitale della Lombardia. Di mantenere l'ordine, voi lo sapete, era stato incaricato dal Governo un nostro illustre collega, il senatore Bava, comandante di quel Corpo d'armata. Ebbene, egli, se fosse presente, potrebbe dirvi quanto il generale Del Mayno lo abbia efficacemente coadiuvato nell'opera dolorosa ma pur troppo necessaria e benemerita della repressione della rivolta. Fu ricompensato con la commenda dell'Ordine militare di Savoia.

Passato al comando del IV Corpo d'armata in Genova ebbe nel 1904, quando avvennero i moti del settembre, occasione di rendere altri segnalati servizi. Incaricato dal Governo di avocare a sé il mantenimento dell'ordine, seppè

assumere e conservare davanti ai facinorosi, che avevano cominciato ad imporsi con la violenza, un contegno così fermo ed energico che presto la fiducia rinacque in tutti i buoni cittadini e l'ordine fu ristabilito senza bisogno di ricorrere a severe repressioni. Il suo proclama del 18 settembre 1904 è nella sua brevità un vero modello del genere.

Per i servizi resi e per l'alto concetto in cui era tenuta la sua capacità militare, egli fu nominato comandante designato d'armata; poi nel 1905 fu nominato senatore.

Nel marzo 1906 lasciò il servizio attivo per aver raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge.

Ma anche dopo aver lasciato il servizio attivo egli continuò a dedicare la sua instancabile attività al bene dell'esercito e del paese, e dentro e fuori del Parlamento apportando in tutto un ardore ed un sentimento patriottico senza pari.

Fu membro della Commissione d'inchiesta per l'esercito, e l'illustre nostro collega onorevole Taverna, che ne fu il benemerito presidente, potrebbe dirvi, se una indisposizione che deploro non lo tenesse lontano da questa Aula, quanto sia stata efficace ed ispirata ad alti sensi l'opera sua. Io citerò a questo riguardo un solo ricordo personale che darà la misura della passione che egli metteva nelle cose dell'esercito.

Era stato anch'io come tanti altri chiamato a deporre davanti alla Commissione d'inchiesta. Tra le altre cose venni interrogato sulle cause che avevano determinato la depressione morale che allora si lamentava nei quadri dell'esercito. Io dissi che la causa principale di tale depressione era il discredito in cui era caduta la funzione militare nel paese in conseguenza della propaganda antimilitarista che era stata fatta da quasi un decennio per mezzo della stampa. Ed evocava con dolore i tempi radiosi del 1859 e del 1860, quando il sentimento patriottico era così vivo che la gioventù più eletta disertava le università per arruolarsi nelle file dell'esercito in difesa della patria. Nel fare questa evocazione non potei a meno di mostrarmi un po' commosso.

Appena ebbi finito vidi alzarsi il generale Del Mayno, corrermi incontro ed abbracciarmi con le lacrime agli occhi. Quanto avrebbe

gioito la sua anima di soldato se avesse potuto assistere al presente risveglio di sentimento militare e patriottico, determinato dalla spedizione di Tripoli! Quanta soddisfazione avrebbe provato se avesse potuto udire le entusiastiche parole di elogio che ieri stesso echeggiarono in quest'Aula in onore dell'esercito e della marina, che combattono valorosamente in Libia per gli interessi e la gloria della patria!

Ma il destino crudele non volle concedergli questa gioia.

Egli non aveva soltanto il cuore del soldato ma anche quello del filantropo. Pur essendo minato dalla nevralgia di stomaco che lo travagliava da anni egli accettò la vice presidenza dell'Opera di assistenza agli emigranti promossa e presieduta da monsignor Bonomelli e lavorò a tutt'uomo per darle il massimo sviluppo.

Fu anche per qualche tempo presidente della società *Pro-esercito* istituita in Milano e lo dedicò con frutto la sua patriottica attività, finchè stremato di forze diede le sue dimissioni.

Il 18 scorso settembre si spense la sua vita operosa. Sia onore a lui che dappertutto dove si trovò predicò ognora con l'esempio, malgrado che all'energia dell'animo non sempre corrispondeva la vigoria del corpo, la più scrupolosa osservanza dei doveri del proprio ufficio; nell'adempimento dei quali egli fu rigido con gli altri, ma sempre e di gran lunga più severo con se stesso. Egli fu uomo coltissimo, patriota ardente, soldato intelligente e valoroso. Ma fu ancora qualche cosa di più: egli fu soprattutto un carattere.

Vada alla sua vedova desolata, che lo piange immersa nel più profondo dolore, reso più acuto dal ricordo crudele dell'ultima fase della sua malattia, il nostro mesto saluto. Per dare maggior valore a questa nostra manifestazione, io pregherei la Presidenza di voler far pervenire alla contessa Del Mayno a nome del Senato i sentimenti di condoglianza di questo alto Consesso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Levi Ulderico.

LEVI ULDERICO. Amico da lunga data, compagno d'arme, collega per molti anni nei due rami del Parlamento, del compianto senatore marchese Emanuele D'Adda, estimatore delle doti che lo adornavano, e delle quali i

molti atti da lui compiuti e provarono l'elevatezza, chieggo di potermi associare alle parole che, in omaggio alla sua memoria sono state or ora pronunziate dall'illustre nostro Presidente e propongo che la nostra Presidenza invii alla nobile vedova, condoglianze speciali in nome del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Pur non avendo nulla da aggiungere a quanto così bene disse il nostro onorevole Presidente in memoria del rimpianto collega onor. Rattazzi, tengo ad associarmi ai sentimenti che egli ed altri onorevoli colleghi hanno espresso, giacchè l'onorevole Rattazzi era amico intimo e devoto del mio povero fratello e per tanti anni sinceramente affezionato alla nostra famiglia.

Mando un ricordo pietoso alla sua venerata memoria, perchè io non potrò mai dimenticare quanto egli fu buono con me in ogni circostanza della mia vita. (*Approvazioni*).

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Mi consenta il Senato brevi parole onde alla nobile commemorazione, che il preclaro nostro Presidente ha fatta del conto Antonio Emo-Capodilista, io aggiunga l'attestazione del dolore sincero e profondo, che la perdita dell'uomo egregio ha destato nella sua città.

Padova ricorda che mentre lo straniero dominio infestava le nostre contrade, il giovane gentiluomo, insofferente della schiavitù della patria ed anelante alla sua indipendenza, fu cospiratore coi più ardenti patrioti; ed allora era un pericolo l'essere soltanto sospettato di liberalismo, e l'esser convinto di cospirazione significava esser mandato per più anni a languire nelle fortezze di Boemia e di Moravia. (*Approvazioni*).

Padova ricorda Antonio Emo-Capodilista, dopo la liberazione della Venezia, elevato a pubblici uffizi, dedicare ad essi mente e cuore con ogni più elevata finalità, col costante obiettivo del bene generale.

Padova lo ricorda benemerito presidente della Cassa di risparmio, che, sorta da modestissima origine, mercè un limitato fondo di garanzia votato dal comune, raggiunse, già sotto la sua presidenza, singolare floridezza, e

potò destinare ogni anno una ragguardevole parte dei cospicui profitti per scopi di illuminata beneficenza.

La malattia grave, che ha travagliata e corrosa negli ultimi anni la vita di Antonio Emocapodilista, gli tolse la vigoria dell'azione; ma l'animo suo rimase fermo e saldo in quell'ideale, che nobilitò la sua giovinezza. Egli ha sempre serbato integro e puro il culto per la prosperità della sua Padova e per la grandezza d'Italia. Sia onore alla memoria di lui. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI. Onorevoli colleghi, nella lettera di cui il nostro illustre Presidente ha dato testè lettura, Urbano Rattazzi, diceva: « Nella mia vita non cercai plauso, nè volli rumori intorno al mio nome! » Questi nobili sentimenti del compianto amico furono rispettati quasi come espressione dell'ultima sua volontà. Io però che ebbi la fortuna di essere intimo amico di Urbano Rattazzi, fin dalla prima giovinezza, so che egli, ammiratore di ogni virtù, specialmente apprezzava, anche perchè pur troppo molto rara, quella della gratitudine, e penso di non andar contro ai sentimenti di modestia del carissimo estinto, proponendo che il Senato esprima alla memoria di Urbano Rattazzi la riconoscenza sua e deliberi che in questo palazzo venga posto, nel modo che la Presidenza riterrà migliore, un ricordo permanente alla memoria insigne del compianto collega, che tanta parte della sua vita diede a Senato del Regno. (*Approvazioni vivissime*).

DEL LUNGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL LUNGO. Alle degne parole che all'onorata memoria di Carlo Muzicchi ha consacrato l'illustre Presidente, permettete se ne aggiunga una che dica o ripeta il memore reverente affetto della sua Firenze, e quanto fra i concittadini fossero pregiati il pensiero e l'azione di lui, cittadino, magistrato, amministratore, parlamentare; di lui partecipe sempre ad ogni opera generosa, e che la sua più cara ambizione riponeva nell'esser fra i primi a fare il bene con alto intelletto di giustizia. Agli onori che accompagnarono e coronarono quella nobile vita, corrispose sempre, finchè le forze gli ressero, lo zelo coscienzioso, la perseverante atti-

vità, in pro del paese, in pro della patria italiana. Il comune e la provincia di Firenze sanno e sentono quanto ben dovuto sia l'omaggio che alla memoria di Carlo Muzicchi rende oggi il Senato del Regno. (*Bene, bravo. - Approvazioni vivissime*)

VACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA. Mi associo anch'io con tutte le forze dell'animo alle eloquenti parole dedicate dal nostro Presidente alla memoria dei senatori Borgnini e De Marinis, che mi furono maestri e guida nelle funzioni del Pubblico Ministero. Entrambi, per altezza di intelletto e di dottrina, per ferezza e indipendenza di carattere e per grande, inesauribile bontà di cuore, furono onore e vanto della magistratura, e lasciarono orme luminose di virtù pubbliche e private, degne di essere additate ad esempio ai giovani magistrati. (*Bravo. - Approvazioni*).

QUARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA. Non potrei dire nè più nè meglio di quanto è stato detto dal nostro illustre Presidente su Giuseppe Borgnini, Giuseppe De Marinis e Carlo Muzicchi. Ma sospinto dalla grande e profonda reverenza che ebbi sempre per essi, non posso non mandare alla cara memoria di loro il più affettuoso saluto, anche a nome di tutta la Magistratura italiana, i sentimenti della quale credo di interpretare in questo momento assai fedelmente, e di augurare con tutte le forze dell'animo mio, pel bene della giustizia, che tutti i magistrati ne seguano l'altissimo esempio. (*Approvazioni*).

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Preceduto dai colleghi generale Mazza e senatore Levi mi associo pienamente alle parole di compianto che essi hanno avuto nei nostri amici e colleghi generale Del Mayno ed Emanuele D'Adda, e mando una parola di cordoglio alla memoria di Carlo Prietti.

Questi tre come patrioti furono tre tipi che concorsero alla redenzione morale e materiale del nostro paese seguendo tre vie diverse, furono tre gentiluomini che abbandonarono tutti gli agi della vita per dedicarsi alla redenzione del nostro paese.

Il Del Mayno seguì la carriera delle armi, M D'Adda, appena scoppiata la guerra del 1866, fu soldato, quindi deputato al Parlamento ed in seguito si dedicò alle cure dell'agricoltura, dedicandovi anche parte del suo patrimonio.

Carlo Prinetti fu fervente patriota e per liberare l'Italia dal giogo straniero dedicò ogni sua attività. Fu presidente di moltissimi Istituti della nostra città e ultimamente per lunghi anni presidente di quella Società di incoraggiamento delle arti e mestieri, alla quale dedicò molta parte di se stesso e del proprio patrimonio, associazione che ha parte importantissima nello sviluppo economico del nostro paese che è base fondamentale del migliore sviluppo politico della nazione.

Mando un saluto riverente ed un omaggio alla loro venerata memoria (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Non per aggiungere nemmeno una parola a quanto è stato detto con tanta autorità ed eloquenza dal nostro Presidente e dal senatore Del Lungo in commemorazione di Carlo Municchi, ma solo per associarmi con tutto il cuore alle loro parole e per pregare il Presidente di inviare alla famiglia le condoglianze del Senato. (*Bene*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ebbi sempre come religione il bisogno di esprimere in ogni opportuna occasione al generale Del Mayno la mia riconoscenza per la benevolenza di cui mi onorò, per l'amicizia che mi professò sempre. Non saprei in una circostanza solenne come questa tacere; ed il Senato mi consentirà di profittare del momento per potermi unire nel modo più assoluto, e più caldo a quanto l'amico Mazza disse di lui (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi associo alle parole di rimpianto inviate dal nostro Presidente alla memoria del senatore Cotti. Io lo conobbi fin dal principio della sua carriera e posso dire di non aver mai conosciuto funzionario così integro come il Cotti. Non posso che rimpiangerne la perdita. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Signori senatori, la parola dell'illustre Presidente e quella degli onorevoli senatori, hanno ripetuto oggi un triste elenco di senatori perduti. È una dolorosa recensione che ricorda molte energie sottratte al Senato, sulle quali splende tuttavia la gratitudine del Senato stesso e della Patria.

La cortesia dei colleghi, spero la cortesia del Senato, mi permetteranno di associarmi in modo speciale alle parole che hanno commemorato degnamente il senatore Rattazzi a cui io ero legato da particolare amicizia e da vincoli di corregionalismo.

Non dirò di lui: le altissime parole qui pronunziate sulla sua nobile figura, non possono avere un'utile ripetizione. Il Senato che ne ha ricordate le virtù sa quanta venerazione e quanto rispetto alla sua memoria porti il Governo. Dirò soltanto, che in lui rifulsero due qualità speciali, la mitezza dell'animo, l'austerità dell'ingegno.

La mitezza dell'animo, la quale tutto lo pervadeva e lo portava specialmente ad occuparsi dei deboli; ne fanno testimonianza le relazioni da lui presentate sull'infanzia abbandonata e sulle scuole elementari, argomenti ai quali rivolse tutto il suo altissimo ingegno. Ad essa si accoppiava l'austerità dell'ingegno e gli studi.

Io posso ricordare, onorevoli senatori, che come ministro delle finanze ebbi più volte occasione di consultare i suoi scritti e la sua parola autorevole e potei vedere con quanta dignità, con quanto intelletto, con quanta prudenza e quanto amore egli si occupasse del bilancio dello Stato, di questa che è una delle prime forze della patria.

Egli possedeva il magnifico connubio di due qualità: la gentilezza e la forza; gentilezza e forza che ora rendono venerata la sua memoria, alla quale quest'oggi mestamente e rispettosamente m'inchino. Il suo elogio si può riassumere in una sola parola: nobiltà di esempio, nobiltà di vita. (*Bravo! - Approvazioni vicissime*).

QUARTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUARTA. Propongo che sia mandato dal Senato un telegramma di condoglianza anche alle famiglie ed alle città natali dei senatori Borgnini e De Marinis.

Una voce. Propongo che siano mandati a tutti i senatori commemorati.

PRESIDENTE. Terrò conto delle varie proposte fatte dagli oratori, che ritengo senz'altro consentite dal Senato. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il generale conte Luchino del Mayno, del quale il Senato rimpiange la perdita, era ben degno delle alte e nobili parole colle quali fu oggi qui commemorato dal nostro illustre Presidente e dai colleghi senatori Mazza, Vigoni e Lamberti. Ad esse con pieno e dolente animo il Governo e l'esercito si associano. (*Bene!*).

Di quale intelligente valore egli avesse dato ripetute e brillanti prove nei 50 anni di sua vita militare lo attestano le insegne ambite ond'egli fu insignito, le medaglie al valore e la croce di Savoia, degne ricompense all'opera sua di soldato e di generale sui campi delle patrie battaglie, nella repressione dell'infesto brigantaggio e nelle fortunate vicende della colonia Eritrea all'indomani di una giornata dolorosa.

Con grande acume, con fine tatto, con forte carattere lo videro pure l'esercito ed il paese compiere alte e delicate missioni all'interno ed all'estero, ed attendere infine con acuta mente e forza d'animo, che vincera il male ond'era da tempo travagliato, alle alte funzioni di comandante di armata in guerra, alle quali lo avevano chiamato la fiducia del Sovrano e del Governo.

Il suo distacco dall'esercito attivo, per fatale esigenza di legge, non fu che apparente; poichè, fino all'ultimo di sua vita, egli dedicò l'opera sua intelligente ed attiva allo studio ed alla soluzione dei più vitali problemi d'interesse militare.

Bene è nota a voi, onorevoli colleghi, l'opera sua di senatore, che, specialmente nel multiforme lavoro della Commissione d'inchiesta parlamentare per l'esercito, portò largo e prezioso contributo di scienza e di esperienza, e che finalmente, come relatore del poderoso disegno di legge sullo stato degli ufficiali, chiuse degnamente la sua vita operosa in pro dell'esercito.

Alla sua memoria, che a lungo sopravviverà

nelle sue file, rende perciò l'esercito solenne e riverente omaggio. (*Bravo! Bene! — Applausi*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome del Governo e della magistratura italiana io mi associo alle eloquenti parole di vivo rimpianto che sono state pronunziate dall'illustre Presidente del Senato, dall'on. Quarta e da altri, pei senatori defunti che alla magistratura appartennero.

I nomi di Giuseppe Borgnini e di Giuseppe De Marinis saranno sempre ricordati dalla magistratura alla quale diedero nobili esempi di fermezza e indipendenza di carattere, di operosità e di devozione nell'adempimento dei loro doveri.

Giuseppe Borgnini consacrò tutta la sua vita alla causa della giustizia. Ad 84 anni, vegeto ancora, pronunziò a Torino l'ultimo suo discorso di inaugurazione dell'anno giuridico e fece ancora una volta ammirare la vigoria della sua mente, la profondità dei suoi studi. A Napoli, dove per lunghi anni fu a capo della procura generale della Corte di appello, seppe meritare la stima di tutti, rendendosi benemerito, anche in momenti dolorosi, di quella grande città. L'opera sua di magistrato, e la pubblica stima che circondò nella metropoli del Mezzogiorno l'insigne magistrato piemontese, contribuirono ad affermare ancor più quella intima fusione di sentimenti, sulla quale vive e riposa l'unità della patria. Porgo alla memoria di lui il saluto reverente del Governo e della magistratura, che lo terrà ad esempio da imitare. (*Approvazioni*).

Lo stesso è a dire di Giuseppe De Marinis, che, venuto su da quella borghesia meridionale che ha dato alla patria e alla scienza tanti ingegni eletti, tenne sempre alto il prestigio degli uffici eminenti che degnamente ricoprì nella magistratura. (*Bene!*).

E ben a ragione fu espresso con così calde parole il rammarico di questa Assemblea per la perdita di altri due eminenti senatori, che, assunti poi ad altri uffici dello Stato, onorarono la toga di magistrato della quale furono rivestiti per tanta parte della loro vita. Parlo di Carlo Municchi, la cui eloquenza affascinante, specie nell'ufficio del Pubblico Ministero nei

giudizi popolari, lascia ricordi incancellabili. Io debbo alla memoria di lui particolare gratitudine per la collaborazione devota, illuminata, che egli prestò alla preparazione del nuovo Codice di procedura penale, di cui il Senato imprenderà in questi giorni la discussione, dolente che non sia più fra noi per cooperare colla sua dottrina e colla sua autorità all'approvazione del disegno di legge.

E debbo altresì ricordare il senatore Pietro Cotti, che fu pure magistrato e giurista valoroso, e fece parte del Ministero di grazia e giustizia, ricoprendo anche il posto di direttore generale del Fondo pel culto.

Vada anche ad essi il pensiero riverente degli antichi colleghi, memori delle loro virtù e dell'opera loro. Io confido che la giovane magistratura sappia o voglia trarre da questi nobili esempi insegnamento e guida nella carriera che deve percorrere.

A nome del Governo poi mi unisco all'onorevole Presidente e agli onorevoli senatori che hanno ricordato le benemeritenze che segnalavano i nomi onorandi di Emanuele D'Adda, di Carlo Prinetti e di Antonio Emo Capodilista, che in vario modo, ma con eguale sentimento di patriottismo, segnarono la loro vita operosa per servizi eminenti resi al paese; e mi associo alle proposte che sono state fatte per esprimere i sentimenti del Senato alle famiglie degli illustri senatori oggi commemorati. I loro nomi vivranno nella memoria e nella gratitudine del paese. (*Vive approvazioni*).

Comunicazione del Governo.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ieri, subito dopo le memorande sedute della Camera e del Senato, vibranti di alto patriottismo, il capo del Governo si è fatta nobile premura di comunicare alle truppe di terra e di mare, combattenti in Libia, il plauso del Parlamento italiano.

Oggi, per incarico del Presidente del Consiglio, sono lieto di comunicare al Senato la risposta del Comandante in capo:

« Con la solenne manifestazione dei due Rami del Parlamento nazionale, giunge a noi il sa-

luto ed il plauso della patria che ci segue con amore e fede.

« A nome degli ufficiali e delle truppe di terra e di mare, ringrazio V. E. ed il Governo centrale, pregandola di rendersi interprete del sentimento unanime di gratitudine per l'altissimo premio.

« CANEVA ».

(*Applausi generali, vivissimi e prolungati*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di procedere alla estrazione dei nomi.

BORGATTA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Alfazio
 Bava-Beccaris
 Bensa
 Bodio
 Canevaro
 Caravaggio
 Cardarelli
 Carle Giuseppe
 Cavasola
 Centurini
 Civelli
 Cognata
 Colombo
 D'Arco
 D'Ayala Valva
 De Giovanni
 Del Lungo
 De Martino Giacomo
 De Riseis
 Di Brocchetti
 Di Frasso
 Di San Giuliano
 Di Scalca
 Di Terranova
 Fabrizi
 Faina Zeffirino
 Falconi
 Fava
 Fecia di Cossato

Figoli
 Fracassi
 Frascara
 Garroni
 Grassi
 Greppi
 Grocco
 Lanciani
 Levi Ulderico
 Lustig
 Majnoni d'Intignano
 Malaspina
 Malvano
 Marazio
 Massabò
 Mazzoni
 Mele
 Michetti
 Mortara
 Palberti
 Panizzardi
 Pasolini
 Pedotti
 Piaggio
 Plutino
 Ponza di San Martino Cesare
 Quarta
 Ricotti
 Salvarezza
 Scaramella Manetti
 Schupfer
 Scialoja
 Senise Carmino
 Speroni
 Tassi
 Tecchio
 Tiepolo
 Torrigiani Luigi
 Torrigiani Piero
 Tournon
 Trotti
 Vacca
 Vidari
 Vigoni Giulio
 Vischi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Aula
 Avarna Giuseppe

Basile Basile
 Bassini
 Bastogi
 Bertetti
 Bettoni
 Blaserna
 Bonasi
 Borgatta
 Bracci-Testasecca
 Buonamici
 Cadenazzi
 Candiani
 Caracciolo di Sarno
 Castiglione
 Cefaly
 Cencelli
 Cerruti
 Chiesa
 Cittadella
 Cocuzza
 Colleoni
 Corsini
 Dalla Vedova
 D'Andrea
 De La Penne
 De Renzi
 De Seta Enrico
 De Siervo
 De Sonnaz
 Di Broglio
 Di Carpegna
 Di Martino Girolamo
 D'Oncieu de la Batic
 Engel
 Faucheris
 Faldella
 Filomusi-Guelfi
 Ghetti
 Fra...
 Garofalo
 Gavazzi
 Giordano Apostoli
 Goiran
 Guiccioli
 Lojdic
 Lucchini Giovanni
 Manassei
 Mariotti
 Massarucci
 Mazziotti
 Melodia
 Monti

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1912

Orengo
 Orsini-Baroni
 Palumbo
 Pellegrini
 Pessina
 Petrilli
 Polvere
 Racagni
 Riolo
 Roux
 Sani
 Schinina di Sant'Elia
 Todaro
 Torlonia
 Torrigiani Filippo
 Treves
 Viganò
 Villari
 Vittorelli
 Zappi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Adamoli
 Annaratone
 Baccelli
 Badini-Confalonieri
 Barbieri
 Barracco Roberto
 Borghese
 Buscemi
 Cagnola
 Camerano
 Campo
 Carafa
 Ciamician
 Cibrario
 Comparetti
 Cucchi
 D'Alife
 D'Ancona
 De Amicis
 De Blasio
 De Cesare
 De Cupis
 De Luca
 De-Mari
 Dini
 Di Prampero
 Doria Ambrogio

Doria Pamphili
 D'Ovidio Enrico
 D'Ovidio Francesco
 Ellero
 Fergola
 Finali
 Fortunato
 Frola
 Gattini
 Gessi
 Gherardini
 Grenet
 Leonardi Cattolica
 Levi-Civita
 Malvezzi
 Maragliano
 Marinuzzi
 Medici
 Minesso
 Morisani
 Niccolini
 Pacinotti
 Paladino
 Papadopoli
 Parpaglia
 Passerini
 Ponti
 Ponza
 Ponzio-Vaglia
 Pullè
 Quigini Puliga
 Ridolfi
 Rignon
 Rossi Gerolamo
 San Martino Enrico
 Santamaria Nicolini
 Senise Tommaso
 Severi
 Sinibaldi
 Sismondo
 Sonnino
 Sormani
 Taiani
 Tasca-Lanza
 Tittoni
 Visconti Venosta

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Amato-Pojero

Arcoleo
 Baldissera
 Balenzano
 Balestra
 Barracco Giovanni
 Cadolini
 Caetani
 Caldesi
 Camerini
 Canzi
 Capaldo
 Carle Antonio
 Caruso
 Casana
 Celoria
 Chironi
 Compagna
 Consiglio
 Conti
 Dallolio
 De Cristoforis
 Del Carretto
 Del Zio
 Di Casalotto
 Doria d'Eboli
 Faina Eugenio
 Fano'
 Fill Astolfone
 Fiocca
 Florena
 Foà
 Garavetti
 Ginistrelli
 Golgi
 Grassi-Pasini
 Guarneri
 Guerrieri-Gonzaga
 Inghilleri
 Lanza
 Lucchini Luigi
 Maielli
 Mangiagalli
 Manno
 Martuscelli
 Masi
 Mazza
 Mazzolani
 Minervini
 Molmenti
 Morandi
 Morra

Paganini
 Paternò
 Perla
 Petrella
 Pinelli
 Placido
 Reynaudi
 Riberi
 Rossi Angelo
 Rossi Giovanni
 Ruffo
 Sacchetti
 Saladini
 Sandrelli
 Serena
 Spingardi
 Tacconi
 Tarditi
 Tommasini
 Veronese
 Villa

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Arnaboldi
 Arrivabene
 Astengo
 Avarna Nicolò
 Barzellotti
 Beltrami
 Beneventano
 Biscaretti
 Bombrini
 Boncompagni-Ludovisi
 Bordonaro
 Bozzolo
 Bruno
 Calabria
 Capellini
 Cavalli
 Coffari
 Colonna Fabrizio
 Colonna Prospero
 Cordopatri
 Cosenza
 Croce
 Cruciani-Alibrandi
 D'Alì
 D'Antona
 De Larderel

Del Giudice
 Di Camporeale
 Di Collobiano
 Doria Giacomo
 Driquet
 Durante
 Fiore
 Gabba
 Giorgi
 Gorio
 Guala
 Gualterio
 Lamberti
 Lucca
 Luciani
 Mangili
 Martelli
 Martinelli
 Martinez
 Maurigi
 Monteverde
 Novaro
 Oliveri
 Pagano
 Pansa
 Pastro
 Paternostro
 Peiroleri
 Pelloux
 Pirelli
 Polacco
 Ricci
 Righi
 Rossi Teofilo
 San Martino Guido
 Savorgnan di Brazzà
 Solinas-Apostoli
 Tabacchi
 Tamassia
 Taverna
 Trincherà
 Turrisi
 Vaccaj
 Vacchelli

Vigoni Giuseppe
 Volterra
 Zumbini

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544);
 Modificazioni all' Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 6511 dei resoconti ufficiali (seduta del 1° luglio 1911) è incorso un errore di stampa: l'articolo 1° del disegno di legge « Sulla cittadinanza » deve leggersi così:

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Licenziato per la stampa il 28 febbraio 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCVI.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Saluto del Presidente alle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Duca di Genova (pag. 6993) — Risposta di S. A. R. il Duca d'Aosta (pag. 6994) — Il Presidente del Consiglio presenta il disegno di legge per la sornanità d'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica (pag. 6994) — Nomina di Commissione (pag. 6994) — Il senatore Barracco Giovanni riferisce sul disegno di legge (pag. 6994) — Il senatore Filippo Torrigiani rinuncia allo srolgimento di un ordine del giorno, firmato da lui e da altri senatori (pag. 6995), e che, rotolo per appello nominale, risulta approrato all'unanimità (pag. 6996) — Parole del Presidente del Consiglio (pag. 6996) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 6996) — Risultato di votazione (pag. 6996) — Discorso del Presidente (pag. 6996) e del Presidente del Consiglio (pag. 6997).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e tutti i ministri, tranne il ministro della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

(Durante la lettura del verbale, accompagnato dal vice-presidente, senatore Casana, e dal senatore segretario Melodia, entra nell'Aula S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia, Duca di Genova; poco di poi, accompagnato dal vice-presidente senatore Blaserna, e dal senatore segretario Di Prampero, entra nell'Aula S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta).

(Il Presidente, i senatori ed i ministri, si alzano in piedi ed acclamano successivamente le LL. AA. RR. con ripetuti applausi e con grida di « viva il Re, viva Casa Savoia »).

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*).

Mi è grato rivolgere il saluto del Senato alle LL. AA. RR. il duca d'Aosta ed il duca di Genova e manifestare Loro quanto siamo lieti del Loro intervento, che aggiunge solennità all'odierna seduta, in cui il Senato è chiamato a deliberare sull'azione politica e guerresca che nella vita del Regno è il primo spiegarsi dell'italiana potenza (*benissimo*). E alla presenza delle LL. AA. RR. onore dell'Esercito e onore dell'Armata, (*orazioni*) io credo che il Senato accoglierà il mio invito di rinnovare il plauso che già mandammo ai nostri combattenti di terra e di mare, ed il tributo di pianto e di gloria che portammo alle tombe dei caduti che han dato la vita per la Patria. (*Orazioni prolungate*).

S. A. R. IL DUCA D'AOSTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S. A. R. IL DUCA D'AOSTA (*Virissimi segni di attenzione*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Insieme con mio cugino, il Duca di Genova, riconoscendo ringrazio della affettuosa accoglienza fattaci e delle gentili espressioni rivolteci.

Qui ci ha portato oggi il nostro sentimento, il nostro cuore di italiani, felici e fortunati di poter col nostro voto associarci ad un avvenimento, che, volontà di popolo, saggezza di governanti ed eroismo di soldati e di marinai, prepararono ed affermarono per una maggiore grandezza della nostra cara Patria. (*Applausi virissimi, ripetuti ed unanimi. - Grida di « Viva l'Italia, Viva Savoia! »*).

A Lei, illustre signor Presidente, ai colleghi tutti presenti ed assenti, in questo solenne momento il nostro amichevole saluto. (*Nuovi applausi unanimi ripetuti al grido di « viva il Re! viva Casa Savoia! »*).

Presentazione del disegno di legge per la sovranità d'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare. (*Segni di virissima attenzione*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, col quale viene convertito in legge il Regio decreto 5 novembre 1911, che dichiara poste sotto la sovranità piena ed intiera del Regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica. (*Virissimi e generali applausi da tutto il Senato e dalle tribune*).

Mi permetto di pregare il Senato di voler delegare al suo Presidente la nomina di una Commissione speciale che esamini questo disegno di legge, ed esprimerei il desiderio che questa Commissione potesse riferire su di esso in questa stessa seduta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito, l'onor. Presidente del Consiglio ha proposto che l'esame ne sia deferito ad una Commissione speciale, da nominarsi dal Presidente, la quale dovrebbe riferire nella seduta odierna.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità.

La proposta dell'onor. signor Presidente del Consiglio essendo stata approvata, è ora necessario di stabilire il numero dei componenti di questa Commissione speciale....

(*Voci. Dieci, dieci*).

PRESIDENTE. Allora il numero dei componenti di questa Commissione speciale resta stabilito in dieci.

Procederò alla nomina di questa Commissione che vorrà, dopo una breve interruzione di seduta, riferire su questo disegno di legge.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione per l'esame del disegno di legge, ora presentato dal Presidente del Consiglio, è composta dei signori senatori: Barracco Giovanni, Finali, Morra di Lavriano, Reynaudi, Greppi, Carafa d'Andria, Corsini, Pagano Guarnaschelli, Papadopoli, Tortonola.

Invito la Commissione a riunirsi immediatamente per l'esame del disegno di legge, e sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta è sospesa alle ore 15.30).

Ripresa della seduta e discussione del disegno di legge per la sovranità d'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 16 35).

Il relatore, senatore Barracco Giovanni, ha facoltà di parlare per riferire sul disegno di legge.

BARRACCO GIOVANNI, *relatore*. (*Virissimi segni di attenzione*). Onorevoli colleghi! La legge che ci avete commesso di esaminare è una di quelle che non si discutono, ma vanno approvate con entusiastica unanimità. Oltre le ragioni di imprescindibili necessità politiche che imponevano quest'impresa, dopo le prove di antico valore date dai nostri giovani soldati e da quei marinai che fecero rivivere il nome e la gloria del leggendario Duce dei Mille, e dopo il consenso unanime del Paese, nessuna ragione potrebbe addursi per non accettare, così com'è proposta, la legge senza alcuna modificazione che ne alteri la forma o la sostanza, e limiti quella sovranità sulle terre

d'Africa che sono retaggio antico della nostra Roma, santificate oggi dal sangue più prezioso degli Italiani, non tralignati dai loro maggiori. (*Viri e prolungati applausi*).

Malgrado gl'interessi materiali che in Europa potrebbero farsi valere per attenuare la portata della nostra conquista, ricordiamoci che la civiltà combatte nel nostro campo e la barbarie nell'avverso (*benissimo*), che oggi il labaro di Lepanto è rappresentato dalla bianca croce di Savoia, simbolo di libertà religiosa e di progresso civile, e promessa insieme di nuove glorie; e pertanto la vostra Commissione vi propone, unanime, l'immediata approvazione della legge. (*Orazione prolungata e grida di « Vira il Re! Vira l'Italia! » - Congratulazioni all'oratore*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dare lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica furono poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia, è convertito in legge. (*Acclamazioni entusiastiche e generali*).

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato un ordine del giorno, firmato dai senatori Torrigiani Filippo, Vischi, Di Camporeale, Dallolio, Pedotti, Mazzoni, Massarucci, Chironi, Bonasi, Pullè, De Luca, De Sonnaz, Paganini, Senise Tommaso, Del Lungo Isidoro, Parpaglia, Taiani, Malvano, Fano, Roux, Mazziotti e Plutino, del seguente tenore:

« Il Senato, interprete del sentimento del Paese, passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge ».

Su quest'ordine del giorno è stata domandata la votazione per appello nominale.

Dichiaro aperta la discussione.

Il senatore Torrigiani Filippo ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

TORRIGIANI FILIPPO. Quello che io potrei dire, onorevoli colleghi, nello svolgere il nostro ordine del giorno, voi tutti l'avete nella mente e nel cuore, quindi rinunzio a svolgerlo, e vi invito a procedere subito alla votazione del disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello

nominale per la votazione dell'ordine del giorno del senatore Torrigiani Filippo ed altri, e del quale ho già dato lettura.

I signori senatori, man mano che saranno chiamati, risponderanno « sì », se approveranno l'ordine del giorno, e risponderanno « no » se non l'approveranno.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Rispondono sì i senatori:

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta. (*Vivissimi applausi*).

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova. (*Applausi vivissimi*).

Anmaratone, Arnaboldi, Astengo.

Baccelli, Balenzano, Barbieri, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beltrami, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bozzolo, Bracci, Buonamici.

Cadolini, Calabria, Camerano, Carafa, Caravaggio, Carlo Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cibrario, Cittadella, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Conti, Corsini.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De La Penna, De Lardere, Del Carretto, Del Giudice, Del Lungo, De Luca, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero, Engel.

Facheris, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Fava, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fiore, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Goiran, Golgi, Gorio, Grassi, Grenet, Greppi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manfredi, Mangiagalli, Marinuzzi, Mariotti, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Medici, Mele, Melodia, Minesso, Molmenti, Morandi, Morra, Mortara.

Novaro.

Oliveri, Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Passerini, Paternò, Pater-nostro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pi-relli, Placido, Plutino, Polacco, Ponti, Ponza, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Quarta.

Reynaudi, Ricci, Ridolfi, Righi, Rignon, Rossi Angelo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Senise Tommaso, Serena, Solinas-Apo-stoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tassi, Tecchio, Todaro, Tommasini, Turlonia, Torrigiani Fi-lippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccari, Veronesi, Viganò, Villari, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

PRESIDENTE. Proclamo il risulta'o della votazione sull'ordine del giorno:

Senatori votanti 201.

Hanno risposto sì 201.

L'ordine del giorno è approvato all'unani-mità. (*Scoppio di applausi su tutti i banchi e dalle tribune. — Il Presidente, i ministri e tutti i senatori si levano in piedi. — Grida di « Viva il Re! Viva l'Italia ».*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e mini-stro dell'interno.* (*Segni di vivissima atten-zione*). A nome del Governo ringrazio viva-mente il Senato di questa splendida dimostra-zione, che non ha precedenti.

Il Senato è stato vero interprete del Paese, ed il Governo dall'appoggio del Senato acqui-sterà tutta la forza che gli è necessaria per condurre a termine una impresa, che sarà onore e vanto d'Italia.

(*Tutti i senatori sorgono in piedi ed applau-dono entusiasticamente — Grida ripetute di « Viva il Re! Viva l'Italia ».*)

PRESIDENTE. L'onor. senatore Balestra, che, per una momentanea assenza dall'Aula, non ha potuto partecipare alla votazione per ap-pello nominale dell'ordine del giorno Terri-

giani, mi prega di informare il Senato che se fosse stato presente, avrebbe risposto: sì. (*Ap-provazioni vivissime*).

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di fare l'appello nominale per questa votazione.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nomi-nale.

(*Applausi generali vivissimi, anche dalle tri-bune, salutano le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Duca di Genova, mentre si recano a vo-tare*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

(Hanno preso parte alla votazione a scrutinio segreto gli stessi senatori che hanno approvato l'ordine del giorno del senatore Torrigiani Fi-lippo ed altri, più l'onor. Balestra).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vo-tazione a scrutinio segreto:

Senatori votanti 202

Favorevoli 202

Il Senato approva all'unanimità. (*Vivissimi e prolungati applausi anche dalle tribune*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Quando si mandò il saluto del Senato ai nostri combattenti, io tacqui del Governo del Re; attendevo il decreto di sovranità; quel decreto oggi è legge, ed io rivolgo al Governo del Re, con tutto l'animo, il plauso (*applausi vivissimi*); e rivolgomi al Re con il grido: Viva Savoia! (*Applausi vivissimi e prolungati e grida di « viva il Re, viva Sa-voia ».*)

Ma non ho finito: credo di farmi interprete dei sentimenti del Senato con l'espressione di omaggio e di ammirazione dell'opera sua di

carità a S. A. R. la Duchessa d'Aosta (*applausi vivissimi e prolungati e grida di « viva Aosta! »*) col voto del suo ristabilimento in salute. (*Applausi*).

Altra espressione di omaggio e di ammirazione del valore vada a S. A. R. il Duca degli Abruzzi. (*Nuove e vivissime acclamazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di vivissima attenzione*). Nessuna parola poteva essere di maggior conforto al Governo di quella del Presidente del Senato, il quale rappresenta la prima Assemblea dello Stato, ed è ad un tempo uno dei più antichi patrioti, uno degli uomini che parteciparono attivamente al risorgimento del nostro Paese. (*Approprazioni vivissime*).

Egli, nel 50° dall'anno in cui fu compiuta l'opera alla quale prese così viva parte, ha

la fortuna di assistere, come Presidente, ad un voto unanime del Senato, che sanziona un'altra grande impresa, la quale torna di onore e gloria all'Italia. (*Applausi vivissimi e prolungati, e grida di « viva l'Italia »*).

PRESIDENTE. Lunedì si terrà seduta pubblica alle ore 15, coll'ordine del giorno già stabilito per la tornata d'oggi.

Avverto però il Senato che alle ore 14 dello stesso giorno vi sarà riunione degli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 17.35).

(*Allorchè le LL. AA. RR. il Duca di Aosta e il Duca di Genova si allontanano dall'Aula, prorompono nuovi, vivissimi e prolungati applausi*).

Licenziato per la stampa il 28 febbraio 1912 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCVII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Dichiarazioni di voto (pag. 7001) — Comunicazioni del ministro della marina (pag. 7002) e parole del Presidente (pag. 7003) — Santo di petizioni (pag. 7003) — Congedi (pag. 7004) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7004) — Lettera del senatore Visconti-Venosta (pag. 7004) — Discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A). Fanno dichiarazioni il ministro di grazia e giustizia (pag. 7005) ed il Presidente (pag. 7005) — Nella discussione generale parla il senatore Vacca (pagina 7007) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7011) — Risultato di votazione (pag. 7024).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina e di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Dichiarazioni di voto.

PELLOUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX. Sin da venerdì sera avevo inviato un telegramma all'onor. Presidente del Senato su quanto sto per dire ora.

Essendo presente oggi, tengo in particolar modo a fare personalmente la dichiarazione che, se mi fossi trovato alla votazione avvenuta nella seduta di sabato, avrei dato anch'io il mio voto favorevole al decreto di ammissione.

Devo però soggiungere che questa non è una dichiarazione postuma qualunque; anzi è perfettamente il contrario, è cioè una dichiarazione *preventiva*, come ben sa l'illustre nostro Presidente, perchè fin da venerdì scorso mandai alla Presidenza del Senato un telegramma concepito in questi termini:

« Gravi motivi di famiglia impediscono trovarmi Senato domani. Se pertanto avverrà domani discussione, sarò grato V. E. se vorrà dichiarare a nome mio al Senato che, ove fossi presente, voterei con entusiasmo il decreto d'annessione della Tripolitania ».

Questo io teneva far sapere al Senato, e dal momento che sono presente, ho tenuto a dichiararlo personalmente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Confermo quello che l'onorevole senatore Pelloux ha detto. Mi ero anzi proposto di leggere subito il telegramma da lui inviatomi; ma dal momento che egli stesso ne ha data lettura, me ne dispenso.

CAETANI DI SERMONETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI DI SERMONETA. Signor Presidente. Ieri l'altro, per ragioni del tutto indipendenti dalla mia volontà, giunsi troppo tardi per prender parte alla votazione che convertì in legge il decreto Reale del 5 novembre 1911, col quale la Tripolitania e la Cirenaica erano state poste sotto la sovranità piena ed intera dell'Italia.

Non saprei dire quanto mai sia stato dolente di non aver partecipato col mio voto a quella solenne affermazione della suprema volontà del popolo italiano. Mi sia almeno concesso di dichiarare che, se avessi avuto l'onore di esser presente alla memorabile seduta, avrei con tutto il cuore dato voto favorevole. (*Applausi*).

La prego, signor Presidente, di voler disporre che di questa mia dichiarazione sia presa nota nel processo verbale.

DI MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Altri doveri, anche di pubblico ufficio, mi hanno impedito di trovarmi a Roma per la seduta storica di sabato scorso. Non ho bisogno di dire che, se fossi stato presente, mi sarei con vero entusiasmo associato al voto unanime del Senato, ed avrei votato la convalidazione del Decreto per l'annessione della Libia all'Italia. (*Applausi*).

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Non avendo potuto trovarmi presente alla seduta di sabato, debbo a mia volta dichiarare che anche io, col massimo entusiasmo, avrei votato l'ordine del giorno e il disegno di legge che fu approvato dal Senato nella seduta di sabato. (*Applausi*).

MANASSEI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Fui presente alla prima seduta tenuta in questa Sessione dal Senato ed applaudii entusiasticamente l'annessione all'Italia della Tripolitania e Cirenaica.

Per un incidente, non ho potuto intervenire alla seduta in cui fu votata l'annessione; ma dichiaro che, se io fossi stato presente, l'avrei votata, non con una, ma con tutte e due le mani. (*Applausi*).

CENTURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTURINI. Tengo a dichiarare che, se avessi potuto intervenire alla seduta di sabato scorso, avrei, con molta soddisfazione, votato anche io in favore della conversione in legge del Regio decreto per l'annessione della Tripolitania e Cirenaica al Regno d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do lettura di altre lettere e telegrammi giunti alla Presidenza su questo argomento.

« Trieste, 25.

« Essendomi stato, per motivi di salute, impossibile prendere parte votazione di ieri, dichiaro avrei votato favorevolmente annessione.

« BRAZZÀ ». (*Applausi*).

« Ho letto nei giornali di stamane, il resoconto della seduta memorabile di ieri al Senato, il quale approvò, unanime, il decreto del 5 novembre.

« Non ho bisogno di aggiungere che io avrei dato lo stesso voto dei 202 senatori presenti.

« Purtroppo la mia salute non mi ha permesso di fare manifesto il mio modo di pensare; ma desidero che V. E. lo sappia, sebbene io non abbia ragione di dubitarne.

« Ho il pregio di essere, con particolare osservanza, e con alta considerazione.

« ANNIBALE MARAZIO. (*Applausi*).

« Torino, 25 febbraio ».

« Porto Maurizio, 25 febbraio.

« Sono dolentissimo, che le mie condizioni di salute non mi abbiano consentito di partecipare al solenne ed entusiastico voto per l'annessione approvata dal Senato nell'importante e storica seduta di ieri a cui ho partecipato in ispirito.

« V. MASSABÒ ». (*Applausi*).

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni del Ministro della Marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di comunicare al Senato le risposte dei comandanti navali ai telegrammi spediti dal Governo ai comandanti stessi, coi quali si annunciava ad essi il voto di plauso della Camera e del Senato per l'opera dell'armata.

Dall'ammiraglio Aubry:

« Orgogliosi della manifestazione di plauso della Camera e del Senato che V. E. si è compiaciuto comunicarci, i combattenti dell'armata esprimono la loro viva riconoscenza, fieri di portare a compimento un'opera che torna a gloria civile o militare della nostra Italia ». (*Applausi vivissimi*).

Dall' ammiraglio Faravelli:

« Stati maggiori ed equipaggi della seconda squadra sono con me orgogliosi e felici del plauso loro tributato dai due rami del Parlamento e dal Governo: per tutti vivamente ringrazio della cortese partecipazione ». (*Applausi virissimi*).

Infine dal capitano di vascello Cerrina, comandante le Regie navi del Mar Rosso, ricevo questo telegramma:

« Il plauso del Parlamento costituisce per noi ambitissimo guiderdone che ci sprona ad operare con lena crescente perchè si compiano i destini della Patria ». (*Applausi virissimi*).

Ed ora io sono sicuro d'interpretare il desiderio del Senato, intrattenendolo per pochi minuti sulla ultima azione compiuta dalle nostre navi. (*Applausi virissimi*).

In questi ultimi giorni il Governo era preoccupato per la presenza di due navi (una cannoniera ed una torpediniera) nemiche, che si trovavano a Beyruth, armate di tutto punto e che minacciavano o per lo meno costituivano una continua minaccia per le nostre navi da guerra e per le nostre navi mercantili, che dovevano transitare pel canale di Suez.

Fatta questa constatazione, il 20 di questo mese io telegrafai all'ammiraglio Faravelli, che allora si trovava a Tobruk, in questi termini:

« Nel porto di Beyruth vi sono due navi da guerra nemiche; bisogna catturarle o affondarle ». (*Benissimo - Bravo, applausi*).

Come siano stati eseguiti gli ordini emanati lo si rileva dai seguenti telegrammi del contrammiraglio Thaon di Revel:

« Sorpreso all'alba nel porto di Beyruth la cannoniera turca *Awnillah* ed una cannoniera tipo *Antallia*, ho intimato la resa concedendo tempo fino alle ore nove ad un ufficiale turco venuto a bordo, cui diedi incarico di comunicare le mie decisioni al governatore ed alle autorità consolari. Alle ore nove, alzato ancora il segnale « arrendetevi », non avendo ricevuto risposta, ho aperto il fuoco con le artiglierie della *Garibaldi* e della *Ferruccio* contro la cannoniera che rispose con vivacità. Alle ore nove e venti la cannoniera era ridotta al silenzio, con incendio a bordo: sospeso il fuoco, mi sono recato con la *Garibaldi* all'entrata del porto aprendo fuoco di artiglieria contro la

torpediniera che ne ha subito gravi avarie, ho completato la distruzione della cannoniera con siluro ».

A complemento di queste notizie l'ammiraglio Thaon di Revel mi dirigeva un altro telegramma, così concepito:

« Inviato dopo mezzodì la *Ferruccio* a verificare le condizioni della torpediniera e trovatala ancora galleggiante, è stato fatto fuoco e la si è affondata. Nè questa mattina nè oggi si è sparato alcun colpo contro la città, nè contro gli edifici militari. Nessun danno si è avuto a bordo delle nostre navi ». (*Approvazioni*).

Questa azione navale, per quanto di modeste proporzioni, pure presentava le sue difficoltà per il fatto che il porto di Beyruth è molto stretto ed i colpi diretti alla cannoniera ed alla torpediniera avrebbero potuto, senza una grande abilità ne' puntatori, offendere navi neutre e colpire dei manufatti prospicienti al porto: l'azione invece si è svolta senza offese di sorta, come risulta dai telegrammi stessi e si può quindi dire che essa sia stata condotta con energia, tatto e precisione. (*Applausi*).

Mi permetta il Senato che io, interpretando anche il pensiero dei miei colleghi, invii da questo banco un plauso all'ammiraglio Di Revel, ai comandanti delle due navi, Giavotto della *Garibaldi* e Leonardi di Casalino della *Ferruccio*, ed agli ufficiali ed equipaggi delle navi medesime. (*Unanimi probungati applausi*).

PRESIDENTE. La manifestazione del Senato prova che esso si associa al plauso del ministro. (*Approvazioni*).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, segretario legge:

N. 115. La Camera di commercio di Milano fa voti perchè nel disegno di legge: « Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originarii dell'Eritrea e dalla Somalia italiana » siano introdotte le modifiche che essa propone.

N. 116. La Camera di commercio di Padova fa voti perchè il Parlamento ratifichi sollecitamente la Convenzione 13 ottobre 1909 per il riscatto delle ferrovie del Gottardo apportandovi alcune modificazioni.

N. 117. La signora Caterina Spano di Tempio Pausania (Sassari) fa voti perchè agli agenti forestali che hanno oltrepassato il cinquantesimo anno di età, sia concessa, in luogo del sussidio, una pensione vitalizia adeguata al servizio prestato allo Stato.

N. 118. La signora contessa Elena Filippini nata Poltoratzky di Roma fa voti per asserita denegata giustizia.

N. 119. La signora Sebastiana vedova Oggiano di Tempio Pausania (Sassari). Petizione identica al n. 117.

N. 120. Saba Giovanni, brigadiere forestale Cascini Ferdinando, guardia forestale, Caddeo Daniele, vice-brigadiere forestale ed altri 11 fra agenti, vice-brigadieri e brigadieri della provincia di Cagliari, petizione identica al numero 117.

N. 121. Il sig. Massone Gioacchino di Vigevano (Pavia) fa voti per asserita denegata giustizia.

N. 122. La Deputazione provinciale di Verona fa voti perchè si addivenga sollecitamente alla riforma dei tributi provinciali.

N. 123. Vivenzi Francesco, brigadiere forestale, Vivenzi G. Battista, guardia forestale, Lazzari Angelo, brigadiere forestale ed altri 23 brigadieri, vice-brigadieri ed agenti forestali della provincia di Como, fanno voti perchè venga opportunamente modificato il disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste ». (N. 688).

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i signori senatori: Martuscelli di 15 giorni, Martinelli di 20 giorni, Florena di un mese, Bensa, di 15 giorni.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione per la nomina:*

a) di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

b) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

c) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto;

d) di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Prego il senatore, segretario, di Prampero di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Lettera del senatore Visconti-Venosta.

PRESIDENTE. Prima di procedere nell'ordine del giorno, comunico al Senato che ho in questo momento ricevuto una lettera del senatore E. Visconti Venosta, lettera nella quale si contengono dichiarazioni che io credo, per gli alti sensi a cui sono ispirate, meritevoli di essere dal Senato apprese. Perciò, nella sicurezza d'interpretare il desiderio di tutti i colleghi, prego il senatore, segretario, Borgatta, di dare lettura di questa lettera.

BORGATTA, *segretario*, legge (*Segni di vivissima attenzione*):

« Roma, 23 febbraio 1912.

« Ill.mo signor Presidente,

« Le condizioni della mia salute mi obbligano, quando si riapri il Senato, a chiedere un congedo. Ma l'annuncio, non inatteso, delle memorabili sedute dell'Assemblea alla quale appartengo, m'ispirò il desiderio di scrivervi queste poche parole, perchè presso V. E. rimanga un accento dei sentimenti e del voto coi quali mi sarei associato alle patriottiche manifestazioni del Senato.

« Avrei voluto prendervi parte perchè il mio cuore batte all'unisono con quello dei miei colleghi e di tutto il Paese e perchè l'Italia fu sempre la passione profonda della mia vita. (*Approvazioni*).

« Fu per me una tristezza di non aver potuto assistere a quelle sedute, dove tutto mi avrebbe parlato dell'Italia risorta, dopo di averla veduta vinta e schiava e dopo di avere avuto la fortuna di assistere ai giorni della sua redenzione. (*Vivissime approvazioni*).

« Il voto unanime del Senato è stato la degna immagine di quel sentimento, che, all'annuncio dell'impresa di Tripoli, invase tutte le regioni italiane, tutte le nostre classi sociali o parve

riconsacrare la nostra unità nazionale. (*Approvazioni*).

« Due necessità politiche dettarono quest' unanimità del voto, del quale sarei stato partecipe. Dopo gli eventi che avevano mutate le condizioni del Mediterraneo, l'annessione della Tripolitania era un problema che incombeva all'Italia e che l'Italia doveva sciogliere. Ed ormai la sola via che noi possiamo percorrere compatibile col nostro onore, e senza scadere dinanzi al mondo, è quella di perseverare con invincibile costanza. (*Applausi vivissimi*).

« Accolga, illustrissimo signor Presidente, i sentimenti della mia osservanza.

« di V. E.

• Devotissimo

« E. VISCONTI VENOSTA ».

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le votazioni di oggi:

1° per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione: senatori De Cesare, Gualterio, Caetani;

2° per la votazione per la nomina di un consigliere di Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma: senatori Malaspina, Flli Astolfone, Di Brocchetti;

3° per la votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto: senatori Levi Ulderico, Rignon, Manassei;

4° per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti: Tommasini, Sacchetti, Mazzoni.

Discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Se il ministro consente; la discussione si aprirà sul disegno di legge modificato dalla Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 544-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Debbo però prima pregare il Senato di fare attenzione al sistema della proposta ministeriale, poichè la discussione generale si collega necessariamente all'art. 1, anzi presuppone risoluto il quesito di metodo che è nell'art. 1, per il quale al ministro è data facoltà di pubblicare il Codice di procedura penale, tenendo conto delle modificazioni che fossero proposte dal Parlamento.

Avverto questo perchè, adottato il sistema, la discussione non può risolversi che in voti e non già portare a determinazioni, che restano riservate alla facoltà del Governo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli Senatori! Il pensiero del Governo circa il metodo da seguire in questa discussione è stato interpretato esattamente dall'illustre Presidente di questa Assemblée.

A me incombe il dovere di spiegare al Senato la ragione, per la quale il Governo ha creduto di mantenere anche in quest'occasione il sistema seguito già per la discussione di altri Codici.

Ma, prima ancora di intrattenermi su ciò, mi preme fare alcune dichiarazioni sul testo del disegno di legge col quale il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione a pubblicare il nuovo Codice di procedura penale.

La Commissione ha introdotto due emendamenti che si riferiscono all'art. 1° e all'art. 4 del disegno di legge.

Si propone con essi di aggiungere nell'art. 1° alle facoltà, concesse al Governo di introdurre modificazioni nel testo del Codice, quella di *emendare le disposizioni*, ed io consento nell'aggiunta che corregge una semplice omissione, e riproduce il testo preciso della legge che approvò il nuovo Codice penale.

All'art. 4, dopo le parole che si riferiscono alla abrogazione dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice del vecchio Codice, approvato col R. decreto 26 novembre 1865, e delle altre leggi e disposizioni che siano contrarie al nuovo Co-

dice medesimo, la Commissione fa seguire le parole: *o riguardino materie in esso regolate.*

Per quanto questa aggiunta possa apparire non assolutamente necessaria, essa è certamente un chiarimento, che vale a togliere ogni dubbio ed ogni incertezza; e quindi anche ad essa pienamente aderisco.

Così è completo l'accordo tra il Governo e la Commissione sul testo del disegno di legge.

Il metodo segnato nell'art. 1 del disegno di legge riproduce il sistema che è stato seguito per gli altri Codici; e non sarebbe assolutamente possibile un metodo diverso.

Un Codice è lavoro complesso. Una modificazione nel testo deliberato dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, obbligherebbe a tornare dall'una all'altra Assemblea e l'approvazione del Codice riuscirebbe impossibile. E ciò indipendentemente dal grave pericolo che un emendamento, modificando il sistema seguito dal Codice, ne possa alterare l'armonia e turbare l'omogeneità.

Certamente in un'opera legislativa di così grande importanza bisogna conciliare il diritto del Parlamento di discutere i principi regolatori del Codice e le modificazioni che introduce di fronte al sistema vigente, colla necessità di evitare i gravi pericoli di parziali emendamenti, che debbono in ogni caso essere riservati alla definitiva revisione.

Del resto il metodo di fare una larga discussione generale, nella quale siano esposti i voti del Parlamento, dei quali il Governo deve tenere il debito conto nel testo definitivo, è, in Italia, tradizionale.

Nel 1865 furono approvati con unica legge ben nove fra Codici e leggi organiche, affidandone al Governo la revisione finale e l'approvazione. Non fu sostanzialmente diverso il sistema adottato per l'attuazione del Codice di commercio.

E per venire all'ultimo Codice che è stato promulgato, il Codice penale, il Senato ricorderà che fu adottato precisamente il metodo che ora si propone.

Il disegno di legge per il nuovo Codice penale unico, presentato da Giuseppe Zanardelli, fu discusso prima dalla Camera dei deputati, e le notevoli innovazioni in esso contenute diedero luogo ad un largo dibattito. Nessuna ri-

soluzione fu adottata dalla Camera sulle singole disposizioni del Codice.

Una sola votazione ebbe luogo; ma essa, più che delle singole disposizioni del Codice, fu una solenne affermazione sulla grave questione della pena di morte.

Pasquale Stanislao Mancini domandò alla Camera dei deputati di fare un'eccezione approvando un ordine del giorno, col quale quell'Assemblea « confermando i suoi voti del 13 maggio 1865 e del 28 novembre 1887 applaudiva all'abolizione e scomparsa della pena di morte dall'unico Codice penale italiano ». Finita la discussione generale sul progetto del Codice, la Camera votò poi un ordine del giorno col quale « prese atto delle dichiarazioni del ministro Guardasigilli e passò all'ordine del giorno ».

Ma io non ho bisogno di ricordare questi precedenti della Camera dei deputati, quando posso riferirmi, onorevoli senatori, a quelli di questa Assemblea che sono così chiari e precisi.

Anche innanzi al Senato fu fatta una larga discussione dei principii informativi del Codice penale; e fu discussione altissima per sapienza e dottrina, alla quale parteciparono eminenti cultori delle scienze giuridiche.

L'Ufficio centrale d'allora, che fu presieduto da quell'eminente giureconsulto, il senatore Vigliani, dopo che la discussione generale sul progetto del nuovo Codice fu esaurita, propose, a nome della Commissione, quest'ordine del giorno:

« Il Senato raccomanda all'attenzione del ministro di grazia e giustizia i voti espressi dalla Commissione e passa alla votazione dell'art. 1 del progetto di legge ».

Però quest'ordine del giorno fu poi modificato, perchè il ministro guardasigilli, onor. Zanardelli, dichiarò che egli prendeva impegno di tenere nella maggiore considerazione tutti i voti che erano stati espressi dall'Ufficio centrale del Senato non solo, ma anche quelli che i singoli senatori avevano espresso nella discussione generale sul progetto; e allora l'Ufficio centrale modificò il testo dell'ordine del giorno, col quale fu chiusa la discussione generale, in questi termini:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro relativamente ai voti espressi

dalla sua Commissione e dai senatori che presero parte alla pubblica discussione e passa alla votazione dell'articolo 1° del progetto di legge ».

Votato quest'ordine del giorno dal Senato, ed esaurita con ciò la discussione dell'allegato al progetto, furono approvati i singoli articoli della legge, che concedeva al Governo la facoltà di pubblicare il nuovo Codice, previo quel lavoro di revisione e di coordinamento che l'art. 1 di essa legge prescriveva.

Ora io dichiaro al Senato che intendo seguire, il medesimo metodo, che ha dato già così utili risultati. E, anche prima che la discussione si svolga, prima ancora che io ascolti con la deferenza dovuta i discorsi che saranno pronunciati in questa Assemblea, dichiaro che è fermo proposito del Governo, di tener nel più alto conto i voti che sono stati espressi dalla Commissione nella sua relazione, e quelli che potranno essere manifestati dagli onorevoli senatori che parteciperanno a questa discussione. E non solo i voti nei quali io potrò pienamente concordare, ma anche quelli nei quali per avventura potrei dissentire, perchè non d'altro io sono preoccupato che del giusto e del vero, nell'intento che dalle discussioni del Parlamento venga per il rito penale un Codice nuovo che risponda alle vere necessità del paese o sia tale da soddisfare le legittime aspettative della pubblica opinione.

Io mi auguro pertanto che queste spiegazioni varranno a rendere più facile la discussione, onde prego il Senato di volerle tenere presenti, sicuro come sono che l'alta collaborazione del Senato e della Camera dei deputati metterà il Governo in condizione di poter con sicura coscienza, dopo la revisione che sarà compiuta da una Commissione reale, nella quale le due Assemblee legislative saranno degnamente rappresentate, presentare alla sanzione sovrana un Codice che risolva le gravi questioni, delle quali la pubblica opinione si è vivamente appassionata; che dia ragione alle legittime esigenze della dottrina giuridica e della pratica forense; che assicuri ai giudizi penali semplicità e rapidità, evitando i ritardi e la lunga durata dei dibattimenti (*Bene*); che renda più sicura la guarentigia e la tutela dei diritti dei cittadini; che provveda nel tempo stesso all'interesse della società, fine supremo, al quale deve in-

tendere ogni legge ispirata al pubblico bene: (*Benissimo*).

Ed ora seguirò coll'attenzione più viva le vostre discussioni. Ma non posso frattanto non rivolgere una parola di ringraziamento alla Commissione che, assolvendo con sollecitudine il suo compito colla relazione presentata, ha reso possibile la discussione del disegno di legge. E sarà merito speciale della Commissione e del Senato il contribuire così all'attuazione del proposito del Governo, di porre il problema della riforma del procedimento penale nella sua fase risolutiva. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vacca primo iscritto.

VACCA. Onorevoli colleghi. L'onore ministro guardasigilli deve essere ben lieto nel vedere portato a discussione il progetto del nuovo Codice di procedura penale, al quale per parecchi anni ha dedicato tutte le forze del suo intelletto o tutte le energie della sua volontà.

E deve essere tanto più lieto, per quanto la Commissione, dopo avere proceduto all'esame dello schema, ne ha accolto quasi tutti i concetti fondamentali.

Poichè, se i voti espressi dalla Commissione sono parecchi, pochi toccano le linee generali del nuovo Codice.

La Commissione, col primo voto, addita la necessità di una attenta revisione dell'ordinamento della materia per semplificarlo e conferirgli migliore assetto sistematico, e in più punti segnala lacune di disposizioni legislative, che propone di colmare.

Ho studiato con molta ponderazione così lo schema ministeriale, come la relazione della Commissione; ho riscontrato più volte l'uno e l'altra, e da questo studio ho tratto la conclusione che, se la distribuzione della materia deve essere ritoccata, non occorre una innovazione radicale, e che le disposizioni legislative, che si fa voto di introdurre nel testo, sono collocate nelle rispettive sedi con un carattere sistematico.

Il libro II dello schema porta l'epigrafe: *Del procedimento*, e il titolo I, sotto la rubrica: *Degli atti preliminari al procedimento*, si divide in quattro capi, il primo dei quali, intitolato: *Degli atti iniziali*, concerne la flagranza, la denuncia, il rapporto, la querela, la remis-

sione, la riconciliazione, il referto e l'incidente di falso.

Qui si osserva che, tranne la disposizione dell'art. 53, la quale riguarda il rapporto del pubblico ufficiale, non v'è nessuna disposizione relativa ad atti iniziali.

Parmi invece che, tranne la *remissione* e la *riconciliazione*, che, essendo strettamente collegate alla querela, sono bene collocate in questa sede, tutti gli atti menzionati nel capo sono iniziali, cioè atti coi quali si ha la notizia giudiziale del reato.

La flagranza è atto iniziale per eccellenza, poichè alla sorpresa del colpevole in flagrante reato seguono immediatamente l'arresto e la denuncia.

Il Niccolini, nel suo *Trattato sulla procedura penale nel Regno delle due Sicilie*, richiamando un suo precedente lavoro, pubblicato nel 1812, scrive così: « Noi distinguemmo per quattro modi gli atti dai quali può legalmente cominciare una istruzione, o sia la notizia giudiziaria del reato: 1° i rapporti di qualunque ufficiale pubblico; 2° la denuncia di chi non ha particolare interesse nell'affare; 3° la querela dell'offeso; 4° la flagranza ».

E il Codice di procedura penale del Regno delle due Sicilie del 1819, che fu fra i migliori Codici di Europa, ispirandosi ai concetti del Niccolini, intitolava il libro I: *Della istruzione delle prove nei processi penali*, e la parte I del titolo II, sotto la rubrica: *Parte I, Della istruzione delle prove - Atti dai quali comincia l'istruzione*, divideva in tre capitoli: Capitolo I: *Dei rapporti e delle denunce*; Capitolo II: *Delle querele*; Capitolo III: *Della flagranza*.

Credo ora inutile dimostrare che la denuncia, il rapporto, la querela e il referto sono atti iniziali, cioè atti - come insegnò l'eminente criminalista napoletano - coi quali si ha la notizia giudiziale del reato.

Anche l'incidente di falso sembra che sia atto iniziale. Nè, per disconoscergli tale carattere, vale obiettare che esso si propone in sede di procedimento o di giudizio. Questa è circostanza affatto estrinseca. L'incidente di falso è atto iniziale del procedimento di falsità, e costituisce una vera denuncia. Tanto varrebbe dire che non è atto iniziale il rapporto del reato che fa il giudice al procuratore del

Re solo perchè ne scopre l'esistenza nel corso di un giudizio civile.

Intanto, nel rilevare che le disposizioni suddette dovrebbero essere collocate in altra sede, la Commissione vorrebbe che l'art. 153 fosse inserito nel capo II; mentre questa disposizione riguarda il rapporto che è tenuto a fare qualunque pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si procede di ufficio, e, invece, il capo II si riferisce esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ora è evidente che una disposizione di carattere generale, come è quella dell'art. 153, non starebbe a posto nel capo II, che concerne determinati pubblici ufficiali.

Una seconda critica si muove alla ripartizione della materia di questo titolo.

Si afferma che v'è una evidente contraddizione fra la rubrica del capo I (*Degli atti iniziali*) e quella dei capi III (*Delle investigazioni preliminari*) e IV (*Dell'inizio dell'azione penale*), quasi che prima degli atti preliminari, o prima dell'inizio dell'azione penale, possano compiersi atti iniziali di questa.

Per rendersi conto dell'ordinamento della materia di questo titolo bisogna risalire al sistema, al quale si informa il progetto intorno alla costituzione e alle funzioni della polizia giudiziaria, al nuovo istituto delle investigazioni preliminari, all'iniziativa dell'azione penale e ai rapporti fra l'azione e l'istruzione.

Qui si viene delineando tutto un nuovo organismo, sostanzialmente diverso da quello del Codice vigente.

Il procedimento comprende tutti gli atti che si compiono dalla notizia del reato (*Atti iniziali*) all'invio a giudizio.

Le investigazioni preliminari - come gli atti di polizia giudiziaria - precedono l'inizio dell'azione penale, perchè servono di preparazione all'azione.

A differenza del sistema attuale, in cui il giudice istruttore può in qualche caso investirsi da sè dell'istruzione, ad esempio, nel caso di flagranza e, il procuratore del Re, anche nel caso di flagranza, può compiere atti d'istruzione, l'istruttoria si inizia sempre con l'istanza del procuratore del Re, tranne che nei reati attribuiti alla competenza del pretore, non essendovi nelle preture un ufficio perma-

nente del Pubblico Ministero, e, in forza del principio della separazione dell'azione dall'istruzione, il procuratore del Re non può mai procedere ad atti istruttori.

Il pretore e il giudice istruttore sono esclusi dalla categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria. Ma, siccome nel più dei casi il procuratore del Re, non trovandosi sul luogo, non potrebbe promuovere immediatamente l'azione penale, così lo schema conferisce ai pretori speciali attribuzioni nei primi istanti del procedimento con la elaborazione dell'istituto delle investigazioni preliminari, sulla traccia dei Codici austriaco e germanico, il quale si svolge nello stadio intermedio fra le funzioni della polizia giudiziaria e l'inizio dell'azione penale.

Questo istituto è profondamente diverso dalla polizia giudiziaria, perchè, sull'esempio dei *ri-lievi preliminari*, che i giudici distrettuali assumono in Austria e in Germania, il pretore, nel compiere le investigazioni, procede in qualità di giudice, e quindi con piena indipendenza in rapporto al procuratore del Re.

Messo così in luce tutto un nuovo organismo, che si rispecchia in questo titolo, parmi che la materia abbia una precisa sistemazione.

Prima gli *atti iniziati* non già dell'azione penale, ma del procedimento; poi *gli atti di polizia giudiziaria e le investigazioni preliminari*, che preparano l'inizio dell'azione penale; in ultimo, l'*inizio dell'azione penale*.

La Commissione, passando ad esaminare la nomenclatura del secondo titolo di questo libro, osserva che non è coerente parlare di procedimento per citazione diretta e direttissima, perchè la citazione inizia il giudizio e non il procedimento, e che lo schema riconosce una sola specie di procedimento, quello per istruzione formale.

Qui debbo ricordare che nel progetto presentato dall'onorevole ministro guardasigilli alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905 si usava l'espressione: *Procedimento sommario, ripartito in procedimento sommario ordinario* (citazione diretta) e *procedimento sommario abbreviato* (citazione direttissima).

Questa nomenclatura vedesi mutata nello schema attuale. E credo siasi fatto bene a cambiarla e a riprodurre una nomenclatura che ormai è consacrata dall'uso.

Non mi sembra vero, però, che il progetto riconosca una sola specie di procedimento, quello per istruzione formale, poichè così la citazione diretta come la citazione direttissima hanno un periodo di preparazione che precedo il giudizio.

L'istituto della citazione diretta è perfettamente diverso dall'istruttoria. In questa, che ha carattere giurisdizionale, il giudice istruttore non solo accerta le prove, ma le ricerca. Invece, nell'istituto della citazione diretta, che è informato al sistema dell'istruzione contraddittoria, il Pubblico Ministero ricerca le prove; ma, quando vuol farle accertare, è tenuto a richiedere l'opera della funzione giurisdizionale.

Esaurite le indagini, ove il procuratore del Re ritenga che non si deve far luogo a procedimento, richiede la decisione del giudice istruttore.

Ora, posto che al giudizio si può non far luogo, affermare che la citazione diretta, è inizio del giudizio e non già del procedimento, costituisce una vera contraddizione.

E sarebbe una contraddizione non meno evidente il fondere insieme — come vorrebbe la Commissione — l'istruzione formale e la citazione diretta, cioè due istituti sostanzialmente diversi.

Ad esempio, la Commissione vorrebbe trasportato nella sezione I del capo I dello stesso titolo, che regola l'inizio dell'istruzione formale, anche l'art. 320, il quale dispone che il « procuratore del Re provvede agli atti di ricerca delle prove »; mentre questa disposizione sta agli antipodi con quelle che nella sezione I del capo I regolano l'istruzione giurisdizionale.

Anche la citazione direttissima è preceduta da un breve periodo di preparazione, che fa parte del procedimento. Sono veramente in questa sede regolate anche alcune funzioni che riguardano il giudizio. Ma parmi utile tenere raccolto l'organismo dell'istituto, invece di smembrarlo in più punti.

Altre osservazioni fa la Commissione sull'ordinamento del titolo III, che concerne la *libertà personale dell'imputato*, limitandosi, però, a dichiarare che desidera ritocchi a fine di semplificazione e di più regolare distribuzione della materia.

Ora, ho riscontrato tutti i capi che formano oggetto di questo titolo, e — potrò sbagliare —

ma mi sembra che il titolo è ordinato in una forma sistematica.

Precedono le disposizioni che riguardano i modi di presentazione dell'imputato, che sono tre: presentazione spontanea, arresto, mandati, e quindi la ripartizione del capo I in tre sezioni.

Successivamente vengono le norme che regolano la custodia preventiva e la libertà provvisoria, e quindi due altre sezioni.

Ma qui debbo fare una parentesi. La legge del 30 giugno 1876, riducendo le attribuzioni della Camera di consiglio, nell'interesse della libertà individuale, aggiunse all'art. 197 una disposizione, in forza della quale gli arrestati in flagranza di un reato, per il quale non si possa far luogo a mandato di cattura, debbono, dopo l'interrogatorio, essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore, a cui siano presentati.

L'istituto della libertà provvisoria è affatto diverso da quello della scarcerazione immediata per effetto della 1ª parte dell'art. 197, perchè si riferisce ai reati per i quali può farsi luogo a mandato di cattura.

Alla prima parte dell'attuale articolo 197 corrisponde l'articolo 353 del progetto, il quale dispone: « Quando siasi proceduto all'arresto senza mandato, il giudice, dopo l'interrogatorio, ordina che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se il fatto non costituisca reato o l'arresto non siasi eseguito in flagranza.

« Il giudice ordina altresì che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà se per il reato la legge non autorizzi il mandato di cattura ».

Ora, non comprendo come si esprima il voto di doversi chiarire o emendare il progetto nel senso che l'arresto nella flagranza di qualsiasi reato per cui è autorizzato il mandato di cattura non impedisca in modo assoluto di concedere la libertà provvisoria, richiamandosi l'art. 353, il quale non ha nulla di comune con l'istituto della libertà provvisoria.

Per l'assetto sistematico dello schema l'istituto della scarcerazione immediata, per la quale non si fa luogo alla custodia preventiva, trovasi bene collocato nel capo I; mentre l'istituto della libertà provvisoria, che suppone la legalità della custodia preventiva, e mira a farla cessare, bene ha preso posto nel capo II. E basta leggere l'ar-

ticolo 397 per vedere che la libertà provvisoria non è ammessa sol quando trattasi di reato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Passo ad esaminare se lo schema non contenga quella serie di disposizioni che si fa voto di doversi introdurre.

Una delle novità del progetto, che ha conferito alla precisione del sistema e alla semplificazione della materia, sfrondandola delle ripetizioni che sono così frequenti nel vigente Codice, consiste nell'aver raccolto nel titolo IV del libro I una serie di disposizioni di carattere generale.

Intanto la maggior parte delle disposizioni che si desiderano trovansi appunto in questo titolo; qualche altra trovasi - come dimostrerò appresso - in altra sede.

Uno dei voti cade sulla facoltà accordata, nell'articolo 504, sulla traccia del Codice austriaco, al presidente della Corte d'assise di decidere, anche immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'azione penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa o proseguita.

Ebbene, nell'art. 111, il quale dispone che nel giudizio le ordinanze e le sentenze sono, a pena di nullità, precedute dalle conclusioni del Pubblico Ministero, nell'art. 110, che definisce i provvedimenti del giudice, e nell'articolo 578, che accorda il ricorso per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili, è sancito l'obbligo fatto al presidente di sentire la parte prima della decisione, è stabilito che la decisione deve essere data con sentenza, e che la sentenza è soggetta a ricorso per cassazione.

Un secondo voto cade sulla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Corti d'assise, che, a norma dell'art. 532, si deve emettere in camera di consiglio dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

Ebbene, secondo la disposizione dell'art. 113, deve provvedere il presidente della Corte di assise con l'intervento di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Un terzo voto cade sulla conservazione del potere discrezionale del presidente della Corte d'assise, che giustamente si vuole mantenuto in confini più moderati. E il potere discre-

zionale non solo vedesi mantenuto nel progetto, ma trovasi esteso a tutte le giurisdizioni. E questo è il motivo, per cui il potere discrezionale non è stato collocato nel capo II del titolo II sotto la rubrica: *Disposizioni speciali per il dibattimento avanti alla Corte d'assise*, ma, invece, nel capo I, che contiene le *Disposizioni generali sul dibattimento*, e, più particolarmente, negli articoli 478 e 479. Vero è che in queste disposizioni si usa la parola *giudice* e non *presidente*. Ma bisogna considerare che, quando si tratta di giudice collegiale, il potere discrezionale è affidato al collegio: o ciò mi sembra razionale, poichè trattasi di esaminare se sia o meno il caso di ordinare lo sperimento di nuove prove, o quindi di una questione di convincimento. Quando, invece, trattasi di giudizi di Corte d'assise, il potere discrezionale è affidato al presidente, il quale è l'unico giudice.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Bascile, Bava-Beccaris, Beltrami, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Calabria, Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cefaly, Centurini, Chironi, Colleoni, Conti, Corsini, Croce, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Giovanni, De Luca, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Durante.

Fabrizi, Faina Eugenio, Fano, Fill Astolfone, Finali, Fiocca, Frascara, Frola.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio.

Lanciani, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Malvezzi, Manassei, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Morra, Mortara.

Novaro.

Oliveri.

Paganini, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Peloux, Perla, Petrella, Ponti, Ponzio-Vaglia, Pullè. Quarta.

Ridolfi, Righi, Rignon, Rossi Giovanni, Roux. Sacchetti, Saladini, Salvarezza, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Serena, Sormani.

Tabacchi, Tamassia, Tassi, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Viganò.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzati prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1910-911 durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzata prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vacca per continuare il suo discorso.

VACCA. Sul IV libro la Commissione osserva che l'epigrafe deve essere mutata, o per lo meno integrata con qualche aggiunta che indichi non esserè solo il procedimento di esecuzione che ne forma il contenuto, e fa anche il voto della migliore distribuzione della materia.

Bisogna innanzi tutto rilevare che questo libro non è intitolato: *Della esecuzione dei giudicati*, ma invece: *Della esecuzione*, e quindi comprende anche l'esecuzione di atti diversi dalle sentenze.

L'esecuzione penale deve essere mantenuta distinta dalla civile; e quindi due titoli: il primo riguarda l'esecuzione penale, il secondo l'esecuzione civile.

La sospensione dell'esecuzione della condanna, che costituisce una eccezione, forma un capo a sè del titolo II.

Fra i casi di sospensione dell'esecuzione della condanna v'è quello della condanna condizionale, che è staccata nei due periodi: l'uno di cognizione e l'altro di esecuzione. Le norme relative al periodo di cognizione fanno parte del titolo III del libro III; le norme relative al periodo di esecuzione fanno parte di questo libro.

Viene poi un altro capo dedicato all'amnistia, all'indulto e alla grazia.

Dell'amnistia si parla in questo libro solo in quanto fa cessare l'esecuzione della condanna; mentre dell'amnistia che estingue l'azione penale si parla nei libri II e III.

Anche il casellario giudiziale e la riabilitazione si collegano all'esecuzione, e quindi un altro titolo, diviso in due capi.

Un altro titolo è dedicato ai rapporti giurisdizionali fra le autorità italiane o le straniere, e disciplina le rogatorie internazionali, l'estradizione e l'esecuzione delle condanne pronunziate all'estero.

Ciascuna di queste materie doveva essere regolata distintamente dalle altre; e così si spiega la distinzione del titolo in tre capi.

Viene in ultimo un titolo nuovo, dedicato agli incidenti di esecuzione.

Non posso addentrarmi in tutte le critiche che si muovono a parecchie disposizioni di questo libro, poichè abuserei troppo della benevolenza del Senato.

Ne segnalerò alcune.

Si reputa affatto inutile l'art. 631, il quale è la riproduzione dell'articolo 852 del vigente Codice, e, statuendo il principio della esecutorietà degli atti delle Autorità giudiziarie in tutto il territorio del Regno, si ricollega alle rogatorie internazionali e alla estradizione:

materia che offre vasto campo di studi alla dottrina e alla giurisprudenza.

Si chiede la soppressione dell'articolo 640, perchè esso, riproducendo parzialmente l'articolo 28 del Codice penale, può suscitare il dubbio della parziale sua tacita abrogazione; mentre l'art. 640 riproduce l'art. 10 del R. decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, che determina l'Autorità di pubblica sicurezza avanti alla quale il condannato alla vigilanza speciale deve fare la dichiarazione stabilita nell'art. 28 del Codice penale.

È da notare che le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1889, che hanno carattere di esecuzione, trovansi raccolte in questo libro, e naturalmente, fra esse, bene ha preso posto l'art. 10, che riguarda l'esecuzione delle condanne alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Ma è evidente l'equivoco nell'essersi ritenuto abrogato il capoverso dell'art. 601 dell'attuale Codice, il quale stabilisce il principio dell'intervento della funzione giurisdizionale nella dichiarazione di prescrizione della condanna. Se il capoverso dell'art. 601 fosse stato abolito, avrei chiesto anch'io che fosse ripristinato. Ma bisogna avvertire che dalla disposizione del capoverso dell'art. 601 lo schema ha preso le mosse per formulare il titolo VI di questo libro. Infatti, l'art. 616 dispone che « il giudice che ha pronunziato la sentenza, l'ordinanza o il decreto, è competente a decidere, in quanto non sia diversamente stabilito, su tutti gl'incidenti di esecuzione ».

Dunque la funzione giurisdizionale deve intervenire non solo nella prescrizione della condanna, ma anche in tutti gl'incidenti di esecuzione.

Ho voluto indicare questa serie di osservazioni (e temo di avere abusato della benevolenza dei colleghi, considerata anche l'ora tarda), per porre nella sua vera luce il progetto.

Prendo ora ad esaminare i voti espressi dalla Commissione sulle principali innovazioni che formano oggetto dello schema ministeriale.

Essa propone di sopprimere l'articolo 1°, reputandolo inutile.

Credo, invece, che questa disposizione sia utilissima e strettamente collegata con l'art. 1° del Codice penale, e che contenga un'altissima

affermazione di principio, degna di essere scolpita nella nuova legislazione processuale.

Che cosa statuisce l'articolo 1° del Codice penale? «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite». E come è concepito l'art. 1° del progetto? «Nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunciata con le forme stabilite dalla legge».

Come si vede, trattasi di due disposizioni in intima correlazione fra loro. Nella prima si afferma un principio di diritto sostanziale; nella seconda si afferma un principio di diritto formale. La prima concerne la *punitività*, la seconda, la *punzione*; e l'una o l'altra segnano i limiti posti dalla legge al regime repressivo.

I migliori Codici stranieri contengono una prima disposizione che ne costituisce come il programma; e l'art. 1° del Codice austriaco, opera del Glaser, è concepito in una forma presso che eguale all'art. 1° del progetto.

Quando l'onor. ministro guardasigilli presentò lo schema alla Camera dei deputati, la minoranza della Commissione mosse la stessa obiezione. Ma il relatore, on. Vilia, nell'esprimere il pensiero della maggioranza, osservò che, «trattandosi di un Codice che deve essenzialmente stabilire un sistema di garanzie contro ogni forma di arbitrio ed ogni eccesso di potere e di autorità, non doveva sembrare nè inutile nè inopportuno che la prima parola del legislatore contenesse l'affermazione solenne di un principio che è la base dell'ordine giuridico».

Nè la formula dell'art. 1° sembra tecnicamente inesatta.

Si parla soltanto della *sentenza* o non anche della *legalità del procedimento*, perchè si ha riguardo al periodo dell'esecuzione, in cui bisogna tenere conto soltanto della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo. Il procedimento deve ritenersi legale ed esaurito con lo sperimento dei gravami, altrimenti la sentenza non sarebbe divenuta esecutiva.

Nè si menziona espressamente il *legittimo esercizio* del potere giurisdizionale, perchè una sentenza pronunciata da un magistrato che non abbia il legittimo esercizio del potere giurisdizionale sarebbe inesistente.

Ad ogni modo, si potrebbe inscrivere nella disposizione anche questo requisito.

Consento nel concetto che sarebbe un'utopia il ripristinare l'antica azione popolare, nel senso che ciascun cittadino possa essere investito dell'accusa.

Non si deve, però, sconvolgere che nella dottrina si è venuta manifestando una larga tendenza, rappresentata fra gli altri, da Bar, Holtzendorff, Gneist, Odilon-Barrot e Zanardelli, in favore del concorso dell'azione civile con l'azione ufficiale.

Il Gneist formulò così il suo pensiero nel Congresso giuridico di Norimberga del 1875.

«L'accusa privata nel processo penale germanico è necessaria alla conservazione del diritto pubblico, non solo per le offese, ma come complemento generale dell'accusa pubblica».

Il concorso dell'azione civile con l'accusa ufficiale si propugna soprattutto nei procedimenti per reati che più direttamente toccano la cosa pubblica.

L'elemento del danno nei reati è complesso. In alcuni si riflette direttamente su coloro che patiscono l'offesa. In altri la lesione giuridica si rispecchia nella universalità dei cittadini.

Ora, per questa seconda specie di reati, i quali non conferiscono titolo all'azione civile, si affaccia il concetto del concorso dell'azione civile con l'accusa ufficiale, sia come surrogato del contributo che la parte civile reca alla repressione, sia per l'interesse che nei reggimenti liberi e civili i cittadini hanno alla tutela dell'ordine pubblico e delle pubbliche libertà.

Il progetto si avvicina appena a questa seconda tendenza, e, tranne qualche eccezione, non accorda il concorso all'esercizio dell'azione penale che alle collettività, le quali non fanno temere quelle vendette e quei ricatti, di cui giustamente si preoccupa la Commissione.

Il progetto ammette a concorrere all'esercizio dell'azione penale, innanzi tutto, le *associazioni legalmente costituite per uno scopo di interesse pubblico*.

In Francia v'è tutto un movimento scientifico e legislativo in favore di queste associazioni; e gl'interpreti più autorevoli di questo movimento sono il Nourisson e il Bèrenger, il quale, nella tornata del 27 maggio 1909, presentò al Senato un disegno di legge: movi-

mento che si è venuto sempre più affermando nelle discussioni della Società generale delle prigioni.

Ma non ho bisogno di rammentare l'autorità di giureconsulti stranieri, bastandomi invocare quella dell'illustre presidente della Commissione, dell'onor. senatore Quarta. Egli in seno alla Commissione per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni caldeggiò il concorso delle associazioni di patronato nell'esercizio dell'azione penale per i reati commessi a danno dei fanciulli. Ed essendosi proposto che il concorso fosse semplicemente *adesivo*, egli volle che fosse pieno, e che si potesse attuare anche nel caso di astensione del Pubblico Ministero.

Il concorso nell'esercizio dell'azione penale è parimente accordato alle *istituzioni pubbliche di beneficenza*, le quali sono enti pubblici, e quindi neppure offrono il pericolo di vendette private e di ricatto. E a ciò si aggiunga che, dovendo esse costituirsi parte civile, occorre che siano preventivamente autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Sembra che qui il progetto muova dal principio dell'interesse civico che si connette alla beneficenza pubblica. Nè è in equivoco, anzi parmi che sia nel vero l'onor. ministro guardasigilli quando nella relazione che precedo il progetto afferma che « la concessione dell'azione penale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza trova fondamento nell'azione popolare, già ammessa dall'art. 82 della legge del 17 luglio 1890 ».

Si sa che l'azione popolare ammessa dall'articolo 182 è cosa ben diversa. Ma un fatto certo si afferma con questa disposizione: l'interesse civico che si connette alla pubblica beneficenza, donde il progetto ha preso le mosse per coordinare le iniziative private alle iniziative ufficiali.

Ma, se sono di accordo con lo schema ministeriale nei rispetti delle associazioni legalmente costituite per uno scopo d'interesse pubblico, non convengo col progetto nei riguardi delle *associazioni legalmente costituite per uno scopo di interesse professionale*, e fo voti che questo caso sia eliminato.

Anche qui v'è il principio della collettività; ma in questa specie di associazioni non manca

l'interesse privato, o di classe, che può far temere gli abusi.

Il progetto deroga al principio della collettività in due soli casi: con l'accordare cioè la facoltà di concorrere all'esercizio dell'azione penale alla parte lesa nei delitti di diffamazione e ingiuria e ad ogni elettore nei delitti contro le libertà politiche.

Quanto alla parte lesa, non si tratta di una novità, perchè attualmente la parte lesa, nei delitti per i quali si procede a querela di parte, non ha soltanto il diritto di eccitare, con la querela, l'esercizio dell'azione penale, ma anche l'altro di promuoverla direttamente con l'istanza di citazione.

In questa specie di delitti la parte lesa ha interesse, più che alla punizione del colpevole, a vendicare il suo onore, e stimo opportuno che le si offra il mezzo di promuovere direttamente la repressione.

Quanto agli elettori, occorre considerare che l'art. 139 del Codice penale richiama, in gran parte, le disposizioni della legge elettorale politica, che già accorda a qualunque elettore la facoltà di promuovere l'azione penale per i reati elettorali, e che, se vi sono altri reati ai quali tale facoltà si viene ad estendere, non si può negare in uno Stato retto a libere istituzioni l'interesse civico di salvaguardare direttamente i diritti statutari.

Dopo essersi impugnata la legittimità e l'opportunità del concorso dei privati nell'esercizio dell'azione penale, si affacciano due altre obiezioni.

Si afferma che manca una sistemazione organica dell'istituto, e che si manifesterebbe un parallelismo fra il Pubblico Ministero, tenuto ad intervenire sempre nel procedimento e nel giudizio, e l'attore privato.

Ora l'istituto trovasi organicamente sistemato.

Non si può, a norma dell'articolo 5, concorrere all'esercizio dell'azione penale senza costituirsi parte civile, assoggettandosi così l'attore privato a tutti gli obblighi e a tutte le sanzioni che sono inerenti alla costituzione di parte civile.

Se l'attore privato promuove l'azione penale con istanza d'istruzione formale, il giudice istruttore — come è disposto nell'articolo 201 — può dichiarare non luogo a procedimento.

Se l'attore privato promuove il giudizio con citazione diretta, la persona citata - per la disposizione dell'art. 328 - può fare opposizione avanti al giudice istruttore contro la richiesta di citazione.

Ma si obietta pure: col fare intervenire nel procedimento e nel giudizio il Pubblico Ministero e l'attore privato si avrà un parallelismo fra l'uno e l'altro.

Il Pubblico Ministero interverrebbe per tutelare gl'interessi della legge e della giustizia, e il suo intervento costituirebbe una garanzia efficacissima nei riguardi dell'imputato.

Del resto, nessuno ha mai pensato a questo parallelismo in Francia, dove le pubbliche amministrazioni hanno diritto di concorrere col Pubblico Ministero alla funzione accusatoria, e nessuno vi ha pensato presso di noi per i casi in cui la parte lesa, ovvero gli elettori, promuovano l'azione penale.

In fondo, si avrebbe lo stesso parallelismo che verrebbe a determinarsi se fosse accolto il concetto della Commissione di ammettere, in sussidio dell'attività del Pubblico Ministero, quella di altri organi propri dello Stato, designati in ragione di particolare competenza per l'esercizio delle azioni di repressione dei reati nascenti da contravvenzioni a leggi amministrative. Una volta che l'attività di questi organi dovesse intervenire in sussidio di quella del Pubblico Ministero, si delineerebbe la stessa condizione di cose, che si rileva come un difetto del sistema del progetto.

In sostanza, la proposta della Commissione verrebbe ad allargare oltre ogni misura il concorso dei privati nell'esercizio dell'azione penale, con l'estendere la facoltà per la costituzione di parte civile, e col concedere alla stessa l'attribuzione di impugnare la sentenza anche per gli effetti propri dell'azione penale nei casi in cui tale facoltà spetta agli organi ufficiali dell'accusa e non sia dal medesimo esercitata. E, come se ciò non bastasse, si legge nella relazione che deve riconoscersi alla parte civile il diritto di presentare conclusioni anche per l'applicazione della pena.

E dovrebbero essere ammessi a costituirsi parte civile anche gli enti o le collettività aventi per ufficio di promuovere o tutelare alti interessi generali della società o di singoli gruppi di cittadini per i fatti commessi in antitesi della

loro finalità e soggetti a sanzione di legge penale.

Ora, quando si accorda alla parte civile il diritto di concludere per l'applicazione della pena e le si concede la facoltà di impugnare le sentenze per gli effetti propri dell'azione penale nel caso in cui il Pubblico Ministero presta acquiescenza alla sentenza, si fa concorrere la parte civile all'esercizio dell'azione penale. Anzi, nel caso in cui il Pubblico Ministero presta acquiescenza alla sentenza, la forma del concorso cessa, e la parte civile diventa organo esclusivo dell'azione pubblica. Perché è la parte civile quella che pone in movimento l'azione abbandonata dal Pubblico Ministero.

Dunque, secondo il concetto della Commissione, all'esercizio dell'azione penale dovrebbero poter concorrere non solo gli enti e le collettività indicate nello schema, ma altresì tutte le parti lese sotto la veste di parte civile, con prerogative molto più larghe di quelle che il progetto accorda alla parte civile, alla quale non consente che gravami molto limitati.

Ora, chi ha pratica dei processi penali sa che le parti civili non hanno freno nell'esercizio delle loro prerogative. Come si espresse con molto senso di opportunità la Corte di cassazione di Torino quando fu chiamata con le altre Corti a dare parere sui principj che dovevano informare il nuovo Codice: « la pratica insegna che le parti civili sogliono non avere alcun ritegno ed eccedono sempre nei loro mezzi di difesa; e che la intromissione della parte civile nella istruttoria penale, la quale interessa essenzialmente la società offesa, tendendo a sostituirsi al Pubblico Ministero, ne intralcia il movimento, ed è tutta in danno dell'imputato e della società, chiamata a punirlo; se reo, ed è una molestia, se innocente ».

Infatti, in Inghilterra, in Olanda e in Germania non è ammesso il cumolo delle due azioni; l'azione civile deve essere esercitata in giudizio civile. Nell'interesse della economia dei giudizi è utile mantenere il cumolo delle due azioni; ma non si pensi a trasformare la parte civile in vera parte accusatrice.

Poche osservazioni sulla competenza.

Una delle cause delle attuali lentezze dell'amministrazione della giustizia penale dipende dall'eccessivo ingombro di lavoro negli uffici d'istruzione, dove si affolla una congerie di

procedimenti per lievi reati, il cui giudizio si suole dalla magistratura istruttoria deferire ai pretori in base alla disposizione dell' art. 252 del Codice processuale.

Dalle statistiche risulta che nel 1907 furono pronunziate dagli uffici d'istruzione 190,018 decisioni individuali d'invio a giudizio; e di esse 125,661 riguardavano rinvii al pretore per attenuanti.

Il progetto del 1905 credè di sfollare gli uffici d'istruzione aumentando la competenza dei pretori e pervenendo così all'abolizione dell'istituto del rinvio.

Lo schema tiene una via di mezzo: conserva i limiti attuali di competenza, e fa, invece, valutare le circostanze diminuenti dagli stessi pretori.

Comprendo che, nei rispetti della competenza dei pretori, si debba derogare alla norma generale del titolo del reato per la stessa ragione per la quale, col decreto legislativo del 1° dicembre 1890, fu abolito l'istituto della *correzionalizzazione*, ma fu conservato quello del rinvio.

Col mantenere gli attuali limiti di competenza del pretore senza la facoltà del rinvio — come avvertì l'onor. Zanardelli — il lavoro dei tribunali diverrebbe enorme, e non sarebbe possibile esaurirlo.

E perciò non solo approvo il sistema accolto dal progetto, ma aderisco pienamente ai voti espressi dalla Commissione, di doversi aumentare lievemente la competenza ordinaria dei pretori, subordinare al preventivo consenso del procuratore del Re la facoltà del pretore di ritenere il processo, e accordare la facoltà del rinvio anche al giudice istruttore.

Sono proposte la cui utilità parmi evidente.

Ma, per i reati attribuiti alla competenza della Corte d'assise, per i quali non concorrono gli stessi motivi segnalati nei riguardi della competenza dei pretori, non posso consentire nel voto di attribuire alla Sezione d'accusa il potere di rinviare al tribunale il giudizio, quando la valutazione delle circostanze specifiche manifesti applicabile in concreto una pena inferiore.

In tal modo si farebbe risorgere il così detto istituto della *correzionalizzazione*, la cui abolizione fu affrettata dai voti di illustri criminalisti e magistrati.

L'affermare che, derogandosi alla norma del

titolo del reato, si viola il principio della eguaglianza dei cittadini avanti alla legge, non è un paradosso.

La determinazione della competenza non è fra quelle norme giuridiche che possono essere lasciate al criterio del giudice, poiché, abbandonandola al criterio del magistrato, ne verrebbe una disuguaglianza fra gli imputati.

Ma, prescindendo da ciò, la Sezione d'accusa, nel valutare le circostanze diminuenti, dovrebbe potersi ispirare ad un criterio sicuro.

Ora, il giudizio che fa la Sezione d'accusa è di semplice deliberazione o approssimazione.

Il giudizio vero è quello che fa il giudice di merito con la pubblicità, con l'oralità e col contraddittorio dell'imputato, delle parti e dei testimoni.

La Sezione d'accusa deve esaminare soltanto se il fatto costituisce reato e se esistono indizi sufficienti per pronunziare l'accusa.

Nell'accennare alla valutazione delle scusanti per parte della Camera d'accusa così si esprime il Merlin:

« Bisognerebbe che le prove fossero completamente acquisite quando la procedura si trova ancora avanti alla Camera d'accusa, perchè questa Camera non è istituita che per apprezzare indizi e presunzioni. E come potrebbe ravvisarle in qualità di prove? Essa non sa se queste pretese prove svaniranno in una istruzione contraddittoria ».

E se svaniranno — domando io — che cosa farete? L'articolo 396 del Codice del 1865 provvedeva al caso con l'autorizzare il tribunale ad estendere la durata del carcere fino a dieci anni: ed ora, essendosi aumentata la competenza, autorizzereste il tribunale ad estendere la durata della pena restrittiva della libertà personale?

Non v'è ragione per derogare alla norma inflessibile del titolo del reato.

Il progetto riduce la competenza della Corte d'assise col deferire ai tribunali anche la cognizione dei delitti per i quali è stabilita una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni. Ed un'altra riduzione si otterrà se sarà accolto il voto della Commissione (al quale aderisco) di escludere i delitti indicati nel numero 4 dell'art. 15.

Consento anche negli emendamenti proposti dalla Commissione alle norme che regolano l'istituto della rimessione. Ma vorrei che alla

parte civile fosse tolta la facoltà di domandare la rimessione della causa. La parte civile è una parte accessoria nel giudizio penale, e non si deve trasformare in parte principale. Le parti principali sono il Pubblico Ministero e l'imputato. Ora, quando si accorda alla parte civile la facoltà di distogliere l'imputato dai suoi giudici naturali, si viene a mettere la parte civile allo stesso livello delle parti principali: e ciò contraddice al carattere dell'istituto della parte civile.

In sostanza, il Pubblico Ministero, che è chiamato a difendere gl'interessi della repressione, tutela anche gl'interessi della parte civile.

Il progetto provvede, con opportune sanzioni, a reprimere gli abusi e gli eccessi della difesa, che si possono compendiare nell'abbandono dell'ufficio, nel numero illimitato dei difensori e nella eccessiva durata delle arringhe.

All'abbandono della difesa contribuiscono la mancanza di una disposizione netta e recisa, che tolga ai difensori ogni pretesto per abbandonare l'ufficio, e le sanzioni assolutamente insufficienti per reprimere questo abuso. Infatti, quando il difensore non sia recidivo, è stabilita una semplice *ammonizione*; quando, invece, sia recidivo, è facoltativa la pena disciplinare della *sospensione*.

L'articolo 86 scolpisce il divieto in una forma assoluta: « Il difensore non può mai abbandonare il proprio ufficio, neppure allegando che siano stati violati i diritti della difesa ». L'articolo 88 sanziona per ogni caso la sospensione, e l'art. 90 deferisce il procedimento alla Sezione d'accusa, la quale procederà con forme celeri e spedite.

Ciò mi pare che basti. Né mi sembra che convenga autorizzare il presidente a chiamare, in qualità di difensore, un avvocato erariale, o appartenente al servizio legale delle ferrovie, o un delegato erariale, ovvero un magistrato. Il difensore deve essere libero, indipendente da ogni vincolo disciplinare; altrimenti la difesa perde il suo carattere precipuo.

E non sono favorevole all'intervento dei magistrati in qualità di difensori, perchè il magistrato non deve essere distolto dalle proprie funzioni, nè ha attitudini, nè è addestrato ad un ufficio, non compatibile con quello della magistratura.

Il progetto riduce anche il numero dei difensori a non più di due, e consente al giudice, in casi eccezionali, di permetterne più di due.

Sembra però più efficace la proposta della Commissione, di non doversi ammettere più di un difensore, ed eccezionalmente due.

Anche intorno alla durata delle arringhe il progetto contiene disposizioni intese a rattenere in razionali confini.

La replica è ammessa una sola volta, e, se vi siano più difensori, il presidente può disporre che uno soltanto si riservi la parola per la replica.

Non è possibile stabilire *a priori* un termine per la durata delle arringhe. Non v'è nulla di più relativo che la durata di un discorso. La maggiore o minore durata può dipendere da parecchie cause, dalle proporzioni della causa, dalla complessità o dalla semplicità dei fatti, dall'indole della prova e dalle stesse attitudini dell'oratore all'analisi o alla sintesi.

Provatevi, onorevoli colleghi, a stabilire per le arringhe del processo Cuocolo una durata eguale a quella delle arringhe in un processo ordinario.

Tutta la questione si riduce al numero dei difensori, perchè ordinariamente i difensori, salvo eccezioni, si ripetono l'un l'altro.

Neppure aderisco al concetto di accordare al presidente la facoltà di togliere la parola al difensore per troncargli l'arringa. Il presidente non può essere giudice delle esigenze della difesa. Non si può stabilire con esattezza matematica dove finisca l'uso e dove cominci l'abuso. E quindi una simile facoltà potrebbe aprire il campo all'arbitrio, e, in fondo, potrebbe, nelle Corti d'assise, contribuire ad aumentare i verdetti di assoluzione. Il difensore, cui fosse tolta la parola mentre sta svolgendo la difesa, additerebbe ai giurati l'atto del presidente come arbitrario, farebbe rilevare che all'accusato si strozza la difesa; e i giurati potrebbero facilmente pronunziare un verdetto negativo.

E vengo alle osservazioni e ai voti della Commissione sulla polizia giudiziaria.

Essi toccano così la costituzione organica come le funzioni dell'istituto.

Si vorrebbe che tra gli ufficiali di polizia giudiziaria fossero compresi anche i questori

per la loro qualità di ufficiali di pubblica sicurezza.

Fu una proposta fatta già dalla Sottocommissione che formulò lo schema; ma poi venne abbandonata sul riflesso che le funzioni dei questori hanno anche carattere politico.

Per ciò che riguarda l'esercizio della polizia giudiziaria si segnala una duplice inesattezza nella formola dell'art. 171: « La polizia giudiziaria si esercita nell'ordine gerarchico stabilito nell'art. 172 ».

L'art. 172 - si dice - non stabilisce un ordine gerarchico: nè i funzionari inferiori possono o debbono attendere gli ordini dei superiori per assicurare alla giustizia le prove del delitto o la punizione del reo.

Ora l'art. 172 stabilisce un ordine gerarchico, perchè distingue gli ufficiali dagli agenti, e questi ultimi hanno una posizione gerarchica inferiore a quella dei primi.

Il concetto della gerarchia si rispecchia nelle disposizioni seguenti, nelle quali le funzioni degli agenti sono minori di quelle degli ufficiali.

Ma l'inciso: « nell'ordine gerarchico » non può essere interpretato nei sensi che i funzionari inferiori debbono attendere gli ordini dei superiori per assumere gli atti.

Un inciso concepito in una forma più larga trovasi nell'art. 57 del Codice vigente: « osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori ». Bisogna fermarsi sulla diversità di locazione fra i due testi: l'art. 57 del Codice vigente parla di subordinazione verso i superiori, e quindi si riferisce anche ai superiori che non hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; mentre la formola dell'art. 72 del progetto è più restrittiva, e si riferisce alla diversità delle attribuzioni rispettive degli ufficiali e degli agenti.

Il progetto - si dice - nel richiamare gli ufficiali e gli agenti sotto la disciplina esclusiva dell'Autorità giudiziaria, avrebbe dovuto sostituire alla censura o alla pena pecuniaria la sospensione, che è un provvedimento più efficace.

Anche questa proposta fu fatta dalla Sottocommissione; ma non venne accolta dalla Commissione di revisione.

Prevalsero i concetti dell'onorevole ministro guardasigilli, il quale fu tra i membri più autorevoli delle due Commissioni ministeriali,

del compianto senatore Municchi e dell'onorevole Grippo. Si tenne conto della perturbazione che ne verrebbe ai servizi pubblici da una sospensione inflitta agli ufficiali di polizia giudiziaria senza intesa anzi ad insaputa dei loro capi diretti, i quali si vedrebbero da un giorno all'altro privati dell'opera dei loro organi ausiliari.

Il progetto pone una linea precisa di separazione fra la funzione della polizia giudiziaria e l'istruttoria.

La polizia giudiziaria provvede alla ricerca dei reati per i quali si procede di ufficio, raccoglie tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli, e ne riferisce immediatamente all'Autorità giudiziaria.

In via di eccezione, poi, si autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere a sequestri, a perquisizioni ed a perizie; ma si vieta loro di procedere all'interrogatorio dell'imputato o ad atti di ricognizioni e di confronti.

Col ridurre le funzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria si ripara ai gravi inconvenienti che sono ogni giorno additati dalla pratica, e che concorrono a rendere assai meno efficace la repressione.

Attualmente, a cominciare dall'interrogatorio dell'imputato, spesso gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono una vera istruttoria. Anzi, pur quando siano stati comunicati gli atti all'Autorità giudiziaria, l'istruttoria si scinde in due linee, che si incontrano o negli insuccessi istruttori ovvero nelle frequenti assolutorie in sede di dibattimento.

Il progetto molto opportunamente vieta agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dell'imputato, il quale, deve essere preceduto dall'avvertimento del giudice che non ha l'obbligo di rispondere, e, per la importanza che assume la confessione, deve essere circondato dalla garanzia dell'intervento del magistrato.

Ed era questo appunto il primo atto che doveva vietarsi, giacchè, con gli attuali mezzi di comunicazione, riesce facile tradurre immediatamente l'arrestato avanti al giudice. Basta avere una pratica qualsiasi di processi penali per convincersi che sovente si muova dall'interrogatorio per iniziare dalle risposte dell'imputato

una vera istruzione, con atti di ricognizioni e di confronto ed esami di testimoni. Infatti, essi procedono all'interrogatorio anche nei luoghi dove risiedono il pretore e il giudice istruttore, e non denunciano il reato se non dopo avere proceduto ad un atto che bene poteva essere compiuto immediatamente dal giudice. Sono eccessi ai quali bisogna porre un freno.

Nè meno opportuno mi sembra il divieto di procedere ad atti di ricognizione e di confronto.

Per le prime, che debbono essere compiute con speciali forme, basta osservare che l'atto non si può ripetere dal giudice istruttore.

I confronti poi sono atti delicatissimi, tanto che non mancano criminalisti, come l'Helie, che li vorrebbero riservati esclusivamente all'istruzione orale.

Intanto la Commissione vorrebbe, mantenuto lo *statu quo*, ed aggiungere le indagini della polizia scientifica, i cui risultati, per quanto siano degni di molta considerazione, non hanno ancora un valore sicuro (*Interruzione dal banco della Commissione*).

VACCA. Non vedo donde viene l'interruzione; ma a pag. 31 della relazione si dice appunto ciò che ho rilevato.

Due norme dovrebbero regolare così estese attribuzioni della polizia giudiziaria: i poteri di direzione attribuiti alla magistratura - che ora non riescono ad infrenarne gli abusi - e l'integrazione, agli effetti giudiziari, della prova dei fatti che furono oggetto delle sue indagini e dei suoi accertamenti.

Ora - domando - come si farebbe dal giudice istruttore ad integrare un atto di ricognizione ponendo l'imputato fra simili e consimili, quando esso fu già dall'ufficiale di polizia giudiziaria mostrato ai testimoni?

E non debbo dire al Senato che l'impossibilità di integrare gli atti di ricognizione spesso concorre alla pronunzia dei verdeti di assoluzione nei giudizi popolari.

Sono poi di accordo con la Commissione nel voto che si deferisca ai pretori l'istruttoria dei processi, salvo al giudice istruttore il potere di direzione e di avocazione. In tal modo diverranno più rapide le istruzioni.

Soltanto vorrei che il procuratore del Re avesse la facoltà di richiamare il processo dalla

prétura e di investire direttamente il giudice istruttore.

Il procuratore del Re ha diritto di intervenire in tutti gli atti d'istruzione, e potrebbe talvolta essere messo in condizione di non potere esercitare questa prerogativa ove il giudice istruttore non consentisse alla proposta di avocazione dell'istruttoria.

Ma dissento dalla modificazione che la Commissione vorrebbe introdotta nel sistema dell'interrogatorio dell'imputato.

Di accordo che lo Stato è attore nel giudizio penale, e che ciò non autorizza a porre allo stesso livello di parità lo Stato e l'imputato.

Il progetto è informato a questo criterio. Infatti, nel regolare il sistema della così detta *pubblicità per le parti* nell'istruttoria, il progetto al Pubblico Ministero accorda il diritto di intervenire in tutti gli atti d'istruzione, mentre alla difesa concede la facoltà di assistere soltanto ad alcune specie di atti; al Pubblico Ministero riconosce la prerogativa di prendere, in ogni tempo, cognizione di tutti gli atti, mentre alla difesa, prima della chiusura dell'istruzione, non permette che l'ispezione di determinati atti.

Ma dove si delinea il mio dissenso della Commissione è nell'affermazione che lo Stato si trova di fronte ad un presunto delinquente. L'imputato, invece, fino a quando non sia dichiarato colpevole, si presume innocente. E, se la presunzione di colpevolezza non si stabilisce neppure con la decisione d'invio a giudizio, tanto meno potrebbe essere stabilita nei primi atti dell'istruzione.

Con la teoria che il giudice istruttore, quando assume l'interrogatorio dell'imputato, si trova di fronte ad un presunto colpevole, si verrebbe alla conclusione che basterebbe un arresto eseguito, anche per errore, da un agente di pubblica sicurezza per imprimere la stimate di colpevolezza sulla fronte di un cittadino.

L'avvertimento all'imputato che non ha l'obbligo di rispondere non è determinato da sfiducia verso il magistrato, ma dal carattere dell'interrogatorio, il quale è un atto di difesa, e non già un atto d'istruzione o un mezzo di prova.

Nessuno - ha insegnato la dottrina romana - può accusare se stesso (*nemo tenetur se accusare*).

Ecco come il senatore Pessina, nel suo lavoro: *La difesa dell'imputato nella istruzione del processo*, delinea il carattere dell'interrogatorio: « L'interrogatorio dell'imputato non deve essere mezzo adoperato per indurlo ad accusarsi colpevole, ma deve dal magistrato che inquire essere indirizzato solamente ad invitare l'imputato a dire alla giustizia, se egli vuole, le ragioni che lo assistono ».

E in seno alla Commissione ministeriale l'insigne criminalista così dava ragione dell'obbligo dell'avvertimento all'imputato che non è tenuto a rispondere: « L'imputato dovrebbe esserne avvertito, perché potrebbe credere che debba assolutamente rispondere e pregiudicare la sua difesa ».

In fondo, che cosa si teme dal silenzio dell'imputato? Si teme che si renda più difficile la scoperta dei colpevoli.

Ed invece, se l'imputato si confessa colpevole, si pone la confessione al disopra di qualsiasi contestazione. L'imputato non potrà opporre nel dibattimento che la confessione gli fu strappata da studiate domande del giudice. E, quando l'imputato sia colpito da gravi indizi, e, ciò nonostante, rimane silenzioso, il silenzio conferma la sua reità.

Del resto il sistema, che si propone con lo schema, ha vigore in Inghilterra e in Francia, dove la repressione è molto più efficace che non presso di noi.

Mi parrebbe, poi, inutile sancire espressamente nella legge il diritto dell'interrogato di non rispondere. Anche attualmente l'imputato non ha l'obbligo di rispondere, e nessun mezzo coercitivo può esservi per farlo parlare.

La proposta di doversi ammettere la difesa orale avanti alla Sezione d'accusa ha un precedente in quella della Sottocommissione che elaborò il progetto, che non fu accolto dalla Commissione di revisione. I progetti dei Codici di procedura penale in Francia e nel Belgio e il Codice ungherese sono informati appunto al principio del contraddittorio orale avanti alla Sezione d'accusa.

Non dissento in massima da questa proposta, sebbene si venga ad inframmettere un altro indugio alla definizione delle istruttorie.

Il contraddittorio orale potrà senza dubbio anche migliorare il giudizio dei giurati.

Soltanto vorrei che nella revisione definitiva

dello schema fosse stabilita l'assistenza anche del Pubblico Ministero.

MORTARA. Infatti è ammessa.

VACCA. Attualmente il procuratore generale fa il rapporto alla Sezione d'accusa; ma, secondo il progetto, la relazione dovrà essere fatta da un consigliere; il procuratore generale non ha diritto di intervenire.

QUARTA. Ma la Sezione d'accusa potrebbe invitarlo ad intervenire insieme col difensore.

VACCA. Non credo che potrebbe farlo senza una espressa disposizione legislativa.

Appena qualche osservazione sulla citazione diretta.

Uno dei principali difetti di questo istituto, avvertito già ripetutamente nella dottrina - e basta ricordare il Mirabelli e il Casorati - consiste nella mancanza del giudizio di delibazione dell'accusa.

Fra i due sistemi, l'uno dei quali vorrebbe in ogni caso l'intervento della funzione giurisdizionale per ordinare l'invio a giudizio, e l'attuale, che non consente in nessun caso l'intervento della funzione giurisdizionale, il progetto avvedutamente accoglie un sistema medio. Quando la citazione diretta muove dal Pubblico Ministero, il progetto accorda all'imputato l'opposizione avanti al giudice istruttore ove per il reato sia stabilita la pena della reclusione o della detenzione superiore ai tre anni. Quando, invece, la citazione diretta muove dall'attore privato, l'opposizione dell'imputato è ammessa in ogni caso.

Questo sistema parmi che debba essere conservato.

Quando trattasi di una pena non lieve, o il giudizio viene promosso dall'attore privato, il quale non offre la stessa garanzia che offre il Pubblico Ministero, si deve concedere all'imputato il mezzo di evitare il dibattimento.

Le disposizioni quindi degli articoli 328 a 330, che disciplinano il rimedio dell'opposizione contro la citazione diretta, non riguardano una controversia preliminare fra l'imputato e il Pubblico Ministero sulla forma del procedimento. Ma concernono una questione di sostanza. Il giudice istruttore, al quale è deferito l'esame della opposizione, può o rigettarla, ovvero dichiarare non farsi luogo a procedimento, e quindi impedire che l'imputato affronti il giudizio. Ciò risulta dalla disposizione dell'ar-

articolo 329, che richiama l'art. 310 sul giudizio di invio.

Un voto molto opportuno esprime la Commissione sulla riduzione del numero dei giurati ordinari ad otto, con due o più supplenti secondo l'importanza del processo.

Così si potrà procedere più facilmente alla scelta dei migliori; si semplificherà la deliberazione del verdetto; si eviteranno i possibili rinvii delle cause.

Nell'ordinamento dei giudizi popolari il progetto non si è ispirato a quella tendenza che vuole ridotte le attribuzioni del presidente, il quale, sulla foggia della procedura inglese, non dovrebbe avere alcuna iniziativa, e dovrebbe essere non altro che il moderatore del dibattimento, ovvero un arbitro nei conflitti fra le parti.

Tutti i poteri, che attualmente sono conferiti al presidente, dall'istruzione supplementare al potere discrezionale, all'interrogatorio dell'imputato, all'esame dei testimoni, alla proposizione delle questioni, e via, vengono conservati, tranne il riassunto - alla cui abolizione la Commissione consente - e l'obbligo di spiegare ai giurati in succinto il contenuto dell'accusa.

E parmi che questa spiegazione meglio venga attribuita al Pubblico Ministero, il quale è l'organo dell'accusa.

La Commissione consente nella innovazione di far deliberare il verdetto in presenza soltanto del presidente, il quale diverrebbe, per così dire, il capo dei giurati, del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato; ma vorrebbe che alla deliberazione assistessero i difensori di tutte le parti.

Non mi parrebbe opportuno farvi assistere i difensori della parte civile, che è parte accessoria nel giudizio penale, e del responsabile civile, la cui condizione tocca un'interesse pecuniario. A questa funzione molto delicata è bene che assistano poche persone per evitare possibili inconvenienti, sui quali mi sembra inutile intrattenervi.

Tre motivi si adducono contro il sistema di far concorrere i giurati col presidente all'applicazione della pena.

Si dice che i giurati sono troppo indulgenti; né io impugno questa verità. Ma, al

pari dei giurati, sono troppo indulgenti i magistrati.

Ho voluto studiare questo fenomeno facendo un esame statistico comparativo dell'esito dei giudizi nei tribunali e nelle Corti d'assise per gli anni 1905-906.

E questo esame comparativo ha offerto i seguenti risultati:

Rispetto al numero dei condannati, non vi furono notevoli variazioni negli uni e negli altri giudizi. Così dai tribunali come dalle Corti d'assise furono condannati intorno ai due terzi degli imputati giudicati, ossia 68.20 su cento nel 1905 e 68.30 su cento nel 1906 dai primi, 64.68 su cento nel 1905 e 65.69 su cento nel 1906 dalle seconde.

Neppure, per quanto può desumersi dal modo col quale sono raggruppate le cifre relative ai proscioglimenti, dovranno esservi state grandi variazioni nel numero dei prosciolti per insussistenza del fatto o per dichiarazione negativa di colpeabilità. Poiché, se dalle Corti d'assise furono prosciolti 78.70 accusati su cento nel 1905 e 81.47 accusati su cento nel 1906 per verdetto negativo, dai tribunali furono assolti per non essere autori del reato o per non provata reità 57.30 su cento nel 1905 e 59.35 su cento nel 1906 imputati per non essere autori del reato o per non provata reità, bisogna a queste percentuali aggiungere il numero degli imputati prosciolti in grado di appello, e quello dei prosciolti per insussistenza del fatto, che non si può determinare, dando la statistica complessivamente la somma dei prosciolti perché il fatto non sussisteva o non costituiva reato. Ed il numero degli imputati prosciolti per questi motivi salì nei tribunali a 17.02 su cento nel 1905 e a 18.72 su cento nel 1906; mentre fu esiguo nelle Corti d'assise, cioè 0.50 su cento nel 1905 e 0.58 su cento nel 1906.

Questi risultati sono quasi identici a quelli della Francia.

Nel 1907 le Corti d'assise in Francia, fra 3,400 accusati giudicati, ne assolsero 1,049, ossia poco meno di un terzo; e, fra gli accusati condannati, 1,244, cioè poco più della metà, riportarono condanna a pena correzionale.

Eppure in Francia i dibattimenti durano molto meno che in Italia; ed è noto che la lunga durata dei dibattimenti influisce sui verdetti di assoluzione.

Contro questi risultati della statistica si suole osservare che il numero delle assoluzioni dovrebbe essere molto minore nelle Corti d'assise, perchè alle assolutorie nei tribunali contribuisce l'istituto della citazione diretta, mentre le cause arrivano alle Corti d'assise dopo essere state precedute da una istruttoria e dalla deliberazione dell'accusa in un doppio grado di giurisdizione.

Ma la citazione diretta si suole applicare ai fatti nei quali la prova è semplice e facile, e si adopera in minime proporzioni.

La statistica segna le seguenti percentuali:

1905 = 11.53 per 100

1906 = 10.70 per 100

1907 = 10.54 per 100.

Neppure la precedenza del giudizio della Sezione d'accusa dovrebbe poter spostare notevolmente le proporzioni fra i verdetti e le sentenze di assoluzioni, se si consideri che questo giudizio, nel modo con cui si svolge nella pratica, di poco differisce dalla deliberazione della prova che fa la Camera di consiglio. E ciò è così vero, che la Commissione ha creduto di dover proporre che il giudizio della Sezione d'accusa sia integrato con l'ammissione della difesa orale.

Nel 1907 furono dalle Sezioni d'accusa definiti 2,445 procedimenti: in 2,280 (cioè nella proporzione del 93.95 su cento) si dispose l'invio degl'imputati al dibattimento, e soltanto per il 6.75 su cento si dichiarò non luogo a procedere.

Si sostiene, in secondo luogo, che l'intervento dei giurati nell'applicazione della pena abbasserebbe la figura del presidente. Ma a questa obiezione ha già risposto l'onor. ministro guardasigilli scrivendo: «Nè il prestigio del presidente ha nulla da perdere per l'esistenza di convinzioni differenti, mentre, dall'altro canto, questo contrapporre il suo voto unico ai dodici voti dei giurati è una sopposizione artificiosa, fondata sopra una presunta uniformità di questi ultimi, ch'è quasi sempre assai lontana dalla realtà. Deve ritenersi, invece, che il voto del presidente, per quanto unico, rafforzerà la tendenza più mite o più severa del collegio, e darà prevalenza a quella che gli sembra più rispondente a giustizia».

Si accenna, infine, a difficoltà che incontreranno i giurati a determinare la pena; mentre il progetto provvede a dirimere ogni difficoltà col prescrivere che il presidente legge e spiega ai giurati le disposizioni della legge penale o indica loro il massimo e il minimo della pena applicabile in conformità del verdetto.

A parer mio, la semplice affermazione della colpeabilità, che presentemente fa il giuri, si risolve in una vera accademia, perchè l'affermazione della colpeabilità si concreta nell'applicazione della pena.

Col far concorrere i giurati all'applicazione della pena diminuirebbero i verdetti negativi. Spesso - come hanno avvertito anche il Briand in Francia e l'Orlando in Italia - i giurati assolvono pel timore che all'accusato sia inflitta una pena superiore a quella che risponde ai dettami della loro coscienza. (*Interruzioni*).

Credo, poi, che il far concorrere i giurati all'applicazione della pena sia divenuto indispensabile dopo che, con la legge del 14 luglio 1907, sono stati aboliti i due giudici assessori.

Ora si avverte questo fatto abbastanza strano: nei giudizi dei tribunali, dove si applicano pene minori da tre giudici, contro la sentenza è ammesso l'appello; mentre nelle Corti d'assise, dove si applicano pene più gravi da un solo giudice, non è ammesso gravame contro la sentenza nei limiti della latitudine della pena consentita dalla legge.

E giacchè il mio discorso verte sul punto dei poteri rispettivi del presidente e dei giurati, mi consentirà il Senato di esprimere un voto. Vorrei, anche per eliminare un'altra causa che influisce sui verdetti negativi, chesi studiasse un sistema per il quale i giurati potessero chiedere che fosse proposta la questione subordinata.

In Inghilterra il giuri può dichiarare l'accusato colpevole di un reato minore di quello dedotto nell'atto di accusa.

Ed invece, presso di noi, se il giuri creda che l'accusato sia colpevole di un reato minore, ad esempio di omicidio oltre l'intenzione, e non già di omicidio volontario, quando la questione subordinata non è prospettata nel questionario, si trova in uno stato di costringimento morale. Non può affermare la reità minore, perchè la

questione subordinata manca; nè può affermare la colpevolezza secondo l'accusa, perchè essa si trova in contrasto con la sua coscienza. In tal caso, il giuri finisce per pronunciare un verdetto negativo. Ma, se potesse chiedere che fosse proposta la questione subordinata, in luogo di pronunciare un verdetto negativo, pronuncierebbe un verdetto di colpevolezza.

Il progetto estende e trasforma il potere moderatore, che il presidente è chiamato ad esercitare sul verdetto di colpevolezza.

Anche qui consento nello schema ministeriale, e non sono d'accordo con la Commissione, che vorrebbe ripristinato l'attuale art. 509, e alla facoltà di assolvere sostituita quella del rinvio della causa ad altra sessione.

Sembra a me che, quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale o sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati, stante il valore morale molto superiore del voto del presidente, ben faccia il progetto a disporre che l'accusato è assolto, e che non si tenga conto della circostanza aggravante.

I motivi di questa riforma trovansi esposti esaurientemente nella relazione ministeriale.

Appunto per il valore molto superiore del voto del presidente, il secondo verdetto affermativo farebbe permanere il dubbio sulla colpevolezza dell'accusato ed inficierebbe il giudicato.

Ed aderisco allo schema ministeriale anche per un'altra ragione.

La maggioranza semplice non parmi sufficiente per il verdetto affermativo e per l'ammissione delle circostanze aggravanti. Non invoco l'esempio dell'Inghilterra, dove non v'è verdetto se non si consegua l'unanimità; ma quello dell'Austria e della Germania, dove il verdetto di colpevolezza e l'ammissione delle circostanze aggravanti debbono risultare almeno dai due terzi dei voti.

Intorno alla proposizione delle questioni la Commissione suggerisce una utile modificazione col proporre che sia sempre diviso il quesito relativo al fatto materiale da quello relativo alla colpevolezza.

In tal modo si eviteranno quegli inconvenienti della complessità che sono causa di frequenti annullamenti di giudizi.

Il progetto, però, sopprime le esemplificazioni indicando soltanto gli elementi che debbono contenere le questioni, e disconosce il principio della separazione del fatto dal diritto, che è una vera utopia, e che non è ammessa nella legislazione della maggior parte dei grandi Stati, nè in Inghilterra, nè in Austria, nè in Germania.

Quando si domanda ai giurati se l'accusato ha commesso il fatto con fine di uccidere, se lo ha commesso con premeditazione, gli si domanda l'affermazione o la negazione di ipotesi giuridiche. E i giurati affermano o negano ipotesi di diritto quando sono chiamati a rispondere sugli elementi del tentativo, della legittima difesa, dell'eccesso nella difesa, della provocazione, ancorchè non si adoperino formule strettamente tecniche. E quando si domanda ai giurati se l'accusato sia colpevole, gli si sottopone un quesito di carattere strettamente giuridico. In tal caso, il giurato deve avvicinare la legge al fatto, perchè non può esservi colpevolezza che nei limiti della legge.

Se quindi si vuol mantenere il sistema della esemplificazione, da cui non dissento, converrebbe modificare la formola, sopprimendo ogni traccia di separazione del fatto dal diritto.

PRESIDENTE. Ha ancora molto da parlare?

VACCA. Debbo intrattenermi sopra altri due argomenti: l'appello e il ricorso per cassazione; e sarò brevissimo.

Consento nel principio che l'appello abbia carattere devolutivo, sebbene si possa opporre che, quando il Pubblico Ministero non ha interposto il gravame, il giudicato si è fermato sul limite massimo di pena applicato dal giudice.

V'è, però, un'altro principio di giustizia col quale il carattere devolutivo dell'appello deve essere armonizzato. La legge, quando accorda un gravame, non deve permettere che il condannato, per non sottoporsi all'alea di un aumento di pena, faccia passare in giudicato una sentenza che essa stessa non vuole che sia eseguita.

A questi concetti sembra ispirato lo schema col mantenere il divieto della così detta *reformatio in pejus* nel caso in cui l'appello sia stato interposto soltanto dall'imputato, e col disporre che l'appello del Pubblico Ministero giova al-

l'imputato, il quale può addurre tutti i mezzi di difesa.

E a questi concetti pienamente mi associo. Né debbo omettere di ricordare che in Austria e in Germania il divieto della *reformatio in pejus* non costituisce un principio soltanto osservato nella pratica, ma trovasi esplicitamente sancito nei rispettivi Codici, come nell' art. 295 del Codice austriaco e nell' art. 372 del Codice germanico.

E terminerò con un rapido esame dei voti espressi dalla Commissione sul ricorso per cassazione.

Si chiede che si sopprima la facoltà di ricorrere contro la dichiarazione di tacita rinuncia emessa dal giudice di merito.

Il progetto, nell' accordare il ricorso, non fa che codificare un principio già ammesso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; e credo che faccia bene. Perchè il computo dei termini e il determinare se siansi eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza spesso possono involgere questioni di diritto.

La Commissione si è divisa intorno ad un grave problema, quello cioè di vedere se debba attribuirsi alla Corte di cassazione il potere di non accogliere un mezzo di ricorso ove accerti che la nullità denunziata, sebbene sussistente, non abbia in verun modo impedito la libera difesa o esercitato altra influenza sulla decisione.

E qui aderisco a quella parte della Commissione che ha propugnata la risoluzione negativa. E vi aderisco perchè il determinare se la nullità abbia impedito la libera difesa od esercitato influenza sulla decisione involge un esame di fatto, che non può essere attribuito alla Corte di cassazione senza snaturare l' essenza di questo istituto giudiziario.

Ma, pur volendo ritenere legittimo questo potere, nei giudizi penali, che sono informati al principio dell' oralità, mancherebbero alla Corte di cassazione gli elementi per determinare se la nullità abbia esercitato influenza sulla decisione del giudice di merito.

Il sistema che propugna una parte della Commissione sarebbe improntato alla disposizione dell' art. 344 del Codice austriaco. Ma non possiamo ispirarci all' esempio della legislazione austriaca, perchè in Austria l' istituto della Corte di cassazione ha qualche punto

di contatto con quello della Terza istanza. V' è, infatti, nel Codice processuale austriaco una disposizione, quella dell' art. 362, che autorizza la Corte di cassazione fino ad assolvere l'imputato o ad applicargli una più mite sanzione di pena.

Onorevoli colleghi. — Questo progetto di nuovo Codice ha avuto una larga ed accurata preparazione.

Ad esso collaborarono eminenti criminalisti, fra i quali basta ricordare il Maestro di tutti, Enrico Pessina, che compendia le più gloriose tradizioni della scuola penale italiana.

Ad esso dedicò cure sapienti e tenaci l'onorevole ministro guardasigilli, cui vivamente auguro di legare il suo nome a questa nuova opera legislativa, che egli volle e fortemente volle.

Ora sono appena pochi mesi nel Congresso giuridico internazionale di Heidelberg fu segnalata « la modernità d' indirizzo scientifico e la praticità di intenti ai quali si ispira il progetto italiano; e si concluse che, con l' approvazione del nuovo progetto, l' Italia avrà un ottimo Codice, degno veramente delle tradizioni giuridiche del paese ».

La dottrina e l' esperienza del Senato renderanno il nuovo Codice ancora più degno delle tradizioni giuridiche nazionali. (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l' ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di oggi:

Per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti	116
Maggioranza	59
Il senatore Malvezzi	ebbe voti 95
» Del Giudice	» 2
» Morandi	» 2
» Tommasini	» 1
» De Giovanni	» 1
» Conti	» 1
» Molmenti	» 1

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1912

Il Senatore Di Carpegna . . . ebbe voti	1
» Croce »	1
» Perla »	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	8

Eletto il senatore Malvezzi.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa del depositi e prestiti :

Senatori votanti	114
Maggioranza	58

Il senatore Levi Ulderico . . . ebbe voti	89
» Vacchelli »	88
» Martuscelli »	87
» Mazziotti »	3
» Mortara »	3
» Tassi »	3

Voti nulli o dispersi	12
Schede bianche	16

Eletti i senatori Levi Ulderico, Vacchelli e Martuscelli.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	112
Maggioranza	57

Il senatore Fiocca ebbe voti	46
» Fill-Astolfone »	44
» Bettoni »	41
» Torrigiani Filippo »	32
» Tommasini »	28
» De Cesare »	26
» Vischi »	23
» Dallolio »	9

Voti nulli o dispersi	25
Schede bianche	16

Ballottaggio fra i senatori Fiocca, Fill-Astolfone, Bettoni, Torrigiani Filippo, Tommasini e De Cesare.

Per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	111
Maggioranza	56

Il senatore Di Carpegna ebbe voti 93

» San Martino Enrico » 4

Voti nulli o dispersi 4

Schede bianche 10

Eletto il senatore Di Carpegna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione per la nomina:

a) di un segretario nell'ufficio di Presidenza;

b) di un componente della Commissione di finanze;

c) di un componente della Commissione per la Biblioteca.

II. Votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544);
(*Seguito*);

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 2 marzo 1912 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCVIII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Lettera di S. A. R. il Duca degli Abruzzi (pag. 7029) — Dichiarazioni di voto (pag. 7029) — Omaggi (pag. 7030) — Parole del Presidente (pag. 7032) e del senatore Tommasini (pag. 7032) sovra un omaggio di pregio eccezionale — Messaggio del ministro delle finanze (pag. 7033) — Congedi (pag. 7033) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 7033) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: «Nuovo Codice di procedura penale» (N. 544) — Parlano i senatori Garofalo (pag. 7033) e Tamassia (pagina 7042) — Risultato di votazione (pag. 7048).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Lettera di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato una lettera pervenutami da Brindisi da S. A. R. il Duca degli Abruzzi:

«Febbraio 25.

«Eccellenza,

«Ho letto nei giornali le parole che Ella ha pronunziato nella seduta di sabato. La ringrazio sentitamente del gentile pensiero avuto, come pure ringrazio tutti i senatori, miei colleghi, per il modo col quale essi hanno voluto accogliere le parole dell'illustre Presidente.

«Voglia, Eccellenza, accogliere i miei sinceri saluti.

«LUIGI DI SAVOIA».

(*Vivissime approvazioni*).

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Debbo pure comunicare le dichiarazioni di voto di altri nostri colleghi, i quali non hanno potuto partecipare alla seduta di sabato scorso.

L'onorevole Guido San Martino di Valperga ha così telegrafato:

«Con animo di vecchio soldato e cittadino patriota amaramente rimpiango non aver potuto unire la mia voce entusiasta a quella dei colleghi nel votare come loro al grido di viva l'Italia, il Re, l'Esercito, la Marina.

GUIDO SAN MARTINO VALPERGA, *senatore* »
(*Approvazioni*).

L'onor. senatore Monteverde ha scritto la seguente lettera:

«Roma 26 febbraio 1912.

«Illustre signor Presidente,

«Impedito di trovarmi alla seduta del Senato il giorno di sabato scorso, La prego a volermi tenere fra i colleghi che, con patriottico entusiasmo, hanno dato il voto favorevole

e unanime alla legge di annessione della Tripolitania e Cirenaica alla Patria.

« Obbligatissimo
« GIULIO MONTEVERDE ».

(Approvazioni).

L'onor. senatore Trotti mi ha inviato il seguente telegramma:

« Impossibilitato per ragioni di salute e di età a lasciare Milano, non ho potuto prendere parte al voto unanime col quale il Senato approvò il decreto di sovranità sulla Libia.

Tengo a dichiarare che non altrimenti avrei votato trovandomi presente.

« LODOVICO TROTTI ».

(Approvazioni).

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

Il sig. Giuseppe Corti: *Verso un istituto nazionale per soccorsi ed indennità nei disastri e negli accidenti.*

Il prof. G. B. De Toni: *Commemorazione del senatore Paolo Lioy.*

S. E. il senatore Finali: *Il senatore Filippo Mariotti.*

La Regia Università degli studi di Roma: *Annuario di quella Università per l'anno 1910 e 1911.*

L'ing. Italo Maganzini: *Le bonificazioni della pianura subappennina dall'Enza al mare.*

L'ispettore generale del Debito pubblico: *Relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico per l'esercizio 1909-1910.*

Il comune di Bologna: *Prospetti statistici daziari per l'anno 1910.*

Il comune di Firenze: *La maschera di Dante donata al comune di Firenze dal senatore Alessandro d'Ancona.*

L'Istituto coloniale italiano: N. 85 opuscoli riguardanti l'Emigrazione e le condizioni degli Italiani all'estero.

La Deputazione provinciale di Alessandria: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Pesaro-Urbino: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

L'Amministrazione provinciale di Bologna: *Rendiconto di quell'Amministrazione per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Bologna: *Atti della sessione ordinaria di quel Consiglio dall'otto agosto al 7 dicembre 1910.*

La Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai: *Cenni e notizie su la Cassa di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.*

Il prof. comm. Giuseppe Castelli, vicepresidente della Regia Deputazione di storia patria per le provincie delle Marche: *Commemorazione del socio benemerito e fondatore di quella Regia Deputazione Filippo Mariotti.*

La Deputazione provinciale di Ravenna: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Direzione generale delle scuole italiane all'estero: *Annuario delle scuole italiane all'estero governative e sussidiate per l'anno 1911.*

Il comm. Bruto Amante: *Relazione al ministro dell'istruzione pubblica sugli istituti femminili di educazione ed istruzione presentata dal comm. G. Castelli.*

Il comune di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1910.*

Il comune di Novara: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1910.*

Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane: *Compte-Rendu des opérations de l'Administration de la Dette Publique Ottomane pendant l'année 1910-1911 (29 Exercice).*

Il Ministero del tesoro: *Relazione sulle avocature erariali per l'anno 1910.*

Il Console generale del The Cosmopolitan Correspondence Club per l'Italia: *La Repubblica di S. Marino per le feste cinquantenarie italiane del 1911.*

La R. Università degli studi di Pisa: *Annali delle Università toscane.* Tomo trentesimo.

La Camera di commercio ed industria della città di Pisa: *Relazione sulla politica doganale italiana.*

La Deputazione provinciale di Torino: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Novara: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La R. Accademia della Crusca: *Atti di quella R. Accademia, anno 1909-1910.*

La Camera italiana di commercio ed arti di San Paolo (Brasile): *Relazione sul lavoro compiuto nel decennio 1902-1911.*

La Presidenza generale delle Giurie per l'Esposizione internazionale di Torino: *Parole pronunciate dal senatore Secondo Frola in occasione della premiazione degli espositori, ed Elenco delle premiazioni agli espositori.*

La Commissione per lo studio delle condizioni finanziarie del comune di Roma: *Atti di quella Commissione.*

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Rendiconto delle sessioni di quella R. Accademia. Classe di scienze fisiche, vol. XIX (1909-1910).*

La Banca agraria « La Majella »: *La Banca Federativa Agraria "La Majella".*

La signora Annie Besant: *The universal text book of religion and morale. Parte II. Ethics.*

Il signor Giulio Fano: *La coordinazione morale.*

L'onor. senatore conte Leopoldo Pullè: *Iliade Italiana. Conferenza.*

L'onor. senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Ricordo delle onoranze a Francesco Filomusi-Guelfi per la sua nomina a senatore.*

L'ing. Gustavo Suchet: *L'acquedotto Pugliese.*

Il R. Archivio di Stato in Lucca: *Primo contributo alla conoscenza delle filigrane nelle carte antiche di Lucca esposto da Luigi Volpicella.*

L'onor. senatore Scialoja: Tre opuscoli circa il diritto ai titoli nobiliari della signora Isabella Villadicanì fu principe Alvaro di Messina.

Il Comitato esecutivo del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Bilancio consuntivo del Credito fondiario per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Milano: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

Il comune di Milano: *Atti di quel comune. Anno 1908-1909, vol. I e II.*

Il Consiglio direttivo della R. Scuola di commercio in Venezia: *Notizie e documenti presentati dal Consiglio direttivo di quella Scuola alla Esposizione internazionale di Torino 1911.*

Il presidente della Croce Rossa Italiana: *Resoconto morale ed economico della Croce Rossa*

Italiana per l'anno 1910, e Bollettino dell'Associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra. Giugno 1911.

La Deputazione provinciale di Rovigo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Sassari: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale dell'Umbria: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Firenze: *Bilancio preventivo dell'Amministrazione provinciale di Firenze per l'anno 1911 e Rendimento dei conti per l'anno 1909.*

Bilancio preventivo dell'Opera pia del manicomio di Firenze per 1911 e Rendimento dei conti per l'anno 1909.

Atti di quel Consiglio provinciale per gli anni 1908-1909 e 1909-1910.

Il signor Nicolas Nicolaidès: *L'Empire Ottoman. Une année de constitution. 11-24 juillet 1908-11-24 juillet 1909.*

Il cav. dott. Catalano Antonio: *Il proletario attraverso i secoli. Sue lotte e conquiste. Analfabetismo, alcoolismo e malaria. Conferenza.*

La Direzione generale del Debito pubblico: *Relazione del direttore generale della Commissione di vigilanza sul rendiconto dell'Amministrazione del Debito pubblico per l'esercizio 1909-1910.*

L'onor. senatore Marinuzzi: Una raccolta di 19 manoscritti e di 546 volumi a stampa (tra libri ed opuscoli) attinenti all'antico diritto siciliano.

La famiglia dell'onor. senatore Pierantoni: *Supreme Court of the United States. Reports of decision. Cases argued and adjudged, vol. 73. (Suprema Corte degli Stati Uniti. Rapporti delle decisioni. Cause proposte e discusse). Dal 1790 al 1884.*

A digest of the reports of the United Courts from the organization of the government to the year 1884. Abbot. B. V. (Digesto dei rapporti delle Corti degli Stati Uniti dall'organizzazione del governo all'anno 1884). Vol. 4.

A Law dictionary adapted to the constitution and laws of the United States of America. Bouvier J. (Dizionario giuridico adattato alla costituzione ed al diritto degli Stati Uniti di America). Vol. 2.

History and digest of the international arbitrations to which the United States have been

a party. Moore J. B. (Storia e digesto degli arbitrati internazionali ai quali presero parte gli Stati Uniti). Vol. 6.

Commentaries on the constitution of the United States. Story Joseph. (Commento alla costituzione degli Stati Uniti). Vol. 2.

Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic in regard to contracts, rights, in regard to marriages, divorces. Story Joseph. (Commento sui conflitti di diritto straniero e nazionale in riguardo ai contratti matrimoniali, divorzi).

Treatise on the law of Sales of personal property. Story W. W. (Trattato sul diritto di rendita della proprietà personale).

A treatise on the law of contracts. Story W. W. (Trattato sul diritto di contratti). Vol. 2.

L'onor. senatore Malvezzi: Le annate 1850 e dal 1854 al 1859, rilegate, del *Journal des Débats*.

L'onor. senatore Luca Beltrami: *Luini*. Materiale di studio raccolto a cura di L. Beltrami.

PRESIDENTE. Tra i doni annunciati oggi è da segnalare, per il suo eccezionale pregio, la raccolta di opere di antico diritto siciliano, offerta alla biblioteca del Senato dal nostro caro collega Antonio Marinuzzi. Leggi, costituzioni, prammatiche, capitoli, consuetudini, bandi, dei Governi dell'isola e delle singole città, vi sono rappresentati in molteplici e rare edizioni. Vi si aggiungono gran numero di opere di esegesi giuridica e altre fonti di storia diplomatica ed ecclesiastica, atti dei Parlamenti, scritti di pratica giudiziaria o di occasione politica (dei quali molti anche manoscritti ed inediti), monografie sulle istituzioni pubbliche e private, e opere di generale consultazione per la storia di Sicilia; insomma una raccolta di 19 manoscritti e 546 fra libri e opuscoli, ben rilegati e corredati di un ottimo catalogo, che viene ad arricchire straordinariamente la nostra bella, e come si sa, importantissima collezione di statuti e di storie municipali. La quale, anzi, cominciata a formarsi quando la capitale era a Firenze, finora era particolarmente costituita di documenti dell'alta e media Italia. Con questo dono si avvia a diventare sempre più completa geograficamente, sempre più italiana. Dobbiamo perciò essere ancor più grati all'onorevole Marinuzzi, che da poco tempo ci onoriamo di avere a collega, e che ha dato un

così cospicuo esempio di deferenza al Senato, destinando ad uso di esso il frutto di tanti anni di dispendiose e sapienti ricerche.

Anche debbo ricordare - e il discorso ravviva il rimpianto del collega perduto - che la famiglia del senatore Pierantoni, interpretando un desiderio di lui, ha fatto dono alla biblioteca, dov'egli sempre lavorava, di una ricca raccolta in 73 volumi di decisioni della suprema Corte degli Stati Uniti, accompagnandola con altri pregevoli trattati e commenti di diritto americano e di diritto internazionale.

E infine ho caro di segnalare la benemerita del nostro amato collega Malvezzi che ha integrato la nostra raccolta del *Journal des débats*, per le annate tra il 1854 e il 1859, di cui mancava e che sono utili, come si può immaginare, allo studio dell'opinione pubblica straniera al tempo del nostro risorgimento.

Interpretando il desiderio di tutti i colleghi, ho già manifestato ai senatori Marinuzzi e Malvezzi ed alla famiglia del compianto senatore Pierantoni, i sentimenti di riconoscenza del Senato per questi cospicui doni. (*Approvazioni generali*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Come commissario della biblioteca del Senato, io credo mio debito richiamare la considerazione dei colleghi sopra il cospicuo dono, che il collega senatore Marinuzzi ha fatto alla biblioteca stessa. Egli ha raccolto con somma diligenza, con acume, con intuito storico tutto ciò che riguarda la vita degli ordini costituzionali di Sicilia. E questa raccolta importantissima, della quale egli stesso ha redatto il catalogo, donò alla biblioteca del Senato. Con questa sua donazione si accresce copiosamente il tesoro di Statuti, di cui la nostra biblioteca è notoriamente ricca. Ora, per l'indole sua stessa, io proporrei che questa raccolta venisse serbata individua e custodita nell'apposita sala dove gli Statuti si contengono, collocandola in apposito scaffale e distinguendola col nome del donatore. Ciò sarà tanto più facile in quanto l'egregio donatore ne ha compilato egli stesso, con gran cura, il catalogo, e lo ha anche dato alle stampe; così che riescirebbe men agevole il fonderla con la collezione generale, che il consultarla ed usarla come fondo particolare.

Se il nostro onorevole Presidente vorrà mettere a voto la mia proposta, io credo che il Senato certamente l'approverà; e del fatto bramerei che al benemerito donatore fosse in tal caso trasmessa partecipazione formale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Adempirò al desiderio espresso dal senatore Tommasini.

Messaggio del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha inviato alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Facendo seguito alla ministeriale controsegnata, ho l'onore di trasmettere n. 27 volumi dei nuovi inventari dei beni mobili in dotazione della Corona di cui all'unito elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta.

« p. il Ministro
« D A V E R I O ».

Do atto al ministro delle finanze di questo invio.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi: di un mese, per motivi di salute, il senatore Gavazzi, di 15 giorni, per motivi di famiglia, il senatore Candiani.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora le votazioni a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un segretario nell'ufficio di Presidenza;

b) di un componente della Commissione di finanze;

c) di un componente la Commissione per la biblioteca e per la votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio della votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Rignon, Massarucci, Levi Ulderico.

Per lo scrutinio della votazione per la nomina di un segretario dell'ufficio di Presidenza risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Rossi Giovanni, Mazzolani, Goiran.

Per lo scrutinio per la nomina di un componente della Commissione di finanze sono sorteggiati i nomi dei signori senatori di Collobiano, Caravaggio, Di Carpegna.

Per lo scrutinio della votazione per la nomina di un componente della Commissione per la biblioteca sono sorteggiati i nomi dei senatori Cavasola, Pullè e Gualterio.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale, ieri iniziata, del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Annunzio intanto che la Commissione ha presentato alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prende atto della dichiarazione, fatta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia nella seduta del 26 corrente, che il Governo terrà nel massimo conto i voti per gli emendamenti da introdurre nel testo definitivo del Codice di procedura penale, esposti nella relazione della Commissione, e dagli onorevoli senatori nel corso della discussione, e passa a discutere gli articoli del disegno di legge ».

Quest'ordine del giorno sarà svolto a suo tempo.

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO. Onor. senatori. Il progetto del nuovo Codice di procedura penale è, senza dubbio, superiore tecnicamente al Codice vigente, e nella forma indubbiamente esso segna un perfezionamento. In quanto al contenuto, piuttosto che di una riforma sistematica, si tratta di riforme a particolari istituti; non è dunque il caso di una discussione dottrinale, e questa

sarà una grande facilitazione per l'esame che il Senato dovrà farne. Noi potremo dunque limitarci ad esaminare i particolari istituti che furono oggetto di riforma, e la nostra critica non potrà essere che analitica.

Io spero che anche quei nostri colleghi, che sono profani alle discipline giuridiche, assistano a questa discussione; non si spaventino troppo del tecnicismo delle espressioni; pensino che si tratta di un grande interesse sociale, perchè è comune a tutti, giuristi e non giuristi, l'interesse per un buon Codice di procedura penale.

Da esso dipende la prontezza e la serietà della repressione. Se da una parte esso deve servire alla tutela dell'innocenza sospettata, calunniata, perseguitata, dall'altra parte, esso deve servire anche alla tutela della società contro le miriadi di delinquenti che la infestano. Il problema da risolvere è duplice: ecco la difficoltà massima di un sistema di procedura penale.

Per tutelare troppo l'imputato, non bisogna dimenticare la società, nè lasciarla indifesa. Ora questo progetto, che contiene parecchie cose eccellenti, non si è sempre preoccupato del secondo lato del problema, cioè la tutela sociale.

In Italia, da molte decine d'anni, è continuo il lamento del modo in cui funziona la giustizia penale: se quei nostri colleghi che non sono giuristi fecero eco a quel lamento, oggi giudichino ancor essi se i rimedi siano sufficienti.

Non seguirò nelle mie osservazioni l'ordine del Codice, perchè intendo parlare soltanto di quelle cose che, secondo me, hanno un maggiore interesse, non solo giuridico, ma sociale.

Comincio dal capo terzo dei voti della Commissione, che riguarda le norme generali circa l'azione penale e l'azione civile nascenti dal reato e i rapporti fra la giurisdizione civile e quella penale. Sembra per verità che in questa materia non si possa evitare il linguaggio tecnico del diritto. Ma io farò il possibile per essere chiaro. Questo capitolo riguarda i rapporti fra l'azione civile e l'azione penale; in esso vi è l'art. 13, il solo del quale mi occuperò, che toglie al danneggiato la facoltà di far valere i suoi diritti davanti al giudice civile, quando il danneggiato medesimo sia intervenuto nel giudizio

penale, nel caso che l'accusato sia stato assolto. Ciò non ha luogo però quando il danneggiato non abbia preso parte al giudizio penale; in tal caso egli conserva tutti i suoi diritti avanti al giudice civile per ottenere il risarcimento, ancorchè l'imputato sia stato assolto.

Questo è il contenuto dell'articolo. Ora, che cosa segue da ciò? Ne segue che quando i giudici, o i giurati più ordinariamente, assolvono l'accusato, per qualsiasi motivo, sia pure per infermità di mente, o anche per criteri loro speciali, come una passione violenta che essi credano irresistibile, la gelosia, il fanatismo, la superstizione, l'alcoolismo, ovvero una malattia nervosa dell'accusato o dei suoi antenati o collaterali; ebbene il povero querelante o la povera famiglia dell'ucciso - se si tratta di omicidio - non potranno più avere alcuna indennità, per il solo fatto che si costituirono parte civile; potranno averla nel caso opposto.

Io domando se questa distinzione sia giusta; io non la trovo tale. Essa è giustificata nella relazione solamente per ossequio ad un principio di dottrina, ma io trovo che nè la logica, nè la giustizia esigono questa distinzione.

Non la logica, perchè il fatto della costituzione di parte civile non muta la condizione delle cose. Dato che il danneggiato possa avere diritto al risarcimento, nonostante l'assoluzione del colpevole, non si vede perchè tal diritto gli si riconosca quando non abbia partecipato al giudizio penale, e gli sia tolto poi a causa della formalità della costituzione di parte civile.

Non la giustizia, perchè non sembra che essa debba privare il danneggiato di ogni possibilità di risarcimento, per il fatto che il giudice o i giurati non abbiano creduto che l'accusato debba essere punito, la qual cosa non è sufficiente per escludere l'obbligo della riparazione, a cui è tenuto chiunque abbia arrecato danno ad altri, principio supremo che ha la sanzione nel Codice civile.

Insomma, io non trovo la ragione perchè, se l'accusato è assolto per un motivo qualsiasi, per un vizio di mente, o anche per una ossessione, come quella per cui si voleva che Tullio Murri fosse stato spinto a sopprimere il cognato, - il danneggiato possa avere o non possa avere diritto al risarcimento, secondo che abbia avuto o non avuto l'idea, rispettivamente buona

o cattiva, d'intervenire nel giudizio penale come parte civile. Dicasi la stessa cosa per tutte le assoluzioni in seguito alla risposta negativa dei giurati al quesito della imputabilità.

Non manca a questo proposito il ricordo di alcuni casi piuttosto recenti: per esempio il caso di quel tale marchese Bisogni che fu assolto dai giurati perchè dichiarato non colpevole, mentre dal processo risultò che aveva ucciso con un colpo di fucile un giovane che tranquillamente passava dinanzi la sua casa, per un motivo di gelosia. Orbene, la famiglia della vittima si costituì parte civile, e nonostante l'assoluzione del marchese Bisogni nel giudizio penale, poté adire il giudice civile ed ottenere la liquidazione di una indennità. Ciò in base alle disposizioni del Codice vigente; ma con quelle del progetto del nuovo Codice, quella infelice famiglia non avrebbe potuto aver alcun risanamento.

Nel Codice vigente una simile distinzione non esiste. Il danneggiato ha sempre il diritto di sperimentare l'azione civile, a meno che non fosse stata esclusa l'*esistenza del fatto* o la *partecipazione dell'accusato al reato*.

E non credo che negli altri paesi si faccia diversamente. In Francia, per esempio, le Corti di assise possono condannare l'imputato assolto alla riparazione del danno, quando vi sia la costituzione di parte civile.

Ma, se non si vuole giungere fin là, perchè si dovrebbe vietare che il giudizio civile segua il suo corso, dopo l'assoluzione? I criteri della responsabilità penale sono molto diversi da quelli, per i quali nel diritto civile si può ammettere l'obbligo del risarcimento.

Questo è dunque il voto che esprimo, e cioè, che sia rimesso nel progetto l'art. 6 del Codice vigente, che molto bene, e con veri criteri di giustizia, disciplina questa materia.

E passo al tema della *competenza*.

Io do tutta la mia approvazione al voto espresso (alla lettera e, del capo V), dalla Commissione, intorno all'attribuzione da darsi alla sezione d'accusa di rinviare al tribunale il giudizio, quando le particolari circostanze siano tali da non potersi supporre che si pronunzierà una pena superiore ai dieci anni di reclusione. Il criterio è il medesimo che si applica per i delitti minori, che dalla giurisdizione del tri-

bunale si possono rinviare a quella del pretore. Perchè non si dovrebbe adottare lo stesso criterio per i delitti maggiori, e sgombrare così le Corti di assise da una quantità immensa di processi per i quali già si prevede che la pena sarà minima, e certamente inferiore a quella che segna il limite della competenza della Corte di assise?

Nè vale l'obbiezione che in tal modo si ritornerebbe all'antico; — molte volte è assai bene il ritornare all'antico.

Vedo con piacere che la Commissione è del medesimo avviso. Essa anzi ha lungamente discusso questo punto nella sua relazione, ed io, unicamente per brevità, rinuncio a leggere le importanti osservazioni che essa ha fatto a questo proposito.

Dirò pochissime cose sulla *polizia giudiziaria*.

Il punto su cui desidero fermarmi è quello che riguarda la soppressione dell'interrogatorio da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Si vieta agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, di procedere all'interrogatorio dell'imputato e a qualsiasi atto di riconoscimento, di confronto. Questa è una disposizione molto grave, che praticamente potrà avere effetto nocivo per la scoperta dei reati. L'onorevole senatore Vacca ha giustificato tale disposizione dicendo che con essa si eviteranno le contraddizioni fra l'istruzione della polizia e quella, che è la vera istruzione, fatta dall'autorità giudiziaria. Ora, io trovo che il vietare agli agenti di procedere ad un interrogatorio *formale* sta bene; ma che poi si debba vietare ad essi di rivolgere domande agli arrestati, di ricevere le loro confessioni, se essi le fanno, ciò, a mio avviso, non è cosa giustificabile. Supponiamo il caso di un ferito, di un moribondo. Accorrono presso di lui gli agenti di pubblica sicurezza, ma costoro non dovrebbero avere il diritto di interrogarlo, non potrebbero neppure fare atti di confronto, insomma non potrebbero procedere a nessun atto preliminare! Io non so se in questo modo si renderà un servizio all'amministrazione della giustizia; un gran numero di reati si sono scoperti con i primi interrogatori fatti dagli agenti di pubblica sicurezza. Ogni giorno leggiamo qualche cosa di simile nei giornali.

Senza dubbio, questi atti di polizia non deb-

bono avere lo stesso valore che avranno poi quelli compiuti con tutte le formalità di rito dall'autorità giudiziaria, ma questa non è una ragione perchè si vieti agli agenti di polizia di procedere immediatamente a quegli esami e interrogatori che il caso richiede. Certo non si osserveranno le formalità richieste per le operazioni dell'autorità giudiziaria, ma non capisco perchè si vogliano mettere pastoie all'autorità di pubblica sicurezza, quando essa cerca di scoprire i colpevoli di un delitto. Quanti reati gravissimi sarebbero rimasti impuniti senza le prime confessioni degl'imputati nel momento del loro arresto! Come potrebbero, d'altra parte, gli ufficiali di polizia giudiziaria fornire le indicazioni dei testimoni all'autorità giudiziaria se non raccolgono immediatamente le notizie con i confronti, con gli interrogatori degli stessi imputati? Io credo che si debba approvare il voto della Commissione, e sopprimere quindi tale nuova disposizione.

Un altro punto, sul quale sembrami opportuno richiamare l'attenzione del Senato, riguarda la *detenzione preventiva*. Si tratta dei *mandati di cattura* e della *libertà provvisoria*. In questa materia io non trovo nella relazione della Commissione che poche osservazioni; anzi nessuna ve n'è intorno al mandato di cattura; eppure vi è qui qualche grave novità sulla quale è importante fermarsi un momento. Per esempio, si è molto limitata la facoltà del giudice di spedire mandati di cattura. Questo mandato non potrà essere spedito se non per i reati che sono punibili con un minimo di tre anni di pena; e, cosa ancora più grave, per il furto, per l'appropriazione indebita, per la truffa, si vuole che il massimo della pena superi i tre anni. Ora i furti semplici non sono punibili che con un massimo di tre anni di pena, l'appropriazione indebita e la truffa presso a poco con la stessa pena se non vi sono qualifiche. Per questi reati non si potrà dunque spedire mandato di cattura, non solo, ma se vi è un arrestato sorpreso in flagranza, questi dovrà essere immediatamente scarcerato, tranne il caso della citazione *diretissima*.

Io non so perchè si voglia impedire *assolutamente* che sia tenuto in arresto un ladro benchè nel reato commesso non vi siano qualifiche; così pure il colpevole di una appro-

priazione indebita non qualificata, la quale potrebbe nondimeno avere una speciale gravità.

Di più, vi è un'altra disposizione che riguarda le *lesioni personali*. È detto che il mandato di cattura si può spedire solo quando, e fino a quando, duri il pericolo di vita. Orbene, noi abbiamo avuto pochi anni fa una nuova legge, la legge Orlando, con la quale fu creduto necessario autorizzare il mandato di cattura per tutte le lesioni di qualunque importanza, commesse, volontariamente, con arma. Questa fu una disposizione reclamata dall'opinione pubblica. La legge fu chiamata la *legge del coltello*, ed il Senato la ricorderà perchè è stata votata circa quattro anni or sono.

Ora si tornerebbe indietro, cioè si distruggerebbe quello che da così poco tempo si fece, perchè creduto necessario. Non credo che ciò produca buoni effetti in un paese in cui è necessaria la repressione energica dei reati di sangue. Con le novità introdotte nel progetto, la giustizia si troverà spesso disarmata.

Passo adesso all'altro istituto della *libertà provvisoria*. Qui vi è una larghezza immensa, anzi si può dire che, secondo il progetto, la libertà provvisoria è ammissibile, per *tutti i reati indistintamente*, salvo i pochi che sono punibili con l'ergastolo.

Il progetto non limita in alcun modo la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria. Io trovo che questa innovazione è inutile alla giustizia, e che potrebbe essere pericolosa. Trovo che è inutile, perchè non vedo, nei gravi reati, lo scopo della libertà provvisoria. Potrebbe essere quello del dubbio intorno all'innocenza del colpevole, oppure della insufficienza degli indizi nello stadio dell'istruzione? Ma in questo caso noi abbiamo già un istituto che provvede, ed è quello della *scarcerazione d'ufficio*. Quando il giudice non trova indizi sufficienti, deve scarcerare l'imputato; ma se gli indizi sono sufficienti, ed i reati sono gravi, perchè deve il giudice avere la facoltà illimitata di liberare gli imputati, i quali dopo breve tempo dovranno di nuovo tornare in carcere? E se si tratta di persone pericolose alla società, quale sarà il vantaggio di tale provvisoria liberazione?

Ciò potrebbe inoltre produrre grandi disparità di trattamento, a seconda dei diversi criteri dei magistrati. Prima di tutto, bisogna osservare che

in Italia, quando il giudice ha una facoltà, egli è molto proclive ad usarne favorevolmente al reo. Nell'applicazione del Codice penale noi vediamo, ad esempio, che i giudici, quando hanno da infliggere una pena, scelgono sempre la più mite, ed il minimo della pena è sempre il punto di partenza. Ciò è abituale in Italia, e la stessa cosa avverrà certamente quando sarà data al giudice la libertà sconfinata di mettere in libertà gli arrestati di qualunque reato; si vedranno così liberati gli autori di gravissimi delitti. Ciò non succederà dappertutto, è vero; ma appunto per questo vi sarà la grande disparità di trattamento alla quale io accennava; infatti accadrà che in un circondario un giudice crederà di poter mettere in libertà tutti o quasi tutti gli imputati, mentre in un altro si seguiranno criteri assai diversi e non si metterà in libertà provvisoria alcun imputato di certi speciali delitti. Questa disparità di trattamento si potrebbe e si dovrebbe evitare; ed essa sarebbe evitata facilmente dandosi al giudice dei criteri di massima, quali sono appunto quelli che il Codice presente stabilisce.

Il capitolo relativo alla libertà provvisoria del Codice presente è stato frutto di lunga elaborazione e di molti studi; fu anzi modificato parecchie volte, e bisognerebbe andare molto cauti nel modificarlo ancora. I reati per i quali non si ammette la libertà provvisoria, sono quelli più gravi obiettivamente, e quelli commessi da delinquenti abituali; e così i delitti di competenza della Corte di assise nel caso di sorpresa in flagranza, gli autori dei quali saprebbero molto probabilmente nascondersi, e non si farebbero più ritrovare dalla polizia.

Esprimerei perciò il voto che sia mantenuta la enumerazione dei reati, per i quali non si può concedere la libertà provvisoria, tal quale è nel Codice vigente.

Io non dirò altro su questo tema, per non annoiare il Senato. Entro adesso nell'argomento che è un po' più interessante per tutti, *dei giudizi di Corte di assise*.

È questo un argomento che richiama più di ogni altro l'attenzione del pubblico, perchè è molto grande l'aspettativa che si ha del nuovo Codice di procedura penale, dal quale si spera la diminuzione degli inconvenienti gravissimi, che si deplorano nei giudizi della Corte di assise.

Il paese è nauseato, si può dire francamente, è indignato del modo in cui procedono i giudizi nelle Corti di assise; il paese aspetta dal nuovo Codice i rimedi, ed anzi esso crede che questo sia lo scopo principale del nuovo Codice, perchè son questi i mali della procedura che appaiono chiari al paese. Tutti gli altri, che riguardano certi particolari istituti, non sono abbastanza considerati, non vengono tanto in luce; il paese non se ne occupa perchè non li conosce; ma questi delle Corti di assise, il paese li vede ripetersi ogni giorno. Qui, non più tardi dell'altro giorno, un nostro collega mi diceva: Finalmente avremo un nuovo Codice di procedura penale! Proprio non se ne può più dello spettacolo che danno le Corti di assise! (*Bene!*).

Vediamo dunque se questo nuovo Codice corrisponda alla aspettativa generale su questo punto.

Certamente vi sono alcune buone novità; sono il primo a riconoscere ciò, ma sembrami, però, che non si sia fatto quel che si sarebbe potuto, perchè scompaiano assolutamente certi scandali che la relazione ha rilevato e che gli autori del progetto avevano tutta la buona intenzione di fare scomparire, ma i mezzi adoperati non sono forse idonei a questo scopo.

Vediamo quali siano i principali inconvenienti che si lamentano. Il primo è l'eccessiva lunghezza dei dibattimenti: questo è un fenomeno unico in Italia; non ce n'è esempio in alcun altro paese del mondo. È inutile citare l'Inghilterra, dove non c'è dibattito che possa proseguire oltre il giorno in cui è stato cominciato; è necessaria una espressa deliberazione della Corte, perchè un dibattito, cominciato oggi, possa proseguire domani, e questo non si fa che in casi eccezionali: il *jury* siede fino a tarda notte, e quando questa è di troppo inoltrata, allora soltanto, si rimette il seguito al giorno seguente; e non c'è mai il caso che si rinvii la fine ad un terzo giorno, qualunque sia l'importanza della causa. Ma l'Inghilterra non è un paese che possiamo sempre citare ad esempio, perchè il modo di pensare degli abitanti è diverso, e dissimili sono pure le leggi e le consuetudini; parliamo dunque di quei paesi che hanno istituzioni quasi identiche alle nostre.

In Francia, per esempio, nessun dibattito

è mai durato più di sei o sette giorni. Da noi i dibattimenti possono durare molti mesi; certe volte superano il semestre; abbiamo avuto casi di dibattimenti durati undici mesi! È inutile di parlare di ciò che accade adesso a Viterbo, perchè altri casi simili vi erano già stati. Il processo Musolino, il processo Murri, e il doppio processo Palizzolo, il quale, in prima lettura, durò undici mesi, e la seconda volta dieci! Questi sono fenomeni quasi inesplicabili! Vuol dire che le consuetudini giudiziarie sono così viziate da richiedere assolutamente mezzi energetici di correzione. È vano sperare che le cose possano rimettersi da sé. Il progetto ha creduto di rimediare a questi inconvenienti: e attribuendolo principalmente al numero dei difensori, ha stabilito che il numero massimo non possa essere che di due, nei casi ordinari; ma esso aggiunge che il numero potrà essere maggiore, nei casi eccezionali. Se non che, come ha osservato molto bene la Commissione nella sua relazione, questi casi eccezionali diventerebbero i casi normali. E poi questo numero di difensori che può essere di tre e più, senza limite alcuno, si vede appunto nei casi eccezionali, perchè negli ordinari, quando si tratta di un giudizio semplice, non si domanda più di un difensore. È proprio per i *processi celebri* che accorrono a frotte i difensori. Con la disposizione citata non si ripara all'inconveniente: bisogna assolutamente stabilire che l'accusato, in nessun caso, possa avere più di due difensori, oppure un difensore e un supplente. Questo mi sembra che sia anche stato proposto dalla Commissione, ed io aderisco a tale proposta, perchè è l'unico mezzo per raggiungere lo scopo.

Ma non basta limitare il numero dei difensori, occorre stabilire una *durata massima per i discorsi*. Si obietta che disposizioni simili non esistono in altri paesi, ma io osservo che in nessun altro paese avviene quello che avviene in Italia. Da noi, in Corte d'assise, ogni avvocato crede di poter parlare due, tre giorni; e ciò è un vero e grande abuso, perchè non vi è causa al mondo, per la quale non si possa dire tutto quello che occorre in due o tre ore al massimo, come si usa in tutt' i paesi di maggiore civiltà. Nella Svezia, per esempio, non è mai accaduto che in Corte d'assise un discorso sia durato più di mezz'ora, come mi fu riferito da un coltissimo viaggiatore, il quale scrisse un libro

sulle nazioni del Nord. Ma senza andare così lontano, non vi è alcun altro paese in cui l'avvocato non esaurisca il proprio compito in una giornata.

La ragione di questo abuso è nell'utilità che si ricava da un discorso molto lungo da parte dell'avvocato, il quale, con la ripetizione all'infinito delle stesse idee con parole diverse, plasma la mente dell'ascoltatore nel modo che desidera, con una lunga compressione. Un effetto quindi, quasi sicuramente, egli l'ottiene; ha dunque buone ragioni per agire così, ma un simile metodo, che tende ad una vera coazione intellettuale, non deve essere tollerato. Un proverbio francese dice che non vi è cosa stupida e assurda al mondo che non si possa far credere ad una brava persona quando gli si ripeta dieci volte di seguito; — ecco la ragione dei discorsi eterni; ed io ripeto che non debbono essere tollerati dall'autorità giudiziaria. Invece il presidente della Corte tollera, e tutti ne sappiamo le ragioni. Una di esse è il temuto pericolo dell'*abbandono della toga*, altra causa di ostruzionismo nelle Corti di assise.

Ebbene, su questo punto vi sono, nelle relazioni, considerazioni molto opportune. Si deplora nella relazione dell'on. guardasigilli questo fatto, e si deplora anche nella relazione della Commissione: ma i rimedi del progetto non sono i più efficaci; il progetto si limita a stabilire alcune pene disciplinari contro gli avvocati che abbandonano la toga, ma noi sappiamo per lunga esperienza che queste pene non si eseguono mai, per una ragione o per l'altra; quindi gli avvocati non le temono. L'unico rimedio è che il presidente possa nominare un difensore che non sia avvocato, ovvero un avvocato funzionario; non vi è altro mezzo; ed è quello, del resto, adoperato in altri paesi. In Germania, per esempio, è stabilito dalla legge di ordinamento della procedura, che possano essere nominati difensori anche dei funzionari giudiziari, benchè la ragione di questa disposizione sia diversa da quella ora accennata, perchè in Germania non esiste il fenomeno dell'abbandono della toga, manca invece un numero sufficiente di avvocati; in Germania questi sono pochi relativamente, e spesso si deve ricorrere a difensori estranei. Si potrebbe adoperare tale sistema per correggere questa consuetudine, deplorabilissima

che si è introdotta nei nostri tribunali: e tale è anche il voto dato dalla Commissione, a cui io mi associo completamente.

Conchiudendo, io esprimerei il voto che sia limitato il numero dei difensori a due; che sia stabilita la durata massima delle orazioni e delle *arringhe*, come si dice secondo l'espressione pomposa che è stata conservata. E qui rispondo all'onor. Vacca, il quale diceva: « Ma come si può stabilire una durata massima per le *arringhe*? Vi è una causa che richiederà un quarto d'ora, un'altra che richiederà due ore ». Io non intendo che sia stabilita una durata unica per tutte le *arringhe*. Il presidente, volta per volta, secondo i casi, secondo l'importanza della causa, dirà all'avvocato: voi potete parlare due ore, potete parlare tutta la giornata, se vi piace; ma non gli dirà mai: potete parlare anche per domani o doman l'altro. (*Commenti*).

Nel progetto vi è un articolo, che io credo, del resto, si trovi anche nel Codice vigente, cioè che sia obbligatoria la lettura di tutti gli atti della causa.

Ora, francamente, il conservare questa disposizione non mi sembra opportuno, perchè potrebbe dar luogo ad ostruzionismo. Noi sappiamo che vi sono processi in cui esistono otto o dieci volumi di atti; perchè si dovrebbero leggere tutti questi atti, alcuni dei quali possono essere assolutamente inutili? Perchè non date al presidente la facoltà di escludere dalla lettura quelli che manifestamente son tali?

Un'altra cosa, a cui il progetto non ha provveduto, sono i poteri presidenziali. Tutti sappiamo che nonostante le facoltà date al presidente delle assise, questi si trova spesso disarmato. Sarebbe stato necessario un aumento di tali poteri. Invece, nel progetto non si parla più di quelli detti *discrezionali*.

Dove sono andati a finire? Di essi non vi è più alcuna traccia. Qui l'on. Vacca dice non esser vera tale abolizione, perchè al presidente è conservata la facoltà di sospendere o di rinviare i dibattimenti per fare accertamenti nuovi; ma osservi l'onor. Vacca che questa non è che una piccola parte del potere discrezionale del quale si occupano due articoli del Codice vigente di procedura penale, i quali danno al presidente la più ampia facoltà di fare tutto quello che non sia espressamente vietato dalla legge per far la luce nella causa.

Altro punto importantissimo è quello delle *discussioni fra i periti*, una delle cause principali delle lungaggini dei dibattimenti. Nel progetto, benchè evidentemente sia questa l'intenzione dell'onorevole proponente, non è detto espressamente che la discussione orale sia vietata. Si capisce che tutto il sistema nuovo tende a questo scopo: a far sì che non vi siano più quelle interminabili discussioni orali sulle perizie fra i periti stessi nell'udienza.

Ma io non trovo nel progetto una disposizione che vieti assolutamente le discussioni fra i periti in udienza. Se si vuole che questo sistema, che certamente merita plauso, possa avere effetto, bisognerebbe che con una disposizione speciale fosse detto che i periti non compariscano all'udienza, salvo il caso che sia necessario di sentirli per un chiarimento su di un punto determinato. Su questo punto il perito non dovrebbe dare che una risposta categorica alla domanda categorica che gli rivolgesse il presidente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo è appunto stabilito nel testo del progetto!

GAROFALO. Non mi pareva che fosse detto esplicitamente, ma, se così è, ne sono lieto e chiedo venia per la osservazione.

E passo ad un'altra questione. Nel progetto si abolisce il *riassunto del presidente*. Su questo punto sono sicuro di parlare inutilmente, perchè ormai sembra opinione generale che il riassunto del presidente debba essere abolito.

Io però non ho mai potuto persuadermi che questa sia una innovazione utile, nonostante tutti gli argomenti addotti in favore. Il riassunto del presidente, a mio avviso, è molto utile quando è fatto imparzialmente (e bisogna riconoscere che in Italia esso è sempre fatto con la più grande imparzialità), per mettere le cose a posto, e far sì che i giurati, dopo lunghe discussioni, possano veder chiaro su quei quattro o cinque punti sui quali debbono decidere.

Il riassunto del presidente, in Francia e nel Belgio, è stato abolito, ma non sono pochi gli Stati in cui è conservato. In Inghilterra, ad esempio, il giudice non deve soltanto riassumere la discussione, ma egli è anche l'istruttore, la guida dei giurati, egli non ha ritegno di dir loro francamente la sua opinione, giacchè

in Inghilterra si ha piena fiducia nel giudice, e si vuole che esso illumini il *jury* in tutti i modi che creda più opportuni.

Ma, se il riassunto si vuole assolutamente abolire, s'introduca almeno nel Codice una disposizione come quella dell'ordinamento di procedura penale germanico, il quale, al paragrafo 300, così dispone: « Il presidente, senza entrare in apprezzamenti delle prove, istruisce i giurati sui criteri che debbono tener presenti nella soluzione dei quesiti loro posti. La istruzione del presidente non può esser da nessuna parte sottoposta a discussione ».

VACCA. Ma questo è stabilito nel progetto!

GAROFALO. A me non sembra, o quanto meno non è stabilito con queste garanzie. Secondo il progetto, le parti possono obbligare il presidente a fare inserire le sue spiegazioni nel verbale; dunque a ripeterle, a dettarle al cancelliere. Ciò farà perdere molto tempo e sarà causa d'infinita questioni, senza tener conto del fatto che gl'incidenti potrebbero condurre anche in Cassazione. Proprio all'opposto, nel Codice germanico è detto espressamente che le istruzioni del presidente non possono essere da nessuna parte sottoposte a discussione.

L'opinione nostra sulla inopportunità dell'abolizione del riassunto del presidente è fondata, più che altro, sulla considerazione che, in generale, quando si tratta di persone di non elevata cultura e intelligenza, l'ultimo che parla ha sempre ragione, cosa questa a tutti nota.

Poche parole, infine, sulla *ricusazione dei giurati*.

La Commissione propone che i giurati siano ridotti da dodici a otto.

Questa proposta sarebbe discutibile, ma io non verrò a discuterla; dirò solo che tanto se il numero dei giurati sia ridotto, quanto se rimanga quello presente, ciò che più importa è che sia limitato il numero delle ricusazioni, di quelle, bene inteso non motivate, con le quali si esclude qualche giurato solo perchè, per il suo carattere, per la sua cultura o per il suo modo di pensare, si suppone che il suo voto possa essere sfavorevole alla parte che lo ricusa.

Nel progetto Orlando il numero dei giurati che potevano esser ricusati era ridotto a tre.

A me sembrerebbe molto opportuno che si ritornasse a questa proposta.

Se poi dovesse prevalere l'opinione della Commissione, allora è chiaro che il numero delle ricusazioni dovrebbe esser messo in rapporto a quello dei giurati.

Nel progetto è detto che quando una scheda sembri illeggibile, i giurati debbono decidere se sia tale. Ciò mi pare strano. Il presidente dirige la votazione, il presidente leggerà una scheda, e la leggerà benissimo, ma potranno venire sei giurati a dirgli che quella scheda che egli ha letto così facilmente è, invece, illeggibile, ed essa allora dovrà essere considerata come favorevole all'accusato. È cosa questa della quale proprio io non posso darmi ragione.

Aveva detto che questa osservazione era l'ultima sulle Corti di assise; ma il Senato mi permetterà di aggiungerne una sola intorno alla partecipazione del presidente alla decisione sul *fatto*. Tale partecipazione, dottrinarmente, non è giustificata; essa contraddice al carattere del giudizio per giurati e fa dubitare dell'utilità di questo istituto. Ad ogni modo, se questa partecipazione si vuole adottare, come espediente per rimediare ai troppo frequenti errori dei *jury*, non s'intende poi la ragione per cui si sia limitata tale partecipazione al solo caso di condanna, e non anche al caso di assoluzione, mentre assai più frequentemente si deplorano ingiuste assoluzioni. A voler tener ferma l'istituzione del *jury* dandosi pure facoltà al presidente di rimediare ai troppo evidenti errori del *jury* medesimo, basterebbe la facoltà di rinvio della causa ad un'altra sessione, sempre che il verdetto sia evidentemente erroneo, e ciò tanto nel caso che esso sia favorevole quanto nel caso che sia contrario all'imputato.

Passerò ora ad altri due argomenti. L'uno è l'*abolizione del deposito* per i ricorsi in cassazione. A questa abolizione del deposito, che si propone nel progetto, la Commissione aggiunge l'abolizione di qualunque sanzione pecuniaria nel caso che il ricorso sia rigettato. Questa riforma che sembra piccola e modesta, quasi di nessuna importanza, avrà invece un effetto assai nocivo sull'amministrazione della giustizia, poi-

chè quando si sopprime qualunque freno, qualunque cosa che possa persuadere il condannato a sottomettersi senz'altro alla sentenza, allora ogni condannato farà il suo ricorso in cassazione, e non vi sarà più alcuna ragione che possa persuaderlo a non farlo. Attualmente abbiamo alcuni ostacoli a questo desiderio di procrastinare l'esecuzione della pena, desiderio certo in tutti naturale. Questi ostacoli, queste remore sono, primo, l'obbligo di costituirsi in carcere quando la pena superi i tre mesi; poi l'obbligo del deposito, che non tutti hanno la possibilità di fare. È vero che gli indigenti possono essere esentati dall'obbligo del deposito, ma essi debbono dimostrare la loro povertà; e molti per non darsi la pena di far le pratiche necessarie a questo fine, si sottomettono piuttosto alla pena quando essa sia di poco conto.

Ma, se sopprimete al tempo medesimo l'obbligo di presentarsi in carcere e l'obbligo del deposito, se non imponete alcun'altra condizione a questo mezzo d'impugnare le sentenze e che si chiama rimedio straordinario, e pertanto dovrebbe essere riservato a pochi casi, allora ne verrà per conseguenza che tutti i condannati, non potendo correre alcun rischio, perchè in un giudizio posteriore la pena non potrà mai essere aumentata, faranno il ricorso in cassazione; e non solo tutti quelli condannati a pene afflittive, ma anche coloro che saranno stati condannati a pene pecuniarie, anche a poche lire di ammenda. Infatti, il condannato non avrà altra noia che quella di scrivere su di un pezzo di carta la sua dichiarazione di ricorso.

La conseguenza sarà che per i 500,000 delitti, e più, che si commettono ogni anno in Italia, vi saranno 500,000 ricorsi per cassazione. Sarei curioso di sapere che cosa ne pensino i capi illustri della Cassazione di Roma! E non parlo delle altre centinaia di migliaia di condanne per contravvenzioni. Quale ne sarà l'effetto? Che non essendo possibile sbrigare l'enorme mole dei processi, la maggior parte dei ricorsi, specialmente nei casi di contravvenzione, cadranno in prescrizione. Ciò non sarà certo di giovamento all'amministrazione della giustizia.

Si è risposto a queste obiezioni che vi saranno molte dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dagli stessi giudici, che hanno pronunciato la condanna.

Io dubito molto che siano numerose tali dichiarazioni di inammissibilità; perchè credo che non ci saranno quasi più ricorsi inammissibili, se non ci sarà più alcuna condizione per l'ammissibilità, tranne quella del termine. Ma vedrete che si costituiranno agenzie di ricorsi alle porte di ogni pretura e di ogni tribunale, le quali per pochi soldi prepareranno subito il ricorso; e l'effetto sarà quello che ho detto.

Si conservi almeno la multa nel caso di rigetto, come è proposto nel progetto ministeriale.

Adesso, con un sospiro di soddisfazione che manderà il Senato, arrivo all'esecuzione delle pene. Anche su questo punto ho trovato qualche cosa ad osservare.

Vi è, per esempio, l'art. 650, n. 3, ispirato da un sentimento buono, benefico, il quale dice: « L'esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti:

« 3° Quando per le condizioni economiche della famiglia, questa, in conseguenza dell'esecuzione, sarebbe esposta a grave pregiudizio ».

Ora, io credo che questo grave pregiudizio ci sarà quasi sempre quando si tratta di famiglie di operai o di non possidenti; così il caso di sospendere l'esecuzione della pena, che dovrebbe essere caso straordinario, diventerà normale; perchè si dimostrerà sempre che la famiglia del condannato si trova in pessime condizioni economiche. Dolorosamente è così; la pena è un male, ma è un male inevitabile della società attuale.

E vi è un'altra disposizione che credo assolutamente nuova. L'articolo prosegue come segue: « Nel caso suddetto (cioè della sospensione dell'esecuzione della sentenza), una condanna che non superi i 30 mesi o che sia soltanto pecuniaria, può esser fatta scontare a periodi o a rate ».

Benissimo per le condanne pecuniarie; ottima la disposizione che il condannato paghi a rate secondo ch'egli può; pagherà venti lire quest'anno, venti l'anno prossimo ecc.; ma che il condannato possa andare in carcere per due mesi in quest'anno, poi nel secondo anno per altri due mesi e due mesi nel terzo, non è cosa da potersi ammettere. L'esecuzione della pena

in questo modo, non avrebbe più senso nè scopo; la repressione non avrebbe più alcuna serietà. I condannati nei paesi freddi diranno al procuratore del Re, che desiderano andare in carcere nei mesi di dicembre e di gennaio, perchè vorranno godere del caldo della carcere; viceversa nei paesi caldi domanderanno di andare in prigione nei mesi di luglio e di agosto, per stare al fresco, e così questa frase non sarà più una metafora.

Avrei ancora molte cose da osservare, ma se il Senato me lo permetterà, prenderò un'altra volta la parola sulle discussioni che avranno luogo in seguito. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni all'oratore.*)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Balenzano, Barbieri, Barracco Giovanni, Basile, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Bracci.

Cadolini, Calabria, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cittadella, Colleoni, Colonna Fabrizio, Conti, Corsini, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Giovanni, De Luca, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Frola.

Garofalo, Garroni, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Greppi, Guala, Gualterio. Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Molmenti, Morandi, Mortara.

Novaro.

Oliveri.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Quarta.

Ridolfi, Righi, Rignone, Rossi Giovanni, Roux. Sacchetti, Saladini, Salvarezza, San Martino Enrico, Scaramella Manetti, Schupfer, Serena, Solinas Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi. Tabacchi, Taiani, Tamassia, Tarditi, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Viganò, Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge « Nuovo Codice di procedura penale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Mi consenta il Senato che alle sapienti osservazioni degli oratori, che mi hanno preceduto io aggiunga alcuni appunti consigliatimi dall'amore che porto ai miei studi, dal vivo desiderio di contribuire a dare all'amministrazione della giustizia l'appoggio fidato della scienza, ad impedire che si rinnovino quelle scene indecorose di garriti di periti, su cui ebbi l'onore di richiamare la vostra attenzione dopo le indecenti scene del processo, detto ormai dei Russi.

E nel parlare a voi, state sicuri, illustri colleghi, che ho bene in mente il limite entro cui debbo aggirarmi; quello cioè della medicina, e più specialmente dell'istituto peritale, organo primissimo in un Codice di procedura penale. Debbo esser medico e null'altro; ai giuristi il compito della critica forense. Ma il parlarvi come medico, come cultore degli studi medico-forensi parmi non un'invasione, ma quasi un dovere, oggi in cui le indagini positive sulla natura fisica e morale dell'uomo tendono ad informare, con senso di suprema equità, lo spirito e la previdenza delle leggi sociali.

E la mia parola incomincia con un senso di vera compiacenza, giacchè veggo dalla Commissione incaricata dell'esame del progetto del presente Codice vagheggiate, anzi raccomandate molte delle mie proposte, cui faceste benevola accoglienza voi illustri colleghi, discreta,

non vorrei dire, ingrata il guardasigilli d'alora, l'onor. Fani. Io veggo infatti accennato assai indeterminatamente nel progetto ministeriale, e particolarmente nella relazione senatoria, affermato il concetto della urgenza della riforma fondamentale, che io proposi, all'istituto peritale; quello cioè di *creare periti veramente competenti*; di più veggo pure accolto il concetto di una partecipazione dei periti, designati dall'imputato, nella perizia giudiziale; ma contemporaneamente veggo pure l'accordo della proposta ministeriale e della Commissione nella tendenza di sopprimere ogni discussione peritale nei pubblici dibattimenti, rendendo quindi il dibattimento evocazione viva, storica del dramma criminale per tutto quanto concerne la parte strettamente forense; muta, incolore per quanto può riguardare il carattere scientifico dell'elemento materiale, che nella gran parte dei casi è il solo cardine d'ogni discussione forense. Per tema di garriti clamorosi, di contrasti troppo stridenti, ritenuti, fin troppo pudicamente, vergogna della scienza, si vorrebbe sopprimere ogni discussione serena; sacrificare al quietismo della lettera della legge, la critica, la ribellione ad ogni dogmatismo, sia pure scientifico, che è l'anima e l'indole della vita moderna. È questa la nota dolente, che smorza la impressione lieta, ma che confido non troverà eco fra voi.

Cominciamo dalla nota lieta, che mi viene dalla relazione della Commissione, documento di insigne chiarezza, di coscienza esatta della realtà delle cose. E qui mi sia permesso volgere un saluto al relatore, il collega Mortara, che qui e nell'altissimo suo seggio di magistrato mi ravviva le più care memorie di giovinezza.

La proposta ministeriale, un po' per devozione alla tendenza moderna di non lasciar mai isolato l'accusato, neppure nel segreto dell'istruttoria, accordando fin dal primo istante dell'azione giudiziaria rappresentanza alla sua difesa, e forse ancora più per spegnere fin dai primissimi momenti i germi di futuri conflitti peritali, accorda all'imputato la facoltà di scegliersi un perito, che nelle operazioni peritali che si istituiranno a suo carico, si associ al perito nominato dal magistrato e ne abbia gli stessi diritti e prerogative; « poichè — dice la relazione ministeriale — per la fatalità delle divergenze scientifiche e tecniche deve esser lecito di po-

ter attingere a qualsiasi principio, purchè dignitosamente professato e poter contare su qualsiasi metodo, purchè razionalmente attuato. Voler creare una perizia di Stato non altro significa che voler statizzare la scienza ». Ideale assai nebuloso che sorrise pure all'onor. guardasigilli Fani nel suo progetto riguardante le perizie giudiziarie. Io non risparmi ai questo progetto le mie critiche (1) e veggo con vera compiacenza che la Commissione senatoriale lo respinge, e le ragioni che adduce, dal punto di vista procedurale, sono in gran parte quelle che io addussi dal punto di vista scientifico e pratico, quali il lungo contatto coi tribunali avevami consigliato. Ed invero *designare* un perito proprio e contemporaneamente un altro che ne controlli operato e giudizi, può ritenersi opportuno, per quanto già in questa concessione al diritto dell'imputato si include diffidenza verso l'operato del perito prescelto; ma spingere la concessione al punto di far *collaborare nelle stesse « operazioni » periti del magistrato e periti dell'accusato*, è, parmi, un tentativo di scrollo al diritto sociale, che deve intervenire di sua iniziativa, direi di suo istinto naturale, contro ogni atto, che ne violi la costituzione; od almeno presentasi come una illusione assai ingenua; quella, cioè, di sperare che le parti necessariamente e psicologicamente in conflitto si compungano in una soluzione definitiva pacifica obbiettiva, e non ricorran, in obbedienza al loro mandato, tutt'altro che imparziale, anzi, per l'indole sua, imperativo, ad abili espedienti, quali il differimento, l'ostruzionismo, l'abbandono, la stroncatura della perizia.

Nè devono dimenticarsi altri ostacoli indipendenti da questo conflitto, diremo, professionale dei due periti, quali la mancanza d'imputati nei procedimenti contro ignoti, il rifiuto, la trascuranza meditata di quelli, a designare un loro perito, la difficoltà di provvedere al pagamento degli onorari dei loro periti, che dovrebbero essere, secondo il progetto ministeriale, a carico degli imputati.

Conseguenza di tutto questo sarà, per lo meno, il ristagno delle indagini giudiziarie, quando non ne sia l'interruzione fatale per la indeterminatezza, cui sarà condannata una perizia chiu-

(1) TAMASSIA, *Il progetto Fani sulle perizie* (Rend. del R. Istituto Veneto. F. 70. II. 1911).

dente in se stessa elementi contraddittori; da cui necessità di nuovi consulti, che apporterebbero ben poca luce, e di conflitti, ancora più stridenti di quelli lamentati col sistema presente, nel dibattimento, che si svolgerà più tardi entro si provvida armonia!

La Commissione fa sapientemente giustizia sommaria di questa proposta e ammette che la perizia, *sempre di Stato*, istituita con elementi competenti e secondo verità e scienza, possa essere più tardi controllata e criticata dai periti designati dall'imputato ma *nel gabinetto del giudice* ed in discussioni private « dove l'amor proprio non è stuzzicato a portare l'inopportuno contributo, che porta sempre nei casi di discussione pubblica ». Io non potrei essere più soddisfatto di queste controproposte della Commissione, giacchè esse si accostano sostanzialmente a quelle che opposi nella mia Memoria citata al progetto Fani.

Io proponevo infatti che si consentisse all'imputato il diritto di scegliersi dei periti propri fino dai primi atti dell'istruttoria; i quali potessero assistere alle operazioni dei periti della magistratura, chiedere schiarimenti, addurre osservazioni rispetto alla descrizione ed alla interpretazione dei fatti esaminati, anche col diritto di consegnare un giudizio proprio sulle conclusioni finali. *Ma la perizia definitiva doveva essere di spettanza esclusiva dei periti scelti dalla magistratura.* E proponevo pure che, compiuta la perizia, i periti dell'imputato potessero muovere nuove obiezioni alle conclusioni di essa; che il magistrato, secondo il caso, sentisse i periti già assunti, o nuovi, o qualche collegio scientifico. Evidentemente con questo preliminare e privato dibattito di ragioni, se si dava al magistrato elemento positivo per un giudizio approfondito, si eliminava altresì la probabilità che nel dibattimento, tranno casi nuovi ed imprevisi, ritornassero argomenti già discussi e ribattuti e si desse adito a sorprese, a risorserie oratorie; giacchè i periti, che si sarebbero presentati eventualmente in conflitto, già avevano in precedenza svolte tutte le loro ragioni e smorzato i loro ardori bellicosi. Ed il magistrato, che tutte le conosceva nella loro serietà e nella loro insufficienza, avrebbe durato ben poca fatica a contenere la pubblica discussione entro limiti inesorabilmente ristretti; al più essa sarebbe ridotta ad una ripetizione

inerte, ad una esplicazione fredda dei motivi già registrati; aggiunta non inutile, crediamo, all'evocazione orale di tutte le fasi del procedimento, cui la relazione ministeriale innalza tutti i suoi inni.

Ma l'accordo tra i miei concetti e quelli della relazione ministeriale e della Commissione senatoriale cessa quando dall'istruttoria si passa al dibattimento pubblico. Relazione e Commissione senatoriale non hanno che un intento: quello di sopprimere ogni pubblica discussione peritale. Gli scandali, fin troppo esagerati, hanno destato in tutti un sacro orrore, sì che mentre si ammettono interminabili discussioni avvocatesche su un articolo di legge, sul significato d'una parola, si vuole sopprimere ogni schiarimento, ogni divergenza di apprezzamento sui fatti, che formano assai spesso la base dell'imputazione e si tende ad imporre un verbo assoluto, come voce infallibile di verità. E non si riflette che molti fatti d'indole medica, come riconosce la stessa relazione ministeriale, si prestano a *fatalità di divergenze scientifiche*; e così mentre dallo stesso progetto del guardasigilli si riconosce la necessità di non *statizzare la scienza*, si consacra pure l'altra necessità d'impedire che le magistrature deliberanti possano seguire il corso degli argomenti, che hanno condotto i periti alle loro dubbiezze, ai loro dissidii, alle stesse loro conclusioni unanimi; le quali ultime se nella loro positiva consonanza possono talora rallegrare qualche ingenuo adoratore della pace, possono essere anche fundamentalmente errate, ed esser come tali, ributtate dalla magistratura giudicante, che, oltre gli stretti argomenti scientifici, deve pur tener conto degli argomenti giuridici, degli elementi di fatto estranei alla stretta indagine peritale. Così per impedire lo *spettacolo teatrale* delle discussioni peritali, si cade in un vero dispotismo giuridico, giacchè tanto la *separata sede* del progetto ministeriale quanto il *gabinetto del giudice istruttore* in cui eventualmente potrebbero agitarsi le discussioni peritali, non sono accessibili alle magistrature giudicanti (quindi anche ai giurati), cui i periti dopo la loro lotta nell'ombra dovrebbero apportar la luce e loro imporla come oracolo di scienza! E questo quando si toccasse la ventura di vederli ritornare al dibattimento sereni, convinti, unanimi! Ma poi-

chè i fatti d'indole medica, ricordatelo illustri colleghi, possono ammettere interpretazioni non rare volte opposte, nè deve credersi disonesto o ciarlatano chi si oppone ad una tesi, che incede come predominante, e poichè creati ufficialmente dei periti d'accusa o di difesa, ciascun perito, memore e fido alla propria parte, si riterrà in dovere di fare ogni sforzo per combattere la tesi del proprio « avversario », ne deriverà non poche volte quella sospensione, meglio la interruzione del dibattimento, che prevede il progetto ministeriale, come accidente insignificante o ben raro; e così alle ineffabili lentezze della procedura strettamente giuridica, si aggiungeranno le altre, non meno grottesche dell'ostruzionismo o della irreducibilità peritale. E così gli scandali, che noi vogliamo sopprimere, saranno sorpassati da scandali più indegni, dovuti a questa compressione della libertà della discussione fra periti.

Discussione, io dico, non garrito; la quale non arte ignobile di nomea o di guadagno, e contenuta nei limiti che io proposi, cioè della esposizione ed illustrazione obbiettiva degli argomenti già vagliati nell'istruttoria, sarà in armonia con l'indole critica moderna e con la necessità che la luce si diffonda non solo nelle formole giuridiche, ma più ancora sui motivi d'indole tecnica da cui il magistrato deriverà la propria sentenza.

Nè si comprende come il *fatto nuovo* nel dibattimento possa essere giudicato il su due piedi sia pure in *separata sede*, quand'esso venga, come può occorrere non di rado, a distruggere tutta l'architettura della perizia d'istruttoria. Allora resta la risorsa della sospensione o della interruzione del dibattimento per riesaminarlo in sede d'istruttoria con tutte le sinistre conseguenze, che abbiamo già lamentato.

Si lasci dunque campo non solo alla discussione giuridica, ma ancora a quella scientifica, e non si tema che un attrito anche vivace di ingegni tecnicamente preparati sia di danno alla giustizia; la quale invece diviene sempre più socialmente provvida, più si immedesima con gli elementi reali della vita, più lascia le formole tradizionali e più interroga e penetra i fatti.

Ma perchè tale sia la discussione che noi vagheggiamo in servizio della giustizia e l'o-

pera dei periti sia in feconda armonia con la giustizia, è necessario che quegli che la compie sia veramente degno del delicatissimo ufficio di perito.

In altre parole noi dobbiamo creare il perito *probatue artis et fidei*, che certo fra noi non abbonda.

Ed è pur qui che mi ritorna la compiacenza, vedendo le proposte, meglio i consigli, della Commissione senatoriale, corrispondenti alle idee, che ebbi già l'onore di presentarvi svolgendo la mia interpellanza sull'*Istituto dei periti medici*. La Commissione ha messo, come si suol dire, il dito sulla piaga e l'argomento ultimo, quello della competenza del perito, avrebbe dovuto essere il primo, il fondamentale.

Credetelo, illustri colleghi, molte delle accuse contro la medicina nei tribunali, contro l'elasticità deferente della scienza, scemerebbero, forsanco cesserebbero, se il magistrato potesse scegliere non solo l'uomo onesto, ma l'uomo adatto all'ufficio del perito. Messo quest'uomo ideale nell'azione, ritornerebbe la fiducia della magistratura e del pubblico, poichè si chiuderebbe la carriera ai mestieranti ed agli inetti.

« In ogni perizia e più che mai nelle perizie medico-legali il primo coefficiente per un buon risultato lo danno le persone dei periti ». Così scrive, con vera intuizione del presente malanno, la Commissione senatoria; la quale, criticando la facilità con cui tutti i medici possono divenire periti, scrive pure che « il testo dovrà essere rifatto e converrà stabilire che le perizie medico-legali sieno di preferenza eseguite da professionisti, specialmente esperti nello studio e nella pratica della medicina legale, facendo voti che nell'ordinamento degli studi universitari, si provvegga allo sviluppo di questo ramo di specialità professionale, in modo analogo a quanto si è fatto per l'igiene e per altre specialità non meno interessanti ». Io mi lusingo che non sia disperso del tutto il ricordo delle mie parole con le quali io invocavo la medesima riforma, che oggi, confortato dal voto sì autorevole della nostra Commissione, torno a raccomandare al vostro appoggio. L'esempio della Germania e dell'Austria che hanno istituiti dei medici così detti *Fisici*, con ufficio determinato, specializzato di periti medico-legali, deve essere imitato, non per incerte imitazione di cose straniere, ma come ossequio, deside-

rio verso il bene sociale, che quella istituzione apporta alla giustizia. È bene ricordarsi che se è sacra la vita e la salute, non sono meno sacri l'onore della persona e la integrità del diritto sociale; elementi della vita civile tutelati non poche volte da giudizi e da lumi della medicina. Ed è bene ricordarsi che la medicina legale, come assai opportunamente osserva la Commissione senatoriale, se rinuncia per suo istituto alle indagini astratte cliniche e biologiche, volge le sue cure a quelle questioni mediche, che fanno materia più frequente d'indagine giudiziaria e che, pur risentendo del ceppo materno della medicina, per l'ambiente in cui si compiono, per l'applicazione tutta forense dei loro intenti, forma un corpo di dottrina ben definito, richiedente ben altro che l'empirismo professionale, ma preparazione tecnica, conoscenza familiare dei caratteri specifici dei singoli problemi, veggenze tutte particolari dinanzi alla frode, alle contingenze naturali, che trasformano e corrompono gli oggetti della indagine; dati tutti, che non si conseguono che col contatto assiduo con la realtà, con la pratica e con la severità dell'indirizzo scientifico.

Quando noi daremo, come cooperatore al magistrato, persona che risponda a questi intenti, siatene sicuri, non saranno necessari nè i controlli preliminari diffidenti della difesa, nè quei consulti riparatori, che, nell'intento di rimettere la giustizia sulla via diretta, la ricacciano nelle tenebre.

Egli sia, come lo desidera la Commissione, tecnico, obiettivo davvero. Non deve bastare che egli conosca o professi splendidamente rami affini della medicina. La maggioranza delle questioni medico-forensi si aggira su argomenti, che nel campo astratto dello studio della vita, del processo morboso, della morte non hanno che affinità, punto identità. Spesso un fatto insignificante di patologia, di clinica o d'anatomia patologica ne ha uno altissimo nel campo forense e il non conoscerlo e il non discuterlo non deve ascriversi a colpa del patologo, che ha ben altri e nobilissimi intenti ne' suoi studi, nè deve questi presumere di poterli sicuramente abbracciare. La clinica psichiatrica, ad esempio, non è, come ritiene la relazione ministeriale, la medicina legale delle alienazioni mentali.

Ciascuno nel campo proprio, ciascuno alla

ricerca ed al trionfo del vero, che nell'arringo forense è il trionfo del diritto, non meno prezioso della salute, della intuizione d'una legge biologica, della stessa vita. Qualora dunque istituissimo, seguendo l'esempio di altre nazioni, questi *periti d'ufficio*, non creeremmo un monopolio in favore di pochi, ma un centro di attività scientifica in favore della giustizia e della scienza.

In allora le temute discussioni pubbliche peritali, contro cui oggi tutti si avventano, o non si faranno, o, fatte, avranno il carattere di una discussione serena, scientifica.

Non si faranno, perchè già tutti gli elementi materiali saranno stati studiati nell'istruttoria nel modo più scientificamente corretto ed imparziale e tutte le obiezioni defensionali saranno già saviamente prevenute; oppure facendosi, si ridurranno a semplici rilievi di fatti, a contestazioni insignificanti o temerarie; nell'un caso e nell'altro non resistenti. L'esempio della Germania, dove questi nostri scandali peritali non si rinnovano, malgrado che le *discussioni tra i periti dell'istruttoria e quelli della difesa sieno consentite*, ne prova come, non con una soppressione di ogni discussione che *sente* indubbiamente di violenza retriya, ma col correggere invece l'istituzione « nel primo coefficiente » come ben disse la Commissione, ossia nel perito, si possa raggiungere l'intento, vagheggiato da tutti, di veder alleata la giustizia alla scienza, senza che questa perda del suo decoro e della sua alta funzione sociale.

Ed io confido che l'onor. Guardasigilli, accogliendo questo voto, che non è pio desiderio di studiosi solitari, ma altresì quello di dottissimi giuristi, quali sono i colleghi della Commissione senatoriale, vorrà intendersi col suo collega dell'istruzione per istituire questa scuola di periti. Le nostre Università posseggono ormai ottimi insegnanti, istituti, laboratori, in cui scientificamente si imparte l'insegnamento della medicina legale. Ma questo insegnamento universitario, che forma parte della cultura medica generale, non già della specializzazione professionale successiva alla laurea, non basta a far ottimi periti. È necessario sia rafforzato di nuovi studi teorici e pratici, dopo i quali il medico, acquistata sufficiente preparazione, possa essere designato come perito. L'accordo del Ministero

dell'istruzione con quello della giustizia, che ho sempre invocato, è indispensabile, perchè senza di esso una scuola veramente feconda di periti non può istituirsi; e se non in tutte le Università, almeno in quelle che hanno sede in centri di popolazione in cui i drammi della vita offrono materiale alla medicina forense.

L'onor. Scialoja quando reggeva il Ministero della giustizia era tanto persuaso dell'urgenza della riforma che invoco, che avevami incaricato di redigere un progetto che vi desse pratica attuazione. Risposi subito all'invito onorevolissimo. Ma la crisi ministeriale disperse intenzioni e progetti.

Sento che sta per fondarsi una cattedra di *medicina sociale* negli Istituti di perfezionamento a Milano. E poichè nessuna medicina più sociale può esservi della medicina legale, e poichè Milano è fra le città nostre più popolosa, sarebbe opportunissimo che nel grembo della *medicina sociale* la medicina forense trovasse non solo ospitalità, ma vigoria di vita.

È un'idea che presento al ministro dell'istruzione, con la preghiera che vi porti tutto il suo interessamento, e si intenda, nel suo amore per gli studi e per la giustizia, col suo collega Guardasigilli.

E si intenda pure col ministro delle finanze, affinchè il *compenso* non resti, quale è attualmente, una vera irrisione.

Con qual coraggio e con qualè speranza volete che fondiamo una scuola per trarne dei buoni periti, quando questi, per l'opera loro spesso ingrata, implicante responsabilità, studio e fatica, si attenderanno un compenso che non si accorderebbe all'ultimo operaio?

Io mi proposi molte volte di aprire un corso teorico-pratico a Padova per preparare giovani all'ufficio di perito. Ma la mia buona volontà, la mia azione di propaganda innocente naufragarono davanti alla mancanza di aspiranti. C'era da attendersi questa delusione, che non è soltanto mia, ma di molti miei colleghi, che proposero il medesimo intento. Avviare i giovani a nuovi studi implicanti fatica e spesa, senza promessa di un frutto più tardi, non deve parervi suprema ingenuità?

Se non si provvede a questa prosaica riforma, ogni altra riforma è minacciata di atrofia; e quei periti, che vagheggiamo come gli alleati alla giustizia, saranno un desiderio nostro innocente,

e le aule dei tribunali, il che vuol dire la vita del diritto, saranno ancora il bottino dei mestieranti e degli inetti. Nè si allarmi il ministro delle finanze d'un possibile strappo alle finanze dello Stato con le mie proposte. Anche triplicando le presenti nostre tariffe degli onorari, lo Stato non aumenterebbe le spese complessive, giacchè verrebbero a risparmiarsi compensi per quei consulti, nuove perizie conseguenti all'insufficienza peritale presente. D'altra parte, non deve importare allo Stato la retta amministrazione della giustizia, anche se questa gli impone qualche sacrificio in denaro?

Un'ultima osservazione e pur essa d'indole lieta. Credo assai opportuna la proposta generica di una consultazione collegiale in qualche caso eccezionale. Pur esso faceva parte delle mie proposte tendenti appunto a prevenire gli abusi. Ma più che una Facoltà medica, riterrei più opportuno il voto d'una Commissione scientifica, che, come quella della Germania, composta di individualità competentissime e sedente nella capitale, risolvesse ogni dubbio insorta nelle perizie. Sarebbe un collegio consulente, che nella sua altissima autorità non solo troncherebbe le dubbiezze, ma renderebbe temeraria, vorrei dire assurda, l'opposizione nel dibattimento mossa da qualcuna delle parti.

Altre osservazioni di minore importanza potrei muovere; mi riservo di accennarle più tardi nella sede più opportuna della discussione. Bastavami soffermarmi su quella che ritengo la questione fondamentale e confido che il Guardasigilli e la Commissione vorranno benevolmente accogliere questi miei appunti ispirati al solo desiderio di contribuire con tutte le mie forze a tener alto il prestigio della scienza e dare al diritto la forma e la saldezza più moderna e più liberale. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. È ora iscritto a parlare il senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. In considerazione del fatto che l'ora è già abbastanza tarda e che io dovrei intrattenere lungamente i colleghi, pregherei che mi si consentisse di prendere la parola nella seduta di domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti 122
Maggioranza 62

Il senatore Biscaretti ebbe voti 75
» Carafa D'Andria » 17
» Pullè » 17
» D'Ayala Valva » 2
» Greppi » 1
» Bettoni » 1

Schede bianche 10

Proclamo eletto il senatore Biscaretti.

Per la nomina di un componente della Commissione di finanze:

Senatori votanti 125
Maggioranza 63

Il senatore Veronese ebbe voti 59
» Torrigiani Filippo » 39

Voti nulli 10
Schede bianche 17

Proclamo il ballottaggio tra i senatori Veronese e Torrigiani Filippo.

Per la nomina di un componente della Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti 125
Maggioranza 63

Il senatore Mazzoni ebbe voti 55
» Bodio » 30

Voti nulli o dispersi 17
Schede bianche 17

Proclamo il ballottaggio tra i senatori Mazzoni e Bodio.

Votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti 121
Maggioranza 62

Il senatore Fiocca ebbe voti 80
» Fill-Astolfone » 56
» Tommasini » 48
» De Cesare » 42
» Torrigiani » 37
» Bettoni » 35

Voti nulli o dispersi 2

Schede bianche 18

Proclamo eletti i senatori Fiocca, Fill-Astolfone, Tommasini.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina
a) di un componente della Commissione di finanze;
b) di un componente della Commissione per la biblioteca.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544-*Seguito*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 360).

La seduta è sciolta (ore 17.30)

Licenziato per la stampa il 5 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCIX.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sul verbale parla il senatore Marinuzzi (pag. 7049) — Insediamento del senatore segretario Biscaretti (pag. 7049) — Presentazione di relazione (pag. 7049) — Circa lo srogimento della sua interpellanza al ministro del tesoro parla il senatore Cadolini (pag. 7049) a cui risponde il ministro di grazia e giustizia (pag. 7050) — Dichiarazioni di voto (pag. 7050) — Ringraziamenti (pag. 7050) — Omaggi (pag. 7051) — Congedo (pag. 7052) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7052) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544). Parla il senatore Lucchini Luigi (pag. 7052) — Risultato di votazione (pag. 7073).*

La seduta è aperta alle ore 15.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

MARINUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUZZI. Ieri l'on. nostro Presidente nell'annunciare al Senato l'offerta da me fatta, che doveva servire ad integrare la raccolta della nostra biblioteca, ebbe parole benevole per me, ed il senatore Tommasini rincarò la dose, facendo delle proposte che altamente mi onorano, proposte che il Senato accolse. Io ringrazio dal più profondo del cuore l'onorevolissimo Presidente, il senatore Tommasini e il Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Insediamento del senatore segretario Biscaretti.

PRESIDENTE. In seguito alla votazione avvenuta ieri, invito il senatore Biscaretti a voler prendere il suo posto di segretario al banco

della Presidenza. (Applausi e congratulazioni al senatore Biscaretti che si reca a prendere il suo posto al banco della Presidenza).

Presentazione di relazione.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione del dazio doganale sulla barite idrata ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Cadolini.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Vorrei pregare il Governo di stabilire il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza da me proposta, intorno all'esecuzione della legge 4 giugno 1911: credo che l'on. ministro di grazia e giustizia potrà rispondere a nome del ministro del tesoro, assente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro, autorizzato anche dall'on. ministro del tesoro, di essere agli ordini del Senato e dell'on. Cadolini. L'on. ministro del tesoro però gradirebbe, se non vi è nulla di contrario, di rispondere lunedì in principio di seduta.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ringrazio l'onor. ministro della cortese risposta data, ed accetto che lo svolgimento della mia interpellanza abbia luogo lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, la interpellanza del senatore Cadolini sarà svolta nella tornata di lunedì 4 marzo.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di una lettera e di un telegramma pervenuti alla Presidenza:

BORGATTA, *segretario*, legge:

« Eccell.mo signor Presidente,

« Torino 26 febbraio 1912.

« Imprescindibili ragioni di salute, aggravate dalla tarda età, non mi consentirono, pur avendone serbata speranza fino all'ultima ora, di recarmi costì per la riapertura del Senato.

« Mi consenta pertanto V. E. che, chiedendole un congedo, che pur troppo non potrà esser breve, lo dichiaro, al pari di altri miei colleghi che ne furono assenti, che se avessi avuto la fortuna di personalmente intervenire alla seduta di sabato scorso, avrei con entusiasmo dato il mio voto favorevole al progetto per la sovranità dell'Italia sulla Libia.

« Gradisca, Eccellenza, i sensi della massima, mia osservanza.

« Dev.mo

« TULLIO PINELLI ».

(Approvazioni).

« Torino, 26 febbraio 1912.

« Addoloratissimo non aver potuto motivi saluti prender parte solenne votazione che convertì in legge decreto sovranità Italia sulla Libia, mi si consenta dichiarare che se avessi

avuta fortuna trovarmi presente avrei con tutta la effusione dell'anima votato favorevolmente.

« Con alto ossequio

« ALFONSO DE BLASIO ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Anche il senatore Fava esprime gli stessi sentimenti.

MAJNONI D'INTIGNANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO. Impedito per ragioni di servizio di intervenire alla solenne seduta di sabato, dichiaro che avrei, naturalmente, votato per la convalida del decreto di annessione. (Approvazioni).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ricevo dalle famiglie dei defunti senatori Cotti e Prinetti le due seguenti lettere:

« Milano, 26 febbraio 1912.

« Via Amedei 8.

« Eccellenza,

« Le lusinghiere parole che Vostra Eccellenza si è compiaciuta di pronunciare in Senato in memoria del mio compianto zio, senatore Carlo Prinetti, mi hanno profondamente commosso. Esse rimarranno nell'archivio di nostra famiglia e saranno il più degno compendio dell'opera e della vita di mio zio, il cui ultimo pensiero fu appunto, come rammentò Vostra Eccellenza, per i nostri soldati che si recavano allora a combattere per un'impresa, che il povero mio zio riteneva ed intuiva assai più ardua di quanto si credeva generalmente.

« Eccellenza, io La prego di voler accogliere l'espressione della mia vivissima riconoscenza tanto per l'alto Consesso, quanto per il suo illustre Presidente per le onoranze rese al mio caro estinto, e di gradire gli atti della mia altissima considerazione.

« EMANUELE PRINETTI COLTELLETTI ».

« Roma, 27 febbraio 1912.

« Eccellentissimo signor Presidente,

« A nome anche di mia madre e di tutta la famiglia, manifesto a V. E. la nostra profonda gratitudine per le affettuose parole pronunciate

dall' E. V. in memoria del mio compianto genitore senatore Pietro Cotti, e La prego di rendersi interprete del nostro sentimento di riconoscenza presso tutti gli onorevoli senatori che si associarono alla commemorazione dell'amatissimo estinto.

« La prego, Eccellenza, di gradire gli attestati del mio profondo ossequio.

« Dev.mo

« Ing. GIACOMO G. COTTI ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

L'onor. senatore prof. F. Todaro: *La città di Barcellona-Pozzo di Gotto*, descritta ed illustrata dall'avv. Filippo Rossito, con appendice del prof. Filippo Bucalò.

Il signor. Angelo Marinelli: *La stampa della Divina Commedia nel XV secolo*.

L'onor. deputato prof. Luigi Rava: *Per la inaugurazione del vessillo della Dante Alighieri*. Discorso.

Il dott. Concetto Verdirame: *Lo Spatajuolo catanese*. Appunti di criminalogia siciliana.

L'onor. senatore Benedetto Croce: *La novella di Andreuccio da Perugia*. Conferenza.

La Deputazione provinciale di Parma: *Cenni storici sull'origine dell'Archivio capitolare della basilica cattedrale di Parma e Cronologia degli illustrissimi e reverendissimi canonici*, per cura di Martino Martini.

L'onor. senatore prof. Pasquale Fiore: *Considerazioni storiche sul diritto di guerra*.

L'onor. senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Filosofia del diritto*. Parte storica (periodo moderno).

La Deputazione provinciale di Parma: *Schizzi guicciardiniani* per Umberto Benassi.

La Deputazione provinciale di Grosseto: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memoria di quella R. Accademia. Classe di scienze fisiche. Serie VI, tomo VII, 1909-1910 e supplemento*.

Il signor Ferdinando Massai: *Le Riksdag pour l'indépendance italienne en 1859*.

L'onor. senatore prof. Battista Grassi: *I pro-*

gressi della biologia e delle sue applicazioni pratiche conseguiti in Italia nell'ultimo cinquantenario.

L'onor. senatore Tommasini: *Lo Statuto*, pubblicazione-ricordo pel 50° anniversario di Roma capitale.

Il Banco di Napoli: *Tavole grafiche delle principali operazioni compiute dal Banco di Napoli dal 1896 al 1910*.

La Deputazione provinciale di Terra di Lavoro: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

Il cav. uff. Carlo Barsotti, direttore del *Progresso italo-americano. Il Progresso italo-americano di Nuova York*.

Il signor G. Sabalich: *Monografie storiche saratine*.

L'onor. senatore avv. G. Balestra: *La fontana pubblica di Giulio III e il palazzo di Pio IV sulla via Flaminia*.

L'onor. senatore prof. Luciani: *Per la riforma ortografica*.

Il Ministero dell'istruzione pubblica: *Catalogo delle cose d'arte e di antichità. Aosta. Serie I, fascicolo I*.

L'Ateneo veneto: *Nel centenario dell'Ateneo veneto*.

Il R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica: *Meteorologia e dinamica*.

L'onor. prof. senatore Lustig: *Importante atto di profilassi pubblica della tubercolosi nel Granducato di Toscana (1754)*.

L'onor. senatore Marinuzzi: *I manoscritti della biblioteca comunale di Palermo indicati secondo le varie materie. Vol. 4, per cura del sac. Luigi Boglin*.

L'avv. Domenico Lanza: *Monografia della città di Cassano e de' rioni Lauropoli e Doria scritta nel 1857*. Dott. Biagio Lanza.

Il sig. Tommaso Alati: *Note storiche di un Mazziniano dal 1860 al 1882*.

Il prof. N. Jorga dell'Università di Bukarest: *Breve storia dei Rumeni con speciale considerazione delle relazioni coll'Italia*.

L'onor. senatore prof. F. Todaro: *Una pagina della rivoluzione del 1860*.

Il comune di Ferrara: *Annuario statistico del comune di Ferrara. Anno I, 1909*.

La R. Università di Messina: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1910-11*.

Società teosofica italiana: *Il luto nascosto delle cose*. Vol. 2, C. V. Leadbeater.

L'osservatorio del Collegio Alla Querce: *Terremoti registrati a Firenze al Collegio Alla Querce*. Fac-simile del diagramma sismico eseguito da Nicola Giannuzzi, barnabita e dall'Istituto geografico militare, e *Un portolano del secolo XVI*, edito in fac-simile e descritto. (Da un Codice della collezione Olschki). Camillo Melzi d'Eril.

Il sig. Giulio Provenzal: *Sulla costituzione della materia*. Studio ed osservazioni.

L'onor. senatore prof. Mazzoni: *Tito, ossia Gerusalemme distrutta*. Poema epico inedito di Daniele Florio, e *Masaniello*, dramma di Raffaele Mocchi.

Il Console del «The Cosmopolitan Correspondence Club» per l'Italia: *L'Italia nel 1911*. Roma, Torino, Firenze e le Esposizioni internazionali.

L'onor. senatore prof. Scialoja: *Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano*.

L'Istituto coloniale italiano: *La questione forestale nella colonia Eritrea*, di M. Checchi, e il *Kitab Al-Agurruniyyah*, traduzione del dott. A. Grohoman.

La R. Scuola superiore d'agricoltura in Portici: *Annali di quella R. Scuola d'agricoltura*. Serie 2^a, vol. IX, 1909.

L'Ambasciata del Giappone: *Annuario finanziario ed economico del Giappone*. XI anno, 1911.

Il dott. Carlo Vellay: *Supplément à la correspondance de Marat*.

Il prof. Carlo F. Ferraris: *Di alcuni caratteri internazionali dell'istruzione superiore*. Discorso.

La R. Università di Palermo: *Annuario di quella R. Università*. Anno 1910-11, e *La paleontologia e la dottrina della discendenza delle forme animali*. Discorso del prof. Giovanni Di Stefano.

Il comune di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale*. Anno 1908, vol. II. Anno 1909, vol. I.

La Deputazione provinciale di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La Presidenza della Federazione italiana dei Consorzi agrari, Piacenza: *Secondo annuario 1911*;

Le Società agrarie di acquisto in Italia fino al 1910.

La Deputazione provinciale di Como: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La Presidenza della Società Reale di Napoli: *Memorie della Reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti*. Vol. I, 1911.

La R. Commissione per l'edizione nazionale degli scritti di G. Mazzini: *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini*. Vol. X. (Epistolario. Vol. III).

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Pelloux domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia. Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo si intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione di finanze e di un componente della Commissione per la biblioteca.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale per questa votazione.

BISCARETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.
Gli scrutatori per lo spoglio delle schede delle due votazioni di ballottaggio, sono quegli stessi di ieri e cioè per la Commissione per la biblioteca i signori senatori: Cavasola, Pullè e Gualterio.

Per la Commissione di finanze i signori senatori Di Collobiano, Caravaggio e Di Carpegna.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge:
« Nuovo Codice di procedura penale ».

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI (*segui di attenzione*). Ci sono degli uomini veramente fortunati, che nascono, come suol dirsi, con la camicia.

Sua ventura à ciascun dal di che nasce.

E fra codesti fortunatissimi son certo da noverare, dal punto di vista del lavoro legislativo

che stiamo discutendo, l'onor. ministro Finocchiaro, che ci sta dinanzi, e il senatore Vacca.

Il senatore Vacca, mio antico e carissimo amico, per chi nol sapesse, è il principale artefice di codesto schema di Codice. Egli, che fin da giovane predilesse questi studi e vi acquistò eminente riputazione, vi cominciò a metter mano, chiamato la prima volta dalla fiducia di Giuseppe Zanardelli, se non vado errato, nel 1890; e ne seguì e, più o meno, ne diresse i lavori sino all'attuale sua ultima presentazione, attraverso i vari ministri che si vennero succedendo a palazzo Firenze. Ed egli, dopo avere percorso una brillante e ben meritata carriera, che lo portò sino a reggere la Procura Generale del Re presso la Corte d'appello della capitale, ebbe da ultimo l'alto onore di essere chiamato a far parte della nostra Assemblea, e così di poter coadiuvare anche in Parlamento alle sorti dell'opera legislativa di cui egli fu *magna pars*, e di poterne fare, come già ne ha fatto, la difesa e quasi l'apologia.

Ma fu l'onor. Finocchiaro-Aprile che nel 1898, essendo la prima volta ministro della giustizia, dette il primo e vigoroso impulso a un'elaborazione organica della riforma processuale penale, chiamando intorno a sé, in forma di Commissione, alcuni pochi alti magistrati e insegnanti della materia (la maggior parte ormai scomparsi dalla faccia della terra), per tracciarne le somme linee e discuterne i problemi fondamentali. Ebbi io pure la ventura d'essere del numero, e godo ricordare il fervore con cui tutti vi si posero attorno, e in capo a tutti il ministro, che avea composta la Commissione non già, come spesso avviene, per far soltanto le viste d'interessarsi d'un tema o problema concernente il suo Dicastero, bensì per trarne egli stesso lume e consiglio e lavorare indefessamente con essa.

Disgraziatamente i ministri che gli succedero non ne seguirono benanco l'esempio; e, quel ch'è peggio, la Commissione si andò man mano accrescendo nel numero, sino a raddoppiarsi. E allora si fecero sentire le dolenti note, ossia quello che suol accadere d'ogni Commissione legislativa, massime se numerosa, in cui naturalmente ognuno vuol dir la sua, e, fra tanti pareri e dispareri, vien fuori un mosaico, un insieme, più o meno inorganico, di proposte e di disposizioni, che non vanno d'accordo fra di

loro, che rispondono a diverse ispirazioni e tendenze e che non sono le più appropriate in un Codice, in cui devono soprattutto riflettere le doti dell'armonica compagine e dell'unità dei principii e dei concetti informativi.

Or se realmente, come per certo n'è convinto il ministro, codesto schema di Codice corrispondesse al fine cui è diretto, di una vera e provvida riforma della legislazione processuale in argomento e soddisfacesse alle maggiori e più urgenti e legittime esigenze della giustizia penale, più che la fortuna dell'on. ministro Finocchiaro, che poté godere la bella e giusta compiacenza di ripresentare al Parlamento la prediletta opera sua, dovremmo esaltare la fortuna del paese, che finalmente giungerebbe ad avere il tanto desiderato e auspicato nuovo Codice, e un po' anche la fortuna nostra, che ci capita di poter discutere per i primi codesta magna opera legislativa — sebbene io mi permetta di non dividere il pensiero di molti nostri colleghi, che reputano più onorevole e soddisfacente per noi che sia la Camera e non il Senato a rivedere in seconda istanza il lavoro compiuto dall'altra Assemblea.

Che sia necessaria, urgente una riforma larga e profonda dei nostri vecchi, logori, frusti ordinamenti processuali, nessuno lo può mettere in dubbio. Oltre a essere un meccanismo così arrugginito e arretrato che ci fa rimanere alla coda dei paesi più civili del mondo, è troppo noto, clamoroso e deplorato l'insuccesso della giustizia penale in Italia, troppo grave è scandalosa la lentezza con cui procedono le istruttorie e i giudizi, troppo palesi e saputi gli aggrovigliamenti, le pastoie, gl'inconvenienti che rendono tarda, inefficace e spesso anche ridicola l'azione della giustizia.

Per poco che si abbia pratica delle cose giudiziarie e socorra il lume dell'intelletto, è facile riconoscere come assai più che nelle leggi le cause di codesto marasma, di codesta tristissima condizione di cose, che fa tanto danno e anche disdoro al nostro paese e ci pone in uno stato di tanta inferiorità di fronte agli altri, vanno ricercate più assai che nelle leggi, negli uomini, tant'è vero, che trent'anni fa, per esempio, non si lamentavano, pur vigendo le stesse leggi, i guai che ora si lamentano e che niente di simile accade nelle altre nazioni governate da leggi poco diverse dalla nostra.

Quando peraltro le cose son giunte al punto in cui giunsero fra noi, quando vediamo che il 60, il 70, e fin l'80 per cento dei delitti denunziati e accertati nell'ingenero sfugge alla repressione, quando vediamo le istruttorie trascinarsi per anni e anni e i giudizi per mesi e mesi, e la giustizia penale perdere ogni efficacia e ogni prestigio, è pur indispensabile por mano pronta e risoluta alle riforme, che apprestino agli organi giudiziari, nuovi e più appropriati mezzi, nuove e più sicure risorse, per il conseguimento delle loro alte e pratiche finalità.

Ma è davvero il progetto che ci sta innanzi, non dirò opera perfetta, che non è di questo mondo, ma di tal fatta che veramente risponda, nel suo insieme e nelle singole sue disposizioni, a codeste finalità della giustizia, ai postulati della scienza, ai bisogni della pratica giudiziaria?

Poichè non basta riconoscere la necessità, l'urgenza di una riforma. Occorre altresì che essa sia adeguata, conducente alla meta che si vuol raggiungere; e molte volte accade che le nuove leggi non fanno cammino, non già per lo scarso zelo dei ministri e le difficoltà parlamentari, bensì perchè mal concepite e peggio elaborate. E allora val meglio tenersi la legge vecchia, co' suoi difetti e con le sue imperfezioni, che avventurarsi in una riforma che ci metta in una peggiore situazione.

Esaminando il progetto, non è già, dunque, che in esso manchino pregi notevoli di concetto e di fattura.

Un'opera, alla quale posero mano eminenti giureconsulti, che ricevette particolarmente l'impronta del senatore Vacca e che porta la firma del ministro Finocchiaro, non può a meno di essere meritevole di molta considerazione e di presentare in questo o in quel punto delle qualità distinte e lodevoli.

Nelle sue linee generali, ben architettate e ordinate, si vede un Codice d'ispirazione moderna e di carattere scientifico, se non anche alquanto dottrinario. Pregevole è particolarmente la formazione del primo libro, che, se non è nuova, avanza in struttura quella dei Codici e regolamenti austriaco e germanico; siccome va lodata la formazione del quarto e ultimo libro, che tratta dell'esecuzione dei giudicati.

Sono poi particolarmente degne di conside-

razione e, per parte mia, di approvazione, le norme che regolano i termini processuali, quelle che conferiscono al Pubblico Ministero la rappresentanza e l'assistenza delle persone incapaci o in conflitto d'interesse, i limiti e le condizioni che circoscrivono le potestà della polizia giudiziaria e dei magistrati istruttori nelle perquisizioni e i sequestri nell'istruttoria.

Come non compiacersi che finalmente anche in Italia, al pari ormai delle legislazioni dei paesi più civili, si venga ammettendo il patrocinio difensionale anche nell'istruttoria?

Sono infine innovazioni che raccolgono certamente il consenso universale quelle per le quali si autorizza il giudice ad applicare l'incorsa penalità per tenui contravvenzioni senza l'apparato di un pubblico giudizio, con vantaggio dello stesso imputato e con risparmio di tempo e di spesa per tutti; si ammette la presentazione spontanea del reo e s'istituisce il mandato di accompagnamento, che già esiste nel Codice francese e che costituisce un opportuno anello intermedio fra il mandato di comparizione e quello di cattura; si provvede, anche per quanto concerne gli atti e giudicati penali, alla correzione degli errori materiali che vi fossero incorsi; si ammette la stenografia nella compilazione dei verbali giudiziari; meglio si regola l'esame dei testimoni nel giudizio, eliminando l'abuso che oggi si lamenta di chiamarli a far apprezzamenti propri su fatti o persone e vietando ai funzionari di polizia di mettersi al coperto da ogni responsabilità dietro alle spalle dei loro confidenti segreti, che non sogliono essere stinchi di santo; si ammette la citazione direttissima anche se non siasi proceduto all'arresto dell'imputato; si provvede ad assicurare la pronta esecuzione delle condanne, oggidì troppo abbandonata a svariati arbitrii, pur consentendo che per talune eque e legittime cause se ne possa accordare la sospensione, a regolare puranco l'esecuzione civile e a dar norme concrete e precise in materia di rogatorie internazionali e di estradizione.

Nè con questo reputo di aver esaurita la nota delle buone cose che si trovano nel progetto.

Ma non è qui tutto il Codice di procedura penale. Ben altri e vari e molti istituti ed elementi e pregi devono concorrere a formare un

organismo processuale e farne convergere l'azione al raggiungimento delle sue finalità, non tanto in corrispondenza a determinati principii, che, se fondati in una dottrina veramente razionale e positiva, devono avere essi medesimi un valore pratico e concreto, quanto ancora nel calcolo assiduo e diligente di tutte quelle circostanze e contingenze di tempo, di luogo, di tradizione, di costume, di ambiente, che tanto influiscono sulla efficacia delle leggi e che vogliono essere tenute nel massimo conto perchè abbiano a dare i risultati voluti.

A questo punto io non saprei trovar di meglio che riferirmi all'esame e agli apprezzamenti che ne fece la nostra Commissione.

Sembra che la relazione si sia studiata di non esprimere alcun apprezzamento sintetico intorno al progetto in esame, limitandosi ad augurare che « il periodo della discussione *preliminare* sia prossimo al termine ». Ma, come, *preliminare*? Non si tratta forse di un progetto *definitivo* nel senso più categorico dell'espressione?

E, da ultimo, pur tributando encomio al Guardasigilli, « che con tenace e nobile saldezza di propositi mira a un fine vagheggiato da tutti quanti amano e onorano la giustizia », così si esprime: « L'opera *iniziale* non poteva riuscire perfetta, giacchè la stessa complessità della elaborazione di un Codice rende inevitabili le mende del *primo* disegno ».

Ma perchè ancora parlare di un' « opera iniziale » e di un *primo* disegno? Se si tratta di un progetto tanto *ultimo* che non aspetta se non il suffragio del Parlamento per diventar legge, salvo soltanto un lavoro, dirò così, di cesello, di finimento, tenendo solo presenti i voti espressi in seno alle due Camere, che non dovrebbero mai alterarne la fisionomia!

Vediamo però come si tratti ben altro che di emendamenti, ben altro che di cesello per dar compimento all'opera.

Son poche le disposizioni del titolo I, ma si tratta, invero, dei caposaldi del procedimento, e meritano quindi la più scrupolosa attenzione. Ora, sentite un po' quel che ne dice la Commissione: appena sfiorato il problema dell'influenza fra le due giurisdizioni, penale e civile; erroneo, in giurisprudenza e in legislazione comparata, il fondamento attribuito dalla relazione ministeriale alla più erronea

novità che si vorrebbe introdurre dell'azione popolare affidata a enti giuridici e ad associazioni private, con una proposta, d'altronde affatto inorganica, che è nel più strano e stridente contrasto col progetto del 1905, e che rappresenta un « atavico ritorno verso la barbarie di età dimenticate »; deficienti e non encomiabili le norme sulle « questioni pregiudiziali ».

Passando al titolo II, è tutto mal concepito, malé coordinato e male espresso quanto concerne la competenza, in base a rilievi sbagliati di giurisprudenza, con l'incoerenza di ammettere il rinvio avanti il pretore e non avanti la Corte d'assise, salvo per la bancarotta, che c'è già, alla quale son deferiti reati di carattere troppo comune; mal consigliato l'attribuire alla Corte suprema ogni e qualsiasi conflitto di competenza; in fatto di rimessione da un magistrato all'altro, mancando i dovuti limiti e le volute condizioni; mentre in fatto di ricusa e astensione son preferibili le disposizioni vigenti. E in tutta questa parte, che comprende appena una sessantina di articoli, non sfuggono alla critica severa l'ordine e la forma del dettato legislativo.

Non si tratta adunque di qualche dissenso su questa o quella disposizione, per cui sarebbe più o meno facile, vagliati gli argomenti pro e contro, trovar la soluzione soddisfacente; ma, oltrechè la censura colpisce, può ben dirsi, tutte le disposizioni, e diventa quindi sistematica, vi è divergenza assoluta e continua sul metodo, sull'ordine, sui cardini degli istituti, per guisa che lo schema è colpito nella sua compagine, nel suo organismo.

Seguitando, infatti, nell'esame del progetto, la relazione della Commissione trova quasi tutto mal fatto, e anche e più specialmente nel modo come sono ordinate e distribuite le disposizioni che riguardano gli atti processuali, le nullità, i cosiddetti atti iniziali del procedimento (da collocarsi altrove), la polizia giudiziaria (tutto da rimaneggiare e rafforzare), l'inizio dell'azione penale, il sistema delle perizie, la citazione diretta e la direttissima (qui pure tutto indeterminato, o deficiente, o esuberante, da riesaminare e precisar meglio), i gravami istruttori (troppo complicati), gli atti anteriori al dibattimento (con articoli fuori di posto), il giudizio della Corte d'assise e i giurati (rispetto a

cui, non oltre a vari e profondi dissensi nel merito, si ritiene che molto è da semplificare, sfrondare, riordinare), i gravami in giudizio (da riordinarsi e riunirsi con gli altri), per finire con le norme sull'esecuzione, dove sono censurabili quasi tutte le disposizioni, e alle medesime in gran parte preferibili, come in altri punti, quelle del Codice vigente.

Dopo questo, si comprende benissimo come siasi sentito l'opportunità, se non la necessità, di scrivere: « La qualità e il numero delle osservazioni e delle proposte di emendamento contenute nella presente relazione non hanno dunque significato di *critica demolitrice*; ma esprimono il coscenzioso studio di concorrere alla bontà dell'opera con intento perfettamente unisono a quello dell'onor. ministro ».

Grazie tanto! Non ci può esser dubbio sulla coscenziosità dello studio, ed è chiaro parimenti che ministro e Commissione procedono perfettamente d'accordo nell'intento finale di dare all'Italia il miglior Codice possibile. Se non che il ministro ce ne presenta un testo, e la Commissione ne farebbe un altro quasi completamente diverso.

E a farci meglio intendere l'estensione e la gravità del dissenso, fondamentale e organico, la relazione si chiude formulando una serie numerosa di voti, in cui dovrebbero riassumersi le osservazioni e le proposte fatte nella medesima. Sono ben ventinove, e la maggior parte di essi, come già la critica, non riguardano singole disposizioni, ma interi loro gruppi, con soppressioni, aggiunte o trasposizioni, che involgono un rimaneggiamento generale del progetto, precisamente come si trattasse di farne uno nuovo.

Infatti, col primo voto si comincia a chiedere che « soppressi il primo e l'ultimo articolo, sia fatta un'attenta revisione dell'ordinamento della materia, per semplificarlo e conferirgli migliore assetto sistematico, avendo presenti all'uopo le varie indicazioni esposte nel testo della relazione ». Scusate se è poco!

E così di seguito nella maggior parte degli altri voti, che riguardano principalmente l'azione penale e civile, i rapporti fra le due giurisdizioni, la competenza, la difesa nell'istruttoria, le nullità processuali, l'istruttoria in generale, la citazione diretta, insomma tutte le parti e

gl'istituti più vitali e più organici del procedimento.

E allora, quando la relazione si chiude con questa fredda e laconica proposizione: « *Subordinatamente* a questi voti, la Commissione ha l'onore di chiedere al Senato che voglia approvare il disegno di legge », ecc., col quale si autorizza il Governo a pubblicare il Codice che vi è allegato, non pare dubbio che la Commissione accetti il progetto a un patto solo, che cioè vi siano accolte e operate le modificazioni da essa suggerite. D'onde poi quella proposta all'art. 1 della legge, per cui il Governo avrà facoltà non solo di « coordinare » le disposizioni del Codice, ma altresì di « emendarle », tenendo conto dei voti, eccetera.

Il ministro dichiarò di accettare quell'aggiunta, che corrisponde pure al testo del relativo articolo della legge introduttiva del Codice penale, ed è, d'altronde, troppo giusta e in conformità al concetto che informa il metodo legislativo con cui il nuovo Codice si discute e si propone di votare. E il ministro soggiunse pure altra dichiarazione, che cioè dei voti espressi dalla Commissione avrebbe tenuto il massimo conto; e si può ben credergli sulla parola. Ma deve tener conto di tutti i voti espressi nel Parlamento, e quindi anche di quelli manifestati dai singoli senatori. E poi, dopo il Senato verrà la Camera, e ivi pure saranno espressi dei voti, e dalla Commissione di esame e dai singoli deputati. E può darsi benissimo che i voti della nostra Commissione si trovino di fronte dei voti diametralmente opposti in questa o nell'altra Camera. E allora il ministro, che già non è obbligato ad accogliere nessun voto, si troverà ancora più libero di non far buon viso a quelli della nostra Commissione.

Dove se ne andrebbe allora la *subordinatamente* della Commissione? E dove se n'andrebbe la critica acuta, incessante, severa, spietata, che la Commissione fece del progetto, non di singole disposizioni, ma di interi istituti, di tutto l'insieme, del metodo, dell'ordine, dell'organismo del Codice?

Le potrebbe capitare anche di vedere non soltanto non accolti i suoi voti, ma accolti altri voti perfettamente opposti ai suoi e che aggravassero quelli che la Commissione ritiene vizi, difetti gravi e deplorabili del progetto e per

cui non gli avrebbe data mai la sua approvazione. E allora la Commissione avrebbe contribuito a far passare e approvare un Codice ch'essa, come sta e giace, disapprova e che si sarebbe indotta ad approvare soltanto *subordinatamente*, all'accoglimento di voti, che però all'atto pratico, e con tutto il buon volere del ministro, rimarranno lettera morta, assolutamente morta.

D'altra parte, non si può nemmeno far l'ipotesi che i voti della Commissione siano accolti, almeno nella maggior parte, poichè, come s'è veduto, in base ai medesimi si cambierebbe addirittura la fisionomia del Codice. Esso non sarebbe più il Codice presentato dal Governo, ma sarebbe quello architettato dalla Commissione; ne verrebbe fuori una solenne mistificazione, e l'art. 1 della legge costituirebbe una vera ipocrisia, perchè il Codice che si pubblicherebbe non sarebbe più il Codice che è ora allegato alla medesima, ma un altro.

Ecco perchè io mi permetto di trovare inconciliabile l'approvazione del progetto che ci sta dinanzi e la proposta di innovazioni che ne sconvolgerebbero l'ordine, la compagine, l'organismo.

È un sistema legislativo che può andare in un caso solo, quando cioè si tratti di un progetto il quale trovi già nel suo insieme, nel suo organismo, nella generalità delle sue disposizioni, il consenso comune e specialmente l'approvazione incondizionata del Parlamento. Ammaestrino l'Austria e la Germania, che sono ancora da circa tre anni intorno al progetto preliminare del loro Codice.

Anche nella discussione del Codice penale le Commissioni proposero numerosi emendamenti, ma erano tutti di dettaglio, alle singole disposizioni, nella maggior parte per modificarne e migliorarne la dicitura o la pena, non mai di carattere veramente sostanziale e organico.

Parmi adunque che non si possa uscire da questo dilemma: o approvare il testo del disegno di Codice nella sua attuale struttura, nelle sue linee generali, nell'ordine e nella disciplina degli istituti quali vi sono sostanzialmente disposti, e limitarsi a far proposte di qualche ritocco, di qualche lieve emendamento; ovvero, se si trova necessario, come pare alla Commissione, di mettervi dentro le mani con radicali innovazioni, quali sarebbero quelle che verrebbero fuori dal-

l'accoglimento della maggior parte dei suoi voti, dire apertamente e sinceramente, come farò io, che il progetto non va, che siamo ancora a quell'*inizio* dei lavori, a quel *primo* saggio di progetto, che deve veder passare ancora molta acqua sotto i ponti, prima di diventare il nuovo Codice di procedura penale del Regno d'Italia.

E mi sarebbe piaciuto che l'onor. ministro avesse fatta una dichiarazione un po' diversa da quella che ha fatto e di cui la Commissione s'è troppo affrettata a trar profitto, benchè poi l'ordine del giorno ch'è venuta proponendoci mi sembri perfettamente superfluo di fronte all'art. 1° della legge, che dice, e in forma ben più impegnativa, la stessa cosa. Avrei preferito cioè che avesse detto: il Governo terrà il più stretto conto dei voti e delle proposte della Commissione, in quanto però non vengano a ferire in pieno petto e a sconvolgere il sistema, l'ordine e gli istituti sanzionati nel Codice. La Commissione ne sarebbe rimasta forse meno soddisfatta e non sarebbe corsa a formolare il suo ordine del giorno; ma si sarebbe detta e fatta cosa non soltanto più sincera, ma più conforme agli interessi e al miglior successo del Codice.

Anche i voti, le osservazioni e le proposte apparentemente più semplici e di dettaglio, non sono talvolta meno influenti su tutta l'economia di un Codice o sull'ordinamento di una sua parte, massime quando si tratta di un Codice processuale, che ha una struttura, un organismo delicatissimo, capace di tutto risentirsene per un ritocco fatto alla più singola e isolata delle sue disposizioni.

Per esempio, ieri il senatore Garofalo ha trattato del riassunto del presidente alle assise, che il progetto sopprime e che il nostro collega vorrebbe conservare.

Ebbene, astrattamente, io non sono nè con l'uno, nè con l'altro assunto, ossia potrei essere con questo o con quello secondo le circostanze e le condizioni.

In Inghilterra, il presidente non soltanto riassume tutto lo svolgimento del fatto e delle prove, ma è autorizzato a porgere dei consigli, dei suggerimenti ai giurati sul modo di dare il loro verdetto. In Francia, invece, si è creduto necessario di abolirlo, il riassunto. Ma i sistemi giudiziari dei due paesi è essenzialmente diverso:

in Inghilterra il presidente rimane assolutamente passivo, inerte, nello svolgimento delle prove; in Francia, al contrario, come in Italia, è il presidente che lo dirige e vi prende la parte più attiva. La questione del riassunto si lega quindi intimamente col sistema giudiziale, e il discuterla e risolverla isolatamente dimostrerebbe non aver conoscenza esatta e scientifica degli istituti processuali.

Io quindi mi permetterei di rivolgere francamente una domanda all'onor. ministro, che dichiara di tener nella massima considerazione i voti della nostra Commissione: anche di quelli, e sono il maggior numero, che verrebbero ad alterare e modificare l'ordine e l'organismo del Codice, il concetto e la disciplina dei suoi principali istituti ed elementi? E alla Commissione vorrei chiedere: approverebbe (per quanto senza entusiasmi) e inviterebbe il Senato ad approvare il progetto di Codice in disputa, anche se i suoi voti non fossero accolti o corressero il rischio di non esserlo?

Non si creda peraltro che io mi faccia forte delle critiche e delle proposte della Commissione nell'apprezzare il Codice dell'onor. Finocchiaro. Se la Commissione è tanto discorde dall'onor. ministro in materia, altrettanto io sono discorde dall'una e dall'altro - a dimostrare così almeno quanta varietà di giudizi e di concetti vi possano essere nella fattura di un Codice, e come siamo lontani - comunque tutti all'unisono nel desiderare e ritenere urgente l'auspicata riforma - nelle direttive di un nuovo ordinamento della giustizia penale della terza Italia.

Naturalmente io potrò trovarmi dalla parte del torto; ma, se parlo gli è appunto perchè son più che convinto di aver ragione e perchè spero che voi, onorandissimi colleghi, me la riconoscerete.

La Commissione combatte la proposta del ministro, che vorrebbe affidare l'azione penale anche alle associazioni private legalmente costituite per uno scopo d'interesse professionale, come sarebbero, per es., quelle dei pescivendoli o degli abbacchiari e pollaroli, o pubblico, fra le quali si comprenderebbero anche la « Romanina » e la « Croce del Calvario », e alle istituzioni di beneficenza, e vorrebbe invece attribuirle, per le contravvenzioni, alle pubbliche amministrazioni interessate, nello stesso

tempo che le istituzioni di pubblica beneficenza sarebbero ammesse a costituirsi parte civile.

Ora, io sono perfettamente d'accordo con la Commissione, che uno dei precipui argomenti su cui si fonda il ministro nel sostenere la sua proposta è doppiamente errato, sia perchè l'esercizio dell'azione civile non ha che vedere con quello dell'azione penale, sia perchè non è assolutamente vero quanto egli afferma in ordine alla pretesa giurisprudenza, tendente sempre più ad allargarne il concetto, sino ad ammettere che si costituiscano parte civile le prelodate associazioni professionali. Se, infatti, v'è stato qualche caso sporadico e, direi quasi eccentrico di giudicati in questo senso e se talvolta la prima sezione penale della Corte suprema è andata in simile avviso, la seconda sezione penale della stessa Corte va ogni giorno più consolidando una costante giurisprudenza in un senso diametralmente opposto, nel senso cioè che solo un danno reale, concreto, positivo e diretto possa, almeno in base alla legge che ci governa, consentire la costituzione di parte civile in sede penale, sino al punto da negare codesta facoltà al comune per le trasgressioni ai suoi regolamenti, al marito per le lesioni personali inferte alla moglie.

Quando però la Commissione viene rimproverando al ministro che « l'attribuzione ai singoli del diritto all'azione penale riconduce verso il concetto della vendetta privata », che seguendone la proposta si « tornerebbe indietro verso la barbarie di età dimenticate », e che « l'azione popolare penale oscilla fra questi due poli: utopistica età dell'oro, ritorno atavico della vendetta privata », non si può a meno di sorridere pensando a paesi che sono al culmine della civiltà e dove non si è mai dubitato sulla legittimità e opportunità di conferire ben più largamente e razionalmente di quanto farebbe il progetto in esame, non soltanto a delle associazioni legalmente costituite, ma a tutti i cittadini, in genere, l'esercizio dell'azione penale, e in questo medesimo istante si discute in Germania l'istituzione, più o meno larga, di codesta azione popolare, alla quale fecero già buon viso alcuni cantoni della Svizzera e alcuni Stati dell'America del Nord.

Evidentemente la Commissione, combattendo la proposta ministeriale, si è lasciata pigliare nella stessa rete di equivoci in cui incapparono

il ministro e la sua relazione. Finchè, infatti, si confonde l'istituto della parte civile con quello dell'azione popolare, si smarrisce la bussola che deve orientarci in tale questione; e ha ragione la Commissione di prendere in giro il ministro attribuendogli delle vedute atavistiche e barbariche.

Ma l'una cosa non dovrebbe aver niente a che fare con l'altra, come l'azione civile non ha niente a che fare con la penale: tanto vero che vi sono delle legislazioni, come la germanica e l'olandese, che non ne ammettono il cumulativo esercizio in sede penale; tant'è vero che la penale fa egualmente e completamente la sua strada anche se l'altra non le tenga compagnia e se ne riservi l'esercizio in separata sede.

La nostra Commissione sarebbe dunque perfettamente nel vero se si trattasse di estendere i diritti della parte lesa e a questa, come tale, attribuire, oltre all'azione civile, anche la penale. Allora si potrebbe parlare di ritorno all'epoca barbarica della vendetta che compie l'offeso verso l'offensore. E non è da ora che io sono avverso a codesta che non mi perito di chiamare vera aberrazione, da cui adesso pare che il legislatore austriaco, il quale ne aveva seguito la tendenza, voglia ritrarsi. È già molto, a parer mio, che al danneggiato od offeso si conceda di esercitare in sede penale la sua azione privata, che non rare volte giunge a soppiantare la pubblica azione e a disorientare le nozioni legali dei reati, come in materia di esercizio arbitrario, di danneggiamento, di appropriazione indebita, e via dicendo, convertendo in un molto più comodo ed economico procedimento penale una assai più scabrosa, affaticata e dispendiosa causa civile; senza parlare dei ricatti che non rare volte si commettono in tema di violenza carnale, di ratto e di altri delitti contro il buon costume. E quindi non sarei alieno, per contrario, dal trovar conveniente che si provvedesse a sopprimere la stessa disposizione dell'art. 371 del vigente Codice di procedura penale, che concede alla parte civile la facoltà di citare direttamente in giudizio penale l'imputato, sia pure nei soli delitti perseguibili dietro querela.

Ma la questione è ben diversa quando si consideri l'azione penale dal suo vero punto di vista, cioè da quello dell'interesse sociale di

perseguire il delinquente e di ottenerne la convinzione e la condanna. Allora non è più il caso di discutere, come fa la relazione senatoria, se bene o male sieno invocati i principii liberali e democratici, ma si tratta solo di vedere e accertare, con criteri pratici e positivi, se la società possa e debba tenersi paga di affidare l'azione penale esclusivamente a un pubblico funzionario o se non le convenga di ammettervi pure, con le debite cautele, almeno per certe categorie di reati, certe categorie di persone, *uti singuli* o in una collettività organica riconosciuta. Come si vede, siamo assai lontani da una utopistica età dell'oro, che, del resto, in qualche paese è una realtà positiva e vivente, in cui ogni cittadino, come nelle gloriose democrazie dell'antichità classica, sia ammesso alla libera accusa.

Ed è fuor di luogo parlare dell'azione penale come di un diritto cosiddetto soggettivo dello Stato, che procede per delegazione sociale, con attribuzione esclusiva di potestà. Lasciamo che si divertano gli astrusi filosofi del Nord in codeste astrazioni; come la relazione senatoria si è ben guardata dal far propria un'altra dottrina a mio vedere fundamentalmente errata, e che pur fece fortuna in Italia, secondo la quale l'azione penale si concepisce come un atto di giustizia, che dunque non potrebbe attribuirsi se non a un organo giudiziario, quale si concepisce, snaturandone il carattere, il Pubblico Ministero.

Diciamo e proclamiamo piuttosto che l'azione penale rappresenta un diritto, un interesse di pubblico dominio, di fronte al quale lo Stato ha un sol dovere, un solo compito, quello di far sì ch'essa venga posta in moto ogni qualvolta sia necessario, ogni qualvolta ne sorga il bisogno; e, se in una società grandemente evoluta, nella quale cioè sia altamente sentito tutto quanto può e deve contribuire al pubblico benessere e all'universale sicurezza e prosperità, si può giungere al punto di consentirne l'esercizio a ogni e qualsiasi cittadino, non si vede ragione, *a priori*, di vietarlo assolutamente a tutti i cittadini in un paese dove pure qualche barlume di coscienza civile e politica è penetrato, pensando che giovi confortare e cementare siffatta coscienza appunto col farvi appello, nell'esercizio dell'azione penale, benchè con molta moderazione e prudenza.

Che poi anche la nostra Commissione non sia così assolutamente avversa all'azione popolare lo attesta col non disapprovare l'applicazione che se n'è fatta in materia elettorale. Sol che essa la giustifica, razionalmente, nel senso che ciascun elettore « possiede una frazione di sovranità ». Ma perchè non si potrà dire altrettanto per ogni cittadino nei riguardi della pubblica cosa? o almeno nei riguardi di quei delitti che offendono e compromettono i beni supremi del civile consorzio?

Ma, si soggiunge, l'esperimento di codesta azione popolare non ha dato abbondanti e apprezzabili frutti. Cominciamo però a riconoscere che, per quanto almeno se ne sappia, non ha nemmeno dato luogo ad alcuno di quelli abusi e inconvenienti per cui tanto si teme la libera accusa. E poi non mi sarebbe difficile dimostrare che una ragione dello scarso sviluppo avuto in Italia dipese, pure, oltrechè dall'abbassamento del sentimento politico nell'ultimo ventennio, dall'averne snaturato il carattere col vincolarne l'esercizio alla costituzione di parte civile, ciò che rappresenta veramente una solenne incoerenza.

E qui mi permetta la Commissione che io non trovi neppur troppo coerente il suo assunto, per cui, dopo aver rimproverato al ministro, con un linguaggio tanto colorito, di voler atavisticamente risuscitare l'età barbarica della vendetta con le sue proposte di azione popolare, essa medesima sia poi venuta propugnando una più ampia ed efficace partecipazione della parte civile allo svolgimento dell'azione pubblica, sino al punto, non soltanto di produrre e discutere i mezzi di prova, bensì ancora di concludere per l'applicazione della pena e di gravarsi in appello e in cassazione anche per gli effetti penali. Ma dove se ne vanno il carattere dell'azione penale e il prestigio dello Stato, cui si attribuisce il preteso monopolio di essa, l'autorità e dignità del Pubblico Ministero, che dunque non ha capacità e diligenza sufficienti per adempiere il dover suo? O non è codesto, per quanto mascherato, sotto le forme della parte civile, e perciò più insidioso e pericoloso, quell'atavico ritorno all'età barbarica della vendetta privata, ai fini della quale si farebbe servire la stessa azione penale? E non è tutto codesto in aperta contraddizione con l'aspra censura fatta al progetto

di voler favorire sì bassi e atavistici sentimenti?

Ciò si complica e si aggrava con l'altra proposta di uscire anche dall'indole e dai confini proprii dell'azione civile ammessa in sede penale, consentendo che sotto il suo vessillo possano militare tutti quegli altri interessi rappresentati da sodalizi e anche da semplici gruppi (leggi *classi*) di cittadini, che possano di riflesso risentir offesa o pregiudizio dal fatto incriminato.

Infine, ancora non sembra troppo coerente con le critiche mosse al progetto, il venir poi proponendo che si operi altra più completa esautorazione dell'istituto del Pubblico Ministero, attribuendo l'azione penale, almeno nei giudizi pretoriali, alle pubbliche Amministrazioni interessate nelle infrazioni che le riguardano e così, ogni singolo ramo delle varie Amministrazioni dello Stato, e crediamo pure delle provincie e dei comuni, e in ispecie di quello fiscali. Ma oltre l'incoerenza e l'esautorazione dell'organo accusatorio, si affacciano la complicazione e il dispendio che ne deriverebbero, poichè naturalmente ogni azienda dovrebbe fare da sé, nello stesso Dicastero delle finanze non potendosi confondere la tecnica e la suppellettile regolamentare delle privative con quelle dei pesi e delle misure, nè con quelle del demanio, e via dicendo; e così nel Dicastero dell'agricoltura, industria e commercio l'armamentario dei diritti d'autore non ha nulla a vedere con quello della monta degli stalloni; e ciascuna azienda dovrebbe provvedersi di propri e distinti legali, particolarmente versati nella rispettiva tecnica amministrativa e legislativa; e ogni giorno si vedrebbero sfilare davanti al pretore i più svariati organi dell'accusa, una specie di cinematografo accusatorio, che costerebbe allo Stato un occhio della testa e non gioverebbe certamente - a parte le sorti del giudicabile e della sua difesa - nemmeno al prestigio dell'Amministrazione, che vedesse fallire i suoi conati accusatori.

Non varrebbe neppure il pretesto, che si accampa, delle facili assolutorie, poichè, in realtà, fra tutti gli imputati prosciolti dai pretori, compresi i delitti, che sono il minor numero, e nei quali avvengono i maggiori proscioglimenti, non più del 7 o dell'8 per cento lo sono per non essere autori del reato o per non provata reità,

per i motivi cioè che possono far credere una debolezza nella repressione.

Dicasi piuttosto che giovi organizzar meglio che oggi non sia il Pubblico Ministero presso i pretori, che realmente non corrisponde, nel modo come funziona, alle più elementari esigenze dell'istituto.

Con questo non dico di aderire, da parte mia, alla proposta ministeriale e di ammettere senz'altro le organizzazioni di classe, veramente esse di natura atavistica, e che mi fanno un sacro orrore, agli onori della pubblica accusa. Ho voluto soltanto rilevare come si faccia presto a censurare una tesi, che certamente sta male in gambe, ma alla quale se ne contrappone un'altra, che sta peggio ancora e che non dimostra una perfetta e matura conoscenza del gravissimo problema in disputa, di cui io non oso fare nemmeno una delibazione, che tutta la vostra benevolenza non tollererebbe, ma che richiede studi ben maggiori e orientamenti ben diversi da quelli che sinora si fecero.

E come farò io a intrattenermi delle altre molteplici questioni ventilate nella relazione senatoria e dimostrare come alla critica, cui prestava facile bersaglio il progetto, non fosse altrettanto agevole contrapporre una salda e convincente ricostruzione? Per non tediarmi più troppo oltre, dovrò limitarmi a farne il più sommario accenno.

Sembrerebbe che la Commissione fosse ignara di tutto quanto si è detto e scritto contro il famoso istituto della *correzionalizzazione* quando ci viene di punto in bianco a proporla il ripristino.

Pensare che il giudizio per giurati - scusate se è poco - possa limitarsi ai delitti politici, è, per non dir altro, non intenderne la vera ragione d'essere e far onta alla magistratura togata, che, dunque, sarebbe sospetta proprio in quella materia in cui meno lo dovrebbe essere.

Chi non sa quanto non sia difficile e spinosa la questione delle perizie giudiziali? Ma è curioso che, mentre in Francia e nel Belgio si va propugnando una riforma nel senso di far loro respirare a pieni polmoni l'aria ossigenata della libera e pubblica discussione, vi sieno tra noi dei devoti del dommatismo cattedratico e ufficiale, gelosi, come i sacerdoti delle religioni più bugiarde e artificiose, che gridano allo scandalo perchè ogni qual tratto alla provvida

ribalta del contraddittorio salta fuori qualcuna di quelle aberrazioni che certe scienze ancor molto vacillanti, per quanto progredite e ormai rigogliose, possono facilmente sfuggire e che così tutti intendono per il giusto verso, laddove altrimenti passerebbero come pagine di vangelo, col maggiore strazio della scienza e della giustizia. Onde io non arrivo a comprendere come la nostra Commissione, composta pur di uomini tanto eminenti, abbia cercato di sopprimere anche il tenue spiraglio di luce lasciato dal progetto nel buio della perizia scritta, suggerendo che nel caso, improbabile, di dissenso fra i più periti, non resti altro da fare che di autorizzare il giudice a chiamarli - sentite un po'! - nel proprio gabinetto, per averne schiarimenti e cercar di metterli d'accordo. Sarebbe lo stesso come, se, considerati gli abusi e talvolta gli scandali che si commettono dai difensori, che sono poi i periti del diritto, si pensasse a sopprimere la difesa orale e in contraddittorio, per sostituirvi dei memoriali scritti da consegnarsi al giudice, autorizzato a chiederne eventuali e rispettose spiegazioni. È sempre il ragionamento degli scolastici dei bassi tempi: sopprimete il fuoco perchè incendia, l'acqua perchè annega.

Con tutto questo fa strano contrasto la lode data al progetto per quanto concerne il trattamento personale dei giudicabili, siccome ispirato a una maggior tutela della libertà. Qui dunque non c'entra più il morboso sentimentalismo in favore dei delinquenti... Eppure, se c'è cosa che debba far allibire i vindici custodi dell'ordine, sono i soverchi riguardi alla loro libertà individuale, favorendone la fuga, la latitanza, le mali arti intorbidatrici della verità e della giustizia!

Ma ben tosto la Commissione riprende il suo cammino: non riconosce alcun diritto nell'imputato di non contribuire alla propria rovina, astenendosi dal rispondere, e ragiona de' suoi diritti e alla sua difesa come ragionavano i padri cappuccini della santa inquisizione. Scambia l'imputato per un reo che si deve a ogni costo convincere, partendo non già dall'ipotesi che esso possa anche essere innocente, ma dalla presunzione che sia non altro che colpevole e mettendo in antitesi con lui nientemeno che lo Stato. « Lo Stato è attore nel giudizio penale », in cui altro non si scorge che « la giustizia in lotta contro il delitto ».

Sarò io tacciato di temerità se oserò contraddire a tali affermazioni, che costituiscono la piattaforma dei principali assunti della relazione senatoria? Eppure è ormai passato più d'un secolo dacchè la voce fatidica di Beccaria, di Filangieri, di Mario Pagano, mirabilmente sintetizzati dal genio di Giandomenico Romagnosi, cui ormai non è più lecito contraddire, insegnarono quanto tutti concordemente ripetono, che cioè la giustizia non è in lotta con nessuno, ma è semplicemente la sintesi e lo specchio della verità giudiziale, che può soltanto sgorgar limpida da un sistema processuale in cui accusa e difesa sieno collocate allo stesso livello, allo stesso rango, sottoposte al medesimo trattamento, nell'ipotesi, molto saggia e molto obbiettiva, che il giudicabile possa essere altrettanto colpevole quanto innocente, per volerne il sacrificio e la punizione soltanto nel caso che esso risulti veramente, chiaramente colpevole, e che quindi tanto l'accusa quanto la difesa rappresentino degli interessi, dei diritti egualmente pubblici, egualmente sociali, egualmente sacri per lo Stato, che non è per niente attore nel giudizio penale, ma semplicemente spettatore, sebbene un organo suo, ossia del potere esecutivo, il Pubblico Ministero, abbia il preminente incarico di esercitare l'azione penale; allo stesso modo che organi suoi, senza confondersi con esso, sieno le varie amministrazioni che agiscono per lui, e lo stesso Governo.

E allora non sembra che possano reggersi proporzioni come codeste: che il Pubblico Ministero non sia parte in causa (o che mai sarebbe?); che la polizia giudiziaria abbia facoltà illimitata di ricerca e di accertamento; che sull'appello del solo condannato il giudice sia libero di aggravarne la condizione; e che la Corte suprema dovesse subordinare la valutazione di una nullità incorsa all'esame dell'influenza che la violazione di legge abbia esercitato sulla libertà della difesa e sull'esito del procedimento.

Non sfuggirà ad alcuno, che abbia anche solo pratica delle cose giudiziarie, l'estrema gravità di tale proposta. Poichè anche adesso la Corte suprema crede suo obbligo di esaminare, di fronte a un motivo di nullità, se il ricorrente abbia o non abbia interesse ad accamparlo; e anche non ha guari decideva che non l'avesse il con-

dannato in contraddittorio per irregolarità avvenute nel giudizio in contumacia avverso altri coimputati; che non potesse impugnarsi dall'imputato la sentenza della Corte di rinvio, la quale si fosse occupata anche del ricorso del Pubblico Ministero respinto dalla Cassazione, ove non ne fosse derivato alcun pregiudizio al ricorrente, e via dicendo.

Ma non si è certamente valutato quale enorme arbitrio si attribuirebbe alla Corte Suprema quando, non paghi di quel molto ragionevole apprezzamento, essa potesse andar indagando se l'irregolarità avvenuta abbia avuto influenza sulla libertà della difesa e sulla decisione del giudice. Il teste non prestò giuramento, il giudice non motivò un'ordinanza o si è rifiutato di pronunciarsi sopra una specifica domanda dell'imputato. Ebbene, la Corte suprema sarebbe autorizzata a ricercare o stabilire se la deposizione di quel teste era o non era importante nel merito del procedimento, se anche prescindendo dalla questione sollevata nell'incidente o dall'accordarsi o meno quel mezzo di prova, la difesa potesse egualmente avere il suo libero svolgimento... Basta enunziare, parmi, la proposta, per comprendere qual baratro si aprirebbe alla giustizia nelle sue supreme sfere, dove l'ultima sua parola dev'essere al coperto da ogni sospetto, da ogni arbitrio, da ogni preoccupazione del fatto e della moralità di chi lo abbia commesso.

Ah, dice la relazione, che sa bene dove vuol arrivare, « se l'esame della Corte dovesse prescindere sempre, con rigore incrollabile, dagli elementi di fatto, il suo compito sarebbe irrazionale e quasi impossibile di attuare ». Siamo sempre all'eterna questione della possibilità di separare nettamente il fatto dal diritto. Ma io mi guarderò bene dall'entrarvi, per quanto mi professi pienamente convinto non solo della possibilità, bensì dell'assoluta necessità di codesta separazione e distinzione netta, piena, precisa, senza di cui sarebbe un non senso, in Corte d'assise, lo sdoppiamento della funzione giudiziaria tra giurati e magistrati togati e la distinzione troppo evidente fra terza istanza e cassazione, cui incombe di accettare il fatto tal quale è definito e precisato nella decisione impugnata.

Però io domando: che ci ha a vedere codesta questione con la tesi propugnata nella re-

lazione? Qui non si tratta di nullità nella valutazione giuridica dei fatti e delle loro circostanze, per cui la questione avrebbe ragione d'essere; si tratta soltanto delle irregolarità di forma, di rito, negli atti processuali. E allora, che c'entra l'esame del fatto? Ci può entrare in un modo soltanto: per quanto cioè concerne la critica probatoria, che più ancora della questione di fatto, è questione di vero e proprio apprezzamento delle risultanze processuali e di convincimento giudiziale. Questo si vorrebbe dalla Corte di cassazione?

Se non che ne verrebbero escluse le nullità assolute. Ma, allora, tutto il suo assunto cade esso medesimo nel nulla o giù di lì! Infatti, anche nel progetto in esame tutte le nullità sono nettamente distinte in sanabili o relative e insanabili o assolute; e le prime non hanno mestieri di tante indagini per essere sanate, poichè o il silenzio della parte basta a eliminarle, ovvero non si possono proporre, perchè la parte medesima vi abbia dato causa o non abbia interesse a dedurle. Cosa può rimanere allora di codeste nullità relative che possono infirmare il procedimento? Basta la più elementare diligenza del giudice, aiutato anche dal Pubblico Ministero, perchè non se ne abusi, come si abusa, per la sua inettitudine, anche delle nullità assolute. Mi ricordo il caso recente di un avvocato che faceva registrare a verbale come il presidente non avesse data l'ultima parola all'imputato (e si tratta di una nullità assoluta), e l'ottimo presidente lasciò tranquillamente accertare quel vizio insanabile senza aver l'accorgimento di dire all'avvocato: la ringrazio tanto dell'avvertimento; ma aspetti un po' che metteremo a posto ogni cosa; e voi, imputato, avete la parola per dire quel che ancora vi piace a vostra discolpa.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Permetta, onor. Lucchini, che io dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barracco Giovanni, Basile, Bava

Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Calabria, Caldesi, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cerruti, Cittadella, Colonna Prospero, Conti.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Giovanni, De Luca, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Fano, Fill-Astolfone, Finali, Fiocca, Frascara, Frola.

Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marinuzzi, Mariotti, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Morra, Mortara.

Novaro.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Reynaudi, Ridolfi, Righi, Rignon, Rossi Giovanni, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza, San Martino Enrico, Schupfer, Serena, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continui pure, onor. Lucchini, il suo dire.

LUCCHINI LUIGI. In seno alla Commissione si è rimasti sotto l'impressione di un caso che fece tanto rumore, quello, se non erro, del processo Palizzolo, onde seguì l'annullamento per aver uno dei tanti testimoni omissso una parte della formola del giuramento. Ma ognuno sa bene che in materia di giuramento si tratta di nullità assoluta; e quindi l'esempio non calza.

Un senatore (interrompendo). La sentenza nella causa Palizzolo fu annullata perchè un testimone condannato alla reclusione depose, contrariamente a quanto stabilisce la legge.

LUCCHINI LUIGI. Del resto non bisogna lasciarsi impressionare da un caso singolo, e volerlo generalizzare è un po' il vizio di noi Italiani, ma non è da gente seria e positiva, e soprattutto da giuristi e da legislatori.

Soggiunge la relazione, in appoggio alla tesi in disputa, che le violazioni di forma costituiscono il massimo numero dei ricorsi, ossia dei loro motivi. Ma sta anche in fatto che il massimo numero di tali motivi è respinto, e che fra gli annullamenti per vizio di forma la maggior parte è per quel difetto di motivazione, l'accertamento del quale purtroppo costituisce uno dei punti ancora più vulnerabili nel giudizio della Commissione senatoria e che in ogni modo sfuggirebbe a quelle indagini probatorie mercè cui si vorrebbe scrutarne l'ufficio e le finalità e annientarne quel po' di prestigio che ancora le rimane.

Nè saprei a che cosa miri l'assunto della Commissione, ripetuto più volte nella relazione, e formulato in uno de' suoi voti, che cioè sieno separate le cause di nullità formali dai motivi di annullamento per cassazione. Ma una cosa non vale perfettamente l'altra? E a che varrebbe assoggettare a sanzione di nullità la formazione o gli estremi di un atto, se l'inosservanza del precetto non portasse poi a nullità?

Rimane però il dubbio se la maggioranza della Commissione abbia condiviso il pensiero che trova sì largo sviluppo e sì energica affermazione nella relazione, poichè si dice che *una parte* (maggioranza o minoranza?) professò opinione contraria. E io sto recisamente con questa, considerando io pure che la sanzione di nullità stabilita dalla legge è suprema garanzia di giustizia, e non può, per sua indole medesima, essere abbandonata all'arbitrio del giudice, e che, d'altronde tutto sta nel ben determinare e definire i casi di nullità, limitandoli a quelli che veramente guarentiscano la sincera azione giudiziale e il buon diritto delle parti.

E passerò sopra molte altre singolarità proposte dalla Commissione, che farebbero credere a una conoscenza meno esatta delle condizioni e della pratica giudiziaria, come là ove si vorrebbe restaurare la fede assoluta nella confessione dell'imputato, dove si crede di rendere un servizio ai giudizi d'appello e di cassazione con l'inibire i mezzi aggiunti e sostituirvi le memorie a svolgimento, dove si afferma che altra giurisdizione penale speciale in Italia non v'è oltre la militare, dove si vorrebbe che fossero comunicati alle autorità competenti, ove occorra, tutti i precedenti giudiziari dei cittadini, quasiché non esistesse l'art. 14 delle disposizioni d'attuazione della legge 30 gennaio 1902 sul Casellario, e dove, infine, dopo aver tanto tuonato contro la retorica dottrinarica e i sentimentalismi libertari in favore dei delinquenti, si viene nientemeno che a proporre il contraddittorio delle parti nella camera di consiglio della Sezione d'accusa!

Ma è tempo che ritorniamo al progetto e alle relazioni, quella maggiore del 1905 e quella minore del 1911, che l'accompagnano e lo illustrano: entrambe, torno a dire, dottissime, importantissime, diligentissime, ma che, a mio sommo parere, non valgono a giustificare l'insieme e i particolari di un Codice, che, a parte la critica vivace e, non dirò demolitrice, ma scoraggiante, per quanto non persuadente, della nostra Commissione, è lungi assai dal corrispondere alle finalità e alle necessità cui dovrebbe provvedere una riforma completa e sistematica del nostro procedimento penale.

Io mi guarderò bene dal fare un esame, anche solo sommario, delle singole disposizioni. Oltre all'estensione smisurata del discorso, mi troverei di fronte a questioni su cui potrebbe essere diversa, ma sempre discutibile la soluzione. Ma poichè il mio concetto è che ci stia dinanzi un progetto che nemmeno possa riguardarsi come un'« opera iniziale » da costituire il canovaccio di una riforma organica e completa, così io mi limiterò a indicare quelle che a me sembrano deficienze di carattere generale e sintetico, che non lo rendono suscettivo di un semplice lavoro di emenda e di coordinamento, onde possa diventare il nuovo Codice di procedura nel Regno d'Italia.

Io parto da un concetto che mi sembra molto chiaro, molto ovvio e molto semplice. Per abrogare un Codice e sostituirvene un altro ci devono volere delle buone e valide ragioni, poichè un Codice, per un paese, e non piccolo, quale il nostro, non è come un abito, che si mette e si cambia con poca fatica e senza difficoltà. Un Codice che è in vigore da oltre mezzo secolo (poichè la riforma del 1865 non è stata che di lievi ritocchi, senza alte-

rane punto la compagine), e che aveva già trovato in gran parte del paese un ambiente legislativo e giurisprudenziale molto affine, poichè le leggi vigenti nei vari Stati in cui era divisa l'Italia, per la maggior parte erano plasmate su quello stesso stampo ch'era comune al Codice del 1859, il Codice napoleonico del 1808, si è formato tutto un mondo di cultura, di dottrina, di giurisprudenza, di ambiente, di abitudini, di pratica giudiziaria, che costituisce carne della carne, sangue del sangue di tutta questa gente; e di tutto questo movimento, che, dalla scuola alla magistratura, dalla curia all'amministrazione, forma tutta una fitta rete di studi e di atti, di funzionari e di professionisti, di pubblicazioni e di provvedimenti, legislativi, giudiziari e ammin'istrativi, che si succedono, s'intrecciano e si svolgono, facendo sempre capo a quella stessa compagine legislativa da cui tutti dipendono.

Già una singola legge speciale, per poco che sia complessa e organica, mette radici profonde nel corpo sociale e genera i più svariati rapporti e vincoli nei più riposti meandri della vita sociale. Può quindi facilmente immaginarsi quel che avvenga nei riguardi di un Codice, e particolarmente di un Codice di procedura penale, che si attiene a tutto lo svolgimento della giustizia punitiva e che rappresenta come un grande imponente macchinario, con un numero infinito di congegni e di movimenti, fra di loro più o meno bene coordinati in origine, ma che poi la lunga e diuturna pratica, vincendo ostacoli senza numero, correggendo difetti, colmando lacune, affinando insomma ogni parte, rese famigliari e adattati anche dove poteano essere meno adattabili e meno appropriati. Vi si è elaborata tutto intorno una annosa e salda giurisprudenza, che alla sua volta costituisce un prezioso e fecondo patrimonio, integrante la legge e vivificandola nel contatto con le mutevoli vicende e necessità umane sociali.

Or bene, all'avvento di un nuovo Codice tutto questo si deve mettere a soqquadro, e in gran parte annullare, per ricominciar da capo e formare tutto un nuovo sistema di studi e di rapporti, tutta una nuova esegesi, tutta una nuova giurisprudenza, tutto un nuovo mondo giudiziario, professionale, amministrativo. Ordinamenti interni, regolamenti esecu-

tivi, registri d'ogni fatta, tutto si deve rivedere e rifare. È una necessità imprescindibile, a cui non si può sottrarsi. Ma perchè simile evoluzione o rivoluzione sia giustificata occorre, pare a me, che il grave sacrificio sia compensato dall'avvento di un nuovo Codice che arrechi alla giustizia e alla pratica, alle persone e alle istituzioni quei benefici che se ne devono attendere e ponga riparo a quei mali e inconvenienti che reclamano la grande riforma.

Fra codesti mali e inconvenienti che più si lamentano col Codice che ci governa son certamente quelli della lentezza, della prolissità, della complicazione con cui procedono le istruttorie e i giudizi, togliendo efficacia e prestigio alla repressione e alla giustizia, portando discredito alla magistratura, ingenerando scontento e sfiducia in tutti e verso tutti.

Può dirsi che il nuovo organismo processuale vi porti riparo?

Ecco: nelle sue linee generali, il sistema del procedimento rimane quello stesso di ora, ibrido, eclettico, come quello del Codice vigente: nel suo svolgimento, prima un periodo inquisitorio, segreto, scritto, con un barlume d'intervento difensionale, ma alla mercè dei funzionari istruttori e del Pubblico Ministero; poi un periodo accusatorio, che si trova in gran parte legato dalle operazioni istruttorie. In sostanza, due procedimenti che si succedono l'uno all'altro e si ripetono. E, vi sia o non vi sia istruttoria, affidata a un funzionario, ch'è un curioso impasto di giudice e di bargello, una polizia giudiziaria composta dei più svariati elementi, spesso in antagonismo fra di loro, dipendenti a una volta, più nella forma che nella sostanza, un po' dal giudice, un po' dal procuratore del Re. E lungo tutto il procedimento una serie interminabile di atti e di formalità e d'istanze e di gravami, in opposizione, in appello, in cassazione, e complicazioni, che fanno spesso smarrire il bandolo della matassa.

Codesto sistema così complesso, involuto, defatigatorio è quello medesimo consacrato nel progetto, nelle linee generali, non una di più, non una di meno.

E allora perchè andiamo ad affrontare codesta procella, del cambiamento di Codice?

Ma v'è di peggio!

Il nuovo Codice, anzichè scemare andrebbe ad aumentare le complicazioni dell'attuale. In

pochi tratti ve lo dimostro, sebbene non sia breve nemmeno il farne soltanto l'enumerazione.

Infatti, si accrescono i casi di astensione e ricusa, si deferiscono alla Suprema Corte tutti i casi di conflitto e tutte le domande di rimesione; si devolvono alla Sezione d'accusa i provvedimenti disciplinari avverso gli avvocati; si rende obbligatoria la difesa in ogni più minuscolo giudizio; si vuole un procedimento separato e distinto per qualsiasi reato che si commetta all'udienza; si esigono a pena di nullità le conclusioni delle parti anche per le ordinanze incidentali; si prescrive una specie di notificazione degli atti ai troppi nostri concittadini dimoranti all'estero, nel paese ove dimorano; si ammette anche in penale la restituzione in termine; si consente l'interposizione di gravami per parte dei congiunti, tutori e difensori e che possa farsi presentare in qualunque ufficio di cancelleria; si legittima l'odierno abuso di leggere in udienza il solo dispositivo delle sentenze, con l'effetto conseguente di lasciar senza termine il motivato e il gravame; si ammettono i coimputati non appellanti e non ricorrenti a fruire non soltanto dagli eventuali benefici risultanti dai gravami, ma dei gravami stessi; si permette l'impugnativa di falso di verbali, sentenze e loro notificazioni, senza la dovuta inserzione; si rende obbligatoria la ratifica della denuncia e della querela; si equipara, in genere, la riconciliazione alla remissione; si dispone che il pretore informi giornalmente il procuratore del Re di tutti i reati venuti a lui per competenza, e il procuratore del Re faccia altrettanto col procuratore generale; si ammettono gli appellanti a dedurre anche in udienza le pretese nullità, estendendo la facoltà nel giudice di far nuove indagini; e in Cassazione poi, oltre a rendere più agevoli e meno infrenati i ricorsi, si ammette a ricorrere anche la parte lesa non riconosciuta parte civile (che oggi la giurisprudenza tollera) e si ammette il ricorso immediato avverso la domanda di libertà provvisoria reietta, e oltre alla facoltà, pure in Cassazione, di dedurre in udienza le eccezioni di nullità, s'istituisce una enormità, che anche la Commissione stigmatizza, quella di potersi gravare alle Sezioni unite contro le sentenze della stessa Corte suprema in Sezione semplice.

Queste e altre, che per brevità tralascio dal menzionare, riguardanti l'istruttoria, la citazione diretta, nella quale s'introducono pure gravami e si fanno intervenire i magistrati istruttori, l'atto d'accusa, contro il quale altresì può farsi opposizione, e il dibattimento, sono le belle o brutte novità del progetto, che non discuto in merito, ma che evidentemente son destinate ad accrescere, anziché diminuire, com'è nel voto di tutti e nell'urgente bisogno dell'amministrazione giudiziaria, le lungaggini e a complicare le vicende dei nostri già interminabili processi penali.

E codesto è il nuovo Codice che si vuol dare all'Italia per migliorare le sorti lacrimevoli della giustizia?

Io so bene che alcune delle proposte innovazioni - ma, badiamo, alcune poche - sono suggerite e direi quasi imposte - e altre forse lo sarebbero - dal più largo e sicuro riconoscimento e bisogno di tutela delle parti, e perciò quali maggiori coefficienti di retta e illuminata giustizia. Ma tali innovazioni non si dovrebbero scompagnare da una vigorosa e coraggiosa semplificazione di tutto il meccanismo processuale, che, al contrario, come ho detto, è lasciato sussistere in tutta la sua involuta e soffocante compagine.

Mi taccio delle innumerevoli incoerenze che si notano a occhio nudo nel progetto. Ne accennerò soltanto alcune: la pena di nullità comminata per il mancato giuramento dei testi, e non per quello dei periti; disposto che ora si computa e ora non si computa il *dies a quo* nei termini; fatto obbligo al magistrato di denunziare il reato che s'intravede nel giudizio civile, e non nel giudizio penale; facoltà nel giudice di cambiare il titolo dell'imputazione, e non in appello e in sede di rinvio quello della condanna, e via dicendo.

Ma chi sono i *pubblici ufficiali* degli articoli 92 e 93? Non possono essere gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, e mono ancora quelli del Codice penale, limitati agli effetti della legge punitiva.

E le *parti*, chi sono le parti di cui si fa tante volte menzione? C'entra o non c'entra il Pubblico Ministero, che la Commissione vorrebbe fosse nè carne nè pesce?

E si può mai chiamar *parte*, come fa troppo spesso il progetto, il leso o danneggiato, che

non ha mai veste d'intervenire personalmente in giudizio se non come testimone?

Non voglio ritornare sulla questione della parte civile, di cui si snatura completamente il carattere, conservandole l'esercizio dell'azione penale nei casi degli articoli 3 e 4; nè su quella delle perizie, per cui non si potrebbe proporre un sistema più incoerente di quello del progetto.

Piuttosto mi necessita dir brevi parole sopra altre gravi deficienze del progetto, che, pur volendo veder fondo a tutta l'opera processuale, ha lasciato incerti o insoluti alcuni dei più gravi problemi che travagliano la scienza e la legislazione, e di qualche istituto non si è dato nemmeno pensiero. Riguardo ai primi, mi limiterò ad accennarne due, che costituiscono come l'alfa e l'omega del procedimento.

Che dire del gravissimo problema delle notificazioni, che dà tanto filo da torcere alla giurisprudenza, ed è veramente fondamentale nel procedimento, poichè riguarda e ne accompagna gli atti più essenziali: la citazione, la sentenza, il gravame? Ebbene, per le notificazioni ordinarie il progetto non sa trovar di meglio che sopprimere, giustamente, l'ipotesi del domicilio, e per le notificazioni all'estero si riferisce alle convenzioni internazionali... che non esistono, con altre prescrizioni inattuabili, e non trova modo di attuare in Italia quello che già felicemente si attuò in altri Stati civili, la tanto semplice, sicura, pratica notificazione a mezzo postale.

Dopo tutto quello che s'è detto del conflitto di giurisprudenza fra le due Sezioni penali della Corte suprema, dopo che salta agli occhi di chiunque l'assurdità della ripartizione della competenza fra di esse, e dopo che la grande diminuzione dei ricorsi, renderebbe ormai facile una diversa sistemazione della materia, non sembra verosimile che nel progetto e in entrambe le relazioni non vi sia traccia neppure di un pensiero sorto in proposito. Nè certo alcuno vorrà disconoscere che non sia di primaria importanza l'ordinare nel miglior modo possibile la giurisdizione suprema in sede penale e che non sia vivamente deplorabile che si abbiano, in sostanza, due Corti regolatrici, invece di una sola, annientando in gran parte i benefici dell'unificazione soltanto apparente della Corte di cassazione in questa materia.

Era, invero, assai più tollerabile la sussistenza di cinque Corti supreme, anche in penale, ciascuna delle quali avesse una propria giurisprudenza, rispondente alle diverse tradizioni, ai vari atteggiamenti della coscienza giuridica nelle diverse regioni in cui erano installate. Ma è intollerabile che in una stessa Corte suprema, unificata appunto per conseguire unità d'indirizzo e di pensiero nell'interpretazione e applicazione della legge, si abbia un perenne dissidio, talvolta sulle più gravi e palpitanti questioni, fra le due sezioni che la compongono e che si ritenne necessario, forse a torto, istituire, per rendere possibile il disbrigo della gran mole di ricorsi che vi dovevano affluire. Nè, per quanto si faccia, è possibile evitare i dispareri e i contrasti, che, in passato, per il numero degli affari e per il diverso formarsi dei collegi giudicanti, era possibile anche in una stessa sezione.

Pare dunque a me che s'imponga assolutamente il provvedimento.

BALENZANO, *della Commissione*. Che cosa proporrebbe lei?

LUCCHINI LUIGI. Io veramente non sono venuto qui per fare proposte, ma solo per apprezzare o meno le proposte della Commissione e del ministro. In ogni modo la posso contentare.

Quali proposte? Mi par cosa molto semplice.

La ragione della divisione in due sezioni è stata principalmente suggerita, come ho detto, dal gran numero dei ricorsi, qualche cosa che si aggirava intorno ai ventimila. E si pensò che, attribuendo a ciascuna sezione una diversa competenza, si sarebbero evitate le discrepanze. Ma due sole materie venivano a essere di singolare spettanza della prima sezione, quella delle leggi speciali e quella dei giudizi d'assise: su tutto il resto dovevano versare promiscuamente le due sezioni.

Ora però che il numero degli affari è grandemente diminuito, non resta che da scegliere fra l'una o l'altra di due soluzioni: o, volendosi mantenere le due sezioni, renderne comune la competenza, come avviene per tutti i tribunali e per tutte le Corti d'appello divise in più sezioni, prescrivendo che in caso di conflitto di giurisprudenza si riuniscano in assemblea plenaria i componenti le due sezioni per dirimerli; ovvero, pur conservandole formalmente, anche

per non alterar faccia all'organismo della magistratura suprema, modificarne le attribuzioni nel senso che una di esse soltanto sia chiamata a giudicare sul merito dei ricorsi ritualmente discutibili, e all'altra sia deferito l'esame dell'ammissibilità dei ricorsi, sia in materia civile, come in Francia, sia in materia penale, e ove si creda, giovandosene per comporre, in unione all'una e all'altra delle altre due sezioni, le Sezioni unite, civili e penali.

Non esiterei a preferire la seconda soluzione, la più semplice, la più conveniente, la più sicura per gli effetti della riforma, che parmi sia urgente e che nessuna ragione contraria possa contrastare.

Ma, torno a dire, sembra inverosimile che nell'elaborazione dello schema di un nuovo Codice non siasi nemmeno avvertito e accennato a una questione di tanto momento, che riguarda la funzione della Suprema magistratura, da cui tanto dipendono le sorti della giurisprudenza e quindi della giustizia, e in presenza pure dei notori gravissimi inconvenienti che ogni giorno si lamentano.

Quanto alle condizioni di ammissibilità dei ricorsi, son perfettamente d'accordo che possa sopprimersi quella del previo deposito, anche per le complicazioni e i perditempi che cagiona, a patto però che vi si sostituisca altro più logico e anche più efficace freno, quale sarebbe una sanzione per i ricorsi e i motivi temerari; ma non trovo affatto plausibile che sia eliminato il precetto della costituzione in carcere o in istato di libertà provvisoria - sia pure elevando la misura della condanna che lo esiga - poichè codesto è il solo modo di far intendere che il ricorso in Cassazione è e deve considerarsi un rimedio straordinario; e tale non sarebbe se la sentenza di condanna non ricevesse nel frattempo almeno precaria esecuzione. È troppo risaputo come il ricorso non serva nel maggior numero dei casi che a guadagnare tempo e a far procrastinare l'esecuzione della condanna; ed è quindi urgente anche da questo lato che l'estremo gravame non sia privato di questo freno, d'altronde giusto e logico.

Non aggiungo altre parole circa la proposta, per me inqualificabile, non solo dal punto di vista delle complicazioni processuali, ma da quello altresì del carattere e dell'autorità dei giudicanti supremi, di convertire le Sezioni unite,

istituite unicamente per derimere i conflitti di vario genere, in un ulteriore grado di giurisdizione, senza dire della scarsa garanzia e dei pericoli che in pratica presenta un collegio così numeroso di giudicanti.

Ma è poi strano, e lo vorrò anzi dire in superlativo, stranissimo, che oltre a codeste imperdonabili deficienze, si notino nel progetto in esame delle vere e complete lacune in materie che pur sono di grande importanza.

Mentre si andò incorporandovi e riproducendovi testualmente le disposizioni di altre leggi e decreti legislativi, come quelle sulla condanna condizionale, sul Casellario e sulla riabilitazione e quelle del decreto di attuazione del Codice penale - che poteano anche lasciarsi al loro posto - si tace assolutamente della composizione del giuri nel giudizio, che parmi sia proprio di pertinenza strettamente processuale, per la partecipazione diretta che vi prendono il giudice e le parti in causa, tanto più che in argomento non mancano voti di riforma, massime in relazione alle facoltà e operazioni di ricusa.

Vi sono due nuovi istituti, che non so con quanta costituzionalità e legalità, ma che da tempo funzionano prima e a lato della condanna condizionale: l'indulto e la grazia condizionali essi pure. Ho detto male: funzionano; dovevo dire che si concedono, ma che non funzionano quasi per niente, perchè mancano gli ordegni giudiziari e amministrativi per farli funzionare, e quindi sono quasi completamente abbandonati a loro stessi. Chi ci ha pensato?

In tutti i paesi più civili del mondo, e in quelli pure dove è più alto il sentimento dell'autorità e della giustizia, come in Francia, in Germania, in Austria, si sono sanzionate o sono in gestazione leggi che provvedono, più o meno largamente, all'infuori dei casi di revisione, alla riparazione degli errori giudiziari, inevitabili purtroppo nella fallibilità degli umani giudizi, e che la società ha stretto dovere di riparare, massime in caso d'ingiuste detenzioni sofferte, o come giudicabili o come condannati; e ciò quale supremo e sacro atto di giustizia e insieme di umanità. Io stesso ebbi l'onore di presentare una proposta di legge all'altro ramo del Parlamento, che già le avea cominciato a far buon viso.

Ebbene! la prima relazione brevemente ne

ragiona e afferma recisamente venuto il tempo di provvedere; ma il progetto è muto, tranne che per i casi, limitatissimi, della revisione.

Un tema che è di primaria, di assoluta attualità e su cui si discute e si consuma tempo e inchiostro, anche oltre misura, è quello dei minorenni.

Si può ben dire questo il loro tempo e il loro impero. *S. M. l'enfant*, era il titolo di un brioso articolo che leggevo giorni fa nella *Revue de Paris*. E fra gli altri poveri fanciulli e adolescenti, sono i minorenni delinquenti, giudicabili, condannati e liberati. Si parla e si domanda per loro un trattamento speciale, nei provvedimenti della libertà personale, nell'istruttoria, nel giudizio, nell'esecuzione delle condanne, nella loro liberazione dal carcere. Credete voi che il progetto e le sue dotte relazioni se ne sieno occupate e preoccupate alcunchè? Nemmeno per sogno.

Si dirà che c'è una Commissione Reale, genialmente istituita dal ministro Orlando, due anni or sono, della quale faccio parte io pure, sebbene dormiente, sotto la presidenza di quell'uomo insigne e a me carissimo che presiede pure l'attuale nostra Commissione, che vi sta provvedendo o allestendo nientemeno che un apposito Codice. Sta bene. Ma pur augurandosi che i lavori della Commissione siano fecondi dei migliori risultati, poteva e può un nuovo Codice di procedura dispensarsi dal provvedere, almeno sui punti fondamentali e di massima riservando poi a leggi e regolamenti speciali i particolari, in così grave, urgente e palpitante argomento?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sarebbe come mettere il carro avanti i buoi. Infatti non essendosi ancora stabilite delle norme non possiamo invertire il sistema logico e fissare fin da ora le particolarità di procedura. Aspetteremo le proposte della Commissione, il Senato le approverà il Codice di procedura potrà applicarle.

LUCCHINI LUIGI. Ma io non credo che l'obiezione che fa l'on. ministro abbia fondamento. Non si tratta di mettere il carro avanti i buoi, di disciplinare la delinquenza dei minorenni; so anch'io che questo tema esorbiterebbe dal compito della Commissione, ma si tratta di disciplinare i modi come i minorenni possono essere tradotti in giudizio, i modi come debbono essere trattati in caso di arresto e di detenzione pre-

ventiva, i modi come procedere a loro riguardo nell'esecuzione delle pene.

Altrimenti non dovevano neppure inserirsi nel progetto quelle due magre disposizioni che vi figurano: l'una sui modi della custodia preventiva (lasciando poi nell'ombra quanto concerne l'esecuzione dei mandati e il semplice arresto), e l'altra sulle porte chiuse quando il giudicabile sia minore dei diciott'anni.

E ora vorrei sapere dall'onor. ministro perchè non ha costituito un capo a sè della materia delle spese processuali, come si trova nel Codice vigente, e lo è pur nei Codici stranieri più reputati. È anche codesto un tema troppo grave e in cui si presentano non lievi controversie, per lasciarlo disperso in varie e inorganiche disposizioni del Codice, alcune delle quali mi sembrano fuori di posto, come quelle che si trovano sotto la rubrica dell'« esecuzione delle condanne civili », per cui parmi si equivochi fra indole della condanna, che riguardo alle spese è certamente civile, e specie della condanna, ch'è propriamente penale.

Infine, c'era un istituto, che ha la sua radice nel Codice penale (art. 101), ma che non ha norme processuali, o trovasi variamente disciplinato nelle leggi speciali, ed è quello della *obblazione volontaria*, o altrimenti della *conciliazione amministrativa*. Perchè anche di questo non si è voluto o non si è saputo tener conto nel progetto del nuovo Codice? E dire che vi ha provveduto persino il Codice di procedura penale della Colonia Eritrea!

Qui verrebbe in acconcio di accennare ad altri vizi sistematici del progetto; rubriche e partizioni oziose o inesatte, come la divisione del titolo I del libro I, in due capi, mentre vi sono disposizioni promiscue (art. 11) o fuori di posto (art. 14); la rubrica del capo II del titolo IV, che parla degli « atti in udienza », non avvertendo che si tratta anche di quelli dell'istruzione; nel titolo II del libro II, dove si parla di procedimento, ma in senso diverso da quello inteso nel progetto; nel titolo II del libro III, dove il capo I inutilmente si ripartisce in sezioni, e nel capo IV si dice trattarsi dell'« inizio dell'azione penale », mentre si tratta di veri e propri atti processuali, e via dicendo.

Con ciò si connettono due altri difetti organici: gli errori di collocamento e le espressioni erroneamente usate. In generale, o non tro-

vano sede appropriata nel Codice di procedura penale, o dovrebbe almeno formarsene un capo a sè, le numerose disposizioni di vero carattere punitivo che vi sono disseminate, come negli articoli 88 e 89, 116 e 117, 173, ecc.

L'articolo 1, come dice la Commissione, di molto discutibile utilità, non concerne l'azione penale; nell'art. 99 non trattasi di atti; l'articolo 104 non prevede che il giuramento dei testi può prestarsi anche fuori d'udienza; nell'art. 185 si tratta di tutt'altro che d'investigazioni preliminari; l'art. 378 concerne pure il giudizio; e così le disposizioni sull'assunzione ed esame dei testimoni, periti e interpreti (art. 486 segg.); gli art. 482 e 483 trattano materia non di discussione, ma di sentenza.

Quanto non avrei da dire sulla forma e sulla nomenclatura! Ma il tempo stringe e devo limitarmi alle cose più notevoli. Prescindendo da quelle *parti*, che non si sa spesso cosa vogliono dire, abbiamo il *giudice* che serve a indicare sinteticamente il magistrato decidente, ma che dà talora luogo a equivoci, quando poi si usa per singolo magistrato, e sta, per esempio, in contrapposto del giudice istruttore, che pure è sempre unico, mentre comunemente *magistrato* serve a indicare più il tutto che la parte.

Richiedono, invece, delle cure radicali, nella compagine del progetto, quelle nomenclature più generali che si vollero adottare contrariamente all'uso invalso e anche al significato ordinario delle espressioni e di cui non si vede proprio alcuna utilità, ma si può invece misurare tutto il danno, perchè si vuol dire *imputato* solo nell'istruttoria, e *accusato* ogni giudicabile nel dibattimento, quando poi l'*accusa* non è conservata che per la Corte d'assise? Perchè voler innovare sulla legge nella pratica attuale e dire *sentenze* in luogo di *ordinanze* le decisioni del giudice istruttore, vocabolo logicamente usato soltanto per le decisioni definitive o parificate alle medesime; e *appello*, in luogo di *opposizione* il gravame contro la divisione istruttoria? Al contrario, non si comprende la ragione di conservare in legge una rubrica sbagliata, qual'è quella di *conflicti di giurisdizione*, che in pratica correttamente si chiamano *conflicti di competenza*.

C'è poi una locuzione, che fu disapprovata giustamente anche dalla Commissione, che è

filologicamente errata: *rimedii giuridici*. Evidentemente *rimedio* è fuori di posto per due ragioni: perchè *rimedio* vuol dire, come farmaco, medicina, ciò che serve a toglier via un male, e sarebbe strano che la legge qualificasse per tale una sentenza che s'impugna; perchè si riferisce, se mai, all'effetto di quell'atto che si adopera per impugnare la sentenza. Che ci sta poi a fare il predicato *giuridico*? Non sarebbe che un pleonaso, che non aggiunge perfettamente nulla; e basterebbe dire *rimedio*, se l'espressione fosse esatta e felice. Perchè non usare invece la voce tanto comune, espressiva, appropriata e tecnica di *gravami*?

Meglio ancora niente, ed evitare codeste nomenclature sintetiche, le quali stanno bene in un trattato, ma non si confanno a un testo legislativo.

E qui apparisce un altro vizio organico del progetto: la ripartizione eccessiva è anch'essa di carattere troppo didattico, delle materie. Anche il Codice penale ha un po' di questo difetto, che rimonta alle sue origini e non si è potuto levar completamente di dosso, rendendo non rare volte imbarazzato il legislatore nel più logico collocamento delle disposizioni. Ma in questo progetto assurge proprio a proporzioni più che esagerate. Quasi ogni titolo è diviso in capi e molti capi son divisi in sezioni. Fra capi e sezioni si arriva al bel numero di settantacinque. Il Codice attuale, che pure non ischerza, non ne conta più di quarantotto. In ciò la legislazione tedesca, al contrario di quella dottrina, che è pur tanto minuziosa e analitica, fa scuola di sobrietà e di serietà, seguita poi da tutti i più recenti Codici degli Stati nordici, della Svizzera, dell'Ungheria, ecc.

È naturale che le esigenze della legge sieno molto diverse da quelle della dottrina e della scuola; e gli esperti della materia sanno bene quale e quanta importanza abbia una buona e retta classificazione delle disposizioni, classificazione che è soltanto possibile se la loro distribuzione e ripartizione sia semplice, senza pretese scientifiche, che sarebbero fuori di posto.

Farei perdere troppo tempo se volessi soltanto accennare ai diversi errori ed equivoci incorsi nelle classificazioni, oltre che nelle nomenclature del progetto, di alcuno dei quali ho già fatto parola.

Altro vizio gemello del surriferito è questo: una quantità di disposizioni assolutamente superflue, o perchè di carattere affatto dottrinario o nozionale, o perchè rappresentano un eccessivo frazionamento di articoli, o perchè meglio comprese in altre leggi, o perchè di carattere regolamentare, di cui non si contesta l'utilità, ma che, essendo anche sfornite d'ogni sanzione, starebbero meglio in regolamenti successivi e separati, non mai nel Codice.

A parte l'art. 1, di cui la Commissione dimostra pure l'erroneità, darò l'esempio di alcune fra esse: gli articoli 110 e 197, che pongono un'inutile classificazione delle pronunzie e dei procedimenti, l'art. 153, cui già provvede il 180 del Codice penale, gli articoli 224, 228, 279, 366, ecc., che dispongono quanto è troppo ovvio si faccia, col pericolo d'inceppare senza ragione l'opera giudiziale, l'art. 667, ecc., e poi gli articoli 231, 241 e seguenti, 269 e seguenti, 275 e seguenti, 447, ecc., che sono d'indole affatto regolamentare.

Così vien fuori un Codice che conta la bellezza di 719 articoli, alquanto meno, è vero, del Codice vigente, che già tutti sappiamo quanto sia farraginoso e ingombrante, ma troppi più dei Codici stranieri più recenti e più reputati, che non sogliono mai arrivare ai 500. Eppure ivi son ben regolate e a dovere tutte le materie, ma con quella sobrietà di norme e di formole che tanto giova alla pratica più facile e più illuminata.

Ritornando ancora alla nomenclatura, c'è a far menzione da ultimo di un'innovazione così strana, così sbagliata da non potersi dire. Il libro II s'intitola del *procedimento*, e sotto codesta voce si vuol intendere tutto quello che riguarda il periodo inquisitorio del processo, quanto nel Codice vigente si chiama « istruzione preparatoria ».

Non ebbi tempo di accertare quando e come sia venuta fuori codesta bella trovata, e non saprei neppur ora dire in quale trattato o manuale dei tempi andati siasi usato tale scambio di vocaboli. Ma è troppo chiaro, anche per un profano alle discipline giuridiche e giudiziarie, che quando si dice « procedimento » s'intende o tutto l'organismo od ordinamento processuale, altrimenti detto anche procedura, ovvero si usa come equivalente di processo, che vuol dire come segna Fanfani, « tutti gli atti che si fanno

nelle cause, sia civili che criminali ». Sarebbe proprio il gusto di far perdere la bussola alla gente codesto voler cambiare il significato e la portata alle espressioni di uso più comune, tanto nel linguaggio ordinario, quanto nel linguaggio tecnico. E lo stesso progetto sperimenta gli effetti di volersi palleggiare così capricciosamente i vocaboli, poichè gli capita poi di doversene servire nel giusto senso, sconfessando quello improprio che malamente gli attribuisce: dice, per esempio, « procedimento per citazione diretta », e dice bene nel senso vero della parola, ma erroneamente secondo quello ch'esso gli attribuisce; dice « non farsi luogo a procedimento » sia nell'istruttoria, sia nel giudizio, e giusta il suo modo d'intendere si esprime ancor peggio che ora non si faccia, affermando, dal suo punto di vista, la cosa più assurda di questo mondo.

Io domando venia ai colleghi se li ho intrattenuti così a lungo su di una materia che per molti di loro non può presentare alcuna attrattiva, tanto più poi con l'esposizione arida e disadorna che io ne potei fare. Ma non poteva in coscienza astenermi dal manifestare l'animo mio su un progetto di Codice che riguarda e compendia quelle discipline alle quali ho consacrato con qualche zelo tutta la mia vita — quarant'anni di lavoro abbastanza assiduo e pertinace — non lo potevo di fronte a una riforma che verrebbe a recare sì grave o insieme poco utile mutamento in quell'amministrazione della giustizia, che servo con devozione da circa un ventennio e alla quale vado pur consacrando con amore il resto di vita che mi rimane.

Ma non è il mutamento che mi sgomenta, nè un vizio di misoncismo che mi tormenta, poichè so ancor io che non si può sostituir un Codice a un altro, e specialmente negli ordini processuali, senza una forte perturbazione professionale e amministrativa, effetto appunto della riforma.

Nè posso essere avverso alla riforma io che sin dai miei primi studi e lavori assoggettai alla più severa, talora anche vivacissima, critica il Codice che ci governa e di cui ogni giorno vedo ed esperimento praticamente le deficienze, le incongruenze, la grande vetustà, onde noi siamo ormai dei più ritardatari, tra i popoli civili, nel cammino progressivo della legislazione processuale.

Ben venga adunque un nuovo Codice del processo penale: non solo è desiderato, invocato, necessario, esso è urgente. Ma un Codice che realizzi una vera e sana riforma degli ordini attuali, che li semplifichi, che li faccia convergere a un'azione più rapida, più efficace, più sicura della giustizia, che renda più celeri e più fruttuosi i procedimenti, che renda sicuri gli onesti e tolga ogni scampo ai malfattori, che accresca l'autorità e il prestigio dei magistrati o infonda nel popolo la maggior fiducia nel loro operato e nei loro responsi.

Ma, se questo non fosse, se si trattasse soltanto di una rabberciatura del Codice vigente, sia pur qua e là emendato e migliorato, ma nel suo insieme rimasto tal quale, con tutte le sue prolissità, con tutti i suoi involuti e complicati congegni, con la molteplicità delle sue giurisdizioni, dello sue istanze, dei suoi gravami, con l'infinità degli ingranaggi che favoriscono quelle istruttorie che durano anni e quei dibattimenti che durano mesi, con ogni sorta di trappole e di tranelli fra cui si smarriscono gl'ingenui e si salvano gli scaltri, e se tutta la riforma consistesse in un mutamento di parole e in un aumento d'ingranaggi e di complicazioni, cose tutte alle quali non è possibile portar rimedio con un semplice lavoro di cesello e di affinamento: in tal caso, saggezza e prudenza consiglierebbero di tenersi ancora per qualche tempo quel disgraziato Codice che ci regge, e che in qualche modo la giurisprudenza è andata adattando ai nuovi tempi e bisogni, plaudendo pure al ministro per gli ottimi e patriottici intendimenti, in attesa che se ne elabori un altro che veramente risponda almeno alle più elementari esigenze dell'odierna civiltà e agli attuali postulati della scienza.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Si studia da quattordici anni, e lo ha studiato anche lei egregiamente.

LUCCHINI LUIGI. Non sono quattordici anni, è dal 1905 che il progetto vide la luce, e nel frattempo quasi nessuno se n'è curato. Il nostro paese presenta dei fenomeni curiosi, ha delle qualità eminenti, di cui facciamo esperimento in questo stesso momento, ma anche delle deficienze colossali, e fra le altre questa, che i progetti, che si portano davanti al Parlamento, siano pure di massima importanza, non sono

sottoposti a quella elaborazione, a quel lavoro di studio, di esame, di critica, a cui si assoggettano in altri paesi. Io non voglio dire che quattordici anni siano troppi, perchè il Belgio, il piccolo Belgio, che è primo nel progresso del mondo in tutti i rami della civiltà e della intelligenza, attende un nuovo Codice da trentanove anni, e non si arriva a portarlo innanzi... (*Commenti*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. La ringrazio dell'augurio.

LUCCHINI LUIGI. L'Austria è retta ancora dal Codice penale del 1852, e non ha potuto darsene uno nuovo per le grandi difficoltà che vi si sono opposte (*commenti*), ad onta che in quel paese questi progetti di Codice siano sottoposti all'esame assiduo e minuzioso di tutti i cultori e pratici della matricia, nelle riviste e via dicendo.

Ma tutto questo non avviene in Italia...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. È avvenuto per questo progetto, ed ella sa che c'è un volume di ottocento pagine che riassume i voti di Facoltà giuridiche, della magistratura.

LUCCHINI LUIGI. Ma se anche ella, onorevole ministro, mi portasse una intiera biblioteca di lavori fatti su questo progetto...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Aspetteremo di avere una biblioteca intera per compilare un Codice ideale.

LUCCHINI LUIGI. ...e se poi il risultato di questi lavori fosse un progetto non rispondente alle esigenze...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non risponde il progetto ai suoi desiderii.

LUCCHINI LUIGI. No, onor. ministro, la questione è una sola: risponde o no il progetto alle necessità pratiche, positive e urgenti per cui dee provvedere? E sono o no fondate le osservazioni che ebbero l'onore di fare sui vizii e sulle deficienze che vi si notano, in ordine agli interessi più vitali della giustizia? Se allo uno non risponde, e se le altre son fondate, abbiamo ancora pazienza, sottoponiamolo ad un esame più maturo, discutiamolo più profondamente; allora solo potremo avere un Codice meritevole della nostra approvazione.

L'Italia, che per opera immortale di Filangeri e di Beccaria lanciò al mondo il primo

grido di civile e sapiente rivolta contro le perduranti assurdità e atrocità del processo inquisitorio, e dove il primo rinnovarsi del procedimento penale si associa agli scritti e lavori imperituri di Mario Pagano, di G. D. Romagnosi e di Nicola Niccolini, saprà ben elaborare un nuovo Codice di procedura penale che sia degno delle sue gloriose tradizioni e dei suoi nuovi destini, e soprattutto che risponda alle più pratiche e concrete finalità della giustizia e necessità della sicurezza sociale. (*Vivissime approvazioni. Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

Presentazione di relazione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Luca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio:

Per la nomina di un commissario della Commissione di finanze:

Senatori votanti	115
Il senatore Veronese	ebbe voti 61
» Torrigiani Filippo	» 48

Eletto il senatore Veronese.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti	115
Il senatore Bodio	ebbe voti 66
» Mazzone	» 47

Eletto il senatore Bodio.

PRESIDENTE. Sarebbe iscritto a parlare sul nuovo Codice di procedura penale, il senatore Marinuzzi.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (Numero 544-A, *seguito*);

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 6 marzo 1912 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCX.

TORNATA DEL 29 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Omaggi (pag. 7077) — Comunicazioni del Presidente (pag. 7077) — Dichiarazioni di voto (pag. 7079) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544). Parlano i senatori Marinuzzi (pag. 7079) e Cittadella Vigodarzere (pag. 7095) — Si chiude la discussione generale riservando la parola al ministro ed al relatore (pag. 7097).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

È presente il ministro di grazia, giustizia e dei culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato la seguente lettera dell'onor. senatore Biscaretti:

« Roma, 29 febbraio 1912.

« Eccellenza,

« Essendo stato chiamato dalla cortesia e fiducia dei colleghi a far parte dell'Ufficio di Presidenza, presento a Vostra Eccellenza le mie dimissioni da membro della Commissione di contabilità interna, perchè credo che queste due cariche siano incompatibili.

« Gradisca, Eccellenza, i miei più rispettosi ossequi.

« Dev.mo

« R. BISCARETTI ».

In seguito alle dimissioni rassegnate dall'onorevole senatore Biscaretti, al quale ne do atto, rimane vacante un posto nella Commissione di

contabilità interna. La Presidenza provvederà alla iscrizione all'ordine del giorno di una delle prossime sedute, della votazione per la nomina di un membro nella Commissione suddetta.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Fanno omaggio al Senato:

Il comune di Roma: *XXVII marzo MDCCLXI-XXVII marzo MCMXI.*

Il comune di Ferrara: *Annuario statistico del comune di Ferrara per 1910.*

Il Touring Club Italiano: *Guide regionali illustrate; Piemonte.*

L'Istituto agricolo regionale italiano: *Le condizioni agricole della valle del Iurca.*

L'onorevole senatore conte Pullè: *Fabima, commedia di Leo Castelnovo.*

L'Università di Urbino: *Annuario di quella Università. Anno accademico 1910-911.*

L'onor. senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Per la solenne festa della cittadella di Manoppello per lo sbarco degli italiani a Tripoli, 16 ottobre 1911. Discorso.*

L'onorevole deputato prof. Luigi Rava: *Il senatore Eugenio Buonricini. Discorso.*

L'avv. Vincenzo Lanciarini: *Tiferno Metaurense e provincia di Massa Trabauria. Fascicoli VIII e IX.*

La Deputazione provinciale di Parma: *Codice diplomatico parmense, vol. I, secolo IX.*

La Commissione per lo studio portuario di Genova: *Relazione di commercio ed industria di Genova.*

L'onorevole senatore tenente generale Bava-Beccaris: *L'esercito italiano. Sue origini, successivo ampliamento, stato attuale.*

L'onorevole senatore conte Di Prampero: *La mia preparazione 1848-1859. Conferenza.*

Il tenente Giacomo Di Prampero: *Il passaggio pel Friuli di Maria Amalia principessa di Polonia, Regina delle due Sicilie (1738) e Napoleone in Friuli (1797 e 1807).*

Il signor P. Suvorof: *Sulla questione della uguaglianza dei diritti. La posizione dei Russi in Finlandia e dei Finlandesi nell'Impero.*

Il prof. E. N. Berendts: *A proposito degli appelli di dotti stranieri circa i diritti della Finlandia.*

L'ing. Paolo Orlando: *Roma porto di mare. — Roma porto di mare e la navigazione interna sul Tevere e sul Nera.*

Il signor N. N. Korevo, presidente della Commissione per la sistemazione delle leggi finlandesi: *La questione finlandese. Conferenza.*

Il prof. Ugo Pizzoli: *Relazione a S. E. il ministro della pubblica istruzione del IX corso di pedagogia e didattica tenutosi in Modena nell'autunno MCMX.*

Il Ministero degli affari esteri: Direzione centrale degli affari coloniali: *Raccolta di pubblicazioni coloniali italiane e Raccolta cartografica della Direzione centrale degli affari coloniali.*

La Società teosofica italiana: *La Società teosofica e Le stonze di Dyan.*

Il prof. F. Ghilarducci: *Riassunto clinico nella lezione 31 maggio 1911.*

L'ing. Paolo Orlando: *Per lo sviluppo economico di Roma.*

L'onorevole senatore Cadolini: *Note ed appunti sulla marcia del IV reggimento nel Trentino (1887).*

Il ministro della marina: *Discorsi da lui*

pronunziati alla Camera dei deputati nelle tornate del 22, 24 e 25 maggio 1911.

L'on. deputato M. Abbiate: *Discorso* da lui pronunziato alla Camera nella tornata del 12 maggio 1911.

Il dott. Mantovani Orsetti: *Pro iustitia et jure.* Memoria al presidente del Consiglio della pubblica istruzione circa la necessità e la urgenza di un provvedimento transitorio per l'applicazione del limite d'età ai professori universitari.

L'on. senatore Morandi: *Il testò dei Promessi Sposi e la buona fede del prof. Bellezza.*

Il sig. Augusto Agapiti: *La ricisazione.*

Il prof. Riccobono della Regia Università di Palermo: Sua relazione letta il 21 novembre 1910 per l'inaugurazione dell'anno accademico 1910-911.

Il Partito Economico Italiano: *Il Monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita.*

L'on. senatore Mazzoni: *Valore Latino.* Numero unico dedicato alla memoria di Riccardo Grazioli.

L'on. Carlo Arnò: *Lettere inedite del marchese Salvatore Pes di Villamarina.*

La Direzione degli Istituti ospitalieri di Milano: *Il nuovo regolamento generale amministrativo.*

Il comm. prof. Emanuele Pisani: *La statizzazione delle assicurazioni attive al pari delle passive.*

La Deputazione provinciale di Bologna: *Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1912.*

Il direttore generale di statistica di Montevideo: *Annuario estadistico de la Republica Oriental de l'Uruguay.* Tomo II, parte I, anni 1907-908.

Il Consiglio d'amministrazione del Debito Pubblico Ottomano: *Rapport Général sur la gestion des dimes, aghnum et revenus divers par le Conseil d'Administration de la Dette publique Ottomane.* Année 1910-11 (1326) comparée avec l'année 1909-10 (1325).

La Deputazione provinciale di Verona: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Regia Accademia delle scienze di Torino: *Memorie* di quella Reale Accademia. Serie II, Tomo LXI.

Il Comitato della Sezione ellenica dell'esposizione internazionale di Roma nel 1911;

Empereurs Byzantins. Catalogue illustré de la collection de portraits des empereurs de Byzance d'après les statues, les miniatures, les ivoires et les autres œuvres d'art;

Catalogue illustré des photographies des monuments anciens et médiévaux de Grèce et d'Athènes exposés à Rome par le Comité.

L'ing. Celso Capacci: *Gisements aurifères de l'Abyssinie et de l'Erythrée.*

Il sig. William H. Goodyear: *Brooklyn Museum measurements of 1910 in the spiral stairway of the Pisa campanile.*

Il dott. C. L. Frithjof Noack: *Zur Entstehung des Adelsfideikommisses in Unter-Italien.*

La Società d'istruzione e di educazione di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato: *Atti della 59ª consulta di quella Società, anno 1911.*

L'on. senatore Tommasini: *La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col Machiavellismo.* Volume II.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che gli onorevoli senatori Bruno, D'Alì, Buscemi, Vidari e Di Scalen, impediti per ragioni diverse di intervenire alle sedute del 22 e 24 febbraio, hanno indirizzato alla Presidenza lettere e telegrammi, coi quali dichiarano che, se avessero potuto prender parte a quelle sedute, si sarebbero associati a tutti gli altri colleghi nel dar voto favorevole al disegno di legge per la Tripolitania e la Cirenaica. (*Approvazioni*).

COCUZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCUZZA. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

Circostanze di famiglia mi hanno impedito di prender parte prima d'ora alle sedute del Senato.

Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di sabato scorso, avrei votato favorevolmente per la conversione in legge del decreto Reale relativo alla Tripolitania e Cirenaica. Ad ogni modo, sebbene lontano, mi sono unito con tutto il cuore al patriottico saluto che il Senato

ha inviato alle nostre truppe di terra e di mare, che valorosamente combattono in quelle regioni. (*Approvazioni vicissime*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Sempre sulla discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Marinuzzi.

MARINUZZI. (*Segni di attenzione*). Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi. Su questo importante tema della riforma del Codice di procedura penale il Senato ha già ascoltato l'autorevole parola di tre magistrati insigni, gli onorevoli Vacca, Garofalo e Lucchini, ed ha ascoltato altresì la parola, egualmente autorevole, del senatore Tamassia al riguardo delle perizie giudiziarie.

Io credo che non sarà inutile che, dopo la parola dei magistrati, il Senato ascolti la parola degli avvocati. Ed io non avrei ardito di parlare dinanzi ad uomini di tanto senno, se non avessi la sicura coscienza di portare in questa discussione, non certamente l'altezza dell'ingegno o la larghezza della cultura, ma una lunga esperienza, requisito questo che non è da disprezzare, specialmente quando si tratti di leggi tecniche, le quali più che ai grandissimi principii hanno riguardo allo svolgimento regolamentare di una pubblica istituzione, così importante quale quella dell'amministrazione della giustizia.

Pareva che nessuno dovesse dubitare non solo dell'opportunità, ma eziandio della massima urgenza, nell'approvazione di una riforma da ogni lato auspicata e desiderata.

E davvero il Codice di procedura penale nostro è ancora quello del 1859, lievemente ritoccato dalla pubblicazione dei Codici del 1865, con delle modifiche parziali, contenute nella legge del 1874 sui giurati, nella legge del 1876, sui mandati di cattura e sulla libertà provvisoria, nella legge del 1883 che coordinò alcune disposizioni del Codice di procedura al Codice penale, allora sanzionato.

Ora, per lo svolgersi di nuove istituzioni, per nuovi bisogni sociali, per il progresso che nel

nostro paese è continuo in tutte le discipline, in tutti gli studi, questo Codice di procedura penale non serve più alla bisogna.

È dunque necessario, è urgente che esso sia rifatto. E su questa urgenza pareva che nessuno potesse avanzare dei dubbi, essendo un bisogno universalmente sentito, senonchè ieri un autorevole parlamentare, l'on. Lucchini, in un suo pregevolissimo ed erudito discorso, venne in fondo a concludere che la riforma non è urgente, che come, non so se il Belgio o un'altra nazione di quelle che tutti abbiamo nei nostri appunti per citare qualche cosa che ci conviene, aveva aspettato 34 anni, noi ben potevamo aspettare ancora, dal momento che attendevamo solo da 19 anni.

E venne a delle conclusioni che non erano nel tema, e che porterebbero ad una sospensiva del progetto. Il progetto non va, egli disse, non risponde alle esigenze della giustizia, nell'attuale momento italiano; dunque non deve approvarsi, se pure il ministro, persuaso dall'onorevole Lucchini, non volesse oggi dichiarare che ritira il progetto per rifarlo da capo. Ora, tutto questo pone nella necessità di dire una parola per affermare che, senza gli esempi di altre nazioni, discutere ancora sull'opportunità di riformare il Codice di procedura penale, non risponde alla serietà dell'argomento. Ma è questo un progetto di Codice perfetto in tutte le sue parti? E chi lo ha detto? E chi lo ha pensato?

Lo stesso on. senatore Vacca, che da una indiscrezione dell'on. Lucchini, fu dichiarato padre naturale di questo progetto di legge...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Troppi padri naturali!

MARINUZZI. Anche il Lucchini del resto è tra questi padri naturali! Diceva dunque l'onorevole senatore Vacca, non già che questa sia un'opera perfetta, e siamo d'accordo: ma che debba riguardarsi come un semplice abbozzo, più o meno michelangiolesco, come un timido assaggio: on. Lucchini, non mi pare esatto. È invece un progetto di legge organico di pensiero e di materia e che, in certe parti, va emendato.

E ciò è nel pensiero del ministro proponente il quale dice: questo è il progetto; sentiremo poi che cosa ne pensano il Senato, ed i singoli

senatori, sentiremo poi che cosa ne penserà la Camera dei deputati.

E, tenuto conto di tutti questi voti, come altra volta si è fatto per il Codice penale, si farà ora per il Codice di procedura penale, nella Commissione coordinatrice collaboreranno autorevoli parlamentari, persone tecniche e ne verrà un Codice omogeneo e che rispecchia il pensiero delle Assemblee legislative.

Ma, ad ogni modo, che cosa può avvenire? Un fatto non prevedibile, ossia che da questa Commissione coordinatrice venga fuori un mostro, un Codice che assolutamente non risponda all'esigenze della giustizia.

Ebbene, sarà presentata alla Camera o al Senato una mozione contro il Codice, che non è legge statutaria, per invitare il Governo a farne un altro. Insomma l'autorità, il voto del Parlamento pesa sempre sulla legge; è solo questione di metodo per approvarlo.

Perchè, se si dovesse discutere un Codice di questo genere, articolo per articolo, (forse all'occorrenza si potrà trovare qualche paese del mondo in cui questo si è fatto) si farebbe una discussione impossibile, e ne verrebbe fuori veramente una cosa mostruosa priva di quella fisionomia organica che solo può dare ad un Codice un concetto informatore.

Ma, si è detto, *questo Codice non è maturo*. Ora se è vero che da molti o molti anni la riforma è desiderata, com'è che poi questa riforma non è matura?

Ma noi non veniamo dalla Luna, e sappiamo quanto amore, quanto studio, tutti i competenti abbiano messo nella formazione di questa nuova legge. Ed, oltre alla nostra Commissione, vi è stata anche una Commissione ministeriale che riuniti in un pregevole sunto i suoi voti, tra i quali alcuni apprezzabilissimi; vi fu una Commissione numerosissima, della quale, come io accennai, fece parte anche il nostro collega Luigi Lucchini. A parte questa, che è la preparazione ufficiale, nel campo della scienza, la riforma del regolamento penale è stata largamente discussa, e vorrei dire all'onor. Lucchini che, qualche volta, per dir male del prossimo, finisce per dir male di se stesso, vorrei dire all'onor. Lucchini, l'uomo di valore insigne che io ho appreso sempre ad ammirare per l'altezza della mente e la tenacia degli studi: voi, l'autore, e l'editore di quella *Rivista penale*,

che non solo onora voi, ma onora il nostro paese e che è una delle pubblicazioni speciali più pregevoli e pregiate che si facciano in Europa; voi che in questa rivista penale da vent'anni avete raccolto così grande materiale di studio, dando largo campo alla pubblicazione, alla discussione di varie scuole, di varie tendenze, come dite oggi che non è maturo lo studio di questo Codice? Voi che avete fatto la critica, e dirò l'auto-critica alla Corte di cassazione, venendo ieri a lagnarvi del dissidio tra la sezione A e la sezione B, arrivando al punto di rimpiangere l'unicità della Cassazione penale, dicendo cose purtroppo vere, e che mi facevano ricordare de' miei anni giovanili, quando in Napoli alla sala Tarsia abbiamo fatto il comizio contro la Cassazione unica, poichè noi dicevamo appunto quel che ieri disse l'onorevole Lucchini, cioè che è un sogno questa unicità della giurisprudenza e che era forse meglio lasciare le Cassazioni regionali alla loro funzione scientificamente regionalista? Ma io mi elevo al di sopra delle sue considerazioni, e dico che l'opera della Cassazione di Roma non bisogna guardarla col microscopio, che ci fa vedere i vibrioni anche in una goccia di acqua purissima, ma bisogna guardarla nel suo complesso e in tutta l'opera sua.

Ed io affermo che la nostra Corte Suprema (a parte quisquillie, e miserie dell'aver detto oggi sì, domani no, a seconda dell'opinione preponderante) la nostra Corte Suprema ha fatto un lavoro largamente e scientificamente preparatorio per questo nuovo Codice; e, stando nel proprio istituto, che non è quello di applicare giudicamente la legge nella sua lettera meschina, la Corte ha cominciato e continua a demolire il Codice vecchio, appunto perchè vecchio e non rispondente più ai tempi, preparando con le sue sentenze, co' suoi giudicati, il Codice nuovo.

Quando il fior fiore del Parlamento e dell'amministrazione, il fior fiore della scienza, della magistratura per tanti anni hanno insistito su questi studi, il dire che la cosa non è ancora matura, e che bisognano altri studi, non mi pare una affermazione da doversi raccogliere.

E' dunque urgente fare il Codice, è dunque matura la riforma.

E, prima di andar oltre e prendere il comiato dall'on. collega Lucchini, bisogna met-

tere in chiaro una posizione di cose d'indole, dirò così, politica e parlamentare più che tecnica e riguardante il Codice.

Il senatore Lucchini affermò, senz'altro, che la relazione degli egregi ed illustri nostri colleghi della Commissione è contraria al Codice, che non ne ammette, nè i principii generali, nè le disposizioni particolari, nè l'ordine, nè il linguaggio tecnico. Dunque, egli è contrario al progetto, la Commissione lo è pure, si dovrebbe quindi dire, che egli sia d'accordo con la Commissione. Invece egli non è d'accordo con nessuno, e dopo d'aver affermato che è contrario al Codice aggiunge che è anche contrario alla Commissione, pur essa contraria al Codice.

Certo la relazione dell'on. Mortara (è inutile che dica che è una relazione perspicua per brevità soprattutto, e perchè non cita alcun libro, e nessuno pensa che egli ignori gli autori che hanno trattato la materia), certo è una relazione sincera, vivace, vigorosa che dove trova da criticare, critica. Ma che la relazione stessa venga alla conclusione che il Codice che ci sta dinanzi non valga niente e che sarebbe meglio il ritirarlo, questo assolutamente non è.

Leggendo la relazione della Commissione, leggendo la relazione ministeriale che accompagna il progetto presentato al Senato, leggendo il testo del progetto, si trova che la Commissione in quelle cose che non approva o vuol modificate ha espresso il suo voto, ma in tutto il resto tace, ed in questo caso è lecito dire che chi tace acconsente.

Certo non troviamo in quella relazione, di un uomo come il Mortara, quegli elogi, quegli incensi al Governo e al ministro per tutte quelle cose che la Commissione approva, perchè ciò non sarebbe degno nè della Commissione, nè del ministro; ma io credo di essere nel vero dicendo che, a parte quelle osservazioni che possono essere il soggetto di un dibattito, che possono non trovare l'opinione conforme in tutti, o in qualcuno dei nostri colleghi, nulla è tolto all'approvazione generale del concetto che anima la legge, nelle singole disposizioni.

Quale è il pensiero animatore di questo progetto di legge, e in che modo l'esplicazione delle singole disposizioni risponde a questo pensiero animatore? Un Codice moderno, allo stato di libertà piena e giusta che gode il nostro

paese, non può ispirarsi che a due ideali: la ricerca della verità, il rispetto alla libertà.

La ricerca della verità non deve nuocere al rispetto della libertà individuale, come, per soverchio amore di garantire la libertà individuale, non si deve distruggere la giustizia e la verità, che è l'espressione della giustizia stessa. Ora, potrà qualche disposizione essere censurata, perchè non risponde o all'uno o all'altro concetto, ma che il Codice si ispiri a questi due alti ideali è cosa che salta agli occhi di chi lo esamina.

E, così essendo, vale la pena di occuparci di tutte quelle piccole mende che veramente, qualche volta, s'incontrano nel testo del progetto? Si è detto, ad esempio, che questo progetto è disordinato. E veramente certe materie si potevano raggruppar meglio; perchè agli amici non dire la verità, quando si tratta di un pubblico bene in cui le persone non hanno a che fare? Per citare una sola cosa basterebbe dire come dei rimedi giuridici si tratti al libro I, titolo IV, capitolo 9; al libro II titolo IV, capitolo 1, 2 e 3; al libro III, titolo V, capitoli 1, 2, 3, 4.

Ora, secondo me, tutta questa roba si deve fondere come si debbono fondere le attribuzioni del Pubblico Ministero, che sono sparse in varie parti del Codice; come si debbono lasciare nelle disposizioni generali quelle che sono assolutamente generali, come, secondo me, bisognerebbe restituire al Codice l'organismo attuale nelle due grandi divisioni dell'istruzione o del giudizio. Chè poi, in questa forma il Codice presente sia cattivo non credo, non bastando per ritenerlo tale il solo fatto che un libro tratti dell'istruzione ed un altro del giudizio, mentre invece alcune disposizioni della istruzione si trovano in quello del giudizio e viceversa. Questo va detto, non perchè sia tema di una grande discussione al Senato — è una materia piccola — ma perchè è tratta dall'esempio che ieri ha dato l'on. Lucchini, il quale ha spulciato questo Codice per andare a trovare il punto messo fuori luogo, la virgola che non ci doveva andare; e mi dispiace che l'amico Lucchini non sia presente, per fargli notare come, qualche volta, per la smania di demolire, ci si possa far male e lasciarci per lo meno un'unghia. Egli, criticando tante cose, trovò mal dette le parole «rimedio giuridico», in-

vece di appello, ricorso, opposizione. Rimedio giuridico, capisce ognuno che cosa sia. Ma io dico: siete voi proprio, caro amico, che dovete fare questa critica? Donde è venuto questo «rimedio giuridico»? si è preso da qualche libro antico o moderno? L'ha sognato qualcuno degli antenati dell'on. Vacca? Io, ci pensavo stanotte..., in qualche posto queste parole «rimedio giuridico» le ho lette: sì, all'articolo 94 del Codice penale: «Quando il condannato sia sottoposto, per qualsiasi rimedio giuridico, ad un nuovo giudizio, la prescrizione si misura» ecc. Ora se egli che svelò ai colleghi la paternità del nuovo Codice di procedura penale, affermò la paternità in persona sua del Codice penale, questa parola si può dire che l'abbia creata lui; ed ora come viene a dirci che questa è una cosa che non va? E notisi che noi abbiamo un Codice penale già approvato ed in vigore, ed un Codice di procedura penale da approvare, e non possiamo coordinare il Codice penale che c'è al Codice di procedura penale che facciamo, ma questo a quello: dunque le espressioni di questo nuovo Codice rispondono a quelle che sono già legge dello Stato.

Ma vi sono delle cose, che bisogna mettere a posto, ed intanto io ne faccio un cenno, come dicono gli avvocati, *demonstratiois causa*, per esemplificazione; le quali cose è giusto che si dicano, perchè, restandone traccia nei dibattiti parlamentari, si possa a tempo utile tener presenti queste osservazioni, che del resto il modesto giurista potrebbe anche proporre in una lettera all'amico ministro Guardasigilli.

Per esempio, nel Codice attuale penale è detto che il marito può dar querela per la moglie fondandosi sopra i principii dell'autorità maritale, dell'interesse della famiglia, della giusta garanzia che il marito deve alla moglie; c'è e vi sta bene questo articolo, ed ha risposto sempre utilmente nella pratica. Parmi che questa facoltà non sia riprodotta; ma non è forse riprodotta, perchè si ritiene che questa autorità maritale non debba esercitarsi in nessun caso: perchè poi quando si tratta dell'appello contro le sentenze, si è istituito un fatto giuridico assolutamente nuovo, dando facoltà al marito di appellare per la moglie condannata?

Ora, l'aver tolto la facoltà di dar querela ed aver messo la facoltà di appellare per la mo-

glie, mi pare che non risponda ad un unico concetto.

Questo per dire delle piccole mende che vi sono, e che facilmente potranno essere cancellate.

Così si dice che il padre possa fare appello per il figlio - su questo ritorneremo in breve. Ma in qualunque caso? Se fosse viva la buon anima di mio padre ed io fossi condannato, mio padre farebbe appello per me? Bisogna aggiungere: per il figlio minorenni. Nell'articolo non c'è, è una dimenticanza.

Quando si tratta dell'appello per le sentenze dei pretori, si dice che, per appellare, la pena non deve esser superiore a 150 lire; bisogna invece dire, che sia superiore a 150 lire, non che non sia.

Si è negata la facoltà al Pubblico Ministero di appellare dalla sentenza che non ammette la costituzione di parte civile. È cosa questa che io credo opportuna, perchè è la parte civile che esercita la sua azione, e se essa non appella, non c'è ragione che lo faccia il Pubblico Ministero, che in generale non è tutore degli interessi della parte civile.

Dunque nel progetto è detto che il Pubblico Ministero non ha facoltà di appellare contro queste sentenze. Ma allora ha facoltà di ricorrere in cassazione, quando ne sia il caso?

-Ma ciò non è possibile, chè il principio è sempre lo stesso: il Pubblico Ministero non ha nè il diritto di appellare, nè quello di ricorrere. E bisogna dirlo chiaro.

E passo ad un'altra piccola menda.

Si dice nel progetto che i tribunali hanno la facoltà di fare delle istruzioni; pensiero e pratica lodevolissimi, per porre fine al dibattito attuale per sapere se un tribunale abbia o non la facoltà oltrechè di far sentenze di merito, di ordinare delle istruzioni, e la giurisprudenza tende a largheggiare in questo senso. Ma quando si dice che il tribunale ha diritto di ordinare delle istruzioni, siccome il tribunale non è collegio costituito in permanenza, un collegio che abbia poteri continuativi, si domanda chi potrà fare queste istruzioni. Un giudice delegato? Il giudice istruttore? Il progetto tace sopra questo riguardo. È una lacuna che bisogna colmare.

Finalmente, e questo mi pare grave, nel progetto si parla della comparsa dell'imputato;

che oggi si chiama accusato, all'udienza, e si dice che quando il detenuto è malato o non può comparire, o si ricusa, parla in sua vece il suo difensore o un difensore d'ufficio.

Ma non era questo il luogo opportuno per regolare la posizione dell'imputato libero?

Per quanto io abbia cercato, nel progetto non ho trovato una disposizione che regoli questa posizione.

Nel progetto si parla d'imputati contumaci, ma un articolo che dica che quando l'imputato non si presenta senza giustificati motivi, è dichiarato contumace, pare a me che nel progetto non ci sia; o se c'è, gli è segno che io non l'ho saputo trovare e se non l'ho saputo trovare è segno che, per lo meno, sarà un articolo fuori posto.

Ma lasciamo queste piccole mende, delle quali pure è giusto tener conto, per quel che possano valere, nella pratica del nuovo Codice e veniamo al Codice stesso.

E qui mi sia concesso di dichiarare che in alcune delle cose che io dirò, mi troverò in pieno accordo coi voti della Commissione, in altre no. Ma voi che avete presente la relazione potete facilmente giudicare quando esista o meno tale conformità di vedute.

Un primo appunto che io sento di dover fare è quello che, nel formulare questo progetto, si sia incorso in un concetto di diffidenza verso tutti gli organi che contribuiscono al funzionamento della giustizia.

Secondo le varie opinioni ed i vari modi di pensare, questo concetto di diffidenza può essere chiamato liberale, ma in quest'alta Assemblea noi non possiamo essere così piccini da ritenere come liberale tutto ciò che contribuisce, per esempio, a largheggiare per il reo a danno della società.

Liberale è tutto quello che, come dissi, nella ricerca della verità non trascuri alcun mezzo, rispettando la libertà individuale.

Ora, questo concetto di diffidenza, sia nel progetto, sia nella relazione, sia nei discorsi finora uditi, comincia ad estrinsecarsi contro gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, continua ad affermarsi per il giudice dell'istruzione, va contro la perizia scientifica, colpisce la classe dei difensori.

Per quanto si possa essere scettici sul funzionamento concreto di questo istituto che si

chiama la giustizia penale, non si può mai arrivare a questo punto di scetticismo da dubitare di tutto e di tutti.

Bisogna che la legge abbia fiducia nei funzionari politici, amministrativi, giudiziari, abbia fiducia nella parola del perito, nell'opera del difensore, fiducia la quale non deve esser tale da distruggere le garanzie, perchè garanzia, controllo, non vuol dire sfiducia. Ma ogni cosa ha un limite. Così la sfiducia nella polizia (chiamiamola così e ci intendiamo) comincia dall'affermarsi con la proibizione a quelli che si chiamano ufficiali di polizia giudiziaria di interrogare l'arrestato. Ma sono lontani i tempi, per fortuna, in cui la forma d'interrogare un accusato consisteva (ed io ne ho vivo il ricordo), nel tenere quattro mesi dei detenuti in un sotterraneo, senza che nessuno potesse sapere se fossero morti o vivi. Questo è avvenuto, non occorre dir dove e non è lontano il tempo.

In un paese, ai tempi dei cosiddetti militi a cavallo, vi era un casino isolato per la custodia degli arrestati, tanto isolato che non era possibile ad alcuno di sentire ciò che in quella caserma avvenisse.

Ebbene, questi sono tempi tramontati e la libertà (questa è libertà che si deve garantire), non permette più neanche che le questure e le caserme dei carabinieri tengano rinchiusi per una notte dei detenuti, anche per ragioni di polizia. Durante le indagini il cittadino non è che ad un albergo forzato che può essere tradotto al carcere giudiziario, sotto la dipendenza e la sorveglianza del procuratore generale. Non s'invochino quindi gli antichi abusi, le antiche sopraffazioni.

Pertanto, come negare ad un commissario di polizia, che arresta un individuo, di interrogarlo? Si potrà discutere su questioni di forma; se questo commissario possa assumere un interrogatorio formale con testimoni o no, ma proibirgli formalmente di interrogare l'arrestato, vuol dire che se egli l'interroga incorre nel reato di atto arbitrario. Vedete quali pericoli correrebbe un funzionario ed anche la giustizia e la verità.

Ma quale è il pericolo di questo interrogatorio? Quale la preoccupazione? Forse perchè interrogato da un commissario di polizia, un innocente possa dire: « Sì, ho ammazzato od ho rubato » mentre non è vero? Ci sono esempi

di confessioni spontanee non rispondenti al vero, ma sono fatti singoli, dovute a cause speciali.

Ma sapete voi, onorevoli senatori, quante volte questi interrogatorii immediati fatti dal pubblico ufficiale, sono la salvezza degli innocenti? Smettiamo dunque di vedere, come io non ho mai visto (parlo della funzione, non degli individui) un nemico dei cittadini nell'ufficiale pubblico che esercita la funzione di polizia!

Io ho visto tante volte da carabinieri o da commissari di pubblica sicurezza arrestarsi individui i quali, interrogati immediatamente, poterono dare tali prove che si trovavano altrove quando il reato avvenne, che queste indagini fatte subito (perchè dopo 24 ore le indagini fatte non riescono già più), portarono alla liberazione degli innocenti.

E poi nella vita bisogna essere pratici. Il cittadino è arrestato e il pubblico ufficiale non può interrogarlo. Sta bene. Ma se l'arrestato parla, senza essere interrogato, deve il pubblico ufficiale tenere conto delle sue dichiarazioni fatte immediatamente e spontaneamente? Col principio accolto nel progetto, evidentemente no. Infatti, se ogni disposizione di legge deve avere la sua applicazione, in questo la legge si traduce: che cioè nel verbale di arresto e di prime indagini, non solo non si possano interrogare gli arrestati, ma non si debba nemmeno registrare quello che l'arrestato a sua discolta possa affermare; il che va contro il principio che voi volete applicare.

Niente segreto professionale. Questa è una questione abbastanza grave. Certo si è abusato, ne faccio testimonianza, di questo sistema: si presenta all'udienza un maresciallo, un commissario e dice: le prove son queste; ma a me risulta che l'accusato è veramente colpevole; e mi risulta da fonte ineccepibile; ma non posso dire chi l'ha detto, perchè questo è un segreto professionale. E questo specialmente nei giudizi di Corte di assise, ha un peso enorme, perchè qualche volta è la verità. Colui che ha detto della reità di un uomo imputato, spesso non è il volgare spione, ma, nei reati commessi o da persone facinorose, dalla mafia o dalla camorra, quegli che denuncia, in segreto, è il danneggiato, ma questo danneggiato poi deve comparire a discolta, deve andare alla Corte

di assise, e dire: questi sono miei amici, questa è gente per bene! Nella pratica è così, e quindi bisogna mettere qualche disposizione, contemperare cioè la esigenza del segreto professionale, con la giusta difesa dell'accusato, che contro queste affermazioni non ha mezzi per difendersi, e allorché si tratta di deposizioni di fonte ignota, che vengono sotto questa forma, stia pur fermo quello che la Cassazione, sotto la presidenza dell'onor. Lucchini, ha sanzionato che cioè il segreto professionale non c'è. E la sentenza è giusta, perchè il segreto professionale, o c'è, o non c'è.

Voi, funzionario, pel segreto professionale siete in grado di agire e di ricercare, di fare quello che diceva il nostro buon vecchio Codice d'istruzione criminale napoletano, e cioè che sopra una denuncia anonima, non si deve aprire un processo, ma quando quello che è scritto nell'anima è confortato dal fatto generico, allora si procede.

Quando si accusa qualcuno sul vuoto, non si comincia un processo; ma se si dice: badate che nel pozzo della casa tale c'è un cadavere, e voi trovate il cadavere, allora si procede.

Così l'agente della forza pubblica tenga in serbo questo anonimo, o questo segreto denunciante, se ne serva per cercare la verità, ma quando si presenta in giudizio, se deve parlare di queste fonti, deve indicarle, oppure abbia l'obbligo di coscienza e di lealtà di tacerne in modo assoluto.

Questo mi pare che contemperi l'una e l'altra tendenza.

E, per passare oltre, pur rimanendo un poco sopra questa diffidenza verso la polizia, c'è un altro caso, quando cioè l'agente, l'ufficiale di polizia, riferiscono le dichiarazioni di persone congiunte all'accusato, che non possono essere chiamate in giudizio.

Non raro è il caso di un verbale il quale dica: recatici nella casa di Tizio, questi era assente: abbiamo trovato la moglie la quale ha dichiarato che il marito ha rinchiuso ad ora tarda, che era turbato, che nascose qualche cosa!... E la moglie non può essere chiamata testimone; la difesa del cittadino rimane impreparata ed è impossibile con danno della verità e della giustizia, perchè verità e giustizia non significano condanna, ma significano

impero assoluto, o per lo meno umano, della verità.

Ora, questa è una questione delicata perchè, come io ritengo che le fonti di prova nel giudizio penale, anzichè restringerle, bisognerebbe allargarle, perchè queste indagini, quando trovano chiusa la porta, entrano dalla finestra, con l'aria e con la luce, io dirò tra parentesi una idea azzardatissima, onor. Guardasigilli, ed è quella di togliere dai nostri Codici questo divieto, e permettere che i congiunti possano testimoniare per i loro congiunti.

Parrà, a prima vista, questa una bestemmia giuridica, e di fronte agli antichi trattatisti, quando c'era la tortura, la pena di morte, quando il giudizio penale non era la ricerca assoluta e serena della verità, ma era la persecuzione del principe, della società, contro il delinquente, all'idea di sentir testimoniare il padre di un accusato veniva naturale l'osservazione che, se deponeva contro, ciò sarebbe stato contro natura, e naturalmente avrebbe suscitato uno scandalo, e, se deponeva in favore, si poteva dire subito: ma che importanza può avere la testimonianza del padre?

Ma nei nostri tempi civili questo non appare più così discordante ed io vorrei citare, onorevole Guardasigilli, un argomento che dovrebbe persuaderla. Ed è questo: in questo controprogetto la testimonianza del padre per il figlio è ammessa.

E, come? domanderete.

Ecco: c'è un istituto che non c'era nel Codice precedente, cioè l'intervento volontario del civilmente responsabile, e tra le persone civilmente responsabili ordinariamente vi è il padre.

Questo intervento volontario che in Italia col Codice vigente ancora non era ammesso ed è stato negato dal magistrato; e che in Francia non esiste nel Codice, ma nella dottrina (ed il *Sourdut* lo dimostra) qui nel progetto è ammesso.

Siccome il civilmente responsabile deve essere interrogato sul fatto ed ha il diritto di difendersi, non solo sulla sua responsabilità civile, per i suoi legami e rapporti con la persona dell'accusato, ma anche sui fatti imputati all'accusato stesso che sono la base della responsabilità civile, così il responsabile civile ha il diritto d'impugnare questa reità, e così il pa-

dre può venire, colla vostra legge, a deporre in favore del figlio. Ed allora io vi dico: perchè il padre sì, ed il fratello e la moglie no? Sentiteli senza giuramento, perchè questo sarebbe una coartazione della coscienza, ma sentiteli. Il Codice penale provvede a che non sia possibile la loro incriminazione, si tratterà di trovare la formula.

Tutto questo è civile, e non c'è ragione di restare nei cancelli di una vieta legislazione, impedendo in questo modo alla verità di farsi innanzi.

E' poi proibito, secondo il progetto, ai testimoni di formulare giudizi e parlare della voce pubblica. Ma, signori senatori, comprendete che secondo il mio sistema bisogna allargare, e non restringere la fonte delle prove.

E pensate che il giudizio qualche volta diventa una circostanza, diciamo noi avvocati, specifica, una circostanza di fatto. Tante volte la testimonianza si basa appunto su questo, vale a dire sull'impressione che un dato fatto ha prodotto sul testimone. Ma, per esempio, in materia di diffamazione, c'è uno scritto nel quale la persona diffamata non è nominata colle sue generalità, ma è indicata in modo che la pubblica opinione la trovi subito. Come si fa la prova dell'esistenza o meno di questa diffamazione? Si fa domanda al cittadino che ha letto l'articolo diffamatore. Voi che giudizio ne avete fatto? Secondo il vostro giudizio di chi si parla in quest'articolo? Questa è la domanda naturale. Ebbene, col sistema del progetto, questa domanda, non si potrebbe più fare.

Così anche della voce pubblica, che è un elemento qualche volta problematico ma non da escludersi del tutto.

E io concludo sopra questi appunti, ripetendo che mi pare inopportuna tutta questa diffidenza contro gli ufficiali di polizia giudiziaria, contro gli ufficiali dei carabinieri, contro tutte quelle persone che sono preposte all'ordine, alla sicurezza e alla ricerca dei reati. Non proibite niente, dite che nel processo penale tutto è permesso, tutte le porte sono aperte; unica garanzia sia quella della giustizia del magistrato, e della lealtà del funzionario che depone.

Io vengo a larghi tratti a dire prima dell'istruzione del processo penale, poi del giudizio; e sempre per formulare qualche voto

modesto, che sarà una piccolissima pietra portata a questo edificio che noi vogliamo innalzare.

Questo della istruzione è uno dei punti più importanti dell'attuale discussione, forse il più importante, perchè si tratta di una innovazione radicale, almeno nel suo movimento iniziale. Si tratta cioè dell'intervento della difesa nel periodo istruttorio.

Anche qui noi dobbiamo dare le tracce al magistrato sul lavoro da eseguire, dobbiamo garantire la libertà del cittadino, cercare la rapidità dell'istruzione, stabilire controlli opportuni. La diffidenza non mai, perchè la diffidenza non migliorerà il buon magistrato, lo lascerà quale è, e per di più mortificato.

L'argomento è grave perchè, effettivamente, in tempi non lontani questo segreto dell'istruttoria, conservato come ai tempi delle curie criminali, oppure della santa inquisizione, questa assenza completa di ogni patrocinio di difesa, e specialmente (su questo io tengo), e specialmente il rinvio a giudizio senza che l'imputato avesse potuto in ogni maniera difendersi da questo gravissimo provvedimento, che è il rinvio a giudizio, ha fatto desiderare nei paesi civili una riforma. E senza fare sfoggio di una facile erudizione dirò, e voi lo sapete, come in Francia la legge Constans del 1907 stabilì l'intervento della difesa nell'istruzione, spingendosi fino al punto da ordinare: « l'incartamento deve mettersi a disposizione del difensore il giorno prima di ciascun interrogatorio; ogni ordinanza deve essergli immediatamente notificata dal cancelliere ».

Questo è il processo istruttorio pubblico, pubblico nel senso che si faccia *coram populo*, nel senso che non sia segreto.

Pare, da inchieste eseguite amorosamente dagli studiosi di questa materia, che questa legge non abbia sufficientemente contentato in Francia, e che non abbia dato soddisfacenti risultati. Da un lavoro sulla materia, pubblicato in quella « Rivista penale » che, ripeto, onora il nostro paese ed il suo direttore, checchè egli ne pensi (*si ride*); rilevo come in una inchiesta è riconosciuto che la difesa degli avvocati fu negletta, gli avvocati d'ufficio non trovano gloria ad andare e venire dal giudice istruttore per assistere a confronti, ad atti generici, ecc.; solo i ricchi si permettono questo

lusso di avere avvocati a loro disposizione, e soprattutto che l'intervento della difesa nel periodo istruttorio ha allungato la procedura, e l'ha imbrogliata.

Questo è risultato del *referendum*. Ora, il ministro proponente, al quale questo era certamente noto, non ammette l'intervento del difensore nell'interrogatorio, l'ammette negli atti generici, nelle perizie. Queste riforme timide a me non piacciono: la riforma o si fa o non si fa, e poichè la riforma in quel senso larghissimo non risponde alle esigenze della giustizia, io fo voti che non si faccia neanche nel senso ristretto. Ed a questo pensiero mi conduce la mia non breve e modesta esperienza. Prima di tutto quanti impicci: il giudice istruttore deve fare due volumi; nell'uno deve mettere gli atti che si possono comunicare ai difensori, nell'altro quelli che non si possono comunicare, ma quando ammettete che vi siano degli atti che non si possono comunicare, voi conservate il segreto. E poi l'onorevole ministro è anche un distinto avvocato e sa che nella maggior parte dei casi è difficile distinguere e stralciare la generica dalla specifica. Quante volte questa generica è fondata sui testimoni! Vi è un caso tipico in tutta la legge, cioè la generica suppletoria; ad esempio, quando avviene un omicidio e non si trova il cadavere, per mezzo di testimoni si assoda chi ha visto l'ucciso per l'ultima volta, chi l'ha visto uccidere, bruciare, gettare in un pozzo, ecc.

Ma non è questo solo; quante volte in cause d'omicidio il punto non sta nel sapere se una palla ha forato il polmone dell'individuo e l'ha mandato all'altro mondo, sta nel vedere se la responsabilità dell'accusato è fondata, e per questo esame è necessario vedere in quale posizione egli si collocò nel momento della colluttazione e in quale posizione stavano i testimoni che l'hanno veduto, ed al perito si dice di tenere presente l'interrogatorio, le dichiarazioni. In questo caso voi che cosa farete? Metterete questi atti fra quelli che si devono porre nel volume da comunicare ai difensori o fra quelli che non si devono comunicare? E questo è un caso comunissimo. Questa distinzione fra generica che si comunica e specifica che non si comunica, è affatto illusoria. E sempre nel concetto che si deve avere fiducia nel giudice istruttore, bisogna lasciare al giudice istrut-

tore come l'istruzione specifica, cioè i testimoni, così anche la perizia. E questo tema della perizia che fu trattato, nella parte scientifica dall'illustre professore Tamassia, parte da questo punto di vista storico e logico. Nei pubblici dibattimenti si è visto lo scandalo di perizie collegiali numerosissime, di pareri discordanti, con ritardo della pronuncia della sentenza, con grave scandalo degli amanti della giustizia. Questo è l'inconveniente da cui parte il concetto legislativo.

Per evitare quest'inconveniente facciamo in modo, si è pensato, che la perizia si faccia nella istruttoria e che nel dibattimento o sotto una forma o sotto un'altra, questa perizia non debba essere intaccata. La dottrina, voi lo sapete, in maggioranza si è pronunciata contro questo castramento della perizia all'udienza; e soprattutto perchè di cose giudicate non vi deve essere che la sentenza irrevocabile. Che significa una perizia che non si possa attaccare? Col sistema attuale al dibattimento un nuovo perito non si ha diritto d'introdurlo, è il presidente che l'ammette o no, secondo crederà opportuno. Questo dunque è il punto di partenza della riforma: evitare quello che succede, specialmente in Corte d'assise, ed evitarlo con lo stabilire la perizia di Stato sulla quale non si possa più tornare. Ora, non solo non è civile che si costituisca un giudicato prima della sentenza sulla esistenza del fatto generico, ma poichè i sistemi escogitati non rispondono, non risponde neppure che la difesa possa nominare il suo perito, in specie poi nella maniera, suggerita dal senatore Tamassia, cioè che la perizia la faccia il giudice, nominando egli il perito della verità, della giustizia, ed il perito nominato dalla difesa non possa far esperimenti, ma debba soltanto controllare quello che fa il perito dell'accusa.

Ora, nell'uno e nell'altro caso rinasce, perchè la verità pullula da ogni lato, rinasce al pubblico dibattimento, quando è necessario che rinasca, la necessità di un'altra perizia.

Non dico poi nulla della disposizione che mette a carico dell'imputato il pagamento del perito difensore, quando questo non è un organo che deve collaborare col perito dell'accusa: questa è una disposizione d'indole perfettamente secondaria, ma che merita di essere ben ponderata.

Ora, siccome io ritengo e sostengo che questi che si chiamano scandali alle udienze pubbliche, tali sono quando la lungaggine e la divergenza delle opinioni derivano da malafede professionale, il che non è da ammettersi come regola, ma quando derivano da differenza di opinioni, quando derivano da differenza di scuola scientifica, voi non solo dovete impedirlo, non solo dovete dire che questi periti debbano svolgere il fiore della loro scienza e della loro coscienza in una camera in cui non li ascolta nessuno, ma dovete aprire le porte a questa scienza, perchè è anche elemento di cultura, tutto quello che viene dall'insegnamento di questi periti in udienza pubblica, purchè, come ho detto, siano in buona fede.

E come volete voi l'accordo di questi periti, quando che cosa è la verità, *quid sit veritas*, nessuno lo può dire, specie in materia di questo genere, dove ogni volta che si afferma qualche cosa, bisognerebbe far come suggeriva Voltaire, cioè non mai dire: io affermo questo, ma dire: io penso che sia così in questo momento, ammettendo non solo che si pensi diversamente, ma che si possa domani pensare in altra maniera. E quanti scienziati non sono passati da una scuola all'altra in materia clinica, in materia medica, in materia chirurgica e specialmente in materia antropologica o psichiatrica?

Quindi, se la discussione è di buona fede e alta, sia pure lunga: essa è sempre proficua per la verità e per la scienza.

Ma qual'è il vero inconveniente e quali sono i rimedi?

Ci sono due generi di perizie: c'è la perizia di fatti transitori, per dir così, e c'è la perizia di fatti permanenti. La prima è fatta dal giudice istruttore, il quale, sulla base di ciò che gli è stato riferito dai periti, afferma che la guarigione avvenne in tanti giorni, per esempio, ed al dibattito si vedrà ed esaminerà se questo si debba credere. Il guaio è quando si tratta di fatti permanenti. Una perizia chimica ha bisogno di tre o quattro mesi per ottenere un risultato da un alambicco, una perizia calligrafica domanda per lo meno sei mesi di tempo per sapere se la scrittura è di questo o di quest'altro; una perizia psichiatrica richiede tempo non minore per accertare se un individuo debba o non debba esser rinchiuso nel manicomio.

Attualmente che cosa avviene?

Il giudice fa la sua perizia, e spesso non fidandosi dei periti locali, manda questa sua perizia, per esempio calligrafica, a Torino o a Firenze, e viene una risposta nel senso che il testamento è falso.

Ebbene, come volete che al dibattito l'accusato non abbia il diritto di dire: Questi periti si sono ingannati; io ai termini della legge faccio la mia lista di periti e voglio che siano interpellati. E se i periti dell'accusa hanno preso sei mesi di tempo, per compiere l'opera loro, io ne voglio quattro, o per lo meno tre per l'opera dei miei periti. Ed il giudice, rinvia la causa e la causa non si fa mai.

Questo è l'inconveniente vero.

Ora io, facendo una tara al mio ritengo e alla mia opposizione ad ammetter la difesa nel periodo istruttorio, vorrei che nei reati in cui c'è bisogno di una perizia, che necessita di indagini di gabinetto o di laboratorio, di una perizia insomma per cui occorre un certo tempo, il giudice istruttore, lo notifici all'avvocato, che l'accusato avrà nominato a suo difensore, perchè designi il perito della difesa.

Ed allora l'opera del perito dell'accusa sarà accompagnata da quella del perito della difesa, e quando si andrà al dibattimento, si potrà domandare una nuova perizia. E della necessità di essa sarà giudice il magistrato.

Ma quale è la garanzia per l'imputato di non essere rinviato a giudizio senza essere difeso? Questo è l'istituto più facile a mettere in atto. Nei casi di citazione diretta o direttissima, il progetto provvede, perchè c'è il diritto di domandare l'istruzione formale. Ma quando questa istruzione formale si fa, si mantiene il principio attuale dell'intervento della difesa in sezione d'accusa, cioè che prima del rinvio a giudizio l'avvocato della parte legga il processo e presenti le sue conclusioni. Dunque miglioriamo l'istituto, abilitiamo l'avvocato ad intervenire in Camera di consiglio in contraddittorio col Pubblico Ministero, estendiamo questa disposizione della sezione d'accusa anche alle istruttorie innanzi al giudice istruttore. Finita l'istruttoria il giudice istruttore potrà fare un decreto dichiarando completo il processo. Si avvisi allora il difensore, di cui sarà naturalmente facoltativo l'intervento, poichè io non vado fino al punto di ritenere necessario di nominare un avvocato

di ufficio, affinchè intervenga in qualunque modo. Saranno così evitati il 15 o il 20 per cento dei rinvii a giudizio, con garanzia dei cittadini e con vantaggio della giustizia, che risparmierà i suoi organi e le sue spese.

Finita questa istruttoria, quale sarà la formula terminativa del giudizio? Io sono assolutamente contrario, onor. Guardasigilli, alle due formule proposte nel progetto, che cioè, meno i casi di prescrizione o di amnistia od altro elemento giuridico, quando si tratta del merito il giudice istruttore o la sezione di accusa non abbiano altra forma di proscioglimento che quella di non luogo a procedere, come il giudice del contraddittorio pubblico, non abbia altra formula che quella di assolvere. Io non so perchè mutare le formule attuali che non sono sacramentali, ma indicative. Perchè non si deve dire nella formula terminativa che l'istruttore o la sezione di accusa dichiarano non esistere il fatto imputato? Perchè non si deve dire che il fatto esiste ma non costituisce reato? Perchè se il fatto esiste e costituisce reato non si deve dire che l'imputato non lo ha commesso? Migliorate dunque le formule, ma non sopprimetele tutte. Perchè usare una formula unica in modo da confondere insieme il gentiluomo, di cui rifiuse la piena rispettabilità, col ladruncolo di strada non raggiunto completamente dalla prova, assolvendoli ambedue con la stessa formula?

Lasciate la formula di insufficienza di indizi, lasciate la formula di non provata reità, e risolvete il quesito che la giurisprudenza si è proposto, dando il diritto di opposizione o di appello al liberato con queste formule che sono lesive della rispettabilità del cittadino.

Fatta l'ordinanza, che ora si chiamerebbe la sentenza istruttoria, viene lo studio preparatorio del giudizio.

Qui noi abbiamo allo stato del Codice attuale una pleora per quanto riguarda i giudizi di Corte d'assise, una consunzione, una anemia, per quanto riguarda i giudizi dinanzi ai tribunali.

E notisi che ora i tribunali, per la competenza assegnata dal nuovo Codice penale, possono giudicare in modo da infliggere anche trenta anni di reclusione a furia di sommare i reati, mentre, per la competenza delle Corti di assise, non si può giudicare dal tribunale chi ha prodotto uno sfregio semplice. Come si vede, si tratta di uno

stato di cose a cui è necessario che un nuovo Codice provveda.

Una delle cose importanti è quella che uno, il quale è accusato, deve sapere di che cosa deve rispondere, e la legge dice che, quando c'è incertezza, si annulla la citazione. Quando si tratta di giudizi di assise, attualmente si procede così: prima si ha una requisitoria, lungamente motivata, come il tema del fatto criminale consiglia, del procuratore del Re, una ordinanza di Camera di consiglio, che anche essa riproduce il fatto e tutte le prove della requisitoria, egualmente lunga e motivata, poi viene la Sezione d'accusa e, questa, in Italia, avendo perduto (parlo in generale) il senso della misura, avendo perduto il senso della opportunità per cui la sentenza d'accusa non dovrebbe dire che le ragioni per le quali si rinvia al giudizio, contiene invece una serie di ragionamenti, uno svisceramento di prove, una citazione di documenti. E, finalmente, come se tutto questo fosse poco, dopo la sentenza della Sezione d'accusa, l'atto di accusa, che giustamente si propone ora di gettare a mare, come perfettamente inutile. Questa è pleora assoluta.

Veniamo ora ai giudizi dinanzi ai tribunali. Per il rinvio al tribunale non vi è che una requisitoria e un'ordinanza. Questa requisitoria e ordinanza, per la consuetudine, sono arrivate al punto che una requisitoria che dovrebbe essere motivata fu invece, una volta scritta così: *V* che significa visto, ed in questo *V* c'è tutta la motivazione, ossia si dichiara che si sono letti gli atti ecc.; e poi *al T.*, ossia al tribunale e quindi una sigla, che dovrebbe essere la firma del sostituto; l'ordinanza poi è stampata e così la citazione che la riproduce dice che Tizio è imputato di truffa in danno di Caio, e basta. Ora certo, avendo in mano il processo, studiandolo, l'avvocato costruirà l'edificio dell'accusa e su questo preparerà la difesa; ma io dico: che tanto per la Corte d'assise, quanto per il tribunale ci deve essere un atto di accusa, sia pure un documento solo, ma si dica nella legge che questo atto di accusa debba contenere il fatto imputato e la indicazione delle prove.

LUCCHINI LUIGI (*interrompendo*). Per semplificare!

MARINUZZI. Sarà un lavoro di pochi mi-

nuti, perchè, onor. Lucchini, ho parlato della mia esperienza, della dignità della magistratura e del modo come queste cose sono adempiute; ma è cosa comune che quel *visto, al tribunale*, significa che il sostituto non ha letto niente e che l'istruttore, che ha firmato l'ordinanza stampata, non ha letto neppur lui niente, ed allora siamo nel caso di una citazione diretta e non di una istruzione. Volete un atto di accusa per la Corte di assise e perchè rifiutarlo per il tribunale?

Dunque, indicazione delle prove; e, restando nel campo del Pubblico Ministero, questo presenta le sue liste (non parliamo di perizie, non occorre ritornarci sopra), le sue liste di testimoni, che può il presidente ridurre. E va regolata la lettura delle dichiarazioni dei testimoni da potersi fare sull'accordo delle parti, quando il testimone citato non può comparire.

Io faccio voti per due modifiche: 1° Vorrei che si desse obbligo al Pubblico Ministero di fare la sua lista, mettendo i testimoni a carico e quelli a discarico; questo è nel Codice militare e non capisco perchè non ci possa essere nel Codice penale comune. La tutela dell'accusato non deve essere solamente affidata ad un qualsiasi avvocato, che può essere un illustre professionista, che può essere un modesto giovane studioso, ma che può anche essere negligente, di quella negligenza che non arriva al tradimento professionale, ma che è una negligenza ordinaria; perchè del Pubblico Ministero fare un istituto di persecuzione del cittadino e non un organo di verità sociale?

Dunque si dia obbligo al Pubblico Ministero di mettere nella lista anche i testi a discarico, perchè il tribunale abbia davanti a sé le prove dell'innocenza o della colpeabilità e possa giudicare.

E un'altra modifica che imploro e che non passerà certamente, perchè certe idee saviissime pigliano la forma del pregiudizio, è che le parti mettano nella lista due categorie di testimoni, quelli che vogliono citati per farli sentire, e quelli pei quali chiedono soltanto la lettura della dichiarazione; vale a dire, che quando le parti sono d'accordo, si leggano soltanto le loro deposizioni. Seguendo questo sistema, quale enorme risparmio di spese e quanto risparmio di tempo!

E vengo alla facoltà di ridurre le liste dei testimoni.

Attualmente si riducono solo le liste degli avvocati. Gli avvocati, si dice, tendono sempre ad esagerare e questo può essere, ma io vedo delle liste del Pubblico Ministero che per un reato confessato, citano dei testimoni, di cui uno, per esempio, è a Venezia e l'altro ad Ancona. Lo Stato così spende 700 od 800 lire per sentire questi testimoni che sono inutili, e non si trova presidente che dica: No basta uno solo, rifiutiamo gli altri.

L'avvocato invece cita i testimoni che non sono stati intesi, e che sono necessari, ed il presidente invece dice: se ne scelgano due da sentirsi a spese delle parti, o uno se a spese dell'erario. Questo è indecente, non va, ed a questo bisogna porre rimedio. Il rimedio secondo me è questo: fare al Pubblico Ministero l'obbligo di coscienza di citare i testimoni a carico ed a scarico da sentirsi oralmente e indicare il numero di quei testimoni di cui basta la lettura delle deposizioni.

I principii della oralità sono certo una bella cosa ma bisogna vedere come si concretano nella pratica. Tante volte si tratta di una testimonianza così chiara, così serena e così breve, che è proprio inutile far venire il teste a confermarla oralmente. Ordinariamente in pratica i testimoni vengono e si chiede loro: Voi confermate le dichiarazioni fatte? I testimoni rispondono affermativamente e i giudici leggono le dichiarazioni.

Sono inconvenienti che disciplinarmente potrebbero essere evitati, ma ormai son diventati consuetudine, quasi legge. È proibito al giudice di tener presenti le dichiarazioni dei testimoni non presenti, e leggerne le dichiarazioni; è proibito di tenerne conto nella sentenza. Ma chi vieta al giudice in Camera di consiglio di leggerle? Quante volte non ho detto al pretore di tener presente nella sua coscienza il documento al foglio tot riguardante la deposizione di persona non citata?

LUCCHINI LUIGI. Lei in questo modo torna indietro di mezzo secolo.

MARINUZZI. Si può anche tornare indietro e tornare ad applicare un'istituzione, quando questa risponde ai principii della giustizia ed ai fini della medesima. Non tutto il nuovo è bello e tutto l'antico non è brutto!

E veniamo al giudizio. Un argomento trattato da tutti è la lungaggine dei processi di Corte d'assise, la loro pubblicità scandalosa.

Per la pubblicità mi permetto di suggerire al ministro Guardasigilli, perchè ne tenga parola al ministro dell'interno e a quello dei lavori pubblici, un rimedio semplicissimo; costruite delle aule, in cui per il pubblico ci siano pochi posti numerati, come è alla Camera dei deputati, dove entrano tante persone a sedere, e quando ne esce una entra l'altra. Perchè il concetto della pubblicità, non è il concetto dei comizi romani, quando il popolo emetteva il giudizio penale; allora occorre fare il processo nel Colosseo; invece questo concetto va ora inteso nel senso che il giudizio non deve essere segreto, e quando il pubblico è ammesso, quando c'è la stampa (e nessuno può negare che la stampa abbia il diritto di intervenire, e di pubblicare quanto vuole, perchè ad essa non va posto alcun limite) quando c'è la stampa ed il pubblico è rappresentato, basta. Io so che qualche mio collega quando vede solo la stampa e trenta persone sedute, non si esalta più, non si suggestiona, come quando vede mille persone che attendono l'illustre avvocato che parli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ma questo non si può porre nel Codice.

MARINUZZI. Appunto io ho detto di parlare al ministro dell'interno; del resto potrebbe anche trovar posto nel regolamento, il quale certamente va rifatto, dopo approvato il nuovo Codice; e quanto io ho raccomandato rientra nella materia regolamentare di polizia delle udienze. Questo quanto alla pubblicità, e per lo scandalo non dirò che ci sia bisogno di una legge, perchè a questo provvede già il progetto per assicurare che il processo non diventi uno spettacolo teatrale, con posti riservati alle signore elegantissime...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Sono stati soppressi.

MARINUZZI. Ma bisognerebbe andare più in là. Ad esempio, c'è un articolo, non ricordo in quale legge, che vieta ai minorenni di assistere ai dibattimenti, vietate anche alle donne, date loro il suffragio, ma vietate che intervengano ai dibattimenti...

BALENZANO. E come si fa?

MARINUZZI. Perchè l'uomo che parla davanti alle donne si esalta, e l'amico Balenzano lo sa. (*Si ride*).

Queste lungaggini, alle quali si vuol portare rimedio con mezzi meccanici, non si eviteranno così facilmente.

L'avvocato deve essere uno, si dice; un altro fa la grazia, e dice, se ne ammettano due; il senatore Garofalo vuole che il presidente, causa per causa, stabilisca per quanti quarti d'ora deve parlare l'avvocato; ora tutti questi mezzi sono dei cataplasmi, perchè i guai attuali dipendono dalla mancanza di una vera scuola di eloquenza forense, e, come dissi in principio, non è il Codice che può creare l'avvocato.

Se i nostri giovani, che fanno gli avvocati, e che frequentano i clubs invece di studiare, leggessero non Quintiliano, perchè avendo inimicizia col latino non possono giungere fin là, ma *Il foro all'esame* del Quirini, veneto, il libro *Della maniera viziosa di difendere le cause nel Foro ordinario* De Gennaro, i due mirabili discorsi dello Zanardelli sull'avvocatura, il libro del nostro compianto amico Majorana *Del parlare in pubblico*, troverebbero che il primo requisito che si domanda all'oratore è la brevità, ed anche per una ragione tutta diversa da quella prospettata dall'onorevole senatore Garofalo. Il senatore Garofalo diceva che l'oratore che parla a lungo finisce per trovare nella mente dell'ascoltatore delle insenature, e finisce per persuaderlo. Se fosse così, io direi allungate i discorsi, poichè scopo della difesa deve essere quello di persuadere; gli è che lo scocciatore non riesce a persuadere (*si ride*), l'effetto che ottiene è l'opposto, si esaurisce da se stesso.

Ripeto, dunque, che non è questione di legge, è questione di costume. Ma quando mai, onorevoli senatori, ai tempi antichi in cui i processi erano egualmente gravi, ed egualmente illustri, l'avvocato si sognò, e per citare un defunto ricorderò Giuseppe Zanardelli, di parlare due giorni, tre giorni, diciassette giorni!

Giuseppe Zanardelli non andò mai oltre le due, le tre ore, a seconda delle esigenze della causa.

Ora, vi è un genere di eloquenza forense che è tutta una creazione *sui generis*. Si comincia sempre dal saluto alla città che ospita (*si ride*), e se questa città è Palermo si ricordano i Ve-

spri, se è Verona le Pasque veronesi, se è Milano le cinque giornate. Poi il saluto alla magistratura (*si ride*). poi il saluto agli avvocati, da leali avversari, poi il saluto agli accusati incoraggiandoli. Passano due ore e siamo sempre ai saluti (*si ride*). Capisco che se vi fosse un presidente ideale, che ha dalla legge la facoltà di vietare discussioni estranee, un presidente come il nostro onorevole Manfredi, che presiedesse la Corte di assise, direbbe all'avvocato: Bene, saluto tutti a nome di tutti, e venga alla causa. Questo non si fa. Restringere dunque il tempo non è eliminare l'inconveniente; è giusto che un provvedimento sia preso, ma i seccatori avranno la pena dei seccatori, cioè di essere gabellati come tali.

Del resto, seccatori vi sono nei tribunali, nei parlamenti, nelle curie, sono dei parassiti che vegetano in tutte le collettività.

Limitazione degli avvocati, limitazione del tempo.

Limitazione del tempo: lasciamola andare non la può dare nessuno. Non bisogna poi costringere la coscienza del difensore mentre parla, a guardare l'orologio e a non sapere come più regolare la sua orazione che, trattandosi di giustizia popolare, deve essere spontanea ed improvvisata. Il rimedio suggerito dall'onorevole Garofalo, cioè che il presidente limiti l'ora, non mi pare che possa andare. I presidenti sono uomini che vivono in società e che hanno dei giusti riguardi. Non dirò degli avvocati-deputati, poichè l'avvocato onesto, deputato o no, fa il suo dovere e l'avvocato disonesto, anche senza essere deputato, non lo fa: queste sono piccinerie. Domani, per esempio, arrivo io, non come senatore, ma come un avvocato anziano, come una persona alla mano: trovo un presidente che mi destina due ore per la difesa, io gli obbietto: presidente, sono poche, e me ne faccio dare quattro: arriva poi un matricolino il quale, non pratico, ha accordata soltanto una mezz'ora. Io capisco la clessidra dell'arcopago, ma la clessidra è uno strumento meccanico a cui non bisogna tornare, perchè ora vi sono gli orologi elettrici. Limitazione dunque del tempo, niente. Limitazione del numero, e ci vengo.

Non bisogna limitare il numero dei difensori, come non bisogna ad un ammalato limitare il numero dei componenti il collegio di

cura. Sarà come per l'ammalato, quanto più sono i medici più presto muore, così per l'accusato, quanti più sono gli avvocati e più presto sarà condannato; perchè la mancanza di un'unica veduta non può che nuocere allo scopo che uno si propone. Ma quando si tratta della difesa orale, niente vieta che questa difesa sia per legge affidata ad un solo avvocato (*approvazioni*), questo è il voto mio. Vuol dire che la legge dirà, in quella forma vostra o in un'altra, che finita la istruzione della causa parlerà il difensore della parte civile, il Pubblico Ministero ed il difensore dell'accusato. Parli quanto vuole: certo, se gli piglia un accidente seguirà un altro, ma io gli auguro la salute per terminare l'arringa.

Non dia retta, onorevole Guardasigilli, ai suggerimenti diretti ai mezzi coercitivi per un possibile ostruzionismo per l'abbandono della difesa od altro. La libertà deve avere la sua esplicazione. La disciplina è regolata dalla legge sugli avvocati, dalle disposizioni di questo nuovo Codice che dà alla sezione di accusa un potere disciplinare, ma non pensate mai a voler mettere a posto del difensore, che abbandona la sua toga, l'avvocato erariale o un avvocato delle ferrovie! Figuratevi, un avvocato delle ferrovie che ha vissuto tutta la vita fra binari e locomotive andare a difendere una causa penale! (*Si ride*). Questa sanzione non è necessaria, perchè prima di tutto questi fatti sono fatti singoli e bisogna vedere qualche volta se non siano giustificati; perchè vi sono dei casi (e mi appello ai magistrati di Cassazione che mi stanno a sinistra), nei quali contro la violenza non c'è che l'abbandono della causa.

Un accusato nega di aver commesso un delitto, un orribile stupro in persona di una bambina. Nega all'istruttoria, nega al dibattimento. Un giovane avvocato d'ufficio lo difende e sostiene che mancano le prove. Il presidente dichiara chiuso il dibattimento, poi per una formalità che sta nella legge, domanda all'imputato: Avete nulla da aggiungere? E l'imputato dice: Ho da aggiungere che ho commesso il reato per istigazione di mia moglie.

Allora l'avvocato difensore domanda: Signor presidente, la prego di riaprire la discussione, perchè io possa difendere l'imputato sopra questo fatto nuovo: l'ho difeso per mancanza di prove, ora che egli ha confessato di aver com-

messo il reato, lo devo difendere sotto un altro punto di vista.

Ma il presidente, formalista, dice: Il dibattimento è chiuso. Dichiaro che questo fatto nuovo non c'è, e rimanda il riassunto al giorno successivo.

Questo giovane avvocato viene da me per consiglio ed io non posso che dirgli: Domani non andrai al tribunale e raccomandati ai tuoi colleghi perchè nessuno ci vada. Il giovane avvocato fa così, ed è condannato alle spese del rinvio.

Ora, domando io, l'avvocato erariale che cosa avrebbe potuto fare in questa circostanza? Sarebbe rimasto lì, senza fare opposizioni? Ed allora l'imputato sarebbe stato condannato senz'altro. Ma, si dice, c'è il rimedio della Cassazione.

Ma che cosa volete che faccia la Corte di cassazione di fronte ad un fatto di questo genere? Ci vuole un giorno di buon umore per la Suprema Corte per annullare un verdetto dato in tali condizioni.

E di casi come questi ce ne è tanti e tanti altri. Ed ecco perchè non possiamo approvare questo rimedio, che è lesivo della libertà della toga.

Io mi affretto, ma ho ancora qualcosa d'importante da aggiungere.

Notò ieri l'onorevole senatore Lucchini la delicatezza massima del sistema delle notifiche degli atti. Nella pratica questo sistema assolutamente non va, perchè non offre nessuna garanzia: lo affermo nella maniera più assoluta.

C'è una legge, che abbiamo approvato alla Camera in un momento di sonnolenza, per la quale si riconosce il diritto ad un usciere, chiamato spagnolescamente ufficiale giudiziario, di servirsi per la notifica degli atti, di commessi i quali, per esser messi in funzione, non abbisognano che di un solo decreto del presidente. Ora, in certi paesi questi commessi riscuotono un soldo per ogni atto che notificano; in certi altri, in cui gli atti sono in maggior numero, riscuotono un soldo ogni due atti. Non è strano perciò se spesse volte incontrate qualcuno di questi commessi, che va a notificare un atto in un comune vicino al capoluogo e lo vedete che, per non consumar le scarpe, cammina a piedi scalzi, con le scarpe sotto il braccio.

Questo sta a provarvi perchè di questi atti

non ne giungano a destinazione che poco più della metà.

Resta ad esaminarsi se per questo servizio ci si possa valere della posta. Certo è che la materia va meglio regolata, perchè si tratta di materia importantissima, non solo per i mandati di comparizioni, per le citazioni per il dibattimento, ma specialmente, onorevoli senatori, per quel che riguarda la notifica delle sentenze di condanna.

E si noti che per conseguenze derivate dall'applicazione del nuovo Codice penale e dalle nuove disposizioni ad esso relative del Codice di procedura, il tribunale ha una competenza che può arrivare fino ad una condanna di 30 anni. Ora, al cittadino, che questi 30 anni siano dati dal tribunale o dalla Corte d'assise poco importa. Sta in fatto però che se la Corte d'assise condanna ad una pena superiore ai cinque anni, si può fare opposizione, e se la pena è grave e l'accusato è condannato in contumacia, quando è arrestato, la sentenza di condanna si ritiene come non avvenuta e si rifà daccapo la causa: dunque questa sentenza della Corte di assise non ha effetto esecutivo. Ma se invece di essere condannato in contumacia da una Corte di assise, l'imputato è condannato da un tribunale a 30, a 20 o a 15 anni, perchè passi in giudicato questa sentenza, basta un commesso di usciere, con o senza le scarpe di cui ho parlato prima, il quale dica: « recatomi al domicilio antico non l'ho trovato; fatte migliori ricerche non ho saputo dove sta; ho portato la sentenza al sindaco ». Questa sentenza si conserva nell'archivio municipale e dopo cinque giorni essa passa in giudicato.

Ora questo è enorme, è orribile, è contro l'umanità.

Del rimedi, quindi, bisogna portare a questo sistema. Anzitutto è necessario migliorare il sistema delle notifiche. E a questo riguardo bisogna dare lode, come in tante altre cose, alla Corte di cassazione, la quale, quando un imputato condannato in contumacia fa appello all'atto dell'arresto, va cercando il pelo nell'uovo per dichiarare nulla la notificazione e valido l'appello.

Vi sono due rimedi che bisogna assolutamente legiferare. Uno è quello, non vi sembri strano, che le notifiche di tutti gli atti si possano fare nelle forme attuali certamente mi-

gliorate, ma che le sentenze debbano essere notificate personalmente, altrimenti non passino in giudicato. Così è in Francia. Ma l'individuo si nasconde, va all'estero. Orbene, non è già questa una restrizione alla sua libertà personale? Certamente per non stare nascosto notte e giorno, per non andare all'estero, l'imputato accetterà facilmente la notifica della sentenza. In Francia, ripeto, così è. Questa è una garanzia sicura. Ma la vera garanzia, è quella che si regolino i termini per l'appello e tutta la materia, aggiungendo che in ogni caso il condannato a pene restrittive della libertà personale, appena arrestato in esecuzione della sentenza contumaciale, abbia il diritto di appellare. Perché il fatto che l'arrestato appella, distrugge la presunzione che egli conosca la sentenza. Del resto è forse nuovo il sistema di portare il gravame al momento dell'esecuzione? Oramai, in civile non si dubita più che l'appello si possa fare al momento di qualunque atto esecutivo.

MORTARA. Non l'ho mai sentito.

MARINUZZI. Io sì, che si possa fare opposizione al momento dell'esecuzione quando si tratti di sentenza contumaciale.

Del resto, che sia così o no io credo (e ritengo sia della stessa opinione anche l'onorevole Guardasigilli), che la mia proposta si possa discutere e che non debba apparire strano che nel momento dell'arresto si possa fare l'appello. E siccome, nel momento dell'arresto si deve notificare la ragione dell'arresto stesso e quindi la sentenza, così mi pare non vi debba essere difficoltà.

Convengo che l'appello possa farsi dal padre per il figlio minore, dal marito per la moglie. Ma non approvo però che possa farlo il suo avvocato, perché l'avvocato, deve consigliare il cliente a fare l'appello, non deve farlo egli stesso, esponendo il cliente molte volte a spese e a danni.

Vi è una disposizione nel progetto di Codice di procedura che non ho trovato né lodata né censurata, disposizione che è nuova e di gravità eccezionale.

Si dice: quando l'accusato non si presenti nel giudizio di appello (notate che non si dice nemmeno « sia contumace ») l'appello sarà rigettato.

Ma come, in materia così grave un appello

presentato con tutte le forme, sarà rigettato perché l'imputato non si presenti?

Questo, mi piace affermarlo, non solo è nuovo, ma non si trova in nessun Codice, in nessun libro; poichè è veramente contro l'umanità. Io ammetto che la non presenza, cioè la contumacia, porti che non ci sia assistenza del difensore, anche come incoraggiamento per l'imputato a presentarsi, ma che si rigetti, senza esame, il suo appello, non posso ammetterlo. E questo viene in contraddizione stridente con la vostra proposta di dare alla Corte di appello e alla Corte di cassazione la facoltà di elevare motivi di nullità di ufficio, cosa che non è nella legge attuale e che certamente è una facilitazione alla difesa degli imputati. Dunque si possono elevare motivi di ufficio, ma se l'imputato non è presente, il suo reclamo è rigettato. Questo bisogna cancellarlo: la sentenza d'appello in contumacia sarà quello che sarà, di assoluzione, di condanna o di diminuzione di pena. E finisco su questa materia e sul resto con la espressione di un voto che parrà assolutamente antidemocratico: io ritengo un sentimentalismo quello di sostenere che sul gravame dell'imputato non si possa riformare la sentenza in peggio: io non ne ho capito mai la ragione.

Questa funzione sociale si esplica dal principio dell'istruzione fino alla sentenza che passa in giudicato e non capisco perchè la Corte di appello, quando c'è un reato più grave, non possa elevare la pena. Il concetto della *reformatio in peius* si ammette con parzialità per l'imputato, perchè se l'imputato condannato non ha appellato, ma appella il Pubblico Ministero, su questo appello l'accusato può chiedere di essere assoluto, di aver ridotta la pena, perchè, si dice, la Corte si è impadronita della causa: ebbene la Corte non si è egualmente impadronita della causa per il ricorso dell'imputato?

Del resto questa *reformatio in peius* c'è nel Codice penale militare, ossia c'è e non c'è; non c'è l'articolo che vieta di aggravare la pena, dunque si può aggravare. In Francia non vi è una disposizione del Codice, ma vi è la giurisprudenza che non l'ha ammessa. Ma la materia bisogna regolarla sempre, perchè col Codice attuale c'è un articolo, per il quale si dice che in grado di appello la pena, sull'ap-

pello dell'imputato, non può essere aggravata. E questa disposizione viene dopo un'altra la quale dice che quando la Corte d'appello ritiene incompetente il tribunale e dichiara la competenza della Corte d'assise, allora avviene quello che è avvenuto, e forse se ne ricorda il senatore Basile, che decise in una sentenza di queste genere: un Tizio, imputato di avere ucciso la moglie per incidente colposo, fu condannato a due anni dal tribunale; fece appello e la Corte d'appello riconobbe l'incompetenza del tribunale e ritenne la competenza della Corte d'assise ed alle assise fu condannato per assassino, ma la pena non poté andare oltre i due anni. E si vede così uno, dichiarato colpevole di assassinio, condannato a due anni per l'applicazione di un principio non logico.

Io sono sicuro che questa proposta non sarà accolta...

MORTARA, *relatore (interrompendo)*... L'ha fatta anche la Commissione.

MARINUZZI. Sta bene, ma ciò non significa che sarà accolta nel testo definitivo.

E dico che, se questa *reformatio in peius* dovesse attecchire, noi avremmo risolto il problema del numero eccessivo degli appelli e dei ricorsi.

Non voglio oltre abusare della cortese attenzione del Senato.

E quindi non mi occupo del procedimento della Corte di assise nè d'altro, anche perchè io penso che se ogni oratore dovesse discutere il complesso del Codice e le sue disposizioni, farebbe cosa non opportuna, cosa che non è nel nostro programma, e la discussione si allungerebbe di troppo. Queste sono osservazioni che vanno riservate ad altri modi di pubblicità, che possono sempre arrivare all'orecchio vigile e studioso del ministro. Al quale, come conclusione, io dico: tenete presente che il Codice di procedura non è che un regolamento giudiziario, per la ricerca del vero, per la tutela dell'innocente; questo è l'ideale. Sperare che un Codice di procedura, cioè un Codice di metodo, possa migliorare la magistratura, elevare la funzione del perito, ridurre alla giusta proporzione e misura la funzione dell'avvocato, è una speranza vana.

La magistratura si migliora col suo organico e voi l'avete presentato al Parlamento questo organico. I periti si migliorano coi corsi uni-

versitari e la cultura dei grandi centri scientifici, e così anche gli avvocati; auguro a voi di completare le disposizioni di questo Codice, specialmente colla legislazione dei minorenni che è importantissima e che giustamente scriva all'onore. Lucchini per richiamare l'attenzione su quella che è una lacuna nella nostra legislazione. Perciò fatela presto questa legge sui minorenni, perchè questa funzione di repressione della delinquenza dei minorenni è un tema importantissimo, e che, più che una questione di repressione, è questione di igiene sociale. È inutile andare a ricercare i reati commessi dai maggiorenni e preoccuparci del loro numero, quando lo Stato nulla ha fatto per il fanciullo abbandonato ai suoi perversi istinti, al vizio ambiente, all'ignoranza. È cosa degna di voi e del vostro paese quella di presentare al più presto questo progetto di legislazione. (*Approvazioni*).

Io conchiudo, e conchiudo colle parole di un mio illustre e rispettato maestro, con le parole che Enrico Ferri pronunciava al settimo Congresso forense, presieduto dal nostro collega, senatore Vacca. Parlando di questo progetto egli disse che era inutile andare ricercando le quisquiglie delle disposizioni dell'uno o dell'altro Codice, ed aggiungeva: « Non spezzettiamo riforme che dovranno avere uno svolgimento unico, ma un voto soltanto esprima il Congresso: che le funzioni dell'autorità di polizia giudiziaria e quelle dell'autorità giudiziaria, siano regolate in modo che siano la vera garanzia dei cittadini e che le persone chiamate a compierle ispirino fiducia per la loro serietà e per la loro capacità ».

Questo fu il voto dell'illustre penalista e questo è il voto mio. (*Approvazioni vicissime. Applausi - Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cittadella.

CITTADELLA VIGODARZERE. L'onorevole senatore Garofalo, nel suo ascoltissimo discorso invitava i non giuristi a prestare speciale interesse a questa discussione. È solo codesta idea che può giustificare me, se entro a dire una parola.

La impressione che desidero manifestare al Senato, nasce piuttosto che dal seggio che ho l'onore di occupare, da un altro seggio ben più

modesto, quello di giurato, anzi di ex-giurato, perchè e l'onore avuto, e l'età mi impediscono di essere ancora giurato.

Il sentimento di giustizia appartiene tanto ai dotti quanto agli indotti, anzi qualche volta lo stesso sentimento accompagnato da un pensiero molto colto, può annebbiare la limpidezza della verità, perciò io amo l'istituto della giuria.

Ma, essendo stato giurato, mi sono anche trovato in quella penosa ansia, in quel *penoso disagio* a cui allude l'onorevole ministro nella sua sapiente relazione. Io non mancai naturalmente di obbedire al precetto del Carrara, e dovetti occuparmi esclusivamente del fatto, ma, a me dispiaceva di occuparmi esclusivamente del fatto, mi trovavo imbarazzato, avrei desiderato di saper meno ancora di quello che sapevo, di essere quasi punto istruito, mentre se avessi discusso sulla pena, il mio voto nel giudizio di fatto rimaneva il medesimo, ma l'animo si sarebbe sollevato.

Penetrava in me un po' di forza intellettuale, che non era solo giudizio di fatto; e questo argomento, che io accenno appena, nella relazione dell'onor. ministro è trattato con ampiezza, ed è dimostrata anche la confusione, o per meglio dire la connessione del giudizio di diritto con quello di fatto; egli disse nella sua relazione che è *ciò secondo natura*.

Un giorno, o per meglio dire una notte, fui condannato anch'io; pensavo di aver detto il vero assolutamente, votando il mio sì, eppure quel sì non mi faceva dormire.

Si trattava di un processo di non grande importanza: due giovanissimi avevano architettato, forse dopo aver bevuto all'osteria (esprimevano una faccia da galantuomini, ma veramente tali non saranno stati), avevano architettato di entrare nella casa di una povera vecchia e di derubarla, sapendo che un pò di denaro possedeva. Entrarono, ed uno dei due teneva alla mano un piccolo coltellino (noi lo chiamiamo *britola* in dialetto veneziano). Incontrarono la vecchia, il cassettoncino era poco distante, e il giovane che teneva il coltellino tenne ferma la vecchia con una mano e, col coltellino minacciandola, disse: « *se ti te movi te mazzo* ».

L'altro rubò una ventina di lire; poi se ne andarono, e la vecchia non provò molto spavento. Il « *se ti te movi te mazzo* » è una

espressione che secondo me non aveva grandissima importanza; io avevo la convinzione che l'uno, non avesse l'intenzione di ammazzare la vecchia; erano tutti e due molto giovani, e non avevano certo la coscienza, non solo di voler ammazzare, ma nemmeno quella di ferire. Ad ogni modo io, acquistata la sicurezza che il fatto era accaduto in quel modo, votai in conseguenza; poi seppi che ad uno avevano inflitti sedici anni, all'altro cinque, ed allora mi spaventai, mi parve un eccesso.

Che sia o no eccesso, non indago, e perchè non sono giurista, e perchè non ho diritto di indagarlo nè adesso, nè allora che ero giurato; ciò peraltro mi porta a concludere che parecchie circostanze possono condurre un giurato in imbarazzo, e per questo ho compreso la frase dell'onor. ministro già citata: « *Il penoso disagio* ».

Dunque il ministro nella sua relazione dice fra l'altro, ricordando anche un concittadino mio perchè è padovano, l'illustre e ancor giovane avvocato professor Alessandro Stoppato: « Padroni siano i giurati della pena, ma entro il massimo e il minimo stabilito dalla legge; si eviteranno impunità scandalose ». Ed io dico che oltre ad evitarsi impunità scandalose si eviteranno anche condanne eccessive. Sicchè la mia impressione, e parlo esclusivamente di impressione, fra le due relazioni, che hanno naturalmente molta importanza di pensiero ed anche forma tale da poter attrarre l'attenzione non solo di coloro che sono istruiti nella scienza, ma anche di coloro che amano avere una idea esatta indipendentemente dalla disciplina giuridica, la mia impressione è, che in queste due relazioni l'onor. ministro si estende molto di più a parlare, sopra questo concetto di opportunità che ai giurati venga anche concesso il giudizio sopra la pena, mentre nella relazione dell'illustre senatore Mortara questo concetto è osteggiato, naturalmente con molte autorevoli argomentazioni, ma se ne parla meno, e vi si dice quasi: ci penseremo, in seguito, vedremo anche la altre nazioni.

E qui, sempre in via di sensazione, sarà a pensare forse, anche per ragioni psicologiche, se ci si deve più o meno preoccupare poi delle altre nazioni, perchè conviene considerare le condizioni e disposizioni della nazione nostra nei giudizi di questo genere.

Ma ben lontano sono io dal presentare un pensiero, che possa minimamente sapere di suggerimento, perchè mi allontanerei quasi da me stesso.

Dunque, sempre in via di impressione, osservando con grande piacere come tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole Commissione si sian trovati pienamente d'accordo nell'esigere che debbano i giurati col concorso del presidente pronunciare il loro verdetto, avrei una lontana speranza che vi fosse maniera, perchè si potessero accordare ministro e Commissione anche nell'altra idea: perchè il ministro dice che l'articolo (mi pare 536 o 537) del progetto ministeriale assicura che « il vero giudizio di diritto, sono due parole, cioè la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della disposizione di legge applicabile, resta al magistrato e poi i giurati fissano la pena concreta ed in cooperazione col presidente ».

La cooperazione del presidente, secondo me, è atta a togliere quegli inconvenienti che vi possano essere nell'idea proposta. E dal momento che l'onorevole Commissione, ed il suo illustre relatore con parola così efficace, han saputo concordarsi col ministro sopra l'altro concetto, a me - dipenderà da ignoranza - pare che già era una via questa che poteva condurre anche al giudizio della pena per parte dei giurati. Io non faccio che accennare a ciò: naturalmente non potrei insistere di più di quello che crederà di insistere il ministro, e sarò lieto come un discepolo tanto dell'onorevole Commissione, quanto dell'onor. ministro, e discepolo anche non abbastanza degno, perchè non abbastanza istruito, sarò lieto, in qualunque modo loro si accordino pur contento di avere espressa la mia idea, anche perchè ieri l'altro l'onor. Garofalo aveva autorevolmente incoraggiato coloro, che non

sono approfonditi col pensiero nella scienza, a dire le impressioni loro, che forse non guastano, per quanto le dichiarino in modo un po' abborracciato, perchè in queste cose è meglio fissarsi sopra la benevolenza (già da me provata altre poche volte), del Senato, con una parola semi-improvvisata, piuttosto che studiare l'argomento, quando si sa che studiarlo veramente non è possibile e che ci si deve limitare ad esprimere una sentita impressione. (*Approvazioni vivis e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa, riservando la facoltà di parlare all'onor. ministro ed all'onor. relatore della Commissione.

La discussione continuerà nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544 - *Seguito*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.25).

Licenziato per la stampa il 7 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXI.

TORNATA DEL 1º MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. Omaggi (pag. 7101) — Comunicazione della Presidenza (pag. 7102) — Dichiarazioni di voto (pag. 7102) — Ringraziamenti (pag. 7102) — Nomine nella Commissione d'istruttoria nell'Alta Corte (pag. 7103) — Congedi (pag. 7103) — votazione a scrutinio segreto (pag. 7103) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544); parlano sull'ordine della discussione il senatore Lucchini Luigi (pag. 7103), il ministro guardasigilli (pag. 7104), il Presidente (pag. 7101) e il senatore Balenzano (pag. 7101) — Il ministro di grazia e giustizia dà ragione al Senato del nuovo Codice di procedura penale (pag. 7104) — Chiusura di votazione (pag. 7111) — Il guardasigilli continua il suo discorso (pag. 7112) — Si rinvia alla successiva tornata il seguito della discussione (pag. 7119) — Risultato di votazione (pag. 7119) — Per lo scoglimento dell'interpellanza del senatore Molmenti; parla il senatore Molmenti (pag. 7119) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 7120).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Il comune di Roma: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1911, primo quadrimestre.*

Il signor Vittorio Lazzarini: *L'avvocato dei carcerati poveri a Venezia.*

Il Regio Archivio di Stato in Lucca: *Regesti. Vol. 10. Pergamene del diplomatico, parte II, dall'anno MLXXXII al MCLV.*

La Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale. Sessioni del 1910.*

Il Municipio di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1911, vol. I.*

La R. Biblioteca Angelica: *Li nuptiali di Marco Antonio Altieri*, pubblicati da Enrico Narducci.

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova: *Atti e memorie di quella R. Accademia. Anno 1910-11.*

L'ing. Giuseppe Bertelli: *Una farsa catastale in Porto Maurizio.*

Il signor Eugenio Trompeo: *Camillo Benso di Cavour. Discorso.*

Il conte Emilio Budan: *I precursori delle moderne macchine da scrivere, 1713-1880.*

La Presidenza dell'Unione delle provincie d'Italia: *Atti ufficiali della quarta assemblea generale. Torino 1911.*

La R. Accademia delle scienze di Torino:

Onoranze centenarie internazionali ad Amedeo Avogadro.

S. E. il senatore Mortara: *L'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912.* Discorso.

Il dott. Henri Puiroux: *De Romulus a Guillaume II.* Vol. I.

Il Ministero della marina: *Statistica sanitaria dell'armata per l'anno 1907 e 1908.*

La Corte di cassazione di Firenze: *Calendario generale per gli anni 1912.*

Il comune di Bologna: *Resoconto della Giunta e rapporto dei revisori sul conto consuntivo 1910 e Bilancio preventivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1911.*

L'Accademia Pontaniana: *Atti di quella Regia Accademia.* Vol. XV e XVI, serie II.

Il signor Umberto Dallari, direttore del Regio Archivio di Stato di Modena: *Il 1859 in due Ducati dell'Emilia (Reggio e Guastalla).*

La Deputazione provinciale di Catanzaro: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memorie di quella R. Accademia.* Classe di scienze morali, serie I, tomo V, Sezione di scienze giuridiche.

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memorie di quella R. Accademia.* Sezione di scienze storiche-filologiche.

Il Ministero della marina: *Leva marittima sui nati nel 1889 e situazione del Corpo Reale equipaggi al 31 dicembre 1910.*

L'onor. deputato Luigi Bava: *Il tricolore italiano e la Dante Alighieri.* Discorso.

L'onor. senatore Raffaele De Cesare: *Per il generale Ottavio Tupputi.* Discorso; *Giuseppe Patoncelli.* Discorso; *Trento nel 1799 e Mon. Capeceatratro.* Conferenza.

L'onorevole senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Il compito dell'Italia nell'incivilimento dell'Africa Settentrionale.*

La Camera di commercio ed industria di Siracusa: *Movimento commerciale, industriale e marittimo della città di Siracusa nell'anno 1910.*

L'onor. deputato Leone Caetani: *La crisi morale dell'ora presente; Religione, modernismo e democrazia; Studi di storia orientale, vol. I; Nozze Caetani-Chapin.*

Il prof. Arnaldo Faustini: *Il mondo polare;*

Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi; I popoli strani.

Il prof. Emanuele Sella dell'Università di Perugia: *Il demanio del sottosuolo storico come mezzo per impedire la formazione di prezzi di mercato.*

La soprintendenza del R. archivio di Stato in Firenze: *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese (1808-1814).*

Il generale onor. Giovanni Goiran senatore: *Giustizia riparatrice verso due generali d'artiglieria.*

Il signor Luigi Cesare Bollea: *Ferdinando Gabotto* (Biografia, bibliografia ed onoranze).

La Deputazione provinciale di Bologna: *Atti delle sessioni straordinarie di quel Consiglio provinciale, tenute l'8 marzo ed il 28 giugno 1911.*

Il comm. avv. Federico Pozzi, direttore della segreteria del Senato: *A guide to the Imperial Japanese Diet. Translation* (Manuale per la dieta imperiale giapponese. Traduzione).

Id. Id. testo giapponese.

L'onor. senatore Francesco L. Pullè: *Le origini dell'Italia contemporanea. Nel cinquantenario del Risorgimento.*

L'Associazione fra commercianti, esercenti o industriali di Milano e libertà economica: *Relazione del dott. rag. Mario Luporini.*

L'Istituto geografico militare: *Due traduzioni degli Originali di campagna dei rilievi eseguiti dal personale dell'Istituto nella Somalia italiana negli anni 1910 e 1911.*

Il prof. Pappafava: *Bilježnici obranik sa iziasnjenjima porjestnim, bibliografskim i pravnickim od Odejetnika D. Vladimiro Pappafava.* Preveden po Drn. Anticu i A. Simonicu (Formulario notarile con illustrazioni storiche, bibliografiche e giuridiche dell'avvocato dott. Vladimiro Pappafava. Traduzione del dottor G. Antich e di A. Simonich).

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente messaggio inviato dal Presidente della Corte dei conti:

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali in data 15 febbraio 1912, che autorizzano l'apertura di nuovi crediti straordinari a favore del Mi-

nistero della guerra per lire 20,000,000 e a favore del Ministero della marina per lire 15,000,000, per far fronte alle spese occorrenti per la spedizione militare in Tripolitania e in Cirenaica.

« La Sezione I della Corte, all'esame della quale ho sottoposto i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi a termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia a V. E. in osservanza della disposizione dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente

« PATERNOSTRO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Dichiarazioni di voto.

DORIA-PAMPHILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIA-PAMPHILI. Impedito dall'intervenire alla seduta di sabato scorso, perchè assente da Roma, tengo a dichiarare che, se fossi stato presente, avrei preso parte alla votazione, ed avrei votato in favore della legge sulla sovranità dell'Italia sulla Libia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiarazione simile a quella ora fatta dal senatore Doria-Pamphili mi è pervenuta dal senatore Cerruti Alberto, il quale tiene a far conoscere, che ove si fosse trovato presente alla seduta di sabato, avrebbe votato entusiasticamente in favore della legge sulla sovranità dell'Italia sulla Libia. (*Approvazioni*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Rattazzi ringrazia il Senato della commemorazione fatta e delle condoglianze inviate.

Nomine di commissari.

PRESIDENTE. Per la morte del senatore Rattazzi mancò il presidente della Commissione permanente d'istruttoria per l'Alta Corte di giustizia.

Valendomi della facoltà accordatami, in relazione all'art. 5 del regolamento giudiziario del Senato, delego a presiedere tale Commissione il vice-presidente, senatore Paternò.

Nella stessa Commissione mancò un altro membro effettivo, e nomino a tale ufficio il senatore Fill-Astolfone. Mancano anche tre membri supplenti, che io nomino nelle persone dei senatori Basile, Perla e Sandrelli.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo di un mese i senatori Tassi, Barzellotti e Bettoni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione di contabilità interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un componente la Commissione di contabilità interna.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello spoglio di questa votazione.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Di San Martino Enrico, Bava Beccaris, Massarucci.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sul nuovo Codice di procedura penale (N. 544-A).

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Come il Senato rammenta, ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'on. ministro ed al relatore.

LUCCHINI LUIGI. Chiede di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io e diversi colleghi desideravamo precisare bene la portata delle dichiarazioni fatte ieri dal nostro illustre Presidente, che la discussione generale era chiusa. Ora, se io non m'inganno, la legge che è in discussione è precisamente quella introduttiva del nuovo Codice di procedura penale, che dà autorizzazione al Governo di pubblicare il Codice di pro-

cedura penale: è dunque questa la discussione generale che rimane chiusa, non già la discussione del progetto di Codice, che è allegato a questa legge, e più particolarmente all'art. 1º della legge. Quindi, se non vado errato, la dichiarazione di chiusura è relativa alla legge, non già al progetto che è allegato alla medesima.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non debbo rispondere alla domanda dell'onor. Lucchini, perchè essa è rivolta al Presidente del Senato. M'importa solo di ricordare quello che l'illustre Presidente disse già al Senato quando fu iniziata la discussione di questo disegno di legge. La discussione che ha avuto luogo si è riferita al progetto del Codice, non all'articolo 1 e agli articoli successivi del disegno di legge. Si dovrà quindi esaminare il testo di esso, che dà facoltà al Governo di pubblicare il Codice, non rifare la discussione sul progetto del Codice che è stata dichiarata chiusa e non può riaprirsi all'articolo 1. Parmi sia questa l'interpretazione precisa delle parole dell'illustre Presidente, che egli vorrà rettificare, se non rendono esattamente il suo pensiero. E ciò basta come norma delle ulteriori discussioni.

PRESIDENTE. Il ministro ha perfettamente espresso il sentimento mio. Io ho ieri dichiarata chiusa la discussione generale nel senso testè esposto. Quando discuteremo l'articolo 1, tutti quelli, i quali hanno desiderio di parlare sul concetto del disegno di legge, potranno domandare la parola. Ciò nondimeno, in qualunque punto un senatore domanderà la parola, rientrando nella discussione generale, consulterò il Senato.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Io credo che l'onor. Lucchini debba essere soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'illustre nostro signor Presidente.

Quando saremo alla discussione dell'art. 1, che è appunto quello col quale si conferiscono pieni poteri al ministro di pubblicare il Codice, con quegli emendamenti e con quelle modifi-

cazioni che la discussione del Parlamento possa aver reso necessarie, a nessun senatore sarà interdetto di poter discutere, se e con quali limiti, questi poteri potranno essere conferiti.

Quindi mi sembra che la discussione, impegnata sopra questo argomento, non sia necessaria.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Allora, se mal non ho inteso, le dichiarazioni dell'illustre signor Presidente vanno prese in questo senso, che cioè, discutendosi l'art. 1º, ogni senatore avrà facoltà di far quelle considerazioni che riterrà opportune, sul progetto che è allegato alla legge.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Balenzano e dell'onorevole Lucchini, mi sembra che l'incidente possa considerarsi come chiuso.

Do quindi facoltà di parlare all'onor. ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le dichiarazioni testè fatte dall'illustre Presidente importano che la discussione generale sull'allegato all'articolo primo del disegno di legge, debba considerarsi come chiusa, riservato, come è naturale, il diritto a tutti i senatori di discutere l'articolo primo ed i successivi, non essendo possibile di fare, in occasione dell'articolo primo del disegno di legge, una seconda discussione generale. Ad ogni modo spetta all'autorità del Presidente, di regolare l'ulteriore discussione. A me incombe ora il compito di rendere ragione al Senato del progetto di Codice che col disegno di legge è stato proposto dal Governo; e lo farò con quella maggiore brevità che la vastità e l'importanza dell'argomento richieggono. Lo farò trepidante per l'alta autorità di questo Consesso, ma con sentimento di viva gratitudine per il Senato e per la Commissione che hanno esaminato il complesso problema con tanta altezza e con tanta sapienza.

Già resi grazie alla Commissione per la sollecitudine, con la quale, consacrando il consueto riposo estivo allo studio ed alla preparazione della sua relazione, ha reso possibile questa discussione. Rinnovo ora i ringraziamenti perchè il lavoro della Commissione, tanto nella parte nella quale ha consentito nelle proposte del Governo, quanto in quella nella quale ha esposto

considerazioni, osservazioni e rilievi diretti a migliorarle, dimostra come la stessa relazione afferma « il coscienzioso studio di concorrere alla bontà dell'opera, con intento perfettamente unisono a quello del ministro ».

E questo stesso intento espressero con parole eloquenti, tutti, o quasi tutti, gli onorevoli senatori che hanno partecipato a questa discussione, ed ai quali volgo l'animo grato pel notevole contributo che verrà dalle loro considerazioni e dalle loro proposte a vantaggio del progetto.

L'on. senatore Vacca espose e difese con tanta competenza e larghezza le principali riforme del nuovo Codice; l'on. senatore Garofalo lo riconobbe superiore tecnicamente e nella forma al Codice vigente; l'on. senatore Tamassia diede colle sue dotte considerazioni sulle perizie giudiziarie una prova maggiore dell'alta sua competenza sull'importante argomento; l'on. Marinuzzi portò il largo contributo della sua dottrina e della sua esperienza professionale; l'on. Citadella fece osservazioni pratiche di non lieve importanza. Anche l'on. Lucchini riconobbe che il progetto conteneva pregi notevoli ed era informato a spirito moderno, segnalando parecchie disposizioni, e non tra le meno importanti, che trovò meritevoli di approvazione, sebbene le gentili parole colle quali cominciò il suo discorso parvero poi il soave liquore che asperge gli orli del vaso, date le conclusioni alle quali è venuto contro il progetto.

E ringrazio gli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione non per me, ma perchè da questo elevato dibattito traggo i migliori auspicii perchè il progetto del nuovo Codice, frutto non di una opera individuale, ma del lavoro concorde di tanti illustri giuriconsulti, che per lunghi anni vi dedicarono i loro studi e il tesoro della loro sapienza, aveva diritto alla benevolenza del Senato.

A me è toccato l'onore di presentare al Senato, in nome del Governo, le riforme che sono il frutto di questi studi e di questa collaborazione, e m'incombe anzitutto l'obbligo di riassumere i precedenti che si riferiscono alla preparazione del progetto, specie dopo che, con mia profonda sorpresa, ho sentito dall'oratore, che è stato meno favorevole, deplorare

quasi una scarsa preparazione delle proposte che sono sottoposte all'esame del Parlamento; e come conseguenza di essa la opportunità di nuovi studi diretti a preparare un progetto più maturo e completo.

Dopo le lunghe discussioni, che sono un vero titolo di onore pel Parlamento italiano, colle quali il Senato e la Camera dei deputati esaminarono il progetto del Codice penale proposto da Giuseppe Zanardelli, e ne prepararono la promulgazione, fu da tutti riconosciuta la necessità di risolvere il problema del procedimento penale, come integrazione indispensabile del Codice penale unico, cancellando i vecchi Codici degli antichi Stati inadatti alle nuove condizioni politiche e sociali. La necessità di adottare pel procedimento penale le riforme richieste in seguito all'approvazione del nuovo Codice dalle esigenze dei tempi progrediti, fu riconosciuta e proclamata nei due rami del Parlamento, coll'augurio che l'opera sapiente del ministro, che aveva avuto la fortuna di condurre in porto il Codice penale, avesse reso possibile una riforma a quella del Codice così intimamente connessa. Fin d'allora i gravi inconvenienti del vecchio Codice procedurale erano deplorati. L'esperienza doveva poi renderli più sensibili e più gravi; e si ripeté da ogni parte che dopo di aver provveduto al Codice per delinquenti, come con frase caratteristica fu definito il Codice penale, era compito altrettanto urgente ed importante quello di provvedere, riformando il procedimento penale, al codice dei galantuomini, ponendo la difesa della società e dei cittadini su basi più razionali, più logiche ed efficaci. E fra i cultori del diritto, nei congressi, e nella stampa giuridica e politica fu iniziata una larga discussione sulle riforme che il nuovo Codice di procedura penale doveva contenere per rispondere allo scopo.

Questi studi e queste discussioni eccitarono il Governo a preparare la riforma; e fu studiato un primo progetto, per iniziativa del guardasigilli Teodorico Bonacci, ma il progetto non poté aver seguito. Un altro progetto fu studiato da Emanuele Gianturco e non ebbe migliore fortuna. Rimasero entrambi come alta testimonianza dell'interessamento dei due eminenti e compianti guardasigilli per la risoluzione del grave argomento, e come importante materiale per gli studi ulteriori.

Quando nel 1898 per la prima volta fui assunto all'onore di presiedere al Ministero di grazia e giustizia, riconosciuta l'urgenza della riforma, mi parve un dovere imprescindibile di riprenderne lo studio; e nell'intento di avviarla ad una soluzione costituì una prima Commissione, col mandato di prendere in esame le modificazioni necessarie del Codice di procedura penale. La Commissione, appena costituita, affermò col consenso di tutti i suoi membri, e fra essi dell'on. Lucchini, coll'adesione del ministro, che il suo compito non poteva limitarsi a riforme parziali del vecchio Codice, ma doveva estendersi alla preparazione di un nuovo Codice da sostituire all'antico. La Commissione fu di fatto presieduta da un autorevole e illustre maestro, Enrico Pessina, e di essa fecero parte parecchi giuristi dei due rami del Parlamento. La Commissione deliberò di distribuire ai singoli membri la materia per lo studio dei vari problemi; e ciò per definire le massime che dovevano poi essere la base del nuovo Codice. Ho innanzi a me il volume nel quale sono raccolte le singole relazioni, che sono documenti importantissimi di sapienza giuridica.

Furono relatori i commissari Pessina, Canonico, Lucchini, Marsilio, Vacca, Nocito, Mazzella, Stoppato, Ferro-Luzzi. L'on. Lucchini, riferì sull'azione penale e sulla libertà personale dell'imputato; e le sue conclusioni furono quasi completamente accolte.

Cessato dall'ufficio di ministro, per la cortesia del mio successore, l'onor. Bonasi, fui chiamato a partecipare ai lavori della Commissione. Il guardasigilli Gianturco poi continuando il lavoro di preparazione del Codice, dopo discusse ed approvate dalla Commissione le massime fondamentali, riconobbe la opportunità di comunicare i principii adottati alla Magistratura, alle Facoltà giuridiche del Regno, alle Curie, che li esaminarono collegialmente, offrendo un contributo di non lieve importanza alla preparazione del Codice.

Comunicarono anche il loro parere, per invito del ministro, alcuni giureconsulti stranieri, dei quali ricorderò i nomi: il von Bar professore a Gottinga; l'Harbuger consigliere d'appello e professore a Monaco; il Mayer professore a Vienna; lo Speyer di Bruxelles; il Teichmann professore a Basilea.

Fu in seguito a questi pareri disposta la compilazione del progetto, che fu affidata ad una Sotto-Commissione, che preparò dapprima il I ed il II libro e poi gli altri due.

Intanto la Commissione fu ricostituita, aggiungendovi altri membri, per la revisione dell'intero progetto; e dopo compiuta la revisione, una Sotto-Commissione presieduta dal senatore Pessina, e della quale ebbi l'onore di far parte coi commissari Grippo, Brusa, Nocito e Vacca, procedette al riesame del progetto, al coordinamento delle varie parti del Codice, agli emendamenti che erano a tal fine necessari.

Tornato al Ministero di grazia e giustizia nel 1905, mi occupai del lavoro definitivo, in seguito al quale il progetto fu presentato alla Camera dei deputati.

Alla preparazione del progetto del nuovo Codice hanno pertanto cooperato, con azione continuativa, cinque guardasigilli, e fra i componenti la Commissione nei vari periodi del suo lavoro, molti membri di quest'Assemblea, fra i quali mi è caro ricordare i senatori Pessina, Villa, Lucchini, Cosenza, Fiocca, Parpaglia, Perla, Vacca, e quelli che, purtroppo, hanno cessato di vivere: Canonico, Brusa, Municchi, Ricciuti, Ferro-Luzzi.

L'esame del primo progetto presentato alla Camera nel 1905 per le vicende parlamentari non poté essere condotto a termine. La Commissione però esaurì la discussione del primo libro, che approvò con qualche emendamento. Su di esso presentò alla Camera la sua relazione l'onor. Tommaso Villa; ma la sua relazione non fu poi distribuita per la chiusura della Sessione, che fece decadere, cogli altri disegni di legge, anche quello riguardante il Codice. Con la ripresa dei lavori parlamentari, furono in seguito presentati al Senato i disegni di legge dai guardasigilli Orlando e Fani, col primo dei quali era investita molta parte del Codice, col secondo si proponeva una riforma sulle perizie giudiziarie, progetti che, tornato al Governo, trovai innanzi al Senato.

Deciso a riproporre il progetto completo del 1905 con alcune modificazioni, ritirai quei due disegni di legge; ed ora il Senato dovrà discutere sul progetto del nuovo Codice che, in nome del Governo, è stato sottoposto al suo esame.

Ho dovuto ricordare questi precedenti per dimostrare che il Senato non è ora chiamato a pronunziarsi su di un progetto al quale manchi quella larga preparazione che l'argomento, per la sua vastità e importanza, richiede; che esso non è il frutto di un lavoro individuale, ma invece è l'espressione dello studio di una numerosa schiera di giuristi, che vi hanno portato tutto il concorso della loro dottrina e della loro competenza. Esso potrà non essere perfetto, e richiederà modificazioni e correzioni. A ciò coopereranno certamente le discussioni sapienti del Senato e della Camera, che il Governo terrà nella più alta considerazione. Il fine, al quale la legislazione di un paese civile deve rispondere, non può essere quello di raccogliere in formule schematiche tutti i postulati teorici di una scuola scientifica, ma quello di soddisfare a bisogni reali e universalmente riconosciuti. Un Codice che provveda a ciò e assicuri nel campo processuale le garanzie necessarie all'ordinato svolgimento dei giudizi, in armonia alle tendenze della società moderna fondandosi sulla esperienza per assicurare la difesa sociale e individuale, è quello appunto che la pubblica opinione vivamente reclama. (*Bene*).

Ed è nel convincimento che il progetto del nuovo Codice risponda a questi scopi, che il Governo invoca su di esso con fiducia il voto del Senato e della Camera. Il progetto, come ho accennato, potrà naturalmente, come ogni cosa umana, essere migliorato in qualcuna delle sue parti.

Il Codice processuale, per la vastità e soprattutto per la grande varietà degli istituti giuridici che comprende, può dar luogo a maggior contrasto di opinioni, a tendenze ed applicazioni diverse. La discussione metterà in rilievo le soluzioni che meglio rispondano ai fini della invocata riforma. Il Governo attende con deferenza e fiducia i voti e le proposte del Parlamento. Chiedendo al Parlamento l'autorizzazione a pubblicare il Codice, il Governo affida il suo progetto all'alta sua collaborazione, riservando a sé il lavoro finale di revisione e coordinamento, che assolverà col concorso di una speciale Commissione, nella quale le due Assemblee avranno degna rappresentanza. Così, coll'ossequio dovuto ai diritti del Parlamento, potrà essere assicurato un risultato che per altra

via, colla discussione cioè dei singoli articoli, sarebbe impossibile raggiungere.

Una delle osservazioni che furono fatte dall'onor. senatore Lucchini, che concluse per rimettere ad altro tempo la soluzione del problema del procedimento penale, si riferì ai voti fatti dalla Commissione nella sua relazione, ponendoli quasi a contrapposto di quello che avvenne per il Codice penale. Ma non si tenne conto che anche pel Codice penale, che portava una firma certamente più autorevole della mia, quella di Giuseppe Zanardelli, si verificò lo stesso fenomeno, naturale conseguenza del diritto delle assemblee legislative di esaminare e vagliare le proposte del Governo. I relatori del Codice penale, alla Camera ed al Senato, seguirono nella forma un metodo diverso, perchè non aggiunsero alle loro relazioni una elencazione speciale dei loro voti; ma questa è una diversità, puramente formale. Le relazioni sul Codice penale al Senato e alla Camera, che ho consultate, contengono una quantità di voti e di proposte non inferiore a quella contenuta ora nella relazione della Commissione. Nessuno allora trasse dalla molteplicità dei rilievi e degli emendamenti indicati le considerazioni che sono state fatte ora, e nessuno pensò di dire che, per queste proposte di modificazioni, dovesse abbandonarsi il progetto presentato per sostituirne altro diverso.

Quello che importa è il consenso nei criteri fondamentali, nelle linee direttive e nelle principali riforme, e quando su di esse è evidente l'accordo, perde di valore ogni considerazione che voglia fondarsi su particolari dissensi riguardanti alcune delle soluzioni proposte.

Dopo di avere riassunte le innovazioni contenute nel progetto, la Commissione del Senato ha indicato quelle, nelle quali non concorda, esponendone le ragioni, e ha ricordato con plauso parecchie di quelle che ha ritenuto meritevoli di speciale rilievo. Il silenzio sul resto è evidente consenso ed approvazione. L'on. senatore Lucchini poi, dopo di avere riconosciuto che il progetto conteneva pregi notevoli, ed era informato a spirito moderno, lodò senza riserva molte disposizioni. Ricobbe buoni i termini e le proposte riguardanti l'assistenza degli incapaci, le perquisizioni ed i sequestri, le disposizioni sulla partecipazione

della difesa nelle istruttorie, la nuova istituzione dei provvedimenti per decreti, le norme segnate per le citazioni direttissime, per l'abolizione delle testimonianze su apprezzamenti, per la correzione degli errori materiali, per l'esecuzione delle condanne, per l'esecuzione civile, per le rogatorie e le estradizioni. Avrebbe dovuto logicamente riconoscere che, se anche queste riforme fossero le sole contenute nel Codice, sarebbero certamente bastate a dare al progetto il carattere di una utile e importante riforma, che sarebbe ingiusto e assurdo rimandare, anche se non completata da quelle altre che egli avrebbe voluto diversamente risolte.

L'onorevole senatore Lucchini dichiarò poi di dissentire non solo dal progetto ma anche dalla Commissione; e trasse da queste divergenze la conclusione, invero sorprendente dopo le premesse che ho testè ricordate, che dovesse tutto rimettersi a tempo migliore, vagheggiando nuove e più larghe riforme rispondenti ai suoi ideali scientifici.

Ma le innovazioni teoriche, dirò meglio le aspirazioni che si vanno maturando nel campo degli studi, e nei quali non è ancora sicuro il consenso fra i competenti, non possono, appunto per ciò, penetrare nei Codici. Come dissi già, un Codice deve contenere le riforme che raccolgono non solo il consenso dei dotti, ma anche il consenso della coscienza pubblica.

Non spetta ai Codici l'azione di propaganda che è compito dei giuristi, dei Congressi, della stampa. I Codici debbono integrare e proclamare ciò che risponde a vere necessità. E il Codice di procedura, per la speciale sua funzione, deve, più degli altri, essere posto in armonia coi bisogni reali, non mirare ad una costruzione processuale praticamente non attuabile o pericolosa. Si potrà certamente fare un Codice magnifico da conservarsi in biblioteca, come testimonianza del valore scientifico e teorico di chi l'ha preparato, non si farà il Codice che il paese reclama.

E certamente oggi il paese attende dalla sapienza del Parlamento una riforma pratica, logica, organica che sia in armonia colle condizioni della civiltà moderna e che risponda al movimento della vita sociale. (*Approvazioni*).

Il progetto che stiamo discutendo, assolve il compito che una legislazione previdente deve soddisfare.

Dopo esaminata la relazione della Commissione e ascoltati i discorsi fatti in quest'Aula, pur non sottoscrivendo a tutte le proposte che sono state ventilate, io non esito a riconoscere che buona parte di esse merita tutta la considerazione, anche perchè non modificano le direttive che costituiscono la essenza del progetto, e possono migliorarlo. E il Governo sarà ben lieto, l'ho già dichiarato, e ripeto, di questo concorso illuminato.

Ma, onorevoli senatori, più che gli apprezzamenti varranno i fatti, e l'esame sommario del disegno di legge, ch'io farò con la maggiore brevità che mi sarà possibile, data la complessità e l'estensione della materia.

Il progetto del Codice, come il Senato ha rilevato, è diviso in quattro libri. Seguirò l'ordine stesso per segnalare le principali proposte, senza entrare in troppi particolari che mi trarrebbero troppo oltre nella mia esposizione. Quello che importa, del resto, è che il Senato abbia chiaro il concetto della riforma che è stata sottoposta alle sue discussioni.

Ma, prima ancora di procedere in questo esame, debbo notare un'osservazione preliminare fatta dalla Commissione sull'articolo 1º del progetto, che diedo luogo anche a discussioni nella Commissione parlamentare costituita per esaminare nella Camera dei deputati il primo libro del progetto del 1905.

L'art. 1º del progetto contiene questa affermazione: « Nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunciata con le forme stabilite dalle leggi ». La Commissione ritiene che questa affermazione non sia necessaria. Avviso diverso manifestò il relatore del primo libro alla Camera, onorevole Tommaso Villa, ritenendo l'opportunità di quella formula preliminare che, in corrispondenza col primo articolo del Codice penale, dichiara che « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite ».

Una disposizione identica a quella proposta è stata introdotta nella maggior parte dei Codici più recenti, e fra questi nel Codice austriaco, opera cospicua del Glaser, nel Codice ungherese che ne segue le orme, nel Codice spagnolo, e in quello di New York. È una formula generale che costituisce una sintesi dei

concetti informativi del Codice, e dei principii che sono la base dell'ordine giuridico nel consorzio civile. Ho voluto accennare a ciò per spiegare la ragione per la quale fu compresa nel progetto questa affermazione; ma non mi fermo sull'argomento. Del resto, i concetti esposti nell'art. 1º del disegno di legge, sono trasfusi in tutte le disposizioni del Codice; se pertanto parrà preferibile di farne a meno, non avrò certamente ragione di oppormi.

La questione fondamentale del primo libro è quella riguardante l'azione penale, dalla quale prende direttiva ed energia tutto il processo penale.

L'ordinamento dell'azione penale e dell'azione civile accessoria meritava tutta l'attenzione, e ben a ragione su di essa concentrò il suo studio la Commissione, portandovi i lumi della sua dottrina.

Nessuno può contrastare che l'azione penale deve essere esercitata dal Pubblico Ministero, come rappresentante degli interessi sociali. Ciò affermò io stesso nella relazione al progetto del 1905.

Le modificazioni introdotte nel testo odierno, delle quali dà ragione la relazione che l'accompagna, non hanno lo scopo di vulnerare il concetto fondamentale della competenza del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, e meno ancora di far rivivere l'azione penale popolare. Anch'io riconosco il valore delle obiezioni che si sollevano contro l'azione penale popolare. Essa ebbe la sua ragion d'essere presso i Romani nel periodo repubblicano e risponde alle condizioni dello spirito pubblico e della legislazione inglese, dove vi è, malgrado ciò, una lenta ma chiara evoluzione dell'accusa privata all'accusa pubblica. Però, se, come regola, l'azione penale deve affidarsi al Pubblico Ministero, organo diretto dello Stato, non mi parve fuori luogo di estenderla a talune Amministrazioni per l'osservanza di leggi speciali, o ad alcune Associazioni aventi carattere pubblico e rivolte al conseguimento d'interessi generali.

Si dirà con ciò che si vuole rievocare l'azione popolare romana? Non si tratta di investire qualsiasi cittadino di questa azione, ma di concederla ad alcuni organi amministrativi e ad enti pubblici e collettivi.

La tesi, il Senato lo sa, non è nuova. Essa fu riconosciuta in Francia nel progetto di legge

proposto dal Béranger, al quale si devono tante riforme nella legislazione francese. Si attribuiva con esso diritto di azione penale, innanzi ai tribunali, alle associazioni di interesse generale. Il progetto fu presentato anche da altri senatori: il Ribot, lo Strauss, il Cazot, il Millard, il Dreyfus e l'Audiffred. Si tratta quindi non di azione popolare vera e propria, ma di cosa ben diversa, ispirata a quelle nuove correnti che si affermano in tutti i paesi civili e delle quali un legislatore previdente non può non tener conto.

Non vi è pertanto contraddizione tra la tesi esposta nella relazione del 1905 e le particolari concessioni indicate nel progetto odierno in favore di questi enti, e di queste associazioni.

In Francia vi è uno stato giuridico relativo all'azione penale non dissimile da quello accennato nel progetto: e cioè: organo principale dell'azione penale il Pubblico Ministero; concessione di esercitarla ad alcune pubbliche Amministrazioni per i reati ledenti gli interessi ai quali sono preposti; alla parte lesa che si costituisce parte civile o che può citare l'imputato in giudizio non solo per i reati perseguibili a querela di parte, ma anche per quelli perseguibili di ufficio; ai Sindacati professionali, alle Associazioni di protezione dei minorenni, alle leggi contro l'alcoolismo, contro la pornografia o simili, aventi fini pubblici.

Però, più che esercitare l'azione penale in senso vero e proprio, le Amministrazioni, le parti lese, le Associazioni possono soltanto promuoverla; il che significa che la causa deve procedere egualmente, nonostante il dissenso del Pubblico Ministero. Ciò dispone del resto la nostra legge elettorale, quando afferma che ogni elettore può *promuovere* l'azione penale. Così si è garantiti contro l'inerzia del Pubblico Ministero.

Ora, questa forma se si crederà di adottarla, non sarà la tesi rigida dell'esercizio dell'azione penale, ma potrà, come opinione intermedia, già ammessa in principio dalla nostra legislazione, conciliare le divergenze.

Invero, onorevoli senatori, di fronte al largo e multiforme aumento di leggi sociali, garantite da sanzioni penali e alla cui osservanza vengono a trovarsi direttamente interessate speciali categorie di persone, mi pare conveniente consentire un'azione speciale a queste Asso-

ciazioni perchè concorrano alla difesa di leggi salutari di vera tutela della società, tanto più che non si contesta, che, in sussidio dell'attività del Pubblico Ministero, l'opera di altri organi dello Stato possa concorrere, per l'esercizio delle azioni di repressione di reati nascenti da contravvenzione a leggi amministrative. È anche da notare che nel progetto si prescrive che i privati esercenti l'azione penale devono costituirsi parte civile, il che vuol dire che, per la breccia dell'esercizio dell'azione civile, si può, con pieno accordo di tutte le opinioni, penetrare in quel campo di persecuzione del reo che spetta agli organi diretti dello Stato.

La conclusione è tanto più esatta, se si rifletta che giustamente si propone dalla Commissione di accordare alla parte civile la facoltà, oggi negata, d'impugnare la sentenza, anche per gli effetti propri dell'azione penale, nei casi in cui tale facoltà spetta agli organi ufficiali dell'accusa, e non è dalla medesima esercitata; ciò che permetterà alla parte civile l'estrinsecazione di quella facoltà di partecipazione accessoria al processo, che la teoria proclama ed il legittimo interesse giustifica.

Un altro argomento, compreso nel primo libro del Codice, si riferisce alla nullità degli atti.

L'argomento è certamente dei più ardui. La Commissione ha riconosciuto la difficoltà del tema...

MORTARA, *relatore*. Anche la bontà delle proposte.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La materia fu largamente discussa nella Commissione che preparò il progetto, e a me parve di dovere accogliere le formule elaborate. Riconosco però che occorre circoscrivere la categoria delle nullità non sanabili, e separare nettamente la classificazione delle cause di nullità degli atti da quelle dei motivi di annullamento per cassazione. Così potrà evitarsi il pericolo di confusione nelle risoluzioni.

All'on. Lucchini parve grave pericolo, nei giudizi della Corte di cassazione, lo escludere la sanzione di nullità quando sia accertato che la violazione di forma, sia pure denunziata nei termini e modi prescritti, non abbia arrecato pregiudizio alla causa di chi è interessato a dolersene, accusa o difesa; imperocchè l'inte-

resse astratto e potenziale viene meno in concreto quando manca il pregiudizio.

La mancanza di pregiudizio dovrebbe precludere ogni azione di nullità solo nei casi che la nullità non fosse espressamente richiesta dalla legge, ma si tratti di semplice violazione di norma direttiva processuale, che ha sempre un valore, ma relativo e non mai assoluto.

Io ricordo l'esempio caratteristico addotto su questo argomento dal senatore Mortara, nel suo pregevole *Commentario*, di un tale cioè che, innanzi al giudice, discute a lungo personalmente, o a mezzo del suo difensore, chiedendo la nullità della citazione che egli sostiene non essergli stata regolarmente notificata, ma che intanto ha fra le mani, mostrando così come, non ostante i vizi onde era inquinata, essa aveva potuto raggiungerlo.

LUCCHINI L. Non c'è bisogno di ricorrere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E a chi dicesse non essere compito della Corte suprema di indagare i pregiudizi di fatto, risponderò che l'eccezione di nullità dovrà essere stata valutata già in fatto dal giudice di merito; che per negare i pregiudizi effettivi si dovrà avere la prova diretta, e non la semplice presunzione; ed infine che la Cassazione giudica si in diritto, ma apprezzando giuridicamente i fatti materiali quali le sono sottoposti.

Ecco perchè a me sembra meritevole della maggior considerazione la proposta della Commissione, che talune legislazioni, specie in materia civile, come il Codice ginevrino, hanno già adottato. La relazione della Commissione faceva in verità dell'esatta psicologia allorché avvertiva che: « da più di un passo della relazione ministeriale si fosse autorizzati ad arguire una simpatia per questo principio, e il riconoscimento della sua solidità giuridica, congiunta alla sicura utilità pratica ».

E, dopo accennato al dubbio da cui fu ispirata la prima proposta, che cioè la Corte di cassazione applicandola esca dai naturali confini del suo ufficio, aggiunge: « non è malagevole trarre dalle dotte pagine della relazione ministeriale risposte esaurienti a cotesto dubbio; e soprattutto è palese che essa fornisce, in quanto abbia qualche ragione, piuttosto un consiglio

per formulare con cautela la regola, in ordine alle singole ipotesi di sua applicazione, non già per negarne l'accoglimento ».

Non mi fermerò, onorevoli senatori, sulla competenza intorno alla quale non vi sono dissensi notevoli; e del resto occorre procedere innanzi perchè il mio discorso non vada oltre i confini che mi sono prefisso. Debbo però segnalare ancora su questo primo libro le disposizioni riguardanti la remissione delle cause per legittima suspicione, tendenti ad evitare l'eccessivo allontanamento del giudizio dalla sua sede naturale, disposizioni mancanti nel Codice vigente. Occorre anzitutto limitare questa facoltà ai casi assolutamente eccezionali, onde non serva a fini deplorabili.

Provvedimenti di speciale importanza sono quelli diretti ad assicurare la garanzia e la disciplina della difesa penale, e ad impedire e reprimere l'abbandono della difesa. Vi accenno con profonda convinzione, pure onorandomi della qualità di avvocato, perchè pare a me che siano una necessità, nell'interesse stesso del nobile ordine al quale mi onoro di appartenere.

È necessario infrenare gli abusi di coloro che, trasformando l'alto ufficio della difesa in esercitazioni accademiche a scopi di vanità professionale, concorrono a prolungare oltre misura la durata dei dibattimenti. Ed è altresì opportuna la limitazione del numero dei difensori, perchè nelle aule della giustizia non abbiano una ripercussione dolorosa le disuguaglianze sociali, per le quali l'accusato fornito di larga fortuna può raccogliere attorno a sé legioni di difensori. Come feci già col primo progetto del 1905, e ho ripetuto ora, credo una utile riforma quella di ridurre il numero dei difensori nel periodo istruttorio e nel pubblico dibattimento; e qualche temperamento è necessario altresì contro l'eccessiva durata delle arringhe defensionali. In alcuni processi si è arrivati all'eccesso di arringhe durate oltre una settimana. Non si tratta pertanto di vulnerare il diritto della difesa, che è sacro e deve essere inviolabile, ma non può trasformarsi in abuso, senza dubbio condannabile.

Queste disposizioni, contenute nel primo libro, assicurano già una naturale abbreviazione della durata dei dibattimenti o dei processi, che è uno dei voti più insistenti di tutta la nazione, e una delle ragioni che giustificano la presen-

tazione del presente disegno di legge e giustifica il voto del Governo perchè ne sia affrettata l'approvazione.

Di altre materie contenute nel primo libro si sono anche occupati alcuni oratori. Il Senato vorrà usarmi venia se non m'intrattengo su di esse, non perchè non riconosca degne di considerazione le osservazioni fatte, ma perchè, in conformità del mio proposito e spinto dall'ora, debbo tenermi al concetto già espresso di volere soltanto dare una idea generale del progetto, onde il Senato possa trarne argomento per accogliere, come mi auguro, il disegno di legge e affrettare la riforma del processo penale. (*Approvazioni*).

Chiedo all'onor. Presidente di riposarmi per pochi minuti.

PRESIDENTE. Il Senato consente.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onor. senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

La seduta è sospesa (ore 16.45).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Bava-Beccaris, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Caetani, Cagnola, Calabria, Caldesi, Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cefaly, Cerruti, Cittadella, Cocuzza, Colleoni, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Giovanni, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphili, Durante.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Frascara.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala.

Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Lojodice, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Mariotti, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazzalani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Mortara.

Oliveri, Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Reynaudí, Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tabacchi, Taiani, Tommasini, Torrighiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 17).

Il ministro Guardasigilli ha facoltà di seguire il suo discorso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E vengo ora al secondo libro, il quale, dopo le disposizioni riguardanti gli atti preliminari del dibattimento, si occupa della istruzione, delle perizie, delle funzioni istruttorie del pretore, della condanna per decreto, del contraddittorio.

Difficile e grave argomento quello delle perizie, sul quale importanti considerazioni sono state fatte in un senso dall'onorevole senatore Garofalo, in altro senso dall'onorevole Tamassia. La questione è stata esaminata in tutti i suoi aspetti.

A me pare che in generale sia ammessa la enorme difficoltà, per non dire l'impossibilità, e il danno derivante dalla costituzione di un ruolo speciale di periti; la necessità di una perizia giudiziale, nella quale le parti possano essere rappresentate; la discussione fra i periti in separata sede, con riferimento all'udienza delle opinioni conclusive.

Il progetto segna su questo argomento le norme da seguire, che potranno essere migliorate o completate, se sarà necessario. Le proposte contenute nel disegno di legge del 1911 contengono, a mio giudizio, un miglioramento sul primo progetto del 1905.

Sulla questione della discussione della perizia nel dibattimento vi è differenza notevole nell'opinione degli oratori che hanno parlato in questa discussione. L'on. senatore Garofalo infatti vorrebbe anche più esplicita la preclusione di qualsiasi discussione all'udienza; l'onorevole Tamassia, temendo gli ostruzionismi fuori

dell'aula giudiziaria, invoca la perizia di Stato coll'assistenza del perito della difesa, e la discussione alla pubblica udienza. Per l'attuazione del suo sistema della perizia di Stato riconosce la necessità di riforme speciali, per le quali è richiesto il concorso del Ministero della pubblica istruzione, e dalle quali in sostanza può dipendere una applicazione razionale del sistema medesimo. Alla sua volta il senatore Lucchini non consente col progetto né cogli altri oratori, mostrando fiducia alla perizia cosiddetta... libera, che è la perizia attuale, contro la quale è così largo il biasimo per gli inconvenienti ai quali dà luogo. Io mantengo la convinzione che la questione possa essere opportunamente risolta sulla base del sistema propugnato dal progetto, quello cioè del contraddittorio fuori udienza e degli schiarimenti al pubblico dibattimento. Potrò anche consentire nelle proposte dirette ad impedire che gli schiarimenti accennati non facciano rivivere la discussione fra i periti nel dibattimento.

In verità le difficoltà non si presentano eguali in tutte le perizie. Vi sono le perizie dirette alla constatazione di circostanze di fatto, che non possono dar luogo a contrasti, e che ad ogni modo si aggirano su criteri di facile intelligenza; ma vi sono perizie che richiedono conoscenze particolari, su materie la cui soluzione impone ricerche scientifiche difficili, talvolta su argomenti intorno ai quali, come per le perizie psichiatriche, la scienza non ha ancora criteri definiti e sicuri. La discussione in contraddittorio nel periodo istruttorio può condurre più agevolmente a qualche conclusione; la disputa scientifica nella solennità del pubblico dibattimento, specie in presenza dei giurati, riesce invece, nel maggior numero dei casi, ad una pericolosa confusione. Il giudice popolare, di fronte al contrasto delle tendenze scientifiche, specie nei giudizi nei quali la responsabilità dell'accusato può avere rapporto colle sue condizioni transitorie o permanenti mentali o psichiche, non ha più una guida sicura del suo convincimento, e spesso smarrisce la diritta via. E può anche avvenire che le perizie, per la solennità e la pubblicità del giudizio, diventino, come talvolta è avvenuto, una discussione inopportuna di teorie in contrasto fra loro, più che l'indagine dei limiti della responsabilità dei giudicabili.

In un processo che appassionò la pubblica opinione, e nel quale furono chiamati i più illustri fra i competenti, uno dei periti, eminente cultore della scienza, espone ai giurati nuove teorie, sulle quali cogli altri periti si impegnò un dibattito, puramente scientifico, dimenticando la causa che si dibatteva e il fine pel quale la perizia si era invocata. Ora, queste discussioni su astrusi problemi della scienza, specie intorno ad argomenti sui quali non è ancora concorde il pensiero scientifico, contribuiscono a creare l'incertezza, da cui derivano nei giudizi verdetti inverosimili che la pubblica opinione condanna.

Nell'interesse della giustizia e per lo stesso decoro della scienza italiana, io sono fermamente convinto che queste discussioni nei dibattimenti di materie tecniche, per le quali una data soluzione scientifica è scientificamente affermata e negata da uomini di riconosciuta competenza e valore, debbano essere escluse.

Garantiti i diritti della società e della difesa degli accusati con una perizia in contraddittorio nell'istruttoria, assicurate colla comunicazione delle conclusioni dei periti al dibattimento, e cogli eventuali chiarimenti che su qualche punto speciale, non sulla perizia in genere, saranno riconosciuti necessari - chiarimenti su domande precise, non esposizione di teorie né discussioni su di esse, ciò che dovrà essere condizione assoluta -, il compito dei periti deve intendersi esaurito. Il resto è ufficio della difesa e del Pubblico Ministero.

Così il problema delle perizie potrà essere risoluto in modo soddisfacente nell'interesse della giustizia.

Alcune importanti osservazioni furono fatte sull'istruzione formale o sui procedimenti per citazione diretta o direttissima. Esse però non alterano l'organismo del progetto, e potranno, almeno in buona parte, essere accolte.

Malgrado l'ammissione della difesa a taluni atti e in talune fasi istruttorie, non si avrà ritardo nell'invio delle cause a giudizio, perchè la causa dal giudice istruttore, *omisso medio*, per la soppressione della Camera di consiglio, passerà direttamente alla sezione di accusa, e perchè sarà consentito, su autorevoli esempi di legislazioni straniere, la citazione diretta anche innanzi alla Corte di assise, e non per i soli reati di stampa,

ma per tutti i reati per i quali sia constatata la flagranza, e siavi confessione del fatto da parte dell'imputato, e per quelli che sono deferiti alle assise non per la loro gravità ma per l'indole del fatto e del reato.

Intorno alla funzione istruttoria propria del pretore, non debbo nascondere che parmi eccessiva la diffidenza espressa contro il magistrato mandamentale, diretta ad escludere che possa pronunciare sentenze di assoluzione nella sede delle investigazioni preliminari. L'opportunità di questa facoltà, pur nel silenzio della legge attuale, fu quasi generalmente riconosciuta, e perciò ritenni di doverla comprendere nel progetto. Ai pericoli, ai quali può andarsi incontro, è agevole, a mio giudizio, trovare il rimedio di un opportuno controllo. Mi sembra però non sia il caso di rinunciare al vantaggio che può derivarne.

L'istituzione della condanna per decreto è un'altra innovazione del progetto, che ha meritato, e me ne compiaccio, il plauso della Commissione e dei vari oratori. Essa sarà davvero una delle caratteristiche del progetto per i notevoli vantaggi, che ne deriveranno. Trattandosi di un nuovo istituto, fui naturalmente cauto nelle proposte. Ma ho viva fede che da esso verranno frutti notevolissimi. Del resto un esperimento è stato già fatto in Italia, perchè i provvedimenti per decreto, tanto in materia contravvenzionale quanto nei procedimenti definitivi delle preture con ordinanza di non luogo a norma dell'art. 15 del Regio decreto 5 febbraio 1909, sono già state attuate nei circondari giudiziari di Reggio Calabria, Palmi e Messina. Comunico al Senato alcuni dati che sono l'indice sicuro degli effetti che potranno derivare da questo provvedimento quando avrà un'applicazione larga ed estesa.

Nel biennio 1909-1910, nei circondari giudiziari che ho indicati, il numero dei procedimenti contravvenzionali definiti con decreto ammonta a 4599, il numero degli imputati e dei condannati a 6101. Le opposizioni avverso i decreti di condanna furono 154, e ne furono accolte soltanto 74. I procedimenti definiti dalle preture dei detti circondari giudiziari con ordinanza di non luogo, a norma dell'art. 15 del Regio decreto 5 febbraio 1909, per il biennio 1909-1910, fu di 310 per 793 reati. Gli imputati prosciolti furono 501. E avverso le ordi-

nanze di non luogo, il Pubblico Ministero non produsse alcuna opposizione.

Come vede il Senato, si è risparmiato un numero notevole di procedimenti, con vero vantaggio per l'amministrazione della giustizia.

Questi risultati confortano la proposta che è contenuta nel progetto, ed io confido che con essa sarà assicurata una semplificazione veramente notevole.

L'istituto della rinuncia al dibattimento meritava invero un'accoglienza migliore, perchè la confessione dell'imputato e la rinuncia al dibattimento non ammettono possibilità di opposizione, dando luogo ad una pronunzia definitiva. Quando penso che in Inghilterra il sistema di *plead guilty* è largamente usato anche in assise, sottraendo senz'altro il giudizio sul fatto al verdetto del giuri, ne traggo ragione di ritenere opportuno che l'istituto, al quale ho accennato, possa essere mantenuto nel progetto.

Altra innovazione, che è certamente fra le più importanti del disegno di legge, è quella relativa al contraddittorio nella istruttoria. Un solo oratore ne ha parlato, l'onorevole senatore Marinuzzi. Ma l'onorevole Marinuzzi ha espresso voti che per fortuna sono già appagati e superati nel progetto medesimo. Egli infatti cominciava col ricordare che in Francia è ammesso l'interrogatorio dell'imputato in presenza del difensore, e lamentava che da noi si fossero accolti dei mezzi termini coll'ammettere soltanto il difensore per taluni atti. Aggiungeva che miglior sistema sarebbe stato quello di porre a disposizione della difesa tutto l'incarto ad un certo grado dell'istruttoria. Ebbene, l'onorevole senatore Marinuzzi troverà all'articolo 208 del progetto che i difensori hanno diritto di assistere alle istruzioni ed agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni, al sequestro e alle ricognizioni e a tutti gli atti di prova obiettiva. Questa facoltà non è concessa nella legge francese, che consente soltanto ai difensori di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

L'onorevole senatore Marinuzzi chiedeva appunto che fosse accordata questa facoltà che a me è parso pericoloso concedere. Bisogna tener conto del danno che può derivarne specio in paesi nei quali la presenza del difensore nell'interrogatorio può influire a togliere all'in-

terrogatorio la spontaneità necessaria. Gli articoli 206 e 207 prescrivono poi che il giudice nell'atto del primo interrogatorio invita l'imputato a scegliere un difensore e, ove l'imputato non lo scelga, il giudice, a pena di nullità, lo nomina anche di ufficio. Il difensore inoltre ha il diritto di ottenere copia del mandato notificato ed eseguito e, dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, è ammesso ad esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le carte sequestrate, estrarre le copie necessarie e fare tutte le istanze che riterrà opportune.

Come si vede, si è andati più in là del sistema francese; e più s'andrà, quando sia accolto il voto della Commissione di consentire al difensore di esporre e difendere innanzi alla Sezione d'accusa, con l'intervento, ben s'intende, del Pubblico Ministero, le ragioni dell'imputato.

Parmi che di più non si potrebbe concedere, perchè, quando i giuristi ed i legislatori parlano di contraddittorio, intendono usare questa frase in senso relativo, limitata cioè, più che ad una discussione anticipata, ad un semplice controllo delle parti sugli atti del giudice.

E, senza fermarmi ad altre osservazioni particolari sul secondo libro, vengo al terzo.

Molto opportunamente fu detto dall'onorevole senatore Garofalo che le disposizioni del progetto del nuovo Codice, più vivamente atteso dalla pubblica opinione, sono quelle riguardanti la maggior brevità dei dibattimenti. A me pare non possa mettersi in dubbio che a ciò il progetto provvede largamente.

Ho parlato già delle perizie, per le quali alcuni dibattimenti si prolungano in modo straordinario. Aggiungo che la nuova legge consente al presidente indiscutibile facoltà di ridurre entro i limiti della necessità le liste testimoniali; di considerare come acquisiti al processo tutti i fatti ammessi dall'imputato con dichiarazione di colpevolezza, e gli atti e fatti pertinenti alla causa dalle parti conosciuti, ancorchè non ripresentati oralmente; facoltà già riconosciuta dalla pratica, ma che, per non esser stabilita nel Codice, non può assumere lo sviluppo che dovrebbe avere. Si aggiunga ancora che la nuova legge vietterà la produzione delle prove testimoniali per sentito dire e quelle generiche sulla buona o cattiva fama dell'accusato, pregio questo non indifferente, che anche

il senatore Lucchini segnalò. Al presidente spetterà di provvedere allo eccesso tanto deplorato nelle arringhe defensionali. Sarà poi fortificata l'autorità del presidente, in ogni istante compromessa dalle minacce di sciopero dei difensori. Un presidente che dirige sotto questa minaccia è inceppato nella sua azione e nello esercizio dei suoi poteri direttivi. Ma, quando l'abbandono della toga sarà considerato in genere come grave infrazione, come abbandono di pubblico ufficio, quando il difensore non avrà più interesse di ricorrere a questo estremo rimedio, salvo all'autorità giudiziaria di valutare in ogni caso le circostanze speciali, i dibattimenti procederanno più sicuri e spediti.

So bene, onorevoli senatori, che questi provvedimenti non basteranno se non saranno accompagnati da un miglioramento nei costumi, il che, anche senza alcuna riforma legislativa, basterebbe a risolvere il problema. Fu notato che gli inconvenienti che deploriamo solo da qualche tempo hanno raggiunto gravi proporzioni, e che poterono essere evitati anche sotto l'impero del Codice vigente. Ciò è vero. I metodi sono peggiorati e le abitudini sociali trasformate. Se la scienza è progredita, e con essa tutti i fattori della vita sociale, non sono, come logicamente doveva avvenire, migliorate le abitudini e il sentimento della responsabilità in tutti coloro che partecipano all'amministrazione della giustizia. Da ciò derivano quei dibattimenti scomposti e disordinati, nei quali al reciproco rispetto sono sostituite forme violente che turbano il funzionamento della giustizia. L'abbandono della difesa, che oggi è così spesso invocato, era in altri tempi rimedio estremo contro eccezionali eventualità. Oggi è divenuta cosa assolutamente diversa.

Finchè queste abitudini dureranno, e non si avrà un miglioramento nei metodi adoperati nelle aule giudiziarie, il problema dello svolgimento ordinato dei dibattimenti presenterà difficoltà pratiche grandissime. Malgrado ciò, i rimedi proposti col nuovo progetto potranno giovare ad un sicuro miglioramento delle condizioni presenti. Lo esperimento che si farà potrà contribuire a correggere gli inconvenienti che tutti oggi deploriamo. Le disposizioni alle quali ho accennato costituiscono un miglioramento notevole nel Codice vigente.

Quanto ai giudizi di assise, noto anzitutto la

proposta riduzione del numero dei giurati. Su di ciò occorre osservare che, se il numero dei giurati, fatta una migliore selezione, può giovare all'andamento dei giudizi, può d'altro canto rendere più facili i tentativi di corruzione. È legittimo quindi il dubbio su questo argomento, e potrà contribuire a risolverlo la inevitabile revisione della legge sul reclutamento dei giurati, che dovrà essere notevolmente rinnovata.

La incertezza dei giurati sulle conseguenze del loro verdetto, e quindi sulla applicazione della pena, ha determinato una corrente diretta a far partecipare la giuria alla determinazione di essa. E la tesi è stata caldamente difesa anche in quest'Aula. Ho ascoltato con interesse il discorso dell'onor. Cittadella Vigodarzere che, da un punto di vista pratico, ha esposto considerazioni che non possono non essere tenute presenti.

Certo io credo converrà in ogni caso provvedere, perchè i giurati, se non avranno parte diretta nell'applicazione della pena, possano rendersi ragione degli effetti del loro verdetto: la ignoranza di questi effetti spinge talvolta a verdetti deplorabili.

La opportunità di consentire ai giurati la cognizione delle conseguenze penali del loro verdetto è anche relativa, sotto certi riflessi, al sistema, introdotto in questi ultimi anni, nella costituzione della Corte d'assise, col solo presidente magistrato e i giurati.

Io non fui favorevole a questa innovazione. Quando, in occasione dell'ultima legge sull'ordinamento giudiziario, fu proposto di abolire il collegio in Corte di assise, proposta la quale si giustificava anche da un punto di vista finanziario, nell'occasione di un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, io l'ho combattuta alla Camera. Notai anzi che, a mio modo di vedere, non era il caso d'invocare l'esempio della giuria inglese, che non poteva trovare applicazione in Italia. Molto cose c'insegna la libera Inghilterra, anche nel campo giudiziario; ma noi dobbiamo adattare le istituzioni ai bisogni delle nostre popolazioni. Malgrado l'adesione di quanti parlarono alla Camera su questa questione, compreso il relatore, che fu il compianto e illustre mio amico, Alessandro Fortis, prevalsero le considerazioni di opportunità circa le proposte riguardanti il migliora-

mento economico della magistratura. Ora, non è possibile ritornare sull'argomento per la difficoltà di ricostituire nel momento attuale i fondi relativi.

Altre riforme riguardano il giudizio per giurati. Esse potranno apparire meno importanti, ma indubbiamente servono ad assicurarne il regolare funzionamento. Fra questo è quella per la quale i giurati saranno chiamati a dare il loro voto sui quesiti proposti nella sala della Corte invece che in Camera di consiglio. Si sono verificati dei casi, per quanto non numerosi certo assai deplorabili, che in Camera di consiglio la libertà del voto dei giurati è stata insidiata con violenze, minacce o pressioni indecorose o con mezzi più riprovevoli ancora. Ciò sarà evitato col nuovo sistema di votazione, che lascia il giurato al cospetto della sua coscienza nell'emettere il suo voto, dal quale può dipendere la sorte degli accusati.

Un'altra riforma che merita di essere ricordata è quella che rende per l'avvenire impossibile l'attuale teatralità di certi dibattimenti. Nelle aule della giustizia nessuno avrà un posto speciale e distinto. I processi passionali non daranno più lo spettacolo di tante persone avidi di emozioni che accorrono ai dibattimenti per curiosità malsana, con tanto discredito della funzione giudiziaria. Il pubblico che vuole assistere allo svolgimento del processo troverà il posto nella parte della sala destinata a ciò, senza distinzioni di classi e di condizioni sociali. E dovrà anche provvedersi perchè sia impedito che i minorenni assistano ai dibattimenti. Io credo di non errare rilevando la grande utilità di questi provvedimenti, e sono sicuro che coll'adottarli si renderà un segnalato servizio all'amministrazione della giustizia. (*Approvazioni vivissime*).

Ed ora veniamo ai rimedi giuridici, o giudiziari, per impugnare le sentenze: l'opposizione, l'appello e il ricorso per cassazione, pei quali dalla Commissione e da alcuni senatori furono fatte proposte che meritano tutta la considerazione. Non mi fermo su di esse per non uscire dalle linee che mi sono proposte.

Non posso però tacere della *reformatio in peius* nella quale la dottrina è divisa. Io mi sono in massima pronunziato per la negativa.

La Commissione pone la questione in una forma speciale. Essa non chiede che, dato l'ap-

pello del condannato, il giudice d'appello investito *ex novo* della causa possa anche rivolgere la sentenza *in peius*; ma che il Pubblico Ministero possa riproporre istanza per maggiori condanne non accolte in primo grado, non più nel termine ordinario di appello, ma in un breve termine, purchè l'interessato possa averne cognizione prima dell'udienza. È una specie di appello incidente e la cosa naturalmente è ben diversa.

Un'altra proposta, di una importanza certamente grandissima, è quella riguardante la revisione dei giudicati penali; ed è una di quelle che basterebbero ad assicurare al nuovo progetto il benevolo accoglimento del Parlamento. Il Codice vigente non ammette la revisione dei giudicati penali che quando si verifica il fatto di due sentenze contraddittorie. Il progetto risolve la questione invece nel modo razionalmente più largo. Io debbo, parlando di questo argomento, evocare la nobile figura del senatore Tancredi Canonico, che nella Commissione preparatoria del Codice si occupò specialmente di questo argomento, con una relazione dotta ed esauriente. Sono poi lieto delle parole benevole, colle quali la relazione della Commissione si occupa delle proposte riguardanti questo argomento. Essa nota opportunamente che allorchè è accertato qualche caso di errore giudiziario « a cui i mezzi legali stabiliti non concedono riparazione, la coscienza popolare manifesta una sensibilità acuta che si rivolge in rimprovero aspro contro gli ordinamenti della giustizia. Ben venga, adunque, la integrazione delle cautele a protezione dell'innocenza predisposte colle norme menzionate che comprendono anche misurate provvidenze per la riparazione del danno cagionato dall'errore del giudizio ».

Io non dubito che l'approvazione delle norme sancite nel progetto renderà impossibili nell'avvenire fatti dolorosi ai quali non è stato possibile dare una soluzione completa di legale riparazione.

Ho vivo nella memoria un ricordo. Tempo fa un giovane maestro elementare, presentatosi a me, reclamò colla maggiore insistenza la revisione di un processo nel quale il padre suo era stato condannato come responsabile di assassinio. Un tale, ridotto in fine di vita per grave infermità, aveva confessato di es-

sere l'autore del grave reato, con indicazioni che potevano provare la verità della sua confessione. Questa fu raccolta da quattro testimoni e seguita poche ore dopo dalla morte. Sulla base della confessione del vero responsabile si invocava la revisione del processo. Dimostrai che la revisione non era possibile, ma che frattanto si sarebbero raccolte le prove della verità della dichiarazione. Compiuta colla maggiore diligenza l'istruttoria, venne fuori da essa la prova assoluta e indiscutibile dell'innocenza del condannato, che scontava da alcuni anni un reato che non aveva commesso. In base a questi risultati, sulla proposta dello stesso procuratore generale, con speciale e dettagliata relazione, chiesi ed ottenni da S. M. il Re la grazia del condannato. Qualche giorno dopo rividi il maestro elementare, che, pur esprimendo il suo animo grato per la grazia che al padre suo innocente era stata concessa, deplorava di non potere avere per esso la riparazione legale alla quale aveva diritto. A compensarlo in parte di ciò, coll'autorizzazione Sovrana, ordinai che fosse rilasciata all'interessato copia legale della relazione fatta al Re per provocare il provvedimento di grazia. Così l'innocente graziato, se non poté avere una sentenza di riabilitazione, fu posto in grado di provare ai suoi concittadini che la grazia Sovrana era conseguenza della comprovata e riconosciuta sua innocenza. Questi fatti non si ripeteranno più dopo promulgato il nuovo Codice, perchè la legge offrirà i mezzi necessari per ripararli e ridare intera a chi sarà riconosciuto innocente la riparazione legale che gli è dovuta.

A proposito della Corte di cassazione, è stata da uno degli oratori criticata la disposizione concernente la soppressione del deposito preventivo per i ricorsi. Un disegno di legge presentato in questo senso alla Camera fu approvato; e fu riconosciuto provvedimento utile ed opportuno. Si teme da questo provvedimento l'aumento del numero dei ricorsi. Ciò non è argomento che basti ad escludere la riforma; e del resto non mancheranno opportuni correttivi.

Ricordai già nella mia relazione il giudizio espresso intorno a siffatta proposta dall'eminente magistrato che presiede la Corte di cassazione di Roma, ed è anche presidente della Commissione; e mi piace di ripeterlo: « Il

movimento giuridico odierno - scrive l'eminente magistrato - si è dispiegato, e ogni di più si dispiega, nel senso di sopprimere tutte quelle misure preventive, delle quali sovrabbondano le passate legislazioni, dirette ad impedire, o moderare, mediante cauzioni, depositi o multe, le liti, i gravami, o le eccezioni che non abbiano solido fondamento, e di cancellare perciò l'obbligo dei depositi, che attualmente si richiedono per l'ammissibilità dei ricorsi in revocazione o per cassazione, prevalendo oggi il principio giustissimo che non debba essere tolta, o in alcuna guisa vincolata con imposizioni finanziarie, la facoltà nei cittadini di far valere e difendere quelli che stimino loro diritti coi mezzi e modi consentiti dalla legge ».

E lo stesso è a dire quanto alla preventiva costituzione in carcere, per la quale si rende esecutiva una sentenza di condanna prima che sia divenuta irrevocabile.

Io dovrei, per assolvere tutto il mio compito, rilevare le critiche speciali che sono state fatte su varie disposizioni del progetto e che non sono assolutamente giustificate nè fondate. Andrei però troppo in lungo, e debbo solo, a titolo di esempio, rilevarne qualcuna, che varrà a far giudicare della serietà di certe critiche.

Si è notato, per esempio, che all'art. 122 si introduce inopportuno il sistema della notifica degli atti all'estero: invece il detto articolo si limita a dire che, quando l'imputato abbia residenza o dimora all'estero, se non risulti che abbia avuta legale notizia del procedimento che si promuove contro di lui, ne è avvertito nei modi stabiliti dalle convenzioni o dagli usi internazionali, perchè elegga domicilio nel Regno per le notificazioni. E ciò è cosa assai diversa da quella affermata.

Si censura l'art. 144 che autorizza anche il difensore a produrre l'appello o il ricorso per Cassazione, qualificandolo pericoloso per le conseguenze che potranno derivarne. Ma non si tien conto che lo stesso articolo aggiunge che il rimedio giuridico non produce effetto se l'accusato vi rinunzi.

Si denunzia che il progetto ammette il ricorso anche contro l'atto di accusa nei giudizi di competenza delle Corti d'assise, mentre la semplice lettura dell'art. 416 basta a indicare

che si parla di ricorso *contro la sentenza di rinvio*.

Si deplora, a proposito dell'art. 154 del progetto, che l'obbligo del giudice di denunziare i reati, dei quali abbia cognizione in un giudizio civile, non si estenda anche ai giudizi penali; mentre risponde a questo scopo l'articolo precedente, il 153, che afferma il dovere di ogni pubblico ufficiale di denunziare i reati, dei quali può avere notizia nell'esercizio delle sue funzioni.

Si chiedono disposizioni speciali per gli indulti e le grazie condizionali, dimenticando che si tratta dell'esercizio della Sovrana prerogativa; e che, quanto alla sospensione dell'esecuzione delle sentenze che accompagna l'istanza per grazia, è limitata la facoltà del ministro di grazia e giustizia di concederlo oltre un dato termine.

Si dice che il progetto nega al Pubblico Ministero il diritto d'appellare contro le ordinanze che si riferiscono a costituzione di parte civile e si tace del ricorso in Cassazione, mentre a ciò esplicitamente provvede l'art. 586 del progetto.

Si nota che mancano disposizioni circa l'esercizio della facoltà del marito di querelarsi per conto della moglie, considerandola come una dimenticanza del progetto, mentre fu una omissione pensatamente voluta. Su questo argomento nella Commissione che si occupò dei lavori preparatori del Codice fu vivo il dibattito e prevalse il concetto di escludere questa facoltà; d'onde la disposizione contenuta nell'art. 160 del progetto.

Ma io non voglio andare oltre. Ho accennato ad alcuni di questi casi a titolo di esemplificazione, per constatare che molte osservazioni furono fatte senza esaminare convenientemente il progetto ed i lavori preparatori. E questo modo di critica meritava di essere rilevato.

Del libro IV mi intratterò brevemente. Esso è nuovo, e raccoglie alcune disposizioni sorgenti da leggi speciali. Era naturale che il nuovo Codice non avesse dimenticato queste leggi che si riferiscono a materie connesse intimamente alla procedura. Ho riprodotto coteste disposizioni senza alterarne i criteri fondamentali. Non escludo certamente che esse potranno anche essere modificate; certo non sarebbe stato opportuno di escluderle. Già i registri penali

e la procedura di riabilitazione facevano parte del Codice. Era necessario di aggiungere le altre leggi alle quali si è accennato per la connessione della materia, rendendo così più completo il nuovo Codice. E non aggiungo altro.

Son giunto così, onorevoli senatori, al termine del mio discorso, e chiedo venia di avervi intrattenuto oltre quanto mi proponevo. Ho riassunto le principali linee del progetto, come ne avevo il dovere, rilevando alcuni dei punti sui quali la discussione si è più specialmente impegnata.

Da questa discussione io traggio i migliori auspicii per l'opera ardua e complessa alla quale ho consacrato tutta l'opera mia, sicuro che il progetto uscirà migliorato e completato dalle osservazioni che sono state fatte. E di ciò debbo ringraziare il Senato, lieto dell'importante suo contributo alla riforma che il paese invoca ed attende.

Non sono poche invero le innovazioni che trovano il loro posto nel testo in discussione. Alcune hanno carattere tecnico, altre sono di ordine sistematico, o ermeneutico, per rispondere alle lacune e alle incertezze delle leggi vigenti. Altre riforme sono di ordine sociale e politico.

Mi limiterò a riassumere le ultime che valgono a dare il concetto preciso del progetto.

L'esercizio dell'azione penale è regolato in modo da rispondere ai supremi bisogni della tutela sociale e a tutti i legittimi interessi collettivi. La costituzione della parte civile, nella sfera di attività del giudizio penale, è notevolmente ampliata con maggiore praticità così nei criteri qualitativi che in quelli quantitativi. La competenza per materia, divisa tra le tre giurisdizioni penali, assise, tribunali e preture, è distribuita più organicamente. Gli istituti dei conflitti, delle recusazioni e della disciplina in udienza sono ordinati a forme più sollecite. La delicata materia delle nullità e dei termini è riveduta. L'attività dei difensori nei dibattimenti è disposta in modo più razionale. Il procedimento formale è mantenuto, ma in limiti nuovi e vi appaiono talune attività, come quelle riguardanti il sistema peritale, l'intervento dei difensori a taluni atti istruttori, l'abolizione della Camera di consiglio, che produrranno una semplificazione notevole. La citazione diretta fornita di tali

garanzie nell'interesse della società e dell'imputato da consentire al pubblico accusatore di ricorrere ad essa con maggiore frequenza di quella attuale; mentre la massima semplificazione si ottiene poi colla istituzione del decreto penale e della condanna sulla base della confessione di colpevolezza dell'imputato e della rinuncia al dibattimento. Diminuiti poi sono i casi in cui è consentito il mandato di cattura, mentre meglio sono disciplinati gli istituti della legittimazione d'arresto, della scarcerazione e della libertà provvisoria. Disposizioni diverse mirano a rendere più rapido il dibattimento oltre a sfrondarlo di tutti gli atti e di tutte le funzioni che l'esperienza ha dimostrato inutili. Il periodo contumaciale è ricondotto alla norma ordinaria con l'assistenza del difensore, ma col divieto di nuove prove. Regole più logiche sono state dettate circa l'impugnativa di appello e di cassazione, in ordine ai termini, alle dichiarazioni, ai motivi e alle persone che possono porli in atto, nonché sulla costituzione preventiva in carcere e sul deposito per l'ammissibilità dei ricorsi. La revisione, non più limitata ai giudicati contraddittorii, potrà invocarsi anche per un nuovo titolo di reato, per le circostanze aggravanti, per nuovi fatti e nuovi elementi e prove, mentre alla stossa si coordina la riparazione pecuniaria alla vittima dell'errore giudiziario. Quest'ultima disposizione è il primo passo che fa la legislazione, e sarà bene di costatarne il funzionamento prima di estenderlo. Ma il nuovo Codice accoglie un alto principio di giustizia e compie un'opera di riparazione e di giustizia. In tema di esecuzione si provvede a garantire più efficacemente il risarcimento dei danni, il recupero delle spese processuali, il procedimento per la estradizione, chiamando l'autorità giudiziaria a valutare anche le prove della colpevolezza dell'imputato. Si integra in fine la materia col coordinarvi, incorporandole, leggi varie speciali, come quelle sulla attuazione di alcuni sostitutivi penali, sul casellario, sulla riabilitazione, stabilendo le norme per risolvere le contestazioni sorte nel periodo di esecuzione.

Ecco rapidamente le più caratteristiche innovazioni contenute nel progetto sotto il punto di vista sociale e politico. Esse rispecchiano, mi sia lecito il dirlo, le migliori riforme invocate nel campo della dottrina e della legisla-

zione comparata; e per numero ed importanza sono tali da giustificare la trasformazione di questo progetto, dopo il lavoro di revisione e di coordinamento, in legge dello Stato.

Il Codice attuale, antiquato, rappezzato in mille guise, non è più in condizioni di sopportare nuove modifiche. Un Codice nuovo, dopo compiuta la grande opera del Codice penale, si invoca da ogni parte, nelle assemblee parlamentari, nei congressi giuridici, dai cultori della scienza, dalla stampa e da tutte le correnti della pubblica opinione.

È tempo di finirlo: un ulteriore ritardo farebbe credere che le assemblee politiche costituite per fare le leggi, non possono provvedere a quelle che sono fondamentali e sostanziali nella vita sociale.

Io confido che l'iniziativa del Governo, mercè l'altissima collaborazione del Senato e della Camera dei deputati, potrà assicurare alla patria nostra una legge processuale di progresso e di civiltà. Ed è con questo augurio che invoco dal Senato l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi vivissimi e prolungati. — Molti senatori si congratolano coll'oratore.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	109
Maggioranza	55
Il senatore D'Ayala-Valva . . .	ebbe voti 57
" Cerruti	" 33
Voti nulli o dispersi	15
Schede bianche	4

Proclamo eletto il senatore D'Ayala-Valva.

Per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione.

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. Vorrei chiedere al ministro della istruzione pubblica quando intenda rispondere alla mia interrogazione sul congiungimento dei palazzi Capitolini.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Io sono agli ordini del Senato. Posso rispondere anche nella seduta di domani: alla fine della seduta però, poichè al principio, avrei un impegno alla Camera dei deputati.

MOLMENTI. Sta bene e ringrazio.

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Molmenti verrà posta all'ordine del giorno di domani e sarà svolta in fine di seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 458);

Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata (N. 707);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

III. Interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione per sapere se non gli sembri giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demolire, dopo la chiusura delle Esposizioni romane, le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i palazzi Capitolini.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Dichiarazione di voto del senatore Palumbo (pag. 7121) — Ringraziamenti (pag. 7122) — Congedi (pag. 7122) — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 458) (pag. 7122); « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata » (N. 707) (pag. 7123) — Si discute il disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle Foreste » (N. 688); parlano, nella discussione generale, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio (pag. 7123, 7127) e i senatori Parpaglia (pag. 7125, 7126) e Veronese, relatore (pag. 7125) — Si approvano, senza discussione gli articoli da 1 a 7 (pag. 7128) — Sull'art. 8 fa osservazioni il senatore Lucchini Luigi (pag. 7128) e rispondono il relatore, senatore Veronese (pag. 7129) e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio (pag. 7129) — Senza discussione si approvano gli altri articoli del disegno di legge (pag. 7130) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7137) — Si rinvia la interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione su proposta del ministro di grazia e giustizia (pag. 7137) — Risultato di votazione (pag. 7137) — Per l'assenza del relatore, senatore Morlana, si rinvia alla successiva tornata il seguito della discussione del nuovo Codice di procedura penale (pag. 7138).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, il sottosegretario di Stato per l'interno ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

« Migliorato alquanto dal male che mi ha afflitto in questi giorni, dichiaro, sebbene con ritardo, che con entusiasmo avrei dato il mio

voto favorevole al progetto di legge per la sovranità dell'Italia nella Libia, tanto più, che quando nel 1902 mi recai con la squadra che avevo l'onore di comandare, in Tripolitania ed in Cirenaica, ebbi occasione di segnalare al Governo le condizioni in cui quelle provincie mal sopportavano il Governo ottomano, e rappresentai con quanto buon volere diversi capi di tribù arabe, dichiararono a me ed al nostro console cav. Medana, che con entusiasmo avrebbero offerto i loro servigi all'Italia. Ebbi pure occasione di fare eseguire il piano del golfo di Tobruk.

« Mi creda, onorevole Presidente, con la massima stima ed affetto vivissimo, sempre il suo

• Dev.mo

« PALUMBO ».

(Approvazioni).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Borgnini scrive:

« Asti, 29 febbraio 1912.

« Eccellenza,

« In nome della famiglia e nel mio proprio, ringrazio V. E. della splendida commemorazione che ha pronunziata in Senato, del diletto mio fratello senatore Giuseppe. V. E. ne ha descritta la vita operosa, ne ha rilevata la nobiltà del carattere, la semplicità dei modi, le alte idealità di dovere e di patriottismo, con tale esattezza, convinzione e verità, come soltanto erano da aspettarsi da un intimo amico, quale il mio caro defunto si vantava di possedere nell'E. V. alla quale mi onoro dichiararmi, col più distinto ossequio,

« Dev.mo servo
« BORGNINI ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Giovanni Rossi di 30 giorni per motivi di famiglia ed il senatore Ridolfi di 12 giorni per motivi di ufficio.

Non facendosi osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

L'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, essendo impossibilitato ad assistere alla discussione di questo disegno di legge, ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario di Stato onor. Falcioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto il Nostro decreto in data 18 febbraio 1909, n. 100;

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 791, con la quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1910 la facoltà accordata al Governo del Re dall'art. 14 dell'anzicennata legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I bilanci dei comuni compresi nell'elenco dei danneggiati, compilato in esecuzione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono sottoposti per l'intero periodo di applicazione dei proventi straordinari, stabiliti col successivo art. 2 della detta legge, all'approvazione del Ministero dell'interno, previo parere della Giunta provinciale amministrativa o della prefettura, a seconda delle rispettive competenze, e della Commissione incaricata col Regio decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre il riparto dei proventi summenzionati.

Art. 2.

Spetta inoltre al Ministero dell'interno, previ i pareri di cui al precedente articolo:

approvare le deliberazioni dei comuni suddetti che riguardino la contrattazione di prestiti, le spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni e i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, a norma dell'art. 213 della

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1912

legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269;

ridurre le spese obbligatorie per proporcionarle alle effettive esigenze dei servizi;

rivedere, ove occorra, e modificare i ruoli delle tasse locali.

Art. 3.

Le decisioni già emesse dalla Giunta provinciale amministrativa sui bilanci dell'esercizio in corso e le approvazioni della prefettura terranno luogo dei pareri di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI
TEDESCO
FACTA.Visto: *Il guardasigilli*

FANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il numero 39 della tariffa dei dazi doganali, testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577, è modificato come segue:

Num. e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (lire in oro)
39	Barite idrata:		
a	cristallizzata.	quintale	4.50
b	fusa o deacquificata. . .	id.	8
	La barite deacquificata si classifica come tale anche quando non sia stata privata di tutta l'acqua di cristallizzazione.		

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste » (N. 688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste ».

Essendo trattenuto alla Camera elettiva il ministro di agricoltura, industria e commercio, è stato da lui delegato a rappresentarlo in questa discussione il sottosegretario di Stato onor. Capaldo.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge: (V. Stampato N. 688).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Ho domandato

di parlare in sede di discussione generale su questo disegno di legge, innanzi tutto per portare al Senato il saluto dell'onor. ministro Nitti - il quale, per mio mezzo, esprime il suo rammarico, di non aver potuto intervenire alla discussione, essendo trattenuto in questo momento alla Camera per il coordinamento del disegno di legge sul monopolio delle assicurazioni sulla vita - e per ringraziare nello stesso tempo l'Ufficio centrale che ha espresso il suo parere favorevole al progetto in esame, quale fu approvato dalla Camera dei deputati. Dati i criteri di approvazione completa della legge da parte del Senato, non mi trattengo a discutere le basi della legge medesima, ma sento il dovere di rispondere a quelle raccomandazioni che il relatore, a nome dell'Ufficio centrale, ha fatto in ordine alla stessa; osservazioni varie, e tutte di grande importanza, che meritano da parte del Governo una risposta dettagliata e categorica, quesito per quesito.

Innanzitutto l'Ufficio proponente esprime una raccomandazione circa l'esonero totale del contributo delle provincie al mantenimento del personale forestale. La questione non è nuova. Essa fu sollevata sin dal tempo in cui venne innanzi al Parlamento il disegno che diventò la legge del 2 giugno 1910 sul Demanio forestale. Fin d'allora fu rilevato essere necessario ed importante di esonerare completamente gli enti locali da ogni servizio di vigilanza e di custodia, ma prevalsero ragioni diverse, e così venne concepito l'art. 7 della legge, secondo il quale i comuni dovrebbero in un quadriennio essere completamente liberati dal contributo della spesa, ma una parte di essa doveva continuare a gravare sulle provincie. Potrei limitarmi a rispondere che questo disegno di legge, che è stato presentato in esecuzione della legge 2 giugno 1910, non si poteva informare ad un criterio diverso da quello di ubbidire al mandato imperativo che si era avuto dalla legge precedente; e quindi nella legge attuale avrebbe dovuto mantenersi l'esonero completo dei comuni, come il contributo da parte delle provincie.

Oltre però a questa ragione, che ha la sua grande importanza, ve ne è una d'indole finanziaria: quella cioè, che per il momento non si credette di potere addossare allo Stato tutto quest'onere che deve continuare a rimanere

a carico delle provincie. Nondimeno, siccome mano mano che si va innanzi nella sistemazione del Demanio forestale, a norma della legge 2 giugno 1910, le dotazioni crescono annualmente fino al 1914-915, in conformità dell'art. 35 di detta legge, se nei successivi bilanci questa dotazione sarà tale da permettere di potere esonerare le provincie del loro contributo e di addossarlo interamente allo Stato, il Governo si farà un dovere di presentare all'approvazione del Parlamento un disegno di legge corrispondente.

Un'altra osservazione riguarda il numero del personale di custodia. Attualmente esso è di 2660 agenti; secondo il disegno di legge approvato dalla Camera, e su cui anche il Senato è chiamato ad esprimere il suo parere favorevole, il numero degli agenti dovrebbe portarsi a 3000.

Pare all'Ufficio centrale che questo numero sia inadeguato ai bisogni e che occorrerebbe elevarlo a 3500. Il Governo condivide perfettamente l'opinione espressa dall'Ufficio centrale, ma per le stesse ragioni addotte nella relazione, questo aumento non sembra al Governo immediatamente possibile e non solo a cagione della spesa, che non è neppure da dispregiarsi, ma per non poter in così breve tempo trovare quasi un migliaio di funzionari che possano essere edotti del servizio forestale. Invece quando si sarà fatta gradatamente l'assunzione del personale di custodia allo Stato, si vedrà come questa sorveglianza si verifica e sarà allora possibile pensare ad un aumento, stanziando i relativi fondi.

L'Ufficio centrale del Senato si preoccupa anche delle norme secondo cui dovrà essere regolato il passaggio degli agenti provinciali alla dipendenza dello Stato, ma pare al Governo che questa disposizione debba formare oggetto del regolamento, il quale dovrà essere formulato in esecuzione di questa legge.

Lo stesso posso dire per quanto riguarda la nomina degli aiutanti. L'Ufficio centrale del Senato crede che queste nomine siano affidate agli attuali agenti di custodia soltanto in linea transitoria, ed esprime il voto che questa norma venga seguita anche per l'avvenire. Siccome però il regolamento stesso dovrà dettare le norme per l'assunzione del personale di custodia, sarà, al momento della sua compilazione, il

caso di trovar modo di provvedere secondo i desiderii espressi.

Vi è poi un problema, dirò così, umanitario, di cui giustamente il Senato si preoccupa, cioè quello dei sussidi da corrispondere a quegli agenti che, per avanzata età, non potranno essere mantenuti in servizio. Per il momento non si poteva fare, per ragioni finanziarie, un trattamento diverso da quello che fa il disegno di legge; ma il Governo confida, che in epoca non lontana, anche questa parte del problema possa essere risolto secondo le ragioni di umanità e di convenienza che hanno mosso l'Ufficio centrale a favore di questi benemeriti funzionari.

Da ultimo, l'Ufficio centrale fa voti perchè sia provveduto sollecitamente al disegno di legge sull'istruzione forestale.

Come al Senato è noto, questo disegno di legge è già dinanzi alla Camera; non si è portato in discussione per le vicende parlamentari, ed anche per alcune lievi modificazioni che l'attuale ministro crede di apportare al progetto del suo predecessore; ma per mezzo mio dà formale affidamento a quest'alta Assemblea che, appena le vicende parlamentari lo consentiranno, anche questo disegno di legge sarà portato alla discussione.

Ritengo che il Senato e l'Ufficio centrale possano restar paghi di questa dichiarazione, che io faccio a nome dell'onor. ministro. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nessuno certo può dubitare non solo dell'utilità, ma della vera necessità di questo disegno di legge, il quale è conseguenza della legge del 1870.

Mi si permetta però di fare alcune brevi osservazioni.

L'art. 4 stabilisce che i posti di aiutante saranno conferiti per concorso agli attuali brigadieri e sorveglianti forestali *governativi*, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Ora, siccome il più grande contingente degli agenti forestali è dato da quelli provinciali, io non so trovar ragione perchè questi posti di aiutante debbano essere esclusivamente riservati agli agenti governativi, tagliando fuori così da questo beneficio gli agenti provinciali.

A me sembra che una volta che si ammettono anche i sorveglianti provinciali al servizio

governativo, debbano anche essi partecipare a quelle promozioni alle quali possono aspirare gli agenti governativi.

Sarei grato se mi si desse qualche ragguaglio in proposito.

Debbo poi ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per le dichiarazioni fatte a nome del ministro, per quanto riguarda quei poveri infelici che non potranno essere assunti in servizio governativo. La proposta fatta a questo riguardo dall'Ufficio centrale, risponde ad un vero criterio di umanità, perchè, data la media di lire 300 all'anno, è impossibile che questi poveri infelici, i quali si trovano in condizioni di non poter ottenere altri cespiti, possano vivere con una somma così meschina.

Accetto, perciò, le promesse fatte dall'onorevole sottosegretario, e faccio voti perchè si possa trovar modo di assicurare a questi poveri infelici, almeno il tanto necessario per vivere.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Vivamente ringrazio l'onor. sottosegretario di Stato per le assicurazioni date all'Ufficio centrale, di guisa che, non ho nulla da aggiungere alle raccomandazioni già fatte nella nostra relazione.

Soltanto debbo dichiarare di associarmi completamente all'on. Parpaglia nell'insistere alquanto sulla raccomandazione che noi abbiamo fatto a favore del personale forestale provinciale, il quale, o per ragioni di età o per altre ragioni, non potrà essere assunto in servizio dello Stato.

È una questione di vera umanità, di fronte alla quale l'Ufficio centrale non ha potuto non preoccuparsi anche per le molte petizioni che a questo riguardo gli pervennero. Ed è appunto per ciò che noi abbiamo proposto che la media del sussidio da assegnarsi a questo personale, invece che in trecento lire, sia stabilita in lire cinquecento.

A questo si potrà provvedere, o con un piccolo aumento nelle somme indicate nel primo allegato del disegno di legge, od anche con una selezione del personale provinciale, in modo da scartare soltanto quello che per ragioni diverse non possa assolutamente essere mantenuto in funzione.

Di più non sarebbe possibile di fare, perchè

si comprende come lo Stato non possa provvedere alle pensioni di questo personale, al quale non han pensato in tempo le provincie, e perchè è naturale che si debba cercare di fare una selezione del personale che dovrà essere assunto in servizio, in modo che esso possa veramente rispondere ai concetti della legge sul demanio forestale.

Come è noto, le disposizioni di questa legge hanno aumentati gli obblighi di servizio del personale forestale.

Inoltre gli onorevoli colleghi non hanno dimenticato una legge votata qualche tempo addietro per la sistemazione idraulico-forestale, legge la quale pure apporta nuovi obblighi di servizio a questo personale.

E per queste ragioni, tanto per gli ispettori quanto per i sorveglianti, col disegno di legge che stiamo discutendo, si sono aumentati gli stipendi e si è adeguatamente provveduto alle loro pensioni.

Ma, detto questo, è riconosciuto che lo Stato non ha il dovere di provvedere a questo personale, cui non provvidero in tempo le provincie; siccome si tratta di una questione umanitaria, noi ci permettiamo di raccomandare ancora una volta al Governo che cerchi di accogliere le proposte che noi a questo riguardo abbiamo avanzate, senza aspettare che siano aumentati i fondi fissati dall'art. 35 della legge sul Demanio forestale.

Abbiamo anche raccomandato che lo speciale capitolo del bilancio col quale si fissa una cifra per sussidi a favore degli agenti forestali, non sia soltanto riservato agli agenti forestali governativi, ma ammetta anche gli agenti provinciali che non saranno assunti in servizio, a questi sussidi.

Però, per calmare le giustificate apprensioni del collega Parpaglia, debbo avvertire, che, come asserisce la relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati, gli agenti che non hanno diritto a pensione, sono in tutto 550, e poichè non è detto che tra questi non ci siano agenti che saranno assunti in servizio, è probabile che il numero di essi, di coloro cioè che non hanno diritto a pensione, rimanga molto diminuito; ed allora sarà facile di provvedere ad essi.

In quanto all'osservazione fatta al collega Parpaglia sull'art. 4, non posso essere d'ac-

cordo con lui. In fondo noi facciamo ora a questi agenti provinciali un trattamento migliore, cioè lo Stato sceglie il personale occorrente tra questi agenti che già funzionano e che sono stati nominati dalle provincie, migliorando i loro stipendi e le condizioni della carriera.

Ora i nostri sorveglianti governativi, i quali sono già funzionari dello Stato, hanno subito un esame ed hanno delle qualità che li rendono superiori a quegli altri che sono ancora da assumere in servizio. Quindi io trovo giusto che i posti di aiutante siano dati per concorso ai sorveglianti governativi.

Però l'Ufficio centrale ha fatto a questo proposito una raccomandazione, che cioè quando nell'avvenire vi saranno altri posti di aiutante disponibili, siano dati per concorso anche agli agenti che sono ora provinciali, ma che diventeranno agenti dello Stato.

D'altronde questa legge, non essendo stata convocata la Camera prima d'ora per le ragioni che tutti sanno, è divenuta oramai veramente urgente, ed è necessario di approvarla subito, poichè la legge del 2 giugno 1910 sul demanio forestale non può essere applicata senza avere il Corpo forestale che la eseguisca.

Raccomando quindi vivamente ai colleghi di approvare questo disegno di legge, tanto più che occorre pensare che nessuna legge può riuscire dapprima perfetta; se ci sarà qualche neo, si potrà togliere in seguito. Anche la legge sul Demanio forestale e quella sui bacini montani sono leggi nuove, e l'esperienza deve ancora dire la sua parola. Quando potremo renderci conto dei risultati della legge, allora il Governo potrà provvedere alle modificazioni che l'esperienza suggerirà.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ringrazio l'onor. relatore dell'Ufficio centrale per le parole dette in appoggio alla stessa sua proposta, per quanto riguarda quegli agenti forestali provinciali che non potranno passare al servizio dello Stato.

Quanto poi alla esclusione di essi dal concorrere al posto di aiutante del Corpo forestale, non mi persuade l'osservazione fatta dall'onorevole relatore. Non è una nomina che si fa dal Ministero direttamente, ma, secondo l'articolo 4, si deve aprire il concorso. Ora, io credo

che, quando si stabilisce un concorso e i concorrenti sono in numero maggiore dei posti, si può assicurare meglio il servizio, perchè anche tra gli agenti provinciali vi sono certamente dei valorosi, onde quando il concorso si faccia con un maggior numero di concorrenti, il risultato di esso sarà molto migliore.

Ma siccome la mia proposta porterebbe ad una modificazione dell'articolo del disegno di legge, e poichè io non voglio in alcun modo ostacolare questa legge, così raccomando che, possibilmente, in progresso di tempo si possa rimediare a questo inconveniente.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Poche parole di spiegazione per rispondere all'osservazione del senatore Parpaglia. Già il relatore dell'Ufficio centrale, on. Veronese, ha risposto esaurientemente, e dopo le sue raccomandazioni, che furono accettate, il pericolo che teme l'on. senatore Parpaglia, non si potrà verificare. È il primo concorso che si bandisce per la nomina di aiutanti ed esso si bandirà tra coloro che sono attualmente brigadieri o sorveglianti governativi. Ma in seguito anche il personale che è ora provinciale potrà prendere parte a questi concorsi, ed allora gli agenti attualmente provinciali, diventati governativi, potranno prender parte ai concorsi. È giusto che nel primo, a preferenza, siano scelti i funzionari già dello Stato, che possono dare maggiore affidamento di prestare un buon servizio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1911, i ruoli organici del personale del Corpo Reale delle foreste, sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Ai ruoli stessi sarà data esecuzione in conformità delle tabelle C e D annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il passaggio alla dipendenza dello Stato degli agenti forestali provinciali, di cui nell'articolo 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, si compirà gradualmente nel quadriennio successivo al 1° luglio 1911, in correlazione agli aumenti dei posti di organico fissati dalla tabella D e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, di cui nell'articolo 12.

Durante tale periodo, i comuni continueranno a pagare l'intero contributo loro imposto dall'art. 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, per il personale forestale, nella misura da loro dovuta per l'anno 1910.

Dopo il quadriennio, i comuni saranno esonerati da ogni contributo a loro carico.

(Approvato).

Art. 3.

Il consolidamento del contributo delle provincie si effettuerà all'atto dell'avocazione allo Stato del relativo personale forestale, sulla base del terzo della spesa totale stabilita per l'anno 1910 per il mantenimento del personale stesso.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, gli attuali Corpi degli agenti forestali provinciali saranno sciolti a mano a mano che avverrà l'avocazione allo Stato degli agenti medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di aiutanti nel Corpo Reale delle foreste, di cui nel quadro II della tabella A, per i servizi tecnici della Direzione generale e degli Uffici compartimentali, sono conferiti per concorso agli attuali brigadieri e sorveglianti forestali governativi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Dal 1° luglio 1911, agli attuali sorveglianti forestali governativi è corrisposto lo stipendio di lire 1200; ai brigadieri di 2ª classe quello di lire 1500 e ai brigadieri di 1ª classe quello di lire 1800.

Alla stessa data, le attuali guardie forestali demaniali di Sardegna e gli agenti di vigilanza

per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, passano a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Gli agenti addetti alla custodia delle foreste demaniali, già amministrare dal Ministero delle finanze, potranno far parte del detto personale, qualora posseggano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, entreranno a far parte del Corpo Reale delle foreste, saranno iscritti, qualora già non lo fossero, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, quando non abbiano un'età superiore agli anni cinquanta.

Saranno iscritti altresì alla detta Cassa gli agenti di nuova nomina, che entreranno a far parte del Corpo forestale dal 1° luglio 1911 in poi e che non abbiano già acquisito il diritto a pensione.

(Approvato).

Art. 7.

La quota annua, da corrisondersi alla Cassa nazionale di previdenza per l'iscrizione del personale forestale di custodia, è stabilita nella misura di lire nove per ogni cento lire di stipendio, delle quali lire tre a carico degli agenti e il rimanente a carico dello Stato, salva detrazione della quota di concorso della stessa Cassa nazionale.

Gli agenti saranno iscritti al ruolo della mutualità o a quello dei contributi riservati, a loro scelta, e potranno liquidare la loro pensione:

a) quando, per ferite o infermità contratte per causa di servizio, siano resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori o l'età raggiunta;

b) quando abbiano compiuto venti anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando abbiano compiuto sessanta anni di età e non meno di venticinque anni di servizio.

La pensione degli agenti iscritti non potrà essere inferiore alle lire seicento annue.

Quando la liquidazione del conto individuale di ogni singolo iscritto, produca, indipendentemente dai versamenti volontari, un assegno vitalizio inferiore a lire seicento annue, sarà versata dall'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato, alla Cassa nazionale di previdenza, la somma capitale necessaria affinché l'assegno raggiunga la detta misura.

(Approvato).

Art. 8.

Gli agenti forestali provinciali che, per effetto della presente legge, passando al servizio dello Stato, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam*. Il maggiore assegno è assorbito dalle successive promozioni.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Questa disposizione prevede due ipotesi, mi pare, cioè quella che gli agenti forestali ora alla dipendenza delle provincie abbiano un emolumento superiore a quello che sarebbe conferito secondo la tabella annessa alla legge, tabella che, come al solito, non è riprodotta nello stampato della Commissione dell'Ufficio centrale; l'altra ipotesi è che nelle promozioni gli stipendi dello Stato siano superiori a quelli che i funzionari conseguirebbero nell'organico provinciale. Mi pare che queste due ipotesi vengano a combinarsi con le due disposizioni che formano questo articolo.

Se così è (e nel caso che non fosse, l'onorevole sottosegretario di Stato e la Commissione avranno la bontà di farmi conoscere l'errore in cui mi trovo), io domando: è giusto che si disponga come sarebbe disposto con questo articolo?

La prima parte è in piena regola, cioè di non diminuire l'emolumento che il funzionario abbia nell'istante in cui la legge è promulgata; ma poi non sembra giusto che, avvenendo la promozione, questo maggiore emolumento vada a scomparire. Mi pare che ci sarebbe una specie di diritto acquisito da parte del funzionario che questo maggiore emolumento si dovesse conservare anche nella promozione successiva.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Non mi pare che sia giusta l'osservazione dell'on. amico Lucchini, perchè se uno conserva il di più che ha attualmente in confronto dello stipendio assegnato dalla tabella, non deve per conseguenza conservare questo aumento eternamente, per tutta la sua carriera; tanto è vero che quando gli stipendi aumentano per gli aumenti sessennali, quando avviene la promozione, questi aumenti vengono assorbiti dalla promozione. Quindi non trovo giusto che l'agente che conserva alla prima nomina la differenza in più *ad personam*, egli conservi sempre questa differenza. È già abbastanza che si conservi all'agente forestale provinciale, assunto in servizio dallo Stato, la differenza in più dello stipendio che ha ora da quello stabilito dalla tabella annessa alla legge.

A me sembra che la legge abbia già disposto sufficientemente, mantenendo lo stipendio attuale, nel caso che il nuovo stabilito dalla legge sia inferiore; ed è naturale che in seguito alla promozione gli aumenti *ad personam* debbano sparire.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Faccio osservare all'onor. senatore Lucchini che la disposizione dell'art. 8 è conforme a quelle analoghe, dei disegni di legge che portano cambiamenti di organici.

L'assegno *ad personam* rappresenta un atto di giustizia in via transitoria, e posso assicurare, sulla base di studi fatti, che fra gli stipendi che si corrispondono dalle Amministrazioni provinciali, e quelli che si corrispondono dallo Stato, questi assegni superiori potranno contarsi solo ad unità, nemmeno a decine, tanto poco sono numerosi.

Ripeto che la seconda parte dell'articolo è conforme a quanto si pratica per le leggi di organici, a quanto avviene, come diceva benissimo il relatore, per i sessenni: quando durante un sessennio, di cui l'impiegato ha fruito, viene pubblicata una legge organica che aumenta lo stipendio dell'impiegato, l'aumento portato dal sessennio va assorbito da quello

dello stipendio. Perciò gli assegni *ad personam* debbono essere assorbiti dall'aumento derivante dalla promozione, che sarà sempre maggiore dell'assegno, come si è potuto constatare dallo studio degli attuali stipendi delle provincie.

Ritengo pertanto che l'osservazione dell'onorevole Lucchini non sia tale da indurre il Senato a non dare il suo parere favorevole a questa disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1911, è abolito il giro annuale di servizio degli ispettori forestali ripartimentali e dei sottoispettori distrettuali e, l'importo stanziato per le relative indennità, va in aumento del fondo per il mantenimento del Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

Art. 10.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1911-12 e per i successivi, sino a quando non sarà compiuta l'avocazione allo Stato degli agenti forestali provinciali, sarà iscritto apposito capitolo per provvedere a subsidiare gli agenti che, per effetto della presente legge, non saranno ammessi a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste e che non potranno liquidare la pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese per l'attuazione della presente legge, dedotti i contributi delle provincie e dei comuni, sono a carico dei fondi autorizzati con l'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, integrati coi fondi presentemente stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il personale forestale.

Nei capitoli di questo bilancio relativi al servizio forestale sono fatte le necessarie variazioni in armonia alle disposizioni del presente articolo.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il detto regolamento conterrà altresì:

a) le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge;

b) le norme per l'indennità di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria, da commisurarsi alla importanza dei singoli uffici, e delle indennità

da corrispondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonchè delle indennità di foraggio per gli agenti a cavallo.

(Approvato).

Art. 13.

Colle stesse forme di cui all'articolo precedente, sarà provveduto, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, all'emanazione del regolamento organico e disciplinare del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

Dimostrazione del maggior onere per gli esercizi dal 1911-12 al 1914-15 per l'attuazione dei provvedimenti proposti, in confronto alla spesa a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio 1910-11.

TITOLO DELLA SPESA	Competenza dell'esercizio			
	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15
A) Parte ordinaria.				
1) <i>Stipendi al personale:</i>				
a) personale tecnico del Corpo forestale:				
1. personale superiore	1,128,000	1,185,500	1,250,500	1,303,000
2. personale subalterno	32,000	32,000	32,000	32,000
b) personale di custodia, compreso quello provinciale avvocato allo Stato:				
1. stipendi, come dalle tabelle organiche . .	849,000	1,699,500	2,550,000	3,400,500
2. maggior onere relativo alle disposizioni dell'articolo 5 del disegno	35,820	35,520	35,220	34,500
3. maggior onere per la disposizione dell'articolo 8.	6,740	6,740	6,740	6,740
2) <i>Contributo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza degli agenti assunti in servizio dello Stato dal 1° luglio 1911 in poi</i>	28,260	73,260	118,260	163,260
B) Parte straordinaria.				
1) <i>Sussidi agli agenti forestali provinciali non ammessi nel Corpo reale delle foreste e che non possono liquidare la pensione di riposo . . .</i>	25,000	40,000	40,000	40,000
Totale della spesa	2,104,820	3,072,520	4,032,720	4,980,000

Deducendo dagli indicati stanziamenti:

	Esercizio finanziario			
	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15
a) La spesa attualmente gravante il bilancio del Ministero di agricoltura per stipendi al personale forestale	1,115,340	1,115,340	1,115,340	1,115,340
b) La quota di spesa pel mantenimento del personale provinciale avvocato allo Stato, consolidata come agli articoli 1 e 3 del disegno . .	387,900	1,004,000	1,629,100	2,236,153
c) La spesa per stipendi agli agenti di vigilanza della tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	12,000	12,000	12,000	12,000
d) La spesa per assegni agli agenti di custodia delle foreste demaniali, già amministrato dal Ministero delle finanze, a carico del bilancio del Ministero stesso	11,164	11,164	11,164	11,164
Totale delle deduzioni	1,526,404	2,142,504	2,767,604	3,374,657

Risulta il maggior onere:

Per l'esercizio: 1911-12	di L.	578,416
» 1912-13		930,016
» 1913-14		1,265,116
» 1914-15		1,605,343

TABELLA A.

Tabella organica del personale tecnico del Corpo Reale delle foreste.

QUADRO I. — *Personale superiore.*

Ispettori superiori di 1ª classe n.	1 a	L.	9,000	L.	9,000
» » 2ª » n.	6 a	»	8,000	»	48,000
» » 3ª » n.	6 a	»	7,000	»	42,000
				— L.	99,000
Ispettori » 1ª » n.	24 a	»	6,000	L.	144,000
» » 2ª » n.	23 a	»	5,000	»	115,000
				— »	259,000
Sotto-Ispettori 1ª » n.	85 a	»	4,000	L.	340,000
» 2ª » n.	80 a	»	3,500	»	280,000
» 3ª » n.	75 a	»	3,000	»	225,000
» aggiunti n.	40 a	»	2,500	»	100,000
				— »	945,000
Totale ufficiali . . n. 340				Totale spesa . . L. 1,303,000	

QUADRO II. — *Personale subalterno*

GRADO	Classe	Numero	Periodo per conseguire l'aumento	Stipendio
			anni	lire
Aiutanti	»	16	5	3,200
			4	2,800
			4	2,400
			4	2,000

TABELLA B.

Tabella organica del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

GRADO	Numero	Periodo per conseguire l'aumento	
		Anni	Lire
Marescialli	175	4	2,200
		4	2,000
		4	1,800
Brigadieri	425	4	1,800
		4	1,650
		4	1,500
Guardie	2,400	5	1,500
		4	1,350
		4	1,200
Totale numero	3,000		1,020

TABELLA C.

**Prospetto dimostrativo dell'attuazione del ruolo organico del personale tecnico
del Corpo Reale delle foreste.**

GRADI E CLASSI	Stipendio in- dividuale	Organico corrispondente all'esercizio							
		1911-12		1912-13		1913-14		1914-15 e seguenti	
		Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi
Personale superiore.									
Ispettori superiori di 1ª classe . . .	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000
» » di 2ª » . . .	8,000	6	48,000	6	48,000	6	48,000	6	48,000
» » di 3ª » . . .	7,000	6	42,000	6	42,000	6	42,000	6	42,000
Ispettori di 1ª classe	6,000	24	144,000	24	144,000	24	144,000	24	144,000
» di 2ª »	5,000	23	115,000	23	115,000	23	115,000	23	115,000
Sotto ispettori di 1ª classe	4,000	65	260,000	75	300,000	80	320,000	85	340,000
» di 2ª »	3,500	65	227,500	70	245,000	75	262,500	80	280,000
» di 3ª »	3,000	65	195,000	65	195,000	70	210,000	75	225,000
Sotto ispettori aggiunti	2,500	35	87,500	35	87,500	40	100,000	40	100,000
		290	1,128,000	305	1,185,500	325	1,250,500	340	1,303,000
Personale subalterno									
Aiutanti	2,000	16	32,000	16	32,000	16	32,000	16	(a) 32,000
			1,160,000		1,217,500		1,282,500		1,335,000

(a) La spesa per gli aiutanti dall'esercizio 1915-16 in poi aumenterà in relazione alla progressione degli stipendi stabilita dalla tabella A.

TABELLA D.

Prospetto dimostrativo dell'attuazione del ruolo organico del personale di custodia
del Corpo Reale delle foreste.

GRADO	Stipendio in- dividuale	Organico corrispondente all'esercizio							
		1911-12		1912-13		1913-14		1914-15 e seguenti	
		Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi	Num.	Stipendi com- plessivi
Marescialli	1,800	40	72,000	85	153,000	130	234,000	175	315,000
Brigadieri	1,500	110	165,000	215	322,500	320	480,000	425	637,500
Guardie	1,020	600	612,000	1,200	1,221,000	1,800	1,836,000	2,400	2,448,000
	Totale	750	849,000	1,500	1,699,500	2,250	2,550,000	3,000	3,400,500 (a)

(a) La spesa dall'esercizio 1915-16 in poi aumenterà in relazione alla progressione degli stipendi stabilita dalla tabella B.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto, con gli altri due approvati nella seduta di oggi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione segreta.

DI PRAMPERO, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barracco Giovanni, Basile, Biscaretti, Blaserna, Borgatta.

Caetani, Calabria, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cerruti, Cittadella, Cocuzza, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Giovanni, De Luca, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Scalea, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Greppi, Guala.

Lanza, Levi Ulderico, Lojodice, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marinuzzi, Massarucci, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia.

Paladino, Parpaglia, Pasolini, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Rignon, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Sonnino.

Tabacchi, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vigoni Giulio.

Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ieri, l'onorevole ministro della pubblica istruzione dichiarò che avrebbe risposto, sul finire della seduta di oggi, ad una interpellanza dell'onorevole Molmenti. Il mio collega della pubblica istruzione, per circostanze sopraggiunte, non può allontanarsi dalla Camera dei deputati; mi dà incarico pertanto di pregare il Senato di voler consentire che questa interpellanza sia svolta lunedì in principio di seduta.

Consta al ministro che il senatore Molmenti aderisce ben volentieri a questa proposta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, l'interpellanza del senatore Molmenti sarà svolta lunedì in principio di seduta, subito dopo quella del senatore Cadolini al ministro del tesoro, già fissata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presidente della Commissione, onor. Quarta, e del relatore sul disegno di legge del nuovo Codice di procedura penale, senatore Mortara, occupati alla Corte di cassazione, il seguito della discussione è rinviata a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di lunedì, alle ore 15;

I. Interpellanza del senatore Cadolini al ministro del tesoro intorno alla esecuzione della legge 4 giugno 1911 concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia.

II. Interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione per sapere se non gli sembri giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demeritare, dopo la chiusura delle Esposizioni romane,

le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i palazzi Capitolini.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXIII.

TORNATA DEL 4 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Dichiarazioni di voto dei senatori D'Ovidio Enrico, Cavalli, Quigini Puliga, Tiepolo, Coffari e Martinez (pag. 7141) — Ringraziamenti (pag. 7142) — Per i funerali del Re Umberto I. (pag. 7142) — Congedo (pag. 7143) — Per la salute del senatore Tassi: proposta del senatore Petrella (pag. 7143) — Il senatore Cadolini scorge la sua interpellanza al ministro del tesoro sulla esecuzione della legge 4 giugno 1911 concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'indipendenza italiana (pag. 7143) — Gli risponde il ministro del tesoro (pag. 7145) — Replica il senatore Cadolini (pag. 7146) ed interloquisce il senatore Pedotti (pag. 7147) — L'interpellanza del senatore Cadolini è dichiarata esaurita (pag. 7148) — Sei disordini nell'Università di Napoli parlano il senatore Molmenti (pag. 7148) e il ministro dell'istruzione (pag. 7149) — Indi il senatore Molmenti scorge la sua interpellanza al ministro dell'istruzione, concernente i palazzi Capitolini (pag. 7149) — Interloquiscono i senatori Tommasini (pag. 7150), Lanciani (pag. 7152) e Mortara (pag. 7154), cui replica il senatore Molmenti (pag. 7152, 7155) — Risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7155) — L'interpellanza è dichiarata esaurita (pag. 7156) — Annuncio della morte dell'ammiraglio Aubry (pag. 7156) e proposta del Presidente del Consiglio (pag. 7156) — Parole del Presidente (pag. 7156) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7156) — Si riprende la discussione del progetto di legge: « Nuova Codice di procedura penale » (N. 544); e parla per fatto personale il senatore Fiocca (pag. 7157) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata (pag. 7160).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Debbo riparare ad una involontaria dimenticanza, per non aver annun-

ciato al Senato che l'on. senatore Luigi Cavalli mi scriveva da Vicenza in data del 20 febbraio u. s. una lettera, con la quale manifestava il suo rammarico per non poter venire a Roma e prender parte alla seduta, nella quale fu approvato il disegno di legge relativo alla Tripolitania e Cirenaica.

Ho l'onore di comunicare al Senato le lettere di altri nostri colleghi, i quali non poterono, per ragioni diverse, partecipare alle sedute del 22 e 24 scorso febbraio.

Il senatore Enrico D'Ovidio mi ha indirizzato la seguente lettera:

« Torino 1^o marzo 1912. »

« Illustre Presidente,

« Poichè vedo prolungarsi le dichiarazioni di voto di molti senatori, mi sento in dovere di dichiarare, che se avessi potuto intervenire alla seduta del 24 febbraio, avrei dato voto cordialmente favorevole alla conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911.

« Lascio V. E. arbitro di comunicare o no la mia dichiarazione al Senato, e con pieno ossequio mi dico di V. E.

« dev. ed obb.mo

« ENRICO D' OVIDIO ».

L'on. senatore Quigini Puliga mi ha scritto la seguente lettera:

« Camogli 2 marzo 1912 (Villa Ruix). »

« Eccellenza,

« La mia cagionevole salute mi ha impedito di trovarmi alla seduta di sabato, ove avrei entusiasticamente votato in favore del progetto di legge per la sovranità dell'Italia sulla Libia. Mi sarei altresì fervidamente unito a tutto il Senato per il saluto di plauso all'esercito ed all'armata italiana che hanno dato prove splendide di valore.

« Col massimo ossequio

« CARLO QUIGINI PULIGA

« Vice-ammiraglio R. N., senatore ».

Ha scritto pure il senatore Tiepolo nei seguenti termini:

« Eccellenza,

« La dolorosa circostanza di famiglia, che mi costringe in questo momento a rimanere lontano dal Senato, diventa per me più grave ancora perchè mi ha impedito di partecipare, col voto favorevole, voto che avrei dato con profondo assentimento dell'animo, all'unanime approvazione della legge per la sovranità, piena ed intera dell'Italia sulla Libia.

« Aggradisca la E. V. il mio cordiale ossequio.

« Venezia 1 marzo 1912.

« Obblmo devmo

« L. TIEPOLO ».

L'onor. senatore Coffari ha scritto:

« Eccellenza,

« Funestato da tante dispiacevoli circostanze ed addolorato di essermi stato impossibile allontanarmi da Cammarata e recarmi in codesta città a prender parte alle sedute del Senato in un momento così solenne per la nostra patria, mi è caro esprimerle almeno, che, se fossi stato presente alla tornata memoranda di sabato, con tutto il cuore, ed entusiasmo avrei votato l'approvazione del disegno di legge per la sovranità d'Italia sulla Libia.

« Piacciassi gradire i sensi di mio devoto ossequio.

« Devmo

« AVV. GEROLAMO COFFARI ».

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Ho l'onore di dichiarare al Senato che, se non fossi stato malato e avessi potuto assistere alla seduta del 24 febbraio u. s., mi sarei con entusiasmo unito al voto di approvazione della legge per la sovranità dell'Italia sulla Libia. (*Approvazioni*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore De Marinis, profondamente commossa, ringrazia il Senato per la commemorazione fatta del carissimo estinto e per le condoglianze inviatele.

Per i funerali del Re Umberto I.

PRESIDENTE. S. E. il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno mi ha fatto pervenire la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di informare V. E. che il giorno 14 marzo p. v. alle ore 10.30 sarà a cura di questo Ministero celebrato al Pantheon il consueto solenne funerale per il compianto Re Umberto I.

« Prego quindi l'E. V. di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto onorevole Consesso intervenga alla mesta cerimonia.

« Con profondo ossequio

« Il ministro

« GIOLITTI ».

Avverto il Senato che a questa cerimonia, come di consueto, il Senato sarà rappresentato dall'ufficio di Presidenza. Tutti gli on. senatori che lo desidereranno potranno partecipare al funerale.

Congedo.

PRESIDENTE. L'on. senatore Marinuzzi domanda un congedo di 10 giorni, per ragioni di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Per la salute del senatore Tassi.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ho letto sui giornali che l'onorevole nostro collega, senatore Tassi, è gravemente infermo. Desidero sapere se la Presidenza ha notizie della salute del carissimo collega e, nel caso che egli fosse realmente tanto infermo, facendomi interprete del sentimento unanime del Senato, pregherei l'illustre nostro signor Presidente di far pervenire all'onor. senatore Tassi i nostri vivissimi auguri per il suo più sollecito ristabilimento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Interpretando il pensiero del Senato, mi ero già fatto premura di chiedere notizie della salute del senatore Tassi e di indirizzargli vivissimi auguri per la sua sollecita guarigione.

Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente telegramma, or ora ricevuto dal signor prefetto di Piacenza:

« Onor. senatore Tassi ha trascorso notte più tranquilla precedente, condizioni cardiopolmonari discrete, generali abbastanza soddisfacenti. Tutto considerato, pare vada accentuandosi relativo miglioramento. Ossequi.

« Prefetto

« COSSATO ».

In ossequio alle preghiere rivoltami dal senatore Petrella, che certamente è condivisa da tutto il Senato, mi farò premura di rinnovare all'egregio collega infermo i voti che noi tutti facciamo per la sua guarigione. (*Approvazioni*).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Cadolini al ministro del tesoro, intorno alla esecuzione della legge 4 giugno 1911, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'Indipendenza d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo « Svolgimento dell'interpellanza del senatore Cadolini al ministro del tesoro, intorno alla esecuzione della legge 4 giugno 1911, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia ».

Do facoltà di parlare al senatore Cadolini per svolgere la sua interpellanza.

CADOLINI. La legge del 4 giugno dell'anno scorso è stato un atto generoso del Parlamento, verso coloro che esposero la vita per il Risorgimento italiano. Quella legge ha suscitato molte legittime impazienze che finora non furono appagate.

Certo è che il numero delle domande presentate, il quale supera le centomila, il che vuol dire l'esame di settecentomila fogli, costituisce un lavoro enorme, e quindi è facile comprendere come finora i richiedenti, per la maggior parte, non possano essere stati soddisfatti.

Però è molto utile, è necessario che tutti gli interessati apprendano dalle dichiarazioni che l'onor. ministro non mancherà certamente di fare, quali sono queste difficoltà, che non si poterono superare nonostante l'operosità perenne e molto lodevole della Commissione incaricata di conferire gli assegni vitalizi.

Non si può negare però che finora, dopo otto mesi, il lavoro compiuto non conforta abbastanza gli interessati, perchè essendo molto esiguo in confronto a quello che si dovrà fare, lascia tutti nella più diffidente impazienza.

Debbo poi per incidente notare, che molti veterani ottennero l'assegno da oltre un mese, ma non ancora hanno veduto il libretto che dal Ministero del tesoro deve esser loro inviato; e questo indugio naturalmente dipende da quel Ministero e non dalla Commissione.

Vi ha poi una questione di interpretazione della legge che non si può lasciare senza qualche osservazione. La legge dice: « Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle lire 1000 l'anno; coloro che godano sul bilancio dello Stato o di altre Amministrazioni emolumenti superiori a lire 1000 all'anno ».

L'art. 2 del regolamento prescrive la presentazione del documento 6° cioè: « Il certificato da cui risulti se e di quale reddito gode il richiedente ».

Il principio informatore della legge è questo, che chi gode un reddito inferiore a lire 1000 l'anno, non può provvedere ai bisogni della vita. Donde la formula adottata con la quale si dispone, che coloro i quali godono di un reddito superiore a lire 1000 non hanno diritto all'assegno vitalizio.

Di siffatta disposizione di legge si è adottata questa interpretazione, che cioè la legge con la parola « reddito » abbia inteso rendita o entrata lorda. Ma tale interpretazione non è esatta.

Innanzi tutto, applicando la legge del 1907, della quale quella del 1911 è l'ampliamento, fu sempre seguito il criterio del reddito netto, come fu seguito allorchè fu fatta la distribuzione di un milione ai garibaldini. Questa dunque è la giurisprudenza.

Ma vi ha di più. Che cosa significa questa voce « reddito »? Questa voce — che è un neologismo condannato dai buoni lessici italiani — significa rendita netta e non lorda.

Il professionista colpito dalla ricchezza mobile denuncia agli agenti dell'Amministrazione delle imposte la sua rendita, cioè la rendita netta. Il reddito di un impiegato non è certamente lo stipendio, ma quello che risulta detratte le ritenute. Il reddito catastale altro non è che il reddito netto. Il reddito di un capitale a mutuo è l'interesse meno la tassa. Per molto tempo le cartelle del debito pubblico furono colpite da ritenute, e allora il reddito era l'interesse netto che si percepiva. Dunque il reddito è la rendita netta e non altro; e siccome nella legge è usata questa voce, essa non può essere interpretata diversamente.

Un superatite che gode della pensione di 1000 lire, le quali, sottratte le ritenute, si riducono a 930, secondo la vostra interpretazione, non avrebbe diritto all'assegno. *Il limite stabilito*, come ho già accennato, significa che nell'animo del legislatore era la persuasione, che possedendo meno di un migliaio di lire all'anno, il superatite non possa modestamente sopperire ai bisogni della vita: animato da questo sentimento pietoso, non poteva certa-

mente essere preparato a quanto è avvenuto, nè prevedere la infida interpretazione per la quale il limite diverrebbe variabile secondo la entità della quota corrispondente al passivo da sottrarsi. Può avvenire il caso che un superatite, avendo una rendita lorda di lire 1010, finisca a non ritrarne che 500.

Bisogna poi consideraro che la legge dice: « il reddito che gode », e questo verbo *godere* esclude in modo assoluto che si possa commisurare il diritto in ragione di un reddito non goduto: più se ne ragiona, e sempre più si avvalorà il principio che la ragione ispira.

Aggiungo che con la legge del 1911 si è soppressa l'applicazione della legge generale, per la quale l'assegno vitalizio era soggetto a ritenuta. Quella formale soppressione proposta in Senato, e consentita dal ministro, conferma ancora che l'intenzione del legislatore era questa, che cioè le 1000 lire nette dovessero essere la misura della rendita determinante il diritto all'assegno: nessun ragionamento di indole finanziario può mutare il significato di una legge ispirata da sensi umani e generosi verso gli attori della grande impresa del Risorgimento, che oggi rende possibile l'opera di civiltà e di grandezza nazionale, per la quale si combatte nella Libia, con valore e con eroismo che desta la simpatia e l'ammirazione del mondo.

Qui si tratta di una questione giuridica, o meglio di interpretazione della legge. Hanno o non hanno diritto che si tenga per norma il reddito netto? Se vi è dissenso nell'interpretazione della legge, del regolamento, della giurisprudenza, del manifesto largo intendimento del legislatore, si presenti il dilemma alle sezioni del Consiglio di Stato; il voto di questa soltanto può risolvere la questione.

Ora, io spero che l'onor. ministro comprenderà la forza di questi argomenti; comprenderà che non si può lasciare la penosa impressione della erronea interpretazione della legge in coloro i quali hanno manifestamente diritto all'assegno, perchè godono un reddito inferiore alle mille lire. Dobbiamo evitare che essi possano indirizzare una parola di rimprovero al Governo che vuol interpretare la legge con criteri fiscali, mentre il Parlamento intese fare un'opera generosa.

Non è in questi momenti, mentre si com-

batte eroicamente per l'Italia, facendo alto onore alla nostra santa bandiera, che si può mancare di riguardo verso coloro che ebbero la sorte di combattere per preparare il Risorgimento d'Italia, che fu il fondamento della nostra forza. Non si deve permettere che molti veterani stiano a languire nella miseria, sospinti a sollevare rimproveri contro il Governo, che non accorda il soccorso loro dovuto, fondando il rifiuto sopra una erronea interpretazione della benefica legge.

Io spero che l'onor. ministro vorrà dare soddisfacenti risposte, e che ad ogni modo la sua parola sarà per tutti rassicurante; e non dubito che il ministro, anche a parte della questione che ho trattato in questo momento, vorrà prendere con molta premura ed energia i provvedimenti che possono occorrere per sollecitare il lavoro.

Noi non possiamo dubitarne perchè l'onorevole ministro, anche quando si discusse la legge, dimostrò di essere animato da nobili sentimenti di pietà, e dal desiderio di venire in aiuto di coloro che trovansi in ristrette condizioni di fortuna, dopo che furono i grandi operatori del Risorgimento italiano. (*Approprazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Come ricorda il Senato, la legge del 4 giugno 1911, che ebbe per promotore autorevole e suggestivo, fra gli altri, il senatore Cadolini, contiene due disposizioni fondamentali: aumenta l'assegno ai superstiti delle guerre del 1848-49, del 55 e 60-61, e l'accorda ai superstiti delle campagne del 1866-67 e 1870.

Per quanto riguarda l'aumento di assegno, il Ministero del tesoro provvide con una premura che non è frequente negli annali burocratici, perchè in breve tempo potette aumentare di sua autorità, e senza arrecare disturbo ad alcuno, l'assegno a tutti; ed i nuovi libretti furono distribuiti con molta sollecitudine.

CADOLINI. È vero, è vero.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quanto alla concessione dei nuovi assegni, posso ricordare che il Governo non risparmiò lavoro per ottenere la sollecita esecuzione della legge, poichè provvide, con non comune rapidità, all'appro-

vazione del regolamento e procedette senza indugio alla nomina della Commissione, così degnamente presieduta dal senatore Pedotti, il quale porta, anche in questo studio, oltre la sua chiara competenza, quello spirito di scrupolosa cura che ha sempre posto nell'adempimento dei pubblici uffici che gli furono affidati.

La Commissione si è trovata però dinanzi ad un lavoro immane, perchè le domande finora pervenute sorpassano le 100 mila. Essa quindi ha dovuto prima fare un lavoro di selezione ed anche respingere parecchie domande (circa sette od otto mila, se non erro) che provenivano da persone, le quali o non avevano mai partecipato ad alcuna campagna, o avevano già conseguito l'assegno, o avevano presentato documenti non perfettamente regolari. Così, per esempio, dall'istruttoria compiuta dalla Commissione venne a risultare che talune domande appartenevano a persone, le quali godevano già di una pensione di L. 2000 od anche maggiore.

Dato questo immane lavoro, la Commissione si è preoccupata di trovare il modo più efficace per condurlo a termine in un tempo relativamente breve. Aggiungo anzi che il senatore Pedotti, presidente della Commissione, si recò parecchie volte al Ministero del tesoro, ed io fui sempre lieto di avere delle conferenze con lui su questo argomento; ed il senatore Pedotti, se occorresse, potrebbe attestare con quanto spirito di larghezza sia stato animato il ministro del tesoro per concorrere a facilitare il compimento del mandato della Commissione.

Appunto a questo scopo il senatore Pedotti fece conoscere al Governo alcuni provvedimenti che, ad avviso suo e della Commissione, sarebbero da adottarsi per menare a termine il lavoro in tempo relativamente breve. Accennerò i provvedimenti proposti. Aumentare anzitutto il numero dei commissari, in guisa che la Commissione possa dividersi in due o tre sotto Commissioni che possano lavorare e deliberare contemporaneamente. A ciò è stato già adempiuto; in seguito al voto favorevole del Consiglio di Stato e alla deliberazione del Consiglio dei ministri, con Reale decreto di ieri si è portato a venti il numero dei commissari, oltre il presidente.

Altro voto espresso dalla Commissione fu quello di aumentare il numero dei componenti

la segreteria, ed infatti oltre ai sei o sette ufficiali che furono chiamati dalla posizione ausiliaria, perchè potessero attendere a questo lavoro, e oltre a parecchi scritturali, so che il mio onorevole collega della guerra è disposto a secondare tutte le domande che dal senatore Pedotti gli sono state rivolte, perchè il personale di segreteria e degli scritturali possa essere rafforzato.

Il ministro della guerra ha pure consentito di mettere altri locali a disposizione della Commissione.

Inoltre il senatore Pedotti ha manifestato il desiderio che possa essere retribuito il lavoro straordinario che dal personale di segreteria sarà compiuto in ore fuori di ufficio, ed il ministro del tesoro ha di buon grado aderito a questa domanda. Infine, come dichiarai al presidente della Commissione, ho dato disposizioni agli uffici del Ministero del tesoro, perchè i rapporti tra la Commissione ed il Ministero possano svolgersi nel modo più semplice.

Come vede il Senato, da parte del Governo non si è risparmiata nessuna cura, e dichiaro che non si risparmierà nessun mezzo, affinchè la legge possa essere eseguita senza ritardi; perchè il Governo intende le legittime impazienze dei superstiti delle guerre dell'Indipendenza.

Il senatore Cadolini ha accennato a qualche indugio che possa esservi stato da parte del Ministero del tesoro nel preparare i libretti di pensione; posso assicurare il senatore Cadolini che dagli uffici che, nel Ministero del tesoro, si occupano di questa bisogna, si mette in opera la maggior premura; ed io m'informero, e se qualche ritardo possa essersi verificato, sia pur certo il senatore Cadolini che non si mancherà di ovviarvi.

Il senatore Cadolini ha pure toccato una questione di interpretazione giuridica, la questione cioè se il reddito non superiore a lire 1000 richiesto dalla legge perchè possa essere concesso l'assegno, debba calcolarsi al lordo o al netto. La questione, lo ho appreso in questo momento, fu già esaminata dalla Commissione, e so che essa ha deliberato nel senso che le 1000 lire debbano considerarsi al lordo.

Poichè la Commissione ormai ha deliberato, e mi è consentito di esprimere la mia opinione, dirò che il voto della Commissione

corrisponde perfettamente non solo alla legge, ma alla interpretazione che è sempre stata data in casi simili. Creda l'onor. Cadolini, che in materia di pensioni, quando nel nostro diritto pubblico si accenna ad un reddito, si intende sempre un reddito non depurato da imposte; se qualche eccezione si intendesse fare, dovrebbe il legislatore espressamente dichiarare che si tratta di reddito netto.

Comprendo, come ho detto, le impazienze, senza dubbio legittime, degli interessati, tanto più che molti di essi sono premuti dal bisogno; ma il Senato intende anche il dovere che ha la Commissione di eseguire un lavoro diligente e scrupoloso, dovere che deriva non soltanto dalla leale applicazione della legge, ma altresì dallo stesso interesse dei superstiti delle guerre di Indipendenza, perchè una indebita concessione fatta a taluni viene ad essere di danno ad altri, i quali riceverebbero in ritardo l'aumento di assegno, o il primo assegno loro consentito dalla legge.

Dopo queste dichiarazioni, confido che l'onorevole senatore Cadolini vorrà dichiararsi soddisfatto, ed io posso assicurare il Senato, che nella iniziativa di questa legge di gratitudine nazionale ebbe tanta parte, che il Governo non mancherà di dare la migliore opera sua perchè i superstiti gloriosi delle battaglie della Indipendenza possano essere soddisfatti nei loro giusti voti. (*Bene*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io, certamente, sono molto soddisfatto della maggior parte delle risposte datemi dall'onor. ministro, e mi compiaccio che egli si sia posto sopra la via di affrettare il lavoro in modo da acquietare le impazienze. Ed i provvedimenti che già egli ha iniziati, sebbene tardivi, porteranno certamente buoni risultati, e lo ringrazio caldamente a nome anche di tutti gli interessati. Essendo però necessario evitare che alcuni tentino agitazioni inconsulte, che sarebbero spiacevoli per gli stessi interessati, gioverebbe che si facessero pubblicazioni mensili sull'andamento dei lavori.

Ma, quanto al reddito, onor. ministro, qui proprio si vorrebbe negare ciò che è la luce, per dire che la legge intende parlare di reddito lordo.

Essa parla di *reddito che si gode*, e non può

intendersi per tale quel reddito che non si trae. Quando nel catasto si dice reddito, s'intende reddito netto, forse che il catasto si fa col reddito lordo, onor. ministro?

On. ministro, di qui non si scappa: il professionista che denuncia all' agente dell' imposta il suo reddito, cosa denuncia? Il reddito netto; la legge dice « reddito », dice « reddito che gode », ho, viva Dio, come si fa ad interpretare la legge in un altro modo? E poi egli dice: la Commissione ha così deliberato. Ma è il solo Consiglio di Stato che può e deve decidere sulla interpretazione della legge, la quale non dice che su questo punto debba deliberare la Commissione.

Io dunque, mentre ringrazio caldissimamente, l'onor. ministro, per tutto quello che ha promesso e che farà in avvenire, perchè i bisogni andranno crescendo e le sollecitazioni diverranno sempre più calorose. Sono certo che egli non mancherà di cooperare con ogni sforzo a favore dei superstiti; ma mi scusi, se ripeto che quando si dice « reddito », si deve intendere il reddito netto, poichè il « reddito che gode » è appunto quello netto non quello lordo che gode in parte soltanto. Sono cose troppo chiare! È un fatto poi evidente e lampante, che la legge non dice che su questo punto dovesse deliberare la Commissione; su questo punto è soltanto la sezione competente del Consiglio di Stato che può pronunciare.

L'alto Consesso vedrà la legge, vedrà gli atti parlamentari dai quali si potranno detrarre molte motivazioni, e vedrà se è il caso d'interpretare la legge nel senso del reddito netto, poichè è impossibile di interpretarla nel senso del reddito lordo.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro, io non entrerò nel merito della questione. Mi si permetta soltanto di ringraziare l'onorevole ministro delle benevoli parole che ha voluto usare a riguardo della Commissione che io ho l'onore di presiedere e specialmente a riguardo mio. Ben di buon grado poi accolgo quella specie di invito che l'onorevole ministro mi ha fatto, e dichiaro che quante volte ho dovuto a lui rivolgermi e non solo a lui ma anche ad altri membri del Governo — per questo importante argo-

mento, io non avrei potuto desiderare maggiore accondiscendenza, maggior dose di buon volere per aiutare la Commissione nel suo arduo compito: di che ringrazio l'onorevole ministro del tesoro in particolar modo, come ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio, col quale pure ebbi l'onore di conferire circa l'aumento del numero dei componenti la Commissione e che accolse immediatamente e di buon grado la mia proposta.

E un ringraziamento vada anche al ministro della guerra, che in tutto e per tutto procura agevolare la nostra non facile bisogna.

Quanto alla speciale questione sulla quale insiste l'onorevole interpellante, senatore Cadolini, che ha dichiarato non poter essere soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, siccome è stata precisamente la Commissione (l'onorevole ministro l'ha ricordato) che ha interpretato e risolto l'argomento se doversi calcolare il reddito al netto o al lordo, mi siano concesse brevi parole in merito.

La Commissione ha esaminato a fondo questo punto, poi a grande maggioranza ha finito per essere d'accordo nel concetto che dovesse calcolarsi il reddito, fissato dalla legge come limite, al lordo anzichè al netto. La Commissione ha creduto di poter ciò fare in virtù dei poteri discrezionali che la legge ha ad essa conferiti, senza credersi vincolata al dovere di rivolgersi al Consiglio di Stato e domandarne il parere sulla migliore interpretazione della legge. E adesso che per più e più domande ormai esaurite è stato adottato questo criterio, sarebbe certamente difficile il ritornare indietro.

Io non so se vi saranno degli interessati i quali vorranno reclamare contro questo modo di intendere la legge che la Commissione ha creduto di dover seguire; se mai si potranno prendere in considerazione consimili reclami, ed al caso trarne occasione per chiedere anche il parere del Consiglio di Stato, per il tramite del Governo, bensì, non potendo la Commissione direttamente corrispondere con quell'alto Consesso.

Ed ora una sola cosa mi si permetta di aggiungere a quanto ha detto l'onor. ministro, e questo anche a maggiore tranquillità degli interessati. Il numero veramente straordinario di domande pervenute, e che ancora perverranno, richiede un tempo certo non breve per

il loro esame, un tempo che sarà necessariamente lungo anche dopo tutti i provvedimenti presi per aumentare il personale, per intensificare il lavoro, per semplificare il suo svolgimento così nell'interno della Commissione, come per quanto ha tratto alle relazioni col Ministero del tesoro.

Ora, molti degli interessati dimenticano forse che il loro diritto non scade, anche per coloro che ritarderanno a percepire l'assegno che il Parlamento ha a loro favore decretato. Questo diritto decorre stabilmente ed inalterabilmente per tutti dal 1° luglio dello scorso anno. Non solo, ma per coloro che venissero a morire prima di aver incominciato a percepire l'assegno, quel tanto a cui avrebbero diritto fino al momento della loro morte, è necessariamente acquisito alle loro famiglie, agli eredi loro.

Dopo di ciò, mi sia permesso assicurare il Senato che la Commissione, i suoi autorevolissimi membri e tutto il personale addetto alla segreteria, specialmente il capo di questa, maggiore cav. Spinetti, che mi è grato segnalare qui a titolo di elogio, prestano un'opera così laboriosa, così coscienziosa, come meglio non si potrebbe desiderare. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Non posso che aggiungere anch'io una parola di gratitudine e di ammirazione per l'opera della Commissione, che provvede al conferimento degli assegni, o specialmente del suo illustre presidente. Ma riguardo alla questione del reddito netto, sulla quale ho creduto mio dovere di richiamare con insistenza l'attenzione del ministro del tesoro, debbo dire che essa deve essere altrimenti risolta.

Dal momento, ripeto ancora, che la legge dice « reddito che gode », si deve intendere reddito che non sia gravato da alcuna detrazione; ed io mi permetto di pregare di nuovo l'onorevole ministro a voler provvedere in modo che la legge sia interpretata come vuole la ragione, e come vuole la lettera delle disposizioni in essa contenute.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione « per sapere se non gli sembri giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demolire, dopo la chiusura delle esposizioni romane, le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i Palazzi Capitolini ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di un'altra interpellanza, quella dell'on. Molmenti al ministro della pubblica istruzione « per sapere se non gli sembra giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demolire, dopo la chiusura delle esposizioni romane, le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i Palazzi Capitolini ».

Do perciò facoltà di parlare all'onorevole senatore Molmenti per svolgere la sua interpellanza.

MOLMENTI (*segui d'attenzione*). Onorevoli colleghi! Oggi rivolgendo la parola al ministro della pubblica istruzione, non so sgombrare il mio spirito da un pensiero, che tutti gli altri domina e vince. E poiché l'occasione fortuita mi concede di parlare, non per altro titolo nè per altra autorità, voglio esprimere una parola di profondo disgusto per i disordini della studentesca dell'Università di Napoli (*bene, bravo*), e nello stesso tempo voglio dar plauso al ministro, il quale, nell'altro ramo del Parlamento, ha promesso provvedimenti urgenti e severi. (*Approvazioni vivissime*).

Colpisca severamente, onorevole Credaro, e colpisca anche alto, se occorre, perchè molte volte l'indisciplina degli studenti dipende dall'arredevolezza e dall'indulgenza dei maestri. (*Bene, bravo*).

Nè si dica che i disordini sono avvenuti per opera di una esigua minoranza; tristi le maggioranze che si lasciano imporre e tiranneggiare da minoranze facinorose! (*Approvazioni*).

Confortiamoci però pensando che altri giovani, sui lidi lontani della Libia, dove un giorno suonò il gran nome di Roma, non soltanto ridedano le antiche prodezze, ma danno esempio di una disciplina, che va fino all'eroismo, fino al sacrificio. (*Approvazioni vivissime*).

Nè una città nobile e gentile come Napoli

può essere menomamente offesa nel suo decoro da codesta indegna gazzarra. La patria di Carlo Poerio e di Silvio Spaventa ha dato troppe volte esempio, oltre che di eroismo, di rigida osservanza alla maestà della legge e alla religione del dovere! (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Confermo al Senato le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento. All'Università di Napoli, alcuni studenti hanno compiuto atti indegni di un paese civile! (*Benissimo! Bravo!*).

Il Governo, sempre rimanendo nei confini delle leggi e dei regolamenti, vuole restituita la gioventù napoletana all'osservanza della legge e dei regolamenti. (*Benissimo! — Approvazioni generali*).

Dichiarai nell'altro ramo del Parlamento che ad una scuola aperta al disordine ed all'indisciplina preferisco la scuola chiusa. L'Università di Napoli, per deliberazione del Consiglio dei ministri, è stata chiusa per un mese. E non sarà un mese di vacanza perchè l'anno scolastico è prolungato di un mese: finirà non il 16 luglio, ma il 16 agosto. E se al riaprirsi dell'Università, nuovi disordini si verificheranno, l'Università di Napoli sarà chiusa per tutto l'anno scolastico e le famiglie che non sanno governare ed educare i propri figli saranno condannato al danno della perdita di tutto l'anno! (*Benissimo! — Applausi generali*).

In un paese democratico, il primo dovere è il rispetto e l'ossequio alla legge.

Mi raccontava il rettore dell'Università di Napoli, arrivato sabato a Roma, che i generosi popolani napoletani al Rettifilo, vedendo gli studenti gettare dalle finestre in istrada i mobili dell'Università, furono presi da tanta indignazione che volevano essi stessi entrare nell'Università e punire questi reati contro la proprietà dello Stato! (*Applausi generali e prolungati*).

Naturalmente questi atti sono dovuti a pochi che sanno imporsi; la maggioranza ha solo questa colpa di essere acquiescente ai pochi. Ma ora che gli studenti vedono la risolutezza del Governo, sapranno essi stessi richiamare i loro compagni all'osservanza del proprio do-

vere. Il Governo dichiara che su questo punto non ammette alcuna transazione.

Mai l'indisciplina deve essere tollerata; tanto meno in questo momento in cui i figli dei contadini e degli operai d'Italia nell'Africa danno esempio di mirabile disciplina e di devozione infinita allo Stato o alla patria italiana! (*Applausi generali e prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molmenti.

MOLMENTI. Ed ora entriamo nei Palazzi Capitolini. Mi si consentano alcune citazioni per ristabilire i fatti nel loro ordine progressivo. Nel giugno decorso, discutendosi in quest'Aula il bilancio della pubblica istruzione, io raccomandavo all'onor. ministro di far rispettare il voto del Consiglio superiore di belle arti, facendo demolire le nuove costruzioni che congiungono i Palazzi Capitolini, e restituendo alla piazza del Campidoglio la sua antica composizione architettonica, così come la volle il genio di Michelangiolo, genio che non soffre profanazioni e neppure alcuna *errata-corrige*.

I Palazzi Capitolini sono monumento nazionale, e il municipio di Roma non può sottrarsi alle leggi che gl'impongono l'osservanza alle deliberazioni del Ministero.

Il ministro rispondeva queste testuali parole: « Posso assicurare il Senato che, non appena chiuse le Esposizioni di Roma, ciò che è stato aggiunto alla bellezza degli antichi edifici sul colle Capitolino cadrà immediatamente ». Il Senato sottolineava con le sue approvazioni le dichiarazioni del ministro.

Ma, in aperta contraddizione con questa dichiarazione, fu la relazione della Giunta municipale che precede il bilancio 1912. Così sta scritto:

« La proposta riunione dei Palazzi Capitolini in una forma provvisoria, meno effimera che per il passato, sollevò il solito coro di disapprovazioni, le solite antifone dell'invasione dei barbari tra mezzo la civiltà; civiltà un po' decadente se dobbiamo giudicare dai risultati. Oltre alle indispensabili comodità offerte da quel congiungimento, che ha dato modo di accogliere decorosamente nella residenza capitolina cinque e più mila persone, la pubblica opinione si è nella massima parte ricreduta, e comincia ora a tartassare l'Amministrazione per aver tanto speso in un lavoro provvisorio,

quando esso meritava, per ogni riguardo, più romana stabilità. Stiamo lì, nè intendiamo nulla mutare.

Ed altre cose, non tutte gentili, aggiungeva la relazione sulle fantastiche artistiche e archeologiche di coloro che vogliono rispettata la divina bellezza di Roma. E tutto ciò mentre in Inghilterra (l'esempio parrà molto significativo), mentre in Inghilterra si vogliono conservati i monumenti artistici nazionali, e si sta studiando la creazione di un *Istituto consultivo permanente sulle opere d'arte*, il quale, fra molti altri scopi, dovrebbe avere anche quello di tutelare l'incolumità del caminetto artistico di Tattershall-Castle, meno importanti senza dubbio della piazza del Campidoglio.

Contro le affermazioni della Giunta municipale mi parve doveroso contrapporre altre affermazioni: prima, che, per legge non è consentito al Municipio di trasformare in congiungimenti stabili le baracche provvisorie che uniscono i Palazzi Capitolini; seconda, che l'opinione pubblica, od almeno l'opinione di quanti hanno il gusto e il conoscimento dell'arte, non è affatto mutata.

No, o signori; l'opera di Michelangiolo non soffre modificazioni, nè profanazioni. Voi ricordate, o signori, la visione architettonica della piazza meravigliosa. Sembra che il terribile genio del Buonarroti abbia, con un senso quasi di religioso sgomento, guardato alla grande arte del passato; sembra che il grandissimo artefice abbia chinato la fronte meditabonda dinanzi al luogo dove sorgeva il tempio di Giove Ottimo Massimo, dove pulsava il cuore dell'Urbe. E uscì l'opera architettonica degna di Roma. L'ampia scala, conduce al Palazzo, ai lati del quale sorgono due altri palazzi, e tra questi e il palazzo centrale due aperture lasciano vedere il cielo, due aperture, che non soltanto interrompono la monotonia della linea, ma fanno comprendere che quella piazza formava la sommità del colle Capitolino.

Nulla di più pittoresco, nulla di più poetico che quelle due interruzioni di cielo e di luce, nella composizione architettonica della Piazza, la quale oggi è ridotta ad una specie di chiostro, ad una specie di cortile chiuso.

Per fortuna, a traverso le affermazioni recise si fa strada, anche nel Municipio, una specie di resipiscenza. E difatti in una intervista accordata ad un giornale romano del mattino, il

sindaco riconosceva la provvisorietà di quelle baracche, e prometteva che sarebbero state demolite, non appena finiti alcuni congressi, che devono aver luogo nell'anno presente.

E sia pur così, sebbene con questo sistema si possa prolungare la provvisorietà indefinitamente, perchè infiniti sono i congressi. È quindi necessario che il ministro fissi un termine improrogabile alle demolizioni. Ad ogni modo teniamo nota, con complacimento, che il sindaco parla ora della provvisorietà di quei congiungimenti, sconfessando la frase poco elegante della relazione municipale: « Stiamo lì, nè vogliamo nulla mutare ». La sconfessione di tale intendimento dà anche a me una viva compiacenza, così da farmi facilmente dimenticare la frecciata umoristica che il sindaco, da buon compatriota di Lorenzo Sterne, ha voluto lanciare nella detta intervista anche a me; limitando la mia competenza artistica alla sola Venezia, che del resto, non è piccolo campo.

Noi, però, Italiani siamo più larghi e più imparziali; noi, non soltanto offriamo larga e cortese ospitalità, ma diamo anche diritto di cittadinanza agli stranieri (*velutissime approvazioni*), i quali non sempre hanno il culto della nostra storia, non sempre hanno il rispetto della nostra arte. (*Vivissime approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. L'eloquenza del collega Molmenti, prima di dare svolgimento all'interrogazione scritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta, giustamente non seppe trattenersi dallo stigmatizzare i fatti violenti di una parte della studentesca dell'Università di Napoli, dando lode all'energia del Governo, per averla immediatamente ridotta al dovere o per aver prese pronte e dignitose risoluzioni atte a porre fine ai disordini. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione provocarono l'assenso e il plauso del Senato; ed a quel plauso e a quel consentimento pubblicamente mi associo, confidando che nel momento in cui la patria tutta è commossa e trepidante pe' figli che sull'opposto lido del Mediterraneo danno così splendido esempio d'eroismo, di disciplina e di sacrificio in faccia al nemico, la studentesca italiana vorrà essa pure dar prova di non minor devozione ai propri doveri, di non minor rispetto alle leggi e alla

civiltà, e d'essere non degenerare dalle più alte e gentili tradizioni d'Italia.

Venendo poi alla questione particolare che l'interrogazione dell'egregio collega Molmenti ha richiamato innanzi al Senato, non mi sembra inutile di ricordare come i fatti si svolsero, quali precedenti li autorizzarono, quali necessità li determinarono, senza che mai per l'innanzi Commissioni artistiche d'alcun genere sentissero stimolo ad intervenire col pretesto dell'estetica o colla ragione più grande e più valida della conservazione de' monumenti nazionali. Pure, la congiunzione dei Palazzi Capitolini fu per necessità già praticata più volte. Nessun ordine di cittadini parve risentirsene; nessun giornale la biasimò; nessuno credette di veder compromessa per questo la sorte del Campidoglio, la monumentalità del Campidoglio. Molti desiderarono che quella congiunzione non fosse provvisoria e posticcia; perchè nella provvisorietà vedevano una spesa viva, vana, reiterabile ad intervalli, ed una minaccia continua alla sicurezza e alla conservazione dei Palazzi Capitolini, in cui davvero si accolgono tesori d'arte inestimabili. Chi conosce intimamente la necessità dell'Amministrazione comunale di Roma, non solo da quella congiunzione non rifugge, ma ne trova il desiderio naturalissimo; e non vede alcun impedimento ragionevole nè nelle considerazioni artistiche, nè nelle ragioni storiche che poterono determinare la genesi di quei tre palazzi.

Essi si congiunsero la prima volta quando un Sovrano europeo venne per il primo solennemente a visitare la capitale d'Italia, degnando del suo intervento il ricevimento che in quella occasione il sindaco della città diede nella residenza comunale in suo onore. Era sindaco allora l'onor. Guiccioli, nostro collega. E così fu fatto, allora, senza che nessuna Commissione artistica, nessun corpo consultivo credesse di vedere manomessa o menomata l'opera d'arte ammirata. E così fu ripetuto, in occasione non dissimile, sotto il sindacato dell'altro nostro collega, Prospero Colonna. Ora, perchè quello che non veniva contrastato nè al Colonna, nè al Guiccioli, doveva poi contendersi e con tanto accanimento al sindaco Nathan?

Nè soprattutto vorrei tanto dilatare l'opera di Michelangelo nell'oderna acconciatura dei tre palazzi del Campidoglio, come si è fatto da

alcuni, dei quali non vorrà certo farsi eco, qui, quell'egregio critico d'arte che è l'on. Molmenti. Nè possiamo dimenticare come quei tre palazzi sono sorti, e come un tempo il solo palazzo del Comune troneggiasse sul *Capitolii immobile saxum*. Chi guarda le antiche memorie successive, così come sono state consacrate nelle riproduzioni artistiche che ci rappresentano il Campidoglio, prova lo stesso sentimento di chi, dopo essere sceso nei sotterranei del Vaticano a vedere i monumenti dell'antico San Pietro medievale distrutto, ritorna nel nuovo San Pietro ornato con la cupola più bella di questo mondo, e ciò non ostante, rimpiange che quella distruzione dell'antico San Pietro abbia avuto luogo.

Nessun dubbio che l'orma potente di Michelangelo si veda ancora nell'azzimatura capitolina attuale; ma nessuno può dubitare che a qualche punto quell'orma si perda, e tutti sanno che accanto alla potenza di Michelangelo si accampa la mediocrità di Giacomo del Duca e d'altri.

Nessuno ignora che il Campidoglio, nella sua forma attuale, non è edificazione a cui ha presieduto un pensiero direttivo iniziale, o tutti sanno ch'esso è venuto su a pozzi e a caso.

Vi era bensì un antico palazzo turrato, che incuteva sgomento al popolo, il quale credeva che lassù si rendesse giustizia. Del palazzo turrato rimane ancora l'adombramento e il vestigio, ma esso ha perduto ferocia e preso forma gentile, tal quale Paolo III commetteva a Michelangelo che la preparasse; ed il Palazzo comunale è scomparso, e ne è restata una sola sala, nobilissima senza dubbio, alla quale il genio di Michelangelo ha messo innanzi pilastri e scalee, che larvarono l'impronta antica.

A fianco del palazzo del Comune era il palazzo dei Conservatori, i quali non conservavano nulla, e col nome loro accreditavano un equivoco. Questo palazzo si trovava a destra della sommità del colle. Incontro non vi era nulla; allora il misero criterio della simmetria persuase a costruire un altro palazzo perfettamente uguale dalla parte opposta. Tutto questo è stato fatto senza che l'impronta di Michelangelo si possa più distinguere. Ma s'intende solo quel che Michelangelo non v'avrebbe mai fatto.

Sono pertanto solo degli espedienti che hanno creato i palazzi del Campidoglio, i quali rima-

sero distinti e divisi solo perchè non esisteva amministrazione di Comune, che sperimentasse il bisogno di congiungerli.

Quando l'Amministrazione comunale si è ridestata sull' antico colle, ha sentito subito l'impaccio di non bastarle la piccola casa sua, di non poter sorvegliare le sue proprietà disgiunte, fatte poco meno che inutili, non acconce neppure a scopo di rappresentanza, ad accogliere degnamente capi di Stati amici, rappresentanze di popoli che accorressero a celebrare la festa dell'Italia e di Roma risorte.

Quindi io mi associo di gran cuore all'idea del collega Molmenti, inquantochè in quella temporanea congiunzione di Palazzi Capitolini è il più grave pericolo per la loro vera conservazione e custodia; giacchè a destra, nel palazzo dei Conservatori, sono le collezioni pittoriche, a sinistra le collezioni statuarie; ed il congiungerle temporaneamente con legno, con carta, con tutti quegli ingredienti che valgono a larvare la separazione dannosa, costituisce il più forte pericolo per le collezioni che sono ivi allogate. Ma quando l'egregio collega Molmenti parla della prospettiva aerea che ora si gode di lassù, dalla piazza del Campidoglio, mi permetto di richiamarlo ai fatti: nessuna prospettiva aerea quivi, nessun sorriso di paesaggio. Per sottrarsi all'angustia dell'orizzonte, che di lassù non si gode, bisogna scendere verso il tabulario.

Ora, io credo che chi è sollecito dei monumenti, chi è sollecito della conservazione dei tesori artistici che in Campidoglio si conservano, deve soprattutto volere che non sia più possibile far congiunzione temporanea dei due palazzi. E se congiunzione non effimera potrà farsi, dovrà esser tale che la Commissione artistica ne dia essa stessa giudizio favorevole.

Del resto non è in Senato, che possono arrivare gli echi di dissidi amministrativi. E per la congiunzione dei Palazzi Capitolini il sindaco Nathan ha incontrato, fuori del Consiglio comunale, una opposizione, che non sperimentarono già nè il Colonna, nè il Guiccioli. E tuttavia da tutte le persone ragionevoli si ravvisò quella congiunzione come una necessità imprescindibile.

Si può desiderare pertanto che quella congiunzione sia fatta bene, in modo da meritare l'approvazione esplicita dalle Commissioni artistiche

che dovranno giudicarla; ed io credo che se forse l'attuale sindaco avesse posto a concorso — quando il tempo non gli avesse fatto difetto — la congiunzione, nel modo più artistico, dei Palazzi Capitolini, taluno fra gli artisti che più alto sbraitarono, forse si sarebbe determinato a concorrere. Del resto torno a ripetere che il pericolo più frequente e maggiore per le raccolte capitoline, sarebbe quello di esporle ancora a congiunzioni posticcie; pericolo, che nessuno potrebbe nè dissimulare nè disconoscere.

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. Mi meraviglio altamente che l'illustre amico mio senatore Tommasini possa attribuire a me un concetto politico su questo argomento.

Io non conosco affatto le condizioni politiche e amministrative del comune di Roma, e assai mi dorrebbe che si volesse trasformare in una questione politica una questione assolutamente artistica. Ho parlato soltanto in nome dell'arte, o meglio in nome del Consiglio superiore delle belle arti, al quale appartengo. Quel consesso è così estraneo alle passioni politiche, che quando si è presa la deliberazione per la demolizione dei congiungimenti dei Palazzi Capitolini, la seduta era presieduta dallo scultore Ettore Ferrari, il quale, che io mi sappia, non è avverso al blocco popolare.

LANCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Gli illustri colleghi Molmenti e Tommasini, volendo parlare al Senato sopra la questione dei Palazzi Capitolini, hanno prima rivolto al ministro dell'istruzione pubblica, qui presente, i loro ringraziamenti a proposito di fatti che nulla hanno di comune con l'argomento del giorno; ed il Senato ha unanimemente applaudito alla condotta del ministro rispetto ai disordini universitari di Napoli. Io mi permetto di seguire il loro esempio e di rivolgere al ministro dell'istruzione pubblica una parola di schietta lode per un'altra questione, diversa da quella che è davanti al Senato.

Nelle memorabili sedute del giovedì 22 e del sabato 24 febbraio, noi abbiamo entusiasticamente applaudito il Presidente del Consiglio dei ministri, e i suoi colleghi della guerra,

della marina, o degli esteri, per quello che hanno saputo compiere in così breve spazio di tempo nelle nuove terre italiane della Tripolitania e della Cirenaica; ma nessuno ha ricordato l'opera che il ministro dell'istruzione pubblica ha saputo compiere in un campo più modesto, ma con risultati tali che tutti noi professionisti, cultori degli studi archeologici e storici, abbiamo altamente lodato. Poiché l'opera del ministro, per la riconquista scientifica della Cirenaica e della Proconsularis è senza precedenti, come prontezza e come efficacia.

Nei giorni stessi, nei quali i nostri soldati sostenevano l'attacco dei nemici nella città di Bengasi, il ministro acquistava, come nucleo del nuovo museo di Cirenaica, tre statue di greco artificio. Questa fondazione di un museo sotto il crepitio delle palle nemiche, riveste un non so che di epico, che non può non destare un senso di profonda soddisfazione. Inoltre, era appena compiuto lo sbarco dell'ultima divisione di truppe, quando il ministro dell'istruzione pubblica già pubblicava un notevolissimo catalogo completo di tutte le antichità preistoriche, libiche, greco-romane e arabiche, che si trovavano, non solo in quel ristretto lembo di terra da noi conquistato, ma fino a 300 o 400 chilometri di distanza dalla costa.

Egli è per questo che tengo ad esprimere al ministro della pubblica istruzione la gratitudine di tutti coloro che s'interessano allo studio di quei tesori d'arte e di storia, il possesso dei quali offrirà largo compenso al nostro paese per i sacrifici che sta facendo per la conquista di quelle terre. (*Approprazioni*).

E dopo ciò, entro nell'esame della questione sollevata dall'on. Molmenti, la questione dei Palazzi Capitolini.

Mi sembra che dopo le ultime dichiarazioni fatte a voce o per iscritto dal sindaco di Roma, la questione sia ridotta ai termini più semplici.

Questa congiunzione provvisoria dei Palazzi Capitolini, intorno alla quale oggi si fa (mi si permetta di dirlo) più scalpore di quello che non meriti, è una cosa periodica. Son 40 anni che io vedo queste congiunzioni temporanee. La più antica ricordata nella storia del Campidoglio, è quella ideata dall'architetto Giuseppe

Valadier nel dicembre del 1815, per festeggiare la venuta dei « Sovrani alleati ».

Ma, tra le congiunzioni che si facevano un tempo e quella che si è fatta presentemente, v'è questa differenza, che una volta esse si operavano semplicemente con un tavolato qualsiasi, coperto da un tetto, mentre questa volta la congiunzione è stata fatta con maggiore solennità e con un'infelice imitazione dell'opera preesistente; infelice imitazione, dico, perchè naturalmente dispiace all'occhio dell'esteta e a quello dell'artista vedere un palazzo di cartone accanto a uno di pietra, che è opera di Michelangelo o di Antonio Del Duca. Eppure identico delitto fu commesso nel 1815 dal sommo Valadier!

Ricordino i colleghi trattarsi di una necessità imprescindibile. I Palazzi Capitolini, così come sono costruiti, potevano per avventura bastare per i ricevimenti, quando Roma contava appena 150 o 160 mila abitanti, ma non possono assolutamente essere sufficienti oggi, in cui Roma conta 600 mila abitanti ed accoglie migliaia e migliaia di visitatori da tutte le parti del mondo.

Quanto alla cessazione di questo sconcio, abbiamo una dichiarazione netta e sincera dell'onorevole sindaco di Roma, il quale dice che demolirà queste opere provvisorie il giorno in cui cesserà la necessità di usarle, il giorno cioè in cui saranno finite le esposizioni di Roma, e i congressi indetti pel cinquantenario. Ora le esposizioni di Roma, e specialmente quella archeologica e quella di Castel S. Angelo, le quali costituiscono certamente la parte più importante di queste mostre, sono ancora aperte al pubblico ed è desiderabile che così rimangano ancora per qualche tempo.

Inoltre nel mese venturo avremo il primo dei cinque congressi che quest'anno saranno tenuti in Roma, il Congresso cioè contro la tubercolosi. L'ultimo, quello internazionale di archeologia, per il quale il Ministero della pubblica istruzione ha già ricevuto e continua quotidianamente a ricevere centinaia di adesioni, avrà luogo nel mese di ottobre.

Mi sembra, perciò, che non possiamo condannare il sindaco di Roma, dicendo che egli ha mancato alle fatte promesse, dal momento che l'occasione per la quale questo congiungimento è stato operato ancora esiste.

E mi si consenta di aggiungere ancora qualche parola.

L'onorevole sindaco di Roma ed io siamo agli antipodi su molti principii, ma io debbo francamente dichiarare che un amministratore così integro e così rigido come lui, non è un uomo, egregi colleghi, che meriti di essere punzecchiato continuamente, come lo è da mattina a sera l'onor. Nathan. (*Commenti*).

Quest'uomo ha la coscienza di fare tutto quello che è possibile per il bene della città, ed è strano come lo si faccia continuamente apparire come un nemico: e che qualunque più piccolo decreto che in qualunque altra città passerebbe come una semplice misura amministrativa di pieno diritto comunale, qui a Roma debba esser portato davanti a cento Commissioni, e financo dinanzi al Parlamento. (*Commenti*).

MOLMENTI (*interrompendo*). Ma si tratta di Roma!

LANCIANI. Sì, si tratta di Roma, è vero, ma ci sono delle questioni che hanno un'origine troppo oscura ed incerta (per usare una frase delicata) e troppo spesso derivante dalla lotta degli interessi che si combattono in ogni grande capitale europea, per essere portate fuori del recinto della curia comunale, davanti alla maestà del Parlamento.

Ora, è naturale che tutto questo debba ferire la suscettibilità del sindaco di Roma, o possa in parte scusare il fatto della eccessiva vivacità di alcune frasi da lui pronunciate, o dall'onorevole collega Molmenti giustamente lamentate.

Detto questo, credo che la questione sia ridotta a grande semplicità, se il ministro assicurerà il Senato che, dopo terminato il congresso archeologico, per il quale il Comune si propone di fare solenni ricevimenti al Campidoglio, dietro invito ricevuto dal Ministero della pubblica istruzione, queste costruzioni provvisorie saranno soppresse. Esprimo anche il voto, che, se per l'avvenire occorressero nuovi congiungimenti, questi sieno fatti col sistema di un semplice ponte di tavole, coperto da tetto, senza artifici di carta pesta.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non sono artista, nè dilettante di arte e non parlo nè pro nè contro gli ideali

artistici dell'on. Molmenti, dichiarando che è mio intimo convincimento che egli abbia portato la questione in quest'Aula esclusivamente in omaggio ad alti e nobilissimi ideali di arte, lontano da qualunque influenza impura di idee partigiane. Tanto più che queste idee nel suo animo di cittadino italianissimo non credo possano allignare. Ma l'on. Molmenti mi permetta che gli faccia considerare come qualche volta la maggiore purità del pensiero di una individualità altissima quale la sua, può trovarsi fiancheggiata, sia pure a livello molto più basso, da propositi o da finalità di ordine inferiore. L'on. Lanciani ha accennato già a questa possibilità ed io non insisto nello sviluppare il concetto che egli ha con tanto garbo sfiorato.

Quando accade un fenomeno di questo genere, l'individualità alta, il pensiero puro, hanno d'uopo di prevedere anche il pericolo che la folla interpreti male le elevate ragioni delle loro manifestazioni, dei loro sentimenti. Sotto questo punto di vista avrebbe potuto essere discutibile l'opportunità di portare in Senato in questo istante una questione che forse più tardi avrebbe potuto, anche più opportunamente venire discussa, qualora, il periodo delle esposizioni e dei Congressi fosse passato, o la posticcia riunione dei Palazzi Capitolini avesse perdurato malgrado le fatte promesse.

Ma non è di questo che io voglio parlare, nè dell'altra questione con tanta competenza ed autorità trattata dall'on. Tommasini circa l'origine dei Palazzi Capitolini o la parte avuta, o non avuta, da Michelangelo nella loro costruzione e disposizione, e tanto meno circa quelle larghe visioni luminoso di cielo sereno che l'on. collega Molmenti sa vedere di fianco al palazzo Senatorio; noi che abitiamo a Roma, io che ho avuto l'onore di salire più volte il colle Capitolino in qualità di consigliere comunale, il collega Tommasini anche prima e più di me, non abbiamo avuto la fortuna di simili visioni. Infatti dal lato destro del palazzo Senatorio è un lurido vicolo, che non consente apertura di cielo ampia, aperta, suggestiva.

Ma non importa, non sono artista, non è stato questo lo scopo per cui ho chiesto la parola.

Ho chiesto di parlare per pregare l'onor. senatore Molmenti di ritornare un momento sulle

ultime parole che ha pronunziato, relative alla persona del sindaco di Roma. Ho sentito il dovere di prendere la parola per questo scopo, perchè ascrivo a mio onore di essere stato dalla cittadinanza romana chiamato a sedere nel Consiglio comunale nell'occasione di quelle elezioni generali che portarono l'attuale sindaco di Roma a capo della città. E mi onoro di aver dato il mio voto ad Ernesto Nathan perchè assumesse le funzioni di primo cittadino di Roma.

L'onor. collega Molmenti aveva un piccolo fatto personale da svolgere, da definire, col sindaco di Roma.

Nell'altezza del suo ingegno, nella potenza del suo eloquio, egli poteva svolgerlo, mi sia permesso osservarlo, senza mettere in dubbio la perfettissima italianità del sindaco di Roma che ha così nobilmente, così degnamente rappresentato la capitale d'Italia davanti a tutto il mondo civile nella solenne occasione dell'anno giubilare dell'unità italiana. Non meritava la taccia di straniero, che gli ha affibbiato con tutto il garbo possibile il senatore Molmenti nelle ultime parole del suo discorso, il sindaco di Roma, che nella sala dei senatori in Campidoglio, il giorno 27 marzo 1911, dopo sua Maestà il Re d'Italia, dopo il Presidente del Senato, dopo il Presidente della Camera dei deputati, ha celebrato, in nome di Roma, le glorie del cinquantesimo anniversario della proclamazione dell'unità d'Italia, di Roma capitale d'Italia. Non meritava di essere in quest'Aula oggi qualificato quasi uno straniero che ammesso per tolleranza delle nostre leggi a godere dei diritti dei cittadini, abusi, diremo così, di questa tolleranza da cui è stato favorito.

Io sono sicuro che questo non era il pensiero dell'onor. collega Molmenti, la gentilezza d'animo del quale mi è troppo nota, perchè possa supporre che egli avesse l'idea di offendere comunque l'italianità del sindaco di Roma. Ho voluto dargli occasione, o sono sicuro che egli questa occasione accoglierà, per rettificare, se occorre, le sue parole, o almeno chiarirle in modo che non vi resti traccia di questo piccolo fatto personale suo, e non resti ricordo di una frase che suonò così male alle mie orecchie, come credo abbia suonato male a quello dei miei colleghi.

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. L'interpretazione, data dall'onorevole Mortara alle mie parole, è assai lontana dai miei intendimenti.

Io non ho minimamente avuto intenzione di offendere il sindaco di Roma, e meno ancora di attribuirgli a colpa l'esser egli nato fuori d'Italia. Anzi mi compiaccio e ne traggio argomento di orgoglio, se gli stranieri chiedono all'Italia nostra il diritto di cittadinanza, e l'ottengono, come il Nathan, per le loro benemeritenze.

CRUDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUDARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. senatore Lanciani ha accennato all'azione del Ministero della pubblica istruzione nella Libia. Ora, io lo ringrazio delle parole molto cortesi dette a mio riguardo e confermo quanto egli ha detto, che cioè il ministro ha creduto suo dovere, anche patriottico, occuparsi con grande attività delle scoperte archeologiche nella Libia, perchè esse hanno, principalmente in questo momento, un grande valore politico. Gli Italiani ritrovano laggiù se stessi: l'Italia in quelle scoperte rivive il meglio della sua storia, ed anche i nostri soldati meno colti sentono il grande valore morale delle memorie dell'opera d'inciviltamento della grande Roma. Per questo il Ministero della pubblica istruzione ha mandato laggiù un suo ispettore di scavi e monumenti, il quale accompagna i soldati e attende a raccogliere con criteri scientifici ciò che deve costituire il nucleo del Museo romano africano che è dovere nostro costituire.

Passo all'obbietto dell'interpellanza.

Il Senato comprenderà che io non intendo qui fare una questione tecnica e non seguirò, nè l'onor. Tommasiui, nè l'onor. Molmenti, nel discutere se sia meglio che i palazzi Capitolini siano congiunti o disgiunti. Il ministro della pubblica istruzione ha innanzi un parere del Consiglio superiore delle belle arti che forma per lui tosto ed il ministro deve esigere che questo parere sia rispettato. Mi gode l'animo di poter dire che il sindaco di Roma è in quest'ordine d'idee.

L'interpellanza dell'onor. Molmenti è del 23 febbraio. Ora fin dal 22 gennaio il Ministero

scriveva al sindaco di Roma domandandogli notizie sulle intenzioni sue a riguardo del congiungimento dei Palazzi Capitolini che doveva ritenersi opera temporanea; il sindaco rispondeva con queste precise parole in data del 16 febbraio:

« Tale congiungimento non può essere demolito nel momento attuale per il fatto che non pochi importanti Congressi internazionali, indetti nell'anno decorso e rimandati per infondati motivi igienici a quest'anno, avranno luogo nei prossimi mesi primaverili, e richiederanno per le oneste accoglienze dei delegati la grande comodità che solo il congiungimento dei palazzi può offrire ».

A seguito di questa lettera, il 21 febbraio chiedo al sindaco di Roma di precisare i Congressi per i quali era necessario di conservare lo stato attuale; ed il sindaco di Roma diede precisamente in nota parecchi importanti Congressi, ma nelle lettere scambiate fra il Municipio ed il Ministero io ho sempre ravvisato da parte del sindaco la volontà di ubbidire alle leggi e ai pareri del Consiglio superiore.

Sono quindi lieto di poter assicurare il Senato che a Roma tutti intendono il dovere di difendere e di custodire i monumenti nazionali e che questo alto dovere è sentito anche dal primo cittadino della capitale d'Italia. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Annuncio della morte dell'ammiraglio Aubry.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Vivamente commosso*). Debbo dare con dolore al Senato la notizia, che ho ricevuto solo in questo momento, della morte dell'ammiraglio Aubry.

L'ammiraglio Aubry era il comandante supremo dell'Armata italiana, la quale ha dato prova dinanzi a tutto il mondo di un grande valore, valore che ha formato l'ammirazione, non solo nostra, ma di tutti i popoli civili.

Io sono certo d'interpretare i sentimenti del Senato mandando alla famiglia dell'illustre am-

miraglio l'espressione del più vivo dolore e dell'ammirazione che il Senato nutre verso un uomo che fu così altamente benemerito della nostra Patria. (*Approvazioni vivissime, applausi*. — *Il Presidente, i ministri e i senatori si alzano*).

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha già espresso il sentimento del Senato a riguardo della dolorosa perdita dell'ammiraglio Aubry, ed ha anche interpretato il pensiero del Senato nel senso di mandare alla famiglia di lui le condoglianze nostre più sentite per la perdita di così valoroso soldato.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva alzi la mano.

È approvata all'unanimità.

Presentazione di progetti di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per l'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana da parte di un istituto nazionale di assicurazione, disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo;

Proroga del termine fissato dall'articolo 7 1° comma della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e di pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Nuovo Codice di procedura penale ».

FIOCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCA. Nella penultima seduta l'onorevole Guardasigilli, nel respingere la taccia d'imaturità e d'impreparazione che si faceva al progetto in discussione, enumerava i lavori che avevano preceduto il progetto di nuovo Codice, e leggeva anche l'elenco di tutti coloro che avevano collaborato a questa preparazione. Tra quei nomi figura anche il mio; perciò mi preme di far sapere al Senato che in seno a quella Commissione io feci delle proposte, qualcuna fu accolta, qualche altra no, come suole accadere; ma ve ne fu una, alla quale io tenevo molto, non perchè fosse mia, ma perchè la ritenevo necessaria, ragionevole, utile, e feci del mio meglio perchè la proposta fosse accolta. La maggioranza della Commissione però mi fu contraria, non così il Brusa, che era dalla mia parte.

La proposta riguardava i giudizi contumaciali, avanti le Corti di assise, ed essa non è stata neppure riportata nel progetto che discutiamo.

Siccome sopra questa materia io avevo fatto delle pubblicazioni, avevo anche sostenuto delle polemiche sui giornali, forse anche troppo vivaci, si comprenderà che il mio mutismo in quest'Aula darebbe diritto a concludere che io, col mio silenzio, approvo il progetto del nuovo Codice, anche in quella parte in cui fui dissidente, e battagliavo sopra i giornali; ora tutto questo non voglio che si dica. Si tratta quindi di una questione personale che mi spinge a prendere la parola in questo momento.

In seno della Commissione, e nella stampa ho sostenuto che il giudizio contumaciale, come è formulato nel progetto di legge, è una cosa del tutto inutile; e perchè io possa dimostrarlo occorre che dica qualche cosa sui giudizi contumaciali.

Di regola, le sentenze contumaciali, quando non sono impugnate nei termini prescritti, passano in giudicato, si eseguono.

Questo sistema non parve conveniente nei

giudizi contumaciali avanti alla Corte di assise, perchè questa Corte, un tempo, poteva anche condannare alla pena capitale, poteva appioppare venti, trenta anni di lavori forzati, e anche l'ergastolo; ed allora si poteva dire che, se la sentenza non fosse stata impugnata in quei tanti giorni, sarebbe passata in giudicato? A' nostri nonni, a' nostri padri parve una enormità innanzi alla quale si arrestarono. Ma il modernismo giudiziario non si arrestò nel 1890, perchè nel 1890, quando fu pubblicato il Codice penale con la massima disinvoltura si autorizzarono i tribunali ad applicare fino a 24 o 25 anni di reclusione e l'inconveniente di questa facoltà fu rilevata dal collega Marinuzzi nel suo discorso.

Dunque ai nostri maggiori parve una enormità seguire la regola comune nei giudizi contumaciali avanti le Corti di assise, ed allora si escogitò un provvedimento tutto speciale, un meccanismo processuale *sui generis* avanti le Corti di assise. In che consiste questo meccanismo? La Corte procede al giudizio senza l'intervento dei giurati. Negli altri giudizi avanti ai pretori, tribunali e le Corti si sentono i testimoni, alle Corti di assise non si sentono testimoni, si sente la relazione del giudice o del presidente, si leggono gli atti e, se questi forniscono la prova, si condanna. Ma la nota caratteristica di questi giudizi è che la condanna all'ergastolo, alla reclusione, ad altre pene, non si esegue mai; si condanna, ma la pena non si espia mai. Difatti, se l'imputato si presenta prima che la prescrizione sia compiuta, il giudizio va all'aria, e la sentenza si ha come non pronunziata; se si presenta dopo compiuta la prescrizione, la pena neppure si espia, appunto perchè è compiuta la prescrizione. Ed allora perchè infliggere la pena dell'ergastolo o della reclusione? Nel vecchio meccanismo aveva uno scopo, quale è quello di chiudere il corso alla prescrizione dell'azione penale ed aprire quello più lungo della prescrizione della pena, che è quasi doppio di quello dell'azione penale e con ciò otteneva il doppio effetto, 1° di peggiorare le condizioni dell'imputato, e le ansie della latitanza che, prolungandosi, potevano essere uno stimolo a presentarsi; 2° fornire all'imputato il modo di vedere annullata la sentenza. All'imputato era negato ogni rimedio giuridico contro la

sentenza contumaciale, ma indirettamente la legge gli forniva il modo di annullarla quando gli diceva: se ti presenti, il giudizio è come non fatto. Questo il congegno dell'antico sistema. Alla condanna alla pena corporale, se interveniva la parte civile, si aggiungeva anche la condanna al risarcimento, ma era anche questa una cosa *sui generis*, perchè l'accusato era condannato al risarcimento del danno, ma se il danneggiato riscuoteva la somma e l'imputato si presentava nei cinque anni doveva restituirla. Era qualche cosa di ibrido, perchè non si restituisce ciò che si è introitato in forza di una sentenza. Ma, come vede il Senato, la caratteristica del giudizio avanti le Corti di assise era in ciò: che la sentenza che infliggeva la pena non si eseguiva mai, e aveva soltanto per iscopo di far decorrere il corso della prescrizione della pena e chiudere quello dell'azione penale.

Nel nuovo progetto questo scopo è rimosso, perchè nell'art. 550 non si parla più di prescrizione di pena, ma dell'azione penale.

Ed allora io dico: Se la condanna non chiude più il corso alla prescrizione dell'azione penale, so la sentenza non apre il corso alla prescrizione della pena, allora qual'è lo scopo di questa condanna? Perchè si applica? Non serve più a nulla: si è conservato uno strumento inutile, un albergo che non deve alloggiare nessuno, un ospedale che non deve ricever malati.

Mi direte che essa serve per interrompere la prescrizione e per mantener viva l'azione penale. Ma per interrompere il corso della prescrizione c'è la sentenza di rinvio. Perchè incomodare un presidente, due giudici, un cancelliere, per imbrattar carte ed emettere una sentenza quando essa non serve più a nulla?

Si è venuti all'idea di far decorrere il corso della prescrizione dell'azione e non quello della pena, perchè si dice che il nuovo Codice penale è in disaccordo con l'articolo *tot* della procedura vigente, in quanto il Codice richiede che la prescrizione della pena debba decorrere da una sentenza irrevocabile, e, la sentenza della Corte d'assise essendo revocabile, il decorso della prescrizione non può aver luogo. Io ho sempre sostenuto che la prescrizione possa decorrere anche in questo caso, ma non è opportuno il sollevar qui certe questioni. Mi di-

chiaro, per un momento, d'accordo coi miei avversari, e ammetto che il Codice penale non consente più che decorra la prescrizione della pena. Ma allora è evidente che la sentenza contumaciale non ha più alcuno scopo; si conserva uno strumento che non serve a niente.

Ma, in seno alla Commissione, il collega senatore Vacca mi diceva che questa sentenza serve ad impedire che l'accusato eserciti i diritti politici, quando il reato porta l'interdizione dai pubblici uffici. Ma il collega Vacca crede sul serio che Tiburzi, Fioravanti, e tanti altri che hanno un mandato di cattura sulle loro spalle, che han da rendere dei conti e dei grossi conti con la giustizia, si presentino un giorno al municipio per esercitare la particella di sovranità che è nel diritto elettorale, o per esercitare uffici pubblici? Per l'amor di Dio! Questo timore non è fondato!...

VACCA. Ma io non dissi questo, io citai soltanto l'art. 92 del Codice penale.

FIOCCA. A me sembrava che questa obiezione fosse stata fatta dall'on. Vacca. Certo si è che mi è stata fatta. A me che domandavo: a che serve questa condanna? Si è risposto: serve all'interdizione dei pubblici uffici! Come ho dimostrato questo è un timore vano. Quello che non accade mai o quasi mai la legge non può prevederlo e non deve preoccuparsene: la legge deve occuparsi soltanto dei casi possibili!

Ma si è soggiunto: c'è la parte civile. La parte civile deve aspettare che l'accusato si presenti, per istituire l'azione civile, per fare domanda, cioè, per risarcimento di danni subiti?

Ma, domando io, il giudizio penale è fatto, forse, per comodo della parte offesa? No davvero, il giudizio penale è fatto nell'interesse della società, per tutelarla dai malviventi; il giudizio penale è fatto anche nell'interesse dell'accusato, per difendere gli innocenti e tutelare loro la libertà. Nel giudizio penale la parte civile è un'aggiunta, è un di più; non è necessario che essa intervenga. Essa potrà far valere i suoi diritti davanti al giudice civile.

Ma si dirà ancora: la parte civile dovrà aspettare le calende greche della presentazione o dell'arresto dell'imputato?

No, a questo si può provvedere e si provvederà con una disposizione che autorizzi la parte

offesa ad istituire il giudizio civile, innanzi al magistrato civile, dopo la sentenza di rinvio della sezione d'accusa. Rinviato cioè l'imputato a giudizio, la parte civile ha diritto di istituire il giudizio dinanzi al magistrato civile per ottenere il risarcimento dei danni.

Se l'imputato si presenta o venga arrestato, l'azione civile rimane sospesa fino all'esito dell'azione penale come è di regola.

So che il collega Lucchini dissente in questo da me, e non è la prima nè l'unica volta che noi dissentiamo; ciò non toglie che le nostre relazioni siano ottime.

Su un altro punto richiamo l'attenzione del Senato.

Davanti la Corte d'assise, col vecchio sistema non si sentivano testimoni, si giudicava senza intervento di giurati e di testimoni. Invece, col progetto attuale, in Corte di assise si debbono sentire i testimoni. Infatti, l'art. 548 dice che non sono ammesse prove a discolora; e questa disposizione riguarda sia i pretori, sia i tribunali, sia la Corte di assise. Ora ciò vuol dire che si possono sentire i testimoni a carico: *exclusio unius inclusio alterius*. Ora, a me ciò fa pensare che si tratti di una svista.

Immaginiamoci se si trattasse di una causa simile a quella che si tratta ora a Viterbo. Si dovrebbero sentire i testimoni a carico. A quale scopo? Io non lo vedo.

Un'altra proposta parmi, ma non lo ricordo con certezza, di aver fatto in seno alla Commissione, e cioè di estendere la facoltà di appellare dell'accusato anche nel caso che egli sia stato assoluto per non provata reità, ed egli sostenga invece, che deve essere prosciolto o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè sia provato che egli non lo ha commesso, o non vi ha partecipato. La facoltà di appellare per l'imputato tanto dal Codice vigente quanto dal progetto è limitata al caso di condanna. Tutti due parlano di condannato. E a giustificare il limite, si dice che chi è assoluto non ha interesse a dolersi con l'appello.

Eppure, vi sono casi in cui codesto interesse c'è. Uno n'è capitato a me in Cassazione: fu di un tale che aveva sorpreso una bestia a pascolare nel suo campo, e seguendo una consuetudine locale, la sequestrò portandola nella sua stalla per avere la prova del danno e un pegno de' suoi diritti creditorii per risarcimento.

Fu processato per furto e assolto per non provata reità. Venne in Cassazione, lamentando che l'assoluzione per non provata reità esprime il dubbio, e lascia sempre una macchia, che ogni cittadino onesto ha sommo interesse a cancellare; che invece il fatto a lui attribuito non costituendo reato, la sentenza doveva usare la formula che esprime la sua innocenza, e vieta alla parte offesa di molestarlo ulteriormente con l'azione civile innanzi al giudice civile. Con la sentenza la Corte di cassazione disse che le doglianze erano giuste, ma non potevano essere accolte, perchè la legge parla di *condannato; lex dura, sed scripta est*. La sentenza fu pubblicata in una rivista giuridica, e l'annotatore scrisse: *Arriso* a chi riformerà il Codice di procedura. La sentenza fu redatta da me. Se io ora tacessi, l'annotatore giustamente potrebbe osservare e dire: il Fiocca senatore ha dimenticato la durezza della legge, che rilevò come consigliere di cassazione.

Su questo punto credo che troverò consenziente la Commissione, per la quale non avrà difficoltà di aggiungere al progetto una disposizione, per la quale si dia facoltà all'imputato di appellare, anche nel caso in cui sia stato prosciolto per non provata reità, quando egli sostenga che dai fatti risulta, o che il fatto non costituisce reato, o che egli non lo ha commesso e che non vi ha preso parte. E poichè sono nella materia degli appelli, l'associazione materiale delle idee mi richiama alla mente una proposta della Commissione che non approvo.

La Commissione vorrebbe estendere la facoltà di appellare alla parte lesa, quando il Pubblico Ministero non abbia esercitato questo diritto. Non l'approvo per le stesse ragioni per le quali la Commissione ha creduto pericoloso affidare l'azione penale al privato cittadino.

Se è pericoloso affidargli l'azione è ugualmente pericoloso consentirgli l'appello quando il Pubblico Ministero non esercita tale diritto, per la ragione evidente che la parte civile in questo caso non fa che ripigliare l'azione penale abbandonata dal Pubblico Ministero, e continuata per conto proprio, non essendo l'appello che continuazione dell'azione penale.

E poi sarebbe opportuna questa disposizione? Se la esperienza ci fornisce qualche caso in cui il procuratore del Re avesse trascurato di appellare...

Una voce. Non è accaduto una volta sola!

FIOCCA. Io ho fatto il procuratore del Re, ho indossato la toga per quarantanove anni, ed ho sempre visto che quando c'era la parte civile in giudizio ed avveniva un'assoluzione, ero assediato dai difensori della parte civile perchè avessi appellato! È inutile quindi che la legge provveda per questi casi; provvedono da sé gli interessati; si mettono alle costole del procuratore del Re e spesso lo costringono ad appellare anche quando non vorrebbe.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Se io dovessi parlare per mio conto particolare, come senatore, sarei tosto agli ordini del Senato, ma devo parlare in rappresentanza della Commissione della quale ho l'onore di essere il relatore, non solo, ma di una Commissione che riferisce su di un nuovo Codice di procedura penale. Mi guardo attorno e vedo le condizioni dell'Aula con assai pochi senatori presenti, vedo anche l'ora avanzata e penso che naturalmente non posso sbrigarmi con venti parole. Domando quindi alla cortesia dell'onorevolissimo nostro Presidente ed al Senato di rimandare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onor. relatore s'intende accolta ed il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (Numero 544-1);

II. discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.10).

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXIV.

TORNATA DEL 5 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — In commemorazione dell'ammiraglio Aubry, parlano il ministro della marina (pag. 7161) e il Presidente (pag. 7161) — Seguito della discussione del progetto di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544) — Discorso del senatore Mortara, relatore della Commissione (pag. 7162) — Il presidente della Commissione, senatore Quarla, sceglie l'ordine del giorno della Commissione (pag. 7182), che è accettato dal ministro guardasigilli (pag. 7184); e, dopo osservazioni del senatore Luigi Lucchini (pag. 7184), è approvato (pag. 7185) — Presentazione di una relazione (pag. 7184).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri della marina, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la morte dell'ammiraglio Aubry

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Ieri, l'onorevole Presidente del Consiglio ha annunciato al Senato la morte quasi improvvisa, del viceammiraglio Augusto Aubry, comandante in capo delle forze navali ed ha reso alla memoria dell'illustre uomo l'omaggio del Governo; ha anche ricordato i segnalati servizi che l'ammiraglio Aubry ha prestato in ogni occasione, durante la sua lunga carriera, in 49 anni di servizio e 19 di navigazione. Il Senato mi consenta che io associ la mia voce alle nobili parole del Presidente del Consiglio, per esprimere qui tutto il profondo cordoglio

dell'armata per la grave perdita fatta, ed onorare nel tempo stesso la memoria dell'illustre ammiraglio, il quale, sorto da modesta origine, aveva saputo per forza d'ingegno, per bontà d'animo, per integrità di carattere, per spiccate qualità professionali, assurgere, al più alto grado della gerarchia e meritare la massima fiducia, quale è quella di comandante in capo delle forze navali in tempo di guerra. Al caro compagno, all'amato e degno capo, che è spirato al suo posto d'onore, vada il saluto riverente dell'armata, la quale, con la morte dell'ammiraglio Aubry, ha perduto uno dei suoi migliori figli. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato fin da ieri, all'inaspettato annuncio della morte dell'ammiraglio Aubry, fu compreso da profondo dolore e le nostre condoglianze all'armata (condoglianze che furono inviate anche alla famiglia dell'estinto), si unirono a quelle del Presidente del Consiglio. Oggi, per la parola del ministro della marina, ci si fanno maggiormente manifesti i meriti del defunto e quanta e quale sia la perdita fatta dalla Marina e dal Paese. Il Senato ripete le sue condoglianze al ministro della marina e all'armata. (*Approvazioni virissime*).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Nuovo Codice di procedura penale » (544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
« Seguito della discussione sul nuovo Codice di
procedura penale ».

Ha facoltà di parlare il relatore del disegno
di legge, on. senatore Mortara.

MORTARA, *relatore*. Onorevoli colleghi.

Sento il dovere di fare un discorso sintetico, d'intrattenervi il più breve tempo possibile, nel compiere il mio ufficio di relatore, del quale mi sento altamente onorato, ma del quale pur comprendo di non dover abusare, dopo la larga discussione che è stata fatta, dopo l'ampio e notevolissimo discorso dell'onor. ministro guardasigilli, che ha rivelato la nobile equanimità del suo intelletto, e la grande serenità del suo raziocinio. Egli ha reso pieno omaggio agli intendimenti della Commissione che, mi piace di ripetere ora, come già scrissi nella relazione, sono perfettamente all'unisono con i suoi. Noi desiderammo concorrere alla formazione di un Codice che onori la legislazione italiana e risponda ai bisogni per i quali la riforma è stata intrapresa. L'onor. Guardasigilli ha accettato schiettamente parecchie tra le più importanti proposte di emendamento al suo progetto, tracciate nella relazione nostra e segnate particolarmente nei voti che la chiudono. Egli ha inoltre promesso di tenere nella massima considerazione tutti i voti, tutte le proposte ed i consigli d'emendamento che dalla Commissione, in nome del Senato, vennero esposti, ed altresì quelli che dalla discussione dovevano emergere e sono emersi. In questa condizione di cose, tra l'onor. ministro e la Commissione non vi è materia di dibattito; come si addice ad uomini ragionevoli e di buona volontà, noi abbiamo stretto un'alleanza feconda per il servizio della patria, in questo campo, per questo nobile fine che egli si è proposto, che con mirabile tenacia e fermezza di volontà ha perseguito, fino ad avere la soddisfazione di portare alla discussione parlamentare il suo progetto di riforma della procedura penale. A questo fine noi vogliamo collaborare, e l'onor. ministro ha mente troppo alta per mettere in dubbio la perfettibilità di qualunque opera e specialmente di un'opera complessa qual'è la redazione di un Codice, qualunque sia la materia di cui esso si

occupi. Nè da altra parte la Commissione è meno ragionevole del ministro ed è pronta ad ammettere di aver potuto essa medesima fare qualche proposta meno felice, o propugnato qualche concetto che una critica imparziale abbia diritto di condannare.

Laonde, ripeto, poichè il metodo d'elaborazione definitiva del Codice è già segnato lucidissimamente dalle dichiarazioni preliminari fatte all'aprirsi della discussione dall'onor. ministro, poichè a questo metodo è da ritenersi che il Senato sia disposto ad acconsentire e noi speriamo che suggererà il suo consenso votando l'ordine del giorno che il mio carissimo amico l'onorevole presidente della Commissione oggi stesso svolgerà, non mi sembra il caso d'intraprendere un'analisi illustrativa, minuziosa, sui singoli capi dei nostri *voti*, rimettendomi interamente a quello che ho scritto nella relazione ed all'opera ed al giudizio di quella Commissione di coordinamento che definitivamente dovrà tener conto e dei concetti del ministro e di quelli del Senato e di quelli altrettanto autorevoli che l'altro ramo del Parlamento sarà a sua volta per manifestare.

Io ringrazio dunque, non solo a nome mio, come relatore, ma a nome dell'intera Commissione, l'onor. ministro, il quale ha reso giustizia all'opera coscienziosa che la Commissione ha compiuto, con quella sollecitudine che le era doverosa e per la quale quindi non meritava l'elegio cortese che l'onor. ministro ha creduto d'indirizzarle. Ringrazio del pari i colleghi i quali hanno qui portato il contributo delle illuminate loro proposte, anche se non conformi a quelle della Commissione. Nè su tali proposte, o in genere sui concetti esposti o accennati dai senatori che hanno parlato in questa discussione, io m'intratterò in un esame analitico. Dal momento che si è concordato che l'esposizione dei voti in aggiunta o anche in controsenso di quelli della Commissione dovesse essere perfettamente libera nelle discussioni del Senato, e che registrati questi voti nei processi verbali delle nostre adunanze, fosse anche ad essi esteso l'impegno che il ministro assumeva di tenerne conto, sarebbe scortesie da parte mia se scendessi a combattere corpo a corpo con qualche egregio collega che abbia espresso idee diverse dalle mie.

Vero è che, oltre l'espressione di voti in-

torno al progetto del Codice, questa discussione ha dato sfogo a due piccole crisi individuali. Di una non mi occuperò, e preferisco anche astenermi dal definirne il carattere. Quanto all'altra, vi dedicherò poche parole amichevoli.

La crisi di sentimento dell'on. senatore Vacca, se non fu punto benevola verso la Commissione, merita indulgenza. La durezza inesorabile dei suoi apprezzamenti intorno all'opera della Commissione, fu da me attribuita al particolare stato del suo animo, che ho definito una crisi di sentimento. Del resto non lo fa torto, onorevole senatore Vacca, questa crisi sentimentale. Qualcuno, per spiegarla, ha parlato di paternità putativa del progetto. Dichiaro che la Commissione non ha mai pensato a mescolare qualsivoglia considerazione d'indole personale all'esame obiettivo dell'opera che il ministro le ha presentato. Del pari dichiaro che il relatore personalmente non ha mai supposto una paternità del progetto diversa da quella che legalmente spetta al ministro che lo propose. Se dovessi dire la mia opinione, sulla parentela spirituale del senatore Vacca col progetto, manifesterei l'avviso che egli ne fosse piuttosto il figlio che il padre; questa mia opinione personale non occorre che sia sviluppata qui dinanzi al Senato.

Nella foga, dunque, del sentimento, che chiamerò di filiale riconoscenza, verso questo progetto, il senatore Vacca ha attribuito alla Commissione una severità di giudizi indiscreta, anzi infondata ed intemperante. La Commissione ha consigliato un migliore ordine rispetto alle disposizioni di alcune materie, alla disposizione di alcuni articoli del Codice. Il senatore Vacca insorge affermando che tutti gli articoli sono in buon ordine, che tutte le materie sono ben disposte; se volete capire l'articolo (egli dice) 650 andate a leggere l'articolo 110; se volete capire l'art. 148 leggete l'art. 8 o 9 che sia. Ed ha proseguito a lungo con esempi di questo genere per escludere che vi sia bisogno di coordinare o raggruppare meglio le disposizioni del Codice. Le sue cifre, che se non sono queste, danno però combinazioni numeriche affatto somiglianti a queste, dimostrano nel miglior modo possibile il difetto di raggruppamento razionale e di ordine sistematico delle varie disposizioni.

E per verità egli neppure ha dato un buon

saggio circa il concetto che ha dell'ordine in cui deve essere disposto un Codice, quando nella sua arringa ha cominciato dall'esaminare il secondo libro per passare al quarto; andar poi al primo e finire con l'analisi e la difesa del terzo. Seguendo questo criterio ogni disordine può parere anche un bellissimo ordine; ma la Commissione l'intende diversamente e sembra che anche l'onorevole ministro sia del nostro avviso, perchè egli in questa materia ha preferito scivolare, lasciando all'apprezzamento del Senato la libera nostra critica intorno all'ordine delle disposizioni che certamente non è dappertutto il più esatto.

Vi è qualche altra osservazione del senatore Vacca che non può passare sotto silenzio. Egli si è fermato con una certa insistenza intorno al primo capitolo del secondo libro, a quel capitolo che è intitolato: « Degli atti iniziali ».

Egli ha tentato spiegare che questi sono atti iniziali del procedimento, i quali però non iniziano l'azione penale. È evidentemente una convinzione del senatore Vacca che il procedimento penale si possa svolgere senza che sia esercitata l'azione penale; ma è una convinzione destinata a rimanere solitaria e che non può trovare albergo in un Codice, che non voglia infiorarsi di concetti stravaganti e anti-giuridici.

In questo titolo « degli atti iniziali », un primo articolo contiene la definizione della flagranza. E dopo la definizione non c'è niente altro circa la flagranza; i successivi articoli parlano di tutt'altri argomenti. Ci siamo permessi di domandare: La definizione della flagranza è un *atto iniziale*? Il senatore Vacca ha risposto affermativamente, invocando il sommo Niccolini e l'autorità pure del Codice di procedura penale delle Due Sicilie. Non dirò che il sommo Niccolini e il Codice di procedura penale napoletano sono da lungo tempo sorpassati, perchè il buon senso non può essere mai sorpassato, e l'affermazione dell'onor. Vacca obbligherebbe a mettere in dubbio il buon senso del Niccolini e dei compilatori del Codice da lui citato.

Senza ripetere quello che precisamente insegnava il Niccolini, mi basti rammentare che cosa veramente si legge nell'antico Codice di procedura penale delle Due Sicilie a proposito della flagranza.

Prima di tutto non vi è, come nel progetto, un titolo di: *Atti iniziali...*, iniziali di non si sa che. Il titolo sotto il quale si parla della flagranza ha questa rubrica: *Atti dai quali comincia l'istruzione*. E nel capitolo III, che dispone intorno alla flagranza, è un primo articolo, l'articolo 50, che definisce la flagranza presso a poco come la definiscono i codici odierni. Ma il legislatore napoletano sapeva quanto noi che il definire la flagranza non è indicare un atto iniziale del procedimento. L'art. 50 non era isolato, ma connesso in unità di concetto con l'art. 51 che mi permetterà di rileggere: « Quando l'ufficiale di polizia giudiziaria competente, nell'atto che sta esercitando la funzione della sua carica, sorprende l'incolpato in uno dei tre casi indicati nell'articolo precedente (ed ecco perchè era occorso definire la flagranza nell'articolo precedente), allora l'atto della flagranza sarà il principio del procedimento ».

Non è dunque la definizione della flagranza l'atto iniziale del procedimento. E l'articolo, dopo avere così luminosamente chiarito che cosa si intenda per *atto della flagranza*, prosegue con le disposizioni seguenti:

« In questo caso egli farà il processo verbale necessario a stabilire la prova generica; si assicurerà di tutti i documenti, effetti, armi o istrumenti relativi al reato; e verificherà lo stato dei luoghi; il tutto in continuazione. Se qualche atto non possa adempiersi in continuazione degli altri, se ne farà menzione nella chiusura del processo verbale ». In poche parole, l'atto della flagranza è l'atto dell'ufficiale giudiziario che constata il reato flagrante; ecco perchè si è potuto dire nel Codice che l'atto della flagranza è uno degli atti giudiziari da cui comincia l'istruzione. Ciò è in perfetta regola col buon senso.

Ora, poichè il buon senso, come dicevo, appartiene a noi, come apparteneva al sommo Niccolini e ai redattori del Codice napoletano, insistiamo nel dire che l'articolo del progetto, nel quale si legge una semplice definizione della flagranza non è a posto sotto la rubrica degli *Atti iniziali*; — è appena mestieri soggiungere che in questa semplicissima osservazione non v'è materia per alcun fatto personale.

Che poi tra gli atti iniziali non possa annoverarsi, senza intollerabile sovversione di ogni

principio processuale, l'incidente di falso, è già stato detto in questa discussione; e se anche non fosse stato detto, è di una evidenza tale che nessun arzigogolo, per quanto sottile e sofisticato, può dimostrare il contrario. Ma l'arzigogolo in che consiste? Nel dire che l'incidente di falso inizia un procedimento speciale. Se così è, non potete davvero classificarlo fra gli atti che definite e indicate come genericamente iniziali di ogni procedimento; dovete collocarlo piuttosto, come fa il Codice attuale, nella rubrica dei *procedimenti speciali*. Quando parlate di *atto iniziale genericamente*, la legge del buon senso divieta d'introdurre in questa rubrica l'incidente di falso. Che poi in questa rubrica non possano stare la conciliazione o la remissione della querela, le quali sono atti che chiudono il procedimento, e non lo aprono, è cosa intuitiva; crederei mancare di riguardo al Senato se spendessi ancora una parola a dimostrarlo.

Fra gli *atti iniziali* incontriamo anche la denuncia e la querela. A questi atti, la Commissione non negò la qualità di atti che iniziano un procedimento penale. Ha però osservato che delle denunce e delle querele si parla qui solo in un articolo e in modo fugace, mentre l'argomento è coordinato e connesso ad altre disposizioni che si trovano nella prima parte del Codice, precisamente là dove si tratta delle persone autorizzate a sporgere denuncia e querela per sè ovvero per altri. In conseguenza, ad evitare che il capitolo degli *atti iniziali* sia ridotto alla meschina proporzione di un solo articolo, la Commissione ha proposto che questo articolo si porti dovè la materia, per ragione di connessione, lo richiama a migliore sede.

Mi pare che se qualche eresia è venuta fuori nella disputa circa la bontà di questo famoso titolo, e del contenuto di questo capo, va attribuito a chi ne ha voluto assumere la difesa con zelo eccessivo, non a chi consiglia di eliminarlo o di modificarlo sostanzialmente.

Queste sono quisquillie di lieve importanza, come è di poca importanza l'osservare che alcune altre obiezioni, esposte dal collega Vacca contro le proposte della Commissione, sembra che dipendano dal non avere egli interamente letto o compreso quel che la Commissione ha esposto a giustificazione delle sue proposte o delle sue critiche.

Così, ad esempio, per quel che abbiamo osservato intorno al potere discrezionale del presidente della Corte d'assise, che il sullodato collega ha confuso col potere di riaprire l'istruzione formale, come bene rilevò l'onor. senatore Garofalo. Ma è vano insistere in discussioni che perdono importanza, di fronte al metodo, che ormai si è concordato debba presiedere alla deliberazione del nuovo Codice. Passo a considerare un tema fondamentale di altissimo interesse.

La Commissione quando portò il suo esame sul progetto presentato dall'onor. ministro si dovette proporre innanzi tutto una questione d'indole scientifica, ma eminentemente pratica per le sue importantissime ripercussioni. La questione, che è preliminare a tutte, si formula così: quale è il carattere e quale deve essere la materia e l'indirizzo di un Codice di procedura penale?

Pare una domanda di grande semplicità, alla quale sia agevole rispondere prontamente; e pur tuttavia non è la domanda più facile del mondo; anzi in fondo è dal modo con cui si risponde a questa domanda che dipende la ragione di compilare un Codice di procedura penale con un indirizzo piuttosto che un altro; di dare a questo Codice una fisionomia caratteristica e determinata, piuttosto di dargliene un'altra che può anche essere perfettamente in antitesi alla prima.

Per esempio, l'onorevole senatore Vacca ha proclamato qui che l'accusato deve essere presunto innocente finchè non è pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile.

Non è già che egli abbia supposto di proclamare con ciò una sua scoperta scientifica. Egli in tutta buona fede, ha dichiarato che questo è uno degli altissimi principii intangibili, dei quali è vietata ogni discussione, poichè esso deve servire di guida e di punto di partenza al legislatore.

Ma ecco, onor. colleghi, il sintomo di uno stato di cultura individuale, in rapporto ai criteri generali direttivi, il quale si trova pur troppo agli antipodi di altri stati di cultura meglio rispondenti alla realtà delle cose, più moderni, più conformi ai dettati della scienza, oggi universalmente accettati, o che dimostra appunto come possa accadere che si professino

pareri disparati sui punti fondamentali di questa parte della legislazione.

La cosiddetta presunzione di innocenza dell'imputato, è una deviazione, una esagerazione di quel principio sacrosanto che è venuto in onore nel diritto penale e nella procedura quando le conquiste della civiltà moderna trionfarono sui metodi barbari del procedimento criminale antico, aggravato dalle crudeltà della inquisizione, la cui nefasta memoria appena ci è bisogno di evocare, perchè al solo nome si fa presente il significato di crudeltà, di ferocia, dei metodi con cui si rendeva la cosiddetta giustizia nei secoli passati.

Il concetto vero che si deve accettare e difendere è questo: nessuno può essere ritenuto colpevole finchè una sentenza irrevocabile non lo ha condannato; perciò l'imputato, durante il giudizio, deve avere tutte le garanzie della libertà di difesa piena e completa; egli non deve essere angariato, torturato, sottoposto a tormenti morali, per strappargli una confessione; a lui non deve essere interdetto di far valere tutte le prove che sono necessario alla dimostrazione della insussistenza delle accuse che gli sono fatte; queste accuse devono essergli fatte conoscere esattamente e con sollecitudine; del pari egli deve conoscere le prove che stanno a suo carico; anche la sua libertà personale deve essere limitata il meno possibile, ossia nella misura strettamente necessaria perchè la giustizia non sia defraudata nei suoi legittimi intenti, e mai per lo scopo, o col risultato, di impedire all'accusato di giustificare, se lo può, la sua innocenza.

Queste sono verità dogmatiche che nessun giurista può certamente mettere in dubbio, ma altro è dire che l'accusato non si deve ritenere un colpevole, altro è dire che lo si deve presumere innocente.

È evidente l'esagerazione della seconda formula, nella quale si perverte il concetto della prima. Coloro che l'adottarono non furono pochi, anche perchè le formole rettoriche hanno la facile fortuna di piacere al maggior numero; i più reputano di averle rapidamente comprese, e le accettano con fervore specialmente perchè si prestano all'enfasi e alla sonorità del discorso.

Da cotesto pervertimento di un'idea nobile o corretta è pur venuta la volgare erronea af-

fermazione che il Codice di procedura penale è la legge che tutela l'innocenza, mentre il Codice penale è la legge che reprime la malvagità. Io vorrei sapere quale uso farebbe la società del Codice penale per difendersi dalla delinquenza, se quello di procedura penale non fosse lo strumento necessariamente destinato a ricercare e cogliere i malvagi, per colpirli appunto con le sanzioni del Codice penale!

Il Codice di procedura penale è essenzialmente un istrumento di difesa sociale contro il delitto; come lo è il Codice penale; è il suo complemento necessario, perchè il Codice penale contiene il divieto dell'azione delittuosa, e la sanzione, ossia la pena, contro chi infrange questo divieto; ma divieto e sanzione resterebbero inoperosi, ed il delitto trionferebbe su tutta la faccia della terra, se non vi fosse l'istrumento di applicazione delle sanzioni e dei divieti, cioè se non vi fosse il Codice di procedura penale, che desse il modo di perseguire i delinquenti. Questa è la verità delle cose: perseguire i delinquenti, assicurarli alla giustizia, rendendo possibile l'azione di questa, raccogliere le prove dei misfatti, e determinare con le doverose garanzie di legalità l'applicazione delle pene che nel Codice penale stanno scritte, sono i compiti del processo penale e della legge che lo governa.

Sovra tali concetti ormai la dottrina non discute più, avendo riconosciuto la vanità di quelle che avevano annebbiato le menti dei penalisti di qualche generazione anteriore, appunto sotto le vesti di codeste formole relative all'innocenza dei rei, e della tutela di siffatta innocenza, che pretendevasi organizzata nel Codice di procedura penale come suo scopo unico o principale.

Non citerò autori tedeschi, quantunque mi sarebbe facile citarne; o potrei citare autori recentissimi che hanno sorpassato qualcuno di quelli, per quanto autorevoli, rammentati durante la discussione, che sono morti da parecchi lustri, e quindi non poterono seguire il movimento del pensiero, il quale negli ultimi 25 o 30 anni ha fatto tanto cammino in tutto il campo delle scienze giuridiche e sociali, e specialmente nel campo del diritto penale.

Mi contento di ricordare un solo modernissimo autore italiano, di cui raccomando la considerazione al Senato, tanto più perchè non

si tratta di un eretico, volevo dire di un positivista, ma si tratta di un seguace fervente della cosiddetta scuola giuridica. Egli ha pubblicato proprio qualche settimana fa un volume cospicuo, dopo che la mia relazione era già sotto i torchi. Parlo di un *Manuale della procedura penale*, di cui è autore il prof. Manzini, egregio successore del compianto nostro collega Brusa nella cattedra dell'Università di Torino.

Il prof. Manzini, a proposito di questi concetti che sono fondamentali, perchè quando non ci intendiamo su questi non ci possiamo intendere in niente nella compilazione di un Codice di procedura penale, scrive, ed il Senato mi consenta di leggerli, questi due o tre periodi, i quali, nella loro importanza ed esattezza obiettiva gioveranno a spiegare e legittimare l'atteggiamento della Commissione, di fronte a certe idee dalle quali essa ha dovuto dissentire:

« So pertanto - dice il Manzini - è errato il criterio che le norme giuridiche penali siano rivolte alla tutela dell'innocenza, più errata ancora è la credenza, che nel procedimento penale si abbia a favore dell'imputato una presunzione d'innocenza, per la quale l'imputato stesso si dovrebbe ritenere innocente, finchè non sia stato condannato con sentenza irrevocabile. Nulla di più paradossale e contraddittorio. Basti pensare ai casi di arresto preventivo, alla segretezza dell'istruttoria, al fatto stesso della imputazione. Se questa ultima costituisce appunto e necessariamente, una presunzione di colpevolezza, come ammettere che equivalga al suo opposto, ad una presunzione d'innocenza? Del resto la pratica dei giudizi ha fatto, e va facendo, giustizia sommaria di simili assurdità teoriche, escogitate dall'empirismo francese ».

« La presunzione, inoltre, è un mezzo di prova indiretto che deduce un dato convincimento assoluto o relativo dalla comune esperienza: ora si vorrà ammettere che l'esperienza storica collettiva insegna che la massima parte degli imputati è innocente? » L'autore dice benissimo, perchè di solito il 99 per cento degli imputati è realmente colpevole. E conclude il Manzini così: « È di buon senso che, finchè non vengano definitivamente accertate le condizioni che rendono realizzabile la pretesa punitiva dello Stato, l'imputato non possa ritenersi condannato e debba trattarsi da imputato,

ciò al modo di colui della cui colpevolezza ancora si dubita; il che non equivale affatto a dire che prima della condanna si debba presumere la sua innocenza fino a prova contraria ».

D'altronde, vi è forse bisogno di citare autori, per scorgere come sia falso che il Codice di procedura penale e il giudizio penale servono solo ad accertare la colpevolezza o l'innocenza? Servono ad indagare se sia possibile identificare l'autore di un reato, e se, trovato il reo, sia giuridicamente possibile applicare ad esso la pena che la legge stabilisce per il reato. Ma quante volte il giudizio si chiude con la dichiarazione che si proscioglie l'imputato per insufficienza di prove! Quante volte si chiude con la dichiarazione che si proscioglie l'imputato perchè le sue condizioni patologiche lo sottraggono dall'applicazione della pena! Quante volte l'imputato è un delinquente abituale, di quella torva genia di malviventi che si designa coi nomi di *apaches*, di *teppisti*, di *barabba*, di *camorristi*, e non può essere condannato perchè la solidarietà dei suoi compagni nella mala vita ha sottratto alla giustizia le prove della responsabilità, o semplicemente perchè l'azione penale è prescritta! Forse tutti questi sono casi d'innocenza? No certamente. Forse il magistrato il quale ha istruito il giudizio sopra queste persone, si è accanito ingiustamente contro innocenti? È evidente di no. Lasciamo di rammentare tante ipotesi di reati per i quali intervenendo la remissione della parte lesa non si fa luogo alla condanna, quantunque sia certissimo che il reato è stato commesso; o di reati che non si puniscono in considerazione dei rapporti fra la parte lesa e il delinquente, per esempio, i furti tra figlio e padre, e via dicendo. Dunque importa stabilire idee fondamentali nette e precise. Il Codice di procedura penale serve a difendere l'interesse della società contro il fatto antisociale costituito dal delitto: il Codice di procedura penale da questo punto di vista è la integrazione necessaria del Codice penale.

Il delitto, sia contro la libertà, sia contro la vita, sia contro la proprietà, è tal fatto che afferma una tendenza disgregatrice della compagine sociale, dissolvitrice delle ragioni per cui gli uomini stanno in società. Lo Stato che è l'organizzatore della vita sociale, il difensore

della tranquillità e sicurezza della convivenza civile, e quindi il difensore legittimo (perchè questa è la sua ragione di essere) della vita della libertà, degli averi dei cittadini, deve reprimere questi fatti antisociali che attentano alla libertà, alla vita, agli averi sotto tante forme, pur troppo così numerose, che nemmeno le sanzioni dei Codici bastano sempre a garantirlo contro il mal talento dei rei. Lo Stato stabilisce nel Codice penale i divieti e le sanzioni, lo Stato esercita la funzione della giustizia penale secondo le norme date dal Codice di procedura penale per la tutela della vita civile, della compagine sociale, contro l'elemento dissolvitore che si manifesta mediante il delitto. E purtroppo, non è lecito nutrire illusioni, non è serio abbandonarsi all'onda della poesia che culla illusioni fantastiche in alcuni intelletti: il delitto è un fatto immanente nella società dalle sue origini; non solo immanente, ma crescente in progressione spaventosa nelle società civili, in ragione quasi direi dell'accrescersi della civiltà. Tutti ricordiamo la sapiente quanto mortificante allegoria della Bibbia, la quale narra che appena vi furono due uomini sulla faccia della terra uno dei due fu un delinquente: allegoria di un verismo doloroso, che, attraverso lo migliaia di anni trascorsi da quando fu scritta, non ha certo perduto della sua triste sincerità. Anzi nella vita sociale moderna, il fenomeno dell'agglomeramento di tutte le classi sociali nei grandi centri urbani, dell'enorme sviluppo dell'industrialismo che raccoglie una quantità di lavoratori, non tutti preparati ed educati alla pacifica cooperazione civile, qualche volta stimolati al male dalla disoccupazione, o dal vizio, o dalla sproporzione dei guadagni ai bisogni, queste condizioni della vita moderna a tutti note, moltiplicano le cause della delinquenza. Le statistiche della delinquenza nei grandi centri urbani sono spaventevoli dappertutto. L'Italia, dal punto di vista dell'urbanismo, non ha ancora raggiunto le proporzioni mastodontiche degli agglomeramenti di molte grandi capitali straniere; ma l'Italia ha altre condizioni, siano etniche, siano storiche, siano di diversa specie, per le quali la delinquenza, anche al di fuori dei grandi centri urbani, è un fenomeno malauguratamente estesissimo.

Le ultime statistiche che si sono potute avere ci dimostrano, come ebbero anche recen-

temente, in altra occasione solenne, a enunciare, che fra noi è oltrepassato di molto il mezzo milione di delitti annui, senza contare parecchie centinaia di migliaia di contravvenzioni, le quali insieme con la grossa cifra di delitti ci portano vicino al milione di reati. E in Italia la giustizia funziona oggi in condizioni così sfavorevoli per la tutela della vita civile, per la difesa della società, vale a dire degli uomini onesti e buoni, che dei reati denunziati il quaranta per cento non possono essere puniti perchè gli autori restano ignoti. Inoltre, dei reati per i quali si istruiscono procedimenti contro autori ritenuti noti, sempre un'alta percentuale sfugge alle sanzioni della giustizia punitiva, giacchè per un motivo o per l'altro, spesso per un cavillo formale, l'accusato esce per il rotto della cuffia. E quando anche ci sia la condanna, un'altra percentuale, che ormai è diventata rilevantissima, sfugge alla sanzione, perchè il magistrato, trattandosi del primo reato, sospende l'applicazione della pena. Noti il Senato che si tratta del primo reato venuto a giudizio; ma non si può sapere mai se veramente sia il primo reato commesso dal condannato. E dovrei fare tante altre amare considerazioni intorno alle condizioni della criminalità in Italia e della difesa scarsa, insufficiente, della convivenza civile contro l'invasione della criminalità; ma troppo a lungo e con note troppo tetre io dovrei continuare il mio discorso; me ne dispensi quindi il Senato, tanto più che credo basti alle menti illuminate degli onorevoli colleghi avere accennato questa materia, perchè tutti comprendano il vasto contenuto che essa ha e tutti i riflessi che dalle idee che sono venute toccando derivano e ricadono sopra l'argomento della nostra discussione odierna.

Il Codice di procedura penale deve essere, come dissi, un sistema giuridico di difesa sociale; esso deve difendere nella società tutti gli uomini onesti; perciò deve essere capace di difendere anche l'uomo onesto che avesse la disgrazia di trovarsi involto per equivoco o per accidente, in una indagine giudiziaria penale. L'istruzione di un giudizio penale importa come necessità inseparabile una coercizione contro la persona che ne è oggetto. La persona sottoposta ad un processo penale, difatti, non è più nello stato di assoluta integrità giuridica o

morale, finchè il procedimento penale non sia stato chiuso con la dichiarazione della sua innocenza. Dunque se quest'uomo è innocente, o per lo meno non è colpevole, deve attingere dal Codice di procedura penale i mezzi di difesa per dimostrare la sua non colpevolezza.

Ma l'interesse privato che in questo senso il Codice di procedura penale tutela, è coordinato come interesse secondario all'interesse pubblico della punizione del reo, che costituisce il primario suo oggetto.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, partendo da questi concetti, la Commissione non ha dato grande importanza alla sublimità del pensiero che il senatore Vacca ha ravvisato nel primo articolo del progetto del Codice; anche l'onorevole ministro, nella sua esperienza, nella sua sapienza pratica di uomo politico, ha compreso che non esiste la pretesa sublimità nel contenuto di quel testo. Non già che non si debba difendere il non colpevole contro i pericoli di una condanna illegittima, o ingiusta; ma siccome il Codice contiene tutte le disposizioni necessarie (e se non le contiene siamo qui per integrarlo in quanto occorra) per assicurare a colui che è sottoposto a procedimento penale la libertà ampia di difesa, i mezzi di ricorso contro le sentenze illegittimamente pronunciate, è inutile la proclamazione astratta di un concetto dogmatico, a parte la infelicità della forma in cui l'abbiamo trovato espresso nel progetto.

Voi avete ben compreso che tutto questo mio discorso non ha per fine di giustificare la critica al primo articolo, ma è destinato ad introdurre, quasi direi a sintetizzare, la spiegazione dei vari principali dissensi tra i concetti della Commissione e alcune idee incarnate nelle disposizioni del progetto.

Per buona sorte, codeste idee non hanno tale coerenza e continuità da formare del progetto una rigida costruzione di carattere dogmatico o scolastico. Questo torna a lode e ad onore dell'on. ministro. Un uomo di Stato non è, in generale, uno scolastico, abituato e pronto a giurare *in verba magistri*, legato indissolubilmente a una determinata scuola o ad un determinato sistema.

Un uomo di Stato eminente come il nostro Guardasigilli, osserva la vita, i bisogni della società, sente la responsabilità delle sue altissimo funzioni; il temperamento scientifico di

un vero uomo di Stato non può essere, insomma, che un temperamento eclettico. E quindi, se pure dà ascolto ad una scuola a cui lo legano ricordi di antiche simpatie, o di educazione intellettuale, non può a meno di prestare orecchio deferente alle altre voci che provengono da scuole o tendenze diverse da quella onde egli attinse il primo suo nutrimento intellettuale.

Infatti il progetto del Codice contiene parecchi istituti e parecchie norme in cui quell'indirizzo della difesa dell'interesse sociale prevalente che noi crediamo abbia ad essere l'intento fondamentale di questa parte della legislazione, è affermato con coraggiosa modernità, con schiettezza di intento che non poteva non riuscire consentanea alle vedute della Commissione e non riscuoterne la cordiale simpatia. Perciò, malgrado il numero delle critiche espresse nella relazione, e la minuziosità di alcune di esse, l'alleanza delle buone volontà tra il ministro e la Commissione, si è subito saldamente formata, come fra uomini educati e bene intenzionati si addice; e si è potuto stabilire che noi concordemente miriamo ad uno stesso fine, al quale la qualifica di *unisono intento* che io diedi nella relazione è perfettamente appropriata.

Se non che, per raggiungere lo scopo a noi è sembrato, e sembra con fermo convincimento, che soprattutto occorra rinvigorire nel procedimento penale la posizione del giudice e quella degli organi che insieme al magistrato servono ai fini dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Questa funzione, e la posizione dei suoi organi, sono andati indebolendosi nel corso degli ultimi trenta anni in un modo sensibile, da tutti deplorato, dando luogo ad una serie di fenomeni tutti egualmente deplorabili, sebbene diversi fra loro, dalle assoluzioni scandalose alla eternità scandalosa dei processi, dalle contese invereconde fra i periti che offendono la dignità della scienza, alle intemperanze dei difensori e all'abituale irriverenza verso la magistratura, che si rivelano mediante gli illeciti scioperi, il più illecito abbandono della difesa, gli incidenti clamorosi nelle udienze, e tutto quanto altro fu già stigmatizzato con vibrata parola dall'on. ministro, avvocato degnissimo, egli, della toga che veste; laonde io, che mi sono onorato pure per più di un quarto

di secolo di portare quella toga, non insisterò nel flagellare codesti cronici abusi e mali usi.

A questi fenomeni aggiungasi la enorme mole dei processi che si chiudono senza poter conoscere gli autori del reato, le indulgenze eccessive verso i rei, frutto di una tacita suggestione dell'ambiente, a cui non sanno resistere i giudici, che si sentono deboli, perchè non assistiti e fortificati, nè dalla legge, nè dall'energica volontà dello Stato, nè dal rispetto e dalla fiducia della coscienza popolare. Aggiungasi ancora l'abuso ormai inveterato dell'istituto della grazia sovrana, sul quale richiamo incidentalmente l'attenzione dell'on. ministro essendo argomento ben degno della sua attenzione. Io auguro che durante il suo governo la grazia abbia funzionato e funzioni in misura conveniente; ed auguro che, se non è cessato, sia per cessare l'enorme abuso, che finisce coll'annullare quel poco di efficacia che potrebbe avere l'azione della giustizia nelle condanne penali.

A rafforzare l'autorità degli organismi giudiziari, a rendere più pronta e sicura l'efficacia della loro attività, è intesa la massima parte degli emendamenti, che dirò d'indole tecnica, suggeriti dalla Commissione. Nell'esame e nella spiegazione singolare di essi non mi addentro, confortato dall'adesione in gran parte già prestata dall'on. ministro e fidando che gli onorevoli colleghi, nel leggere la nostra relazione, avranno intuito la coerenza delle varie proposte ispirate dall'unica altissima finalità, di vero interesse sociale, che sono venute illustrando.

Mi consenta ora il Senato di passare in rassegna alcuni dei punti principali del progetto e di riandare brevemente, solo a proposito di essi, sulle considerazioni e proposte che la Commissione ha creduto di esporre.

Convieni si rammenti come l'onorevole Guardasigilli, alla fine del 1905, avesse presentato alla Camera un progetto di Codice di procedura penale, accompagnato da elaboratissima relazione. Quel progetto era forse più direttamente il frutto dei lavori di quelle parecchie Commissioni e Sotto-Commissioni alle quali egli medesimo aveva preso parte, e come organizzatore, e come membro, giusta quanto ha ricordato nel suo discorso. Il progetto decadde per le vicende parlamentari. L'onor. Finocchiaro, in seguito alla crisi del 18 marzo dello scorso anno, fu richiamato al Dicastero della

giustizia; ne assunse le funzioni al principio d'aprile, e tosto, con mirabile slancio di energia riprese il vagheggiato suo progetto della generale riforma della procedura penale, così che nella nostra tornata del 23 maggio, vale a dire appena cinquanta giorni dopo avere assunto di fatto l'ufficio ministeriale, presentò al Senato il progetto che oggi siamo chiamati a discutere.

Nessuno si sarebbe meravigliato, o avrebbe fatto censura all'onorevole ministro, se questo progetto, con tanta sollecitudine riproposto agli studi del Parlamento, fosse stato identico, o presso a poco, a quello del 1905. Ebbene, ciò non era avvenuto. L'onorevole ministro, che aveva maturato negli anni trascorsi dalla presentazione del primo progetto talune nuove idee, non avendo rinunciato mai, come da uomo d'alto intelletto si suole, a riconoscere la perfeibilità dell'opera legislativa in un campo così ampio e così degno di ponderazione, ci presentò un progetto, che, in parecchi punti, contiene differenze notevoli da quello del 1905; differenze degnissime di riguardo, che rappresentano un orientamento affatto nuovo in confronto a certi criteri direttivi del progetto precedente. Ciò imponeva la massima attenzione: la Commissione si trovava dinanzi problemi nuovi, gravissimi; fu dovere suo esaminare attentamente quale fra il ministro del 1905 e il ministro del 1911 avesse ragione o torto, nel dibattito lodevolissimo che nella successione dei tempi erasi svolto nel pensiero dell'autore del progetto. Se tale esame non si fosse proposto, la Commissione avrebbe mancato al suo dovere verso il Senato, ed anche verso lo stesso onorevole Guardasigilli, che nella nuova relazione allegata al progetto del 1911, aveva diligentemente esposto le ragioni delle mutate sue proposte. Lo imponevano d'altra parte la importanza scientifica e il carattere fondamentale pratico dei temi ai quali le maggiori novità si riferiscono.

Il primo tema, o argomento, è quello dell'esercizio dell'azione penale; il secondo riguarda la partizione delle competenze; il terzo l'ordinamento e lo svolgimento dei giudizi in Corte d'assise.

Sono tre argomenti poderosi, la trattazione dei quali assorbe, si può dire, la massima parte della materia del Codice di procedura penale.

Unito a questi viene quarto, ma non ultimo per importanza, il tema gravissimo delle perizie in cui pure il nuovo progetto ha portato sensibili e utili innovazioni che la Commissione, a sua volta, ha cercato di svolgere e integrare senza dissimularsi le grandi difficoltà della materia.

Toccherò dei primi tre punti solamente, riportandomi, quanto alle perizie, alla esposizione molto larga e analitica che si legge nella relazione. Mi pare che quando avrò parlato di codesti argomenti, in sostanza avrò compiuto una rapida corsa attraverso il campo della legislazione processuale penale, traendone opportunità per illustrare a grandi tratti il pensiero e l'opera della Commissione.

Incominciamo, dunque, a dire delle disposizioni generali intorno all'esercizio dell'azione penale.

L'onor. ministro, nel 1905, in un capitolo della sua relazione, che la Commissione ammirò sinceramente, perchè contiene pagine veramente ispirate e degne di uno statista, l'onorevole ministro diceva: quando si tratta di risolvere questa grossa questione, se l'esercizio dell'azione penale debba essere affidato esclusivamente allo Stato per organo del Pubblico Ministero (lasciando i pochi casi secondari per i quali, per ragioni di tutela d'interessi privati si fa dipendere dalla proposizione della querela l'iniziamento del giudizio), quando si tratta di decidere siffatta questione, che troppo impropriamente, ripetendo una barbara parola tedesca, fu denominata del *monopolio* dell'azione penale, non si può procedere a base di criteri aprioristici, ma bisogna tener conto delle condizioni particolari della vita civile in un determinato paese. E date le condizioni della civiltà e della cultura nel nostro paese, in tutti i vari strati sociali, sarebbe pericolosissimo ammettere qualunque cittadino all'esercizio dell'azione penale.

Non leggerò le parole, altrettanto vere quanto severe, con le quali l'onorevole ministro svolgeva l'esattissimo concetto che ho brevemente riassunto. Voi le trovate riportate fedelmente nella mia relazione ove tributai omaggio alla loro verità ed alla loro autorità.

Che cosa significa dare a qualunque cittadino l'esercizio dell'azione penale? Significa dargli il diritto di portarsi accusatore; non già di portarsi accusatore nel senso che possa lan-

ciare una accusa, presentare una denuncia; anche adesso un cittadino, che conosca l'esistenza di un reato, ha il diritto di denunciarlo all'autorità giudiziaria, anzi, ne ha il dovere a meno che l'obbligo morale sia mitigato da qualche ragione di ordine superiore. Ma qui si tratta di cosa ben maggiore; si tratta di sostituire un qualsiasi cittadino al Pubblico Ministero, nella potestà di promuovere e pretendere il giudizio su quella denuncia, di trascinare un altro cittadino come accusato davanti al magistrato, di portare le prove dell'accusa onde renderla credibile; e le prove possono anche essere fabbricate per vendetta o per odio; e l'accusato può trovarsi così avvolto e sopraffatto da esse da non aver modo di scagionarsi. Si tratta ancora di poter insistere per tutti i gradi di giurisdizione, affinché l'accusa abbia il giudizio più completo possibile e raggiunga quindi la finalità che l'accusatore si propone. Questa è l'azione penale popolare.

Siamo d'accordo che tale non è genuinamente la proposta attuale dell'onorevole ministro; ma nel 1905 egli dichiarava nettamente, precisamente, non doversi pensare a modificazioni nel sistema dell'attribuzione esclusiva al Pubblico Ministero dell'esercizio dell'azione penale, perchè le condizioni della nostra civiltà, della nostra moralità pubblica, e i rapporti ordinari, che sono troppo visibili, della maggior parte dei cittadini con la giustizia penale, non consigliano assolutamente di tentare il pericoloso esperimento.

Si parlò di libertà, di democrazia a proposito di questo esperimento. Nella relazione ho fatto osservare che questo linguaggio potè convenire ad altri luoghi e ad altri tempi, imperocchè fra i tanti modi con cui le idealità democratiche e liberali possono tentar di rompere le barriere del dispotismo feudale o monarchico, vi è anche quello di chiedere per qualsiasi cittadino il libero accesso ai tribunali onde portare un'accusa penale, temendosi a ragione che la funzione del Pubblico Ministero, ligio e servo ai poteri politici dello Stato, non sia esercitata sempre con imparziale alacrità ed energia a tutela di tutti i diritti.

Ma quella che potè essere tendenza democratica trenta o quaranta anni fa in Austria, non è affatto tale in Italia, dopo cinquant'anni di libera vita nazionale. Per nostra fortuna, e

per virtù dei nostri ordinamenti politici, non abbiamo bisogno di accingerci ora ad abbattere i bastioni o le trincee del feudalismo e del dispotismo monarchico per dare ai cittadini davanti alla legge, davanti ai tribunali, la garanzia della loro eguaglianza. Nè si può dubitare che i giudici italiani, figli di libera patria, che trovano le garanzie della loro stessa posizione di giudici, di magistrati, nelle istituzioni del nostro paese, possano farsi schiavi o satelliti di alcun potere dispotico, di un potere, voglio dire, che fra noi non esiste.

Si smettano dunque le declamazioni sul liberalismo e sulla democrazia di questo allargamento dell'esercizio dell'azione penale. Nel nuovo progetto l'onor. Guardasigilli non ha accettato per intero, come dissi, quello che aveva respinto con assoluta convinzione nel 1905, cioè la piena introduzione dell'azione popolare negli ordinamenti della giustizia penale. Egli propone di farne per ora un esperimento a sezione ridotta; ma noi pensiamo che neppure a questo il momento sia opportuno, e che la prudenza consigli di astenersene, anche e specialmente dopo avere valutato con analisi concreta il modo e le proporzioni in cui l'onorevole ministro, propone questo esperimento. Egli designa, come soggetti attivi dell'azione penale le associazioni professionali, cioè le varie corporazioni, leghe o società costituite per la difesa di interessi particolari, eminentemente patrimoniali. Ognuno intende che in tal modo si darebbe l'azione penale ai privati, con la sola variante che invece dei singoli individui l'atterrebbero le collettività; e gli abusi sarebbero tanto più da temere in quanto il nuovo potere giuridico conferito dalla legge, troverebbe rinforzo potente nel sindacalismo professionale, di mestiere o d'arte.

Questa forma di organizzazione, che dal punto di vista economico ha fino da oggi un grande valore, nel lontano avvenire avrà forse anche svolgimenti soltanto utili e salutari per la libertà e per la civiltà delle nazioni; ma di fronte alla giustizia ed alle istituzioni che oggi servono a difesa della libertà e di tutti i diritti dell'individuo secondo i criteri che formano il succo, il sangue, delle nostre attuali istituzioni, delle nostre leggi di diritto materiale, l'azione penale conferita ai sindacati professionali è una incognita che ispira ragione-

vole diffidenza e forse è pure un pericolo non lieve.

Si propone altresì l'esercizio dell'azione penale per le associazioni che abbiano carattere d'interesse pubblico, in relazione a reati che siano compiuti contro le loro finalità.

Ma, parliamo senza perifrasi, in buon volgare: se si tratta di associazioni come quello per la protezione degli animali, il Senato già pochi mesi addietro ha manifestato la sua giusta contrarietà a questo genere di persecuzione o vessazione contro la pace dei cittadini, vagheggiata da talune signore troppo disoccupate e di cuor tenero, che per poco non ricordano la svenevole e crudele dama, colpita dalla satira pariniana:

E tu, vergine cuccia, idol placato
Dallo vittimo umane, isti superba!

Non è più tempo di sacrificare, neppure in metafora, le vittime umane alle cagnette od ai canarini. Se poi si tratta di associazioni che si costituiscono per il sindacato dei costumi, è anche peggio. Guai a noi se ammettiamo la censura dei costumi in questa forma; facciamo con l'educazione assidua e cosciente nel seno delle nostre famiglie, o delle organizzazioni a cui ciascuno di noi può partecipare, ma non per mezzo dei tribunali, perchè è la cosa più pericolosa che si possa immaginare. Quei paesi che, per loro disgrazia, hanno ammesso simile genere di persecuzione penale d'iniziativa privata, ne soffrono le conseguenze e chiedono impazienti che il legislatore si decida una buona volta a menare la falce sulle moleste e antipatiche istituzioni che in realtà non servono a migliorare i costumi.

Si è parlato delle Opere pie che potranno perseguire i reati commessi a loro carico; ma non si è fatto nessuna statistica di consimili reati ai quali la persecuzione penale sia mancata per rifiuto del Pubblico Ministero. Veramente questa indicazione delle Opere pie non è che un riempitivo ideato per arrotondare la proposta, la quale non si accreditava abbastanza con l'enumerazione delle associazioni professionali e dei patronati zoofili od antipornografici; ma le Opere pie non hanno bisogno di questa specie novella di protezione. Sono pubbliche amministrazioni, una gerarchia di organismi amministrativi soprassedie alla difesa dei

loro diritti; il primo organo che la legge incarica di difendere i diritti delle Opere pie è il Pubblico Ministero, giusta la disposizione dell'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario che il progetto del Codice di procedura penale certamente non ha voluto abrogare. È evidente la superfluità, dunque l'inutilità, del provvedimento proposto.

Ma vi è anche una frazioncola di vera azione popolare nella proposta che sta esaminando. Qualunque cittadino potrebbe portarsi pubblico accusatore per qualsivoglia reato contro le libertà politiche. Si è detto: abbiamo già i reati elettorali per i quali è ammessa l'azione popolare; aggiungiamo i reati contro le libertà politiche, che vi hanno una certa somiglianza.

Non si è peraltro riflettuto che i reati elettorali traggono esclusivamente occasione dalle elezioni, cioè da ricorrenze eccezionali, a più o meno lunghi intervalli di tempo. Né si è considerato il valore del tutto relativo della legge in questa materia; poichè, quando reati elettorali si consumano, è facile che gli opposti partiti in lotta ne siano tutti egualmente o variamente colpevoli.

L'azione popolare per reati elettorali ha infatti scarsissima applicazione; e l'ha di preferenza in quelle regioni in cui meno sarebbe desiderabile che l'avésse, perchè sono i luoghi ove la funzione elettorale soffre le maggiori degenerazioni dall'alta idealità politica che la informa, per la deficienza della generale educazione politica. Non è dunque questo un buon esempio che possa servire da modello, da punto di partenza per svolgere ulteriori applicazioni dell'azione popolare.

Aggiungo che, sebbene i reati contro le libertà politiche costituiscano nel Codice penale una serie abbastanza ristretta, si tratta però di casi gravi e che molto interessano l'ordine sociale. Fra l'altro, il Codice li punisce più severamente nell'ipotesi che siano commessi da pubblici ufficiali.

Ora, avrò io bisogno di accennare quel che potrebbe verificarsi, in luoghi e momenti di particolare effervescenza di spiriti faziosi o di passioni partigiane, se ciascun cittadino avesse il potere di paralizzare l'energia e l'attività degli organi dell'autorità pubblica, traducendoli in giudizio sotto l'accusa di avere abusato delle loro funzioni? È chiaro che le genti one-

ste e pacifiche potrebbero trovarsi d'un tratto sprovviste di ogni efficace tutela e messe in balla dei nemici dell'ordine e della legalità, i quali, giovandosi dell'arma legale dell'azione penale popolare, potrebbero compiere ogni sorta di soprusi e di prepotenze.

Chi segue le vicende della vita pubblica italiana non può accusarmi di creare con la mia fantasia motivi di timore ingiustificati. E l'onorevole Guardasigilli, al quale ho testè rammentato le sapienti e veraci parole da lui scritte nel 1905, non vorrà certamente dire che esse siano meno applicabili a questa categoria di azioni popolari nello stato odierno della educazione politica del nostro paese.

Ecco perchè la Commissione, che ha dedicato matura ponderazione allo studio di così delicato e grave argomento, fu unanime nel decidere che l'esperimento dell'azione popolare o semipopolare in materia penale, debba essere differito, se pur si crede che in avvenire non manchi di utilità il tentarlo. Noi possiamo concedere che vi sia forse una categoria di queste azioni da considerare come eventualmente ammissibile, a vantaggio generale della società e in sussidio alla attività del Pubblico Ministero. Parlo di quelle da conferirsi ad associazioni costituite per fini di interesse pubblico, purchè si tratti di fini assolutamente mondi da ogni specie di scoria che possa far dubitare della loro utilità sociale. Ma simili associazioni non esistono per ora in Italia, od esistono appena in numero così esiguo e per oggetti così secondari, da non richiederlo d'urgenza il beneficio dato a piene mani in un Codice, cioè in una legge generale di disciplina della materia.

Piuttosto aspettiamo che singolarmente qualche importante istituzione di questo genere reclami la sua disciplina legislativa; allora il Governo e il Parlamento, caso per caso, potranno vedere se convenga derogare alle disposizioni generali del Codice per concedere, con opportuni limiti, l'esercizio dell'azione penale.

Consigliando oggi di non ammettere nel Codice di procedura penale nessuna eccezione, salvo quella dei reati cosiddetti di azione privata, alla esclusiva attività del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, non intendiamo di porre una pietra sepolcrale sulla questione; intendiamo che si lascino maturare condizioni di civiltà propizie per qualche gra-

duale tentativo di applicazione di una riforma che oggi, date le condizioni del nostro paese, non riteniamo opportuna, anzi stimiamo, per molti riguardi, senz'altro pericolosa.

In contrapposto, ma non per vaghezza di antitesi, bensì per secondare razionalmente il pensiero dell'onor. Guardasigilli, noi abbiamo preso in esame la questione se convenga rafforzare la posizione della parte civile nel giudizio penale; e qui ci siamo trovati in un ordine di idee consentaneo a quelle dell'onorevole ministro. È un argomento sul quale devo dare qualche spiegazione. La parte civile è un cittadino o un ente leso dal reato in un diritto proprio, la esistenza del quale deve essere riconosciuta dal magistrato quando ammette la costituzione di parte civile; non è dunque un cittadino qualsiasi, che vanti, per questa semplice qualità di cittadino, il potere giuridico di trascinare altri dinanzi al tribunale, infamandolo con un'accusa che potrebbe anche essere inventata. L'accusa è spiegata dal Pubblico Ministero; l'ente o l'individuo che apparisce essere stato vittima del reato che la giustizia sta perseguendo, interviene nel processo, legittima la sua qualità come titolare del diritto leso, e ottiene così dal magistrato una specie di passaporto che legalizza l'azione privata nel processo penale, come coadiutrice della pubblica accusa, e non al solo fine patrimoniale del risarcimento dei danni. È vero bensì che la parte civile ottiene dalla sentenza del giudice penale il risarcimento dei danni; ma questo potrebbe essere domandato separatamente, dinanzi al giudice civile. Se ne fu ammessa la domanda in giudizio penale, non è già per motivo empirico della economia. No, è piuttosto perchè la parte lesa, costituitasi parte civile, aggiungendosi al Pubblico Ministero, può portare lumi e mezzi di accertamento della verità quali il Pubblico Ministero tante volte è impossibilitato a procurarsi.

Non vedo oggi presente l'on. collega Marinuzzi, il quale rammentava che la parte lesa in certi luoghi ed in certe circostanze è costretta a render testimonianza davanti al magistrato in favore dell'accusato, mentre però funziona da confidente segreto degli ufficiali di polizia giudiziaria e somministra ad essi le prove della sua colpevolezza. In siffatte condizioni, che non oso chiamare di civiltà, è evi-

dente che la parte lesa non ha stimolo a costituirsi parte civile; ma è altrettanto evidente che dove per buona fortuna non esistono simili ostacoli al libero svolgimento dell'attività giuridica e processuale della vittima del reato, invece di andare a indicare all'orecchio dell'agente di polizia le prove del reato, essa le porterà a viso aperto dinanzi al magistrato. Allora, e poichè il Codice ammette la anzidetta facoltà della parte civile, che il progetto pure conferma, quale violazione dei principi logici e razionali si incontra nella nostra proposta? Anche oggi la parte lesa può insistere perchè sia applicata la pena. Essa può dimostrare, infatti, che esiste il reato, e che fu commesso dall'imputato. Ciò vale quanto dire che si associa al Pubblico Ministero nello svolgimento di tutta la sua attività e domanda, almeno virtualmente, l'applicazione della pena.

La nostra proposta non fa, fino a questo punto, che una lieve innovazione formale al diritto costituito, poichè noi vorremmo autorizzata la parte civile a concludere esplicitamente, anzi che virtualmente, per l'applicazione della pena. La novità maggiore viene da quel che proponiamo per lo svolgimento della sua attività processuale posteriormente alla sentenza.

Che cosa avviene ora a codesto riguardo? Può darsi che il Pubblico Ministero abbia concluso per la condanna e il giudice ne abbia accolto la domanda; o che il Pubblico Ministero abbia concluso per la condanna ed il giudice abbia assolto; o finalmente che il Pubblico Ministero abbia concluso per l'assoluzione o il giudice abbia assolto. Vi è anche l'ipotesi che il giudice abbia condannato malgrado le conclusioni del Pubblico Ministero, per l'assoluzione; ma questa ipotesi non interessa. Di fronte alle suddette tre ipotesi, che cosa proponiamo noi, per rafforzare la situazione della parte civile nel giudizio penale? Se il giudice condanna in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, la parte civile è soddisfatta e non può pretendere di più. Se essa avesse domandato una pena maggiore ed il Pubblico Ministero una minore, ma il giudice avesse accolto le conclusioni del Pubblico Ministero, la parte civile non deve inveire contro il delinquente, per fargli infliggere una pena maggiore di quella che appaga

la società, rappresentata dal Pubblico Ministero suo organo diretto e legittimo.

Se il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione ed il giudice ha assolto, allora la parte civile non può appellare, perchè quando il Pubblico Ministero o il magistrato giudicante sono concordi nel ritenere l'assoluzione, non è lecito incoraggiare l'opposizione privata al fatto degli organi statali; l'ostinazione della parte civile avrebbe per lo meno l'apparenza di atto di vendetta privata, che conviene assolutamente vietare, tanto più che la potestà di condannare spettante sempre al giudice, come dianzi accennai, malgrado le favorevoli istanze del Pubblico Ministero, costituisce una garanzia dell'interesse sociale bastevole e tranquillante.

Finalmente, se il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna, e il giudice ha assolto, il Pubblico Ministero ha facoltà di appellare; ebbene, noi crediamo che questa facoltà convenga estenderla alla parte civile. Molte volte accade che il Pubblico Ministero non appelli per una causa del tutto fortuita, non di rado per casuale inosservanza dei termini. Perchè si vorrebbe impedire alla parte civile di fare quello che è legittimata a fare, dal momento che fu ammessa in giudizio quale coadiutrice del Pubblico Ministero? Se il Pubblico Ministero ha chiesta la condanna, l'ha chiesta certo con piena coscienza. Può anche darsi che il Pubblico Ministero voglia rendere omaggio, coll'astenersi dall'appello, alle ragioni che hanno determinato il tribunale all'assoluzione.

Ma, se la parte civile è di diverso parere, non si potrà *a priori* darle taccia di soperchieria. Essa si fa forte appunto di tutti i precedenti che fino al momento della sentenza facevano presumere la colpevolezza dell'accusato; e quindi non a torto domanda che un altro giudice riesamini la causa.

Io credo che dopo questa analisi, intesa a chiarire l'estensione del nostro concetto, non occorra dimostrare che noi non vogliamo affatto far rinascere sotto altra veste l'azione popolare. Riconosco che la questione è discutibile; ma la discussione non è proponibile in questo aspetto, perchè qui non vi è traccia di azione popolare. Bensì è opinabile la non opportunità di dare alla parte lesa questa ingerenza maggiore nel giudizio penale dell'esercizio dell'azione popolare. Ed è tanto vero che

è materia discutibile, che abbiamo avuto qualcuno fra gli autorevoli colleghi della Commissione - il carissimo collega Balenzano desidera di essere nominato in proposito - dissenziente sopra questo punto.

Del resto, come già accennai, la Commissione non pretende alla infallibilità, neppure dove è stata unanime ne' suoi voti; figuratevi se può pretenderlo, quando si sono avuti dissensi così autorevoli come quello dell'onorevole Balenzano!

Ho dovuto esporre con qualche ampiezza le nostre considerazioni intorno a questa parte così importante del progetto ministeriale, perchè il distacco tra il progetto del 1905 e quello del 1911 richiamò, per necessità, la Commissione ad un esame accuratissimo, in vista della gravità del problema e della incertezza medesima che si poteva presumere anche nell'animo del ministro avanzando proposte che pochi anni addietro, egli non aveva giudicato buone. Le nostre conclusioni, per fortuna, sono state tali da poter offrire un terreno di comune intelligenza e di consenso con l'onor. ministro.

Una parola ancora su questo argomento.

Noi abbiamo detto, e ce ne offri occasione la relazione ministeriale, che si potrebbe anche attribuire a taluni funzionari dell'amministrazione dello Stato, incaricati di fare eseguire certe leggi amministrative, la cui violazione dà luogo a reati contravvenzionali, si potrebbe attribuire a questi funzionari la missione di rappresentare il Pubblico Ministero nelle preture, quando si discute di simili contravvenzioni.

Anche qui conviene aggiungere una breve illustrazione.

Noi abbiamo parlato di funzionari dello Stato; sono esclusi perciò i funzionari delle provincie, dei comuni ed altri. Noi abbiamo parlato chiaro, designando espressamente quei funzionari che sono incaricati di fare eseguire le leggi amministrative, e anche di redigere i verbali di contravvenzione. Molte volte tale ufficio è attribuito a funzionari di concetto, a ispettori, commissari, ecc. Questi funzionari, per solito, quando hanno redatto il verbale di contravvenzione, sono poi chiamati davanti al pretore per dichiarare se confermano il verbale. Rispondono affermativamente e sono lasciati in libertà. Dopo ciò si discute la causa con un delegato

di pubblica sicurezza, o un consigliere o segretario comunale che funziona da Pubblico Ministero. Costoro non hanno forse avuto prima di allora occasione alcuna di conoscere la legge che si tratta di applicare. L'imputato viene d'ordinario con un avvocato; e spesso l'imputato è persona facoltosa, specialmente oggi che abbiamo tutta la legislazione per la difesa del demanio forestale, per la tutela degli operai dagli infortuni, per il riposo festivo, e altre analoghe. Perciò non è raro che il difensore sia scelto fra i migliori, perchè può essere bene ricompensato. Chi discute con questo avvocato per difendere la legge e l'interesse della società? Un Pubblico Ministero quasi sempre incapace. Mentre il funzionario che sa la legge, che sa perchè ha elevato la contravvenzione, che potrebbe dare tutte le spiegazioni necessario a illuminare il magistrato, il quale forse non ha egli stesso mai applicato quelle disposizioni di legge, non ha voce di sorta nel dibattimento. Si noti che quel funzionario ha già perduto la giornata per venire alla pretura a confermare il suo verbale. Noi quindi diciamo che è più semplice e ragionevole far sedere quel funzionario al posto del Pubblico Ministero, onde egli sostenga l'accusa che ha elevato, con la competenza che gli deriva dall'ufficio che ricopre, dalla conoscenza tecnica che ha della legge che si tratta di applicare. Vedete che non vogliono creare organi nuovi, nè prepariamo disastri per lo Stato e tanto meno per i comuni.

Voglio anche dire da quale esperienza fu suggerita questa proposta.

L'illustre mio amico, il presidente della Commissione, ed io, i quali abbiamo avuto l'onore di tenere l'ufficio di procuratore generale alla Corte di cassazione, possediamo l'esperienza quotidiana dei rapporti che pervengono a quell'ufficio dai Ministeri, o da pubbliche Amministrazioni locali, per lagnarsi di sentenze assolutorie pronunziate in pretura, che violano le leggi amministrative. Spesso dobbiamo riconoscere fondatissima la censura. In questi rapporti ci viene domandato che facciamo annullare tali sentenze nell'interesse della legge.

Ora, questo è un rimedio straordinarissimo (e meramente accademico nei casi di sentenze assolutorie) che il procuratore generale della Cassazione può usare quando reputa utile di far proclamare un principio suscettibile di fu-

ture applicazioni generali. Ma non per ogni svista o errore singolare nella interpretazione di una legge amministrativa, conviene proporre il ricorso nell'interesse della legge; perciò il maggior numero delle domande di cui parlo rimane non esaudito, quantunque le pubbliche Amministrazioni perseguano una idealità apprezzabilissima quando mostrano desiderio che il procuratore generale ricorra per l'annullamento: l'idealità di vedere rettamente applicata quella legge, alla esecuzione della quale esso sono incaricate di vegliare.

L'onor. mio amico, il ministro di agricoltura, industria e commercio qui presente, non sono molti giorni, ha voluto ringraziare l'ufficio della procura generale per avere fatto stabilire dalla Corte di cassazione una massima generale e importante per l'interpretazione della legge metrica. Si trattava nel caso di una massima di vero e rilevante interesse generale che potrà ricevere in futuro numerose applicazioni. Ma non tutti i casi sono egualmente importanti.

Di fronte al ricordo di analogo sistema adottato in Francia e in qualche altro paese, per il funzionamento della pubblica accusa, ci venne il pensiero di tentare questo esperimento anche in Italia. È intuitivo che si tratta di un esperimento abbastanza modesto che non implica creazione di organismi nuovi, nè sovversione dei principii fondamentali sui quali si asside l'istituto del Pubblico Ministero. Come dissi, si tratta sempre di funzionari dello Stato; chi capisce qualche cosa di questa materia, bene sa che l'azione penale si esercita dallo Stato, mediante organi adatti, nell'interesse della società. Quindi un funzionario dello Stato, anche se non appartiene all'ordine giudiziario, può essere delegato a rappresentare la pubblica accusa nei minori giudizi, dei quali ho qui parlato.

Vengo a dire della competenza.

Potrò liberarmi dell'argomento senza molte parole, perchè non è tanto sulla materia delle varianti che noi proponiamo al progetto ministeriale come su di una illazione secondaria dal punto di vista logico, ma importantissima dal punto di vista pratico, che si ebbe qualche discussione.

Il ministro, nel 1905, aveva proposto un allargamento notevole della competenza del pretore. L'opinione pubblica non giudicò bene

questa riforma ardita, che forse sarebbe stata più favorevolmente apprezzata se si fosse potuto connetterla ad una vasta riforma dell'ordinamento giudiziario; ma dato l'attuale ordinamento giudiziario, l'innestarevela *sic et simpliciter* sembrò pericoloso. Essa portava a tre anni la durata delle pene corporali per cui i pretori avrebbero potuto pronunciare sentenze ed a tremila lire la pena pecuniaria. Nella sua abituale serenità di valutazione delle censure fatte alla proposta, l'onor. ministro comprese che non conveniva insistervi, e l'ha modificata nel nuovo progetto, portando a tre mesi (vale a dire mantenendo quella del Codice attuale), la durata delle pene corporali che i pretori possono applicare per competenza propria. La Commissione approva in massima il *revirement* dell'onor. ministro in questo argomento, perchè crede, con la generalità dei giuristi, che il nostro ordinamento giudiziario, così come è, non comportasse la precedente proposta di riforma.

Però è sembrato che i termini dei tre mesi e dei tre anni non siano due estremi indeclinabili tra i quali non ci possa esser luogo a diversa scelta. La Commissione stima che la competenza del pretore si possa aumentare alquanto, in misura moderata; pertanto ha proposto di estenderla a sei mesi per le pene corporali e a duemila lire per le pene pecuniarie. Ma di ciò non si fa questione; il ministro potrebbe anche proporre un'altra misura, 4 o 5 mesi, e noi consentiremmo con lui senza difficoltà. Con lui abbiamo pur consentito nell'agevolare con disposizioni processuali l'estensione in concreto della competenza dei pretori in base al criterio della tenuità dei reati, che in astratto sarebbero devoluti ai tribunali. Vi sono reati che il Codice punisce, per esempio, con pena da un giorno a un anno di carcere; naturalmente secondo la gravità del fatto, o le condizioni soggettive del suo autore, si applicherà la pena di un giorno, di un mese, di sei mesi, ecc. fino al massimo di un anno. Ora siccome dalle prime indagini può risultare evidentemente la tenuità di un reato, così nasce spontaneo il pensiero che in tale caso il giudizio possa utilmente essere devoluto al pretore. Questo concetto non fu respinto dalla legislazione vigente, ma in essa è circondato di molte restrizioni e di vere difficoltà di applicazione, onde produce frutto

assai scarso. Non di rado, anzi, nell'applicare le norme relative sorgono dubbi di interpretazione che complicano e prolungano i processi. Un giudice istruttore crede che concorrano le condizioni pel rinvio al pretore; questo, viceversa, esaminato il caso, crede che non concorrano e si dichiara incompetente. Allora si eleva il conflitto, si inviano gli atti alla Corte di cassazione perchè lo risolva; e un processo che finirà con la condanna a pena insignificante, o forse col proscioglimento da lievissima accusa, dura così parecchi mesi e costa allo Stato una somma relativamente enorme, senza dire del tempo che fa perdere a tanti funzionari e magistrati. In sostanza il risultato è precisamente l'opposto di quello a cui mira la legge; e di ciò è causa la difettosa compilazione di essa.

Noi consentiamo quindi col ministro nella necessità di sciogliere i legami che ostacolano ora l'attribuzione dei minori reati al giudice inferiore, e di mettere costui in condizione di giudicare con la maggior larghezza dentro i limiti concreti della sua competenza, anche di reati che astrattamente sarebbero fuori di essa, purchè la pena inflitta sia nei limiti della medesima. Solo nelle modalità siamo alquanto discordi, perchè noi non crediamo opportuno che il pretore si attribuisca da sè questa competenza, e che sia riservato al procuratore del Re di proporre reclamo contro l'avvenuta attribuzione; noi crediamo che questo metodo, il quale dicesi abbia fatto buona prova nei due circondari colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non possa applicarsi a tutto il Regno senza pericolo, perchè la nostra quotidiana esperienza della vita giudiziaria ci ammonisce, che una quantità di provvedimenti del magistrato inferiore sfugge al sindacato, in tempo utile, del magistrato superiore. Il procuratore del Re, in molti tribunali, ed il procuratore generale, in certe Corti di appello, non possono in tempo utile esaminare tutti i provvedimenti presi dai magistrati inferiori, contro alcuno dei quali essi potrebbero portare reclamo; e poichè il reclamo deve essere proposto in un termine fatale che ad una data ora spira irrevocabilmente, la loro facoltà è spesso lettera morta. Noi pensiamo che per regolare in maniera più cauta l'attribuzione di questa competenza al pretore, sia bene che il procuratore del Re conosca prima quali siano i reati che il pre-

tore crede potersi attribuire, prima cioè che il processo sia giudicato; perchè, se ne conosce dopo, avverrà spesso che il suo esame non segua in tempo utile per presentare l'eventuale reclamo. Ma su questo particolare confido che ci intenderemo facilmente.

Quando è definita la sfera della competenza dei pretori, e sia del pari definita quella della Corte d'assise, rimane senz'altro definita quella pure dei tribunali, perchè a questi sono devoluti i giudizi che non sono attribuiti nè ai pretori nè alle Corti d'assise.

Per la competenza della Corte d'assise la Commissione ha preso le mosse da una riflessione che è sembrata molto logica e molto limpida. Il progetto istituisce, e noi vi consentiamo, la difesa nel periodo istruttorio. Di questa difesa si può parlare con pienezza di applicazione quando si tratta di reati di competenza della Corte d'assise, perchè anche il progetto ministeriale, solo in qualche caso poco rilevante, ammette la citazione diretta in Corte d'assise, nella grandissima maggioranza dei casi invece vuole l'istruzione formale, che noi desideriamo invece per tutti i casi. Osservo incidentalmente che la Commissione è stata d'accordo col ministro anche nel criterio da lui proposto per ammettere la difesa nel periodo istruttorio, cioè dopo il primo interrogatorio dell'imputato.

L'esperienza di paesi che hanno adottato un sistema diverso, insegna che ammettere il difensore ad assistere al primo interrogatorio, equivale a rendere l'interrogatorio stesso frustraneo, anzi equivale ad introdurre una lezione di scaltrezza a favore dell'imputato, il quale, confortato dalla presenza del difensore, non ascolta più la voce del rimorso, non ha più nessuno scatto di sincerità e si sente indotto a profittare di tutte le astuzie che la esperienza del difensore stesso gli sa suggerire.

Se questa è l'esperienza di altri paesi, non devesi dimenticare che in Italia abbiamo qualche regione in cui la nervosità del carattere, la costituzione fisica, l'educazione delle popolazioni, forse la necessità di sfuggire alla dura compressione di lunghi secoli di tirannide, ha messo in uso il linguaggio degli occhi; intendo dire che il solo movimento degli occhi basta per compiere una conversazione, uno scambio perfetto di idee fra due individui. In quelle

province accade che nei processi penali il presidente della Corte d'assise, quando ha un certo accorgimento, fa sedere i testimoni in modo ed in luogo che non possano vedere il volto del difensore e dell'imputato; perchè, pure restando muti, l'avvocato o l'imputato saprebbero parlare al testimone suggerirgli la risposta.

Figuratevi che cosa accadrebbe, specie in quei paesi, se ammettessimo il difensore ad assistere al primo interrogatorio dell'imputato! Siamo dunque perfettamente d'accordo col ministro. Va bene che la difesa intervenga solamente dopo l'interrogatorio, che abbia comunicazione di quegli atti di cui può avere comunicazione, che contribuisca con tutte le prove, compreso anche l'intervento nella perizia, all'accertamento della verità.

Noi abbiamo pure suggerito, e sono felice che l'onor. ministro vi abbia aderito, che si mantenga l'intervento del Pubblico Ministero nella Camera di consiglio della sezione d'accusa e che intervenga anche il difensore ad esporre sommariamente le discolpe dell'accusato. Ma quando avremo organizzato così lealmente, così completamente la difesa, nel periodo istruttorio, perchè si continuerebbe a dare alla decisione che chiude questo periodo, alla sentenza della sezione d'accusa, solo il valore di un atto inquisitorio, come ha attualmente nel processo segreto? Evidentemente il nuovo sistema cambia subito la sostanza ed il valore giuridico della sentenza della sezione d'accusa. La sezione d'accusa ha sentito accuse e difese, pronunzia *cognita causa* su tutti gli elementi che ha potuto valutare, in contraddittorio. Perciò alla stessa guisa che al pretore possono essere rinviati quei reati che in concreto, per la loro tenuità, si presentano meritevoli di condanna non superiore ai limiti della sua competenza, con maggiore serenità di coscienza, con maggiore tranquillità del nostro pensiero di giuristi, noi proponiamo che la sezione d'accusa possa rinviare al tribunale in tutti quei casi nei quali, sentite previamente e valutate le ragioni della difesa, essa riconosca che la tenuità del reato non giustifichi il rinvio alla Corte d'assise.

Questo non è il ritorno alla organizzazione inquisitoria per la quale si solevano mandare taluni processi ai tribunali, sotto il pretesto di

diminuzione della pena, male architettato, al solo scopo fiscale di sottrarli al giudizio popolare. La nostra proposta non risuscita la tanto detestata *correzionalizzazione* dei criminali. È invece una logica conseguenza della difesa nel periodo istruttorio, perchè presuppone la valutazione giusta e serena degli elementi che la difesa ha portato in quel periodo. La difesa ha posto ogni studio nel dimostrare insussistente il reato, o almeno nell'attenuarne la gravità; il giudice riconosce che la gravità del reato è dimostrata effettivamente minore per le prove che ha portato la difesa. Se adesso vi sono casi in cui i tribunali possono pronunziare pene maggiori di quelle che pronuncia la Corte d'assise, e ciò dà luogo a censure forse esagerate, la nostra proposta tende ad eliminare l'inconveniente. Anche in questa parte, adunque, noi non abbiamo fatto che svolgere razionalmente i postulati nuovi offerti dal progetto ministeriale, mirando ad ottenere maggiore semplicità e speditezza nella definizione dei giudizi.

Mi rimane a dire del giudizio in Corte di assise.

Non insisterò sulla riduzione del numero dei giurati. Non mi pare che l'onor. Guardasigilli abbia respinto la nostra proposta; è una di quelle che egli anzi manifesta di assumere in seria considerazione. In verità essa è fondata su ragioni tanto gravi e di tanta opportunità, che è difficile combatterla. Per legge generale la selezione dei migliori è sempre più difficile quanto maggiore è il numero delle persone da scegliere; il servizio dei giurati è ormai diventato così faticoso e ripugnante a tutti i cittadini, che se diminuiamo il numero di coloro che vi sono assoggettati di volta in volta possiamo sperare non solo di scegliere meglio ma anche di vedere adempiuto l'ufficio più volenterosamente.

Non credo poi che la proposta possa incontrare da parte della Commissione di coordinamento difficoltà insormontabili. Non è una difficoltà insormontabile quella che il numero dei giurati sia ora stabilito dalla legge organica del 1874 e non dal Codice, perchè quella legge non è che un'appendice del Codice, onde modificando questo vi si può bene introdurre una modificazione di quella. Il punto su cui siamo sensibilmente in disaccordo dal progetto ri-

guarda l'ammissione dei giurati a pronunciare la condanna insieme col presidente dopo di aver pronunciato il verdetto.

Ma prima vi è un altro punto sul quale alcuni degli oratori che hanno parlato, e l'illustre e carissimo amico il senatore Garofalo particolarmente, si sono intrattenuti, cioè sul riassunto del presidente che il progetto abolisce.

Io, individualmente, per dire la modesta mia opinione personale, sarei col collega Garofalo nel dubitare che non sia opportuna l'abolizione del riassunto. Come membro e relatore della Commissione ho consentito coi colleghi alla proposta, in primo luogo perchè mi sembra difficile assai opporsi con successo alla marea montante da parecchi anni nel paese e nel Parlamento contro quell'istituto.

Può darsi che la riforma non sia la meglio consigliata; ma ci sono dei momenti in cui il legislatore ha la mano forzata, quasi direi, dall'opinione pubblica; ed è innegabile che l'opinione pubblica, in tutti i suoi strati, oggi reclama l'esperimento della predetta riforma. Altri casi analoghi si verificano e si verificeranno sempre nel movimento legislativo, quando esso, come portano le istituzioni parlamentari, è dominato dall'opinione pubblica. Fu rammentato durante questa discussione che apparisce ora improvvida l'abolizione dei due giudici collaterali nella Corte d'assise. Eppure nessuno avrebbe tentato con successo di opporsi a quella riforma, quando fu proposta e deliberata, or sono cinque anni.

La mia remissività nella presente questione è però solo relativa, e non mi fa meritare taccia di debolezza. La Commissione, infatti, pur concordando la soppressione del riassunto, ha caldeggiato che si rinvigorisca con vari emendamenti al progetto l'autorità del presidente della Corte d'assise. E non ha inteso di accondiscendere a menomarla eliminando la formalità del riassunto, avendo essa interpretato l'art. 524 del progetto nel senso che il presidente debba fornire ai giurati, di propria iniziativa o per loro domanda, tutte quelle spiegazioni sul tenore dei singoli quesiti, in relazione al dibattimento svoltosi, alle accuse e difese spiegate nel medesimo, che sono in sostanza lo scopo del riassunto, e dovrebbero pur esserne il genuino contenuto. Questo preme che sia ufficio

conservato al presidente, per garantire che i giurati procedano al voto con scienza e perfetta coscienza della materia su cui giudicano e del significato materiale e giuridico delle singole questioni sulle quali devono votare. Inutile aggiungere che il presidente non dovrà permettersi, sotto il colore delle spiegazioni, di ripristinare il vero e proprio riassunto; così facendo egli agirebbe in frode alla legge.

Noi non abbiamo approvato l'intervento dei giurati a votare la pena. L'onorevole collega Cittadella, il quale ricorda così bene quella coltissima aristocrazia veneta che sostenne il lustro dello Studio padovano nei secoli della sua massima fama, ebbe a manifestarci la sua personale simpatia verso la proposta del ministro; questa simpatia sarebbe dalla Commissione pienamente divisa, se potessimo avere sempre il collegio dei giurati composto con persone di valore e di altezza intellettuale e morale pari all'on. Cittadella; ma purtroppo, tra il medio, non dico il minimo, tra il medio valore intellettuale e morale dei giurati italiani e le qualità eminentissime dell'on. collega c'è una così enorme distanza! E noi, legiferando in questa delicata materia dobbiamo tener conto della media dei giurati. Abbiamo visto che finora nessun paese, latino, diciamo così, ha fatto esperimento di una simile riforma legislativa. Come spesso avviene, anche questa volta è stato detto: «c'è in Francia un progetto di legge»; perchè quando in Francia un progetto di legge è andato a riposare nella ingloriosa polvere degli archivi parlamentari, lo si scopre da qualche giurista italiano dopo parecchi anni, e si comincia con gran zelo a gridare: «Facciamo questa riforma in Italia, giacchè in Francia... non l'hanno fatta».

Dunque il progetto francese fu proposto da Briand, nel tempo in cui fu ministro della giustizia. Un poco più tardi egli diventò Presidente del Consiglio; per molti mesi fu l'uomo politico più potente; si potrebbe dire che fu, temporariamente, il Giolitti della Francia. In condizioni, dunque mirabilmente propizie per affrettare, se non imporre, l'approvazione del progetto. Ma forse egli stesso non era ben persuaso che i giurati francesi fossero maturi per quella riforma. Il fatto è che Briand, Presidente del Consiglio, non pensò mai di dire al suo collega della giustizia: «Procura di scuo-

tere la polvere dal mio progetto e riportalo al Parlamento ».

In queste ultime settimane Briand è tornato ministro; ma di quel progetto nessuno riparla. Dunque lasciamo anche noi dormire in pace il progetto Briand, e pensiamo che la Francia, nella quale non è raro che le giurie pronunzino verdetti seguiti dalla condanna a morte, non osa farne l'esperimento. Attendiamo che la riforma sia provata altrove e poi esamineremo se essa conviene anche all'Italia. Ma non ci limiteremo ad adottarla per imitazione degli stranieri; bensì studieremo se le condizioni morali e sociali del nostro paese consiglino di tentarne l'esperienza.

Io non voglio gravar la mano nella dipintura delle condizioni morali del nostro paese; ma quando vediamo i processi come si svolgono fra noi, non possiamo, in coscienza, persuaderci che sia provvida e tanto meno necessaria o imposta dalla voce della coscienza pubblica o da una visione di utilità sicura, questa riforma, che potrebbe essere un salto nel buio.

Ecco giustificata, per quanto ho potuto, anche questa parte dell'opera della vostra Commissione.

Non vorrei, nè posso, entrare nei particolari delle altre numerosissime indicazioni, qualche volta anche indiscrete per il loro numero e per la loro minuziosità, di consigli o di suggerimenti, che noi abbiamo dato per il miglioramento del progetto. La discussione ne ha poste in rilievo molte, anche importanti, che lascio in disparte, perchè non ho trovato nelle parole del ministro un dissenso che mi obblighi a giustificare meglio le proposte fatte; ancora meglio, perchè ho trovato nelle sue parole un senso confortante che mi autorizza a non tediare il Senato con ulteriori ripetizioni delle considerazioni esposte in iscritto con l'ampiezza che era opportuna.

Ma per debito di lealtà, solamente di una devo toccare, nella quale ho ascritto a fortuna particolare di udire consenziente il ministro, perchè confesso (e traspare, del resto, dalla relazione) che la Commissione non solo fu divisa, ma quel che è più, l'opinione che trovò consenziente il ministro fu quella della minoranza. Parlo del quesito circa il sindacato che la Corte di cassazione sia autorizzata a

fare, prima di pronunciare un annullamento per vizio di forma, che sarebbe stato sanabile, cioè per una nullità relativa, sull'influenza che l'atto colpito da quel vizio abbia esercitato sulla decisione di merito. Non è luogo nè tempo per una lezione di procedura penale, nemmeno è il caso di discutere con chi ostenta il superstizioso timore di una specie di violenza alla posizione costituzionale della Corte di cassazione, alle norme fondamentali del suo istituto, con l'autorizzarla a simile indagine.

Io prenderei sul serio una dimostrazione di pericoli o danni ai reali interessi della sicurezza sociale e della giustizia; non posso arrestarmi invece davanti a scrupoli formalistici. Debbo però ricordare che nella Commissione gli onorevoli colleghi, Inghilleri, Baccelli e Balenzano furono contrari alla proposta, che raccolse i suffragi del presidente e del relatore. A questi due voti si aggiunge oggi l'adesione dell'onorevole ministro; e penso di non fare torto a nessuno considerando che questa valga qualche cosa di più di un terzo voto individuale. Ma quand'anche si volesse parlare in questo momento di parità di voti, sarebbe ormai affermata con tutta evidenza la serietà della questione e la legittimità d'invocarne maturo esame. Per non far subire al Senato, in ora così tarda, il tedio di una discussione giuridica, mi contenterò di tradurre il valore pratico del nostro pensiero in un esempio. Supponiamo impugnata col ricorso per cassazione una sentenza di condanna. Dalle carte del processo risulta che dieci testimoni, tutti concordi, hanno deposto il medesimo fatto a carico dell'accusato; però uno dei testimoni, per accidentale dimenticanza del giudice, non ha giurato; ovvero per accidentale omissione del cancelliere, il processo verbale non reca la menzione che abbia giurato. Secondo la legge vi è un motivo grave di annullamento. Ma è forse ragionevole che si torni da capo a rifare tutto il processo? Se la Corte di cassazione leggendo gli atti rileva che nove testimoni hanno deposto regolarmente e sotto il vincolo del giuramento, in modo concorde col decimo testimonio che non ha giurato, non dovrà essa convincersi che quella decima testimonianza nulla fu priva d'influenza nella causa? (*Interruzione del senatore Vacca*).

MORTARA, relatore (*vivamente*). Prego che non mi si interrompa, giacchè io non ho in-

terrotto nessuno dei precedenti oratori; d'altronde mi par di tenere un discorso abbastanza sensato e chiaro.

PRESIDENTE. Anch'io prego vivamente di non fare delle interruzioni. Continui l'onorevole relatore il suo discorso.

MORTARA, *relatore*. Io comprenderei che si annullasse la sentenza se il testimonio che non ha giurato avesse deposto contrariamente a tutti gli altri nove dei quali ho accennato, perchè dalla sua deposizione poteva risultare una convinzione favorevole all'imputato. D'altra parte l'occasione di esercitare il sindacato da noi propugnato non può verificarsi con troppa frequenza, così da alterare l'ordinaria fisionomia del giudizio in Corte di cassazione. Però, quando l'occasione si presenti, credo assurdo il dire che la nostra proposta la quale mira a prevenire una superflua rinnovazione del processo, possa tornare a vituperio della giustizia. Anzi mi sembra il contrario, perchè angustiando e coartando la funzione della Corte di cassazione si trascinano i processi all'infinito, si fa perdere al pubblico la sensazione dell'effetto salutare della pena, sensazione tanto più viva e penetrante quanto più vicina è la definitiva condanna al ricordo del fatto delittuoso.

Se il presidente e il relatore hanno avuto il dispiacere di essere in dissenso dagli altri stimatissimi colleghi, il consenso dell'onorevole ministro è stato per loro di grande conforto. La questione ormai è posta in termini precisi e attende la sua soluzione in conformità al metodo di elaborazione che è stato stabilito per la redazione del testo definitivo del Codice.

Non mi permetterò di aggiungere altro. Prego gli onorevoli colleghi di perdonarmi se li ho tediati con un troppo lungo discorso. Mi sarebbe stato impossibile parlare più breve conservando la certezza di avere espresso il mio pensiero in modo chiaro e perspicuo. Se ho dovuto abusare della cortese attenzione favoriti, fu perchè considerai di non avere per ascoltatori solamente gli studiosi di materie giuridiche, ma di parlare a legislatori, i quali devono comprendere con piena consapevolezza il tema sul quale sono chiamati a deliberare, anche se sfugge alla ordinaria loro competenza scientifica e tecnica. Ciascuno dei membri di questa Assemblea, sia giurista o medico, sia

militare o diplomatico, sia proprietario o industriale, sia letterato o filosofo, è competente, come legislatore, a decidere la questione della riforma del Codice di procedura penale. Era dovere del relatore, rispetto a quelli che, per possedere tale competenza, avessero bisogno di qualche chiarimento, darlo nel modo più limpido possibile. Spero di essere riuscito a questo, relativamente ai temi che ho toccato. Ora concludo con lo stesso pensiero con cui ho cominciato: la Commissione è stata animata dal desiderio, assolutamente sereno e obbiettivo, di secondare il proposito del ministro. Si poteva rinnovare una questione generale di metodo, cioè se fosse migliore partito deliberare un nuovo Codice di procedura penale, ovvero procedere per via di riforme parziali. L'onorevole Finocchiaro-Aprile, da ministro, nel 1905, aveva già spiegato in Parlamento la sua bandiera, quella della riforma generale. I suoi successori avevano sostituito una bandiera diversa, quella delle riforme parziali. La Commissione non ha voluto rimettere in discussione questo punto. Essa ha compreso che le condizioni della giustizia italiana sono tali da reclamare, per soddisfazione della coscienza pubblica, e dell'universale urgente bisogno della nazione, una larga e saggia riforma dell'ordinamento processuale. Poichè questa riforma fu proposta dall'onorevole ministro in un assetto completo, ben venga, purchè sia degna della nuova Italia, purchè sia degna della tradizione della nostra sapienza giuridica. A raggiungere questo alto ideale è stata rivolta la modesta nostra collaborazione; ad esso noi siamo sicuri che il ministro continuerà a indirizzare l'opera sua per la parte che gli rimane a compiere, come siamo sicuri che vi ispirerà la sua collaborazione e il concorso della sua autorità l'altro ramo del Parlamento.

In nome mio e della Commissione, auguro con tutto il cuore, all'onorevole ministro, cui spetta tanta benemeranza per l'opera di questa riforma, che egli possa dare il suo nome ad un Codice di procedura penale che sia nuova manifestazione della sapienza giuridica italiana. (*Approvazioni generali; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato un ordine del giorno, del quale già si è data lettura in altra seduta, e che ora rileggo:

« Il Senato prende atto della dichiarazione fatta dall'onor. ministro di grazia e giustizia nella seduta del 26 febbraio, che il Governo terrà nel massimo conto i voti e gli emendamenti da introdurre nel testo definitivo del Codice di procedura penale esposti nella relazione dalla Commissione, e dagli onorevoli senatori nel corso della discussione, e passa a discutere gli articoli del disegno di legge ».

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione, senatore Quarta, per svolgere quest'ordine del giorno.

QUARTA, *presidente della Commissione*. Io non ho da dire che pochissime parole. Il mio compito è limitato allo svolgimento dell'ordine del giorno, di cui il nostro Presidente ha dato testè lettura. Ma questo svolgimento è stato già fatto dal carissimo collega Mortara nella sua splendida relazione, scritta ed orale, esponendo tutte le proposte della Commissione, e le ragioni sulle quali le proposte medesime si poggiano, e dimostrando altresì, come noi della Commissione ci troviamo pienamente d'accordo con quello che è il concetto fondamentale, con quelle che sono le linee direttive ed organiche del sistema, che è stato seguito dall'onorevole Guardasigilli nella struttura e nell'ordinamento del progetto di Codice di procedura penale, che ci è stato presentato.

All'amico mio, senatore Lucchini, è parso che noi della Commissione ci siamo messi in opposizione con noi medesimi, con la nostra relazione, e con le proposte che abbiamo fatto, allorchè abbiamo presentato quest'ordine del giorno. Perchè a lui pare, che con le proposte, e con lo svolgimento ad esse dato, noi abbiamo attaccato nella sua base e ferito in pieno petto il progetto dell'onorevole ministro. Onde mal si comprende, egli dice, come poi la medesima Commissione abbia presentato un ordine del giorno, che a quel medesimo progetto suona piena adesione. In verità l'affermata incoerenza e contraddizione non esistono assolutamente. Noi abbiamo fatto plauso nella relazione scritta, e qui in Senato all'opera dell'onorevole ministro; e, come ha dimostrato il collega Mortara, ne abbiamo accettati i concetti fondamentali, i criteri organici e direttivi.

Ciò che non escludeva e non poteva escludere che, sopra taluni punti, e relativamente a taluni istituti giuridici, la Commissione fa-

cesse (ne aveva il dovere) osservazioni critiche e si dipartisse dalla forma e dai criterii seguiti dall'onorevole ministro. Il quale, nella sua illuminatezza, e desioso com'è di cogliere il vero e di prendere il bene ovunque si trovi, ha pur dichiarato, che a parecchie delle nostre proposte di riforma del progetto, pienamente assentiva.

Dunque non disaccordo, ma accordo pienissimo tra ministro e Commissione in tutto quel che concerne la parte sostanziale del progetto. Senonchè l'onor. Lucchini mira a mandar giù l'ordine del giorno che noi abbiamo presentato, e con esso il progetto che è stato presentato dal ministro, o, viceversa, a mandar giù il progetto, e quindi a respingere il nostro ordine del giorno, che tende appunto a far discutere il progetto. Egli ha incominciato col riconoscere, che il progetto abbia una grande fisionomia di modernità e che parecchi istituti siano costituiti e disciplinati in guisa da rispondere alle nuove esigenze giuridico-sociali; ma ha finito col dichiarare che nell'insieme, in tutta la sua struttura ed economia il progetto presenti molte falle, molte deficienze, molte imperfezioni, e che però convenga soprassedere e studiare e meditare ancora; poichè il Codice di procedura penale ha tanta importanza ed esercita, tanta influenza sul movimento della vita sociale.

Tutto ciò è verissimo, è vero, cioè, che il Codice di procedura penale abbia una grande importanza; ma appunto per questo l'on. ministro e la Commissione, e, credo di poterlo con verità affermare, tutta la coscienza pubblica italiana, stimano sia mestieri si faccia alla fine, senza più lungamente attendere, questo Codice, che è tanto reclamato da tutte le classi sociali, e specialmente da quelle che abbiano una qualsiasi azione od ingerenza nel funzionamento della giustizia.

Ma il collega Lucchini è andato ad una conseguenza opposta ed ha detto: Tosto che si deve fare un Codice nuovo bisogna che sia perfetto; il progetto di Codice, che ha presentato l'onor. ministro Finocchiaro non è ancora perfetto; dunque rimandiamolo ancora a maggiori e più ponderosi studi. Ed il dotto amico senatore Lucchini, che nella sua seconda ed illuminata attività scientifica (la quale io seguo sempre con amore e con profitto) cerca e studia

le legislazioni di tutti gli altri Stati, e con particolare predilezione quella del Belgio, ci ha invitati appunto ad imitare l'esempio del Belgio, dove, dopo 34 anni che si lavora e si stenta per *fabbricare* un nuovo Codice di procedura penale, quei sapienti giureconsulti si sono accorti, che l'opera non sia ancora perfetta, e l'hanno rimandata per essere meglio esaminata e ponderata. Forse per altri 34 anni!

Si sarebbe potuto citare anche un altro esempio.

Non ho sentito se lo abbia citato l'amico Lucchini; quello della Francia: giacchè in Francia ancora in vigore il Codice di procedura penale del 1808; ed anche in Francia ci sono stati molti lavori preparatori, molti progetti di riforma del Codice di procedura penale, senza che la riforma siasi mai compiuta, quantunque fosse pur ivi generalmente reclamata.

Ma questi due esempi, dico la verità, non sono da imitare. E del resto, quando si vada a guardare bene in fondo, si vedrà, e l'onorevole Lucchini ce ne potrà far fede, che lo studio ed il lavoro non sia stato uno studio ed un lavoro continuo per 34 anni. No, sarebbe fare offesa al genio giuridico belga, che veramente è tra i primissimi. È avvenuto anche nel Belgio quello che in minori proporzioni e sotto altra forma si è verificato in Italia. Si son cominciati gli studi, si son fatti magari dei progetti, ma siccome questi non son riusciti di piena soddisfazione per tutti, si è sospeso tutto e si son messi i diversi progetti coi relativi studi e con le relative relazioni a dormire negli scaffali polverosi o del Ministero di grazia e giustizia o dei due rami del Parlamento. Dopo parecchi anni si sono ripresi gli studi e di nuovo, per effetto delle discrepanze e delle opposizioni, che non mancano mai in tutti i paesi ed in tutti i tempi, non si è potuto andare sino in fondo.

E lo stesso è avvenuto in Francia. In Francia anzi è passato più d'un secolo.

Non devesi tuttavia omettere di considerare, che in Francia, il Codice di procedura penale del 1808 sia rimasto ben poca cosa, perchè esso è stato in tutto o, per lo meno, nei punti principali modificato da successive disposizioni, come è pure avvenuto nel Belgio; ed è forse appunto per queste sostanziali riforme che non si è ivi sentita così urgente la necessità di venir subito

alla redazione ed alla pubblicazione d'un nuovo Codice di procedura penale.

Non bisogna poi obliare che anche noi un po' di tempo a studiare l'argomento abbiamo impiegato. Sono venti anni! È dal 1892, che tutti, o quasi, i guardasigilli, che si sono succeduti, hanno volte le loro cure alla riforma del Codice di procedura penale, e tutti hanno nominate speciali Commissioni, composte dei più eminenti giuristi del tempo, ciascuna delle quali ha fatti ponderosi studi, ha formulati progetti con sviluppatissime relazioni, sicchè può dirsi che vi siano scaffali pieni di volumi che riguardano l'argomento. Vi ha specialmente il progetto del 1905, presentato dallo stesso Finocchiaro-Aprile, con una splendida e dottissima relazione che dimostra lo studio vasto e profondo che erasi fatto sopra tutti gl'istituti giuridici, che venivano a costituire il nuovo Codice di procedura penale, il quale progetto ha poi avuto il suo completamento con la presentazione dell'altro progetto fatta ora dall'on. ministro Finocchiaro-Aprile, ed illustrato ancora da altra relazione. Io credo di non esagerare, affermando che chiunque abbia seguito e segua lo svolgimento progressivo degli studi in materia di procedura penale, debba riconoscere, non vi sia alcun istituto nuovo, alcuno istituto di procedura penale che non sia stato studiato sotto novella forma, presentato sotto novello aspetto, non vi sia idea scientifica moderna, che sia stata svolta ed insegnata in Italia o in altri paesi civili, di cui il progetto di Codice di procedura penale presentato nel 1905 e ripresentato (mi si permetta la frase poichè l'un progetto stimo complemento dell'altro) non abbia tenuto conto.

Lo stesso onor. Lucchini, già l'ho accennato in principio, ha dovuto convenire, che effettivamente il progetto, che ci è stato presentato abbia una grande fisionomia di modernità, sebbene poi soggiunga, che questa modernità sia stata male intesa ed applicata!

Nè lo stesso on. ministro presume di aver fatto opera perfetta. Crede, e ne ha ben donde, di avervi portato lungo studio e grande amore, e si rivolge a noi del Senato, come si rivolgerà alla Camera dei deputati, per attingere ulteriori lumi, perchè gli si facciano tutte le osservazioni, tutte le proposte, che valgano a migliorare, e nel contenuto e nella forma, il

suo progetto, con lo intento di sottoporre poi tutto allo studio di una Commissione emendatrice e coordinatrice, da cui egli toglierà quel maggiore ausilio scientifico e pratico, che potrà certamente tornargli utile per compiere con quella perfezione, che è umanamente possibile, la definitiva compilazione e pubblicazione del Codice di procedura penale, da tanti anni attesa e di cui il Paese sente urgentissimo il bisogno.

Ed allora, a che soprassedere e sospendere? Sarebbe proprio, me lo permetta l'on. mio amico sen. Lucchini, la più sconsigliata delle determinazioni quella di rimandare a tempo indefinito la discussione di questo progetto di legge, di questo progetto che noi della Commissione siamo stati tutti concordi nel ritenere degno di plauso. Ammettiamo anche noi che vi siano mende, che vi siano modificazioni da fare, che vi siano istituti, che meritino ancora di essere studiati e meglio disciplinati; ma che si debba addirittura sospendere e rimandare tutto a tempo indeterminato, lo ripeto, sarebbe la più grave, la più funesta determinazione.

Nella mia ormai lunga carriera giudiziaria, da Pretore, da Pubblico Ministero presso il tribunale e presso la Corte d'assise, da Giurato, da Procuratore generale per più di vent'anni, ed oggi da primo presidente della Cassazione di Roma, ho potuto e dovuto vedere e osservare in tutte le sue diverse pieghe, in tutti i suoi molteplici atteggiamenti e in tutte le sue varie forme, come l'attuale Codice di procedura penale abbia praticamente funzionato e funzioni. Ebbene, io ne ho riportato il convincimento profondo che, se il Codice del 1865 fu già dallo stesso ministro, onor. Cortese, nell'atto che lo sottoponeva alla sanzione sovrana, dichiarato *non potesse sottrarsi al giudizio che molti voti della scienza fossero rimasti insoddisfatti*, siasi poi successivamente, nei quarantasette anni che sono decorsi, attraverso il progressivo evolversi della coscienza giuridica e delle nuove e diverse condizioni ed esigenze politico-sociali, rivelato assolutamente e sotto ogni rispetto, impotente e disadatto al retto ed odierno funzionamento della giustizia.

E dunque io sento imperioso il dovere di pregare il Senato, a nome della Commissione, di volere accogliere ed approvare l'ordine del giorno che vi abbiamo presentato. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale al disegno di legge sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Durante della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sul nuovo Codice di procedura penale.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Mi permetta l'onorevolissimo signor Presidente di rivolgergli una osservazione; io ho presentato un emendamento all'art. 1° della legge, ed avrei opportunità nella discussione di questo articolo di riunire insieme anche quello che ora starei per dire per fatto personale; fatto personale risultante dalle cose dette tanto dall'on. ministro quanto dall'on. presidente della Commissione.

Ora io chiedo all'on. Presidente se crede che io possa riunire in un solo discorso discutendo l'art. 1°, quello che ora starei per dire, onde risparmiare al Senato due, non dirò discorsi, ma due occasioni di tediare il Senato con la mia parola.

Ecco la domanda che rivolgo all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'on. Lucchini che ora è in discussione l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e che io debbo porlo ai voti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima ancora che sia messo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, svolto testè dall'illustre suo presidente, debbo fare una dichiarazione. L'ordine del giorno prende atto delle dichiarazioni da me fatte nel principio di questa discussione, cioè che il Governo terrà nel massimo conto

i voti espressi nella sua relazione dalla Commissione e quelli che nella discussione sono stati manifestati dagli onorevoli senatori che hanno preso la parola.

Dichiaro quindi di accettare l'ordine del giorno, e ringrazio la Commissione e il suo Presidente della cooperazione illuminata che hanno prestato per il nuovo Codice. Il voto del Senato ha per me lo speciale valore di rendere possibile, previo il lavoro di revisione e di coordinamento, la definitiva soluzione di un problema che da tanto tempo preoccupa e affatica l'opinione pubblica. Così la lunga attesa avrà termine e potrà uscirsi dalla condizione attuale. (*Approvazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Dato che la votazione dell'ordine del giorno della Commissione non pregiudichi ciò che io vorrò dire, mi riservo di parlare sull'art. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Se nessun altro chiede di parlare sull'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani si inizierà la discussione degli articoli del disegno di legge.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 16 marzo 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXV.

TORNATA DEL 6 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* (pag. 7189) — *Dichiarazioni di voto dei senatori Figoli, Petrilli, Canevaro ed Orengo* (pag. 7189) — *Sorteggio dei componenti una deputazione del Senato per intervenire ai funerali dell'ammiraglio Aubry* (pag. 7189) — *S'imprende la discussione degli articoli del disegno di legge: «Nuovo Codice di procedura penale» (N. 544)* — *Il senatore Lucchini stolge un suo emendamento all'art. 1º* (pag. 7190), *il quale non è appoggiato* (pag. 7196) — *Parlano i senatori Garofalo* (pag. 7198), *Balenzano, della Commissione* (pag. 7199), *Mortara, relatore* (pag. 7203) *e il ministro guardasigilli* (pag. 7196, 7203) — *L'art. 1º è approvato* (pag. 7204); *e senza discussione si approvano gli altri articoli* — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Annuncio della morte del senatore Tassi: parlano il Presidente* (pag. 7204) *e il ministro guardasigilli* (pag. 7205).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Canevaro di giorni 20, per motivi di salute; il senatore Saladini di giorni 5, per motivi di famiglia; il senatore Colonna Fabrizio di giorni 10, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I signori senatori Figoli, Petrilli, Canevaro ed Orengo, impediti di prendere parte alla seduta solenne in cui il Senato approvò il disegno di legge di sovranità sulla Tripolitania e Cirenaica, mi hanno, con lettere,

partecipato che se si fossero trovati presenti, avrebbero dato, con entusiasmo, voto favorevole a quel disegno di legge. (*Approvazioni*).

Per i funerali dell'ammiraglio Aubry e sorteggio di deputazione.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15, come ne ho ricevuto avviso dal ministro della marina, vi saranno i funerali del compianto ammiraglio Aubry. Procederò ora all'estrazione di una Commissione di nove senatori, che si uniranno alla Presidenza per rendere onore alla salma dell'illustre estinto.

Risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Inghilleri, Levi Ulderico, Cavasola, Dalla Vedova, Luciani, Cefaly, De Cesare, Tommasini e Di Broglio.

Seguito della discussione del progetto di legge: «Nuovo Codice di procedura penale» (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo Codice di procedura penale.

Essendosi chiusa la discussione generale, procederemo oggi alla discussione degli articoli.
Do quindi lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti.

Avverto il Senato che l'onor. senatore Lucchini Luigi ha proposto un nuovo articolo primo da sostituirsi a quello del progetto della Commissione speciale, accettato dall'onor. ministro.
Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le disposizioni contenute nel libro I, titolo IV, capo VIII (articoli dal 138 al 143), nel libro II, titolo II, capo I, sezioni IV e V (articoli dal 254 al 274), capi III e IV (articoli dal 341 al 351), titolo III, capo I, sezione I (articolo 352), nel libro IV, titoli I e II (articoli dal 631 al 665) e titolo V (articoli dal 696 al 715) del progetto di Codice di procedura penale allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti espressi nel Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e per coordinarle fra loro e con quelle del Codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti.

A norma del regolamento, do facoltà di parlare all'onor. senatore Lucchini per lo svolgimento del suo emendamento. Dopo di che interpellero il Senato per sapere se l'emendamento stesso sia appoggiato.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Prima di tutto, devo ringraziare sentitamente l'on. ministro e l'on. presidente della Commissione, ch'ebbero la bontà di prendere in benevola considerazione le modeste osservazioni che mi son permesso di fare intorno al progetto di Codice che stiamo discutendo. Essi sanno benissimo che una diversità

di opinioni, non può non deve in alcun modo alterare la scambievole considerazione personale; d'altra parte, le eventuali differenze personali si dovrebbero arrestare al limitare di quella porta, e il contegno e la parola non possono né debbono qui ispirarsi che a un alto sentimento di scambievole rispetto che si deve alla dignità che ognuno di noi riveste - per cui, se il Codice civile non ammette la ricerca della paternità, il codice dell'urbanità non consente quella delle intenzioni.

Del resto, l'on. ministro sa bene come io non fossi favorevole al suo progetto, e quasi per le stesse ragioni, quando esso venne presentato alla Camera elettiva e io aveva l'onore di far parte di quella Commissione che lo aveva in esame.

Particolarmente ringrazio il senatore Quarta dello lusinghiere espressioni che mi ha rivolto, e che devo soltanto alla sua antica e preziosa benevolenza a mio riguardo, ch'egli sa bene con quale e quanto affetto gli ricambio. E in senso benevolo ho anche interpretato una espressione che forse gli è sfuggita, nel qualificare lo scarso mio entusiasmo per il Codice Finocchiaro. Ho chiesto, adunque, la parola, per due motivi: per dar ragione del mio emendamento all'art. 1 della legge e per rettificare l'interpretazione data dall'on. ministro e dall'onorevole Presidente a qualche mia affermazione e a certi miei apprezzamenti.

La proposta dell'emendamento all'art. 1 me l'ha suggerita l'on. ministro guardasigilli, quando, notando che io pure avevo trovato nel suo progetto delle cose meritevoli di approvazione, non me ne tenessi pago, e avvertiva quanto esse fossero importanti, essenziali e organiche. Importanti, sì, on. ministro, essenziali e organiche, no. E per dimostrare l'una cosa e l'altra, ecco in qual modo io modificherei l'art. 1 della legge, in modo cioè di limitare l'attuazione del progetto di Codice a quelle sole disposizioni, a quei soli istituti, mercè cui, a mio vedere, si realizzerebbero alcuni ragguardevoli progressi nella nostra legislazione processuale, senza compromettere quello maggiore, della riforma generale del Codice, che, sempre nel mio concetto, non ci è proposta in forma adeguata ai bisogni della società e della giustizia.

Non mi faccia però dire, onor. ministro, di-

versamente da quello che ho detto e affermato, nè che io non voglia una riforma generale, un nuovo Codice, nè - e questo mi attribuisce pure il presidente della Commissione - che io voglia qualche cosa di idealmente perfetto e di rispondente a vedute astratte e magari utopistiche.

Ripetutamente dichiarai che nessuno più di me desidera e reputa necessaria siffatta riforma; ma naturalmente non una riforma purchessia, bensì quella soltanto che veramente risponda alle finalità per cui dee provvedere; e non già in base a principi astratti e a dottrine scolastiche, ma a vero necessità pratiche e positive, fra le quali devono primeggiare oggidì, se anche non ne sono infine il riassunto, il compendio, quelle di una assai maggior semplicità, speditezza e celerità delle istruttorie e dei giudizi. E mi sono studiato di dimostrare come codesto progetto sia ben lungi dal provvedervi tanto perchè nelle linee generali vi è conservato tal quale il sistema processuale, insoluto e ingombrante che ci regge, quanto perchè lo è venuto ancor più complicando e appesantendo con nuovi ingranaggi e nuove pastoie.

Che cosa mi hanno risposto l'onor. ministro e l'onor. presidente della Commissione? Non si sono neppur provati a convincermi di errore e a dimostrarmi, dal canto loro, che io travissassi le cose.

Io certo non imiterò la loro tattica dialettica, attribuendo loro di voler proprio raggiungere, coscientemente, l'effetto che si raggiungerebbe perpetuando il vieto metodo processuale e mettendo tanti altri bastoni fra le ruote del carro della giustizia. Ma mi permetterò di rilevare come l'onor. ministro e i suoi collaboratori, padri o figli naturali o putativi del progetto, abbiano dimostrato di non aver il concetto più chiaro e più pratico di quanto veramente occorre per rendere spedito e veloce un procedimento. Valga un esempio per tutti.

Sapete dove hanno trovato la panacea per la tanto lamentata e disastrosa lentezza dei nostri procedimenti?

Nel prescrivere che i difensori non possano essere più di uno o due; il ministro due, la Commissione uno solo; e, dopo più maturo esame, anche il ministro finì a essere dello stesso avviso della Commissione, non più di uno.

Con questo credono di aver salvata la patria e messa a posto la durata dei processi. Ma, Dio buono, se anche tutto il processo consistesse nelle arringhe (il progetto le vuol proprio chiamar così) delle parti, o non è una settimana che parla il Pubblico Ministero a Viterbo, e si dice che ne avrà per un'altra settimana? E il Pubblico Ministero è rappresentato da una persona sola!

Ma cominciate invece ad andare in Francia e in Germania, e vedrete come cambia la scena, senza che vi sia nessuna limitazione di numero nei difensori. Andate più in su ancora, in Inghilterra, e non ci troverete neppure l'arringa. Perché? Perché forse la legge la vieta? Ohibò! Perché gli avvocati non intervengono mica all'ultima ora a far sfoggio della loro eloquenza per abbindolare, se è possibile, il magistrato, popolare o togato che sia, ma spiegano la loro azione in tutto il procedimento, col vero ed efficace contraddittorio incessante delle parti, con lo scambievole e fecondo controllo. E il giudizio, e tutto il processo cammina con una velocità meravigliosa. Un processo che duri qualche mese in Inghilterra è un fenomeno; in Francia e in Germania non si superano in generale i cinque o sei mesi; in Italia dura anni e anni, e doman l'altro compirà l'anno, nientemeno un anno! dacchè è incominciato il dibattimento di Viterbo, qui a pochi passi dalla capitale, sotto gli occhi del Governo, che non trovò altro di meglio da provvedere che di far aumentare l'indennità ai giurati! Or perchè, trapiantando dall'Inghilterra il giuri, non si fece altrettanto, con le debite cautele e gli opportuni adattamenti, anche di quant'altro vi è annesso e connesso?

Ma, senza andare in Inghilterra, ecco qui un Codice, che pochi conoscono, sebbene italiano, che non ha più di tre anni di vita, che ha purtroppo molte e molte peccata comuni col progetto in esame, di cui segul le traccie, ma che almeno ha il merito di aver proceduto a parecchi sfrondamenti e semplificazioni, tanto che non conta più di 472 articoli.

È il Codice di procedura penale per la Colonia eritrea, dovuto, credo, in gran parte (se non fosse preclusa la ricerca della paternità) al collega Garofalo - con cui mi trovo purtroppo in gravi dissensi scientifici, ma che tutti onorano e apprezzano per l'alto ingegno e la

profonda cultura - e fra le altre semplificazioni ne conta una eccellente, che dovrebbe essere tenuta presente nel progetto definitivo del nuovo Codice di procedura penale italiano: la soppressione di quell' ibrido e torbido personaggio che si chiama il giudice istruttore, deferendo al procuratore del Re tutta la direzione della polizia giudiziaria e dell' istruttoria. O che nelle colonie si deve camminar meglio che nella madre-patria?

Noi invece dobbiamo andare innanzi con tutto il nostro bizantinismo processuale e discutere sul più e sul meno della potestà della polizia giudiziaria, e s' è consumata tanta carta e tanta oratoria per sapere se lo si deve o non le si deve dar facoltà d' interrogare l' imputato. E lei, onorevole ministro, dice che il Codice è maturo, e serio, e informato agli ultimi postulati della scienza!

Con tante discussioni in argomento, non ci siamo accorti che la questione è un'altra, assolutamente un'altra. La questione non è di sapere che cosa possa fare un ufficiale di polizia giudiziaria. Salvo la forma e le condizioni, egli deve poter tutto, tutto quanto la necessità e l' urgenza del caso esigono, e non tocchi alla vera e propria conservazione delle prove. La questione dev' essere soltanto quella di sapere qual valore probatorio avrà poi nel giudizio il verbale delle sue operazioni.

Un altro problema che si prospettò senza una esatta conoscenza dell' istituto è quello di sapere se il giurì debba o non debba prender parte all' applicazione della pena. Da un punto di vista empirico, sembra facile sentenziare che il disporre della pena mette meglio a posto la coscienza del giurato. Grazie tante!

Ma si è mai riflettuto che in tal modo si mandano all' aria tutti i calcoli della legge nella commisurazione della pena - massime in relazione al computo e all' ammissione delle circostanze aggravanti e diminuenti - per sostituirvi l' arbitrio più sfrenato di un giudice indotto, ispirato soltanto dal suo empirico sentimento?

Sentite un po' con quanta disinvoltura si domanda la soppressione del divieto della *reformatio in peius*. Gli empirici fan presto a dire: se il condannato vuole un secondo giudizio, corra anche l' alea di un eventuale aggravamento di pena.

Ma non passò loro neppure per la mente quale siano la logica, i caratteri e l' ordinamento dell' appello e del relativo giudizio, e quale la dinamica delle parti e dei giudicati.

E quando veniamo a sapere dalla bocca del Guardasigilli che tutta la Camera dei deputati, lui compreso, votarono quanto egli chiama un disastro per la giustizia, l' eliminazione, cioè, del collegio nella Corte d' assise unicamente per motivi finanziari - l' economia di poche migliaia di lire - e che vi son casi accertati di corruzione fra i giurati senza che siasi proceduto penalmente, io mi sento l' animo profondamente turbato, pensando con quali criteri si provvede alle sorti della giustizia e all' esercizio dell' azione penale nel nostro paese.

Indarno però io mi studiai di mettere sotto gli occhi del ministro e del Senato quelle che sono le maggiori incoerenze e deficienze del progetto. Mi son sentito rimbeccare con delle facezie e con delle rampogne, più o meno pungenti, ma non una parola sulle avvertite gravi lacune che vi si riscontrano.

Ah, sì! mi si è risposto che in materia di grazie e indulti condizionali non può intervenire la legge procedurale, trattandosi di prerogative sovrane, come se a giudicare sulle revocche e decadenze procedesse o potesse procedere la maestà del Re.

Ma, invece di ribattere le mie osservazioni, si è cercato di screditarle, facendomi apparire un incontentabile, un ipercritico, un visionario. Vedete! egli vuol la perfezione, che non è di questo mondo. Egli è un visionario, perchè in questo progetto c' è tutto quello che di più recente, di più nuovo, di più peregrino, di più progredito sia stato escogitato dagli studiosi e dai legislatori, perchè, insomma, vi si è fatto tesoro degli ultimi postulati della scienza.

Veramente a me era sembrato che la Commissione avesse giudicato ben diversamente l' opera del ministro, e qui e fuori di qui tutti erano meravigliati e non sapevano intendere come mai la Commissione, dopo una critica così acuta, così acre e, diciamo pure, così spietata del progetto e dopo aver articolato tanti voti di emenda, che lo investivano da ogni parte, fosse poi venuta a proporre, sebbene a denti stretti e subordinatamente all' accoglimento di quei voti, l' approvazione del progetto. Qui non era questione di apprezzamenti, ma

di fatti. E il fatto è consegnato e documentato in codesto fascicolo di relazione, che è tutta una carica a fondo dell'infelicissimo Codice. Ne ho già esposto un abbondante florilegio l'altra volta che parlai, e non posso, nè voglio ripetere, e rilevai come la relazione medesima si fosse sentita in bisogno, per coonestare le premesse con la conclusione, di scagionarsi dal troppo facile addebito di contraddizione, di fronte a quella ch'essa medesima qualificava « critica demolitrice ».

Ma ora scompare anche la critica demolitrice, scompaiono i voti che investono le parti e gl'istituti più vitali del Codice, *subordinatamente* all'accoglimento dei quali appariva dovesse essere intesa la proposta di approvazione, il Ministro dichiara di accettarne alcuni fra i minori e più spiccioli, la Commissione se ne appaga e si stabilisce il più perfetto accordo fra l'uno e l'altro, proclamandosi il progetto tutto quanto di meglio si possa mai desiderare. Come avvenne questo mutamento di scena, da uno stato di tolleranza e di approvazione subordinata, a uno stato di piena e incondizionata approvazione e di quasi entusiastica solidarietà? Misteri, più o meno aleusini e impenetrabili o che io mi guarderò bene dal tentar di penetrare, tanto io sono anche assolutamente refrattario a certi misteri, a tutti i misteri.

Ma il fatto, ripeto, della relazione, in così stridente contrasto con le sue conclusioni e col progetto in disputa rimane, e non c'è potenza umana o divina che lo possa distruggere. Servirà per la storia e a edificazione dei nostri costumi parlamentari.

Ma tutte codeste sarebbero inutili quisquillie e io farei perder un tempo troppo prezioso al Senato se realmente il progetto di Codice realizzasse veramente quelli che si chiamano gli ultimi postulati della scienza.

L'affermazione dell'onorevole ministro mi fa tornar alla mente quello che soleva ripetere il buon Baldassarre Paoli, che fu pure membro e decoro di questa Assemblea e che dettò anche lo schema di una delle tante relazioni ministeriali sul Codice penale, quand'era corto a ragioni: — tutti gli scrittori, tutti i codici son d'accordo su questo o quell' assunto. S'andava a vedere, e non si trovava un solo autore, un sol Codice che opinasse o disponesse in quel modo.

Ora, si fa presto a dire che « tutti i postulati » della scienza son qui raccolti e attuati. Anzi, il mio insigne maestro e amico, senatore Quarta soggiunse: — dica, dica l'onor. Lucchini se uno solo dei problemi che si dibattono in materia non sia stato qui discusso e risolto.

Ora, è naturale che io devo aver detto tutte cose fuori di senso l'altra volta e il Senato deve anch'esso esser passato per una fase d'incoscienza quando mi onorava della sua benevola attenzione mentre io andavo enumerando e spiegando, a tacer d'altro, le grandi e numerose deficienze, incoerenze, lacune che si notano nel progetto.

Ma io non oserei dir più altro, anche per non meritarmi un richiamo del Presidente, dopo che ho sentito ieri stesso affermarsi qui essere assolutamente uno sproposito, un rudere scientifico, una follia rettorica d'altri tempi, il principio della presunzione d'innocenza dell'imputato, principio che domina tutto il procedimento penale, che ha la sua radice nella sapienza romana e che le relazioni ministeriali più volte riconobbero inconcasso, e l'onor. Vacca, padre o figlio naturale o putativo del progetto, pur l'altro giorno altamente proclamava.

Ciò fa intendere quale vera e sincera armonia ci sia fra ministro e Commissione, sui cardini stessi del procedimento! Ma cos'è mai che non si csi a questo mondo di affermare o di negare, anche dai più alti intelletti? Non c'è eresia scientifica che non abbia trovato o prima o poi i suoi apostoli. Se peraltro i principii son discutibili, non è discutibile la logica. E allora è lecito domandare che cosa altro, esclusa, come assolutamente si esclude, la presunzione di reità, rimanga nei riguardi di una persona — poiché non avrebbe senso comune escludere una cosa e l'altra; e io avrei voluto domandare a taluno che ebbe il tedio, qual può capitar a chiunque, non esclusi noi stessi, di una balorda e temeraria imputazione, che cosa avrebbe detto se si fosse un momento solo posta in dubbio codesta presunzione.

E allora si capisce come si possa ritener in senso sfavorevole la dichiarazione di proscioglimento per non provata reità, quasi che il procedimento potesse avere per fine di rilasciare delle patenti di onestà e d'inculpabilità, o non fosse suo unico ed esclusivo compito quello di ricercare e accertare l'opposto. Mentre

gli è ben chiaro che, ove non sia dato di convincere il giudicabile di reità, in lui debba riconoscersi il diritto al rispetto della piena integrità morale e civile della persona.

Vediamo però quanti e quali postulati, quanti e quali problemi della scienza sieno stati appena sfiorati, come direbbe la relazione della nostra Commissione, nel progetto, quanti e quali passarono affatto inavvertiti.

Abbiamo già veduto come il Codice dell'Eritrea avanzi l'attuale progetto nella disciplina della polizia giudiziaria e dell'istruttoria, conferendone la direzione al procuratore del Re e abolendo quell'ibrido e tenebroso personaggio ch'è il giudice istruttore - in conformità agli ultimi più progrediti Codici della Norvegia, di alcuni Cantoni svizzeri, di alcuni Stati nord-americani e sulle tracce della legislazione inglese.

Ho già accennato al sistema delle notificazioni e a quello delle nullità, che vi rimangono tali quali sono troppo rudimentalmente regolati oggidì.

E dov'è il prodotto utile e fecondo di tanti studi intorno a un nuovo orientamento, se non dell'istruttoria, almeno del giudizio, in cui si renda veramente e completamente omaggio ai principii dell'oralità e del contraddittorio fra le parti, assegnando al giudice la vera e sola e ben alta funzione di giudice, imparziale, neutrale, indipendente, sovrano?

E, a prescindere da quanto concerne il concetto e le funzioni del Pubblico Ministero, e il modo di reclutamento e di trattamento dei giudici (ciò che tocca più specialmente all'ordinamento), dove sono andati a finire i postulati della scienza di fronte alle aspre critiche fatte al nostro giudizio contumaciale, in cui si escludono le prove a discarico, come se si dovesse o volesse condannar anche l'innocente, in pena della sua assenza? E dove sono iti i postulati scientifici che chiedono l'abolizione o almeno la massima restrizione del gravame d'appello, diventato proprio un rimedio ordinario per alleviar la condanna o almeno differirne l'esecuzione?

E dove sono i postulati scientifici che esigerebbero di stabilire una buona volta una vera e sana responsabilità dei magistrati e di tutti i funzionari giudiziari per le nullità e altri cr-

rori incorsi nel procedimento e imputabili a loro colpa e negligenza superiore?

E chi non veda come tutto questo porterebbe un profondo rivolgimento nella compagine del Codice, e avrebbe veramente per conseguenza di conferirgli quella semplicità e quella speditezza, di cui abbiamo e sentiamo tanto il bisogno e l'urgenza?

L'onor. ministro, e anche il presidente della Commissione, per farne l'apologia, son venuti magnificando la collaborazione che vi prestarono i più insigni cultori della materia in Italia. E la Commissione nostra era in grado di poterlo fare con maggior libertà di apprezzamento, in quanto nessuno dei suoi componenti vi ebbe parte. E, infatti, furono e sono certamente se non tutti, la maggior parte, fra i più insigni. Ma che perciò? Vede, onor. ministro, la stessa cosa era avvenuta per il Codice penale; dal 1866 in poi vi avevano posto mano i più chiari criminalisti della cattedra e del foro, non solo, ma nel 1875 esso ebbe l'onore, in una delle sue migliori edizioni (che per vari riguardi somiglia alla presente del Codice di procedura penale), di una dottissima e memorabile discussione, che tenne occupato il Senato per ben 35 sedute, come vede, un po' più diffusa e importante di questa; eppure rimase ancora allo studio per altri dodici anni e non diventò progetto definitivo se non quando un sapiente e autorevolissimo ministro, lo Zanardelli, messo da parte le Commissioni, chiamò a sé un solo uomo, modestissimo, ma che, essendo sostanzialmente solo e abbastanza pratico della materia, poté dare nuova e armonica veste al Codice e soprattutto quell'unità di pensiero, di metodo e d'indirizzo, che è il pregio supremo di un Codice. E il nuovo Codice penale si trova attuato da ben ventidue anni e, certamente senza pretesa di essere perfetto, in una materia che è in perenne e incessante evoluzione, ma in ottime condizioni di salute, talchè, dopo ventidue anni, è ancora incolume da qualunque riforma o semplice ritocco, anche in quelle disposizioni sulla diffamazione, che diedero tanto da dire alla stampa, dove, infine, niente si era innovato sulla legislazione preesistente e che senza dubbio offrono il fianco ad appunti non infondati.

Onor. ministro, la storia apologetica ch'ella ne fece è la sua maggior condanna. Gli è

appunto per il concorso di tutti quegli eminenti giureconsulti e per la grande varietà e disparità dei loro principii e delle loro dottrine ch'è venuto fuori, come non poteva essere altrimenti, un lavoro tanto disarmonico e inorganico.

Per mettermi un po' in imbarazzo, l'on. ministro ricordava come io stesso cooperando ai lavori del Codice, e dividendosi fra i singoli commissari le varie sue parti, presentassi una serie di proposte, che furono, allora, quasi interamente accolte. Ma il bello si è che mentre erano accolte le mie, ispirate dai principii del metodo accusatorio, per quanto riguardava l'azione penale, e alquanto liberali per quanto concerneva la libertà personale dei giudicabili, lo erano pure quelle di altri commissari ispirate da principii diametralmente opposti. Potete immaginare che cosa poteva uscirne fuori!

Quanto poi ai pareri della magistratura, delle Facoltà e dei Consigli dell'Ordine, troppa dolorosa esperienza s'era fatta col Codice penale, delle prime edizioni, perchè l'on. ministro dovesse risparmiarsi questo che dirò per ditempo, per non dir di peggio.

Ora poi l'onor. ministro è venuto complicando ancora più e compromettendo le sorti del progetto con le dichiarazioni fatte, di accettare alcuni dei voti espressi dalla Commissione, e sulla quale essa volle prendere ipoteca con l'ordine del giorno votato ieri, per cui mi verrebbe voglia di tornargli a chiedere: e come si regolerà egli se nell'altro ramo del Parlamento fossero espressi, mettiamo il caso dalla stessa Commissione della Camera, voti perfettamente contrarii? Ecco perchè mi sembrava più conveniente che l'onor. ministro, pur rinunciando al proposito di propiziarsi l'animo della Commissione, avesse fatto assai meglio a non ipotizzare l'avvenire e a riservarsi piena libertà di apprezzamento e di azione a discussione parlamentare completamente chiusa, e quindi l'accettazione che ora si facesse oltre che poter essere contraddetta da dichiarazioni postume verrebbe a rendere più difficile e a complicare la votazione di alcune disposizioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Le contraddizioni si constatano quando si verificano, non si presumono. Creda pure che non mi contraddirò; ella presume che io debba contraddirmi; attenda.

LUCCHINI LUIGI. Si mette nel pericolo di contraddirsi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Pericolo da cui sono ben cautelato dalla mia coerenza.

LUCCHINI LUIGI. Io faccio l'ipotesi...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Sono ipotesi non cortesi.

LUCCHINI LUIGI. Non è questione di cortesia, è una questione puramente obbiettiva. Dio me ne guardi! ritirerei immediatamente l'osservazione se così fosse! Tutti siamo soggetti a errare, e se l'avvertirne l'eventualità dovesse costituire scortesia, sarebbe interdetto il discutere e il far apprezzamenti. Ho detto semplicemente che mi pare vi sia grave contraddizione fra le proposte del ministro e quelle della Commissione su alcune disposizioni del progetto, che ora il Ministro dichiara di abbandonare accettando i voti della Commissione; onde poi la Camera si troverà di fronte un progetto di legge che contiene delle disposizioni, alle quali si devono intendere sostituite altre, per le quali vi son delle promesse di accettazione di voti espressi dalla nostra Commissione.

Ma anche codesto dimostra che occorre molto maggior ponderazione in lavori legislativi di questa importanza, dove si tratta di un organismo delicatissimo, in cui la più lieve innovazione o sconcordanza può ingenerare gravissime conseguenze e per cui quindi il sistema di sanzione legislativa che si propone ha il suo precipuo pregio in ciò che non si ammettono emendamenti più o meno improvvisati e quelle transazioni e condiscendenze, che sono spesso la rovina dei migliori progetti di legge.

Tutto questo, a parer mio, deve raffermare gli uomini di studio e di coscienza nel pieno e fermo convincimento che tutte le espressioni gentili e le energiche assicurazioni dell'onorevole ministro, se valgono ognor più a mettere in luce la patriottica onestà dei suoi propositi, non servono a dimostrare la bontà reale e intrinseca del suo progetto, e che renderà maggior beneficio al paese rimandando a tempo migliore, che potrebbe anche esser prossimo, la sanzione dell'intero nuovo Codice procedurale, limitandosi per ora ad approvar quelle disposizioni che son meno controverse e dal-

l'approvazione delle quali verrà indubbiamente un notevole beneficio alla giustizia punitiva.

Infatti, con la modificazione che io propongo all'art. 1, non si perderebbe subito il beneficio di alquante fra le disposizioni del progetto che potrebbero benissimo, con le debite emende e i richiesti coordinamenti, entrar presto in vigore. E sono le disposizioni che concernono i termini (138 a 143), le perquisizioni e i sequestri (254 a 274), la citazione direttissima (341 a 347), la condanna per decreto (344 a 351), la presentazione spontanea (352), l'esecuzione penale (631 a 665), le rogatorie (696 a 699) e la estradizione (700 a 711); precisamente quasi tutti quei punti e istituti del Codice, che io trovo meritevoli di approvazione, quelli soli che veramente potranno contribuire o a meglio regolare le corrispondenti funzioni processuali, o a dare qualche maggior impulso al procedimento.

Tutto il resto, a mio sommesso avviso, ha bisogno di una cura radicale e ricostituente, nella sostanza e nella forma, e per quanto la riforma sia desiderata e anche urgente, non si dovrebbe, a parer mio, incarnare nel progetto che abbiamo sott'occhio, che potrà benissimo servir di base agli studi e ai lavori ulteriori, ma che, sempre seguendo il mio modesto giudizio, non si trova in condizioni da poter diventare, con emendamenti di poco momento e alle singole disposizioni, il nuovo Codice del Regno d'Italia.

Finisco però ricordando alla mia volta quello ch'è avvenuto e che avviene in Francia e che ieri stesso ricordava il presidente della Commissione, non mi pare in senso molto favorevole al progetto.

Ivi impera tuttora il Codice napoleonico del 1808; e il fatto è tanto più singolare, inquantochè, durante il secolo e più da quando si trova in vigore, sono avvenute in Francia tante e tali trasformazioni politiche, che mai alcun altro paese del mondo vide in sì breve volger di tempo. Eppure il Codice, come già tutto il resto di quella magnifica legislazione, rimase fermo.

Codesta stabilità legislativa e amministrativa fu ed è invero uno de' principali coefficienti di forza e di potenza di quel paese. Tutti poi sanno quale stretta intimità passi fra la giustizia penale e gli ordinamenti politici. Vi si apportarono numerose modificazioni, è vero:

non tali però, onor. Quarta, da cambiargli la fisionomia e modificarne sostanzialmente l'organismo, che rimasero i medesimi.

Il grande e superbo esempio ci serva di ammonimento. Meglio assai di una riforma generale, che non innova essenzialmente e che lascia sussistere i principali inconvenienti che ora si lamentano, meglio tenersi il Codice attuale e procurare di migliorarne gl'istituti e le disposizioni più difettose, riservando all'avvenire migliori e più ponderate risoluzioni.

PRESIDENTE. A norma del regolamento prima di mettere in discussione l'emendamento testè svolto dall'onor. senatore Lucchini, interpongo il Senato per sapere se esso sia appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del senatore Lucchini è pregato di alzarsi.

L'emendamento dell'onor. senatore Lucchini non è appoggiato. Perciò si deve ritenere come rigettato e non può essere aperta su di esso la discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo venia al Senato se mi permetto di rilevare alcune affermazioni fatte dall'onor. senatore Lucchini, a proposito del suo emendamento. Il fatto che il Senato non ha creduto di appoggiarlo, equivale al suo rigetto; ma ciò non può esimermi da brevi risposte. E confido che il Senato vorrà consentirlo.

PRESIDENTE. Il Senato consente?

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Il Senato consentendo, l'onorevole ministro può continuare il suo discorso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non rifarò, onorevoli senatori, un discorso. Nella seduta del primo marzo esposi sommariamente i criteri informativi del progetto e le ragioni delle proposte da me fatte, e mi occupai anche dei voti manifestati dalla Commissione e dagli onorevoli senatori che presero parte alla discussione.

L'emendamento dell'onor. Lucchini, che è apparso ed è scomparso nella discussione, aveva evidentemente l'obbiettivo di offrirgli il modo di rispondere al mio discorso ritornando sulle cose già dette.

L'onor. senatore Lucchini, al ricordo fattogli delle proposte da lui approvate, ha osservato che esse non sono sostanziali e non riguardano parti organiche del progetto del nuovo Codice. Egli mi ha rivolto dello lodi per avere insistito nella presentazione del progetto; ma io non posso essergli grato delle sue parole, dopo il giudizio sommario ed ingiusto che ha espresso sul disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

In sostanza, egli ha detto e ripetuto che sarebbe preferibile abbandonare il progetto, perchè non risolve tutti i problemi del procedimento penale, in attesa di una riforma che meglio risponda allo scopo.

L'on. Lucchini, dimentica di avere salutato il mio ritorno al Ministero con un augurio cortese: « Auguriamo - egli scrisse nella sua *Rivista penale* - al nuovo ministro di poter condurre a termine quel nuovo Codice di procedura di cui ormai sono 12 anni pose egli il primo fondamento e di cui più tardi presentava alla Camera il primo progetto ».

LUCCHINI LUIGI. Legga il resto!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. Lucchini si assicura che non ho l'abitudine di dire le cose a metà. Il suo saluto e il suo augurio erano accompagnati dall'invito di coordinare il progetto alle sue idee e alle sue direttive; e, poichè non ho creduto di accoglierle interamente, è venuto ora al Senato a dichiarare che, a suo giudizio, il progetto presentato non merita approvazione. (*Rumori - Approvazioni*).

L'onorevole senatore mi rimprovera di avere richiesto la collaborazione di una Commissione, composta di molti giuristi, ritenendo che ciò ha avuto effetti non salutari, perchè il progetto risente l'influenza di tendenze e scuole diverse; affermazione che non trova riscontro nel fatto. Il metodo che assicurava alla preparazione del Codice il concorso degli studi e dell'opera dei più competenti, che egli ritiene non utile nè opportuno, è valso invece a preparare un progetto, che, non vincolato ad una determinata scuola giuridica, ha coordinato i criteri scientifici alle necessità riconosciute soddisfacendo alle esigenze della dottrina e della esperienza per rispondere alle alte finalità, alle quali la riforma deve provvedere. (*Approvazioni*).

Non mi fermerò quindi sulle particolari considerazioni che l'onor. Lucchini ha ripetuto oggi. Egli ha ricordato che l'opinione pubblica richiede che la riforma del Codice deve essere ispirata al doppio concetto di assicurare al procedimento semplicità e speditezza, ma nega che il progetto risponda a questo scopo; egli si è limitato a ricordare la riduzione del numero dei difensori. Ha dimenticato che il progetto contiene una lunga serie di disposizioni, che ho segnalato nel mio discorso dell'altro giorno, e dalle quali appunto sono assicurati la speditezza e la semplicità. Onde io posso affermare che a questa necessità il progetto risponde pienamente, come, del resto, hanno riconosciuto gli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione.

L'onor. Lucchini ha citato come esempio da imitare il Codice di procedura per l'Eritrea, al quale ha collaborato l'onor. senatore Garofalo; ma quel Codice, che è certamente sotto vari aspetti pregevole, risponde ai bisogni di quella Colonia, dove l'amministrazione della giustizia è regolata da norme speciali appropriate a quella regione, nella quale un solo magistrato provvede a tutte le esigenze. Le condizioni, alle quali deve ispirarsi la legislazione italiana, non possono certamente riguardarsi alla stregua di quelli di una lontana colonia.

Riferendosi poi al mio discorso, nel quale accennai ad alcuni dei voti dell'Ufficio centrale che mi sembravano meritevoli di specialissima considerazione, l'onorevole Lucchini ha fatto l'ipotesi che, discutendosi alla Camera il progetto, possa il ministro proponente esser tratto a consentimenti difformi da quelli espressi al Senato. Questo dubbio di possibili contraddizioni è una ipotesi così sorprendente che basta rilevarla soltanto. La eventualità di una contraddizione futura, è una previsione invero assai strana. Non occorre fermarsi su ciò.

Ripeto ancora una volta che studierò col maggiore interesse i voti espressi dalla Commissione e nella discussione fatta in quest'Assemblea, come quelli che si manifesteranno nella Camera dei deputati, e ne trarrò, colla Commissione di coordinamento, ragione per introdurre nel testo quegli emendamenti che varranno a rendere il Codice corrispondente ai bisogni ed alle esigenze del paese e a migliorarne sempre più la sostanza e la forma, salvi i principii e le

norme essenziali che ne costituiscono la base logica e giuridica.

L'opera di lunghi anni di studi e di lavori, la collaborazione e il consenso di tanti eminenti giuristi non possono essere giudicati come ha fatto l'onor. Lucchini. Il suo emendamento all'art. 1^o, che il Senato ha respinto, dà libero passaggio solo a poche disposizioni del progetto, lasciando, in attesa di altra riforma, secondo l'onor. Lucchini, più completa e perfetta, vivere ancora nel suo complesso il vecchio Codice, che tutti oramai hanno condannato. Il Senato, come già la Commissione, ha dimostrato invece di consentire nei concetti fondamentali del progetto. E da ciò traggo l'augurio migliore.

Io confido pertanto che il Senato approverà il disegno di legge, dando al Governo le facoltà necessarie per la promulgazione del nuovo Codice. Il lavoro definitivo che sarà compiuto, come dispone l'art. 1^o, confermerà, lo spero, che la riforma proposta, che armonizza i postulati della scienza giuridica colle necessità pratiche, segnerà un nuovo progresso nella nostra legislazione e risponderà ai voti del Paese. (*Vice approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi permetta il Senato una parola in risposta all'onor. Lucchini, il quale ha dato lode al Codice di procedura penale della colonia Eritrea, ricordando che alla formazione di esso io presi parte. Egli ha aggiunto, che esso contiene alcune semplificazioni, le quali potrebbero essere introdotte con giovamento nel nuovo Codice di procedura penale. Anch'io sono dello stesso avviso, e credo che qualche disposizione di quel Codice, benchè destinato ad una colonia, potrebbe nondimeno essere introdotta in quello di procedura penale italiano. E prendo questa occasione per ringraziare l'onor. Lucchini delle parole che mi ha gentilmente rivolto, nonostante le nostre divergenze su molti punti, e nonostante le nostre lunghe polemiche passate.

Detto questo, io prego il Senato di volermi permettere di formulare i voti da me esposti e motivati, alcuni giorni fa, in questa Assemblea. Infatti, in coerenza alle dichiarazioni fatte dal guardasigilli ed all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, l'articolo primo emendato dalla Commissione importa che deb-

bano essere tenuti presenti come voti del Senato che non ha votato, nè voterà, i voti espressi, nell'assemblea, dalla Commissione e dai singoli senatori.

Ora la Commissione ha presentato i suoi in 29 capitoli di emendamenti. Perchè anche i miei possano essere oggetto di esame da parte della nuova Commissione, credo utile ed opportuno riassumerli in brevi formole. Altrimenti di essi non resterebbe alcuna traccia, e bisognerebbe andare a ricercarli nel mio precedente discorso, ciò che riuscirebbe lungo e fastidioso. Prego pertanto il Senato di volermene permettere la lettura.

Essi non sono molti, perchè io ho aderito alla maggior parte di quelli della Commissione. Uno dei pochi ai quali non mi associo è il voto che riguarda la citazione diretta per i giudizi delle Assise, forma di procedimento che la Commissione vorrebbe escludere, e che, invece, io crederci assai opportuna nei casi di arresto in flagranza o confessione dell'imputato.

Le mie proposte, in aggiunta a quelle della Commissione, o a maggiore determinazione di esse, sono dunque le seguenti:

Sul capitolo dell'azione civile, io proporrei che, invece dell'art. 13, sia introdotto nel testo l'art. 6 del Codice di procedura vigente, che riserva al danneggiato da un reato l'azione davanti al giudice civile, quando l'imputato è assolto, ancorchè il danneggiato si sia costituito parte civile.

Sul capitolo della ricusazione: che sia soppressa la disposizione che estende agli ufficiali del Pubblico Ministero tutti i motivi di ricusazione dei giudici. Questa proposta, a differenza delle altre, non si trova giustificata nel mio discorso dell'altro giorno. Se mi si permette, ne darò ragione con pochissime parole. Non trovo possibile la ricusazione dei funzionari del Pubblico Ministero per tutti i motivi per i quali si possono ricusare i giudici. Per esempio, fra questi vi è l'aver manifestato la propria opinione precedentemente. Ora, il procuratore del Re, o il suo sostituto, si trovano, quasi sempre in tale condizione. Come si potrebbero ricusare gli ufficiali del Pubblico Ministero che hanno preso parte all'istruzione di un processo, o fatto la requisitoria? Tutti vedono in quale imbarazzo si troverebbe l'amministrazione della giustizia.

Sul capitolo « Dei difensori », all'art. 82, propongo che sia stabilito che in nessun caso l'accusato possa avere più di due difensori. Questo dovrebbe essere detto in modo assoluto, senza alcuna possibilità di eccezione.

All'art. 86: che sia data facoltà al presidente di destinare un avvocato funzionario dello Stato ad assumere la difesa illecitamente abbandonata del difensore di fiducia o di ufficio.

All'art. 279, sul capitolo « Dei testimoni »: che sia stabilito ancora più esplicitamente di quanto è detto nel progetto, che possano essere chiamato a testimoniare le sole persone le quali abbiano avuto direttamente notizia del fatto.

Al capitolo che riguarda la polizia giudiziaria, articolo 79: che sia soppresso il divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di interrogare l'imputato.

Al capitolo sulla detenzione preventiva: che siano tolte le nuove limitazioni alla facoltà del giudice istruttore di spedire mandato di cattura, ed in ogni caso, sia tolta la condizione del massimo di pena superiore a tre anni per delitti di furto, truffa e appropriazione indebita. Per le lesioni personali, sia data la facoltà del mandato di cattura, sempre che la lesione sia commessa con arma; infine, sia data tale facoltà senza limitazione alcuna, per le persone appartenenti alle classi pericolose, e per i recidivi, ovvero per gli stranieri di passaggio e per tutti coloro che non hanno residenza o domicilio fisso nel Regno.

Per la libertà provvisoria, siano conservati i casi di eccezione come nel Codice vigente.

Sul capitolo dei giudizi in generale, all'articolo 470, sia soppresso l'obbligo della lettura di tutti gli atti, dandosi facoltà al presidente di non far leggere quelli manifestamente inutili.

All'art. 452, sia data facoltà al presidente di stabilire preventivamente la durata massima di ogni discorso, e gli sia data anche quella di togliere la parola al difensore che, avendo oltrepassato tale durata, intenda di proseguire, benchè richiamato dal presidente, e invitato a concludere.

Per i giudizi di Corte d'assise in particolare, sia limitata la ricusazione non motivata dai giurati, a tre per ogni parte. Inoltre, siano ripristinate le disposizioni sul potere discrezionale del presidente come nel Codice vigente.

All'art. 524, nel caso di abolizione del riassunto presidenziale, sia detto che il presidente,

senza fare apprezzamenti sulle prove, debba istruire i giurati sui criteri che essi debbano tener presenti nella soluzione dei quesiti loro sottoposti, e che l'istruzione del presidente non possa essere da nessuna parte sottoposta a discussione.

All'art. 532: che quando il presidente creda che i giurati si siano ingannati nella risposta al quesito principale data a semplice maggioranza, e sia a danno che a favore dell'accusato, egli possa rinviare la causa ad altra sessione.

Per il ricorso in Cassazione, all'art. 591: che se si abolisce il deposito, sia conservata la multa in caso di rigetto del ricorso; e che di più non sia ammesso il ricorso per le pene non superiori a 50 lire di ammenda, e a dieci giorni di arresto.

Finalmente, per l'esecuzione, all'art. 650: che sia soppresso il n. 3, prima parte, e sia limitata la esecuzione intermittente della pena alla sola pena pecuniaria.

Di tutto ciò ho esposto le ragioni nella seduta del 27 febbraio. Posso ingannarmi, ma ho profonda convinzione che tali emendamenti gioverebbero di molto all'amministrazione della giustizia penale.

BALENZANO, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *della Commissione*. Non mi sento autorizzato dalla Commissione a rispondere alle osservazioni del senatore Garofalo; ma alcune di esse mi sembrano così gravi che non mi par conveniente restino senza risposta. E comincio dall'ultima.

Il progetto, come il vigente Codice, a parità di voti dei giurati, stabilisce l'assoluzione; l'onorevole Garofalo arriva al punto che, non a parità di voti, ma nel caso di maggioranza di sette contro cinque, il presidente possa non tener conto del verdetto assolutorio, e rimandare la causa ad altri giurati.

Basta affermare questo innanzi al Senato per comprendere la portata del voto del collega Garofalo; non è possibile tenerne conto, senza capovolgere radicalmente i postulati più sacrosanti intorno alla prova della colpevolezza.

Io conosco dell'onorevole Garofalo l'ingegno eminente, gli studi profondi e l'animo mite. Mi sorprende, quindi, una seconda proposta che

egli fa, che non farebbe il più severo agente di Pubblico Ministero di altri tempi.

GAROFALO. Che cosa c'entra questo?

BALENZANO, *della Commissione*. Ne dirò la ragione: egli viene a domandare che restino i limiti attuali per la libertà provvisoria, e che si restringano ancora di più i casi in cui la libertà provvisoria possa concedersi.

Non è ad alcuno ignoto che, pel vigente Codice, non può concedersi la libertà provvisoria per il reato di oltraggio agli agenti di forza pubblica e nel caso di arresto in flagranza per reati non gravi. Ora, sarà possibile che si continui a vietare la libertà provvisoria a chi abbia dato del buffone ad una guardia municipale, quando la si può concedere anche agli omicidi? Sarà consentito che, soltanto perchè arrestati in flagranza, debba negarsi agli imputati punibili con tre anni di carcere il beneficio che può concedersi agli imputati di reati punibili con venti anni di reclusione?

Onorevole Garofalo, non si può accogliere un tale voto. Mi permetto, anzi, di formularne uno interamente diverso.

Ripensi, onorevole ministro, all'eleganza del progetto, che porta una restrizione gravissima alla libertà degli individui, non chiamandola cattura, ma soltanto arresto. Il mandato di cattura non può rilasciarsi se non per i reati da tre anni in su, ma si consente la privazione della libertà per reati minimi, solo sostituendo la parola *arresto*, che non è effettivamente che cattura. Infatti con l'art. 353 dice:

« Ogni ufficiale e agente di polizia giudiziaria e della forza pubblica è tenuto a l'arrestare chiunque sia colto in flagranza di reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale ».

Cosicchè basta uno schiaffo, una ferita lievissima, che certo importa una pena qualsiasi restrittiva della libertà personale, perchè uno possa essere arrestato.

Ma non basta autorizzare l'agente ad arrestare immediatamente; aggiunge l'art. 353:

« Nel caso suddetto, il procuratore del Re e il pretore possono anche ordinare l'arresto; ogni altra persona è autorizzata a procedervi ».

Cosicchè, anche se non si arresti immediatamente, si può ordinare l'arresto, che priva della libertà al pari della cattura. Epperò la

Commissione ha proposto che sia soppresso il mandato di arresto.

Onorevole ministro, nella compilazione definitiva del Codice, cerchi di fare intendere al magistrato che la regola è di concedere sempre la libertà provvisoria, e il negarla può essere giustificato solo quando concorrano gravi ragioni. Intendiamoci bene: si può essere d'accordo con l'onorevole Mortara che è un pregiudizio continuare a parlare di presunzione di innocenza, nel senso che la istruttoria debba procedere senza preconetti, con l'unico intento d'indagare egualmente la verità, sì per l'innocenza, che per la colpevolezza; ma, sin quando questa non si constati, non è lecito sottoporre a pena l'individuo, solo perchè imputato. Cercate d'inquire con tutta severità, cercate di rafforzare la polizia giudiziaria che col progetto si tenta indebolire, cercate di dare tutto il potere possibile al giudice istruttore, senza sostituirlo però col procuratore del Re, come proporrebbe l'onorevole Lucchini, ma la detenzione preventiva evitatela per quanto è possibile, perchè non avete modo di dare riparazione ad un povero galantuomo che avete condannato al carcere per un reato che poi si riconosca inesistente o non provato. Non si abbia eccessiva preoccupazione della possibilità della fuga. La latitanza, l'abbandono della famiglia e degli affari, l'esilio dalla patria danno patemi d'animo e danni anche maggiori del carcere. Si salvi il principio che il cittadino non possa essere privato della libertà se non dopo che è stato dichiarato colpevole. (*Benissimo*).

L'onorevole Garofalo disse: la ricusazione non è possibile per i funzionari del Pubblico Ministero. Io, in verità, ho un concetto diverso: i rappresentanti del Pubblico Ministero sono magistrati come quelli giudicanti. Se l'onorevole ministro Finocchiaro, che ha alto intelletto ed anche fermezza di volere, pensasse all'ordinamento napoletano, e unificasse la magistratura giudicante, in modo che la funzione di Pubblico Ministero non rappresentasse che una semplice missione revocabile, quanti esempi, che ora abbiamo, d'individui atti ad essere ottimi giudici, e destinati invece a essere pessimi accusatori, non si avvererebbero; ogni magistrato eserciterebbe funzioni secondo la sua attitudine, e si eviterebbe ogni dissidio fra le due carriere. Ma, anche quando questa unificazione non

avvenga, indubbiamente il funzionario del Pubblico Ministero non può essere rispettabile e rispettato che quanto la magistratura giudicante; e, come vi può essere un giudice sospetto per alcune condizioni personali, così il procuratore del Re, che non sta per sempre accusare, ma per presentare conclusioni ispirate a giustizia, può per le stesse ragioni essere sospettato di mancanza di serenità. E, se vi sono condizioni per rifiutare il giudice, non vi è ragione di proibire che si rifiuti il Pubblico Ministero, il quale deve essere un magistrato egualmente imparziale e sereno. (*Approvazioni*).

E mi permetta, onorevole ministro, di aggiungere ancora: domani s'inizia la discussione del progetto sull'ordinamento giudiziario. Ella ha tale forza nella sua coscienza da poter, anche alla vigilia della discussione, apportare modificazioni al suo progetto. Giuseppe Zanardelli ebbe un pensiero che non poté attuare: egli voleva creare dei consiglieri di Corte di cassazione di prima categoria aventi lo stipendio eguale ai primi presidenti ed ai procuratori generali di Corte di appello. Quale ne sarebbe la conseguenza?

Che i migliori magistrati di Corte di cassazione non cercherebbero di fuggire per andare a fare i procuratori generali, magari con mano fiacca, o i presidenti di Corte di appello, mentre non è possibile più rimuoverli, anche quando dimostrino di non avere attitudine a poter dirigere una Corte.

Se ella, onorevole ministro, potesse attuare questa riforma, renderebbe un vero servizio alla giustizia.

Non priverebbe la Corte di cassazione dei migliori suoi elementi; e, trattandosi di semplice missione all'ufficio di presidenti o di procuratori generali, potrebbe revocarsi la destinazione per quelli che facessero non buona prova, senza arrecare loro alcun danno pecuniario, per restituirli all'ufficio più consentaneo alla loro indole, alla loro dottrina. Lo stesso va detto per i magistrati che, ottimi consiglieri di appello, si rivelino inetti alla direzione di un tribunale; il quale pur è condannato a doverli subire, sin quando non s'imprima a quella direzione il carattere di semplice missione revocabile. Né si preoccupi, onorevole ministro, della spesa, non rilevante, per la nuova categoria di consiglieri di Cassazione.

Ella, che ha tanta autorità nel Consiglio dei ministri, faccia finire una buona volta la leggenda che sia il solo Ministero di grazia e giustizia che non debba fare strappi al tesoro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma qualche cosa ho fatto!

BALENZANO, *della Commissione*. È troppo poco. Ma, anche quando non potesse avere dal Tesoro quello che occorre per aumentare di una categoria i consiglieri di Cassazione, la maggiore spesa potrebbe facilmente trarsi dalla soppressione degli uffici di Pubblico Ministero davanti alle Corti territoriali di Cassazione. Si otterrebbero così circa 200 mila lire di economia, ciò che può essere sufficiente per attuare l'istituzione dei magistrati di prima categoria.

Non credasi il tema estraneo al Codice, che discutiamo, perchè riguarda il miglioramento dell'organo principale del procedimento penale, il procuratore generale, nel quale s'impernia la direzione dei processi penali.

Ma torniamo più direttamente al Codice di procedura, prendendo in esame le altre osservazioni svolte dall'onorevole senatore Garofalo. Egli disse: chiedo che, assolutamente, senza eccezione di sorta, sieno due i difensori dell'imputato e che non vi possa e non vi debba essere processo nel quale il presidente possa permetterne un numero maggiore.

In questa proposta dell'onor. senatore Garofalo ho veduto un equivoco, che ho riscontrato anche nelle parole dell'onor. senatore Lucchini e di altri senatori.

La Commissione non vuole limitato il numero degli avvocati o difensori, ma quello degli oratori, ciò che è cosa molto diversa. Si può essere in tre o quattro avvocati ad assistere un imputato in un processo lungo; ciò non porta pregiudizio, ed alcune volte è necessario. Quello che bisogna evitare è che tutti prendano la parola.

Basta che parli uno, o magari due, degli avvocati, per non allungare di troppo il dibattimento e per non seccare la gente; ciò anche oggi è nelle buone consuetudini del Foro.

Quando invece l'onorevole Garofalo riduce il numero non degli oratori, ma dei difensori a due, qualunque sia per esser la causa, gli si può astrattamente dare anche ragione, ma in pratica

si presentano molte difficoltà delle quali bisogna pur tener conto. A noi della Commissione sta molto a cuore di abbreviare la lunghezza dei dibattiti e, se il Senato lo consente, esporrò quali sono le proposte contenute nel progetto in discussione che rispondono a questo scopo. Dobbiamo però riconoscere che non è possibile arrivare fino al punto di limitare il numero degli avvocati difensori.

Oltre della limitazione del numero degli oratori delle parti, della facoltà discrezionale data al presidente di moderare le discussioni degli accusatori e dei difensori, e della soppressione dei dibattiti, in udienza, dei periti, si abbrevierà il procedimento col fare istruttore il pretore senza bisogno di ripetute delegazioni a spizzico; con abolire la requisitoria del procuratore del Re e l'ordinanza dell'istruttore nei reati di competenza di Corte di assise, e con permettere la discussione orale davanti alla Sezione d'accusa, che eviterà molti rinvii a giudizio; proposte che ebbi l'onore di vedere accolte dall'Ufficio centrale.

Ma credo eccessivo il divieto all'imputato di scegliersi il numero che gli piaccia di avvocati, divieto che urterebbe, senza necessità, interessi, diritti e consuetudini del Foro.

L'onorevole senatore Garofalo vorrebbe lasciare al presidente la facoltà di scegliere a suo piacimento le letture degli atti, e gli vorrebbe concedere una facoltà che forse peggiorerebbe gli attuali riassunti.

L'onorevole senatore Garofalo, nel suo dotto discorso, parlò contro l'abolizione del riassunto del presidente. Astrattamente non avrei neppure difficoltà a che il riassunto del Presidente fosse conservato, ma debbo pur dire che, se l'onorevole Garofalo, invece che vivere nelle alte sfere del diritto, si trovasse spesso presente a ciò che avviene nelle Corti di assise, muterebbe facilmente opinione, e si spiegherebbe perchè da tutti si reclami la soppressione del riassunto del presidente, che fece tutt'altro che buona prova.

L'onorevole senatore Garofalo oggi, non potendo più insistere nel mantenimento del riassunto, vorrebbe che il Presidente dovesse spiegare ai giurati i criteri che essi debbono tener presenti nell'emettere il loro verdetto. Ma ciò che cosa significa?

Se lo si intende, come ha detto ieri l'onore-

vole senatore Mortara, parlando a nome della Commissione, nel senso che il presidente debba spiegare ai giurati, che non sono giuristi, il significato della portata giuridica dei quesiti, e possa anzi anche indicare le conseguenze penali del verdetto, sta bene; ma, se l'on. Garofalo vuol arrivare, per via indiretta, a quel riassunto del presidente che si vuole soppresso, noi non possiamo assolutamente accettare che per una via storta si raggiunga quello scopo al quale non si può arrivare per la via diretta, peggiorandosi anzi l'attuale istituto del riassunto.

L'onorevole senatore Garofalo esaminò l'articolo 13 e disse preferire la dizione dell'art. 6 dell'attuale Codice di procedura.

A questo proposito forse noi, della Commissione, non abbiamo potuto spiegare chiaramente ed interamente il nostro concetto.

Noi intendiamo che, quando la parte lesa si è costituita parte civile, tutto intero il dibattito tra l'imputato e la parte civile, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, debba iniziarsi e compiersi davanti al giudice penale.

Questo è il nostro concetto, che può essere anche sbagliato; ma è bene togliere ogni equivoco. Se la parte lesa si costituisce parte civile, se si ha un'assoluzione per insufficienza di indizi, che cosa deve la parte lesa fare per avere ciò che le spetta e che chiese nel giudizio penale? Può cominciare da capo davanti al giudice civile e questi deve giudicare su quanto ha già giudicato il giudice penale? Così, se in un reato di falso la Sezione di accusa ha dichiarato non provata la reità, che cosa deve fare la parte civile: deve cominciare un altro giudizio davanti al giudice civile, onde questi possa rispondere in modo diverso da quanto ha concluso il giudice penale? Noi abbiamo detto, unanimemente, no. Abbiamo richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro su questa che crediamo sia una delle parti più importanti: nella redazione definitiva del progetto si cerchi di studiare la questione pregiudiziale dell'influenza di un giudicato su di un altro, perchè non vi può essere scandalo maggiore della possibilità sullo stesso oggetto di due giudici, e delle contraddizioni tra il giudice penale e il giudice civile. Noi dunque riteniamo che, quando la parte lesa si è costituita parte civile, non sia più possibile il giudizio civile, e anche tutto ciò che riguarda

esclusivamente il risarcimento dei danni debba risolversi dal giudice penale. Conseguenza ineluttabile è il diritto della parte civile a potersi gravare dalle sentenze assolutorie, precisamente perchè, dopo avere eletta la via penale, non può per lo stesso oggetto rivolgersi al giudice civile. Ma deve la parte civile chiedere l'applicazione della pena in prima istanza, o in appello, quando essa soltanto se ne gravi? La maggioranza della Commissione ha ritenuta l'affermativa, ma io ho dissentito, perchè ritengo non dovere la parte civile uscire dai confini del suo interesse del risarcimento del danno, e spettare soltanto al Pubblico Ministero di interloquire sull'applicazione e misura della pena, associandosi, se lo crede, al gravame della parte civile.

In ciò consiste la sola divergenza tra me e la Commissione, di essa l'onorevole Mortara ebbe la cortesia di occuparsi nel suo magistrato discorso. Ma siamo unanimi nel voler rinvigorita l'efficacia della parte civile, in modo da evitare ogni contraddizione di giudicati, col dare al giudice penale il diritto di risolvere ogni controversia tra l'imputato e la parte civile; donde la insufficienza della disposizione dell'art. 6 del Codice.

Per la stessa ragione credo che possa ammettersi ancora la sentenza contumaciale in Corte di assise, perchè, oltre a non avere l'effetto per la prescrizione nei limiti degli atti e delle sentenze della Sezione d'accusa per la interruzione, dà il mezzo alla parte civile di potere ottenere la condanna ai danni, in modo che possa espletare il giudizio di risarcimento. Se non ammettessimo questo, la parte civile dovrebbe ricorrere al magistrato civile ed avremmo la creazione di due giudizi sullo stesso obbietto, o dovrebbe dirsi alla parte lesa di starsene con le mani conserte fino a che l'accusato non si presenti, il che è assurdo. Epperò prego il senatore Fiocca di convincersi della ragione per la quale deve rimanere la sentenza contumaciale davanti la Corte d'assise.

E mi permetta l'onorevole ministro di esprimere un voto discusso nella Commissione, insieme a molti altri, che l'onorevole senatore Mortara ha fatto benissimo a non riportare nella relazione, perchè si tratta di voti secondari. Anche davanti i pretori o i tribunali, dopo abolito l'obbligo dell'interrogatorio,

che ragione vi è di conservare l'istituto della contumacia, quando l'imputato non si presenta personalmente, ma costituisce un avvocato e presenta la lista di discarico? L'imputato che, con dichiarazione autentica, nomina il suo avvocato, o presenta la lista di testimoni, deve ritenersi giuridicamente, se non materialmente, presente; donde la inesistenza della contumacia e della sentenza contumaciale.

Io ho abusato del Senato nel voler rispondere all'onorevole Garofalo; ma mi pareva non conveniente lasciare senza risposta osservazioni che vengono da persona così autorevole; il silenzio poteva interpretarsi come acquiescenza, mentre credo che le dette proposte non possono essere accolte. (*Approvazioni vicissime*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Garofalo espone nell'importante discorso dell'altro giorno le sue osservazioni ed i suoi voti sul disegno di legge. Oggi ha giudicato opportuno di riassumerli, onde più facilmente siano tenuti presenti, invece di cercarli nel testo del suo discorso. È una semplificazione che gioverà a richiamare su di essi l'attenzione della Commissione di coordinamento del Governo. Io debbo fare dello riserve su alcuni dei voti dell'onorevole Garofalo, ma ciò non impedirà naturalmente di prenderli in esame.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Come relatore, tanto per colmare la piccola lacuna che, cortesemente, volle lasciare nel suo discorso l'onorevole Balenzano, dichiaro in primo luogo che la Commissione ha mantenuto e mantiene tutti i voti che ha esposto, non solo nella parte finale, ma anche nel testo della relazione, cioè anche quei voti di minore importanza che non occorre riassumere per capitoli appositi nella parte finale della relazione.

Io dico in occasione della votazione del primo articolo, perchè naturalmente, dopo il largo svolgimento che quei voti hanno avuto nella motivazione della relazione e nel mio discorso di ieri, che il Senato ebbe la cortesia di ascoltare con tanta benevolenza, l'approvazione di quell'articolo darà ai nostri voti,

di fronte all'onor. ministro, un'autorità di gran lunga maggiore.

Quanto ai voti espressi nella discussione dai singoli oratori che vi hanno preso parte, è chiaro che anche la Commissione, rispetta la massima enunciata dal ministro e che essa medesima ha chiesto al Senato di sanzionare col voto sull'ordine del giorno, cioè che anche questi voti siano tenuti nel conto che meritano; ma, come Commissione, in quanto cioè, delegata dal Senato all'esame del progetto del Codice, essa non può evidentemente aderire a quelli tra i singoli voti che sono in opposizione coi voti propri.

E così, senza dilungarmi troppo, per dire un esempio, tra i voti dell'onor. collega Garofalo, alcuni di quelli rilevati dall'onor. Balenzano, certamente sono in manifesta opposizione ai voti ed alle proposte della Commissione; tale sarebbe quello relativo alla ricusazione del Pubblico Ministero, mentre la Commissione ha proposto che si mantenga il sistema del Codice attuale, che comprende la ricusazione medesima.

Tale sarebbe altresì quello relativo alla limitazione della libertà provvisoria, giacchè la Commissione ha espressamente approvato il sistema del progetto in quanto toglie le restrizioni del Codice attuale, e soltanto ha chiamato a riflettere se sia il caso di non mantenere tutta la larghezza che il progetto ammette, e cioè la facoltà al magistrato di accordare la libertà provvisoria in tutti i casi fuori quelli in cui la legge commina per il reato la pena dell'ergastolo. Su questo punto la Commissione non ha espresso che un dubbio, senza fare proposta.

In proposito devo pure rammentare che la Commissione ha raccomandato che si studi il modo di diminuire le varie specie di mandati, che il progetto stabilisce, e così implicitamente è venuta a proporre la soppressione, o una limitazione molto specifica e molto determinata, del mandato di arresto, nel senso appunto a cui accennava l'onor. collega Balenzano.

Senza continuare l'analisi dei voti proposti dal collega Garofalo da altri fra i colleghi che hanno parlato, ripeto, che la Commissione considera doveroso dichiarare che essa apprezza l'autorità di tutti i singoli voti particolari, ma, naturalmente, insiste nei propri, raccomandando

all'onor. ministro di non accogliere quelli che sono contrari alle proposte da essa fatte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sull'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie, e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

(Approvato).

Art. 3.

Il nuovo Codice di procedura penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1912, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimangono abrogati il Codice di procedura penale approvato col Regio decreto 26 novembre 1865 e le altre leggi o disposizioni che siano contrarie al nuovo Codice medesimo o riguardino materie in esso regolate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio della morte del senatore Tassi.

PRESIDENTE (*rivamente commosso*). Innanzi di chiudere la seduta debbo comunicare al Senato una notizia dolorosa.

Il senatore Tassi è morto oggi alle 12 e 30 minuti. (*Impressione*).

Io ne sono costernatissimo, perchè perdo nel collega il concittadino e l'amico amatissimo.

Ho già telegrafato le condoglianze mie alla famiglia ed ho creduto di poter unire ad esse quelle del Senato. (*Benissimo — Approvazioni vivissime*). Il Senato mi concederà di rimandare a domani il dire della vita del defunto collega. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1912

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. Presidente nel dare con parola commossa il triste annunzio della perdita del senatore Tassi, si è riservato di farne nella seduta di domani la commemorazione.

Io non posso però fin da ora non esprimere, associandomi alle parole dell'illustre Presidente, il vivo cordoglio del Governo per la perdita inattesa del senatore Tasssi, membro di questa Assemblea, e prima, per varie legislature, della Camera dei deputati. Egli lascia di sè vivo ricordo. Con lui scompare una nobile figura di cittadino e di patriota, che col lavoro, cogli studi, colla devozione alla patria seppe meritare e conservare la pubblica stima. Egli onorò la toga come avvocato, e fu esempio di carattere integro, di fermezza nelle sue convinzioni, di operosità. (*Approvazioni*).

Alla memoria di lui vada, con quello dei suoi colleghi del Senato, il saluto riverente del Governo. (*Approvazioni rinissime*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 16 marzo 1912 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXVI.

TORNATA DEL 7 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* (pag. 7209) — *In commemorazione del senatore Tassi, parlano il Presidente* (pag. 7209), *il senatore Cuvalli* (pag. 7210) *e il ministro di grazia e giustizia e dei culti* (pag. 7210) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 7210) — *Presentazione di un disegno di legge* (pag. 7215) — *È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario »* (N. 583-A) — *Discorso del senatore D'Andrea* (pag. 7211) — *Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata* — *Risultato di votazione* (pag. 7223).

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Barbieri di un mese e il senatore Pullè di 15 giorni per motivi di famiglia.

Non facendosi osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Commemorazione del senatore Tassi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, Ieri, dandovi la dolorosa notizia della morte del nostro collega Tassi, la costernazione dell'animo fecemi differire ad oggi il dire della vita e del merito di lui. Mi prevenne l'onorevole Guardasigilli; e grato gli sono dell'onore tributato alla memoria del mio amato concittadino ed amico, per sentimento suo e del Go-

verno, come gli sarà grata la famiglia e la città.

Nacque Camillo Tassi in Piacenza nel 1849 ai 23 settembre; prese laurea nelle leggi ed esercitò nel foro ad Italia risorta; e fu avvocato valente specialmente nel penale. Presto guadagnò la stima dei concittadini ed acquistò nome anche fuori; fu eletto ed appartenne lungamente al Consiglio comunale e passò da questo al provinciale. La sua benemeranza nell'amministrazione, il grido datogli dalla toga ed il partito democratico, gli procacciarono i suffragi nelle elezioni politiche; e fu deputato del collegio di Piacenza nel 1890 per la 17^a legislatura; rieletto per la 19^a e per la 20^a. Alla Camera fu attivo ed assiduo; amico intimo del Cavallotti e di sua parte. Fra i suoi discorsi di argomenti politici ed amministrativi, se ne ricordano dei lodati; ed alle sue relazioni si diede pregio. Da noi venne per nomina del 4 marzo 1904 a titolo dell'esercizio del mandato nelle tre legislature; ed anche ai lavori del Senato prestò opera zelante; nelle discussioni nostre frequentemente ed efficacemente intervenne; e la sua parola nelle mozioni e nelle interpellanze fu nobile e gentile, quale davagli la sua indole mite e piacevole.

Era qui vivace come di consueto, nella seduta del 24 febbraio; tutto ardore per quell'acclamazione memoranda; e nulla avrebbe dato a presagire, che pochi giorni gli rimanessero di vita, e che sarebbe stato oggi qui lagrimato con l'ultimo saluto, che al suo feretro amaramente mandiamo. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Onorevoli colleghi! Con vivissimo mio rincrescimento, quindici giorni sono non ho potuto intervenire alle sedute così solenni e così importanti del Senato, perchè impedito da gravi circostanze di famiglia.

Vivissimo era il desiderio mio di ritrovarmi con voi e di rivedervi tutti, egregi colleghi, e il non poterlo fare accresceva il mio rammarico.

Ma fra tutti gli altri desideravo specialmente di rivedere il carissimo amico e collega senatore Tassi, col quale da nove mesi ormai più non avevo avuto occasione di ritrovarmi. L'ultima volta fu in una circostanza solenne per la mia città, alla quale, accogliendo il mio amichevole invito, egli rendeva un patriottico sermone.

Mi ardeva nell'animo il desiderio grandissimo di poter rivedere e ringraziare il caro amico e di manifestargli ancora una volta la mia gratitudine e quella della mia città.

Egli era venuto per la solennità della commemorazione del glorioso 10 giugno 1848 a Vicenza, che in quel giorno festeggiava anche l'inaugurazione della bandiera de' suoi studenti, ed in quella occasione il carissimo amico Tassi pronunciava un magnifico discorso colla sua parola alata, onesta e patriottica.

Non è a dire come volessi ringraziarlo e come manifestargli la riconoscenza mia e quella de' miei concittadini.

Nella sventura di non trovarlo più qui presente fra noi, permettete onorevoli colleghi, che io manifesti i miei sentimenti di grato animo alla sua memoria e che ad essa mandi un mesto saluto.

Vissi a lungo col compianto collega nella Camera dei deputati e qui in Senato e mi trovai legato a lui da sentimenti di schietta fratellanza e di sincera amicizia. È perciò che provo più vivo il dolore per la sua mancanza.

È perciò che prego l'illustre nostro signor Presidente a voler mandare, a nome del Senato tutto, alla sua famiglia ed alla sua città nativa, a Piacenza, che ha perduto un valoroso e carissimo cittadino, un uomo che avrebbe reso ancora grandi servizi alla Patria ed alla civiltà, le espressioni del nostro cordoglio. (*Approvazioni rivissime*).

PRESIDENTE. In omaggio alla preghiera rivoltami dall'onorevole senatore Cavalli, mi farò premura di rinnovare alla famiglia del compianto senatore Tassi ed alla sua città nativa le condoglianze del Senato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ieri, allo annuncio della morte inattesa di Camillo Tassi, fatto al Senato dall'illustre Presidente, mi associò alle sue parole di cordoglio.

Oggi dal Presidente e dal senatore Cavalli è stata ricordata la vita del compianto senatore, accennando all'opera sua di cittadino, d'avvocato, di membro del Parlamento, alla sua coerenza politica, alle sue doti di carattere, al suo patriottismo, ed io rinnovo la manifestazione del vivo cordoglio del Governo, per la scomparsa di un cittadino così benemerito. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Domando all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge, modificato dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io accetto, onorevole Presidente, che la discussione sia aperta sul testo proposto dall' Ufficio centrale, con riserva però di presentare al Senato degli emendamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge proposto dall' Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 583-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore D'Andrea, primo iscritto.

D'ANDREA. Con viva soddisfazione e con legittimo sentimento di orgoglio abbiamo ora votato il disegno di legge sul nuovo Codice di procedura penale, che, con una serie di meditate riforme, tende principalmente a perfezionare nelle mani del potere giudiziario gli strumenti per raggiungere la verità e colpire il delitto; che mentre accresce le garanzie del cittadino tutelandone la libertà, nello stesso tempo rende più celere, non solo il periodo dell' istruttoria, ma anche quello dei pubblici dibattimenti.

Di questo disegno di legge, al quale hanno da lunghi anni collaborato valorosi giuristi, va dato plauso all'onor. Guardasigilli, e sarà sua gloria portarlo innanzi all'altro ramo del Parlamento ed apporvi la sua firma, quando diventerà legge dello Stato.

Dubito però che la stessa unanimità di consenso possa aversi per l'altro disegno di legge sottoposto ora all'esame del Senato, a quello cioè sull'ordinamento giudiziario.

Comunque grave sia l'argomento ed io riconosca tutta la pochezza della mia mente e della mia cultura a confronto di una Commissione composta di magistrati autorevoli ed insigni parlamentari, nondimeno mi farò ardito a dirvi schiettamente il mio pensiero, perchè se il legislatore dev'esser cauto nel modificare leggi fondamentali quale il Codice di procedura penale, dove poi si tratta dell'ordinamento giudiziario che disciplina il reclutamento e la funzione dei giudici, qualunque passo che debba innovare il presente va lungamente meditato e discusso.

Dice l'onor. ministro nella sua relazione che egli non intende, con questo disegno di legge, apportare radicali innovazioni, e che il legis-

latore il quale non sappia rispettare le tradizioni della vita giuridica di un paese, che ne voglia profondamente e radicalmente mutare gli istituti giudiziari, farebbe opera vana. Pur troppo però a me sembra che l'attuale disegno di legge non solo non tenga conto delle nostre tradizioni, ma porti altresì tale radicale mutamento nel sistema dell'ordinamento giudiziario, da trasformare completamente l'ordine delle giurisdizioni.

Esso, in verità, in primo luogo non tiene conto, nè rispetta le nostre tradizioni. Io non farò qui una discussione d'indole dottrinale, nè di storia del diritto; sarebbe inopportuna innanzi a tanta sapienza di studiosi ed illustri giuristi. Mi si consenta però ricordare l'origine dell'attuale ordinamento giudiziario, che risale al 1865, comunque abbia subite parecchie rabberciature e modificazioni negli anni posteriori. Esso mette capo all'ordinamento sardo, il quale attinse le sue norme a quello francese.

Come presso i Romani non si sapeva concepire altra giustizia, che non fosse amministrata da un giudice unico; come presso i Germani erano i capi delle associazioni o delle tribù, che si vogliono chiamare, i quali amministravano giustizia, sentita però la voce del popolo; così nella Francia medioevale la giustizia era amministrata dai giudici singoli, i quali erano nominati dai signori del feudo.

Fu dunque una grande vittoria della rivoluzione francese quella della istituzione del collegio invece del giudice singolo; fu la legge del 24 agosto 1790, la quale, cancellando le ultime vestigia della prepotenza feudale, costituì il collegio.

A chi era affidato il compito di amministrare la giustizia nei diversi Stati in cui l'Italia trovavasi suddivisa?

Vi erano i signori del feudo, i quali direttamente o a mezzo dei loro rappresentanti giudicavano sia in civile che in penale; ma non bisogna dimenticare che a fianco al bailo o castellano eletto dal popolo, che giudicava negli stati Sardi le cause di minore importanza; a fianco al giudice nominato dal signore del feudo, vi era il Senato costituito in collegio, il quale ebbe tanta autorità non solo nell'amministrare giustizia, ma anche nel dettare le norme di diritto, quel Senato glorioso che ebbe

pel Piemonte sede a Torino, per la Savoia a Chambéry.

Negli antichi stati Napoletani il *mero* ed il *misto imperio* rappresentava la concessione del sovrano fatta al padrone del feudo, per cui questi aveva il diritto di giudicare in penale come in civile. Ma, a fianco a questo giudice per le cause di minore importanza, a misura che si affermava più forte l'autorità Regia, sorgeva la Regia Camera della Sommaria, istituita nel 1125 da Ruggero il Normanno per riscuotere l'affitto dei beni della Corona, i diritti di mano regia ed anche per amministrare giustizia. Non bisogna dimenticare la Magna Curia Vicariae, la quale, composta di 7 giudici, veniva chiamata più tardi da Federico II di Svevia a giudicare sia in civile che in penale; il Sacro Regio Consiglio istituito da Alfonso I D'Aragona ed elevato al sommo fastigio da Ferdinando I di Spagna, la cui autorità era tale, da far dire ad un illustre scrittore francese, del quale in questo momento non ricordo il nome: « auctoritas sacri regi consilii me terret ». Parimenti in Toscana, a fianco all'*auditore fiscale* creato da Cosimo I vi era la Rota fiorentina e più tardi il Supremo Tribunale di giustizia. Nel Veneto, a fianco al Consiglio dei X per i patrizi e per i delitti politici, vi erano le Quarantie. Di talché quando sopraggiunse la rivoluzione francese e più tardi l'ordinamento giudiziario imperniato sul concetto del collegio, questo trovava un paese che, sotto diverse denominazioni, lo aveva già sostanzialmente adottato.

Alla istituzione del collegio in Francia non mancò il plauso dei dottori; ma come di tutte le cose umane e principalmente poi in materia di legislazione e di ordinamento giudiziario, si cominciò anche a disputare della bontà del collegio. E primo fu il Bentham a rilevare quello che adesso, dopo tanti anni, si legge nella relazione ministeriale ed in quella dell'Ufficio centrale, in omaggio al giudice unico. Si è detto che, in fondo, la sentenza del collegio è sempre opera del giudice più valoroso, il quale impone e fa prevalere la sua volontà su quella degli altri; che lo zelo e l'imparzialità di ciascuno non è stimolato dal sentimento della propria responsabilità. A questi argomenti altri se ne sono contrapposti in favore del collegio. Si è detto che, sia pure prevalente nel

collegio la opinione del più valoroso, vuol dire che si avrà una migliore sentenza; mentre se i giudici decideranno separatamente, poiché non è possibile reclutare uomini superiori, si avrà, a fianco della sentenza del giudice ottimo, quella degli altri meno colti, con grave pregiudizio per la giustizia e per le parti.

Questi e parecchi altri argomenti possono addursi in favore e contro il giudice unico; ma mi consenta il Senato di ricordare prima l'autorità di un valente procedurista francese, e poi quelle di pregevoli scrittori italiani. Raimondo Bordeaux, che ha pubblicato nel 1857 un prezioso lavoro sulla filosofia della procedura civile, scrive queste parole, le quali senza dubbio hanno, grande autorità: « Allorché vi è una questione molto delicata che può sollevare dei dubbi, i giudici discutono fra loro la questione di fatto e di diritto e, nello attrito, la questione è ancora una volta messa in luce. Sovente nel corso della discussione appaiono nuovi punti di vista ed i giudici completano la motivazione fatta dai difensori. Per tutti coloro che conoscono l'importanza di questa nuova disamina, la deliberazione di parecchi magistrati è una preziosa garanzia per la giustizia. Deliberare e votare sono due cose distinte, che non bisogna perciò confondere. Infatti è nei giudizi, più che in qualunque altra materia, che dall'attrito delle opinioni nasce la luce ».

Lasciando la dottrina francese e venendo alla nostra, mi si consenta ricordare l'autorità dello Sclopis, il quale nella storia della legislazione esprimeva così il suo pensiero: « La collegialità fu prodotto di progresso civile, e si riattacca a gloriose nostre tradizioni ».

Ed a sua volta il Romagnosi disse: « Grazie siano rese al secolo in cui viviamo, nel quale è stato riconosciuto che questo terribile diritto di esercitare la giustizia non deve essere riposto nelle mani di un solo ».

Venendo ora alla rassegna degli ordinamenti giudiziari degli altri paesi, troviamo costantemente adottato il collegio per la giustizia penale come per la civile.

In Francia vi è il giudice di pace per le cause di valore minore, ed il collegio per tutte le altre.

L'Austria ha lo stesso nostro ordinamento.

La Germania, dopo avere conquistata la sua unità politica nel 1870, ha adottato un orga-

nismo giudiziario, per effetto del quale vi è il giudice unico per le cause di minor valore e vi sono i tribunali provinciali o regionali per quelle di valore maggiore.

Non v'è altro esempio, e l'ha ricordato nella sua relazione l'Ufficio centrale, che quello dell'Inghilterra. Ma, a parte la diversità dei costumi, sappiamo che quello è un paese eminentemente manifatturiero ed industriale, ed appunto forse perchè più ricco, è meno litigioso del nostro e specialmente delle popolazioni del Mezzogiorno. D'altra parte, il giudice inglese così detto di contea, non è un magistrato di carriera, si bene un valoroso avvocato il quale, stanco delle battaglie forensi, preferisce coronare la sua professione, accettando il posto di giudice. E questo giudice di contea è retribuito così lautamente, da superare lo stipendio dei nostri magistrati più alti. Esso percepisce uno stipendio annuo di circa 37,000 lire e quello di Alta Contea ne ha 126,000, ed ha diritto ad una pensione di riposo di 76,000 lire.

Così stando le cose, si comprende la grande riputazione dalla quale sono circondati questi giudici; si comprende come il popolo inglese abbia in essi la massima fiducia. Ma non basta. In Inghilterra i litiganti hanno un altro diritto, quello d'invocare l'intervento del giuri non solo nelle materie penali, ma anche in quelle civili; e questa è una garanzia che altri paesi non hanno adottata. È inutile dunque ricorrere all'esempio dell'Inghilterra, per fare confronti e sostenere l'abolizione del collegio.

Molto meno gioverebbe invocare ad esempio l'America del Nord, perchè in quelli Stati il giudice è elettivo e, purtroppo, quando si fa dipendere dal voto delle masse elettorali l'elezione a giudice, non si possono pretendere serie garanzie d'imparzialità, d'indipendenza e di giustizia. E sappiamo per fama, che le sentenze dei giudici americani non possono essere citate ad esempio d'imparzialità, nè di valore giuridico.

Dunque non solo le nostre tradizioni non sono pel giudice unico, ma nella grande maggioranza degli altri paesi il collegio è concordemente mantenuto.

L'onorevole ministro guardasigilli, quando si discusse nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario presentato dall'onorevole Zanardelli, di cui più tardi

ci occuperemo, egli, fautore fin d'allora del giudice unico in materia civile, ricordò, per avvalorare il suo assunto, il Parlamento siciliano del 1812, che formulò un progetto di ordinamento giudiziario, nel quale veniva precisamente adottato il giudice unico. Non ho letto quello statuto, ma lo stesso onor. Finocchiaro-Aprile ebbe a ricordare che, oltre il giudice unico anche per la seconda istanza, era costituito, a garanzia delle parti, un tribunale distrettuale presieduto dal giudice più anziano, il quale fungeva come giudice di terza istanza, ed oltre a questo la Corte di cassazione. Di talchè, secondo quell'ordinamento della Sicilia, eravi il giudice unico in prima istanza ed in appello; ma si riconosceva la necessità di un altro istituto giuridico, il tribunale di revisione, quello stesso ch'ebbe più tardi a proporre l'on. Zanardelli, cioè un tribunale di terza istanza. Altrettanto non propone oggi l'onorevole Finocchiaro-Aprile, e s'intende, perchè importerebbe creare un nuovo organo giurisdizionale, e questo francamente non credo potrebbe trovare seguaci.

Del rimanente io credo, per quella lunga esperienza che finisce per acquistare chiunque abbia vissuto, al pari di me, nelle lotte forensi, che se non vi fosse il collegio come organo di amministrazione di giustizia, noi dovremmo crearlo. E la ragione è semplicissima. Il collegio è la palestra in cui si allenano i giovani, che entrano in magistratura con poco corredo di cognizioni giuridiche. Noi sappiamo, come i nostri studi in Italia purtroppo si vanno svolgendo. Risuona ancora al mio orecchio la parola dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, onorevole Credaro, simpatica parola di studioso e d'insegnante. Egli fece qui in Senato una statistica, penosa per noi Italiani, circa le ore di insegnamento utili, specialmente a raffronto con gli altri paesi. Lasciamo stare la Germania e l'Inghilterra paesi nordici, freddi, dove si è più studiosi; ma anche in raffronto alla Francia il numero dei giorni utili e delle ore di insegnamento nel nostro paese (parlo dell'insegnamento elementare) è di gran lunga minore, per le tante feste civili ed ecclesiastiche, i prolungati mesi di vacanza ed anche gli scioperi, come mi suggerisce l'illustre professor Durante. Noi studiamo poco: questa è la verità.

E che dire poi degli studi universitari?

Il numero delle lezioni è molto limitato, senza contare che taluni professori, assorbiti da mansioni politiche, possono anche legittimamente non brillare per assiduità. Questa scarsa preparazione scientifica, che si deplora in tutte le branche dell'insegnamento, è ancora più appariscente nelle discipline giuridiche. Ormai è prevalso questo pregiudizio, che si possa studiare, per poi diventare avvocati o magistrati, anche stando a casa propria, leggicchiando qualche libro a tempo perduto, di talchè mentre le nostre aule universitarie in novembre forse sono insufficienti a capire tutti i giovani che vanno ad iscriversi, nel corso dell'anno; quelle non frequenti lezioni che si danno o sono fatte a banchi vuoti. I giovani, un poco per questa credenza di poter apprendere da sé la scienza del diritto, senza il sussidio dei professori, un poco per economia, ritornano nei loro paesi, per poi ripigliare la via delle Università in marzo o aprile e conquistare la loro brava laurea, la quale in parte è conferita a titolo di benevolenza, ed in parte perchè i professori, facendosi l'esame di coscienza, debbono finire per riconoscere che i giovani, per lo scarso numero delle lezioni, non potevano apprendere di più.

Chi si presenta al concorso della magistratura? È inutile illudersi; questa un tempo rappresentava quasi una casta, a cui si dedicavano i giovani appartenenti a famiglie patrizie, per i quali la carriera della magistratura rappresentava una nobile tradizione. Oggi, giustamente diventata democratica, essa è aperta a tutti. Conseguita la laurea in giurisprudenza, taluni si danno alla professione libera; altri concorrono nelle amministrazioni provinciali o presso i Ministeri; altri nell'amministrazione della pubblica sicurezza; altri infine prescelgono la carriera giudiziaria.

Sicchè un giovane che esca dall'Università, col proposito e con le cognizioni per diventare giudice, non c'è. Ora, io domando se per essere un buon magistrato possa bastare quell'esame di concorso o di abilitazione, di cui più tardi avremo ad occuparci, e se ad acquistare la pratica per fare delle sentenze possano essere sufficienti pochi mesi di tirocinio. No; perchè questi giovani diventino capaci ad amministrare giustizia, cioè ad essere giuresperiti, occorre la pratica, e questa viene principalmente

dal dibattito delle idee, dalla lunga consuetudine in mezzo ai compagni. È indispensabile adunque il collegio, il quale è composto di magistrati più provetti di colui che arriva nuovo, perchè dall'attrito delle opinioni soltanto può sorgere il giovane valoroso che s'innalzi alle funzioni di giudice e possa scrivere delle buone sentenze.

Io domanderei (mi consenta il Senato questo esempio) all'illustre professore Durante, che ho la fortuna di avere benevolo ascoltatore, che cosa farebbero, quando escono dalle Università, i giovani medici, se non vi fossero le cliniche, nelle quali s'impara a fare la diagnosi e la terapeutica delle malattie, dalla tubercolosi alle affezioni cardiache? Che cosa farebbero i giovani chirurghi se non vi fossero le cliniche, dove s'impara a fare la laparatomia o la resezione di un arto? E chi affiderebbe la propria esistenza ad un giovane senza esperienza e senza pratica?

Ora, noi, abolendo il collegio (e questo parmi la parte più vitale del disegno di legge), aboliamo la clinica giudiziaria, la palestra dove il giovane deve adusarsi ad amministrare giustizia.

Le conseguenze della riforma poi sono gravi anche sotto un altro aspetto. Abolito il collegio, bisognerà trasformare tutto il sistema della nostra legislazione.

Nell'art. 26 del disegno di legge è detto:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, e per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato ».

Sì, onorevole Finocchiaro-Aprile, voi c'invitate non solo ad abolire il collegio nelle cause civili, ma a votare una legge per effetto della quale tutto il nostro ordinamento giurisdizionale verrebbe ad essere modificato. Nel Codice civile abbiamo la dichiarazione di assenza e la immissione in possesso dei beni; le questioni di paternità e filiazione; di disconoscimento di stato; di nullità del matrimonio; d'interdizione; di espropriazione forzata: tutte di competenza del collegio. Si è abituati (perchè bisogna anche tener conto di quella che è l'opinione pubblica e la tradizione del paese), ad affidare la decisione di tali gravi questioni, non ad un giudice unico, sibbene a un tribunale, il quale

dà sempre garanzie maggiori di capacità e di indipendenza.

Dal Codice civile passando a quello di commercio, la dichiarazione di fallimento, lo scioglimento delle società, sono di competenza collegiale. In tema di leggi speciali ne ricorderò una sola, quella sul debito pubblico, per la quale, nel caso di tramutamento di rendita, occorre precisamente che il tribunale si pronunzi.

Onorevole ministro, ella ci chiede la facoltà di modificare tutto; ma, allora bisognerà riformare Codici e leggi speciali, e non è esatto definire questo come un piccolo progetto, nè affermare, come ella dice nella relazione, che con esso si rispettano le tradizioni e non si portano radicali modificazioni. No, è tutto un nuovo sistema, un nuovo organismo quello che ella presenta alle nostre deliberazioni.

Ma, se il Senato considera quale sia il pensiero che abbia indotto il ministro a presentare questo importante disegno di legge, finirà per riconoscere che esso non s'ispira ad una nobile lotta scientifica fra collegio e giudice unico. Se veramente la questione si impostasse così; se il dibattito fosse impegnato sotto un punto di vista dottrinale e giuridico, potrebbe esservi diversità di opinioni. Ma non è questo il concetto informatore del disegno di legge. Nella relazione ministeriale si giustifica la proposta osservando che col giudice unico si guadagnerà tempo, e si avrà una economia. Di maniera che, in fondo, questa radicale innovazione, la quale dovrebbe scardinare tutti i nostri istituti, dal Codice civile, a quello di commercio, ed alle leggi speciali, si può definire come un espediente di bilancio. Ebbene, io penso che il giudice unico non farà guadagnare tempo nella decisione delle liti, nè produrrà alcuna economia nel bilancio dello Stato.

Che cosa avviene adesso praticamente? Le cause distribuite dal presidente fra le diverse sezioni, sono chiamate per ordine di ruolo, e su ciascuna di esse il presidente emette il suo provvedimento, destinandole poi più tardi per decisione al tale o al tale altro giudice. Prendiamo, ad esempio, il tribunale di Roma, che credo sia suddiviso in cinque o sei sezioni, composte ciascuna in media di tre giudici. Quando le cause assegnate a queste sei sezioni saranno suddivise fra i diciotto giudici, avremo diciotto

chiamate di ruolo e conseguentemente maggiore spreco di tempo.

Non basta; occorreranno tanti cancellieri e tanti registri di udienza diversi. I locali di giustizia saranno anch'essi insufficienti, dovendosi assegnare a ciascun giudice una sala di udienza ed una camera di deliberazione. Insomma con l'abolizione del collegio dovremo modificare ed ampliare tutti i nostri palazzi di giustizia. *(L'oratore si riposa per pochi minuti).*

Presentazione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la « Conversione in legge del Regio decreto autorizzante la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il Senato di volerlo trasmettere alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge che, non facendosi osservazioni, sarà inviato all'esame della Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sull'ordinamento giudiziario. L'onorevole D'Andrea ha facoltà di continuare il suo discorso.

D'ANDREA. La disputa circa il giudice unico o il collegio, è stata fatta già nell'altro ramo del Parlamento nel 1903, in occasione del disegno di legge presentato dall'on. Zanardelli. Vi furono discorsi di eminenti parlamentari, tra cui di quattro deputati allora, e che onorano oggi col loro ingegno il Senato, gli onorevoli Fill-Astolfone, Lucchini Luigi, Perla e Villa. I primi tre su per giù (on. Lucchini, non credo di dire cosa che non risponda al suo pensiero), i primi tre contrarii al concetto del giudice unico.

LUCCHINI LUIGI. No, no.

D'ANDREA. Mi lasci spiegare. L'onor. Lucchini era, in tesi astratta, favorevole al giudice unico, ma, nel fatto, contrario.

LUCCHINI LUIGI. Ad un ragazzo, no davvero.

D'ANDREA. Io credo che favorevoli al giudice unico, ad un giudice sul tipo di quello delle contee inglesi, potremmo anche essere; ad un giudice cioè che abbia molta cultura, grande esperienza ed autorità. Ricordo quello che si diceva del pretore romano, tanta era alta la stima di cui godeva: *post divinam et regiam, majestatem practoriam numerant doctores*. Questo era il tipo del giudice secondo il diritto romano, e noi saremmo ben lieti se potessimo vederlo riprodotto.

Quale era il sistema della riforma proposta dall'on. Zanardelli? Giudice unico in civile ed in penale, salvo che più tardi, dopo la discussione parlamentare, l'illustre statista riconobbe che in penale sarebbe stato un grosso errore ed un grave pericolo, per ragioni di indole politica e per tante altre che è inutile ricordare. Pretore con l'attuale competenza - giudice unico per tutte le altre cause - collegio per conoscere dell'appello dalle sentenze dei pretori - Corti di appello per conoscere delle cause in secondo grado contro il giudice unico - Corti di revisione composte di cinque giudici, cioè terza istanza - infine Corti di cassazione.

Era, come vede il Senato, una grande riforma, la quale poteva formare oggetto di diversità di opinioni: essa però, mentre adottava il criterio del giudice unico, creava un altro grado di giurisdizione. Potrei leggere le parole pronunziate dall'on. Zanardelli, che cioè coloro i quali erano dubbiosi ad accettare il suo progetto, la sostituzione cioè al collegio del giudice unico, trovavano un correttivo nelle Corti di revisione, vale a dire nel giudizio di terza istanza.

Io non sono fautore del giudizio di terza istanza, perchè parto da un concetto diverso da quello da cui è partita la relazione dell'on. ministro. In essa si legge che il giudizio di prima istanza è in fondo un giudizio poco importante; non è che una schermaglia, nella quale gli avversarii misurano le armi e si apparecchiavano per il giudizio d'appello. Francamente, con tutto l'ossequio e la devozione che professo per l'on. Guardasigilli e per la Commissione del Senato, la quale ha adottato questo concetto, non posso dividerne l'opinione. Non intendo che dobbiamo essere proprio noi, legislatori, per giustificare una legge di così grave

importanza, a dire ai cittadini: litigate pure, perchè il giudizio di prima istanza è una scaramuccia, e se vi diamo per esso un giudice di poca levatura, producete appello e le vostre ragioni saranno vagliate da un magistrato più colto. Lo Stato non deve incoraggiare la tendenza alla litigiosità.

Una delle ragioni precipue, per cui il progetto dell'on. Zanardelli venne abbandonato, fu precisamente questa, che essendosi la Camera dei deputati in grande maggioranza mostrata contraria all'adozione del giudice unico in materia penale, veniva meno la ragione vera della riforma, cioè la economia del bilancio.

È fuor di dubbio che, se si potesse abolire il collegio nei giudizi penali, si otterrebbe certamente una grande economia, perchè il dibattito si svolgerebbe innanzi ad un solo giudice, e per redigere una sentenza in materia penale, dove si giudica sulle prove raccolte ed è raro che sorgano alte questioni di diritto, non occorre gran tempo. Ma nel civile l'abolizione del collegio porterebbe aumento di tempo e di spesa, per le ragioni che ho già avuto l'onore di esporre.

L'on. Zanardelli non aveva proposto una riforma dell'ordinamento, preoccupandosi solamente del bilancio: egli mirava ad una ben alta idealità, quella d'innalzare la cultura giurica del magistrato, di portare il giudice unico al supremo fastigio, così da poter rispondere alle esigenze di una illuminata giustizia.

Ed è qui, o signori, che, prima d'addentrarmi nell'esame del progetto Zanardelli, io debbo spendere qualche parola sopra un altro punto sostanziale del presente disegno di legge, cioè sullo sdoppiamento della carriera. Attualmente essa è unica e si svolge in questo modo: uditori, aggiunti giudiziari, poi pretori, e questi, dopo parecchi anni di esercizio, possono aspirare a diventare giudici. Secondo il nuovo progetto, invece, dovremmo avere una carriera poi pretori ed un'altra per i giudici.

Onorevole Finocchiaro-Aprile, io mi rivolgo a lei, al suo valore di giurista e di avvocato, perchè possa darmi ragione di una contraddizione tra ciò che si legge nella sua relazione e quella dell'Ufficio centrale.

Nella relazione del ministro è detto: « lo avere posto nel vigente ordinamento per le cause di minor valore il giudice unico, rappresenta di

già il germe iniziale della riforma ora proposta. È criterio fallace quello di conimisurare la difficoltà delle liti e la gravità delle questioni di diritto sostanziale e processuale dal valore pecuniario della controversia. Nessuna ragione giustifica la necessità di dare un magistrato diverso alle cause, secondo l'entità dell'interesse finanziario che ne è il contenuto ». Ed altrove ancora: « Non mirai ad instaurare un organico di separazione, sì bene di distinzione delle due carriere ».

Ora, io confesso la mia ignoranza, ma questa voluta differenza tra separazione e distinzione di carriera io non la intendo. In fondo lo sdoppiamento di carriera tra quella dei pretori e quella dei giudici la chiamerete separazione o distinzione, la differenza sarà sempre importantissima.

E, passando dalla relazione ministeriale a quella dell'Ufficio centrale, si legge: « Il concetto che l'ufficio del pretore sia più difficile (più difficile, non meno!) di quello di giudice di tribunale, incontra seguaci, soprattutto tra i Propugnatori della collegialità, per la considerazione che il pretore non è sussidiato dai lumi e dalla cooperazione del collegio ».

E più innanzi la Commissione ricorda il giudizio autorevole del Favre, cui aderiscono gli illustri rappresentanti della democrazia francese, il quale « in base al principio che l'opera della giustizia è dappertutto la stessa e che il giudice del più piccolo tribunale è, dal punto di vista sociale e morale, eguale al magistrato della più alta Corte, propugna l'abolizione di ogni distinzione di classe e di grado e l'eguaglianza assoluta di dignità e di trattamento fra magistrati, con la sola differenza delle funzioni ».

VACCA. E poi si combatte questo concetto!

D'ANDREA. Dico il mio carissimo amico, il senatore Vacca, che l'Ufficio centrale combatte questo concetto. E sia, ma consenta che io mi adatti piuttosto a sottoscrivere al giudizio del Favre, anziché a quello dell'Ufficio.

Una causa di 100 lire, per un contadino o per un modesto operaio, ha la stessa importanza che può avere quella di 100 mila lire per un ricco possidente, perchè la giustizia è unica, perchè essa si esplica sotto le stesse forme, non guardando al valore economico, ma all'importanza giuridica della questione. E proprio nel

momento in cui al pretore abbiamo accresciuta la competenza in materia penale, elevandola fino a sei mesi, e gli abbiamo dato altresì la competenza a decidere delle contravvenzioni che portino ad una pena pecuniaria fino a 2000 lire; proprio in questo momento, in cui riconosciamo l'alta importanza della funzione di questo magistrato, relegato talvolta in cima di una montagna, con pochi libri da consultare, senza l'aiuto dei compagni, proprio in questo momento vorremmo farne un magistrato inferiore di cultura, d'intelletto, di funzione, relegandolo all'ultimo gradino della carriera giudiziaria?

Come sarebbero reclutati i magistrati? Esame di concorso unico, dice la relazione ministeriale; unicità che dovrebbe giustificare la differenza tra distinzione e separazione di carriera. Esame unico consistente in una prova scritta su tre temi nelle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto penale; inoltre in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate ed anche sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

A queste materie l'Ufficio centrale vuole aggiunto il diritto romano, e glie ne va data lode perchè esso è la fonte viva alla quale hanno attinto tutte le legislazioni ed è tuttora palpitante di vita nel nostro paese.

E dopo queste prove, le quali, in fondo, sono quelle stesse che si sono dovute superare nell'Università per conseguire la laurea: l'art. 4 dispone:

« Dopo sei mesi di tirocinio presso i collegi giudicanti... ».

Prima di tutto collegi giudicanti non vi saranno più.

QUARTA. Esisteranno in appello.

D'ANDREA... Ma altra cosa è esaminare la causa fin dal principio e seguirne la tessitura; altra cosa è esaminarla con l'occhio del magistrato di appello. Ma neanche ad allenarsi nei collegi superiori saranno poi, nel fatto, destinati i giovani. Nell'art. 4 è detto:

« Dopo sei mesi di tirocinio presso i collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno essere destinati a prestare servizio nelle preture in qualità di vice-pretori ed, in tal caso, sarà loro corrisposta un'indennità in ragione di lire cen-

tocinquanta mensili sul capitolo d'indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

« Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari ».

Art. 5. « Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, se dal Consiglio giudiziario presso il tribunale sia stato dichiarato idoneo a tale nomina. L'uditore al quale per due volte sia stata rifiutata la dichiarazione d'idoneità, è dispensato dal servizio ».

Di talchè, venendo al risultato pratico, un giovane che sia riuscito nel concorso su quelle materie che ho innanzi ricordate, dopo sei mesi di tirocinio sarà nominato vice pretore a centocinquanta lire al mese e, dopo appena un anno, eccolo battezzato pretore col diritto e la facoltà di amministrare giustizia ed esercitare altresì tutte le speciali mansioni che le diverse leggi gli affidano.

E, dal pretore passando al giudice, vediamo come questo dovrebbe improvvisarsi:

« La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vice-pretori, previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello.

« L'esame consiste:

« 1° in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

« 2° in una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale ».

Ora, o signori, vi pare serio che dopo due soli anni di tirocinio, d'ordinario esercitato in una pretura priva di titolare, si possa essere in grado di amministrare giustizia come giudice unico?

L'onor. ministro osserverà: ma dimenticate il collegio; ed io rispondo che almeno questo alunnato dovrebbe essere obbligatorio per due

anni; mentre invece, attratti dal miraggio dello stipendio di 150 lire mensili, tutti cercheranno di andare a coprire i posti di preture prive di titolare.

(Denegazioni dell'onor. ministro di grazia e giustizia).

Quale sarà la pratica giudiziaria che costui potrà aver fatto?

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Si parla di vice-pretore oltre il titolare.

D'ANDREA. Raccolgo l'interruzione, con la quale mi si avverte che ci deve essere il titolare, vale a dire che quel pretore di 4ª categoria, di cui parleremo più tardi, quel pretore che voi avete confinato in un paese disagiato come il meno meritevole, quel pretore dal quale non avete richiesto neppure l'esame di medicina legale (*interruzioni*) dovrebbe essere guida ed esempio per colui che aspira ad una carriera superiore. Giudice unico in materia civile, uscito dalla scuola pratica del pretore: ecco l'ideale del magistrato!!

Ed un'altra considerazione d'indole pratica è questa: credete che col sistema da voi proposto vi saranno giovani i quali presceglieranno la carriera umile del pretorato?

Credo assai pochi, perchè quando dopo sei mesi di tirocinio l'uditore può essere nominato vice-pretore con 150 lire al mese, chi non aspetterà i due anni per tentare la carriera superiore? Riuscirà, e allora sarà giudice, non riuscirà ed allora andrà a fare il pretore.

Ben altre garanzie, per essere nominato giudice, richiedeva l'onorevole Finocchiaro-Aprile quando parlava dal banco di deputato.

Per l'ordinamento Zanardelli, occorre due anni di uditorato, poi bisognava essere nominato aggiunto e dopo tre anni d'aggiuntato, pretore; e, dopo essere stato per più anni pretore si poteva fare il concorso per giudice. Ecco il tipo del giudice secondo la riforma Zanardelli: si arrivava a quest'alta funzione dopo un lungo tirocinio, prima come uditore, assistendo senza voto alle udienze dei collegi; poi come aggiunto assistendo e pigliando parte alle deliberazioni ed infine dopo 4 o 5 anni di carriera come pretore.

E si noti che questo lungo tirocinio, questa palestra giudiziaria per la educazione del giudice, pareva allora all'onor. Finocchiaro-Aprile

poca cosa. Ecco quello che egli diceva nella seduta del 21 marzo 1903: « Certamente - si parlava di questo lungo periodo di carriera che giustificava il giudice unico - certamente nemmeno ciò basterà. Bisognerà fare qualche cosa di più ed io mi associo all'onor. Perla (il quale diceva precisamente che il collegio è la palestra a cui si educa la giovane magistratura), mi associo all'onorevole Perla ed all'onorevole Ferris per invocare altri provvedimenti. Se il sistema dell'aggiuntato pel reclutamento della magistratura è stato riconosciuto di non dubbia utilità, bisogna disciplinarlo con garanzie più efficaci per la preparazione e per la scelta: e per la prima occorrerà esaminare se non sia il caso di richiedere, oltre la laurea, studi speciali di perfezionamento, regolando all'uopo anche gli insegnamenti ed i corsi universitari. In alcune delle antiche regioni italiane, col così detto alumnato di giurisprudenza, si creò un numero di valorosi magistrati, che furono onore della patria; a noi importa in un modo o nell'altro fare opera perchè sia quanto più è possibile elevata la cultura giuridica dei nostri giudici ».

Questo diceva alla Camera l'onor. Finocchiaro-Aprile di fronte al disegno di legge dell'onor. Zanardelli, che stabiliva lunghi anni di tirocinio, per giungere al grado altissimo di giudice unico; ebbene, signori, tutto questo purtroppo l'onor. Finocchiaro-Aprile, deputato, l'ha dimenticato come ministro...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no!

D'ANDREA... quando ci ha presentato un disegno di legge, per effetto del quale si passa all'ufficio di giudice dopo solo due anni di tirocinio.

E, come se non bastasse l'aver sdoppiata la carriera ed abbassata la cultura intellettuale dei pretori, col togliere dagli esami la medicina legale (dimenticando che per il Codice di procedura penale il pretore è incaricato di raccogliere le prime indagini, fare i primi atti della istruttoria, procedere ad autopsie ed altri atti generici) dividiamo ancora le preture in quattro classi « tenendo conto della popolazione, delle condizioni economiche e morali, e del numero degli affari nei singoli mandamenti ».

In altri termini, un mandamento con un ag-

gregato di mille abitanti dovrebbe avere un pretore di quarta classe; mentre quello di diecimila ne dovrebbe avere uno di seconda o di prima! Non pagano ugualmente le imposte quei cittadini?

Non basta; si deve tener conto delle condizioni morali. Ma di chi? Dei paesi forse? Ma andremo ad istituire anche per la *moralità* un ufficio di statistica? Ed ai paesi nei quali sventuratamente maggiore è la delinquenza, daremo, come punizione, un pretore di quarta categoria? Quale prestigio volete che abbia questo magistrato?

Io ho un ben diverso concetto della funzione del pretore. Esso amministra giustizia al pari della Corte di cassazione, salvo naturalmente la diversità di competenza e di grado. Deve essere circondato di prestigio e di autorità come qualunque altro magistrato, specialmente quando si trova in paesi senza risorse e senza conforti, dove maggiore è il bisogno della stima e della fiducia di tutti per potere adempiere all'alta sua missione.

Dimentichiamo forse che da quei paesi situati in fondo alle valli o sperduti sulle alte gioaie delle montagne, ci vengono ogni giorno intelligenze vivide, energie nuove, correnti di sangue generoso, non inflacchite dai vizi e dalle mollezze della città? E vorremo noi punire questi paesi, che hanno forse la ventura di costituire un aggregato di pochi abitanti; vorremo punirli, dando loro quel che vi è di più scadente nella magistratura, di più scadente, s'intende, sotto l'aspetto della cultura intellettuale, perchè, quanto al prestigio morale, per me, questo è e deve essere sempre altissimo, principalmente in Italia, dove questa povera magistratura si dibatte da anni ed anni col bisogno e dà, ciò nonostante, prove mirabili della sua indipendenza e della sua onestà? (*Approvazioni*).

Le classi le troviamo negli uffici del registro, in rapporto alla loro importanza economica ed al contributo che danno all'erario dello Stato; così pure vi sono gli uffici postali divisi in quattro classi; e sta bene, perchè non si può pretendere che un paese di mille abitanti, abbia il servizio postale come una grande città. Ma dove si tratta di giustizia non ci debbono essere categorie! È troppo burocratico questo concetto! L'ufficio del magistrato è unico, lo

leggi dello Stato sono le medesime e debbono applicarsi tutte allo stesso modo. (*Approvazioni*).

Io penso, onor. colleghi, che uno Stato civile debba avere come prima funzione l'amministrazione della giustizia, e nel massimo concetto i suoi sacerdoti, dei quali abbiamo, senza dubbio involontariamente, abbassato il prestigio, parlandone e discutendone troppo spesso.

Fra tante manifestazioni (non voglio entrare nella questione dell'associazione dei magistrati, che fanno troppo da legislatori e non possono certo incontrare il plauso del Senato né il mio), fra tante recenti manifestazioni e voti, un rilievo mi ha profondamente colpito, onde io desidero sottoporlo alla considerazione del Senato: « Una delle ragioni che acuisce vieppiù tale crisi e la rende maggiormente tormentosa è l'abusata tendenza di sempre nuove riforme, che aboliscono con tanta disinvoltura quello che qualche anno prima è stato costruito come saldo edificio. Ed in tal modo si getta lo scompiglio nei magistrati che, invasi dallo sconforto per la incerta dimani, perdono la calma e lo spirito necessario per l'esercizio della loro altissima missione, onde si riesce nell'intento opposto, cioè al decadimento dei nostri istituti ». Sono parole queste di giovani magistrati...

FALCONI, (*interrompendo*). Sono essi che fanno fracasso, sono i giovani turchi!

D'ANDREA. Ho già detto che io non sono troppo favorevole a queste associazioni di magistrati, siano giovani o vecchi, perchè essi per i primi dovrebbero avere altissimo il sentimento della disciplina; non applaudo queste riunioni di magistrati, quando si elevano a legislatori e pretendono dettare leggi; non le approvo e, se fossi, nè ho certo meriti per divenirlo, chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia, non le permetterei. Però quello che essi hanno scritto risponde al vero; imperocchè pensate, o signori, che è il 38° ordinamento giudiziario che viene all'esame del Parlamento, e questa deve essere ragione di profondo sconforto.

Come pretendere che questi magistrati siano sereni nello esplicamento della loro alta missione e possano essere incoraggiati a fare i concorsi, quando ogni giorno la loro condizione va soggetta alle mutevoli vicende della vita parlamentare? Da quale sconforto non dev'es-

sere vinto quel giovane, che, entrato come pretore, con le lusinghe della carriera superiore, dubita che domani non possa più ascendere al posto a cui per effetto del concorso poteva aspirare? No. Onorevole ministro, chiudiamo il libro delle riforme dell'ordinamento giudiziario, chiudiamolo con un provvedimento di cui più tardi parlerò, e spero possa avere il plauso del Senato.

Il ricordo del voto di quei giovani magistrati mi ha portato fuori della direttiva. Ho detto che la più alta funzione di uno Stato civile è l'amministrazione della giustizia e non ho certamente proclamato massima nuova. Desidero però richiamare l'attenzione del Senato sopra una circostanza di fatto, la quale può essere a tutti nota. Il bilancio di grazia e giustizia ha un passivo di 57 milioni circa, dei quali 20 e più per stipendi ai magistrati, 10 milioni circa per i cancellieri, vice-cancellieri, ecc., cinque o sei milioni per indennità ai periti e testimoni, ed il resto pel mantenimento degli edifici dove ha sede la giustizia.

Ora io domando se di fronte a questo passivo del bilancio di grazia e giustizia vi sia un attivo; e l'attivo, onorevoli colleghi, è rilevantissimo. Quante diecine di milioni entrano ogni anno nelle casse del Tesoro sotto forma di tasse di bollo, pagate sulle comparse conclusionali, sulle sentenze ed ora anche sulle allegazioni a stampa, sul quale argomento, nello scorso anno, parlammo lungamente il senatore Astengo ed io? Quante diecine di milioni entrano nelle casse del Tesoro sotto forma di tasse di registro riscosse sulle sentenze? Quante centinaia di migliaia di lire entrano sotto forma di multe giudiziarie per le cause di cassazione? Se fosse possibile fare un'esatta statistica, si verrebbe a questa conseguenza, che lo Stato incassa sotto forma di tasse di bollo, di registro, ed altri proventi più di quello che spende.

Una voce. E si capisce!

D'ANDREA. E si capisce! mi sento dire. Ma io non intendo che venga il ministro a negarci, ossia a negare a voi, perchè io, fortunatamente, pur avendo bisogno di lavorare, non sono un funzionario dello Stato, venga, ripeto, a negare aumenti di stipendi, oramai ritenuti indispensabili, invocando le condizioni del bilancio! Questo io deploro, e vorrei che voi, magistrati altissimi, vi uniste a me nel dire al ministro,

come io, con libera parola, gli dico: chiedete al vostro collega del Tesoro qualunque sacrificio, imperocchè i cittadini possono essere chiamati a dare un forte contributo di tasse allo Stato, possono offrire i loro polsi all'esercito ed alla marina, perchè ne sgorgi il sangue generoso che deve assicurare l'indipendenza e la grandezza della patria; ma hanno sete di giustizia, hanno bisogno di sapere che è vera la frase: *Iustitia est constans et perpetua voluntas, ius suum cuique tribuens.*

Poche parole sopra un altro punto del disegno di legge, vale a dire sulla riduzione del numero dei consiglieri nelle Corti d'appello e nelle Corti di cassazione.

Prego il Presidente di concedermi brevi minuti di riposo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Basile, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Cavalli, Cefaly, Centurini, Cerruti, Cittadella, Cocuzza, Colleoni, Conti.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Larderel, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, Doria Pamphili, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Franchetti.

Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majjoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Manassei, Martuscelli, Massarucci, Maurigi,

Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Melodia, Morandi, Mortara.

Paganini, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio.

Quarta.

Reynaudi, Rignon, Riolo.

Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Scaramella-Mauetti, Schupfer, Senise Tommaso, Solinas-Apostoli, Sonnino.

Taiani, Tasca-Lanza, Tecchio, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sulle modificazioni dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore D'Andrea ha facoltà di continuare il suo discorso.

D'ANDREA. Se si potesse con un colpo di spada, come Brenno, ridurre il numero dei magistrati e fare amministrare ugualmente bene la giustizia, consentirei perfettamente coll'on. ministro. Ma in ultima analisi, praticamente, cosa avviene? Le sezioni di Corte d'appello sono costituite di cinque consiglieri, ciascuno dei quali ha un numero di cause da studiare, e ciascuno dei quali deve poi redigere la sentenza. Resta il presidente, il quale, non avendo come i giudici da occuparsi a studiare le cause, può leggere con maggiore attenzione le allegazioni delle parti e portare nella discussione il sussidio della sua esperienza e della sua dottrina, che si reputa debba essere maggiore. Ma quando avremo ridotto il numero dei consiglieri delle Corti d'appello da cinque a tre, credete voi di aver diminuito il numero delle cause? No, perchè invece di assegnare venti consiglieri a cinque sezioni, li assegnerete a sette sezioni, e dovrete per giunta aumentare il numero dei presidenti. Ditalchè dal punto di vista economico si avrà un danno. Lo stesso va detto per le Corti di cassazione. Dal punto di vista morale poi avremo un danno incalcolabile, perchè la funzione della giustizia ha anche una parte che deve colpire l'immaginazione, i sensi. Una Corte d'appello composta di cinque magistrati, una Corte di cassazione composta di sette consiglieri, riscuote senza dubbio maggiore ossequio.

Quanta solennità nei giudizi che si svolgono innanzi ai tribunali militari! Alla mente come

innanzi allo sguardo la solennità della funzione, il fastigio del grado, tutto contribuisce a tenere alto il rispetto per la giustizia. Al quale riguardo ripeterò le parole pronunciate dal primo Console in Francia. Egli voleva « che le Corti d'appello fossero forti di numero, per salvaguardia della propria indipendenza. Contro un collegio numeroso le imposizioni interessate diventano vane ».

Ma quale rimedio si può adottare se le condizioni del bilancio non consentono di poter aumentare gli stipendi dei magistrati? Quale rimedio si può escogitare se ormai i nostri concorsi sono deficienti?

Questo io sento ripetere in occasione di parecchi disegni di legge riguardanti l'ordinamento giudiziario, ma certo è che ai concorsi si presenta sempre un numero di concorrenti superiore a quello richiesto, come altresì è indubitato che da qualche tempo entrano nella magistratura giovani valorosi che se incoraggiati nella carriera, se assicurati contro le strettezze ed il bisogno, costituiranno domani una magistratura degna delle alte nostre tradizioni.

Ma la via per poter uscire anche da queste strettezze finanziarie c'è, onor. Finocchiaro-Aprile, ed ha formato oggetto di uno dei voti della Commissione del Senato, una nuova circoscrizione giudiziaria.

Non vorrei sentirmi rispondere con una frase di sconforto e di debolezza; no, guardiamola in fronte questa questione la quale non deve incuterci terrore.

Già nell'altro ramo del Parlamento, durante la discussione del disegno di legge Zanardelli, l'invito al Governo di procedere ad una riforma delle circoscrizioni giudiziarie venne da parecchi banchi. Ad avvalorare oggi il voto dell'Ufficio centrale mi si consenta leggere poche parole scritte nella relazione della Commissione di statistica, della quale formano onore e decoro l'illustre presidente Quarta, il senatore Mortara, il procuratore generale Vacca, il senatore Lucchini, il senatore Bodio, e chiedo scusa se involontariamente ho dimenticato qualcun altro.

Nell'ultima pubblicazione del 1904, che mi è riuscito di avere, si legge: « Risulta dal prospetto che un tribunale pronunciò meno di 100 sentenze, quello di Bobbio, il quale ne emise solo 73; e che 13 tribunali, quelli di Pontre-

moli, Porto Ferrario, Borgotaro, Rocca S. Casciano, Castel Nuovo, Montepulciano, Varallo, Legnano, Crema, Castiglione, ecc., ne pronunciarono da 101 a 200; altri 15 da 201 a 300 ». Circa il lavoro statistico delle Corti di appello, ecco che cosa dice: « Dal prospetto rilevasi che una Corte, quella di Parma, pronunciò meno di 300 sentenze, ed altre due, le sezioni di Modena e di Macerata ne proferirono un numero compreso fra 301 e 500 ».

In base a questi risultati la Commissione di statistica formulò il seguente voto:

« La Commissione, udita la lettura delle relazioni sul lavoro dell'autorità giudiziaria e relative disposizioni; persuasa che queste debbano essere modificate, per eliminare gli inconvenienti che oggi si lamentano, di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro, e di altre che ne hanno in misura esuberante; convinta che giovi attuare insieme la riforma delle circoscrizioni e quella dell'ordinamento giudiziario, fa voti perchè, riprendendosi gli studi ora interrotti su quest'ultimo argomento, siano insieme studiate le riforme più convenienti da introdursi nell'ordinamento giudiziario ».

Nè mi si dica che è difficile di turbare tanti interessi privati. Veda, on. ministro; l'on. Zanardelli, ventidue anni or sono, fece un tentativo molto più difficile di quello che noi ora le chiediamo: egli propose la riduzione di ben 600 preture. Eppure erano in gioco tanti interessi locali! La legge 30 marzo 1890 non ebbe quell'applicazione che era nella mente del ministro; ma una riduzione si ebbe di oltre 200 preture.

Voci. Vogliono le sezioni.

D'ANDREA. Ma io penso che dar la giustizia nei piccoli centri sia alto dovere civile, anche quando debba portare un aggravio al bilancio; inquantochè il magistrato nei piccoli centri è faro di civiltà.

D'altra parte non è giusto che di fronte ad un bisogno così imperioso sentito dal paese, incoraggiato dal Parlamento, ricordato dalla Commissione di statistica, debbano prevalere gli interessi di questa e di quella regione.

Ascolti, on. ministro, un mio modesto suggerimento. Nel 1890, quel valoroso statista che fu il Crispi, ebbe un'alta concezione, la riforma delle circoscrizioni amministrative, riducendo le provincie da 69 a 50; ma commise un grosso errore, e fu quello che determinò in fondo la

crisi del 31 gennaio 1891. Chiese al Parlamento la facoltà di sopprimere 19 provincie, senza farne la designazione. Non 19, ma 36 per lo meno si credettero minacciate, ed i comizi di protesta divamparono. Se le avesse designate, alle proteste delle provincie da sopprimersi avrebbe fatto contrasto il plauso di quelle limitrofe, lusingate dalla speranza di un ingrandimento del loro territorio.

È questa la via da seguire, onorevole ministro: ella deve indicare quali sono i tribunali e le Corti d'appello che, per lo scarso numero delle sentenze, devono essere soppressi e riuniti ad altri. Non è giusto, o signori che vi siano corpi giudiziari anemici, organi che in tanto esistono, in quanto debbono alimentare se medesimi. Tutto ciò non è possibile che continui in un paese ormai adulto, dopo cinquant'anni di unità nazionale.

Venga, onorevole ministro, venga fiducioso qui dinanzi al Senato e presenti un disegno di legge per la riduzione di questi tribunali e di queste Corti d'appello, non immediata, ma entro un certo termine; si affidi al senno dell'alto Consesso perchè lo discuta; aspetti che simili proposte diventino popolari, si diffondano, vengano discusse dalla stampa, criticate dalla pubblica opinione ed ella avrà legato il suo nome ad una grande riforma! Allora soltanto potrà venire a presentarci un nuovo ordinamento giudiziario; pel momento si contenti di aumentare lo stipendio dei magistrati, entro i limiti delle risorse consentite dal ministro del Tesoro, e si affretti ad abolire i concorsi, oramai condannati dall'esperienza.

La minaccia d'un voto contrario della Camera dei deputati non può arrestare, specialmente chi tante volte ha avuto l'onore di reggere il Ministero della giustizia; non può scuotere le basi di un Governo forte, di un Ministero che ha il consentimento di quattro quinti della Camera.

E del resto, se pur potesse essere travolto, ricordi, onorevole ministro, la frase del nostro poeta :

... che sol fan bello il lauro
quando sventura ne corona i prenci.

E ho finito. Chiedo scusa al Senato del tempo che gli ho rubato e mi permetto di pregare l'Ufficio centrale di voler rivedere e modificare il suo voto. Esso, a mio modesto avviso,

non dovrebbe invitare il Governo a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, perchè una facoltà tanto indeterminata sarà assai più difficile di ottenere. L'invito invece dovrebbe essere diretto a far presentare un disegno di legge per la soppressione, entro un congruo termine, di quei tribunali e di quelle Corti di appello, che per lo scarso numero delle sentenze, per la vicinanza ad altri uffici giudiziari ecc, non hanno ragione di funzionare.

Questo è l'invito che io desidererei l'Ufficio centrale rivolgesse all'onorevole ministro. In questi sensi presenterò un emendamento, sul quale chiederò il voto del Senato. Chè se dovessi rimanere solo non me ne dorrei, perchè mi rimarrebbe la soddisfazione di avere invitato l'alto Consesso a pronunziarsi sopra una questione, che è di vitale importanza per la funzione della giustizia e per l'avvenire del nostro Paese. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione à scrutinio segreto sul disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Senatori votanti	111
Favorevoli	96
Contrari	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583-*Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 18 marzo 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLIXA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXVII.

TORNATA DELL' 8 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedi (pag. 7225) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7225) Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all' ordinamento giudiziario » (Numero 583-A) — Parlano i senatori Mazzioti (pag. 7226), Levi-Civita (pag. 7233) e Scialoja (pag. 7238) — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva — Annuncio di una domanda d'interpellanza del senatore Di Camporeale (pag. 7233).

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi il senatore Di Brazzà di giorni 20, per motivi di salute; Torlonia di giorni 5, per motivi di famiglia; De Riseis di giorni 10, per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi saranno accordati.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-1906;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 23,894.38, verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913;

Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli

stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno, per ragione di competenza, demandati all'esame della Commissione di finanze.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all' Ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all' Ordinamento giudiziario ».

Sempre in tema di discussione generale ha facoltà di parlare il senatore Mazzioti.

MAZZIOTTI. Onorevoli colleghi, mi propongo di essere molto breve.

L'importante discorso fatto ieri dal nostro egregio collega, il senatore D'Andrea, mi inviterebbe, dis-entendo da lui in vari concetti a rispondergli. Ma gli argomenti che formarono principalmente oggetto del suo discorso, cioè il giudice unico, e lo sdoppiamento della carriera, sono stati trattati in molte relazioni e documenti parlamentari, e d'altra parte dovrei spigolare in un campo che sarà largamente micuto dall'onor. relatore e dall'onor. ministro.

Io mi limiterò invece unicamente ad alcune brevi e modeste osservazioni su due punti della relazione dell'Ufficio centrale, i quali riguardano l'ordine del giorno che propone al nostro voto, e l'istituto dei pretori.

L'ordine del giorno proposto invita il Governo:

« a) a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno »; a domandare in altri termini pieni poteri per attuarla;

« b) a presentare un disegno di legge inteso a concedere la prerogativa della inamovibilità al Pubblico Ministero;

« c) a provvedere alla completa unificazione della Corte di cassazione ».

L'Ufficio centrale sa meglio di me che le circoscrizioni non possono essere modificate, a norma dell'art. 70 dello Statuto, che mediante una legge dello Stato. Perché si è omessa tale indicazione nell'ultimo comma dell'ordine del giorno, mentre non si è mancato di farla in quello precedente, che riguarda la inamovibilità del Pubblico Ministero?

Scorrendo la relazione dell'Ufficio centrale, come anche quella del Governo, non si rinviene in esse il benchè minimo accenno al concetto di unificare le Corti di cassazione. Probabilmente l'Ufficio centrale avrà ritenuto che non vi era bisogno di in-rattenersi su tale argomento, tanto discusso in occasione della legge con cui vennero deferiti alla Corte di cassazione di Roma tutti i giudizi penali: legge che aveva manifestamente l'obbiettivo di arrivare gradatamente alla Cassazione unica anche in materia civile, riducendo quelle territoriali, a così modesto lavoro da prepararne la desiderata soppressione. E tale effetto si è pienamente verificato, come si desume dal numero dei ricorsi decisi da esse. Citerò soltanto poche cifre, desunte dalla relazione ministeriale del 12 febbraio 1903, con cui l'onor. Zanardelli propose la grande riforma dell'ordinamento giudiziario.

La Corte di cassazione di Napoli, la più importante di tutte le altre regionali per lavoro, aveva decisi in media nel quinquennio precedente 595 ricorsi. Tenendo presente il numero dei consiglieri che componevano quel Consesso, si ha una media annuale di 34 sentenze per magistrato.

La Corte di cassazione di Firenze aveva pronunziato nello stesso quinquennio, in media, su 161 ricorsi, quindi una media annuale di 23 sentenze per magistrato.

La Corte di cassazione di Palermo su 330 ricorsi che danno 36 sentenze per consigliere.

La Corte di cassazione di Torino 560 ricorsi, cioè 37 per ogni magistrato.

È evidente, a fronte di queste cifre, che noi non possiamo permetterci il lusso di tante Corti di cassazione. Finchè esse pronunziavano anche sui ricorsi penali vi erano valide ed importanti ragioni per mantenerle tutte: ragioni che mi indussero a dar voto contrario nell'altro ramo

del Parlamento al disegno di legge che sottrasse loro tali ricorsi; ma dopo che è stata così ridotta la competenza di quelle Corti, ed il lavoro di esse si è ristretto in così modesta misura, è chiaro che si dovrà necessariamente sopprimerne almeno alcune.

Con il n. 1° dell'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale si invita il Governo a chiedere al Parlamento l'autorizzazione per procedere ad una nuova circoscrizione del Regno.

Anche su questo tema così importante tace completamente la relazione del ministro, il quale non ha nemmeno accennato al pensiero di chiedere quei pieni poteri che l'Ufficio centrale l'invita ora a chiedere al Parlamento.

La relazione poi dell'onorevole collega Vacca accenna al grave tema delle circoscrizioni soltanto con queste pochissime parole alla pagina prima: « il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra deliberazione, nel dare all'organismo giudiziario un assetto più razionale, e più conforme ai dettami dell'esperienza, col riordinamento delle giurisdizioni, pone le basi di quella più vasta riforma organica che è oramai nel pensiero del pubblico, poichè soltanto da un nuovo assetto della funzione giurisdizionale, *coordinata alla riduzione e alla modificazione delle circoscrizioni*, possiamo riprometterci una riforma completa dell'istituto giudiziario ».

Io mi rendo perfettamente conto delle ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a limitarsi a un così rapido accenno. Non occorre al certo dimostrare la grande utilità, anzi la imprescindibile necessità, di addivenire ad una riforma delle circoscrizioni, poichè è un argomento discusso le mille volte e di luminosa evidenza. Ma, a mio modesto avviso, era necessario nella relazione dimostrare che, a compiere simile riforma, il mezzo più pratico ed efficace fosse quello di chiedere i pieni poteri.

Dice assai bene l'Ufficio centrale, che il problema di una riforma organica della nostra magistratura, si collega strettamente a quello delle circoscrizioni: sono due problemi assolutamente inseparabili l'uno dall'altro. Però, appunto per l'inscindibile legame dei due argomenti parmi indispensabile, prima di invitare il Governo a chiedere al Parlamento la facoltà di eseguire una nuova circoscrizione, il determinare i criteri direttivi della riforma giudi-

ziaria. La riduzione delle sedi giudiziario è intesa evidentemente a diminuire il numero dei magistrati. Ora, come si può stabilire di quali magistrati specialmente debbano restringersi il numero e le sedi, quando non si siano fissate le linee fondamentali della riforma giudiziaria?

Spiego il mio concetto. Prima di vedere, ad esempio, se si debba ridurre il numero dei tribunali civili, evidentemente troppi, parmi necessario risolvere se essi debbano essere conservati.

Prima di stabilire se debbano ridursi le preture, dovete risolvere se tale istituzione debba essere conservata come è attualmente. È noto che molti credono che alla giustizia mandamentale debba provvedersi con l'invio di giudici in missione temporanea. Ove si accettasse questo concetto, a che varrebbe il diminuire il numero delle preture? In ogni modo, prima di votare un ordine del giorno, con cui si invita il Governo a chiedere i pieni poteri per la riforma delle circoscrizioni, è d'uopo conoscere i criteri fondamentali della riforma giudiziaria che si vuole.

Io convengo pienamente nel concetto che abbiamo troppi giudici, e abbiamo troppe sedi di autorità giudiziaria.

La stessa dimostrazione che ho fatto per le Corti di cassazione, potrei fare anche, se non temessi di abusare della cortesia del Senato, per le Corti di appello e per i tribunali, ed in piccola parte anche per le preture.

L'onor. Zanardelli disse molto opportunamente alla Camera elettiva, nella discussione del disegno di legge sulla riduzione delle preture, il 21 febbraio 1890: « Base del miglioramento delle condizioni dei magistrati deve essere la riduzione del numero e delle sedi di essi ». Quindi la necessità di riformare le circoscrizioni giudiziarie.

Ma il metodo che ci propone l'Ufficio centrale, cioè di delegare al Governo ogni facoltà per un'ampia riforma della circoscrizione, è il metodo che l'esperienza ci indica come il più adatto, come il più efficace a raggiungere lo scopo?

Sono noti gli ostacoli che si oppongono a queste riforme. Li indicava con mirabile esattezza l'onor. Zanardelli nella relazione sul riordinamento giudiziario in questo modo:

« Non v'è forse altro corpo dello Stato, che più del giudiziario s'immedesima con tutta la

vita della società, sicchè ogni alterazione del suo organismo produce perturbamento di idee, di abitudini inveterate, di tradizioni tenaci e inoltre di gravi e complessi interessi economici. Si aggiunga che l'organismo giudiziario è fonte di vita per altri organismi minori e connessi, primi fra essi le curie locali, che sono tanta parte del movimento giuridico e della vita civile della nazione. Ogni progetto di riforma giudiziaria eccita la resistenza di tutte queste idee, abitudini, tradizioni, interessi, fortemente scossi, perturbati o minacciati, come eccita naturalmente anche lo spirito di conservazione di questi altri organismi minori, le cui condizioni di esistenza sono collegate agli ordinamenti attuali. Non può quindi recare meraviglia se tale resistenza possa salire a tanta efficacia da soverchiare e vincere ogni proposta di radicali riforme, anche se risponda a bisogni certamente sentiti ed a voti insistenti della coscienza pubblica.

Ora, lo domando all'Ufficio centrale: crede esso che un disegno di legge per concedere al Governo piena facoltà di modificare le circoscrizioni, possa ottenere il voto del Parlamento, quando una simile proposta di legge, in una forma così vaga, così comprensiva, minaccerebbe tutti gli interessi che si attengono ai vari istituti giudiziari e alle varie circoscrizioni? Contro di essa si schiererebbero compatti tutti coloro che tengono a conservare tutte le Cassazioni territoriali, tutte le Corti d'appello, tutti i tribunali, tutte le preture attualmente esistenti!

Lo stesso Zanardelli soggiungeva nella relazione più volte citata: « Ma poichè una rettificazione di tutte le circoscrizioni giudiziarie sarebbe opera troppo ponderosa e complessa e urterebbe in troppe difficoltà per essere affrontata con fiducia d'un risultato soddisfacente, è sembrato che una tal facoltà di ritocco dovesse limitarsi esclusivamente alla determinazione dei territori delle odierne preture mandamentali ».

L'eminente uomo di Stato, nella sua lunga esperienza si dimostrava alieno dal presentare il concetto di grandi riforme giudiziarie, non già perchè non le desiderasse, ma unicamente perchè temeva il loro quasi sicuro insuccesso.

Egli preferiva il sistema delle riforme parziali, perchè esse ferivano soltanto una cate-

goria limitata di interessi, mentre le poderose riforme sollevano inevitabilmente molteplici e svariati interessi che si coalizzano e si fondono a danno di una proposta di legge.

Il metodo di riforme parziali, a piccolo dosi, è suggerito dall'esperienza, la quale ha dimostrato che le grandi e vaste riforme, specialmente quelle che toccano le circoscrizioni, non giungono mai in porto.

Invece, allorchè i ministri hanno presentato parziali riforme organiche, il più delle volte sono riusciti a condurle a buon fine. Basti ricordare i disegni di legge presentati dall'onorevole Zanardelli per l'abolizione dei tribunali di commercio, per la Cassazione unica penale, per la riduzione delle preture. È vero che nella sua applicazione quest'ultima legge fu ristretta, molto saviamente, secondo il mio modesto giudizio, ad un numero assai limitato di preture, ma, in ogni modo, la legge venne approvata.

Io lodo dunque l'onorevole ministro che non è venuto nè a chiedere pieni poteri, nè a proporre una riforma di tutto il nostro ordinamento giudiziario, ma ci ha presentato invece una riforma parziale, che pure è importantissima, specialmente per l'istituzione del giudice unico in prima istanza cui sono interamente favorevole.

Un'altra riforma che riterrei assai utile, e che è stata molte volte proposta, sarebbe quella della elevazione della competenza pretoria. Il maggior numero delle cause civili, che si agitano dinanzi ai nostri tribunali, non superano il valore di tremila lire. Ora, elevando in tal modo la competenza dei pretori, si spianerebbe in grande parte il problema dei tribunali circondariali.

Io non voglio qui omettere su questo argomento un'ultima considerazione di opportunità. La riforma elettorale batte alle porte all'altro ramo del Parlamento e si annuncia che dopo le ferie pasquali verrà presentata la relazione alla Camera elettiva, di modo che la vita di questa non potrà essere molto lunga.

Ora, crede il Senato che sia proprio questo il momento opportuno per il Governo di chiedere al Parlamento i pieni poteri per la riforma delle circoscrizioni?

E vengo al secondo ed ultimo argomento che intendo trattare assai brevemente.

Io sono completamente favorevole al con-

retto sostenuto dall'onorevole Guardasigilli ed accettato dall'Ufficio centrale, dello sdoppiamento delle preture ed al miglioramento degli stipendi ai pretori.

Il problema dei pretori, noi lo conosciamo tutti quanti, è principalmente il problema delle residenze più disagiate, più lontane dai grandi centri, dove i giovani magistrati, specialmente coloro che hanno famiglia propria o vincoli di famiglia, sono riluttanti ad andare. Ora è opportuno che le cure del Governo siano rivolte allo scopo, non solo di migliorare le condizioni dei pretori, ma di rendere possibile che questi giovani magistrati all'inizio della loro carriera non siano costretti a fuggire certe residenze. Capisco che non sia grato di minorare in paesi lontani da stazioni ferroviarie e da grandi centri, in paesi privi dei conforti della vita; ma dobbiamo guardare la cosa da un altro punto di vista; i pretori sono fatti per la giustizia, e non la giustizia per i pretori. Quindi il concetto di ridurre il numero delle preture, per eliminare quest'inconveniente, mi ripugna assolutamente. Siano o no residenze disagiate debbono conservarsi le preture, quando lo richieda l'interesse supremo della giustizia, dinanzi al quale debbono inchinarsi tutti gli altri interessi.

Molte volte si è espresso il desiderio di abolire un gran numero di preture e ciò venne anche tentato con la legge di cui ho fatto menzione. Parecchi di noi ricordano lo splendido discorso che pronunciò nell'altro ramo del Parlamento contro quel disegno di legge l'onorevole nostro collega Fortunato, che dimostrò con eloquente parola il gran bene, la grande utilità delle preture, anche nei piccoli centri.

L'onor. Fani, nella relazione che accompagnò al Senato il precedente disegno di legge di riforma giudiziaria, chiamò la pretura « un vero faro di civiltà in mezzo alle popolazioni rurali ».

Certo, lo credo che qualcheuna delle preture possa essere soppressa. Dalle relazioni statistiche, risulta che effettivamente alcuni giudici mandamentali non fanno che 10, 15, 20 sentenze all'anno. Ora non è giustificato in massima, salvo condizioni speciali, che si conservi un' autorità giudiziaria in una sede dove manca assolutamente il lavoro. Ma questo concetto non deve condurci ad esagerazioni.

Si è creato, a questo proposito, una leggenda;

cioè che nei giovani magistrati, che vanno ad esercitare l'ufficio di pretore in piccoli centri, si inaridisca l'ingegno, che essi perdano l'abitudine dello studio. Io ritengo assolutamente erroneo tale concetto. Questi giovani, freschi di studi, che il più delle volte non hanno ancora una famiglia propria, possono, con un lavoro limitato di quaranta o cinquanta sentenze all'anno, in un ambiente sereno e tranquillo meglio studiare le controversie su cui debbono pronunciare.

Se voi, questi giovani, che non hanno ancora acquistata esperienza e la pratica, li lanciate nei grandi tribunali, in mezzo ad un lavoro defatigante, essi non avranno né il tempo, né la serenità necessaria allo studio e alla meditazione. Al contrario avviene nei piccoli centri. Il numero limitato dei giudizi consente loro, non solo di esaminare accuratamente gli atti, ma di riscontrare ponderatamente nei libri, siano pure pochi, che posseggano, la dottrina e la giurisprudenza.

La necessità di dover risolvere da se stessi, senza assistenza di altri colleghi, le controversie che loro si presentano, li costringe allo studio ed alla meditazione, e li educa soprattutto al sentimento della responsabilità.

Io non credo che la vita dei piccoli centri sia contraria agli studi, ed alla meditazione. Abbiamo luminosi esempi in contrario. Non citerò certo, a proposito di pretori, Giambattista Vico, che in nove anni di permanenza in un piccolo paesello della mia provincia, non solo ritemperò la sua salute, ma scrisse la « Scienza Nuova ».

Mi basti ricordare alcuni uomini eminenti che sono venuti dal modesto ufficio di pretore. Ieri appunto, l'illustre nostro collega il senatore Quarta, ricordava incidentalmente che egli era stato pretore. Niuno di noi vorrà dire, usi come siamo ad ascoltare con ammirazione la parola dell'insigne magistrato, che l'ingegno di lui si sia inaridito. Ed altri splendidi esempi di magistrati venuti dall'ufficio di pretore avemmo in Giuseppe Mirabelli, che fu presidente della Corte di cassazione di Napoli, in Vincenzo Niutta, ed in molti altri.

Ricorderò nell'arringa forense un uomo di una erudizione meravigliosa, che passò quasi tutta la sua vita in un modesto paese della Basilicata, Antonio Rinaldi, il quale, seppur for-

marsi una cultura veramente straordinaria, che poi dimostrò con opere di grande pregio.

Io sono convinto che da parecchi anni a questa parte, si è avuto un grandissimo miglioramento nel personale dei pretori. Ricordo i vecchi pretori specialmente nel periodo subito dopo il 1860, e se li paragono a quelli di oggi, io trovo un notevole miglioramento, per cultura, per intelligenza, per rettitudine, per sentimento di dovere. Durante 27 anni della mia vita di deputato, ho avuto sempre il piacere di conoscere nei pretori giovani colti, intelligenti, volenterosi, dalla vita esemplare, circondati dalla stima e dall'affetto delle popolazioni in mezzo alle quali vivevano. E la conferma della bontà dei nostri pretori, possiamo trovarla nel fatto constatato dalle statistiche che il maggior numero delle sentenze dei pretori, è confermato dal giudice superiore.

Molte volte, non si produce neanche appello avverso la sentenza dei pretori, il che dimostra che le parti accettano i pronunciati del modesto magistrato, e quando è interposto l'appello, il più delle volte questo viene respinto. (*Interruzione del senatore Parpaglia*).

Oltre agli appelli si deve tener conto delle sentenze non impugnate, onor. Parpaglia, ed è un fatto assodato dalle statistiche che la maggior parte delle sentenze dei pretori o non sono impugnate con l'appello, o l'appello è reietto.

E qui nel dar termine alle mie modeste osservazioni, io desidero svolgere innanzi al Senato un'idea sorta nella mia mente, da una lunga e costante osservazione della vita e dell'andamento delle pubbliche amministrazioni e dei pubblici servizi nei centri minori di popolazione.

Gli uomini politici risiedono d'ordinario, almeno in grandissima parte, nella capitale o nelle città più cospicue del regno, ove hanno sede prefetti, intendenti di finanza ed altri innumerevoli uffici che rappresentano le varie amministrazioni dello Stato, ove la stampa e la cittadinanza esercitano un continuo sindacato sull'andamento di esse e sulla regolare esecuzione delle leggi dello Stato. Ben diversamente avviene nei minori centri di popolazione in cui non risiedono autorità governative, non vi sono giornali e manca quasi qualsiasi sindacato della cittadinanza sul modo come procedono i pubblici servizi e le amministrazioni locali. Noi facciamo

ogni giorno leggi, forse troppe leggi. Se si confronta il numero delle leggi emanate dalla costituzione del regno, con quello delle leggi che vigevano negli antichi Stati della penisola, si vede che l'aumento è grandissimo. Io posseggo la raccolta dei volumi delle leggi e decreti del regno di Napoli dal 1806 fino al 1860, sono un centinaio di volumi ed ogni annata è compresa in due volumi per lo più piccoli. Ho cercato per parecchi anni di continuare la raccolta acquistando i volumi delle nostre leggi e decreti, ma ho visto che ora per ogni annata occorrono molti o grossi volumi, fino ad otto volumi per anno, una vera biblioteca, la quale occupa tanto spazio ed è così ingombrante, che ho dovuto rinunciare al pensiero di continuare una simile raccolta.

Noi crediamo, con molte di queste leggi, di portare una corrente, un soffio di vita nuova, una serie di provvedimenti benefici in tutte le parti del Regno, anche nei più remoti comuni di esso, anche tra le popolazioni di montagna. C'illudiamo grandemente: una grande parte di queste leggi si applica nei centri importanti di popolazione, ma nei piccoli paesi invece e nei centri minori, massimo del Mezzogiorno e delle isole, molte di queste leggi restano senza effetto, ad esempio, le provvide leggi sull'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni, quella sul riposo festivo, quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Lo stesso potrei dire di molte e di molte altre leggi.

Nè, salvo lodevoli eccezioni, procedono bene le amministrazioni comunali, le opere pie ed in generale i servizi pubblici!

I pochi tra voi, onorevoli colleghi, che conoscono la vita dei centri minori di popolazione e specialmente di quelli dell'Italia meridionale e delle isole, potranno attestare il profondo abbandono in cui versano spesso le amministrazioni comunali, le opere pie ed in generale i servizi pubblici. È veramente uno spettacolo doloroso che colpisce a prima vista, quando si passa dalla vita della capitale a quella dei piccoli paesi. Vi è da sentirsi molto scoraggiati al vedere così poco rispetto alle leggi, così mal regolati i più vitali interessi locali, tra l'indifferenza musulmana, in generale, degli abitanti, la niuna efficacia della vigilanza e dell'opera del Governo.

Ma, mi direte, come non vi sono autorità

nelle provincie per far eseguire le leggi, per sorvegliare le pubbliche amministrazioni, i pubblici servizi?

L'art. 139 del regolamento su l'ordinamento giudiziario dice: « Il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela del diritto dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica ».

E bisogna riconoscere che gli ufficiali del Pubblico Ministero adempiono egregiamente al compito loro, per quanto si attiene all'amministrazione della giustizia civile e penale. Certo, se occorre una violazione di legge che costituisca un reato, interviene l'azione del Pubblico Ministero, ma in tutti gli altri casi, in cui non esista reato, né contravvenzione, l'azione del Pubblico Ministero, per quanto ho potuto osservare, non si esplica menomamente.

Vi sono i prefetti, si dirà. L'art. 3ª della legge comunale e provinciale dispone così: « Il prefetto provvede alla pubblicazione e alla esecuzione delle leggi ». E nei capiluoghi di circondario vi sono i sottoprefetti.

Ma, i comuni del Regno sono 8261. Di questi, soltanto 234 comuni hanno prefetti e sottoprefetti: in tutti gli altri comuni non vi è un funzionario governativo.

L'opera del prefetto e del sottoprefetto si svolge appena nel capoluogo della provincia o del circondario e forse anche nei comuni contigui, ma non è possibile che si esplichino in tutti gli altri comuni, specialmente in quelli lontani. Vi sono provincie che hanno un gran numero di comuni. La provincia d'Alessandria, ad esempio ne ha 338, quella di Torino 328. Vi sono circondari che hanno moltissimi comuni. Quello di Ivrea, ad esempio ne ha 110; quello di Roma 97, quello di Aosta 72, quello di Casalmonteferrato 71.

Come potrebbero i prefetti ed i sottoprefetti esercitare davvero, senza alcuna rappresentanza diretta locale, la necessaria vigilanza in così gran numero di comuni, massime in quelli lontani dalla loro sede?

Mi si obietterà certamente: vi sono i sindaci.

L'art. 138 della legge comunale e provinciale dice: « Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo ».

« Quale ufficiale del Governo - soggiunge l'articolo 250, - è incaricato, sotto la direzione dell'autorità superiore, della pubblicazione delle leggi » e di altre attribuzioni speciali.

La legge non concede al sindaco l'attribuzione ed il potere di fare rispettare le leggi e di esercitare una effettiva vigilanza sui servizi pubblici, che non dipendano dal comune, e se anche egli avesse questi poteri, non sarebbe in grado di esercitarli.

Ricordiamo tutti la splendida relazione dell'onor. Dancò su l'insegnamento elementare, relazione nella quale venne tratteggiata mirabilmente la figura del sindaco, rispetto alle scuole. Il sindaco è posto tra le ingiunzioni dell'autorità scolastica, tra gli interessi elettorali, una rete di piccoli interessi locali e le difficoltà finanziarie del comune. La relazione indicata desunse da questa strana posizione del sindaco la conseguenza che questi non ha assolutamente la possibilità di tutelare gli interessi della scuola.

Ora ciò non è forse altrettanto vero per tutti gli altri servizi pubblici?

Il sindaco è il capo della maggioranza, cioè del partito prevalente nel comune e come tale la più viva preoccupazione che può avere è naturalmente quella di conservare integra la sua maggioranza, mantenendosi la simpatia ed il favore dei consiglieri comunali e degli elettori: quindi purtroppo è tratto, per non crearsi inimicizie e dispiacere ai maggiorenni del comune, di chiudere un occhio ed anche tutti e due su irregolarità ed illegalità.

In quanti Consigli comunali in quante Giunte non siedono persone incompatibili per altri uffici o per interessi in opposizione a quelli del comune? Chi rileva ciò? Chi provvede ad eliminare questi inconvenienti? Il prefetto ed il sottoprefetto ne sono il più delle volte ignari, residendo in paesi lontani; il sindaco il più delle volte deve tacere per non offendere suscettibilità personali, che nei piccoli paesi si convertono facilmente in aspre inimicizie.

Nei comuni ove vi sono partiti, qualche volta gli oppositori si inducono per bizzo personali a rivelare all'autorità superiore tali irregolarità, ma dove non vi sono partiti tutto passa sotto silenzio all'ombra di una dittatura locale, alla quale tutti si adagiano per desiderio di quieto vivere e di evitare risentimenti.

Occorrerebbe adunque nei comuni, specialmente nei comuni più piccoli, poichè il sindaco è assolutamente inadatto a tali uffici, un rappresentante della legge, che la faccia rispettare e che vigili su le amministrazioni comunali, su le opere pie e su l'andamento dei pubblici servizi. A niuno può venire in mente di creare per ciò un nuovo e numeroso esercito di funzionari. Nè ciò è menomamente necessario. Mi pare che, naturalmente, questo rappresentante della legge possa essere, ove non vi siano prefetti o sottoprefetti, il pretore, il quale, posto nei capoluoghi di mandamento, può benissimo esercitare questo nobilissimo ufficio nella piccola cerchia dei comuni che formano la circoscrizione mandamentale. Chi meglio del pretore, che è chiamato ad amministrare giustizia, può essere il tutore ed il rappresentante della legge ed avere una costante sorveglianza su le amministrazioni locali, sui pubblici servizi o richiamare l'attenzione delle autorità superiori su le violazioni della legge, su le irregolarità delle amministrazioni e dei servizi pubblici?

Comprendo che a questa idea può certamente muoversi qualche obiezione. Ma quale concetto, quale proposta al mondo può esservi cui non si possano elevare critiche, difficoltà, obiezioni? Ogni medaglia ha il suo rovescio ed anche le deliberazioni più prudenti possono dar luogo ad osservazioni contrarie: tutto sta nel ponderare equamente i vantaggi di una proposta e gli inconvenienti che ne possano derivare.

Una obiezione facile a prevedersi è questa, cioè che consentendo ai giudici mandamentali il compito, di cui ho fatto cenno, si dia luogo ad una confusione di poteri, tra il potere giudiziario e il potere amministrativo e che in tal modo il pretore verrebbe ad intromettersi nelle gare locali. Ma questa obiezione non avrebbe alcun fondamento, perchè non si tratta, secondo il mio concetto, di attribuire ai pretori una vera ingerenza nelle amministrazioni locali e facultarli a dare provvedimenti. Il mio pensiero invece è diverso: quello di attribuire ad essi una mera funzione ispettiva e di semplice sorveglianza. Quando il pretore vegga, ad esempio, formar parte di un Consiglio comunale, o dell'amministrazione di un'opera pia, persone ineleggibili od incompatibili, ovvero che manomettano esplicite disposizioni di legge e

pubblici servizi, non è ovvio, naturale che egli, che è in grado meglio delle autorità che sono lontane e non possono veder tutto, denunci ad esse queste infrazioni della legge e queste irregolarità affinché altri provveda e rimedi? Quante di queste illegalità essi non veggono attualmente e vi assistono impassibili, perchè non è attualmente ufficio loro di rilevarle?

Molte volte le autorità superiori vengono a notizia di gravi danni cagionati alle amministrazioni comunali e alle opere pie, a fatto compiuto e quando non è più possibile rimediare.

LOIODICE. Diventerebbero così i pretori vittime di tutte le bizze locali.

MAZZIOTTI. Non si risolvono, onorevole collega, gravi quistioni con una semplice frase: l'inconveniente che si adduce non sussiste in alcuna guisa, trattandosi di una semplice sorveglianza.

Io non ho una conoscenza esatta dell'ordinamento della giustizia in Inghilterra, ma parmi che in quel grande paese, che ci è stato e ci è tuttora maestro in fatto di saggi ordini amministrativi, il giudice di contea, oltre le attribuzioni di carattere giudiziario, abbia anche attribuzioni di carattere amministrativo, come ritengo che le avessero i giudici di pace nel regno di Napoli ed i governatori che erano pure magistrati, nello Stato pontificio. Io credo che in questo modo, cioè mediante un sindacato dei giudici mandamentali sulle amministrazioni locali o sui servizi pubblici, noi arriveremo a portare veramente nelle nostre popolazioni rurali il sentimento e il rispetto della legge.

Grande è il miglioramento civile ed economico, conseguito per effetto dell'unità nazionale, in tutte le parti della penisola, massime nelle provincie che per un tristo e doloroso passato si trovarono nel 1860 meno progredite nel cammino della civiltà. Le scuole, cui recenti e sapienti leggi hanno provveduto in modo più efficace, compiranno l'opera di redimere dall'ignoranza le nostre popolazioni, ma occorre che in mezzo ad esse penetri viva, costante l'azione dello Stato, l'influsso salutare delle leggi, e a ciò potrà contribuire potentemente l'ufficio dei giudici mandamentali. Essi potranno portare, in un ambiente, ove dominano d'ordinario piccole prepotenze e tirannie locali o l'incuria dei più vitali interessi pubblici, il sentimento del

rispetto dell'autorità e della legge. Noi contribuiremo in questo modo davvero a migliorare le amministrazioni locali, ad ispirare in tutte le classi delle popolazioni il concetto che all'autorità della legge tutti debbano inchinarsi e che essa debba prevalere a fronte di ogni interesse ed influenza locale. Noi compiremo in tal modo opera utile e benefica nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole, la cui elevazione allo stesso grado delle provincie sorelle deve essere uno dei maggiori titoli di gloria della nuova Italia. (*Approvazioni virissime*).

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, do lettura di una domanda d'interpellanza a lui rivolta dall'onorevole senatore Di Camporeale, il quale « chiede quali disposizioni siano state date per permettere ai richiamati della classe del 1883, che sono tra i combattenti in Libia, e che ne esprimano il desiderio, di rimanere coi loro compagni sotto le armi fino al termine della guerra ».

Prego l'onor. ministro di voler dichiarare se e quando sia disposto a rispondere a questa interpellanza.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io sono a disposizione del Senato. Se l'onor. Di Camporeale consente, io pregherei di voler fissare per lo svolgimento di questa interpellanza, il giorno di lunedì prossimo.

DI CAMPOREALE. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Levi-Civita.

LEVI-CIVITA. Io mi propongo di esprimere con somma concisione, e senza fare proposte, alcune considerazioni attinenti direttamente al disegno di legge in esame, e le raccomando fin d'ora alla benevola attenzione del Guardasigilli e dell'Ufficio centrale.

Ognuno di noi conosce come un elevato concetto politico, abbia determinata la sollecita unificazione dell'ordinamento giudiziario in Italia.

Nel 1865 si trapiantò dal piccolo ed eroico Piemonte il sistema giudiziario colà in vigore nell'ampio territorio dell'Italia unificata; mancava il Veneto, che si aggiunse al resto della patria nel 1866; ed ivi l'ordinamento giudiziario, che già era stato attuato per il resto d'Italia, apparve men che opportuno, e non rispondente alle tradizioni locali, e si ritardò fino al 1871 a cambiare il preesistente ordinamento.

Il bisogno di varianti all'organizzazione giudiziaria si è fatto sentire, si può dire, quasi subito dopo il 1865; e quella larga letteratura, alla quale i precedenti oratori hanno alluso, si è andata accumulando da quell'epoca fino ai nostri giorni, con tendenza diretta a modificazioni di non poco rilievo. Furono, da allora, attuate varianti più o meno importanti, più o meno buone.

Il Guardasigilli attuale fece tesoro della larga messe di studi che era a sua portata, vi impresso l'orma del suo ingegno, e presentò al Senato del Regno un progetto di legge che contiene talune sostanziali e coraggiose riforme. Ed io perciò attesto il mio plauso al ministro della giustizia, ed altresì do lode al nostro Ufficio centrale per avere considerata nella vera sua essenza l'intenzione del Governo e per avere con molto studio, dottrina ed acume, additato proposte, le quali potranno essere più o meno gradite a taluno di noi, ma le quali dimostrano come l'argomento non sia stato sottratto a nessuna cura, a nessuna indagine.

Io ben posso convenire con l'oratore il quale ha parlato testè che anche dal corpo dei pretori sono sorte personalità eminenti, e gli esempi li abbiamo anche sott'occhio.

Io posso ammettere che la Magistratura italiana, nel suo complesso, nella sua generalità, siasi mostrata non impari, e non obliosa della sua alta missione, e questo non soltanto nei gradi eminenti, dove rifulgono ingegni eccelsi o menti aperte e addottrinate, ma anche nei primi gradi.

Permettete a me, vecchio avvocato, di riconoscere con grande piacere che la magistratura italiana, nella sua grande maggioranza, non è mai venuta meno al suo ufficio, e che de' suoi membri non pochi emergono per ingegno colto e pronto. Certo è che in un corpo il quale contiene quasi quattromila persone, ci

può essere chi devii, ci può essere chi faccia torto all'ordine giudiziario, tanto rispettato e tanto rispettabile; ma fortunatamente si tratta di rare eccezioni.

Vorrebbe dir questo che nulla occorre di fare per essersi sin qui aperta la rispondenza dell'organo all'alta funzione cui è chiamato? No, perchè il disagio non si può disconoscere; la crisi nella magistratura si è fatta sentire ed è apparsa indubbiamente. Tutti noi abbiamo avuto sott'occhio l'esito miserando degli ultimi concorsi, e da esso il Governo non poteva a meno di essere richiamato a provvedere, onde quell'alta funzione di Stato, che è l'amministrazione della giustizia, non avesse in breve a soffrire conseguenze funeste.

Appunto per questo disagio, per questa crisi che si è verificata, occorrono provvedimenti, diretti ad attrarre nell'arringo della Magistratura, a fare entrare nel tempio di Temi degli ingegni giovani, alacri, promettenti, che ora ne rifuggono, non già perchè non sia nobile l'ufficio, non già perchè si tema di non potervi dedicare la operosità intelligente e costante che è necessaria, ma perchè, diciamolo francamente, la remunerazione non è adeguata al merito ed alla fatica. Ne rifuggono, perchè oggimai molti campi dell'umana attività offrono prospettive di maggiori ed onesti profitti e vi sono attratti quei giovani volenterosi e d'ingegno alacre e promettente, che altrimenti si darebbero alla Magistratura, consci della dignità e dell'importanza dell'ordine giudiziario.

È inutile farsi illusioni; il magistrato ha diritto di vivere una vita modesta sì, ma decorosa; ha diritto a che il suo avvenire non sia incerto; ha diritto di avere una sola preoccupazione, quella di rendere retta giustizia; egli deve trovare nel suo lavoro tanto da poter mantenere onorevolmente, decorosamente, sé e la famiglia sua.

E fino a che non si elevino gli stipendi in guisa tale da soddisfare a queste legittime esigenze, a queste umane necessità, noi non avremo un ordine giudiziario, il quale non sia in pericolo di decadere. Più che ad elevare il prestigio della Magistratura, egli è a mantenerle questo prestigio, a conservarle l'autorità, che le è dovuta, a rafforzare nel pubblico il rispetto da cui ha da essere circondata, che son diretti i provvedimenti, sui quali siamo chia-

mati a dare il nostro voto, e che tendono a migliorare la condizione materiale, e, se vogliamo, anche morale del magistrato.

I provvedimenti che ci vengono proposti sono tali da soddisfare a questa esigenza? Il mezzo che si è escogitato è esso sufficiente? Se io venissi a dichiarare di riconoscere che, votando le disposizioni che ci vengono presentate, si sarà fatta opera completa, di ritenere che nullo altro occorra, in linea di metodo e di sistema, tranne quello che è portato dal progetto di legge, direi cosa non rispondente al mio convincimento. Ma debbo anche riconoscere e dire che il metodo che viene proposto, che gli aumenti di stipendio che sono stati additati, sono da reputarsi avviamento a quella meta, la quale è necessario raggiungere; si avrà ora non la conclusione definitiva, ma almeno una conclusione media, una fruttuosa promessa di arrivare ad un risultato completo.

Uno dei mezzi, al fine, che è nella mente del ministro e dell'Ufficio centrale, è quello della unicità del giudice civile in prima istanza. Io ho ammirato le ampie e dotte dichiarazioni del senatore D'Andrea; e tuttavia credo che si abbiano più che sufficienti elementi, per essere tranquilli che la giustizia di primo grado non avrà, a patire alcuna offesa dall'adozione integrale del giudice unico. Non ripeterò gli argomenti che si leggono nelle relazioni che furono in varie epoche presentate a questo e all'altro ramo del Parlamento; non ripeterò i motivi che i trattatisti hanno espresso con dovizia di concetti; constato soltanto che il pretore è pure giudice unico e decide (l'hanno detto testè i precedenti oratori) la massima parte delle cause in modo da rendere poco frequenti le appellazioni, meno frequenti ancora gli accoglimenti di esse. Ora il senso di responsabilità del giudice unico è tutela sufficiente dello studio accurato della causa; non aver confuso questa responsabilità con quella altrui, è elemento che garantisce della retta amministrazione della giustizia. E se questo può farsi dal giudice unico, dal pretore, fino a 1500 lire, non vi è ragione perchè non lo possa fare un giudice unico per più di 1500 lire.

Ieri l'on. D'Andrea ha citato il Bentham, il Bourdeau, il Romagnosi, lo Sclopis, e parecchi altri autori, ed ha parlato del bailo sardo e dei due Senati del Piemonte, del giudicante na-

poletano e della Magna Curia vicariale, ed ha detto che allora vi era il correttivo, accanto al giudice unico, di un tribunale collegiale molto autorevole. Potrei dire al collega D'Andrea che anche nei luoghi più importanti della antica repubblica veneta vi era il podestà, investito oltre che di funzione amministrativa anche di giurisdizione, e che inoltre sedevano a Venezia la Quarantia Civil Vecchia, e la Quarantia Civil Nuova, e poi anche il Supremo Consiglio; ma la giustizia in prima istanza era resa dal podestà, giudice unico, e le altre magistrature anzidette, piuttosto politiche che giudiziarie, conoscevano e giudicavano in grado di appello. E noi, se non avremo le Quarantie, o i Senati, tanto meno il Maggior Consiglio e la Magna Curia vicariale, avremo per altro il temperamento del magistrato di appello.

Infatti il giudice unico proferirà sentenze appellabili; ed in appello, né l'Ufficio centrale, né il ministro hanno pensato a sopprimere il collegio. Questo sarà ridotto, è vero, da cinque a tre membri; ma, per conto mio, ciò sarà fatto bene, mentre secondo l'on. senatore D'Andrea, neppure questo andrebbe a pennello, perchè egli pensa che l'autorità è maggiore in un collegio di cinque persone.

L'on. collega sa come le cause civili si discutano quasi sempre senza la preferenza né delle parti né di persone estranee, perchè il pubblico non è attratto da simili dibattiti: comunque reputo che alle parti ed agli avvocati sempre sarà più gradito che tre magistrati di valore e della cui attenzione si sia persuasi siedano o debbano giudicare, piuttosto che cinque, di cui taluni, o per preoccupazioni, o per altri motivi, non si interessino effettivamente alla causa che vien disputata.

Per cui io sono d'accordo, on. ministro, con lei e con l'Ufficio centrale, sia sul giudice unico, sia sulla riduzione dei magistrati di appello, a tre votanti invece che cinque, e così pure di quelli di cassazione da sette a cinque; e credo e spero che questo sarà opportuno metodo per arrivare ad una limitazione del numero dei magistrati, e che se ne avranno due vantaggi: quello di poter fare una scelta più accurata, o quello di poter retribuire meglio coloro i quali rimarranno ad esplicare l'alta funzione di render giustizia.

Io, a dire il vero, sarei andato anche più oltre seguendo la mia inclinazione individuale, la quale non trova riscontro nel progetto di legge che discutiamo. Io vorrei che fosse illimitata e generale la competenza di tutti i giudici di primo grado, sia di pretura che di tribunale. Le difficoltà giuridiche tali sono per una causa fino a 1500. lire, quali per una causa di valore massimo o di valore indeterminato. Attualmente i pretori hanno delle cause difficilissime, specialmente in materia possessoria, cause che portano conseguenze molto gravi, e non sono le sentenze pretoriali quelle che facciano la men buona figura.

Tuttavia sarei troppo ardito nel proporre questa innovazione, perchè riconosco che non vale per cercare il meglio di perdere il bene: faremo un passo alla volta, e sarà così soddisfatto anche l'on. collega Mazziotti, che vuole le riforme fatte a tratti e non di un colpo solo.

Il disegno di legge, in vista della unicità del giudice di primo grado, anche per le cause di valore superiore al limite della competenza pretoriale, contiene una disposizione che fu criticata acerbamente, ed è quella dell'art. 26, in cui si darebbe al Governo la facoltà di emanare, non solo le disposizioni transitorie, ma ogni disposizione necessaria per l'applicazione della legge e per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato.

All'on. senatore D'Andrea sembra eccessivo che si conceda al Governo una specie di pieni poteri.

Il mio avviso è affatto opposto; io sono favorevolissimo al partito che siano deferite al Governo tutte le facoltà le quali siano necessarie, perchè l'attuazione della legge che si discute sia pronta, completa e soddisfacente. Senza ciò sarebbe temibile, e sarebbe deplorabile evento, che del progetto, che stiamo discutendo e che io spero possa diventar legge dello Stato, non si traessero tutti i benefici che sono nell'intendimento del Governo e nella mente dell'Ufficio centrale.

Come ho detto, io non farò delle proposte concrete; ma mi si consenta di accennare a taluni desideri, relativamente alle funzioni della giustizia, in relazione al disegno di legge di cui si tratta.

Le sentenze di primo grado in materia commerciale possono essere dichiarate, e nella pratica tutte sono dichiarate, provvisoriamente eseguibili. Molte sentenze civili di primo grado sono munite di questa stessa clausola di provvisoria esecutorietà. Da questa clausola sono derivati inconvenienti molto gravi. Ma giova aver presente che col conferire la piena giurisdizione al giudice singolo del tribunale, anche una causa, la quale riguarda la completa fortuna di una famiglia, sarà decisa da un giudice solo, e potrà avvenire in qualche caso, sia pure rarissimo, che la sentenza non risponda alle esigenze che la retta giustizia impone.

Ora a me piacerebbe che fosse modificato il sistema della provvisoria esecutorietà riguardo alle sentenze definitive, in consonanza al sistema diverso e, secondo me, più razionale che vige altrove.

Quanto alle sentenze di primo grado, concernenti l'istruzione della causa, l'ammissione di prove, ecc., la eseguibilità dovrebbe essere di diritto, affinché il procedimento civile risponda alle esigenze attuali, sia rapidamente spedito, non continui, mi sia scusata la frase, ad essere medioevale. Vorrei che ci si ricordasse che si vive in epoca in cui il tempo è davvero moneta, in cui molti commercianti si sottraggono dall'adire la giustizia dello Stato, e provvedono a costituire arbitrati mediante le Camere di commercio, perchè la giustizia statale va lenta, e quando una causa è introdotta si avrà sì la tabella del periodo che corre fra la discussione e la sentenza, ma si andrà sempre a lungo, perchè ogni provvedimento del giudice può essere materia di gravame e di trattazione in secondo grado. A me pare che la sentenza del giudice di primo grado, concernente prove od altri provvedimenti istruttori, non dovrebbe essere appellabile nè formare comunque oggetto di gravame, se non insieme alla sentenza sul merito, ed avere intanto la piena sua esecuzione; così si avrebbe un tipo di giudizio, che corrisponderebbe veramente ai bisogni moderni.

Invece, quando la sentenza riguarda il merito, la parte vittoriosa, finchè la sentenza stessa non sia passata in cosa giudicata, dovrebbe avere soltanto il diritto di ottenere dal soccombente una congrua cauzione, ciò che in Austria e credo anche in Germania si chiama

l'esecuzione cauzionale. Non appare consono a ragione che chi ha ottenuto vittoria in primo grado, forse anche perchè l'avversario non si è ben difeso, possa privare questo di ciò che può eventualmente costituire l'intero suo patrimonio, e quando poi la sentenza d'appello abbia proclamato che il primo giudice non aveva ben giudicato, si trovi di fatto, se non di diritto, nell'impossibilità di riavere il suo. Mediante la esecuzione cauzionale non si avrebbe questo sconcio, e nemmeno si verificherebbe l'altro sconcio che la parte, la quale all'egida della clausola di provvisoria eseguibilità abbia fatta eseguire la sentenza, si veggia esposta nel caso di riforma in appello a risarcire danni, e ciò in base al concetto, che chi mette ad esecuzione una sentenza, non ancora passata in giudicato, lo fa a suo rischio e pericolo. Questo concetto non mi pare esatto, perchè se la sentenza contiene la clausola di esecuzione provvisoria, ciò significa che il magistrato tale esecuzione autorizza, e non è giusto che qualora la sentenza sia poi riformata, venga aggiudicato un indennizzo. L'esercizio del diritto che io vorrei concesso alla mera cauzione, non dovrebbe esporre a responsabilità.

Tutto ciò che ho detto a questo riguardo, vale come raccomandazione all'onor. ministro di volerne fare oggetto di considerazione, quando la materia dovrà essere coordinata alla legge ora proposta, e ciò a sensi dell'articolo 26 di cui prima ho fatto menzione.

Io non parlo degli stipendi, perchè il buon volere del ministro Guardasigilli è certamente giunto fino al limite dei fondi, che dal suo collega del Tesoro ha potuto ottenere. Amo di credere che le premure a questo fatte da lui, siano tali da non lasciare alcuna speranza che ora ulteriori somme siano destinate a favore della magistratura giudiziaria. Quello che penso è che come si dovrà ridurre il numero dei magistrati sia mediante l'unificazione della Magistratura suprema, sia mediante un razionale assetto della circoscrizioni giudiziarie, così si dovrà pure pensare, ed in un avvenire non remoto, ad elevare ancora gli stipendi dei magistrati per poterli avere tali che siano sotto ogni rapporto idonei all'alto compito che loro spetta. E fino da ora accenno che sarebbe dovere imprescindibile quello di usare i maggiori possibili riguardi a quei magistrati che avessero ad

essere, entro termini più o meno lunghi, collocati a riposo per le suaccennate riduzioni, in guisa da agevolare ad essi la via ad ottenere un conveniente trattamento di quiescenza.

L'Ufficio centrale propone, per lo scopo di cambiare le circoscrizioni giudiziarie, che s'inviti il Governo a chiedere ai due rami del Parlamento le opportune facoltà. Ciò, a mio avviso, è una necessità assoluta; dissente invece l'onor. senatore Mazziotti il quale, con frase ornata ed allo scopo che resti immutato l'attuale numero dei pretori, volle mettere in rilievo i pregi della funzione ch'essi compiono. Ma è certo che non si possono mantenere pretori i quali pronunciano in un anno soltanto cinquanta o sessanta sentenze, o che bisognerebbe, e non mi pare conveniente, fare del pretore qualche cosa di diverso da quello che comporta la funzione giudiziaria per giustificare la conservazione di talune e non poche preture. Reputo poi che il Governo potrà ottenere dai due rami del Parlamento l'autorizzazione a mutare le circoscrizioni, poichè gli interessi locali non possono mai prevalere sugli interessi generali, seppure gli interessi locali medesimi dovessero subire qualche lesione. Del resto, siffatta lesione non è temibile, mentre per qualsiasi comune, specialmente se di qualche importanza, sarà assai maggiore il vantaggio di avere amministrata la giustizia in prossima località, da persona competente sotto ogni riguardo, piuttosto che avere sul luogo un giudice privo di lavoro e inattivo, e dalla cui presenza non derivano alcuna prosperità, alcun vantaggio all'ambiente. Ad ogni modo il legislatore deve avere l'occhio rivolto ad ideali più alti e più retti che non sia la soddisfazione di pregiudizi locali.

Quanto ai provvedimenti che riguardano le promozioni, avrei rivolta l'attenzione sopra la opportunità di rendere meno difficile ai pretori la promozione a consiglieri di appello. Anche i pretori possono concorrere od alla promozione per merito, mediante scrutinio, o per via di esame, ma per essere ammessi allo scrutinio hanno bisogno di esser pretori di prima classe e tali divenuti perchè dichiarati promovibili a scelta, e solo coloro che abbiano conseguito nello scrutinio per la promozione a consiglieri d'appello la qualifica di promovibili a scelta, possono ottenere una quarta parte dei posti

assegnati ai giudici, che abbiano riportata pari qualifica.

Questa promozione che esige per i pretori la promovibilità a scelta, innalzata alla seconda potenza, non mi pare giusta. Consentite che i pretori, i quali credono di avere in sè l'attitudine, la vigoria intellettuale, la preparazione di studi sufficienti, possano, quando abbiano raggiunta la prima categoria, chiedere di essere ammessi allo scrutinio, esigendo magari che all'uopo si abbiano informazioni favorevoli dal presidente del tribunale, nel cui circondario risiedono; e poi lasciate che corrano la stessa sorte dei giudici.

Mentre volete elevare di dignità il pretore, non vogliate deprimerlo nel passo che fa per procurare di salire più alto; mi pare che in questo le disposizioni del progetto non rispondano ad un trattamento giustamente meritato da funzionari che raggiunsero nella loro classe la prima categoria.

L'ordinamento giudiziario si commette intimamente anche col procedimento giudiziario civile. Le riforme che al Codice di procedura civile sono state fatte, servirono a togliere taluni inconvenienti, ma non furono mutate molte disposizioni che vennero rese antiquate dalle profonde innovazioni verificatesi in mezzo secolo nelle più svariate manifestazioni della vita, e specialmente nella facilità delle comunicazioni nella estensione e nella rapidità degli scambi. Il nostro Codice di procedura civile non conosce ferrovie, non conosce telegrafo, e neppure conosce gli uffici postali! Noi vediamo che, a cominciare dalle citazioni, si deve scrivere mezza pagina per dire che un atto è stato notificato, mentre oggi le cose dovrebbero andare più sollecitamente. Inoltre, il Codice esige larga quantità di forme inceppanti che non servono a nulla, sancisce una enorme quantità di nullità, le quali impediscono che la trattazione si svolga sollecitamente e servono mirabilmente a litigatori di mala fede.

Fa pena vedere come una gran parte dei nostri annali giudiziari sia occupata da sentenze in cui si discute di mere forme; fa pena rilevare come ragguardevoli intelletti, anche di Corti supreme, sieno occupati a considerare se si debba o no rendere nullo tutto un procedimento, per una inavvertenza di poco conto

e di nessuna influenza sulla indagine del vero e del giusto.

Si è discusso e si va discutendo, tra altro, se i cinque o dieci giorni per le prove testimoniali debbano essere liberi o no, e ogni tanto le Corti supreme mutano giurisprudenza; e come in questa, così in parecchie altre materie, per tali oscillazioni l'incertezza tratto tratto risorge. Tutto ciò non è razionale, è contrario ad ogni civile idealità.

Ora, onor. ministro, ella ha compiuto un'opera veramente encomiabile quando ha proposto il nuovo Codice di procedura penale, con sapienti innovazioni; completi l'opera e ci dia un Codice di procedura civile che non sia un anacronismo, che sia consono alla odierna vita commerciale e industriale, e che sia degno di questa nostra Italia, la quale sta affermando viemmaggiormente ogni giorno la sana e fruttuosa vigoria dei suoi propositi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Scialoja.

SCIALOJA (*segni d'attenzione*). Avrei volentieri taciuto, ma sento quasi un obbligo di parlare in questa occasione, sia perchè come relatore del bilancio di grazia e giustizia sono tenuto quasi ogni anno a trattare siffatte questioni, sia perchè è da lungo tempo che io penso che non vi sia in Italia problema amministrativo più urgente, e nello stesso tempo più difficile, di quello della riforma dell'ordinamento giudiziario. Credo che sia dovere di tutti coloro che si sono occupati della materia di esprimere pubblicamente il proprio pensiero, come contributo a questo edificio a cui tutti dobbiamo portare la nostra pietra.

Il presente disegno di legge è, si può dire, l'ultimo risultato, a cui il Guardasigilli è potuto pervenire in seguito ai diversi progetti che si sono presentati in questi ultimi tempi, e purtroppo anche in seguito alle restrizioni che il ministro del tesoro oppone ad ogni maggior richiesta di fondi.

Questa posizione del proponente fa sì che in molti casi la proposta rimane al disotto dei suoi stessi desideri; onde io credo che parecchie delle critiche, che sto per fare, non solo non riescano nuove, ma, almeno in parte, abbiano il consenso dello stesso ministro, il quale potrà rispondermi facilmente in parecchi casi: « Io avrei desiderato di fare ciò

che voi dite, ma me ne è mancato il mezzo ». Ma appunto per ciò io ritengo che ogni membro del Parlamento, il quale abbia la profonda persuasione che io ho, che questo sia il più grave problema di amministrazione in Italia, debba solennemente dichiarare il proprio pensiero, e soggiungere subito che è colpa del Governo non provvedere intieramente ai bisogni dell'ordinamento giudiziario.

È questa una materia in cui ogni economia è quasi delittuosa, perchè colpisce il centro di tutta la vita sociale, che è la giustizia. Un popolo come il nostro, il quale, a torto o ragione, non crede all'amministrazione della giustizia, bisogna pur dirlo francamente, o signori, è un popolo che non può dirsi assorto a quel sublime grado di civiltà, a cui tutto il suo passato ed il suo rigoglioso presente gli dà pieno diritto.

Io credo pertanto che il Parlamento debba farsi vivo, e debba dichiarare che non è questa materia in cui si possa fare economia. Certo non si deve sperperare il pubblico danaro, certo quello che si chiede deve essere pienamente giustificato, ma non bisogna che i mezzi siano al di sotto di questo supremo bisogno dello Stato.

La principale delle censure, che io muovo a questo progetto di legge, è precisamente questa: è un piccolo rimedio portato ad uno stato di cose che esige provvedimenti molto più gravi e profondi, provvedimenti i quali importano una spesa molto maggiore della somma di un milione e 600 mila lire, che, in questo momento, è a disposizione del Guardasigilli per attuare la riforma.

Io penso che lo Stato dovrebbe, senza difficoltà, dare al Guardasigilli almeno quattro o cinque milioni annui per fare una riforma seria e veramente proficua dell'ordine giudiziario. E non sarebbero, egregi colleghi, quattro o cinque milioni di spesa in più sopra il bilancio generale dello Stato; perchè noi da parecchi anni seguiamo in questa materia la più erronea delle vie. Lo Stato diffida della propria magistratura, perchè sa di trattarla inaleguatamente; e non vi è legge importante, relativa ai vari rami delle altre amministrazioni, in cui non s'introduca qualche disposizione, con la quale si istituiscano magistrature speciali; giunte, commissioni, con vari nomi, le quali nascondono l'istituzione di magistrature speciali, che costituiscono una

offesa all'ordine giudiziario generale ed in molti casi anche una offesa al più alto principio di libertà. (*Bene*). Eppure lo Stato fa così, perchè non ha piena fiducia nei giudici ordinari; bisogna dirlo, ed io son uso a parlar molto chiaramente, non intendendo però che la franchezza della mia espressione includa il minimo senso di offesa; che anzi forse nessuno in Italia ha il rispetto per la magistratura che ho io, e soprattutto nessuno ha un più alto ideale di ciò che dovrebbe essere la magistratura.

Se noi potessimo avere un ordinamento giudiziario tale da poter veramente corrispondere al bisogno di giustizia che tutti sentiamo, molte di quelle altre giurisdizioni cadrebbero, e si otterrebbe in tal modo una notevolissima economia. Non è possibile, in questo momento, dire quanto costino allo Stato tutte queste giurisdizioni speciali; ma certamente si spende per esse una gran parte di quei milioni che lo Stato rifiuta all'ordine giudiziario.

Vediamo però quali sono le proposte che ci vengono fatte, nelle quali è manifesto che il voto del Guardasigilli è tarpato dalle necessità della spesa ristretta.

Tra le più importanti riforme proposte va esaminata anzitutto quella del distacco della carriera della pretura dalla carriera dei tribunali o delle Corti.

Noi ricordiamo tutti il recente progetto presentato dal ministro Fani, in cui questo punto costituiva quasi il cardine della riforma. Si sosteneva allora che non vi può essere rimedio alle condizioni attuali della magistratura, se non si distacchi la carriera dei pretori dalle altre carriere giudiziarie; e ci si proponeva allora con una fallace imitazione dell'ordinamento francese, di reclutare i pretori fra gente per bene - vogliamo credere - ma insomma fra molte categorie di persone, le quali non potevano riscuotere la piena fiducia che si deve avere in questo magistrato.

Io do lode all'attuale Guardasigilli per avere abbandonato quel pensiero, il quale, secondo me (come ebbi a dichiarare allora come membro della Commissione del Senato che esaminò quel progetto), era veramente un nuovo colpo portato all'amministrazione della giustizia in Italia. Ed un colpo portato ad occhi bendati, senza guardare quello che già esiste in Italia. Quando parliamo di questa riforma, noi

ci dimentichiamo troppo spesso che il primo gradino dell'ordine giudiziario italiano sta nei conciliatori, che la giustizia spicciola e quotidiana in Italia si amministra dai conciliatori. Per verità non benissimo, non certo in quel modo che sarebbe desiderabile; ma in ogni modo i conciliatori rappresentano essi quel primo ordine di magistrati locali, che quasi arbitrariamente giudicano secondo le leggi in teoria, secondo una grossolana equità in pratica, grossolana equità che può bastare per quei piccoli interessi e per quelle piccole contese che sono portate innanzi a loro. Il conciliatore è il giudice di pace, inferiore assai al giudice di pace francese, ma è il primo giudice di carattere popolare. Di esso forse si potrebbe pensare anche ad aumentare le attribuzioni, accrescendone d'altra parte le garanzie di capacità. Ad ogni modo questo primo giudice rimane fuori da tutti i nuovi progetti; ma anche se non lo si vuol toccare, bisogna ricordarsi che esiste. In quell'ordinamento che ci era proposto dal ministro Fani, pareva che questi si fosse completamente dimenticato del conciliatore, perchè voleva che il primo grado di giurisdizione fosse costituito dai pretori di carattere locale e popolare.

Il pretore deve essere un magistrato di carriera: in Italia non può non esserlo, perchè il pretore ha pienezza di giurisdizione ed anzi ha qualitativamente la più ampia di tutte le giurisdizioni, perchè i limiti della sua competenza, fuorchè in alcune speciali materie, sono relativi alla quantità, più che alla qualità. Egli è il solo magistrato che giudica di diritto civile, di commerciale, di penale e che ha poi cento altre attribuzioni, le quali sono estranee completamente a tutti gli altri gradi giudiziari. Egli presiede i consigli di famiglia, attribuzione delicatissima; a lui è data la revisione degli atti dello stato civile, e così via dicendo; perchè ogni tanto si fa una legge che onera il pretore di qualche nuova incombenza. Dunque il fare il pretore in Italia, in queste condizioni, significa adempiere ad uno dei più difficili uffici, che si possano immaginare. Io, per esempio, per quanto abbia ormai sulle mie spalle più di tre decenni di professione, mentre potrei dire - senza soverchia vanità - di esser pronto a fare domani il consigliere di Cassazione, dovrei invece confessare di non saper fare il pretore. (*Si ride*). Questa è la condizione delle cose.

Ora è evidente che a posti così delicati non possiamo chiamare che funzionari, i quali abbiano una certa cultura ed anche una certa esperienza nel giudicare. Debbono dunque i pretori essere magistrati di carriera.

E per questa parte il presente disegno di legge risponde ai miei voti; ma esso, e qui comincia il punto in cui io dissento, fa del pretore un magistrato d'ordine inferiore.

Mi si potrà dire che non si trova scritto nel progetto che i pretori dovranno essere magistrati di ordine inferiore. Ma s'intende che queste cose non si scrivono, si fanno; ed il progetto di legge, che discutiamo, fa di questa categoria dei pretori un ordine inferiore a quello dei giudici di tribunale, ancorchè godano lo stesso stipendio; e fa di questi pretori dei magistrati inferiori, imitando in parte l'antico sistema, che fu modificato poi dall'onorevole Zanardelli. L'antico sistema, quello dell'ordinamento giudiziario del 1865, ammetteva che ai primordi della carriera vi fosse una biforcazione, per cui alcuni seguissero la via delle preture ed altri quella dei tribunali, facendosi nominare aggiunti giudiziari per passar poi giudici. Parve allora e cioè quando lo Zanardelli modificò questo stato di cose, che esso non fosse corrispondente al sentimento democratico dei tempi; perchè alle carriere inferiori erano spinti i più poveri, coloro cioè che avevano un maggior bisogno di guadagnare immediatamente, dal momento che il pretore era subito remunerato, mentre l'aggiunto giudiziario doveva per qualche tempo rimanere senza remunerazione o con una remunerazione insufficiente.

Si volle allora toglier di mezzo questo stato di cose e si fece l'unificazione. Donde l'attuale carriera presenta questo enorme inconveniente che i giovani che entrano uditori giudiziari, dopo aver per qualche tempo prestato gratuitamente i loro servizi allo Stato, sono mandati nelle preture e queste preture rappresentano il purgatorio dell'ordinamento giudiziario, in cui le pene sono talvolta anche infernali. Si soffre in esse molte volte qualche cosa di peggio del disagio, qualche cosa che può distogliere più d'un valoroso giovane dall'entrare in carriera. In molti casi si produce in esse una dissoluzione della parte migliore dell'animo del giovine, che si è incamminato per la carriera

giudiziaria. Mandati in luoghi isolati, in cui non sono confortati dall'aiuto di coloro che costituiscono il ceto forense, in luoghi, in cui difettano di libri ed in cui le questioni che sono loro portate dinanzi sono spesso assai misere, che cosa possono fare questi poveri pretori? A poco a poco si corrompono, non nel senso penale della parola, ma nel senso morale. L'ozio è il loro grande corruttore e se questo ozio è troppo prolungato, se questi giovani hanno, come è accaduto e come accade a parecchi, la sfortuna di passare molti anni in queste condizioni, al momento in cui voi li riprendete per rimmetterli in carriera, li trovate assai peggiori di quando li avete mandati laggiù.

È un fenomeno questo che può verificarsi chiunque abbia un po' di pratica di giovani e che ho riscontrato io, per la doppia esperienza che mi sono formata e nell'insegnamento universitario e nella professione forense. Molte volte io rimango meravigliato di trovarmi in presenza di giovani, i cui meriti io aveva apprezzati all'Università, i quali dopo parecchi anni passati nella carriera giudiziaria più non si riconoscono.

D'altra parte molte volte accade che questi pretori non hanno a loro disposizione neppure la collezione delle leggi o dei decreti dello Stato, tanto che io sono a conoscenza di una sentenza emanata da un pretore, il quale dichiarò di non poter applicare la legge invocata dall'avvocato difensore, perchè non la conosceva non avendola ricevuta. Eppure la legge era da più mesi in vigore.

Ora che il male ci sia, e che sia grave, che trattenga molti giovani volenterosi dal mettersi per questa strada, che sciupi molti di quelli che si sono per essa incamminati, è un fatto innegabile e si deve constatare con la franchezza con cui io qui lo constato, per cercare di portarvi rimedio. Ma quale è il rimedio che ci viene proposto?

Il rimedio è questo: pei giovani, i quali sono entrati come uditori nella carriera giudiziaria, noi ad un certo punto stabiliremo due correnti, una si metterà per la carriera inferiore delle preture e vi rimarrà, l'altra si metterà per la carriera superiore dei tribunali e delle Corti. Ho detto che la prima si metterà per le preture e vi rimarrà, quantunque

io preveda la risposta dei compilatori del progetto che sosterranno che non vi rimarrà, perchè una via di uscita vi è pur sempre.

Infatti quel pretore che arrivato al più alto grado della sua carriera, essendo pretore di prima classe, sarà dichiarato promuovibile a scelta, potrà sperare di entrare, con assai piccola probabilità, anche nella carriera superiore. Ma tutto questo potrà accadere per una, per due, per dieci persone, ma non costituisce quella probabilità che può entrare in conto per regolare una carriera. Colui che si metterà per la via delle preture deve far conto di rimanervi.

Ora mi domando: chi si metterà per la via delle preture? In media (naturalmente ci si metteranno anche dei bravi giovani che vogliono stare tranquilli e casa loro) in media, dico, ci si metteranno due categorie di magistrati: i più bisognosi, i quali sono ammessi allo stipendio un po' prima (dopo un anno di uditorato, invece che dopo due anni) ed i quali cedono all'allettamento dell'immediato guadagno, con la probabilità di stare in luoghi meno dispendiosi; i più poveri insomma potranno sentire una certa attrattiva per questa carriera. Ed allora io mi domando se veramente questa carriera non si debba dichiarare inferiore, come io dissi poco fa. Gli altri che potranno mettersi nella carriera dei pretori, saranno coloro che, non sentendosi molto forti e vedendo le molte siepi dei concorsi e degli scrutini, che sbarrano la corsa dell'alta carriera, preferiranno di adagiarsi nelle placide promozioni delle quattro classi di pretori, che si vogliono formare. Saranno questi dunque i più deboli intellettualmente.

Risultato: i pretori italiani saranno senza dubbio una categoria inferiore della magistratura; e per l'una o per l'altra ragione daranno garanzie assai minori degli altri magistrati per la retta amministrazione della giustizia.

È ciò utile? È ciò tale cosa che si possa senza gravi scrupoli approvare? Io dico la verità, sento nell'animo mio una grande resistenza contro questa approvazione, perchè l'amministrazione della giustizia non è soltanto il più alto e sublime ufficio, non è soltanto la prima ragione di essere dello Stato, ma è anche l'organo più efficace dell'educazione morale del nostro popolo.

Noi, a proposito dell'educazione, parliamo sempre di scuola; ma la scuola si fa in tutti i nostri atti. La principale scuola di morale è appunto la giustizia popolare, quella che sta a contatto delle classi più umili del nostro popolo, e tale è la giustizia dei pretori. I pretori dinanzi al popolo nostro debbono rappresentare la giustizia dello Stato; il popolo non vede altro; è il pretore che impersona questo sublime ideale.

Per ciò io non credo che ci siano sacrifici dai quali dobbiamo rifuggire per elevare la funzione dei pretori innanzi al nostro popolo.

La via, che ci si propone, ci condurrà a questa meta?

Francamente non mi pare.

Molti dei miei amici (che sogliono essere male lingue) dicono che io sono critico. Ma non lo sono, e voglio subito dimostrarlo.

In un discorso come questo io potrei contentarmi di fare la censura delle proposte, e concludere: presentatemi delle altre. Ma io credo invece che, avendo studiato un poco questo problema, io debba sottoporre a voi qualche idea in proposito, idea che naturalmente a me pare abbastanza matura, ma che obbiettivamente non oserei dire sicura per l'immensa difficoltà dell'argomento.

Io avrei vagheggiato un sistema per cui fosse abolito il pretore come tale, nell'ordinamento giudiziario.

Io vorrei che i magistrati nelle preture fossero tutti giudici in missione; giudici incardinati ai tribunali e mandati in missione temporanea, in modo che le funzioni di pretore fossero affidate sempre a magistrati dell'altezza e della dignità del giudice, e che i giudici non avessero il tempo di sciuparsi nel modo che ho detto dianzi, con la troppo lunga permanenza nelle preture.

Potrebbero allora questi giudici soddisfare in vario modo al servizio nelle varie preture secondo le diverse necessità. Vi sono preture in cui i titolari hanno assai poco da fare ed altre in cui il lavoro è enorme. Non vi è ragione che così nelle une come nelle altre si tenga un magistrato fisso. Il magistrato in missione potrà impiegare parte del suo tempo in alcune preture, mentre in altre egli potrà restare, per turno con altri, senza interruzione. Ma questo

giudice apparterrà sempre ad un unico centro che è il tribunale.

È un sistema questo che a me par degno di essere meditato, tale da non potersi gettar via senza considerarlo, perchè mi pare che sia quello che più risponda ai bisogni, che offra un minor numero d'inconvenienti; non dico che non ne abbia, perchè nessuno può pensare di proporre un sistema che non abbia inconvenienti, ma si tratta solo di trovare quello che ne abbia il minor numero. Io perciò vorrei che il Guardasigilli tenesse conto di questa proposta: vedesse se veramente non sia tale da doversi studiare e sviluppare, esaminandone anche le conseguenze finanziarie. Io non credo che porterebbe grande spesa, perchè permetterebbe di servirsi in alcune preture di giudici in missione per due o tre mesi in complesso, onde ci sarebbe una economia di personale, potendo un solo giudice adempiere agli uffici giurisdizionali di parecchi pretori.

Aggiungo subito però che questo sistema esigerebbe un'altra riforma, perchè si tratta di una questione complicata, ed è un errore il credere di semplificare le cose chiudendo gli occhi sopra le ulteriori conseguenze. Quando il problema è complesso bisogna affrontarlo in tutta la sua complessità, il credere di poterlo risolvere a pezzi sarebbe uno sprecare il tempo e il danaro. Io penso dunque che alla riforma delle preture debba andar congiunta la riforma delle cancellerie di pretura. Chiunque ha pratica di queste cose, sa quanti di quogli atti, i quali oggi sono dalla legge deferiti ai pretori, si compiono di fatto, illegalmente, ma consuetudinariamente, dai cancellieri, i quali, purtroppo, sono oggi in condizioni tali che difficilmente il legislatore potrebbe senza altro aver piena fiducia in essi. Bisogna dunque riformare le cancellerie di pretura, il che importerebbe qualche spesa; non c'è da farsi illusione su questo; ma sarebbero danari bene impiegati.

Riformate le cancellerie, affidate ai cancellieri molte di quelle incombenze che oggi essi adempiono illegalmente e che adempirebbero invece legalmente, si diminuirebbero invece le mansioni del pretore e si renderebbe possibile l'intervento di lui soltanto negli affari veramente giurisdizionali.

Con questo sistema io credo che si avrebbe

una risoluzione del problema, tale da acquistare l'animo nostro meglio di quella che ci è stata proposta.

Continuiamo ad esaminare il disegno di legge.

Relativamente ai tribunali e alle Corti d'appello ed anche alle Corti di cassazione ci si propone una importante riforma: giudice unico in primo grado civile nei tribunali; tre giudicanti nelle Corti d'appello, cinque nelle cassazioni.

Dico subito che, per quanto questa riforma, secondo le mie previsioni, possa suscitare molte difficoltà al Guardasigilli, io sono ad essa favorevole, per le ragioni che sono già state accennate dagli egregi colleghi, e che non istarò a ripetere.

Per quanto si riflette alle Corti d'appello e di cassazione, non si dovrebbero incontrare seri ostacoli. Quello che più può dare da pensare è l'unicità del giudice nei tribunali.

A me, dopo averci molto riflettuto, pare la cosa possa dirsi matura, ma... — qui vi è d'accapo, con mio dispiacere, un ma — ma non con questo giudice unico che ci presentate. Quando avrete sdoppiata la carriera iniziale e mandato i pretori in una specie di cul di sacco (tale è la loro carriera separata), i giudici di tribunale chi saranno? Saranno i novellini, quelli che avranno fatto due anni soli di uditorato e che cominceranno a giudicare nei tribunali senza esperienza.

Si risponderà forse: nei primi tempi li manderemo nei collegi. Ma, in quali collegi? Questi collegi in molti luoghi saranno composti molto debolmente, sì che li formerete talora anche con quei poveri pretori, che avete tenuto in disparte, cosa non bella per la costituzione di un magistrato d'appello. Ad ogni modo metterete ben presto il giudice a far da sè senza aver compiuto quel lungo tirocinio che adesso fa nelle preture, in molti luoghi male, ma pur sempre acquistando una certa esperienza.

Io vorrei che il giudice unico fosse invece un giudice maturo per essere consigliere di appello; che fosse un giudice già giunto per esperienza e per dottrina ad un alto grado nella carriera, ed allora io capirei che fosse giudice unico, allora io a lui mi sottoporrei con piena fiducia.

Per me dunque nessuna pregiudiziale di ordine teorico contro il giudice unico, ma solo

una pregiudiziale di ordine pratico, poichè il giudice unico che voi proponete, non mi pare che possa avere la necessaria autorità.

Io invece credo che, se il Guardasigilli potesse accettare l'ordine di idee che poc' anzi io esponeva al Senato, si farebbe dai giudici in missione nelle preture il tirocinio, e, dopo qualche tempo, si avrebbe quel giudice unico maturo e degno di assumere pienamente le funzioni del tribunale in primo grado.

Allo stato delle cose, io avrei molto ritengo ad accettare la proposta; perchè non si può dire, in queste materie, facciamo un esperimento; non è un *corpus cile* che ammetta esperimenti l'amministrazione della giustizia; e si andrebbe anche incontro a questo grande pericolo, che un' esperienza del giudice unico che non riuscisse, condannerebbe il sistema stesso dell'unicità del giudice chi sa per quanto tempo, ingiustamente, perchè la non riuscita si dovrebbe a circostanze concomitanti, non all'istituto in se stesso.

Il progetto, relativamente alla distribuzione delle materie fra i tribunali ed i pretori, porta per opera della Commissione, una innovazione abbastanza grave.

Presentemente tutta la materia relativa alle imposte è sottratta alla competenza dei pretori ed è portata dinanzi ai tribunali, qualunque sia la somma richiesta, per la grande importanza che la cosa ha, non solo per gli interessi dello Stato, ma per i cittadini che debbono essere trattati ugualmente in una materia così delicata.

La Commissione propone (ed io non so se il ministro abbia accettata questa proposta) che anche la materia delle imposte sia deferita a quei tali pretori, nei quali io non potrei avere tutta la fiducia — dico la verità: io non so se l'onorevole Guardasigilli abbia accettata questa proposta, e sopra tutto non so se l'abbia accettata il ministro del tesoro, il quale è d'accordo col Guardasigilli nel suo progetto, ma non so se sia d'accordo anche in questa modificazione proposta dall' Ufficio centrale: io ne dubiterei molto.

Ma ad ogni modo, se passasse questa modificazione, voi vedete di quanto crescerebbe ancora l'importanza del pretore, e di quanto per conseguenza sarebbe più condannabile ogni

sistema che ne abbassasse il livello intellettuale e morale.

Veniamo, se il Senato non è annoiato...

Voci: No, no, continui.

SCIALOJA ... veniamo a qualche altra considerazione, che sarà forse un po' pericolosa, perchè mi farà imbarcare in un tema alquanto grave.

Si propone di diminuire il numero di alcune categorie di magistrati; dei giudici e dei consiglieri di appello, specialmente: una diminuzione molto piccola; mi pare di cento giudici e poco più di quaranta consiglieri di appello. Si propone questa diminuzione evidentemente perchè sarebbe permessa a causa del giudice unico la riduzione del numero dei giudici, e perchè la riduzione a tre giudicanti nelle Corti di appello permetterebbe anche qualche diminuzione nel personale di queste. Io plaudo ad ogni diminuzione di personale, poichè le grandi difficoltà attuali provengono dal dover provvedere ad un personale troppo numeroso per quello che può dare la piazza.

Ma se rivolgo lo sguardo alla magistratura più elevata, alla Corte di cassazione, trovo che questa riduzione non c'è. E perchè non si è fatta questa riduzione? Si potrebbe rispondere, perchè il personale attuale giudicante non basta, ed infatti c'è qualche Corte di cassazione in cui forse il personale attuale è insufficiente.

MORTARA, *dell' Ufficio centrale*. Anzi si è aumentato.

SCIALOJA. Me lo permetta, il carissimo collega Mortara, ma io debbo parlare di lui. C'è una riforma di cui molto si parla, che si può dire ormai entrata quasi nella coscienza di tutti: non quella della Cassazione unica che desidera il collega, ma un'altra, cioè l'abolizione del Pubblico Ministero in Corte di cassazione civile. A che serve il Pubblico Ministero nella cassazione civile? È una superfetazione, è un residuo storico che non ha altra ragione che la tradizione (*approvazioni*); perchè un magistrato il quale deve dire in pubblico la propria opinione, ma che non partecipa al giudizio, è un magistrato inutile da una parte, pericoloso dall'altra. Non c'è nulla di personale in quello che sto per dire, lo intendo bene il collega Mortara; ma io mi sono spesso domandato se non sia peggio il buon

Pubblico Ministero civile in cassazione, o il cattivo.

Se è buono, che cosa accade? Che colla sua autorità egli s'impone al Collegio giudicante, il quale non giudica più con la propria coscienza indipendente come dovrebbe, ma ha riguardo all'autorità dell'uomo che ha parlato; e sappiamo tutti, per esempio, che quando parla il collega Mortara in Cassazione, la Corte, tranne casi eccezionali, dirà quello che ha detto lui. Ora questo non è bene per l'amministrazione della giustizia. Il Corpo giudicante deve giudicare con piena indipendenza, e l'indipendenza non deve essere perturbata neppure dalla riverenza verso uomini di alto valore.

È pur evidente che quando un magistrato autorevole ha parlato in pubblico, e si è sbilanciato, deve provare rincrescimento, se la Corte di cassazione non lo segue. Se io avessi preso delle conclusioni, mi sentirei seccato che la Corte non mi seguisse, non ne farei una questione, come non ne farebbe il collega Mortara, ma non ne proverei piacere, e, se la cosa si ripetesse molte volte diventerebbe intollerabile.

Se il Pubblico Ministero è buono, accade questo: se è cattivo, e pur troppo accade anche che ce ne siano dei cattivi, diventa una cosa addirittura sconveniente per la dignità dell'amministrazione della giustizia. Finché il magistrato mediocre fa, nella sua Camera di consiglio, una sentenza non molto bella, ciò sarà noto solo alle parti e a pochi altri; ma il magistrato che in pubblica udienza, nel più alto seggio, dice cose non perfettamente consone alla dottrina e al senno che dovrebbe avere...

LOJODICE. Non è cosa molto rara...

SCIALOIA. Dice il collega Lojodice, che è una mala lingua (*si vide*), che non è tanto raro questo caso, e ciò mette evidentemente la giustizia in condizioni in cui non si dovrebbe trovare.

E perché non si abolisce il Pubblico Ministero in Cassazione? Ed il carissimo amico Guardasigilli potrebbe dirmi: e tu perché non l'hai proposto? Non l'ho proposto io, e non lo propone lui, per una ragione gravissima, ed è appunto di questa che io intendevo parlare.

È una questione grave, perché allo stato delle cose, non si può proporre tale abolizione, perché ciò significherebbe abolire, nei più alti gradi della gerarchia, un notevole numero di

posti, e significherebbe per conseguenza peggiorare la carriera dei magistrati. E siccome il peggioramento di questa carriera avrebbe un cattivo riflesso nel reclutamento del personale, si farebbe opera contraria al miglioramento della Magistratura (*Commenti*).

È così, on. colleghi; ogni ordinamento giudiziario deve oggi ammettere un certo numero di posti nei più alti gradi, perché si debbono conservare le maggiori probabilità di promozioni per migliorare la carriera generale.

Onde, qual'è il rimedio?

Ecco la questione gravissima che io voglio proporre al Senato.

Qual'è il rimedio? Uno dei più gravi inconvenienti di tutto l'ordinamento giudiziario, sta nella necessità di subordinare l'ordinamento stesso delle magistrature alla possibilità delle promozioni: bisogna farsi animo e coraggio e rompere questo vincolo. Bisogna che il miglioramento individuale dei magistrati sia indipendente, fino ad un certo punto, s'intende, dalle promozioni ai posti più elevati; bisogna per conseguenza adottare per la magistratura quel principio che si chiama del ruolo aperto nelle gerarchie amministrative. È un principio che l'Italia conosce, perché lo abbiamo già nell'Amministrazione delle poste, dove forse era meno forte la ragione di ammetterlo; ma se vi è ordine di funzionari dello Stato, in cui questo principio sia conveniente e necessario, è evidentemente quello della magistratura.

I magistrati hanno tutti la medesima funzione, che è quella di giudicare, tutti applicando le stesse leggi, tutti dovendo applicarle con perizia e con sapienza; dunque fra il pretore ed il presidente della Corte di cassazione essenziale differenza di funzioni non vi è, giudica l'uno e giudica l'altro, è sempre la stessa funzione intellettuale e morale che si esercita.

Se c'è pertanto carriera in cui sia lecito, secondo me necessario, disgiungere il miglior trattamento individuale dalla gerarchia degli uffici è proprio la carriera giudiziaria.

Ora se voi stabilirete dei miglioramenti nel trattamento dei giudici indipendenti dalle promozioni, io credo che avrete ammesso un principio fondamentale, che sarà il solo vero rimedio allo stato presente delle cose. Io credo che se non si arriva a questo, tutto il resto

sarà espediente più o meno vano: il rimedio vero è il ruolo aperto. Quando col ruolo aperto voi potrete ammettere che quel giudice in missione di pretore, il quale avrà ben compiuto al suo ufficio in una pretura di Roma o di Napoli, ufficio importantissimo, sia mantenuto a quel posto dandogli quello stipendio che gli darestes se fosse consigliere d'appello, io credo che avrete fatto un gran passo per la retta amministrazione della giustizia in Italia. Ed allora nessuno si lamenterà se sfronderete i più alti posti, se taglierete le inutilità della magistratura superiore, perchè ciò non recherà nocumento alla carriera di coloro che entrano o che si trovano nei gradi inferiori della gerarchia. Io credo che questo principio che si vien facendo strada (io lo sto predicando da parecchi anni) arriverà un giorno ad essere attuato; e se vi si deve arrivare, credo meglio studiare la cosa adesso, affinchè invece di spendere un milione e seicento mila lire in piccoli rimedi, che lasceranno le cose allo stato in cui oggi si trovano, si faccia una riforma organica su due o tre principii fondamentali e con uno sforzo di quattro o cinque milioni l'anno, per dare alla magistratura un assetto tale che la migliori essenzialmente, e soprattutto che faccia risorgere nel popolo italiano quella completa fiducia nell'amministrazione della giustizia che esso deve avere, che esso ha il diritto d' avere e che purtroppo non ha pienamente, a torto o a ragione: in gran parte a torto, ma in qualche piccola parte a ragione. (*Approvazioni*).

Resta la questione dell'entrata in carriera e delle promozioni.

Entrata in carriera. Grande allarme c'è per questa entrata in carriera e specialmente per l'ammissione al grado di uditore. Grandi allarmi: Commissioni le quali hanno alzato alte grida per i cattivi risultati di questi esami. Pochi si presentano, di questi pochi pochissimi resistono alla non difficilissima prova, tanto che ormai da più tempo non si arriva a nominare quel numero di uditori, i cui posti sono messi a concorso: cosa grave quando vediamo quanti sono i concorrenti ad altre carriere anche dello Stato. Si dice: la colpa è dell'Università. Questo si è ripetuto molte volte, ma mi si permetta, come professore di Università, di reclamare contro quest'accusa. Non dico che non vi sia qualche cosa di vero, ma io non credo

che mi faccia velo il carattere che ho di professore di Università, se affermo che se vi è qualche cosa, che è veramente migliorato in Italia, è l'Università.

Non credo affatto giustificato il grido contro le Università italiane. Nell'insegnamento universitario vi sono gravi mali, ed io ho avuto occasione di parlarne spesso anche in Senato, tanto che ho reclamato una riforma *ab imis* dei metodi di insegnamento, i quali sono ormai antiquati tanto da non corrispondere più ai bisogni. Ma si tratterebbe di una riforma che costerebbe molti milioni allo Stato, molti di più di quella dell'ordinamento giudiziario, perchè bisognerebbe incominciare dagli stessi locali ed i soli locali porterebbero una spesa di molti milioni.

Tuttavia io non credo che l'elemento universitario sia tale da attribuire ad esso il male di questi concorsi.

Il male di questi concorsi è prodotto soprattutto da questo, che oramai, fatte le debite eccezioni, non si dà alla carriera della magistratura se non lo scarto degli studenti di legge. Non si danno a questa carriera tutti coloro che si sentono o per ragioni economiche o per ragioni intellettuali abbastanza forti per affrontare il mare più tempestoso della professione libera; ma non ci si danno neppure coloro che sperano di avere dallo Stato, nelle carriere amministrative, condizioni molto migliori di quello che troverebbero nella magistratura. Vedete ad esempio darsi alla carriera delle Amministrazioni provinciali giovani, che chiunque ha avuto occasione di far da esaminatore in quei concorsi, ha certamente giudicato degni della carriera giudiziaria. Ma perchè questi giovani non si sono presentati all'esame di uditore? Perchè, fatti i loro calcoli, hanno trovato più conveniente di intraprendere la carriera nell'Amministrazione provinciale.

È lo Stato dunque che fa concorrenza a se stesso.

Ma appunto in ciò si dimostrano le conseguenze del grave errore nel quale attualmente ci troviamo, perchè l'ordinamento giudiziario deve esser tale che la carriera giudiziaria debba esser posta al di sopra di tutte le altre carriere dello Stato.

Stabiliamo questo punto fondamentale: lo Stato per provvedere all'ordinamento giudi-

ziario deve far in modo che non ci sia carriera di Stato superiore a quella giudiziaria.

Ho detto di una delle ragioni del cattivo esito di questi concorsi. L'altra può essere il modo come sono composte le Commissioni esaminatrici, perchè purtroppo è talvolta accaduto che i temi dati per questi concorsi sono stati tali da dover far bocciare la Commissione esaminatrice e non già l'uditore che non sapeva rispondere. (*Bene*).

Ma il male c'è e bisogna assolutamente provvedere. Non credo però che mettendo una materia di più o di meno nel programma del concorso si produrrà un gran mutamento, in questo primo vaglio per la nomina del giudice.

Vengono le promozioni, cosa singolarmente delicata.

Le promozioni si facevano un tempo col sistema delle Commissioni di scrutinio. Come funzionavano queste Commissioni? In complesso piuttosto male, tanto che dovette intervenire il legislatore, ed abbiamo avuto quelle leggi Orlando, che hanno introdotto grandi modificazioni in tal materia, modificazioni che partivano da concetti idealmente buoni e che perciò speravano di poter produrre un buon effetto, ma che alla prova pratica hanno fatto il più grave naufragio che si possa immaginare, un naufragio con morti e feriti: e purtroppo i più leggeri sono rimasti a galla. (*Approvazioni*).

Dunque lo stato delle cose non permette di seguire il sistema dei concorsi, quel sistema cioè che le leggi Orlando avevano istituito. È inutile fare una analisi particolareggiata in proposito, la quale potrebbe riuscire crudele: tutti, l'on. ministro e la Commissione compresi, riconoscono pienamente questo stato di cose.

Quale è il rimedio allora?

Il rimedio che ci si propone è questo: torniamo all'antico. Tutto quel sistema che ci si propone, sia pure con qualche modificazione, è l'antico sistema degli scrutini. Ora è questo un vero rimedio? Io ne dubito assai.

Così come esso ci viene proposto, ha sollevato molti clamori nella stessa magistratura, e se questi clamori venissero dalla parte meno attiva o più infingarda della magistratura, anch'io sarei dell'opinione che non se ne dovesse tener conto, ma ci sono venuti invece anche dalla parte più intelligente.

Voci. Ma si è ecceduto.

SCIALOJA. Sì, forse si è ecceduto, ma questa è materia disciplinare, della quale dovrà occuparsi l'on. ministro Guardasigilli. Noi dobbiamo soltanto vedere se fra le cose dette da questi magistrati, ve ne siano delle giuste, e a me sembra che di cose giuste se ne siano dette. Hanno detto soprattutto questo, che col sistema che si propone, col sistema degli scrutini in ordine di anzianità sarà fatta ben piccola parte al merito; gran parte invece all'anzianità. La cosa è molto complicata, onde mi permetta il Senato di riassumerla così come ho detto (ci sono infatti promozioni di merito, altre di anzianità, scrutini per merito distinto ecc.). Ora i più valorosi sentono diminuita la probabilità di promozioni con questo ordinamento. Io credo che, tenendo conto dell'esperienza fatta secondo le leggi anteriori più simili al progetto, ed anche tenendo conto della esperienza fatta delle leggi Orlando e del sistema dei concorsi, ci si debba persuadere che allo stato attuale delle cose non convenga (dico forse un'eresia e non vorrei dirla) non convenga diminuire troppo i poteri del ministro. L'ideale di una magistratura è quello di essere indipendente dal ministro; questo bisogna affermarlo e riconoscerlo; non c'è animo di giurista o di libero cittadino che non debba desiderare di seguire questo ideale. Ma il problema pratico si pone così: la magistratura presente, nell'attuale sua composizione, è tale che lasciata a se stessa si possa sperare che si risani da sé? che sia severa con se stessa, che insomma risponda completamente a ciò che il popolo è in diritto di chiedere ad essa? La esperienza fatta in questi anni con diversi sistemi, mi costringe, malinconicamente, a rispondere di no. Non esiste ancora questa magistratura così solida e rigorosa verso se stessa che ci si possa affidare senz'altro ad essa. La pietà, quel grave male che è la pietà in Italia (perchè l'italiano è compassionevole e non giusto, perchè non è arrivato a quel grado di civiltà superiore che è la giustizia), è la distruggitrice di tutti i buoni ordinamenti in questa materia. Basta saper piangere per essere promossi, o signori!

È assolutamente necessario che ci sia un organo responsabile, che ci sia qualcuno che operi con piena responsabilità. Molti che con-

siglino, perchè non si può lasciare il ministro solo (io lascierei l'amico Finocchiaro-Aprile solissimo, ma egli avrebbe il dovere di dirmi: non voglio rimaner solo) in materia così delicata; ed inoltre tutto ciò che il ministro fa e che fanno i Consigli e le Commissioni deve essere pubblicamente motivato.

Il vizio fondamentale di tutti gli ordinamenti che abbiamo avuto fin qui è il segreto inquisitorio di tutti gli ordinamenti della magistratura. I Consigli superiori, le Commissioni consultive votano a palle bianche e a palle nere senza dar conto pubblicamente a nessuno, delle ragioni della scelta! Il ministro accetta o non accetta senza rispondere a nessuno delle ragioni della sua accettazione o meno.

Ora io credo che il primo correttivo per fare risorgere il sentimento della giustizia e della responsabilità in queste cose sia la pubblicità.

Il ministro che sceglie i consiglieri di Cassazione deve pubblicamente dichiarare i motivi per i quali li ha scelti. Il Consiglio superiore o la Commissione che ha dato il suo consiglio di preferire Tizio a Caio, deve fare il paragone tra l'uno e l'altro pubblicamente, stampando la sua motivazione nel bollettino. Così si fa per le Università; è un sistema che ha dei vizi, però nel complesso dà risultati abbastanza buoni. Per le Università i giudici dicono perchè si preferisce Tizio a Caio e la motivazione viene stampata e chi erra è colpito dal biasimo della pubblica opinione.

Il ministro può non accettare il voto della Commissione o del Consiglio superiore, ma il ministro che non accetta deve stampare i motivi della non accettazione.

Io credo che qualunque sia il sistema che si voglia adottare in questa difficilissima materia, il principio della pubblicità più chiara e solenne debba ammettersi. E certo molte cose che sono accadute nel silenzio non accadrebbero di fronte al pubblico.

Io, per conseguenza proporrei, per questa parte, qualunque delle proposte si accettasse, di introdurre il principio della pubblicità in queste scelte, quando siano fatte per merito.

Resta l'ultima questione dell'età. Ora di una cosa ci dobbiamo preoccupare: quando avremo fatto il nuovo ordinamento, gli effetti di questo,

se buoni, come speriamo, non si faranno sentire che fra molto tempo; noi dobbiamo accelerare quanto più possiamo il tempo in cui praticamente si venga ad attuare il nuovo ordinamento, ed io starei quindi per il minor limite di età proposto dal ministro di fronte a quel maggiore proposto dalla Commissione. Bisogna certo aver riguardi a coloro che se ne vanno a casa per questi limiti di età ed introdurre quel che non fu messo nella legge dei professori, che abbiano cioè la pienezza della pensione.. (*Interruzioni a bassa voce del senatore Loio-dice*).

SCIALOJA. Appunto perchè non s'introdussero quei temperamenti per i professori venne poi quella pietà per cui rimasero a posto insegnanti che non dovevano restarvi. Dunque, per evitare questo, la legge deve provvedere con un buon trattamento di pensione; ma io credo che per accelerare il movimento, per produrre i mutamenti, che la legge impone, sia utile conservare i minori limiti di età che il ministro Guardasigilli, d'accordo col ministro del tesoro, proponeva.

Io debbo chiedere scusa al Senato di averlo, forse troppo a lungo trattenuto; ma ho parlato proprio per dovere e nel modo più semplice che io potevo. (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583-*Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 19 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXVIII.

TORNATA DEL 9 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 7249) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Parlano i senatori De Blasio (pag. 7249), Purpaglia (pag. 7251), De Cupis (pag. 7258) e Perla (pag. 7263) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, e di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazioni di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stati di previsione della entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12;

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi, per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate,

e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi.

Pregherei il Senato di consentire che, oltre i tre bilanci, fosse deferito all'esame della Commissione di finanze anche quest'ultimo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno passati alla Commissione di finanze per il relativo esame.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Blasio.

DE BLASIO. Io non ho la vana lusinga di dir cose nuove od importanti, e neppur la pretesa di dar suggerimenti e consigli; desidero soltanto, nella qualità di magistrato, di esprimere il mio avviso su di un disegno di legge che riguarda l'Ordine al quale appartengo.

E sarò ben felice se le idee che verrò, sobriamente e con brevità, esponendo possano meritare benevolo esame e l'alto onore di essere discusse.

Se raggiungerò questo intento, mi reputerò largamente compensato del mio lavoro.

Io, per formarmi un concetto adeguato, sono partito dallo stesso ordine di idee al quale si sono ispirati gli onorevoli senatori che mi han preceduto nella discussione, ed ho pensato che uno dei problemi più difficili che si presentano ad un ministro di grazia e giustizia sia quello riguardante l'ordinamento giudiziario, poichè dovendo esso occuparsi di tutte le giurisdizioni, non può non trovare ostacoli nella disparità delle opinioni, non può non trovare opposizione negli interessi di ogni genere, di persone e di luoghi, di tradizioni, di scuole, ecc.

E quindi ho detto fra me che per giudicare con equanimità di progetti simiglianti, non bisogna andare indagando se in essi vi siano o no delle mende (quale opera non ne contiene?) ma se la somma dei pregi sia maggiore o minore di quella dei difetti.

Questa indagine avendo io fatta, m'è parso che molto pregevole sia il disegno che si presenta al Senato (per quanto esso accolga taluni concetti dai quali dissento), e che meriti il nostro suffragio.

E molto più pregevole quel progetto diverrà se il Guardasigilli vorrà in gran parte accogliere le proposte dell'Ufficio centrale. Se ne troverà, io credo, assai contento, così come è rimasto soddisfatto d'aver accettati i voti espressi dalla Commissione senatoria nella mirabile relazione dell'onor. Mortara sul Codice di procedura penale.

Che se poi, a coordinare l'uno e l'altro progetto colle modifiche che vi sono state apportate, vorrà avvalersi dell'opera di quegli stessi insigni giureconsulti, i due disegni di legge riusciranno davvero perfetti e degni delle tradizioni gloriose della sapienza giuridica italiana.

L'abolizione dei concorsi costituisce uno dei pregi principali del progetto. Non se ne poteva proprio più, tanti e così gravi erano gli inconvenienti che derivavano dal sistema dei concorsi.

Il più deplorabile di tutti era che i magistrati avevano perduta quella serenità e quella calma, che sono tanto necessarie nell'esercizio del loro alto ministero.

Non pensavano che al concorso, ed a preparare sentenze e lavori giuridici d'ogni genere

che assicurassero loro la riuscita. Non dirò della grande preoccupazione che li dominava di non raggiungere l'intento che s'eran prefisso.

Era un vero incubo!

Le sentenze, non più sobrie e concise, come sarebbe desiderabile, erano vere monografie, con quanto danno dei litiganti ognuno comprende. Si stampavano libri, fra cui, in verità, non pochi pregevoli, ma i più senza alcuna originalità, frutto soltanto di paziente lavoro di compilazione che si faceva, saccheggiando le biblioteche; erano valanghe di documenti, di lavori giudiziari, di opuscoli che si presentavano al Consiglio superiore.

Tutto ciò ha avuto termine e sia lodato Iddio!

Basterebbe ciò solo, per dare piena approvazione al Guardasigilli, il quale ha così restituita ai magistrati la loro calma abituale e li ha ricondotti al sereno adempimento dei loro doveri di ufficio.

Pur approvando la parte del progetto che riflette l'abolizione dei concorsi, l'onorevole Scialoja non è soddisfatto del sistema che d'ora innanzi sarà adottato, quello cioè degli scrutini. Sembra a lui che tornandosi all'antico, non diano gli scrutini sicura garanzia di equanimità, dal momento che le deliberazioni del Consiglio non sono motivate, non si comunicano al magistrato scrutinato e non vengono pubblicate sul bollettino.

Osservo al riguardo che le deliberazioni del Consiglio sono invece motivate e che sarebbe giusto stabilire, con regolamento, la comunicazione di esse all'interessato. Credo però inopportuno non solo, ma sommamente pericoloso e grandemente nocivo all'ordine giudiziario la pubblicazione delle deliberazioni in parola.

Già, non ne vorrebbero la pubblicazione neppure i funzionari interessati, specialmente nel caso di dichiarazione di impromovibilità. D'altra parte, non si potrebbe permetterla per il riguardo che si deve al segreto d'ufficio, alla disciplina, ed agli stessi funzionari, i quali ne resterebbero umiliati di fronte ai loro colleghi, e perderebbero di prestigio davanti al foro ed al pubblico.

Del resto, qual garanzia maggiore per il magistrato di quello che gli dà la legge di ricorrere alle sezioni riunite del Consiglio superiore dalle deliberazioni che reputi ingiuste?

Altresì pregevole è il disegno di legge, per la proposta dell'inamovibilità ai pretori.

Chi sa a quali pericoli essi sono quotidianamente esposti, per la furia dei partiti che si contendono il campo, chi sa che questi partiti, dilaniantisi fra loro, tengono sulla bandiera il motto: « chi non è con noi è contro di noi » sa pure apprezzare al suo giusto valore la sicurezza e la tranquillità che acquistano quei magistrati colla prerogativa della inamovibilità di fronte alle competizioni locali, amministrative o politiche che esse sieno.

Più che le stesse residenze inospitali, più che la lontananza dalle famiglie ed il vivere isolato dal consorzio civile, essi temono, ed hanno ragione, le mene e le calunnie di cui son fatti bersaglio, quando non si pieghino ai voleri ed alle prepotenze

d'ogni villan che patteggiando viene.

E poichè della calunnia qualche cosa sempre rimane, quei magistrati non possono non preoccuparsi della possibilità di pregiudizi alla carriera, di traslocamenti e di danni maggiori.

L'inamovibilità, quindi, è per essi di grande tutela e dà loro maggiore libertà nell'esercizio dell'ufficio, così rispetto a quei superiori, che per avventura, non avessero l'energia di tutelarli, come di fronte ai propri amministrati.

E giacchè, ancora più dei pretori, sono esposti a pericoli della stessa natura gli ufficiali del Pubblico Ministero, chiamati dalla legge a promuovere ed esercitare l'azione penale, sarebbe desiderabile che anch'essi fossero garantiti dalla inamovibilità.

Omai nessuno più dubita che il Pubblico Ministero sia un magistrato, come tutti gli altri del corpo giudicante, e non già un organo del potere esecutivo, come un tempo si riteneva.

Che sia stata così intesa la funzione del Pubblico Ministero dallo stesso potere esecutivo, risulta dal fatto che nessun ministro ha mai lontanamente esercitato influenza o pressione sulla indipendenza di questo ufficio.

Or se il Pubblico Ministero, così nel promuovere l'azione penale che nel requirere, così nel procedimento che nel giudizio, non si ispira punto a criteri di opportunità e di convenienza, ma al più alto sentimento di giustizia ed alla sua coscienza, non si comprende come non

debba avere gli stessi diritti alla inamovibilità che hanno gli altri magistrati.

E perciò mi permetto di richiamare anch'io l'attenzione del Guardasigilli sul delicato problema, affinché veda se non sia il caso di assecondare quella corrente di opinioni che considera il Pubblico Ministero come un vero e proprio magistrato giudiziario, e veda pure se non convenga, con apposito progetto, proporre che anche al Pubblico Ministero, rappresentante della legge e non del potere esecutivo, sia accordata la garanzia della inamovibilità.

Nel risolvere il delicato problema, voglia l'onorevole Guardasigilli considerare che coll'accordare l'inamovibilità al Pubblico Ministero se ne aumenta il prestigio presso le popolazioni. Esse infatti non avrebbero più ragione di elevare sospetti intorno a quelle immaginarie influenze del Governo, delle quali talvolta malignamente si parla.

Il più gran pregio del disegno di legge sta, a mio avviso, nell'aumento delle Sezioni di Corte di appello e di cassazione.

Io su tal punto desidererei pregare l'onorevole ministro di esprimere il suo pensiero colla franchezza che tanto lo distingue, perchè un voto dell'Ufficio centrale vorrebbe che l'articolo 23, ultimo capoverso, relativo a quella proposta di aumento non fosse accolto. Ma, poichè mi sento assai affaticato, prego l'onorevole Presidente di rimandare a più tardi il seguito del mio discorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Ieri il senatore Scialoja iniziava il suo splendido ed elaborato discorso, affermando che questo disegno di legge, più che qualunque altro, deve richiamare lo studio e le cure del Parlamento e l'attenzione del Paese. Invero la giustizia è supremo bisogno, è la massima delle garanzie in un paese civile e democratico. Massimo perciò dev'essere l'interesse per apprestare mezzi ed organi idonei onde possa funzionare in modo che risponda alle sue alte finalità.

L'on. Scialoja col suo acuto ingegno e spirito critico che lo distingue, ha diligentemente esaminato questo disegno di legge e conchiuse che se le intenzioni del ministro e dell'Ufficio centrale sono buone, i mezzi apprestati non sono tali da assicurare un buon ordinamento giudiziario. Annunziò alcune geniali ed ardite propo-

ste, ma egli stesso ne riconosceva le difficoltà per la loro attuazione pratica, e le indicò come temi di studio legislativo. Questa riforma si fonda principalmente su tre temi principali: *distinzione, non separazione di carriera tra pretori e giudici - regolamento delle promozioni e giudice unico*. Mi occuperò della prima e terza questione, e lo farò brevemente.

Si vuole che sia distinzione e non separazione tra le due carriere perchè si iniziano contemporaneamente e con lo stesso metodo, e si separano volontariamente per riunirsi di nuovo.

Quelli che concorrono alla magistratura ricevono tutti, prima di entrare nel tempio della giustizia, lo stesso battesimo: l'esame prescritto dall'articolo secondo.

Appena sono iniziati, direi, nella religione della giustizia, si separano per due diverse vie e la legge ne appresta i mezzi.

A coloro che vogliono percorrere la carriera pretoriale, si limita il periodo di tirocinio ad un anno, e, previo un modesto esame pratico, saranno nominati pretori collo stipendio di quarta classe di 3,000 lire. A coloro invece che vogliono direttamente percorrere l'alta carriera il periodo di tirocinio è di due anni, e devono subire l'esame assai più grave indicato nell'art. 9.

I candidati fanno essi la scelta tra le due carriere, e ciò facendo ne misurano tutte le eventualità. È facile prevedere che la carriera di pretore sarà scelta da coloro che per condizioni finanziarie hanno bisogno di godere sollecitamente le 3000 lire, o da coloro che per difetto di ingegno o cultura giuridica non si sentano in forza di affrontare il pericolo del secondo esame. È vero che anche i meno agiati, se di valore, potranno scegliere l'altra carriera, contentandosi pel biennio dell'assegno mensile di 150 lire, fidenti di superare l'esame. Così potrebbe dirsi, che alle preture rimarranno, non dirò gl'inedonei, ma i meno idonei. Avverrà così più che una distinzione una vera separazione e selezione tra le due carriere.

Si osserva però che la legge appresta il mezzo ai pretori di poter raggiungere i più alti seggi della Magistratura e così le carriere si ricongiungono.

È vero, che nominalmente è così, ma di fatto questa unificazione di carriera si riduce a

minime proporzioni, per gli ostacoli che sono creati.

Il progetto presentato dal Governo divideva le preture in quattro classi sia per le sedi che per gli stipendi, ma l'Ufficio centrale eliminava le classi che avevano a criterio lo sedi o le limita solo agli stipendi pur mantenendone il numero; vuole però siano designate 250 preture, le più disagiate, e queste necessariamente sono destinate agli ultimi arrivati, che iniziano la carriera.

Queste sedi saranno il purgatorio destinato ai nuovi pretori. Il purgatorio per i credenti è il luogo di sofferenze, ma è il luogo ove l'anima si purifica da qualunque macchia, talè da venire accolta in paradiso; ma il purgatorio destinato ai pretori, ben lungi dal purificare e fortificare lo spirito, riuscirà ad effetti opposti. Giovani nuovi alla vita, in quelle località, senza alcun conforto e sollievo spirituale, staccati quasi dal consorzio civile, dovranno subire le influenze delle abitudini locali, cadranno nell'ozio con tutti i suoi pericoli, e non potranno dedicarsi allo studio poichè loro mancano i mezzi. Forse in certe località diventeranno esperti cacciatori, e sarebbe il minor male perchè conserverebbero poi una salute florida, e una fibra robusta.

Usciti da quel purgatorio, devono percorrere ancora la via lunga e penosa per arrivare alle migliori residenze. Il progetto del Governo ammetteva solo il passaggio per anzianità dalla 4ª alla 3ª classe, ma per le altre classi si stabiliva la promozione colle norme e criteri stabiliti dall'art. 8; così si apprestava il mezzo ai valorosi di procedere più solleciti.

La Commissione invece propone che il passaggio fino alla 2ª classe avvenga per anzianità; solo per promozione dalla 2ª alla 1ª. Così nessun incentivo progressivo allo studio ed al lavoro, quando per tre classi, che rappresenta una non breve serie di anni, è condannato al movimento per sola anzianità.

E giunti pure alla 1ª classe, non potranno dire che sono proprio sulla porta per entrare alla magistratura della Corte d'appello. Si presentano altre gravi difficoltà ed ostacoli che, se non le precludono la via, la rendono molto ma molto difficile e limitata.

Per concorrere ai posti di consiglieri di appello ed equiparati, occorre che nella promozione alla 1ª categoria abbia avuto la *classifi-*

cazione a scelta, e di più che nello scrutinio per la promozione a consigliere della Corte o sostituto procuratore generale sia puro *classificato a scelta*.

Dovrebbe ritenersi che un pretore quando ha questi due fattori, *promozione a scelta per raggiungere la classe, designazione a scelta per lo scrutinio a consigliere*, abbia quanto occorre per concorrere in pari condizioni coi giudici del tribunale e sostituti procuratori del Re. Ma così non è.

L'egregio relatore, nella sua pregiatissima relazione, afferma che l'unica differenza consiste nell'essersi riservati ai pretori solo il quarto dei posti vacanti. La differenza non sarebbe poca, e non la trovo giustificata, dopo una vita tutta tribolata di quei funzionari, e dopo due successive prove di designazione a scelta.

Ma se si esaminano gli articoli 8 e 11 della legge, non è così. Nell'art. 11 leggiamo che per quelle promozioni sono applicabili le disposizioni dei capoversi dell'art. 8, e tra i capoversi di quest'articolo ve n'ha uno che suona così: « Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di due terzi ai posti ai promovibili a scelta ed un terzo ai promovibili ». Così ai giudici e sostituti procuratori del Re classificati solo *promovibili*, è riservato un terzo dei posti. Invece ai poveri pretori, nonostante quelle *classifiche a scelta*, per l'art. 11, ultimo capoverso, è consentito il diritto *unicamente di poter essere promossi a scelta non oltre il quarto* dei posti assegnati ai sostituti e procuratori del Re *che abbiano riportato eguale classificazione*, cioè a scelta.

Così è di assoluta evidenza che nei termini nei quali è redatto l'art. 11 in relazione con l'art. 8, i pretori, pur colla doppia classifica a scelta, non possono partecipare a quel terzo riservato a giudici classificati *solo promovibili*. E non è quindi esatto che ai pretori è assegnato il quarto dei posti disponibili. Invece è assegnato il quarto dei due terzi dei promovibili a scelta, perchè solo tra questi possono concorrere. È facile vedere quale condizione si riserva ai pretori, e come in fatto sia quasi irrisorio il dire che le carriere, per un breve tempo divise, si ricongiungano.

Secondo il progetto ministeriale, vi era la promozione per merito in seguito a concorso

per esame, nè occorre che ricordi al Senato le ragioni che il ministro adduceva per giustificare questo metodo. A questa nobile gara erano ammessi anche i pretori con determinate condizioni. Indubbiamente si apprestava un mezzo ai valorosi di salire alla Corte. Ma la Commissione vuol precludere questa via, perchè le riesce ostico *l'esame*, e ci dice ne soffrirebbe la dignità del magistrato. Mi permetto di sperare che l'onor. Finocchiaro mantenga la sua proposta eminentemente democratica e civile.

Ciò detto, io mi sono domandato: Può dirsi sul serio che si voglia fare solo una distinzione, non una separazione di carriere? Si dirà che ciò avviene per libera volontà di coloro che si vogliono dedicare alla magistratura. Se hanno scelto la carriera pretoriale, ne subiscano le conseguenze come nell'inizio ne ebbero gli utili. Ma se così è, si deve dire che, *salvo casi eccezionali*, vi è vera separazione di carriera; questa è verità, non si può affermare che si volle conservare l'unificazione delle carriere con una temporanea distinzione.

Pertanto io credo se si vuol dare proprio il mezzo per conservare la unificazione, è necessario ammettere e stabilire che i pretori che hanno raggiunto la 1ª classe con classifica a scelta, abbiano diritto di concorrere ai posti di consiglieri di appello o sostituti procuratori generali, coi giudici e sostituti procuratori del Re.

Dirò ora poche parole del giudice unico. Mi affretto a dichiarare che per principio non sono contrario a quest'istituto nel tribunale, per le cause civili in prima istanza. Nè occorre ripetermi le ragioni, che più volte sono state svolte nel Senato e specialmente nella Camera. Ma lo accetto qualora questo magistrato unico dia quelli affidamenti di cultura giuridica, di carattere, di operosità, ed aggiungerei anche di moralità che sono necessari, come lo stesso ministro proponente e l'Ufficio centrale riconoscono.

L'on. relatore afferma: L'ufficio del giudice del tribunale è più difficile, non solo per la materia dei giudizi, spesso più varia e più complessa, ma anche per il patrocinio dei difensori, che sollevano ardue e difficili questioni; è necessario ingegno più pronto, e studi più larghi. È indubitato che, come la causa ha un maggior valore ed interesse, la difesa delle due parti sarà più valorosa, e più difficile l'ufficio

del giudice. Nè è esatto quando affermarsi nella relazione, che il giudizio di prima istanza è un *giudizio d'assaggio*, riservandosi la vera lotta giudiziaria all'appello. Non è esatto, e ne parlo per lunga esperienza. Avanti il tribunale dai patrocinatori si pone tutto lo studio per riuscire ad una vittoria, per ottenere una buona sentenza perchè un buon giudicato in primo grado evita soventi l'appello, e se ciò avvenga, quella sentenza è una grande garanzia. Certo se non si ha fiducia nel giudice di primo grado, questo giudizio si riduce veramente ad una formalità.

Che cosa avverrà se noi oggi puramente e semplicemente, come si vuole, si adotta nei tribunali il giudice unico? Avremo il giudice che la stessa Commissione richiede? L'on. Scialoja disse, attuata questa legge, per giudice unico nel tribunale noi avremmo un giudice novellino, con due anni di noviziato, che possono aver luogo anche in una pretura, senza quei requisiti, specialmente di dottrina pratica, che sono necessari.

Ma io mi preoccupo anche del presente. Tutti gli attuali giudici diventeranno o possono diventare *giudici unici*, e specialmente lo diventeranno *i più anziani*. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato ad una grave constatazione sulle condizioni della magistratura.

In varie leggi che modificarono l'ordinamento giudiziario, si trovano disposizioni di indole transitoria dirette *alla epurazione* dei magistrati, ed è doveroso principalmente ricordare la legge 14 luglio 1907, e può dirsi che l'articolo 41 di quella legge fu l'opera più benefica dell'on. guardasigilli Orlando; successivamente quasi nello stesso senso abbiamo l'articolo 38 della legge 17 luglio 1908. Ma la legge Orlando nella sua applicazione si arrestò a mezza via per diverse cause, ed è pur convincimento generale che anche colla legge del 1908 si sarebbero avuti maggiori e migliori risultati se un ingiustificabile senso di pietà non avesse spesso prevalso a danno indubitato dell'amministrazione della giustizia. In questa legge mentre si provvede ad una selezione per le promozioni onde avere i migliori negli alti gradi, nulla si fa per l'epurazione degli attuali magistrati. Ciò indurrebbe a ritenere che oggi i magistrati sono tutti degni del grave ed alto

ufficio. Ma così non è: le lamentele, i reclami non sono pochi, si lamenta l'incapacità di alcuni, l'ingardaggine di altri, il carattere, e qualche volta, qualche cosa di peggio.

Al riguardo basterà ascoltare la voce, non sospettabile degli stessi magistrati.

Il Consiglio centrale dell'associazione dei magistrati in una sua ultima pubblicazione, così si esprime: « È doloroso il dirlo, ma sarebbe ipocrisia tacerlo. Codesti elementi, per fortuna non molti, che sono cagione permanente di sospetto o di discredito esistono ed urge prontamente ed energicamente provvedere con una efficace disposizione transitoria »; è la stessa Magistratura che per la sua dignità, per l'interesse supremo dell'Amministrazione della giustizia reclama che urge sollecitamente resecare certe parti inquinate, o atrofizzate per mala volontà o per inettitudine, o pericolose per carattere e moralità.

La gravità del male fu riconosciuta nell'inizio dell'anno decorso dal ministro guardasigilli on. Fani. Nel suo disegno di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario, egli con apposito articolo provvedeva all'epurazione della magistratura. E nella sua pregiata relazione così si esprimeva: « Purtroppo oggi esistono e si rinnovano i casi di magistrati che non riscuotono più la fiducia, la considerazione e la stima che la loro carica esige a causa di atti scorretti e di mancanze d'indole varia che esautorano il magistrato. Le inchieste, sovente per un criterio ingiustificabile, si mutano in una misura di disciplina insignificante o in un trasferimento di sede: mezzi questi inefficaci. Occorre, diceva il ministro, ripristinare l'art. 38 della legge 17 luglio 1908 ».

Così può dirsi irrefutabilmente dimostrato che il marcio esiste ed è necessario, anzi urgente, provvedere.

È d'uopo dire che questo mezzo, se allora utile, è indispensabile in questa legge, che sancisce il giudice unico nel tribunale.

Questo disegno di legge ha disposizioni per regolare le promozioni col proposito di fare la cerna dei migliori. Riduce di 100 il numero dei giudici. Ma nessuna eliminazione, anzi con grande cura si studia conservarli tutti, senza alcuna perdita, allogandoli temporaneamente nelle preture. Potrei dire che questa futura diminuzione di personale si ispira ad un in-

teresse di finanza più che della giustizia, come si fece nel sopprimere i giudici assessori nella Corte di assise.

Il risultato sarà, dovrà esser questo che tutti, o nella massima parte nei tribunali, i giudici attuali diventeranno giudice unico. A questa triste conseguenza per forza di cosa si giunge. Or bene, colle cause che ho indicato svanisce la figura del giudice unico così ben tratteggiata dall'Ufficio centrale.

Lasciato il corpo giudiziario così sospettato, nasce e deve nascere il dubbio tormentoso sulle condizioni del giudice chiamato a rendere giustizia nei tribunali. Purgate la Magistratura dagli elementi malsani, eliminate i mali ed i pericoli, date colla seria epurazione affidamento, che il giudice unico che sarà designato sia degno della considerazione e della fiducia dei cittadini, e trionferà questo nuovo istituto nella opinione pubblica. Ma se le cose stanno come sono, il giudice unico avrà le più dolorose delusioni.

A questa riforma così grave si provvede colle disposizioni degli art. 21 e 22.

L'art. 21 è così concepito:

« La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

« Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 71 e dell'ultima parte del n. 1 dell'art. 84 del Codice di procedura civile sono soppresse ».

Non parlo di quest'ultimo comma del quale ha parlato il collega Scialoja, per respingerlo.

E segue l'articolo:

« In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica col numero di tre votanti ».

Quindi il tribunale collegiale rimane, e rimane per la massima parte delle cause, perchè i giudici di prima istanza in materia civile in paragone a quelli di appello, e maggiormente a quelli penali, sono in numero molto limitato.

Prosegue l'art. 22 così concepito:

« In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

« Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio di ogni anno nel decreto Reale di cui all'articolo 44 dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre

1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale od altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello che non abbiano pronunciata, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata.

« Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini ».

Quindi regola generale: il tribunale è costituito con un solo presidente, *vi possono essere inoltre uno o due giudici*. È davvero strano che mentre si mantiene il collegio per il numero maggiore e direi massimo dei negozi giudiziari, si tolgono i mezzi perchè l'istituto collegiale funzioni, si conserva la testa di questo corpo giudiziario, ma rimane colle braccia monche.

Mi si osserverà che a completare il corpo, che colla prima parte dell'articolo si presenta senza vitalità, concorrono le successive disposizioni.

Nel capoverso si dispone che quando il tribunale non abbia il numero legale (sfido io che manchi il numero legale quando lo create in origine tale), il collegio sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti ai tribunali vicini, designati al principio di ogni anno con decreto Reale, e potrà esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario con decreto del primo presidente, o per l'ufficio di istruzione si designa l'istruttore del tribunale vicino. Anzitutto osservo che non capisco questo distacco di giudici dal tribunale vicino, quando riducendo il numero dei giudici, si riduce il personale al puro necessario. Questo sistema conduce al concetto di voler amministrare la giustizia in quei tribunali a sessioni, nelle quali si discuteranno le cause penali e di appello di alcuni mesi. E siccome ai *giudici riuniti* non piacerà viaggiare e recarsi in paesi disagiati sotto il calore della canicola, o nei freddi dell'inverno, avremo una bella simpatica giustizia primaverile od autunnale. Io mi domando: può ritenersi questo un provvedimento saggio, rispondente ai supremi interessi dell'amministrazione della giustizia eguale per tutti? Il Codice di procedura penale attuale e specialmente il progetto del nuovo Codice,

consente, in moltissimi casi, la citazione direttissima; ora questo istituto tanto lodato rimarrebbe frustrato, così pure in qualche caso, è urgente giudicare in un appello sia civile o penale, e non si potrà ciò fare perchè, bisogna attendere che i giudici designati possano venire con loro comodo. Nè si dica che si può ricorrere ai pretori, perchè non si devono questi magistrati distrarre dal loro ufficio, ora specialmente che si va ampliando la loro giurisdizione, e poi bisognerà per costoro attendere il decreto del primo presidente.

Detto ciò, credo si possa ragionevolmente concludere, si riduca pure il numero dei giudici, se la mole degli affari lo consente, ma sia conservato il numero necessario indispensabile per costituire il collegio.

Mi si dirà che se così si dovesse fare, non si potrebbe ridurre di cento il numero dei giudici. Di questo non dobbiamo preoccuparci, se la voluta riduzione torna di danno al retto funzionamento del tribunale che si vuol conservare collegiale.

Il senatore D'Andrea mostrò i pregi del tribunale collegiale, superiori di gran lunga a quelli del giudice unico, con considerazioni degne di essere apprezzate. L'illustre relatore dell'Ufficio centrale, ed il ministro prima, dimostrarono, o vollero dimostrare, la prevalenza dei pregi e dei vantaggi per la buona amministrazione della giustizia nel giudice unico. A mio avviso si esagera da una parte e dall'altra.

Il relatore dell'Ufficio centrale, onor. senatore Vacca, ritiene che il giudizio del giudice unico, in confronto di quello collegiale, riesce *più conforme al vero ed a giustizia*, ed a provar ciò si ricorre alla statistica. La statistica si presta alle più strane dimostrazioni.

Si dice altresì che col giudice unico si ottiene maggiore celerità nei giudizi, e si vuol dimostrare ciò pure coi dati statistici.

Ma è d'uopo notare che i termini di confronto tra tribunali e preture non sono eguali, la differenza è enorme tra la procedura avanti i tribunali e quella per le preture, le cause avanti i tribunali sono maggiormente discusse e coll'intervento dei valorosi patrocinatori si rendono più difficili, e necessariamente richiedono maggiore studio o tempo per essere dal giudice decise.

Fino a che non siano mutati i metodi si avranno le stesse difficoltà: la lentezza è quasi necessaria, l'istruttoria con le interlocutorie, anche soverchie se si vuole, rimarrà la stessa. Unica differenza che in luogo di tre, a decidere la causa sarà uno, ma la durata dell'istruttoria e della decisione della causa non cambia. Così è evidente che oggi col solo tocca o sana del giudice unico non si raggiunge la desiderata celerità dei giudizi. Si impone pertanto la riforma del Codice di procedura civile, ma questa pare lontana.

Si vuole che le decisioni del giudice unico rispondono meglio a verità e giustizia, e questa dimostrazione si dice emerge dal numero delle sentenze dei pretori e dei tribunali riformate in appello. Così si ricorre anche qui alla statistica.

Le sentenze dei pretori sono riformate nella misura del 52 per cento, e per le sentenze dei tribunali la percentuale sale al 54. Così è col minor numero di riforme che si dimostra il giudizio migliore dei pretori. È curiosa questa argomentazione, perchè non si bada che è lo stesso tribunale che giudica in appello le sentenze dei pretori, e che giudicando in prima istanza, ha il maggior numero di sentenze riformate. Ciò posto, come può dirsi che il suo giudizio è retto quando giudica in grado di appello, e non lo è quando decide in prima istanza? Chi può assicurare che il tribunale non erri negli appelli, e così si sposta la decantata percentuale? Unico criterio che dimostra la bontà della sentenza e la fiducia nel giudice è lo scarso numero degli appelli. Ma questo criterio è molto soggettivo e le medie sono pericolose e non rispondono a verità.

Ad ogni modo una celerità relativa ed una vera garanzia di giustizia nelle sentenze si avrà quando il giudice sia fornito di quelle doti che più volte ho ricordato. La fiducia nel magistrato, sarà il rimedio migliore contro tutti i mezzi dilatori e gli appelli vessatori.

L'Ufficio centrale ha presentato tre ordini del giorno. Fra questi ve ne ha uno col quale si invita il Governo a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno.

Confesso che quando lessi quest'ordine del giorno, provai un senso di meraviglia, pur convinto che più che utile è necessario quanto si propone, e direi che pecca l'Ufficio centrale di

Ingenuità se non avessi il massimo rispetto e stima verso le illustri persone che ne fanno parte. E dico ciò perchè leggo nella relazione dell'onor. Guardasigilli, che non è possibile ricorrere a questo radicale rimedio, *perché non si ha quel consenso della pubblica opinione che è necessario*. Così alla proposta della Commissione mancherebbe, secondo scrive il ministro, e dovrebbe mancare il voto della pubblica opinione; e si afferma ciò quantunque si riconosca che è unanime il consenso nel deplorare l'eccessivo numero dei magistrati, la enorme sperequazione nelle circoscrizioni giudiziarie, e quando la necessità di provvedervi fu riconosciuta in ogni dibattito parlamentare sulla materia. E non sono queste manifestazioni della pubblica opinione?!

Così quest'ordine del giorno dovrebbe ritenersi come prematuro, cosa che io non credo.

L'onor. senatore Mazziotti ha fatto una vera carica a fondo contro quest'ordine del giorno, e dimostrò che non è possibile pretendere che il Parlamento, e specialmente la Camera dei deputati, investa di pieni poteri il ministro per procedere ad una generale circoscrizione giudiziaria. È un sogno volere che il Parlamento volontariamente presenti le mani al Governo per esser legate! La circoscrizione involge un problema così politicamente complesso, con una rete di interessi locali, che non è possibile affidare, al giudizio per quanto possa essere illuminato, del Governo. Le osservazioni sono gravissime, di indiscutibile valore politico. Ma l'Ufficio centrale nel proporre l'ordine del giorno non volle dire di accordare *sic et simpliciter* i pieni poteri. È un invito al Governo a presentare un disegno di legge col quale mentre richiedo la facoltà di procedere alla nuova circoscrizione, circondi questo importante provvedimento delle maggiori garanzie possibili.

È mio avviso che se non è in questa forma non si riuscirà mai alla tanto reclamata nuova circoscrizione. Un progetto di legge con designato preture, tribunali o Corti da sopprimere (e non possono esser poche) creerà una fitta rete di interessi specialmente elettorali, che paralizzierà tutto.

Il segreto sta tutto nella autorità, nella forza del Ministero, nel Parlamento, nella larga fiducia di cui deve essere circondato; e quando

ciò sia, trionferà il metodo per raggiungere un fine che tutti riconoscono necessario e giusto. E badiamo, non si tratta solo di sopprimere questa o quella sede, ma rifare del tutto una geografia giurisdizionale, secondo le mutate condizioni del paese, le condizioni di viabilità così radicalmente mutate hanno portato un enorme spostamento; comuni che ieri erano lontani si sono avvicinati coi mezzi meccanici di viabilità e di trasporto, sono sorti nuovi centri d'affari, altri sono scomparsi e ciò deve esser considerato in una razionale circoscrizione giudiziaria, onde gli istituti giudiziari rispondano ai veri interessi delle contestazioni che dovranno esser decise dal magistrato.

Non ostante queste difficoltà voterò l'ordine del giorno, come un'autorevole affermazione del Senato per eccitare il Governo allo studio del poderoso problema.

Del pari voterò la proposta per la completa unificazione della Cassazione. Avverto però che non è esatto che nelle Cassazioni regionali manchi il lavoro; il lavoro anzi è esuberante, manca invece il personale, in qualcuna di quelle ricordate dal senatore Mazziotti avvi un arretrato di oltre mille cause, e tale arretrato dura da un pezzo, perchè manca assolutamente il personale, ed il Governo fu sempre sordo ai reiterati reclami.

Ciò posto parrebbe a me che prima di unificare sarebbe necessario provvedere perchè questi arretrati spariscano, e giustizia sollecita sia resa anche da quelle Corti regionali.

Potrei fare molte altre osservazioni per alcuni articoli, e specialmente discorrere del sistema adottato pel regolamento delle promozioni che se ha dei pregi, come quello d'aver condannato i concorsi, ha pure qualche difetto. Ma temo non tediarmi troppo colla mia disadorna parola, per quanto abbia fatto affidamento sempre nella vostra cortesia.

Si legge nelle sacre Scritture che è la massima delle punizioni, quasi una maledizione per un popolo, *dabo vobis principes, iudices pueros*. E davvero è una grande sventura un cattivo giudice.

Il Governo ed il Parlamento con amore, intelletto e studio apprestino i mezzi perchè l'Italia abbia giudici colti e saggi e sarà per il nostro paese la fortuna migliore o la sua maggior gloria. (*Approvazioni*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Onorevoli colleghi. Vengo ultimo in questa importantissima discussione, e sento quindi tutto il bisogno d'implorare dalla benevolenza dei colleghi un poco di pazienza per le poche parole che dirò.

Non è mia intenzione di fare un discorso, ho creduto tuttavia di non poter assolutamente tacere; perchè mi è parso di dovere in qualche modo manifestare la mia opinione rispetto ad alcuno dei punti cardinali del progetto stesso.

Intorno a questo disegno di legge una larga discussione si è svolta, una discussione quale meritava l'importanza della materia. Nobili e gravi discorsi voi avete udito; e noi tutti siamo, io credo, sotto l'impressione (parlo della condizione dell'animo mio che credo sia comune in tutti voi) del libero e forte discorso che è stato ieri pronunciato dall'illustre nostro collega il professore Scialoja.

Si è detto, e si è detto certamente bene, che il primo bisogno di ogni popolo è quello di avere una retta amministrazione della giustizia, e si è detto quindi che il primo obbligo di chi governa è di assicurare questa legittima aspirazione delle popolazioni, e le calde parole con le quali l'illustre senatore Scialoja incoraggiò il Governo, ad un sacrificio assai maggiore di quello che ha potuto ottenere il nostro ministro, nonostante le cure così assidue che egli spende per la Magistratura, ebbero l'approvazione di tutta l'Assemblea; e questa approvazione manifesta in quanta considerazione il Senato tenga l'ufficio della Magistratura e gli elettissimi ingegni che essa racchiude.

Si è detto però altresì, ed ugualmente è stato detto bene, che il problema di un giusto ordinamento giudiziario, è forse il più grave problema che incomba sull'amministrazione dello Stato. E la difficoltà di questo problema la si incontra fin dal primo passo, la si incontra nel primo gradino. Tutti quanti i progetti che sono stati presentati per l'ordinamento giudiziario, hanno tutti urtato in uno scoglio, che è quello della sistemazione delle preture, scoglio difficile a superare; ed io credo di non dire una espressione iperbolica, che questa della sistemazione delle preture mi si presenta quasi eguale a quella della quadratura del circolo; perchè se non si prende la deliberazione di

ridurre, e ridurre fortemente, il numero delle preture, il che poi non sarebbe senza gravi inconvenienti, perchè si allontanerebbe l'amministrazione della giustizia dalle popolazioni, e questa amministrazione della giustizia si renderebbe tanto più difficile per coloro i quali, per mancanza di mezzi, non potrebbero superare le difficoltà che oppone la distanza, se non si viene, dico, a questa riduzione, ci si trova innanzi ad una difficoltà insuperabile, di conciliare cioè l'inconciliabile.

Nell'unanime desiderio infatti di provvedere ad un retto ordinamento della giustizia, il problema mi si presenta innanzi con due termini che per una grande parte di preture fra loro non si accordano: da un lato popolazioni incolte, in istato quasi di primitiva rozzezza, e luoghi che alla vita materiale non danno altro conforto che la purezza del nostro bel cielo, e forse, non da per tutto, l'acqua limpida di un vicino torrente; dall'altra un uomo, il magistrato che ingentilito dall'educazione della famiglia, ricco, conviene supporlo, di studi, che ne hanno elevato lo spirito, con l'animo inquieto dalla passione della vita già assaporata nei grandi centri in cui fu compiuta la sua educazione, sente nell'impeto della sua giovinezza, vivo ed acuto il desiderio dell'operare, e si addolora di una vita che come è priva di ogni conforto materiale, così per lo spirito è morte.

E notate, o signori, che quanto più si eleva la condizione del magistrato, e tanto più si fa grande la distanza dei due termini, che dovrebbero essere congiunti, tanto maggiormente aumenta la difficoltà di quell'assetto che andate ricercando.

È perciò che a me già parve di poter dare senza difficoltà, il mio assenso al progetto che da un altro ministro era stato presentato, quello cioè del giudice locale. Nè io era solo allora in tale pensiero; eletti magistrati m'erano in ciò compagni; vennero evocate le memorie di consimili istituti nelle passate legislazioni italiane, e parve che per lo meno potesse quel progetto meritare l'esperimento. Ora questo sistema è stato messo da parte; è stato detto invece che non vale nemmeno la pena di richiamarne memoria; e sia. Ma allora agli oppositori del presente progetto di legge io dico: di che cosa avete ragione di dolervi? Messo da parte quel sistema, e dovendo ritenere che anche la

giustizia locale, sia amministrata da magistrati di carriera, a me pare veramente che il progetto che ci si propone, sia quello che di meglio si potesse ragionevolmente pensare.

L'onor. ministro ci presenta un progetto nel quale la carriera dei pretori è fatta parallela a quella dei giudici, con uguaglianza di categorie, con uguaglianza di stipendi, con uguale uscita al grado superiore; ci si presenta un sistema, che a mio avviso, raccoglie tutte quelle qualità per cui le due carriere possono dirsi unificate nel concetto della legge.

Che cosa si è detto contro questo sistema? Si è detto: voi costituite i pretori in una condizione di inferiorità rispetto ai giudici; ma nel concepire questa condizione di inferiorità, i diversi oratori non sono d'accordo, perchè voi avete inteso ieri un oratore distinto il quale faceva consistere questa condizione di inferiorità unicamente nella minore validità delle garanzie che si richiegono per la nomina del pretore, da quelle che si richiedono per la nomina del giudice. Oggi ne avete inteso un altro il quale questa inferiorità fa consistere invece nella maggior difficoltà di carriera che hanno i pretori rispetto ai giudici. Ma a queste due ragioni di inferiorità io riguardando, a me pare che l'una sia correttiva dell'altra. Imperocchè, non potendosi per necessità di cose, esigere per la nomina dei pretori quel rigore di esperimenti che si può esigere per la nomina dei giudici, perchè a questo mondo bisogna pur essere ragionevoli, per rendersi conto delle difficoltà a cui provvedere, mi pare che la difficoltà che poi si incontra nella carriera dei pretori sia precisamente ciò che occorre per uguagliare la loro condizione a quella dei giudici nella carriera futura. Il più lungo esperimento che essi faranno nell'esercizio delle loro funzioni supplirà a quel minor grado di prova iniziale con cui si aprì loro la carriera.

Ma quando nella condizione dei pretori dovesse ravvisarsi veramente una inferiorità rispetto a quella dei giudici; sarebbe poi questo un così grave difetto? A me pare di no. A coloro che tanto si sentono offesi dalla inferiorità del pretore rispetto al giudice, io domando: oh! perchè non vi sentite ugualmente offesi della inferiorità del giudice rispetto al consigliere di appello? e del consigliere di appello rispetto al consigliere di Cassazione? Voi non

ve ne sentite offesi perchè il vostro natural senso vi porta a comprendere che, nella costituzione dell'organismo di un servizio pubblico, non si può prescindere assolutamente dalle considerazioni di carriera, e quindi di gerarchia, la quale con la scala di gradi, porta anche condizioni e difficoltà diverse per raggiungere i gradi superiori, i quali sono nella onesta ambizione di tutti.

E infine, se anche debba ammettersi, e se in fatto avvenga che a raggiungere il punto di unificazione delle due carriere alquanto più lunga via debbono percorrere i pretori che non i giudici, il concetto organico del progetto di legge non ne rimano alterato, dappoichè questa disuguaglianza ha origine, come abbiamo veduto, da diversità naturali che il legislatore non può sopprimere; ed ogni discreta esigenza deve essere soddisfatta se la disuguaglianza non proceda oltre i termini della naturale necessità.

Io del resto non ho inteso che alcuna cosa di meglio sia stata suggerita. La critica si è svolta largamente intorno a questo progetto, ma suggerimenti positivi e pratici, quel che più importa, io non ne ho intesi. L'illustre collega Scialoja non dissimulò il difetto della sua critica demolitrice, e pur dovendo riconoscere che *immensamente* difficile (l'avverbio è suo) sia il provvedere in acconcio modo all'amministrazione locale della giustizia, fe' prova di riparare, e, con l'arditezza del suo non comune ingegno, suggeriva nientemeno che la soppressione della magistratura pretoriale con l'istituzione di una magistratura ambulante: un giudice *in missione* a render giustizia dove sono ora i pretori: trapiantamento di flora esotica; e troppa distanza di cielo ci separa per credere che qui potrebbe prosperare. E non credo davvero che contante sarebbero le popolazioni di cambiare il loro magistrato permanente con un magistrato anche più alto che due settimane forse nell'anno e poniamo anche per due mesi vi si recasse ad amministrare la giustizia, si può credere, assai sommaria-mente. Eppoi, non ci illudiamo: quale magistrato esso sarebbe? Non un consigliere di cassazione, nemmeno un consigliere di appello, ma un giudice in missione! E vi sarebbe proprio una assai maggiore garanzia di retta amministrazione di giustizia?

Io passo ad altro.

Punto per me assai più difficile e grave non posso dissimularlo, onorevoli colleghi, è quello del giudice unico nella prima istanza in cause civili: idea non nuova, che altre volte fu ventilata, ma quasi sempre come un mezzo economico, che poteva permettere un miglioramento nelle condizioni economiche generali della Magistratura. Però trovando io su questo punto il consenso dei più competenti, i quali credono che sia giunto il momento in cui possa per lo meno essere tentata questa innovazione per quanto ardata, io intieramente me ne rimetto.

Vorrei però che, come da tutti è stato invocato, questo giudice unico portasse con sé le condizioni necessarie per assicurare una veramente retta amministrazione della giustizia.

Qui, nell'art. 21 del progetto, vedo che il giudizio dovrebbe essere normalmente dato dal presidente, perchè vi si dice: « La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente, o da un giudice singolarmente nei giudizi di prima istanza in materia civile ». È certo che un magistrato provetto, quale si ha ragione di credere che dovrebbe essere il presidente, potrebbe, se esso sempre giudicasse in prima istanza nei giudizi civili, dare una relativa sicurezza.

Io non rileverò quello che è stato già rilevato sul modo imperfetto con cui è dettato l'art. 22, nel quale si dice: « In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici ». Questo è un modo imperfetto di dire, che potrà facilmente nella definitiva redazione essere corretto.

Altra materia di osservazioni potrebbero offrire le norme per lo nomine e le promozioni; ma qui si entrerebbe in un campo nel quale io credo che l'onor. ministro di grazia e giustizia poco potrebbe spiegare la sua azione. Credo anche io, come credono molti, che l'infelice successo che si ha nei concorsi debba in grande parte attribuirsi all'insegnamento. All'insegnamento dico, non all'opera dei professori, la quale può essere egregia, ma può riuscire anche poco utile se l'ordinamento generale degli studi non è buono.

È nell'ordinamento che io vedo il difetto, che a mio giudizio non permette una seria e sufficiente preparazione in coloro che si presen-

tano ai concorsi per le pubbliche amministrazioni; e specie per la magistratura, il cui alto e difficile compito richiede una preparazione maggiore. Ma, come io innanzi diceva, non credo di poter in questa sede portare la questione su questo campo, nel quale non potrebbe seguirmi l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Ed ora, poichè per altre occupazioni non mi sarà possibile di prender parte alla prossima seduta, nella quale si compirà la discussione di questo progetto di legge, chieggo alla indulgenza del Presidente e dei colleghi che mi sia permessa una parola sopra qualche articolo in particolare.

L'art. 3, nel quale sono in perfetta concordia con l'onor. ministro o l'Ufficio centrale, contiene un inciso che vorrei vedere scomparire. Vi si dice che in caso di parità di voti fra concorrenti sarà preferito il più anziano di laurea. A dir la verità questo titolo di preferenza che si dà all'anzianità della laurea, non mi pare gran fatto raccomandabile. L'essersi un candidato laureato qualche mese prima o dopo è tale circostanza che può essere affatto accidentale; e quando tale differenza fosse, come potrebbe essere, anche solo di un giorno o due, potrebbe anche dipendere, secondo l'ordine con cui si tengono gli esami, dalla lettera iniziale del cognome. Propongo quindi che questo inciso debba nel testo della legge scomparire.

Una cosa di maggior momento è quella che debbo rilevare negli articoli 8 e 15. Questi articoli contengono due disposizioni che nel progetto ministeriale veramente non erano, o che sono state introdotte dall'Ufficio centrale; ed io prego l'Ufficio centrale ed il ministro di portarvi su la loro attenzione. Vi si dice: « Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il magistrato ed il ministro possono ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura »; così nell'art. 8 e nell'art. 15: « Contro la deliberazione della sezione il magistrato od il ministro potranno ricorrere alle Sezioni riunite ». Come? il ministro ricorre! mi pare strano assai. Certo il ministro che di una deliberazione di un organo da lui dipendente, un Comitato, un Consiglio, non sia soddisfatto, ha sempre diritto, sempre che vi sia un organo superiore, comunque si appelli, di ri-

presentare ad esso la questione; ma non per via di ricorso.

L'osservazione che io faccio, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, non è così leggera come può sembrare; un ricorso del ministro non può essere rivolto che ad un'autorità la quale abbia carattere giurisdizionale: e siccome tanto il Consiglio giudiziario centrale, quanto il Consiglio superiore della Magistratura non sono autorità giurisdizionali, ma corpi semplicemente consultivi, per quanto autorevoli pel modo con cui sono costituiti, non può con buon linguaggio giuridico parlarsi di ricorso del ministro da uno ad altro di detti Consigli, da una ad altra Sezione dei medesimi.

E quando si avverta che il ministro è al vertice di tutte le potestà delegate dello Stato, non si pena a comprendere come una tale locuzione urti contro i principii del diritto amministrativo e costituzionale.

Ben diversa è la locuzione che adopera la legge 16 luglio 1907, n. 511, negli art. 24 e 35: « Il ministro può provocare dal Consiglio superiore la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario » si dice nell'art. 24, ed ugualmente nell'art. 35 per le deliberazioni delle Sezioni del Consiglio superiore. E a tale locuzione si deve tornare.

Di maggiore gravità ancora, di ben maggior gravità sono le osservazioni alle quali porge materia il primo capoverso dell'art. 21 pure introdotto dall'Ufficio centrale. Vi si dice: « Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 71 e dell'ultima parte del n. 1 dell'art. 84 del Codice di procedura civile sono soppresse ». Con tale disposizione viene abrogata la speciale competenza che in materia tributaria viene stabilita dal Codice di procedura.

Comincio dall'osservare innanzi tutto che una disposizione di tal fatta non può trovar luogo in questo disegno di legge. Questo disegno di legge è dell'ordinamento giudiziario e l'accennata disposizione riguarda l'ordine dei giudizi. Ordinamento giudiziario e ordine dei giudizi sono due cose assolutamente diverse: l'ordinamento giudiziario non fa che dare, per così dire, la tavola prospettica delle diverse giurisdizioni che devono concorrere all'amministrazione della giustizia; l'ordine dei giudizi consiste invece in quel complesso di disposizioni con le quali è disciplinato l'esperimento delle

proprie ragioni; e nell'ordine dei giudizi su tutte le possibili questioni primeggia la questione di competenza. La disposizione del Codice di procedura civile, che qui si vorrebbe abrogare, costituisce una eccezione nell'ordine delle competenze? Potrei veramente far qui la questione, se questa sia veramente una eccezione, o niente altro che l'espressione di un principio rispetto alla competenza stessa: ma mettiamo da parte questa questione e consideriamo tale disposizione come un'eccezione all'ordine delle competenze.

Ma l'essersi fatta nell'ordine della competenza una tale eccezione, non vi dà argomento della gravità della disposizione stessa? La ragione di tale eccezione sta nella particolare difficoltà che questo genere di controversie presenta; e non sarebbe senza gravi conseguenze il trasportare tali controversie dalla competenza dei tribunali a quella dei pretori. In controversia di diritto comune un magistrato anche non dottissimo, e togliete pure il superlativo, un magistrato anche non dotto, può nel senso di naturale giustizia, e di certe ragioni di necessità sociale che da tutti facilmente si apprendono, trovare la via a retta decisione; non così in materia tributaria; e ciò perchè mentre il diritto comune ha la sua ragione nei rapporti naturali delle cose, la legislazione tributaria non ha altra ragione che la ragion politica; e per conseguenza il diritto tributario è assolutamente positivo, e trova disciplina non soltanto nelle leggi e nei regolamenti, ma in una quantità enorme di ordinanze, di circolari, di disposizioni speciali che a mala pena sono cognite a coloro che giornalmente ne curano l'applicazione.

Mettete questo controverso nelle mani dei pretori, che tante volte, come è stato già detto nella discussione che ha avuto luogo in quest'Aula, si trovano in condizione di non saper nemmeno quali siano le leggi recentemente emanate, perchè non hanno neppur interamente la raccolta generale delle leggi e dei decreti dello Stato, e pensate a quali conseguenze voi esporreste l'Amministrazione dello Stato.

Ma non è questa la sola ragione per la quale il legislatore del 1865 ha sottratto tali controversie alla cognizione del giudice singolare. Invero, se c'è materia in cui occorra garanzia

di perfetta eguaglianza (per quanto è possibile) fra i diversi cittadini è appunto la materia tributaria. Ed è perciò che nella legge con la quale fu istituita la Cassazione di Roma, fu stabilito che tutte le controversie in materia tributaria dovessero portarsi dinanzi alla Corte di cassazione di Roma. Ora, se è già tanto difficile ottenere tale uguaglianza con la competenza che ora ne è data ai collegi giudiziari, immaginate a quali disformità si andrebbe incontro dandone la competenza ai pretori!

E non basta. Un'altra considerazione sovviene, che ha pure riferimento alla economia della legge che stiamo discutendo. Con questa disposizione voi aggravate grandemente le funzioni del pretore, discaricate le funzioni dei tribunali e delle Corti di appello, e aggravate nuovamente quelle della Corte di cassazione. E a me pare che alla economia di questo disegno di legge che si riflette nell'amministrazione della giustizia, debba pure seriamente pensarsi.

Ma non basta ancora: ed è questa l'ultima considerazione che tutte le altre assomma. Come si provvederà alla difesa dell'amministrazione in queste cause? Noi ora, dico noi, non potendo dimenticarmi di essere avvocato erariale, laddove è sede di tribunale, abbiamo i nostri bravi delegati che rappresentano l'Amministrazione; ma nelle preture quali delegati potremo avere? Nessuno. La difesa dell'Amministrazione in queste cause a chi potrà essere commessa? Al ricevitore demaniale? Ma neppure il ricevitore demaniale c'è in tutti i luoghi. Dovremo far viaggiare allora i nostri delegati o anche i titolari degli uffici erariali, dando o seguendo il malo esempio di una difesa che spesso costerebbe assai più che non fosse il valore della causa?

Rifletta a tutto questo l'Ufficio centrale per rinunciare a questa disposizione che, torno poi a ripeterlo, si trova anche fuori di posto, perchè non si tratta ora di riformare il Codice di procedura civile, ma di dar migliore assetto all'ordinamento giudiziario. (*Approvazioni*).

Ed ora, un'ultima parola: è una preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro in adempimento di un impegno che volenterosamente ho contratto per causa buona, e con la speranza che questa mia preghiera voglia l'onorevole ministro prendere in benevola considerazione.

In questo disegno di legge non è contemplata una classe di operai, dirò così, della giustizia; e dicendo operai della giustizia, non intendo niente affatto di recare offesa alle funzioni che essi esercitano, prendendo io tale parola in quel senso amplissimo pel quale può convenientemente applicarsi anche al consigliere di Cassazione. Operai della giustizia son tutti coloro che concorrono, con le loro funzioni, al suo buon andamento.

Parlo dei vicepretori onorari, vicepretori che non sono considerati nel progetto se non per far comprendere che molto probabilmente in un tempo non lontano dovranno cessare di esistere. Ma noi tutti sappiamo che certe condizioni di provvisorietà sono nella maggior parte dei casi quelle che hanno maggiore sicurezza di durata. Di modo che per quanto si intraveggano nel progetto ministeriale le intenzioni di una possibile soppressione di questa classe di funzionari, si può esser sicuri che essi seguiranno ad esistere, ed è probabile che seguiranno ad esistere per un tempo non brevissimo.

Io non ho bisogno di dire a tutti coloro, e sono qui moltissimi, che conoscono le funzioni di questi vicepretori onorari, come veramente essi meritino la considerazione del Governo, perchè essi, per quanto attiene alla funzione non sono niente meno di quelli di carriera e nei luoghi in cui manca assolutamente la presenza del pretore o del vicepretore di carriera, sono essi chiamati a supplirli in tutte le loro funzioni.

Essi non a torto si dolgono di quello stato di inferiorità in cui si trovano rispetto ai funzionari di carriera, e non altro chieggono che di essere ad essi alquanto avvicinati nella considerazione del Governo che dell'opera loro si giova; essi hanno manifestato qualche desiderio e nella manifestazione di questi desideri francamente non mi pare che essi siano stati indiscreti. Questi loro desideri hanno formulato in due articoli, che mi permetto di leggere all'onor. ministro ed al Senato:

« Art. 1. — Finchè continueranno le funzioni di vicepretore onorario, oltre la laurea in legge, dovrà esser richiesta per le nuove nomine anche la iscrizione nell'albo degli avvocati o un triennio effettivo di esercizio di procuratore. In casi urgenti, quando non si possa altrimenti prov-

vedere, sarà dal ministro ordinato un esame pratico di idoneità per gli aspiranti forniti di laurea in legge.

« I vicepretori fruiscono delle facilitazioni concesse agli uditori per i viaggi sulle ferrovie, e se risiedono fuori del luogo dove esercitano le loro funzioni godranno di speciali facilitazioni per i viaggi di andata e ritorno.

« Art. 2. — Per ogni servizio esterno godranno di una indennità fissa di lire 6 (oltre le spese di trasferta), come verrà stabilito dal regolamento.

« In caso di vacanza del titolare della pretura, al vicepretore onorario che sostituisce il pretore è concessa una indennità pari allo stipendio intero percepito dal titolare per tutto il tempo della prestata supplenza ».

Mi par bello e degno di considerazione il rilevare che in questi desiderii manifestati dai vicepretori, il primo pensiero è quello di essere moralmente elevati con le maggiori garanzie che si richieggano per la nomina a vicepretore. Si chiedono, è vero, in seguito, alcuni vantaggi pecuniari, ma si è visto quanto siano limitati. A me pare invero che nei limiti in cui si sono tenuti, meritino tutta la considerazione del Governo.

Per quanto riguarda le facilitazioni che essi chieggono per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi do assicurazione, perchè a ciò autorizzato, all'onor. ministro presente, che nessuna opposizione si fa dal suo collega dei lavori pubblici, che non crede invece di poter consentire alla richiesta di speciali facilitazioni per i viaggi di andata e ritorno.

E per tutto quanto dipende dall'onor. ministro guardasigilli io non voglio dubitare che lo modeste preghiere, che questa benemerita classe di funzionari ha voluto che per mio mezzo a lui pervenissero, non trovino il suo animo aperto ad un benevolo accoglimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

PERLA. Signori senatori, non ardirei di interloquire in questa discussione innanzi agli insigni giuristi che onorano l'alta Assemblea, se l'onor. D'Andrea nel suo discorso non mi avesse chiamato in causa ricordando benevolmente la parte che ebbi in un'altra solenne discussione avvenuta alcuni anni fa in tema appunto di riforma giudiziaria nell'altro ramo del Parlamento.

Il mio silenzio perciò potrebbe essere inesattamente interpretato come assenso a tutte le opinioni manifestate dall'on. D'Andrea, mentre, dopo qualche rilievo d'ordine generale, mi pare doveroso chiarire in rapporto all'attuale disegno di legge qualcuna delle osservazioni che ebbi allora ad esprimere ed a cui l'on. collega si è compiaciuto appellarsi.

D'altra parte la giustizia è patrimonio di tutti e nelle questioni che ne toccano gli ordinamenti può non essere del tutto inutile ascoltare anche ogni più modesta voce, che sia sincera espressione di animo convinto.

Onorevoli signori, il disegno di legge che è sottoposto all'esame del Senato, costituisce, se non ho mal contato, il 37° o il 38° dei progetti intesi a portare modificazioni più o meno profonde all'ordinamento della nostra magistratura.

Questa lunga serie di riforme, di cui è sembrato avessero bisogno un organismo, che dovrebbe essere a giudizio comune il più saldo fra gli ordini dello Stato, è indice del persistente disagio ed insieme della difficoltà dei rimedii. Giova perciò avere ben presenti i difetti a cui si vuol provvedere, ricercarne le cause e, nell'escogitare i mezzi diretti a curarli, non perdere di vista le concrete condizioni del Paese, poichè solo per questa via è possibile applicare, senza pericoli di nuovi danni, correttivi adeguati.

Io non ho nè l'autorità, nè la competenza per fare una particolareggiata disamina delle condizioni della nostra magistratura. Soltanto mi permetto di accennare, in brevissime parole, a quei mali, che le stesse testimonianze di gran parte dei magistrati italiani hanno segnalato e che la coscienza pubblica riconosce nell'organismo giudiziario, come quelli che esigono più urgenti rimedii.

I concorsi per l'auditorato, purtroppo segnano una serie inquietante d'insuccessi. Il tirocinio non è organizzato in modo da offrire una sicura garanzia d'idonea preparazione all'esercizio della funzioni giudiziarie. La promiscuità delle attribuzioni assegnate alla maggior parte dei collegi giudiziari richiede attitudini le più disparate ed eterogenee nella generalità dei magistrati, impedendo quella specificazione di studi e quella intensificazione di competenze che risponde alla legge della divisione del lavoro, regolatrice di tutto il movimento della

vita moderna, come condizione essenziale di ogni utile attività. Benchè il numero dei posti nei gradi superiori sia tutt'altro che scarso, la sproporzione, di fronte al grandissimo numero dei posti nei gradi inferiori è tale da rendere, per i più, la carriera eccessivamente lenta e stentata. Questo ristagno rende più penosa la scarsa retribuzione, specialmente nei gradi inferiori, quantunque dopo le ultime leggi, le quali elevarono il trattamento dei magistrati, gli stipendii della magistratura complessivamente costino allo Stato la cospicua somma di circa venti milioni all'anno.

Intollerabile soprattutto è divenuto, per gran parte dei giovani magistrati, l'obbligo loro imposto di non poter far carriera nell'ordine giudiziario, se non passando i migliori anni della vita nelle preture, di cui, è ben noto al Senato, ancora molte si trovano stabilite in sedi inospiti, come centri di mandamento quasi privi di ogni importanza giudiziaria, ed ove i giudici sono condannati a poltrire nell'ozio, o naturalmente quindi scema sempre più l'attrattiva di una carriera, che dovrebbe essere la più ambita fra tutte. Molti dei giovani più valorosi la sfuggono; parecchi di quelli che vi sono entrati cercano di cambiar via; quelli che sono obbligati a rimanervi, sono presi dalla sfiducia e dallo sconforto, tanto più ove si consideri quanto ha già osservato qualche oratore, che cioè il sistema dei concorsi per i trasferimenti e per le promozioni è ordinato in modo da distrarre dalle occupazioni veramente utili dell'ufficio l'attività dei magistrati, e da non rafforzare nell'animo loro quel sentimento di sicurezza sul proprio stato e sul proprio avvenire, che è indispensabile al sereno esercizio delle alte funzioni.

Le competizioni e gli antagonismi sono divenuti più vivi; più acuta la febbre delle promozioni; più affannosa la ricerca dei mezzi organici per affrettare gli avanzamenti. E dal seno stesso della magistratura si elevano voci a reclamare miglioramenti di stipendio, riduzione dei limiti di età, aumento dei posti superiori; e dopo meno di cinque anni dalla legge, che portò all'esclusione de' meno idonei e de' meno degni, si denuncia la necessità di un'altra epurazione; il che darebbe motivo ad amare riflessioni, se non fosse opportuno sorvolare su questo increscioso argomento.

Si attribuiscono le cause di questo stato di cose principalmente alla legge del 1890, che porta il nome di Giuseppe Zanardelli, e alle leggi del 1907 e del 1908 promosse dall'onorevole Orlando.

Ma, onorevoli signori, sarebbe ingiustizia disconoscere gli alti fini a cui si ispirarono gli insigni uomini a cui è dovuta l'iniziativa di quelle riforme e negare i miglioramenti che esse portarono. Basta ricordare che la legge del 1890 ha il gran merito di avere elevato il livello intellettuale, e anche morale, della magistratura pretoriale, chiudendo ai naufraghi della professione forense il troppo agevole accesso aperto dalla legge del 1875 e confidando la giustizia mandamentale a tanti giovani eletti, a cui è doveroso tributare una parola di encomio e insieme di conforto al loro nobile compito, circondato tante volte dalle più aspre difficoltà. Né si può dimenticare che le altre leggi a cui ho accennato, mentre provvidero a un sensibile miglioramento economico, attribuirono alla magistratura il governo di sé stessa, accrescendo le garanzie della propria indipendenza.

Chiuderebbe invece gli occhi alla verità chi non riconoscesse che, se esse non produssero tutti i buoni effetti di cui erano capaci, la causa prima è a ravvisare nella viziosa nostra circoscrizione giudiziaria. Le stridenti inequaglianze e le dannose superfluità della circoscrizione sono la causa permanente del malessere che travaglia il nostro ordinamento giudiziario e l'ostacolo più arduo ad ogni più efficace riforma. Il mantenimento di tanti organismi anemici, mentre impone in complesso un numero esorbitante di magistrati, ne impedisce un'adeguata distribuzione; onde a fianco ad uffici inoperosi se ne hanno tanti sovraccarichi di schiacciante lavoro. Basterebbe ricordare il tribunale di Napoli con le sue 16,000 e più sentenze all'anno e con una media di lavoro per ciascun giudice in misura oltre dieci volte maggiore di quello a cui sono individualmente soggetti i componenti di altri tribunali del Regno.

Di qui la necessità di una dannosa genericità di funzioni e di una infeconda promiscuità di carriere. Di qui il bisogno di quelle larghe selezioni a cui è oggi preordinato il sistema degli esami e degli scrutinii per gli avanza-

menti; di qui l'impossibilità di provvedere ad un più degno miglioramento materiale e ad un'elevazione generale del livello della nostra Magistratura per l'ovvio motivo che il valore medio di ogni ordine di funzionarii non può essere che in ragione inversa del loro numero, come nella stessa ragione può andare commisurata la retribuzione dell'opera loro.

Io trovo quindi tutt'altro che inopportuno e fuori proposito l'ordine del giorno formulato dall'Ufficio centrale per una revisione delle circoscrizioni, e non lancerò agli eminenti uomini che lo compongono l'accusa ad essi rivolta garbatamente dall'on. senatore Parpaglia quando ha detto poco fa che quel voto gli sembrava una ingenuità. Riconoscerò piuttosto che il problema è arduo, e i tentativi già fatti per risolverlo non sono incoraggianti. E basta rammentare ancora una volta, che l'insuccesso della legge del 1890 sul reclutamento della Magistratura fu appunto dovuto alla quasi fallita soppressione delle piccole preture, a cui era connessa quella riforma, come ogni successivo proposito di un radicale riordinamento s'infranse contro lo scoglio della minacciata esistenza dei minori centri giudiziarii.

Intanto se si prescinde in questo momento dagli'incontestabili vantaggi a cui potrebbe condurre un'equa revisione delle circoscrizioni, molto apprezzabili si presentano i lineamenti generali del presente progetto, considerato con quel criterio relativo in base a cui va giudicato un complesso di proposte inteso non a rinnovare integralmente l'organismo giudiziario, ma solo a correggere o temperare molti dei lamentati difetti del sistema vigente. Onde, fatte le debite riserve su qualche parte delle proposte e specialmente sulla istituzione del *giudice unico*, merita molta lode l'on. ministro che attraverso le più gravi difficoltà si è accinto con così vivo interesse alla provvida impresa.

Mentre con un aumento di spesa di circa 2,000,000 di lire si elevano gli stipendii iniziali, giustamente l'on. ministro si è preoccupato del problema del reclutamento e del tirocinio, che costituisce la chiave di volta di ogni ordinamento di personale. Opportunamente egli ci propone di ripristinare il secondo esame per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie: provvedimento indispensabile per controllare i risultati del ti-

rocinio. Equamente intende surrogare al sistema dei concorsi per gli ascensi ai gradi superiori quello degli scrutini individuali. Ed a mio modesto avviso, egli provvede saggiamente allo sdoppiamento delle carriere dei giudici e dei pretori.

Non ho avuto il piacere di assistere ieri al discorso dell'illustre senatore Scialoja, perchè trattenuto lontano dai doveri di altro pubblico ufficio; ma leggo nel resoconto sommario che egli non trova accettabile questo sistema, perchè egli teme che il distinguere la carriera dei pretori da quella dei giudici, importi che nella prima entreranno i magistrati meno colti e più poveri.

Io però mi permetto di osservare che lo sdoppiamento, con perfetto parallelismo di trattamento fra le due carriere, non importerebbe che una facoltà di libera elezione con opportuno ritorno al sistema vigente prima della legge del 1890, e pel quale gli uditori reclutati in base ad unico concorso si avviavano a loro scelta in parte per la via del pretorato, in parte per la via collegiale. Si manterrebbe però affatto chiuso il varco agli stanchi ed ai vinti dall'arringo forense, che secondo la legge del 1875 avevano facile adito alle preture. E non mi pare in verità un disprezzabile vantaggio aprire la carriera del pretorato soltanto agli uditori che volentieri si sentano temprati alle esigenze di quell'ufficio; nè sarebbe un invito privo di efficacia la possibilità di raggiungere nello stesso grado uno stipendio di lire seimila. Ognuno quindi potrebbe prendere la via che gli sembri più accettabile e conveniente; e da questa libertà di scelta non potrebbe che derivare un gran bene, mentre è innegabile oggi lo stato di disagio e, vorrei dire, di crisi morale dipendente da un sistema che obbliga tutti gli uditori ad intraprendere quell'aspro cammino come condizione per poter passare dopo non pochi anni alla carriera superiore. Nè l'importanza di questa considerazione dev'essere vagliata nei soli rapporti degli interessi individuali di carriera, perchè ogni condizione intesa a rendere più accetto un ufficio non può che spiegare una benefica efficacia sullo stesso esercizio delle corrispondenti funzioni.

Ma, a prescindere da ciò, mi sembra che lo sdoppiamento sia giustificato da un incontestabile

bile concetto organico; la differenza cioè delle funzioni dei pretori da quelle dei giudici di tribunale, perchè, a mio avviso e come credo ritenga autorevolmente anche l'on. ministro, il pretorato è un ufficio essenzialmente distinto, con caratteristica propria in confronto delle attribuzioni dei giudici di tribunale, sia per l'estensione e la complessità delle funzioni giudiziarie alle quali i pretori sono addetti, sia per la missione pacificatrice che è ad essi affidata, sia per la folla degli incarichi complementari di cui essi sono investiti e per gli ostacoli e i pericoli in mezzo a cui si svolge la loro azione e per le speciali qualità di carattere che essi debbono avere per fronteggiarli. È tutto un complesso di condizioni per cui potete avere giovani magistrati che presentino le maggiori garanzie e le maggiori attitudini per l'ufficio di pretore, ed altri di forte cultura e di animo acceso di non meno vivo sentimento di giustizia, che per le note del proprio temperamento non presentino affatto simili attitudini, ed invece possano essere elementi utilizzabili assai meglio nel ben diverso campo delle funzioni riserbate ai tribunali. E se così è, non s'intende, perchè costoro debbano essere avviati ad un ufficio per cui meno si riconoscano adatti, quando è innegabile che non un semplice criterio di *quantità* delimita e distingue la competenza di un ufficio da quella dell'altro, ma è questione di *qualità* e d'indole differente fra le relative attribuzioni.

Certamente le proposte contenute nel disegno di legge non sono il *tocca e sana* di tutti i mali della nostra magistratura, poichè è sommamente difficile escogitare parziali riforme organiche, le quali appaghino pienamente tutti gl'interessi in antagonismo, ed ogni passaggio da uno ad altro regime di carriera purtroppo produce le sue dissonanze e i suoi contrasti fra le varie stratificazioni del personale.

Ma lo studio doveroso di quei temperamenti che valgano a perequare il più che si possa i vantaggi e ad evitare eventuali pregiudizi non esclude la convenienza dei criteri generali del proposto riordinamento.

D'altra parte per quanto riguarda gli stessi lineamenti generali della riforma, si può dubitare della opportunità di dare, come fa il disegno di legge, un carattere spiccatamente teorico e dottrinale non solo agli esami di ingresso in carriera, ma anche alle successive

prove di loro natura essenzialmente pratiche per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie; e si può desiderare che nuove e più adatte discipline vengano a rinvigorire il tirocinio. Ma, come bene avverte l'Ufficio centrale, la riforma che ora ci è proposta non può costituire che un punto di partenza. E purtroppo l'orditura della carriera giudiziaria resterà chi sa per quanto tempo una tela di Penelope; nè io credo che lo stesso on. ministro ritenga con le sue proposte di dare un definitivo e stabile assetto alla nostra Magistratura.

Ad ogni modo, per ciò che riguarda il tirocinio, più che provvedere con norme legislative, è questione di studiare opportune disposizioni regolamentari e di farle fedelmente eseguire; e in questo argomento possiamo ancora molto apprendere dagli antichi regolamenti napoletani. Fra essi merita speciale ricordo un decreto del 1812 portante il nome di Carolina Bonaparte, reggente del Regno, ed ispirato da Giuseppe Poerio, procuratore generale alla Corte suprema; e se ve ne fosse il tempo, vorrei mostrare al Senato con quanta sapienza quelle disposizioni avevano costituito l'alunnato giudiziario e con quanta cura e quanto accorgimento ne avevano disciplinato il tirocinio per preparare magistrati che fossero veramente all'altezza della loro missione.

Per quanto poi riguarda specialmente l'esame di ammissione all'uditorato, mi duole di non essere completamente d'accordo con l'on. Scialoja, poichè mi pare che la questione aspetti la sua soluzione, non tanto dal Ministero di grazia e giustizia, quanto da quello della pubblica istruzione.

La questione dei concorsi giudiziari, come quella degli altri esami di Stato, è strettamente connessa alla riforma universitaria, poichè gli insuccessi di tali esperimenti potranno forse cessare solo quando le categorie delle materie nelle nostre Facoltà siano svecchiate e meglio coordinate al complesso movimento dei rapporti sociali e del diritto che in tante nuove forme li segue e li regola, e quando il metodo dell'insegnamento non consista più, come bene fu detto, in un semplice monologo (che talvolta diventa un soliloquio) e, anzichè appagarsi di una corrispondenza meramente mnemonica da parte degli studenti, esiga una cooperazione più attiva del loro intelletto e ne svolga o

disciplini il criterio, perchè essi possano intendere il nesso fra le astrazioni dei principii e degli studii e la realtà della vita.

Intanto, per ciò che attiene all'altro tema dell'ordinamento della carriera, si può osservare che il disegno di legge trae per una parte i mezzi diretti a migliorarne le condizioni, oltrechè dai più ristretti limiti di età e dall'aumento dei posti superiori, anche dall'economia che si otterrebbe mercè la riduzione di un certo numero di posti. Ma se non ho mal capito, tale riduzione si circoscrive semplicemente a 149 posti, e si opera quasi esclusivamente nella pianta organica dei giudici di tribunale, mentre sarebbe almeno desiderabile restringere in corrispondenza la troppo larga base dei posti di pretore.

È vero che nel nostro paese si delinque moltissimo e si litiga ancora molto (sebbene una rapida diminuzione siasi verificata nelle cause civili da alcuni anni a questa parte); ma quando, ad esempio, si apprende dalla statistica dell'ultimo sessennio che da 39 a 76 preture non rendono più di 10 sentenze civili all'anno, si può concludere con ragione che anche nei gradi inferiori i nostri magistrati sono troppi. Si potrebbe ricordare in proposito la famosa commedia delle nuvole di Aristofane, in cui Strepsiade non riconosce Atene, perchè non vede che vi siedono giudici; ma se un aviatore passa sull'Italia la riconosce subito, perchè vede giudici e tribunali costituiti ad ogni passo ne' paesi della Penisola!

Ho già accennato alla rapida discesa nel movimento della litigiosità; e senza bisogno di riferire i dati statistici risultanti dalle pubblicazioni ufficiali, si può aggiungere che la diminuzione si accentua fortemente riguardo alle cause che si svolgono appunto innanzi alle giurisdizioni minori: il che giustificherebbe sempre più lo sfollamento del numero dei magistrati.

Auguriamoci intanto che l'ordine del giorno autorevolmente proposto dal nostro Ufficio centrale per una revisione delle circoscrizioni non vada ad accrescere il novero di altri sterili voti e che per tale via con la conseguente abolizione degli uffici inoperosi o meno attivi si renda possibile una proporzionata riduzione dei ruoli. Ma allora io domando: se avete fiducia in questo radicale rimedio, perchè volere oggi pro-

vocare una piccola falcidia nel numero dei giudici con un mezzo tanto grave, quale sarebbe la soppressione della collegialità nei giudizi civili in prima istanza e l'istituzione del *giudice unico*? E se viceversa pare lontana ed evanescente la prospettiva di una revisione della circoscrizione giudiziaria, non vi sono altri mezzi per poter venire ad una congrua diminuzione del numero dei giudici?

A me sembra di sì. E potrei a tale riguardo citare non pochi precedenti di studiate proposte. Accenno al sistema dei raggruppamenti che si potrebbe non difficilmente applicare per i tribunali e le preture minori, come a quello dei giudici itineranti oppugnati finora per infondate prevenzioni.

Sono oramai così facilitate le comunicazioni in Italia da non potersi negare la possibilità pratica di attuare tali sistemi e da escludere il timore di apprezzabili inconvenienti. Si faccia magari qualche altra strada di più, purchè si trovi modo di avere qualche inoperoso magistrato di meno.

Quando l'onor. Zanardelli nella radicale riforma da lui proposta intendeva stabilire il *giudice unico* per tutti i giudizi in prima istanza, associando tale istituto ad altre norme organiche, confidava di poter giungere nientemeno che alla diminuzione di circa un migliaio di magistrati. Ma quando il *giudice unico* non conduce che soltanto ad apportare una diminuzione di centoquaranta o centocinquanta magistrati, come avverrebbe con l'attuazione della legge di cui ora si discute, io non posso non domandare: Vale la pena di modificare così profondamente l'ordinamento delle nostre giurisdizioni per venire a così circoscritti risultati in rapporto allo sfollamento dei ruoli?

Ma qui debbo rendere omaggio alla lealtà, che tanto onora il ministro, ricordando che egli ha sostanzialmente dichiarato nella sua relazione, che nel suo concetto l'istituto del *giudice unico* non è un semplice espediente per venire ad una diminuzione del numero dei magistrati, ed è invece un sistema che egli ritiene commendevole di per se stesso e che indipendentemente da altre estrinseche considerazioni, è diretto ad apportare il benefico effetto di una più rassicurante amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

Siccome a questo mondo non vi è nulla di

assoluto, chi sia convinto della superiorità del sistema collegiale in tesi astratta può anche accettare che per ragioni di opportunità, entro certi limiti e con le dovute cautele, sia ad esso contemperato quello del *giudice singolare*; ma appunto perciò bisogna rendersi conto del fine a cui si tende ed aver presente il criterio direttivo della coordinazione.

Ora quello che fa impressione è innanzi tutto la motivazione con cui è presentata questa proposta, poichè essa si risolve essenzialmente non nella conciliazione dei due sistemi, ma nella condanna del sistema collegiale.

Quello che si legge nelle pagine della relazione dell'Ufficio centrale non induce a un concetto diverso. In essa non si fa che una critica a fondo del sistema collegiale, tanto che potrebbe venire in mente a qualche *conseguenziario*: ma se questo sistema collegiale ha tanti e così gravi difetti, perchè tollerarlo ancora nelle Corti di appello e nelle Corti di cassazione?

Onorevoli senatori, io non fo una questione di principii teorici, ma pongo una questione di carattere pratico. E del resto nel campo del diritto ad ogni affermazione astratta tengono dietro inevitabilmente le concrete applicazioni.

Nel caso nostro le conseguenze pratiche del concetto di accentuata preferenza del giudice singolare da cui si parte non si limitano soltanto all'abolizione del giudice collegiale nei giudizi civili di prima istanza, ma si concretano nell'attenuazione del sistema della collegialità presso le Corti d'appello e finanche presso la Magistratura suprema.

Ora anche l'on. ministro non disconosce che la questione è di non comune gravità; ed io non saprei associarmi all'opinione espressa ora dall'on. senatore De Cupis quando ha detto che la riforma del giudice unico sia già entrata nella convinzione generale, perchè a me invece pare tutt'altro che matura nella coscienza pubblica. Vorrei sperare quindi che non sia detta ora l'ultima parola su tale argomento.

Si potrebbe a questo riguardo ripetere con gli antichi: *res sapientissima tempus*. La collegialità dei giudizi più importanti è un istituto che ha oramai una sanzione secolare e tutta una onorata tradizione. Vorrei perciò domandare: quale serie di fatti ha dimostrato che essa non risponde più ai fini di una illuminata giu-

stizia? Quali inchieste ne hanno rivelato il discredito?

Si è tratto argomento dalle statistiche, confrontando le maggiori proporzioni degli appelli dai giudizi dei tribunali con quelli degli appelli dai giudizi pretorii. Non ripeterò quanto ha rilevato poco fa l'on. Parpaglia a questo riguardo. Ma valutando l'argomento sotto un altro aspetto, è ovvia la risposta.

Innanzitutto la percentuale più bassa degli appelli dalle sentenze dei pretori di fronte a quello dei tribunali va segnando nelle statistiche una tendenza all'aumento. Oltre di che nei giudizi delle Corti di appello bisogna tener conto degli appelli non semplicemente in relazione al numero delle sentenze pronunciate dai tribunali, ma dedurre le sentenze inappellabili dei tribunali e gli appelli contro le sentenze delle giurisdizioni consolari. Ad ogni modo, è ben vero che si ricorre in appello più dalle sentenze dei tribunali che da quelle dei pretori; ma ciò evidentemente avviene perchè si tratta di interessi più gravi nei giudizi innanzi ai tribunali e perchè più facilmente si accettano le sentenze rese nelle piccole questioni, per le quali il più delle volte non vale la pena di provocare dal tribunale un novello giudizio con l'effetto forse di vincere la causa e di perdere la lite per la probabile eventualità che le spese assorbano o anche superino lo stesso valore controverso.

Un argomento di autorità e senza dubbio impressionante si adduce a favore della proposta: si invoca cioè il precedente della riforma già propugnata dall'onor. Zanardelli. Nella discussione allora avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento, pur dichiarandomi fautore del sistema collegiale, praticamente non mi mostrai alieno dall'aderire al sistema del giudice singolare nel primo grado dei giudizi civili in quanto quella riforma pel modo con cui era organizzata non alterava, nè toccava per nulla le garanzie della collegialità. Si potette accettare allora il novello istituto e si può dubitare oggi della sua opportunità senza cadere in alcuna incoerenza, per la semplice ragione che la riforma proposta dall'onor. Zanardelli stabiliva bensì il giudice unico nei giudizi civili di primo grado, ma contemporaneamente istituiva la *terza istanza*, mantenendo pure l'ulteriore rimedio della cassazione.

E si noti che alle sentenze del giudice singolare in prima istanza non si attribuiva il valore eventuale di concorrere alla formazione della *cosa giudicata* nell'ipotesi di conferma in appello, perchè, escluso il sistema della *doppia conforme*, era ammesso il terzo giudizio di merito, come libera *revisione*. In sostanza perciò la riforma presentata dall'onor. Zanardelli si concretava non già nel ridurre al solo giudizio di appello la cognizione *collegiale di merito*, ma nel mantenere fermo sotto altro aspetto il *doppio esame collegiale di merito*, aggiungendo soltanto un'altra ruota all'ingranaggio dell'amministrazione della giustizia, nell'intento di smaltire più agevolmente le vertenze di più facile e piana soluzione, per le quali è meno presumibile la persistenza dei litiganti nella controversia dopo il giudizio di prima istanza.

Si trae argomento dall'attuale competenza del pretore, e si dice: i pretori giudicano come giudici singolari senza danno in una quantità di vertenze minori, e non è giusto trattare ad una stregua diversa le cause dei ricchi e quelle dei poveri. È ovvio anzitutto che non è il caso di una distinzione fra cause dei ricchi e cause dei poveri, perchè la competenza dei pretori si differenzia da quella dei tribunali non solo per limiti di valore, ma per ordine di materie. D'altra parte bisognerebbe cominciare dal vedere se il nostro ordinamento non assegni già troppo al pretore, perchè l'ordinamento italiano è quello che più largheggia nelle attribuzioni affidate ai giudici singolari. Ad ogni modo non vi sarebbe nulla di male se in qualche speciale materia si allargasse ancora più la competenza dei pretori, come ad esempio nei giudizi esecutivi. Si potrebbe altresì rendere prorogabile innanzi ai pretori o ad ogni altro giudice singolare la competenza per valore. Ma vi sono materie, come le questioni di stato e tante altre di intrinseca ed obbiettiva importanza per le quali non saprei vedere quale vantaggio possa portare il sopprimere nei giudizi di primo grado la garanzia della collegialità.

Venendo agli argomenti diretti, si sono enumerati i possibili vantaggi e gli inconvenienti della collegialità e quelli del sistema opposto e per via di un calcolo di algebra morale si è concluso per l'inferiorità del primo di fronte al secondo.

Si è detto: il giudice unico renderà più spre-

diti i giudizi. Ma non dall'unicità del giudice, bensì dalla semplificazione del nostro complicato sistema procedurale è sperabile la rapidità dei giudizi.

Si è soggiunto che il giudizio del giudice unico affida di più, perchè può riuscire più conforme al vero nella valutazione dei mezzi istruttori individualmente raccolti; ma, mi perdoni l'on. relatore, questo non mi sembra un buon argomento, poichè l'esame collegiale delle prove giova spesso a correggere i preconcetti del magistrato che le raccolse, senza di che la causa qualche volta sarebbe decisa prima che discussa.

Si è detto: nei collegi sono i relatori che decidono le cause, gli altri passivamente lo seguono. E questo forse accade talvolta in quanto alle vertenze di evidente semplicità nei tribunali dei grandi centri, alle cui porte si affollano i litiganti; ma senza dubbio nelle cause complicate e di dubbia soluzione non vi è tribunale anche il più oberato di lavoro, in cui le questioni non siano accuratamente vagliate e discusse con la cooperazione e col controllo di tutti i votanti.

Si è affermato che il giudice unico individualizza i giudizi e rende più squisito il sentimento della responsabilità. Ma quest'argomento potrebbe avere importanza se ogni magistrato nella realtà rispondesse a un tipo ideale e perfetto di giudice, per valore intellettuale, per maturità di consiglio e per equilibrio di carattere; ma, finchè i giudici saranno reclutati fra i figli di Adamo, vi saranno sempre giudici ottimi, giudici buoni, giudici mediocri ed anche giudici cattivi.

Ora io dico: mettete insieme un giudice ottimo, un giudice buono, uno mediocre ed uno cattivo, ed avrete la media di un collegio discreto con la possibile risultante di una soddisfacente giustizia; ma se voi scindete questo collegio, avrete singolarmente i giudizi diversi di un giudice ottimo, di un giudice buono, di un giudice mediocre e di un giudice cattivo; e guai a chi capita sotto quest'ultimo, specialmente se egli è solo in una sede ad amministrare giustizia!

E a questo proposito l'occhio cade sopra una pagina della relazione dell'Ufficio centrale in cui si osserva che nei collegi diventa inutile

il voto dei giudici « *incapaci, timidi e perplessi* ».

Ma se esistono ed esisteranno pur troppo simili magistrati, sciogliendo i collegi, è sperabile forse che questi giudici *timidi, incapaci e perplessi* diventino per incanto giudici coraggiosi, capaci, di sicuro criterio? No, di certo, o signori, perchè ciascun giudice porterà nell'esercizio individuale della giurisdizione, senza freno e senza preventivo controllo, tutte le qualità della sua intelligenza e del suo temperamento.

A questo riguardo vorrei ricordare all'onorevole relatore, che appartiene alla mia stessa regione, il nome illustre di Giuseppe Zurlo, che fu uno dei magistrati eminenti ed uomo di governo ai tempi dell'occupazione francese nelle province napoletane. Gaspare Capone, il noto storico delle istituzioni civili del Mezzogiorno, nel tratteggiarne la vita, racconta che quell'electo ingegno fu presto assunto al grado di giudice della Vicaria, presso cui tutti i primi provvedimenti giudiziari erano dati dai singoli magistrati; ma poichè le parti avevano la facoltà di scegliersi il giudice, si videro subito deserti i banchi degli altri giudici e i litiganti affollarsi innanzi al giovane magistrato per la fiducia che ispirava il suo ingegno e il suo sentimento di giustizia.

Guardando alle concrete condizioni dell'ordine giudiziario nel nostro paese e pensando al gran numero di giudici che è imposto dalla nostra circoscrizione, sarà ben difficile trovare da per tutto giudici di tanta autorità! Lo stesso disegno di legge riconosce la necessità di mantenere tuttora e regolare un sistema di selezione per gli avanzamenti appunto in conseguenza dell'inevitabile dislivello nelle qualità dei magistrati, onde provvede a classificarli nelle categorie dei promovibili a scelta, dei promovibili, degl'impromovibili. E quando ciascuno di costoro fosse chiamato a giudicare individualmente i litiganti vorrebbero poter preferire i primi, schivare gli altri, tornando alla facoltà di cui parlava l'oratore latino: *Neminem voluerunt maiores nostri... esse iudicem nisi quis inter adversarios convenisset*. Ma è vano evocare queste reminiscenze storiche, tanto lontano dai nostri costumi.

Si osserva nella relazione dell'Ufficio centrale che non tutti i giudici hanno la stessa

forza di resistenza alle discussioni e si può avere nei collegi la prevalenza di chi sorpassa gli altri per ingegno, cognizioni e condotta nel discutere.

Ma questa prevalenza, se è dovuta a tale superiorità, non è forse legittima e desiderabile?

Chiunque ha esperienza dei collegi giudiziari può riconoscere che talvolta i relatori restano in minoranza, pur perseverando nella loro opinione; ma può attestare che molto più frequentemente i relatori, anche avendo una opinione già formata, finiscono per dichiararsi lealmente convinti dell'opinione [contraria di fronte alle osservazioni che gli sono mosse dagli altri votanti; nè ciò può fare meraviglia, ove si pensi ai nuovi aspetti che possono assumere per effetto della discussione collegiale anche le questioni che erano state oggetto di accurato studio individuale.

Ora, in questa seconda ipotesi, se invece di venire a proporre la decisione al Collegio, il relatore avesse dovuto scrivere la sentenza così come la pensava, in base alla sua prima impressione, avrebbe reso una sentenza che diotro più maturo esame egli stesso riconobbe erronea.

Resta la prima ipotesi. Ma ad essa offre rimedio il regolamento giudiziario. Il relatore può rifiutarsi di scrivere la sentenza e può esigere che la scriva un altro giudice della maggioranza. E se ciò non sembri abbastanza, si potrebbe tornare ai vecchi sistemi degli ordinamenti estensi e napoletani che autorizzavano il voto di scissura col diritto di esporre la ragione del dissenso.

Non è vero dunque che il collegio *nasconde come in un velo di mistero* i suoi giudizi. Il relatore, scrivendo le sentenze, se ne rende responsabile moralmente, mentre la individualità del suo giudizio non può che trarre maggior valore ed autorità dal consenso degli altri giudici od almeno della maggioranza dei votanti.

Si teme che vi siano magistrati incapaci di resistere ai loro colleghi; ma quale potrebbe essere la condizione dei magistrati di meno sicuro giudizio e di meno fermo carattere quando si trovarono isolati di fronte a grandi avvocati, magari ad un collegio di avvocati di gran nome e di alta autorità? Quale la loro condizione di fronte al Pubblico Ministero, ove specialmente...

la requisitoria fosse fatta nei casi d'intervento nei giudizi civili dai titolari di grado maggiore? Quale la loro forza di resistenza di fronte a quelle false correnti di opinioni, che travolgono talvolta la coscienza pubblica e possono turbare l'animo di un giudice isolato e fuorviarne il giudizio?

Bisogna inoltre tener conto delle condizioni d'animo delle nostre popolazioni. Certo le magnifiche prove di fiducia e di concordia di fronte ai cimenti dell'impresa africana rivelano il più confortante progresso dello spirito pubblico; ma non perciò si può ritenere che nei rapporti della vita ordinaria e nei conflitti dei privati interessi abbia perduto ogni base di verità ciò che il Tasso diceva della *virtù latina*, a cui

o tutto manca, o sol la *disciplina*.

Nel nostro popolo è troppo viva la tendenza alla critica e alla censura, che degenera spesso in un senso di sospetto ed in uno spirito di maldicenza o peggio, per cui le sentenze dei giudici non sono certo accolte come oracoli. Sarà forse un detrito di un sentimento primitivo, per cui l'individuo mal si piega al giudizio di un altro uomo e più facilmente si rassegna al responso di una coscienza collettiva; ma bisogna tener conto di questo stato d'animo per assicurare l'autorità dei giudizi. Ed a questo proposito vorrei ricordare quello che notava un altro celebre magistrato, il Luosi, gran giudice del Regno Italico, in un memorabile rapporto a Napoleone I, che cioè lo stesso senso delle moltitudini reclama la collegialità dei giudizi, perchè non c'è uomo che, quando si tratti di far giudicare una questione che lo interessi, preferisca il giudizio di un solo a quello dei più.

Le stesse nostre istituzioni amministrative poggiano sul sistema della collegialità, in quanto dovunque si abbia bisogno di decidere questioni vi sono collegi chiamati a confortare del loro voto l'azione dell'autorità. Nè credo che fra i più importanti Stati, a noi più conformi per istituzioni e costumi, ve ne sia alcuno che abbia attribuito una giurisdizione illimitata al giudice singolo in prima istanza.

La stessa inamovibilità dall'ufficio e dalla sede, alta guarentigia dell'indipendenza dei giudici, può destare preoccupazione, quando è estesa ai giudici singolari, poichè maggiori possono essere i pericoli e le insidie che attraversano

l'opera dei giudici negli ambienti in cui si sono familiarizzati, quando non vi sia modo con opportuni trasferimenti di ricondurre negli animi la menomata fiducia e di tenere alto il prestigio della giustizia.

Ad ogni modo se si vuole l'esperimento del giudice unico, ne valuteremo l'istituzione alla prova dei fatti; ma intanto osservo che l'onorevole ministro chiede la facoltà di essere autorizzato a coordinare l'istituto del giudice unico alle leggi sul procedimento civile e alle altre leggi dello Stato. Sarebbe però desiderabile che la cortesia dell'onorevole ministro desse qualche chiarimento almeno sui criteri direttivi che dovrebbero guidare l'esplicazione della facoltà di coordinamento, perchè anche le modalità in questa materia sono di alta importanza.

D'altra parte si legge nel disegno di legge che il giudice unico sarebbe costituito per giudicare in prima istanza nei giudizi civili, mentre che in quelli penali continuerebbe a giudicare il collegio. Ma come è ben noto, vi sono altre due categorie, oltre a quelle dei giudizi civili e dei giudizi penali; vi sono i giudizi disciplinari che sono di spettanza dei tribunali civili, come per le contravvenzioni notarili e per quelle concernenti lo stato civile ecc., e vi è poi la *volontaria giurisdizione*; e in queste altre due categorie funzionerebbe il giudice singolo o il collegio? Il mantenimento del collegio almeno in queste materie non potrebbe incontrare difficoltà di attuazione, perchè il collegio rimarrebbe, secondo il progetto, per i giudizi penali, e nulla impedirebbe convocarlo anche per le accennate materie. E sarebbe almeno da augurare che nello stesso campo delle vere e proprie controversie civili, per qualche materia più delicata, come le questioni di stato, non fosse tolta in prima istanza la garanzia della collegialità.

Vorrei osservare altresì che, il sistema attuale per una quantità di materie in certo modo armonizza e concilia l'azione del magistrato singolare con quella del collegio, facendo seguire all'opera del giudice delegato quella del tribunale. Ma nel nuovo sistema quale via si seguirebbe? In altri speciali materie le leggi vigenti, appunto in grazia della garanzia della collegialità, dichiarano *inappellabili* le sentenze dei tribunali, e basta ricordare quelle indicate nell'art. 913 del Codice di commercio, in ma-

teria di fallimento. Ma che cosa avverrebbe quando al collegio fosse surrogato il giudice singolare? rimarrebbero tuttora inappellabili quelle sentenze? Sono tanti punti interrogativi che presento all'attenzione dell'on. ministro.

Vi è ancora un complesso di provvedimenti e di giudizi di speciale importanza, come in materia di interdizioni, di separazione di coniugi, di autorizzazioni nell'interesse di persone incapaci, di omologazione di atti di fronte a minoranze dissenzienti, per cui oggi è stabilita la garanzia della decisione collegiale. Quali norme organiche regolerebbero per l'avvenire l'intervento del magistrato in questi rapporti? E quali cautele sostituirebbero la soppressa collegialità nelle materie, in cui non sia possibile la costituzione di controparti eventualmente interessate a promuovere il sindacato del magistrato d'appello?

Qualche parola soltanto sulla proposta di ridurre a tre nelle Corti d'appello, a cinque in Cassazione il numero dei votanti. Nei giudizi penali, sarebbe tolta la parità; sparirebbe il noto beneficio del tradizionale *calcolo di Minerva*. Si spera, con la riduzione dei votanti nelle cause civili, di ottenere dallo stesso numero di magistrati un maggior numero di sentenze; ma riducendo il *quorum* dei votanti, la potenzialità di lavoro nei singoli magistrati rimarrebbe sempre la stessa. E poi non vi pare che sarebbe infirmata l'autorità dei collegi superiori con l'indebolirne la costituzione organica e col rendere quindi meno viva e feconda la discussione in Camera di consiglio?

Ma l'ora è tarda e non voglio abusare dell'attenzione del Senato. Mi affretto quindi a concludere e spero che l'on. ministro voglia dire una parola rassicurante, almeno sui limiti, sulle cautele e sulle modalità con cui egli si ripromette di attuare il novello sistema, perchè in ciò che attiene all'ordine dei giudizi anche le più meditate riforme non riescono benefiche quando portino troppo profonde innovazioni e non siano accolte con piena fiducia e con generale consenso.

Mi auguro quindi che le dichiarazioni dell'on. ministro sul divisato riordinamento delle giurisdizioni possano metterci in grado di votare con animo più tranquillo le disposizioni dirette a migliorare le sorti della Magistratura e ad accrescere la forza e il prestigio dell'or-

dine giudiziario a maggior tutela dei più alti e vitali interessi della società civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro è iscritto a parlare.

Il senatore De Blasio desidera riprendere la parola oggi o domani?

DE BLASIO. Ringrazio l'onorevole Presidente dell'invito che mi rivolge; non vorrei però che per mia colpa dovesse prolungarsi la discussione generale. D'altra parte è tardi e dovrei, se parlassi ora, o dir poche parole, od abusare della benevolenza del Senato.

Non volendo, intanto, rinunciare alla discussione su di un argomento assai importante, quello dell'aumento delle sezioni di Cassazione, preferirei di parlare lunedì, se proseguirà la discussione generale, o sugli articoli, quando verranno in esame. Allora mi occuperò pure dello sdoppiamento della carriera, essendo anche quest'argomento degno di particolare svolgimento.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito ed il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 92, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio-Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio-Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio-Calabria;

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiario perpetue.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno la procedura regolamentare.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro della guerra, per sapere quali disposizioni siano state date per permettere ai richiamati della classe del 1888, che sono tra i combattenti in Libia, e che ne esprimono il desiderio, di rimanere coi loro compagni, sotto le armi fino al termine della guerra.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583 — *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Avverto intanto fin da oggi il Senato che nel pomeriggio di martedì p. v. avrà luogo un'importante riunione degli Uffici, per l'esame di alcuni disegni di legge, fra i quali quello per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita umana.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 20 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXIX.

TORNATA DELL'11 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggi* (pag. 7277) — *Congedo* (pag. 7277) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 7278, 7290, 7296) e di *relazioni* (pag. 7290) — Il senatore Di Camporeale scorge la sua *interpellanza* al ministro della guerra per sapere quali disposizioni siano state prese per permettere ai richiamati della classe 1888, che sono fra i combattenti in Libia e che ne esprimano il desiderio, di rimanere coi loro compagni sotto le armi fino al termine della guerra (pag. 7278) — *Interloquisce* il senatore Carafa d'Andria (pag. 7279) — *Risposta del ministro della guerra* (pag. 7280) — *Replica del senatore Di Camporeale* (pag. 7281) — *L'interpellanza è dichiarata esaurita* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario »* (N. 583 A) — *Parlano i senatori De Blasio* (pagina 7282) e *Vischi* (pag. 7291) — *La discussione generale è chiusa, riservata la parola al relatore e al ministro.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi.

PRESIDENTE. Sono pervenuti al Senato i seguenti messaggi:

« Mi onoro di rimettere a V. E. in osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1912.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« A S. E. il Presidente del Senato,

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto del decreto 9 febbraio 1912, n. 17426, con cui si provvede a variazioni nei fondi di alcuni articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1911-912.

« Il Ministro
« SACCHI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti ed al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Severi chiede un congedo di giorni venti, per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

Presentazione di un disegno legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro della guerra « per sapere quali disposizioni siano state date per permettere ai richiamati della classe 1888, che sono tra i combattenti in Libia e che ne esprimano il desiderio, di rimanere coi loro compagni sotto le armi fino al termine della guerra. ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale per svogere la sua interpellanza.

DI CAMPOREALE (*vivi segni di attenzione*). Lo svolgimento della mia interpellanza potrebbe ritenersi superfluo dopo che il ministro della guerra, almeno stando a quello che ho potuto leggere nei giornali, ha già disposto che i richiamati della classe del 1888 possano, se lo chiedano, rimanere sotto le armi.

Non posso però dichiararmi veramente soddisfatto, e non rinuncio a svolgere la mia interpellanza perchè amo credere che la risposta dell'onor. ministro aumenti la mia soddisfazione, che, allo stato, è confinata in limiti abbastanza ristretti.

Certo, data la pedanteria burocratica che infierisce, a quanto pare, anche in tempo di guerra nel nostro bel Paese, è già qualche cosa, di cui dobbiamo ringraziare l'onorevole ministro che non sia stato posto ostacolo a che giovani animosi, che si trovano davanti al nemico, possano rimanere sotto le armi coi loro compagni. Ma a parte che il non porre impedimento ad un così nobile e virile sentimento, che io voglio sperare sia sentito da molti fra

i richiamati della classe del 1888, mi pare sia un po' poco. Io avrei voluto che questo sentimento fosse stimolato, fosse incoraggiato, che si cercasse un modo qualsiasi, con qualche vantaggio, magari con qualche distintivo speciale, di dimostrare che questo atto di giovani volenterosi ed animosi, è apprezzato come si conviene e che sono segnalati a titolo di onore quelli i quali fanno questa domanda di rimanere sotto le armi in questa circostanza.

Certo è che chi, potendo tornare tranquillamente a casa, preferisce affrontare i pericoli e i disagi di una campagna, mostra di aver fe-gato e di possedere la stoffa di buon soldato, e sono queste qualità che, in tempo di guerra, non è male che siano riconosciute e segnalate.

Nella circolare del Ministero, come è stata riferita dai giornali, non vi trovo nulla di tutto questo, e si ha l'aria di fare una concessione, quasi a malincuore, permettendo di rimanere, e unendoli in fascio con i richiamati che non si trovano davanti al nemico, ma che sono restati in Italia per obbligo di servizio regolare. Ora, dal punto di vista della regolarità, della simmetria burocratica, tutto questo sarà giustissimo; ma, in tempo di guerra, mi pare si debba fare appello a qualche cosa di più alto che non sia la simmetria burocratica e il regolamento. Anche in questo caso si rileva quello stesso concetto informatore che ha portato al risultato che un ufficiale stato promosso per merito di guerra, e che quindi ha dimostrato di sapere fare in modo eccezionalmente brillante il suo dovere, è mandato a fare lo scrivano all'arsenale di Venezia invece di lasciarlo a combattere il nemico.

Sono cose che dipenderanno da regolamenti e da norme stabilite, ma son cose che urtano al sentimento; c'è qualche cosa che stride in questo ossequio troppo minuto al regolamento.

Suppongo che sarà lo stesso superstitioso rispetto alle norme regolamentari che fa sì che atti di speciale valore, atti di vero eroismo compiuti da soldati e da ufficiali non ricevano immediatamente quella ricompensa che sarebbe tanto più pregiata, ed avrebbe tanto più utile effetto, quanto fosse data più presto. Si dice vi è non so quale regolamento il quale prescrive che queste proposte debbano essere sottoposte all'esame di una speciale Commissione, la quale, sia detto fra parentesi, ha finito adesso,

se pure ha finito, di giudicare le proposte di onorificenze per il terremoto di Messina di tre anni fa, quando nessuno ricorda più le ragioni per le quali furono date. E questi atti di valore dei nostri soldati, che hanno fatto palpitare l'anima di tutti noi, dei quali ci siamo sentiti tutti fieri, ai quali la riconoscenza del paese ha già virtualmente conferito la meritata ricompensa, debbono aspettare mesi ed anni prima di averla. Questo sarà bellissimo dal punto di vista del regolamento, ma è cosa antipatica, e noi saremmo particolarmente grati all'on. ministro se potesse rompere questi indugi, spezzare queste pastoie.

Il nostro collega Carafa D'Adria, il quale è stato a Tripoli, mi parlava della emozione con le quali e le truppe, gli ufficiali e i comandanti dell'11° bersaglieri e dell'84° fanteria hanno ricevuto la medaglia d'oro ai rispettivi reggimenti conferita.

Era veramente commovente il sentire il racconto di questo episodio dal collega Carafa. E pensare che a questo utile, a questo salutare effetto si vuole rinunciare per rispetto a non so qual regolamento, fatto per tempi e circostanze normali!

Questo, me lo perdoni l'on. ministro, è cosa che non va, ed io credo proprio di essere l'eco dei sentimenti di tutti noi nel dirle che sarebbe bene che si cambiasse rotta. E sono sicuro che lei stesso, on. ministro, che prima di essere ministro è soldato, deve pensare al riguardo, come me, come tutti noi.

Si comprende che quei richiamati che oggi ritornano alle loro case sarebbero fieri e contenti di farsi vedere col petto fregiato della medaglia dei valorosi qualora l'abbiano meritata.

Vedo che ho fatto una parentesi sul tema della mia interpellanza e vi ritorno.

E per tornarvi dirò che, riguardo ai richiamati congedandi, io vorrei domandare all'onorevole ministro se non crede sia utile di valersi di questa occasione per iniziare, almeno, il reclutamento di quelle truppe coloniali di cui evidentemente avremo bisogno in seguito.

Io non so quando finirà la guerra con la Turchia, ma è certo che, a guerra finita, dovremo lasciare laggiù un corpo di occupazione; e questo corpo non potrà essere alimentato

con le truppe di leva, specialmente con la ferma attuale ridotta a due anni.

A me pare che in questo momento, mentre c'è ancora la guerra, mentre dura l'entusiasmo di essa; mentre vibra il *diapason* più alto che produce un fatto di questa natura, bisognerebbe profittarne per creare un gruppo di gente scelta che abbia fegato e coraggio, e che dovrebbe essere il primo nucleo di questa milizia coloniale futura.

Servendoci di questi elementi che hanno dato tanta bella prova di sé, noi faremo cosa ottima, ma bisogna farlo fin che siamo in tempo. Certo che, se questo reclutamento noi dovremo farlo in tempi tranquilli, non si potranno trovare elementi ottimi come quelli che ora abbiamo a disposizione, perchè è certo che l'entusiasmo attuale non può durare eternamente.

In ogni modo io spero che l'onorevole ministro potrà dirci sull'argomento qualche parola che ci conforti, che dimostri che infine, in momenti come questi, al disopra dell'ossequio alla *routine* dei regolamenti vi è un sentimento più vivo che sa anche rompere queste barriere e che permetta di far largo ai valorosi e che a questi sia dato il più sollecitamente possibile la ricompensa che meritano.

E ciò facendo si otterrà il plauso di tutta la nazione. (*Approvazioni*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Io mi sono imposto di non parlare delle cose tripolitane, specialmente per quel che riflette l'esercito, per un motivo di delicatezza facile a comprendersi, e l'ho provato anche resistendo all'assedio che al mio ritorno ho subito da parte dei giornalisti che mi chiedevano impressioni e giudizi. Ma poichè l'onor. senatore Di Camporeale ha accennato al racconto da me fatto privatamente (e certamente non sotto suggello di riserva) della grande emozione, e dell'effetto benefico che il conferimento delle medaglie all'84° fanteria e all'11° bersaglieri, produssero, non posso che associarmi a quanto l'onorevole Di Camporeale, ha detto.

È vero, fu benefico quell'effetto, fu commoventissimo. Mi resterà impresso nella memoria per tutta la vita, il giorno che il tenente Della Chiesa tornava dalle trincee, e riferiva al ge-

nerale Caneva, che, avendo comunicato al colonnello dell' 84° fanteria, che la bandiera del suo reggimento era stata decorata, il colonnello rimase senza profferir parola, e poi scoppiò in singhiozzi.

Ricordo quando il colonnello, ora generale Fara, mise la medaglia sulla sua spada, non avendo bandiera il suo reggimento, e disse: Bersaglieri guardate!

Quei momenti rimangono indimenticabili, quindi confermo intieramente questa parte del racconto dell'onorevole Di Camporeale riguardante l'effetto profondo, e la grande opportunità che indusse il Governo a conferire quelle medaglie, ed il modo con cui le conferì.

Non ho altro da aggiungere, confido che il ministro, tenendo conto di questo grande effetto morale che su le truppe e su gli ufficiali producono le ricompense opportunamente date, vorrà operare in conformità degli effetti morali, che del resto gli sono già noti. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Alla prima parte della interpellanza dell'onorevole senatore Di Camporeale ha già risposto egli stesso, citando la circolare ministeriale ieri appunto emanata, nella quale si contengono le modalità relative all'invio in congedo dei richiamati della classe del 1888. In essa viene fatta facoltà a quei congedandi, che ne esprimano il desiderio, di rimanere alle armi per tutto il tempo che durerà la campagna.

Il pensiero espresso dall'onorevole Di Camporeale è pertanto soddisfatto; ma egli, allargando la cerchia della sua interpellanza, osserva che a questa facoltà di rimanere alle armi venne data la forma quasi di una benevole concessione, non di incitamento, come effettivamente avrebbe dovuto essere, morale ad un tempo e materiale.

Quanto alla parte morale, egli trova che quella circolare è troppo cruda nella sua forma, e forse può avere ragione; ma nei documenti ufficiali, che contengono norme di esecuzione, la forma deve essere semplicemente chiara, precisa, senza retorica di frasi altisonanti. All'incitamento morale provvederanno, ne stia certo l'onorevole Di Camporeale, i comandanti di

corpo, i quali non mancheranno di farne rilevare tutta l'importanza ai soldati che volenterosamente mostrano il desiderio di rimanere a combattere coi loro compagni d'arme, coi quali hanno date tante e così brillanti prove di valore. Questo indubbiamente sarà fatto, e non occorre che il ministro lo segnalasse colla prosa di una circolare ministeriale.

DI CAMPOREALE. Ho il piacere che ella lo abbia detto in Senato.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Quanto alla parte materiale, l'onorevole Di Camporeale ha osservato che l'allettamento a rimanere alle armi avrebbe potuto essere costituito da un compenso.

DI CAMPOREALE. Anche con un distintivo.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi perdoni, onorevole Di Camporeale, il distintivo non ha che valore morale, e quel compenso mi suona male. Intanto è stato possibile estendere ai richiamati dell'88 la facoltà di rimanere alle armi durante il periodo della guerra, in quanto vi è un articolo della legge di reclutamento che dà facoltà di ammettere arruolamenti volontari limitatamente alla durata della campagna. Fu appunto per analogia con quest'articolo di legge che è stato possibile al ministro di trattenerli alle armi questi richiamati considerandoli come volontari. Ed il volontario, onorevole Di Camporeale, non domanda compensi per combattere per l'onore del proprio paese. (*Bene*).

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'onorevole Di Camporeale ha però mitigato la portata di questa sua osservazione, dirò meglio, l'impressione che *a priori* ha prodotto questa sua dichiarazione, soggiungendo che in avvenire si dovrà pure pensare a costituire un corpo di truppe coloniali, quando, finita la guerra, le truppe dell'esercito che sono là dislocate dovranno rientrare, e sarebbe opera previdente gettare fin d'ora le basi per questo arruolamento di truppe coloniali. Qui l'onorevole Di Camporeale non ha intieramente torto, e sia certo che ne sarà tenuto conto al momento opportuno. Il compenso ora, quale che fosse stato, avrebbe scemato valore all'atto spontaneo e generoso di questi giovani soldati; i quali, ne sono certo, profitteranno largamente della autorizzazione loro data. Mi basti l'accennare che già dai reggimenti che sono tuttora in Italia, ma mobilitati per la

guerra, giungono numerose le domande di soldati della classe '88 desiderosi di seguire i loro compagni in Libia.

L'onor. Di Camporeale, uscendo poi dallo stretto campo della sua interpellanza, ha voluto ancora accennare al pensiero, che è del resto generale nel paese, cioè che le ricompense al valore abbiano a seguirle immediatamente l'atto di valore a cui si riferiscono. Niuno v' ha che metta in dubbio la grande efficacia morale che avrebbe certamente un procedimento di questo genere. Egli ha citato, con la conferma dell'onor. Carafa D'Andria, l'impressione straordinaria prodotta dall'annuncio delle due medaglie d'oro conferite all'11° bersaglieri e all'84 fanteria. Onor. Carafa, non ascriva questo a titolo di merito del ministro della guerra; fu alto e nobile atto spontaneo dell'Augusto nostro Sovrano che volle degnamente premiare l'azione collettiva di quei due reggimenti che avevano rappresentato, l'uno nel combattimento di Sciarra-Sciat, l'altro in quello del 20 ottobre, i punti culminanti di quelle due giornate così ricche di atti di valore. (*Vire approvazioni*).

Ma, trattandosi di giudicare con retto senso d'illuminata giustizia e unità di criterii innumerevoli azioni di valore, onde rifulsoro di tanta gloria i nostri combattenti su quel vasto teatro di guerra, bene comprenderà l'on. senatore di Camporeale come non possa riuscire né facile né sollecita l'attuazione del suo pensiero. Una Commissione unica (*segni di diniego del senatore di Camporeale*) presieduta da un nostro collega, vi attende colla maggiore alacrità, e stiano sicuri gli onor. Carafa d'Andria e di Camporeale che non è certamente dal Ministero della guerra, conscio al pari di loro dell'alto valore dei fattori morali, che saranno frapposti indugi al compimento dei loro voti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore di Camporeale.

DI CAMPOREALE. Ho chiesto la parola anzitutto per una questione, dirò così, di fatto personale.

Nel parlare degli incoraggiamenti da darsi ai richiamati che, congedati, esprimano il desiderio di rimanere sotto le armi, non ho parlato di compensi pecuniari. Se ben ricordo mi sono servito della parola: distintivi speciali, perchè non poteva mai venirmi in mente di

valutare in lire, soldi e centesimi, atti che esorbitano assolutamente da ogni valutazione aritmetica, di compensi pecuniari.

Questo per chiarire un equivoco nel quale, forse per colpa mia, è caduto l'onorevole ministro.

Riguardo alla questione delle onorificenze, confesso che non posso dichiararmi completamente soddisfatto delle risposte avute dall'onorevole ministro.

L'onor. ministro ci ha detto che la medaglia d'oro conferita a quei due reggimenti che si copersero di tanta purissima gloria in questa guerra, fu data per iniziativa e volontà di S. M. il Re. Ciò mi dimostra che vi è un mezzo per poter sollecitamente premiare chi ne sia meritevole. E siccome non posso nemmeno immaginare o supporre che il capo dello Stato che appartiene ad una famiglia nella quale il coraggio e il valore è tradizione (*bene*), possa rifiutarsi o anzi non esser lieto d'accogliere quelle proposte che gli fossero state fatte dai comandanti, di terra e di mare, per segnalare alla sua considerazione atti di specialissimo ed eccezionale valore, come quei tanti compiuti nell'attuale guerra. Debbo concludere che se queste ricompense non sono venute per quello stesso tramite per cui fu conferita la medaglia d'oro all'11° bersaglieri e all'84° fanteria, la colpa di ciò debba essere attribuita a coloro che avevano il dovere e non l'hanno adempiuto di segnalare a S. M. questi atti di eccezionale valore che meritavano una eccezionale ricompensa e sollecitamente conferita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, l'interpellanza dell'onor. Di Camporeale all'onor. ministro della guerra è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all' Ordinamento giudiziario » (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all' Ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, in fine della seduta di ieri l'altro l'onor. senatore De Blasio aveva domandato la parola per una dichiarazione.

Do quindi facoltà di parlare all'onorevole De Blasio.

DE BLASIO. Riprendo la parola, per rinnovare all'onore ministro la preghiera che ieri l'altro, data l'ora tarda, non mi fu possibile di rivolgergli per intero.

La preghiera che gli porgo è, di voler dichiarare se dopo la vivissima discussione che è avvenuta nell'Ufficio centrale del Senato, egli creda di mantenere tutto l'articolo 23 del disegno di legge, o sopprimerne l'ultimo capoverso.

Io intanto, mentre attendo dalla cortesia del Guardasigilli una risposta, credo opportuno di manifestare al Senato le gravi, imponenti ragioni, per le quali l'art. 23 figura nel progetto. Poscia m'occuperò, e lo farò brevemente, della discussione che, a proposito di esso, s'è fatta in seno all'Ufficio centrale e degli argomenti che si sono presentati, così per sostenerne l'approvazione, come per chiederne la cancellazione.

Bisogna sapere che in qualche Corte di cassazione, da parecchi anni a questa parte, s'è andato accumulando un enorme numero di ricorsi e questa enorme pendenza, ove si disponga dei soli mezzi ordinari, o non si esaurirà mai, o dopo un lunghissimo ordine di anni.

Ciò non conferisce davvero alla buona amministrazione della giustizia, perchè i ricorsi che sopraggiungono o prendono il loro turno, e non potranno esser portati all'onore della discussione che dopo sei anni, se bastano, o contrariamente alla legge, dovranno tutti, considerarsi d'urgenza, o si commetterà una maggiore ingiustizia in riguardo agli antichi, che seguiranno a marcire negli uffici di cancelleria.

Tale essendo lo stato delle cose, a me non pare giusto che si debba aspettare chissà quanto tempo ancora prima che su questi processi la Corte finalmente decida.

Nè si dica (mi pare che un accenno di questo genere si sia fatto), che quel cumulo di processi debba considerarsi come fondo di magazzino, trattandosi di arretrato consolidato e di ricorsi abbandonati; questo non è. Dal momento che le parti hanno pagato il compenso all'avvocato perchè li estenda, dal momento che hanno fatto il deposito, che può essere di 150 o di 75 lire, e rappresenta un discreto valore, dal momento (io dico) che hanno notificati quei ricorsi e li hanno depositati in cancelleria,

non possono non volere, ed ardentemente volere che si provveda su di essi. E tanto più mi par ciò evidente, in quanto che se li volessero abbandonare, altro non dovrebbero fare che rinunciare al ricorso e domandare la restituzione del deposito. Se questo non fanno, vuol dire che l'arretrato non si è, come si pretende, consolidato.

Questo avviene in qualche Corte. In qualche altra non vi è arretrato, o è di poco rilievo, ma la pendenza va aumentando adagio, adagio, perchè (e questo è un fenomeno curioso della litigiosità), mentre diminuiscono le cause in tutti i gradi di giurisdizione, esse aumentano continuamente in Cassazione. Ciò sarà perchè le parti dopo aver sperimentato il primo ed il secondo grado, vogliono tentare anche l'ultima ratio ed azzardare il rimedio straordinario; sarà perchè molti sono gli avvocati che si fanno inscrivere nell'albo della Cassazione, ed i giovani, si sa, desiderano anch'essi di vedere l'ambiente del Collegio Supremo; sarà forse perchè ricorrendo, si specula, nella speranza di costringere gli avversari, ad una conciliazione che li liberi dalla *via crucis* di un altro giudizio e dalla paura di un rinvio; sarà anche per altre ragioni, certo è che i ricorsi aumentano sempre. V'è quindi il fenomeno che mentre se ne decidono cento, se ne producono centoventi.

Basti dire che alla Cassazione piemontese, dove, in tempi non remoti, non giungevano che dai 300 ai 400 ricorsi, ora ne pervengono ottocento, ed intanto il numero dei magistrati è sempre lo stesso; vi erano allora 15 consiglieri ed altrettanti ve ne sono adesso. Il quale numero di magistrati figura però soltanto nell'annuario, poichè, o per promozioni, o per traslocamento, o per l'attesa di registrazione dei relativi decreti, o per il decorrimento del termine accordato al magistrato che deve venire, mentre, per intanto, appena dopo la registrazione, parte chi è traslocato, o promosso, o collocato a riposo; o a causa del periodo feriale, o per gravi ragioni di famiglia, non vi sono mai più di 10 o 12 consiglieri presenti. Di tal che gli 800 ricorsi che si decidono nell'anno, devono distribuirsi fra 10 o 12 magistrati. A ciascuno di essi, pertanto, ne sono assegnati non meno di 60 o 70. Ora io domando a quanti sono qui venerandi consiglieri di Stato, della Corte dei conti, della Cas-

sazione, a quanti sono alti funzionari, se sia sopportabile una fatica simile. In Corte di cassazione le sentenze debbono essere sempre, e più che mai, con diligenza ed accuratamente estese, dovendo servire di insegnamento alla magistratura dipendente. E chi meglio dei valentissimi magistrati che sono all'Ufficio centrale del Senato, le cui sentenze sono monumenti di sapienza, chi più di loro può dire quanto sia, in tali condizioni, faticoso, opprimente, il lavoro che si sopporta per tenere in corso gli affari? Quando bisogna esitare, a qualunque costo, tutti gli 800 ricorsi che si producono nell'anno, per evitare che si accumulino quella stessa pendenza che si è accumulata altrove, il lavoro non defatiga soltanto, ma riesce addirittura schiacciante. Non è per oscitanza o neghittosità che si lamenta l'enorme arretrato; i magistrati danno prova della più grande abnegazione; essi sono educati alla scuola del sacrificio, alla religione del dovere; fanno tutto quello che possono, ma non si può pretendere da essi che addirittura s'immolino.

A questo modo non è possibile andare avanti. Non è giusto che i giudici con irragionevole sollecitudine, e, quasi direi, in fretta e furia, dettino le loro sentenze, che poi, pubblicate sulle riviste giudiziarie, son fatte bersaglio a studiate e spesso malevole, interessate censure; queste riescono tanto più dolorose al loro cuore, in quanto che sanno che, per mancanza di tempo, non hanno potuto estendere le loro decisioni con maggiore accuratezza.

Questo stato di cose deve finire. Vi sono infiniti reclami, e può ben immaginarsi come siano aceri e pungenti. E la insistenza delle parti e le vivaci lagnanze non possono, del resto, non trovarsi giuste, ove si pensi che talvolta, pur vincendo la causa in Cassazione, si finisce per perdere la lite, se, per ritardo a decidere, la sentenza impugnata sia stata eseguita. Vi sono stati, ripeto, reclami delle parti, rappresentanze dei procuratori generali di Cassazione, e tra esse, taluna, credo, del mio illustre amico e collega Mortara; vi sono state deliberazioni prese dalla Commissione generale di statistica, la quale non so quante volte ha espresso il voto che si ponga termine a questo anormale, deplorevole stato di cose.

Un ministro di buona volontà, il nostro Guardasigilli, il quale, se può rendere un servizio

alla giustizia è felicissimo, ha accolto le preghiere dei procuratori generali, i voti della Commissione generale di statistica, i desideri di tutti ed ha adottato un rimedio radicale, inserendo l'articolo 23 nel disegno di legge, e questo dopo tanto aspettare è finalmente arrivato all'Ufficio centrale del Senato. L'Ufficio centrale, illustri senatori, è presieduto dall'onor. Pagano Guarnaschelli, il quale, tra le altre grandissime benemeritenze, ha quella di una infaticabilità straordinaria, fenomenale addirittura. Egli ha dato sempre l'esempio della laboriosità; egli è il nemico capitale degli arretrati. Ad altissimo suo titolo d'onore, ricorderò che in tutti i collegi giudiziari da lui presieduti non vi sono mai state pendenze.

VISCHI. Dunque è dai presidenti che dipende il buon andamento delle cose:

DE BLASIO. Ma anche gli altri presidenti, egregio collega Vischi, sanno compiere assai bene il loro dovere e fanno tutto quello che possono; ma quando vi sono mille e trecento processi arretrati, e ne sopraggiungono altri trecento ogni anno, non v'è presidente al mondo che sia buono ad esaurire le pendenze e a decidere le cause nuove e le vecchie, se non può disporre che di soli 8 consiglieri.

Anche con la sua fenomenale attività, come farebbe l'onorevole Pagano Guarnaschelli se dovesse togliere quegli arretrati, quando non vi fosse che una sola sezione e non si potessero decidere più di cinque cause per ogni seduta? (*Interruzione del senatore Mortara*).

So bene che l'onorevole Guarnaschelli, traslocato dalla Cassazione di Torino a quella di Roma, trovò una grave pendenza e la tolse, dando così agli affari il loro corso normale, ma so pure che egli disponeva di venti e più magistrati e che le pendenze non raggiungevano una cifra enorme.

Colla buona volontà e coll'esempio che egli dava di studiare profondamente le cause, raggiunse il nobile fine e l'arretrato fu tolto, ma l'illustre uomo poteva fare assegnamento, è bene ripeterlo, sul concorso, non di otto, ma di ben venti consiglieri.

Ciò premesso, tutto lasciava credere che l'articolo 23 del progetto avrebbe incontrato il plauso dell'Ufficio centrale del Senato.

Ecco che cosa dice l'articolo:

« Con decreti Reali potrà essere aumentato il

numero delle sezioni delle Corti di appello e di cassazione ».

Qui apro una parentesi. Io, che fo parte della Commissione generale di statistica, e non ho mai osato di sperare che un ministro s'indurrebbe a proporre un aumento di sezioni di Cassazione; io mi limitai a chiedere che almeno si destinassero magistrati in soprannumero là dove ve ne fosse il bisogno. (*Interruzione del senatore Mortara*).

È bene diversa cosa; caro collega, altro è applicare magistrati ad una sola sezione, che funziona con un solo turno di servizio, altro è aumentare le sezioni che possono funzionare anche simultaneamente. Col primo sistema non è possibile decidere più di 20 o 25 cause per settimana, col secondo se ne possono decidere quaranta o cinquanta.

Mi limitai a proporre l'applicazione di consiglieri in soprannumero, come intenderebbe di fare l'Ufficio centrale, ma l'on. ministro, col fermo intendimento di togliere l'arretrato e di toglierlo al più presto, ha adottata una misura più radicale di quella proposta da me ed indicata dalla Commissione generale di statistica. Egli ha proposto, non l'aumento dei consiglieri, ma quello delle sezioni. E perciò nell'ultimo capoverso dell'art. 23 è detto:

« Saranno aumentate le sezioni nei luoghi dove i bisogni del servizio lo richiedono ».

Per me, il Guardasigilli è meritevole di plauso e di gratitudine, perchè, accettando la sua proposta, si toglierà l'arretrato in poco volger di tempo; non vi sarà più in qualche Cassazione la giacenza scandalosa di 1300 processi; non si correrà il pericolo di accumularne altrettanti in altre sedi, e i giudici avranno modo di respirare, di redigere le sentenze con più agio e con maggiore ponderazione, e potranno compiere il proprio dovere, senza essere sospinti dalla fretta ed oppressi dalla fatica.

Purtroppo però, l'ultimo capoverso dell'art. 23 non è stato approvato dall'Ufficio centrale del Senato, il quale, proponendone la soppressione, si è diviso in maggioranza da una parte, in minoranza dall'altra. Sarà pertanto opportuno, giacchè si deve decidere se occorra aumentare le sezioni di Cassazione, o destinarvi consiglieri in soprannumero, conoscere le ragioni che si adducono *hinc inde* in appoggio delle due so-

luzioni; esaminare quali di quelle ragioni sono più valide, ed indagare altresì se quelle della maggioranza, che pur intende di togliere l'arretrato, siano pervase da altro sentimento e da altro fine, nobile anche esso, ma, secondo me, irraggiungibile.

Senta il Senato che cosa è scritto nella relazione; la maggioranza dice: « e quanto ad dotare le Corti di cassazione territoriali di un'altra Sezione, parve alla maggioranza che la riforma, oltre che non necessaria (in verità io non comprendo perchè non sia necessaria questa riforma, che tutti dicono indispensabile) racchiudesse il pericolo (ecco il vero motivo e prego il Senato di ascoltarlo con benevola attenzione) racchiudesse il pericolo futuro, (neanche attuale) del ripristinamento delle sezioni unite, la cui funzione, con la legge del 6 dicembre 1888, che unificò la Cassazione penale, fu attribuita alla Corte di cassazione di Roma ». Il pensiero, dunque, della maggioranza dell'Ufficio centrale, si ispira ad un'alta idealità, ma che non riguarda punto nè poco il problema che siamo chiamati a risolvere, il problema cioè di farla finita cogli arretrati e colle pendenze. Il pensiero dell'Ufficio centrale del Senato è dominato dalla finalità altissima, se si vuole (che io spero non raggiunga mai) quello della Cassazione unica; ma perdo di mira lo scopo che ci proponiamo che è di togliere le pendenze.

Ad esser più chiari, l'Ufficio centrale si oppone all'aumento delle Sezioni di cassazione, non perchè dubiti che, aumentandole, sia frustrato lo scopo che vogliamo raggiungere, ma perchè teme che quando alle Corti regionali fosse data un'altra Sezione, si finirebbe per deferir loro le cause di rinvio, sradicandole dalla competenza della Corte di Roma. Questo, per la maggioranza dell'Ufficio centrale, è un grave pericolo, perchè teme che, accrescendosi l'autorità delle Corti regionali, non sia più possibile che un giorno la Cassazione di Roma diventi quella Corte gigantesca, immane, che accolga ed accentri (mentre universalmente si desidera il decentramento) la competenza di tutte le cause civili d'Italia; perchè teme che non abbiano più a raccogliersi in questa metropoli cento consiglieri, e teme finalmente che, rafforzandosi le Corti territoriali, non possa più sorgere dalla loro rovina la Cassazione unica Romana.

È bensì vero che, per ora, non vi è questo pericolo, è vero altresì che esso è lontano, ma l'Ufficio centrale, ad evitare che anche lontanamente si verifichi ciò che teme, si oppone all'aumento delle Sezioni, senza neppure proporre, per intanto, che si provveda con l'applicazione di consiglieri in soprannumero. Difatti, fu soltanto dopo che la minoranza dell'Ufficio centrale ebbe ad osservare che mentre s'aspetta l'unificazione della Corte di cassazione, permane la pendenza e le cause non sono decise, in altri termini che mentre il medico studia l'ammalato muore; fu solamente, dopo queste osservazioni, e dopo che fu osservato come la legge del 6 febbraio rimaneva, dopo tutto, immutata, che la maggioranza fu un po' più condiscendente e s'indusse a dichiarare, tra perplessità e dubbiezze, che acconsentiva all'aumento dei consiglieri.

Disse infatti così: « gli arretrati sono poco notevoli e poco dannosi » (in verità mi sembrano notevolissimi e dannosissimi). « L'inconveniente non si toglierebbe d'incanto col convertire un consigliere anziano in un presidente di Sezione » mentre invece potrebbe occorrere ed essere utile all'uopo la temporanea applicazione di personale temporaneo là dove se ne sente maggiormente il bisogno « ... trattandosi di arretrati, per così dire consolidati, che durano da parecchi anni, in eguale misura, o con lievissima diminuzione, e che dipendono da circostanze passate, che non esercitano influenza continuativa ».

Io invece penso che eserciteranno influenza, non continuativa, ma eterna, se non si toglierà l'arretrato; perchè se dove sono mille processi in pendenza, ne sopraggiungono 300 altri ogni anno e non se ne decidono che 240, i mille andranno, man mano, aumentando a 1060, a 1120, e l'arretrato si perpetuerà all'infinito.

Non è poi superfluo notare che mentre la maggioranza dell'Ufficio centrale, tra dubbiezze e perplessità, acconsente all'aumento dei consiglieri (aumento che, pur darebbe alquanto maggiore importanza alle Cassazioni territoriali) si guarda bene dal proporre, in questo senso, la modifica dell'ultimo capoverso dell'art. 23. Anzi ne propone addirittura la soppressione.

Di guisa che, accettandosi la proposta della maggioranza, alle Corti regionali non si darebbe

nè aumento di Sezioni, nè aumento di consiglieri e le cose resterebbero come prima.

Ora, passando ad un altro ordine di idee, domando all'Ufficio centrale: ma vi è questa aspirazione alla Cassazione unica nella coscienza del paese? Non credo a questa tendenza. Ma vi sia pure; se fossi certo che a breve scadenza la Cassazione di Roma diverrà l'unica del Regno, potrei anche rassegnarmi ad attendere che, essa e non le regionali, rimuovesse lo sconcio degli arretrati. Ma dubito molto della possibilità di questo evento, e non posso, quindi, non reclamare un rimedio immediato.

Per venire all'unificazione della Cassazione, bisognerebbe che le Supreme Corti di Roma e le regionali giudicassero, come in Francia, soltanto del diritto. Allora si capirebbe la utilità della unificazione, per raggiungere più facilmente l'unità della giurisprudenza. Ma non è così: e così non essendo, io credo che nella scienza, nella scuola, nel Parlamento si troveranno le maggiori difficoltà a consentire all'unificazione. In Italia essa non giudica soltanto del diritto. Essa un po' è tribunale di terza istanza (del quale ha tutti i difetti o nessun pregio; perchè il giudizio non ne è definitivo) e un po' è giudice di diritto, ma in modo così limitato, che la massima parte dei ricorsi riguarda questioni di mero fatto.

Si può ricorrere, ad esempio, per difetto di motivazione, e questo mezzo riflette quasi sempre questione di fatto, salvo che non si connetta a deficienza d'esame intorno agli estremi di istituti giuridici; il vedere se il magistrato abbia aggiudicato più di quello che è stato domandato è pure una questione di fatto, dovendosi, in concreto, esaminare se sia vero che si è domandato venti e si è avuto di più; il vedere se è stato aggiudicato quello che non fu chiesto è questione anch'essa di fatto; l'indagare se vi sia o no contraddizione nella sentenza è questione di fatto; e così il decidere se si omiss di pronunciare su qualche capo della domanda e se fu violato il giudicato nascente da altra sentenza, pronunciata tra gli stessi litiganti e sul medesimo obbietto, non ostante la eccezione di cosa giudicata.

E anche quando si discute del diritto, tutti lo sappiamo, e gli onorevoli colleghi lo sanno meglio di me, sempre e poi sempre, alla questione principale è connessa, o intarsiata la

questione di fatto; da una recente statistica ho rilevato che sopra cento ricorsi, settanta volte era stata dedotta la mancanza, o il difetto di motivazione. E allora io domando: quella che noi abbiamo, può dirsi una vera e propria Corte di cassazione, vigile e tutrice del diritto soltanto? Dite piuttosto che è un tribunale di terza istanza, che non decide definitivamente, e che, riconosciuto che abbia la mancanza di motivazione, o che sia stato attribuito più del dimandato ecc., rinvia le parti ad altro giudice, perchè loro renda giustizia.

Or se si giudica quasi sempre sul fatto della controversia, come può sperarsi l'unità di giurisprudenza da sentenze che raramente risolvono vere e proprie questioni di diritto?

E se così rara è la giurisprudenza che può aversi intorno al diritto, perchè togliere ai litiganti, in omaggio a principii così trascendentali e filosofici, tanti altri vantaggi, che essi ricevono dalla giustizia amministrata sul luogo? Perchè un povero contadino ha da fare un così lungo viaggio dal culmine delle Alpi, o dall'estremo lembo della Sicilia, per recarsi a Roma a conferire col suo avvocato e dargli le necessarie informazioni?

E meno male, se colla sentenza di Cassazione finisce il giudizio. Se così fosse, il poverino non avrebbe fatto che un viaggio solo. Ma non è così. Dal momento che si giudica più del fatto che del diritto, è assai facile che risorgano nuove questioni e che, a termine dell'art. 517 del Codice di procedura civile, si rifaccia, chi sa quante volte, la via della Cassazione, e che la causa si giudichi al secondo, al terzo, od al quarto rinvio. Ve ne sono di quelle giudicate al quinto rinvio!

La causa finisce, ma quando un patrimonio è stato sradicato dalle radici, quando una povera famiglia è stata messa sul lastrico; tutto questo, in omaggio alla uniformità della giurisprudenza!...

La frase è sonora, è larga di battuta, ma in definitiva potrebbe significare anche questo: costanza nell'errore e grave pregiudizio di chi, pur convinto d'aver ragione, trema d'arrischiare un ricorso su questione già decisa: *Roma locuta est!*

Oh quante volte, per esempio, illustri signori, nella Camera di consiglio, delle Corti di cassazione, noi che abbiamo deciso una causa, il giorno dopo ci avvediamo di aver errato, e

talvolta anche nello stesso giorno in cui la causa fu decisa, con una maggioranza forse di quattro voti su tre. Oh quante volte tutti, e della maggioranza e della minoranza, siamo dubbiosi di aver colpito nel segno!

Intanto si presenta un'altra causa dello stesso genere. Si sa bene che i magistrati non sono legati dalla uniformità della giurisprudenza, si sa bene che essi possono ritornare sulla loro opinione, e cambiare la massima adottata con precedente giudicato, e tutti sanno che la mutano, ove occorra.

Ma, dal momento che volete dare tanta importanza a questa uniformità della giurisprudenza, non potrete negare che il magistrato in Camera di consiglio nel momento, in cui col suo voto muta la giurisprudenza, non possa non sentire, mutandola, una certa trepidazione nell'anima. Ed io non vorrei che l'avesse.

E perchè il più delle volte la giurisprudenza si muta? Perchè, tra una decisione e l'altra, è stata pubblicata dai giornali una sentenza di altra Corte di cassazione, sopra questione identica, sentenza che per le splendide considerazioni che contiene, persuade e convince dell'errore commesso. La pluralità delle Corti vi dà dunque quest'altro vantaggio, che l'una illumina l'altra, lo che non avverrà sicuramente quando vi sarà una sola Cassazione. A questa sarà più difficile avvedersi dell'errore, perchè le mancheranno i lumi delle consorelle d'Italia.

Ma è poi raggiungibile questa uniformità di giurisprudenza? È un altro quesito questo assai importante da risolvere, prima di decidersi all'unificazione. A me pare semplicemente assurdo che si possa ottenere l'uniformità della giurisprudenza dove saranno raccolti cento consiglieri, dove le sezioni dovranno essere sette od otto. L'uniformità di giudizio, in siffatte condizioni, è semplicemente una chimera. Quando (e l'ho letto nei discorsi del senatore Quarta) vi è tra una sezione e l'altra della Corte di Roma una continua, stridente contrarietà di giurisprudenza (lo che non mi preoccupa niente affatto, perchè ogni magistrato deve decidere secondo il suo convincimento e non con quello degli altri, salvo che non si persuada della bontà delle ragioni altrui), quando tra due sezioni di Corte di cassazione si verifica una serie ininterrotta di contraddizioni, come si può sperare nella uniformità, se le sezioni saranno 8 e ne faranno

parte cento consiglieri? Ho detto tutto ciò non per fare dell'accademia. L'ho detto per porre in rilievo che, se in omaggio al principio dell'uniformità, se pel miraggio della unificazione, l'Ufficio centrale oppone degli ostacoli all'aumento delle sezioni di Cassazione, è bene persuadere chi dovrà dare il suo voto che i pericoli ai quali accenna l'Ufficio centrale ed i vantaggi che si lusinga di ottenere sono del tutto immaginari ed irrealizzabili.

Verrà forse il tempo (spero di no) in cui si discuterà, qui in Senato, più ampiamente di questa questione. Allora, tra le altre cose, esamineremo pure se in Corte di cassazione debba esservi o no il rappresentante della legge. A quanto pare, su questo punto il dibattito sarà assai vivo, perchè un giureconsulto di grande valore, il senatore Scialoja, non ha avuto, ieri l'altro, alcuna peritanza di affermare che l'ufficio del Pubblico Ministero sia superfluo innanzi al Supremo Collegio. Ha detto anzi di più: che sia addirittura pericoloso, se chi lo rappresenta abbia l'autorità del Mortara, le cui richieste son sempre accolte dalla Corte Suprema, per la grande influenza che esercita su di essa.

Io dirò invece, quando il grave problema verrà in discussione, che la parola del Pubblico Ministero è influente, meno per l'autorità del nome di chi riveste quelle funzioni (se così fosse, i grandi avvocati dovrebbero vincere tutte le cause e molto spesso lo perdono), che per essere la sua parola alta ed imparziale, e specialmente perchè disinteressata, mentre quella del ricorrente da un lato, e del resistente dall'altra, sono ispirate dal rispettivo tornaconto.

Dirò che, potendo la causa trattarsi in udienza, senza intervento di difensori, sia giusto, specialmente se una delle parti tenga il suo avvocato e l'altra no, che il Pubblico Ministero discuta anche l'assunto di chi non è presente, e ne esponga le ragioni.

Dirò, contrariamente a quanto si è affermato, che la grande autorità del Pubblico Ministero, come giurista e rappresentante la legge, non impedisce alle Cassazioni di discostarsi dalle sue requisitorie, come non ha impedito a quella di Roma, presieduta dal senatore Quarta, di discostarsi talvolta da quelle del Mortara (come l'uno o l'altro ricordarono, e fecero bene - dopo il brillante discorso dell'onor. Scialoja); questi, del

resto, non potrà porre in dubbio di aver vinte o perdute delle cause, in difformità delle requisitorie del Mortara; e neppure potrà negare che anche in altre Cassazioni le requisitorie del Pubblico Ministero, appunto perchè serene ed imparziali, sono quasi sempre accolte anch'esse.

Dirò che è sempre giovevole, e più particolarmente ancora nelle supreme sfere del dritto, che la causa sia conosciuta in tutti i più minuti dettagli, non soltanto dal presidente e dal relatore, ma anche dal Pubblico Ministero, il quale esercita un legittimo controllo sulla esattezza della relazione, fino all'ultimo momento in cui si addivene al voto.

Dirò che, qual rappresentante la legge, il Pubblico Ministero ha facoltà di richiedere che il ricorso sia discusso nell'interesse di essa, ancorchè le parti vi rinunzino.

Dirò che sarebbe ben singolare sopprimere l'ufficio del Pubblico Ministero in Cassazione, quando, per contrario, in tutti i Supremi Collegi di Europa, esso vi compie la sua altissima missione.

Dirò finalmente che, in tutte le regioni d'Italia, il Pubblico Ministero ha gloriosissime tradizioni di sapienza giuridica e di uomini illustri, fra i quali, in segno di devota reverenza e di affetto, ricordo il nostro insigne ed amato presidente, che fu splendore e decoro della Magistratura requirente, la quale si onora e si gloria d'averlo avuto nelle sue file.

Allora dirò tutto ciò; per ora, tornando al mio assunto, io osservo, che è fuor di proposito preoccuparsi di pericoli futuri, e che dobbiamo occuparci soltanto del modo come rimuovere il grave inconveniente degli arretrati e delle pendenze, e se, a tal fine, convenga aumentare le sezioni, o destinare alle Cassazioni magistrati in soprannumero.

Intanto vedrà il Senato se il voto che propone l'Ufficio centrale circa l'unificazione delle Cassazioni debba accogliersi o meno.

A proposito di quel voto, dirò solo che bisognerà domandarsi se le belle e care tradizioni che si hanno del Supremo Collegio locale in tutte le contrade del nostro paese, debbano finire, e se debba spezzarsi quel vincolo d'affetto che avvince il popolo alla sua Cassazione regionale.

Ricorderò che nel memorabile Senato piemontese sedevano i principi Sabaudi, i quali,

onorandolo di loro presenza, si onoravano d'intervenirvi.

Che dirò di Napoli? è recente la commemorazione centenaria della Suprema Magistratura partenopea. In quella occasione Errico Pessina - colosso di sapienza giuridica, faro luminoso di dottrina - in uno splendido discorso, dichiarò che sarebbe colpa sopprimere le Cassazioni territoriali. L'insigne uomo disse altresì di non aver fede nella bontà della giurisprudenza uniforme, dovendo al magistrato lasciarsi la libertà di evolvere il suo pensiero, del pari che si evolve la scienza e si evolvono tutte le cose umane.

L'Ufficio centrale propose il suo voto in questi termini: che s'inviti il Governo a non indugiare la proposta di un provvedimento legislativo, che dia un assetto razionale alla Suprema Magistratura.

Io vorrei che anche l'ordine del giorno si proponesse in modo più esplicito e più chiaro.

PRESIDENTE. Dell'ordine del giorno si parlerà quando verrà in discussione.

DE BLASIO. Domando perdono, onor. Presidente, ma non ho troppa pratica dei dibattiti parlamentari. Vuol dire che dell'ordine del giorno parlerò a suo tempo.

E ho finito su quest'argomento.

Vorrei dire qualche cosa (se il Senato me lo consente), intorno allo sdoppiamento della carriera dei giudici e dei pretori, considerato sotto un altro profilo, diverso da quello dal quale fu esaminato dagli illustri oratori che mi hanno preceduto.

Io mi propongo questo quesito: tenuto presente il trattamento che si fa agli uditori che aspirano al posto di pretore, e quello che si fa agli uditori che aspirano al posto di giudice, è possibile che si verifichi il caso che non si trovino aspiranti alle preture? È possibile che pur trovandone, essi non siano in numero sufficiente per coprire tutti i posti vacanti nelle 1500 preture del Regno?

E questo non dico per combattere il progetto, perchè ho già dichiarato fin dal principio che esso mi sembra saggio e pregevole, come tutte le cose che provengono dal nostro Guardasigilli, ma unicamente perchè si potrebbe modificare l'articolo, facendo in guisa che le condizioni a favore dei pretori fossero migliori, tali cioè da allettarli. Allo stato delle cose, di pretori non ne troveremo, e se dovessi

scegliere io, pur se mi trovassi in condizioni economiche miserevoli, non prenderei mai la via della pretura, perchè mi rovinerei senza nessuna ragione.

Ne giudichi il Senato; il concorso è unico; dopo sei mesi, tanto l'uditore che aspira alla pretura, come quello che aspira al tribunale, vengono destinati ad un mandamento, colla indennità di 150 lire al mese.

Dopo altri sei mesi, essi si trovano al bivio, e dovranno eleggere o la carriera del tribunale, o quella della pretura. Nel progetto è stabilito che l'uditore, il quale scelga la via della pretura, sarà immediatamente nominato; questa disposizione è stata corretta dall'Ufficio centrale e ha fatto benissimo. L'Ufficio centrale ha stabilito che la nomina a pretore non potrà aver luogo se non previo un esame pratico. Questo esame pratico è difficilissimo, dovendo l'aspirante estendere tre sentenze; una civile, una penale, una terza commerciale.

Io vorrei che i candidati fossero in grado di scriverle bene.

Pur troppo non avranno la pratica che occorre. Ed infatti nei primi sei mesi non possono far pratica civile alle Procure del Re, o alle Procure generali, cui quasi sempre sono destinati, perchè non vi si scrivono sentenze; negli altri sei mesi non potranno esercitarsi nelle preture, perchè, destinati dove esiste un titolare, sono quasi sempre addetti, non a decidere cause, ma a raccogliere prove testimoniali, atti istruttori e di notorietà, o sono preposti ad altri servizi gravosi.

L'esame pratico diventa, quindi, anche più difficile, ed io trovo che se da un lato si è fatto bene a volerlo, dall'altro si dovrebbe trovar modo di agevolare i giovani ad impraticarsi un poco più.

Ma torniamo all'argomento. Dopo dato l'esame pratico, il candidato, colla nomina a pretore, invece di avere centocinquanta lire al mese, ne avrà tremila all'anno, col meschino vantaggio di una differenza mensile di settantacinque lire, e cioè di mille lire in tutto. L'uditore, adunque, farà questo calcolo: anticipando di un anno la nomina a magistrato, non altro guadagno che mille lire: però mi rovino, perchè i posti di pretore sono 1500; di questi, 250 di prima categoria, 500 di seconda, 500 di terza e 250 di quarta; quanti anni impiegherò

per arrivare a quello di consigliere? Una trentina almeno! Noti il Senato che non vi sono altre vie di uscita.

Il pretore sa intanto che per essere promosso nelle categorie superiori, e cioè dalla quarta alla terza, da questa alla seconda e poi alla prima, non può fare assegnamento che sui collocamenti a riposo e le morti; sa, quindi che sarà assai lungo e faticoso il cammino, prima che giunga alla prima classe e possa aspirare al grado di consigliere di Corte d'appello. Stabilisce il disegno di legge che a questo grado i pretori han facoltà di concorrere, se dalla terza alla seconda categoria e dalla seconda alla prima saranno stati promossi, con scrutinio di promovibilità a scelta. Questo provvedimento, però, è stato temperato dall' Ufficio centrale, ed io gliene do plauso; l' Ufficio centrale ha trovato che la condizione era un po' troppo onerosa, ed ha stabilito che bastasse la promovibilità a scelta dalla seconda alla prima categoria. Supponiamo che si approvi questa modificazione e che la *via crucis* del pretore sia meno tormentosa, egli, tutto sommato, penserà così: io dovrò dalla seconda alla prima classe esser promosso a scelta, per poter aspirare al grado di consigliere. E per giungere a questa prima classe quanto tempo impiegherò? A quanti posti concorrerò? Nel corso dell'anno ne restano vacanti, supponiamo, trenta, calcolando, ben s'intende, quelli di consiglieri e di sostituti procuratori generali; quanti di questi trenta posti saranno assegnati a noi che aspiriamo alle preture? Ma, prima di rispondere a questi quesiti, egli si chiederà pure se concorrerà in parità o disparità di condizione coi giudici, e la risposta non potrà non sconfortarlo, perchè il giudice di tribunale può essere nominato consigliere solo che sia dichiarato promovibile, mentre il pretore, non potrà esser promosso a quel grado, se non quando sia dichiarato promovibile a scelta. Poi si domanderà ancora e risolverà un altro increscioso quesito: quanti dei trenta posti annui saranno disponibili per i pretori? Si è detto, il quarto. Non è vero, perchè all'art. 8 è detto: « a non più di un quarto » lo che può significare anche il decimo, che non è maggiore di un quarto. Il ministro del tempo potrà dunque disporre che dei trenta posti, dieci siano dati ai promovibili a scelta. Di tal che, facendo

i conti, se i pretori potranno concorrere al quarto dei posti (e così non è) non potranno aspirare che a cinque posti al massimo; se potranno concorrere a meno del quarto, non avranno dritto che a due o tre posti e non più. Se è così, come faranno a percorrere 1250 posti per giungere alla 1^a categoria, e mettersi in riga per aprirsi l'adito alla Corte d'appello. Non basteranno, ripeto, 30 anni!

In tale stato di cose, il pretore non farà la scempiaggine di concorrere alle preture, anche sulla considerazione che, dopo tutto, l'esame teorico-pratico non è di gran lunga più difficile di quello pratico, poichè su parecchie delle materie in quello contenute ha già subito gli esami all'Università, o al concorso di uditore.

Non essendovi che quest'unico ostacolo, tutti si determineranno, a mio modo di vedere, a scegliere la via del tribunale, nessuno quella della pretura.

Ciò premesso, dichiaro francamente che vorrei bensì lo sdoppiamento della carriera, ma vorrei che si allargasse la strada, che debbono percorrere i pretori. Col sistema del progetto, avverrà che un pretore, prima di arrivare al posto di consigliere, impiegherà parecchie decine d'anni, mentre il giudice vi giungerà dopo otto o nove anni al più. E vi arriverà volando, se valoroso. Non mi pare poi esatto, come si dice nella relazione, che la grande capacità degli uni debba prevalere sulla capacità degli altri, ed offrir loro maggiori vantaggi, poichè non è vero, col sistema del progetto, che chi aspira alla pretura valga meno di chi aspira al tribunale. Se si facesse un concorso unico e si dicesse: potranno aspirare al tribunale coloro soltanto che riporteranno il tal numero di punti, allora capirei che i più abili avessero il dritto di pervenire più presto al grado superiore, ma col metodo adottato dal disegno di legge, non è così; può infatti avvenire che il primo approvato nel concorso si decida per la pretura e che l'ultimo approvato vada al posto di giudice. È per questi motivi che prego l'onorevole ministro di voler modificare l'art. 8, altrimenti non troverà pretori e dovrà ricorrere agli avvocati senza cause e ai vice-pretori onorari. Si cadrà nello stesso disagio di prima!

Quindi, onorevole ministro (lo dico con tutta la deferenza che si deve al vostro ingegno), perchè il progetto possa approdare, è necessario

rendere più agevole la carriera ai pretori ed usar loro miglior trattamento, se no, sarà bensì approvato, ma verrà meno ad uno de' suoi scopi principali, quello di un buon reclutamento di pretori.

È detto nella relazione che si è sempre fatto così, e si è accennato al sistema piemontese, il quale dava mezzo all'uditore di arrivare dopo soli tre anni al grado di giudice. Ciò non è esatto e lo so ben io, la legge del 1865 stabiliva che l'uditore, dopo due anni potesse aspirare al posto di aggiunto giudiziario, ma col fatto non mai impiegava meno di quattro anni; era detto che dopo altri due anni potesse aspirare al grado di giudice, ma ne impiegava altri cinque. Occorrevano perciò nove anni circa.

Si è anche ricordato l'alunnato di giurisprudenza, ma anche inesattamente, giacchè l'allunno di giurisprudenza, eccezion fatta per le menti egregie, non giungeva al posto di giudice che dopo nove anni.

Tutto ciò ora non avviene più, ed è una buona cosa; ed è ben fatto che i giovani d'ingegno siano premiati e pervengano alle alte cariche; ma dal momento che non c'è una grande differenza tra giovani che prendono parte allo stesso concorso, e gli uni valgono gli altri, non è giusto che agli uni si dia tutto e agli altri nulla.

Voglia l'onor. ministro acconsentire che i pretori concorrano almeno alla metà dei posti di consigliere e che possano ottenere la promozione, anche in base alla dichiarazione di semplice promovibilità. Non è ben fatto che il promovibile semplice, se giudice, sia promosso ed il pretore no. Sta alla Commissione consultiva di fare in modo che agli alti gradi non arrivino che i valorosi.

Se l'onor. ministro ed il Senato accoglieranno questa mia preghiera, tanto più volentieri e con più entusiasmo darò il mio voto al disegno di legge; esprimo intanto l'augurio che esso abbia l'approvazione del Parlamento ed il plauso del Paese. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: «Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-1906».

Prego il Senato di voler disporre che questo disegno di legge sia trasmesso per l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito, l'on. ministro ha pregato che l'esame di esso sia deferito alla Commissione di finanze.

Se non si fanno osservazioni, così rimarrà stabilito.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione di finanze sui seguenti disegni di legge:

«Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911;

«Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911;

«Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore FINALI della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Modificazione all' Ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. L'altro giorno il senatore Perla ricordò che questo che stiamo discutendo è il trentottesimo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Credo che nella storia parlamentare mai altro argomento abbia avuto maggiori studi, maggiori osservazioni e proposte senza venir mai ad una conclusione. E credo che tutto ciò non deponga male contro il potere legislativo, giacchè l'argomento è di capitale importanza.

Le libertà possono essere elargite da principi magnanimi come Carlo Alberto; possono essere anche date ed immediatamente manomesso da Re fedifraghi come il Borbone; ma un popolo quando ha una Magistratura bene ordinata può prescindere dalle costituzioni politiche, e sperare nel suo avvenire, ch'è precipuamente assicurato dall'amministrazione della giustizia.

Però se questo è vero io, con tutto l'ossequio che tutti dobbiamo agli uomini illustri che compongono l'Ufficio centrale, non ho compreso perchè essi, dopo così coscienzioso lavoro, non abbiano avuto il coraggio di fare dei passi più decisivi a complemento dell'opera del Governo, e si siano limitati a presentare un ordine del giorno di cui alcuni voti avrebbero potuto, almeno in parte, trovare accoglimento sin da ora.

Il Senato ricorda l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Esso dice:

« Il Senato invita il Governo:

« a) a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno;

« b) a presentare un disegno di legge inteso a concedere le prerogative della inamovibilità al Pubblico Ministero;

« c) a provvedere alla completa unificazione della Corte di cassazione ».

Del primo di questi voti mi occuperò più tardi; ma circa il secondo domando: che cosa ha impedito all'Ufficio centrale di affrontare sin da ora la questione della inamovibilità dei funzionari del Pubblico Ministero se è vero,

come riconosco, che quasi unanime è il consenso degli uomini competenti al riguardo?

Già di questo il presente disegno di legge si occupa per altri magistrati, nè osta l'attuale ordinamento giudiziario, nè credo occorra un provvedimento transitorio per possibili spostamenti di diritti; giacchè le due magistrature, la giudicante e la requirente, sono unificate nelle stesse graduatorie e non ne soffrirebbero per la desiderata dichiarazione d'inamovibilità.

Non vi sarebbe adunque che proclamarla questa inamovibilità dei rappresentanti del Pubblico Ministero!

Per conto mio, avrei sperato che si fosse andato più oltre, imitando (e qualche volta i buoni esempi verrebbero da epoche tristi) quello che vi era nel Reame di Napoli; cioè unica la magistratura per ciascun suo grado, ed i funzionari del Pubblico Ministero magistrati in missione di rappresentanti del Pubblico Ministero.

E le missioni si potrebbero assegnare ogni anno quando tutte fossero stabilite per decreto Reale, onde, come ora si dice che il magistrato tale sarà presidente della Corte d'assise, quell'altro apparterrà alla sezione d'accusa, ecc., così i magistrati si assegnerebbero, se giudici, al Pubblico Ministero presso i tribunali, se consiglieri di appello, al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello, e se consiglieri di cassazione, al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.

In conclusione dico che, non potendosi dissentire per la bontà dell'argomento e per la quasi unanimità degli scrittori circa questo primo desiderato dell'Ufficio centrale, avrei compreso che questi avesse, con formale proposta al Senato, domandato di risolvere da ora la questione, e così semplificare fin d'ora le future nostre discussioni.

L'altro voto dell'Ufficio centrale relativo all'unificazione delle Cassazioni, ha dato indirettamente luogo alla vivace discussione fatta dal mio amico senatore De Blasio, ed all'incidente tra lui ed il senatore Quarta. Nell'udire lo svolgimento dell'incidente mi son ricordato di un altro episodio il quale pure prova che qui appena si accenna direttamente od indirettamente a tale argomento, cioè alla possibilità dell'unificazione delle Cassazioni, od anche ad una supremazia della Cassazione di Roma, sulle Cassazioni regionali, è il procuratore generale

della Corte di cassazione di Torino il primo a ribellarsi con slancio certamente nobile per la nobiltà degli intendimenti, ma non con la richiesta calma.

Ricordo un fatto che fa onore a due uomini: uno, che speriamo avere per moltissimi altri anni, sempre tra noi, cioè l'illustre Pagano-Guarnaschelli, e l'altro il compianto senatore Borgnini. Il Pagano-Guarnaschelli aveva fatto talune proposte di sua iniziativa relative ad una maggiore autorità della Cassazione di Roma; fra i componenti dell'Ufficio centrale erano i senatori Pagano-Guarnaschelli ed il compianto Borgnini: vi ero anch'io, che per una bizzarria della sorte e quasi a dimostrare che i generali si compiacciono di avere a loro capo un semplice soldatino, fui da loro nominato presidente dell'Ufficio centrale. Bisognava vederli i nominati due venerandi vegliardi, pieni di vigore, sempre pronti a difendere la propria idea, sempre pronti a resistere alle osservazioni contrarie; bisognava vedere il senatore Borgnini ribellarsi con giovanile ardore quando udiva che la Cassazione di Torino è una Cassazione regionale e dev'essere in sott'ordine a quella di Roma, quasi si fosse, con quelle parole, toccato il cuore di quell'eminente uomo, il quale quando vide stabilita la maggioranza a favore della proposta Pagano-Guarnaschelli non intervenne più alle sedute dell'Ufficio centrale, non celando l'amarrezza dell'animo suo.

Questo che ho ricordato, come omaggio alla memoria dell'uomo illustre che perdemmo, sia anche di lode al mio amico senatore De Blasio, il quale per giunta ha in suo favore la considerazione che Borgnini era di Asti, la patria di Vittorio Alfieri, e doveva sentire tutta la grandezza della Cassazione della sua regione natia, ed il De Blasio è meridionale e col suo eccessivo calore dimostra sincero convincimento di tutte le vere benemerenzze che assistono il supremo Collegio piemontese.

E fatta giustizia così alle intenzioni del De Blasio, io non aggiungo altro sul dissidio tra lui ed il mio amico senatore Quarta, perchè vedo i due avversari in fraterno colloquio, e suppongo che ogni spiegazione tra di loro deve essere stata data.

Ma su questo tema, che il senatore De Blasio, dopo averlo trattato lungamente, si è riservato di discutere quando verrà la relativa proposta

(allora per un mese l'oratore sarà lui) (*ilarità*); su questo tema non mi trattengo, perchè ora non si tratta che di un voto per avere dal ministro la presentazione del progetto di legge della unificazione. Aspetteremo adunque, ma l'Ufficio centrale, così convinto favorevolmente, perchè non propone ancora un altro passo verso la unificazione?

Il senatore Mazziotti disse che ormai le Cassazioni regionali hanno perduto importanza, anche per lo scarso lavoro che fanno.

Io non lo so, nè mi interessa di indagarlo, ciò non entra nel mio tema. Sento però dire che il lavoro è immane e che in talune Cassazioni ci sono anche degli arretrati colossali; e che perciò occorrono aumenti di Sezioni.

In verità, l'amico De Blasio, che ciò ha sostenuto, si è incaricato lui stesso di farci sapere che, se è vero che il lavoro per le diverse Cassazioni si aumenta di poco ogni anno, è altresì vero che quando si trova un presidente di Cassazione che sappia far bene l'ufficio suo, arretrati non ce ne sono, onde la evidente conseguenza che si tratti di colpa presidenziale se un arretrato si è verificato.

Ma la verità vera è che, pur riserbando di discutere a suo tempo sia della questione della conformità di giurisprudenza, sia di altre simili malinconie scientifiche, pur riservandoci di discutere della convenienza di distruggere tradizioni ed interessi locali; oggi non si può negare che ormai il problema si avvia a questa sola soluzione: la unificazione delle Cassazioni. E l'avviamento fu dato quando venne unificato il ramo penale, perchè da allora le Cassazioni regionali perdettero l'autonomia e quindi dell'autorità della propria giurisprudenza, stabilendosi che le Sezioni riunite non sarebbero state possibili che a Roma; e deve perciò Roma dettar l'ultima parola sulla giurisprudenza regionale. E questo, si capisce bene, destituisce d'importanza i Supremi collegi regionali.

Il senatore De Blasio, da uomo accorto, prendendo a pretesto il suo lamento sullo scarso numero di magistrati, e facendo la difesa di quella disposizione che rende possibili anche altre sezioni locali, spera (come l'Ufficio centrale ha detto ed ha detto bene) di avere con più sezioni, la ricostituzione delle Sezioni riunite per ogni regione. Questi sono desiderî; ma il fatto

è che sino al 1888 a Torino, a Firenze, a Napoli, a Palermo c'erano Corti di cassazione, a Roma vi erano sezioni di cassazione; ma dal 1888 la cosa è perfettamente al contrario. A Roma vi è la Cassazione, ed in quegli altri capoluoghi di regione, non vi sono che *sezioni* di cassazione.

E, siccome desidero di affrettare coi miei voti il completamento di questa proposta, così domando all'Ufficio centrale di fare un passo avanti oggi stesso, togliendo, nel determinare il personale delle nuove tabelle organiche, i primi presidenti, e i procuratori generali delle quattro Cassazioni regionali. Noi potremmo dare a ciascuna di quelle sezioni un presidente di sezione, e un avvocato generale, salvo se non vorrete accogliere la proposta (sulla quale non interloquisco) fatta con tanta autorità dal senatore Scialoja, di abolire addirittura il Pubblico Ministero delle cassazioni civili.

Nè si dirà che è dannoso privare quegli alti consessi dei loro capi, cioè del primo presidente e del procuratore generale; giacchè in punto di fatto rilevo che assai di rado quegli illustri uomini stanno nelle loro residenze. Essi sono così eminenti, e l'opera loro è così ricercata da essere costretti a rimanere a Roma, quali componenti di quei tanti Consigli che consigliano sempre il ministro. È assai difficile, dicevo, che si trovino là, dove si dovrebbero trovare; e siccome le cose vanno egualmente bene, possiamo concludere che essi stessi si sono incaricati di dimostrare che presso le Cassazioni regionali di loro si può fare a meno. (*Si ride*).

Che cosa rimane dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale? Il primo voto, quello cioè che il ministro presenti al Parlamento un disegno di legge relativo a riforme di circoscrizioni giudiziarie. Su questo punto dirò cosa che, se accolta, potrà, a parer mio, facilitare l'opera del ministro, e risolvere il problema senza offesa di tradizioni e d'interessi locali.

Su questo punto l'animo mio è molto perplessa, ve lo confesso, illustri colleghi, giacchè mi trovo in disaccordo con l'on. ministro e con l'Ufficio centrale; e mentre da una parte la mia amicizia politica verso il Ministero m'imporrebbe (ed ogni uomo politico comprende certamente questo mio linguaggio) di agevolare l'opera sua, tanto più perchè all'amicizia politica si aggiunge quella personale, di anti-

chissima data, e sempre costante coll'onor. Finocchiaro-Aprile ministro proponente; d'altra parte la mia coerenza (poichè altre e non poche volte, ho manifestato il mio pensiero), m'impone di non tacere per non far sospettare di avere rinunciato alle antiche idee.

Leggendo il disegno di legge, mi è sembrato che il proponente si fosse preoccupato delle possibili conseguenze a danno del personale della magistratura (spiegabile preoccupazione di un ministro), e ancora delle conseguenze finanziarie del suo progetto di legge. Queste due preoccupazioni non dovrebbero mai vincere un ministro di grazia e giustizia, in materia di ordinamento giudiziario.

Quasi ciò non bastasse, il ministro ha avuto un'altra preoccupazione, quella di dare, sia pure a scartamento ridotto, il giudice unico. E dico così, perchè egli propone il giudice unico senza il correttivo che sarebbe la terza istanza.

Se trionferanno le proposte ministeriali, avremo un giudice unico per le cause minori, che sarebbe il pretore, ed un giudice unico per le cause maggiori; gli appelli contro le cause minori, da giudicarsi da tribunali che non sono in verità tribunali, ma sono un presidente con collaboratori avventizi, ed appelli da giudici unici maggiori, alle Corti d'appello.

Vediamo se questa riforma risponde ai bisogni del paese.

Precipuo scopo di una riforma di ordinamento giudiziario dev'essere di assicurare innanzi tutto l'indipendenza del magistrato, indipendenza che dev'essere e deve anche parere. Altro scopo è di dare alla popolazione un'amministrazione sollecita, poco costosa e vicina della giustizia.

Il senatore Levi-Civita crede che basti un migliore stipendio per assicurare l'indipendenza del giudice, ed egli arrivò perfino a dire queste parole: « finchè non si elevi la misura degli stipendi, l'ordine giudiziario è in pericolo di decadenza ». Se avessi l'alto onore di appartenere alla Magistratura, come per quarant'anni ho avuto l'onore quale avvocato di militare sotto la sua bandiera, perchè, tutto sommato, gli avvocati non sono che militi che combattono per il trionfo della giustizia (*commenti*), io protesterei contro le parole del senatore Levi-Civita.

Certo, quando al magistrato mancasse il bisogno all'esistenza sua ed a quella della sua

famiglia, tanto da metterlo sempre alle prese coi bisogni più urgenti della vita civile, non si potrà pretendere da lui la necessaria indipendenza, giacchè sarebbe eroismo il suo di dar torto ai potenti, di sacrificare tutto se stesso, di mantenere la serenità della mente e della coscienza nel giudicare dell'altrui, mentre il cuore è in tumulto. Ma guai a noi se ammettessimo che proprio sia quello dello stipendio il principale rimedio! Ogni anno noi sentiremmo farci la minaccia: l'ordine giudiziario decade, perchè, lo stipendio, pure aumentato, non sarà mai tanto sufficiente quanto i bisogni dell'uomo.

E noi, anche portando il limite dello stipendio al massimo, c'illuderemmo se credessimo escluso il pericolo di atti di debolezza e peggio.

Ed allora quali sono le altre garanzie che noi dobbiamo dare?

La mia fede democratica non mi consente di chiedere anche per gli aspiranti ai posti della Magistratura quella dotazione che si richiede agli aspiranti al Corpo diplomatico. Si intende bene che non sarò io a chiedere un privilegio a favore del censo.

Ma, se questo non si potrà fare, allora allontaniamo i magistrati dai pericoli, specialmente da quelli che sono insiti nella natura umana. Per esempio, è pericolosa una carriera preordinata, quale propone il progetto di legge, attraverso a tante piccole promozioni di classe in classe, e poi di gradi.

Per esempio la concessione di onorificenze, le residenze, gli incarichi, ecc., sono, a mio modo di vedere, tanti altri pericoli.

Io lessi in una delle costituzioni americane un articolo, il quale diceva che i magistrati non devono essere eletti ad altra carica, inquantochè essi, dovendo essere considerati sovrani, come sovrani hanno già i posti più alti; e dico francamente, senza venir meno al riguardo verso gli illustri magistrati che seggono in quest'Aula, che, appunto per la bontà di tale principio nelle assemblee politiche i magistrati non dovrebbero aver posto. Infatti anche quando, discutendosi di una legge, il magistrato si pronunciasse col voto ispirato certamente alla sua coscienza giuridica, tale suo voto, appunto perchè pronunciato in un'assemblea politica, sarebbe sempre sospettato, e nel giorno in cui

un cittadino dovrà discutere di quella legge dinanzi a quello stesso magistrato non potrà essere sereno, ricordando di trovarsi dinanzi ad individuo che già si era pronunciato e, quello che è peggio, per ragione politica. Ma, se al riguardo nulla ci propone il disegno di legge che stiamo discutendo, vediamo se e quali altre garanzie o benefici ci propone.

Il progetto che discutiamo ci dà pretori, i quali giudicheranno nei limiti della competenza oggi in vigore.

Chi saranno questi pretori? Saranno dei giovani sfiduciati; e sarà assai doloroso discutere di giustizia dinanzi a giovani che hanno dovuto rinunciare al sorriso della speranza di un migliore avvenire, appunto perchè essi, bisognosi o per altre disgraziate condizioni, non hanno potuto avviarsi ad una migliore carriera imprecando alla ingiustizia della loro sorte. Il loro avvenire è così fosco da ispirare al senatore De Blasio il timore che non troveremo aspiranti ai posti di pretori; ed intanto da costoro voi vorrete far giudicare quella immensità di diritti che, se possono apparire tenui, abbracciano appunto per la loro molteplicità tutta la vita di un popolo.

Voi sperate di dare per correttivo un tribunale che, a dirla con le parole del senatore Parpaglia, non si sa come si costituirà; perchè esso avrà un presidente, forse potrà avere uno o più giudici, e intanto dovrà funzionare in collegio composto di non meno di tre giudicanti! Si formerà il collegio chiamando giudici dalle residenze vicine, con le relative trasferte, ovvero chiamando il pretore.

Un collegio simigliante potrà avere l'impronta dell'improvvisazione e far generare il sospetto che quella sia stata una combinazione prestabilita per decidere una data causa, sconvolgendo così la coscienza pubblica contro l'amministrazione della giustizia. E tutto ciò perchè volete il giudice unico!

Leggo nella relazione dell'Ufficio centrale che questa istituzione è matura nella coscienza pubblica. Io mi sono già dichiarato analfabeta e per essere coerente devo mostrare di non saperne; ma, bazzicando da circa quarant'anni per tutti i collegi giudiziari d'Italia, non ho mai sentito troppo reclamare questo giudice unico. Lo sapranno i pochi dotti del nostro paese; ed io mi rimetto a loro; ma a garantirlo

vi indico un temperamento che non dovrebbe dispiacervi; e ve lo indico anche per un'altra considerazione.

Signori, in materia di riforma di ordinamento giudiziario, non si deve essere troppo larghi nelle innovazioni, perchè tra esse potrebbe il popolo smarrire l'indirizzo, la via dell'amministrazione della giustizia. Credo più prudente innestare le innovazioni sul vecchio tronco dell'ordinamento giudiziario, aspettando dai frutti nuovi i benefici, quasi avessimo piantato un albero nuovo.

Il temperamento che io vi intendo indicare, onor. ministro, sarebbe di allargare l'attuale competenza mandamentale, portandola a seimila lire, facendovi considerare che questa cifra non è eccessiva giacchè le 1500 lire, limite massimo stabilito dalla legge del 1865, sono economicamente in rapporto di proporzione appunto con le lire 6000 di oggi o poco meno.

Quando avrete allargato la competenza alle seimila lire in materia civile e commerciale come già avete col progetto di Codice di procedura penale allargata la competenza penale, voi già indovinate le conseguenze. Circa il 55 o il 60 per cento delle attuali cause di competenza del tribunale passeranno al giudice mandamentale, rimanendo al tribunale di prima istanza le poche cause di maggior valore, ed il giudizio in appello di quella percentuale che verrà dai pronunciati mandamentali.

Implicitamente voi avrete così alleggerito il tribunale di gran parte dell'attuale suo lavoro, tanto da poterlo diminuire di sezioni e di numero di giudici, mentre i tribunali, che oggi sono assai modesti, rimarrebbero aboliti addirittura senza alcun lamento.

E vi ha di più: le attuali cause, decise in prima istanza dal tribunale, andrebbero, in Corte d'appello in numero assai limitato con le medesime benefiche conseguenze.

Così avrete effettivamente creato il giudice unico; ma con la garanzia di un giudizio di appello, alleggerendo il lavoro dei tribunali e delle Corti di appello, e avvicinando la giustizia alle popolazioni, rendendola meno costosa (se il ministro del tesoro non verrà ad aumentare il bollo), e finalmente rendendola più facile; benefici questi, che, come ho detto, devono es-

sere i precipui obbiettivi di una riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ma si capisce bene che il giudice mandamentale, chiamato ad occuparsi di amministrazione di giustizia così rilevante, non dovrà essere quello che voi progettate. Esso dovrebbe essere giudice mandamentale, perchè si dovrebbe abolire la classe dei pretori, destinando all'amministrazione della giustizia mandamentale i migliori giudici tutti inamovibili e prossimi alla promozione, la quale senza di tale tirocinio non avverrebbe. I giovani starebbero nel collegio, vicino al presidente, e con l'aiuto dell'intelligenza degli altri, in nobile gara.

La cosa mi sembra semplice e costerebbe poca fatica, e mi sembra anche utile finanziariamente, perchè, pur riconoscendo che bisognerà forse aumentare il numero dei mandamenti, si avrà tale economia di spesa negli altri gradi della magistratura, da poter destinare qualche somma ai miglioramenti che giustamente volete dare a tutti i magistrati.

Aggiungete che oggi moltissimi dei giovani desiderosi di voler far la carriera libera di avvocatura, pur sapendo di dover lottare con le difficoltà, non possono fare altro che rimanere là dove c'è un collegio giudiziario, fin quando naufragano, trascinando appresso anche il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Al contrario, quando voi avrete reso importante l'amministrazione della giustizia mandamentale, vedrete moltissimi fermarsi nei propri paesi ad esercitarvi nella professione, addivenendo fari di civiltà e di cultura, ed aiutando la magistratura mandamentale nell'opera santa dell'amministrazione della giustizia.

E questo non sarà trascurabile beneficio sociale.

Dopo il lunghissimo discorso dell'amico senatore De Blasio, io era quasi intenzionato di rinunciare alla parola; ma non ho voluto tacere per non rinnegare un mio antico convincimento, e per dovere di lealtà politica. Non so se sono stato chiaro nella manifestazione del mio pensiero, so solamente che ho voluto esprimere la ragione per cui avrei voluto più arditamente l'Ufficio centrale, desiderando da esso proposte concrete circa parte dei suoi voti; ed ho voluto indicare al mio amico, Camillo Finocchiaro-Aprile, tanto benemerito, una riforma semplice ed organica, la quale, completata da

lui, darebbe, ne son sicuro, un efficace mezzo di benessere alla patria. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa, riservando la parola al relatore ed all'onorevole ministro quando crederanno di mandarla.

Il seguito della discussione è quindi rimandato a dopo domani.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, il quale passerà agli Uffici per il relativo esame.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì 13 alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583 - *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Conversione in legge del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 715);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 (N. 709);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 (N. 710);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Ricordo che domani vi sarà riunione degli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXX.

TORNATA DEL 13 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni* (pag. 7297) — *Elenco di omaggi* (pag. 7297) — *Ringraziamenti* (pag. 7298) — *Congedi* (pag. 7298) — *Annuncio di una proposta di legge del senatore Benerentano* (pag. 7298) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Casana al ministro della guerra sulla pubblicazione del Memoriale del generale Pecori-Giraldi* (pag. 7298) — *In seguito a dichiarazioni del ministro della guerra* (pag. 7303), *il senatore Casana rinuncia a svolgere la sua interpellanza* (pag. 7303) — *Dichiarazioni del ministro della guerra sulla nostra situazione militare in Libia* (pag. 7302) — *Seguito della discussione sull' « Ordinamento giudiziario » N. 583 A* — *Discorsi del ministro Guardasigilli* (pag. 7298) *e del senatore Vacca, relatore* (pag. 7310) — *Presentazione di relazioni* (pagina 7310).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 123. Il signor Niccolò Bezzara di Bergamo fa voti perchè le disposizioni degli articoli 315, e 325 374 della legge 13 novembre 1859, relative all'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole elementari, siano ripristinate nella lettera e nello spirito.

N. 124. I signori Luigi Gavirati, di Milano ed avv. Bocca Michele di Biella in nome proprio, e per incarico di altri 84,067 cittadini italiani ed elettori politici, fanno istanza al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge

relativo a provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un istituto nazionale di assicurazioni.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il comune di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1911, vol. XLVIII.*

L'Istituto italiano di credito fondiario: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1911.*

Il signor Cestarelli Domenico: *La giustizia penale e le riforme che s'invocano in armonia con le attribuzioni degli avvocati, giudici e cancellieri*

L'onorevole senatore conte Francesco Pullè *Le conquiste scientifiche e civili dell'Italia in Oriente dall'antichità ai tempi nuovi.*

L'Accademia di Udine: *Atti di quell'Accademia. IV serie, vol. I, anno 1910-11.*

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Tassi ringrazia il Senato della commemorazione e delle condoglianze inviate.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori: Lucca di giorni otto, per motivi di famiglia; Paganini di giorni quattro, per motivi di famiglia; Cerruti di giorni dieci, per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del senatore Beneventano, la quale, a termini dell'articolo 81 del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato una interpellanza del senatore Casana al ministro della guerra così concepita: « Per sapere se la pubblicazione del memoriale a lui diretto dal generale Pecori-Giraldi sia da imputarsi all'interessato e per conoscere, in tale riprovevole caso, quali provvedimenti intenda il Governo di adottare ». (*Benissimo*).

In assenza del ministro della guerra, prego l'onor. Guardasigilli di volergliene dare comunicazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò premura di informare il ministro della guerra della presentazione di questa interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all' Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all' Ordinamento giudiziario ».

Chiusa la discussione generale nell'ultima seduta, fu riservata al ministro ed al relatore la facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori! Ho seguito con la più viva attenzione l'elevata discussione che si è fatta nei giorni scorsi sul disegno di legge presentato dal Governo per alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Gli onor. senatori d'Andrea, Mazziotti, Levi-Civita, Scialoja, De Blasio, Parpaglia, De Cupis, Perla e Vischi, hanno esposto considerazioni di molto rilievo non solo sul disegno di legge, ma su tutto il complesso degli argomenti che si riferiscono all'ordinamento giudiziario. Il tema, vasto e sopra ogni altro importante, è degno della maggiore attenzione del Senato.

L'ordinamento della giustizia e quello della Magistratura sono stati in ogni tempo la preoccupazione degli uomini di Stato e del Parlamento, per l'intimo loro rapporto collo svolgimento della vita sociale, colla prosperità del paese.

Per risolvere in modo soddisfacente il problema ponderoso di una riforma corrispondente a tutte le legittime esigenze della pubblica opinione, occorre non solamente la piena visione dei bisogni ai quali provvedere, ma la ricerca e la risoluzione del metodo e dei mezzi finanziari necessari per raggiungere lo scopo. È evidente che per attuare riforme radicali deve tenersi conto delle condizioni generali del paese, e della possibilità di attuarle.

Progetti riguardanti vaste riforme sono stati varie volte studiati e proposti. Non ne farò l'enumerazione, per non andare oltre i confini del mio discorso. I vari progetti però diretti ad affrontare contemporaneamente tutti i problemi dell'ordine giudiziario, se hanno dimostrato l'alto valore di coloro che li preparano, non sono riusciti ad entrare in porto; appunto per la complessità e la estensione della riforma, per gli ostacoli derivanti dalle soluzioni proposte, per la mancanza di mezzi finanziari corrispondenti. Ed è perciò che le riforme graduali hanno potuto condurre ad utili risultati, attuando miglioramenti di qualche importanza, e risolvendo questioni urgenti che per altra via sarebbero rimaste insolte.

Soprattutto è la difficoltà di adeguate risorse finanziarie che ha impedito riforme estese a tutto l'organismo giudiziario.

L'onorevole Scialoja, segnalando il bisogno di affrontare il problema, accennò alle necessità

di mezzi straordinari; e indicò, certo senza esagerazione, la somma approssimativamente occorrente. Ma, pur troppo, nelle condizioni presenti e in vista delle gravi necessità che incombono al paese, per alti interessi della vita nazionale, non era possibile di chiedere e di ottenere mezzi maggiori di quelli sulla cui base è fondato il disegno di legge.

Deriva da ciò la necessità di seguire il sistema delle riforme graduali, che, pur non investendo tutto il problema, ne toccano alcuni tra i punti più urgenti ed importanti.

Non è a dubitare che tali siano quelli riguardanti la giustizia mandamentale, il regolamento delle promozioni dei magistrati, il miglioramento economico, l'avviamento ad una riforma delle giurisdizioni, ai quali si riferisce principalmente il disegno di legge sul quale il Senato dovrà dare il suo voto. Su questi argomenti il mio onorevole predecessore presentò un disegno di legge, che era in corso di studio presso la Commissione eletta dagli Uffici quando ebbi l'onore di assumere la direzione del Ministero di grazia e giustizia. Dissentendo da quel progetto in alcune delle sue parti sostanziali, ho sostituito ad esso il disegno di legge che è ora in discussione.

L'onorevole Scialoja, mi rese lode per avere ritirato il progetto dell'onorevole Fani, non approvando la soluzione con esso proposta dell'ordinamento della giustizia mandamentale. Essa invero non era a mio giudizio adeguata allo scopo; e, pur rendendo omaggio agli elevati intendimenti del proponente, ritenni di dover seguire una via diversa, allo scopo di assicurare nel primo gradino dell'amministrazione della giustizia una magistratura idonea, con una carriera conveniente, adatta a soddisfare ogni legittima esigenza delle popolazioni.

E alle proposte riguardanti la giustizia mandamentale sono coordinate ed aggiunte le altre che toccano argomenti di non minore importanza.

Uno dei punti più dibattuti in questa vessata materia dell'ordinamento giudiziario è quello riguardante il reclutamento della carriera dei magistrati; perchè ad essa si collega tutto il meccanismo dell'amministrazione della giustizia.

Le difficoltà maggiori, sono derivate dalla unicità della carriera, dall'obbligo per tutti della

funzione pretoriale, che valse ad allontanare dalla magistratura molti giovani che per l'ingegno e gli studi ne sarebbero stati degnissimi. La preoccupazione di dover essere relegati in piccoli centri rurali, allontanando molti giovani capaci ha contribuito sensibilmente ai risultati non soddisfacenti nei concorsi per l'uditorato.

La legge del 1890 mirò a correggere i difetti della unificazione della carriera giudiziaria con alcuni temperamenti, la riduzione di un terzo delle preture, e il concorso per merito distinto. Fallì però la prima, perchè la riduzione del numero delle preture, pur votata dai due rami del Parlamento, venne limitata e ridotta, con un metodo che diede luogo a gravi lamenti per i criteri irrazionali adottati; e, quanto al merito distinto, ebbe così scarse applicazioni, che ne annullarono gli effetti per la carriera dei magistrati.

La legge del 1907 unificò i gradi del pretore e del giudice; ma non valse ad incoraggiare i giovani magistrati, col sistema automatico nell'assegnazione delle funzioni e delle sedi, sulla base della preferenza al superiore di grado e di categoria, che tolse ai migliori le sedi più convenienti ed ambite.

L'esperienza quindi, fatta in vari modi e con vari temperamenti, del sistema dell'unica carriera, non incoraggiava a mantenerla.

Inspirandosi al concetto di correggere gli inconvenienti del sistema, l'onor. Fani presentò il progetto al quale si è accennato, fondato sulla costituzione di un corpo speciale di magistrati per le preture.

Come dissi, il metodo proposto non era accettabile. Il sistema ammesso come eccezione nella legge del 1885, del reclutamento con elementi locali, era proposto come soluzione organica e definitiva per la giustizia mandamentale. Gli inconvenienti, segnalati già per questo sistema quando ebbe parziale e subordinata applicazione, si sarebbero estesi a tutte le preture diventando norma unica ed assoluta pel reclutamento del personale. Per esso, evidentemente, si sarebbe affidata la giustizia mandamentale agli elementi meno capaci, che non avrebbero potuto in generale assicurare quelle garanzie di capacità e di indipendenza, che sono indispensabili perchè il magistrato sia circondato dalla fiducia delle popolazioni. Il sistema delle conferme periodiche per parte del potere ese-

cutivo peggiorava poi notevolmente la condizione dei pretori.

La giustizia mandamentale deve essere ordinata in modo da avere in coloro che sono chiamati ad amministrarla, mercè la idoneità riconosciuta in pubblici concorsi, col tirocinio che deve precedere l'assunzione dell'ufficio, con un reclutamento razionale che escluda ogni dubbio di influenze di interessi locali, l'autorità ed il prestigio che le sono necessari. Se è importante ed elevata la funzione della magistratura collegiale nei tribunali e nelle Corti, non è certamente da considerare meno grave il compito affidato al giudice che è più vicino alle popolazioni. La pretura, la cui competenza da una sfera più limitata si è elevata a tutte le cause civili fino al valore di lire 1500, oltre molte cause civili speciali di carattere possessorio o quasi possessorio che hanno una grandissima importanza, con una competenza penale che tende anch'essa ad estendersi, che, oltre alla decisione delle cause, ha il grande lavoro delle istruttorie, che ha ufficio di giudice familiare nei consigli di famiglia e di tutela, ha nell'ordinamento della giustizia una funzione importantissima, e deve essere affidata a magistrati di carriera colle garanzie che la legge prescrive.

Sommo pregio dell'ordinamento giudiziario napoletano risiedeva nella distinzione delle carriere; e da esso bisogna trarre quanto può rispondere alle condizioni presenti.

Un ordinamento giudiziario, fondato su basi razionali e pratiche, deve intendere alla elevazione della magistratura nei tribunali o nelle Corti, elevazione di carattere morale ed economico, e alla costituzione di una magistratura mandamentale che abbia pari autorità.

Le difficoltà sorgenti dal carattere speciale di questa Magistratura non si rimuovono con una carriera unica. Il fatto ha dimostrato la faticosità di questo sistema, e la convenienza di distinguere funzioni e carriere, per facilitare un reclutamento che renda più agevole l'assegnazione dei magistrati anche nelle sedi minori e disagiate. Distinzione, non separazione, essendo le due cose sostanzialmente diverse.

Onde riparare ad inconvenienti così gravi è necessario avere per l'amministrazione della giustizia nei mandamenti un personale speciale, che, iniziando la carriera obbligatoriamente

nelle residenze meno importanti, abbia la sicurezza di trovare, procedendo innanzi, retribuzioni e residenze migliori, sulla base del criterio di una razionale selezione.

Il concetto fondamentale della riforma proposta trova un precedente nel disegno di legge De Falco, il quale però attuava il principio dello sdoppiamento della carriera con due distinti concorsi, l'uno di uditore, che, dopo un anno di tirocinio, apriva l'adito alle preture; l'altro più difficile che conduceva alla nomina ad aggiunto giudiziario. Io non ho creduto di seguire la via del doppio e diverso concorso, nè quello di porre i risultati dell'esperimento come base della detta distinzione.

Secondo il disegno di legge, la carriera si inizia con un unico concorso. Al termine di un anno di tirocinio si sdoppia in due linee distinte, che si incontrano poi nei gradi superiori. Coloro che aspirano alle preture, previa dichiarazione d'idoneità del Consiglio giudiziario, vi saranno destinati; chi vorrà essere assegnato ai posti di tribunale, sostenuta, dopo due anni di tirocinio la prova di un esame, sarà nominato giudice o sostituto procuratore del Re. I giudici o i pretori, raggiunta rispettivamente la prima categoria, con proporzioni che rispondono ad una equa ripartizione, potranno, dopo ottenuta la qualifica di merito, accedere alla carriera superiore.

Questo sistema, che pone a base del movimento ascendente nella carriera la superiorità degli aspiranti per l'ingegno o gli studi, evita il più grave inconveniente derivante dalla duplicità della carriera negli antichi ordinamenti, e, accelerando la carriera con la nomina diretta da uditore a giudice, risponde a criteri più equi e più pratici.

Uno dei vantaggi del sistema è quello di rendere equivalenti i gradi di pretore e di giudice, procedendo le due carriere con eguale corrispondenza di gradi e di stipendi.

Così il problema della giustizia mandamentale trova una soluzione soddisfacente, perchè il disegno di legge le assicura magistrati particolarmente ad essa destinati, e che riprendono l'antico loro nome di pretori, che ha pur tanti ricordi nelle tradizioni della nostra Magistratura.

Io sono ben lieto che l'ordinamento proposto, specie per la giustizia mandamentale, abbia

avuto il consenso, anzi la piena approvazione dell'Ufficio centrale.

A questa proposta sono connessi i provvedimenti che l'aumento della somma disponibile ha reso possibili pel miglioramento delle condizioni economiche della Magistratura.

Così i pretori da un minimo di lire tremila potranno gradatamente accedere a quattro, cinque e seimila lire, in perfetta corrispondenza a quanto colla nuova tabella si propone per giudici; e le due carriere, dopo di avere avuto un punto di partenza comune, l'esame per uditore, procederanno distinte per ricongiungersi colla selezione fra coloro che più si saranno distinti per merito assoluto.

Onde facilitare il movimento ascendente dei più degni il progetto divide in classi i pretori e le preture; distinzione adottata in Francia, che può nei riguardi di un solo grado avere utile applicazione.

Accanto alla carriera dei pretori si svolge quella riguardante i tribunali, per la quale, oltre l'esame comune a tutti coloro che vogliono aspirare alla Magistratura, vi è il tirocinio di due anni destinato a preparare gli uditori per le funzioni che dovranno assumere. Anche per essi il solo merito determinerà la nomina ed i successivi miglioramenti, e le carriere troveranno in se stesse il compenso necessario. Per l'una, la carriera dei pretori, il sacrificio delle sedi in parte disagiate e delle funzioni meno elevate, sarà compensato dalla misura della retribuzione superiore a quella finora assegnata e dalla possibilità di miglioramenti di sedi e di stipendi; per l'altra, sottoposta ad un tirocinio maggiore, vi sarà il beneficio delle sedi collegiali, il più agevole accesso ai gradi superiori. Questo metodo di reclutamento, e la carriera che vi è coordinata, è uno dei criteri sui quali è fondato il progetto. Di fronte alla situazione creata dalla legge vigente, per la quale i giudici sono destinati alle preture con criteri che non corrispondono all'interesse dei magistrati e della giustizia, mercò la destinazione automatica, o quasi, alle sedi migliori, non sulla base del merito, ma secondo la prevalenza della categoria, che costringe talvolta a preferire nei concorsi per le residenze i meno adatti, non essendo la categoria per se stessa indice sicuro di maggiori idoneità; di fronte, ripeto, a siffatta

condizione di cose, la riforma proposta offre vantaggi indiscutibili.

La carriera speciale per le preture sarà preferita certamente da coloro ai quali importa di avere, dopo vinto il concorso, una più sollecita sistemazione economica; e non è a dire che ciò debba significare che preferiranno questa via all'altra i meno adatti e capaci, perchè l'esperienza prova che questa affermazione è smentita ogni giorno dall'esperienza.

Infatti, se gli ultimi concorsi hanno dato un contingente limitato di idonei, il fatto dimostra che i vincitori nei concorsi presentano una media più elevata che in passato di giovani veramente colti, dai quali verrà senza dubbio nuovo alimento di forze vigorose. Certo occorrerà sempre che le Commissioni d'esame abbiano costante la visione del livello di studi e di capacità che è necessario; e ciò costituirà certamente la garanzia maggiore per un reclutamento che assicuri buoni risultati.

Alcuni oratori in questa discussione hanno ricordato gli antichi ordinamenti che segnavano per il reclutamento dei magistrati norme diverse, per le quali all'ufficio di magistrato si perveniva dopo un periodo di anni maggiore di quello che in seguito fu stabilito. Erano tempi diversi. La carriera giudiziaria non era allora aperta a tutti. Oggi le condizioni della vita, tanto mutate, fanno accorrere molti giovani che aspirano, conseguita la laurea, ad assicurarsi una posizione remunerativa.

Dobbiamo richiedere tutte le garanzie necessarie di studi, di cultura, di esami e di tirocinio, ma non possiamo fare della carriera giudiziaria il privilegio e il monopolio di pochi che possono attendere più lungamente per condizioni di fortuna migliori. Come provvedere intanto al personale necessario, specie nelle magistrature minori?

Certo è legittimo il desiderio che gli studi universitari assurgano sempre più all'altezza che è richiesta per una soddisfacente preparazione teorica; ma quando, oltre la laurea, si richiede la prova in pubblico concorso degli studi compiuti, un tirocinio pratico, e, dopo il tirocinio, un esame pratico, o per i giudici e sostituti procuratori del Re un nuovo concorso per esame, nessuno può dire che, tanto per la giustizia mandamentale quanto per quella dei tribunali,

siano insufficienti le guarentigie richieste dalla legge.

Dopo iniziata la carriera, sarà principalmente il criterio del merito, come notai già, quello per il quale potranno i magistrati assurgere ai posti più elevati, e assumere le responsabilità maggiori. E questo del merito debitamente accertato è nel progetto il criterio prevalente per poter progredire nella carriera. (*Approvazioni*).

(L'oratore chiede di riposare per brevi minuti. Il Senato consente).

Dichiarazioni del ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi! Rispondendo testè nell'altro ramo del Parlamento ad alcuni deputati che me ne avevano richiesto, sulla brillante vittoria riportata dalle nostre armi a Bengasi, ne trassi argomento per prospettare, in un quadro sintetico, la situazione nostra militare in Libia, quale si venne delineando in questi ultimi giorni. Consenta il Senato che quel quadro io qui riassuma. (*Approvazioni*).

Il 27 febbraio ad Homs, con mirabile preparazione e con eroico ardimento, le nostre truppe si lanciavano sul Mergheb, ne cacciavano il nemico con la balonetta e con il fuoco; ne ributtavano i ripetuti assalti di quel giorno, e gli altri da lui tentati nella notte dal 5 al 6 marzo, a lui infliggendo le più sanguinose perdite. Homs-Mergheb, giornate brillanti di deliberata offensiva e di tenace resistenza, arrise dal sole della vittoria. (*Bene, bravo*).

Il 3 marzo a Derna il nemico abile, valoroso, attacca truppe nostre che fuor dei ripari proteggono lavori destinati ad allargare mano la stabile nostra occupazione, e fuor dalle difese accettano i nostri la battaglia, e alla baionetta l'iniziano e la rincalzano con furore, e, quando in chi guida è la certezza che in altro separato settore non urge più seria minaccia, salgono le riserve alla riscossa, e dalla tenace e pur aggressiva difesa si passa alla controffesa, quanto il terreno e l'ora consigliano, e quanto occorre perchè l'accanito nemico, scosso da sanguinose perdite, ceda al-

l'assalto nostro e, per la prima volta, ufficialmente si confessi vinto. (*Vivissime approvazioni*).

Ieri l'altro, 11 marzo, a Tobruk in identiche condizioni e con identico sviluppo di azione, un novello tentativo del nemico si spezza contro le nostre baionette e cede al contrassalto dei nostri in campo aperto. Derna e Tobruk, giornate di vero valore e di autentica vittoria anch'esse, poichè, obiettivo nostro essendo, non la conquista di novelle posizioni, ma l'impedir questa al nemico, la tenace difesa e l'aggressiva manovra resero vano il disperato assalto nemico, ributtandolo anche in campo aperto con perdite ingenti. (*Vive approvazioni*).

Ieri, infine, 12 marzo, il sole della vittoria, con luce anche più radiosa, ha baciato novellamente le nostre armi.

Mentre nel cielo di Tripoli le superbe arenavi nostre si libravano scrutatrici e minacciose, nuove offese pioveno sul nemico al loro passaggio, a Bengasi, rintuzzato un nuovo assalto dell'avversario, le belle truppe nostre lanciavansi, anche all'aperto, a controffesa decisa, largamente manovrata, a fondo.

E fu vittoria piena, anche più tangibile per le ingenti perdite lasciate dal nemico sul campo di battaglia, vittoria dovuta ad abile preparazione e condotta di capi, ad efficace cooperazione delle varie armi, alla salda disciplina, al valore di tutti. (*Approvazioni vivissime*).

Lungo tutte le coste della Libia è dunque nuovamente consacrato il nostro possesso dal sangue dei nostri prodi e dalla vittoria delle nostre armi. (*Bene, bravo*). Nell'offesa e nella difesa, in ogni scontro da noi o dal nemico voluto, dovette il nemico, pur valoroso, cedere all'abilità e al valore dei nostri.

Diamo nuovi lauri e corone ai generosi caduti, che il sereno e cosciente sacrificio sublima! A tutti i combattenti il saluto riconoscente ed ancora augurale dei fratelli d'arme e della Patria tutta, che sente ben affidati al senno ed al valore dei suoi figli il suo vessillo, la sua fortuna, i suoi alti destini! (*Applausi generali e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Il Senato ha manifestato con la sua acclamazione quanto sia grato al ministro della guerra delle notizie delle nostre vittorie, e come ardente-

mente si unisca al suo proposito di mandare ai combattenti congratulazioni, applausi ed incoraggiamento a continuare nella via gloriosa. (*Applausi unanimi e prolungati*).

Per l'interpellanza del senatore Casana.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della guerra è certo informato della presentazione di una domanda di interpellanza del senatore Casana. Lo prego di dichiarare se l'accetta, e quando intenda rispondere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Conosco i termini della interpellanza, ma io vorrei pregare il sen. Casana, data la delicatezza somma dello argomento, di non insistervi, pur deplorando altamente la pubblicazione alla quale egli ha accennato. Il Consiglio dei ministri del resto, già prima d'ora, aveva opportunamente provveduto. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io mi rimetto alla preghiera del ministro della guerra apprezzandone i motivi; e ritiro la mia domanda d'interpellanza; ma, d'altra parte, mi allieto di aver provocato da lui le fatte dichiarazioni. (*Approvazioni*).

Ripresa della discussione sull'Ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'onor. Guardasigilli ha facoltà di continuare il suo discorso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Col vivo augurio che la discussione del disegno di legge, del quale ci occupiamo, e le successive discussioni del Senato, siano frequentemente interrotte da comunicazioni come quella fatta dal ministro della guerra, che riempiono l'animo nostro e del paese della più viva soddisfazione, riprendo il mio discorso. (*Vivi applausi*).

Un altro, punto sul quale debbo richiamare l'attenzione del Senato, è quello riguardante il regolamento delle promozioni.

Senza ricordare tutti i precedenti, noterò che la legge del 1890 introdusse nelle norme sulle promozioni il criterio dell'anzianità congiunta al merito, affidando il compito della classifica dei magistrati ad una Commissione che fu chiamata consultiva.

Le frequenti modificazioni introdotte nel funzionamento di quella Commissione, le numerose classifiche nelle quali il merito dei magistrati si graduava, produssero inconvenienti non lievi e diedero luogo a critiche severe, più pel vizi propri del sistema che per colpa degli uomini che dovevano applicarlo. Derivò da ciò in gran parte se nel disegno di legge presentato dagli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu, trionfò il principio di abolire la promozione per merito, sostituendo all'antico sistema *una regola assoluta, rigida, impersonale, invariata ed eguale per tutti, l'anzianità*.

Questo sistema, per quanto ispirato al concetto di evitare i difetti e gli inconvenienti ai quali aveva dato luogo il metodo precedente nella valutazione del merito dei magistrati, avrebbe condotto a conseguenze ben gravi, e principalmente a quella di cancellare ogni emulazione, di attutire ogni energia, assicurando a tutti una carriera senza preoccupazioni, senza sforzi e senza eccitamenti. Con essa non avrebbe certo guadagnato in altezza il livello della cultura nella magistratura italiana.

Vennero in seguito le proposte dei guardasigilli Gallo ed Orlando, che prescissero due distinto vie: l'anzianità, e il merito vagliato coi concorsi per titoli. Ma anche questo sistema, praticamente non riuscì; ed è unanime il voto perchè sia abolito. Invero questi concorsi per titoli, fondati su elementi incerti e incompleti, non potevano offrire sicuri elementi di comparazione; produssero giudizi che talvolta maravigliarono; crearono incertezze e preoccupazioni nei magistrati, eccitarono rancori e gelosie.

I difetti del sistema, malgrado ogni buon volere, apparvero tanto sensibili da diventare una vera necessità urgente quella di modificarlo radicalmente, sia pure col ritornare a metodi già sperimentati correggendone gli inconvenienti. Il bisogno di porre le promozioni dei magistrati su una base diversa dall'attuale non trova ormai chi lo contesti. Uno degli oratori qualificò il metodo di questi concorsi per titoli una vera iattura, anche per gli effetti morali che da esso derivano, pregiudizievole dell'autorità del magistrato non compreso fra i vincitori del concorso, e che pur deve tornare al suo ufficio diminuito dall'insuccesso avuto in confronto ad altri suoi colleghi. Né del resto il giudizio di comparazione può essere com-

piuto regolarmente per alcune categorie di magistrati, quelli del Pubblico Ministero, pei quali è talvolta difficile raccogliere sufficienti prove del lavoro compiuto, che non lascia tracce in documenti scritti e si svolge oralmente nei pubblici dibattimenti.

Escluso pertanto il criterio assoluto di anzianità, che deprime ogni iniziativa ed attività, escluso il concorso per titoli, dal quale sono derivati effetti così deplorabili, non vi è che una via da tracciare, il giudizio, non comparativo, ma assoluto, sul merito del magistrato, fondato su tutti gli elementi che possano dimostrarle la cultura e l'operosità, giudizio affidato al Consiglio superiore della Magistratura, che pone il ministro in grado di provvedere in modo, che agli uffici maggiori accedano i più meritevoli per ingegno, studi o dottrina.

Ferme quindi le classificazioni che abbiamo proposte, cioè di promovibile per anzianità, e di promovibile a scelta, cioè per merito riconosciuto, il progetto, per la scelta migliore dei magistrati per la Corte di appello, proponeva di attingere la prova del merito con un concorso non per titoli, ma per esame; e quanto ai posti per la Corte di cassazione proponeva di ammettere il sistema degli scrutini anticipati.

L'Ufficio centrale ha creduto sostituire il sistema dello scrutinio, col giudizio sul merito, affidato al Consiglio superiore, sui magistrati che aspirano alla Corte di appello, e per la Corte di cassazione ha ammesso anche la promovibilità per merito eccezionale. A questa proposta, che risponde in forma diversa al concetto propugnato dal disegno di legge, aderisco volentieri. Il giudizio sul merito eccezionale o superiore, offre ai magistrati che eccellono veramente sugli altri, il modo di accedere, con condizione di favore, agli alti uffici. Coi soli due criteri di promovibilità per anzianità e per merito, malgrado ogni buon volere, in un periodo di tempo non lungo si sarebbe determinato un livellamento pericoloso per l'aumento sicuro dei promovibili per merito: fra questi sarebbero stati necessariamente compresi anche i magistrati che per altezza di studi si sollevano sulla media del merito comune, e che non debbono, nell'interesse stesso della giustizia, rimanere confusi cogli altri.

Io quindi considero questa proposta come un

sostituto allo scrutinio anticipato, sebbene in confini più ristretti, assicurando una più rapida carriera ai magistrati il cui valore è superiore all'ordinario. L'Ufficio centrale però non ha proposto di estendere questo criterio anche alle promozioni, nelle Corti di appello. Io credo convenga nella discussione degli articoli provvedere alla applicazione dello stesso criterio anche ai giudici che aspirano alla promozione. È stato dimostrato già che anche in questo grado si sono trovati in passato giovani distinti che hanno saputo conquistare colle norme precedenti tale qualifica. E sarà atto di vera giustizia consentire che se ne giovino coloro che ne saranno riconosciuti meritevoli.

Un'altra delle proposte contenute nel progetto è quella riguardante l'assetto del Consiglio superiore; e ad essa confido non mancherà l'adesione del Senato. Il numero dei membri dell'alto Consesso è ridotto a proporzioni più ragionevoli, e meglio regolata la scelta. Alla terza sezione, che si proponeva di istituire per lo scrutinio dei pretori, l'Ufficio centrale sostituisce un Consiglio superiore giudiziario, composto nel modo stesso indicato per la terza sezione.

Le altre disposizioni contenute nel progetto potranno essere esaminate più opportunamente nella sede degli articoli. Sono fra esse notevoli quelle riguardanti il limite di età e l'inamovibilità.

Prima di andare oltre però, debbo occuparmi di un argomento speciale, al quale ha accennato l'onorevole senatore Parpaglia, esprimendo il voto di speciali proposte per l'epurazione della magistratura.

Di questo argomento si è molto parlato in questi ultimi tempi, e su di esso non posso non intrattenermi.

Il desiderio di allontanare dalla Magistratura coloro che per condotta riprovevole o per constatata incapacità ne pregiudicano il decoro e l'autorità, è certamente ragionevole, e risponde al voto degli stessi magistrati. Occorre ricordare i precedenti.

Nella legge del 1907 fu introdotta una disposizione con la quale si stabilì che nel termine di un anno dalla promulgazione della legge stessa, previe informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono, e dei capi delle Corti di appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio supe-

riore della Magistratura, potevano essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del Pubblico Ministero che, anche non raggiunta l'età prescritta per andare in pensione, si fossero trovati in condizioni fisiche ed intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni. La legge del 1908 che la seguì, a questa facoltà transitoria limitata ad un anno diede, coll'art. 2 della legge, carattere continuativo. Questo articolo prescrive che, « se per infermità o debolezza di mente giudicata permanente, o per accertata inettitudine, un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente al proprio ufficio, è dispensato dall'impiego con decreto Reale previa declaratoria conforme della Corte suprema di disciplina, e secondo le norme che saranno fissate col regolamento ».

Questa norma ordinaria dà quindi al ministro la facoltà di allontanare dalla Magistratura coloro che si troveranno nelle condizioni indicate.

L'art. 41 della legge del 1907 ebbe la sua attuazione. Furono deferiti al Consiglio superiore, in base alla detta disposizione, 132 magistrati. Il Consiglio superiore espresse parere contrario per 43, diede parere affermativo per 87. Dei 43 magistrati per i quali il Consiglio superiore diede parere negativo rimangono in servizio soltanto 9. Gli altri, compresi gli 87, furono dispensati dal servizio.

Ora, come ho notato, è rimasta in vigore come disposizione organica, l'articolo 2 della legge del 1908. Io mi affretto a dichiarare che di questa facoltà mi avvarrò, con ponderazione e risolutezza, quante volte sarà necessario; e non dubito che il Consiglio superiore della Magistratura farà, alla sua volta, il debito suo.

Nella legge del 1908 si conteneva altra disposizione la quale prescriveva che « entro l'anno dalla pubblicazione della legge stessa potevano essere dispensati dall'impiego per decreto Reale, previo parere della Corte Suprema disciplinare, quei magistrati dei quali consti che abbiano perduto nell'opinione pubblica la fiducia, la stima e la considerazione che la loro carica esige, quand'anche siano già sottoposti prima della presente legge a procedimento disciplinare e siano stati assolti od abbiano espiata la pena ».

Anche questa disposizione ebbe la sua attuazione. Furono deferiti alla Suprema Corte in

base all'art. 38, num. 21 magistrati; e la Suprema Corte espresse parere contrario per 11, parere favorevole per 10. Questi ultimi, meno uno che frattanto cessò di vivere, furono dispensati dal servizio. Il numero relativamente limitato dei magistrati colpiti dall'articolo 38 ha certamente un significato che occorre rilevare.

Senonchè colla legge del 1908 sulla disciplina della Magistratura, oltre alla facoltà transitoria dell'art. 38 si segnarono all'art. 11 le norme ordinarie e permanenti per le quali « i magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimento disciplinare secondo le disposizioni seguenti ». E sono fra esse la rimozione o la destituzione.

Questa disposizione permanente, senza speciali ed eccezionali facoltà di epurazione, offre il mezzo normale di allontanare gl'indegni dalla Magistratura. Il Governo si varrà di essa senza esitazione, e ciò è avvenuto anche recentemente, quando avrà gli elementi necessari per deferire alla Corte disciplinare i magistrati che si troveranno nella condizione di meritare le rigorose sanzioni della legge.

Io non credo pertanto che occorranò provvedimenti straordinari ed eccezionali che sottopongano tutto l'ordine giudiziario ad una inchiesta, come quella recentemente disposta per qualche Amministrazione centrale. L'opera della epurazione non dev'essere saltuaria ed eccezionale, ma continuativa e costante. Considero questo come uno dei doveri, se non il primo, che incombono al ministro di giustizia, a tutela della Magistratura, che deve essere mantenuta sempre all'altezza che le spetta. Ciò giustamente il paese reclama ed esige. (*Benissimo*). Mi valgo intanto di questa discussione per rivolgere una parola di vivo eccitamento ai capi dei collegi giudiziari, perchè vigilino e provvedano nella sfera che loro appartiene, segnalando al ministro i provvedimenti necessari, e ponendo al disopra di ogni considerazione di carattere personale, il sentimento del dovere verso la Magistratura alla quale appartengono, e verso il paese. Io mi affido alla loro cooperazione efficace e al loro zelo. Spero intanto

che queste dichiarazioni saranno dall'on. Pargaglia ritenute soddisfacenti.

Del resto, se per rendere ancora più efficaci le misure legislative potrà occorrere qualche ritocco della legge sulle guarentigie e disciplina della Magistratura, non mancherò di farlo nello studio che già ho intrapreso sulle modificazioni occorrenti in questa legge.

Di alcune proposte speciali fatte in questa discussione, che riguardano il personale e la composizione delle magistrature inferiori, non posso occuparmi di proposito; ma solo accennarvi. L'on. senatore Vischi ha patrocinato, in armonia coi suoi concetti sull'ordinamento giudiziario, un aumento della competenza dei pretori fino a L. 6000. È argomento che esula da questo disegno di legge, e di esso potrà riparlarsi, se ne sarà il caso, in altro momento.

L'onor. Perla ed altri senatori si sono occupati dei limiti e della estensione della facoltà di coordinamento di cui all'articolo ultimo della legge. Essa è indispensabile specialmente per le modificazioni da introdurre nel Codice di procedura civile in seguito all'istituzione del giudice unico in prima istanza. E saranno allora da considerare le proposte indicate dall'onorevole senatore su alcune attribuzioni che vorrebbe riservate al magistrato collegiale.

L'onorevole senatore De Cupis si è occupato dei vicepretori onorari, fra i quali riconosco anch'è io che vi sono uomini egregi per operosità e capacità. La questione dei vicepretori onorari ha dato luogo a numerosi voti del Parlamento per la loro abolizione; ma a ciò si oppongono, per ora, difficoltà assai gravi di carattere finanziario. Convengo però pienamente che è opportuno intanto di regolare in modo più razionale il reclutamento di questi magistrati ausiliari, di ridurre il numero, di elevare le garanzie di cultura indispensabili per l'ufficio importante che compiono. Occorrono per ciò speciali disposizioni, che non possono trovar posto in questo disegno di legge, e di esse non mancherò di occuparmi. Quanto alle facilitazioni che invocano, in vista dell'ufficio gratuito che compiono nell'interesse della giustizia, so che il Ministero competente si è mostrato disposto di prenderle in benevola considerazione.

Sulla prima parte del disegno di legge io non mi fermo ulteriormente. L'argomento richiederebbe una più ampia discussione, ma ho

voluto soltanto accennare ai principali argomenti. Le considerazioni di ordine generale svolte dai singoli oratori, ai quali chiedo venia se non ho dato particolari risposte, saranno elementi preziosi di studio per altre proposte dirette a completare quelle oggi presentate al Parlamento.

Ma il disegno di legge non si è ristretto alle modificazioni riguardanti lo sdoppiamento della carriera, al regolamento delle promozioni e agli altri argomenti connessi, dei quali mi sono occupato. Esso comprende altre proposte che hanno una specialissima importanza. Accenno a quelle che si riferiscono al riordinamento delle giurisdizioni. Sono proposte parziali che saranno seguite da altre, intorno alle quali il Governo ha già iniziato gli studi. Mi è parso sotto ogni riguardo conveniente di segnare un passo di qualche rilievo, proponendo di adottare il giudice unico in prima istanza in materia civile, escludendo l'applicazione della riforma nella materia penale. Anche nei paesi più favorevoli al giudice unico, si è creduto di mantenere per queste il giudizio collegiale anche colla destinazione di assessori o scabini.

La istituzione del giudice unico, in primo grado, e in materia civile, ha oramai larghi consensi, come lo dimostrano i progetti di legge proposti per adottarlo, i voti di illustri giuriconsulti che con tanta dottrina l'hanno propugnato e difeso. Ad essi si aggiunge ora l'autorità dell'Ufficio centrale del Senato, che riconosce l'utilità della riforma e ammette che essa possa essere attuata con vantaggio della giustizia.

Le condizioni nelle quali si svolgono oramai i giudizi nel primo grado di giurisdizione civile, è tale da rendere questa riforma non solo utile, ma efficace per ridare prestigio alla funzione giudiziaria. Ciò riconobbero nel sostenerla e proporla al Parlamento i ministri Mancini, Taiani, Zanardelli, Cocco-Ortu e Gallo. Può dirsi che essa sia entrata oramai nella coscienza giuridica del paese.

Io non farò una discussione teorica sul giudice unico o collegiale per riassumere gli argomenti che s'invocano dai sostenitori dell'uno e dell'altro. Le discussioni teoriche non sono fatte per i Parlamenti ma per le Accademie, appartengono agli studiosi più che ai legislatori. I legislatori si valgono degli studi e delle

esperienze, ma esaminano le questioni che hanno attinenza con l'ordinamento di uno dei principali servizi dello Stato, alla stregua delle necessità della vita pratica. E la riforma che oggi si propone per l'istituzione del giudice unico, oltre ad essere in armonia ai concetti ispiratori di un ordinamento razionale, risponde appunto a questa necessità.

In favore della riforma proposta sono numerosi e importantissimi i precedenti legislativi e parlamentari.

Per citarne alcuni, la Commissione ministeriale costituita nel 1883, alla quale parteciparono Taiani, Righi, Paoli, Brunetti, Cagnola, Cuccia, Casorati, Fusco e Giordano, discusse la questione del giudice singolare e collegiale e accettò il sistema del giudice singolare in primo grado e collegiale in appello. La relazione, riassumendo i deliberati della Commissione, dimostra che questo sistema poteva recare vantaggi solleciti nell'amministrazione della giustizia, accertando le responsabilità, stimolando lo scrupolo a ben giudicare, rendendo più sollecita la funzione giudiziaria, contribuendo infine alla diminuzione del numero dei giudici.

Il progetto Taiani del 1885 e la relazione che lo accompagnò dichiarano che l'istituzione del giudice unico in prima istanza rappresenta la migliore soluzione del problema di riforma dell'ordinamento giudiziario; concetti che furono poi ribaditi nei progetti successivi.

È inutile pertanto insistere teoricamente sulla utilità del giudice unico in confronto del collegio. Quello che importa rilevare è che gli argomenti a difesa del giudice unico trovano riscontro nel fatto. I vantaggi del sistema della collegialità, specialmente nelle magistrature minori, sono andati diminuendo. Nei giudici civili di primo grado è l'esame dei fatti e delle prove che costituisce l'essenza della lite e la ragione di decidere. Ed essi, nel maggior numero di casi, sfuggono ad un esame collettivo, che rimane affidato all'intelletto e alla coscienza del relatore della causa. Si può dire che nei giudizi di primo grado la collegialità è una finzione piuttosto che una realtà. Onde avviene che è proprio chi ha potuto raccogliere e coordinare gli elementi sorgenti dall'esame dei documenti e delle prove, quello che risolve le questioni della causa.

I pregi della unicità, praticamente, superano quelli della collegialità. Chi può negare che il magistrato, il quale sa di avere intera e piena la responsabilità del giudizio, raccoglierà tutta la sua energia intellettuale perchè la sentenza risponda a verità e giustizia, dovendo rispondere personalmente innanzi il magistrato di appello? L'interesse di chi compie una pubblica funzione aumenta o diminuisce in ragione della responsabilità che ne deriva, e ciò contribuirà a rendere più intenso l'osame e più maturo il giudizio. Chi potrà contestare che il giudice unico renderà più pronta e più semplice l'amministrazione della giustizia? In verità nè lo studio superficiale, nè le ingiustizie sono coperte dall'apparenza della collegialità. Come è stato detto in questa discussione, nella relazione ministeriale e in quella dell'Ufficio centrale, in Italia il giudice singolo ha fatto una splendida prova nella giustizia pretoriale che assorbe il maggior numero delle cause.

La competenza dei pretori, come fu notato, non è limitata soltanto alle 1500 lire, ma si estende ad un gran numero di cause civili indipendenti dal criterio del valore, e delle quali la legge affida al pretore la cognizione. E accanto al pretore vi è un altro magistrato minore, la cui competenza si è andata estendendo e che risponde ai fini per i quali fu costituito, il conciliatore.

Dai dati raccolti nel periodo a noi più vicino, e cioè nel quinquennio 1903-1907, oltre le sentenze pronunciate dai conciliatori, nei limiti della loro competenza, i pretori hanno giudicato il 60 per cento delle cause, i tribunali il 28 per cento, e i giudizi fatti in appello di queste sentenze presentano una cifra significantissima a dimostrazione della bontà dei giudicati dei pretori.

Onde si può ben venire a questa considerazione: se in generale nei centri meno importanti il giudice singolo ha dato prove più che soddisfacenti, esso, istituito nella sede dei tribunali, nei centri urbani e più colti, dove minori sono i pericoli per l'indipendenza morale del giudice, dove vi è il patrocinio di una curia più dotta, dove può avere aiuto di biblioteche, dove è più largo ed efficace il controllo, troverà certamente condizioni più favorevoli. La pubblica opinione, che nel relatore, o nel magistrato più influente vede già il vero giu-

dice nella causa, non troverà inopportuno che assuma palesamente e francamente la responsabilità del giudicato.

Io sono quindi fermamente convinto che i pericoli ai quali si è accennato non hanno fondamento, e che la riforma proposta potrà avere la sua attuazione senza turbare il regolare andamento della funzione giudiziaria, anzi con sicuro vantaggio di essa, rendendo anche possibile una diminuzione del numero dei giudici, con avviamento a più larghe proposte. Posso rendermi ragione di qualche incertezza in coloro che di fronte a qualunque innovazione esprimono dubbi e paure, ma contro queste incertezze sta il largo consenso dei competenti, l'esperienza di altri paesi, e soprattutto quella larghissima che il giudice singolo ha fatto in Italia, e in condizioni assai più difficili di quelle del giudice unico che si sostituirà al collegio in prima istanza civile.

Nò è a dire che il giudice unico debba necessariamente, per poter rispondere al suo scopo, essere contemporaneamente coordinato ad altre riforme. Si è ricordato il progetto Zanardelli Cocco-Ortu per obbiettare che in quel progetto vi era il correttivo della Corte di revisione. La Corte di revisione non fu proposta dall'onorevole Zanardelli come correttivo del giudice unico; ma perchè, seguendo un concetto certamente degno della maggiore considerazione, volle assicurare tre gradi di giurisdizione nell'esame di merito; e ciò non significa che le due riforme siano legate in modo che l'una dipenda dall'altra.

È intimamente connessa col giudice unico in prima istanza civile la riduzione del numero dei giudicanti in Corte d'appello ed in cassazione. Io non ho sentito nessun argomento giuridico a dimostrazione che questa riduzione possa riuscire di danno. Si è solo accennato al prestigio minore che le Corti potranno avere di fronte alle popolazioni abituate ai collegi di cinque o sette membri; ma l'onorevole senatore che accennò a questo dubbio, non potrà non riconoscere che in un collegio meno numeroso è più agevole l'attenzione maggiore e lo studio più accurato della causa. I collegi troppo numerosi di questa attenzione e di questo studio non danno spesso un esempio confortevole.

E del resto non è una ragione per non dar corso ad una riforma, della quale non si con-

testa l'utilità, quella che l'opinione pubblica è abituata a vedere composti in una certa forma i collegi giudiziari.

Quello che importa è che le Corti di appello e di cassazione possano compiere l'alto loro ufficio con piena regolarità; e poichè questa è assicurata, si può senza esitazione accogliere un provvedimento che migliora le condizioni del meccanismo giudiziario e diminuisce i magistrati senza pregiudizio della giustizia.

Esaurito con ciò l'esame sommario del disegno di legge, io non avrei ragione di intrattenere ancora il Senato. Mi incombe però l'obbligo di esprimere il mio pensiero sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e che si riferisce ad argomenti importanti che hanno stretta attinenza coll'ordinamento giudiziario.

L'Ufficio centrale con un primo ordine del giorno invita il Governo a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria nel Regno; a presentare un disegno di legge inteso a concedere la prerogativa della inamovibilità al Pubblico Ministero; a provvedere alla completa unificazione della Corte di cassazione. Risponderò brevemente.

L'autorizzazione che il Governo dovrebbe chiedere al Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, importa dare al Governo i poteri più larghi per risolvere la grave questione. Ringrazio a nome del Governo l'Ufficio centrale per la fiducia che esprime, ma debbo fare alcune riserve. Nessuno contesta che una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno potrebbe, riordinando e riducendo le sedi, rendere possibile una riforma più radicale dell'ordinamento giudiziario. Il problema delle circoscrizioni però è grave e difficile. I tentativi fatti fino ad oggi son quasi sempre falliti o rimasti incompleti. L'opinione pubblica resiste vivamente, perchè la modifica della circoscrizione giudiziaria tocca sul vivo interessi e sentimenti. Da ciò è venuto sempre l'ostacolo maggiore e più grave. Bisogna fare opera per attenuare, per quanto è possibile, la ostilità per un provvedimento che i giuristi con larga adesione raccomandano e preparare la pubblica opinione. L'autorizzazione che si vuole concedere non condurrebbe a pratici risultati senza questa preparazione. Del resto una riforma di questo genere ha ca-

rattere certamente giuridico, ma lo ha anche politico. Concordando quindi nel fine al quale l'Ufficio centrale mira col suo ordine del giorno, io non posso, e per molte considerazioni, prendere l'impegno della presentazione di un disegno di legge nel senso indicato.

Il secondo ordine del giorno invita il Governo a presentare un disegno di legge inteso a concedere la prerogativa della inamovibilità ai magistrati appartenenti al Pubblico Ministero; concetto questo che già fu accolto dal Senato del 1897. Il Pubblico Ministero rappresenta e tutela gl'interessi sociali, ed è pure organo del potere esecutivo verso la Magistratura giudicante, ma conserva in ogni caso il carattere di magistrato, dovendo nello esercizio del suo ufficio ispirarsi sempre alla legge e ai suoi convincimenti.

Come ha ricordato l'on. senatore Vacca nella sua relazione, io dichiarai già di non avere ragione di oppormi alla proposta dell'Ufficio centrale, salvo a studiarne i temperamenti.

Trattandosi di questione connessa alla legge sulle guarentigie della Magistratura, che ho ripreso in esame, mi parve opportuno rimandare una formale deliberazione alle proposte riguardanti le modificazioni occorrenti in quella legge. E ciò ripeto o confermo.

Il terzo ed ultimo ordine del giorno dell'Ufficio centrale invita il Governo a provvedere per la completa unificazione della Corte di cassazione. Questo ordine del giorno, che ha il significato di procedere senz'altro alla unificazione della Corte di cassazione, colla soppressione delle Corti regionali, non può, così come è proposto, essere accolto. Ne indicherò la ragione. Credo anche io che la questione dell'ordinamento della Corte di cassazione, malgrado le sue difficoltà, deve essere avviata ad una soluzione. Ma io penso, e senza riserve esprimerò il mio pensiero, che la riforma dovrà anzitutto rivolgersi all'istituto in se stesso e all'alta sua funzione nell'amministrazione della giustizia; e non servirà a questo scopo la soppressione pura e semplice delle Corti regionali. Esse furono in ogni tempo centro illuminato di studi e di cultura giuridica, ed attorno ad esse, a Napoli come a Torino, a Palermo come a Firenze si raccolsero i giuristi delle antiche regioni, contribuendo al progresso del diritto. Non è possibile sopprimere senz'altro queste antiche ma-

gistrature. Esse, secondo il mio concetto, potranno e dovranno essere trasformate. Ed io credo che la soluzione alla quale ho rivolto il mio studio, può rispondere al doppio obiettivo.

L'istituto della cassazione, deve essere ricondotto alla sua vera funzione, che non può essere quella che le attribuisce la legge vigente. La Suprema Magistratura del diritto non può continuare ad occuparsi di tutti i ricorsi, che sotto le parvenze dell'offesa alla legge, investono esami di puro fatto, come quelli riguardanti la omissione o violazione delle forme prescritte sotto pena di nullità; le nullità delle sentenze derivanti dalla mancanza di uno dei requisiti prescritti dal Codice; la pronuncia su cosa non domandata; l'ipotesi se la sentenza abbia agguadato più di quello che era domandato, o abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale; se contenga disposizioni contraddittorie, o sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata tra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato; ipotesi tutte prevedute nei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di procedura civile, e che assorbono quasi interamente l'attività della Corte di cassazione.

L'esame riguardante la violazione o falsa applicazione della legge, la indagine riguardante questioni di puro diritto, si riferisce ad un numero relativamente scarso di ricorsi.

Ora, una riforma razionale dell'istituto della cassazione deve concentrare sulle vere questioni di diritto l'azione della Magistratura suprema. Tutti gli altri esami debbono essere demandati ad altri collegi, che, giudicando in fatto e in diritto, offrano ai privati le garanzie più larghe per un ultimo esame delle loro ragioni.

L'abolizione delle Corti di cassazione regionali senza la sostituzione di questa Magistratura di terza istanza, sarebbe un danno gravissimo per la giustizia e per le popolazioni. Un ultimo e definitivo giudizio sulle contestazioni civili è necessario, anche perchè le Corti di cassazione, pur esaminando per la via del difetto di motivazione o per altra via analoga, i fatti sui quali è fondata la contestazione, non possono estendere a tutta la causa il loro esame nè giudicare in merito di essa. Col sistema di un collegio di terza istanza, si cor-

rogge questa condizione di cose, si offre ai cittadini una garanzia maggiore di oculata giustizia, non si turbano interessi e tradizioni. La sostituzione di questo collegio alle attuali Cassazioni regionali varrà anche a questo fine importantissimo.

Sull'ordinamento delle Corti di terza istanza, o di revisione come le indicava il progetto Zanardelli, si discuterà a suo tempo quando la questione verrà con proposte concrete innanzi al Parlamento.

Questa riforma, sottraendo alla Corte di cassazione unica, tutta la farraggine delle questioni di fatto e richiamandola all'esercizio dell'alta sua missione di vero magistrato del diritto, porrà l'alta magistratura su di una base veramente più razionale ed organica.

L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, nei termini in cui è formulato, non può trovare corrispondenza con quanto ha accennato. Ma, poichè il Governo non dissente dal concetto fondamentale, salvo gli studi sugli argomenti ai quali ho accennato, io credo che l'Ufficio centrale potrà mutare l'ordine del giorno in una raccomandazione.

Esposte così le ragioni che giustificano la presentazione di questo disegno di legge, rilette le principali obiezioni fatte nella discussione, riservandomi ulteriori dichiarazioni quando saranno esaminati gli articoli, io porrò termine al mio discorso. Come notai, noi crediamo indispensabile provvedere ora all'assetto della giustizia mandamentale, ad un regolamento migliore della carriera e delle promozioni, ad una più equa retribuzione dei magistrati nella misura dei mezzi consentiti in questo momento dalle condizioni dell'erario, in vista delle supreme esigenze della vita nazionale, e diamo un altro passo al riordinamento della giurisdizione. Mirando a questi scopi, il Governo mantiene l'impegno preso, e confida nell'alto consenso del Senato ad un'opera di riforma ispirata agli interessi della giustizia, che è fine supremo della vita civile, saldo e sicuro presidio di tutte le libertà. (*Vive e generali approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *rice-presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per lire 28,984, verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11;

Approvazione di eccedenze d'impegni per lire 240,904 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Blaserma della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

La parola spetta al relatore.

VACCA, *relatore*. Onorevoli colleghi. - Il ministro guardasigilli, nel presentare questo disegno di legge, dichiarò che con esso si proponeva di recare rimedio agli inconvenienti maggiori dell'attuale ordinamento giudiziario, specialmente nei rispetti delle magistrature minori.

Il vostro Ufficio centrale, dopo avere proceduto ad un diligente esame del disegno ministeriale, pur riconoscendo la necessità di alcuni emendamenti, è venuto nel parere che le riforme proposte sono urgenti e molto opportune.

Basta porne in evidenza due: lo sdoppiamento della carriera e la disciplina delle promozioni, per la quale si sopprime il sistema del concorso

ai gradi di consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione e ai gradi parificati.

Questa seconda sembra una piccola riforma; ma, in realtà, è una riforma importante, poiché — come ha osservato l'onor. mio amico il senatore De Blasio — viene a ridare la serenità e la tranquillità alla magistratura, che ora trovasi in uno stato di continua preoccupazione ed aspettazione.

A ciò si aggiungano i miglioramenti economici ai magistrati dei gradi inferiori e medii con la somma di 1,672,800 lire assegnata dal Tesoro in aumento per la spesa del personale della magistratura.

Fu detto che questa somma è insufficiente, che occorre una riforma radicale dell'ordinamento giudiziario, e che bisogna porre la carriera della Magistratura al di sopra di ogni altra carriera di Stato.

Ma, prima che queste voci si fossero levate in quest'aula, gli stessi concetti erano stati affermati dall'Ufficio centrale; anzi la necessità di una riforma radicale dell'ordinamento giudiziario fu la prima parola della nostra relazione.

Infatti, l'Ufficio centrale, nel porre in luce il carattere e lo scopo del disegno di legge, affermava che una « più vasta riforma organica ormai è nel pensiero di tutti », e soggiungeva che « soltanto da un nuovo assetto della funzione giurisdizionale, coordinato alla riduzione e alla modificazione delle circoscrizioni, possiamo ripromotterci una riforma completa degli istituti giudiziari ».

È inutile illudersi, onorevoli colleghi, una riforma radicale dell'ordinamento giudiziario non si può intraprendere senza modificare le circoscrizioni, e, in conseguenza, ridurre grandemente il numero dei magistrati, i quali costituiscono un vero esercito.

Essi sono più di 4000.

Soltanto in tal guisa si potranno, come si deve per la funzione altissima della magistratura, elevare gli stipendi dei magistrati ad una misura superiore a quella dei funzionari dello Stato.

Fin qui due riforme radicali dell'ordinamento giudiziario furono presentate al Parlamento: l'una dall'onor. Tajani nel 1879 e nel 1885, e l'altra dagli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu nel 1903; ed entrambe furono ispirate al con-

petto di una notevole riduzione del numero dei magistrati.

Intanto col disegno di legge un nuovo passo si fa e un miglioramento si ottiene; e — come bene osservò il senatore Levi-Civita — i miglioramenti economici proposti sono una promessa di avviamento ad un avvenire migliore.

Altro pregio che si riscontra nel disegno di legge consiste nella tendenza a facilitare la riforma organica dell'ordinamento giudiziario mediante l'istituzione del giudice unico nei giudizi civili dei tribunali in prima istanza e la riduzione del numero dei magistrati.

Dinanzi a questa condizione di cose l'Ufficio centrale vi propone di approvare il disegno di riforma, ma, nel contempo, di non perdere di vista la risoluzione del grave problema in tutti i suoi aspetti.

Di qui il motivo del primo ordine del giorno, che sottoponiamo alla vostra approvazione, e che è concepito così: « Il Senato invita il Governo a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno ».

Parmi inutile dimostrare la necessità di modificare e ridurre le circoscrizioni giudiziarie.

Per parlare soltanto dei tribunali, v'è una manifesta sperequazione di lavoro.

Ve ne sono 4 che pronunziano un numero medio di sentenze superiore a 5,000, e 29 che non ne pronunziano più di 300, e, fra questi, 13 che ne profferiscono da 101 a 200.

L'onor. mio amico, il senatore Mazziotti, ha sollevato qualche obiezione intorno al modo con cui è concepito l'ordine del giorno.

Egli ha detto: se collegate le nuove circoscrizioni alla riforma giudiziaria, bisognerebbe prima conoscere le linee generali di questa riforma.

Ed ha soggiunto che la formola è troppo vaga, e che, in sostanza, si invita il Governo a chiedere al Parlamento i pieni poteri, che non è il caso di accordare.

Prego il senatore Mazziotti di considerare che non trattasi di un testo legislativo, e che è intendimento dell'Ufficio centrale che nel disegno di legge, da presentarsi al Parlamento, dovranno essere tracciate le norme o i criteri direttivi per procedere alla nuova circoscrizione giudiziaria.

Al senatore Mazziotti si è associato il mini-

stro guardasigilli, il quale ha dichiarato di non poter accettare questo ordine del giorno, perchè esso implica anche una questione d'indole politica, e di non poter assumere un impegno a breve scadenza.

Ma l'Ufficio centrale non chiede al Governo un impegno a breve scadenza.

Esso desidera - e in questo desiderio crede di avere il consenso del Senato - che il Governo intraprenda gli studii opportuni, e cerchi di risolvere questo problema delle circoscrizioni che si trascina da parecchi anni.

L'Ufficio centrale propone un secondo ordine del giorno, con cui si invita il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge inteso ad accordare la prerogativa della inamovibilità al Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero ha funzioni prevalentemente giudiziarie. Tali sono senza dubbio le funzioni che riguardano l'esercizio dell'azione penale e le altre attribuzioni che il Pubblico Ministero possiede in materia civile. E, se nelle funzioni del Pubblico Ministero prevalgono quelle che hanno carattere giudiziario, non si comprende come l'art. 129 della legge organica definisca il Pubblico Ministero « rappresentante del potere esecutivo », e lo ponga « sotto la direzione del ministro della giustizia ».

Non può esservi direzione del ministro nell'amministrazione della giustizia.

I membri del Pubblico Ministero, nell'adempiere le loro funzioni di carattere giudiziario, debbono ispirarsi soltanto alla legge e alla propria coscienza.

È quindi necessario porre, con la prerogativa della inamovibilità, i membri del Pubblico Ministero allo stesso livello degli altri magistrati.

Stante l'ora tarda, non voglio abusare della benevolenza del Senato per indugiarmi intorno ad un argomento che nel nostro paese ha raccolto il consenso della dottrina e di una serie di disegni di legge presentati dal Governo al Parlamento.

Ma il senatore Vischi ha obiettato: che cosa ha impedito all'Ufficio centrale di risolvere fin d'ora la questione della inamovibilità del Pubblico Ministero? E a questo proposito ha additato il sistema dell'ordinamento giudiziario napoletano del 29 maggio 1817, per il quale la funzione del Pubblico Ministero veniva

dal potere esecutivo conferita ai magistrati giudicanti, con missione revocabile ad opera dello stesso potere esecutivo che l'attribuiva.

Se dovessi esprimere il mio pensiero, direi che non consento nell'opinione del senatore Vischi, perchè è la funzione del Pubblico Ministero quella che deve essere garantita, altrimenti non vi sarà vera e piena indipendenza.

Non si credè, onor. Vischi, di dovere formulare una disposizione legislativa, perchè il ministro, intervenuto in seno all'Ufficio centrale, dichiarò di consentire in massima nella prerogativa della inamovibilità, e che si riservava di proporla in un nuovo disegno di legge sulle guarentigie e sulla disciplina della magistratura.

Un terzo ordine del giorno propone l'Ufficio centrale: la completa unificazione della Corte di cassazione.

L'unità della Corte di cassazione è una conseguenza dell'unità della legislazione.

Attualmente abbiamo cinque Corti di cassazione; ma la vera Corte regolatrice è una: questa di Roma. Le altre quattro Corti hanno una competenza limitata alle materie civili, e anche in questa sfera così ristretta di attribuzioni soggiacciono, nei casi di decisioni a Sezioni unite, all'autorità della Corte di cassazione romana.

La Corte di cassazione di Roma, oltre la competenza che le è attribuita in materia civile, giudica sui conflitti di giurisdizione e di attribuzione e sopra altre materie di diritto pubblico; è unica in materia penale, e decide sui ricorsi in materia civile e commerciale che debbono essere decisi a Sezioni unite, venendo così ad esercitare una giurisdizione anche sulle Corti di cassazione territoriali.

Questa è una vera anomalia.

Si impone quindi il dilemma: o ripristinare le Corti di cassazione territoriali nella pienezza della competenza, ovvero unificare completamente la Corte di cassazione di Roma.

Nessuno certo pensa di ripristinare le Corti di cassazione territoriali nella pienezza della loro giurisdizione, ed allora bisogna attuare il principio dell'unificazione.

In questo concetto dell'unificazione l'Ufficio centrale fu unanime.

L'Ufficio centrale, però, dovè proporsi un'altra domanda: mentre si attende l'unificazione com-

pleta della Corte di cassazione bisogna istituire, come si propone nel disegno di legge, qualche Sezione in più nelle Corti di cassazione territoriali per eliminare l'arretrato dei ricorsi?

Sulla risposta a questa seconda domanda vi furono dissensi.

Quattro membri opinarono negativamente, mentre la minoranza, che tenne l'opinione affermativa, fu rappresentata soltanto dal relatore.

Ma di ciò si discuterà quando verrà in discussione l'art. 23.

Il ministro ha dichiarato di non potere accettare l'ordine del giorno relativo all'unificazione della Corte di cassazione non perchè non sia favorevole all'unità della Corte regolatrice, ma perchè è suo intendimento di coordinare l'unità della Corte di cassazione alla istituzione di altre magistrature nelle sedi delle Corti di cassazione territoriali, devolvendo a queste Corti anche la cognizione di quei motivi di mero fatto che ora formano oggetto di ricorso per cassazione.

Il concetto del ministro non sarebbe in alcun modo pregiudicato dall'approvazione dell'ordine del giorno.

L'Ufficio centrale propone soltanto di unificare completamente la Corte di cassazione; ma non propone un sistema di unificazione.

Spetterà al Governo di formulare un disegno di legge.

Nella occasione di quel disegno di legge sarà il caso di esaminare se, contemporaneamente all'unificazione in Roma della Corte di cassazione, le Corti di cassazione territoriali dovranno o meno essere trasformate in Corti di revisione o di terza istanza.

Ad ogni modo, dichiaro che l'Ufficio centrale aderisce al concetto del ministro di tramutare gli ordini del giorno in semplici raccomandazioni.

Come ha osservato il senatore D'Andrea, due sono i concetti fondamentali del disegno di legge: sdoppiamento della carriera e istituzione del giudice unico nei tribunali civili in prima istanza.

Lo sdoppiamento della carriera, cui detto un primo impulso l'onorevole Fani col disegno di legge presentato al Senato nella tornata del 31 gennaio 1911, non costituisce una novità, ma è un ritorno all'antico.

La duplicità della carriera era stabilita nell'ordinamento giudiziario del 1865, il quale era informato a questo sistema: unico concorso per l'ingresso in carriera; dopo un anno di tirocinio gli uditori che volevano percorrere la carriera delle preture sostenevano un esame pratico, e, vinta la prova, erano nominati pretori; gli uditori, invece, che intendevano seguire la carriera dei tribunali sostenevano un esame pratico dopo tre anni di tirocinio, e, superata la prova, venivano nominati aggiunti giudiziari, e indi promossi giudici o sostituti procuratori del Re.

L'unificazione della carriera ebbe luogo con la legge dell'8 giugno 1890, per la quale gli uditori, dopo diciotto mesi di tirocinio, erano promossi aggiunti giudiziari, e dopo non meno di altri due anni, venivano nominati pretori.

La legge del 14 luglio 1907 fece un passo più innanzi nella via dell'unificazione, unificando il grado di pretore con quello di giudice.

Gli effetti prodotti dalla unificazione sono stati già messi in evidenza nel discorso pronunziato testè dal ministro guardasigilli.

La carriera è divenuta assai lenta, e molti fra i giovani d'ingegno e di cultura superiore non sono attratti alla magistratura anche perchè disdegnano di vivere fra i disagi dei piccoli centri.

Bisognava quindi attrarre questi giovani alle file della magistratura.

E a ciò provvede il disegno di legge con l'istituire una duplice carriera mediante un sistema per cui — come si espresse il senatore Parglia — si ha lo stesso battesimo: un concorso unico così per coloro che intendono dedicarsi alla carriera delle preture come per quelli che aspirano alla carriera dei tribunali. Dopo un anno di tirocinio gli uditori che vogliono percorrere la carriera delle preture, previo un esame pratico, sono nominati pretori, e quelli che intendono seguire la carriera dei tribunali, dopo un nuovo concorso al termine di due anni di tirocinio, sono nominati giudici o sostituti procuratori del Re.

Contro questo sistema sono state mosse alcune obiezioni.

Comincio da quelle che riguardano la carriera delle preture.

Si è detto che la distinzione fra le due carriere scema autorità e prestigio alla magistratura mandamentale.

Questa obiezione fu intraveduta fino dai primi tentativi di riforma giudiziaria.

Uno fra i nostri più illustri guardasigilli, il De Falco, nella relazione premessa ad un disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, presentato al Senato nella tornata del 30 novembre 1871, nell'additare i vantaggi della carriera duplice, scrisse così: « Nè col l'aprire ai giovani più animosi e valenti la prospettiva di una più brillante carriera, si pregiudica in alcun modo all'estimazione di quelli che hanno prescelto le più modeste, ma non meno benemerite mansioni di pretore, essendo diverse le funzioni e gli uffici loro ».

Ma gl'istituti giudiziari vanno meglio studiati dal punto di vista dell'esperienza.

E il sistema accolto nel disegno di riforma è sorretto dall'esperienza fatta nel Regno delle Due Sicilie, il quale ebbe una magistratura che fu tra le prime di Europa.

Secondo l'ordinamento giudiziario del Regno delle Due Sicilie, la carriera era doppia e regolata con distinti concorsi: da una parte, i giudici regi, dall'altra, gli alunni di giurisprudenza, che poi divenivano *giudici soprannumerari*.

I giudici regi, che erano i nostri pretori, facevano una carriera lentissima; arrivavano appena alla Corte criminale.

L'alunnato di giurisprudenza era il vivaio della magistratura superiore; e fu appunto l'alunnato quello che elevò la magistratura meridionale a grande altezza.

Dall'alunnato di giurisprudenza uscirono eminenti giureconsulti, che furono onore e lume della magistratura, fra i quali mi è gradito ricordare un illustre superstite, il presidente dell'Ufficio centrale, l'onor. senatore Pagano-Guaraschelli.

Ma il sistema cui è informato il disegno di legge ha con sé anche l'autorità di un precedente lavoro legislativo: il disegno di legge del ministro De Falco, che fu magistrato nel Regno delle Due Sicilie, e potè rendersi conto dell'ottima prova fatta dall'alunnato di giurisprudenza.

Il disegno di legge del ministro De Falco istituiva due carriere con distinti concorsi:

l'uno che conduceva alle preture, e l'altro che apriva l'adito alla magistratura dei tribunali. Alle preture si perveniva per mezzo dell'uditorato; ai tribunali si arrivava mediante l'alunnato di giurisprudenza. L'uditorato durava un anno; l'alunnato di giurisprudenza durava tre anni. Dall'alunnato poi si passava al grado di aggiunto giudiziario.

La Commissione del Senato fece plauso a questa proposta, ma avrebbe desiderato che la riforma fosse andata ancora più innanzi con la soppressione del grado intermedio di aggiunto giudiziario.

La proposta della Commissione non fu accettata dal ministro unicamente per ragioni d'indole finanziaria.

Se ben si guardi, il disegno di riforma migliora il sistema del progetto De Falco, poichè per l'ingresso in carriera istituisce un unico concorso così per coloro che intendono percorrere la carriera delle preture come per quelli che vogliono dedicarsi alla magistratura dei tribunali, e, accogliendo il concetto della Commissione del Senato, stabilisce la nomina diretta da uditore a giudice o a sostituto procuratore del Re.

Il senatore D'Andrea ha obiettato che è troppo breve il tirocinio di un anno per essere assunto all'ufficio di pretore.

Ma anche qui debbo invocare l'autorità dell'esperienza.

Secondo l'ordinamento giudiziario del 1865, gli uditori erano nominati pretori dopo un anno di tirocinio, previo un esame pratico; e questo sistema, che io mi sappia, non produsse inconvenienti.

Qualche inconveniente vi fu nell'amministrazione della giustizia avanti alle preture, che contribuì all'unificazione della carriera. Ma vi dettero luogo i pretori che furono nominati per effetto della legge del 1875, i quali, salvo qualche eccezione, vennero scelti fra i rifiuti delle Curie.

Un'altra obiezione hanno sollevata i senatori D'Andrea e De Blasio.

Essi hanno detto che, nel modo come è ora disciplinato il reclutamento dei pretori, difficilmente si troveranno giovani disposti a percorrere questa carriera. Una volta che gli uditori, dopo sei mesi di tirocinio, possono essere nominati vice-pretori, con un'indennità mensile di lire 150, difficilmente si indurranno a

seguire la carriera delle preture. Essi aspetteranno altri diciotto mesi per dedicarsi alla magistratura dei tribunali, che offre attrattive molto maggiori.

L'osservazione sarebbe vera se il percorrere l'una o l'altra carriera dipendesse esclusivamente dalla volontà degli aspiranti. Ma, invece, gli uditori che intendono percorrere la carriera dei tribunali debbono anche essere additati dai capi della Corte d'appello, debbono sostenere un concorso abbastanza rigoroso, e, ciò che più importa, l'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, viene dispensato dal servizio.

Certo bisognerà studiare - come hanno avvertito i senatori Parpaglia e De Blasio - se non si debba migliorare la carriera dei pretori col fare loro più larga parte nelle promozioni.

Ma di questo argomento sarà il caso di occuparsi ad occasione della discussione degli articoli 8 e 11.

E vengo alla osservazione fatta dai senatori D'Andrea, Parpaglia e Scialoja intorno al reclutamento dei giudici.

Essi hanno osservato che il reclutamento di questi magistrati non offre quelle garanzie che sono indispensabili all'istituzione del giudice unico nei tribunali civili in prima istanza.

Bisogna considerare che non sono i primi arrivati gli uditori i quali vengono assunti alla funzione di giudici unici, e che l'Ufficio centrale ha in questo punto migliorato il disegno ministeriale col prescrivere più rigorosi requisiti di capacità.

Innanzitutto, si comincia con la selezione dei candidati, poichè al concorso potranno essere ammessi soltanto gli uditori che otterranno il parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello.

Ciò significa che i candidati dovranno essere scelti fra coloro che si sono distinti durante il tirocinio.

In secondo luogo, il concorso ha carattere teorico e pratico, in guisa che i candidati debbono dare prova della dottrina e del criterio giuridico che occorre per applicare il diritto al fatto.

Anche in Germania, dove la carriera è unica, si riconosce l'opportunità di assegnare ai tribunali, anzichè alle preture, i giovani che sopravanzano gli altri per ingegno e per studii.

Secondo l'ordinamento giudiziario dell'Im-

pero del 27 gennaio 1877, l'ingresso in carriera ha luogo in qualità di referendario; indi si ottiene la nomina ad assessore di tribunale; poi quella a pretore o a giudice. Di regola gli assessori vengono nominati pretori; ma i giovani che siansi distinti nell'esame di referendario, o nell'ufficio di assessore possono essere nominati giudici di tribunale.

A questo punto non posso dispensarmi dal rilevare alcune osservazioni del senatore Scialoja intorno alla disciplina delle promozioni e ai limiti di età.

Il senatore Scialoja ha affermato che il disegno di legge fa troppa larga parte all'anzianità e troppo piccola al merito, che non conviene diminuire troppo i poteri del ministro, e che al segreto che circonda il sistema delle promozioni bisogna sostituire la più ampia pubblicità.

Il disegno di legge non ammette promozioni esclusivamente per anzianità, e serba un'equa proporzione nell'assegnazione dei posti secondo il maggiore o minor grado di merito.

Per la promozione al grado di consigliere di Corte d'appello e ai gradi parificati vi sono due categorie di promovibili: ai *promovibili a scelta* sono assegnati due terzi dei posti e ai *promovibili* è assegnato un terzo.

Per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati vi sono tre categorie di promovibili: ai *promovibili per merito eccezionale* e ai *promovibili a scelta* sono assegnati i quattro quinti dei posti, con preferenza a favore dei primi, e ai *promovibili* è assegnato un quinto.

L'Ufficio centrale è d'accordo col senatore Scialoja che non conviene diminuire troppo i poteri del ministro; ma il disegno di legge non li diminuisce.

I pareri del Consiglio superiore della magistratura hanno carattere meramente consultivo, e il giudizio del ministro rimane sempre salvo.

I membri del Consiglio superiore, nell'esprimere il loro giudizio sul merito dei magistrati, votano a voti palesi.

E questa garanzia pare che basti.

Non può l'Ufficio centrale consentire nel sistema di pubblicità che vagheggia il senatore Scialoja, il quale vorrebbe che le deliberazioni del Consiglio superiore fossero rese pubbliche.

La funzione dell'amministrazione della giustizia è troppo alta per potersi, mediante la

pubblicità di qualche deliberazione del Consiglio superiore, adombrare la reputazione dei magistrati.

Con questo sistema di pubblicità si potrebbe talvolta togliere nella coscienza popolare ogni autorità ai giudicati.

E a questo proposito vorrei rivolgere al ministro una preghiera, che non so se sia divisa dai colleghi dell'Ufficio centrale.

Nei decreti di promozione, che si pubblicano nel *Bollettino ufficiale*, si suole inserire il motivo per il quale viene disposto l'avanzamento del magistrato, se cioè per *merito* ovvero per *anzianità*.

ASTENGO (*interrompendo*). Questo si pratica nel *Bollettino* di tutti i Ministeri.

VACCA, *relatore*. Credo che questa inserzione non dovrebbe essere fatta, poichè, quando si rende pubblico il motivo della promozione, il magistrato promosso per anzianità non guadagna considerazione e fiducia nella sede dove è chiamato ad amministrare giustizia.

Che cosa dire poi quando trattasi di un capo di collegio?

ASTENGO. Purtroppo capita così.

VACCA, *relatore*. Questo è un grave inconveniente; e spero che il ministro, nell'interesse del prestigio dell'amministrazione della giustizia, vorrà rimuoverlo.

Intorno ai limiti di età l'Ufficio centrale ha dissentito dalla proposta ministeriale, che abbassa a 70 anni il collocamento a riposo di ufficio dei consiglieri di Corte di cassazione e dei magistrati di grado parificato, ed ha proposto che per questa categoria di magistrati rimanga fermo l'attuale limite di 75 anni.

All'età di 70 anni non si può presumere l'incapacità a rendere giustizia. E, d'altra parte, non si comprende per quale ragione ai consiglieri di Corte di cassazione si debba fare una condizione meno favorevole di quella che si fa ai consiglieri di Stato e ai consiglieri della Corte dei conti, i quali hanno anche funzione giurisdizionale, e sono mantenuti in servizio fino all'età di 75 anni.

Io non invoco l'esempio dell'Inghilterra, dell'Austria e della Germania, dove non esistono limiti di età per i magistrati, ma quello della Francia e del Belgio, dove i membri della Corte di cassazione sono collocati a riposo di ufficio a 75 anni.

Può avvenire che un magistrato inamovibile,

prima di compiere i 75 anni, per infermità o debolezza di mente, ovvero per accertata inettitudine, non sia in grado di adempiere l'ufficio; ed a questo caso provvede l'art. 2 della legge del 24 luglio 1908 col disporre la dispensa dall'impiego previa declaratoria conforme della Corte suprema disciplinare.

E vengo rapidamente al giudice unico nei giudizi civili dei tribunali in prima istanza.

All'istituto del giudice unico si sono manifestati contrarii i senatori D'Andrea e Perla. Essi hanno invocata l'autorità della scuola italiana e le opinioni del Romagnosi, del Luosi, del Capone e dello Scelopis.

Ma la tendenza moderna è in favore del giudice unico; e questa tendenza moderna è rappresentata da eminenti giuriconsulti, fra i quali basta ricordare Mancini, Zanardelli, Gianturco, Mortara e Scialoja.

Fu detto che l'istituto del giudice unico è contrario alle nostre tradizioni giuridiche.

Ed invece la statistica prova che grandissima parte delle cause viene decisa dal giudice singolo.

Nel quinquennio 1903-1907 i pretori decisero in prima istanza 122,936 cause e i tribunali in primo grado ne decisero soltanto 56,672: le cause decise dai pretori si elevarono alla percentuale del 60.73 per cento, mentre quelle decise dai tribunali raggiunsero soltanto il 28 per cento.

La stessa tendenza ad aumentare la competenza dei pretori, della quale in questa discussione si sono resi interpreti i senatori Mazziotti e Vischi, riafferma la necessità della istituzione del giudice unico, perchè non sarebbe giusto assegnare alle cause degli abbienti un giudice diverso da quello delle cause dei non abbienti.

Fu pur detto che col collegio si avranno migliori sentenze.

Ma anche qui l'esperienza prova il contrario. Le sentenze dei pretori sono riformate nella proporzione del 52 per cento e quelle dei tribunali nella proporzione di circa il 54 per cento.

Il segreto della superiorità del giudizio del giudice unico sta nel sentimento della responsabilità, che nel collegio scompare.

La responsabilità collettiva è nulla di fronte alla responsabilità individuale.

Come scrisse il Malepeyre, nei collegi: « nella realtà e per la forza delle cose è un magistrato solo che giudica; è il sistema *non confessato*

del giudice unico *senza gli immensi vantaggi che esso offre quando è apertamente praticato*.

La statistica dimostra altresì che il giudice unico accelera la definizione dei giudizi.

E mantengo ferma questa affermazione, non ostante il senatore Parpaglia, al quale, si è associato il senatore Perla, abbia, obiettato che alla minore durata delle cause avanti alle preture contribuisce esclusivamente il carattere del procedimento, il quale è più celere di quello che si svolge avanti ai tribunali.

Prego l'onor. mio amico, il senatore Parpaglia, di considerare che nella relazione presentata dall'Ufficio centrale sono riportati due prospetti statistici: l'uno comprende i dati della durata delle cause decise dal primo atto introduttivo all'ultima sentenza. - e su questi dati influisce il carattere del procedimento -; l'altro concerne i termini entro cui furono pubblicate le sentenze, sui quali il carattere del procedimento non spiega alcuna influenza.

Da questo secondo prospetto risulta che la percentuale delle sentenze pubblicate entro gli otto giorni avanti ai pretori fu di circa il 40 per cento e avanti ai tribunali fu soltanto di circa il 30 per cento.

Ed avrei finito, se non dovessi esprimere il pensiero dell'Ufficio centrale sopra una osservazione del senatore De Cupis.

Il senatore De Cupis vorrebbe che si sopprimesse il capoverso introdotto dall'Ufficio centrale nell'art. 21.

Con questo capoverso si propone di abolire il foro singolare per le controversie sulle imposte dirette e indirette, che attualmente sono sottratte alla competenza dei pretori e deferite alla cognizione dei tribunali.

La derogazione alla competenza ordinaria è determinata dal motivo di dare alle parti un giudice collegiale e inamovibile.

Ora, dal momento che si abolisce il giudice collegiale e si accorda ai pretori la prerogativa dell'inamovibilità, è sembrato all'Ufficio centrale che non vi fosse ragione di mantenere il foro singolare, e che non convenisse costringere le parti, che vogliono appellare dalle sentenze, ad adire la Corte d'appello anche per una controversia di poche lire.

Onorevoli colleghi. — Questo disegno di legge reca vantaggi all'amministrazione della giustizia e alla magistratura.

L'Ufficio centrale, insieme coi voti che ha l'onore di proporvi, lo raccomanda ai vostri suffragi. (*Approvazioni vicissime*).

PRESIDENTE. Che cosa dichiara l'Ufficio centrale riguardo all'ordine del giorno che ha presentato?

MORTARA *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA *dell'Ufficio centrale*. Io pregherei di deferire le dichiarazioni sull'ordine del giorno alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Sta bene; allora il seguito della discussione sarà rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583 - *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1372, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 715);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 20 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 (N. 709);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 (N. 710);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 23 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXI.

TORNATA DEL 14 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Per l'attentato a Sua Maestà il Re: parole del Presidente del Consiglio (pagina 7321), del Presidente (pag. 7322) e del senatore Tiltoni (pag. 7322) — Si toglie la seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e tutti i ministri.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per l'attentato a S. M. il Re.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Il Presidente, tutti i senatori ed i ministri si alzano - Segni di vivissima attenzione).

Con dolore debbo annunziare al Senato un grave attentato commesso stamane contro i nostri amati Sovrani. Alle ore 8, mentre le Loro Maestà il Re e la Regina si recavano al Pantheon, quando la carrozza Reale era giunta sul Corso, davanti al palazzo Salviati, un individuo, dal marciapiede di destra, sparò contro la carrozza Reale un colpo di rivoltella, che ferì alla testa il maggiore dei Corazzieri. (*Profonda impressione*).

L'autore dell'attentato fu immediatamente arrestato. Egli è Antonio D'Alba, di Cesare e Ballanti Cristina, nato a Roma il 4 dicembre 1891.

I suoi precedenti sono questi: il 3 agosto 1906 dal tribunale di Roma fu condannato a sei giorni di reclusione per furto, con condanna condizionale. L'11 dicembre 1906 dal tribunale di Roma fu condannato a 17 giorni di reclusione, pure per furto; il 7 giugno 1907 dal tribunale di Roma fu condannato a sei mesi di reclusione per maltrattamenti ai propri genitori (*impressione*). Il 21 febbraio 1908 dal tribunale di Roma fu condannato a tre mesi e 27 giorni di reclusione per furto.

La Questura di Roma in data del 21 gennaio 1910 aveva proposto al presidente del tribunale di Roma che il D'Alba fosse ammonito come individuo pericoloso. Il tribunale di Roma, con ordinanza del 4 febbraio 1910, nella considerazione che, per quanto i precedenti penali del D'Alba non fossero certamente buoni, egli però aveva dedotto che da vario tempo serbava buona condotta, lasciava la cattiva compagnia e aveva fatto proponimento di ravvedersi, dichiarò che non era il caso di ammonirlo. (*Vivaci commenti - Rumori*).

L'autorità giudiziaria ora ha iniziato la istruttoria del procedimento penale, ed io mi credo in dovere di astenermi da ulteriori informazioni.

Per grande fortuna d'Italia, la Provvidenza volle salva la preziosa esistenza dei nostri Sovrani, circondati dal profondo affetto del popolo

che ne ammira le virtù pubbliche e private. (*Applausi vivissimi e generali, grida ripetute di Viva il Re! Viva Casa Savoia! - Anche dalle tribune si applaude*).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio trova in noi corrispondenza di orrore per l'attentato nefando, corrispondenza di gioia e di gratulazione per essere fallito.

Benediciamo, colleghi, alla vita salvata del nostro Re (*Bene, bravo - Applausi*); esecrazione al braccio scellerato e a chi lo avesse armato (*vivissimi applausi*) contro il sacro petto dell'amato Sovrano.

I palpiti di oggi stringono sempre maggiormente i nostri cuori a Lui ed alla Sua Casa gloriosa (*applausi*) che congiunse i suoi destini a quelli della patria italiana nell'acquisto della libertà, dell'unità, dell'indipendenza. (*Applausi*).

Evviva il Re! (*Applausi unanimi e prolungati; grida di Viva il Re! Viva Casa Savoia!*).

TITTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI. Con parola eloquente e commossa, il Presidente del Senato ed il Presidente del Consiglio hanno degnamente interpretato il sentimento nostro, che è quello unanime del popolo italiano: sentimento di indignazione e di orrore per l'infame attentato al nostro Re: sentimento di soddisfazione e di gioia perchè fu salva la vita del Sovrano, così preziosa per l'avvenire della Patria, che nell'Augusta Persona Sua trova la più pura e completa espressione. (*Approvazioni*).

Altro quindi a noi non rimarrebbe che associarci con tutto il fervore dell'animo nostro alla manifestazione che ci è proposta, e che uscirà dai confini del Parlamento, per trovare una eco profonda nella coscienza nazionale. (*Approvazioni*). Però, trovandomi io oggi qui, rappresentante dell'Italia all'estero, mi sia concesso di dire che questa eco si ripercuoterà al di là dei monti e dei mari, dappertutto dove gli Italiani in sì gran numero hanno apportato

ad altre nazioni il genio di loro stirpe ed il concorso inestimabile del loro lavoro (*Vive approvazioni*). Gli Italiani all'estero, che hanno sempre viva nel cuore l'immagine della Patria, che ad essa dirigono costantemente il pensiero, che si allietano dei suoi trionfi e si crucciano per i suoi lutti, vivono con noi in una commovente comunione di sentimento nazionale. (*Benissimo*).

Essi sono orgogliosi dello spettacolo meraviglioso di concordia, di serietà, di dignità, che in occasione dell'impresa di Tripoli, ha dato il popolo italiano, e della maturità di educazione politica, che ha dimostrato di aver raggiunto (*benissimo*); essi hanno avuto fremiti di sdegno per gli ingiusti ed invidiosi attacchi contro l'Italia (*benissimo*); essi hanno avuto palpiti di tenerezza per i nostri incomparabili soldati, degni eredi del valore romano. (*Approvazioni*). Essi mandano oggi alla Reggia un pensiero riverente ed affettuoso; essi sono oggi qui in ispirito per gridare con noi: Viva il Re! Viva l'Italia! (*Unanimi e prolungati applausi, grida di Viva il Re! Viva l'Italia!*).

PRESIDENTE. Io credo di interpretare il sentimento del Senato proponendo, d'accordo con l'altra Camera, di portare i nostri omaggi a Sua Maestà. Sua Maestà, già informato di questo desiderio, ha dichiarato di essere disposto a ricevere con molto grato animo questa dimostrazione del Parlamento. (*Vivissime e generali approvazioni; applausi*).

Si partirà quindi dal palazzo Madama alle ore 15.30 per recarci tutti al Quirinale.

Il Senato è convocato per domani alle ore 15 con l'ordine del giorno che verrà distribuito.

La seduta è sciolta (ore 15.20).

Licenziato per la stampa il 24 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 7325) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7325, 7341) e di relazioni (pag. 7341) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583). Parlano i senatori Mortara dell'Ufficio centrale (pag. 7326), Lucchini Luigi (pag. 7334, 7345) e Quarta (pag. 7342) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, i ministri del tesoro, di grazia o giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente messaggio pervenuto dalla Presidenza della Corte dei conti:

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il decreto Reale 3 marzo 1912 che autorizza a favore del ministro della guerra l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 20,000,000, per far fronte alle spese occorrenti per le truppe del corpo di spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

« La sezione I della Corte, all'esame della quale ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo a termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all'E. V. in osservanza della disposizione dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ritiro di una interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il senatore Torlonia ha ritirato la sua domanda di interpellanza, rivolta al Presidente del Consiglio ed annunciata nella tornata del 12 febbraio scorso, circa la possibile e desiderata conservazione della Mostra Etnografica in Roma.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912,

n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato dal R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrisponderci ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Interrogo l'Ufficio centrale se aderisce alla istanza del ministro guardasigilli di convertire in raccomandazione i tre ordini del giorno proposti nella relazione.

MORTARA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, dell'Ufficio centrale. Per accordo fra i membri dell'Ufficio centrale, avrò l'onore di fare alcune dichiarazioni sugli ordini del giorno proposti nella relazione. In seno all'Ufficio centrale, come è detto anche nella relazione, vi fu un dissenso sopra questione che ha attinenza a uno dei nostri ordini del giorno, e il relatore, in quella questione, costituì la minoranza. Ecco perchè prendo io parola in sua vece.

Sono tre i punti sui quali l'Ufficio centrale ha proposto al Senato di aggiungere, in forma di ordini del giorno, certi suggerimenti che, in fondo, praticamente, si riducono ad avere valore di raccomandazioni; esse fuori di dubbio acquisterebbero maggiore autorità quando il voto del Senato le convalidasse; ma possiamo confidare che mantengano un'autorità poco minore, una volta che l'onorevole ministro, accettando di prendere in considerazione gli argomenti ivi indicati, sia pure con le riserve che egli ha fatto nel suo discorso, e per le quali appunto ci ha invitato a tradurli nella forma di raccomandazioni, rinunciando agli ordini del giorno. L'Ufficio centrale ha cercato di procedere, per quanto ha potuto, nella elaborazione delle sue proposte di varianti al disegno di legge, in pieno accordo con l'onore-

vole ministro; non poteva che desiderare di essere d'accordo con lui anche in quest'ultima parte; e quindi ha studiato il modo di assecondare il suo invito senza pregiudicare le tesi sostenute, pur convertendo in raccomandazioni gli ordini del giorno.

Il primo tema da noi toccato riguarda la variazione della circoscrizione giudiziaria come base principale di una larga e radicale riforma degli ordinamenti giudiziari. La necessità di essa è stata, si può dire, proclamata da tutti, e non in questa discussione soltanto, ma da quando si discute di riforme giudiziarie. Solo l'opportunità di accingersi ad attuarla è sempre stata dilazionata. Ogni ministro, ogni assemblea legislativa pare che dica: *transcat a me calix iste*. Si comprende pertanto che l'Ufficio centrale, nel rinnovare l'affermazione della necessità di pensare alla riforma della circoscrizione giudiziaria, senza la quale una larga rinnovazione degli ordinamenti giudiziari, con criterio razionale e veramente proficuo, non è possibile, abbia indirizzato il pensiero a quella che, dal punto di vista parlamentare, è l'*ultima ratio*, cioè, alla possibilità che il Parlamento dia in quest'argomento un voto di fiducia ed una larga investitura di poteri al Governo. L'Ufficio centrale non ha precisato nè forma, nè confini; non si deve dire che accordando simile mandato al Governo non si potrebbero tracciare linee fondamentali precise di delimitazione lasciando al Governo di concretare l'attuazione di norme o principii che avessero preventivamente ottenuto la sanzione dal Parlamento.

Certamente, secondo l'Ufficio centrale, siffatto metodo potrebbe condurre alla risoluzione della grande difficoltà, meglio che il portare un progetto concreto di riforma di circoscrizione davanti al Parlamento; parmi intuitivo che questo sistema non riuscirebbe affatto nell'intento.

Ciò valga per giustificare la forma con cui fu proposto l'ordine del giorno.

Naturalmente, se noi accettiamo di convertire questo ordine del giorno in raccomandazione, come in realtà facciamo (perchè in questa materia ha proprio identico valore un ordine del giorno come una raccomandazione), dovremo pure modificarne alquanto la forma, per renderla più generica. Quindi la raccomandazione consisterà nell'invito all'onor. ministro Guar-

dasigilli di studiare il tema delle circoscrizioni giudiziarie, e di proporre al Parlamento, con quel metodo di cui dovrà assumere la responsabilità esclusiva il ministro, e non deve essere suggerito da noi, l'attuazione dell'indicata riforma. In sostanza, mi pare che quanto così esprimo non sia diverso dal pensiero dell'onorevole ministro manifestato nel suo discorso; siamo dunque perfettamente d'accordo.

Il secondo dei nostri ordini del giorno concerne la presentazione di un disegno di legge, inteso a concedere la prerogativa dell'immobilità al Pubblico Ministero. Questo punto è molto più semplice, è molto meno soggetto a discussioni; anzi si può credere che se l'Ufficio centrale avesse proposto un emendamento al disegno di legge, con cui si fosse convertito addirittura in disposizione legislativa il concetto del nostro ordine del giorno, il Senato, non unanimemente, perchè l'unanimità in simili questioni non si raccoglie, ma certo in grandissima maggioranza, avrebbe approvato tale importante disposizione. Se non che l'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno, e non un articolo aggiuntivo al progetto di legge, dopo aver conferito in argomento con l'onorevole ministro, e aver raccolto dalla sua bocca, in una riunione privata, la dichiarazione che egli qui ha ripetuto ieri l'altro: e cioè, che egli concorda nel concetto, ma si riserva di tradurlo in disposizione legislativa, quando presenterà le riforme che sta studiando alla legge sulle guarentigie e la disciplina della Magistratura, quella sembrandogli sedo più opportuna per la nuova disposizione.

L'Ufficio centrale, e credo abbia interpretato il sentimento di tutta la Magistratura, fu molto lieto di udire dal ministro la prima dichiarazione, e la successiva conferma, di questo suo proposito di riformare la legge sulle guarentigie e la disciplina della Magistratura.

Effettivamente codesta legge è stata più un atto di buona volontà, più una affermazione della necessità di dettare nuove norme e nuove sanzioni nella materia, che non un parto felice del potere legislativo. Sotto molti aspetti la disciplina della Magistratura ha bisogno di essere rinvigorita. Uno studio generale di buoni ritocchi a quella legge, di emendamenti allo scopo di perfezionarla secondo i dettami di una esperienza, che, pur non essendo lunga, è stata

già abbastanza eloquente per indicare dove occorre mettere le mani per migliorarla, è nel desiderio di tutti quelli che sentono, come i membri dell'Ufficio centrale che hanno l'onore di appartenere alla Magistratura, e certamente come tutti quei nostri onorevoli colleghi che pur ne fanno, o ne hanno fatto parte, che per l'esercizio della funzione di magistrato, il più alto sentimento di disciplina è la maggiore guarentigia che si possa dare alla nazione della coscienza dei propri doveri, e della volontà di adempierli il meglio possibile.

Qui non si tratta di disciplina militare, di obbedienza passiva; si tratta di disciplina morale, e questa disciplina morale io credo che sia la dote maggiore e migliore del magistrato. Il magistrato che sente nella sua coscienza tutta l'altezza dei doveri morali, di abnegazione, di sacrificio che importa la sua particolare condizione, l'alta missione che egli ha nella società civile, è miglior magistrato di quello che non possiede completamente questa nozione e non segua fedelmente la regola di condotta che ne deriva, se pure vanti largo corredo di dottrina, o copiosa eloquenza, o prontezza di percezione; perchè le doti intellettuali, quando non manchino assolutamente, si integrano con lo studio, colla buona volontà, colla discussione collegiale, con tutti gli altri sussidi che offre l'esercizio ordinario della funzione giudiziaria.

Ma il senso del proprio dovere, quando non lo si ha dentro di sé, non si acquista purtroppo, se non per l'efficacia coercitiva di qualche energica sanzione che richiami a riflettere, e che imponga la necessità di uniformarsi a quelle norme delicate e rigidissime alle quali deve il magistrato informare la vita pubblica e privata per essere degno della sua funzione.

Io non entrerò in particolari intorno ai fenomeni dolorosi che quotidianamente si verificano anche nella Magistratura, i quali confermano come le doti dell'intelligenza e del carattere non sempre vadano armonicamente congiunte. Mi basta ripetere che l'Ufficio centrale è lieto che l'onorevole ministro abbia intenzione di proporre al Parlamento opportune riforme alla legge del 1908, che la rendano più efficace per gli scopi a cui essa è diretta; auguro che quest'opera del ministro sia com-

piuta il più sollecitamente possibile e che il Parlamento dia la sua sanzione ai fini che ho accennato, che certamente sono quelli a cui volgesi il desiderio dell'onorevole ministro. Nella preparazione di questo nuovo disegno di legge l'Ufficio centrale è ben contento che trovi posto l'estensione al Pubblico Ministero di tutte le guarentigie che attualmente sono accordate alla Magistratura; spero così si vegga tradotto presto in disposizione positiva del nostro diritto pubblico il voto espresso nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Viene terzo l'ordine del giorno con cui si invita il ministro a provvedere alla unificazione delle Corti di Cassazione; ed è qui appunto che, siccome l'ordine del giorno si collega, per la genesi occasionale che ha avuto nelle deliberazioni dell'Ufficio centrale, con una disposizione del disegno di legge che riguarda l'organizzazione delle Corti di cassazione e delle loro sezioni, l'Ufficio centrale deve pur fare qualche dichiarazione.

Io non esaminerò adesso quella parte dell'articolo 23 del disegno di legge che riguarda le Corti di cassazione, strettamente connessa a quest'argomento; tanto più che confido potrà anche su quest'articolo la discussione procedere più piana di quello che la discussione generale abbia fatto supporre; devo però muovere qualche osservazione su quanto ha detto l'onorevole ministro nel suo discorso a proposito della Corte di cassazione, e debbo illustrare il pensiero dell'Ufficio centrale procurando di farlo con la maggiore brevità.

Il Senato italiano ha già dato tanti voti per l'unificazione della Corte di cassazione, che veramente il venirgliene a chiedere oggi uno ulteriore non è che la testimonianza della difficoltà di risolvere il problema; difficoltà del tutto analoga a quella cui accennai ora parlando della modificazione delle circoscrizioni giudiziarie.

È il riguardo a rispettabili interessi, ma sempre a interessi di carattere particolare, che predomina e sbarra la via all'attuazione di un grande interesse di carattere generale. È positivo, e non occorrerebbe dirlo nuovamente, che in nessun paese civile, il quale abbia adottato il sistema della Corte di cassazione come grado supremo di giurisdizione in materia civile e penale, in nessun altro paese di questo

mondo, dico, esiste più di una Corte di cassazione. In Italia, quando si rinnovò la legislazione penale, si sentì l'assurdità di mantenere cinque Corti di cassazione, per l'esercizio di quella giurisdizione; e si unificò la giurisdizione stessa presso la Corte di Roma.

Ibrido prodotto di questa parziale unificazione è stata la costituzione della Corte di cassazione di Roma con una potestà giurisdizionale evidentemente superiore e più estesa di quella delle altre Corti; superiore sotto molti aspetti. Prima di tutto perchè la Corte di cassazione di Roma esercita per tutto il Regno la funzione di supremo giudice penale che è stata tolta alle altre; in secondo luogo perchè la Corte di cassazione di Roma, già prima di questo provvedimento, che risale al 1888, aveva ricevuto dalla legge del 1875 che l'istituì, una giurisdizione speciale esclusiva su tutte le controversie in materia elettorale e su tutte le controversie in materia di asse ecclesiastico, e di imposte quando vi sia interessata l'Amministrazione dello Stato. Anche qui fu adottato un mezzo termine, perchè in fondo la logica, schietta e sana, avrebbe imposto di riunire sotto questa esclusiva giurisdizione, tutte le controversie in materia di imposte e di asse ecclesiastico, se si voleva accentrare la interpretazione di queste leggi speciali che interessano tanto la cosa pubblica; ma si volle lasciare una frazione di codeste materie alle cassazioni regionali per non lasciarle troppo scarse di materie su cui pronunziare le loro sentenze. Inoltre il giudizio sui conflitti di giurisdizione che prima era distribuito fra le Corti regionali in virtù di una certa legge del 1861, fu avvocato esclusivamente alla Corte di cassazione di Roma, anche per quanto riguarda la materia civile.

Di più, fino dal 1877, era stato assegnato alla Corte di cassazione di Roma l'altissimo e importantissimo incarico di funzionare in Sezioni unite come tribunale supremo dei conflitti fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria e fra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali; ufficio che estende la potestà di essa su tutto il territorio dello Stato e sui più alti corpi dell'organismo statale, come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, ecc.

Quando poi, con la legge del 1888, rimase soltanto a Roma attribuita la giurisdizione penale e quindi furono soppressi le sezioni pe-

nali delle Corti di cassazione regionali, è accaduto che nelle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, rimase solo una sezione civile.

Così era impossibile in queste Corti il giudizio a Sezioni riunite, per i casi preveduti dal Codice di procedura civile, per i casi cioè nei quali dopo l'annullamento di una sentenza e il rinvio di una causa ad un nuovo giudizio di appello, la seconda sentenza in grado di appello si fosse *ribellata*, come dicesi nel Foro, alla sentenza prima della Corte di cassazione. In questi casi, un nuovo ricorso per Cassazione che sia proposto deve essere deciso a Sezioni riunite. Ma queste sezioni nelle Corti regionali non potevano più riunire; perciò la legge del 1888 stabilì che quando occorra il giudizio a Sezioni riunite, questo si porti sempre alla Corte di cassazione di Roma.

Ora, onorevoli colleghi (mi perdonino coloro che sono maestri in questa materia se accenno all'argomento per gli altri che non ne sono informati), quando la Corte di cassazione giudica su una questione di diritto a Sezioni riunite, giudica definitivamente, almeno per quella causa; perchè il magistrato di rinvio a cui venga rimandata la decisione del merito, ha l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.

Il giudizio a Sezioni riunite può essere o conforme o contrario al precedente giudizio della Corte di cassazione. Esso è in ogni caso la vera autorità sanzionatrice della massima di diritto che serve a decidere una controversia giuridica.

Si comprende bene che cosa doveva accadere ed è accaduto. È accaduto che le Corti di cassazione regionali (lungi da me ogni intenzione di far torto ad esse come enti, o alle loro gloriose tradizioni, o tanto meno al valore degli uomini che le compongono, valore che potrebbe essere superiore a quello dei componenti la Corte di cassazione di Roma), sono ancora di nome tribunali supremi, ma in fatto sono meno supremi di quella di Roma, perchè una loro sentenza può essere censurata e corretta nella stessa causa dalla Corte di cassazione di Roma. Ed i cittadini i quali sono stati mantenuti nella facoltà di portar il primo esame della loro causa in cassazione alle Corti regionali, con l'esercizio di questa facoltà non riescono molte volte che a ottenere la delibera-

zione del giudizio di cassazione, perchè quello definitivo viene poi inevitabilmente alla Cassazione di Roma.

Ed ecco come, tutto insieme, siasi prodotto quello stato di cose che, non senza ragione, ho qualificato ibrido; poichè se la molteplicità delle Corti di cassazione, caso unico in tutta la storia delle istituzioni giudiziarie, era in contraddizione alla ragione sostanziale, storica, politica, giuridica, dell'istituto, ha finito col diventar ancora qualche cosa di più mostruoso. Se infatti il giudizio in Corte di cassazione è il giudizio supremo ed è l'ultimo esame della questione di diritto, quando abbiamo voluto una Corte di cassazione superiore ed altre inferiori (torno a ripeterlo, non c'è offesa a nessuna istituzione in queste parole, perchè, esse fotografano una situazione di fatto creata dalle nostre leggi), noi abbiamo rinnegato in sostanza la funzione vera, il carattere genuino della Corte di cassazione, almeno virtualmente e rispetto alle funzioni delle Corti di cassazione regionali.

Questa non fu ultima causa del fenomeno che segnalava l'on. senatore De Blasio nel suo discorso, che cioè a queste Corti per fatto dei litiganti si attribuisce spesso una funzione che molto s'allontana da quella che doversi considerare nella sua altezza e nella sua purezza come ufficio della Corte di cassazione, voglio dire l'interpretazione del diritto, tutelata con uniformità relativa, perchè di quella assoluta è iperbolico parlare, quando si parla d'interpretazione della legge.

Si ricorre troppo spesso in Cassazione per il pretesto che sia mancata la motivazione, o che sia insufficiente quella delle sentenze dei giudici di appello. Questa forma di ricorso, cui l'on. ministro pure accennava, opinando che rappresenti piuttosto materia di sindacato di merito anzi che di vera competenza della Corte di cassazione, è quasi una malattia cronica dei ricorsi delle Corti di cassazione regionali.

Leggo nell'ultima relazione del procuratore generale della Corte di cassazione di Torino, un lamento giustissimo per la soverchia facilità accordata dalla legge italiana ai litiganti di tentare il rimedio straordinario col piccolo rischio di una tenuissima rifusione di spese. A giustificare questa proposizione che potrebbe

parere ardita, perchè il dare la maggiore tutela ai diritti delle parti non può essere per sé un torto del legislatore, il procuratore generale della Cassazione di Torino aggiunse: « e si abusa soprattutto di denunciare le sentenze per difetto di motivazione, motivo che si trova in quasi tutti i ricorsi. Basti a dimostrarlo il fatto che nel 1911 venne in questa Corte invocato in ben 732 ricorsi relativamente a 767 sentenze! ». Dunque su 767 sentenze sola in 45 la Corte torinese sarebbe stata chiamata a pronunciarsi in modo puro e semplice su vere questioni di diritto.

E la Corte di cassazione di Torino con molto lodevole criterio, del quale mi piace qui tributarle encomio, sa richiamare i litiganti al rispetto dell'istituto della Corte di cassazione rigettando la grandissima maggioranza di questi ricorsi. Sopra 767 sentenze pronunziate nel 1911 ben 505 furono di rigetto del ricorso.

Potrei dire ora che in qualche altra Corte di cassazione si abusa egualmente del difetto di motivazione come mezzo per l'annullamento delle sentenze, ma non si vede imitata la salutare resistenza della Corte di cassazione di Torino all'intemperante critica dei litiganti. Veramente, altrove accade che la Corte di cassazione, tramutandosi, quasi senza avvertirlo, in giudice di terza istanza, annulla la sentenza perchè non ha motivato come avrebbero motivato i giudici di cassazione se fossero investiti del potere di decidere in merito; e l'annullamento è pronunziato per difetto di indagine o di sufficiente motivazione. Questo porta alla conseguenza che il nuovo giudice a cui è rinviata la causa, vedendo annullata per difetto di motivazione la sentenza precedente, e riesaminando la causa in fatto e in diritto, molte volte deve convincersi che fosse bene decisa nel modo come era stata precedentemente decisa in appello; reputando dunque che convenga solo aggiungere qualche argomentazione nuova, ragiona con maggiore diligenza e ribadisce la decisione anteriore.

Da qui un secondo ricorso per cassazione, che non va alle Sezioni unite perchè non è il caso, non trattandosi di questione di diritto su cui vi sia stato antagonismo di opinioni, ma torna alla stessa Corte di cassazione che aveva apprezzato in merito la causa in modo diverso dal giudice di appello. La Corte di cassa-

zione che vede di nuovo la causa giudicata nel modo che tiene non giusto, continua a esercitare una mal dissimulata funzione di giudice di terza istanza e di nuovo annulla la sentenza censurandola per qualche altro difetto di motivazione. Si capisce bene che non è molto difficile, quando si crede che una motivazione sia errata, il trovarvi qualche difetto o lacuna, o qualche vizio di logica e via dicendo. Così avviene che molte volte, purtroppo, una causa torna e ritorna alla Corte di cassazione tre o quattro volte perchè il giudice d'appello non è riuscito a dare quella decisione che soddisfa il desiderio della Corte di cassazione.

Tutto questo è davvero un grosso difetto dell'istituto della Corte di cassazione; ma mi preme osservare che alla Corte di cassazione di Roma, dove una gran parte della giurisdizione si esercita sopra ricorsi che vengono da tutte le provincie d'Italia, effettivamente, se pure si nota l'abuso di questo mezzo nei ricorsi, lo si nota in grado più attenuato. Non si presentano di solito ricorsi affidati esclusivamente, o quasi, a questo motivo; lo si aggiunge come un di più, perchè la diligenza dell'avvocato non vuole rinunciare a nessun pretesto di critica; però la nostra Corte di cassazione nell'esercizio della sua giurisdizione non ha ragione di lamentare la sovrabbondanza dei ricorsi fondati sul difetto di motivazione, come giustamente si deplora a Torino; e nel maggior numero dei casi è piuttosto chiamata a pronunciarsi su questioni di diritto che non su questioni di motivazione. L'abuso che si fa dei ricorsi per difetto di motivazione, che aumenta il numero dei ricorsi, che snatura l'ufficio della Corte di cassazione da dato occasione all'onorevole ministro di obiettare che prima di accettare il voto dell'Ufficio centrale sulla unificazione, e tradurlo in disposizione legislativa, bisogna studiare il modo di meglio regolare la funzione della Corte di cassazione.

Io comprendo che l'onorevole Guardasigilli, come ministro, e quindi obbligato dalla funzione di Governo a considerare la questione, non solo dal lato teorico della più esatta soluzione scientifica, ma anche dal lato pratico della convenienza e dell'opportunità che questa soluzione si appresti in un momento o in un altro, con certi temperamenti piuttosto che con rigidità assoluta, abbia potuto pensare e dire

che non sia adesso il momento, perchè egli assuma la responsabilità di proporre l'abolizione completa delle Corti regionali; e forse, mi si permetta una proposizione indiscreta, se fossi al suo posto potrei tenere anch'io lo stesso linguaggio. Ma ciò che prego l'onorevole ministro di considerare è che non occorre certamente mettere la questione nei termini in cui egli l'ha posta, o almeno ha accennato di volerla porre, cioè che sarà necessario sostituire altro organo alla Corte di cassazione dove questa venga abolita, affinché si possa giudicare dei motivi (omissioni di pronunzia, difetto di motivazione, pronunzia su cose non domandate) che a lui non sembrano motivi per un giudizio della cassazione, secondo il suo istituto.

In verità simile questione era risolta da oltre un secolo, ed è rinata, anzi è nata, in Italia, per un'accidentalità, per lo scrupolo di un solo individuo, rispettabilissimo e autorevole. La legislazione francese e tutti i Codici che esistevano in Italia prima dell'unificazione, dal Piemonte alle due Sicilie, i Codici degli altri paesi che hanno adottato l'istituto della cassazione, hanno deferito l'esame di questi motivi di censura contro una sentenza pronunciata in grado di appello (omissione di pronunzia, pronunzia *ultra o extra petita*, mancanza di sottoscrizione, mancanza di riferimento di conclusioni e via dicendo) allo stesso organo che emanò la sentenza e non hanno creduto necessaria la creazione di un nuovo organo di giurisdizione.

In Francia, nel Belgio, in tutti i Codici degli antichi Stati italiani, questi furono classificati fra i motivi di revocazione che si propongono allo stesso giudice di appello. In Germania, alcuni sono motivi di revocazione, altri motivi di correzione, cioè mezzi più blandi, più semplici di integrazione della sentenza già pronunziata, senza bisogno di sostituirla con una decisione nuova.

Quando si procedette all'unificazione legislativa, come è noto, la parte maggiore nella preparazione del Codice di procedura civile la ebbe Giuseppe Pisanelli. Egli, esaminando l'istituto della revocazione come era nei Codici sardo e napoletano, provò uno scrupolo rispetto a quel motivo di revocazione che consisteva nella revocazione di una sentenza per errore di fatto, e cominciò di là a dubitare che fosse troppo ardito il chiedere al magistrato che ha pronunziato una sentenza che riconosca di aver posta

una base di fatto evidentemente sbagliata, di aver equivocato nell'apprezzare il fatto mentre i documenti dimostravano che il fatto era diverso da quello che egli l'aveva ritenuto ed enunciato nella sentenza. Cominciò, dico, a dubitare che questo fosse pericoloso, perchè il giudice, dominato dall'amor proprio difficilmente, a parere del Pisanelli, avrebbe confessato il proprio errore. In conseguenza, ritenne che fosse egualmente pericoloso obbiettare al giudice che egli abbia pronunziato, condannando per una somma maggiore di quella chiesta, o condannando ad una prestazione diversa da quella domandata, od omettendo di pronunziare su uno dei capi delle conclusioni, dedotto formalmente dalle parti, e via dicendo.

E, mentre aboliva nel suo progetto del 1863 la revocazione per errore di fatto, trasportava nell'articolo relativo ai motivi di Cassazione quelle due o tre ipotesi che formavano altrettanti motivi di revocazione, come ho accennato, e attribuiva alla Corte di cassazione il giudizio sui medesimi.

Nella elaborazione definitiva del Codice, si verificò poi una incoerenza o dimenticanza singolare. I compilatori del Codice di procedura non furono dell'avviso del Pisanelli e ritennero che si dovesse riporre abbastanza fiducia nel magistrato per essere tranquilli che quando gli sia portata dinanzi la dimostrazione che gli atti della causa stabiliscono circostanze di fatto evidentemente diverse da quelle che, per mero equivoco egli ha ritenuto (e di equivoco è suscettibile ogni uomo anche senza colpa o leggerezza), il magistrato coscienzioso, intelligente, irraffrattato dalla propria rettitudine la serenità di giudizio necessaria per correggere questo errore. In conseguenza, il motivo di revocazione per errore di fatto fu ristabilito nel Codice.

E, per verità, l'esperienza fu favorevole a questa decisione. Qualche volta gli avvocati che lo propongono si lagnano perchè il magistrato non ammette questo motivo di revocazione, e attribuiscono il rigetto della loro istanza all'amor proprio che impedisce un sereno giudizio. Io però imparzialmente posso dire che quante volte ho veduto respingere la domanda di revocazione per errore di fatto, fu perchè l'errore non esisteva; e parecchie volte l'ho veduta accolta, perchè il magistrato nell'integra sua coscienza ha riconosciuto che esistesse.

Tanto più era ragionevole ristabilire questa

indagine, fra i mezzi di revocazione, perchè la legge autorizza bensì lo stesso o gli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza ad esaminare la domanda di revocazione, ma non obbliga a sottoporla a quegli stessi individui. Non è frequente il caso che proprio la domanda di revocazione sia esaminata da tutti i giudici che hanno pronunciato la sentenza che viene impugnata; quindi nemmeno c'è legato l'amor proprio individuale in maniera assolutamente inevitabile. Ma mentre i compilatori del testo definitivo ristabilirono nel Codice l'errore di fatto, come motivo dell'istanza di revocazione, dimenticarono che la stessa idea preconcepita aveva guidato il Pisanelli a escludere dai motivi di tale istanza l'omessa pronuncia, la pronuncia *extra petita* ecc. e lasciarono, per manifesta dimenticanza, tra i motivi di ricorso per Cassazione questi che avrebbero dovuto logicamente essere riportati nel titolo della revocazione, ed a maggior ragione dell'errore di fatto, perchè è meno temibile il puntiglio del giudice se si tratta di riconoscere uno sbaglio di questo genere, che non di confessare di non aver saputo leggere i documenti della causa, censura che qualche volta è insita nell'accusa dell'errore di fatto.

Quale logica e semplice conseguenza deriva dall'accertamento di questa svista dei compilatori, ond'ebbe luogo la deplorata esorbitanza del funzionamento dell'istituto della Corte di cassazione, oltre i limiti naturalmente assegnatigli? La sola correzione opportuna consiste in una riforma legislativa che riporti tra i mezzi di revocazione questi motivi che non sono a posto, come motivi di cassazione, e che nessun'altra legislazione classifica come tali.

Infatti in parecchi progetti, e il Senato sa quanti progetti di riforma di ordinamento giudiziario si sono presentati negli ultimi quarant'anni, in parecchi progetti, meno che in uno, fu rinnovata questa proposta. L'unico progetto in cui la necessità di sottrarre questi temi al giudicato della Corte di cassazione fornì argomento per mettere avanti l'istituzione di un altro organo intermedio, tra il giudice d'appello e il giudice di cassazione, organo incaricato di esaminare se vi fu sufficiente motivazione, se vi fu difetto di pronuncia, o esuberanza, fu proprio quello Zanardelli-Cocco-Ortu del 1902, il quale voleva unificare la Corte di cassazione,

e non voleva turbare gli interessi delle regioni dove esistono le attuali Corti di cassazione. Quel progetto proponeva di istituire un simile organo di revisione. Ma il proponente (con tutto il rispetto, e la venerazione affettuosa che io professo alla memoria di Giuseppe Zanardelli, devo dirlo perchè risulta dagli atti parlamentari), non aveva nemmeno una precisa nozione di quello che avrebbe dovuto essere siffatto nuovo organo.

Mentre nella relazione si diceva che l'Italia è matura ormai a ricevere l'istituto della terza istanza, al quale poi si voleva sovrapporre l'unica Corte di cassazione in Roma per i giudizi di puro diritto, nel testo del progetto non si parlava di una vera terza istanza, ma si organizzava un collegio denominato Corte di revisione, al quale veniva deferita una giurisdizione che, ripeto, tutto le altre legislazioni, tutti i Codici delle nazioni che hanno un ordinamento processuale analogo al nostro, hanno deferito al giudice di appello.

Transazione dunque con gli interessi locali, e non maturità per la risoluzione della questione della terza istanza. Tanto è che, quando nel 1906, un altro compianto Guardasigilli, l'onor. Gallo, volle togliere dal banco delle Commissioni parlamentari quel progetto Zanardelli, di cui non andava innanzi la discussione e che si capiva non sarebbe mai arrivato in porto, lo sostituì con un suo progetto del novembre 1906, ove teneva ferma la sottrazione alla Corte di cassazione di quei motivi che il progetto Zanardelli aveva assegnati alle Corti di revisione; ma, abbandonando questa nuova istituzione, li trasferiva tra i motivi di revocazione, da sottoporsi agli stessi giudici d'appello che avessero pronunciato la sentenza. E questo l'onorevole ministro Gallo poté proporre tranquillamente, senza minacciare offese ad interessi regionali, o professionali, per la ragione che egli non intendeva abolire le Corti di cassazione regionali, ma solo convertirle in Sezioni della Corte di cassazione di Roma. Questa forse era la parte del progetto Gallo meglio ideata e che avrebbe meritato la considerazione del Parlamento: ma le altre parti del progetto non avevano eguale merito o bontà. Il progetto Gallo ebbe la stessa fine del progetto Zanardelli: si arrenò nelle secche parlamentari. Fu necessario che un altro Guardasigilli ritirasse quel

progetto e studiasse altre proposte per promuovere l'indagine e la discussione parlamentare sopra la riforma della procedura civile che pure sarebbe così urgente, come credo riconosca anche l'onorevole Guardasigilli attuale. Vennero due progetti dell'onor. Orlando, nel 1908 e nel 1909; progetti che in questa parte seguivano la falsariga di quello dell'onor. Gallo del 1903; cioè attribuivano ai magistrati di appello la cognizione dei motivi che non appartengono all'orbita del puro sindacato della Corte di cassazione. Anche il progetto Orlando si asteneva dal minacciare offese ad interessi regionali o professionali, perchè non toccava affatto le Corti di cassazione regionali.

Mi perdoni il Senato se abuso della sua cortesia...

Voci. No, no, parli pure.

MORTARA. ... rammentando le vicende di questi progetti che è necessario si abbiano presenti come in un quadro sinottico, per concludere che la restrizione della materia da sottoporre al giudizio della Corte di cassazione è un problema di procedura, non di ordinamento giudiziario; è puro tema di legislazione processuale. Non è assolutamente necessario (anche se fosse politicamente più o meno opportuno) creare un organo nuovo di giurisdizione per esaminare quei tali motivi di reclamo contro le sentenze che si vogliono sottrarre con giusto criterio alla cognizione della Corte di cassazione per ricondurla al genuino carattere della sua finalità. Se gli organismi giudiziari devono essere creati per servire all'interesse dei litiganti e non per giovare ad altra specie di interessi, qualunque essi siano, è evidente che l'interesse dei litiganti è meglio tutelato se si promuovono l'economia, la semplicità, la sollecitudine nella definizione delle loro controversie, non già se sono obbligati a peregrinare di giudizio in giudizio, attraverso moltiplicati gradi di giurisdizione, con grave aumento delle spese, per arrivare al punto di veder forse rinnovata, nella luce del secolo XX, quella enormità che si addebitava in altri tempi alle giurisdizioni della Chiesa, e veniva crudamente espressa nel celebre motto che i litiganti possono piuttosto attendersi di morire che di vedere la fine delle loro liti. Io non voglio adesso intavolare con l'onor. ministro la discussione sulla convenienza di istituire o meno alcun

nuovo organo di giurisdizione; non voglio promuovere discussione sul modo in cui ripristinare le funzioni della Corte di cassazione nella loro purezza, prendendo esempio dalle legislazioni che da oltre un secolo sono in vigore in altri Stati di Europa o dalle legislazioni che furono in vigore in Italia, spesso citate a titolo di lode. È stata qui citata di recente la legislazione napoletana, a titolo di onore, in materia processuale e di ordinamento giudiziario: potrei dire, prendiamo esempio da essa: ma oggi non è tempo per simile discussione. Soltanto concludo in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, che essa maggioranza, nel proporre l'ordine del giorno di cui resi ragione, non ha inteso altro che riaffermare puramente e semplicemente il principio razionale e logico della necessità che di Corti di cassazione anche in Italia ve ne sia una sola per le materie civili, come ve ne è una sola per le materie penali, e come ve ne è una sola in tutti gli Stati di questo mondo che hanno la Corte di cassazione.

Però a questa riaffermazione l'Ufficio centrale fu consigliato da una disposizione del progetto che, ad avviso della sua maggioranza minacciava di segnare un passo indietro su quel poco di strada percorso in cinquant'anni verso la unificazione delle Corti di cassazione. E se l'Ufficio centrale aderisce al desiderio dell'onorevole ministro che l'ordine del giorno si converta in raccomandazione, lo fa con la espressa riserva di insistere nel fare appello alla equanimità dell'onorevole ministro affinché, egli che ha riconosciuto come la raccomandazione o l'ordine del giorno, che dir si voglia, contenga un principio, quello della unificazione della Corte di cassazione, scientificamente e giuridicamente esatto, voglia mantenere per lo meno lo *statu quo* e non voglia, con una disposizione di questo progetto, alterare l'attuale condizione di cose, in modo da rendere meno facile la soluzione della questione, il giorno in cui gli uomini di Governo riterranno maturo il portarla a discussione dinanzi al Parlamento.

Con questa fiducia, che spero troverà riscontro nelle parole dell'onorevole ministro, io dichiaro che l'Ufficio centrale, nell'argomento della unificazione delle Corti di cassazione non abbandona il proprio voto, ma lo mantiene in forma di raccomandazione piuttosto che d'ordine del

giorno, riservandosi naturalmente, se e come sarà del caso, d'esporre le proprie idee e di fare al Senato le proprie preghiere e proposte, con ferma convinzione e di propugnare una soluzione equa e giusta, quando si tratterà della discussione dell'art. 23. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Lucchini Luigi aveva chiesto di parlare sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale. Ma, come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale ha convertito il suo ordine del giorno in una raccomandazione, e perciò non è più luogo a deliberare su di esso.

Dopo questa avvertenza, do facoltà di parlare all'onor. senatore Lucchini.

LUCCHINI LUIGI. Ho inteso la dichiarazione fatta dallo Ufficio centrale, ma nello stesso modo che l'Ufficio centrale ha ritenuto opportuno di spiegare e di sostenere i concetti racchiusi in quello che sarebbe stato il suo ordine del giorno e che ora diventa una semplice raccomandazione, mi permetto di pregare il Senato di voler sentire qualche considerazione, molto più breve, che io mi permetto di fare, sopra una parte di questo ordine del giorno, che, come si è detto, ora è diventato raccomandazione, in un senso opposto a quello che ha ispirato l'Ufficio centrale. E tanto più me ne sento il bisogno e il dovere, inquantochè la tesi che io devo sostenere in contraddizione con quella sostenuta da altri colleghi e con quella dell'Ufficio centrale, non ebbe altri che la sostenesse in questa discussione; e, se nessuno in Senato fosse sorto a contrastare la tesi opposta, si sarebbe potuto credere che tutti vi fossero qui consenzienti.

Si tratta della lettera *b* dell'ordine del giorno della Commissione, che è così formulata: « Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge inteso a concedere il requisito della inamovibilità al Pubblico Ministero ». La relazione dell'Ufficio centrale illustra questo concetto, cominciando a osservare che il Pubblico Ministero è investito di funzioni prevalentemente giudiziarie.

Sapevamo che. Ma anche il cancelliere e l'usciera sono investiti « prevalentemente » di tali funzioni; e allora bisognerebbe dare anche a loro l'inamovibilità: essi pure, come il Pubblico Ministero, devono adempierle, « ispirandosi alla legge e alla propria coscienza ». Anzi,

il cancelliere e l'usciera devono proprio ispirarsi nel modo più assoluto, cioè eseguirla tassativamente, matematicamente, mentre il Pubblico Ministero, nel dar corso all'azione penale, deve procedere con molto discernimento e con la dovuta prudenza. Guai se desse corso a tutte le denunce, a tutte le querele che gli pervengono. Anche dei rapporti il Pubblico Ministero deve vagliare la fondatezza e serietà. Esso non ha da essere un automa o un ordigno contatore che ciecamente agisce; deve considerare e apprezzar bene i casi e le imputazioni, massime poi quando non vi sono vere e proprie denunce o atti analoghi e abbia notizie di fatti criminosi da altre fonti; più ancora quando si tratti di fatti, dei quali è più o meno discutibile la reità, e anche soltanto l'opportunità di procedere, in materia, per esempio, elettorale, di stampa, di attentati alla libertà del lavoro, di reati contro il buon costume, e via dicendo.

Il Pubblico Ministero, dice l'Ufficio centrale, non deve che ispirarsi alla legge e alla propria coscienza, nell'esercizio dell'azione personale.

Ispirarsi alla legge: s'intende, è quello che devono fare tutti i funzionari dello Stato, e massime più ancora alla propria coscienza, quando la legge lascia una certa discrezione, una certa libertà al suo operato, alle sue determinazioni. Ce ne sono tanti altri funzionari, e non dell'ordine giudiziario, che sono investiti di potestà discrezionali, come, per fare un esempio, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli agenti delle imposte; ma, pur essendo soggetti a reclamo le loro statuizioni, nessuno ha mai pensato a chiedere la loro inamovibilità.

La relazione contesta siffatto potere discrezionale, e dice che soltanto in Francia esso è riconosciuto; d'onde la rubrica statistica dei *faits n'ayant aucun gravité*. Ma anche la nostra statistica registra i procedimenti sui quali fu provveduto dal Pubblico Ministero con invio degli atti all'archivio perchè il fatto era insussistente o non costituiva reato, ecc.; e si tratta certamente soltanto dei casi in cui vi sia denuncia, querela o rapporto. Indarno però cercheremmo nella statistica la cifra di tutti quegli altri casi in cui il Pubblico Ministero non ha creduto di procedere, nonostante lo potesse facilmente per la notorietà del fatto: valga per tutti l'esempio dei reati commessi col mezzo della stampa, ordinaria o periodica, di cui ha

necessariamente notizia con la prima copia portata al suo ufficio. Ogni giorno, con l'enorme sviluppo oggi ricevuto dalla stampa, se ne leggono di tutti i colori, che possono rivestire i caratteri d'ogni specie di delitti, dai più gravi ai più lievi, dalle offese alle istituzioni alle offese alla moralità; e quante volte viene spontaneamente sulle labbra la domanda: perchè mai non si procedo? perchè il procuratore del Re resta inoperoso?

Oh non è in Francia soltanto, ma anche in Italia e in tutto il mondo che il Pubblico Ministero, dov'è istituito, ha da subordinare spesso, ogni giorno, in un tempo nel quale la vita sociale e pubblica è così intensa, il suo operato a gravi e difficili considerazioni di opportunità e ad apprezzamenti non agevoli delle circostanze e contingenze del momento, dell'ambiente, del sentimento, dell'opinione pubblica, delle cause e degli effetti del fatto e dell'azione penale.

Poichè il reato medesimo e la sua perseguibilità non risultano mica soltanto e sempre da elementi assoluti, materiali, indeclinabili. Massime nei riguardi dell'elemento politico obiettivo, la sussistenza del reato dipendo spesso da contingenze e vicende variabili e diversamente valutabili.

Finchè si tratti di omicidi, di lesioni, di furti, dei cosiddetti reati più comuni, l'opera del Pubblico Ministero sarà facile; sebbene anche qui si affaccino non raramente questioni malagevoli nel qualificare i fatti. Ma non appena si salga a qualche specie un po' complessa, pur senza entrare nelle materie più scabrose dei delitti politici e analoghi, entrano in campo ogni sorta di apprezzamenti e di doverosi riflessi e riguardi che rendono sommamente delicato il compito del Pubblico Ministero. E allora, per arrivare a porre o a non porre in essere la sua funzione giudiziaria, esso ha da compiere un esame e prendere delle risoluzioni che richiedono senza dubbio un forte concorso della sua coscienza nell'esercizio dell'alta potestà discrezionale.

Afferma la relazione che in Francia « reputati scrittori » invocano tale inamovibilità, ma si guarda bene dal farne i nomi; e io non li conosco.

Soggiunge che « i membri del Pubblico Ministero sono agenti della legge, e non già del

potere esecutivo, in cui l'esercizio dell'azione penale è informato al principio di legalità, che nel progetto del nuovo Codice di procedura penale trovasi più rigorosamente disciplinato ».

Per verità, sembra che la legge vigente disponga tutt'altro, quando nell'art. 129 dell'ordinamento dichiara esplicitamente che il Pubblico Ministero è il rappresentante del *potere esecutivo* presso l'autorità giudiziaria, e lo pone senz'altro « sotto la direzione del ministro della giustizia ».

Chiarissime, adunque, due cose: la dipendenza piena e assoluta dal Governo; che il P. M. non è nemmeno autorità giudiziaria.

E quanto al progetto del Codice di procedura penale, sarebbe assurdo e paradossale intendere l'art. 191 (qualora fosse conservato, mentre la nostra Commissione proponeva di sopprimerlo) nel senso di obbligare il P. M. a essere organo materiale di trasmissione per ogni denuncia che gli venisse presentata e richiedere un'ordinanza di non farsi luogo del giudice anche quando non ci fossero imputati in causa.

« Agente della legge », poi, in senso lato, sarebbe, ripetesi, qualsiasi funzionario dello Stato; come l'insistero nell'attribuire al P. M. una « funzione giudiziaria », in senso vero e stretto equivarrebbe a disconoscere il carattere del magistrato giudicante, al quale soltanto, e non mai al P. M. non avente che potestà di richiedere, compete la potestà di conoscere e di decidere, sovranamente.

Il concetto di considerare il P. M. investito di una funzione giudiziaria, proviene dal ricordo, che s'è fatto tradizionale nelle provincie meridionali e ne' suoi giureconsulti, del modo come trovavasi ivi organizzato l'istituto giusta le leggi del 1817-19. Ivi i funzionari del P. M. non erano che dei giudici in missione temporanea; ed era tutto ciò che di più liberale e di più tutelare del buon diritto si potesse escogitare in quel reggimento di monarchia assoluta. Considerare e disciplinare anche il P. M. come facente parte del potere giudiziario e l'azione da esso rappresentata ed esercitata quale una emanazione della legge e un atto di giustizia, era far argine, per quanto fosse possibile, all'onnipotenza del principe e del potere esecutivo confuso col legislativo.

Ma, quando il potere esecutivo, in un reggimento costituzionale, non è in sostanza che

un'emanazione del Parlamento, emanazione alla sua volta dei comuni popolari, e che il Governo è chiamato a rispondere innanzi al medesimo, da una parte, cessa ogni ragione di temerne l'ingerenza in una funzione che mira soltanto a promuovere e regolare l'attuazione della legge, senza pregiudicarla, e, dall'altra parte, l'unico mezzo per guarentirsi del retto e conveniente esercizio dell'azione sta appunto nel poterne sempre chiedere ragione, innanzi al Parlamento o al paese, al Governo, che ne ha e deve averne la suprema direzione e vigilanza.

Poichè, se è bene e indeclinabile necessità che l'operato del magistrato giudicante sia fuori e al di sopra di qualsiasi sindacato — tranne che quello della pubblica coscienza e opinione, illuminata mercè il motivato della sentenza — è al contrario indispensabile e urgente che dell'azione o dell'inazione del P. M. qualcuno, ossia il Governo, risponda; senza di che regnerebbe in materia sì delicata e sprovvista d'ogni e qualunque sanzione, il più sconfinato e fanesto arbitrio.

Nè il porre il P. M. alla dipendenza del potere esecutivo significa annientarne ogni iniziativa e ogni decoro. È anche nell'indole dei reggimenti costituzionali che i funzionari godano di una relativa libertà di movimento e di apprezzamento, avendo e dovendo soltanto riconoscere in un limite ragionevole e discreto là dove intervengono e deggiono intervenire le alte ragioni di Stato e la necessità di coordinare e armonizzare l'opera di tutti a comuni e generali direttive e di non permettere che i singoli funzionari possano abbandonarsi a pericolose inerzie o improntitudini.

Non potrebbe essere che tris'e ipocrisia nella legge o nella pratica quella che affermasse l'indipendenza e l'autonomia del P. M., mentre non possono mancare circostanze e ragioni urgenti che impongano al Governo di non abbandonare a loro stessi e al proprio beneplacito agire o non agire in determinati casi, nei quali, ripetesi, possa essere dubbia la sussistenza degli estremi del reato o sia possibile il maggior danno del procedere. Suppongasì il caso di vilipendio delle istituzioni costituzionali, ovvero di rivelazione di segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, ovvero di offesa al culto: chi non vede la suprema

necessità che, pur non essendo l'azione penale subordinata a querela o ad autorizzazione, sia ben considerata e consigliata la risoluzione di procedere? E chi non vede tutta la convenienza che in molti casi, specialmente in materia di stampa, non avvenga che per fatti identici interessanti diverse giurisdizioni e diversi uffici del P. M., non avvenga che in un distretto si proceda e in altro si stia con le braccia al sen conserte?

Si sa bene che oggi non rare volte i ministri si schermiscono dal dar conto dell'operato di un procuratore del Re o di un procuratore generale, adducendo l'insindacabilità degli atti dell'autorità giudiziaria. Ma evidentemente si giuoca sull'equivoco, da una parte, e sull'ingenuità, dall'altra parte, dei deputati, che non sanno distinguere fra autorità e autorità, quella del magistrato giudicante, che è veramente sovrana, e quella del Pubblico Ministero, che deriva dallo stesso potere esecutivo, di cui esso è organo e rappresentante.

Si vorrebbe riportare questa rappresentanza e dipendenza ad atti di ben diverso genere, che hanno veramente carattere amministrativo e che riguardano altre sue attribuzioni, quali sarebbero quelle che concernono la tenuta del casellario giudiziale, i resoconti statistici e giudiziari, i corpi di reato, le spese di giustizia, l'esecuzione delle sentenze. Ma, in tal riguardo, come più ancora per altre attribuzioni riguardanti la tenuta dello stato civile, il gratuito patrocinio, la polizia della stampa e della sanità pubblica, le professioni forensi, la concessione dell'*exequatur* o del *placet*, e in generale le leggi d'ordine pubblico che interessano i diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone incapaci, si tratta piuttosto di quella rappresentanza della legge all'osservanza della quale il Pubblico Ministero deve vegliare, pur sempre in modo da non potersi sottrarre all'alta vigilanza e direzione del potere esecutivo da cui dipende, qual'è formalmente e solennemente proclamata nell'art. 129 dell'ordinamento, senza alcuna eccezione o riserva.

D'altronde, male si concepirebbe un funzionario che per un verso fosse soggetto a tale dipendenza e per altro verso nol fosse e si proclamasse indipendente.

Ma fra le attribuzioni del Pubblico Ministero v'è pur quella di promuovere l'azione discl-

plinare su tutti i membri della Magistratura e, ove trattasi di magistrati di grado superiore a quello di giudice, « per ordine del ministro della giustizia ». D'onde, indiscutibilmente, due corollari: che in una materia tanto grave e delicata, il Pubblico Ministero trovasi così soggetto all'autorità del ministro che deve subirne gli « ordini »; che, lungi dal doversi confondere con la Magistratura giudicante e goderne le prerogative, si deve anzi tener da essa nettamente distinto e separato. D'altronde, è troppo ovvio che, sia per esercitare l'azione disciplinare direttamente verso i magistrati inferiori, sia per mettere in grado il ministro di ordinarli di procedere disciplinarmente verso i magistrati superiori, il Pubblico Ministero deve tener continuamente gli occhi aperti sulla condotta e sull'operato dei magistrati giudicanti e invigilarne ogni atto.

E poichè non si può certamente costituire per il Pubblico Ministero un potere a sè stante e diverso dagli altri poteri dello Stato, non entrando a formar parte del potere giudiziario, che, evidentemente, non può risultar costituito se non che dai funzionari che giudicano, ne viene, di naturale e legittima conseguenza ch'esso debba essere una derivazione, un'emanazione, una dipendenza del potere esecutivo, come dice espressamente l'art. 129 della legge sull'ordinamento giudiziario, che non si propone affatto di modificare, così istituito « presso l'autorità giudiziaria ».

Per altro verso ancora s'impongono la separazione netta del Pubblico Ministero dalla Magistratura giudicante e la necessità di configurare in esso un istituto che rappresenti, nel procedimento penale, non già una funzione iperbolica di giustizia, ma nient'altro che un interesse, sociale ed eminente quanto si voglia, ma di carattere unilaterale e soggetto alla più ampia e libera discussione, che la provoca, la giustizia, e di fronte s'erge un altro interesse, non meno sociale anch'esso e meritevole di considerazione e di rispetto, e che deve poterne sostenere, in quella discussione, il contraddittorio, l'interesse della difesa. Da una parte il Pubblico Ministero, che promuove il procedimento ed esercita l'azione penale, che sostiene l'accusa e con ciò, finchè coscientemente gli sia possibile, la colpeabilità di un imputato, dall'altra parte la difesa, che vi

si pone imprescindibilmente di contro, a contrastarne l'ipotesi e opporvi, finchè plausibilmente sia possibile, l'innocenza o la minore colpeabilità dell'imputato; e ciò nel presupposto che soltanto dal contraddittorio, dall'equa ma libera lotta fra le due parti possa scaturire la verità giudiziale e farsi giustizia. Qual sorte peraltro sarebbe mai riserbata alla difesa, e quindi alla giustizia, ove l'azione penale o l'accusa fossero impersonate in un istituto, rivestito di un carattere non soltanto ufficiale e pubblico, ma eziandio infallibile e insindacabile, quale solo può ammettersi nel magistrato giudicante, con cui andrebbe confuso, godendone le stesse prerogative? Non è già molto discutibile e sommamente pericoloso per la causa della giustizia, che vuol vedere non già degli imputati condannati purchessia, ma dai veri colpevoli convinti e condannati, che l'azione penale e l'accusa sieno rappresentate e patrociniate da un pubblico funzionario, per ciò stesso collocato in posto sì preminente a quello che occupa la difesa?

Ma v'ha di più. Non solo si trovano chiaramente sancite nella legge questa dipendenza del P. M. dal Governo e questa separazione o distinzione netta del P. M. dall'autorità giudiziaria, dalla vera autorità giudiziaria, ossia dalla Magistratura giudicante, ma è nel supremo e più fecondo e urgente interesse di questa che la separazione vi sia e che conseguentemente il P. M. costituito al lato ma fuori del potere giudiziario, sia realmente e si sappia palesemente ch'esso è parte e dipendente dal potere esecutivo. È l'unico modo, almeno una delle condizioni indeclinabili per assicurarne l'indipendenza.

Chi è per poco pratico delle cose giudiziarie sa quale e quanta influenza esercitino sul magistrato giudicante la parola e il pensiero del P. M. Or, finchè il magistrato sappia e veda ben chiaro che il P. M. è fuori del suo grembo ed è l'organo sincero e palese di un potere che sta fuori di lui, esso sentirà tutto il valore e tutta la dignità del proprio potere, anche a rischio di non accattivarsi il favore del Governo; altrimenti alle lusinghe di questo favore, e al timore di incontrarne la disapprovazione, si unirà quello spirito di *camaraderie*, di solidarietà, sempre pronto a dare e rafforzare i consigli men buoni e retti.

Nè il Governo potrebbe mai rinunciare al

proprio rappresentante presso l'autorità giudiziaria, senza di che - a parte il doveroso interessamento all'esercizio dell'azione penale - gli mancherebbe assolutamente modo sia di seguire le vicende dell'amministrazione giudiziaria, sia di provvedere a tutti quei molti incombenenti che vi si riferiscono e che le necessitano nei riguardi propriamente amministrativi e burocratici.

Nè per tali incombenenti il Governo potrebbe rivolgersi direttamente ai magistrati giudicanti, ai quali non si deve o almeno non si dovrebbe mai affidare alcun compito amministrativo, non foss'altro perchè, ove non sia da essi convenientemente disimpegnato, manca al Governo il modo di spiegare a loro riguardo una azione imperativa e coercitiva; e, ove fosse usata, troppo grande sarebbe il pericolo o il sospetto che potesse servire di pretesto per infirmarne l'indipendenza e sovranità giudiziale.

Ma si dirà che altro è il costituire ad autonomia e indipendenza il Pubblico Ministero, altro è il conferirgli soltanto l'inamovibilità, che sarebbe, anzi, in certa opposizione con quanto vigeva nel Mezzogiorno con la legge del 1817 e si proponeva nel 1903 col progetto Cocco-Zanardelli, per cui, essendo il funzionario del Pubblico Ministero un giudice in missione, se ne assicurava, fino a un certo punto, l'indipendenza, ma non l'inamovibilità, bastando a rimuoverlo il revocarne la missione.

Il carattere e la finalità dell'istituto non si snaturano però meno con l'uno che con l'altro sistema; e che la prerogativa dell'inamovibilità, non concessa ad alcun'altra categoria di funzionari amministrativi, abbia poi di mira di costituire del Pubblico Ministero un organo indipendente e irresponsabile, lo fa intendere la stessa relazione dell'Ufficio centrale che, quale corollario della sua proposta, « confida che sarà corretta nel contempo la formola dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, affinché non rimanga adombrato il concetto che il Pubblico Ministero, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, deve ispirarsi esclusivamente alla legge ». E così, chiudendo il ragionamento su questo punto, lascia nella penna l'altro coefficiente, che pur aveva prima ammesso, della ispirazione, ossia alla « propria coscienza ».

Che poi si l'uno come l'altro provvedimento convergano allo stesso risultato finale di co-

stituire in ente autonomo e insindacabile il Pubblico Ministero lo ha spiegato molto bene l'altro il collega Vischi, che ha chiesto senz'altro il ripristino della legge del 1817, col fare di quei funzionari altrettanti giudici in missione. E il senatore Vischi è stato molto logico quando espresse la sua meraviglia perchè l'Ufficio centrale, in luogo di formulare un invito, più o meno platonico, al ministro per la proposta di una legge futura, non abbia senz'altro formulata una disposizione, che avrebbe facilmente trovato il suo posto nell'attuale progetto, con la quale si fosse sanzionata la voluta inamovibilità, e quindi ancora l'autonomia e l'indipendenza del Pubblico Ministero dal Governo.

Anch'io mi ero fatto un quesito di codesto modo di procedere dell'Ufficio centrale. A che pro rimandare alle calde greche quanto poteasi tanto facilmente e immediatamente realizzare? Tanto più che la relazione senatoria ci fa sapere qualmente « il ministro, intervenuto nel suo seno, avesse dichiarato... di consentire nella prerogativa dell'inamovibilità ».

Qui peraltro sono stato colto da un'altra sorpresa. L'onor Finocchiaro-Aprile favorevole all'inamovibilità del Pubblico Ministero? Come mai, egli che in seno alla prima Commissione di quel Codice di procedura penale, che tanto gli sta a cuore e che tanto gli preme di regalare all'Italia, ebbe a manifestare un'opinione diametralmente opposta a quella che qui gli si attribuisce adesiva al voto dell'Ufficio centrale?

Infatti, in una delle prime sedute della Commissione da lui istituita, io medesimo, riferendo in tema di azione penale, proponevo la seguente risoluzione: « Che la disposizione dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario riceva piena e franca applicazione, nel senso che il Pubblico Ministero, affatto distinto dalla Magistratura giudicante, agisca sotto la palese ed efficace direzione e responsabilità del ministro della giustizia ». E dopo uno scambio di idee fra i presenti, e fra gli altri ricordo il Ferro-Luzzi, il quale opportunamente notava come la « disposizione dell'art. 129 si conformi alla nostra costituzione politica, facendo del Pubblico Ministero il rappresentante del potere esecutivo presso l'ordine giudiziario, perchè appartiene al potere esecutivo di provvedere all'esatta

esecuzione della legge per mezzo degli organi dalla medesima costituiti », e che « se s'introducesse un sistema diverso, sarebbe annullata la responsabilità ministeriale e rimarrebbe vana la responsabilità del Pubblico Ministero, salvo che il Pubblico Ministero si rendesse colpevole di reato nell'esercizio delle sue funzioni », l'onor. ministro Finocchiaro-Aprile « dichiarava che il n. 3 (quello della risoluzione surricordata) è la riproduzione dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, il quale determina quale sia la funzione del Pubblico Ministero, posto sotto la direzione del ministro della giustizia; che, a parer suo, questa disposizione della legge organica risponde alle presenti condizioni giuridiche e politiche; e che essa potrà servire di guida alla Commissione per i suoi studi ».

Più chiaro e più esplicito di così non avrebbe potuto essere.

Ma, come ciò non bastasse, qualche anno dopo, nel 1903, essendo in discussione alla Camera il progetto della riforma giudiziaria Cocco-Zanardelli, l'onor. Finocchiaro-Aprile interveniva dal suo scanno di deputato nel dibattito, richiamando egli pure qual presidente della Commissione legislativa da lui istituita e presieduta, riconfermava pienamente e solennemente il suo pensiero conforme alla tesi da me sostenuta e al principio consacrato nell'articolo 129 dell'ordinamento, in opposizione alla proposta che ci veniva fatta di attribuire la funzione del Pubblico Ministero agli stessi magistrati giudicanti, che le avrebbero assunte sotto la veste di una missione temporanea, proposta che egli qualificava antiggiuridica e illiberale. « Del resto — soggiungeva — a parte ogni diversità di criterio o di scuola nel giudicare del carattere o delle funzioni del Pubblico Ministero, il sistema che noi sosteniamo trova la sua applicazione in tutti i paesi civili ed ha l'adesione della grande maggioranza dei giuristi. Ma, a parte ciò, e comunque s'intenda la funzione del Pubblico Ministero, esso non può, come vorrebbe il disegno di legge, esser confuso con la magistratura giudicante ».

Dopo ciò, io non saprei intendere come l'on. Finocchiaro-Aprile possa ora accettare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale su questo punto.

So bene come sia proprio dei saggi il mutar consiglio; ma, conoscendo per tante prove date, la costanza, la tenacia, con cui l'on. Finocchiaro-

Aprile sostiene e propugna le proprie convinzioni, non mi par vero che, a distanza di pochi anni, dopo aver tanto recisamente professata un'opinione, in una questione di sì vitale e capitale importanza, tanto nei riguardi dell'organico quanto in quelli del procedimento penale, possa ora venir di punto in bianco a professarne un'altra, diametralmente opposta.

Nè si venga a dire che la proposta dell'immovibilità sia estranea al principio e concetto organico che plasma l'ufficio, il carattere e le funzioni del Pubblico Ministero e non la pregiudichi. Già, come abbiamo veduto, l'Ufficio centrale, pur circoscrivendo la proposta alla questione dell'immovibilità, si affretta a soggiungere nella sua relazione che, contemporaneamente e in conseguenza, sia « corretta la formola dell'art. 129 ». Ma poi ognuno vede come l'immovibilità, ch'è prerogativa spettante soltanto alla Magistratura giudicante (esclusi sinora i pretori, che, quali ufficiali di polizia giudiziaria, sono alla diretta dipendenza del Pubblico Ministero), farebbe d'un tratto scomparire il carattere del Pubblico Ministero quale organo e rappresentante del potere esecutivo, che, nei suoi riguardi, rimarrebbe completamente esautorato, una volta che non potesse più disporre, come dispone e deve poter disporre, di tutti i funzionari che da esso dipendono.

E non credo che nè l'Ufficio centrale, nè il ministro vogliano contestarlo.

Dubito però e spero che su questo punto vi sia qualche malinteso fra Ufficio centrale e ministro, e me ne darebbero ragione sia il fatto, di cui il collega Vischi non a torto si meravigliò, che in luogo della via maestra d'una concreta e precisa disposizione inclusa senz'altro in questo progetto di legge, siasi presa la via tortuosa di un invito al ministro di provvedervi con altra legge avvenire, più o meno remota, sia la riserva che appare messa innanzi dal ministro nell'aderire alla proposta dell'Ufficio centrale e che la sua relazione registra: « salvo a studiarne i temperamenti ». S'intende bene che, temporaneamente o meno, ne verrebbe fuori sempre l'affermazione del principio e del sistema che io combatto e che lo stesso ministro ha sino a ieri l'altro strenuamente combattuto; ma sarebbe anche possibile che la difficoltà — che anche a me sembra grandissima —

di trovare dei temperamenti, la proclamata inamovibilità finisse con l'essere semplicemente una lustra, senza alcun vero effetto pratico.

Né potrebbe dirsi, come pare all'Ufficio centrale, che il nuovo sistema che si propone circa le funzioni e il carattere del Pubblico Ministero si trovi in armonia col sistema e con le disposizioni del Codice di procedura penale che abbiamo, ossia, che il Senato ha testè approvato in blocco, di tal che ora non si tratti che di un corollario di norme già in massima accolte e sancite in quel Codice. Il relatore vorrebbe desumerlo da una disposizione che, a suo vedere, fa obbligo al Pubblico Ministero di dar corso a ogni denuncia o querela o anche notizia gli provenga, cosicchè, a suo vedere, rimarrebbe in esso esclusa ogni facoltà di esame e di apprezzamento. Ma, oltrechè la nostra Commissione opinava per la soppressione di tale norma, e a parte l'assurdità di costituire il Pubblico Ministero come un automa, che si dovrebbe prestare a dar corso a qualunque corbelleria o brieconata, rimarrebbe pur sempre in sua balla tutto l'indirizzo da imprimersi al procedimenti e ogni questione di metodo e di condotta nelle vario fasi e vicende che attraversa l'esercizio dell'azione penale, senza dire di tutti gli altri compiti e incombenti d'indole assolutamente amministrativa ed esecutiva, o a complemento di quell'esercizio, o altrimenti deferiti al Pubblico Ministero, e per cui l'indipendenza dal potere esecutivo, cui essenzialmente si connettono, sarebbe, a dir poco, un paradosso.

Ma io trovo ben altro in quel progetto che abbiamo, ossia che il Senato ha testè approvato in blocco e che ne costituisce uno dei punti fondamentali e caratteristici. Intendo alludere all'esercizio di quella stessa azione penale, rispetto alla quale appunto, per un concetto, a parer mio, erroneo che da taluni se ne ha, si vorrebbe ritenere che il Pubblico Ministero debba aver dignità e prerogativa di un vero e proprio magistrato, quale non può essere che il magistrato giudicante.

Fu una delle tesi più contrastate dalla Commissione del Codice di procedura penale quella per cui il ministro è venuto proponendo una abbastanza larga attuazione della cosiddetta azione popolare, con affidare l'esercizio dell'azione penale, in certi casi, ad altri organi, ad altri enti, ad altre persone che non siano i funzionari del Pubblico Ministero.

Or mi sembra che sgorgi ovvia la domanda: ma codesti altri organi, codeste altre persone, che, secondo il progetto approvato e quindi virtualmente sanzionato, possono essere enti e sodalizi affatto privati, investiti dall'azione penale, compirebbero quindi essi un atto di giustizia, una funzione giudiziale, da dover loro conferire le prerogative dell'immunità e dell'insindacabilità?

La Commissione del Senato, che pur conchiusa col proporci l'approvazione di quel progetto, ebbe parole severe e anzi roventi contro quella proposta, che nonostante il suo dissenso potrà benissimo aver corso; ma poi alla sua volta essa medesima proponeva un'estensione sconfinata delle potestà accusatorie e requirenti in linea penale nella parte civile e proponeva nientemeno che di affidare l'esercizio dell'azione penale a tutte le Amministrazioni dello Stato in materia di contravvenzioni. Vorrei però sapere di qual natura sarebbe mai codesta funzione attribuita a ogni persona offesa da un reato e ai funzionari delle pubbliche gestioni.

E senza andar a ricercare nei progetti di Codice, non c'è già la legge elettorale che autorizza degli elettori a esercitare l'azione penale nei reati elettorali? Ebbene, che ogni elettore per ciò si trasforma in un magistrato sovrano e insindacabile? e che l'opera sua, di carattere affatto facoltativo, per quanto meritorio, s'ha da riguardare come opera di giustizia?

L'opera di giustizia è quella soltanto che si compie dal giudice, che sentenzia o che sovraneamente dichiara e applica la legge, non di chi esercita, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo l'azione penale.

Infine, se alla retta e armonica interpretazione e applicazione della legge, nella funzione sovrana del giudice, presiede l'opera di una suprema giurisdizione regolatrice della giurisprudenza, non è meno necessario e urgente che, elevandosi a ufficio pubblico l'esercizio dell'azione penale, si provveda al suo armonico e possibilmente uniforme svolgimento, oltrechè nell'ambito di ogni circoscrizione distrettuale mercè l'opera coordinatrice e direttiva del procuratore generale, nell'ambito generale dello Stato, mercè l'opera direttiva e coordinatrice del Governo. Sarebbe infatti strano, incoerente e contrario a ogni più elementare

principio di eguaglianza e di universalità nazionale della legge comune, che in un luogo, in una provincia, in un distretto si procedesse per certi fatti e in certe circostanze, e che in altro luogo, in altra provincia, in altro distretto dello stesso nostro paese, per fatti e circostanze dello stesso genere, della stessa indole non si desse corso al procedimento.

E qui ritorniamo al medesimo punto di partenza, al medesimo concetto o principio da cui siamo mossi, che cioè il potere esecutivo non può e non deve affatto disinteressarsi dell'esercizio dell'azione penale, come non deve e non può disinteressarsi dell'attuazione e dell'osservanza di qualsiasi legge, di cui, per ufficio suo, è chiamato a curar l'esecuzione, con questa differenza, che lo contraddistingue dal potere giudiziario, che cioè il primo, ove si tratti di diritti, di beni, di fini d'ordine pubblico, la promuove nell'interesse sociale, che ne reclama l'attuazione, mentre il secondo, qualunque sia l'interesse, sociale o individuale che promuove l'azione giudiziale, la dichiara e proclama sovranamente in confronto di tutti, compreso lo stesso potere esecutivo.

Ma è mai possibile pensare seriamente che il Governo si abbia a disinteressare dell'opera del P. M., nei riguardi di quella che è la sua precipua e più caratteristica funzione, ossia nell'esercizio dell'azione penale, rimettendosene alla coscienza e all'arbitrio dei funzionari del P. M., dichiarati indipendenti da ogni potere dello Stato?

Ciò mi sembra contrario a ogni principio liberale, civile e costituzionale, per cui è elementare, fondamentale che ogni funzione pubblica rientri e sia disciplinata in uno o altro dei tre grandi poteri dello Stato, e, se al potere giudiziario non può evidentemente competere che la funzione del giudicare, per quella del Pubblico Ministero, che soltanto persegue e accusa, non può essa rientrare che nell'orbita del potere esecutivo, in cui trova la sua vera ragion d'essere, mentre i cittadini trovano il freno al suo arbitrio e la garanzia contro il medesimo nella responsabilità ministeriale innanzi alla Assise parlamentare del paese; nello stesso tempo che, mercé tale aperto e solenne riconoscimento si mettono alla porta le mistificazioni e le ipocrisie, che permetterebbero al Governo d'esercitare ogni sorta d'ingerenza e

d'influenze, schermandosi dal rispondere dietro il paravento d'una assurda e paradossale indipendenza dei suoi funzionari.

Non c'è adunque che un solo sistema giuridico, liberale, civile e costituzionale, quello per cui non si riconosca che una sola potestà sovrana, indiscutibilmente sovrana, indipendente, autonoma, quella dell'autorità giudiziaria, qual è riconosciuta anche dalla legge vegliante, libera e sciolta da ogni pastoia o vincolo, che giudica e manda, con funzione che non si confonde e non può mai confondersi con quella di tutti gli altri funzionari, collaboranti bensì all'amministrazione della giustizia, ma per rappresentarvi degli interessi, che, per quanto siano d'alto carattere sociale, nulla hanno a vedere con l'ufficio del giudice, il quale non rappresenta e personifica alcun interesse, tranne quello affatto neutrale e pienamente obiettivo della verità e della giustizia.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste nell'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli

stati di previsione della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al seguente disegno di legge:

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'Ordinamento giudiziario.

QUARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA. Onorevoli colleghi. Io mi ero imposto di non prendere la parola nella discussione generale di questo disegno di legge, perchè mi era parso, che qualunque osservazione volesse farsi (ed io avrei da farne taluna), potesse tornare più proficua ed efficace nell'esame e nella discussione degli articoli.

Ma sono costretto a prenderla ora, per esprimere una opinione assolutamente contraria (e me ne duole) a quella dell'amico carissimo senatore Lucchini. Le sue idee, se mai potessero prevalere, sarebbero, io penso, funeste e rovinosissime per l'amministrazione della giustizia.

E d'altra parte non si può avere indossata per quaranta anni e più la toga del Pubblico Ministero, senza che ce ne rimanga attaccato un lembo, e si sentano in certo qual modo rivolti alla-propria persona i colpi, che ad essa sono indirizzati.

Non mi sarei mai atteso che, mentre io aveva sempre creduto di avere assunta ed esercitata la nobile funzione del magistrato, mi si sarebbe dovuto rivelare un giorno, che avevo invece assunta ed esercitata un'altra funzione, nobilissima anch'essa, ma d'ordine puramente amministrativo, pari a quella dell'intendente di finanza, dell'agente delle imposte, o del ricevitore di registro.

Sta bene, dice l'on. Lucchini, che il Pubblico

Ministero debba osservare e fare osservare la legge, ma questo è un mandato, o dovere comune a tutti i funzionari dello Stato, compresi i cancellieri o vice-cancellieri (o perchè non anche gli uscieri, ossia ufficiali giudiziari?), perchè a tutti incombe di applicare le rispettive funzioni, conforme alla legge che le regola e governa, e di fare osservare anche dagli altri la legge stessa.

Seguendo questo ragionamento, domanderai all'on. Lucchini, perchè non mette ancora nella stessa categoria, i giudici, i consiglieri di appello, i consiglieri di Corte di cassazione, ed il primo presidente della Corte di cassazione, tostochè pur essi tutti hanno il dovere di svolgere e compiere le proprie funzioni in piena conformità della legge?

La verità è (e mi sembra che egli medesimo nel suo discorso lo abbia incidentalmente accennato) che, ciò che contraddistingue il magistrato da tutti gli altri funzionari, e per cui viene circondato da particolari guarentigie, è la speciale natura della funzione, che gli è affidata che è la funzione della giustizia.

Poichè tutti sappiamo che, per ragioni note a tutti, e le quali perciò sarebbe ora incivile rammentare, l'amministrazione della giustizia sia in sè e per sè considerata tale una funzione, che esiga imprescindibilmente pel suo regolare e diritto funzionamento, che coloro, i quali hanno il grave ed alto compito di attuarla, siano liberi ed indipendenti nei loro atti, e non debbano ispirarsi ed obbedire se non ai precetti della legge ed alla voce della loro coscienza, senza il pericolo di estranee influenze, per favori che s'impromettano, o per danni che si minaccino.

LUCCHINI LUIGI. Ma non per il Pubblico Ministero.

QUARTA. Adesso lo vedremo. È dunque la funzione quella a cui si deve guardare. E se è vero, come è verissimo, che il Pubblico Ministero ha una funzione di giustizia, allora bisognerà riconoscere che tutto il ragionamento fatto dall'on. Lucchini venga a crollare dalle sue basi, e non si possa davvero paragonare il Pubblico Ministero nè all'agente delle imposte, nè all'intendente di finanza.

Or come può mai dubitarsi che la funzione, della quale è investito il Pubblico Ministero, o che la si guardi nel campo penale, o che la si

guardi nel campo civile, sia una eminente funzione di giustizia? Il Pubblico Ministero, secondo che dispone l'ordinamento giudiziario, veglia all'osservanza delle leggi, ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, promuove la repressione dei reati, promuove la esecuzione delle sentenze in materia penale, richiedo nell'interesse della legge l'annullamento delle sentenze che dalle parti non siano state impugnate. E tutto questo non è svolgimento di una pretta funzione di giustizia? E notate che da tutti ormai si riconosce, che nella repressione dei reati, nello svolgimento dell'azione penale, così nel periodo istruttorio come nel pubblico dibattimento, il Pubblico Ministero, se deve essere energico, rigido, inflessibile nel fare ogni suo potere affinché il reo sia raggiunto, e colui che gli apparisca colpevole sia punito, deve ancora con pari energia spiegare la sua azione e levare alta la sua voce, perchè non venga colpito colui che gli apparisca innocente.

Che altro è dunque tra il Pubblico Ministero ed il giudicante, se non che l'uno promuove, svolge, illustra l'azione e richiede sia fatto quello che in sua coscienza pensi che giustizia richiede sia fatto, e l'altro completa lo svolgimento dell'azione, giudicando anch'esso secondo la sua coscienza?

La funzione del Pubblico Ministero o quella del giudicante pertanto sono due funzioni, che potranno magari essere diverse nella forma, nei loro rispettivi atteggiamenti, ma che in sostanza, limitandosi e completandosi a vicenda, rappresentano entrambe, e nella loro base, e nel loro compimento, e nelle finalità alle quali sono dalla legge di loro istituzione indirizzate, nient'altro che pure e schiette funzioni di giustizia. Le quali è perciò necessario che l'una non meno dell'altra, si svolgano liberamente e serenamente, senza che possano essere turbate e preoccupate da estraneo ed illegittime ingerenze ed influenze.

Se il pensiero dell'onor. Lucchini potesse mai essere accolto (*quod Deus avertat!*), si getterebbe il sospetto e la diffidenza tra la magistratura requirente e la giudicante, poichè questa temerebbe sempre che gli atti di quella, più che ai fini di giustizia fossero ispirati e dettati da azioni e da interessi d'ordine politico; mentre per la fitta ed estesa rete di rap-

porti che tra esse esistono e continuamente si svolgono, occorre che, pur rimanendo ciascuna nel suo proprio funzionamento, libera ed indipendente, vi sia tra l'una e l'altra piena fiducia e scambio reciproco di ausilio per raggiungere l'altissimo scopo della retta amministrazione della giustizia, al quale soltanto debbono entrambe mirare perennemente.

Potrà esser vero, e sarà anzi verissimo, nè mancano gli esempi, che talvolta, nel suo dispiegarsi la funzione della giustizia debba toccare e definire gravi controversie di elevato ardore politico. Ma, a prescindere che la parte precipua, ossia la decisione, spetti sempre alla Magistratura giudicante e non alla requirente, si appalesa chiarissimo agli occhi di tutti, come anzi appunto, e principalmente per questo, faccia mestieri che al Pubblico Ministero sia attribuita quella medesima guarentigia costituzionale della inamovibilità, che è attribuita ai giudicanti.

È infatti evidente come specialmente in codeste contingenze sia supremamente necessario che la funzione giudiziale, e nel suo svolgersi per opera del Pubblico Ministero, e nel suo compiersi per opera del giudice, si tenga assolutamente al di fuori delle lotte politiche, si elevi al disopra di ogni possibile influenza, e proceda sempre liberamente ed indipendentemente per la via che viene additata, al magistrato requirente, o giudicante che sia, dalla legge e dalla voce della sua coscienza.

Io credo che il collega Lucchini non abbia bene avvisate e ben distinte le due profondamente diverse attribuzioni, delle quali è investito il Pubblico Ministero: l'una d'ordine puramente amministrativo, l'altra d'ordine prettamente ed assolutamente giudiziario.

Ed è solo riguardo alla prima, non mai riguardo alla seconda, che per opinione, non solamente dei giuristi meridionali, ma di tutti i giuristi italiani...

(*Segni di diniego del senatore Lucchini*).

Si, onorevole Lucchini, è opinione di tutti i più illustri giureconsulti italiani che soltanto riguardo alla prima il Pubblico Ministero possa o debba riguardarsi come un braccio, come il rappresentante del potere esecutivo; poichè è a mezzo di lui che il Guardasigilli può e deve esercitare l'alta sorveglianza (articoli 129 e 216 dell'ordinamento giudiziario) su tutte

le Corti, i tribunali e i giudici dello Stato, e prendere quei provvedimenti, che stimi utili o necessari pel migliore e più regolare andamento generale dell'amministrazione della giustizia.

Né punto è esatto, che della pretesa dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo, si abbia, come ha affermato l'onorevole Lucchini, una applicazione ed una prova nella legge sulla guarentigia della magistratura, che pone agli ordini del ministro lo svolgimento dell'azione disciplinare.

Il ministro della giustizia ordina al Pubblico Ministero, egli dice, ed il Pubblico Ministero esegue. Questo, lo ripeto, è assolutamente inesatto, me lo consenta il senatore Lucchini.

LUCCHINI L. (*interrompendo*). Ma così è scritto.

QUARTA. Ma bisogna anche intendere quello che è scritto. La legge sulle guarentigie, nell'art. 20, stabilisce che l'azione disciplinare è promossa dal Pubblico Ministero per ordine del ministro. Dunque il ministro ordina bensì che si proceda, ma è solo al Pubblico Ministero che è affidato lo svolgimento della relativa azione.

Sono due cose affatto diverse che la legge nettamente distingue: a) ricercare e definire prudenzialmente, se convenga sottoporre a procedimento disciplinare il magistrato; b) promuovere e svolgere la relativa azione. La prima rientra nella attribuzione politico-amministrativa, la quale, come già si è detto, appartiene al ministro in base ed in conseguenza al concetto fondamentale, stabilito nell'art. 216, ora rammentato, dell'ordinamento giudiziario, che il ministro investe dell'alta sorveglianza su tutta la Magistratura; la seconda è funzione giudiziale che viene affidata esclusivamente al Pubblico Ministero, quale integrazione della guarentigia giurisdizionale, di cui si è voluto circondare la Magistratura con la costituzione del Consiglio e della Corte suprema disciplinare. Tanto è così che si è ritenuto non potersi ammettere contro le decisioni del Consiglio disciplinare appello del ministro ove il Pubblico Ministero non creda di appellare; e sono stati e sono frequenti i casi nei quali, promossa l'azione disciplinare per ordine del ministro, il Pubblico Ministero, fatte le prime e necessarie indagini domandi che si dichiarino non esservi luogo al

ulteriore procedimento, senza che in alcuna guisa il ministro intervenga.

Dunque, veda, caro collega Lucchini, che assolutamente anche in questa parte la funzione del Pubblico Ministero è disciplinata in guisa da essere del tutto indipendente da quella che è l'azione del potere esecutivo, da quella che è l'autorità del ministro; ed egli non deve sentire che la voce della sua coscienza, non deve che conformarsi a quelle che sono le disposizioni della legge.

E finora io ho riguardato il Pubblico Ministero, solamente nella sua funzione penale. Ma che cosa dovrà mai dirsi in quanto e per quanto riguarda la sua funzione civile, sia davanti i magistrati di merito sia davanti la Cassazione?

Ed ho accennato alla sua funzione civile anche davanti i magistrati di merito, perocché è noto che, se dopo la nota legge del 1875 egli non ha l'obbligo, ha però la facoltà d'intervenire nei giudizi civili per dare le sue conclusioni, ed anzi per talune cause è tuttavia obbligato ad intervenire o concludere.

Ora la funzione che spiega il Pubblico Ministero nella definizione delle cause civili, in quelle specialmente in materia di competenza, o di conflitti fra autorità e giurisdizioni amministrative, e la giurisdizione ordinaria, potrà mai dubitarsi che sia funzione prettamente di giustizia, sulla quale non è assolutamente concepibile, che possa il potere esecutivo esercitare alcuna influenza?

Ed allora perchè non dare al Pubblico Ministero quella garanzia, quella indipendenza, quella inamovibilità che viene attribuita ai giudici, se la sua azione o funzione non è sempre ed unicamente che azione e funzione di giustizia?

Il collega Lucchini si è confortato affermando che, se tanti anni addietro la sua voce fu *molèsta* e rimase solitaria, abbia *dappoi lasciato vital nutrimento*, tanto che molti giuristi e uomini politici autorevoli abbiano accolta la sua opinione. In verità io non vorrei dirgli che questa sia una sua dolce illusione, e che quelle che a lui paiono novelle conquiste, effettivamente non s'ano che pure cortesie parlamentari, ossia approvazioni od adesioni provocate dalla sua simpatica parola, così come si appoggia talvolta un emendamento od una

proposta, per ammetterla all'onore della discussione. Mi limiterò a dichiarare che, io non abbia ommesso di seguire quanto sia stato detto o scritto sull'argomento, ed abbia rilevato che la teoria prevalente sia sempre quella opposta alla teorica dell'amico Lucchini. Nè parmi che siasi con miglior fondamento fatto ricorso alla dottrina e alle legislazioni degli altri paesi. Nel Belgio ed in Francia, eccettuati taluni casi speciali, accennati nella relazione dell'Ufficio centrale che hanno origine e si giustificano da speciali disposizioni, che sono ivi, e che noi non abbiamo, piena ed assoluta indipendenza è lasciata dalla legge al pubblico Ministero nel compimento della sua funzione giudiziale. Nella scuola poi (il collega Lucchini me ne può far fede) gli scrittori più autorevoli e più democratici si sono manifestati sempre in questo senso, ed hanno sempre reclamato e reclamano quella riforma, che oggi è nei voti dell'Ufficio centrale, ed io mi auguro sia anche nei voti del Senato, che sia fatta in Italia.

Vano è poi parlare dell'Austria o della Germania, le cui tradizioni, i cui ordinamenti giudiziari, sono profondamente diversi, e quindi è naturale che diversamente ivi si ponga, si atteggi e spieghi la istituzione del Pubblico Ministero. Poichè i civili ordinamenti in genere, ed i giudiziari ordinamenti in ispecie, sono tanti organismi, che, a somiglianza di ogni altro corpo organico, devono avere una compagine che sia armonica nelle diverse sue parti, se si vuole che regolare e conforme allo scopo cui sono indirizzati ne sia il funzionamento.

Io non oso, per reverenza al Senato, accingermi qui a discutere e dimostrare quale precisamente sia l'ordinamento austriaco, o l'ordinamento tedesco, e quali enormi differenze intercedano tra essi e l'ordinamento giudiziario italiano; sicuro d'altra parte, come sono, che il collega Lucchini nella sua grande dottrina e lealtà non potrà disconvenire che profonda sostanziale differenza vi sia. E del resto, se in altri Stati la istituzione del Pubblico Ministero o non esiste punto (come in Inghilterra), o vi è sopra altre basi stabilita, o è diversamente organizzata o disciplinata, sarà questa una ragione buona per demolire, o non evolvere conforme alle patrie tradizioni, la istituzione

nostra del Pubblico Ministero, che pur attingendo altronde i suoi primi germi, si è poi piantata, alimentata e sviluppata nell'aura purissima del diritto italico? Consentitemi, egregi colleghi, che io dica alto: *affranchiamoci!* imponiamoci maggior fede in noi stessi, nel genio giuridico italiano, che rifulse sempre anche attraverso le vendette della fortuna (*Approvazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non c'è nessuna proposta in discussione, e mi pare questa tutta una discussione fuori di luogo.

LUCCHINI LUIGI. Allora domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. La prego, però, di attenersi strettamente al fatto personale.

LUCCHINI LUIGI. Veramente dovrei cominciare col dire che il mio è un fatto personale a rovescio, perchè il discorso dell'onore senatore Quarta, per quanto contrario alla tesi da me sostenuta, altamente mi onora, come non può non onorarmi che sieno prese in tanta considerazione le osservazioni a me fatte per parte di un uomo di così grande autorità e reputazione.

Io però sento il bisogno di replicare brevi parole a quelle che potevan sembrare rampogne da lui rivoltemi, sebbene con l'usata gentilezza e benevolenza.

Egli, fra l'altro, ritiene che il concetto da me sostenuto del Pubblico Ministero sia ispirato da una mancanza di considerazione e da poco rispetto verso questa istituzione. Non credo peraltro si possa dire che, sostenendo non poter essere il Pubblico Ministero, in un regime liberale, costituzionale, parlamentare, abbandonato al più ampio, e forse sfrenato, arbitrio, ma dover essere infrenato e diretto nella funzione sua dall'autorità del Governo, io abbia inteso di menomarne la dignità e il prestigio.

Già nessuno può contestare, nè io contesterò al Pubblico Ministero una facoltà d'iniziativa e una libertà di apprezzamento, quale all'alta sua funzione si deve riconoscere.

Così io sono perfettamente d'accordo col senatore Quarta sul dovere e sul diritto nel Pubblico Ministero di vagliare le accuse nel corso del procedimento e di liberamente pronunziarsi nelle sue requisitorie, così nei giudizi ordinari

come in quelli disciplinari, lasciandosi guidare unicamente dal suo criterio.

Quanto il senatore Quarta accennava circa le disposizioni della legge, che regola la funzione disciplinare, non contraddiceva a quello che riguarda il promuovere l'azione penale: l'essere la sua azione subordinata nei primordi agli ordini del Ministero non esclude che nel suo svolgimento sia lasciata alla facoltà del rappresentante il Pubblico Ministero il risolversi in un senso piuttosto che in un altro.

Ecco come si contemperano le due cose: promuovere il procedimento, che deve essere regolato non solo dalla coscienza del funzionario, ma si ancora da criteri organici e armonici, ed eventualmente dalle direttive che gli possa segnare il potere esecutivo; svolgere poi l'azione penale e seguire tutte le vicende del procedimento, prendendovi conclusioni e facendovi requisitorie, che sono lasciate e devono esser naturalmente, necessariamente, lasciate, in massima, alla sua coscienza.

Naturalmente il ministro può e deve essere eventualmente libero di esercitare quel che è suo dovere, più che diritto, di agire verso i funzionari del Pubblico Ministero nel modo che esso trova più conveniente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Poichè è vero quello che dice il senatore Quarta: l'amministrazione della giustizia si svolge e per opera del Pubblico Ministero che promuove, e per opera del magistrato che giudica; ma certamente i procedimenti non si farebbero se il Pubblico Ministero non li promuovesse, e noi abbiamo avuto in Italia purtroppo, e abbiamo ancora, degli esempi di procedimenti che non avrebbero dovuto essere promossi o non promossi in quel modo, che furono, non soltanto per la improntitudine del Pubblico Ministero, ma altresì per l'inerzia e indifferenza del Governo, che a tempo non ha saputo dirigere e infrenare l'opera del Pubblico Ministero.

Il collega senatore Quarta poi ha accennato al Pubblico Ministero innanzi alla Corte di cassazione. Io ho omesso, se pur me ne correva l'obbligo, di avvertire come ci sia un distacco enorme tra Pubblico Ministero avanti i magistrati di merito, di cui propriamente ed esclusivamente mi occupavo, e Pubblico Ministero avanti la Corte di cassazione, che esorbitava dal mio tema. Il Pubblico Ministero dell'arti-

colo 129 dell'ordinamento è quello solamente che esercita l'azione penale e che ha tutte le varie e molteplici attribuzioni, di cui mi sono intrattenuto, è quello solo che interviene nei giudizi delle preture, dei tribunali e delle Corti di appello e di assise: il Pubblico Ministero in cassazione ha un'altra funzione affatto diversa e distinta dal primo; potrebbe anche chiamarsi altrimenti. Può ben dirsi che il Pubblico Ministero in cassazione veramente rappresenti la legge, che sia un collaboratore del magistrato giudicante, una specie di controrelatore o correlatore, così nelle materie civili come nelle penali. E chi ne propugna la conservazione, o chi ne vorrebbe l'abolizione, si ispira a considerazioni sull'economia dei giudizi e sulla possibile influenza del Pubblico Ministero in questi giudizi che niente hanno da fare con quelle riflettenti il Pubblico Ministero dell'azione penale e dell'accusa, astraendo completamente da tutto l'organismo del Pubblico Ministero militante, che non ha affatto riscontro nel giudizio di Cassazione.

Io mi asterrò, per non esorbitare dai termini di un fatto personale, dal polemizzare col senatore Quarta, il quale così magistralmente, dal suo punto di vista, ha trattato il soggetto. Mi limiterò soltanto a dire per quel che riguarda gli altri Stati, e per quel che riguarda gli autori che si sono occupati della materia, che non sono affermazioni mie, ma del ministro Guardasigilli, che in tutti i paesi civili siasi sancito il concetto di cui io mi sono fatto modesto apostolo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In termini non perfettamente identici.

LUCCHINI L. Il sistema, parliamo del sistema....

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma non in senso perfettamente identico a quello che ha sostenuto lei.

LUCCHINI L. Si capisce, che ci potranno essere delle varietà. (*Si ride*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se ci sono delle varietà, non è più la stessa cosa.

LUCCHINI L. Ci saranno delle varietà, ma che non infrmano il sistema; e io facevo appello all'autorità dell'onor. ministro, perchè egli

diceva cosa che non poteva non essere perfettamente esatta, come è esatto che in tutti i paesi, i quali accolgono quel medesimo concetto, che ha poi la sua base nella legislazione napoleonica, ivi il Pubblico Ministero, si chiami procuratore del Re o della repubblica, o procuratore di Stato, è sempre inteso quale una emanazione, una dipendenza del potere esecutivo. Questo è il sistema....

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Conservando il carattere di magistrato.

LUCCHINI L. Questo è il sistema, che naturalmente esclude nel Pubblico Ministero il carattere del vero e proprio magistrato, e questo è il concetto della legge vigente. Se poi oggi l'onorevole ministro modifica le proprie opinioni, e può anche essere virtù dei saggi, come suol dirsi, mutar consiglio...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho questa abitudine. Ella presumeva anche contraddizioni future per la procedura penale. Io credo di non avere le abitudini che altri possono avere, di dimenticare quello che hanno sostenuto, e volerlo cancellato dai verbali delle Commissioni preparatorie dei lavori legislativi.

LUCCHINI L. Mi permetto di osservare che sarebbe una mutazione presente, non futura. Se ella oggi vuol contraddire a quello che ieri ha sostenuto così vigorosamente, è buon padrone. D'altronde, torno a dire, ognuno può ben modificare le proprie vedute, senza andar soggetto a censura, purchè lo faccia apertamente, francamente. A chi non capita questo nella scienza e nella giurisprudenza?

Nessuno ha attribuito mai a demerito o a mancanza di carattere il venir modificando il proprio giudizio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non modifico nulla, soltanto credo che ella interpreti male. Ecco la questione, e domani glielo spiegherò, se lo vorrà spiegato, molto più largamente.

LUCCHINI L. Sarò molto grato all'onorevole Finocchiaro-Aprile delle spiegazioni che vorrà favorirmi; ma finchè egli non me le favorirà, io mi reputo in diritto di ricordare la sua adesione al sistema da me patrocinato e da esso medesimo ricordato nella discussione sulla riforma giudiziaria del 1903, sulla quale

furono fatti discorsi importanti e autorevoli; e ricordo che l'onor. Fortis, fra gli altri, pose la sua autorevole firma a un ordine del giorno presentato alla Camera precisamente nel senso espresso e senza arzigogolare sul più e sul meno che si fosse potuto sostenere o contraddire. So vi sono oppositori autorevolissimi, e ora in capo a tutti il senatore Quarta, la nostra dottrina ebbe pure nella Camera dei deputati i più autorevoli propugnatori e oratori - ed è in Europa, torno a dire senza potere in ciò essere smentito da alcuno, quella che ha per sé la grande maggioranza degli scrittori.

Questa dottrina dico, questo sistema, questa tesi ha avuto per suo autorevole propugnatore l'onor. Finocchiaro, ministro e deputato, ed è quella che certamente senza grande contrasto regna nella scienza ed ha sempre regnato, è quella che io persisto a ritenere la più conforme ai principii costituzionali e liberali di un reggimento rappresentativo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho negato mai che il Pubblico Ministero avesse veste di pubblico magistrato: qualunque altra interpretazione è fallace.

PRESIDENTE. Ripeto che la discussione generale è stata già chiusa, riservando la facoltà di parlare all'on. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Siccome dovrei rilevare alcune delle cose dette dall'on. Lucchini e dare alcune spiegazioni circa gli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale del Senato, specie sull'ultimo punto, pregherei l'on. Presidente di volermi concedere domani la parola.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto intanto che domani alle ore 14.30 vi sarà riunione degli Uffici; alle ore 15 seduta pubblica con l'ordine del giorno del quale do lettura.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 563 - *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1372, col quale fu auto-

rizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 715);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1910-11, durante i periodi di vacanze parlamentari dall' 11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 (N. 709);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all' 8 maggio 1911 (N. 710);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 716);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 717);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sullo assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 718).

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 719);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1912 (ore 15).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXIII.

TORNATA DEL 16 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 7349) — Dichiarazioni di voto dei senatori Del Giudice (pag. 7350) e Vischi (pag. 7350) — Comunicazioni della Presidenza (pag. 7349, 7350) — Lettura di una proposta di legge del senatore Benecentano (pag. 7350) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario »; parlano il ministro guardasigilli (pag. 7351) e il senatore Luigi Lucchini (pag. 7354) — Presentazione di relazioni (pag. 7355, 7371) — Ripresa della discussione — Risposta del Guardasigilli al senatore Lucchini (pag. 7355) — Si procede alla discussione degli articoli; sull'art. 1 discorrono i senatori Petrella (pag. 7356), D'Andrea (pag. 7359), De Cupis (pag. 7360), Placido (pag. 7360), Vischi (pag. 7361), Giordano-Apostoli (pag. 7362), Vacca, relatore (pag. 7362) e il ministro guardasigilli (pag. 7361, 7362) — La discussione e votazione dell'art. 1 sono sospese (pag. 7362) — Sull'art. 2 parlano i senatori Carlo Giuseppe (pag. 7363), D'Andrea (pag. 7366) e De Cupis (pag. 7369) — Si rinvia alla successiva tornata il seguito della discussione (pag. 7371) — Presentazione di progetti di legge (pag. 7359).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Ho ricevuto dalla Presidenza della Camera dei deputati il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: " Costituzione di Consorzi di

custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia », di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 15 marzo 1912, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i nostri colleghi Beltrami, Canzi, Celoria, Colombo, De Cristoforis, Facheris, Gavazzi, Mangili, Mar-

telli, Mangiagalli, Panizzardi, Pirelli, Ponti, Pullè, Sormani, Speroni, Vigoni Giuseppe, Del Zio, Cadenazzi, De Giovanni, Driquet, che non erano presenti il giorno in cui il Senato ebbe a manifestare la sua indignazione per l'attentato a S. M. il Re ed il suo gaudio per lo scampato pericolo, hanno telegrafato per associarsi alle manifestazioni del Senato. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Anche io non fui presente perchè impedito da ragioni di ufficio. Mi associo ora di tutto cuore a quanto è detto nei dispacci dei colleghi assenti. (*Approvazioni*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Anel'io mi trovavo assente. È inutile dire con quale entusiasmo e con quale animo mi sarei associato alle manifestazioni del Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Comunico i seguenti telegrammi inviati al Senato:

Dal Presidente del Consiglio dell'Impero germanico:

« A la nouvelle de l'attentat dirigé contre l'Auguste personne du Roi, le Conseil de l'Empire me charge de vous exprimer ses sentiments de profonde indignation devant cette nouvelle tentative de régicide et sa vive joie de ce que le Toutpuissant ait conservé à l'Italie et au monde civilisé les jours précieux de Leurs Majestés.

« *Président*
« AKIMOFF ».

(*Approvazioni*).

Dal Presidente del Senato portoghese:

« J'ai l'honneur de vous annoncer que le Sénat de la République portugaise, dans sa séance d'aujourd'hui, c'est associé à la congratulation générale pour l'insuccès de l'attentat contre Leurs Majestés le Roi et la Reine d'Italie en exprimant ainsi sa haute estime pour votre pays dont le notre admire profondément les sentiments libéraux.

« BRAAMCAMP FREIRE ».

(*Approvazioni*).

Dal Presidente del Senato rumeno:

« Le Sénat Roumain, profondément ému de l'attentat commis contre la vie de Sa Majesté le Roi d'Italie, m'a chargé d'exprimer à Votre Excellence l'indignation ressentie dans toute la Roumanie contre cet acte abominable ainsi que la vive joie éprouvée unanimement d'avoir vu les jours précieux de Sa Majesté protégés par la Providence. Le peuple roumain prend part à toutes les peines comme à toutes les joies du peuple italien auquel le rattachent les liens du sang et de la tradition.

« *Le Président du Sénat roumain*
« GEORGES GR. CANTAGUZENE ».

(*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io risponderò a questi telegrammi esprimendo l'accoglienza che il Senato ha loro fatto o ringraziando. (*Approvazioni*).

Lettura di una proposta di legge del senatore Beneventano.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa del senatore Beneventano, prego il senatore segretario Melodia di darne lettura a termini dell'art. 82 del regolamento.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Modificazioni alla legge 8 luglio 1903, numero 312, riguardante le vie di accesso alle stazioni.

Articolo unico.

« Il sussidio del 50 per cento della spesa effettiva della legge 8 luglio 1903, n. 312, accordato ai comuni, che costruiscono, o ricostruiscono la strada di accesso da un comune alla stazione ferroviaria omonima od all'approdo omonimo del piroscalo postale, è pure dallo Stato accordato alle provincie, che assumono la costruzione, o la ricostruzione delle strade suddette armonicamente alle esigenze ed all'importanza del traffico, che su di esse si esercita ».

PRESIDENTE. Ora deve essere fissato il giorno in cui il proponente dovrà svolgere questo disegno di legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi rimetto al Presidente ed al Senato per la fissazione del giorno in cui la mia proposta debba essere svolta.

PRESIDENTE. Mi riservo dunque di mettere all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta del senatore Beneventano, d'accordo col ministro interessato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:
« Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

La discussione generale fu chiusa e rimase riservata la parola al signor ministro di grazia e giustizia che l'aveva chiesta.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Al punto in cui è giunta la discussione io non avrei bisogno d'intrattenere ulteriormente il Senato.

L'Ufficio centrale, nella relazione che è stata presentata dall'onor. Vacca, ha raccolto in un ordine del giorno alcuni voti intorno ai quali io ebbi l'onore di fare delle dichiarazioni.

Per le ragioni indicate nel discorso dell'altro giorno, manifestai già di non poter consentire nell'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, perchè importava per il Governo un impegno preciso, e ad una scadenza evidentemente non lontana, per presentare i disegni di legge indicati.

L'Ufficio centrale, aderendo all'invito da me rivoltagli, consentì che l'ordine del giorno fosse mutato in una raccomandazione; o la dichiarazione escludeva qualunque ulteriore discussione. Ciò non pertanto un autorevole membro dell'Ufficio centrale, il senatore Mortara, volle dar ragione dei motivi in base ai quali era stato presentato l'ordine del giorno, specialmente sulla unificazione della Corte di cassazione; e l'onorevole senatore Luchini si occupò della proposta riguardante la inamovibilità del Pubblico Ministero. Alcune delle cose dette dall'uno e dall'altro oratore, richiedono da mia parte brevi dichiarazioni; ed è perciò che ho chiesto la parola, dolente di dovere, malgrado il mio

desiderio, sottrarre ancora qualche momento al Senato.

Sulla prima questione, quella riguardante la Corte di cassazione, mi importa di chiarire, sia pure in anticipazione, la ragione della proposta contenuta nell'art. 23 del disegno di legge, che ha determinato l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Come più volte ho ripetuto, col disegno di legge che è innanzi al Senato il Governo non si propose d'investire tutto il problema dell'ordinamento giudiziario; ma volle limitare le sue proposte ad alcuni argomenti di carattere urgente, per provvedere a necessità riconosciute.

Il disegno di legge non ha toccato la grave questione della Corte di cassazione, nè ha voluto in alcuna maniera pregiudicare le risoluzioni che dovrà, a tempo debito, prendere il Parlamento sulle proposte che potranno essere presentate dal Governo. Vi era però un problema urgente al quale bisognava provvedere; e che si riferisce al funzionamento di alcune Corti di cassazione, che da anni si dibattono nelle difficoltà create da un notevole arretrato di ricorsi. Nell'interesse della giustizia era necessario provvedere onde fosse eliminato questo arretrato, che ha dato luogo, e a ragione, a tanti reclami.

Avete udito quello che ha detto l'onorevole senatore De Blasio coll'autorità che gli viene dall'alto ufficio che ricopre, a proposito della Corte Suprema di Torino. Le difficoltà sono maggiori nella Corte di cassazione di Palermo, malgrado il buon volere dell'illustre magistrato che la presiede e dei componenti il collegio, come lo dimostrano le cifre seguenti. I ricorsi prodotti durante l'ultimo quinquennio ammontano a 1702; le sentenze rese durante il medesimo periodo furono 1825. Vi è in confronto del numero dei ricorsi presentati, un aumento che si riferisce ad una parte di ricorsi arretrati. Continuando nella medesima proporzione per esaurire l'arretrato, che risale a presso che 1200 ricorsi, occorreranno altri dieci anni. Basta segnalare questa condizione di cose al Senato, perchè riconosca la necessità d'un provvedimento.

In condizioni, quasi identiche, si trova la Corte di cassazione di Napoli.

Da ciò ha avuto origine la proposta conte-

nuta nell'art. 23 del disegno di legge, con la quale si dà facoltà al Governo di aumentare con decreti Reali il numero delle Sezioni delle Corti di appello e di cassazione. Così potrà essere assicurato un rapido espletamento dei ricorsi arretrati, mettendo il lavoro di quelle supreme Magistrature nelle condizioni di normalità necessarie, evitando la ressa per la prelevazione dei ricorsi che più urge alle parti di vedere risolto. A questo fine fu solamente ispirata, per quanto riguarda le Corti di cassazione, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 23.

Nell'Ufficio centrale, quando esaminò il disegno di legge, sorse il dubbio, e ciò trasparì anche dal discorso pronunciato ieri dall'onorevole senatore Mortara, che queste disposizioni potessero pregiudicare la condizione attuale della Corte di cassazione di Roma, nelle attribuzioni speciali che la legge le ha attribuito, specie per i giudizi a Sezioni unite. Ad eliminare ogni dubbio in proposito dichiarai all'onorevole relatore, e poi allo stesso Ufficio centrale, che ero disposto ad aggiungere all'art. 23 un ultimo comma col quale esplicitamente si dichiarava che nulla era mutato nella competenza esclusiva della Corte di Roma nei ricorsi a Sezioni unite in materia civile e commerciale.

Così la disposizione dell'art. 23 era sempre più chiarita nel vero suo significato, e questa aggiunta, per quanto non necessaria di fronte al disposto della legge del 1898, ne costituiva una esplicita conferma. Le sezioni accennate nell'art. 23 del progetto non avrebbero potuto in nessun caso dar luogo a qualsiasi dubbio in proposito.

Nel discorso pronunciato l'altro giorno manifestai chiaramente il mio pensiero sulla questione dell'unificazione del Supremo collegio e non debbo ora tornare sull'argomento. Essa dovrà essere, a mio giudizio, coordinata ad una riforma dell'ordinamento giudiziario, che, con evidente vantaggio della giustizia e delle popolazioni, istituirà dei collegi pel giudizio in terza istanza di tutte le contestazioni civili, sottraendo alla Corte di cassazione la materia ingombrante che ne assorbe oggi l'attività. Una riforma in questo senso varrà a trasformare col vero beneficio delle popolazioni le attuali Corti regionali, che non è possibile sopprimere

affrontare difficoltà grandissime. E questo provvedimento potrà rendere possibile la riforma dell'istituto della Cassazione in armonia alla funzione che gli è propria.

L'onorevole senatore Mortara, con molta dottrina, ha esposto i suoi concetti accennando ad una soluzione diversa, quella cioè d'unificare a Roma il Supremo magistrato riservando alla Corte d'appello l'esame delle questioni indicate negli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di procedura civile, trattandosi in sostanza di materie di revocazione.

Non è il momento di discutere tale questione. Essa verrà innanzi al Parlamento al momento opportuno, e gli argomenti che servono di base alle due soluzioni saranno allora presi in esame. Ora - e in ciò sono d'accordo coll'onorevole Mortara - nulla deve esser fatto per modificare la condizione presente; nè devono essere pregiudicate le future risoluzioni.

Ritornando intanto all'argomento che ha dato occasione a questa discussione, e chiarita la ragione che determinò la proposta contenuta nell'art. 23, non ho altro da aggiungere su questo punto. A me importava soltanto di dare ragione del fine che mi era proposto, e nessuno, credo, potrà contestare la necessità di riparare ai danni che derivano alle Corti di cassazione regionali dallo stato di cosa attuale.

Il secondo voto dell'Ufficio centrale si riferisce alla questione del Pubblico Ministero.

L'Ufficio centrale mi informò di questa sua proposta in una adunanza che precedette la riapertura dei lavori del Senato. In quell'occasione, come ha riferito nella sua relazione l'on. Vacea, io non mi mostrai alieno dal consentire nel pensiero dell'Ufficio centrale; dissi però che questo argomento, per ragioni di connessione, doveva essere rimandato alla revisione della legge sulle guarentigie e sulla disciplina della Magistratura e, consentendo nel concetto, mi riservai di studiarne i temperamenti. Questa dichiarazione ho ripetuta intanto al Senato.

All'on. senatore Lucchini è parso che essa non fosse in perfetta armonia con precedenti dichiarazioni da me fatte nella Commissione che fu costituita per studiare le modificazioni da introdurre nel Codice di procedura penale, accennando a quanto si contiene nel processo

verbale di una delle prime sedute della Commissione stessa.

L'on. Lucchini ha ricordato una discussione della quale è bene precisare i termini. Nella seduta alla quale egli ha accennato, si trattò appunto del Pubblico Ministero e venne fatta una proposta perchè fosse mantenuto il concetto espresso nell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, che dà al Pubblico Ministero il carattere di rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.

Avendo io l'onore di presiedere quella seduta, ebbi occasione di dichiarare che l'art. 129 rispondeva a necessità di carattere giuridico e politico. Fu posto in evidenza in quella occasione che il Pubblico Ministero era distinto dalla Magistratura *giudicante*. Questo è quello che dal verbale risulta; e non deriva da ciò alcuna difformità colle dichiarazioni che ho fatto al Senato.

Il Pubblico Ministero non può considerarsi solamente come un agente del potere politico. Distinto dalla Magistratura giudicante, esso appartiene egualmente all'ordine giudiziario ed ha veste e carattere di un magistrato! Lo afferma in tutte le sue disposizioni la legge sull'ordinamento giudiziario. Infatti l'art. 6, indicando i funzionari dell'ordine giudiziario, vi comprende esplicitamente i membri del Pubblico Ministero. L'art. 139 dice che esso veglia all'osservanza della legge, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, ecc.

L'art. 129, che lo indica come rappresentante del potere esecutivo, non distrugge il carattere fondamentale della sua funzione, che ha carattere giudiziario anche essendo distinta da quella della Magistratura giudicante. La distinzione non importa soppressione della sua qualità originaria e permanente. Il Pubblico Ministero è agente del potere esecutivo in quanto è anzitutto magistrato.

L'art. 129 non trasforma il Pubblico Ministero in un semplice agente amministrativo, in un funzionario, politico esecutore di ordini, anche quando non sono in armonia colla legge. Non ho mai immaginato questa figura di Pubblico Ministero, nè in questa forma irragionevole ed assurda deve intendersi l'art. 129.

La funzione del Pubblico Ministero ha una

doppia caratteristica. È funzione giudiziaria e si svolge in tutti i gradi di giurisdizione, dai più umili ai più elevati; ed è altresì di rappresentanza del potere esecutivo che ha bisogno di un organo presso la Magistratura giudicante. È ossequio alla Magistratura che sia affidata ad un magistrato questa funzione.

L'onor. relatore ha ricordato le parole pronunziate nel 1873 nel Senato da Raffaele Consorti, illustrando il concetto che il Pubblico Ministero deve, pur rappresentando il potere politico, compiere l'ufficio suo ispirandolo sempre alla legge e alla sua coscienza.

« Il potere esecutivo - egli dice - deve avere un organo di comunicazione a cui rivolgersi per richiedere l'adempimento della legge, e questo è il Pubblico Ministero. Ma il Pubblico Ministero in questo senso non solo è organo del potere esecutivo ma lo è di tutta la società, di tutta la nazione, della universalità dei cittadini, di ciascuno e di tutti ».

Credere che l'art. 129 debba intendersi nel senso che alcuni pretendono, snaturandone il carattere, è un grave errore. Certo non è possibile, nelle presenti condizioni giuridiche e politiche, come dissi nella Commissione che studiò le modifiche al Codice di procedura penale, di rinunciare a quest'organo di rappresentanza presso la Magistratura giudicante; ma non può logicamente nè razionalmente ammettersi che cessi nel Pubblico Ministero per questa rappresentanza quella qualità per la quale soltanto essa è possibile.

Nessuno ammetterà che per l'art. 129 il potere esecutivo, possa determinare per effetto della sua volontà l'esercizio dell'azione penale anche quando la legge o il convincimento del magistrato vi si oppongono.

La dipendenza dal ministro è dipendenza gerarchica per tutti gli uffici disciplinari, amministrativi, di vigilanza e di tutela; ma non può, senza contraddizione, estendersi a quelle funzioni che hanno vero e proprio carattere giudiziario. E non mancano esempi di legittima resistenza, quando qualche volta fu tentato di trascinare il Pubblico Ministero fuori la via che la coscienza e la legge designavano.

Il concetto al quale ha accennato è del resto tradizionale nella dottrina italiana, la quale, riconoscendo nel potere politico il diritto di avere nel meccanismo giudiziario un organo

di rappresentanza per richiedere l'esecuzione della legge, e per assicurare l'ordine e la disciplina, che sono un alto interesse sociale, non ha ammesso che il Pubblico Ministero cessi perciò di essere un magistrato, e di averne tutti i doveri e tutte le responsabilità.

Quando nella Commissione del Codice di procedura penale si affermava che il Pubblico Ministero era distinto dalla Magistratura giudicante, non si intendeva, come si pretende ora, mutare la distinzione nella esclusione della qualità di magistrato. Io ero quindi nel vero, quando, con una interruzione, della quale chiedo venia al Senato, avvertii di non avere mai escluso, come erroneamente si affermava, che il Pubblico Ministero avesse carattere di magistrato.

Posti questi concetti, che sono in perfetta armonia colle manifestazioni da me fatto nella Commissione preparatoria del Codice ed ora in Senato, io non avevo ragione di non prendere in considerazione i voti dell'Ufficio centrale, sempre colla riserva indicata, e di ciò mi occuperò nei ritocchi che credo opportuni nella legge sulle guarentigie e disciplina della Magistratura.

L'Ufficio centrale invoca la correzione del testo dell'art. 129. Io credo che ciò non sia indispensabile, non potendo dubitarsi della caratteristica prevalente e fondamentale del Pubblico Ministero, che, pur adempiendo all'ufficio assegnatogli dall'articolo 129, conserva sempre quella caratteristica. Se l'art. 129 dà al Pubblico Ministero una funzione necessaria nelle presenti condizioni giuridiche e politiche, essa deve essere coordinata a tutte le attribuzioni che gli dà la legge e da essa apparisce chiaro ed evidente il suo carattere vero e proprio. Ad ogni modo questo è argomento che dovrà essere esaminato, a momento opportuno, in tutti i suoi particolari. A me premeva soltanto di respingere l'obiezione infondata che è stata fatta, e di dare al Senato la dimostrazione che le opinioni da me manifestate non sono in contrasto con quelle sostenute in altre occasioni, come gratuitamente si è affermato.

Se il Pubblico Ministero conserva il suo carattere di magistrato, è ragionevole e legittimo il voto di estendere ad esso le garanzie che debbono tutelarlo nell'esercizio delle sue fun-

zioni. Dei temperamenti che potranno occorrere, si discuterà a tempo debito.

E, dopo ciò, mi auguro che, esaurite le discussioni preliminari, vorrà procedersi all'esame del disegno di legge, onde possa venirsi ad una conclusione; e intanto ringrazio il Senato della sua benevola attenzione. (*Approvazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Naturalmente io mi guarderò bene dal ritornare sulla discussione che ora ha sollevato l'onorevole ministro; ma non posso fare a meno di rilevare una cosa sola, che cioè il ministro, con le spiegazioni da lui date, non ha fatto che confermare pienamente quello che io avevo detto e gli avevo attribuito.

Nella terza seduta della Commissione del Codice di procedura penale, da lui stesso istituita e presieduta nel 1899, la proposta da me concretamente fatta era in questi termini: « che la disposizione dell'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario riceva piena e franca applicazione nel senso che il Pubblico Ministero, affatto distinto dalla Magistratura giudicante, agisca sotto la palese ed efficace direzione e responsabilità del ministro di grazia e giustizia ». Mi pare fosse una formula molto chiara ed esplicita e che non ammettesse equivoci. E l'onorevole ministro dichiarava in fine della discussione che « la medesima era la riproduzione dell'articolo 129 dell'ordinamento, il quale determina quale sia la funzione del Pubblico Ministero, posto sotto la direzione del ministro della giustizia, che, a parer suo, questa disposizione della legge organica risponde alle presenti condizioni giuridiche e politiche e che esso potrà servire di guida alla Commissione per i suoi studi ».

E nella seduta del 21 marzo 1903 della Camera dei deputati, discutendosi la riforma giudiziaria proposta dagli onorevoli ministri Zanardelli e Cocco-Ortu, l'onor. deputato Finocchiaro-Aprile così si esprimeva: « Quanto alla dibattuta questione del Pubblico Ministero, dirò brevemente il mio pensiero. L'onor. Lucchini Luigi, nel pregevole discorso col quale iniziò questa discussione, sostenendo che l'ufficio del Pubblico Ministero, organicamente distinto dalla Magistratura giudicante, debba essere, circoscritto alle sue proprie attribuzioni, di eserci-

tare cioè l'azione penale, di dirigere la polizia giudiziaria e di compiere le altre attribuzioni sotto la vigilanza e la responsabilità del ministro della giustizia; ricordò una deliberazione della Commissione che studia le riforme da introdurre nel Codice penale, ch'ebbi l'alto onore di inaugurare trovandomi al Governo, partecipai con l'onorevole Lucchini e con gli altri eminenti giuristi che la componevano, a quella deliberazione; e ciò basterà ad indicare alla Camera ciò che io pensi sulla grave questione ».

E questa opinione, come dicevo nella seduta di ieri, trovò il consenso di numerosi oratori o deputati quali gli onorevoli Girardi, Sini-baldi, Camera, Alessio, Romano, Gualtieri, Piccolo Cupani, Cavagnari, Fortis, e altri ancora, e fu anche concretata in un ordine del giorno firmato da parecchi deputati.

Ora l'on. ministro soggiungo e dico: ma questa opinione è perfettamente compatibile con quest'altra che io professo, che cioè il Pubblico Ministero è un magistrato anch'esso, ma distinto dal Magistrato giudicante. Io non aggiungerò altro: la questione si risolve da sé stessa. Secondo il ministro si tratta di un magistrato che dipende dal ministro della giustizia, che agisce sotto la sua direzione e la sua sorveglianza, che quindi deve conformare la propria azione alle disposizioni che il ministro naturalmente, deve poter dare, in quanto lo dirige e sorveglia. Si può facilmente intendere quindi che razza di magistrato esso abbia ad essere. E se, ridotto in così pietose condizioni, lo vuol chiamare ancora magistrato, s'accodi pure.

Soltanto, per completare il mio fatto personale, mi permetterei di chiedere all'on. ministro che cosa intese ieri di dire con una delle sue ripetute interruzioni, che mi sfuggì, e che trovo riportata nel resoconto stenografico: « io credo di non aver l'abitudine, che altri possono avere, di dimenticare quello che hanno sostenuto, e volerlo cancellato dai verbali delle Commissioni preparatorie dei lavori legislativi ».

Se egli ha inteso di riferire queste parole a me, si sbaglia nel modo più assoluto; forse ha voluto alludere ad una protesta che io feci in occasione della stampa dei verbali della Commissione del Codice di procedura penale, poi-

chè io dichiarai non potersi fare, per quanto i verbali medesimi fossero nella disponibilità del Governo e del ministro che aveva costituita questa Commissione; io sostenni che, dal punto di vista del diritto di autore, il Governo che raccoglie una Commissione, nella quale ognuno esprime il proprio pensiero, e porta il suo contributo, ha però il diritto di impedire che si faccia la pubblicazione di questi verbali, come un professore che fa lezione ha il diritto di impedire che si pubblichi il testo delle sue lezioni. Il ricordo di questo incidente ha tratto forse l'on. ministro in equivoco, perchè io non ho mai avuto occasione di ritirare alcun voto espresso, per quanto eventualmente avessi potuto modificare le mie opinioni.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge: « Sostituzione dei buoni del tesoro quinquennali, ai titoli redimibili 3.50 o tre per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate o a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi ».

Presento anche la relazione sul disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi duolo di riprendere la parola. In questa Assemblea sono abituato a sentir discutere di argomenti molto più seri, e sempre in forma non personale. L'incidente al quale feci allusione ieri è il seguente. Quando la Commissione che si occupò degli studi del Codice esaurì la prima parte del suo compito, il presidente, senatore Pessina, chiese

di essere autorizzato a domandare al ministro la pubblicazione del testo dei verbali. Uno dei commissari si oppose, sostenendo che le discussioni fatte nel seno delle Commissioni legislative sono coperte dai diritti di autore, opponendosi, per la sua parte, a questa pubblicazione.

La teoria parve, e pare a me anche oggi, assai strana.

LUCCHINI LUIGI. Tenga per sé lo strano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È questo l'incidente al quale ieri ho accennato. Fu opinione comune dei commissari che chi faceva questa proposta, era ispirato dal desiderio di non veder tradotte in pubblico, opinioni che contraddicevano con altro espresso precedentemente.

Ma, onorevoli senatori, queste sono quisquillie, sulle quali non occorre fermarsi più che tanto. Una sola cosa debbo aggiungere a proposito della questione sollevata dall'onor. Lucchini, intorno al Pubblico Ministero, non rilevando gli strali che in questi giorni ha voluto rivolgermi, e che non mi feriscono. Ed è la conferma di quanto dissi già, che il Pubblico Ministero cioè — tengo a ripeterlo da questo posto — se è rappresentante del potere politico, per determinate funzioni, non può mai essere trascinato a compiere atti, che sono contro la sua coscienza e contro la legge. Se la interpretazione che ne fa un esecutore pedissequo di ordine fosse ammissibile, costituirebbe l'affermazione più illiberale che in tempi di progresso e di civiltà potesse farsi in un'assemblea politica. (*Approvazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Borgnini e Nelli si sono rifiutati di procedere contro Lobbia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella porta esempi che confermano la mia tesi. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà determinata la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

È iscritto a parlare su quest'articolo primo il senatore Petrella a cui do facoltà di parlare.

PETRELLA. Ho chiesto di parlare, onorevoli senatori, per presentare un emendamento alla tabella nella parte che riguarda la riduzione dei membri di tribunale, cioè giudici e sostituti procuratori del Re. Prima di fare una brevissima esposizione del mio assunto, bisogna che io mi scagioni dalla taccia di contraddizione che mi si potrebbe dare. Io sosterrò nel mio emendamento che la riduzione, pare a me, non debba farsi, perchè riuscirebbe dannosa all'amministrazione della giustizia. Invece io ho inteso dei discorsi molto ascoltati, e meritamente ascoltati, nei quali si è sostenuto che, per avere un organico, che possa veramente sfidare tutte le critiche, bisogna fare una larga riduzione del personale della Magistratura o segnatamente cominciare dalla base. Io ho plaudito a questi discorsi, perchè divido perfettamente le idee di coloro che hanno sostenuto che la riduzione larga debba aver luogo, e se ora sostengo che la riduzione dei giudici proposta con la tabella non debba farsi non mi contraddico. La ragione pare a me, semplicissima: la riduzione del personale su larga scala ha un presupposto, e questo presupposto è la modificazione radicale delle circoscrizioni giudiziarie. Ma fintanto che noi abbiamo le circoscrizioni attuali, fintanto che ad esso noi siamo legati come Prometeo alla rupe, fino a quando (e son già passati indarno circa 50 anni) non sapremo levarci di dosso questa camicia di Nesso, io dico che è impossibile avere delle sedi di pretura, di tribunali e di Corti senza che a queste sedi vi siano magistrati necessari per lo svolgimento del compito che la legge alle preture, ai tribunali, alle Corti affida. Dunque io non potrò esser tacciato di contraddizione se sostengo che la riduzione attualmente non dovrebbe farsi. Detto questo, io mi domando; con quale ragione si è giustificata la riduzione del numero di cento giudici di tribunale e di sostituti procuratori del Re? Leggo nella relazione che la creazione del giudice unico porta alla riduzione del personale.

Io avevo intenzione di esporre qualche mia modesta osservazione sul giudice unico, ma giunsi tardi, altri s'era già iscritto prima di me e io ho inteso i loro discorsi. L'onorevole D'Andrea, ad esempio, ha sostenuto quello

stesso punto di vista, che avrei voluto sostenere io, e poichè a me le ripetizioni non piacciono e poichè mi guardo bene dall'annoiare il Senato, ho detto a me stesso: è prudenza di non prendere la parola sul tema, anche perchè forse io non potrei che ripetere almeno parzialmente, e molto male quello che è stato detto tanto bene dall'onor. D'Andrea e che è stato ascoltato con tanta attenzione dal Senato. Quindi non pregai il nostro illustre Presidente di darmi la parola.

Però la mia convinzione è rimasta intera e profonda. Per me il giudice unico non è necessario e non è neppure utile. Ho inteso religiosamente tutto quello che si è detto in difesa del giudice unico, ma, per verità, la mia convinzione non è rimasta scollata; mi sono anzi raffermao nel mio convincimento, anche perchè io non ho inteso una sola parola che avesse potuto quietare un dubbio dell'animo mio, ed è questo: si è detto che il giudice unico prevale al collegio, quando si tratta delle cause civili di primo grado, perchè la collegialità quasi svanisce giacchè il giudice relatore quasi rimorchia gli altri votanti. Tutto questo si è detto con molta gentilezza, ma in sostanza racchiude una qualche cosa che forse annebbia la utilità della collegialità, perchè in sostanza con questo discorso si dice: i due votanti non hanno studiato le memorie difensive che ad essi si sono mandate; non hanno inteso bene la discussione orale che si è fatta, il giudice relatore è un individuo che ha voluto far pesare la sua autorità sull'opinione degli altri, ed il presidente non ha esercitato quel controllo che avrebbe dovuto esercitare.

Ora, tutto questo non mi pare nè esatto, nè bello. Ad ogni modo, io non ho inteso giustificare come mai tutti questi inconvenienti che, si dice, si verificano quando si tratta delle cause civili di primo grado, non possano più verificarsi quando si tratta delle cause civili in appello. Allora ogni inconveniente svanisce, allora il relatore diventa una persona scrupolosa e gentilissima cogli altri colleghi, i colleghi hanno studiato la causa ed il presidente ha esercitato rigorosamente il suo controllo. Non ho inteso una parola, dico, per giustificare questa doppia faccia che assume la collegialità, e che forma per me la causa di una grave preoccupazione.

Ma non basta; c'è un'altra cosa. Neppure ho inteso dire una sola parola per spiegare perchè il giudice singolare, che è privo del consiglio e dell'aiuto degli altri giudici, possa decidere le cause più gravi e difficili, ed invece il collegio, che è composto di tre persone (e mi si passi la frase: sei occhi vedono meglio di due), è chiamato a decidere le cause più facili. Ho inteso dire: è vero, ma quelle cause che decide in appello il tribunale, sono cause che vengono dalle preture, e davanti alle preture ci sono le azioni possessorie, che costituiscono materia difficilissima.

Un tempo, è vero, le azioni possessorie costituivano materia difficile, ma ora l'aiuto di qualche libro è sufficiente ad eliminare le difficoltà.

Mi dispiace anzi di non veder presente al banco dell'Ufficio centrale un illustre collega, che ha scritto un commentario, il quale ha ottenuto il plauso non solo di tutti i giuristi italiani, ma anche di quelli stranieri; commentario nel quale si trovano risolte tutte le questioni che si riferiscono alle azioni possessorie non solo, ma anche tutte le questioni che si attengono all'art. 82 del Codice di procedura civile, che riguarda le diverse incombenze speciali date ai pretori.

Ma io ho detto che avevo rinunciato alla parola sul tema del giudice unico, e so bene che non posso rientrare nella discussione generale; quindi non insisto oltre su questo argomento.

Però mi è consentito, anzi è doveroso per me ed è anche logico, dire a sostegno della mia tesi, che l'effetto che il progetto si ripromette di trarre dalla istituzione del giudice unico, relativamente alla riduzione del personale, è un effetto che forse potrà risolversi in una delusione.

Poche parole. Io domanderei a chiunque è in questa Assemblea, se è possibile ad un giudice unico civile di assolvere il suo compito per migliaia di sentenze nei tribunali di Napoli, di Roma, di Torino, di Firenze, di Milano, di Palermo e simili; son certo mi si risponderebbe negativamente. E credo che simile risposta avrei per i tribunali di second'ordine (second'ordine nel senso di numero di sentenze, poichè tutti i tribunali sono eguali, ed in tutti vi è un personale istruito, per bene e rispetta-

bile sotto qualunque punto di vista), come Salerno, Perugia, Lecce, Lucera, Bari, Catania, ecc. Ed io credo che neppure in quei tribunali che vorrebbero al disotto di questi per numero di cause, un sol giudice potrebbe assolvere il compito a lui demandato da questo disegno di legge.

Ma col giudice unico che cosa avverrà? Avverrà questo: che un sol giudice non bastando, ce ne vorranno molti, ed avverrà quello che adesso si fa per le preture nelle maggiori città. Dunque questo primo criterio per la riduzione del personale mi pare non giustifichi riduzione di molto personale.

Il progetto di legge conserva i tribunali; bisogna per conseguenza che questi tribunali siano forniti di un numero congruo di giudici per poter assolvere il loro compito di decidere cioè le cause civili in secondo grado e le cause penali.

Allora sarà molto serafica la riduzione che si potrà fare.

È vero però che vi saranno dei tribunali in cui non vi sarà che il solo Presidente, o i quali, quando dovranno decidere collegialmente, verranno integrati con giudici dei tribunali vicini designati al principio dell'anno con decreto Reale. Questo può produrre il vantaggio della riduzione numerica di qualche giudice. Ma sembra a me che il vantaggio venga surpassato di gran lunga dagli inconvenienti che questo sistema presenta. Ne citerò qualcuno.

Anzitutto il disagio dei giudici che debbono allontanarsi dalla loro residenza. Poi è da supporre che questi giudici, che si debbono allontanare dalla residenza, negligeranno un po' gli affari della propria sede ordinaria o almeno scriveranno sentenze abborracciate.

Inoltre questi giudici vanno in un luogo dove non sono conosciuti né dal foro né dai colleghi; ora è umano che i giudici che non sono conosciuti vogliano mostrare il loro valore, onde avverrà che le discussioni invece di essere proficue e brevi saranno lunghe diverranno delle vere discussioni accademiche.

Ma non basta: questi giudici che temporaneamente debbono recarsi in questi tribunali occasionali, debbono essere pagati, debbono avere l'indennità di viaggio e l'indennità di soggiorno. Si potrà dire: ma tutto questo è cosa di poca importanza, perchè potrà raggrupparsi

un certo numero di cause e potranno essere trattate tutte in una sola volta.

Ma no, perchè il tribunale, che deve decidere in collegio in secondo grado le cause civili, dovrà anche decidere collegialmente le cause penali. Ora ci sono i detenuti le cause dei quali debbono trattarsi sollecitamente; inoltre anche alcune cause civili possono presentare carattere di urgenza in modo che sia necessario che il tribunale sieda per trattarle senza indugiare.

Ma, ad ogni modo, a tutto consentire e cioè che ci sia il giudice unico, che ci siano questi tribunali occasionali, diciam così, ma, quante volte il sistema, di cui ho parlato e che è delineato e disciplinato nell'art. 22 del progetto potrà essere applicato? A stare alla statistica citata dal relatore, in non più di venti o trenta tribunali, ma come si potrà poi arrivare alla soppressione di cento posti, di giudici, io, per verità, non lo so comprendere; io ritengo che la progettata riduzione così larga di personale riuscirà dannosa all'amministrazione della giustizia. Io non faccio una specifica dimostrazione di questo mio assunto, perchè basta fare appello a tutti, siano magistrati, siano avvocati, siano privati. Quante volte non hanno essi, o frequentando le aule dei tribunali, o leggendo i giornali, sentiti i lamenti che si fanno per il ritardo nello svolgimento delle cause, sentito le proteste degli avvocati, sentito parlare degli scioperi ai quali si è fatto ricorso! Quante volte non han letto di Commissioni venute qui al Ministero per chiedere supplemento numerico di giudici, ed il ministro ha dovuto applicare dei magistrati da un tribunale ad un altro? Che cosa significhi questa applicazione or ora dirò. Ma mi consentano gli onor. senatori che io richiami la loro attenzione su questo: mi si potrebbe forse obiettare che l'applicazione è giustificata dalla sperequazione di lavoro tra i giudici, così un giudice del tribunale di Bobbio, per esempio, estende a mo' di dire 75 sentenze all'anno, ed un giudice del tribunale di Napoli ne scrive 1550. Ma io rispondo, in questa mia tesi non entra niente affatto la sperequazione del lavoro, quindi non bisogna farsi impressionare se si presenterà questo argomento. E la ragione è semplicissima: ho detto poco fa che una sede di tribunale, per poter funzionare ha bisogno di giudici che applichino le disposi-

zioni della legge, e quindi quantunque il magistrato di Bobbio se ne stia con le mani in mano, non può essere mandato a Napoli, perchè allora il tribunale di Bobbio rimarrebbe senza giudice. Io dico quindi che quando il ministro applica un giudice da un tribunale ad un altro, implicitamente viene a confessare che in quel tribunale nel quale manda l'applicato mancano giudici. Questo dunque dimostra che il numero non può essere diminuito. E poi l'applicazione produce degli inconvenienti, e cioè: ordinariamente si verifica il bisogno di nuovi giudici nelle migliori e più importanti residenze: questo, ed è cosa umana, eccita il desiderio in moltissimi di essere nominati applicati in quelle sedi, onde sollecitazioni al ministro, e poi, una volta nominati applicati, si cerca di rimanere nella bella residenza, dove si è stati applicati, e così, mentre si colma un vuoto in una parte si apre il vuoto in un'altra, inoltre questi applicati debbono ricevere anche una indennità per cui l'applicazione cagiona anche un danno all'erario.

Posto ciò, io posso concludere e dico: se è vero che il numero dei tribunali è quello che attualmente la nostra circoscrizione giudiziaria stabilisce; se è vero, come ho detto testè, che anche l'attuale numero dei giudici non sarebbe sufficiente per compiere tutto il lavoro; se è vero che gli effetti benefici che si aspettano dalla creazione del giudice unico non saranno quelli che si sperano, pare a me che la mia proposta, affinché non siano soppressi cento posti di giudici del tribunale, possa essere accolta.

LUCCHINI LUIGI. (*Interrompendo*). È questione finanziaria.

PETRELLA. Io non parlo della questione finanziaria perchè la questione finanziaria non impone e non m'impone, traendone gli auspici dalla relazione dell'onorevole ministro, che precede questo disegno di legge. Il ministro sapientemente, ed io lo plaudo, scrisse, parlando del giudice unico queste parole: « l'amministrazione della giustizia è troppo alto interesse dello Stato perchè possa subordinarsi a considerazioni che non abbiano radice nella necessità sostanziale », ecc. Dunque non vi è questione finanziaria, ed io potrei quasi dire che anticipatamente ho l'annuenza del ministro alla mia proposta, ma se questa

venisse meno, a me conforta la coscienza di aver adempiuto il mio dovere di cittadino per iscongiurare un danno nell'amministrazione della giustizia. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dal Parlamento: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri alla cattedrale di Conversano ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, approvato già dal Senato, ed emendato dall'altro ramo del Parlamento, avente per titolo:

« Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge, il primo dei quali passerà agli Uffici e l'altro alla Commissione che già ebbe ad occuparsene.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Mi affretto a fare una breve quanto doverosa dichiarazione.

Avendo, forse anche troppo lungamente, parlato nella discussione generale di questo disegno di legge, e manifestato il mio pensiero contrario ai due criteri fondamentali di esso, cioè al giudice unico e allo sdoppiamento della carriera, non ripeterò argomenti già svolti. Sento però il dovere di chiedere la parola su quest'articolo, per richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli e della Commissione sull'art. 6 della legge 14 luglio 1907, sull'avvocatura erariale. In esso è detto, che le modificazioni che, con una nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, sarebbero estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati erariali.

Ignoro se l'onorevole Guardasigilli abbia tenuto conto di questa disposizione, e se sia suo pensiero di estendere i vantaggi economici che dal presente disegno di legge verranno ai magistrati, anche agli avvocati erariali. Certamente la funzione che costoro esercitano è importantissima, imperocchè, oltre ad essere i difensori delle cause d'interesse dello Stato, danno parere sulle molteplici controversie che possono interessare la pubblica Amministrazione.

D'altra parte non bisogna dimenticare che, a differenza dei magistrati, gli avvocati erariali dividono i diritti ed i compensi delle cause nelle quali lo Stato risulta vittorioso, e questo costituisce per essi un vantaggio che i magistrati non hanno.

Ecco quello che io sentiva il bisogno di dire, rilevando altresì che al presente dibattito è anche interessato il ministro del tesoro, dal quale gli avvocati erariali direttamente dipendono.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La risposta è molto semplice. La disposizione che ha offerto materia all'osservazione dell'onor. D'Andrea fu introdotta nella legge del 1907; e quindi già da sei anni fa parte delle leggi del Regno, dimodochè, se l'onorevole ministro dovesse accogliere l'osservazione dell'onor. D'Andrea, dovrebbe proporre l'abrogazione di una legge già esistente. E non capisco come, comprendendo, come par che comprenda l'onorevole D'Andrea, l'importanza degli uffici di avvocatura erariale, abbia in lui potuto sorgere questo invidioso pensiero.

Quanto poi alla ragione da lui espressa, il diritto che hanno gli avvocati erariali di dividere fra loro i compensi delle cause che si vincono, io, per tranquillizzare l'animo dell'onorevole D'Andrea, dirò che è tanto misera cosa (*si vide*) da non dover destare l'invidia di nessuno. Non vengo a cifre, perchè la miseria non si sciorina; ma lo creda l'onorevole D'Andrea, questi poveri compensi degli avvocati erariali non meritavano l'onore delle sue osservazioni.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ho domandato di parlare per chiedere all'onor. ministro un duplice chiarimento di fatto.

La forma con cui è redatto questo primo articolo mi fa sorgere il primo dubbio. Se gli stipendi sono determinati dall'annessa tabella, perchè in questa non sono riportate le indennità straordinarie spettanti ai giudici istruttori, quelle in minor misura per i funzionari dei centri minori giudiziari, quelle maggiori per i funzionari dei più grossi centri? Chieggo che cosa si deve intendere: esistono o no ancora le indennità devolute a questi giudici istruttori? Ecco il primo dubbio.

Un secondo. È detto in questo primo articolo: « I gradi, le categorie, le classi », ecc.; ora nella tabella non vedo riportato il concetto giurisdizionale, e pratico a un tempo, che era consacrato nelle due leggi: quella Ronchetti del 18 luglio 1904 e l'altra Orlando del 28 giugno 1908. Un magistrato istruttore non si improvvisa, un magistrato che sia designato all'altissima e difficile funzione di giudice istruttore, deve ritenersi come *specializzato*, direi, nelle ricerche giudiziarie, nelle indagini che dovrebbero poi essere coronate da successo nell'interesse della giustizia. Ora di questi magistrati istruttori i quali da consiglieri di Corte d'appello possono avere il mandato di essere giudici istruttori secondo quelle leggi ora citate, non veggio nessuna parola in questo progetto di legge. Sono dunque aboliti? Esistono? E perchè di essi non vi è parola nella tabella?

Faccio queste domande, non solo per la eutritmia della legislazione, ma anche per ragioni più importanti.

Si è votato nei giorni scorsi un disegno di legge per modificazioni della procedura penale. Ivi ricordiamo che si è proposto l'abolizione della Camera di consiglio; il magistrato istruttore dunque assume in sé una funzione altissima, ed una responsabilità eccezionale. Ed ora il quesito riesce importante: esistono o no questi giudici istruttori nel novello progetto di legge? Ecco il duplice dubbio che io rassegnò alla cortesia dell'onorevole ministro perchè sia elucidato.

PRESIDENTE. Poichè si discute della tabella, converrebbe risolvere ora se dobbiamo discutere la tabella, o se convenga meglio riservarne la discussione alla fine.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Presidente ha perfettamente ragione. Pare anche a me che l'approvazione della tabella debba rimandarsi al termine della discussione della legge, essendo sempre possibile che, per effetto delle deliberazioni del Senato sui vari articoli, occorra introdurre qualche modificazione.

PETRELLA. Ma, siccome approvando l'art. 1 si approverebbe la tabella, bisogna sospendere...

PRESIDENTE. Vuol dire che, approvando l'art. 1, è riservata ogni discussione sulla tabella; e così mi riservo anche di porre in discussione la proposta del senatore Petrella.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ho domandato la parola, per chiedere all'onorevole ministro se egli creda riservare anche alla discussione sulla tabella la risposta alle osservazioni che ho fatte, le quali per altro parmi non abbiano niente a vedere con gli stipendi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io mi ero limitato a notare che le proposte eventuali riguardanti la tabella convenisse rimandarle in fine. Se il Senato crederà di approvare l'articolo 1° con la riserva di approvare in fine la tabella, nella sarà pregiudicato.

VISCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Se non ho mal compreso, l'onorevole ministro, considerando che si imperniano moltissime e gravi questioni sulla tabella, propone che si approvi l'art. 1°, lasciando impregiudicata ogni deliberazione sulla tabella medesima. Io mi permetto di fare osservare al Senato che l'articolo primo dice che si approvano « le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati determinati dalla tabella annessa alla presente legge ». Quando avremo approvato questo art. 1°, implicitamente avremo approvato la tabella.

Per la nostra lealtà, certo non sorgerà contestazione che noi abbiamo riservato l'approvazione della tabella, ma sconvolgeremo un po' quello che è il naturale andamento del la-

voro legislativo, poichè ciò che si dichiara approvato è approvato.

Quindi a me sembra che si potrebbe o sospendere l'approvazione della prima parte dell'art. 1° fino a quando sarà stata discussa la tabella, o discutere ora detta tabella, e, questa approvata, occuparci poi della prima parte dell'art. 1°.

Io credo d'aver spiegato chiaramente il mio pensiero; ma lo riassumo dicendo che non vorrei che rimanesse pregiudicato il voto sopra l'articolo 1° perchè, come vede il Senato, la parte principale, sostanziale di queste disposizioni non sta tanto nelle parole dell'art. 1°, quanto nella tabella, alla quale l'art. 1° si riporta.

Perciò proporrei, come ho già detto, di discutere prima la tabella e poi passare all'approvazione della prima parte dell'art. 1°, ovvero, se ciò non potesse farsi, proporrei di rimandare l'approvazione della prima parte dell'articolo 1° a dopo che avremo discussa la tabella.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io mi rimetto completamente al Senato circa la risoluzione di questo incidente. Debbo solo notare che nessun equivoco può sorgere quando si rimane intesi che l'approvazione dell'articolo 1° non importa come necessaria conseguenza l'approvazione della tabella, la quale rimane riservata per le eventuali modificazioni che il Senato crederà di apportarvi. Nessuno potrà ritenere approvato quello che esplicitamente si dichiara riservato. Ma, ripeto, me ne rimetto completamente all'onorevole Presidente e al Senato.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ho chiesto la parola per chiarire il mio pensiero.

Ciò che ho detto non era altro che una raccomandazione che mi permettevo di fare al Senato e, più che al Senato, all'illustre nostro Presidente, per il buon andamento della discussione.

Non basta che fra noi ci sia un'intesa. Ho detto anch'io che, nella nostra lealtà, nessuno metterebbe mai in dubbio che questa intesa ci sia stata; ma come potremmo noi discutere

quello che già avremmo detto d'aver approvato?

È per questo che spero che il Senato, accogliendo la mia proposta, vorrà sospendere la votazione della prima parte dell'art. 1° fino a che non avremo discusso la tabella.

GIORDANO-APOSTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO-APOSTOLI. Le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro potrebbero bastare per tranquillare l'animo dell'onor. Vischi sulla regolarità del metodo che si vorrebbe adottare, circa l'approvazione dell'art. 1, riservando la discussione e l'approvazione della tabella. Ma io mi permetto di far notare all'onorevole collega che l'art. 1 non dice che si approva la tabella; bensì, e semplicemente stabilisce che « le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati siano determinati dalla tabella annessa alla presente legge ».

Ora, immagini l'onor. Vischi, che invece di dire che le classi, gli stipendi ecc., sono determinati dalla tabella, si dicesse che saranno determinati per decreto Reale, io non credo che ad alcuno verrebbe in mente di credere che con questa disposizione s'intenderebbe approvato il decreto Reale che non è peranco emanato.

Io credo pertanto che si possa seguire il sistema accennato dall'onor. nostro Presidente, ed approvare l'art. 1, riservando la discussione e l'approvazione della tabella a momento opportuno, secondo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro.

In ogni caso, io ritengo che la tabella debba essere discussa ed approvata anche dopo approvato l'art. 1. (*Approvazioni*)

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale, tenuto conto delle osservazioni fatte sull'art. 1, il quale ha stretta relazione con la tabella, propone che si sospenda la discussione dell'intero articolo. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Data la proposta fatta dall'Ufficio centrale di sospendere l'approva-

zione dell'articolo 1°, mi riservo di rispondere agli oratori che hanno parlato sull'articolo stesso. Alcuni fra essi hanno accennato a questioni che possono riferirsi alla tabella, altri no. A tempo debito darò agli uni e agli altri le spiegazioni che occorreranno.

PRESIDENTE. Col sistema che io avevo proposto mi pareva fosse consentito al ministro di rispondere fin da ora.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dico questo perchè non vorrei mancare del dovuto riguardo agli onorevoli senatori che hanno fatto alcune osservazioni a proposito dell'art. 1, perchè non vorrei che poi la cosa potesse non essere ricordata onde rimanessero senza risposta delle osservazioni che a me pare meritino, oltre che il riguardo agli oratori, una conveniente risposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale mantiene la proposta di sospensiva?

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene la proposta di sospensiva dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva favorisca alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Essendo approvata la proposta di sospensione, è riservata all'onor. ministro la facoltà di rispondere quando verrà in discussione l'articolo 1.

Procedremo ora alla discussione dell'art. 2 che rileggo.

Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 30 anni che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi nelle seguenti materie:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto penale;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che ab-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1912

biano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

CARLE GIUSEPPE. Onorevoli colleghi. Ho domandato la parola per una modestissima proposta, che credo però di molta gravità ed importanza e che si impone alla mia coscienza.

Qui non si tratta ancora di sdoppiamento della carriera, si tratta invece dell'esame che deve aprire l'adito alla magistratura. Di questo esame poco si è parlato. Nella relazione dell'Ufficio centrale si disse unicamente che l'intento del progetto di legge era quello di semplificar tale esame, sfrondandolo di quelle prove che non fossero necessarie in un esame che deve costituire la base delle due carriere.

Nella discussione generale hanno accennato alla questione l'onor. D'Andrea, il quale disse non sembrargli sufficiente questo esame, e l'onorevole Scialoja che ebbe a dire che la prova era piuttosto magra; ciò che in altri termini significa che egli la riteneva scarsa ed insufficiente.

Credo che siamo di fronte ad una questione fondamentale, in quanto che si tratta della prova che deve servire a giudicare se nel candidato vi sia la stoffa iniziale del futuro magistrato e se egli abbia le attitudini e la preparazione intellettuale necessaria per poter esercitare l'altissima funzione.

Seguendo con interesse l'alta ed elevata discussione, si formò in me la convinzione profonda che l'esame, quale è proposto nel presente disegno di legge, mal corrisponda all'alto concetto che ho sentito svolgere dell'ufficio del magistrato o all'intento che tutti si propongono di migliorare la magistratura sia dal lato materiale, sia dal lato intellettuale.

Si è detto che la carriera giudiziaria è la più alta ed elevata fra quelle che si diramano dagli studi della Facoltà di giurisprudenza; si è detto che l'amministrazione della giustizia è stata forse l'ufficio primordiale dello Stato, e lo fu soprattutto presso le nostre genti italiche, delle quali noi sappiamo che il magistrato della città, prima che principe e Re, ebbe ad essere chiamato *Iudex, Praetor, Dictator* e simili, e

che il seggio più elevato su cui esso doveva assidersi ebbe ad essere indicato col nome di *Tribunal*. Si è detto parimenti, e lo disse l'onorevole Perla, che la configurazione del giudice nell'antica Roma fu preceduta, secondo la testimonianza di Cicerone, da quella dell'arbitro concordato fra le parti; donde conseguì che il giudice, poscia nominato e pressochè imposto dallo Stato, deve sempre essere tale da meritarsi la fiducia di coloro che debbono sottostare ai suoi giudicati.

Così pure tutti furono concordi nel ritenere coll'onorevole ministro che il presente disegno di legge doveva proporsi l'intento di migliorare la condizione del personale giudicante e che questo miglioramento doveva essere non circoscritto solo a quelli che debbono avviarsi alla carriera del giudice e del consigliere, ma esteso anche a quelli che si avviano per quella, in apparenza più modesta, dei pretori. Parvemi anzi che dalla discussione uscisse più nobilitata la modesta figura di questo magistrato, che, per la serietà e la molteplicità delle sue funzioni, sembra in qualche modo arieggiare la figura del magistrato antico di cui porta il nome, e che tutti fossero pressochè concordi nell'estenderne ancora la giurisdizione e la competenza. Vi fu infatti l'onorevole Mazziotti, il quale avrebbe anche suggerito di affidargli una funzione speciale ispettiva per l'osservanza delle leggi, che, promulgate, rimangono bene spesso inascoltate nei centri rurali. Si giunse fino ad affermare da un illustre giurista, lo Scialoja, alla cui autorità tutti ci inchiniamo, che egli, il quale sarebbe ritenuto non impari all'ufficio di consigliere di Cassazione, non poteva riconoscere in sé tutte le qualità e le attitudini che sarebbero richieste per compiere in modo adeguato gli uffici che vengono sempre più accumulandosi nel pretore.

Tuttociò mi avrebbe fatto sperare che si sarebbe venuto a qualche provvedimento con cui migliorando le condizioni economiche del magistrato, non si dovessero abbassare di troppo le garanzie intellettuali richieste per chi vuole entrare nella carriera della Magistratura.

Parmi invece che col presente articolo del disegno di legge l'esame che deve aprire l'adito alla carriera giudiziaria non venga ad essere adeguato alla elevatezza dell'ufficio, e che sia

reso troppo ristretto ed unilaterale anche di fronte alle leggi anteriori.

Mi basterà richiamare brevemente l'esame di uditore, quale era richiesto in base alla legge Zanardelli sull'ammissione e promozione dei magistrati dell'8 giugno 1890. In questa legge si stabiliva, all'art. 3, che per essere nominato uditore si doveva aver vinto la prova di un concorso per esame, e l'esame consisteva in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie: *a)* filosofia del diritto e storia del diritto italiano; *b)* diritto romano; *c)* diritto costituzionale, ed amministrativo; *d)* diritto e procedura civile; *e)* diritto commerciale; *f)* diritto e procedura penale. A questa prova scritta si aggiungeva una prova orale sulle materie dell'esame scritto ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Tale esame cominciò ad essere ridotto con la legge del 14 luglio 1907 del ministro Orlando, la quale all'art. 12 dice: « l'esame consiste in una prova scritta su tre temi scelti dai seguenti gruppi di materie: *a)* diritto romano, civile, commerciale; *b)* diritto positivo, costituzionale ed amministrativo; *c)* diritto penale ». Si aggiungeva poi una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

È facile scorgere come le prove dell'esame si siano anche più attenuate e ristrette nel presente disegno di legge all'art. 2 che ora si discute.

L'esame consiste solo più in una prova scritta su tre temi sulle seguenti materie (non più gruppi di materie): *a)* diritto civile e commerciale; *b)* diritto amministrativo; *c)* diritto penale. A questa prova scritta si aggiunge poi una prova orale su ciascuna delle materie indicate e inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale, a cui l'Ufficio centrale avrebbe anche aggiunto il diritto romano.

Orbene, io credo che questo esame sia soverchiamente ristretto e troppo unilaterale, perchè in esso compariscono solamente le materie di diritto positivo. Comprendo che per giudicare chi vuol essere magistrato convenga di necessità tener conto di preferenza delle materie di diritto positivo; ma l'esclusione assoluta di quelle materie cosiddette di

cultura, che preparano, quadrano, orientano la mente del giureconsulto, mi sembra una esagerazione che non potrà non abbassare il livello intellettuale del magistrato italiano; il che sarebbe gravissima iattura pel nostro paese.

Non voglio pretendere che s'introducano in questi esami tutte le materie di carattere sociale, come sarebbero, ad esempio, la scienza delle finanze, l'economia politica, la contabilità di Stato, ecc.; ma non posso consentire che debbano esulare, sia dalla prova scritta come dalla prova orale, due materie essenzialmente e strettamente giuridiche, che sono, a parer mio, assolutamente indispensabili per orientare e formare la mente del giureconsulto: e queste sono la *storia del diritto* e la *filosofia del diritto*.

Prima di tutto, queste materie sono le uniche che in certo modo valgono, direi quasi, a coordinare e ad unificare le varie branche del diritto, inquantochè le singole materie isolate di diritto positivo potranno forse acuire ed aggravare la mente dei giovani, ma certamente non possono prepararli, come dice la relazione stessa (pag. 4), « a costruire tutto un nuovo organismo giuridico; nè a svolgere quelle nuove forme di rapporti di diritto, che aprono più vasti orizzonti anche alla funzione della magistratura mandamentale », nè a seguire e comprendere quel rifacimento continuo di leggi che viene avverandosi all'epoca nostra.

Siamo in un'epoca in cui si tratta, in certo modo, di rifar tutta la nostra legislazione, perchè dobbiamo adattarla alle esigenze dello Stato moderno, onde non si devono limitare le conoscenze richieste a chi vuole avviarsi alla carriera del magistrato al giure positivo di un determinato momento, escludendo da esso ogni lume di storia e di filosofia del diritto, che solo servono a coordinare ed unificare le varie parti del sapere giuridico e a far comprendere i mutamenti che si possono verificare nel medesimo. Ma vi ha di più; queste materie sono anche assolutamente indispensabili a formare la mente di un magistrato italiano, come quelle che sono scienze veramente nostre che hanno contribuito efficacemente a formare e a svolgere la coscienza nazionale e le istituzioni sociali e giuridiche nostre che vi corrispondono. La filosofia del diritto, che si è formata in Italia,

non è stata mai puramente metafisica ed astratta; ma è stata sempre una propaggine dell'antica filosofia italica, e fu il frutto del temperamento mentale e di quel genio proprio delle genti italiane, che ebbe ad esser chiamato dialettico da quel massimo profeta, precursore ed apostolo del risorgimento e del rinnovamento civile degli Italiani che fu Vincenzo Gioberti. Dacchè ho ricordato qui il nome di questo grande, che talvolta fu troppo dimenticato da noi, applaudo alla nuova edizione ora fatta del gran libro del *Rinnovamento civile*, che è stato come una divinazione ed anticipazione delle varie fasi e gradazioni, che doveva percorrere il risorgimento e la missione civile del nostro paese e che ha preconizzato perfino la necessità storica, che doveva condurre il nostro paese alla grande impresa coloniale, che ora si compie col consenso unanime di tutta la nazione. Nè so astenermi qui dal riportare le parole pressochè profetiche del *Rinnovamento*, tanto più che esse hanno la concisione e la esattezza, che suole essere propria dell'uomo di genio. Nè credo con ciò di essere uscito dal tema, perchè mi par così di aver dimostrato che sarebbe fuor di luogo escludere affatto dall'esame iniziale del magistrato quella filosofia eminentemente civile, che ha sempre ispirato tutti i nostri pensatori, filosofi, storici, chiaminsi essi Dante Alighieri, Machiavelli, Giordano Bruno, Giambattista Vico, Romagnosi, Rosmini o Gioberti, che ha dato all'Italia una propria *forma mentis*, e fu la ispiratrice della costruzione giuridica e di quella concezione dell'equo e del giusto abborrente da ogni estremo ed esagerazione, a cui pervennero i Romani e di cui disse così bene l'on. Quarta.

« Il moto coloniale - dice il Gioberti - per cui ebbe luogo fin da principio la diffusione dell'umana specie, è la base d'ogni moto incivilitivo, è la sorgente perenne dei nuovi progressi. La colonia è la propaggine (e qui egli adopera la parola stessa della definizione romana della colonia) e il moltiplico delle nazioni che crescono di fuori con l'*emigrazione*, come la nostra Europa, e di dentro colle *immigrazioni*, come l'America dell'età presente ».

Noi non possiamo dimenticare che la scienza del diritto nella nostra Italia non può essere ridotta unicamente alla mera conoscenza del

diritto positivo, perchè essa è stata sempre considerata come il frutto di una specie di concorso di varie qualità, il che fu espresso soprattutto dal nostro Vico: *Iuris scientia tribus ex partibus coalescit: iuris philosophia, iuris historia et arte quadam iuris ad facta accomodandi*. E questo concetto che aveva il Vico l'ebbe il Romagnosi, e l'ebbe anche lo Zamardelli, l'autore illustre del libro *Sul giureconsulto*, il quale nell'esame dell'uditorato aveva messo prima la filosofia e la storia del diritto, e dopo il diritto romano.

E ciò che io dico della filosofia, credo si debba anche dire per la storia del diritto, perchè la coscienza nazionale nostra è uscita, in certo modo, dalla storia analitica prima, sistematica di poi del nostro diritto.

Io credo che si sia fatta cosa egregia allorchè alla storia del diritto italiano si aggiunse anche la storia del diritto romano, che insegna il processo, che i Romani seguirono nella formazione del proprio diritto pubblico e privato; dei quali il Vico ebbe a dire che essi non scrissero, ma fecero la storia del diritto.

Credo quindi, per convinzione profonda, che queste materie non possano esulare dall'esame di prova di un magistrato italiano, e che esse occorran non solo per la cosiddetta alta carriera, ma anche per quelli che aspirano a pretori, i quali, per il loro ufficio, in certo modo, sono chiamati a contribuire alla educazione sociale dei piccoli centri. Io credo che le buone e grandi idee debbano propagarsi dappertutto e quindi mi pare che sarebbe male che anche i pretori mancassero di queste nozioni; esse occorrono, per usare l'espressione dell'on. Parpaglia, nel Purgatorio dei pretori e nell'Olimpo dei più alti magistrati: io credo che la filosofia e la storia possano servire nell'uno e nell'altro caso, inquantochè possono rafforzare l'animo dell'uomo nelle sue miserie e possono anche far dimenticare la questione dei lauti guadagni, a cui certo non possono pretendere nè il magistrato nè il professore. Quelli che agognano a questi lauti guadagni non sono chiamati a queste nostre carriere, e debbono cercare altre vie, e non essere allettati ad entrare nella Magistratura colle facili prove di ammissione. Quindi io credo che le due materie si debbano pretendere anche pei

pretori, tanto più che l'onorevole ministro ha riconosciuto che anche ai pretori convenga accordare un più largo passaggio per adire alle alte cariche.

Ormai è tempo di concludere, e taluno mi applicherà forse il verso del poeta *Parturient montes*, con quel che segue.

Propongo un emendamento col quale chieggo che queste due materie siano ripristinate, almeno nella prova orale, negli esami che debbono aprire l'adito alla Magistratura.

L'aver tolto queste materie da tali esami le ha abbassate fin d'ora nell'apprezzamento e nella stima degli studenti universitari, che, per la tendenza utilitaria dell'epoca, badano soprattutto a ciò che può giovare alla loro carriera.

Occorresoprattutto ravvivare queste nobili tradizioni italiane, ora che rinnovasi la coscienza nazionale, e dare a questi esami un alito e un afflato che li inalzi e li elevi e non li riduca a pura conoscenza del diritto positivo che talvolta può formare più il leguleio, che il vero giureconsulto e magistrato. È bene certamente che la Commissione abbia rimesso in vita la prova orale del diritto romano, ma ciò non basta perchè il diritto romano si troverà a disagio in un esame di puro diritto positivo. Di più, chiunque conosca l'intima natura del diritto romano saprà che, quando esso viene ad essere isolato dalla storia, conduce ad una logica troppo sistematica, troppo rigida, troppo sottile, che talvolta può anche essere pericoloso; ciò che non avverrà, se la prova del diritto romano sarà integrata con quella della storia e della filosofia del diritto.

Il diritto romano, onorevoli colleghi, era il diritto che conveniva ad un popolo che fu e volle essere imperatore di tutto il mondo, ma la logica sua non potrebbe più adattarsi ad un paese come il nostro, che non pretende di iuperare sugli altri, ma soltanto di cooperare anch'esso a quella missione di civiltà e di pace, che appunto gli appartiene per essere l'erede diretto della stirpe, che è stata già imperatrice del mondo. (*Benissimo*).

La proposta mia è molto modesta, ma me ne contento, perchè son persuaso che, entrando anche solo nell'esame orale, la storia del diritto e la filosofia del diritto, esse daranno tutt'altro

carattere alla prova degli uditori, e costringeranno anche gli insegnanti di filosofia del diritto e di storia del diritto nelle nostre Università a non perdersi in concetti troppo metafisici e speculativi o nella erudizione troppo analitica e minuta, mirando più direttamente a quello che deve essere l'intento più diretto di chi insegna per formare il giureconsulto ed il magistrato.

Spero che l'alto concetto che il ministro e i membri illustri dell'Ufficio centrale hanno dell'ufficio del magistrato e della scienza del giureconsulto li renderà propensi ad accettare la modificazione proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe essere presentato in iscritto alla Presidenza.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Non mi è facile, onorevoli colleghi, seguire la dotta discussione dell'on. senatore Carle: essa è degna di plauso, per densità di pensiero e vastità di cultura.

Mi sia però consentito, in una questione di tanto momento, quale è la cultura giuridica di coloro che debbono essere i futuri magistrati del nostro paese, talune considerazioni più d'indole pratica che teorica.

L'on. ministro guardasigilli disse, nella discussione generale, essere stato suo intendimento contemperare i due sistemi del ruolo unico e del ruolo duplice, richiedendo un unico esame di ammissione così per i pretori come per i giudici, in modo che il periodo iniziale sarebbe identico, salvo a sdoppiarsi dopo un anno.

Ora, me lo consenta l'on. ministro, illustre giurista ed amico carissimo; il concetto dello sdoppiamento della carriera, così come viene proposto nel presente disegno di legge, non può essere plaudito, e per una ragione semplicissima, perchè, a misura che si è già elevata e si tende maggiormente ad elevare la competenza del pretore, si dovrebbe pretendere maggiore cultura intellettuale, anzichè proporci di abbassarla.

Che cosa si è fatto col progetto di nuovo Codice di procedura penale? Abbiamo elevata e di molto la competenza del pretore, il quale mentre per l'art. 11 del Codice di procedura del 1865 conosceva dei delitti punibili con la

pena del carcere ecc. non eccedente i tre mesi di durata, o con multa, sola o accompagnata con le dette pene corporali, non superiore alle lire 300, col nuovo Codice di procedura penale dovrà conoscere non solo dei delitti già indicati, ma anche delle contravvenzioni prevedute da leggi speciali, per le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai due anni, od una pena pecuniaria non superiore al massimo alle lire due mila.

Non farò la enumerazione di tutte le leggi speciali, le cui contravvenzioni saranno più tardi demandate alla competenza del pretore: mi limito a ricordare le più importanti quale la legge sanitaria, quella forestale, la legge sulla fabbricazione degli alcohols e quelle sulle privative doganali.

Questo nel penale. In materia civile poi la competenza del pretore, secondo questo disegno di legge, avrà una importanza anche maggiore, e basterà ricordare l'art. 21, così come l'Ufficio centrale lo vorrebbe emendato.

Nè mi si dica che la discussione di questo articolo sia prematura; imperocchè il disegno di legge va esaminato in tutto il suo organismo, e per discutere quali prove di cultura intellettuale debba darci chi voglia fare il pretore, dobbiamo necessariamente ricordare la importanza maggiore delle funzioni che vogliamo affidargli.

Con l'abolizione poi dell'art. 71 del Codice civile proposta dall'Ufficio centrale, la competenza dei pretori in materia civile assume una importanza di primo ordine.

MORTARA. È spaventosa!

D'ANDREA. Non già spaventosa, come si compiace definirla l'illustre senatore Mortara, ma certamente importantissima. Egli non ignora le gravi considerazioni che consigliarono il legislatore del 1865 a sottrarre dalla competenza dei pretori le quistioni sulle imposte dirette ed indirette, nè ho bisogno di rammentare quali e quante esse siano; imposte dirette sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, di natura erariale; imposte dirette comunali, come sul focatico, quella sul valore locativo, la tassa bestiame ecc.; imposte indirette quelle delle Camere di commercio, cioè tasse sugli esercenti e sulle industrie; imposte erariali indi-

rette, quale il dazio di consumo, la tassa di registro, quelle sulle dogane e le tasse di fabbricazione di varia natura; imposte indirette comunali, come il dazio di consumo, le tasse di occupazione di aree pubbliche, ecc.

Vede dunque il Senato quanta materia giurisdizionale ora è sottratta alla cognizione del pretore, e che invece ne andrebbe ad accrescere la competenza. Perchè il legislatore del 1865 volle deferire unicamente ai tribunali la cognizione delle controversie in materia d'imposte dirette ed indirette? Senza dubbio per un'alta finalità; non soltanto cioè per l'importanza dell'argomento, ma anche perchè il provento delle imposte serve al bilancio dello Stato, dei comuni e delle provincie, e si connette direttamente al funzionamento di queste Amministrazioni.

Nè va dimenticata la legge per la quale la Corte di cassazione di Roma è sola competente a conoscere le questioni che si agitano in materia d'imposte tra lo Stato e i contribuenti.

Ebbene, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, tutte queste materie, deferite alla competenza dei tribunali, dovrebbero essere d'ora innanzi conosciute dai pretori.

E sia pure, dirò all'Ufficio centrale; ma è ammissibile che, mentre si eleva di tanto la competenza del pretore, sia in materia civile, sia in penale, se ne debba poi abbassare la cultura?

Ed a ragione dico abbassarne la cultura, perchè coll'esame di concorso di cui nell'art. 2 del disegno di legge si richiede niente altro che la ripetizione di una parte soltanto di quelle materie, le quali avevano già formato oggetto di esame obbligatorio nelle Università, per conseguire la laurea in giurisprudenza.

Non sembri inopportuno il confronto con altri regolamenti, per vedere come più severe siano le prove richieste per concorsi a funzioni molto meno importanti di quella della giustizia, che è pure la più nobile fra tutte.

Non parlerò già dell'esame di concorso, come referendario al Consiglio di Stato, pel quale si richiede un lusso di dottrina e di cultura, dopo il tirocinio di otto anni di servizio presso una Amministrazione pubblica...

Una voce dal banco della Commissione. Il referendario è un alto magistrato amministrativo!

D'ANDREA. È un alto magistrato amministrativo, sento obiettare dal banco della Commissione! Sì; ma il nostro uditore giudiziario dovrà anch'esso divenire domani un alto magistrato ordinario, con funzioni anche più importanti di quelle amministrative, e vorrei sapere se, in difetto di un largo corredo di dottrina giuridica, gli sia possibile rispondere degnamente all'alta sua missione.

Ma lasciamo anche stare il Consiglio di Stato, e limitiamoci a vedere ciò che si richiede per i concorsi nelle Amministrazioni provinciali.

Ho qui il programma dell'ultimo concorso per cento posti di alunno agli impieghi di prima categoria, cioè per coloro che entrano in carriera come vice-segretari, per divenire più tardi segretari, poi consiglieri di prefettura ed infine prefetti. Gli esami dovevano versare sulle materie seguenti: diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza di finanza, diritto penale, procedura penale, diritto commerciale (legge).

E non basta: si richiedeva inoltre l'esame sopra una lingua straniera: francese, inglese o tedesca. Questo come prova orale, e poi ancora l'esperimento scritto su parecchie di dette materie!

Ma, onorevoli colleghi, la mia sorpresa è stata anche maggiore quando ho letto il regolamento di un'altra Amministrazione dello Stato, certo di gran lunga inferiore a quella della giustizia, il regolamento cioè per gli esami di ammissione ai posti di alunno nell'amministrazione carceraria. Prova scritta in diritto penale, diritto amministrativo, economia politica, scienza di finanza, lingua francese. Prova orale in diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, economia politica, storia e geografia, ordinamento giudiziario, ecc., ed infine la conoscenza di tutte quelle altre leggi che hanno rapporto con le amministrazioni provinciali, legge sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti, ecc.

Ora, io domando se l'esame di concorso per magistrato debba essere molto più facile di quello che si richiede per concorrere nell'amministrazione provinciale ed in quella carceraria!

Un secondo rilievo. L'onor. ministro e la Commissione dell'Ufficio centrale propongono lo sdoppiamento della carriera di pretore da quella di giudice, e richiedono per il concorso all'uditorato quelle poche materie che sono state ricordate poco fa anche dal senatore Carle; ed alle nostre obiezioni sull'abbassamento della cultura rispondono che c'è un secondo esame, nel quale si richiede una maggiore cultura per chi voglia seguire la carriera superiore.

Già altra volta ho detto il mio pensiero: per me pretore e giudice hanno la stessa funzione; l'uno al pari dell'altro amministra giustizia; entrambi sono chiamati a tutelare gli interessi dei cittadini, e non al valore economico (come del resto è scritto anche in una pagina della relazione) si bene all'importanza giuridica della disputa si deve commisurare il valore del magistrato.

Ma si ammetta anche questa divisione di carriera: eccomi costretto a parlare anche dell'articolo 9, perchè connesso col 2º, non potendo fare a brani tale disamina. D'altra parte, parlandone ora, risparmio al Senato la pena di ascoltarmi anche sull'articolo 9. Esso è così concepito:

« L'esame per il giudice che abbia compiuto due anni di tirocinio (che può essere fatto anche in una pretura dove egli possa esercitare le funzioni di vice-pretore prendendo 150 lire al mese) consiste: .

1º in una prova scritta su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale:

2º in una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Ecco un largo campo in cui la mente di uno studioso ha potuto esercitarsi, e sul quale può dare prova del proprio valore. Ma perchè queste prove non si richiedono anche per il pretore e perchè, in ogni caso, non vengono richieste nel primo esame di concorso?

Il dilemma è semplicissimo: o il giovane che vuol percorrere la carriera della Magistra-

tura, ha imparato tali materie, ha educato la sua mente a questi diversi rami dello scibile, ed allora darà prova del suo valore il giorno in cui si avvicinerà alla carriera: ovvero egli queste materie non le ha imparate, ed allora dove e quando potrebbe apprendere? forse mentre amministra giustizia? È possibile supporre che un giovane, il quale abbia sostenuto l'esame di uditore, esponendo soltanto le poche materie innanzi ricordate, possa, durante il periodo del tirocinio, apprenderne altre? Le dimenticherà se le aveva imparate, a meno che egli non voglia abbandonare la funzione di giudice, per frequentare l'Università.

Ma non basta; si vuole sdoppiare la carriera, mentre io credo che se un vantaggio ha portato la legge Orlando, è stato appunto quello di unificarla, rialzando così il livello intellettuale e morale del giudice.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. I concorsi sono rimasti vuoti.

D'ANDREA. Questo può dipendere da molte ragioni: ad ogni modo, sdoppiandola, torniamo a commettere l'errore che si volle riparare colla legge Orlando. D'altra parte chi non tenterà le sorti della carriera superiore? Quando, come per lo passato, vi era un periodo di alunato, durante il quale l'uditore giudiziario non aveva retribuzione, la carriera di giudice era riservata soltanto a coloro che avessero mezzi sufficienti per sostenersi: si davano invece alla carriera del pretorato quelli che ne difettavano, e volevano guadagnar più presto. Ma quando col presente disegno di legge si stabilisce, che si può essere mandati in missione con 150 lire al mese d'indennità, non ci sarà più nessuno che si decida, dal primo momento, a rinunciare alla carriera superiore per seguire quella del pretorato: tutti faranno il concorso per essere promossi giudici, salvo poi, a quelli che non riescono, di ritornare nella carriera dei pretori.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, questi andranno via.

D'ANDREA. E sia, andranno via, ma allora dopo le due prove non avrete pretori.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma questa è discussione generale.

D'ANDREA. Onorevole ministro, io dico tutto il mio pensiero, perchè ritengo che il presente

non sia un disegno di legge, come ella ha annunciato, di piccole riforme: esso invece è tutto un nuovo organismo, che va esaminato e discusso in ciascuna delle sue parti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Senza dubbio.

D'ANDREA. Conchiudendo, io penso che le prove di capacità per l'uditorato richieste con questo art. 2, siano troppo povera cosa per chi debba amministrare giustizia nel nostro paese, e perciò vorrei, senza presentare peraltro alcun emendamento, che le materie, di cui nell'art. 9 del disegno di legge, fossero coordinate con quelle dell'art. 2, e che si facesse un unico concorso per tutti gli uditori, salvo più tardi un altro esame, quello pratico, che dovrebbe fornire veramente la dimostrazione del valore intellettuale e giuridico del magistrato.

Alla preoccupazione poi, onorevole ministro, di non avere personale per le preture disagiate, è agevole rimediare, accordando un'indennità di residenza adeguata al sacrificio. Sia pur certo che il numero di coloro che si presenteranno ai concorsi sarà di molto accresciuto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'esperienza dimostra il contrario.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non so se questo sia il momento di portare la discussione sul capoverso dell'articolo 21.

DE BLASIO *ed altri*: No, no.

DE CUPIS. Sta bene; e siamo dunque d'accordo; poichè infatti ho cominciato col dire che non so se sia questo il momento, perchè credo di no, di parlare dell'articolo 21.

Non posso peraltro non compiacermi che l'onorevole D'Andrea sia venuto in soccorso a quelle poche parole, che, circa lo stesso capoverso dell'art. 21, ebbi a dire nella discussione generale.

Ma, come diceva poc'anzi, io credo che effettivamente non sia questo il momento di portare la discussione su questa disposizione: e dico ciò perchè intendo veramente su quella disposizione riservarmi la parola, poichè, nonostante che eloquentissimamente intorno ad essa abbia parlato il nostro collega e mio carissimo

amico D'Andrea, io credo che qualche cosa di più possa ancora dirsi.

Più d'appresso invece all'oggetto di questo articolo 2 mi par di dovere osservare, ponendo a confronto il discorso del senatore D'Andrea e quello del senatore Carle, che l'uno sia correttivo dell'altro. L'onorevole Carle ha considerato l'esame che si richiede a coloro che desiderano di essere ammessi come pretori da un punto di vista indubitabilmente elevatissimo. Egli ha detto che in quell'esperimento non trovava ciò che pure avrebbe dovuto dar prova della forma mentale dell'individuo, ed ha presentato una proposta per la quale questo esame dovrebbe essere accresciuto di almeno due discipline: della filosofia del diritto e della storia del diritto, considerate queste due scienze come integrantisi vicendevolmente.

L'on. D'Andrea invece ci ha portato in un terreno, egli stesso l'ha detto, più pratico, ed ha messo innanzi agli occhi del Senato tutte quante le materie di positiva legislazione sulle quali deve o può esercitarsi la funzione del pretore, e notate che queste sono materie di una positività che si può considerare come il superlativo di quella positività alla quale accennava l'on. Carle. L'on. Carle sa benissimo che particolarmente la filosofia del diritto ha ancora nell'animo mio tutto intiero il primitivo affetto; alla filosofia del diritto io debbo l'amicizia carissima dell'on. Carle; è stata la filosofia del diritto che ci ha l'un l'altro nella prima giovinezza avvicinati; e mi è caro rievocare in quest'Aula un antico ricordo. Il mio carissimo amico dunque, l'on. Carle può bene comprendere quanto io apprezzi l'altezza delle sue considerazioni.

Però io dico: bisogna essere pratici. Se voi, o signori, volete richiedere nel pretore quella scienza che deve costituire tutto quanto l'appannaggio della sua carriera, voi non troverete più uno il quale possa, nonchè raccogliere su di sé i voti di una Commissione esaminatrice, avere il coraggio di presentarsi agli esami, perchè è indubitato che voi, considerando nel pretore il magistrato che un giorno potrà ascendere fino agli altissimi gradi della Cassazione, dovrete richiedergli tutta intera l'enciclopedia giuridica; il vostro esame si dovrà distendere rigoroso su tutte le discipline sulle quali già volse l'esame di laurea.

L'on. Carle ha fatto esordio al suo discorso rammentando quello che sulle difficoltà del ministero del pretore è stato affermato in quest'Aula. Ed è vero, on. Carle; ma questo se mostra una cosa è quanto siano pericolose certe amplificazioni, certe iperboli che in una discussione si usano a sussidio di un argomento, e che possono fare anche una certa impressione, ma che in fondo poi a verità vera, non rispondono.

Ma chi di noi potrebbe credere che l'illustre prof. Scialoja, quando diceva di sé che non si sentirebbe di fare il pretore, lo dicesse veramente con quella coscienza con cui si può dire cosa sinceramente vera? (*sequi di diniego del senatore Mortura*).

Vedo che l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione fa segni di diniego, dei quali non comprendo il significato; ma se posso ammettere che difficoltà nel ministero del pretore vi siano non mi persuaderò davvero a credere che non siano superabili da chi posseda quel corredo di scienza che rende ammirati l'on. Scialoja e il nostro procuratore generale della Corte di cassazione. Uno che è stato presidente di Cassazione e di cui pure si è fatto il nome non so se in questa Aula, ma nei grandi parlari che sono stati fatti nella discussione, so pure che diceva di aver trovato maggiore difficoltà a fare il pretore che non il consigliere di Cassazione. Questo lo credo perfettamente; ma il consigliere di cassazione aveva percorso una lunga via nella carriera giudiziaria e per conseguenza aveva corredato la sua mente di tutte quelle cognizioni che a lui avevano spianata appunto la via per raggiungere quell'alto seggio: quando invece andò pretore vi andò come tutti coloro che sono all'inizio della carriera con la preparazione necessaria a non cadere nei primi passi.

Io domando a tutti gli illustri professori che onorano il Senato, se essi, per esempio, non credessero che un buon esame anche soltanto sul diritto civile, non potesse assommare in sé tanta virtù di scienza da poterci dare sicuro giudizio del valore dell'esaminando. Se noi guardiamo tutta la materia che comprende il diritto civile, vi troviamo oltre a tutto il diritto privato, una parte grandissima del diritto pubblico. Nel secondo articolo del Codice civile tro-

viamo infatti una regola che tiene propriamente al diritto pubblico, sulla quale quante questioni non sono state fatte dai pubblicisti! E quante altre disposizioni del diritto civile hanno contatto col diritto pubblico! Nella distinzione dei beni; nella materia, per esempio, delle servitù, in tutto ciò che vi si dice delle acque, in ciò che vi si dispone dei consorzi, non sarebbe facile il dire se più soverchi la ragione privata o la pubblica. E poichè più particolarmente si è parlato della filosofia del diritto, qual tema in essa più profondo e più controverso del fondamento della obbligazione contrattuale, del *vinculum iuris*, della *causa civilis obligationis*? Ed altrettanto potrebbe dirsi dei contatti, che per ragione di derivazione, e per ragione intima degli istituti ha il diritto vigente col diritto romano.

Io non dubito di affermare che un buon esame di diritto civile, non è poca cosa per far giudizio dello stato di cultura dello esaminando.

Al diritto romano certo non rinunzierai; e perchè in esso è il fondamento di una gran parte del diritto vigente; e perchè è il punto da cui si parte tutta la storia del diritto; avendosi così in esso insieme la prova di una soda istituzione e di una almeno sufficiente cultura.

Se debbo esprimere un voto lo esprimerei in questo senso, e cioè che il diritto romano non dovesse formar tema d'esame orale, ma d'esame scritto; e questo per due ragioni. La prima è che in un esame scritto si può meglio sondare il giovane e vedere quali cognizioni abbia della materia su cui scrive; la seconda ragione poi è la maggior facilità che può trovare il giovane nel fare una tesi scritta di diritto romano che non a rispondere soddisfacentemente a semplici domande orali fatte *ex abrupto*.

Per conseguenza per quanto si attiene al numero delle discipline, io mi potrei ritenere come soddisfatto con la prescrizione del progetto di legge, ma con la modificazione che ho proposto.

Per quanto riguarda poi le osservazioni che sono state fatte contro la disposizione in esame dall'onor. senatore D'Andrea in relazione ad altri concorsi, nei quali, per carriere molto ma molto inferiori a quella della Magistratura, si richiedono prove numerosissime, dico, me

lo permetta l'on. amico, che non hanno una grande importanza.

Queste osservazioni infatti concludono a questo, che dei programmi invero si può tenere conto fino ad un certo punto; se mai si dovrebbe ritenere che quei programmi non sono fatti per gli impieghi ai quali si riferiscono - e che la vera questione è quella di vedere ciò che in atto, in pratica si richiede.

Naturalmente quegli egregi magistrati che saranno chiamati a giudicare di coloro che si presentano per ottenere quell'alto ufficio che essi già disimpegnano con tanto onore, non saranno così facili ad ammetterli se non quando si persuaderanno che essi posseggono quella sufficiente cultura e quella base di studi che legittimamente si deve richiedere a chi si presenta ad assumere le alte funzioni della Magistratura.

Concludendo, io domanderei questa sola modificazione, che il diritto romano formasse materia di esame scritto, invece che di esame orale. Quanto al resto mi contenterei. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sarebbe ora iscritto a parlare, sempre sull'articolo 2, il senatore Lucchini Luigi. Ma vista l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviata alla seduta di lunedì.

Presentazione di relazione.

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: «Proroga del termine fissato dall'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 688, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine».

Trattandosi di un disegno di legge che contiene provvedimenti che hanno carattere di urgenza, a nome dell'Ufficio centrale, mi permetto di pregare l'onor. Presidente di disporre perchè sia portato alla discussione del Senato nel termine più breve possibile.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Non mancherò di tener conto della raccomandazione fatta dall'onor. senatore Cavalli, perchè

il disegno di legge, cui questa relazione si riferisce, sia portato al più presto possibile alla discussione del Senato.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 715);

Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 720);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 (N. 709);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 (N. 710);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 716);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 717);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 718);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 719);

Proroga del termine fissato dall'articolo 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine (N. 714).

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle vigenti leggi, per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi (N. 724);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXIV.

TORNATA DEL 18 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Comunicazioni (pag. 7374) — Nomina di senatori (pag. 7374) — Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pag. 7375) — Congedo (pag. 7375) — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12, ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 715) (pag. 7375); « Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12, ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 720) (pag. 7376); « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall' 11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 » (N. 709) (pag. 7377); « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all' 8 maggio 1911 » (N. 710) (pag. 7379); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative » (N. 716) (pag. 7381); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 717) (pag. 7382); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative » (N. 718) (pag. 7383); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 719) (pag. 7384); Proroga del termine fissato dall'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine » (N. 714) (pag. 7385) — **Votazione a scrutinio segreto** — Si riprende la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Parlano sull'art. 2 i senatori Lucchini Luigi (pag. 7386), Polacco (pag. 7391), Girolamo (pag. 7395, 7398), Del Giudice, dell'Ufficio centrale (pag. 7395), Vacca, relatore (pag. 7398) ed il ministro guardasigilli (pag. 7396) — L'art. 2 è approvato (pag. 7398) — **Chiusura di votazione** (pag. 7394) — **Presentazione**

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

di disegni di legge (pag. 7394, 7402) — Ripresa della discussione. Dopo osservazioni dei senatori De Cupis (pag. 7399, 7400, 7401), Petrella (pag. 7400), De Blasio (pag. 7400), alle quali rispondono il senatore Vacca, relatore (pag. 7399, 7400) ed il ministro (pag. 7399, 7400), si approva l'art. 4 con un emendamento del senatore De Cupis (pag. 7401) — Sull'art. 4 fa osservazioni il senatore Falconi (pag. 7401) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 7402).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dalla Camera dei Magnati del Governo Ungherese è stato inviato il seguente telegramma:

« Son Excellence le Président du Sénat
; Rome.

« Budapest.

« Au nom de la Chambre des Magnats du Parlement Hongrois je prie votre Excellence de vouloir bien exprimer a votre honorable Chambre les félicitations les plus sincères à l'occasion de l'heureuse issue du vil attentat.

« Comte Albin Csaky, président ».
(Approvazioni).

Il Senato federale Brasiliano ha trasmesso il seguente telegramma:

« Il Senato federale brasiliano felicita la Nazione Italiana per il fallito attentato contro l'illustre Sovrano Vittorio Emanuele III, esprimendo la sua soddisfazione, facendo voti per la prosperità del Regno d'Italia e dei suoi pregiati Sovrani.

« Per il Senato federale del Brasile

« BOCAJUVA ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Il nostro onorevolissimo Presidente ha già risposto a questi telegrammi in nome del Senato. (Benissimo).

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Prego il segretario, Borgatta, di dar lettura di un messaggio del Presidente del Consiglio, col quale si trasmette il Regio decreto 17 marzo 1912 di nomina di nuovi senatori.

BORGATTA, segretario, legge:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di comunicare alla E. V. copia conforme dell'odierno decreto col quale S. M. il Re si è compiaciuto nominare senatori del Regno le persone in esso indicate e mi riservo di trasmetterle le individuali copie conformi.

« Prego l'E. V. di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

« Il ministro
« GIOI »

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naz.
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Albertoni prof. Pietro, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Barinetti avv. Alfonso, presidente del Consiglio provinciale di Cremona, categ. 16ª;

Boito prof. Arrigo, socio della Società Reale di Napoli, categ. 18ª;

Botterini avv. Giuseppe, presidente del Consiglio provinciale di Sondrio, categ. 16ª;

Brusati Ugo, tenente generale, categ. 14ª;

Caneva Carlo, tenente generale, categ. 14ª;

Cefalo Enrico, primo presidente della Corte di appello di Roma, categ. 11ª;

GISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

Cuzzi avv. Giuseppe, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Fadda prof. Carlo, socio della Società Reale Apoli, categ. 18ª;

Faravelli Luigi Giuseppe, vice-ammiraglio, 3. 14ª;

Gatti-Casazza Stefano, presidente del Consiglio provinciale di Ferrara, categ. 16ª;

Gui Antonio, presidente di Sezione della Corte di cassazione di Roma, categ. 12ª;

Lagasi dott. Primo, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Mazzella Paolo, primo presidente della Corte di Cassazione di Firenze, categ. 12ª;

Perrucchetti Giuseppe, tenente generale, 3. 14ª;

Pigorini prof. Luigi, socio della Reale Accademia dei Lincei, categ. 18ª;

Pollio Alberto, tenente generale, categ. 14ª;

Rolandi-Ricci avv. Vittorio, categ. 21ª;

Salmoiraghi ing. Angelo, categ. 21ª;

Salvarezza dott. Elvidio, prefetto del Reame, categ. 17ª;

Santini dott. Felice, ex-deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Scillamà Benedetto, primo presidente della Corte d'appello di Genova, categ. 11ª;

Tami avv. Antonio, presidente di Sezione della Corte dei conti, categ. 12ª.

Il ministro proponente è incaricato della lettura e discussione del presente decreto.

Dato a Roma addì 17 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Per copia conforme:

Il capo di Gabinetto
PEANO.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

I singoli decreti di nomina dei nuovi senatori saranno trasmessi, coi relativi documenti, appena giungano, all'esame della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

**Messaggio del Presidente
della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Do lettura del seguente messaggio pervenutomi dal Presidente della Corte dei conti:

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

Il Presidente

« DI BROGLIO ».

Roma, 16 marzo 1912.

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Malvano chiede un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 715).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, che proroga, sino a che

non sieno tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data colla legge 9 luglio 1911, n. 707, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente sino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione consentita dalla legge 9 luglio 1911, n. 707 e dal decreto Reale 24 dicembre 1911, n. 1377, convertito in legge col precedente articolo 1, è prorogata sino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912.

(Approvato).

Decreto Reale, n. 1377 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », n. 3 del 3 gennaio 1912).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 9 luglio 1911, n. 707;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Governo del Re colla legge 9 luglio 1911, n. 707, di riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e di pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformità agli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911 è prorogata sino a che non sieno tradotti in legge i detti stati di previsione e

non oltre il 29 febbraio 1912 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

DI SAN GIULIANO.

Visto: *Il guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912, ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (N. 720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 720).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1366, che proroga fino a che non siano tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge presentati alla Camera il 10 giugno 1911.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente fino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, consentita dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, e dal decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1366, convertito in legge col precedente articolo 1, è prorogata fino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912.

(Approvato).

Regio decreto, n. 1366 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale del Regno», n. 303, del 30 dicembre 1911).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 609;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione data dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea

e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge presentati alla Camera il 10 giugno 1911, è prorogato fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 29 febbraio 1912.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TEDESCO.

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 » (N. 709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1910-911.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

Tabella dei decreti reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste durante le vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.			
29 dicembre 1910, n. 930	105 lett. E	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc. (Impiegati di ragioneria delle Intendenze di finanza).	5,000 •
Id.	161 quinq.	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio.	3,600 •
Ministero delle finanze.			
29 dicembre 1910, n. 930	167	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	9,000 •
Ministero della pubblica istruzione			
29 dicembre 1910, n. 930	223 ter	Retribuzioni agli impiegati avventizi da assumersi per sopperire alle vacanze del personale di ruolo, in conseguenza della legge 10 luglio 1910, n. 417.	30,000 •
Id.	230 ter	Paghe ai ragionieri avventizi adibiti al lavoro di revisione dei rendiconti dei mandati a disposizione dei prefetti, per il pagamento dei compensi ad insegnanti delle scuole medie a norma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.	8,400 •
Id.	274 quater	Spese per il Congresso archeologico internazionale in Roma nel 1911.	20,000 •
Ministero dell'interno.			
20 novembre 1910, n. 849	22	Spese di posta	6,000 •
29 dicembre 1910, n. 930	67	Sussidi per provvedimenti profilattici, ecc.	450,000 •
Id.	72	Retribuzioni al personale sanitario, ecc.	40,000 •
22 gennaio 1911, n. 48	176 bis	Somma dovuta come da sentenza 8-10 marzo 1910 del tribunale di Pavia, confermata in appello, nella causa con la ditta Hartmann e Guarnieri.	7,000 •
12 gennaio 1911, n. 36	179 septies	Indennizzo a favore del sig. dott. Emanuele Giroa per danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo « Oreto » il 29 settembre 1901	27,500 •
Ministero dei lavori pubblici.			
20 novembre 1910, n. 850	213 quinq.	Spese per provvedere ai lavori di sgombrò e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, e ad altri bisogni ed opere urgenti d'interesse sia comunale, sia provinciale, nei comuni delle provincie di Napoli e Salerno danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1910	300,000 •
Ministero delle poste			
5 gennaio 1911, n. 15	107 bis	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni.	115,000 •
Ministero della marina.			
20 novembre 1910, n. 851	84 quater	Spese varie in conseguenza dell'epidemia colorica.	30,000 •

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 » (N. 710).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca la discussione del disegno di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal « fondo di riserva per le spese impreviste », inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste durante le vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
27 aprile 1911, n. 428	46	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori, da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza, ecc. . . .	750 »
		Ministero degli affari esteri.	
Id.	40	Spese di posta, telegrafo, ecc.	60,000 »
Id.	42	Spese eventuali all'estero	15,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
Id.	8	Ministero - Spese di illuminazione, ecc.	5,000 »
Id.	29	Spese per l'assicurazione del personale operaio, ecc.	1,672,35
Id.	223 ter	Retribuzioni agli impiegati avventizi	11,000 »
6 maggio 1911, n. 460	276 xvi	Indennizzo al signor Miliozzi Milziade per le avarie di alcuni disegni ed acquerelli contenuti in una cassa spedita al Ministero della pubblica istruzione allo scopo di prender parte ad un concorso, come da sentenza 29 luglio 1910 del tribunale di Roma	1,000 »
		Ministero dell'interno	
27 aprile 1911, n. 428	22	Spese di posta	4,500 »
Id.	72	Retribuzioni al personale sanitario, ecc.	30,000 »
Id.	176 ter	Spese per il concorso della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene a Dresda nel 1911: provviste, forniture e compensi a funzionari ed a persone estranee all'Amministrazione	19,000 »
Id.	179 VII-A	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del prezzo dei biglietti sulle ferrovie medesime, concessi ai partecipanti al XV Congresso internazionale delle associazioni della stampa, indetto a Roma nel maggio 1911	38,000 »
Id.	179 VII-D	Compensi alla Commissione incaricata di studi sulle finanze del comune di Roma	7,000 »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
Id.	116	Spese legali e pel ricupero di crediti, ecc.	5,000 »
		Ministero della marina.	
Id.	84 septies	Spese per la rappresentanza italiana nella Commissione permanente per gli studi talassografici nell'Adriatico	4,000 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894,38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative » (N. 716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894,38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 716).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,277.05 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 19: « Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti, collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 11.94, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 29: « Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine, dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e contro l'inva-

lidità per qualunque causa », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.
(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 516.21 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 97: « Fitto del locale per la Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone e pagamento dell'imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1054.04 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 106: « Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza delle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza dalle scuole stesse », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3017.99 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 168: « Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-1911.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 13,715.85 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 220: « Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Compensi al direttore e ai compilatori delle schede e spese diverse - Acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio Internazionale di Londra », dello stato

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1301.30 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 223: « Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazioni (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta, di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 727).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 18,716.26 iscritta al capitolo n. 278: « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'im-

pegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,033 iscritta al capitolo n. 279: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 122.22 iscritta al nuovo capitolo n. 285-bis: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 249.61 iscritta al capitolo n. 286: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2091.62, iscritta al capitolo n. 288: « Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istru-

zione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19,033.44, inscritta al capitolo n. 304: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2890.42, inscritta al capitolo n. 390: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1048.32, inscritta al capitolo n. 402: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 162.53, inscritta al capitolo n. 428: « Rim-

borso di spese e pagamento dei compensi ed altro per lavori preparatori di partecipazione del Ministero della pubblica istruzione alla Esposizione internazionale di Bruxelles », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative » (N. 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 718).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,718.52 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 98: « Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,981.38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 112: « Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,488.48 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 118: « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spesa pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 175,716.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 121: « Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per 14,946.71 lire per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 719).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9332.69 iscritta al capitolo n. 179-xv - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 33: « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti » dello stato di previsione della spesa pel 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 233.31 iscritta al capitolo 179-xvi - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 104: « Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa pel 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,426.52 iscritta al capitolo n. 179-xvii - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 111: « Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa pel 1909-10 e retro - per provvedere al

saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.
(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 278.12 iscritta al capitolo n. 179-XVIII - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 124: « Carceri - Personale di direzione, amministrazione e tecnico - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del 1909-910 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,676.16 iscritta al capitolo n. 179-XIX - Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 152: « Fitto di locali di proprietà private per le carceri (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per il 1909-910 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto a trasportare le maggiori assegnazioni delle quali si richiede l'approvazione con i precedenti articoli, ai capitoli di spesa dai quali esse traggono origine.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga del termine fissato dall'art. 7 primo comma della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulla affrancazione delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 698,

sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine:

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 7, comma 1º, della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3ª), con la quale sono determinati i modi d'impiego dell'annuo canone e dei frutti dei capitali provenienti dall'affrancazione delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine, estese con l'altra legge 2 maggio 1885, n. 3093 (serie 3ª) alle provincie di Treviso e Venezia per l'abolizione dello stesso diritto, ed ai comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in provincia di Torino, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio, è prorogata sino al 31 dicembre 1920.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; è trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni; si procederà anche alla votazione dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno fare lo spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni. Sono sorteggiati i nomi dei signori senatori: Luciani, Massarucci e Melodia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Il Senato rammenta che l'articolo 1 fu sospeso. Sull'articolo 2, che è in discussione, è primo di tutti iscritto a parlare il senatore Lucchini Luigi al quale do facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Ero rimasto molto dubbioso se ormai più mi convenisse di prendere la parola su questo progetto di legge, dopo che l'onorevole ministro mi attribuiva il truce proposito di colpirlo co' miei strali, di cui non mi ero affatto accorto d'aver mai armato la mia parola e men che meno il pensiero, rimanendo anzi sorpreso che una volta in cui mi pareva d'essermi trovato d'accordo con lui, proprio quella volta dovessi finire col buscarmi i suoi rimproveri.

Io spero peraltro che oggi, invece, ragionando dell'art. 2 dello schema, e professando qualche concetto non perfettamente all'unisono con quanto vi è disposto, finisca a meritarmi l'approvazione dell'onorevole ministro.

Mi son deciso, dunque, a chieder di parlare su questo articolo dopo aver udito i discorsi dell'onor. Carle e dell'onor. D'Andrea, invocanti, quale per un verso, quale per l'altro, una prova di esame più intensa e più seria per essere ammessi nella carriera giudiziaria.

In massima, io non posso non consentire con l'uno e con l'altro, sia perchè sembra troppo evidente che il magistrato non debba avere una cultura inferiore a quella di altri funzionari dello Stato, massime poi dei ranghi più modesti accennati dall'onor. senatore D'Andrea, sia perchè si dee in esso richiedere una levatura di mente che lo renda ben adatto e capace di comprendere e valutare come si conviene tanti e tanti gravi problemi nascenti dalla legge e dall'evolversi perenne e incessante della vita sociale, e non circoscritta soltanto alla più pedestre, per quanto estesa e illuminata, conoscenza della legge positiva e delle sue fonti.

Se io volessi però discendere a un'indagine specifica del modo come accertare quella cultura generale e tecnica, che dee richiedersi nell'aspirante alla Magistratura, senza tanto arzigogolare sul più o sul meno dell'esame di ammissione, vorrei andare, da un lato, assai più per le spiccie, e, dall'altro lato, rendere veramente più serio codesto esame; farei, cioè, consistere l'esame in due sole prove: una scritta e l'altra orale, entrambe su temi e su domande

che potessero riguardare tutte le materie studiate nell'Università, senza escluderne alcuna e senza esigere che per tutte si mettesse a cimento il candidato.

Perchè a ritenere idoneo all'alta funzione di magistrato si deve richieder una prova di cultura inferiore a quella che si richiede per essere licenziato dall'Università? D'altronde, parrebbe strano che a poche settimane o anche giorni dalla laurea il giovane potesse aver dimenticato parte di quanto si deve presumere che vi abbia appreso.

In sostanza non si tratta che di un esame di Stato, che viene a integrare quello accademico.

Nel modo poi come io lo concepirei, verrebbe di molto semplificato, e nello stesso tempo elevato, nella forma.

Oggi è un esame che fa proprio pietà: nello scritto, le tre o quattro prove si risolvono in componimenti all'altezza neppure d'una scuola universitaria, ma poco più che da scuola popolare, su temucci aridi e di poco conto. Riducendolo a uno solo, facilmente intenderebbero le Commissioni di doverlo far consistere nella proposta di un tema abbastanza elevato e degno e complesso, che potesse riguardare più materie e lasciare libertà ai candidati di giovare di quanti libri vogliono, senza quelli inutili divieti e quelle odiose misure di vigilanza e persino di perquisizione personale che ora si usano, mentre poi nella realtà pratica per allestire lavori scientifici o professionali, non si scrive così a memoria e a orecchio, ma si fanno le opportune e necessarie ricerche sugli autori, nelle leggi e nella giurisprudenza, e in ciò consiste pure una gran parte della capacità dello studioso e del professionista. E qualsiasi discreto esaminatore sa ben distinguere il grado di cultura di chi scrive e se il lavoro, nella sua parte principale, sia farina del suo sacco.

Analogamente dovrebbe procedere l'esame orale, che basterebbe versasse su materie diverse da quelle prescelte per l'esame scritto, lasciando anche alla Commissione piena libertà di fissarne la durata.

Proseguendo su quest'avia, modificarei anche il modo di classificare l'esito dell'esame, per spogliarlo meglio del carattere scolastico, e togliere tutto quello che v'è di men decoroso per un esame di abilitazione nientemeno che al

più alto ufficio di una società civile. Che figura ci deve fare un magistrato ritenuto idoneo in ciascuna materia, con un misero sei, l'infima fra le classificazioni della scuola? Non tornerebbe più acconcio limitarsi a dichiarare se il candidato sia o non sia idoneo, tutt'al più aggiungendo, per i distinti, una nota di lode?

Finalmente, l'Ufficio centrale vorrebbe agguingervi un capoverso, in cui si dicesse che non si ammette ad altri concorsi chi sia rimasto soccombente in due.

In due? ma dunque si vuol proprio aprire la porta della Magistratura alle più meschine mediocrità?!

Nè si venga a opporre che, rendendo non dirò più difficile l'esame, ma più serio, si renderà assai malagevole reclutare il numero necessario di uditori, che devono coprire i vuoti e riempire i ruoli; e ciò in seguito alla dura esperienza degli ultimi concorsi, che diedero un risultato così sconfortante. Se tale dovesse essere però la preoccupazione del legislatore, io penso che noi stiamo qui a perdere il nostro tempo nell'imbastire riforme, per provvedere in argomento, per rialzare alquanto le condizioni non troppo soddisfacenti della Magistratura.

D'altronde, se il Senato consenti di passare alla discussione degli articoli, gli è perchè conviene in massima che il progetto porti degli apprezzabili miglioramenti nella carriera giudiziaria, quali furono lo scopo precipuo, se non esclusivo, dello schema di legge e ispirarono il ministro nell'escogitarlo e presentarlo al nostro esame: tali, cioè, da invogliar molti a chiedere di esservi ammessi. E ove questi miglioramenti non sembrassero bastevoli, si cerchi di escogitarne altri e di persuadere il Governo a farli suoi.

Ma, per carità, non mettiamo in dubbio che fine ultimo del presente disegno di legge non debba esser quello di migliorare le sorti della Magistratura, facendo capo da un più conveniente reclutamento, che è la chiave di volta di tutto l'ordinamento giudiziario.

Conchiudo pertanto a tal riguardo che, se se non si renderà veramente serio ed efficace, e nella legge e nella pratica, codesto esame, noi continueremo a reclutare dei magistrati, in maggiore o minor numero, secondo le varie condizioni del mercato, assolutamente insuffi-

cienti e deficienti; e basterà che se ne intrufolino anche pochi di codesto stampo perchè lo scandalo avvenga e il discredito si riversi su tutta la Magistratura.

Ma non è su questo punto che io volevo più particolarmente richiamare l'attenzione del Senato.

Ammettiamo pure che per il tramite dell'esame, fatto in un modo o fatto in un altro, si possa assicurarsi che il giovane candidato possedga tutta quella cultura generale e tecnica, un po' più positiva o un po' più pratica, che si richiede e che si possa veramente accertare - ciò che non è sempre troppo agevole - ch'esso sia realmente e saldamente versato *in jure utroque*, in civile e in penale, in romano e in canonico, in diritto privato e in diritto pubblico, e ancora, come vuole l'amico Carle, in filosofia giuridica e in storia del diritto e più ancora, come vuole il senatore D'Andrea, in tutti i vari rami della pubblica amministrazione, quando risulti in modo indubitabile che il neo uditore abbia tanto sapere in testa - se mai sia possibile appena appena uscito dall'Università - quanto ne potesse avere un Paolo o un Papiniano, io mi permetto di chiedere se lo Stato possa rimanersene pienamente soddisfatto e tranquillo che quello sarà senza dubbio un buon magistrato.

Io qui non parlo a persone che abbiano bisogno di molte parole e spiegazioni; e, incapace pure di adoperare la tavolozza e la facondia dell'onor. Finocchiaro, posso ben dire almeno che quanti qui sono si trovano in grado d'insegnare a me, quali e quante sieno le doti che si richiedono e che si devono richiedere in chi si possa reputar degno di vestir la toga del magistrato.

Volendo pur rimanere nella sfera di quelle che sono le condizioni più elementari e fondamentali dell'ufficio, chi non sa che in un magistrato, perchè adempia degnamente al suo ufficio, deve concorrere un culto profondo del dovere e della sua missione, emergere una condotta così regolare che ispiri stima e rispetto all'universale, essere ogni atto ispirato ai più alti sentimenti d'integrità e, se occorre, di abnegazione personale, spiccare uno spirito di assoluta obiettività, indipendenza e qualità caratteristiche, avere un senso pratico delle cose, un criterio fine e di facile percezione e una costante sere-

nità di animo, e ancora una larga conoscenza e una facile percezione ed esperienza degli uomini e dell'ambiente sociale; e infine, quasi tutto questo non bastasse, chi non sa che il magistrato ha da essere assiduo al lavoro e non curante di ogni fatica e di ogni sacrificio personale, che possa essergli imposto nel delicatissimo e malagevole esercizio delle proprie funzioni?

Io vorrei sapere chi mai potesse mettere in dubbio che tutte codeste doti abbiano a contraddistinguere un magistrato, perchè sia veramente all'altezza della sua funzione. Certamente, esso perderebbe ogni stima e ogni fiducia ove fosse incurante de' suoi doveri, o tenesse una condotta scorretta, o non fosse integro, di animo indipendente, riflessivo, sereno, o fosse ignaro delle cose di questo mondo, pigro e amante soltanto de' propri comodi.

Enon credo neppure vi abbia alcuno che possa mettere in dubbio un'altra cosa: che, cioè, codeste qualità intellettuali e morali sieno anche più importanti e urgenti, in un giudice, che non il grado di cultura scientifica. S'intende bene che non si può conferire l'ufficio di giudice tecnico a un flebotomo ovvero a un pizzicagnolo, per quanto l'amico senatore Garofalo prediligia un antropologo o uno psichiatra. Ma certamente urgono più la dottrina e l'abito scientifico nell'avvocato, e così anche nel Pubblico Ministero, che non nel magistrato giudicante, il quale dee trovare, massimo in materia civile, nel lavoro scritto o nello svolgimento orale delle parti, ben discussi e sviscerati i casi e le questioni. Più che la vastità e profondità del sapere, il magistrato deve possedere quel retto criterio e quel senso pratico e pronto di percezione che gli rendano facile e sicura la scelta delle buone ragioni e la visione del punto giusto di decidere, oltre alle altre doti intellettuali e morali che ho accennato e che gli rendano possibile l'esatto adempimento dell'ufficio.

Per questo si dice con buon fondamento che il giudice non è in grado di fare una perizia, ma lo deve essere di apprezzarne esattamente i risultati e i responsi.

In ogni modo, si potrà almeno concludere che anche la cultura tecnica a poco e a quasi nulla giova, se non sia fiancheggiata dalle qualità e condizioni psichiche e affettive suindicate. Anzi, può ben soggiungersi che un uomo di alto ingegno e di vasta dottrina, ma che non

sia sereno nel giudicare, o che si lasci guidare da perversi istinti, o da meto riverenziale, o dall'ambizione o dalle lusinghe di una rapida carriera, o da preconcezioni politiche o religiose, o da estranee influenze d'ogni specie e natura, sarebbe ancora più pericoloso e funesto di chi, non avendo levatura d'ingegno e di studi non saprebbe cavarsi d'impaccio quando si trattasse di contestare un perfido e artificioso responso con le disposizioni e sanzioni della legge.

A nulla o a male approda adunque il sapere del giudice ove esso non sia dotato di tutte quelle qualità e virtù che ne assicurino il buon uso, la retta applicazione, a servizio unicamente della verità e della giustizia.

Orbene, che fa mai il legislatore per assicurarsi nel futuro giudice il concorso di codeste condizioni tanto necessarie, tanto urgenti, la maggior parte delle quali non si acquistano, ma sono o non sono insite nell'uomo? L'art. 2 non ne parla affatto, e si limita a stabilire che, oltre la laurea e l'esame, devono concorrere eziandio gli « altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».

Quali sono codesti requisiti?

Bisogna compulsare l'art. 9 dell'ordinamento, l'art. 2 della legge 8 giugno 1890 e l'art. 4 del Regio decreto 10 novembre 1890 per l'esecuzione di essa legge, per sapere come si richiegga che il candidato alla Magistratura: 1° sia cittadino italiano; 2° abbia l'esercizio dei diritti civili; 3° risulti di « moralità e condotta incensurate ». E queste devono accertarsi mercè « informazioni », che saranno separatamente e successivamente raccolte dal procuratore del Re e dal presidente del tribunale, dal procuratore generale o dal primo presidente della Corte d'appello. Ciò non bastando, in ogni avviso di concorso si richiedono tre documenti importanti: il certificato generale di penaltà, un certificato medico di sana costituzione e il ritratto in fotografia, formato visita, debitamente vidimato. Questo ritratto ora si vuole non già per sapere se il giovanotto sia bello o brutto e non credo neppure per sottoporlo a uno studio antropologico del prof. Ottolenghi e della sua scuola di polizia scientifica; ma semplicemente perchè si è dato il caso - scusate se è poco! - di sostituzione di persona. È un bel fatto per un futuro giudice, del quale però erano risultate le migliori informazioni,

in quattro distinte edizioni, dei capi delle Corti e dei tribunali!

Quanto al certificato di sana costituzione fisica, quando sia perfettamente sincero, esso non ci rassicura che dal lato fisiologico, tanto spesso in contrasto con quello psichico!

Quanto al certificato di penalità, parrebbe dovesse essere superfluo di fronte alle predette informazioni, che, sembra, dovrebbero incominciare dagli archivi giudiziari. In ogni modo, esso assicurerà soltanto che non si tratta di uno di quei precoci delinquenti che purtroppo figurano con alte cifre nella statistica criminale; sebbene si sia dato anche il caso, quando il casellario funzionava meno regolarmente, di un condannato in contumacia, per omicidio volontario, che riuscì a introfularsi nella Magistratura con certificato netto.

Rimangono le informazioni dei capi della Corte e del tribunale intorno alla condotta e alla moralità, attinte naturalmente agli uffici di pubblica sicurezza, ai carabinieri e ai sindaci dei comuni. Devono essere tanto discrete e sì poco esigenti tali informazioni, che non ho mai sentito il caso di una domanda respinta a causa d'informazioni sfavorevoli. Si capisce bene come non possa esigersi che dei giovani di vent'anni abbiano fatto una vita da anacoreti, non abbiano mai guardato in faccia femmine e non sieno mai andati a un *café-chantant*. Se proprio non si sieno macchiati di qualche grossa briconata o grulleria, le informazioni saranno sempre favorevoli; mentre poi non si potrebbe pretendere che la polizia tenga un servizio apposito per accertare la condotta e la moralità degli aspiranti all'uditorato giudiziario; nè i capi delle Corti e dei tribunali possono aver mezzo di attingere ad altre fonti.

Onde si può concludere che anche le informazioni predette non porteranno a concludere se non circa la condotta e la moralità esteriori, apparenti, superficiali del candidato. D'altronde, si tratta di un giovane che è appena sbocciato alla vita sociale, che generalmente è vissuto in un ambiente speciale, più o meno artificiale, in seno alla famiglia, o, se anche in istato, dirò così, di libertà, fra coetanei e compagni di scuola e di Università, che non sono ormai neppure più quelli di una volta, scapestrati, intraprendenti, insofferenti d'ogni disciplina, ora tutt'al più capaci di far del

chiasso, di disertare la scuola e di commettere qualche innocua ragazzata, ma fuori, in generale, dalle tentazioni e dalle occasioni di far veramente del male. E allora ci può essere poco da dire sulla sua condotta e sulla sua moralità; e anche il più sapiente e abile psichiatra molto difficilmente riuscirebbe a diagnosticare, e, più ancora, a prognosticare moralmente l'individuo.

Poichè il problema più grave non consiste tanto nel sapere come siasi condotto il giovane sino allora, quanto nel poter pronosticare come si condurrà nell'avvenire, essendo troppo facile intendere ciò che accade nella maggior parte dei casi, che cioè l'immoralità e la cattiva condotta vengono fuori dopo i venti anni, quando cominciano veramente a ribollire le passioni, a farsi sentire il fervore della vita, gli attriti o i contrasti della convivenza sociale e si affacciano tutte quelle cause e occasioni che rendono tante volte e per tanta gente assai malagevole il retto operare.

Onde si affaccia lo scoglio più grave, il punto più oscuro di codesto reclutamento della Magistratura, il vizio principale e irriducibile di questo modo di reggimentare i giudici: l'età.

Che cosa mai volete sapere di un individuo che si prende a ventun anno, e, dopo al massimo, due anni di un tirocinio molto discutibile, s'impanca a far da giudice?

Come abbiamo veduto, già la legge non vuol assicurarsi rispetto a lui che di due cose: se possieda quella data cultura tecnica e se abbia tenuto sino allora buona, incensurata condotta. Di tutto il resto non si cura affatto; nè potrebbe curarsi, giacchè non ne avrebbe il mezzo.

Già della condotta e della moralità non può far alcun savio pronostico, perchè il giovane più tranquillo e più morigerato, per il favore dell'ambiente e per la mancanza delle occasioni, può diventare e diventa non rare volte il peggior malandrino di questo mondo. Ma, poi, che se ne sa e che se ne può sapere di tutte le altre qualità di mente, di cuore e di carattere, che il magistrato deve indefettibilmente possedere? Nulla! Buio pesto!

Ma è serio codesto?

L'errore fondamentale sta nel considerare il magistrato alla pari di qualunque altro funzionario e l'amministrazione della giustizia alla pari di qualsiasi altra pubblica amministra-

zione. Sino a un certo punto si può ammettere che i funzionari di una qualunque azienda o amministrazione si prendano così giovinecelli, come gli apprendisti di un'arte o mestiere, e, accertata quell'infarinatura tecnica che occorre nella specie, si allevino su nella pratica degli atti, dei rapporti e degli affari: con un po' di buona volontà o di operosità il funzionario adempirà al suo compito, e, se lascerà poco o molto a desiderare, verrà adibito a incombenze di minor conto o supplito dai colleghi o dai superiori.

Ma il magistrato ha subito da far da magistrato, o unico o collegiale, o in un grado o nell'altro, sempre nella grave e delicata funzione di giudicare dei beni, della libertà, dell'onore dei cittadini, di quanto essi hanno di più prezioso e di più sacro; e per giudicare bene, lo abbiamo veduto a sazietà, non bastano quei quattro imparaticci universitari e neppure una vasta cultura giuridica, ma occorrono delle qualità morali, che o sono nella natura dell'individuo, o non s'acquistano con nessun tirocinio del mondo; occorre inoltre una conoscenza, un'esperienza degli uomini e delle cose o della vita umana e sociale, che richiede anni e anni di esistenza e di studio e di osservazione, senza di cui anche le capacità e attitudini più sicure non approdano a niente.

E noi vogliamo investire delle funzioni giudiziarie dei giovani di ventun anno, nuovi al mondo e alla vita, affatto inesperti, e investirli così dietro un semplice esame di cultura e perchè vi rimangano investiti vita loro naturale durante, imperocchè, per una parte, i pretori, ricevono la consacrazione o perpetuità, e gli altri, per essere nominati giudici o sostituti non dovranno che sostenere un altro esame, cosiddetto pratico, il quale non farà dispensare dal servizio, se mai, che l'un per mille, che sarà pur ammesso?

Io dico che il mondo è ancora assai migliore di quello che non appaia, se con un simile sistema di reclutamento non accade assai peggio di quanto potrebbe accadere!

Ma, in ogni modo, a me par chiaro come la luce del sole che un sistema più cieco e, lasciatemelo dire, più balordo di codesto non si potrebbe immaginare. Nientemeno che s'invertono le parti: non è già lo Stato che sceglie i suoi giudici, come dovrebbe avvenire, e li

sceglie, secondo gliene correrebbe obbligo, fra quanto di meglio, oltre che per cultura, per integrità, per spirito di indipendenza, per carattere, per serenità di animo e di criterio, il paese possa offrire. Nossignori, si fa tutto all'opposto; sono i giovani che hanno essi la bontà di scegliere questa come un'altra professione e di aspirarvi, sottoponendosi soltanto a un esamuccio che ne riconosca l'infarinatura tecnica; salvo poi ancora, quando vi sieno ammessi, fare anch'essi quel che fanno e si lascian fare tutti gli altri funzionari, unirsi in leghe di resistenza e marciare in guerra contro Governo e Parlamento per la tutela dei loro diritti e la realizzazione delle loro aspirazioni.

O si può dare, domando io, cecità maggiore di codesta? Far dei giudici così a casaccio, proprio affidandosi alla sorte, per tutto quanto riguarda le doti più importanti che si devono da essi richiedere, rimettendosene completamente alla loro individuale e giovanile opzione, il più delle volte determinati, non già da vocazione vera e sincera, ma da vedute economiche, che voi stessi riconoscete, quando cercate appunto di allettarli col migliorarne il trattamento e ch'essi medesimi confessano, quando di ciò soprattutto fanno questione. E se ne ha pure una prova quando si vedono con tutta indifferenza passare da un concorso giudiziario ad altro dipendente da diversa amministrazione.

Il brevetto di giudice a ventun anno, e le funzioni a ventidue o a ventitre!

Ma se non si è ancora pienamente usciti di minorità a ventun anno, e sino a venticinque occorre il pernesso del babbo e della mamma per contrar matrimonio!

Ma se per essere giurato, ossia giudice soltanto del fatto, occorre l'età di venticinque anni!

Ma se anche per sostenere l'esame di avvocato occorrono due anni dopo la laurea, ossia generalmente avere più di ventun anno!

Si richiede l'età di trent'anni per fare il deputato. Lasciatemelo dire: non può esservi nemmeno paragone fra la gravità, l'importanza e la difficoltà delle funzioni di giudice, unico o collegiale ch'esso sia, e quelle di uno fra i 508 componenti la Camera dei deputati, di cui nemmeno si richiede la costante e continua presenza.

Ma non è l'età, la felicissima età dei ventun anno, che fa ombra, è l'incoerenza di fissar proprio quella età in cui manca ogni e qualsiasi modo per accertar le condizioni più elementari e più indispensabili per un buon giudice, in cui anzi il loro concorso è più esposto ai pericoli che vi sono inerenti.

Concludo: finchè il sistema di reclutamento della Magistratura avrà questo cardine di fare giudici individui che dipendono tuttora dalla gramola paterna, sarà vano qualsiasi tentativo o proposito di rialzare le sorti della Magistratura, e anzi tutti i miglioramenti e adescamenti economici nei primi gradi, per attrarvi il maggior numero, non porteranno che ad abbassarne sempre più il livello e il prestigio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. La parola di un maestro come l'onor. Carle, elevata e calda di giovanile entusiasmo per gli ideali di scienza di cui egli è così valoroso campione, ha impresso fin dal principio una intonazione nobile e vorrei dire simpatica a questo argomento degli esami di cui per il primo si occupa il nostro art. 2. Dico per il primo perchè l'argomento ricompare altresì negli articoli 5 e 9 del progetto. E necessariamente codesti articoli costituiscono un sol tutto di cui non si possono sminuzzare le parti senza rompere quell'armonia che deve presiedere al sistema del reclutamento della Magistratura, col proposito di ben determinare il valore di chi all'alto ufficio si appresta.

L'art. 2 riguarda gli esami per l'uditorato che è la porta comune d'ingresso per la carriera, la quale solo più tardi si sdoppierà tra preture e tribunali. Ora io convengo con quanti pensano che a questo primo passo debba darsi la maggiore importanza. Perchè, quantunque sia scritto in altri articoli della legge che chi fallirà poi due volte nelle ulteriori prove sarà dispensato dal servizio, in pratica tuttavia la pietà degli esaminatori farà che ciò si verifichi ben di rado, perchè si può ben essere rigorosi prima di far entrare uno in servizio, ma è naturale che sopravvenga una certa riluttanza quando si tratta di farne uscire chi oramai vi è entrato. È proprio il caso di ripetere che il peggior passo è quello dell'uscio.

E poi la stessa relazione del nostro autore-

volissimo Ufficio centrale dice a pagina 4 che questo esame di uditorato dovrà costituire la base delle due carriere, delle quali s'era pur affermato con viva accentuazione, a pagina precedente, che costituiscono due linee « non di separazione, ma di distinzione che si incontrano nei gradi superiori » e che, pur ammettendosi la nomina diretta dell'uditore a giudice, si accelera sì la carriera, ma non si aumenta il numero dei gradi « perchè i gradi di giudice e di pretore si equivalgono ».

Data pertanto l'importanza fondamentale dell'esame di uditore, il lagnò mosso prima dall'on. Carle e poi dall'on. D'Andrea è che il programma quale si trova enunziato in quest'art. 2 è troppo smilzo. I colleghi però si dividono sul modo di rimpolparlo, perchè mentre il Carle vorrebbe fatta parte nel programma a due dottrine di cultura generale, la filosofia e la storia del diritto, l'on. D'Andrea chiede invece altre materie di diritto positivo, in vista delle molte disparate leggi che anche il pretore dovrà quindi innanzi conoscere e applicare, con l'elevarsi della sua competenza.

Io comincio da questo secondo ordine di idee perchè credo di potermene sbrigare più presto. Ed osservo subito che alla impressionante, dettagliata enumerazione di leggi singole che l'on. D'Andrea è venuto facendo, leggi di cui è richiesta la conoscenza per aspiranti ad uffici di molto minore importanza, e molto più modesti della carriera giudiziaria, quali ad esempio gli uffici dell'Amministrazione carceraria, fa bene riscontro nel nostro art. 2 il titolo generico di diritto amministrativo, che tutte quelle leggi ed altre ancora ne comprende. Invece, anche senza occuparmi per ora della sorte che avrà la proposta dell'Ufficio centrale all'art. 21, che cioè abbia il pretore competenza anche in fatto di imposte, credo bene si aggiunga al numero delle materie di esame il diritto finanziario, per questo che una così importante materia non figura poi nemmeno all'art. 9 fra gli esami che dovranno dare poi gli aspiranti al posto di giudici. Trattasi inoltre di tale materia, che, lo dichiaro francamente, non ha nemmeno nell'Università lo sviluppo che lo si dovrebbe assegnare, perchè abbinata in un solo anno alla scienza della finanza, la quale assorbe in quasi tutte le Università la durata del corso intero, o poco meno.

Vengo alle idee dell'illustre amico senatore Carle.

Egli vuole elevata, anzi introdotta la nota dell'alta cultura onde si plasma la mentalità del giurista e teme che si abbassi il livello della magistratura, se negli esami in questione se ne prescinda.

Non importa tanto accertarsi che il candidato conosca tutte le singole leggi costituenti per verità un labirinto intricatissimo, quanto ch'egli possieda il filo di Arianna che lo guidi e gli permetta di orientarsi nel dedalo della patria legislazione.

Non nascose pertanto l'onor. Carle la sua simpatia per quel sistema che era già nella legge Zanardelli del 1890 (ed a me pare, lo dico subito, eccessivo), e che esigeva, niente meno, che sei prove scritte oltre molte orali, e tra le scritte ne voleva di diritto romano, di filosofia del diritto, di storia del diritto, oltre i corrispondenti esami a voce.

Oggi si limita l'onor. Carle a domandare che almeno la prova orale ci sia per la filosofia del diritto e per la storia del diritto.

Io comincio con l'osservare che se lo Stato avesse la fiducia che dovrebbe avere nel buon ordinamento degli studi universitari, che sono in fondo istituti suoi propri, e che si suppongono regolati dalla legislazione scolastica per il meglio, non dovrebbe avvenire che prove di cultura generale o relative a quelle discipline che vorrei dire strumentali per il giurista, si avessero volta per volta a ripetersi quando lo Stato stesso vuol reclutare poi i suoi funzionari.

Invece sta il fatto che così non è, e, in più o meno larga misura, lo Stato risottopone a questo vaglio tutti i candidati ai suoi vari uffici.

Non è certo questo il momento di discutere un tale principio: bisognerebbe andare a fondo dell'insegnamento universitario e delle riforme che esso reclama per la facoltà di giurisprudenza, al che intende, ognuno lo sa, un'apposita Commissione Reale, per questa parte presieduta dall'onorevole collega Del Giudice, che siede pure oggi nel nostro Ufficio centrale.

Prendiamo dunque le cose come sono, per quanta amarezza possa destare nell'animo di un docente questa sfiducia dello Stato nel frutto di quegli stessi insegnamenti impartiti nelle

Università, con l'intento fondamentale di formare la mentalità del giurista, ed armarlo del buon metodo di studio, che è come dire dello strumento di cui dopo quattr'anni si dovrebbe uscire dall'Università in pieno possesso. E allora le osservazioni del senatore Carle mi paiono inoppugnabili.

Non ridirò male quello che egli ha esposto magistralmente sul valore delle due discipline, filosofica e storica, per l'abito mentale del giurista; aggiungerò soltanto un argomento di fatto che viene ad avvalorare le sue conclusioni ed è che già attualmente quella filosofia del diritto e quella storia del diritto, da lui vagheggiate formano, come materie facoltative, parte dell'esame di uditore. Se l'aspirante lo domanda, può, a complemento, a dimostrazione della perfetta sua cultura, chiedere di essere esaminato anche in queste discipline, e della prova che egli dà si deve tener calcolo nel giudizio.

Ciò dimostra che, anche allo stato attuale delle cose, la proposta del senatore Carle sarebbe meno innovatrice di quello che a prima vista potrebbe apparire.

La filosofia è luce che penetra in ogni ramo del diritto e lo avviva, e non mi si dica che appunto perciò ognuno di questi rami, quando lo si studi a dovere, ha la sua parte filosofica e che di più non occorra. Occorre dimostrare quella virtù di sintesi la quale è rappresentata da questa scienza accentratrice, che sta a coronamento di tutte le altre.

Non mi dissimulo tuttavia le difficoltà che derivano dalla natura della disciplina, di cui non sono bene delineati i contorni e sulla cui concezione stessa sono tante le divergenze tra quelli che pure *ex professo* la coltivano; confido soltanto che a ciò potrà riparare la discrezione degli interrogatori.

Ma quella che soprattutto è indispensabile parmi sia la storia del diritto italiano.

Come l'Ufficio centrale richiede, in aggiunta al disegno ministeriale, l'esame del diritto romano ch'è, si dice nella relazione, il fondamento del diritto positivo privato, così non si può, senza spezzare arbitrariamente e con gravissimo danno, tanti e tanti anelli di un'unica catena, saltare a piè pari interi secoli di elaborazione giuridica, e dal diritto giustiniano passare senz'altro al diritto positivo vigente.

L'insistere su questo punto mi parrebbe, onorevoli colleghi, irriverente all'alta sapienza del Senato, tanto che mentre plaudo all'emendamento dell'illustre collega Carle per entrambe le proposte materie, arrivo a dire che se mai se ne dovesse sacrificare una, il sacrificio lo farei per la filosofia e non per la storia del diritto italiano, anello di congiunzione, tra il diritto romano e il diritto dell'età nostra.

Non so associarmi, per quanto riguarda il diritto romano, alla proposta dell'illustre senatore De Cupis, che se ne ammetta anche la prova scritta. Niuno mi supera, io credo, nella devozione al diritto romano; è sopra di esso che il giurista si forma, è sopra di esso che egli modella la sua tecnica, come sui capolavori dell'arte greca forma il suo gusto e affina la tecnica sua, lo scultore o l'architetto. Ma di ciò appunto basta a dar prova l'esame a voce, essendo qui più che mai temibili i capricci e la poca praticità di certi temi assegnati talvolta da certe Commissioni, di cui ha parlato col suo solito spirito, nella discussione generale, l'amico Scialoja. Quando si tratta di prove scritte, da quel dato tema non si esce, ed anche chi abbia dallo studio del diritto romano tratto il succo o quel vital nutrimento che ne è la ragion prima, può nell'angustia di un tema determinato trovarsi a disagio e far mala prova, specie se abbia da accontentare uno di quei romanisti piovuti, Dio non voglia, nella Commissione esaminatrice, che ci tenga a sapere l'ultimo tentativo di conciliazione tra due passi in apparenza antinomici di Papiniano e di Modestino, o che si diletta nell'andare a caccia delle famose interpolazioni oggigiorno tanto di moda.

Io sono anche di ciò tanto persuaso che proporrei di togliere nell'art. 9 lettera a la prova scritta di diritto romano di cui ivi si parla. È vero che esso, in quell'articolo che riguarda l'esame dei giudici, è abbinato al diritto civile, ma ciò mi pare aumenti in altro senso l'opportunità, di non farne alcun cenno. Quando infatti domandate una prova scritta, *teorico-pratica*, di diritto civile avete detto tutto, e detto meglio senza uopo di altre specificazioni, con le quali, lungi dall'allargare, correte il pericolo di restringerne il campo. Già si sa che non sarà buona trattazione teorico-pratica di qualsiasi istituto di diritto civile quella che ne tra-

scuri le origini, ma d'altra parte è solo al diritto romano, che si dovrà badare per questo? E tutte quelle teoriche sbocciate nel diritto intermedio sia dalle nostre gloriose scuole (le *celebriores doctorum theoricae*), sia dalla giurisprudenza pratica, specialmente ad opera delle rote romana e fiorentina, e che sono poi scolpite in questo o quel testo di leggi vigenti? E tutti quegli istituti che per infiltrazione di altri diritti o per l'influenza specialmente del diritto canonico, si sono venuti introducendo *ex novo*, o hanno mutato nel corso dei secoli la loro fisionomia in confronto al puro diritto romano? Se si dà, per esempio, un tema sull'enfiteusi, sugli oneri reali, sulla proprietà mobiliare, sull'*actio spolia* e potrei centuplicare gli esempi, di quanti altri fattori storici ben diversi dal puro diritto romano non dovrà mostrarsi edotto questo aspirante alla magistratura, per accertare che ne sa le origini e ne intende l'odierno funzionamento?

Ancora un'osservazione mi consenta l'indulgenza del Senato.

L'aggiunta all'art. 9: « prova scritta *teorico-pratica* », per gli esami al posto di giudici, non diventa pericolosa, per un facile argomento a *contrariis*, posta a confronto del nostro articolo 2 che dice « che l'uditore dovrà dare le seguenti *prove scritte* », e non aggiunge anche qui prove scritte teorico-pratiche?

La comparazione di questi due articoli può lasciar supporre si domandi a chi fa l'esame fondamentale dell'uditorato una prova di mera teoria; il che manderebbe all'aria tutti gli sforzi che quanti siamo insegnanti di diritto continuamente facciamo nelle nostre scuole per abbinare teoria e pratica, per accostare i nostri insegnamenti alla vita vissuta, persuasi appunto che la teoria dissociata dalla vita degenera in una vuota metafisica, come d'altra parte la pratica, se non attinga alle vive sorgenti della scienza, degenera in un gretto empirismo.

Vengo dunque, che è tempo, alle proposte concrete.

L'art. 2, il quale determina le prove che dovranno essere anch'esse teorico-pratiche, aggiunga qualche cos'altro quanto alle prove orali: vi aggiunga quella filosofia del diritto e quella storia del diritto che è desiderata dal collega Carle, quel diritto finanziario che ri-

sponde alle aspirazioni dell'on. D'Andrea e vi aggiunga pure altre materie che figurano nell'art. 9, quali il diritto internazionale che però limiterei al privato, il diritto ecclesiastico, la medicina legale che oggi è pur essa fra quelle materie facoltative di esame per uditore di cui ho parlato dianzi. Trattasi infatti di un corredo comune indispensabile, sia qualunque la decisione che l'uditore potrà prendere dopo un anno, posto al famoso bivio fra tribunali e preture.

Chè se tutto ciò non si volesse fare, si aggiungano almeno la filosofia e la storia del diritto ed il diritto finanziario. Ma in via ulteriormente subordinata (dirò anch'io come dicono gli avvocati) spero che l'onorevole ministro ed il nostro Ufficio centrale non escludano l'aggiunta di queste due fondamentali materie: storia del diritto, a pari titolo del diritto romano, e diritto finanziario a pari titolo e quasi direi a complemento del diritto amministrativo che pur lo stesso articolo domanda.

Solo così potremo essere abbastanza tranquilli di reclutare per la Magistratura giovani forze, nutrite di sana cultura e fornite soprattutto di quel colpo d'occhio giuridico per l'adattamento del diritto alle varie contingenze della vita, che ha da essere per il giurista e per il decidente in specie quello che è il colpo d'occhio medico al letto dell'ammalato. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onor. senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. Prego inoltre i senatori Luciani, Cruciani-Alibrandi e Melodia di voler procedere allo spoglio delle schede di votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Barracco Giovanni, Basile, Bertetti, Biscaretti, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Cactani, Calabria, Camerini, Carafa, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cava-sola, Cefaly, Cencelli, Chironi, Coffari, Colonna Fabrizio, Comparetti, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Del Lungo, De Riscis, De

Sonnaz, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fill-Astolfone, Finali, Fiocca, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio. Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Martinez, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Ricci, Ridolfi, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, San Martino Enrico, Scialoja, Serena, Sonnino, Spingardi.

Talani, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli.

Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1920-21 » già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prego di voler demandare l'esame di questo disegno di legge alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso per ragione di competenza alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 593-A).

PRESIDENTE. Continueremo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Era iscritto a parlare l'onor. senatore Roux, ma, non essendo presente, do la parola all'onorevole senatore Garofalo.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho sentito che l'onor. senatore Lucchini ha fatto il mio nome, ma non ho potuto intendere bene ciò che egli ha detto a mio riguardo, pure mi è sembrato ch'egli volesse significar questo: che dato l'amore che si porta alla scienza che si professa, ciascuno vorrebbe introdurla fra le materie richieste nell'esame di concorso. (*Segni di denegazione del senatore Lucchini*).

Se non è così, approfitterò di questo equivoco, per cui ho preso la parola, per esprimere molto brevemente un'altra idea.

Io non desidero che nell'esame di concorso si introducano nuove materie; credo che quelle indicate nel progetto possano essere sufficienti; penso piuttosto che altre condizioni sarebbero necessarie per il reclutamento dei magistrati, condizioni che io vedo trascurate nel presente disegno di legge. La principale sarebbe la sicurezza della moralità del candidato. Ora, informazioni se ne assumono certamente, ma esse riguardano personalmente il candidato; ed a questo proposito molto bene ha osservato l'onor. senatore Lucchini, che, tranne il caso che il giovane a 21 anno abbia fatto qualche schiocchezza enorme, le informazioni sono sempre le stesse presso a poco; si dirà che la sua condotta è buona, perchè non risulta che abbia avuto alcuna condanna penale. Ma questo è troppo poco per la Magistratura, anzi è assolutamente nulla, perchè si possa giudicare del carattere del candidato, il quale sarà poi giudice e potrà arrivare ai più alti gradi della gerarchia.

Il problema è certamente difficile, ma io ritengo che si potrebbe fare indagine non solo sulla condotta personale del candidato, ma anche sulla moralità della famiglia, dalla quale è uscito, onde si sappia qualche cosa dell'educazione che questa famiglia ha dato al giovane, dei principii che ha potuto instillare in lui, qualche cosa delle condizioni morali ed economiche della famiglia stessa; si anche economiche, perchè bisogna che il magistrato al principio della sua carriera non si trovi nella miseria. Di tutte queste indagini, nessuno si è occupato finora, giacchè la legge in vigore è su questo punto completamente muta, ed anche muto rimano su ciò il progetto di legge

che oggi si discute. Data l'esiguità degli stipendi in tutti i gradi della carriera, ma specialmente nei primi gradi, è assolutamente necessario sapere che il giovane, che si presenta agli esami, non si trovi in troppo infelici condizioni economiche; ciò non si può ammettere in un giudice, neppure nei primordii della sua carriera, e pure esempi di questo genere ve ne sono stati, e ve ne sono ancora parecchi. Quale fiducia si può avere in un giudice, quando si sa che manca del necessario per le prime esigenze della vita?

Per queste ragioni a me sembra che non si dovrebbe ammettere agli esami un candidato, se non quando consti che la sua famiglia sia onesta e rispettata e in condizioni tali da consentirle di dare qualche aiuto al giovane magistrato, fino a che egli non raggiunga uno stipendio maggiore.

Ma, se queste indagini non si credono possibili, se si ritiene che esse possono essere indiscrete, io crederei conveniente adottare un sistema simile a quello in vigore per la diplomazia; richiedere cioè che il candidato dia la prova di un censo, sia pur molto modesto, ma tale da assicurare che il futuro magistrato possa fin da principio godere di quella relativa agiatezza, che è indispensabile per chi sia investito della nobile funzione di giudice.

Se questo non si farà, non si provvoderà mai seriamente al decoro della Magistratura, giacchè non si crede possibile elevare gli stipendi nella misura che sarebbe necessaria. Ed è perciò che io mi permetto di rivolgere viva istanza all'onor. ministro perchè voglia prendere in considerazione questa proposta (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. È quasi per una ragione personale che io prendo la parola; ma non tema il Senato, chè non parlerò più di cinque minuti.

Come insegnante di una delle due materie propugnate dai senatori Carle e Polacco, io riconosco l'importanza grandissima della filosofia del diritto e della storia del diritto, non solo nei riguardi della teoria, ma anche nei riguardi del diritto positivo. Tuttavia debbo giustificare come, nella mia qualità di professore, non ebbi difficoltà nel seno dell'Ufficio centrale ad ac-

ettare la proposta del progetto ministeriale, lievemente modificata dall'Ufficio centrale, circa le materie di esame per uditore.

La filosofia del diritto e la storia del diritto non vi sono comprese, perchè esse sono già materia degli esami universitari, i quali ordinariamente precedono di un anno o due a quelli per l'uditorato. Altrimenti bisognerebbe con egual titolo farvi entrare tutte le altre discipline dei corsi universitari, il che sarebbe soverchio.

Il criterio che ha guidato l'Ufficio centrale nel contenersi entro i limiti dell'art. 2 fu di limitare il cimento del concorso a quelle sole materie di diritto positivo, che sono la vera base delle funzioni giudiziarie. Il resto ha certo un gran valore per la scienza giuridica e anche per la pratica; ma cotesto valore non è perduto dopo due o tre anni, sol perchè di esso non si richiede una prova apposita nel concorso per uditore.

La sola modificazione fatta dall'Ufficio centrale fu quella di aggiungere alle materie dell'esame orale anche il diritto romano, perchè il diritto romano è così intimamente connesso col diritto civile, che non si può pensare in un esame scritto od orale a svolgere un tema di diritto civile, senza qualche richiamo al diritto romano e senza mostrare in certo modo di conoscerne le fonti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dopo la discussione che si è prolungata per due sedute intorno a questo argomento, parlerò brevemente sulle proposte che sono state fatte.

Comincio dal dichiarare che accetto l'emendamento dell'Ufficio centrale, col quale alle materie indicate per l'esame orale si aggiunge il diritto romano. L'articolo 2 è quindi concordato anche in questa parte.

Le varie proposte che sono state fatte si ispirano al concetto di elevare quanto più è possibile il livello della cultura negli aspiranti all'ufficio di uditore. Non mi fermerò ad un esame detagliato di esse.

L'articolo proposto corrisponde alle norme in atto vigenti; e non parmi sotto vari aspetti opportuno di modificarlo sostanzialmente. Quello

che è necessario in questa prima prova, dalla quale dipende l'ingresso nella carriera, è lo accertamento delle attitudini e della capacità dei giovani che aspirano ad entrare nell'esercizio giudiziario. Il giovane candidato viene dall'aver compiuto la sua laurea, ed ha quindi già subito un esame sulle materie contenute nel programma universitario per la Facoltà di giurisprudenza. Non tutte sono comprese nelle prove richieste dall'art. 2; e con ragione; perchè l'esame diventerebbe una semplice ripetizione dell'esame di laurea. Quello che soprattutto importa è di accertare nei candidati la conoscenza del diritto positivo, indispensabile per l'ufficio che devono compiere, completato da una sufficiente cultura giuridica. È perciò che si domandano prove scritte sul diritto civile e commerciale, sul diritto amministrativo e sul diritto penale; e una prova orale, non solamente su ciascuna delle materie suddette, ma inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano. E chi sarà in grado di dimostrare che non difetta di sufficiente conoscenza del diritto romano e del diritto costituzionale, e proverà la conoscenza del nostro diritto positivo in tutte le sue parti, non potrà non essere riconosciuto convenientemente preparato alla carriera giudiziaria.

La designazione delle materie veramente indispensabili è necessaria perchè il candidato raccolga i suoi studi su di esse; e ciò sarà più efficace di un esame esteso a tutte le materie della Facoltà giuridica.

Io non contesterò certamente l'importanza dell'una o dell'altra materia, la cui conoscenza estende la cultura giuridica e la completa; ma quello che soprattutto importa è di accertare nel candidato la conoscenza del diritto patrio e delle cognizioni giuridiche necessarie per l'ufficio al quale deve essere destinato.

Mi ha non poco sorpreso il sentire quasi far l'accusa al disegno di legge di abbassare col l'articolo 2 il livello della cultura dei giovani aspiranti alla Magistratura, in confronto alle norme vigenti. Ciò è assolutamente inesatto, perchè l'articolo 2, in sostanza, riproduce le disposizioni attualmente in vigore. Nella legge del 1907 si prescrivevano tre prove scritte: una in diritto romano, civile e commerciale; una in diritto positivo costituzionale amministra-

tivo, una in diritto penale. La nuova legge ripropone la prova scritta in diritto civile, commerciale, amministrativo e penale. Nel diritto amministrativo si comprende tutto quanto ha attinenza alla pubblica amministrazione, e ai servizi dello Stato, e insieme quelle numerose categorie di leggi e di disposizioni speciali che sono state ricordate, quasi a dimostrare che la mancata indicazione specifica di esse importi la loro esclusione dall'esperimento del concorso.

Quando i giovani aspiranti alla Magistratura daranno prova di conoscere le materie prescritte nell'art. 2, non vi sarà a dubitare della loro capacità. Uno degli oratori ha detto che basta un buon esame in diritto civile, perchè un candidato dimostri la sua idoneità e la sua cultura.

L'esame orale, nelle materie indicate per le prove scritte e sulle altre aggiunte, varrà a confermare il primo esperimento, ponendo la Commissione esaminatrice in grado di avere tutti gli elementi necessari per un giudizio sicuro sulla idoneità dei concorrenti. Specialmente negli esperimenti orali, una Commissione che intenda l'alto suo ufficio, che adotti il criterio di una giusta severità, può avere la sicurezza di un giudizio coscienzioso.

Pertanto i dubbi accennati sulla efficacia dell'esperimento prescritto coll'art. 2 non hanno alcun fondamento; e lo dimostrano i risultati dei concorsi degli ultimi anni, i quali, se hanno talvolta prodotto un certo sconforto pel limitato numero dei vincitori, hanno con ciò dato una dimostrazione dell'efficacia dell'esperimento stesso posto nei confini attuali, che il disegno di legge mantiene e conferma.

Ma, oltre la prova della capacità dei candidati, occorre, come giustamente si è notato, l'accertamento delle loro qualità morali e dei loro precedenti. A ciò si provvede nell'esame delle domande per l'ammissione ai concorsi, e vi si provvederà certamente con cura anche maggiore. Ma non saprei ammettere le indagini che si estendano non solo sui candidati, ma anche sui loro congiunti, sui precedenti delle loro famiglie, mentre quello che importa è la conoscenza sicura della moralità del candidato prima che gli siano aperte le porte della Magistratura.

Non posso poi accogliere, lo dirò francamente

al senatore Garofalo, l'idea di chiedere al candidato la dimostrazione che abbia determinate risorse finanziarie e un censo, sia pure limitato, come condizione per l'ammissione agli esami. Una disposizione di questo genere ci riporterebbe a tempi oramai tramontati, e farebbe della Magistratura un corpo chiuso, al quale soltanto gli abbienti potrebbero aspirare, contro lo spirito dei nostri tempi, contro le tendenze democratiche che sono l'anima e la vita della società moderna, che a nessuno vuole precludere la via ai pubblici uffici, quando non manchi il necessario corredo di studi e di cultura. Se la condizione che vuoi rievocare fosse stata adottata nei tempi a noi più vicini, quanti fra i magistrati che più onorano la Magistratura, e negli uffici più eccelsi, avrebbero potuto chiedere e ottenere l'ammissione al concorso? (*Bene*).

L'ordine giudiziario non può essere fondato su privilegi di classe. La Magistratura è la più alta funzione dello Stato, e in un paese come il nostro chiunque ha ingegno e capacità deve trovar la porta aperta. Questa è la buona e sana via, e in un paese libero e civile non è lecito tracciarne una diversa. (*Bene*).

Quanto alle altre proposte, debbo con rammarico dichiarare di non potere accogliere quella dell'onorevole senatore Carle, che desidera siano comprese fra le materie d'esame la filosofia del diritto e la storia del diritto, non perchè non riconosca l'altissima importanza di queste discipline, ma perchè non sono indispensabili ai fini che vogliono raggiungere nei concorsi per l'ammissione nella Magistratura, aumentandone oltre il bisogno le difficoltà.

Se l'onor. Carle fosse presente, rivolgerci a lui personalmente la preghiera di non insistere nella sua proposta. Debbo quindi pregare invece il Senato di non accoglierla.

Mi auguro adunque che l'art. 2, dopo la lunga discussione che si è fatta, sarà approvato nel testo concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo, e possa così procedersi oltre all'esame del disegno di legge, e affrettarne la fine per la discussione degli altri importanti argomenti che sono all'ordine del giorno del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. senatore Polacco, come conclusione del suo discorso, ha mandato alla Presidenza questi emendamenti all'art. 2.

Dopo le parole: «... in una prova scritta» aggiungere: «teorico-pratica».

Dopo le parole: «... sul diritto romano», aggiungere: «sulla storia del diritto italiano e sul diritto finanziario». Il resto identico.

Ha facoltà di parlare l'onor. Polacco.

POLACCO. Dopo le dichiarazioni del collega Del Giudice per l'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, e dopo la sorte avuta testè dall'emendamento Carle, per parte mia, non insisto sul secondo degli emendamenti presentati; ma credo non vi sia nessuna difficoltà per accogliere il primo, trattandosi di una semplice questione di forma, onde questo secondo articolo armonizzerebbe coll'art. 9 successivo.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Il collega Del Giudice, nel prendere la parola per fatto personale, ha già esposto i motivi per i quali l'Ufficio centrale non crede di poter aderire agli emendamenti dei senatori Carle e Polacco, tendenti ad aggiungere altre materie al concorso di uditore giudiziario.

Il senatore Polacco, però, ha proposto un altro emendamento inteso a rendere il concorso teorico-pratico.

Prego il senatore Polacco di considerare che, secondo le modificazioni introdotte negli articoli 5 e 9 dall'Ufficio centrale, così gli uditori che aspirano alla nomina a pretori come quelli che aspirano alla nomina a giudici o sostituti procuratori del Re, al termine del tirocinio, debbono i primi sostenere un esame pratico e i secondi un concorso teorico-pratico.

Dopo questo chiarimento, confido che il senatore Polacco non vorrà insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale è contrario anche al primo degli emendamenti dell'onor. Polacco.

Comincio intanto col rileggere l'emendamento del senatore Giuseppe Carle così concepito: dopo le parole: «sul diritto romano» aggiungere: «filosofia del diritto e storia del diritto romano ed italiano».

Questo emendamento non è accettato né dall'onor. ministro, né dall'Ufficio centrale. Lo metto ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ci sarebbe ora l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Polacco.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dopo le spiegazioni avute, dichiaro di non insistere in questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Polacco non insiste nel suo emendamento. Perciò, non essendoci altri emendamenti in discussione e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 2, che rileggo nel suo complesso:

Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 35 anni, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi nelle seguenti materie:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto penale.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Chi approva l'articolo 2 è pregato di alzarsi. (Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 3 che rileggo:

Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di laurea; in caso di parità di data di laurea, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1912

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Vorrei fare, a proposito di questo articolo 3, un'osservazione molto modesta, nella quale io spero di trovare facilmente il consenso dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale. Posso in ciò anche sbagliarmi; ma la cosa mi par tanto ragionevole e chiara; e tuttavia mi dispenserei dal trattenermi su il Senato, se dal lasciare andar le cose come sono, non vedessi il pericolo di grandi ingiustizie.

In questo articolo si dispone che tra i candidati i quali abbiano parità di voti, debba avere la preferenza colui il quale sia più anziano di laurea. Io mi domando se questa anzianità di laurea, sia veramente tal cosa che meriti di essere considerata come un titolo di prelazione; a me pare di no; e mi pare invece che ammettendo questa ragione di prelazione si darebbe luogo, come innanzi accennava, ad una ingiustizia abbastanza grave.

Si avverta infatti che l'aver conseguito la laurea un po' prima o un po' dopo può dipendere da causa assolutamente accidentale. Tutti sanno come si svolgono gli esami nelle Università. Si presentano 40 giovani, per esempio, i quali sono elencati secondo l'ordine alfabetico; si comprende che questi 40 giovani non possono essere esaminati tutti in un giorno; ed è naturale perciò che coloro i quali occupano un posto inferiore nell'ordine alfabetico, siano rimandati al giorno successivo e così di seguito. Ora, può benissimo avvenire che di fronte ad uno che accidentalmente di un giorno o di due preceda nel conseguimento della laurea si trovi chi di un anno o due lo preceda in età. Ed allora se la maggiore età è considerata nel progetto di legge come possibile titolo di prelazione vi par giusto che sia costui privilegiato da chi per caso lo preceda nel conseguimento della laurea di qualche giorno? Nè si dica che l'anzianità nel conseguimento della laurea e l'anzianità della nascita siano due fatti che si equivalgono, imperocchè l'anzianità della nascita costituisce uno stato naturale nella vita, che, non dipendendo in alcun modo da accidentalità umane, non può offendere per nessun conto il senso della giustizia. Nessuno può prendersela con Dominèddio, a tutti è lecito prendersela col poco senno degli uomini.

Si lasci dunque il titolo di prelazione dipendente dalla età, si cancelli quello dipendente dal conseguimento della laurea.

E piuttosto se fra il primo titolo di prelazione per maggior numero di voti ottenuti e quello della età vuol porsi un altro titolo di prelazione, sia quello dei maggiori titoli che da un candidato possono essere presentati: il titolo della priorità della laurea sarà molto meglio sostituito.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore De Cupis.

PRESIDENTE. Ma il senatore De Cupis non ha formulato alcun emendamento.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Mi pare che l'emendamento si presenti già formulato, quando per la graduatoria tra coloro che abbiano riportato la parità di voti si tengano presenti solo coloro che sono più anziani di età. Se tra la graduatoria che dipende dai voti e quella che dipende dall'anzianità di età non si vuole introdurre nulla, non vi è che da cancellare quell'inciso, e l'articolo rimarrà solo raccorciato e non deformato. Se invece si vuole introdurre un nuovo titolo di prelazione per titoli, allora certamente l'articolo dovrebbe essere modificato, e si dovrebbe dire: « in caso di parità di voti è preferito colui che presenta dei titoli migliori; in caso di parità di titoli è preferito colui che è più anziano di età ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto l'onorevole De Cupis che su questo articolo io non posso vantare diritto di autore, perchè esso è la riproduzione testuale della legge vigente, che in questa parte non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

L'introduzione, nel caso di parità, dell'esame dei titoli dei candidati, dei quali del resto non è prescritta la presentazione, muterebbe il carattere del concorso, e la valutazione dei titoli, anche se ammissibile, potrebbe dar luogo ad apprezzamenti arbitrari o discutibili. Ora, quando

abbiamo l'esperienza del sistema vigente, perchè mutarlo? Prego pertanto l'onor. De Cupis di non insistere nella sua proposta.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La proposta per la introduzione di una ragione di prelazione per titoli in sostituzione di quella della priorità di laurea io l'ho fatta solo in maniera subordinata, e non sono alieno dall'abbandonarla. A me non pare che introducendo una ragione di prelazione per titoli si potrebbe andare incontro a quegli inconvenienti che pare siano tanto temuti dall'onor. ministro. Posso anzi dire che in molti concorsi questo titolo di prelazione esiste; e non mi consta che inconvenienti per esso siano sorti. Ad ogni modo mettiamolo pure da parte: mi basta, e ne son lieto, che la mia proposta di toglier via la priorità di laurea abbia trovato assenso nell'Ufficio centrale.

L'onor. ministro dice che quest'articolo è la riproduzione delle disposizioni attualmente vigenti, e sta bene; ma rispondo che se la poca ragionevolezza della disposizione non si è prima avvertita non è questa una ragione perchè, ora avvertendosi, non si corregga. Domanderei poi all'onor. ministro se sia proprio sicuro che dalla disposizione in vigore non siansi avuti inconvenienti: io ne dubito molto; perchè per ammettere ciò converrebbe ritenere che sempre, per tutto il tempo cioè da che è in vigore tale disposizione, si siano seguite, in ordine uguale, priorità di laurea e anzianità di età: ossia che quegli che aveva il titolo della priorità di laurea fosse anche più anziano di età: il che non è facile a credere. Il vero si è che nella vita amministrativa molti inconvenienti si verificano che non vengono rilevati; e par quindi che le cose procedano come nel migliore dei mondi. E del resto è pur chiaro che avendo il concorrente innanzi a sé una disposizione di tal fatta, non v'era per esso possibilità di richiamo: la ingiustizia era nella legge non nel fatto dell'uomo; e reclamo non poteva quindi esservi. Ma si pensi alle conseguenze che nella carriera può portare l'essere uno, anche di un solo posto dietro ad un altro, e mi si dica se non debbasi avere il coraggio, poichè stiamo facendo una nuova legge, di correggere l'errore della legge esistente.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Debbo dichiarare che la maggioranza dei membri presenti dell'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore De Cupis, e ritiene che, se la proposta del senatore De Cupis fosse approvata, non si verificherebbe alcuno inconveniente.

L'articolo dovrebbe essere emanato così:

« In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età ». Non si dovrebbe valutare alcun titolo, ma dovrebbe tenersi presente soltanto l'atto di nascita dei candidati.

La data della laurea non sembra alla maggioranza tale una circostanza intrinseca da costituire titolo di preferenza al criterio dell'età, giacchè un candidato può essersi laureato in data posteriore anche per causa di forza maggiore, che gli abbia impedito di presentarsi ad una determinata sessione ovvero all'esame nella stessa sessione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io credo che si possa conciliare tutto facendo una trasposizione e dire: « In caso di parità di voti sarà preferito il più anziano di età, e fra quelli che hanno la medesima età sarà preferito il più anziano di laurea ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione non merita una discussione prolungata. Quello che soprattutto importava era di escludere, nel caso della parità, l'esame dei titoli. Sulla questione della priorità della laurea o dell'età me ne rimetto al Senato. Credo però che dovrebbe preferirsi la norma comune di tutti i concorsi, che è per l'anzianità dell'età.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Trovo che l'articolo dovrebbe essere approvato così come è formulato. Perchè dare la precedenza a chi è più anziano di età?

Perchè, si dice, è da presumersi in lui maggiore esperienza della vita.

E sta bene.

Ma più che l'esperienza, non deve valer forse, io rispondo, la presunzione di maggiore capa-

cità, riconosciuta ufficialmente da tempo più remoto?

L'onor. senatore De Cupis osserva: ma potrà darsi il caso strano che il laureato del giorno innanzi prenda la precedenza su chi ha 5 o 10 anni più di lui.

E se fosse l'opposto? Se avvenisse cioè che il laureato da 4 o 5 anni dovesse posporre a chi, nato pochi mesi o pochi giorni prima di lui, avesse pur da pochi giorni conseguito la laurea?

In tal caso, dovendo scegliere fra i due, la preferenza dovrebbe darsi, se non mi sbaglio, a chi si laurea prima e mostrò di essere più intelligente, o, per lo meno, più svelto ed attivo nel procurarsi la laurea.

Non è ai casi straordinari che bisogna por mente, ma alla regola, e questa è: che la capacità sia da preferirsi all'età.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Il caso fatto dall'onor. De Blasio è un caso difficile a verificarsi. La verità delle cose è questa, che generalmente coloro che si presentano all'esame sono tutti a un dipresso della stessa età. Noi valutiamo l'età degli altri dall'età nostra, quando diciamo che siamo stati compagni di concorso o di studio, ed è al caso generale che si riferiscono le mie osservazioni.

La condizione delle cose è che nelle grandi Università nelle quali una quantità di giovani si presentano per dare gli esami di laurea, non tutti possono essere esaminati nello stesso giorno; gli esami seguono per vari giorni, per varie settimane; quindi un ordine di anzianità di laurea più apparente che reale, dal quale non deve sorgere un titolo di prelazione.

Ora, domando io, non è forse principio fondamentale di legislazione, che il legislatore si deve preoccupare del caso che più generalmente si verifica, e non del caso raro ed inusitato?

E il caso più generale è quello che io ho innanzi agli occhi, e pel quale vedo che mi segue il consenso del Senato. Prego quindi l'onorevole ministro di accettare la mia proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto la proposta del senatore De Cupis.

PRESIDENTE. Essendo accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro la proposta del sena-

tore De Cupis, porrò ai voti l'art. 3 come è stato modificato.

Lo rileggo:

Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Chi approva quest'art. 3 così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare, ed in tal caso, sarà loro corrisposta un' indennità in ragione di lire 150 mensili sul capitolo d' indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. Io sarò brevissimo, perchè più che fare un discorso, chieggo una dilucidazione all'onorevole ministro ed all' Ufficio centrale.

Ecco quanto chiedo all' Ufficio centrale: a me pare che secondo l'art. 4 quando un individuo ha dato gli esami di uditore a ventun anno, ed è nominato uditore dopo sei mesi, dopo altri sei mesi di uditorato, secondo l'articolo successivo, con rapporto favorevole dei superiori presso i quali ha esercitato le sue funzioni, può essere nominato pretore; il che fa sì che a ventidue anni e pochi mesi un giovane può essere nominato pretore.

Ma tutti sanno quanto siano molteplici le attribuzioni di questo magistrato; fra le altre ne ha una, della quale nessuno ha parlato finora:

l'istruzione dei processi penali. Infatti dove sono tribunali, dove vi è il giudice istruttore, o dove il giudice istruttore non può andare per mancanza di locanda o per altre deficienze, è delegato il pretore a compiere questa funzione. Qui è d'uopo rilevare come un giovane di ventidue anni o poco più, non possa avere l'autorità e quella esperienza tanto necessaria, specialmente rispetto ai testimoni, i quali difficilmente dicono la verità, manifestando tutte le circostanze contro il colpevole, perchè temono le vendette di esso, ed anche il disagio che vogliono evitarsi di doversi poi recare a testimoniare davanti al tribunale, o al capoluogo di provincia dove risiede la Corte di assise. Ad evitare questi incomodi, molti si astengono dal presentarsi, o chiamati, si astengono dal dichiarare tutta la verità, mentre, se l'istruzione invece che da un giovinetto imberbe, fosse compiuta da un uomo accorto, da un uomo di autorità e di esperienza, che è la maestra della vita, allora facilmente si conoscerebbe da questi testimoni tutta la verità, e l'istruzione sarebbe completa.

Ed ora ecco la domanda che intendo rivolgere all'onor. ministro. Questo articolo in certo qual modo, a me sembra che distrugga un articolo fondamentale della legge organica del 1865 il quale prescrive che nessuno può essere magistrato se non ha compiuto i 25 anni di età. Detto articolo rimane in vigore o s'intende abrogato con questo, che dà facoltà al ministro di poter nominare pretori dei giovani a 22 anni? E si aggiunga un'altra circostanza; spesso si mandano in missione dei vice-pretori con funzioni di pretore; ma questi vice-pretori, che fecero appena una pratica di sei mesi, che molte volte per le ferie o per congedo si riducono a due o tre mesi, vanno ad esercitare le funzioni di pretore senza esperienza, e in una età che non può imporre il dovuto rispetto a chi debba deporre dinanzi a questi giudici. Domando quindi espressamente se l'art. 39 della legge organica del 1865 rimanga in vigore, o se la s'intenda abrogata con questo articolo 4 del quale discutiamo.

Profitto di questa circostanza per ricordare al ministro che noi abbiamo preture di oltre 100 mila abitanti, quindi la necessità di rivedere le circoscrizioni giudiziarie. A Roma abbiamo sei pretori con 600 mila abitanti, a Na-

poli, ne abbiamo dodici. Si dice che ragioni politiche non permettono la riduzione del numero delle preture; no, onor. ministro, quando sia fatta saggiamente, a ragion veduta, questa riduzione è necessaria. Capisco la grande difficoltà; ad ogni modo è una raccomandazione che io faccio all'onor. ministro, e spero che la mia raccomandazione sarà da lui accettata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vacca.

VACCA, *relatore*. Stante l'ora tarda, io chiedo che il seguito della discussione su questo disegno di legge sia rinviato a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resterà così stabilito.

Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato il disegno di legge: « Sulla circolazione degli automobili », approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	99
Maggioranza	50
Il senatore Torrigiani Luigi	ebbe voti 86
» Petrella	3
» Cavasola	2
» Torrigiani Filippo	1
» Calabria	1
» Casana	1
Schede bianche	5
Eletto il senatore Torrigiani Luigi.	

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911:

Senatori votanti	106
Favorevoli	95
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	106
Favorevoli	91
Contrari	15

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-911, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911;

Senatori votanti	106
Favorevoli	96
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	106
Favorevoli	94
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	106
Favorevoli	96
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12, ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912:

Senatori votanti	106
Favorevoli	98
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912, ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912:

Senatori votanti	106
Favorevoli	98
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	106
Favorevoli	95
Contrari	11

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato all'artic. 7, 1º comma della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine:

Senatori votanti	106
Favorevoli	97
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 721);

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netti autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi (N. 724).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 30 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCXXV.

TORNATA DEL 19 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 7405) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assesamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 721) parlano il senatore Sonnino (pag. 7406) e il ministro del tesoro (pag. 7407) — Senza discussione sono approvati tutti i capitoli e i primi 16 articoli del disegno di legge — Sull'art. 17 fa osservazioni il senatore Finelli (pag. 7495), al quale risponde il ministro del tesoro (pag. 7796) — L'articolo 17 è approvato, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 7496, 7497, 7512) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle vigenti leggi, per procedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi » (N. 724) (pag. 7496) — votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione delle « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Sull'art. 4 parlano i senatori Falconi (pag. 7499), Vacca, relatore (pag. 7498) e il ministro guardasigilli (pag. 7498, 7499); sull'art. 5 parlano i senatori Casana (pag. 7500), Scialoja (pag. 7501, 7506), Polacco (pag. 7502), Mortara (pag. 7503, 7507), De Blasio (pag. 7509), Garofalo (pag. 7510), Vacca, relatore (pag. 7505) e il ministro guardasigilli (pag. 7502, 7510) — L'articolo è approvato con un emendamento — Parlano all'art. 6 i senatori Scialoja (pag. 7512), Polacco (pag. 7513) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7513) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 7514).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario, Melodia di dar lettura del sunto di petizioni.

MELODIA, segretario, legge:

N. 126. Il signor Alfonso Petrone ed altri dodici impiegati dell'Archivio notarile provinciale

di Napoli fanno voti perchè al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili siano apportate le modifiche che essi propongono.

N. 127. Il presidente della Federazione fra Istituti di assicurazione in Italia trasmette una petizione firmata da 29 rappresentanti di Società di assicurazioni sulla vita legalmente operanti in Italia, intesa a richiamare l'attenzione del Senato su alcune disposizioni del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni ».

N. 128. Il sindaco del comune di Montottone (Ascoli Piceno) trasmette copia di una deliberazione in data 11 maggio 1911, con la quale quel Consiglio comunale fa voti perchè conceda dei ribassi ferroviari ai segretari comunali ed altri impiegati locali.

N. 129. Il conte ing. Giuseppe Orsi, rappresentante del Comitato promotore della costituzione Società italiana di credito fondiario industriale per la costruzione di case economiche, a nome di quel Comitato, fa voti al Senato perchè venga facilitata la realizzazione del problema delle case economiche, in rapporto alle nuove disposizioni del disegno di legge sul provvedimento per l'esercizio delle assicurazioni della durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni.

Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 721).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Sonnino.

SONNINO. Avendo letto la relazione, breve, ma succosa, dell'on. Finali, mi venne la curiosità di sfogliare il bilancio di assestamento presentato dall'on. ministro e che ora viene sottoposto al Senato per la sua approvazione.

E, sfogliando queste pagine, un dubbio mi arrestò, dubbio che avrei piacere l'on. ministro del tesoro mi chiarisse.

A me è sembrato di trovare qualche inesattezza nel calcolo che si riferisce al residuo attivo, all'avanzo, o avanzo - come alcuni vorrebbero dire - di questo bilancio.

L'on. ministro ritiene che fra i residui attivi vi siano 11 milioni e 443 mila lire di dubbia esazione; e rifacendo il conto per l'avanzo dell'anno in corso, toglie questi 11 milioni e 448 mila lire dal bilancio dell'anno 1911-1912, ma li toglie nuovamente o per l'istessa cifra dal consun-

tivo precedente. Dunque voi li togliete dai due termini della sottrazione, e così non scompaiono affatto, mentre l'avanzo finale dovrebbe essere calcolato al netto di questi crediti inesigibili.

Si tratta di un residuo attivo come qualunque altro, ma che si ritiene non riscuotibile; e se tale è, non deve figurare più nei bilanci perchè non ingenera che confusione.

Io chiederei quindi all'on. ministro una spiegazione sul valore di queste cifre. Forse potrei sbagliarmi perchè i nostri bilanci son fatti in modo che parecchie volte uno si perde nel labirinto dei capitoli e vi sarà una buona ragione per mantenerle; ma d'altra parte non si può negare che in queste cose bisogna essere sinceri ed espliciti.

Il credito italiano non ha bisogno di questi piccoli infingimenti.

La solidità del bilancio non si stabilisce e si assoda che con la verità e con la chiarezza. Anzi io credo che il ministro sarebbe stato forse più accorto se avesse incluso nel bilancio di assestamento anche le spese che si prevedono già sicure per la guerra.

Ad esempio, come giustamente dice il relatore, noi abbiamo già dianzi al Parlamento un disegno di legge di 205 milioni per la guerra in Libia. E aggiunge anche il nostro relatore, che nel bilancio figurano come entrata, delle cifre che non si possono considerare come entrate vere e proprie, come proventi effettivi.

Vi sono, ad esempio, dei nuovi debiti che figurano come una entrata, mentre è certo che essi sono una passività che si crea e non possono essere paragonabili alle entrate patrimoniali, o delle tasse.

Di tale natura sono i 14 milioni per le ferrovie, ed i prelevamenti per diverse ragioni in diversi articoli del bilancio, ad esempio negli articoli 227-bis, 227-ter, ecc. per molti milioni.

Non voglio precisare le cifre anche perchè ognuno le può verificare da sé.

Abbiamo poi delle proposte di legge che ci stanno davanti, con alcune delle quali si dispone di togliere, ad esempio, tre milioni al bilancio 1912-913 per supplire a deficienza del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed altri 15 milioni per supplire ad altre spese del bilancio della marina.

Se si sommano tutte queste cifre, l'avanzo prospettato viene a diminuire di assai, anzi si potrà dire con certezza che si arriverà ad un disavanzo, e non piccolo.

Comprendo che non sarà questo che potrà scuotere il credito dell'Italia, lo dico io per il primo, ma confesso che sarebbe assai meglio di essere molto espliciti e molto chiari in questa materia.

È perciò che io mi rivolgo alla cortesia dell'on. ministro del Tesoro per pregarlo di illuminarmi sull'argomento, e nel caso avessi sbagliato di correggermi. (*Approvazioni vicissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. (*Segni di vivissima attenzione*). Sono veramente grato all'on. senatore Sonnino che mi offre l'occasione, per me lieta, di fare delle dichiarazioni che confermano ancora una volta quanto sia favorevole la condizione della nostra finanza. (*Approvazioni*).

Incomincio col dare i chiarimenti desiderati dall'on. Sonnino.

Egli ha parlato di residui attivi di dubbia esazione che nel 1910-911 furono portati per una somma di poco più di 11 milioni.

La revisione dei residui attivi l'amministrazione italiana continuerà a fare anche in sede di consuntivo dell'esercizio 1911-912, e la farà con quella cura scrupolosa, perchè tutti gli anni, come il Senato sa, furono eseguite revisioni diligenti allo scopo di eliminare le attività dello Stato riconosciute di non sicura esazione.

Il senatore Sonnino si è richiamato altresì ad una osservazione fatta dal senatore Finali, l'illustre presidente e relatore della Commissione di finanze, per quanto riguarda il movimento dei capitali. Poichè il senatore Finali all'altezza della dottrina e dell'ingegno accoppia una lunga e fruttuosa esperienza amministrativa, le sue osservazioni non sono che degne della massima considerazione; ma nel caso speciale è confortante che lo avanzo di 59 milioni previsto nel disegno di assestamento dell'esercizio in corso sia costituito per la massima parte, cioè per 57 milioni, dal supero delle entrate effettive sulle spese effettive.

Aggiunge il senatore Sonnino: perchè non si è tenuto conto delle spese di guerra?

Per le spese della spedizione nella Libia trovansi innanzi al Senato un disegno di legge, che l'altro ramo del Parlamento approvò con una mirabile concordia. In quel disegno sono indicati i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese della guerra, e se il Senato mi consente, senza anticipare una discussione che potrà essere fatta al momento opportuno, dirò che le spese dipendenti dalla spedizione nella Libia a tutto febbraio ammontavano a 205 milioni, e sono distribuite così: 98 milioni per spese fatte dal Ministero della guerra indipendentemente dai reintegri dei magazzini, e 30 milioni spesi dal Ministero della marina; di più 42 milioni già spesi per ricostituzione dei materiali dall'Italia spediti nella Libia, altri 20 milioni destinati allo stesso scopo, e 15 milioni per acquisto di materiali e quadrupedi occorrenti per la costituzione delle nuove unità dell'esercito creato con Regio decreto del dicembre scorso. Per ora si è provveduto con mezzi di tesoreria nelle forme indicate dalla legge del 17 luglio 1910, aprendosi cioè un conto corrente a favore del Ministero della guerra, e un altro a favore del Ministero della marina.

Come queste spese entreranno in bilancio è stabilito appunto nel disegno di legge che ho testè ricordato. Alla spesa dei 205 milioni si farebbe fronte: 1° con l'avanzo di 57 milioni che risulta dalla gestione dei passati esercizi finanziari; 2° con l'avanzo del corrente esercizio 1911-12, che di qui a poco vedremo a che somma potrà ascendere; 3° col ripartire la somma rimanente in sei esercizi finanziari a cominciare dal 1912-13.

L'avanzo del 1911-12, nel mese di novembre 1910, quando fu presentato il bilancio che oggi si tratta di assestare, era previsto in circa lire 55 milioni. Con le proposte presentate nel novembre scorso fra maggiori entrate di 125 milioni e maggiori spese di 121 milioni circa, risulta un ulteriore avanzo di quattro milioni da aggiungere a quello presagito nel novembre 1910.

Ma a queste spese, che sono considerate nel bilancio d'assestamento, vi è da aggiungere un'altra somma notevole di oneri che dipendono da leggi e da disegni di legge. In questi oneri è compreso, onor. senatore Sonnino, il

trasporto dei 18 milioni, che è previsto nel disegno di legge sull'assestamento, trasporto di fondi dall'esercizio 1912-13 al 1911-12, che per tre milioni si riferisce al demanio forestale; perchè è nel voto del Parlamento come del paese che l'azienda del demanio forestale sia fortemente costituita e possa aver mezzi disponibili quanto più è possibile solleciti, perchè si possa provvedere alla ricostituzione dei boschi in Italia. Di più vi è il trasporto di altri 15 milioni per il bilancio della marina.

Tutti questi oneri, compresi i 18 milioni di cui ho parlato, ascendono alla somma di circa 55 milioni; e se si tiene conto delle maggiori entrate che si sono verificate dopo la presentazione del bilancio di assestamento e si potranno ancora verificare fino a giugno, la situazione non potrà che migliorare.

Mi permetto di ricordare al Senato che, in otto mesi del corrente esercizio, le entrate hanno gettato 49 milioni in più del periodo corrispondente dell'esercizio passato: da questo risulta che si è avuto una media mensile di sei milioni di entrata.

Ebbene, poichè è costume dei ministri del tesoro di esagerare in prudenza, ho calcolato soltanto per i quattro mesi successivi, dal marzo cioè al giugno prossimo, una media mensile di tre milioni e mezzo di maggiori entrate; il che vuol dire due milioni e mezzo in meno di quello che si è conseguito nel periodo precedente. E tutto questo fa sì che, tenuto conto di una partita d'imposta di ricchezza mobile riscossa in anticipazione, l'incremento delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) potrà toccare i 60 milioni in confronto dei risultati dell'esercizio 1910-11.

Contrappongo il conto di tutte le maggiori spese, anche quelle di disegni di legge che saranno prossimamente presentati, e così io posso lietamente annunziare al Senato che l'avanzo dell'esercizio corrente si aggirerà intorno ai 60 milioni.

Se io dovessi argomentare dai presagi che mi permisi di fare negli anni scorsi, i sessanta milioni potranno certamente aumentare e mai diminuire. Non potranno diminuire anche perchè non ho tenuto conto nè delle economie che talvolta sono notevoli - l'anno scorso toccarono la somma cospicua di ventitre milioni, ma quest'anno non posso sperare che

pochissimo - nè ho calcolato l'aumento delle entrate minori. Da questi sessanta milioni bisognerà togliere altri tre milioni per il demanio forestale, perchè la legge del giugno 1910 prescrive che agli stanziamenti per il demanio forestale si faccia fronte con gli avanzi di bilancio, e per l'esercizio corrente è prevista la prelevazione di tre milioni.

Possiamo dunque prevedere per l'esercizio corrente un avanzo di 57 milioni, se non sopraggiungeranno, ciò che nessun sintomo lascia temere, gravi cause perturbatrici. I 57 milioni di avanzo dell'esercizio corrente, aggiunti ai 57 d'avanzo degli esercizi scorsi, costituiscono un totale di 114 milioni; cosicchè col 30 giugno prossimo possiamo estinguere qualche cosa di più della metà delle spese di guerra sostenute a tutto febbraio scorso. *(Bene).*

Rimarrebbero meno di 100 milioni da estinguere nei sei esercizi successivi. Come vede il Senato, è una somma molto esigua che le forze del nostro bilancio possono gagliardamente sostenere. Infatti, senza risalire a tempi molto lontani, cioè al 1871, quando il Sella calcolava un incremento di entrata di dieci milioni all'anno, o al 1891, quando il Perazzi lo determinava in 23 milioni, che poi furono ridotti dal Grimaldi in 14 o 15 milioni; se ci riportiamo soltanto al primo quinquennio del nostro secolo, noi vediamo che l'incremento spontaneo delle entrate non ha superato in quel quinquennio la somma media di 33 milioni. Nel successivo quinquennio però, e precisamente nel quinquennio dal 1906-907 al 1910-911, l'incremento medio delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) ha toccato nientemeno che l'altissima cifra di 73 milioni; ed anche in quest'anno, benchè anno di guerra, le entrate fanno egregiamente il loro dovere; tanto che mentre nel quinquennio scorso la media mensile dell'incremento delle entrate fu di sei milioni, quest'anno nei cinque mesi di guerra abbiamo avuto un incremento che corrisponde a sette milioni e mezzo al mese. Infatti, abbiamo avuto dieci milioni di aumento di entrata nel trimestre luglio-settembre; circa 59 milioni nei cinque mesi di guerra dal settembre al febbraio scorso.

Avremo dunque mezzi più che sufficienti per sopportare l'onere delle spese finora occorse o anche altri oneri che certo non mancheranno.

E, poichè ho la parola, mi consenta il Senato di rilevare alcune parole della relazione dell'insigne presidente della Commissione di finanze.

« Ci è grato riconoscere - scrive l'illustre senatore Finali - che lo stato di guerra non deprime il corso normale e ascensionale delle entrate; segno evidente della vitalità, della elasticità e della saldezza della economia nazionale ».

Sta a dimostrare la grande esattezza di questa lieta osservazione un triplice ordine di fatti, cioè l'aumento delle entrate, e su questo mi pare d'aver detto abbastanza, gli scambi con l'estero, il traffico delle nostre ferrovie di Stato.

Gli scambi con l'estero che nel quarantennio 1871-1910 aumentarono di valore del 150 per cento, ci offrono anche nel periodo bellico un bel fenomeno. Dall'ottobre 1911 al febbraio scorso, le importazioni diminuirono di 106 milioni, ma diminuirono perchè fu importata in Italia una minore quantità di grano per 75 milioni e di granturco per 31 milioni; cosicchè la diminuzione di 106 milioni è interamente coperta per una causa di cui l'economia nazionale non può che compiacersi.

Quello però che è notevole appunto in istato di guerra, è che sono cresciute le esportazioni, perchè il loro valore nei cinque mesi di guerra è aumentato di 63 milioni.

Ma anche i traffici ferroviari han seguito un andamento veloce. Pur tenuto conto degli effetti dei lievi ritocchi alle tariffe ferroviarie, approvati con la legge 13 aprile 1911, è importante che dal 1° luglio 1911 al 29 febbraio scorso, si sia verificato un aumento di prodotti ferroviari di circa 20 milioni, e di questi 20 milioni la massima parte, cioè 16 milioni e mezzo,

si sia conseguita precisamente nel periodo della guerra.

Ora non mi resta che rivolgere una parola di viva gratitudine alla Commissione di finanze, all'eminente Commissione del Senato, che con la sua tradizionale competenza e con l'autorità del suo giudizio, sempre sereno, sempre rispettato, ha voluto accreditare, ed è opera altamente patriottica, la stima sincera che il Governo ha fatto delle buone condizioni della finanza italiana.

E non dispiaccia al Senato se io ripeto ancora una volta quello che ho detto nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che la nostra finanza è veramente sana e gagliarda, perchè essa ha dato prove di resistenza in tutti i tempi, ma specialmente negli ultimi mesi, con grande stupore ed ammirazione degli altri paesi. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo provveduto largamente a tutti i pubblici servizi. Della riforma scolastica a cui il Senato dedicò sapienti cure abbiamo già compreso nel bilancio prossimo un onere di 33 milioni, tre quarti cioè della intera spesa che si avrà a pieno sviluppo della riforma. Il nostro bilancio può sostenere questo ed altri grandi sforzi, e non manca di mezzi per fronteggiare gli oneri delle opere pubbliche per centinaia di milioni, perchè sono in corso lavori pubblici per mezzo miliardo.

La nostra finanza è sana e gagliarda ed il popolo italiano ne prova un sentimento, più che di compiacenza, di fierezza, perchè sa che quest'opera è dovuta al suo lavoro, al suo spirito di risparmio, alla sua virtù di sacrificio. (*Vive approvazioni - Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che leggo.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Redditi di terreni e fabbricati del Demanio (escluso l'Asse ecclesiastico)	+ 72,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del Demanio	+ 100,000 »
3	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 250,000 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 60,523 »
14	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali)	— 110,000 »
15 <i>bis</i>	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
16	Imposta sui fondi rustici	+ 1,343,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 1,500,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 7,800,000 »
19	Tasse di successione	+ 1,900,000 »
22	Tasso di bollo	+ 2,100,000 »
23	Tasso in surrogazione del registro e del bollo	+ 300,000 »
24	Tasso ipotecarie	+ 700,000 »
26	Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sulle automobili	+ 1,000,000 »
27	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato.	+ 2,200,000 »
28	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata.	+ 100,000 »
29	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	+ 200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 19,515,523 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 19,515,523 »
30	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti		— 2,000,000 »
32	Imposta sulla fabbricazione delle acque gassose		— 30,000 »
33	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.		+ 200,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata		+ 200,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno		+ 5,500,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione del glucosio		+ 250,000 »
42	Imposta sul gaz-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e riscaldamento		+ 1,500,000 »
43	Dogane e diritti marittimi		+ 7,200,000 »
45	Dazio di consumo della città di Roma		— 1,177,878 »
46	Tabacchi		+ 5,500,000 »
47	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime		+ 10,000 »
48	Sali		+ 900,000 »
50	Lotto e tassa sulle tombole		+ 3,000,000 »
51	Poste		+ 6,000,000 »
52	Corrispondenza telegrafica		+ 2,500,000 »
53	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 1,100,000 »
54	Prodotto delle linee telefoniche interurbane		+ 150,000 »
55	Proventi eventuali e diversi dell'amministrazione telefonica		— 20,000 »
56	Tasse di pubblico insegnamento		+ 1,900,000 »
57	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demanziali		+ 220,000 »
57 <i>bis</i>	Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dal- l'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e destinati a norma dello stesso articolo.		+ 100,000 »
61	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)		+ 40,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 52,557,645 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	+ 52,557,645 »
65	<i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . .	+ 50,000 »
66	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla Raccolta ufficiale degli atti stessi (art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525) . . .	+ 33,000 »
67	Proventi delle carceri . . .	+ 400,000 »
69	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . .	— 4,680 »
70 <i>bis</i>	Utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento, di cui alla Convenzione monetaria internazionale, 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, da devolversi al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 88*) . . .	— 260,000 »
71	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito o di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . .	+ 1,800 »
72	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinario inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro . .	+ 1,602,500 »
74	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . .	+ 2,700 »
76	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	+ 448,205 »
80	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . .	+ 150 »
81	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71).	+ 37,392.07
82	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259) .	+ 102,601.44
83	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259) . . .	+ 53,895 »
87	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . .	+ 67,840 »
92	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . .	— 877,997 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 54,220,051.51

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 54,220,051.51
93	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina		- 15,000 »
94	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.		+ 31,740 »
95	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.		+ 5,000 »
96	Ritenute sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni		+ 800,000 »
101	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti		+ 785.28
103	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge		+ 213,250 »
104	Proventi e ricuperi di portafoglio.		+ 1,449,000 »
107	Interessi attivi sul conto corrente con la Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486.		+ 300,000 »
111 <i>bis</i>	Contributi anticipati dai comuni sulle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa, da portarsi in aumento del bilancio della guerra (art. 3 della legge 17 luglio 1911, n. 540)		<i>soppresso</i>
113	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+ 300,000 »
115	Diritti dovuti giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima.		+ 200,000 »
116	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizootie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272		+ 300,000 »
121	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse.		+ 13,000 »
122	Entrate diverse dei Ministeri		+ 27,000 »
123	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.		+ 108,500 »
126	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.		+ 50,000 »
127	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.		+ 50,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 58,053,326.79

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riporto</i>	+ 58,053,326.79
129	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I - Spese effettive	+ 1,325,000 »
134	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	+ 30,000 »
136	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	+ 203,500 »
137	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e di sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e legge 22 marzo 1911, n. 258)	+ 80,000 »
140	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza dalla legge 14 luglio 1907, n. 542	- 12,050 »
140 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nelle spese portuali impreviste dipendenti dalle leggi emanate a tutto il 1910 (legge 13 aprile 1911, n. 311)	+ 36,300 »
143	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	- 23,167.99
146	Anticipazione di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica	+ 12,446.33
147	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 65,775 »
147 <i>bis</i>	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o di riparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
152 <i>bis</i>	Contributo della provincia e del comune di Bologna in dipendenza della convenzione per l'incremento di quella Regia Università, approvata con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1911, n. 335 (1ª rata).	+ 90,000 »
152 <i>ter</i>	Concorso della Cassa di risparmio di Bologna in dipendenza della convenzione per l'incremento di quella Regia Università, approvata con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1911, n. 335)	+ 1,700,000 »
164	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.	+ 775,000 »
168	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e all'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 3,527,658.10
	<i>Da riportarsi</i>	+ 65,863,788.23

		<i>Riparto</i> . . .	+ 65,863,788.23
171	Ricupero di spese per demolizione di case costruite, ricostruite o riparate nei paesi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908; in contravvenzione alle norme stabilite dal Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193		— 50,000 »
172 <i>ter</i>	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76).		<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 65,813,788.23
	<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>		
174	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)		+ 140,000 »
175	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione di strade ferrate secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444.		+ 2,860,000 »
			+ 3,000,000 »
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
178	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue o ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre Popolazioni (Tavoliere di Puglia).		+ 100,000 »
179	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico		+ 70,000 »
189	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziata nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato		+ 14,000,000 »
191	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima		— 10,000 »
193	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 58 della legge 14 luglio 1907, n. 554)		+ 90,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 14,250,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 14,250,000 »
197		Somma da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 marzo 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio	+ 250,000 »
198 <i>bis</i>		Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti ed alla sistemazione completa del medesimo, in servizio di quella Regia stazione di granicoltura (legge 8 giugno 1911, n. 550, art. 3).	+ 125,000 »
201 <i>ter</i>		Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti per gli acquisti e per i lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 773) . . .	+ 3,700,000 »
201 <i>quater</i>		Anticipazioni di comuni e di Enti della metà della spesa occorrente per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici (art. 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677).	<i>per memoria</i>
201 <i>quin- ques</i>		Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).	<i>per memoria</i>
203		Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.	— 146,143.18
205		Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese delle opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465 e delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento e Caserta a termini della legge 21 luglio 1911, n. 801	+ 71,733.59
205 <i>bis</i>		Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . .	+ 474,635.84
206		Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,000,000 »
208		Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie	+ 110,176 »
216		Entrate proprie del fondo di previdenza, pei ricevitori del lotto . .	+ 40,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 19,875,402,25

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 19,875,402.25
217		Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	+ 15,000 .
223		Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 100,000 .
224		Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	+ 84,000 .
226	<i>bis</i>	Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere una indennità di disagiata residenza ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni più gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 1,193,000 .
227	<i>bis</i>	Prelevamento dalla Cassa per provvedere i fondi necessari al riscatto delle quote di indennità dovute dalla Cina alle Missioni e a privati ai termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543.	+ 18,000,000 .
227	<i>ter</i>	Prelevamento dalle disponibilità di Cassa per anticipazione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese (art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 835)	+ 8,000,000 .
227	<i>quater</i>	Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni al Ministero della guerra in conto degli stanziamenti di esercizi futuri per provvedere a spese straordinarie militari a sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404	+ 4,000,000 .
227	<i>quinq.</i>	Prelevamento dal fondo di cassa per anticipazioni da effettuare al Ministero della marina per spese straordinarie militari in conto degli stanziamenti degli esercizi dal 1915-16 al 1917-18 determinati dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630	+ 5,000,000 .
227	<i>series</i>	Prelevamenti dalle disponibilità di cassa delle somme occorrenti per l'anticipazione delle annualità dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258	<i>per memoria</i>
230	<i>bis</i>	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato, da versarsi a reintegro del conto corrente	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 56,267,402.25

	<i>Riporto</i> . . .	+ 56,267,402.25
	di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 13 luglio 1910, n. 466, relativo a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alla Categoria III . . .	+ 56,267,402.25
CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
233	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	+ 110,650 »
235	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	+ 1,773.25
239	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	— 1,500,000 »
240	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+ 1,634,920 »
241	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	+ 177,878 »
243	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	+ 2,000 »
244	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	— 800,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	— 372,778.75

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	—	840 »
2	Rendita consolidata al 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria).	—	784 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	3,514.61
5	Rendita consolidata al 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (Spesa obbligatoria)	+	2,548.09
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	332.17
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria).	+	23.15
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	+	268.99
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	2,040 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	405 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria).	—	25 »
20	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse).	—	100 »
28	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	470,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	468,879.45

		<i>Riporto</i> . . .	+	468,879.45
33	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato Mantova-Modena; Pinerolo-Torre Pellice; Livorno-Vada) (Spesa d'ordine)		-	1,141,000 »
44	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		+	1,602,500 »
48	Pensioni ed assegni ai Mille ⁷ di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatta a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486.		+	3,000,000 »
53	Spese pel Senato del Regno.		+	20,000
54	Spese per la Camera dei deputati		+	127,000 »
56	Personale di ruolo (Spese fisse)		-	28,800 »
63	Personale di ruolo (Spese fisse)		-	20,587 »
75	Personale di ruolo (Spese fisse)		-	19,600 »
85	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)		-	16,760 »
95	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	600 »
98 <i>bis</i>	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888)		-	260,000 »
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)		-	10,000 »
105	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa		-	10,000 »
112	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)		-	3,000 »
125	Spese per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)		-	50,000 »
131	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		+	2,529,065.67
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	6,188,298.12

		<i>Riporto</i> . . .	+ 6,188,298.12
132	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		— 569,782.35
139	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per 50 anni)		— 39,925.18
142	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351		— 2,500,000 .
142 <i>bis</i>	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto della anticipazione di lire 12,540,000, occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) .		<i>per memoria</i>
147	Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti in Roma (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e articolo 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321).		+ 474,635.84
150 <i>bis</i>	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quota a carico dello Stato dell'annualità per i mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (Spesa obbligatoria)		+ 5,458,695.63
152	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286		+ 1,000,000 .
158	Rimborso alle provincie e ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (articolo 3, legge 14 luglio 1907, n. 538) . .		— 100,000 .
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 9,911,922.06

		<i>Riporto</i> . . .	+ 9,911,922.06
161 <i>bis</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
162	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (articolo 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).		- 800,000 »
162 <i>bis</i>	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso dalle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.		+ 1,470,000 »
165	Somma da versare all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1911, n. 812		+ 20,000 »
166	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910 per la riparazione e costruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).		+ 90,000 »
167	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con Regio decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (articolo 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)		+ 12,000 »
171	Spese d'impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile e al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)		- 13,000 »
171 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all'80 per cento.		+ 55,000 »
172 <i>ter</i>	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quota d'indennità dovuta dalla Cina alle Missioni ed a privati (articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543)		+ 18,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 28,745,922.06

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riparto</i> . . .	+ 28,745,922.06
172 <i>quater</i>	Spese per carta, stampa, macchine e lavori straordinari per la formazione del nuovo gran libro della rendita nominativa 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)	+	130,000 »
172 <i>quinq.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	+	6,750 »
172 <i>scies</i>	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	+	33,750 »
172 <i>septies</i>	Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie Lombardo-Venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910, approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372) (Spesa ripartita) (2 ^a delle 7 rate)	+	300,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .			+ 29,216,422.06
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i> 			
189	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)	+	452,714.73
192	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	-	10,000 »
195 <i>bis</i>	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato in aumento di quella fissata dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372, per formare una scorta di 4000 carri e relativi parchi e mezzi di riparazione (art. 13 della legge 13 aprile 1911, n. 310)	+	14,000,000 »
197	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	-	2,500,000 »
198	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+	1,000,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .			+ 12,942,714.73

		<i>Riporto</i> . . .	+ 12,942,714.73
198 <i>bis</i>	Anticipazione da parte del tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (Seconda delle dieci annualità)		<i>per memoria</i>
	<i>Somministrazione di fondi alla Colonia Eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (a).</i>		
198 <i>ter</i>	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763)		<i>per memoria</i>
203	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione pubbliche (Spesa d'ordine)	+	100,000 .
204	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 (Spesa d'ordine)	+	84,000 .
206 <i>lis</i>	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	+	399,000 .
	Totale delle variazioni alla categoria III	+	13,525,714.73
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
208	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+	1,773.25
	MINISTERO DELLE FINANZE		
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	8,644.57
	<i>Da riportarsi</i>	+	8,644.57

(a) Rubrica di nuova creazione.

	<i>Riporto</i>	+	8,644.57
49	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	-	4,000 »
52	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse)	-	24,600 »
54	Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	+	197,900 »
60	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	-	10,000 »
71	Spese per le Commissioni provinciali e centrali istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria) (a)	-	»
73	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	+	130,000 »
74	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa d'ordine)	+	80,000 »
77	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)	-	6,000 »
78	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	-	3,000 »
84	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	-	40,000 »
99	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	-	2,000 »
100	Spese di amministrazione	-	5,000 »
101	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	-	10,000 »
102	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	-	5,000 »
104	Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	-	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	296,944.57

(a) Modificata la denominazione del capitolo

	<i>Riporto</i> . . .	+	296,944.57
106	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	+	1,251,500 »
115	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali - articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276; articoli 21, 80 e 98 del regolamento approvato con Regio decreto 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine)	+	5,000 »
115 <i>bis</i>	Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e devoluto al personale delle agenzie delle imposte	+	100,000 »
116	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati o spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	28,460 »
123	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
125	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza all'esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	-	20,000 »
126	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	+	40,000 »
139	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o tenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	+	10,270 »
152	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	-	5,000 »
154	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	-	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,702,174.57

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	Riporto . . .	+ 1,702,174.57
160	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	— 300,000 »
168	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	— 4,590 »
169	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	— 2,950 »
174	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	+ 2,000 »
182	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti; articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	— 200,000 »
183	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	+ 1,634,920 »
184	Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto della gestione del dazio consumo, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'articolo 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria)	+ 211,061 »
196	Personale di ruolo e delle scrivane giornalieri del lotto (Spese fisse e variabili)	— 15,500 »
203	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+ 3,000,000 »
205	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	— 8,840 »
207	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	— 14,320 »
210	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede gior-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 6,003,955.57

		Riporto . . .	+ 6,003,955.57
		naliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) (a)	»
212		Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, compensi di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
216		Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	+ 4,000,000 »
226		Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	- 11,200 »
230		Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	- 50,000 »
232		Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, nuove costruzioni per il servizio delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) (a)	»
234		Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spesa obbligatoria)	+ 195,000 »
238		Personale di ruolo dei magazzini di deposito sali e tabacchi (Spese fisse)	- 2,240 »
241		Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	- 80,000 »
245		Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto	
		Da riportarsi . . .	+ 10,085,515.57

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 10,085,515.57
	dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei rivenditori dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	— 195,000 »
250	Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia dalle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
261 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento. . .	+ 140,000 »
262 <i>bis</i>	Costruzione dell'edificio destinato agli esami (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
276 <i>bis</i>	Spese per la rinnovazione delle matricole dei possessori di terreni e di fabbricati (articolo 1 della legge 22 giugno 1911, n. 590; 2ª ed ultima rata)	+ 150,000 »
277	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	— 5,000 »
350	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Bognanco Dentro (Novara)	+ 6,500 »
	Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+ 10,192,015.57
CATEGORIA III. — Movimento di capitali.		
284	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	+ 13,000 »
288	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 523 (Spesa d'ordine)	+ 40,000 »
289	Spese proprio della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623 (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .	+ 68,000 »

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

293	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+	89,420 »	
294	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+	19,500 »	
298	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+	20,000 »	
301	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+	6,000 »	
303	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+	125,878 »	
305	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	+	16,200 »	
309	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, ed altre (Spesa d'ordine)	+	20,000 »	
312	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+	15,800 »	
Totale delle variazioni alla Categoria IV			+	312,798 »

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	—	2,950 »	
7	Ministero - Pigioli di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	+	6,600 »	
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	—	6,000 »	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	1,876,700 »	
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	—	4,800 »	
<i>Da riportarsi</i>			+	1,869,550 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,869,550 »
38 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento. .		+ 170,000 »
38 <i>ter</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita) .		<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni . . .		+ 2,039,550 »
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)		+ 79,675 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).		+ 7,750 »
24	Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)		+ 101,500 »
25	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)		+ 169,000 »
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)		+ 4,000 »
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili o militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare		- 11,400 »
29	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse)		+ 6,000 »
36	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali		+ 112,000 »
59	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia della Somalia italiana		+ 350,000 »
60	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale . .		- 10,000 »
62	Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana. .		- 22,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .		+ 785,925 »

		<i>Riporto</i> . . .	+	785,925 •
63	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)		+	5,000 •
65 <i>ter</i>	Spesa per onorari ad arbitri, ed altre relative alla vertenza Cerruti fra l'Italia e la Columbia		+	34,294.85
65 <i>quater</i>	Onorari all'arbitro italiano e al superarbitro nella vertenza concernente l'importazione di vini nuovi italiani in Svizzera		+	8,710 •
65 <i>quinq.</i>	Assegnazione straordinaria per provvedere all'estensione graduale dell'amministrazione diretta della colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur-Acata Dafet-Scilde nella Somalia italiana (legge 18 luglio 1911, n. 864 - Spesa ripartita - Prima rata)		+	700,000 •
		Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+	1,533,929.85
	CATEGORIA IV — <i>Partite di giro.</i>			
66	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative		+	110,650 •
	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA			
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)		+	354,700 •
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		+	29,900 •
3	Ministero - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi, come dall'elenco nominativo della tabella A allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 - Paga di un disegnatore straordinario		-	62,938 •
4	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni a personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182		-	10,560 •
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	311,102 •

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+	311,102 »
11		Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali e dei mobili dell'Amministrazione centrale, come dall'elenco nominativo della tabella B allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909	-	9,490 »
13		Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) .	+	6,000 »
19		Indennità ai membri della Commissione consultiva e delle altre Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura	-	51,500 »
26		Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	4,859.90
28		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	+	118,106 »
31		Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	831,500 »
32		Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	1,000 »
33		Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze ed assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse)	+	252,750 »
35		Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva e per ogni incarico o missione affidata agli ispettori scolastici in servizio dell'istruzione primaria	+	60,000 »
36 <i>bis</i>		Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Stipendi (Spese fisse) . .	+	857,850 »
36 <i>ter</i>		Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	350 »
36 <i>quater</i>		Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie ai vice-ispettori scolastici	+	121,800 »
37		Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487)	+	22,804,097 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	25,308,424.90

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 25,308,424.90
38	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartite lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487		+ 1,050,000 »
39	Retribuzioni agli insegnanti elementari delle scuole serali e festive per adulti e analfabeti, in applicazione dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383		— 250,000 »
44 <i>bis</i>	Retribuzioni ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa		+ 10,000 »
47	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali		+ 150,000 »
50	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia		+ 146,500 »
52	Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle frazioni o borgate e concorso nella spesa per le classi elementari sdoppiate dei comuni, di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 64, 65 e 77 della legge stessa		— 5,000,000 »
54	Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di Direzioni didattiche nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e indennità di residenza e di missione ai direttori didattici in applicazione dell'art. 67, comma 2° della legge stessa		— 245,000 »
56	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67 comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa		— 75,000 »
61	Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare (patronati, educatori, colonie appennine, marine, ecc., cooperative scolastiche, associazioni e federazioni che si occupano delle varie forme di assistenza scolastica, ecc.)		+ 322,400 »
62	Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche		+ 45,500 »
69	Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria		+ 6,000 »
69 <i>bis</i>	Indennità di trasferimento ai maestri elementari		+ 30,000 »
69 <i>ter</i>	Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici e delle delegazioni governative residenti fuori delle sedi principali		+ 150,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,648,824.90

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 21,648,824.90
69 <i>quater</i>	Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali		+ 110,000 *
69 <i>quinq.</i>	Spese d'ufficio e arredamento dei locali per l'Amministrazione scolastica provinciale		+ 500,000 *
69 <i>series</i>	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio, della Deputazione e dell'ufficio scolastico provinciale (articolo 23 della legge 4 giugno 1911, n. 487)		+ 103,500 *
70	Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		- 405,700 *
71	Regi ginnasi e licei - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)		- 130,000 *
72	Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali		- 35,000 *
74	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi		- 6,340 *
78	Sussidi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media classica . . .		- 2,455 *
80	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media classica - Assegni per posti di studio liceali		- 3.75
81	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni - Indennità - Retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante negli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		- 534,762 *
82	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)		+ 160,000 *
83	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni locali		- 47,000 *
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,361,064.15

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-12 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 21,361,064.15
88	Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche		— 8,066.66
93	Regie scuole complementari e normali. - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+ 16,900 .
94	Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)		+ 24,700 .
102 <i>bis</i>	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 (Spese fisse)		+ 180,000 .
102 <i>ter</i>	Spesa occorrente per provvedere alla istituzione di nuove scuole normali (art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487)		+ 100,000 .
104	Indennità di viaggio e diarie agli ispettori centrali tecnici permanenti e temporanei ed agli ispettori incaricati di circolo per l'ispezione delle scuole medie e spese d'ufficio per gl' Ispettorati di circolo (Legge 27 giugno 1909, n. 411)		— 20,000 .
107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negli Istituti di istruzione media (Spesa d'ordine)		+ 130,000 .
110	Sussidi alle scuole secondarie dei comuni dell' Umbria indicate nel decreto Pepoli del 10 novembre 1860, ed assegno al comune di Cingoli pei lasciti Sacchetti e Carfagni		— 5,010.88
111	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media		— 10,000 .
113	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		— 5,340 .
117	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzione alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse)		+ 15,100 .
118	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzioni per classi aggiunte		+ 2,250 .
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,781,596.61

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	+ 21,781,596.61
125	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 45,360 »
132	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 3,370 »
133	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 11,770 »
140	Istituti dei sordomuti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	- 3,240 »
145	Regio Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+ 7,220.15
146	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2ª), e 9 luglio 1905, n. 366	- 26,937 »
149	Regio Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento	- 8,000 »
152	Regio Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali.	+ 5,160 »
153	Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese da sostenere con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1904, n. 289 .	<i>Soppresso</i>
154	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	- 165.75
161	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	- 5,000 »
182	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fido, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese d'ufficio e spese di rappresentanza	- 7,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 21,682,534.01

		<i>Riporto</i> . . .	+ 21,682,534.01
188	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . .		- 14,375 »
211	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1874, n. 2554)		+ 382,090.55
213	Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28, legge 20 giugno 1909, n. 364)		+ 300,000 »
220	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana		- 6,500 »
221 <i>bis</i>	Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave <i>Caracciolo</i> radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)		+ 16,000 »
222	Assegni di disponibilità (Spese fisse).		+ 32,100 »
223	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . .		- 20,000 »
224 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero		+ 47,700 »
224 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento		+ 160,000 »
224 <i>quater</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'istruzione pubblica (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
228	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa		+ 40,000 »
229	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa		+ 7,000 »
229 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro ed all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia -		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 22,626,549.56

		<i>Riporto</i> . . .	+ 22,626,549.56
		Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (articoli 24 e 25)	+ 841,506 »
229 <i>ter</i>		Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione primaria e popolare	+ 499,650 »
230		Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria, classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, numero 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (Spesa obbligatoria)	+ 29,200 »
230 <i>bis</i>		Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 407	<i>per memoria</i>
232 <i>ter</i>		Spese per l'impianto ed il mantenimento di un convitto nazionale femminile da instituirsi in Roma, con l'anno scolastico 1911-912, in via di esperimento	+ 35,000 »
237 <i>bis</i>		Università di Bologna - Erezione ed ampliamento degli Istituti scientifici, in conformità della convenzione approvata con la legge 9 aprile 1911, n. 335 - Prima delle cinque rate stabilite dall'art. 2 della legge predetta corrispondente al contributo che annualmente debbono versare nelle casse dello Stato il comune e la provincia di Bologna	+ 90,000 »
237 <i>ter</i>		Università di Bologna - Erezione ed ampliamento degli Istituti scientifici, in conformità della convenzione approvata con la legge 9 aprile 1911, n. 335 - Stanziamento corrispondente al contributo della Cassa di risparmio di Bologna (art. 3 della legge suddetta)	+ 1,700,000 »
256		Università di Pavia - Cattedra di patologia speciale dimostrativa medica - Acquisto di materiale scientifico (a)	»
265 <i>bis</i>		Spese per la costruzione di edifici della Regia Università di Roma ed opere accessorie - 2ª rata ai termini della legge 2 luglio 1911, n. 626	+ 200,000 »
267		Scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli - Spese per l'impianto di una stazione sperimentale per la lotta contro l'epizoozia	- 13,140 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 26,008,765.56

a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 26,008.765.56
269 <i>bis</i>	Università di Bologna - Spesa per lavori inerenti alla clinica oculistica ed onorari ad arbitri ed altre spese relative alla vertenza Ricciardi, definita con sentenza 27 maggio 1911 del collegio arbitrale proposto dalla ditta Ricciardi ed accettato con nota 24 dicembre 1910 del Ministero dell'istruzione pubblica		+ 9,288.91
277	Fondo per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Quinta delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, ed aumentate con l'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755 . . .		+ 100,000 »
284 <i>bis</i>	Acquisto e sistemazione a « Museo Vasariano » della casa che fu di Giorgio Vasari in Arezzo (legge 30 luglio 1911, n. 915)		+ 60,000 »
332 <i>bis</i>	Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spesa da sostenersi con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1901, n. 289 .		+ 19,153.50
		Totale delle variazioni . . .	+ 26,197,207.97

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 13,250 »	
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	+ 125 »	
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+ 10,761 »	
32	Spese casuali	+ 12,510.96	
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	+ 250,849 »	
38	Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse)	+ 4,345.63	
40	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	+ 320,250 »	
41	Amministrazione provinciale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 5,000 »	
53	Sussidi diversi di pubblica beneficenza e alle istituzioni dei ciechi .	+ 520,000 »	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 1,137,091.59

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	+	1,137,091.59
55	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	+	510 »
59	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse)	+	247,775 »
65	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	+	17,258.34
68	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Sussidi e concorsi	+	2,500,000 »
75	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	+	155,406.66
81	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	+	300,000 »
88	Funzionari e impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	+	605,304 »
92	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale. Art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491 (Spese fisse)	+	7,800 »
96	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	+	1,797,675 »
124	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	+	3,404,000 »
135	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse)	+	69,479.17
137	Personale di custodia, sanitario, religioso e di istruzione delle carceri (Spese fisse)	+	1,034,500 »
170 <i>bis</i>	Stipendi ai consiglieri aggiunti in soprannumero (art. 3, legge 6 luglio 1911, n. 697 (Spese fisse)	+	115,500 »
175 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento	+	160,000 »
175 <i>ter</i>	Sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici distrutti dalle lave dell'eruzione dell'Etna del marzo-aprile 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	+	50,000 »
175 <i>ter-A</i>	Sussidi ai danneggiati dalle eruzioni dell'Etna nell'ottobre 1911 . . .	+	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	11,637,299.76

		<i>Riporto</i> . . .	+ 11,637,299.76
175 <i>quater</i>	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
177	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sensi dell'articolo medesimo e dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466.		+ 2,057,658.10
177 <i>bis</i>	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali o consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		+ 40,000 »
178	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)		+ 64,000 »
178 <i>bis</i>	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		+ 20,000 »
179	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544, ed in base all'art. 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		+ 300,000 »
184 <i>bis</i>	Costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola (legge 6 luglio 1911, n. 696) (Spesa ripartita)		+ 400,000 »
185 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti dai comuni della Basilicata per la fornitura di acqua potabile non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140 (legge 25 giugno 1911, n. 586) Spesa obbligatoria).		<i>per memoria</i>
185 <i>ter</i>	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni delle provincie calabresi per fornitura di acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e legge 25 giugno 1911, n. 586) (Spesa ripartita)		+ 321,600 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 14,840,557.86

		<i>Riporto</i> . . .	+ 14,840,557.86
185 <i>quinq.</i>	Opere di consolidamento e sistemazione generale dell'edificio demaniale di S. Severino sede dell'archivio di Stato di Napoli ed acquisto di fabbricato di proprietà Raimondi posto sul lato nord dello stesso stabile demaniale (legge 13 luglio 1911, n. 746)	+	840,000 »
185 <i>quinq.</i>	Spesa occorrente per provvedere alle deficienze dei bilanci dei comuni di Amalfi, Cetara, Maiori e Casamicciola, danneggiati dal nubifragio dell'ottobre 1910 allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi nei comuni stessi (legge 13 aprile 1911, n. 311, seconda ed ultima annualità)	+	40,000 »
231	Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros per danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo <i>Oreto</i> il 29 settembre 1901	+	1,000 »
	Totale delle variazioni . . .	+	15,721,557.86

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	170,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	400 »
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	-	119,100 »
15	Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite . .	-	25,500 »
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	26,314.90
35	Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere	-	3,000 »
36	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza ai capi cantonieri (Spese fisse)	-	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	38,314.90

	<i>Riporto</i> . . .	+	38,314.90
45	Opere idrauliche di seconda categoria - Manutenzione e riparazione .	-	165,500 »
64	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali	-	764,020 »
65	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse)	-	490,000 »
66	Personale subalterno ordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità, competenze diverse e sussidi - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	-	86,000 »
67	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	1,750 »
68	Personale subalterno straordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	350 »
69	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse)	-	1,400 »
80	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . .	+	870.97
95	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali pel servizio dei porti nelle provincie venete . .	-	49,000 »
146	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lettera <i>a</i> e articolo 51, tabella 1, lettera <i>a</i> , n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lettera <i>m</i>) (Spesa ripartita)	-	98,250 »
152	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	-	49,000 »
162	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie o da tranvie (articolo 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444 e articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 852)	+	1,200,000 »
164	Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata	+	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	-	436,084.13

	<i>Riporto</i> . . .	436,084.13
166	Opere in Roma dipendenti dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 393 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 14 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a e b</i>) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>) (Spesa ripartita)	— 2,500 000 »
176	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)	+ 8,000,000 »
190	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni della Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella <i>E</i> della legge 31 marzo 1904, n. 140	<i>soppresso</i>
209	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarre dai comuni delle provincie calabresi per fornitura d'acqua potabile (art. 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)	— 321,600 »
220	Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	— 37,400 »
234 <i>bis</i>	Spese pel riattamento delle strade danneggiate dall'eruzione dell'Etna del marzo-aprile 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	+ 20,000 »
236	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 51 della legge 31 luglio 1910, n. 466, 3 ^o comma, e articolo 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)	»
236 <i>bis</i>	Costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lettera <i>b</i> , e art. 3) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
236 <i>ter</i>	Spesa per costruzione di baracche, riparazioni, puntellamenti, occupazione di suolo e altri provvedimenti urgenti in dipendenza del terremoto del 15 ottobre 1911 in provincia di Catania	+ 95,000 »
238	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	— 430,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 4,389,915.87

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

CATEGORIA II. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*

239	Spese per la costruzione di strade ferrate in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 203 (art. 1, lettere l e m); 9 luglio 1905, n. 413 (art. 6); 12 luglio 1908, n. 444; 19 luglio 1909, n. 518; 12 marzo 1911, n. 258 (art. 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lettera e) e 21 luglio 1911, n. 846 (articolo unico) (Spesa ripartita)	+ 3,000,000 »
-----	--	---------------

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

243	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	— 800,000 »
-----	---	-------------

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 2,185,717 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	— 7,840 »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 802,322 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	+ 200,880 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	— 5,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	— 20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 3,156,079 »

	<i>Riporto</i> . . .	+ 3,156,079 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 215.13
47	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	- 145,000 »
49	Trasporto delle valigie australiana e indiana (Spesa obbligatoria) . .	- 80,000 »
52	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	- 10,000 »
53	Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei furgoncini e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	- 100,000 »
58	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	- 10,000 »
64	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	- 20,000 »
74	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	- 35,000 »
77	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	- 20,000 »
82	Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi .	- 20,000 »
85	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazione degli uffici medesimi, acquisto di buoni risposta (Spesa obbligatoria)	- 19,000 »
94	Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi (Spesa d'ordine) . . .	+ 785.28
95	Personale dell'amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	+ 259,950 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 2,958,029.41

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,958,029.41
130	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908 e 1911, nn. 420 e 677)		+ 131,550 .
132	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420 - Costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima - Spese per gli acquisti e lavori necessari per il collegamento degli abbonati sino al 30 giugno 1912 e per la costruzione di canalizzazioni sotterranee nelle città di Milano e Torino autorizzate con la legge 21 luglio 1911, n. 773 - Spese per la provvista di materiali ed apparecchi per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse		+ 3,700,000 .
133	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte		+ 12,446.33
133 <i>bis</i>	Corresponsione alla Cassa dei depositi e prestiti degli interessi al saggio del 4 per cento sulle somme da essa somministrate durante il 1911 per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni in applicazione dell'art. 2 della legge 27 aprile 1911, n. 389 . . .		<i>per memoria</i>
133 <i>ter</i>	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante l'anno 1911 dall'Amministrazione dei telefoni in applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 677		<i>per memoria</i>
134 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte e rese inabitabili, non inferiore all'80 per cento . . .		+ 383,000 .
134 <i>ter</i>	Spesa per la costruzione dell'edificio destinato ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma - Somma prelevata dal Fondo di riserva delle Casse postali di risparmio (legge 2 febbraio 1911, n. 76)		<i>per memoria</i>
151	Spese per l'acquisto di un'area occorrente per lo impianto della stazione radiotelegrafica di Palermo e per la costruzione di una strada		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 7,185,025.74

	<i>Riporto</i> . . .	+	7,185,025.74
	d'accesso a quella stazione; costruzione di canali di scolo e di condutture d'acque per le stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (legge 24 marzo 1907, n. 111); assegnazione della somma di lire 100,000 al comm. Guglielmo Marconi, per l'aumento di spesa occorrente all'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari	+	697 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+	7,185,722.74
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
139	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)	+	2,000 »
	MINISTERO DELLA GUERRA		
	CATEGORIA I. — Spese effettive.		
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	93,000 »
26	Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).	+	20,000 »
36	Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).	+	16,000 »
42	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	-	23,500 »
45	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)	+	70,000 »
46	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi)	+	11,000 »
63	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.	-	83,500 »
66	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.	-	20,000 »
76	Premi periodici agli ufficiali del Genio in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	-	39,38
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	82,960.62

		<i>Riporto</i> . . .	+ 82,960.62
82	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)		+ 10,000 »
83 <i>bis</i>	Personale civile tecnico dell' Istituto geografico militare in soprannumero (legge 25 giugno 1911, n. 611)		+ 21,000 »
83 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento.		+ 70,000 »
85	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)		- 93,000 »
86	Fabbricazione di materiali d'artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)		- 11,400,000 »
91	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)		- 8,400,000 »
92	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all' uopo occorrenti (Spesa ripartita)		- 5,500,000 »
94	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (Spesa ripartita)		- 7,621,000 »
95	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra: impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizio ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)		- 5,600,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		- 38,430,039.38
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitoli.</i> 			
101	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404		+ 17,500,000 »

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	4,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	400 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale o reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	33,599.84
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	+	12,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	+	1,046,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	+	187,545 »
47	Compensi per le costruzioni navali stabilite dalla legge 13 luglio 1911, n. 745 e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	+	2,200,000 »
62	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	75,000 »
62 <i>bin</i>	Personale subalterno ordinario per il servizio dei fari - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	+	490,000 »
62 <i>ter</i>	Personale subalterno ordinario per il servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità, competenze diverse e sussidi - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	+	86,000 »
62 <i>quater</i>	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	1,750 »
62 <i>quinq.</i>	Personale subalterno straordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	350 »
62 <i>sexties</i>	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi	+	813,020 »
62 <i>septies</i>	Pigioni pel servizio dei fari (Spese fisse)	+	1,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	4,951,064.84

LEGISLATURA XIII — 1ª SESSIONE 1909-12 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+	4,951,064.84
62	<i>octies</i>	Spese di trasferta e di missione del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari	+	25,500 »
67		Ufficiali del Corpo Reale equipaggi	+	20,000 »
69		Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	+	1,780,600 »
70		Corpo Reale equipaggi - Vestiario	+	328,000 »
71		Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie	+	25,000 »
72		Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria)	+	1,260,000 »
73		Difesa costiere - Personale (Spese fisse)	+	28,000 »
74		Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	+	32,000 »
76	<i>bis</i>	Indennità e spese per viaggi collettivi od isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali	+	200,000 »
80		Armamenti navali - Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna	+	900,000 »
81		Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione	+	500,000 »
82		Materiali di consumo per le Regie navi	+	150,000 »
83		Viveri a bordo ed a terra	+	1,125,000 »
84		Servizio ospedaliero per i militari del Corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali di ospedale - Spese varie)	+	40,000 »
90		Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale	-	25,000 »
90	<i>bis</i>	Spese per l'Istituto militare superiore di radiotelegrafia in Roma (legge 13 luglio 1911, n. 723)	+	50,000 »
98		Spese per trasporti di materiali	+	30,000 »
101		Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo - Spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali	+	350,000 »
102		Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra	+	1,467,440 »
103		Spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, non riferentesi alle costruzioni navali.	-	10,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	3,237,604.84

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+ 3,237,604.84
104		Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . .	+ 812,455 »
105		Spese varie per il personale lavorante.	+ 100,000 »
106		Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli.	+ 100,000 »
109 <i>bis</i>		Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	+ 13,320 »
110		Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	- 13,320 »
112 <i>bis</i>		Illuminazione delle coste, boe, ecc.	+ 184,650 »
113 <i>ter</i>		Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630)	+ 8,532,560 »
113 <i>quater</i>		Assegnazione concessa dalle leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630, per spese non riferentisi alle costruzioni navali	+ 15,000,000 »
113 <i>quing.</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento	+ 25,000 »
113 <i>sexies</i>		Spese per la rimozione del burchio <i>Pirgo</i> affondato all'imboccatura del porto canale di Fiumicino.	+ 30,000 »
113 <i>septies</i>		Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria nei porti . . .	+ 60,000 »
113 <i>octies</i>		Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina e dell'attigua caserma pel distaccamento del corpo Reale equipaggi (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
113 <i>novies</i>		Fondo a disposizione per arredamenti e dotazioni delle capitanerie ed uffici di porto e per i servizi della marina mercantile (art. 3 della legge 2 luglio 1911, n. 630)	<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni . . .	+ 28,082,269.84

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — Spese effettive

1	Personale di ruolo delle categorie transitorie, degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	— 6,000 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo, verbali e resoconti stenografici	— 13,800 »
24	Spese di posta per la corrispondenza	— 5,000 »
42	Esperienze di concimazione e incoraggiamenti alla produzione frumentaria	+ 62,000 »
49	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	— 25,000 »
50	Viticultura: acquisto e coltivazione di viti americane: contributi e concorsi - Studi ampelografici	— 18,000 »
53	Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza (legge 21 luglio 1911, n. 885) (a)	»
66	Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	— 8,000 »
90	Stipendi ed indennità al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	— 3,700 »
100	Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore (Spesa d'ordine)	+ 28,000 »
110	Insegnamento agli aspiranti volontari ed assegni agli aspiranti allievi e volontari - Spese inerenti al concorso ed al corso d'insegnamento (a)	»
118	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+ 4,800 »
120	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+ 2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 17,300 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	17,300 »
123		Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo - Spese d'impianto e di funzionamento di campi sperimentali ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1911, n. 550	+	31,200 »
124		Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse)	-	5,500 »
154 <i>quater</i>		Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520	+	55,000 »
165		Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548)	+	250,000 »
166 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all'80 per cento. . . .	+	30,000 »
181 <i>bis</i>		Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Asti per la costruzioni di un edificio destinato a sede della locale Regia stazione enologica sperimentale (legge 13 aprile 1911, n. 340) (Spesa ripartita - seconda delle dodici rate)	+	10,000 »
182 <i>bis</i>		Acquisto del campo sperimentale di Rieti e sistemazione completa del medesimo in servizio di quella Regia stazione di granicoltura - Somma mutuata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550	+	125,000 »
194 <i>bis</i>		Concorso dello Stato nei mutui di favore ai danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841).		<i>per memoria</i>
196		Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) (Spesa d'ordine)	+	90,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+	603,000 »
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.				
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.				
		Entrata. - Totale delle variazioni	+	65,813,788.23

Spesa:	
Ministero del tesoro	+ 29,216,422.06
Id. delle finanze	+ 10,192,015.57
Id. di grazia e giustizia	+ 2,039,550 »
Id. degli affari esteri	+ 1,533,929.85
Id. dell'istruzione pubblica	+ 26,197,207.97
Id. dell'interno	+ 15,721,557.86
Id. dei lavori pubblici	+ 4,389,915.87
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 7,185,722.74
Id. della guerra	— 38,430,039.38
Id. della marina	+ 28,082,269.84
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 603,000 »
	<hr/>
Totale delle variazioni della spesa	+ 86,731,552.38
	<hr/>
	Differenza
	— 20,917,764.15
	<hr/>
CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 3,000,000 »
	<hr/>
Spesa:	
Ministero dei lavori pubblici	+ 3,000,000 »
	<hr/>
	Differenza
	»
	<hr/>
CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 56,267,402.25
	<hr/>

Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 13,525,714.73
Id. delle finanze.	+ 68,000 »
Id. della guerra.	+ 17,500,000 »
Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 31,093,714.73
Differenza . . .	+ 25,173,687.52
TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI	
—	
Entrata. - Totale delle variazioni.	+ 125,081,190.48
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 42,742,136.79
Id. delle finanze.	+ 10,260,015.57
Id. di grazia e giustizia.	+ 2,039,550 »
Id. degli affari esteri.	+ 1,533,929.85
Id. dell'istruzione pubblica.	+ 26,197,207.97
Id. dell'interno.	+ 15,721,557.86
Id. dei lavori pubblici	+ 7,389,915.87
Id. delle poste e dei telegrafi.	+ 7,185,722.74
Id. della guerra.	- 20,930,039.38
Id. della marina.	+ 28,082,269.84
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 603,000 »
Totale delle variazioni alla spesa . . .	+ 120,825,267.11
Differenza . . .	+ 4,255,923.37

CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
Entrata. - Totale delle variazioni	— 372,778.75
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 1,773.25
Id. delle finanze.	+ 312,798 »
Id. degli affari esteri.	+ 110,650 »
Id. dei lavori pubblici	— 800,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 2,000 »
Totale delle variazioni alla spesa	— 372,778.75
Differenza

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, I, L.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1911-12

	PARTE ORDINARIA			PARTE straordinaria	PARTE straordinaria			INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale		Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro
Entrata	2,310,720,259.12	58,062,156.04	2,368,782,415.16	15,120,062.05	46,900,000 »	251,837,895.69	313,857,957.72	2,325,840,321.15	46,900,000 »	251,837,895.69	58,062,156.04	2,682,640,372.88
Spesa:												
Ministero del tesoro	723,786,973.53	591,146.54	724,328,120.07	36,973,884.84	»	226,261,610.18	263,235,495.02	760,710,858.37	»	226,261,610.18	591,146.54	987,563,615.09
Id. delle finanze	290,942,111.57	33,601,096.25	324,543,207.82	4,177,078 »	»	1,251,000 »	5,428,078 »	295,119,189.57	»	1,251,000 »	33,601,096.25	329,971,285.82
Id. di grazia e giustizia e dei culti	55,505,803.89	292,469.15	55,798,273.04	184,523 »	»	»	184,523 »	55,690,326.89	»	»	292,469.15	55,982,796.04
Id. degli affari esteri	24,121,113 »	365,702 »	24,486,815 »	1,341,004.85	»	»	1,341,004.85	25,432,117.85	»	»	365,702 »	25,827,819.85
Id. dell'istruzione pubblica	122,047,662.54	1,644,528.43	123,692,190.97	8,063,141.81	»	»	8,063,141.81	130,110,804.35	»	»	1,644,528.43	131,755,332.78
Id. dell'interno	129,566,317.76	1,686,210.66	131,252,528.42	6,470,698.10	»	»	6,470,698.10	136,037,015.86	»	»	1,686,210.66	137,723,226.52
Id. dei lavori pubblici	40,812,765.87	8,913,393.88	49,726,159.75	87,554,150 »	46,900,000 »	10,000 »	134,464,150 »	128,366,915.87	46,900,000 »	10,000 »	8,913,393.88	184,190,309.75
Id. delle poste e dei telegrafi	121,647,080.41	709,492.97	122,356,573.38	9,063,975.33	»	104,571.25	9,168,546.58	130,711,055.74	»	104,571.25	709,492.97	131,525,119.96
Id. della guerra	336,434,160.62	7,374,757.20	343,808,917.82	21,327,000 »	»	19,100,000 »	40,427,000 »	357,761,160.62	»	19,100,000 »	7,374,757.20	384,235,917.82
Id. della marina	196,248,081.16	2,716,750.89	198,964,832.05	24,332,710 »	»	»	24,332,710 »	220,580,791.16	»	»	2,716,750.89	223,297,542.05
Id. di agricoltura, industria e commercio	22,472,690 »	166,608.07	22,639,298.07	5,661,368 »	»	3,052,000 »	8,713,368 »	28,134,058 »	»	3,052,000 »	166,608.07	31,352,666.07
	2,063,534,760.35	58,062,156.04	2,121,596,916.39	205,149,533.93	46,900,000 »	249,779,181.43	501,828,715.36	2,268,684,294.28	46,900,000 »	249,779,181.43	58,062,156.04	2,623,425,831.75
Avanzo	+ 247,185,498.77	»	+ 247,185,498.77	»	»	+ 2,058,714.26	»	+ 57,156,026.87	»	+ 2,058,714.26	»	+ 59,214,741.13
Disavanzo	»	»	»	- 190,029,471.90	»	»	- 187,970,757.64	»	»	»	»	»

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			SPESA	
			—	
			Ministero del tesoro.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
25 ottobre 1911 . . .	14046	9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legall ecc. .	268,99
			Ministero delle finanze.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
29 agosto, 27 ottobre e 12 novembre 1911	11292 14258 14944	26	Residui passivi eliminati, ecc.	8,644,57
21 luglio 1911 . . .	9682	74	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione, ecc.	60,000 »
14 settembre 1911 . .	12241	139	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento, ecc.	10,270 »
			CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>	
25 agosto 1911 . . .	11077	284	Rimborso di capitali ed affrancazioni, ecc.	13,000 »
			<i>Da riportarsi . . .</i>	91,914,57

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	91,914.57
			CATEGORIA IV — Partite di giro.	
12 novembre 1911 . .	15005	301	Fitto di locali ecc. (Dazio consumo di Napoli). . . .	900 »
4 ottobre 1911 . . .	13047	312	Fitto di locali, ecc. (Dazio consumo - Comune di Roma)	9,800 »
				<hr/> 102,614.57 <hr/>
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
			CATEGORIA I. — Spese effettive.	
16 settembre 1911 . .	12336	13	Spesa per acquisto di libretti e scontrini ferroviari . .	6,000 »
9, 14 agosto, 23 settembre e 12 novembre 1911.	10531 10561 12517 e 14944	26	Residui passivi eliminati, ecc.	4,859.90
23 agosto e 6 ottobre 1911.	10841 e 13261	107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami, ecc.	130,000 »
				<hr/> 140,859.90 <hr/>
			Ministero dell'interno.	
			CATEGORIA I. - Spese effettive.	
16 settembre e 4 ottobre 1911.	12313 e 13019	30	Spese di liti	10,761 »

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero dei Lavori pubblici.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio, 21 ottobre e 3 novembre 1911.	10060 13897 e 14487	31	Residui passivi eliminati, ecc.	26,314.90
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
11 e 20 settembre 1911	11856 e 12409	30	Residui passivi eliminati, ecc.	215.13
			Ministero della guerra.	
			CATEGORIA I — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio 1911 . . .	9977	13	Residui passivi eliminati, ecc.	93,000 .

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della marina.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
16 settembre 1911 . .	12334	14	Residui passivi eliminati, ecc.	33,599.84
13 luglio 1911	9511	62	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti, ecc.	75,000 .
				108,599.84
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
20 settembre 1911 . .	12464	100	Spese per l'acquisto di targhette, ecc.	28,000 .

		Somme prelevate
RIASSUNTO		
Ministero del tesoro		268.99
Id. delle finanze		102,614.57
Id. dell'istruzione pubblica		140,859.90
Id. dell'interno		10,761 .
Id. dei lavori pubblici		26,314.90
Id. delle poste e dei telegrafi		215.18
Id. della guerra		93,000 .
Id. della marina		108,599.84
Id. di agricoltura, industria e commercio		28,000 .
	TOTALE . . .	510,634.83

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1911.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
31 luglio 1911 . . .	872	172 <i>quinq.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	6,750 »
31 luglio 1911 . . .	872	172 <i>series</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	33,750 »
				40,500 »
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA L. — Spese effettive.				
2 ottobre 1911 . . .	1081	350 <i>comp.</i>	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Bognanco Dentro (Novara)	6,500 »
Ministero di grazia e giustizia.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
31 luglio 1911 . . .	872	7	Ministero - Pigioni di locali ecc.	6,600 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA L. — Spese effettive.				
6 agosto, 7 e 21 settembre 1911	938 1070 1076	36	Missioni politiche e commerciali	112,000 »
				112,000 »

Segue TABELLA D

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	112,000 .
22 ottobre 1911 . . .	1188	63	Assegni provvisori e d'aspettativa	5,000 .
31 luglio 1911 . . .	871	65 <i>ter</i>	Spesa per onorari ad arbitri ed altre relative alla vertenza Cerruti fra l'Italia e la Colombia, definita con sentenza 6 luglio 1911 della Commissione arbitrale mista istituita in base a convenzione 28 ottobre 1909	34,294.85
31 luglio 1911 . . .	872	65 <i>quater</i>	Onorari all'arbitro italiano e al super-arbitro nella vertenza concernente l'importazione di vini nuovi italiani in Svizzera	8,710 .
				160,004.85
			Ministero dell'istruzione pubblica	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio 1911 . . .	872	224 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero. .	47,700 .
5 novembre 1911 . .	1220	232 <i>bis</i>	Spese per l'impianto ed il mantenimento di un Convitto Nazionale femminile da istituirsi in Roma, con l'anno scolastico 1911-12 in via d'esperimento.	35,000 .
7 settembre 1911 . .	1070	269 <i>bis</i>	Università di Bologna - Spesa per lavori inerenti alla clinica oculistica ed onorari ad arbitri ed altre spese relative alla vertenza Ricciardi definita con sentenza 27 maggio 1911 dal Collegio arbitrale proposto dalla Ditta Ricciardi ed accettato con nota 24 dicembre 1910 del Ministero dell'istruzione pubblica.	9,288.91
				91,988.91
			Ministero dell'interno.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
22 ottobre 1911 . . .	1188	16	Personale del servizio araldico - Stipendi	125 .
2 ottobre 1911 . . .	1079	32	Spese casuali	12,510.96
7 settembre 1911 . .	1070	38	Fitto di locali, per gli archivi di Stato.	4,345.63
7 settembre 1911 . .	1070	41	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma	5,000 .
1 settembre e 29 ottobre 1911	991 1198	53	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ecc.	520,000 .
			<i>Da riportarsi</i> . . .	541,981.59

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	541,981.59
7 settembre 1911 . . .	1070	55	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza.	510 »
6 agosto, 1 settembre, 2, 6 ottobre e 5 novembre 1911 . . .	938 989 991 1080	68	Provvedimenti profilattici in caso di endemie e di epidemie ecc.	2,500,000 »
5 novembre 1911 . . .	1221	175 <i>ter A</i>	Sussidi ai danneggiati dalle eruzioni dell' Etna nell' ottobre 1911.	35,000 »
21 settembre 1911 . . .	1076	231 Comp.	Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros per danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscalo « Oreto » il 29 settembre 1901	1,000 »
				3,078,491.59
			Ministero dei lavori pubblici.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
29 ottobre 1911 . . .	1198	236 <i>ter</i>	Spesa per costruzione di baracche, riparazioni, puntellamenti, occupazione di suolo ed altri provvedimenti urgenti in dipendenza del terremoto del 15 ottobre 1911 nella provincia di Catania.	95,000 »
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
13 ottobre 1911 . . .	1138	151 Comp.	Spese per l'acquisto di un area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica di Palermo e per la costruzione di una strada d'accesso a quella stazione ecc.	697 »
			Ministero della marina.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
31 luglio 1911 . . .	872	113 <i>sezies</i>	Spese per la rimozione del burchio « Pirgo » affondato all'imboccatura del porto-canale di Fiumicino	30,000 »
			<i>Da riportare . . .</i>	30,000 »

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1911-12 ai quali vennero iscritto le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	30,000 »
11 luglio 1911 . . .	872	113 <i>septics</i>	Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria nei porti	60,000 »
				90,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				40,500 »
Id. delle finanze				6,500 »
Id. di grazia e giustizia				6,600 »
Id. degli affari esteri				160,004.85
Id. dell'istruzione pubblica				91,988.91
Id. dell'interno				3,078,491.59
Id. dei lavori pubblici				95,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi				697 »
Id. della marina				90,000 »
			Totale . . .	3,569,782.35

TABELLA E.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 150-*bis* — Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal Comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quota a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal Comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge.
- 203. — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
 - 204. — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444.
 - 206-*bis* — Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 211. — Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
- 229. — Pensioni agli operai delle saline.

MINISTERO DELL'INTERNO.

- Capitolo n. 177-*bis*. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali o consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- 178-*bis*. — Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - 185-*bis*. — Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti dai Comuni della Basilicata per la fornitura di acqua potabile non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140 (legge 25 giugno 1911, n. 586).

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa
del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione.	+ 15,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	+ 3,800 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 18,800 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
8	Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	— 2,200 »
14	Spese casuali	— 4,000 »
16	Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo, rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a termine dell'articolo 86 del regolamento di amministrazione (Spesa obbligatoria)	+ 10,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 25,000 »
19	Fondo di riserva per le spese impreviste.	— 5,000 »
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali	— 5,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 18,800 »

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione
dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA	
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
8	Annualità diverse e frutti di capitali — 10,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi + 21,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . . + 11,000 »	
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	
13	Esazione e ricupero di capitali + 160,000 »
Totale delle variazioni dell'Entrata . . . + 171,000 »	
SPESA	
CATEGORIA I. -- Spese effettive.	
26	Versamento all'Erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine). + 20,000 »
52	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria). + 150,000 »
57	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria). + 15,000 »
58	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessioni degli stipendi di funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spese obbligatorie) + 1,000 »
59	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine — 15,000 »
Totale delle variazioni della Spesa . . . + 171,000 »	

TABELLA H.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
8	Ricuperi e proventi diversi	+ 18,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 1,100 »
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	+ 6,000 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	+ 12,000 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse e obbligatorie)	+ 2,500 »
21	Assegno per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi, spesa per concentramento di religione (Spese fisse ed obbligatorie)	— 3,600 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . .		+ 18,000 »

TABELLA I.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei beneficoi vacanti
per l'esercizio finanziario 1911-912.

Economato generale dei beneficoi vacanti di Bologna.		
ENTRATA		
PARTE I. — Gestione economale.		
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	— 700 »
3	Reddito di beni stabili.	+ 36.66
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+ 270 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .		— 393.34
SPESA		
PARTE I. — Gestione economale.		
1	Personale di ruolo	+ 2,760 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	+ 1,600 »
6	Spese postali e di telegrammi.	+ 280 »
11	Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	— 3,200 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+ 300 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	— 900 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri.	— 1,000 »
19	Spese casuali	+ 1,000 »
21	Fondo di riserva.	— 1,000 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .		— 160 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Rendita sul Debito pubblico	+	3,456.75	
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	—	30.80	
7	Ricuperi e proventi diversi	+	2,000 »	
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli'im- piegati	+	750 »	
Totale delle variazioni all'Entrata			+	6,175.95

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Personale di ruolo	+	14,184 »	
10	Imposte e tasse	+	1,000 »	
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del per- sonale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	+	300 »	
12	Spese di liti e contrattuali	+	900 »	
15	Pensioni ed assegni continuativi	—	50 »	
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	+	130,000 »	
Totale delle variazioni alla Spesa			+	146,334 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Milano.

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Personale di ruolo	+	7,270 »
11	Contributo all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, della Corte dei conti e delle avvocature erariali.	-	4,500 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	-	1,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri.	-	1,500 »
17	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	-	500 »
Totale delle variazioni			- 230 »

Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Rendita sul debito pubblico.	+	595.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+	1,000 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	10,000 »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	750 »
11	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie.	+	2,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi o ad altri amministratori	+	50,000 »
Totale delle variazioni all'entrata			+ 64,345.50

Segue TABELLA I.

SPESA		
PARTE I. — Gestione economale.		
1	Personale di ruolo	+ 16,500 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	— 1,500 »
11	Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	+ 6,000 »
15	Pensioni ed assegni continuativi	— 220 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+ 2,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	+ 50,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa		+ 72,780 »
Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.		
ENTRATA		
PARTE I. — Gestione economale.		
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+ 500 »
3	Reddito di beni stabili.	— 50 »
7	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 3,000 »
9	Ricuperi e proventi diversi.	+ 1,000 »
10	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+ 882.20
Totale delle variazioni alla Parte I		+ 5,332.20

Segue TABELLA I.

PARTE II. — Gestioni speciali.		
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	— 8,000 »
	Totale delle variazioni all'Entrata	— 8,000 »
SPESA.		
PARTE I. — Gestione economale.		
1	Personale di ruolo	+ 6,600 »
10	Imposte e tasse	+ 980 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa degli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	— 10,000 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	+ 100 »
15	Pensioni ed assegni continuativi	+ 70.75
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo - Spogli e sedi vacanti	— 1,425.25
	Totale delle variazioni alla Parte I	— 3,674.50
PARTE II. — Gestioni speciali.		
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	— 8,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa	— 8,000 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Torino.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

11	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	9,000 »
----	---	---	---------

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

1	Personale di ruolo	+	16,870 »	
3	Indennità di tramutamento e di missione	+	800 »	
5	Spese di ufficio	+	700 »	
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	—	3,000 »	
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	+	6,000 »	
20	Spese casuali	+	1,000 »	
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	9,000 »	
Totale delle variazioni alla Spesa			+	31,370 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economica.*

2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	+	700 »	
7	Ricuperi e proventi diversi	+	600 »	
8	Ritenute in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	300 »	
11	Riscossione di prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	+	14,000 »	
Totale delle variazioni all'Entrata . . .			+	15,600 »

SPESA

PARTE I. — *Gestione economica.*

1	Personale di ruolo	+	10,050 »	
2	Pensioni e indennità a impiegati a riposo, loro vedove e figli . . .	—	2,000 »	
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	—	500 »	
8	Gratificazione e sussidi ad impiegati, loro vedove e figli	—	800 »	
10	Imposte e tasse :	+	700 »	
11	Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi al personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali	—	4,100 »	
17	Sussidi per restauri ad edifici ed arredi sacri	—	600 »	
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	—	1,000 »	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	14,000 »	
Totale delle variazioni alla Spesa . . .			+	15,750 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assettamento dei bilanci dei

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	- 663.34	+ 3,425.95	>	+ 1,505.50	+ 450	>	+ 700	+ 5,508
Proventi dei benefici vacanti	>	>	>	+ 10,000	+ 3,000	>	>	+ 13,000
Entrate diverse	+ 270	+ 2,750	>	+ 750	+ 1,882.20	>	+ 900	+ 6,552
Totale	- 393.34	+ 6,175.95	>	+ 12,345.50	+ 5,332.20	>	+ 1,600	+ 25,060
<i>Movimento di capitali</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	>	>	>	>	>	>	>	>
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	>	>	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 75,000
Totale	>	>	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 75,000
Totale della parte prima	- 393.34	+ 6,175.95	>	+ 64,345.50	+ 5,332.20	+ 9,000	+ 15,600	+ 100,060
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	>	>	>	>	- 8,000	>	>	- 8,000
Totale generale della parte prima e seconda	- 393.34	+ 6,175.95	>	+ 64,345.50	- 2,667.80	+ 9,000	+ 15,600	+ 92,060

Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	+ 4,640	+ 14,184	+ 7,270	+ 15,000	- 6,600	+ 18,370	+ 6,750	+ 72,814
Imposte, tasse e contributi	- 3,200	+ 1,300	- 4,500	+ 6,000	- 9,020	- 3,000	- 3,400	- 15,820
Spese di liti e contrattuali	>	+ 900	>	>	>	>	>	+ 900
Spese patrimoniali	+ 300	>	>	>	+ 100	+ 6,000	>	+ 6,400
Pensioni, assegni e sussidi	- 1,900	- 50	- 3,000	- 220	- 1,354.50	>	- 600	- 7,124.50
Spese diverse	+ 1,000	>	>	>	>	+ 1,000	- 1,000	+ 1,000
Fondo di riserva	- 1,000	>	>	>	>	>	>	- 1,000
Totale	- 160	+ 16,334	- 230	+ 20,780	- 3,674.50	+ 22,370	+ 1,750	+ 57,169.50
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	>	+ 130,000	>	>	>	>	>	+ 130,000
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	>	>	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 75,000
Totale	>	+ 130,000	>	+ 52,000	>	+ 9,000	+ 14,000	+ 205,000
Totale della parte prima	- 160	+ 146,334	- 230	+ 72,780	- 3,674.50	+ 31,370	+ 15,750	+ 262,169.50
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	>	>	>	>	- 8,000	>	>	- 8,000
Totale generale della parte prima e seconda	- 160	+ 146,334	- 230	+ 72,780	- 11,674.50	+ 31,370	+ 15,750	+ 254,169.50

TABELLA L.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Viaggiatori	— 1,540,000 »
3	Bagagli e cani	+ 1,040,000 »
4	Merci a grande velocità	— 300,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	— 500,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	+ 920,000 »
7	Prodotti secondari	+ 840,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	— 15,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (articoli 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 20,000 »
10	Redditi patrimoniali	+ 445,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	— 490,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.	+ 190,000 »
14	Proventi per servizi accessori	+ 175,000 »
16	Introiti devoluti a bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera d, ed art. 8, prima parte)	+ 530,000 »
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi)	— 20,000 »
18	Utili di magazzino	+ 2,000,000 »
19	Proventi eventuali	— 1,470,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 1,825,000 »

Segue TABELLA L.

	Ripporto . . .	+ 1,825,000 »
20	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4° della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . .	+ 12,000,000 »
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	+ 1,800,000 »
23	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale	+ 1,575,000 »
24	Ricupero del servizio del movimento e traffico.	— 440,000 »
25	Ricuperi del servizio della trazione e materiale	+ 1,860,000 »
26	Ricuperi del servizio del mantenimento e sorveglianza	+ 840,000 »
23	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti	— 100,000 »
30	Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a)	+ 1,000 »
31	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi d'uso comune.	— 100,000 »
	Totale del Titolo I . . .	+ 19,261,000 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
40 bis	Sovvenzioni del Tesoro per l'acquisto di 4000 carri e costruzione relativi parchi e mezzi di riparazione (art. 13, legge 13 aprile 1911, n. 310)	+ 14,000,000 »
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	+ 12,000 »
	Totale del Titolo II . . .	+ 14,012,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
45	Forniture ai servizi (capitolo 69 della spesa)	+ 3,768,530 »
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (capitolo 73 della spesa)	+ 3,250,000 »
	Da riportarsi . . .	+ 7,018,530 »

Discussi ni, f. 994

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i>	+ 7,018,530 »
50	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 73 della spesa)	— 2,500,000 »
51	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (capitolo 74 della spesa)	+ 2,700,000 »
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 75 della spesa).	+ 740,000 »
	Totale del Titolo III	+ 7,958,530 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
53	Ritirate al personale	+ 1,380,000 »
54	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27-A e B della spesa)	+ 2,094,800 »
55	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27-C e D della spesa)	+ 9,200 »
56	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Isco (lettera <i>e</i> dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, 418)	+ 100 »
57	Interessi	— 5,000 »
	Totale del titolo IV	+ 3,479,100 »
TITOLO V. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.		
60	Affitto delle case.	+ 100,000 »
	Totale del titolo V	+ 100,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
63	Deposito a garanzia (cap. 90 della spesa)	+ 800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 800,000 »

Segue TABELLA L.

	Riporto . . .	+ 800,000 »
65	Incasso di assegni sulle merci (art. 92 della spesa)	+ 20,000,000 »
66	Eccedenze di tassazione sui trasporti	— 2,000,000 »
67	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (capitolo 94 della spesa).	— 10,000,000 »
70	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 97 della spesa)	— 6,500,000 »
71	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 98 della spesa)	+ 1,000,000 »
72	Ricupero di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 99 della spesa)	— 7,500,000 »
73	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (capitolo 100 della spesa)	— 2,000,000 »
79	Ministero dei lavori pubblici - Costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 106 della spesa)	+ 450,000 »
82	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (capitolo 110 della spesa)	— 1,500,000 »
84	Somme introitate per conto delle cessate gestioni (capitolo 111 della spesa)	<i>Soppresso</i>
	Totale del Titolo VI . . .	— 7,250,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
88	Imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 115 della spesa) . .	+ 900,000 »
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 116 della spesa) .	+ 25,000 »
	Totale del Titolo VII . . .	+ 925,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata . . .	+ 33,485,630 »

Segue TABELLA L.

SPESA	
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
1	Personale. + 443,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti. — 9,000 »
3	Personale + 672,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti. + 248,000 »
5	Personale. + 7,250,000 »
6	Forniture, spese ed acquisti. + 830,000 »
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo + 600,000 »
8	Personale. + 450,000 »
9	Forniture, spese ed acquisti. + 4,000 »
10	Personale. + 319,000 »
11	Forniture, spese ed acquisti. + 165,000 »
12	Riparazioni del materiale — 240,000 »
14	Ancoraggio e spese portuali. + 68,000 »
15	Noleggio di piroscafi (art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111) + 80,000 »
16	Personale + 3,099,000 »
17	Forniture, spese ed acquisti. + 1,091,000 »
18	Manutenzione del materiale rotabile. + 2,850,000 »
19	Personale + 4,888,000 »
20	Forniture, spese ed acquisti. + 218,000 »
21	Manutenzione della linea + 170,000 »
22	Personale + 60,000 »
23	Forniture, spese ed acquisti. + 118,500 »
	Da riportarsi + 23,374,500 »

Segue TABELLA L.

	Riparto	+ 23,374,500 »
25	Fornituro spese ed acquisti	— 190,000 »
26	Imposte e tasse	+ 83,000 »
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi	+ 2,104,000 »
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale	+ 45,000 »
29	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	+ 125,000 »
30	Gratificazioni al personale (art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310).	+ 500,000 »
30 bis	Gratificazioni al personale, escluso quello dirigente, in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310) (a).	per memoria
31	Oblazioni e sussidi al personale	+ 200,000 »
32	Spese per il terremoto 1908.	— 125,000 »
33	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	+ 28,000 »
34	Spese giudiziali e contenziose	+ 60,000 »
35	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	— 34,000 »
36	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni	— 50,000 »
37	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	— 420,000 »
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti	+ 20,000 »
39	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi ad uso comune di altre amministrazioni	— 275,000 »
40	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.	— 10,000 »
41	Spese eventuali	+ 1,820,000 »
42	Servizi accessori ad impresa od in economia	+ 52,000 »
43	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina	
	Da riportarsi	+ 27,307,500 »

(a) Capitolo nuovo istituito in relazione alla legge 13 aprile 1911, n. 310.

Segue TABELLA I.

	Riporto . . .	+ 27,307,500 »
	elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi)	— 377,000 »
44	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzioni di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).	+ 80,000 »
45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	+ 4,000 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 35 dell'entrata)	+ 8,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 e 41 dell'entrata) . . .	+ 12,000 »
49	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	+ 558,381 »
53	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) .	— 8,192,000 »
54	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . .	— 100,000 »
56	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata).	— 300,404 »
57 bis	Spese terremoto del 28 dicembre 1908.	+ 200,000 »
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 60,523 »
Totale del Titolo I.		+ 19,261,000 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
62	Acquisto di materiale rotabile	— 5,050,000 »
63	Acquisto di galleggianti	+ 900,000 »
64	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	+ 1,250,000 »
65	Materiale d'esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-C dell'entrata)	+ 1,800,000 »
66	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 41-A, B e C dell'entrata) . .	+ 14,112,000 »
Da riportarsi		+ 13,012,000 »

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 13,012,000 »
68	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 1,000,000 »
	Totale del Titolo II . . .	+ 14,012,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
69	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 45 e 46 dell'entrata)	+ 3,768,530 »
72	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 49 dell'entrata)	+ 3,250,000 »
73	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 45-E e 50 dell'entrata)	- 2,500,000 »
74	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 51 dell'entrata)	+ 2,700,000 »
75	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 52 dell'entrata)	+ 740,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 7,958,530 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
76	Pensioni	- 1,000,000 »
78	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 16-B dell'entrata).	+ 70,000 »
79	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	+ 4,409,100 »
	Totale del Titolo IV . . .	- 3,479,100 »

Segue TABELLA L.

TITOLO V. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER FERROVIERI.		
85	Spese di amministrazione, custodia e diverse	+ 1,500 »
86	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	+ 500 »
89	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 1° del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233).	+ 98,000 »
	Totale del Titolo V . . .	+ 100,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
90	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 63 dell'entrata)	+ 800,000 »
92	Pagamento di assegni sulle merci (capitolo 65 dell'entrata)	+ 20,000,000 »
93	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti	- 2,000,000 »
94	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 67 dell'entrata)	- 10,000,000 »
97	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 70 dell'entrata)	- 6,500,000 »
98	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 71 dell'entrata)	+ 1,000,000 »
99	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 72 dell'entrata)	- 7,500,000 »
100	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (capitolo 73 dell'entrata)	- 2,000,000 »
106	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 79 dell'entrata)	+ 450,000 »
109	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 82 dell'entrata).	- 1,500,000 »
111	Pagamenti fatti per conto delle cessate gestioni (capitolo 84 dell'entrata)	<i>Soppresso</i>
	Totale del Titolo VI . . .	- 7,250,000 »

Segue TABELLA L.

TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.

115	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 88 dell'entrata)	+	900,000	»
116	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 89 dell'entrata)	+	25,000	»
Totale del Titolo VII		+	925,000	»
Totale delle variazioni alla Spesa		+	33,485,630	»

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1911-12 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1911-1912 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	2,325,840,321.15
Spesa »	2,268,684,294.28
Avanzo L.	+ 57,156,026.87

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	46,900,000	»
Spesa »	46,900,000	»

Movimento di capitali.

Entrata L.	251,837,895.69
Spesa »	249,779,181.43
Eccedenza attiva L.	+ 2,058,714.26

Partite di giro:

Entrata L.	58,062,156.04
Spesa »	58,062,156.04

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,682,640,372.88
Spesa »	2,623,425,631.75
Avanzo L.	+ 59,214,741.13

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo

di riserva per lo spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 39 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese *obbligatorie e d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12 sono portate le variazioni indicate nella tabella *E*, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella *F* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1911-12 e 1912-13 tutti i pagamenti del capitolo n. 53: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12, descritte nella tabella *L* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1911-1912 in lire 117,839,966.16.

(Approvato).

Art. 12.

L'allegato di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1911, n. 602, è modificato nel senso che i posti di ruolo per insegnanti ordinari e straordinari istituiti nei regi ginnasi sono 23 per il primo ordine e 17 per il secondo.

(Approvato).

Art. 13.

È data facoltà al Governo di disporre che dalle assegnazioni inscritte nel bilancio dell'esercizio finanziario 1912-13 per gli scopi appresso indicati vengano prelevate per essere stanziare nel bilancio dell'esercizio 1911-12 e per i medesimi fini, le somme seguenti:

lire 3,000,000 dagli stanziamenti iscritti nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della

silvicoltura. (Capitolo dell'esercizio 1912-13 corrispondente al capitolo numero 70 dell'esercizio 1911-12);

una somma non superiore a lire 15,000,000 dalle assegnazioni iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della marina per le spese della marina militare. (Capitoli dell'esercizio 1912-13 corrispondenti ai capitoli numeri 113-ter e 113-quater dell'esercizio 1911-12).

Le variazioni all'uopo occorrenti negli stati di previsione della spesa dei rispettivi ministeri per gli esercizi finanziari 1911-1912 e 1912-13 saranno apportate con decreti del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

La spesa per le pensioni ordinarie e straordinarie a carico dello Stato, sino al 30 giugno 1914, non potrà eccedere la somma annua di 100 milioni di lire, oltre quella che a termini della legge 4 giugno 1911, n. 486, è anticipata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Con decreto reale, promosso dal ministro del tesoro, sarà ripartito, al principio di ogni esercizio, il fondo di annualità tra i vari ministeri.

(Approvato).

Art. 15.

Sulla annualità assegnata a ciascun Ministero, ai termini dell'articolo 14 della presente legge, debbono imputarsi, con precedenza, le pensioni di reversibilità, quelle di autorità e per limiti di età, e le pensioni dipendenti da speciali disposizioni di legge.

A tal fine, nel mese di luglio di ogni anno, ciascuna Amministrazione compila e trasmette alla direzione generale del tesoro la previsione delle somme che per ognuna delle categorie di pensioni indicate nel comma precedente potranno essere impegnate sulla annualità fino al termine dell'esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 16.

È fatto assoluto divieto alle Amministrazioni di promuovere od eccitare in qualsiasi forma, diretta od indiretta, la presentazione delle domande di collocamento a riposo da parte dei dipendenti funzionari.

La Corte dei conti rifiuterà la registrazione del decreto di cessazione dal servizio se prima non abbia accertato che la domanda di collocamento a riposo sia stata presentata di spontanea volontà del funzionario.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo presenterà alla Camera non oltre il 31 dicembre 1912 specifiche proposte di legge dirette a temperare gli effetti finanziari delle disposizioni di eccezione contenute in leggi speciali con le quali si è derogato alle norme generali contenute nel testo unico di legge approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, salvo le ulteriori proposte di legge per il riordinamento generale del regime delle pensioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Una imperfezione di linguaggio in quest'articolo mi obbliga a richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sull'articolo stesso, con la fiducia di avere da lui qualche soddisfacente dichiarazione.

In quest'articolo è incorsa una imperfezione, la quale mi fa risalire alla mente la discussione avvenuta un anno fa qui in Senato, quando si discusse intorno alla maggiore o minore estensione ed applicabilità dell'articolo 10 dello Statuto.

Se fummo discordi in altri punti, fummo concordi in questo, che l'art. 10 dello Statuto, il quale riconosce la priorità di diritto nella Camera dei deputati, riguarda soltanto i bilanci e le leggi di imposta (*approvazioni vivissime*); mentre per ogni altra materia è in facoltà del potere esecutivo di presentare i progetti di legge prima all'uno o all'altro ramo del Parlamento.

Ora, che cos'è avvenuto a quest'articolo 17? Quest'articolo 17 con un largo concetto accenna ad una riforma da farsi alle leggi delle pensioni, la quale riforma può avere degli effetti finanziari; ed è difficile che vi sia una legge che non abbia effetti finanziari.

Se tutte le leggi che hanno effetti finanziari non potessero venire prima al Senato, non so quando il Senato dovrebbe avere la priorità.

Adesso stiamo discutendo in Senato la legge sull'ordinamento giudiziario. Questa legge avrà degli effetti finanziari, e viene tuttavia discussa prima dal Senato.

Ora, in quest'art. 17, che è l'ultimo del disegno di legge, accennato agli studi che sono commessi al Governo per la riforma sulle pensioni, si conclude che in seguito ai suoi studi, il Governo presenterà un progetto alla Camera.

Evidentemente è un equivoco involontario: perchè nessuno alla Camera dei deputati ha messo innanzi l'idea che quella legge dovesse prima esser discussa dalla Camera stessa; evidentemente si è inteso dire il « Parlamento », ma si è scritto invece la « Camera ». Per verità il Parlamento si compone di due Camere.

Io domando all'onorevole ministro se creda che quell'a locuzione, insinuatasi casualmente, senza deliberato proposito, nel progetto di legge, vieti a lui di presentare il nuovo progetto di legge sulle pensioni prima al Senato che alla Camera dei deputati; perchè, se la disposizione letterale dell'art. 17 dovesse avere per effetto di escludere la priorità della discussione al Senato, la cosa acquisterebbe un'importanza grave, perchè si tratterebbe dell'interpretazione e dell'applicazione inammissibile di un articolo dello Statuto.

Attendo le spiegazioni dell'onorevole ministro. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'onor. senatore Finali ha già citato un esempio importante che accredita l'interpretazione dell'art. 10 dello Statuto, l'esempio cioè del disegno di legge della riforma giudiziaria, che ha effetto finanziario per la somma di 1,672,000 lire e che fu presentato prima al Senato.

Mi permetto ricordare un altro esempio, più modesto. È stato recentemente presentato al Senato un disegno di legge sull'insegnamento dell'arabo, che ha pure una conseguenza finanziaria.

Da questi precedenti così freschi, il senatore Finali o tutto il Senato possono argomentare quale sia l'interpretazione dell'art. 10 dello Statuto che, nei riguardi verso il Senato, è stata data dal presente Ministero, e naturalmente nel proporre altre leggi il Ministero si

uniformerà ai concetti ricordati dal senatore Finali. (*Commenti*).

Mi pare di sentire che non avrei risposto in modo preciso; se così si creda, posso aggiungere che la dizione dell'art. 17 non costituisce un vincolo per il Governo. (*Approvazioni*).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Sono lieto di aver sollevato la questione, e mi dichiaro intieramente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Goiran della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione di buoni del Tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi » (N. 724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione di buoni del Tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1912

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 721).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di emettere, durante gli esercizi finanziari 1911-912 e 1912-913, buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi.

L'emissione dei buoni avrà luogo nei limiti di somma stabiliti dalla detta legge 15 maggio 1910.

(Approvato).

Art. 2.

Sono estese ai buoni del tesoro quinquennali, in quanto siano applicabili, le disposizioni di legge vigenti per i titoli di debito redimibili 3.50 e 3 per cento netto, nonchè quelle relative agli impieghi diretti fatti dagli Istituti di emissione in buoni del tesoro a lunga scadenza creati con legge 7 luglio 1901, n. 323.

(Approvato).

Art. 3.

I buoni quinquennali, da emettersi ai sensi della presente legge, saranno esenti da tassa di bollo.

Gli interessi dei buoni stessi saranno esenti da qualunque imposta presente e futura.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, sarà fissato il saggio degli interessi da corrispondersi sui buoni quinquennali creati ai termini dell'art. 1°, mantenendo invariate le disposizioni della legge

15 maggio 1910, n. 228, per le quote di ammortamento a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Verranno stabilite altresì le condizioni e le norme per la emissione dei buoni stessi, per il pagamento delle loro cedole, per il rimborso del capitale, per le operazioni su di essi, nonchè la forma ed i contrassegni dei nuovi titoli e sarà provveduto alle necessarie variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13, e a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Garavetti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

FIOCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte di assise in Palmi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Fiocca della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Come il Senato ricorda, la discussione era rimasta sospesa all'art. 4.

Do facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale, senatore Vacca.

VACCA, *relatore*. Sulla obiezione sollevata nella tornata di ieri dal senatore Falconi intorno all'età necessaria per essere assunto all'ufficio di pretore dichiaro che in questa parte non viene modificata la legislazione vigente, poichè l'art. 4 della legge dell'8 giugno 1890, che fissava l'età di 25 anni, fu abrogato dalla legge del 14 luglio 1907.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Falconi ha già udito le dichiarazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale. Aggiungerò poche parole, e mi auguro che l'onor. Falconi si convincerà che non è il caso di rievocare una disposizione già abrogata.

L'articolo 39 della legge del 1865 richiedeva l'età di 25 anni per potersi conseguire la nomina a pretore. Venuta però la legge del 14 luglio 1907 il sistema di nomina fu radicalmente mutato, e fu perfino soppresso il nome di pretore. Tale legge non solo non riprodusse la disposizione del limite di 25 anni di età, ma adottò nuove disposizioni in aperto contrasto con essa. Infatti l'art. 14 dispone che l'uditore dopo sei mesi di tirocinio può essere destinato prestare servizio nelle preture, attribuendogli la giurisdizione, se non piena, abbastanza tesa. L'art. 15 dispone che l'uditore dopo un

anno di tirocinio può essere nominato giudice aggiunto con destinazione ai tribunali; e l'articolo 16 dichiara che il giudice aggiunto dopo 18 mesi di tale grado può essere destinato ad esercitare le funzioni di pretore.

Di guisa che, per la legge del 1907 il magistrato, dopo sei mesi dall'ingresso in carriera, può essere destinato in pretura con limitata giurisdizione e dopo due anni e mezzo con giurisdizione piena. E quando si rifletta che la nomina ad uditore può conseguirsi a 21 anno, ne viene di conseguenza che la prima ipotesi può verificarsi a 21 anno e mezzo e la seconda a 23 anni e mezzo.

Ma vi è dippiù, perchè in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 3° possono essere destinati a reggere le preture, in mancanza del titolare, e con giurisdizione piena, gli uditori che siano abilitati alle funzioni giudiziarie e cioè, ai termini dell'art. 15, dopo un anno di tirocinio e quindi a 22 anni.

Per effetto di tale disposizione, alcuni uditori abilitati alle funzioni giudiziarie sono stati infatti assunti all'ufficio di pretore dopo compiuti i 18 mesi di aggiuntato e molto prima dei 25 anni di età.

E non parlo degli uditori inviati a reggere le preture in virtù dell'art. 3, giacchè essi, quasi tutti, non avevano certamente compiuti i 25 anni.

Il sistema del progetto non modifica sostanzialmente questo ordinamento, perchè, secondo l'art. 4, gli uditori possono essere inviati come vice-pretori dopo sei mesi, e per l'articolo 5 gli uditori dopo un anno possono essere nominati pretori.

Si osserverà che, coll'ordinamento attuale, la destinazione alle preture non avviene che dopo due anni e mezzo; ma devesi riflettere che col progetto l'uditore è nominato pretore di quarta classe, ciò che importa che egli andrà a compiere l'ufficio di pretore, in quelle preture nelle quali col sistema vigente si provvede con gli uditori in missione, cioè con uditori che hanno anch'essi un solo anno di tirocinio.

Alle preture di maggiore importanza i futuri pretori non potranno certo pervenire che dopo un non breve numero di anni; e quindi si può essere matematicamente sicuri che avranno superati i 25 anni, mentre, giova ricordarlo, con l'ordinamento attuale alle preture di media im-

portanza possono pervenire i giovani a 23 anni e mezzo. È ciò costituisce un miglioramento.

L'onorevole senatore Falconi vorrà dopo ciò riconoscere che le disposizioni del progetto non meritano censura e che non è il caso di presentare proposte che richiamino in vigore l'articolo 39, la cui applicazione riuscirebbe impossibile; e spero che accoglierà l'articolo così come è stato proposto.

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. In seguito al mio discorso di ieri, ho creduto di dimostrare che un pretore a 22 anni era troppo giovane e non aveva l'esperienza necessaria per le molteplici funzioni che sono addossate allo stesso. Io ritengo che sia utile richiamare in vigore le disposizioni della legge organica del 1865; ma siccome voglio che questo progetto di legge vada avanti e non voglio portare inciampi, ritiro l'emendamento da me proposto, cioè che nessuno possa essere nominato pretore se non a 25 anni di età.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole Falconi di avere acconsentito al mio invito. Debbo ripetergli che, colle proposte contenute nel disegno di legge, nelle preture minori andranno i pretori di ultima categoria, come avviene ora cogli attuali reggenti. Alle preture più importanti non potranno arrivare se non pretori che abbiano raggiunto o superato i 25 anni. Lo scopo al quale mirava il senatore Falconi è quindi pienamente raggiunto col disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, rileggo l'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono prov-

vedute di titolare, ed in tal caso, sarà loro corrisposta un'indennità in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d'indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazione.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'Ordinamento giudiziario. Do lettura dell'art. 5.

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di tre sentenze per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non creda il Senato che io, che per un tema di ordinamento giudiziario non posso presumere di avere una competenza sufficiente, voglia di esso occuparmi nelle particolarità per le quali occorre appunto una tale competenza.

La mia osservazione è d'indole assolutamente politica. Essa concerne l'ultimo comma dell'articolo 5, in cui si dice che i pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, e secondo l'aggiunta dell'Ufficio centrale, «*previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale*», acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Tutti sanno, e io non aggiungo nulla di nuovo ricordando che nella transizione dal periodo del potere assoluto al periodo di regime costituzionale, ispirato a sentimenti liberali, fu creduto necessario di dare affidamento che tutto ciò che si poteva temere sotto un governo dispotico, assoluto, cioè pressioni del governo sulle grandi deliberazioni della Magistratura, più non avrebbero potuto avvenire, mercè la garanzia della inamovibilità accordata ai magistrati negli alti gradi; badi bene il Senato, «*negli alti gradi della Magistratura*».

E questo concetto d'inamovibilità intorno al quale si è discusso se si dovesse riferire soltanto alla carica, al grado, od altrimenti anche alla residenza, all'atto pratico, per necessità di cose e per conseguenza logica, risultò che si dovesse riferire e al grado e alla residenza.

Ora, il disegno di legge propongono di dare ai pretori, dopo tre anni di esercizio nelle loro funzioni, questa inamovibilità: inamovibilità che al giorno d'oggi l'opinione pubblica ed il controllo efficace del Parlamento hanno reso meno necessaria persino per gli alti gradi della Magistratura. Essa pertanto costituirebbe, secondo me, un'anomalia, e diventerebbe cosa estremamente pericolosa, se applicata ai pretori.

Non ho tale autorità in questa materia da poter lusingarmi che, se l'Ufficio centrale ed il ministro non crederanno di modificare le loro proposte, il Senato voglia seguire le mie osservazioni.

Ho creduto peraltro mio dovere coscienzioso di senatore, che segue tutte le discussioni e tutte le deliberazioni del Senato, di lasciare che negli atti del Senato resti una parola, la

quale dimostri ed esprima la convinzione che da questa disposizione potranno sorgere gravi inconvenienti. E mi spiego.

Si è detto recentemente ancora della giovane età nella quale molti di questi pretori entreranno in funzione; ed allora, per essi soprattutto, ed in generale per tutti coloro che non avranno dato, con un lungo periodo della loro vita nella Magistratura, la piena garanzia che anche nei più piccoli particolari della loro vita saranno esenti da censura, potrà molte volte avvenire che questi giovani magistrati tengano tale condotta, da non raggiungere gli estremi per essere sottoposti al giudizio del Consiglio di disciplina, ma da rappresentare per altra parte uno stato di cose che, per lo meno in quel luogo ove essi fungono, non si dovrebbe tollerare.

Può anche avverarsi il caso che con un pretore, il quale tenga la condotta la più incensurata, tuttavia si verifichino, per cause indipendenti dalla sua volontà o per avvenimenti familiari o per rapporti con persone del luogo, fatti, i quali consiglierebbero il trasloco anche contro la volontà del pretore. Così in questo come nel precedente caso, sarebbe grave che non si potesse più provvedere convenientemente alla riprovazione od al prestigio di quei magistrati per aver loro accordata la inamovibilità che impedirà il trasloco.

Io non sono così ingenuo da non rendermi ragione che possa essere avvenuto, che possa forse ancora avvenire che qualche volta il Governo si lasci deviare da informazioni più o meno tendenziose, e che possa in taluni casi aver disposto pel trasloco di pretori sotto influenze che non avrebbero dovuto esercitare alcun effetto; ma di fronte a questi casi, che io ritengo sieno stati pochissimi, e che certamente saranno sempre più rari, di fronte al controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica, io credo che molto più gravi saranno gli inconvenienti che verrebbero dalla inamovibilità accordata ai pretori, quand'anche subordinata, come propone l'Ufficio centrale, alla previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale.

Ho enumerato i casi che porterebbero alla necessità di provvedimenti mediante cambiamenti di residenza; ma devo osservare che la stessa legge del 1907 ed il presente disegno di legge, impongono che il Governo debba avere

una certa libertà di azione. Infatti l'art. 2 della legge 1907, se non erro, dice: « nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore; e fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'art. 29 »; ed in questo stesso progetto, all'art. 8, si parla della divisione dei pretori in quattro categorie, col passaggio dalla seconda alla prima categoria, che avrà luogo per promozione in base al criterio misto dell'anzianità e del merito. Infine si sa, e si è stabilito con la legge del 1907, che le preture disagate danno il vantaggio di 30 posti nella graduatoria di anzianità, per ogni anno di effettiva residenza.

Ora, come si potranno applicare le conseguenze di questa graduatoria, di questa distinzione, di questa applicazione del vantaggio di anzianità, se vi sarà il vincolo della inamovibilità di molti, fra questi pretori? Di tutti, se avesse prevalso il concetto del progetto dello onorevole ministro, di moltissimi, se prevale quello dell'Ufficio centrale.

Questa inamovibilità diventerebbe, in fine dei conti, non altro che una distinzione da accordare a taluni pretori per il loro maggiore merito; ora io domando: una disposizione di tanta importanza, può essa essere considerata soltanto come un premio, che si darebbe quasi come la croce di cavaliere a taluni dei pretori? Io credo che si vada sulla falsa strada, quando si crede sempre necessario di diffidare così grandemente del Governo. In un regime veramente liberale e costituzionale, come il nostro, è l'opinione pubblica, è il controllo vigoroso del Parlamento che debbono vigilare perchè i ministri non devino dalla retta applicazione della legge, e si attengano a concetti elevati, come d'altronde fortunatamente ritengo sempre si ispirino.

Questo sistema di diffidenza vincolerà talmente il ministro, che più nulla potrà fare; e quando in Parlamento avvenisse che si lamentasse la condotta in genere dei pretori, il ministro dovrebbe declinare ogni responsabilità, perchè vincolato in ogni maniera, non avendo più nessun modo di regolare la Magistratura in questi suoi primi gradi. Non è ammissibile che così abbia ad essere.

Dobbiamo invece fidare nel carattere delle

persone e nella vigilanza e nel controllo del Parlamento. Per tali considerazioni io non saprei in nessun modo dare il mio voto a questo ultimo comma.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Nella discussione generale ho già espresso il mio parere intorno alla riforma, che ci si propone, per la carriera dei pretori. Io ritengo inaccettabile il sistema che ci è presentato dal ministro, e che è confermato dal voto autorevole dell'Ufficio centrale; ma avendo dichiarato ampiamente le ragioni, per cui questo sistema non mi sembra accettabile, non starò a ripeterle in questo momento. Solo, per il caso assai probabile, data la presente situazione politica, che questa legge, non col mio voto certamente, sia approvata, io farò anche poche osservazioni relativamente a qualche disposizione particolare. E a proposito dell'articolo 5 vorrei fare un'osservazione appunto sull'ultimo comma relativo all'inamovibilità dei pretori. È vero che a questi magistrati scelti tra i meno validi, come ci si propone nel progetto di legge, potrebbe sembrare naturale che non si dovesse concedere neppure l'inamovibilità, come ha sostenuto il collega Casana: ma io credo tuttavia che l'inamovibilità ai pretori, anche se la legge li vada a ricercare tra i meno forti di coloro che entrano nella carriera giudiziaria, si debba concedere. Il pretore è fra tutti i magistrati italiani quello che si trova in una condizione più delicata. Esso non è in una posizione abbastanza elevata per poter senz'altro resistere alle varie pressioni, che alcuno può tentare di esercitare su di lui; pressioni che è inutile star qui ad analizzare, perchè tutti le intendono; chiunque ha pratica di queste cose, sa d'onde possono venire le pressioni. Bisogna che il povero pretore sia difeso almeno in questo: che egli si senta inamovibile e possa trovare in tale sua inamovibilità un elemento di resistenza.

Ora, io domando se il sistema, che ci si propone dall'Ufficio centrale, possa dirsi accettabile, e soprattutto se possa dirsi completo.

Il ministro ammetteva che i pretori, di diritto, dopo un esercizio di tre anni, acquistassero l'inamovibilità: è una cosa che io ben capisco; ma l'Ufficio centrale invece attribuisce al Consiglio giudiziario centrale la funzione di

dichiarare se il pretore sia o no degno dell'inamovibilità. Io questo non l'intendo assolutamente. Che cosa può significare un voto del Consiglio giudiziario centrale, che neghi l'inamovibilità ad un pretore? O significa che questo pretore debba essere mandato via, ed allora è un giudizio disciplinare che si deve fare con tutte le garanzie di tali giudizi; ma se questo pretore deve essere conservato, in quale condizione si troverà egli, che seguirà ad amministrare la giustizia con un marchio di incapacità o di indegnità, ad amministrare la giustizia stessa? E che cosa accadrà dopo che un primo voto avrà dichiarato che il pretore non può ottenere la inamovibilità? Per lo meno bisognerebbe dire che dopo un anno si dovrà ripresentare al Consiglio giudiziario centrale la questione della concessione della inamovibilità a questo pretore; ma nel progetto non si dice niente a tale riguardo.

A me pare che questa proposta sia tutto quello che si può immaginare di più anarchico: si viene con essa a costituire un ordine di cose assolutamente intollerabile per questi magistrati. O negate loro in genere l'inamovibilità, e sarà un sistema che potremo discutere; ma che vi sia un pretore amovibile ed uno inamovibile, e che ciò dipenda da un giudizio di una Commissione centrale, è cosa che nel mio povero cervello non può entrare.

Se pertanto si deve seguire il proposto sistema di nominare dei pretori, che io non approvo, per lo meno si accetti completamente la proposta del ministro e si dichiari che, dopo tre anni di esercizio, che devono essere tre anni di buona prova, senz'altro il pretore deve diventare inamovibile. Se invece è indegno o incapace, dovrà il ministro, sottoponendolo ai giudici del merito e della disciplina, rimuoverlo dal posto che egli non sa tenere convenientemente.

Perciò subordinatamente proporrei che si tornasse alla proposta ministeriale.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Di ben diversa entità in paragone alle riflessioni esposte dagli onor. senatori Casana e Scialoja, le quali toccano al vivo principii fondamentali del nostro diritto pubblico, è l'osservazione che io mi permetto di fare, dopo d'aver dichiarato che aderisco inte-

ramente alla opinione espressa dall'onorevole senatore Scialoja sul tema della inamovibilità dei pretori.

La mia è una osservazione di pura forma, ma che pur tuttavia contribuirà a migliorare la redazione dell'art. 5.

Dice il primo capoverso di questo articolo: « L'esame consiste nella redazione di tre sentenze per ciascuna delle materie civile, commerciale o penale ».

Leggendo questa disposizione, si può credere che occorra la redazione di tre sentenze per la materia civile, di tre per la commerciale e di tre per la penale, cioè di nove sentenze.

Certamente non è questo il pensiero nè dell'Ufficio centrale nè dell'onor. ministro.

Perciò a me sembra che sarebbe molto meglio si dicesse: « L'esame consiste nella redazione d'una sentenza per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale ».

Non ho altro a dire.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Su questo articolo si sono fatte due osservazioni. La prima dal senatore Polacco, che ha proposto una modificazione di pura forma, relativamente alle modalità dell'esame pratico; e per essa mi rimetto interamente all'Ufficio centrale.

L'altra osservazione, che è di maggior rilievo, è quella fatta dall'onor. senatore Casana e, sotto diverso punto di vista, dall'onor. senatore Scialoja, e si riferisce alla proposta riguardante l'inamovibilità dei pretori.

Bisogna considerare la questione sotto vari aspetti.

In linea di fatto è da notare che i magistrati che hanno le funzioni di pretore godono in atto della inamovibilità, essendo giudici delegati alle funzioni di pretori, appartenenti cioè ad una classe di magistrati inamovibili.

Costituendo della carriera pretoriale una carriera distinta da quella dei giudici, non poteva ricusarsi ai pretori la guarentigia consentita ai giudici, anche per le condizioni speciali nelle quali si svolge il loro ufficio. I pretori sono chiamati ad amministrare giustizia principalmente in centri di importanza secondaria. Essi sono magistrati distaccati in condizioni spesso

assai difficili, in paesi divisi da lotte di partiti, esposti a tutte le pressioni e a tutti i contrasti. Ogni giorno giungono al Ministero denunce, ricorsi, accuse d'ogni genere contro i magistrati addetti alle preture; e i più perseguitati sono, in molti casi, quelli che danno prova di maggiore fermezza nello adempimento del loro dovere. Un provvedimento che meglio guarentisca i pretori è divenuto una necessità per effetto del nuovo ordinamento. A ciò risponde la proposta che offre ai pretori una più efficace guarentigia per la loro indipendenza; e li pone, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, in condizione identica a quella degli altri magistrati. Son lieto dell'adesione dell'Ufficio centrale e del senatore Scialoja alla disposizione contenuta nell'articolo 5 del progetto. Il Senato può, senza preoccupazioni, accogliere questa proposta destinata a dare maggiore autorità e sicurezza ai pretori con vantaggio della giustizia.

Senonchè occorre esaminare l'opportunità dell'aggiunta dell'Ufficio centrale, che subordina l'acquisto dell'inamovibilità da parte dei pretori ad una particolare deliberazione del Consiglio giudiziario centrale.

In verità io riconosco che si può dissentire dal concetto che estende a questa categoria di magistrati l'inamovibilità. Ma una volta riconosciuto che non può essere negata ai pretori, pel carattere che assumono col nuovo ordinamento e per le condizioni nelle quali si svolge l'opera loro, credo non debba essere mantenuta la restrizione dell'Ufficio centrale che subordina la concessione dell'inamovibilità al giudizio preventivo, per ciascuno dei pretori, del Consiglio giudiziario. È evidente che il rifiuto della concessione metterebbe il magistrato in una condizione assai difficile, e potrà da essa derivare una sensibile diminuzione di quell'autorità e di quel prestigio che, nell'interesse della giustizia, deve conservare di fronte alle popolazioni.

Onde io mi auguro che per queste considerazioni l'Ufficio centrale non insisterà in questa aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mortara.

MORTARA, dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale essendo alquanto diviso nella deliberazione circa questo abbandono della sua proposta, cor-

tesamente richiesto dall'onorevole ministro, per mezzo mio dà ragione del perchè la maggioranza la trova tuttavia difendibile.

Concordando nel concetto che ai pretori per loro garanzia e soprattutto per garanzia del loro difficile ufficio giudiziario si desse modo di acquistare la inamovibilità, l'Ufficio centrale si era preoccupato della circostanza che questa inamovibilità non nasce di diritto dal decreto di nomina a pretore; ma, a simiglianza di quel che dispone lo Statuto per i giudici, il progetto stabilisce che i pretori dopo tre anni di esercizio acquisteranno la inamovibilità. Peraltro è evidente che non si può più oggi trattare di questo genere di questioni, soprattutto di questo genere di formole legislative, con quei criteri di buona fede, direi quasi d'ingenuità, con i quali se ne poteva trattare allorchè nel 1848 fu redatto lo Statuto fondamentale del Regno.

Oggi abbiamo una lunga esperienza di quello che è la vicenda delle disposizioni relative alla stabilità, o inamovibilità che dir si voglia, dei funzionari pubblici; sappiamo bene che quando il Governò, o la pubblica Amministrazione in genere, ha la facoltà, dopo un periodo di prova, di licenziare il funzionario affinchè non acquisti la guarentigia della stabilità, è molto facile che si gridi o alla vendetta o alla persecuzione o alla sopraffazione, qualora, essendosi rilevato non meritevole il funzionario di acquistare la stabilità, di radicare la sua presenza negli uffici pubblici, si approfitti di quella facoltà nel periodo di prova. Si hanno esempi, a migliaia, dei malcontenti, delle ribellioni, delle opposizioni che suscita l'esercizio di questo diritto di esclusione, nei casi dei medici condotti, nei casi dei maestri elementari, segretari comunali, e non vado a cercarne altri.

(Una voce interrompendo. È un'altra cosa!)

Lo so che è un'altra cosa, ma gli esempi devono ammaestrare, tanto più in ragione della diversa specie di questi uffici.

Poichè l'ufficio giudiziario è più geloso, di maggiore importanza; onde devesi riflettere quale più grave aspetto assuma il licenziamento di un magistrato prima che sia scaduto quel triennio, al di là del quale non potrebbe più essere licenziato, perchè avrebbe acquistato il diritto alla inamovibilità, e non potrebbe essere licenziato senza un processo disciplinare.

Riflettete, onorevoli colleghi, come possa ac-

cadere che il magistrato, che compie quel periodo di prova, non sia affatto un uomo indegno di rispetto, di considerazione, sia un perfetto galantuomo e gentiluomo, sia anche persona di sufficiente cultura giuridica; ma può darsi che gli manchi qualche qualità di carattere, qualche elemento morale, diciamo così, di quelli che sono essenziali per coprire quell'ufficio...

SCIALOJA (*interrompendo*). Il ministro ha la responsabilità di mandarlo via.

MORTARA. ...che manchi, dico, di qualche qualità od elemento morale per cui egli si dimostri disadatto alla sua funzione.

Ora, l'Ufficio centrale ha riflettuto che lasciare al ministro il potere e la responsabilità di questa cernita dei buoni magistrati, al momento in cui tutti potranno acquistare, e si deve impedire che taluni acquistino, la inamovibilità, lasciarla puramente e semplicemente alla responsabilità del ministro, contiene un doppio pericolo.

Il pericolo che il potere ministeriale non si eserciti, per una quantità di cause, che non fanno mai torto all'uomo che siede nella poltrona ministeriale, ma che ognuno comprende come molte volte operino l'effetto che un potere di grande importanza, un potere che esige molta energia di risoluzione per essere esercitato, non sia affatto esercitato. L'altro pericolo invece è che se questo potere viene esercitato sorga il sospetto di un esercizio arbitrario ed abusivo.

La disposizione dell'articolo del progetto ministeriale non conteneva nessuna garanzia per i pretori, qualora il ministro, per esempio, dopo tre anni e 11 mesi di esercizio delle loro funzioni, approfittando dello stato di amovibilità in cui si trovano, avesse a decretare il loro licenziamento.

In questa condizione di cose, l'Ufficio centrale, ha creduto che, a garantire l'effettività di un controllo sulla prova fatta dal pretore, a garantire la insospettabilità dell'azione del ministro nel caso che si decidesse ad impedire che un pretore acquisti la stabilità, convenga l'intervento di quel supremo Consesso giudiziario che soprassiede allo svolgimento della carriera del pretore: questa è sembrata, non anarchia, ma prudenza ben consigliata nell'interesse dei magistrati e nell'interesse del ser-

vizio che essi devono adempiere; nell'interesse pure di quel ministro che ha un potere, che può parere troppo grande s'è esercitato con zelo soverchio, o svanire e parere troppo insignificante qualora non venga esercitato affatto.

La obbiezione più formidabile che ha mosso l'onor. Scialoja contro la nostra proposta sembra davvero un paradosso; si risolve in un attacco che può parere spiritoso, ma che non è sostanziale.

Egli dice: questo povero pretore che non sarà stato confermato nell'esercizio della sua funzione sarà screditato. Ma quando un Consiglio giudiziario desse il parere che il pretore non merita la conferma nella sua funzione, e non merita la garanzia dell'inamovibilità, è appunto allora che sorge nel ministro, non solo la facoltà ma il dovere di esaminare se non sia il caso di eliminare quel pretore dall'ufficio. Ciò che il progetto ministeriale lascerebbe alla balla del ministro, dovrebbe, secondo noi, essere apprezzato da un Consiglio giudiziario superiore.

Il seguito delle argomentazioni esegetico-critiche dell'onorevole Scialoja sulla nostra proposta si riassume così: quando questo Consiglio giudiziario avrà negato la inamovibilità, resterà il pretore in perpetuo amovibile. È facile rispondere che dove il nostro testo dice che per acquistare l'inamovibilità occorre il parere del Consiglio giudiziario, si intende che se questo parere non è dato la prima volta, e ne viene la conseguenza, per la gravità dei motivi, di dover licenziare il pretore, egli non resta né amovibile né inamovibile. Se poi i motivi non saranno tanto gravi da determinare il licenziamento, allora è chiaro che potrà alcun tempo dopo venire il momento in cui il ministro interroghi nuovamente il Consiglio centrale giudiziario. Per interpretare il nostro emendamento in altro senso occorrerebbe vi si leggesse che dopo un parere contrario del Consiglio superiore il pretore non può mai essere ammesso all'inamovibilità.

L'onor. Scialoja si mostra pure assai diffidente verso il Consiglio centrale giudiziario a motivo del segreto che ne avvolge le deliberazioni. Io penso invece che si tratti di esami fatti alla luce del sole, perchè riguardano la vita e la condotta di magistrati, normalmente anzi con contestazione diretta, e compiuti d'al-

tronde con quella discrezione che si conviene ad un sindacato interno d'indole così delicata.

Il pretore al quale, per motivi di prudenza, si credesse di differire di qualche tempo l'acquisto della inamovibilità non sarebbe affatto screditato.

Questa intolleranza assoluta di qualunque esercizio di censura, di critica, di sorveglianza, sopra l'adempimento delle funzioni di un giovanissimo magistrato mi sembra fuori posto, ed in antitesi alle argomentazioni con le quali alcuni vecchi e rispettabili magistrati ieri ammonivano che non convenga di far accedere all'esercizio delle funzioni di pretore un giovane che non abbia compiuto almeno una certa età, e dia garanzia di maturità di consiglio e di condotta.

Ora dunque la disposizione che l'Ufficio centrale ha proposto di aggiungere, non solo non è anarchica, ma in essa c'è l'espressione di un pensiero prudente, di un pensiero d'interessamento affettuoso per tutelare non solo la funzione pretoriale di fronte all'eventuale deficienza della persona chiamata ad esercitarla, ma per tutelare la persona del giovane pretore di fronte all'eventuale arbitrarietà di deliberazioni ministeriali che potessero pregiudicare la carriera e la posizione.

La maggioranza dell'Ufficio centrale è di parere che il Senato potrebbe tranquillamente approvare questa disposizione portandosi con essa un miglioramento alla legge. È appena utile aggiungere che non si tratta di una disposizione che tocchi l'essenza, la struttura della legge, e quindi non è il caso di farne una questione, dirò così, di gabinetto. Ma poiché siamo stati accusati di avere portato una proposta anarchica, l'Ufficio centrale ha sentito il bisogno di difenderla, sebbene esso sia composto di uomini dei quali il nome e il passato sono garanzia di ordine e di amore per la tutela del diritto, per la tutela ordinata di tutte le istituzioni dello Stato e specialmente delle istituzioni giudiziarie.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Su questa disposizione si sono fatte tre osservazioni.

Il senatore Polacco vorrebbe che fosse introdotto un emendamento di pura forma, cui l'Ufficio centrale consente.

Non può, però, l'Ufficio centrale aderire al concetto del senatore Casana, il quale vorrebbe che ai pretori non fosse accordata l'inamovibilità.

La prerogativa dell'inamovibilità, che è diretta a garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria, deve essere concessa soprattutto ai pretori. Essi trovansi, più di ogni altro giudice, esposti nei piccoli centri alle influenze e alle insidie dei partiti, le quali possono menomare quella indipendenza che deve essere saldamente tutelata.

Vero è che l'art. 69 dello Statuto accorda l'inamovibilità ai giudici, e la nega ai pretori.

Ma, per rendersi conto del motivo di questo diverso trattamento, bisogna risalire al tempo in cui fu pubblicata la Carta costituzionale.

Quando fu pubblicato lo Statuto, i pretori avevano una competenza molto limitata, ed erano considerati più come ufficiali di polizia giudiziaria che come giudici.

Ed ora che la competenza dei pretori è stata allargata, e che il progetto del Codice di procedura penale li esclude dalla categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria, non v'è ragione per non tutelare la loro indipendenza come si garantisce quella di ogni altro giudice.

Questa appunto è la tendenza legislativa, che si è venuta affermando nel nostro paese con una serie di disegni di legge presentati al Parlamento: primo fra tutti, se non erro, il progetto sulle guarentigie per la Magistratura, presentato al Senato dal ministro Bonasi nella tornata del 7 febbraio 1900.

Il senatore Scialoja non accetta la modificazione introdotta dall'Ufficio centrale, nel senso che i pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistino l'inamovibilità previa deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, e propone che questa prerogativa si acquisti di diritto allo spirare dei tre anni.

Nell'introdurre questo emendamento si partì dal concetto che i pretori dovessero dar prova di essere degni della prerogativa dell'inamovibilità.

Sulla proposta del senatore Scialoja l'Ufficio centrale si è diviso: la maggioranza opina che debba mantenersi la modificazione, ed a nome della maggioranza ha parlato il collega Mortara. La minoranza, invece, dichiara di aderire ben volentieri alla proposta, e di ritenere che

i pretori debbano, per ciò che concerne la prerogativa dell'inamovibilità, essere parificati ad ogni altro giudice.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Il collega Mortara mi ha riproverato la qualificazione di *anarchica*, forse un po' eccessiva, da me usata relativamente alla proposta dell'Ufficio centrale. Non ho difficoltà a riconoscere che la parola fu esagerata; quantunque la proposta sia tale, che ha prodotto già un po' di anarchia fra gli stessi così quieti membri dell'Ufficio centrale del Senato.

Non mi pare che gli argomenti, coi quali il collega Mortara, in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, ha difeso la proposta, possano persuadere coloro che partono dai concetti, che io pongo a fondamento del mio emendamento, proponendo il ritorno al progetto ministeriale. Il collega Mortara ha difeso la proposta dell'Ufficio centrale come se fosse diversa da quella che realmente è. La proposta dell'Ufficio centrale, ricordiamolo, è questa: che al termine del triennio il pretore, che è stato mantenuto per tre anni in esercizio, non possa acquistare la inamovibilità se non col parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il Mortara ha detto che questa disposizione è quasi una garanzia del pretore amovibile; a me non pare. Io capirei una disposizione che dicesse, che nei tre anni durante i quali dura l'amovibilità, il pretore non potesse essere rimosso se non sentito il parere del Consiglio giudiziario; dando così ad esso una certa garanzia anche durante il triennio di prova; ma non è questo ciò che è scritto nel progetto di legge, che ci propone l'Ufficio centrale. Qui si tratta di un pretore, il quale ha già compiuto il suo triennio e che per ciò è stato lasciato al posto dall'autorità che aveva il diritto di rimuoverlo; ed è in quel momento che voi verreste negargli il diritto alla inamovibilità, solo perchè così sia sembrato al Consiglio centrale giudiziario. Questa a noi sembra una proposta non accettabile, perchè riteniamo che, se il pretore ha dato tale prova da essere conservato al suo posto per tre anni, egli debba ottenere senz'altro il diritto alla inamovibilità. Questo diritto gli deve venire dal fatto che per tre anni il Governo e i Consigli e gli Uffici che lo cir-

condano lo hanno ritenuto degno di conservare il proprio ufficio.

MORTARA. Domando la parola.

SCIALOJA. Con la proposta dell'Ufficio centrale noi veniamo dunque a ciò: che quel pretore il quale durante la prova non ha commesso nulla, nè moralmente, nè intellettualmente, di così grave da dover essere rimosso, continuerebbe a fare il pretore, ma nella condizione disgraziata di essere amovibile, mentre i suoi colleghi saranno inamovibili: cosa intollerabile e per lui e per coloro che da lui dovranno essere giudicati, perchè il diritto uguale per tutti i cittadini italiani è di essere giudicati da un buon giudice. Non capisco perchè si debba ammettere che gli abitanti di un mandamento abbiano diritto di essere giudicati da un giudice inamovibile, mentre quelli di un altro debbano sopportare le sentenze di un giudice, in cui non ha fiducia neppure il Consiglio centrale giudiziario. Ciò non si può tollerare. Dichiarate tutto quello che volete relativamente alle condizioni del pretore durante il primo triennio, dite che egli può essere sempre rimosso, sentito il parere del Consiglio centrale della Magistratura, ed io voterò la vostra proposta; ma quello che non posso ammettere, è che al momento in cui egli ha compiuto il triennio, e per conseguenza non è stato rimosso durante la prova che la legge gli impone, voi gli dobbiate poi negare ciò che di diritto gli spetta, solo perchè il Consiglio centrale non lo ha riconosciuto.

Se voi mi faceste un'altra proposta, per esempio, che al fine del triennio sopra tutti i pretori debba pronunziarsi il Consiglio centrale e si debbano mandar via coloro che non si ritengono degni di conservare l'ufficio, potrei ammetterla forse; ma ciò non significa che si possano conservare in carica oltre il triennio pretori amovibili accanto a pretori inamovibili; mentre è questo appunto ciò che ci propone l'Ufficio centrale.

Io per queste ragioni insisto sulla proposta di ritornare al primitivo testo ministeriale.

Si è detto: i voti del Consiglio centrale serviranno di norma al ministro, perchè egli potrà come crederà più opportuno o licenziare questi pretori o conservarli amovibili. Ma è appunto ciò che noi non possiamo ammettere. Dite che sarà necessario che lo licenzi e sarà

cosa logica; ma quello che non possiamo ammettere è che il ministro, in seguito al voto del Consiglio centrale, possa arbitrariamente o cacciar via il pretore perchè non lo ritiene degno, o mantenerlo dichiarando implicitamente che in quel mandamento la giustizia può essere meno bene amministrata: poichè questo sarebbe in sostanza il risultato della vostra proposta.

Per l'essenza delle cose, per la natura e per l'alta dignità della magistratura, che è rappresentata presso il nostro popolo soprattutto dal pretore, non possiamo tollerare che sia conservato in carica un pretore che non sia degno della inamovibilità; e per conseguenza non possiamo ammettere che alla fine della prova triennale si abbiano pretori amovibili e pretori inamovibili. Mandate via quelli che non ritenete degni dell'inamovibilità; ma tutti coloro che conservate, debbono essere inamovibili.

Nè i pareri del Consiglio centrale così come sono ordinati, a me pare che siano garanzia sufficiente per così grave proposta. Io ho già detto, quando ho avuto occasione di parlare nella discussione generale, che ritengo che debba introdursi in tutta questa materia la garanzia della più grande pubblicità. Non spero che la mia proposta possa essere accolta ora, perchè un certo misonicismo si manifesta sempre nei Parlamenti: ma ci si arriverà, io spero. Per ora, poichè voi non ci proponete la garanzia della pubblicità delle Commissioni e dei Consigli superiori, permettetemi di dire che io non posso avere piena fiducia in essi, perchè, come cittadino ho diritto di conoscere perchè a me sia mandato un giudice con qualità diverse da quelle più sicure e piene che sono prescritte dalla legge.

Io quindi insisto sul mio emendamento, e spero che voglia insistervi pure l'onorevole ministro, autore della proposta da me sostenuta.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Ammire la tenacia con cui l'on. Scialoja difende l'emendamento di un articolo di questo progetto di legge al quale egli darà la palla nera, qualunque emendamento possa essere apportato a questo o a quell'articolo. È una coerenza logica a cui il mio debole raziocinio non arriva, ma alla quale

pur devo tributare ammirazione, perchè è un parto del forte ingegno dell'onorevole senatore Scialoja.

L'onor. Scialoja in sostanza ha una grande fiducia in tutti i giovani che verranno ad esercitare la funzione di pretori, novellini, inesperti, senza altro controllo che quello che da lontano eserciterà il ministro, e che da vicino potranno esercitare certi poteri occulti, che sarebbe invece assai bene che non lo esercitassero; ha invece la più grande sfiducia nell'alta Magistratura, dalla quale si traggono i membri di quel Consiglio centrale giudiziario, che l'onorevole Scialoja ha fulminato adesso così implacabilmente, come l'aveva già fulminato nel suo antecedente discorso nella discussione generale.

Pare che l'onor. Scialoja, malgrado l'esperienza che deve aver fatto nel periodo in cui fu ministro, sia molto sicuro che i ministri si trovino in grado di esercitare con energia, con sollecitudine, con efficacia, quella vigilanza sopra il tirocinio che fanno i magistrati nei primordi della loro carriera, prima che scocchi il momento fatale in cui il potere del ministro va a cessare completamente.

Pare poi che l'onor. Scialoja veda nel numero mistico dei tre anni qualcosa di dommatico, di assoluto, per cui, se prima che si spiri il periodo dei tre anni il ministro esercita la facoltà di mandar via un pretore non commetterà un arbitrio, ma se invece la legge consente che il pretore sia giudicato il primo giorno successivo al compimento del triennio da un Consiglio di alti magistrati, chiamati a dar parere sulle attitudini e la condotta di lui, questo fatto sia illegittimo, perchè già a quel giorno il pretore deve, essendo spirati i tre anni, avere acquistato l'inamovibilità.

Questa la sostanza delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Scialoja, per dimostrare che io avrei illustrato una disposizione diversa da quella che sta scritta nell'emendamento dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, siccome ritiene che l'esperienza dimostri, e purtroppo lo dimostra esaurientemente, che il potere del ministro sopra i magistrati amovibili non si eserciti mai efficacemente, opinò che il giorno in cui il pretore deve acquistare l'inamovibilità sia mestieri istituire un controllo sopra la sua condotta du-

rante il triennio, esaminare se ha meritato di essere mantenuto nell'ufficio, di essere reso inamovibile, coperto di quest'altissima garanzia.

Che questo avvenga prima che sia spirato il triennio o che avvenga un giorno od anche un mese dopo, è una questione di nessuna importanza, perchè non è scritto in nessun decalogo riguardante la Magistratura che a capo dei tre anni non si debba più ammettere la discussione sopra l'acquisto della inamovibilità.

L'onor. Scialoja si preoccupa molto del diritto che hanno tutti i cittadini di avere dei buoni giudici. Ora queste sono frasi molto belle, molto impressionanti, ma ad avere per tutti i cittadini ed in tutte le sedi giudiziarie gli ottimi giudici che l'onor. senatore Scialoja vagheggia, bisognerebbe attuare quella grande riforma giudiziaria che egli a larghi tratti ci ha delineato nella discussione generale; effetto immediato della quale sarebbe l'espulsione dalla magistratura di 3900, forse, sui 4000 funzionari che ne fanno parte. Io non riesco a scorgere quale minima percentuale degli attuali magistrati risponda agli alti ideali dell'onorevole senatore Scialoja. Egli stesso mi ha confermato in una amichevole conversazione privata, subito dopo il rammentato suo discorso, che realmente assai pochi dei magistrati attuali potrebbero rimanere in funzioni quando si attuasse la grande riforma giudiziaria da lui vagheggiata. Onde è evidente che il suo ideale del buon magistrato è un ideale a cui la nostra Magistratura, cominciando da chi ha l'onore di parlarvi fino all'ultimo uditore, non potrebbe corrispondere.

Ma per questo noi non dobbiamo rinunciare al desiderio che i magistrati facciano quanto meglio è possibile il loro dovere, che le sedi giudiziarie abbiano alla meglio i magistrati migliori che si possono avere. Ond'è che noi cerchiamo di stabilire garanzie e cautele.

Sembra all'onor. senatore Scialoja, ed egli ha insistito in questa idea, che sarebbe un grande sfregio per una pretura se vi si mandasse ad amministrare giustizia un pretore che non avesse ottenuto il voto favorevole per la inamovibilità.

Io ho già detto che la gravità dei motivi per i quali si rifiutasse la inamovibilità ai pretori al termine del triennio, sarebbe ragione per

licenziarli, mentre la relativa tenuità di tali motivi sarebbe ragione per prorogare il giudizio ad un altro momento. Nell'intervallo, quel pretore sarà così menomato nella stima pubblica, sarà egli così indegno che il mandarlo ad amministrare giustizia, o il conservarlo, in un mandamento, sia un oltraggio ai cittadini di quel luogo?

Ma anche la teologia ammette i peccati capitali ed i peccati veniali; e, se li ammette la teologia, io non vedo perchè il senatore Scialoja non debba consentire nell'ordinamento giudiziario altro che peccati capitali o virtù celestiali, perchè non veda altro per i pretori che l'inferno o il paradiso, esclusivamente; la pena irrevocabile del licenziamento o la beatitudine perpetua della inamovibilità.

Veramente io non trovo che le argomentazioni dell'on. senatore Scialoja possano scuotere la convinzione della maggioranza dell'Ufficio centrale circa la proposta fatta, mentre essa rappresenta anche un termine di conciliazione tra quella corrente di idee ostile all'invio nelle preture di troppo giovani magistrati, che logicamente contraddice anche a questa parte del progetto ministeriale, e la corrente invece che porta a un risultato il quale io non chiamerò anarchico ma semplicemente demagogico, che vuol conferita, cioè, tutta la fiducia a chi non ha ancora dato prova di meritarsela e negata ogni fiducia a coloro che, se sono arrivati ai sommi gradi, se sono chiamati a così alte funzioni di vigilanza sui colleghi inferiori, hanno almeno il diritto che in Parlamento non si proclamino che il segreto in cui si avvolgono le loro deliberazioni li renda indegni della fiducia.

Mi dispiace di fare questa osservazione: l'onorevole Scialoja è stato ministro di grazia e giustizia; e mi duole che un antico ministro di grazia e giustizia proclamino davanti al Senato essere indegna la Magistratura superiore della fiducia di cui la legge l'investe.

(Interruzione dell'onorevole Scialoja).

Questi Consigli superiori non sono essi responsabili del modo come sono stati organizzati; è il Parlamento che li ha ordinati così e anche i voti del Senato hanno concorso ad ordinarli in questo modo.

Se volete introdurre emendamenti in questa materia e disporre che ne siano pubblicati!

verbali e le deliberazioni, io che del Consiglio superiore fo parte e che ho sempre adempiuto con tutta coscienza o rettitudine il mio ufficio, non avrò difficoltà ad accettare siffatta proposta, non avendo motivi per temere la luce.

Ma venire a dire che perchè non è stato provveduto a questo non si debba avere fiducia nella serena giustizia dei magistrati che fanno parte dei Consigli superiori è cosa che mi fa molto dispiacere udire dall'on. Scialoja il quale per sua scienza diretta deve ben sapere che il Consiglio superiore della Magistratura ha sempre adempiuto con grande rettitudine a tutti i suoi doveri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Blasio.

DE BLASIO. Sono anch'io dell'avviso dell'onor. Scialoja che cioè si ritorni al primitivo progetto ministeriale, e che vi si ritorni non solo per le gravi imponenti ragioni che si sono addotte da lui e dall'onor. ministro, ma anche perchè mi pare che per un altro ordine di considerazioni non si possa accettare la modificazione proposta dall'Ufficio centrale del Senato, il quale anche questa volta, si è diviso in maggioranza ed in minoranza.

Dirò il mio pensiero con pochissimo parole, essendosi già troppo prolungata questa discussione, che, difficilmente, finirà in settimana...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Speriamo di no!

DE BLASIO. Io non trovo nessuna relazione, nessun rapporto, nessun nesso, e direi anche nessuna analogia, tra la dignità del pretore e la prerogativa della inamovibilità. In altri termini io capisco che si dica: il pretore non è degno dell'ufficio, ha commesso, come si esprimeva l'onor. Mortara, un peccato mortale, sia perciò destituito. Capisco che in tal caso venga deferito al Consiglio superiore della Magistratura e che il Consiglio superiore lo giudichi e lo elimini. Capisco che si dica: ha commesso invece un lieve peccato un peccato veniale e gli si dia un'ammonizione; che si tenga conto di essa, per non dargli la promozione a cui aspira, il traslocamento che desidera; ma non capisco che gli si dica: poichè avete commesso una grave mancanza vi terremo bensì in carica e non vi daremo la inamovibilità. Non arriverei a comprendere un ragionamento di tal fatta, dal momento che l'inamovibilità non è infor-

mata al concetto di dar premi o castighi, ma di garantire il magistrato dalle mene dei partiti e da quello, vere od immaginarie influenze e pressioni che su di lui potrebbe esercitare il Governo.

Di talchè, ad accogliere quel che vuole la maggioranza dell'Ufficio centrale, si dovrebbe dire al pretore: poichè avete commesso una gravissima colpa, voi resterete pretore...

MORTARA. No, lo si caccia dall'ufficio.

DE BLASIO. Ed allora a che pro (se è espulso) il Consiglio dovrebbe esaminare se convenga o accordargli o no l'inamovibilità? Se ha commesso invece un lieve mancamento, è semplicemente assurdo che gli si dica: restate in ufficio: ma mentre gli altri pretori saranno garantiti dalle influenze partigiane e da quelle pressioni, vere od immaginarie che su di loro intendesse di usare il Governo, voi dovrete rimanere in balia di tutti i capricci dei partiti e di tutte le influenze del potere. Non c'è, come si vede chiaramente relazione, non c'è rapporto alcuno.

Non v'è analogia tra le due cose, tra la condotta cioè del magistrato e la prerogativa dell'inamovibilità.

La proposta del ministro è quindi giustissima.

E, se dopo tre anni si acquista l'inamovibilità dai giudici di tribunale, perchè non dovrebbero acquistarla ugualmente i pretori? Perchè si dovrebbe fare una eccezione per essi e subordinare il conferimento di quella prerogativa al parere favorevole del Consiglio giudiziario?

Perchè (si obietta) sono giovanotti ed è più facile che deviino dal retto sentiero.

Sia anche ciò vero (e pel magistrato non si dovrebbe presumerlo) vorrà dire che i pretori sono esposti più che i giudici alla eventualità di provvedimenti disciplinari; ma non vorrà dire affatto che abbiano, meno dei giudici bisogno di quella indipendenza che la legge loro assicura colla inamovibilità e molto meno vorrà dire che alcuni dei pretori vi abbiano diritto ed altri no e che per conseguirla occorra il beneplacito del Consiglio giudiziario. In altri termini, qualora si accogliesse la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale si stabilirebbe questo principio: che alcuni dei magistrati han diritto alla indipendenza, altri no, potendo que-

sti essere indipendenti soltanto col permesso dei superiori.

È giusto questo? A me non pare e quindi domando che si ritorni al primitivo progetto. Se è il caso di presentare un emendamento lo presenterò subito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Aggiungerò brevi parole.

È chiaro il concetto, al quale si ispirò l'Ufficio centrale nel proporre l'aggiunta contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5. La questione per me si riduce però ad una indagine molto semplice, che può eliminare la divergenza. Non si tratta, escludendo l'aggiunta dell'Ufficio centrale, di negare fiducia all'alto Consesso al quale si vuole affidare la deliberazione per la concessione dell'inamovibilità; ma di riconoscere che l'acquisto di una prerogativa sancita dalla legge non può essere sottoposto a vincoli e condizioni speciali.

Del resto, i pretori inamovibili, come i giudici inamovibili, si troveranno egualmente sottoposti alle medesime norme disciplinari. La inamovibilità non significa permanenza assoluta nell'ufficio, nel grado e nella sede; essa importa che il magistrato non può essere privato del grado, dello stipendio e della sede se non nei casi e colle forme determinate dalla legge. Se quindi il giudice inamovibile colla sua condotta si metterà in grado di meritare un provvedimento di rigore, il ministro avrà il dovere e il diritto di provvedere, previo il parere dei Consigli superiori creati dalla legge. Le norme riguardanti i giudici inamovibili saranno applicabili ai pretori, anche per il mutamento di sede quando il bisogno lo esigerà, previa l'osservanza delle norme prescritte dalla legge.

Ogni dubbio deve quindi cessare, perchè anche per i magistrati inamovibili il ministro, coll'autorità che gli appartiene, potrà, previo il parere dei Consigli competenti, provvedere in modo da restaurare l'ordine e la disciplina quando siano violati. È noto d'altronde che la legge ha costituito questi alti Consessi non per sostituire una responsabilità collettiva a quella personale del ministro, ma per coadiuvarlo nel

suo difficile compito coi pareri e i suggerimenti che l'esperienza può consigliare.

Onde a me pare che la questione possa ridursi a modesti confini. Se la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale sarà cancellata pel previo giudizio sulla concessione dell'inamovibilità, rimane fermo tutto il complesso delle regole che governano l'esercizio del potere disciplinare sui giudici e sui pretori inamovibili, in conformità della legge.

Questo ho voluto dire per ridurre la questione nei suoi veri confini. L'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale può quindi senza danno essere abbandonata. Ed è perciò che prego l'Ufficio centrale di voler consentire che la votazione si faccia sul testo proposto dal Governo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

GAROFALO. Domando di parlare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho domandato la parola perchè ho presentato un emendamento che potrebbe essere forse accolto, in quanto, senza pretendere di conciliare logicamente le opinioni opposte, esso rappresenta una transazione fra coloro che vogliono l'inamovibilità dei pretori e coloro che la escludono.

Il mio emendamento consisterebbe nel prolungare il periodo di prova, durante il quale i pretori non sono inamovibili, portandolo da tre a cinque anni...

Voci. Oh! oh! È inutile. (*Rumori*).

GAROFALO. Non è affatto inutile, perchè si tratta di giovani nella età di 22 anni, per i quali è molto opportuno che la prova duri per un tempo abbastanza lungo; tre anni sono un periodo troppo breve, perchè si possano valutare seriamente la intelligenza, il carattere e la correttezza del giovane magistrato. Senza dubbio, un esame di tal natura si può fare molto meglio in un tempo più lungo.

Se vi sono ragioni a favore della inamovibilità, non bisogna dimenticare che ve ne sono altre molto e gravi (e noi che siamo stati, o che siamo procuratori generali sappiamo bene quali esse siano), perchè non si dia troppo presto un così grande privilegio. Vi sono giovani i quali qualche volta, senza aver fatto nulla di molto grave, senza essere incorsi in

fatti per cui possano essere sottoposti a procedimento disciplinare, pure non sono abbastanza seri per il loro ufficio.

Raccomando perciò questa proposta all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro. (*Commenti*).

Voci. Ai voti! Ai voti!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'on. senatore Garofalo debbo esprimere il mio rammarico di non poter accogliere la sua proposta, che creerebbe una condizione di cose assolutamente antinomica. Spero pertanto che accoglierà la preghiera di non insistervi.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di non potere accettare l'emendamento del senatore Garofalo.

La funzione del pretore è eguale a quella degli altri giudici; e, se per la disposizione dell'art. 69 dello Statuto, i giudici acquistano l'inamovibilità dopo tre anni di esercizio, non si possono porre i pretori in una condizione diversa col far loro acquistare questa prerogativa dopo cinque anni.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Domando all'on. Garofalo se insista nel suo emendamento.

GAROFALO. Siccome tanto l'Ufficio centrale quanto l'onor. ministro non hanno accolta la mia proposta, non vi insisto.

PRESIDENTE. La proposta dell'on. ministro sarebbe dunque quella di ritornare al testo ministeriale...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei Culti*. No, onor. Presidente. Io dichiaro di accettare l'art. 5 così come l'ha proposto l'Ufficio centrale, meno l'ultimo comma per il quale chiedo che si ritorni al testo della proposta ministeriale...

POLACCO. Con quella modificazione di forma che avevo proposto io.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...Mi ero già rimesso all'Ufficio centrale per la modificazione di forma proposta dal senatore Polacco, e dichiaro di accettarla.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Polacco, Petrella e Basile è stata inviata alla Presidenza una proposta di emendamento al secondo capoverso.

Invece di dire: « L'esame consiste nella redazione di tre sentenze per ciascuna delle materie », ecc., si propone di dire: « L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie », ecc.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora si voterà l'articolo 5, emendato all'ultimo comma nel senso proposto dall'onorevole ministro.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che l'ultimo comma di quest'articolo 5 dovrebbe essere messo in votazione separatamente dal resto dell'articolo, e cioè si dovrebbe votar prima la prima parte dell'articolo, escluso l'ultimo comma, e poi questo comma.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Del Giudice di non insistere, lasciando che, secondo la consuetudine, si voti prima l'emendamento e poi il testo dell'articolo.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Non ho difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole ministro, purchè la votazione avvenga separatamente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha proposto che prima di procedere alla votazione dell'intero articolo, si metta in votazione l'emendamento da lui proposto al testo dell'Ufficio centrale.

Do quindi lettura dell'emendamento proposto dal senatore Scialoja, accettato dal Guardasigilli, e che consisterebbe nella sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 5 con quest'altro:

« I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 5 nel suo complesso e con gli emendamenti ad esso apportati.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie, civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore, il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Pregherei l'onor. signor Presidente di voler disporre che la discussione di questo disegno di legge sia al più presto possibile iscritta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ricci della presentazione di questa relazione.

Nei limiti del possibile, si terrà conto della

raccomandazione da lui fatta per la sollecita discussione del disegno di legge, cui questa relazione si riferisce.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario ».

Essendosi approvato l'art. 5, passeremo alla discussione dell'art. 6, che rileggo:

Art. 6.

Con decreto Reale sarà stabilito un numero di preture non eccedente quello di 250, alle quali saranno destinati i pretori di quarta categoria.

Per la determinazione di tali preture sarà tenuto conto:

- a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;
- b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Veramente, prima di parlare, dovrei quasi domandarne permesso all'egregio collega senatore Mortara, giacchè egli ritiene che io non possa parlare sopra il progetto di legge, sol perchè non l'approvo nelle sue linee generali. Ma a me pare invece un dovere di cercare di emendare il progetto di legge, anche se non sono poi disposto ad accettarlo in massima.

Ora, relativamente a questo articolo 6, io vorrei, più che proporre un emendamento, domandare uno schiarimento all'Ufficio centrale circa la modificazione da esso proposta al disegno di legge ministeriale.

L'Ufficio centrale ha proposto che con decreto Reale sia stabilito un numero di preture non eccedente quello di 250, alle quali saranno destinati i pretori di quarta categoria. Si determinano poscia le modalità con le quali si dovrà fare questa ripartizione delle preture.

Ma io vorrei sapere dall'Ufficio centrale che cosa significa il numero *non eccedente* i 250. Questo numero va evidentemente da 1 a 250.

Ora, chiunque ha un po' di esperienza di queste cose, sa quali difficoltà dovrà incontrare

l'amministrazione nel determinare queste classi di preture, e soprattutto nel fare l'operazione che imporrebbe questo articolo, quella cioè di determinare l'ultima classe. Non un mandamento d'Italia tollererà senza reclami e senza adoperare tutte le possibili sue forze amministrative e politiche l'assegnazione della sua pretura alla quarta classe. Certo io non vorrei stare al posto dell'onor. ministro nel momento in cui si dovranno determinare le preture di questa quarta classe.

Se voi nella legge stabilite obbligatoriamente un certo numero di preture di quarta classe, a tal numero si dovrà giungere a forza, e si farà la scelta di queste preture, ma se adoperate nella legge una formula così poco obbligatoria come questa di numero *non eccedente* i 250, correte il grave rischio di non trovare al termine delle operazioni alcuna pretura di quarta classe. Con ciò io non intendo di combattere affatto i concetti da cui è mossa la proposta dell'Ufficio centrale; ma vorrei essere rassicurato circa la forza della disposizione così formulata. Per ciò ho detto da principio che non propongo emendamenti, ma domando un chiarimento intorno alla formula dell'articolo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io debbo chiedere al Senato, se, vista l'ora tarda, non creda di rimandare la discussione, dovendo io esporre i criteri ai quali si ispira la proposta ministeriale e fare dichiarazioni le quali potranno essere utili per la risoluzione che il Senato dovrà prendere.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Arnaboldi, Astengo.

Barracco Giovanni, Basile, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Carafa, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavalola, Cefaly, Cen-

celli, Centurini, Coffari, Colonna Fabrizio, Comparetti, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Doria Pamphili, Durante.

Fabrizi, Falconi, Filli-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ricci, Ridolfi, Riolo.

Sacchetti, Salvarezza, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli.

Taverna, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'art. 6 dell'Ordinamento giudiziario.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per domandare un chiarimento. Non vorrei che mettessimo il carro avanti ai buoi. Noi infatti abbiamo sospeso la discussione sull'art. 1° e sulla annessa tabella, ove si parla di gradi, di classi, di categorie, di cose tutte che rimangono dunque ancora impregiudicate.

È sorto pertanto nell'animo mio il dubbio, condiviso da altri onorevoli colleghi, se questa sospensione dell'art. 1° e dell'annessa tabella non ci impedisca ora di venire a parlare di assegnazioni di un certo numero di pretori alla quarta categoria. E su ciò desideriamo di essere rassicurati.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onor. senatore Polacco, è proprio il contrario. Se il Senato avesse approvato prima la tabella, varie quistioni sarebbero state implicitamente risolte. Il Senato invece rimane libero di discutere le varie di-

sposizioni della legge e la tabella sarà la esplicazione delle norme che verranno approvate.

POLACCO. Il mio dubbio era comune anche ad altri; era quindi bene chiarirlo. Di ciò ringrazio l'onor. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ripeto la preghiera già fatta, di rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato a domani

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

Il Senato approva.

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade

ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi:

Senatori votanti	95
Favorevoli	89
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583 *Seguito*);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 2 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXVI.

TORNATA DEL 20 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Congedo (pag. 7517) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583 A) — Parlano sull'art. 6 i senatori Polucco (pag. 7518), Parpaglia (pag. 7519), Mortara (pag. 7520, 7521, 7530), Scialoja (pag. 7520), D'Andrea (pag. 7528), Vacca, relatore (pag. 7521) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7517, 7520, 7529, 7531) — È sospesa la discussione sugli articoli 6 e 7 — Dopo osservazioni del senatore Mortara (pag. 7539) e del ministro (pag. 7539), si approva l'articolo 8 modificato — Parlano sull'art. 9 i senatori Del Giudice (pag. 7533, 7540), Perla (pag. 7533, 7539), Polucco (pag. 7535, 7541), Parpaglia (pag. 7535), De Blasio (pag. 7536), De Cupis (pag. 7540, 7541), Buonamici (pag. 7541), Vacca, relatore (pag. 7538) e il ministro (pag. 7532, 7538, 7539) — L'articolo emendato è approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Martinez chiede un congedo di otto giorni, per ragioni di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, ieri la discussione si è arrestata all'articolo 6, e su esso aveva chiesto di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Gli do quindi facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima che la discussione sull'art. 6°, iniziata ieri da alcune osservazioni del senatore Scialoja, proceda innanzi, credo opportuno di dar ragione al Senato dei motivi per i quali fu proposto nei termini indicati, tanto più che l'Ufficio centrale ha presentato una formula diversa. Il sistema segnato nella legge vigente, annulla completamente ogni potere del Governo nell'assegnazione dei pretori alle varie sedi e stabilisce il concorso fra i vari aspiranti. Ad esso possono partecipare giudici di prima e seconda categoria e giudici aggiunti, e debbono, in ogni caso, preferirsi i giudici di categoria superiore. Da ciò è derivato che in questi concorsi, per necessità di legge, il Ministro deve in ogni caso, automaticamente, dichiarare vincitore del concorso il giudice che può anche presentare minori guarentigie di fronte ad altri segnalati per attività e cultura, pel solo fatto che appartiene ad una categoria superiore. Io ho proposto di adottare un sistema diverso, dividendo i pretori in quattro

categorie e le preture in quattro classi, per rendere più armonica l'assegnazione dei pretori. Per la distribuzione delle preture nelle diverse classi, alla quale naturalmente si provvederà da una speciale e competente Commissione, si terrà conto della popolazione, delle condizioni locali, economiche e morali e del numero degli affari nell'ultimo quinquennio; e il ministro dovrà di regola assegnare i pretori di una data categoria alle preture della classe identica. La facoltà del ministro, nel limite delle residenze assegnate ad una data classe, gli offre il mezzo di provvedere, sotto la sua responsabilità, alle necessità del servizio.

È stato da alcuni avvertito che il sistema di distribuire i comuni in classi diverse, non è stato accolto — malgrado varie volte proposto — nelle leggi sulle amministrazioni comunali. La cosa è diversa. La classificazione mirava a determinare una diversa misura nelle attribuzioni amministrative dei vari comuni, e non parve, e giustamente, opportuno di accoglierla.

Nella proposta che è ora fatta col disegno nulla si muta nelle attribuzioni dei comuni e nella competenza delle preture e dei pretori; si tratta di trovare un metodo che, correggendo il sistema attuale, regoli più razionalmente la designazione dei pretori alle sedi, dando alla carriera speciale che per i pretori si crea un movimento normale, estendendo in una misura ragionevole i poteri del ministro.

L'Ufficio centrale non ha accolto questo sistema e propone invece che si designino soltanto le preture di minore importanza, fissandone a 250 il numero, per assegnarvi i pretori di ultima classe, lasciando per le altre le più larghe facoltà al ministro.

Il sistema dell'Ufficio centrale esclude qualsiasi norma per la destinazione di 1250 pretori. Esso muta troppo radicalmente la legge attuale e può dar luogo ad inconvenienti.

Ora, se il sistema vigente è vizioso, perchè annulla, o quasi, l'azione del ministro, la sostituzione ad esso della facoltà illimitata di disporre della grandissima maggioranza delle sedi, senza un qualsiasi criterio direttivo, parmi un provvedimento da non accogliere.

Secondo il progetto, l'azione del ministro è limitata all'assegnazione dei pretori di una data classe alle preture della classe corrispondente; e tenuto conto che si propone di assegnare al-

l'ultima classe 250 pretori, 500 preture alle due classi intermedie e 250 alla prima, offre un campo abbastanza largo alla scelta del ministro per assegnare i pretori nelle varie sedi della classe corrispondente.

Questo sistema, secondo me, offre migliori guarentigie di quello dell'Ufficio centrale, che spero vorrà considerare gli effetti che potranno derivare da quello che propone di sostituirvi. Nell'inizio della discussione, consentendo che essa si fosse fatta sul testo dell'Ufficio centrale, io feci, come era naturale, opportune riserve; prego ora l'Ufficio stesso di non insistere nella modificazione dell'art. 6 che trasforma il criterio seguito dal disegno di legge del Ministero.

Su questo argomento, che è uno dei pochi sui quali non è stato possibile l'accordo, mi è parso opportuno di fare, prima che la discussione sull'art. 6 proceda innanzi, queste dichiarazioni e spero che di esse sarà tenuto conto nell'esame di una disposizione che è di tanta importanza, augurandomi possa raggiungersi l'accordo coll'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ieri sera, in sul finire della nostra seduta, si è cominciato a discutere l'articolo 6 sul testo dell'Ufficio centrale, tanto che aprì il fuoco l'onorevole Scialoja sul numero dei 250 pretori, da assegnarsi alla quarta categoria. E allora io mi permisi di elevare un dubbio, che era condiviso da alcuni colleghi che mi stavano intorno, il dubbio che noi facessimo opera prematura, parlando ora di una assegnazione di un certo numero, quale si fosse, di pretori alla quarta categoria, prima di avere stabilito se e quante categorie ci saranno e dicevo: « Avendo noi sospeso tutto l'articolo, che parla di questa materia, riservandone alla fine l'approvazione, insieme con la tabella, non vorrei che qui mettessimo, come suol dirsi, il carro avanti ai buoi ».

Rispose l'onorevole ministro che noi in corso di discussione possiamo ben andar preparando i materiali di quella tabella che verremo costruendo poi alla fine della nostra discussione. E la risposta poteva sino a un certo punto persuadere, ma più mi persuade quest'oggi dacché or ora l'on. ministro ci apprende che egli, anzi che accogliere per questa parte il testo dell'Uffi-

cio centrale, persevera in quello che egli aveva fin da principio presentato; poichè, se stessimo invece al testo dell'Ufficio centrale, in realtà la mia osservazione di ieri conserverebbe tutto il suo valore. Infatti soltanto nell'articolo 7 che segue, secondo la redazione dell'Ufficio centrale, si comincia a dire che i pretori saranno divisi in quattro categorie.

Non possiamo infatti nell'art. 6 cominciare a dire: ci saranno 250 pretori della quarta categoria, mentre ha da rimanere ancora impregiudicato il punto se le categorie saranno due o tre o quattro od una sola.

O l'Ufficio centrale torna ora al testo ministeriale come chiede l'onor. ministro e la cosa va perchè il testo comincia col dichiarare: « Le preture del Regno sono divise in quattro classi » e poi prosegue al primo capoverso dicendo: « con decreto Reale alla quarta classe si assegneranno 250 preture ».

O invece l'Ufficio centrale, fermo nella sua prima idea, sopprime il primo comma ministeriale, volendo per i pretori e non per le sedi il criterio di distribuzione per categorie, e allora non basta sopprimere senz'altro il primo comma del testo ministeriale, ma occorre trasportare qui addirittura il primo comma dell'articolo successivo che pone come base che: i pretori sono divisi in quattro categorie, perchè è su questo punto anzitutto che si ha da aprire la discussione.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nella discussione generale avevo richiamato l'attenzione del Senato su questa disposizione di legge.

Vi erano due sistemi: il sistema seguito dal ministro era quello delle quattro classi e quattro categorie. Le classi per quanto riguardava le sedi, le categorie per quanto riguardava gli stipendi. L'Ufficio centrale mantiene un sistema abbandona l'altro, cioè quello delle classi.

Nella sua relazione l'Ufficio centrale muoveva specialmente da queste considerazioni, che il Governo non avesse fatto nessun lavoro preparatorio per poter determinare quali fossero i criteri per poter dividere i mandamenti in quattro classi. Ed in questa incertezza non credeva l'Ufficio centrale di poter accogliere la proposta del Governo; perchè essa lasciava una infinita latitudine allo stesso Governo.

Io credo che nello stesso inconveniente è caduto l'Ufficio centrale perchè si limita a dire che saranno assegnati all'ultima categoria circa 250 mandamenti da determinarsi con criteri, che saranno stabiliti per decreto Reale. Quindi si cade nello stesso inconveniente per quanto in termini più ristretti perchè si limita solo a 250 preture.

Io penso che le osservazioni fatte dall'onorevole ministro siano tali da poter persuadere che sia utile conservare la proposta del Governo, cioè di dividere le preture in quattro classi e limitare così in qualche modo la libertà assoluta del Governo. La modificazione proposta dall'Ufficio centrale lascia al Governo assoluta libertà e latitudine; può destinare come meglio crede i pretori. Per quanto ciascuno di noi possa avere fiducia in colui che sarà al Governo in quell'importantissimo dicastero della grazia e giustizia, ritengo sia bene, nell'interesse degli stessi magistrati, circondare questa facoltà di qualche garanzia nella destinazione delle sedi.

È vero che, avendo noi accettato e stabilito la inamovibilità anche per i pretori, l'azione del Ministero rimane alquanto coartata perchè il movimento dei pretori si limiterà solo a quelli che non sono inamovibili o a quelli che faranno domanda di trasferimento.

In ogni modo rimane sempre un enorme numero di pretori amovibili.

Così credo che, avendo il ministro proposto egli stesso quel metodo delle classi per sedi, per avere un vincolo l'azione del Governo, si debba accettare il sistema proposto, che deve esser determinato da criteri di esperienza, dalla lotta tra magistrati per ottenere le residenze migliori. Avranno così i pretori il beneficio della residenza migliore nel progredire della carriera.

Vorrei che l'onor. ministro mantenesse anche l'art. 7, quale l'aveva proposto, perchè anche questo articolo è stato modificato dall'Ufficio centrale. La Commissione vuole che lo scrutinio per anzianità di merito vi sia solo per il passaggio dalla seconda alla prima classe, e per le altre due per sola anzianità, mentre il ministro aveva proposto lo scrutinio anche dalla terza alla seconda. Questo io credo sia assolutamente utile, poichè in questo modo si dà campo agli studiosi e valorosi giovani, che

hanno esercitato il loro ufficio con diligenza ed amore, di poter salire più solleciti la laboriosa scala per raggiungere la prima o la seconda categoria ed avvicinarsi al sognato momento della riunione delle due carriere nella Corte di appello.

Per queste considerazioni io accetto la redazione dell'articolo quale è stata proposta dall'onor. ministro e non posso accettare quella che ci presenta l'Ufficio centrale.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Credo opportuno che l'Ufficio centrale aspetti a rispondere quando gli onorevoli senatori, che desiderano parlare su questo articolo, avranno tutti espresso i loro apprezzamenti o le loro critiche. Intanto a nome dell'Ufficio centrale, prego l'onorevole ministro di chiarire il suo pensiero sopra la estensione in cui egli intende la garanzia dell'inamovibilità data ai pretori; se egli ritiene, cioè, che con l'approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge si stabilisca l'inamovibilità, non solo dall'ufficio e dal grado, ma anche dalla sede, salvo il caso di passaggio dalla quarta categoria alla superiore, e salvo il caso di domanda di trasferimento, o d'invito del ministro, accettato dal pretore, di andare in altra residenza.

Credo interessante che sia fissato bene, e sia posto a base di questa discussione, come si intenda l'inamovibilità nei riguardi della sede.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Risponderò subito. Opportunamente il senatore Parpaglia ha avvertito la necessità di coordinare le disposizioni dell'art. 6 con quelle dell'art. 7.

Il concetto della mia proposta era questo: Distribuiti i pretori in categorie, e le preture in classi, al movimento ascendente dei pretori si provvede dalla 4ª alla 3ª col sistema dell'anzianità; dalla 3ª alla 2ª e dalla 2ª alla 1ª per promozione, in base al criterio misto dell'anzianità e del merito. Il passaggio da una categoria all'altra avviene soltanto coi modi e con le norme prescritte nell'articolo medesimo. Questo risolve anche il quesito dell'onorevole Mortara, perchè l'inamovibilità deve

essere coordinata al passaggio nelle varie categorie, che avverrà quando il pretore avrà la promozione...

MORTARA (*interrompendo*). Non era questa la mia domanda. Nel concetto dell'art. 5 l'inamovibilità del pretore si estende alla sede nel senso che il ministro non lo può trasferire di ufficio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La disposizione dell'articolo 5 importa l'inamovibilità del pretore nel suo ufficio: in quanto alla sede, questa è determinata dal movimento ascendente previsto dall'art. 6.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Relativamente alla proposta di cui discutiamo, io vorrei appoggiare, per quanto posso, l'Ufficio centrale, perchè la trovo conforme ad uno dei principii generali, che io vorrei fossero introdotti assai più largamente in questa materia, al principio cioè dell'indipendenza del miglioramento delle condizioni dei singoli individui dall'ufficio loro attribuito.

Quale sarebbe l'effetto del sistema che ci propone il ministro? Che un pretore, nel passare dall'una all'altra classe, per far carriera, sarebbe necessariamente obbligato a mutare anche di residenza, poichè dovrebbe passare ad una pretura della categoria corrispondente alla classe, a cui egli è promosso.

Ora, voi intendete quante difficoltà ciò introduce nell'ordinamento della giustizia popolare. Il pretore che fa bene in una determinata sede, deve abbandonarla solo perchè gli si aumenta alquanto lo stipendio. Il ministro, che sa quanto sia malagevole l'assegnare alle singole sedi le persone più adatte per esse, vede di quanto questa difficoltà sia accresciuta con la sua proposta, poichè la scelta non si potrà fare, se non per quel più ristretto numero delle sedi, che appartengono alla categoria corrispondente alla classe del pretore.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono 500.

SCIALOJA. Saranno molte; ma ella sa che oggi, in cui non v'è questo vincolo, ma vi è l'altro vincolo indiretto del trasferimento secondo la categoria dei giudici, in molti casi già ne viene un impedimento a provvedere nel modo più conveniente.

Nel brevissimo tempo che ho avuto l'onore di stare al Ministero di grazia e giustizia, mi sono trovato di fronte a due o tre casi, in cui la disposizione rigorosa della legge mi ha assolutamente impedito di prendere quei provvedimenti che certamente sarebbero stati più corrispondenti in sostanza al retto andamento delle cose.

I vincoli esteriori in pratica sono spesso nemici della retta attuazione della legge.

Ora, invece, col sistema proposto dall'Ufficio centrale, noi distinguiamo dalle altre solo una classe, infima, la quarta classe, la quale comprenderà tutte quelle residenze peggiori, di cui oggi abbiamo un esempio nelle 150 residenze dette disagiate, per le quali ai pretori si dà anche un compenso maggiore. Si ha così un altro vantaggio. All'entrata in carriera si obbligheranno i novelli pretori ad andare in queste sedi, per le quali il ministro sa quanta difficoltà si incontri ogni giorno, e che troppo spesso rimangono vacanti, perchè coloro che vi si vogliono mandare trovano mille sotterfugi per sottrarsi a questa specie di domicilio coatto. Vi sono delle sedi nell'isola dell'amico Parpaglia, che rimangono vacanti per anni ed anni per l'impossibilità di provvedervi; cosa ingiustissima, come ognuno vede.

Ora, è giusto che all'inizio della carriera i giovani affrontino i disagi di queste sedi, ed è giusto, per conseguenza, formar di esse un elenco separato, da servire quasi di purgatorio a coloro che iniziano la loro carriera.

Ma per le altre sedi questa necessità cessa. Si tratta di provvedere al numero maggiore delle preture con una certa libertà, sicchè si possa assegnare una pretura importante anche a quel giovane di molto valore, che si è dimostrato superiore agli altri nei primi anni della sua carriera. Non c'è ragione che un pretore, perchè abbia soltanto sette od otto anni di carriera, non possa essere, se egli si dimostrerà valentissimo, mandato ad una delle principali preture del Regno. Perchè le preture principali dovranno essere occupate dai più vecchi? Non sempre i più vecchi sono i più forti e più valorosi moralmente e intellettualmente. Dovete dare al ministro libertà di scelta, anche se per l'anzianità questi pretori non sieno giunti alla prima categoria.

Affinchè il ministro sia posto in grado di di-

sporre nel miglior modo del suo personale, per la retta amministrazione della giustizia popolare, io lo pregherei di accettare, per questa parte, il principio, su cui è fondato l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Io credo che egli stesso, dovendo, come tutti gli augurano, amministrare per lungo tempo ancora la giustizia del Regno, sarà lieto di aver accettato questa maggiore facoltà che l'Ufficio centrale gli vuole affidare. (*Approvazioni*).

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Dichiaro che le deliberazioni dell'Ufficio centrale sulle disposizioni degli articoli 6 e 7 furono prese a maggioranza di quattro voti contro uno, e che il commissario dissenziente fu il relatore.

Io aderii al testo del disegno ministeriale per due ragioni. Innanzi tutto, perchè mi parve che il far dipendere i passaggi dei pretori alle due classi superiori dai risultati degli scrutini col criterio misto dell'anzianità e del merito fosse un mezzo efficace a migliorare la carriera dei pretori; altrimenti, col sistema delle categorie personali, questa carriera sarebbe troppo lunga.

Col sistema proposto nel disegno di legge i pretori più valorosi non solo potranno più sollecitamente ottenere un aumento di stipendio e raggiungere sedi ambite, ma potranno anche più rapidamente aprirsi la via alla magistratura della Corte d'appello.

E mi parve di dovere consentire nella proposta ministeriale anche per un'altra ragione.

Il disegno di legge abolisce il concorso per le residenze, stabilito nella legge del 14 luglio 1907. Ora, l'assegnazione dei pretori alle preture della classe corrispondente costituirà un freno alla facoltà discrezionale del ministro, che mi sembrò opportuno di doversi mantenere.

Questi sono i motivi per i quali dissentii dall'opinione della maggioranza.

I motivi che indussero la maggioranza a non aderire alla proposta ministeriale saranno esposti da uno dei colleghi dell'Ufficio centrale.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Dopo le autorevoli considerazioni del senatore Scialoja, il quale oggi ha parlato, quasi direi, da relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale, io avrò

poco da dire. L'onor. ministro e l'onor. senatore Vacca non hanno risposto sostanzialmente alle ragioni che nella relazione si è avuto cura di indicare, per le quali quattro dei cinque componenti l'Ufficio centrale, hanno creduto doveroso di proporre l'emendamento agli articoli 6 e 7 del disegno di legge ministeriale, ed oggi devono insistere perchè il Senato si compiaccia di prenderlo in considerazione.

Prima di tutto è stato osservato nella relazione che la praticabilità di un'esatta e razionale classificazione dei mandamenti in un numero di classi, abbastanza rilevante, come quello di quattro, dovrebbe avere almeno per controllo un abbozzo, un saggio di ripartizione che tranquillasse il Parlamento circa la facoltà da attribuirsi al Governo per così importante lavoro. Invitato da questa osservazione dell'Ufficio centrale l'onor. ministro avrebbe potuto comunicare eventualmente o all'Ufficio centrale stesso o al Senato un abbozzo (perchè noi ci contentavamo di questo), che dimostrasse quale sarebbe secondo lui la razionale ripartizione delle 1549 preture del Regno in quattro classi. Io non posso esporre al Senato, in tutti i suoi particolari, la condizione differenziale delle preture che abbiamo in Italia; non la posso esporre, perchè mi occorrerebbe di portare una tale quantità di favole statistiche e di documenti legislativi, e di leggere tante cifre e tanti dati che usurperebbero un tempo prezioso alla discussione e annoierei certamente i colleghi. D'altronde il Senato non può non ricordare quale differenza enorme di proporzione vi è in tutte le condizioni interne ed esterne delle singole preture del Regno. Le nostre preture sono abbastanza numerose; come ho detto, sono 1549, si parla di 1500, nel senso che si considera sufficiente un ruolo di altrettanti pretori, in vista delle vacanze che si alternano con frequenza inevitabile, lasciando scoperta una cinquantina di sedi, come media normale. Il numero dei pretori per il disbrigo dei servizi è sufficiente, anche se si limita a 1500: ma queste 1549 preture hanno requisiti enormemente diversi quanto a condizioni di vita civile. Questo è un argomento di somma importanza di cui deve preoccuparsi il Parlamento, come deve preoccuparsi l'onor. ministro, perchè qui non si tratta di fabbricare teorie, bensì di legiferare secondo i dettami dell'esperienza; e

l'esperienza dell'onor. ministro (che non è ministro per la prima volta, e questa volta lo è da tempo abbastanza lungo che io gli auguro si prolunghi ancora di molto) l'esperienza sua personale gli deve rammentare quale tendenza, direi quasi violenta, si manifesti in tutta la magistratura verso le sedi più comode, più civili, anche se il soddisfacimento di tale tendenza imponga al magistrato sacrifici personali di lavoro e ancor più sacrifici economici, per la differenza del costo della vita nei maggiori centri di popolazione in confronto dei minori.

L'onor. senatore Scialoja ha rammentato le preture della Sardegna.

Parecchi anni fa ebbi l'onore, per pochi mesi, di essere procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari ed in quella occasione mi occupai quasi esclusivamente (se acquisti un piccolo merito nel breve periodo che rimasi in tale ufficio fu appunto questo) di richiamare l'attenzione del Governo sopra le desolanti condizioni di un gran numero di importantissime preture dell'isola, nelle quali o da anni mancava il pretore, o quando figurava che il pretore ci fosse, si può dire che era peggio, perchè il Ministero considerava la pretura provveduta, e viceversa il pretore, con mille sotterfugi e pretesti, spesso dimenticando il dovere e il decoro, ne rimaneva lontano. Parecchie volte è accaduto che una pretura per più mesi figurasse provveduta, e il pretore fosse poi trasferito altrove senza nemmeno avere adempiuta la formalità di prenderne possesso.

L'onor. Parpaglia, l'onor. Chironi e l'onorevole Garavetti, che vedo riuniti in gruppo, possono attestare, non dirò se mentisco, ma se esagero nell'esporre questa situazione tanto incresciosa.

Nonostante però la cura che posi nel richiamare l'attenzione del Governo sopra il gravissimo argomento, quelle preture disgraziate della Sardegna si trovano forse oggi nelle medesime condizioni.

E come si amministra la giustizia in quelle preture?

È necessario che il Senato abbia un'idea delle condizioni pratiche in cui si svolgono certi particolari della vita giudiziaria, perchè possa serenamente deliberare sulle proposte che gli sono sottoposte.

In quelle preture vacanti la giustizia si am-

ministra per lo più a mezzo del pretore *viciniore*, giacchè raramente c'è un vice pretore. In Sardegna un pretore può essere costretto a fare 30, 40 e 50 chilometri a schiena di cavallo o di mulo per eseguire i sopraluoghi nella giurisdizione della sua pretura. Si pensi a quali disagi deve andare incontro, quanto tempo deve perdere, quando sia costretto ad esercitare la funzione nella pretura vicina, che, viceversa, il più delle volte, si trova essere una pretura molto lontana.

La funzione del pretore, per rendercene conto esatto di fronte ai bisogni del paese, non basta considerarla solo dal punto di vista del numero delle sentenze o delle udienze in materia civile; dobbiamo esaminarla più attentamente in relazione all'attività e all'opera di lui come giudice penale, come istruttore di processi penali particolarmente, giacchè questa funzione richiede la sua presenza costante in ufficio, esige che egli possa senza indugi trasferirsi da un punto all'altro del mandamento, suppone la sua vigilanza personale assidua sopra lo svolgimento della criminalità nella giurisdizione assegnatagli.

E mi piace di rammentare che l'onorevole ministro fece buon viso ad una proposta importante della Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, la quale tenendo conto appunto della opportunità di affidare al giudice locale più estese e importanti funzioni, mentre consentiva a togliergli la qualità d'ufficiale di polizia giudiziaria, propose di estendere il suo ufficio di giudice istruttore, direi quasi naturale, a tutti i reati che si commettono nel territorio del mandamento, salvo la vigilanza del giudice istruttore per quei reati che superino la sua ordinaria competenza.

In questa condizione di cose, anche per togliere il Governo da una lotta continua e difficile, che perseverantemente sostiene ma nella quale altrettanto perseverantemente fallisce, era necessario assicurare un metodo per il quale le preture più disagiate avessero certamente il loro giudice non sulla carta soltanto, ma in residenza.

Noi abbiamo tentato un altro metodo con la legge del 1907, che creò 150 sedi di preture disagiate; essa non creò il disagio in queste preture, perchè il disagio vi è da secoli, ma creò il titolo di preture disagiate, a cui fece corri-

spondere certi vantaggi di carriera ai pretori che le avessero occupate per qualche tempo.

Nonostante l'allettamento di questi vantaggi, le preture disagiate continuarono ad essere deserte; e siccome dal 1907 son passati ormai quattro anni e più, non c'è bisogno d'aspettare altro per dire che l'esperimento di quel metodo è completamente fallito.

Ecco perchè l'Ufficio centrale, secondando il pensiero dell'onor. ministro, ha creduto, non solo utile, ma addirittura necessario che si costringano i 250 pretori meno anziani, nel periodo del primo esercizio delle loro funzioni, ad occupare queste preture prestandovi effettivamente servizio. È un atto di abnegazione che si richiede a questi giovani; questa sarà la pietra di paragone delle loro attitudini morali ad esercitare la funzione giudiziaria che prima di tutto richiede il sentimento dell'abnegazione e del dovere nella sua più alta espressione.

Sono lieto che l'on. Scialoja abbia riconosciuto, anche in nome della sua esperienza di ministro, l'utilità e la ragionevolezza di questa proposta.

Passo ora a giustificare quella parte delle nostre proposte che si allontana assolutamente dal pensiero dell'onor. ministro.

Ho già detto che non abbiamo davanti nessun quadro, nessun progetto, sia pure preliminare, di ripartizione delle preture in quattro categorie.

Non vi è seria difficoltà prevedibile, per la compilazione di un primo elenco di 250 preture diciamo così disagiate, perchè 150 esistono già, ufficialmente dichiarate tali, e non parrà vero a tante altre preture che oggi lamentano quasi costante la mancanza del titolare, di avere, con l'essere comprese in questo elenco, garantita la presenza di un magistrato.

Ma, in quanto alle classi fra cui dovrebbero ripartirsi le altre 1299 preture, non si tratta più di provvedere al bisogno urgente, locale, di assicurare nel mandamento la presenza del giudice; non si tratta più di recare un vero beneficio a quelle sedi che fossero classificate in un grado inferiore. Invece si tratta di decidere se una sede sia d'importanza maggiore o minore di altra, di stabilire quasi fra esse un ordine gerarchico per proporzarvi la ge-

rarchia dei pretori che rispettivamente le occuperanno.

Ora, in primo luogo abbiamo la già ricordata enorme sproporzione fra le condizioni di civiltà e di vita dei diversi luoghi, che non corrisponde affatto all'importanza del lavoro giudiziario rispettivo. Vi sono luoghi dove le condizioni di vita sono infinitamente cattive per chi è abituato agli agi della città, ma dove la funzione giudiziaria è di una grande importanza per la quantità di reati che si commettono, per la loro gravità, ovvero per la litigiosità delle popolazioni anche in materia civile; mentre invece ci sono molte sedi di vita civile e comoda, desiderate da gran numero di magistrati, che presentano scarsa criminalità o scarsa litigiosità e sotto questo punto di vista non possono essere considerate così importanti da esigere la presenza di un pretore di grande capacità intellettuale, di grande fibra morale e di operosità resistente alle maggiori fatiche.

Vi sono ancora, nelle principalissime sedi dei centri urbani, preture di una importanza straordinariamente grande; quando leggerete le cifre del lavoro di queste preture vi meraviglierete e troverete assurdo che queste preture siano organizzate nello stesso modo delle altre, vale a dire che vi sia un pretore in un mandamento dove si pronunciano diecimila sentenze l'anno, come in una pretura ove se ne pronunciano venti o venticinque. E domanderete qual è l'uomo che può resistere a tanta mole di lavoro. È allora ragionevole che si dica, come diceva benissimo l'onor. Scialoja, che non è buon consiglio scegliere il più anziano perchè assuma sulle spalle un peso di questo genere, occorre scegliere colui che abbia omeri più validi, e questo in generale non si troverà fra i più anziani.

Permettetemi anche di fare una considerazione d'ordine generale sulla innovazione fondamentale che in questa materia porta il presente disegno di legge. Questa considerazione contribuisce ad illuminare il tema della classificazione delle preture.

La legge ha, come uno dei suoi cardini, lo sdoppiamento della carriera giudiziaria, e di questo si è tanto parlato nella discussione generale.

È stato riconosciuto necessario (se occorrerà ne riparlerò in altro momento) abbandonare

il sistema, apparentemente democratico, della legge del 1890, che per sacrificare all'idea dell'eguaglianza di tutti davanti alla legge, obbligò tutti coloro che si dedicano alla funzione giudiziaria a chinare la cervice per passare sotto le forche caudine dell'ufficio pretorio. Codesto sistema fu causa del malcontento, ben giustificato, di alcune categorie di magistrati, esso determinò il rallentamento della carriera per tutti, con interminabili stazioni nei gradi inferiori.

Vi sono magistrati valorosi che ormai toccano l'età matura, potrei dire miei coetanei, che per la fatale lentezza del movimento delle promozioni non sono riusciti a superare il modestissimo grado di giudici dei tribunali, sebbene abbiano qualità e doti per i gradi superiori. Essi hanno dovuto soffrire la precedenza della grande massa degli anziani, perchè quando c'è una graduatoria unica, e tutti devono percorrere lo stesso sentiero, la fortuna favorisce in più larga scala l'anzianità. Di converso, molti che per questo favore arrivarono ai gradi superiori, sarebbero rimasti senza dubbio confinati nelle preture senza la legge del 1890.

La scelta dei buoni magistrati nei gradi superiori, col criterio dell'anzianità congiunta al merito, non è mai una cosa effettiva; quando parliamo di anzianità congiunta al merito, e questa è la base della legge del 1890, in pratica vediamo che la parola decisiva spetta alla sola anzianità.

Io parlo per esperienza ed invoco la testimonianza leale di tutti quelli che hanno esperienza analoga alla mia, perchè confermino al Senato la verità di questa osservazione.

C'è nella legge del 1890, c'è nella legge del 1907 e in tutti gli ordinamenti in vigore una porta aperta per il merito; ma questa non è tale da garantire che il solo e puro merito passi per essa, e nemmeno che per essa ne passi tanto quanto occorrerebbe per avere negli alti gradi giudiziari soltanto i più valorosi campioni della Magistratura. Viceversa il disagio della vita delle preture per coloro i quali non hanno intrapresa la carriera giudiziaria col proposito di dedicarsi a quella modesta, per quanto importante, funzione, ha creato nell'amministrazione della giustizia mandamentale una condizione di grande difficoltà, che inceppa tutta l'azione del Governo.

In certo modo, adesso vogliamo tornare all'antico; ma non si torna mai all'antico nel senso vero della parola; ci si torna cogli ammaestramenti dell'esperienza, con quelle modificazioni, con quei miglioramenti di carattere generale e particolare, che le nuove circostanze e la riflessione consigliano. Nel caso nostro, si ritorna all'antico separando la carriera del pretore da quella del magistrato di collegio; ma ci si ritorna nientemeno con questa differenza: che mentre il massimo dello stipendio che poteva percepire il pretore prima del 1890 era di tremila lire, adesso questa è la cifra del minimo suo stipendio. E, provvidamente, l'on. ministro, accettando una proposta dell'Ufficio centrale che esaminò il progetto del suo predecessore, del quale mi onorai pure di far parte, vuole istituire una categoria di pretori a seimila lire; questa sarà la prima categoria, la più alta; il che significa che noi torniamo all'antico sì, separando la funzione del pretore da quella collegiale, ma diamo al pretore di questo disegno di legge lo stipendio che aveva il consigliere di appello prima del 1890. Dunque non è vero che si tenda a fare alcun passo indietro. Vi è bisogno di invitare una parte di quei nostri concittadini che aspirano ad entrare nella Magistratura, affinché consultino le loro forze, e concretino le loro aspirazioni nel momento iniziale della carriera, per accettare fino da allora la funzione di pretore come scopo della propria attività.

Io non credo di fare nessuna offesa alla dignità della funzione (non dico agli uomini, perchè gli uomini che dovranno esercitare questa funzione ancora non sono arruolati), non credo di parlare in modo offensivo per la dignità dei magistrati facendo un paragone tra la funzione del pretore e quella del medico condotto.

Se il pretore ha nelle mani qualche volta gli averi, e in certi limiti la libertà, o in limiti più ristretti, l'onore e la reputazione dei concittadini, il medico ha in mano la loro vita e la loro salute. Sono cose certamente assai più care a ciascuno che qualche centinaio di lire di più o di meno, il rischio di una lieve pena più o meno giustamente inflitta per qualche contravvenzione.

Ora, se il legislatore fosse partito dal concetto che i professori che insegnano la patolo-

gia e la clinica nelle Università, e i medici che devono andare ad esercitare la loro modesta funzione nelle condotte comunali dovessero avere tutti inizialmente i medesimi requisiti e percorrere la medesima strada, comprendete benissimo che non avremmo assistenza sanitaria nei piccoli comuni, o non avremmo buoni professori nelle Facoltà di medicina.

Il legislatore, per essere pratico e rispondere ai bisogni della società, ha dovuto dire: vengano gli uomini di aspirazioni più modeste, con cultura e attitudini sufficienti, ed esercitino l'ufficio di medici condotti. Il che non vieta che se domani, nel silenzio oscuro della condotta, un sanitario riesce però ad elevare la propria cultura scientifica, a darne manifestazioni e prove che lo rendano degno di assurgere alla cattedra universitaria, egli possa vincere un concorso e prendere posto sulla cattedra come maestro.

Presso a poco analogo è il nostro concetto della funzione del pretore. Vengano coloro che sono animati da ambizione moderata, che onestamente conciliando le vedute del loro interesse personale o familiare col desiderio di rendere un servizio al paese e di procurarsi una posizione discretamente lucrosa, si appagano di concentrare le loro aspirazioni nell'esercizio della funzione di pretore; vengano ad esercitarla e siano i benvenuti, purchè meritino la stima e la fiducia dei concittadini.

All'esercizio di questa funzione, appunto perchè richiede abnegazione, costanza e fermezza di proposito, dobbiamo assicurare un progressivo miglioramento economico in relazione all'anzianità del servizio; deve essa avere una specie di ruolo aperto nel quale, per il merito di aver continuato ad esercitarla senza biasimo, quindi in modo conforme al proprio dovere, chi intraprende il servizio abbia in prospettiva una remunerazione che specialmente nelle sedi minori potrà ritenersi più che sufficiente ad un decoroso sostentamento. Perchè, quantunque non sia l'Eldorado, lo stipendio di cinque o sei mila lire, può ancora in una modesta città di provincia, od anche meglio in una borgata, considerarsi uno stipendio più che conveniente per il pretore.

Partendo da questo concetto, non abbiamo però voluto che, se tra i pretori si rivela un

giurista di grande valore che emerge veramente con prove che possono segnalarlo come degno di occupare gradi superiori, a tali gradi gli sia impedito ascendere, per trovarsi chiuso fra i cancelli insuperabili della pretura. Noi abbiamo consentito col ministro non solo ad ammettere il pretore ad un concorso per i gradi superiori, ma abbiamo acconsentito ad ammetterlo ad un concorso quale era follia sperare per i pretori anteriori al 1890, ed anche per quelli di oggi, cioè al concorso pel grado di consigliere di appello.

Si vede adunque che noi non abbiamo nè avvilito la funzione del pretore, nè voluto considerare con minore rispetto e trattare con minore larghezza di chicchessia le persone che questa funzione assumeranno.

La differenza tra il nostro pensiero e quello del ministro in ordine all'argomento è questa: il ministro propone di dividere in tre categorie quelle tali 1299 preture che rimangono dopo determinata la quarta categoria per i pretori di prima nomina; tre categorie, una di maggiore importanza dell'altra. Nella terza categoria, quella che viene appresso l'ultima, egli iscrive 500 preture; nella seconda altre 500, nella prima 250 sole, in vista di quel medio numero che rimane costantemente vacante. Indi propone di far salire i pretori di girone in girone (non come nell'Inferno, ma come nel Purgatorio) e di farli salire fino al primo girone, cioè al Paradiso terrestre della prima categoria; l'ascensione peraltro deve aver luogo per mezzo di scrutini, cioè di giudizi sul merito...

SCIALOJA. Dove troverà il serpente?

MORTARA. Il serpente sarà la Commissione che giudica.

L'Ufficio centrale ha insistito a domandare: ma i mandamenti, i comuni, i loro legittimi rappresentanti politici e amministrativi, si accontenteranno facilmente di siffatte classificazioni? E quando anche sarà fatta questa classificazione come si avrà certezza di averla eseguita in modo che veramente il magistrato assegnato a prestare servizio in una pretura della tale categoria, abbia un lavoro di minore importanza, di minore responsabilità del suo collega assegnato ad una categoria superiore? Con quale giudizio, con quale opportunità obbligherete un pretore a concorrere - perchè bi-

sogna che concorra - vale a dire che domandi la promozione per passare da una categoria all'altra, sottoponendosi ad un giudizio, come si chiama, di scrutinio, da parte di una Commissione? E quando avrà avuto il voto favorevole di questa Commissione, il ministro dovrà offrirgli di promuoverlo, vale a dire trasferirlo ad una pretura della classe superiore; ed egli avrà allora davanti una poco lieta prospettiva.

Un pretore che è arrivato a quattro mila lire (perchè a quattro mila lire devono arrivare tutti) ottiene con sudati sforzi il giudizio di promovibilità. A che cosa? Allo stipendio di cinque mila lire. Ma per avere questo aumento, il povero magistrato dovrà essere trasferito in un'altra pretura, forse in realtà meno importante di quella dove presta servizio; perchè non esiste una misura di capacità per stabilire l'importanza delle preture, sono elementi così disparati, così vari e così complessi quelli che devono concorrere in questo giudizio, che davvero io non mi arrischierei a dire quando una pretura possa dirsi più importante di un'altra. Ma vi è di peggio. La pretura di maggiore importanza può essere in una sede molto meno buona di quella della classe inferiore.

Per esempio, in una piccola città della Lombardia, vi è una pretura che fa 30 sentenze civili all'anno e 40 o 50 sentenze penali. Supponiamo che in considerazione della comodità della residenza, sia stata posta nella terza categoria, mentre avrebbe dovuto essere posta nella quarta per la poca importanza degli affari. Ebbene, vi è un bravo pretore che ha reso giustizia in questa pretura per un certo numero di anni; quando arriva per lui il momento di ottenere l'aumento di 1000 lire, questo bravo cittadino, forse carico di famiglia, come lo sono i magistrati ordinariamente, sarà condannato a spendere le 1000 lire di maggiore stipendio del primo anno per sopperire alle spese del trasferimento. Ma non è tanto questa incongruenza che voglio notare, quanto il ben maggiore sacrificio che si infligge a un pretore quando in premio dei suoi buoni servizi lo si obbligherà a recarsi in una pretura importantissima della Basilicata o della Calabria, forse in un centro di vita semi-selvaggio, solo perchè quella pretura è di classe superiore a quella che prima occupava.

Ecco il premio che si offre al merito, ecco il beneficio che si offre al buon magistrato col sistema della ripartizione delle preture in quattro classi; mentre invece se ci manteniamo nel sistema ordinario di tutta la nostra amministrazione, e conforme a tutti i precedenti delle nostre leggi giudiziarie, che cioè gli avanzamenti di categoria sono di carattere personale esclusivamente, e non hanno la qualità di promozione ma solo costituiscono il compenso alla continuazione di un lodevole servizio in quel determinato grado, non recheremo nessun danno anzi offriremo qualche vantaggio non indifferente ai magistrati ed otterremo che le sedi più importanti possano essere occupate dai più capaci, ed occupate da loro volentiersamente.

Comprenderete, infatti, benissimo che se si obbligherà colui che ha ottenuto il giudizio di promozione a rinunciare al beneficio guadagnato col suo merito, per non andare in una pretura che non è comoda per lui, ovvero se lo si costringerà in tutti i modi a subire la non desiderata destinazione, avremo convertito il buon magistrato in un malcontento; e l'interesse dello Stato come quello dell'individuo ne soffriranno in pari misura.

Io prego l'onor. ministro di dirmi se egli non trova già oggi una grandissima difficoltà a fare occupare, per esempio, un posto di presidente di Sezione nella Corte di appello di Trani o in quella di Macerata (parlo di posti da tempo vacanti, quali risultano da una serie di bollettini), da consiglieri d'appello che abbiano ottenuto già la collocazione in graduatoria come meritevoli della promozione al grado superiore. Quando il magistrato ha ottenuto un giudizio favorevole circa i suoi meriti intellettuali e circa i servizi prestati, sente anche un poco il diritto, che si abbia riguardo alle sue circostanze di famiglia, di salute, di età, e via dicendo; nè questa pretesa può dirsi ingiustificata. Come dunque potremo credere che davanti una promozione desiderabile per un pretore già anziano l'essere trasferito dalla Toscana o dal Piemonte su una montagna degli Abruzzi o in una valle della Calabria, mentre già sembra gravoso l'andare presidente di Sezione alla Corte di appello di Trani o a quella di Macerata? Eppure la Corte di appello di Trani è la seconda Corte di appello del Regno per importanza di affari e quella di Macerata si trova

in un capoluogo di provincia che possiede perfino l'Università.

Figuriamoci in quale croce metterebbe il sistema ministeriale i pretori che, essendo promossi di classe, dovessero andare in una pretura più importante, ma molto più disagiata di quella che attualmente occupano.

D'altronde ho sentito molte volte parlare dei ruoli aperti come un sistema che deve servire a compensare il funzionario dell'attesa più o meno lunga, ma necessariamente lunga in un determinato grado; non ho mai sentito parlare in Italia di promozioni rappresentate dal passaggio di categoria, con obbligo necessario di trasferimento per avere la promozione.

L'Ufficio centrale si è anche messo innanzi l'obiezione ultima, anzi la sola obiezione grave che si fa alla sua proposta, cioè che essa affida al ministro la sorte di 1250 pretori.

Questa obiezione avrebbe valore se parlassimo dei pretori anteriori alla legge del 1890; ma ho già detto che non siamo tornati all'antico nel senso letterale della parola; siamo tornati allo sdoppiamento della carriera, dando ai pretori della prima categoria lo stipendio che nel 1890 avevano i consiglieri d'appello e a quelli dell'ultima categoria lo stipendio che avevano come massimo i pretori di prima categoria: vi siamo tornati inoltre con un provvedimento di natura veramente democratica e liberale, sulla sostanza del quale non ci fu disaccordo da nessuna parte, vale a dire col conferimento ai pretori della inamovibilità.

Ora, rammenti il Senato che i pretori delle tre categorie superiori diviso dal progetto ministeriale saranno tutti pretori garantiti dalla inamovibilità, salvo forse qualche eventuale eccezione del tutto insignificante e trascurabile.

Ciò posto, l'arbitrio ministeriale che si sarebbe potuto esercitare sopra 1250 pretori in modo temibile se non fossero stati inamovibili, perchè si sarebbe potuto esercitare acciuffando un pretore e trasferendolo da un'ora all'altra, questa facoltà eccessiva dei ministri non esisterà più. Che cosa resta?

Che mano a mano che si renda vacante taluna delle sedi occupate dai 1250 pretori, il ministro dovrà tener conto dei desideri che per quelle sedi saranno manifestati da coloro che vi aspirano, oppure, in qualche caso eccezionale egli stesso potrà metter l'occhio sul pre-

tore che creda più adatto, per chiamarlo a quel posto, dato però che l'invito sia accettato. Ma nessun trasloco violento, nessuna violazione del diritto del pretore di rimanere nella sede dove si trova a suo agio, potrà derivare da arbitrio ministeriale.

Noti il Senato, e rifletta l'on. ministro, che col sistema che propone l'Ufficio centrale, dopo lo sdoppiamento della carriera, sarà molto più ristretto il movimento delle preture. Poichè dal momento che c'è l'inamovibilità dei pretori dal grado e dalla sede ed è eccezionale il caso della promozione del pretore a un grado superiore, è evidente che, salvo il passaggio dalla quarta alla terza categoria, che avverrà con regolarità costante in ragione del movimento normale del personale dei pretori, per gli altri pretori che siano accomodati a loro agio in una sede dove si troveranno sufficientemente bene sistemati, la prospettiva sola di cambiare residenza non susciterà agitazione e fermento continuo da rendere tormentoso per il ministro l'esame delle domande di trasferimento come avviene oggi. Oggi le preture sono occupate da gente che desidera di cambiare funzione; tutti le considerano residenze temporanee, e stannovi a disagio e cercano di sentirlo meno coi frequenti traslochi.

In avvenire il movimento sarà più limitato per l'effetto naturale del nuovo ordinamento. Onde l'Ufficio centrale ha sentito che in questa condizione di cose e con le nuove garanzie che vengono dal sistema del progetto, si può questa facoltà dare al Governo senza scrupoli; e il Governo la eserciterà senza che il paese possa avere preoccupazione. Non affermo questo solamente a proposito dell'on. ministro attuale, ma anche per quanto riguarda i suoi successori, a proposito dei quali egli manifestò le sue apprezzabili esitazioni.

Naturalmente l'Ufficio centrale, avendo seguito passo a passo l'ordine degli articoli del progetto ministeriale, ha esaminato l'art. 6 prima dell'art. 7.; ma delle disposizioni, del rapporto fra le quali si è intrattenuto l'on. senatore Polacco, ha esaminato il nesso logico; non ha creduto necessario proporre una disposizione all'altra, perchè, quando la legge sarà promulgata, si trovi prima l'art. 6 o l'art. 7, la volontà del legislatore sarà sempre inscindibile, ed emergerà limpida dal complesso delle dispo-

sizioni. Non vi sarebbe nessuna difficoltà ad attribuire il numero 6 a quello che è il 7 o viceversa; non mi pare però che valga la pena di occuparsi molto diffusamente di questa questione.

All'onor. Polacco devo dire ancora, e credo che tale sia pure il pensiero dell'on. ministro, che si potrebbe benissimo lasciare in bianco il numero dei pretori dell'ultima categoria, per determinarlo quando voteremo la tabella, sebbene non sembri che l'averlo sospeso per ora la votazione della tabella impedisca di stabilire che ci sarà un certo numero di pretori di prima nomina i quali dovranno occupare le preture più disagiate. Che il numero sia stabilito nella tabella o nell'articolo è indifferente; se l'onorevole Polacco proponesse una sospensiva solamente pel numero, in relazione all'articolo, l'Ufficio centrale potrebbe non avere obiezioni a muovere.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Come dissi già nella discussione generale, credo opportuno di richiamare l'attenzione del ministro e dell'Ufficio centrale sulla dizione, che parmi poco felice dell'articolo 6, in quanto enumera i criteri per la ripartizione delle preture. Intendo che con essa debba tenersi conto del criterio della popolazione e delle condizioni economiche; ma in verità il richiamo alle condizioni morali non sembra opportuno.

Come si farà ad infliggere a taluni paesi, a talune preture, la qualifica di poco morali per metterli in una data categoria? (*Commenti*).

O la frase non ha nessun significato pratico, ed allora varrà meglio cancellarla, imperocchè la moralità è l'etica e questa deve presumersi identica per tutti i paesi. D'altra parte la distinzione sarebbe ingiuriosa anche per i pretori di categoria o di classe inferiore, quando si dovrebbe invece partire dal concetto opposto, cioè di destinare ai paesi, i quali abbiano una criminalità maggiore, magistrati più valorosi e più retti.

Quindi io proporrei di sostituire a questa frase « condizioni morali » la dizione « condizioni di viabilità » perchè si intende che la viabilità debba essere un criterio nella ripartizione delle preture; oppure dire « condizioni

sociali » come mi suggerisce il collega senatore Parpaglia.

Prego il ministro e l'Ufficio centrale di voler accogliere questa mia modesta preghiera.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anzitutto debbo assicurare l'onor. D'Andrea. Qui non si tratta di condizioni morali nel senso che egli ha accennato. La formula proposta, nei termini precisi indicati, è riprodotta letteralmente dalle leggi precedenti.

Nelle leggi del 1890 e del 1907, infatti, a proposito appunto delle preture, si prescrive di tenere conto « della popolazione, del suo aumento e delle sue *condizioni economiche e morali* », cioè di quel complesso di elementi, la cui valutazione è indispensabile per riconoscere l'importanza e la difficoltà della funzione giudiziaria; e quindi la intensità delle lotte locali, lo sviluppo del lavoro agricolo o industriale, la litigiosità e tutti gli altri fattori d'indole economica e sociale, che si rivelino prevalenti.

Questa formula introdotta nelle nostre leggi non ha avuto mai l'interpretazione datavi ora dall'onor. senatore D'Andrea e non può avere alcun carattere pregiudizievole sotto ogni rapporto.

L'art. 6 provvede ad un bisogno. Su di un punto l'accordo con la Commissione è completo, ed è quello riguardante l'ultima classe di preture e l'ultima categoria dei pretori. Si tratta di avere il mezzo di provvedere ad un bisogno assolutamente urgente. Vi è un certo numero delle preture del Regno, nelle quali la destinazione del giudice mandamentale presenta gravissime difficoltà. Esse sono principalmente in Sardegna e nella Calabria e derivano dalla viabilità deficiente e da altri fattori.

Si fanno i concorsi per provvedere a queste sedi, e il ministro, conscio del dovere che ha di assicurare a quelle popolazioni l'amministrazione della giustizia, provvede d'ufficio; ma, nel maggior numero dei casi, non si riesce a coprire quelle sedi che in via provvisoria. I giudici resistono con ogni sforzo alla destinazione in quei mandamenti disagiati, né basta l'allettamento di una indennità; e quando si

crede di aver provveduto, dopo pochi mesi bisogna ricominciare la ricerca di un nuovo magistrato. Ora, perchè possa più agevolmente provvedersi per queste preture, occorre vi siano dei magistrati ad esse specialmente assegnati, e pei quali l'assegnazione sia una necessità assoluta di carriera.

Perciò si è stabilito nel progetto ministeriale che la quarta categoria di pretori debba essere destinata appunto a queste preture; e il rifiuto deve equivalere ad abbandono della carriera.

Su questo punto quindi non vi è dissenso: è un provvedimento di assoluta giustizia. Non è possibile che continui lo stato attuale delle cose, per il quale le popolazioni hanno giustificato motivo di lamenti, per le frequenti, e talvolta non brevi, mancanze del titolare delle preture. Il provvedimento proposto riuscirà sicuramente efficace.

Resta l'altra questione, per la quale le proposte dell'Ufficio centrale sono sostanzialmente diverse da quelle del progetto.

Una osservazione preliminare è quella colla quale si obietta che manca il lavoro preparatorio per la classificazione delle preture. Ma l'osservazione non ha fondamento. Il Ministero ha iniziato gli studi necessari, raccogliendo dati ed elementi; ma non può questo studio essere completato che quando la legge sarà approvata; e questo lavoro, al quale attenderà una Commissione speciale, non trascurerà nessuna delle circostanze e delle condizioni alle quali ha accennato l'onor. senatore Mortara.

Si è accennato al pericolo che la inclusione di un comune in una piuttosto che in altra classe, potrà eccitare risentimenti nei rappresentanti dei collegi politici e dei mandamenti. Non so intenderne la ragione. Ripeto che non si tratta di una classificazione dei comuni ai fini amministrativi, dalla quale possa derivare diversità nelle attribuzioni delle amministrazioni locali secondo la classe alla quale un comune appartiene. Se questa fosse l'ipotesi della legge, intenderei i dubbi e i pericoli che sono stati accennati; ma la cosa è diversa. Tutte le preture, senza distinzione di classi, avranno la stessa competenza, senza diminuzione di funzioni. Quale sarebbe la ragione del malcontento? Io credo quindi di poter assicurare coloro che questo dubbio hanno manifestato.

Il sistema dello sdoppiamento della carriera

giudiziaria e della distinzione dei giudici dai pretori, richiedeva per questi un ordinamento speciale. Per i magistrati in genere e per i pretori in particolare, la questione della carriera in ordine agli stipendi è certamente importante, ma lo è egualmente quella della residenza, alla quale spesso sacrificano il miglioramento economico che è connesso alle promozioni. Regolare il sistema per la designazione delle sedi è cosa quindi di alto interesse, onde siano evitati i danni del metodo attuale e soddisfare — per quanto è possibile — le legittime aspettative.

L'onor. senatore Mortara ha dichiarato che, a suo giudizio, salvo le considerazioni riguardanti la questione dell'inamovibilità, è preferibile che il ministro giudichi e mandi. Sostituire al vecchio sistema questa facoltà illimitata mi è parso eccessivo.

Ma, si aggiunge, col sistema delle classi inteso rigidamente, nel senso che in nessun caso un pretore possa essere destinato in una sede che sia oltre i confini di una classe determinata, e debba colla promozione essere in ogni caso trasferito, anche quando l'opera sua può essere necessaria nell'attuale residenza, si può riuscire a conseguenze non utili per l'amministrazione della giustizia. A questa eventualità si ripara facilmente. Non ho nulla da opporre ad un'aggiunta nella quale si dica che, di regola, i pretori saranno assegnati ad una delle preture corrispondenti alla loro classe, salvo al ministro per ragioni di servizio di derogare alla norma comune, col voto del Consiglio superiore della Magistratura. Così avremmo da un lato la facoltà del ministro di provvedere alle destinazioni, nei limiti della classe della pretura e della categoria dei pretori, e dall'altro il modo di provvedere alla conservazione del pretore in una residenza dove l'opera sua è riconosciuta per speciali ragioni, utile e necessaria.

Con questo metodo si potrà razionalmente contemperare la norma ordinaria colle circostanze eccezionali, evitando i pericoli del sistema proposto.

L'Ufficio centrale esprime piena fiducia nell'opera del ministro, e ciò può lusingare chi ha la responsabilità del potere; ma così grande larghezza non può essere accolta a cuor leggero. È necessario un criterio, che serva di norma nell'asse-

gnazione delle sedi; e questo deve trovar posto nella legge o nel regolamento, come guida sicura nell'esercizio delle facoltà attribuitegli dalla legge; e se una norma è, a mio giudizio, indispensabile, mi pare risponda allo scopo quella proposta col disegno di legge. Nell'ambito della classe, e salvi i casi eccezionali, si eviteranno pericoli ed inconvenienti.

Sarò lieto quindi se riuscirà possibile su questa base un accordo; e attendo di conoscere sul riguardo il pensiero dell'Ufficio centrale.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. La questione è molto grave, poichè si tratta di stabilire il sistema di una organizzazione nuova; questo è uno dei caposaldi della riforma, la quale non è certamente una piccola riforma.

Io da parecchi anni vagheggiavo che venisse finalmente dinanzi al Parlamento la proposta dello sdoppiamento delle carriere; nei primi tempi trovai tutto il mondo contrario ad essa; oggi sono desideroso di contribuire come senatore e come membro dell'Ufficio centrale, a che la riforma sia completamente attuata.

Ma qui non si tratta di particolarità secondaria; si tratta dell'anima del sistema. Noi ora abbiamo avuto una visione; l'onor. ministro ne ha avuto un'altra. Potrei dimostrare che le efficaci e notevoli argomentazioni esposte ora dall'onor. ministro, non rispondono che ad una parte delle considerazioni nostre, e ne lasciano nell'ombra un'altra parte, forse la più importante. Ma è inutile che rinnoviamo la discussione. Il nostro desiderio è di cercare un terreno in cui conciliare le idee del ministro con quelle dell'Ufficio centrale per portare davanti al Senato una proposta concordata.

La gravità della questione, non permette di improvvisare la formula desiderata. Pregherei perciò il Senato di consentire che su questo articolo si sospenda la discussione e che si possa tenere una riunione dell'Ufficio centrale col ministro per studiare il miglior modo d'intendersi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho nulla da opporre alla proposta dell'Ufficio centrale, e volentieri conferirò con esso. Debbo però fare osservare che, essendo connessa all'art. 6 la prima parte dell'art. 7, sarà bene rimandare anche a domani la discussione dei due articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, resta allora stabilito che è sospesa la discussione sugli articoli 6 e 7.

Passeremo alla discussione dell'art. 8, che rileggo:

Art. 8.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili sono classificati in due categorie: *promovibili a scelta, promovibili*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale il magistrato e il ministro possono ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

È applicabile la disposizione del primo capoverso dell'art. 11.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di due terzi dei posti ai promovibili a scelta, e di un terzo ai promovibili.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo segnalare all'Ufficio centrale l'opportunità di una correzione nell'art. 8. Al terzo capoverso si dice: « contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale il magistrato ed il ministro possono ricorrere », ecc. Chiedo di sopprimere la parola: « ministro » che non è necessario indicare, essendo una facoltà assoluta e permanente.

Al capoverso successivo si richiama la disposizione del primo capoverso dell'art. 11. Legislativamente non è corretto questo richiamo ad un articolo successivo. È più conveniente trasportare all'art. 8 la disposizione dell'arti-

colo 11, aggiungendo quindi all'art. 8 la seguente disposizione:

« La seconda sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

« Il Consiglio superiore, nel procedere allo scrutinio, deve tenere presenti a preferenza i lavori giudiziari, che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato ».

All'ultimo capoverso poi dell'art. 8 propongo di sostituire alle parole « nella proporzione di due terzi dei posti ai promovibili a scelta e di un terzo ai promovibili », queste altre: « nella proporzione di quattro quinti per i promovibili a scelta e di un quinto per i promovibili ».

Questa modifica, destinata a dare maggior posto ai promovibili a scelta, non ha bisogno di essere illustrata, e risponde ad uno dei criteri fondamentali del disegno di legge, quello cioè di segnare la prevalenza del merito alla semplice promovibilità.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la proposta?

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Questa modificazione nella proporzione dei promovibili a scelta potrà forse essere accettata dall'Ufficio centrale il quale si pronuncerà sulla proposta.

Ad ogni modo, la sua accettazione non pregiudicherebbe la divergenza che è tra le proposte dell'onor. ministro e quelle dell'Ufficio centrale circa l'applicazione dello scrutinio, perchè l'Ufficio centrale propone di applicarlo una volta sola per il passaggio alla prima categoria ed il ministro propone di applicarlo due volte. Ora rappresenta una grande differenza di risultato per l'avvenire del pretore, l'essere soggetto alla selezione per titolo di merito due volte od una volta sola.

Con questa riserva si potrebbe accettare il cambiamento proposto all'art. 8.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. ministro riguardante l'art. 8 è la seguente:

« Il Consiglio giudiziario centrale procede

allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità. I pretori ritenuti promovibili sono classificati in promovibili a scelta, e promovibili.

« Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

« Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

« Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari che saranno designati, secondo la norma del regolamento, e l'opera del magistrato.

« Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta, e di un quinto ai promovibili ».

Su questa formula proposta dal ministro è d'accordo l'Ufficio centrale?

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro con la riserva, della quale ha parlato il collega Mortara.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La riserva è questa, se non ho malinteso: nell'art. 7, quanto alle promozioni, il disegno ministeriale parlava di promozioni in base al criterio misto dell'anzianità e del merito dalla terza alla seconda e dalla seconda alla prima categoria; l'Ufficio centrale restringe questo criterio al solo passaggio dalla seconda alla prima. Meno questa riserva, l'Ufficio centrale accetta quindi l'articolo 8 come è stato proposto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 8 come è proposto dall'on. ministro e che viene anche accettato dall'Ufficio centrale, con una semplice riserva che non riguarda questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio,

anche in qualità di vice-pretori, previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

2 in una prova orale delle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, ultimo comma, e dell'articolo 3.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo anno di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è soppresso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per una semplice dichiarazione.

Aderisco alla formula dell'art. 9 proposta dall'Ufficio centrale. Una sola modifica mi sembra necessaria e spero che l'Ufficio centrale vorrà accettarla.

Nel penultimo comma si dice che i giudici, durante il primo anno di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

Per dare una garanzia maggiore di maturità per coloro che saranno chiamati all'ufficio di giudice unico, propongo di modificare l'articolo nel senso che i giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali, ecc.

Con questo provvedimento nessun magistrato

potrà essere assunto a giudice unico prima di quattro anni dall'esame di uditore, compiendo con ciò un lungo tirocinio.

Confido che la proposta sarà accettata dall'Ufficio centrale e dal Senato.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta di buon grado la proposta dell'on. ministro.

PRESIDENTE. Debbo avvertire però che il senatore Del Giudice ha presentato anch'esso un emendamento all'art. 9, comma 1°.

Questo emendamento consiste nella soppressione delle parole:

« Previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello ».

Il senatore Del Giudice ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Questo è uno dei punti particolari, sui quali l'Ufficio centrale non è stato concorde, ed io che rappresento la minoranza, in questo momento, sento il dovere di svolgere brevemente la ragione di questo piccolo dissenso.

Già nella relazione dell'onor. Vacca, a pagina 6, è accennata la ragione del dissenso con queste parole:

« Alla condizione, però, del parere favorevole dei capi della Corte non credè di dovere aderire la minoranza dell'Ufficio centrale, osservando che, in materia di concorso per esame, la capacità deve risultare dalla prova, cui si sottopone il candidato, e che, se trattasi di ragioni d'ordine morale, vi sono altre sanzioni indipendentemente dal concorso ».

La questione in brevi parole è questa: si tratta della promozione degli uditori i quali, dopo un certo tirocinio, passano al grado di giudici mediante un concorso teorico-pratico giudicato da apposita Commissione.

Ora, io domando: se il concorso è condizione indispensabile della promozione, che valore può avere il parere preventivo del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello?

Non mi pare che ve ne sia nessuna ragione, una volta che il giudizio competente sulla idoneità alla promozione dev'essere dato, in base al concorso, dalla Commissione esaminatrice. Per altri elementi o condizioni di ordine mo-

rale vi sono altri mezzi e sanzioni per farli valere.

Perciò preferisco la dizione del progetto ministeriale, che faceva a meno di questo parere. Il quale sarebbe tanto più grave in quanto esso non avrebbe soltanto valore di un mezzo d'informazione rimesso all'apprezzamento della Commissione del concorso, ma sarebbe la condizione necessaria di ammissibilità al concorso stesso.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Ho chiesto la parola non per interloquire sulla questione sollevata dal senatore Del Giudice, ma per fare un'altra osservazione a proposito di questa disposizione con cui si stabilisce che i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re non possano essere nominati se non fra gli uditori giudiziari dopo almeno due anni di tirocinio in seguito a concorso.

Ora, a questo riguardo, mi permetto di far osservare al Senato che nessuna legge determina il numero degli uditori giudiziari, ma il numero dei posti che si mettono a concorso annualmente per l'uditorato giudiziario è fissato con decreto ministeriale. E poichè gli uditori, realmente, più che semplici apprendisti, si possono considerare quali funzionari, che prestano utili servigi, non solo come vicepretori, ma anche come semplici ausiliari, specialmente negli uffici delle Regie procure, per lo studio dei processi e per la compilazione delle requisitorie, è interesse del Governo averne il maggior numero possibile, anche perchè non manchi una larga disponibilità di elementi organici per la rinnovazione del personale giudiziario.

D'altra parte, data l'importanza e l'attrattiva della carriera dei tribunali di fronte all'aspirazione delle preture, è probabile che nella massima parte gli uditori preferiranno battere la prima delle indicate due vie, sottoponendosi alla condizione di fare un tirocinio più lungo e di esporsi ad una seconda prova, se non più rigorosa di quella sostenuta nell'esame d'ammissione al tirocinio, certamente più estesa pel numero delle materie. Dunque con la maggiore probabilità, avremo, almeno nei primi anni, un numero di uditori aspiranti ai posti di tribunale, molto superiore a quello dei posti

che saranno disponibili e che potranno essere messi a concorso. In tali condizioni si bandirà un concorso, poniamo, per cento posti di giudici di tribunale o di sostituti procuratori del Re; e concorreranno centocinquanta uditori, dopochè abbiano regolarmente fatto il loro tirocinio. Ma di questi centocinquanta uditori solo cento potranno essere dichiarati vincitori del concorso. Intanto potranno essere approvati altri quaranta o anche tutti gli altri cinquanta magari con lo stesso numero di punti conseguiti da alcuni dei vincitori del concorso, ma non acquisteranno nessun diritto alla nomina.

In sostanza questi uditori, pur essendo ritenuti idonei alle funzioni giudiziarie, avranno perduto il loro tempo e le loro fatiche senza raggiungere alcun risultato: essi dopo aver vinto il concorso per l'ingresso in carriera, dopo avere servito per due anni e forse anche per tre o quattro anni (perchè il biennio fissato dalla legge non è che un periodo minimo), dopo essere stati giudicati maturi per l'abilitazione dal primo presidente e dal procuratore generale, dopo avere sostenuto con approvazione un'altra prova in un esame, che comprende tredici materie, avranno conseguito un bel niente, e quando credono di essere arrivati in porto, si trovano risospinti in alto mare! Essi debbono ricominciare da capo e rassegnarsi l'anno seguente a ripetere la prova. Ma l'anno seguente, potranno trovarsi di fronte ad altri candidati che, più imbottiti di teoria o più fortunati di loro, li scavalcheranno, e quindi la prospettiva della nomina si allontanerà sempre più. È un sistema che incoraggia i bravi giovani ad intraprendere questa carriera?

In verità non lo credo. Se poi si aggiunge la possibilità che qualcuno di questi uditori sia bocciato, per esempio, in medicina legale o in qualche altra speciale materia, pur avendo dato ottima prova nella massima parte delle altre dodici materie d'esame, il danno sarà anche più grave, perchè l'uditore non approvato per due volte nell'esame di abilitazione dovrà essere inesorabilmente espulso dalla Magistratura, perdendo assolutamente i tre o quattro anni di tirocinio, mentre sarebbe stato più prudente lasciare o al discreto giudizio del ministro o al buon criterio della Commissione esaminatrice il decidere in base ai risultati complessivi del concorso, se l'uditore potesse utilmente essere

mantenuto in carriera, oppure dovesse senz'altro essere messo alla porta.

Io però non mi preoccupo di quest'ultima disposizione, perchè una simile disposizione (nel senso che l'uditore il quale all'esame pratico fosse riprovato due volte dovesse andare via), fu già scritta nella legge del 1890; ma credo che fino a quando gli uditori sono stati sottoposti all'esame per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie, nessun uditore sia stato mai riprovato e mandato via dalla Magistratura.

Perciò l'effetto pratico sarà forse l'opposto di quello a cui si vorrebbe arrivare. Questa sanzione tanto severa in apparenza varrà solo a rendere più indulgenti le Commissioni esaminatrici, perchè quando la conseguenza di un giudizio rigoroso sull'esame sarebbe quella di doversi espellere dalla carriera un giovane che può avere già dato parecchi anni della sua apprezzata operosità all'amministrazione della giustizia, i giudicanti saranno più benevoli nel valutare la sua preparazione dottrinale.

Io invece mi preoccupo del sistema del concorso per le considerazioni più gravi che ho avuto l'onore di rappresentare ed alle quali se ne potrebbe aggiungere un'altra. Giudicare del valore assoluto dei singoli uditori, come si farebbe in un esame, è una cosa non difficile; ma giudicare del valore relativo di centinaia di concorrenti in base alla lettura di elaborati e ad impressioni che si succedono a considerevole distanza di tempo (perchè questi esami durano mesi e mesi) è cosa veramente ardua. Dico quindi che non sempre si può, con animo sicuro, determinare *acqua lance* il valore comparativo degli aspiranti. Se perciò non si vogliono scoraggiare anche i più studiosi giovani dall'entrare in questa carriera, mi sembrerebbe più opportuno organizzare il secondo esperimento non come concorso, ma come esame, magari più arduo e più rigoroso, nel senso di intensificare le prove, mentre il progetto non fa che solo allargarne il campo fino a comprendere ben tredici materie. Ed a questo proposito sarebbe stato veramente desiderabile dare a questo esperimento un carattere essenzialmente pratico, perchè la seconda prova per tirocinanti che già superarono un concorso di carattere dottrinale dovrebbe essere destinata a verificare se l'uditore abbia acquistato il criterio che gli è necessario nell'applicazione

del diritto alle controversie e se presenti tutte le attitudini che si richiedono per le funzioni giudiziarie, non già ad esigere nuovi esami di cultura teorica, trattandosi di un esperimento diretto a controllare appunto i risultati del tirocinio, non già a riconoscere quel grado di cultura generale giuridica, che dev'essere dimostrato nel momento dell'ammissione all'uditorato.

Ma, a prescindere da ciò, mi pare ad ogni modo pericoloso voler sottoporre gli uditori dopo il tirocinio a un novello concorso, come unica via per raggiungere i posti a cui il tirocinio è preordinato, perchè temo che invece di avere i giovani più valorosi, potremo avere i più audaci o i mediocri, e quindi invece di raggiungere i benefici risultati che questo disegno di legge si propone, potremo pervenire a risultati opposti.

Mi auguro perciò che tanto l'onor. ministro, quanto l'Ufficio centrale vorranno fare buon viso alla mia proposta, di tramutare cioè il sistema del concorso per la nomina ai posti di giudice o di sostituto in una rigorosa prova di esame, che apra a tutti gli approvati in seguito al tirocinio lodevolmente compiuto l'adito alla carriera dei tribunali.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Debbo dire pochissime parole in armonia a quello che ho già esposto altra volta.

In questo articolo si dice che l'esame consiste in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

Si vuole una prova scritta di diritto romano, quasi non bastasse una larga prova orale, perchè lo si considera come la spina dorsale del nostro organismo giuridico e perchè si vuole accertarsi che il futuro giudice lo possedga bene? E sia.

Ma quando invece il diritto romano lo si abbina al diritto civile in un'unica prova scritta, sotto l'apparenza di allargare la portata dell'esame, in sostanza a me sembra che la si restringa; giacchè veniamo a tagliarne fuori tutti quegli altri coefficienti di cultura storica,

di cui eventualmente, per la natura del tema, il candidato dovrebbe dar prova altrettanto luminosa quanto del diritto romano. Ci sono degli istituti che nelle loro origini si rapportano non al diritto romano puro ma al diritto comune, oppure che hanno una genesi che non è affatto romana. Allora dovremmo escludere questi temi dalla prova scritta, che deve essere ad un tempo di diritto romano e di diritto civile, e quindi ecco limitata la entità dell'esame. Sapranno *a priori* i candidati che non capiterà mai un tema, per esempio, sugli impedimenti matrimoniali, che si riattacca completamente al diritto canonico, o, quanto alle successioni, sul passaggio del possesso dei beni nell'erede, ove dal diritto germanico ci è venuta la massima che il morto impossessa il vivo e così via.

Torno dunque al dilemma: o si vuole la prova scritta del diritto romano, per l'importanza speciale che esso ha nel nostro ordinamento giuridico e se ne faccia una prova in più; siano cioè cinque gli esami scritti anzichè quattro. O invece si vuole che della conoscenza di esso quale fattore storico, ma non di esso soltanto, il candidato dia prova nello svolgere un tema di diritto civile, e allora non lo si metta là come appendice al diritto civile, bastando l'aver detto che l'esame scritto ha da essere teorico-pratico. Altrimenti si finisce col ridurre l'entità della prova. (*Approvazioni.*)

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola per appoggiare la redazione dell'art. 9 come era proposto nel disegno di legge ministeriale e per associarmi così all'emendamento dell'onorevole senatore Del Giudice, e cioè che dal secondo periodo dell'articolo in discussione si tolga l'inciso: «previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello».

A me sembra che si debba ben esaminare questa questione.

L'uditore concorre dopo due anni al posto di giudice di tribunale; quindi si è avuto tempo e mezzo di conoscere la sua moralità e carattere; perchè, badate, per quanto riguarda l'intelligenza, l'attitudine, la cultura giuridica, necessarie per l'alto ufficio di magistrato, si

giudica coll'esame, che si presenta abbastanza difficile.

Le indagini, il parere del primo presidente e del procuratore generale dovrebbero restringersi, come dissi, al carattere, alla moralità dell'uditore che si presenta al concorso, materia molto delicata, che si può prestare ad errore di criteri ed ingiustizie. Ma io ritengo che quando un uditore ha compiuto due anni di servizio, non vi è motivo a dubitare della sua moralità e carattere. Il Governo aveva il mezzo di rimuoverlo; se non lo fece, è evidente che lo ha riconosciuto degno del posto che per tempo non breve ha occupato.

Ho fiducia nei primi presidenti e procuratori generali, ma sono uomini, e per non parlare d'altro, conosciamo tutti gli effetti della simpatia ed antipatia, che quasi senza accorgersene si ingenera nel nostro animo.

Ma vi è anche un'altra osservazione: noi abbiamo in questa legge che sono nominati pretori gli uditori dopo un anno senza che vi sia bisogno del parere del primo presidente o del procuratore generale. Ora io non so capire perchè si può nominare pretore un uditore senza parere del primo presidente, mentre non si può assolutamente nominarlo giudice senza il concorso di questo parere, quando il tirocinio di uditore è più lungo.

Quindi io credo che l'articolo compilato dal ministro, che non richiedeva questo parere, ma solo l'esame, sia da preferire; l'obbligo di questo parere renderà intranquilli e diffidenti i concorrenti, perchè temeranno che, per quanto il loro valore possa trionfare nell'esame, possano essere osteggiati dal primo presidente o dal procuratore generale, i quali possono subire influenze incontrollabili. Inoltre il primo presidente e il procuratore generale dovranno essere d'accordo, perchè altrimenti...

Voci. Ma si è d'accordo per sopprimerla, questa disposizione.

PARPAGLIA. Se così è, non mi resta che domandare scusa al Senato per il tempo che ho tolto alla discussione.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Ho domandato la parola, perchè, mentre m'avevano molto preoccupato le osservazioni fatte, col senno che lo distingue, dall'onorevole collega Perla, ho potuto poi, me-

glio riflettendo, persuadermi che non vi sono i pericoli ai quali egli accenna.

Manifestando il mio pensiero al Senato, provocherò, se non altro, opportune spiegazioni dal ministro e dall'Ufficio centrale e potrò ricredermi, se sbaglio.

Il senatore Perla dice: supponiamo che i posti vacanti siano cento, ma che si presentino centoventi uditori al concorso; avverrà che cento troveranno posto, e gli altri venti no. Costoro, benchè approvati, saranno rimandati, e dovranno presentarsi l'anno successivo, per tentare un'altra volta la prova, correndo l'alea di essere respinti una seconda volta, ed il grave pericolo di essere licenziati.

E ciò (dice l'onor. Perla), dopo che hanno vinto il concorso di uditore e dopo avere prestato servizio per due anni.

Ora, a me questo non pare corrispondente alla realtà delle cose.

Sta in fatto che intanto si bandisce il concorso per un determinato numero di uditori, in quanto da precisi e sicuri dati statistici, si sa che essi, dopo aver compiuto il tirocinio, potranno concorrere ad altrettanti posti di giudice di tribunale, di sostituto procuratore del Re e di pretore.

Quindi, se è vero che il concorso è bandito per cento posti, perchè, fatti i calcoli, si conosce già che cento posti saranno vacanti, dopo un anno o due, nei tribunali e nelle preture, è indubbiamente anche vero che i cento uditori, quando concorreranno, dopo il tirocinio, troveranno altrettanti posti quanti sono essi che concorrono.

Può avvenire bensì che i concorrenti siano in numero minore delle vacanze, se qualcuno degli uditori fosse morto, o ammalato, o avesse abbandonato la carriera, ma in numero maggiore non mai.

In tale stato di cose, è evidente che si può esser rimandati soltanto per inidoneità, non per difetto di posti.

L'inconveniente che teme il senatore Perla potrebbe verificarsi se il Ministero chiamasse al concorso un numero di uditori maggiore del necessario, ma non potendo supporre che ciò avvenga, non è a temere il danno che ne deriverebbe.

Se l'inconveniente si verificasse, sarebbe certo assai grave e costituirebbe una vera iattura;

ond'io, pur dichiarando che esso non mi sembra possibile, prego l'onorevole ministro, prego l'Ufficio centrale del Senato di volermi dare opportuni chiarimenti.

Ma quello che molto mi preoccupa (e che non vorrei avvenisse) è che l'uditore può conseguire il grado di pretore a 22 anni e quello di giudice a 23.

Mi pare un po' troppo che si affidino uffici così importanti a giovani appena usciti dall'Università.

L'organico del 1865, agli articoli 39 e 50, e la legge Zanardelli, all'articolo 12, stabilivano che non si potesse ottenere la promozione a giudice, od a pretore che all'età di 25 anni.

La legge Orlando non prescriveva alcun limite, ma dettava tali norme che nessuno, prima dei 25 anni, poteva raggiungere il grado di pretore. Quasi tutti i concorrenti non conseguivano quell'ufficio che a 26, o 27 anni, e taluno anche a 28.

Ma, poichè si è detto (lo che non credo) che ciascuna di queste leggi ha implicitamente abrogata l'altra, resta la possibilità della nomina a pretore all'età di 22 anni e di quella a giudice, all'età di 23.

È, bensì, molto raro il caso che si prenda la laurea a 20 anni e si possa fare il concorso a 21, ma è pure possibile che ciò avvenga, e ieri, infatti, l'onor. ministro accennò ad alcuni di questi casi.

Ora, a dirlo schiettamente, io di ciò sono molto impensierito. Non mi pare ben fatto, non mi pare prudente che un giovane a 23 anni, sentenzi in tribunale, sia pure che nei primi due anni giudichi solo le cause penali, ed, in materia civile, degli affari devoluti alla cognizione della Camera di consiglio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Ma si farebbe una carriera impossibile!

DE BLASIO. Ma no, onor. ministro; l'età di 25 anni è il termine minimo stabilito da tutti gli ordinamenti giudiziari di Europa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma il nostro ordinamento permette tutto il contrario in Italia!

DE BLASIO. Ho già detto che dubito assai dell'abrogazione degli articoli 39 e 50 della legge del 1865 e dell'art. 12 della legge Zanardelli. Comunque sia, credo opportuno rile-

vare che non intendo contrariare il progetto, il quale, a mio avviso, è pregevolissimo, voglio anzi dargli il mio voto con tutto il cuore.

Ma appunto per questo desidero apportarvi quegli emendamenti che secondo me, ne renderanno più sicura l'approvazione ed eviteranno gl'inconvenienti che, colla sua attuazione, potrebbero verificarsi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Ma non troveremo più nè giudici nè pretori!

DE BLASIO. Non mi sembra ciò esatto, onorevole ministro, se si trovavano pretori e giudici quando il minimo dell'età era fissato a 25 anni, perchè non se ne dovrebbero trovare ora, se, pur accogliendosi l'emendamento che intendo proporre, si può, a 24 anni, conseguire l'ufficio di giudice ed a 22 quello di pretore?

Qual è l'emendamento?

Io proporrei che il periodo di due anni, stabilito per il tirocinio, si prolungasse a tre anni. Così, se non altro, si acquisterebbe maggiore esperienza, e se non a 25 anni (come cogli ordinamenti di prima) si giungerebbe a 24 anni in tribunale, un po' più maturi e con un po' più di pratica. Del resto, rammentiamoci, che non già a 23, a 24, a 25 anni si diveniva giudici quando vigevano le leggi ora abolite; con l'organico giudiziario del 1865, bisognava fare tre anni l'uditore, poi l'aggiunto giudiziario, ed in pratica non si impiegavano meno di nove anni per conseguire il posto di giudice, o di sostituto procuratore del Re. Era lo stesso dell'alunato di giurisprudenza: il giudice non sedeva in collegio se non dopo nove anni di pratica.

Faccio dunque la proposta che in luogo di dire « dopo due anni » si dica « dopo tre anni »: il Senato vedrà se mi sbaglio e se sia eccessiva la mia domanda.

La cosa si dovrebbe poi considerare anche da un altro punto di vista. Dissi, quando presi parte alla discussione generale, che sarà molto difficile trovare pretori tenuto conto del trattamento che si fa loro dal disegno di legge, mentre con esso si rende assai più agevole la carriera dei giudici. Mi parrebbe quindi opportuno rendere un poco più angusta la via che debbono percorrere questi (prescrivendo che il loro tirocinio duri tre anni, invece di due) e spianare quella dei pretori, permettendo loro di concorrere a maggior numero di posti di

consigliere e di sostituti procuratori generali di appello. Anche per quest'altro motivo sarebbe, secondo me, opportuno accettare l'emendamento che propongo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Daolmi non poter accettare l'emendamento del senatore De Blasio. Ho già detto momenti fa che, tenendo conto di considerazioni che sono state svolte, proponevo di modificare il penultimo comma di quest'articolo, portando ad un biennio il termine nel quale i giudici possono soltanto giudicare nei collegi. Si è invocata qualche guarentigia di più per l'assunzione all'ufficio di giudice unico, e ho trovato ragionevole di secondare questi voti. Non posso però accogliere la proposta del senatore De Blasio che modificherebbe sostanzialmente lo stato delle cose. Comprendo tutti gli argomenti che si sono invocati e s'invocano per elevare il tirocinio, ma occorrè non andare troppo oltre. Finiremmo col rendere più difficili le condizioni dei concorsi per la Magistratura, allontanando molti giovani volenterosi e capaci.

Non bisogna del resto diffidare troppo dei giovani. L'esame di laurea, e il tirocinio prescritto sono garanzia sufficiente. Se il senatore De Blasio terrà presenti le condizioni della nostra Magistratura, vi troverà molti giovani valorosi che compiono egregiamente il loro ufficio. Vi è in questi ultimi anni un sensibile miglioramento nella qualità dei giovani magistrati. Il risultato degli ultimi concorsi ha potuto dimostrare che non sono molti i giovani che battono alle porte senza le doti necessarie; ma gli eletti costituirono un ottimo contingente di elementi capaci che danno opera utile ed efficace a servizio della giustizia.

Non dobbiamo diffidare troppo dei giovani. Ottenuta la prova necessaria per l'ingresso nella Magistratura; compiuto il tirocinio necessario, essi portano colle energie del loro intelletto e della loro volontà, nuove forze in servizio della giustizia.

L'ideale di vedere anche nelle Magistrature minori giudici maturi negli anni, per dottrina, ed esperienza professionale può sorridere, a chi guarda un sol lato del problema, e non si

rende ragione delle necessità del pubblico servizio.

Noi abbiamo bisogno di giovani debitamente preparati che ci mettano in condizione di costituire una larga base di elementi capaci pei bisogni di oggi e per quelli di domani. Tutto ciò che contribuisce a rendere più difficile la carriera e allontana dai concorsi deve essere evitato. Le proposte contenute nel disegno di legge, accolte dall'Ufficio centrale, offrono le guarentigie necessarie, e non giova, con maggiori restrizioni, aumentare le difficoltà del reclutamento, e diminuire il numero degli aspiranti alla carriera giudiziaria.

Debbo una risposta all'onorevole senatore Del Giudice, che ha proposto di sopprimere nel primo comma dell'art. 6 le parole «previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello». L'aggiunta non è mia, ma dell'Ufficio centrale; ma l'Ufficio centrale credo non insista in essa. Io sarò lieto che si ritorni alla formula del disegno ministeriale.

All'onor. Perla dirò che non posso consentire alla sostituzione dell'esame al concorso. Esame significa giudizio di idoneità e il numero degli aspiranti sarà sicuramente maggiore di quello dei posti da provvedere. Rimarrà quindi un lungo elenco di idonei che non potranno essere nominati; e se la dichiarazione di idoneità dovrà riservare loro un diritto per le vacanze future, il movimento della Magistratura rimarrà precluso per un tempo più o meno lungo fino all'esaurimento degli idonei; con danno di quanti vedranno deluse le loro speranze, pur possedendo migliori condizioni di capacità. Il concorso, per un determinato numero dei posti vacanti, evita tutti questi inconvenienti. Mi pare quindi che non convenga, nell'interesse della selezione dei migliori, rinunciare alla guarentigia del concorso, che è la via più larga e più sicura.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale propose che l'ammissione degli uditori al concorso ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re dovesse essere sottoposta alla condizione del parere favorevole dei capi della Corte d'appello, nell'intento che la scelta dei candidati avesse luogo fra coloro che si distinsero durante il tirocinio.

Ma ora non insiste nell'emendamento.

Il senatore De Blasio ha sollevato nuovamente la questione dell'età per essere assunto all'ufficio di giudice.

A questa obiezione ha già risposto l'onorevole Guardasigilli. Ed io debbo aggiungere che con la proposta ministeriale non si viene a mutare la legge vigente, perchè attualmente i giovani a 23 anni, giudicano nei tribunali in qualità di giudici aggiunti.

È vero che i giudici aggiunti giudicano nei collegi.

Ma, quanto ai giudizi dei giudici unici, l'Ufficio centrale ha dichiarato di accettare la modificazione proposta dal ministro nell'art. 9, per la quale i giudici, non più durante il primo anno di esercizio delle loro funzioni, ma durante il primo biennio non possono giudicare come giudici singolari. E questa sembra una garanzia più che sufficiente.

All'on. Perla rispondo che, ammesso lo sdoppiamento della carriera, la nomina a giudice o sostituto procuratore del Re deve essere severamente regolata. È una carriera molto promettente, che si apre ai giovani valorosi, e quindi bisogna mantenerla molto alta. Non mi pare quindi che sia il caso di sostituire al concorso un semplice esame.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Io ho parlato unicamente per mettere in pace la mia coscienza; ma dopo che il ministro e l'Ufficio centrale hanno dichiarato di non accettare il mio emendamento, non vi insisterò. Soltanto tengo a constatare che ai miei argomenti non ho udito nessuna risposta. Se un concorso molto più rigoroso fosse stabilito sulla soglia della carriera giudiziaria, non avrei nulla in contrario; ma il male è che un novello concorso si esige dopo un tirocinio, che può durare dai due ai quattro anni e forse anche più, rendendo così affatto incerta e aleatoria la prospettiva della nomina per giovani, che già vinsero un primo concorso, che hanno prestato utili servizi all'amministrazione della giustizia, che sono stati dichiarati maturi dai capi delle Corti, che hanno potuto anche superare lodevolmente il secondo esame e conseguire la dichiarazione di idoneità con l'eventualità che rimangano esclusi anche uditori che valgano quanto coloro che siano entrati nel novero dei

vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso. Se questo sia un sistema che incoraggi i giovani ad entrare nella carriera giudiziaria, giudichi il Senato.

Apprezzeremo in pratica gli effetti di questo sistema, perchè anche i giovani più sicuri di sé esiteranno ad entrare in una carriera, la quale, dopo parecchi anni di tirocinio, non assicura nessuna posizione a tutti coloro che siansi dimostrati in possesso di buone attitudini e siano stati formalmente riconosciuti forniti di una cultura pari all'importanza dell'ufficio. Ma, ripeto, in seguito alle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale, io non insisto nella mia proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo venia al Senato se debbo, in quest'ora, riprendere la parola.

La disposizione dell'art. 9 non prescrive un esame speciale scritto per il diritto romano, ma una prova scritta sul diritto romano e sul diritto civile. L'on. Polacco, che sa meglio di me quale intimo rapporto leghi il nostro diritto positivo alla romana sapienza, riconoscerà che col metodo proposto il candidato potrà dare prova sufficiente nelle due materie. La conoscenza del diritto romano, è condizione costante in tutti i concorsi per la Magistratura; soltanto in questo concorso per i giudici, è parso opportuno un esame, nel quale diritto romano e diritto civile siano opportunamente coordinati. Fare due prove scritte su l'uno e sull'altro, era forse eccessivo, mentre, riunendo in una prova l'esperimento su entrambi, si può giudicare convenientemente della conoscenza della materia.

Prego l'onor. Polacco e l'onor. Del Giudice che sono illustri cultori delle discipline giuridiche, di consentire che sia mantenuta la disposizione così come è formulata. Cancellarla nelle prove scritte e limitarla all'orale in questo esame, evidentemente più difficile di quello per l'uditorato, non mi pare cosa opportuna.

Del resto, pur raccogliendo in una prova le due materie, le Commissioni esaminatrici potranno ben giudicare delle attitudini dei giovani e sapranno nella scelta dei temi opportunamente provvedere. Non saprei consentire in nessun caso che il diritto romano non sia

compreso nelle materie sulle quali devono dar prova i candidati in un concorso per la Magistratura italiana a Roma.

Confido che gli onorevoli senatori non insisteranno nelle loro proposte e vorranno accogliere la formula contenuta nell'art. 9 del disegno di legge.

DE CUPIS. Avevo chiesto la parola per fare alcune osservazioni relativamente a quanto ha detto l'onorevole senatore De Blasio, a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Perla, ma dopo la risposta dell'onorevole ministro e dopo che l'onorevole senatore Perla ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, potrei anche tacermi. Però, siccome l'onorevole senatore Perla ha detto che aveva fatto la proposta di emendamento per tranquillare la sua coscienza, io mi credo in dovere di aggiungere qualche altra considerazione per tranquil-larlo ancora di più.

Io dico che in verità, come del resto è stato affermato dall'onorevole ministro, la ipotesi fatta dall'onorevole senatore Perla non è insolita; e tanto non è insolita che in taluni regolamenti di concorsi è esplicitamente preveduto il caso e si dispone che coloro che risultino idonei oltre il numero che è messo a concorso, non avranno nessun titolo per le vacanze che in seguito potessero verificarsi. In altri regolamenti invece, più mitemente è disposto che potrà quella idoneità valere soltanto per quei posti che si renderanno vacanti dentro quel periodo di tempo che correrà prima che sia aperto un altro concorso.

È ipotesi insolita invece quella che l'onorevole Perla ha raffigurato all'effetto di dare maggior forza alle sue osservazioni, che cioè altri oltre quelli che riuscirono vincitori del concorso, possano risultare idonei con la stessa graduazione che avevano ottenuto quelli innanzi. È una cosa molto difficile a verificarsi. Comunque sia, quand'anche accadesse, rimane sempre vero che quelli che furono dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, rimangono fuori; e secondo le disposizioni particolari del regolamento o non avranno titolo affatto per future vacanze, o avranno un titolo limitato nel tempo.

PRESIDENTE. Perché la discussione possa procedere ordinatamente, mi sembra necessario di avvertire il Senato che all'art. 9, ora in

discussione, sono stati proposti due emendamenti:

Il primo emendamento è del senatore Del Giudice e consisterebbe nel sopprimere nel secondo periodo dell'art. 9 l'inciso: «previo parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello».

Il secondo emendamento è del senatore Polacco. Per questo emendamento, la seconda parte dell'art. 9 dovrebbe essere così modificata:

«L'esame consiste:

1° In una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

a) Diritto civile;

(I comma *b*, *c* e *d* come nel progetto ministeriale).

2° In una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: Diritto romano, procedura civile ecc. come nel progetto ministeriale.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola sull'emendamento proposto dal senatore Polacco per fare una brevissima osservazione. La Commissione aveva proposto questa dizione: diritto romano e diritto civile, non perchè la tesi scritta dovesse essere proprio materialmente divisa in due parti, una riguardante il diritto romano e l'altra il diritto civile, ma più che altro come una indicazione o traccia da seguirsi dalla Commissione nell'assegnazione dei temi. Ora, poichè il diritto romano e il civile sono così intimamente connessi da non potersi scientificamente scindere, la formula del progetto non può significare che questo: che nello svolgimento della tesi di diritto civile non abbia a mancare l'illustrazione, la luce che è tanta del diritto romano.

Col suo emendamento il senatore Polacco vorrebbe aggiungere il diritto romano alle materie della prova orale, togliendolo dalla unione col diritto civile nella prova scritta. E l'Ufficio centrale, considerando che ad ogni modo il diritto romano non viene escluso dall'esame, e d'altra parte non lo si richiede con quel rigore che risulterebbe da una prova scritta a sé, quale si conviene a candidati che da più anni

sono entrati nella carriera giudiziaria, non ha difficoltà di accettare tale emendamento.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Con l'emendamento Polacco si vuol togliere il diritto romano dalle prove scritte per farne materia di prova orale. Ma io vorrei domandare all'on. Polacco e all'on. Del Giudice se essi credono che, trasportato il diritto romano tra le prove orali, il candidato trovi maggiore difficoltà a sostenere una prova di diritto romano orale, che a sostenere una prova di diritto romano scritta. Va bene che una prova scritta richiede maggiore svolgimento ed esposizione più larga, ma dobbiamo tener conto ancora del modo come queste prove si espletano. Ora tutti sanno che sono a disposizione dei concorrenti, come il testo di tutte le leggi così pure il digesto, il codice, le istituzioni. E allora quando mettete il concorrente in questa condizione comprenderete che è molto migliore la condizione del concorrente nello svolgimento dell'esame scritto che non nell'esame orale. Per quella poca esperienza che a me è venuta dai concorsi ai quali ho dovuto prendere parte come esaminatore io ritengo che i candidati davanti ad una prova orale di diritto romano cadrebbero più facilmente che in una prova scritta.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Non posso aggiungere che una parola sola a quanto ha detto ora così giustamente il nostro collega De Cupis.

L'Ufficio centrale certamente è persuaso che la cognizione del diritto civile deve essere cognizione scientifica, avente dei fondamenti intellettuali, storici, e questi intendimenti storici e interpretativi senza dubbio la Commissione centrale sa, e il signor ministro certamente conosce, che non possono trovarsi che nella scienza del diritto romano privato.

Quindi, se l'esame scritto non solamente sarà più facile ai giovani come è stato detto, ma riuscirà prova della conoscenza delle teoriche romane, allora si potrà argomentare che le teoriche del Codice civile sono perfettamente comprese. Mi pare, dunque, che separare il diritto romano dal diritto civile, sia proprio uno staccare due parti che debbono essere necessariamente congiunte nella mente dei giovani

giureconsulti, i quali devono decidere delle dispute.

Insisto dunque perchè codesta eccezione non sia assolutamente fatta, non solo per l'onore degli studi, ma proprio per l'onore della nostra scienza giuridica italiana, la quale tutta si fonda sul nostro antico diritto romano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Perla di considerare che le obiezioni che egli fa in sostanza sono le obiezioni che possono esser fatte a proposito di qualunque concorso.

Sono due del resto le carriere della Magistratura, quella dei pretori e quella dei giudici. Queste carriere distinte fanno sì che ciascuno può preferire quella che meglio possa convenirgli. Chi vorrà evitare l'alea e le difficoltà di un secondo concorso, può dedicarsi alla carriera delle preture, che ha stipendi equiparati, e assicura a coloro che vi si dedicano retribuzioni convenienti e stabile posizione.

Non mancheranno, si rassicuri l'onor. senatore, i giovani che preferiranno questa carriera, che offre del resto ai più capaci il mezzo di ricongiungersi all'altra carriera nelle Corti di appello. E le due vie serviranno all'unico scopo di assicurare l'ingresso ad elementi diversi, ma egualmente idonei al servizio della giustizia.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Una sola parola. Io mi vergognerei di occupare una cattedra di diritto civile se non condividessi per il diritto romano tutto quell'entusiasmo di cui ci hanno dato esempi il senatore Buonamici e l'onorevole ministro. Non ho io già detto l'altr'ieri che in esso è il succo vitale della nostra educazione giuridica? Chi non sa che tutto ciò che siamo come giuristi lo dobbiamo al diritto romano? Io ho pur detto che, se pareva necessaria la prova scritta anche di tal materia, la si facesse pure, ma a parte e con questo dimostravo, mi pare, onor. Buonamici, anche maggiore reverenza pel diritto romano che non si dimostri quando lo si vuole appiccicato al diritto civile,

col pericolo di ridurre di troppo l'esame del diritto civile stesso.

Io sottoscriverei, dunque, se c'è chi la faccia, alla proposta di cinque esami; uno di solo diritto romano e poi gli altri quattro, perchè allora quando si farà l'esame di diritto civile si potrà spaziare in un campo teorico-pratico più vasto, essendo libero di toccare a molti istituti che nei secoli si sono sviluppati fuori e dopo il diritto romano.

Questo, dicevo, per un ideale scientifico e di cultura storica, più estesa, e non per mancanza di devozione a quel diritto a cui, ripeto, dobbiamo tutta la nostra educazione e tutto il nostro abito giuridico.

PRESIDENTE. La prego, senatore Polacco, di concludere e di dire se mantiene o pur no la sua proposta.

POLACCO. Perdoni, onor. Presidente, anche come modestissimo studioso di diritto io avevo anzitutto una certa dignità scientifica da tutelare. Conchiudo dunque: io avrei anche consentito ad un quinto esame scritto. Ciò non volendosi, io proponevo il diritto romano come prova solo orale e potrei in questo farmi forte oramai dell'appoggio dell'Ufficio centrale che è pur composto di così eminenti giuristi, e dove siede un maestro del diritto e della sua storia che si chiama Pasquale Del Giudice e che non la cede a nessuno in fatto di amore alla cultura. Pur tuttavia mi parrebbe di mostrarmi, insistendo, scompiacente verso l'onor. ministro, il quale ha perfino invocato l'alto nome di Roma. Un nome dinanzi al quale deve cedere ogni e qualunque particolare veduta.

Ritiro quindi, dopo queste dichiarazioni, o, meglio, abbandono la mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 9 colle relative modificazioni introdotte durante la discussione.

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vice-pretori.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

2° in una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è soppresso.

Pongo ai voti l'articolo 9 così come è stato concordato tra i diversi oratori che hanno proposto emendamenti, il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione di legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio

Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione di legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrisponderci ai giu-

rati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 3 aprile 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXVII.

TORNATA DEL 21 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Commemorazione del senatore Sani: parlano il Presidente (pag. 7545), i senatori Polacco (pag. 7546), Pedotti (pag. 7546), Camerini (pag. 7546), Fili Astolfone (pag. 7546), e il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 7546) — Nomina di Commissione (pag. 7547) — Congedo (pag. 7547) Presentazione di relazioni (pag. 7547, 7558, 7561) e di disegni di legge (pag. 7548) — Sequito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Su gli articoli 6 e 7 parlano il senatore Frola (pag. 7547) ed il ministro Guardasigilli (pag. 7548) — Su proposta del senatore Vacca, relatore (pag. 7548) la discussione degli articoli 6 e 7 è sospesa — L'art. 10 è soppresso — Sull'art. 11 parlano i senatori Del Giudice (pag. 7550, 7559), Scialoja (pag. 7551, 7555, 7559), Placido (pag. 7553, 7562), Majnoni d'Intignano (pag. 7556), De Blasio (pag. 7561, 7563, 7564), Mortara (pag. 7564), Vacca, relatore (pag. 7549, 7552, 7559, 7563) ed il ministro (pag. 7552, 7556, 7560, 7563, 7564) — L'art. 11 è approvato nel testo concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale — Gli articoli 12 e 13 sono soppressi — La discussione sull'art. 14 è rinviata — L'art. 15 è soppresso — Parlano sull'art. 16 i senatori D'Andrea (pag. 7566), De Blasio (pag. 7566), Vacca, relatore (pag. 7566) e il ministro (pag. 7567) — L'articolo, emendato, è approvato — Si approva l'art. 16 bis emendato — Rinviasi il sequito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Sani.

PRESIDENTE. Devo dare al Senato una triste notizia. Questa notte, alle ore tre e tre quarti, nella propria abitazione in via Umbria, num. 7, spirava il senatore generale commissario Giacomo Sani.

Giacomo Sani nacque a Massa Superiore, in quel di Rovigo, il 18 maggio 1833. Laureatosi in legge esercitò la professione di avvocato per due anni.

Fece le campagne del 1849, 1859, 1860, 1861, 1866, 1870. Appartenne alla segreteria del Dittatore Garibaldi nel 1860 a Napoli. Fu eletto per la prima volta deputato nel collegio di Rovigo nella XIII legislatura e vi rimase, in questo collegio ed in quello di Badia Polesine, per sei legislature fino alla XIX. Al Parlamento nazionale egli spiegò una larga e profonda attività. Appartenne a Giunte e a Commissioni diverse; fu, per dodici anni, presidente del Consiglio delle strade ferrate, presidente della Commissione delle imposte dirette. Fu relatore dei bilanci della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e

telegrafi. Appartenne al Ministero della guerra dal 1876 al 1889 in qualità di direttore generale dei servizi amministrativi, ove raggiunse il più alto grado, quello di maggior generale nel corpo del commissariato. Fu al Ministero dei lavori pubblici sottosegretario di Stato negli anni 1892-94. Fu prefetto di Firenze nel 1897-98 e per qualche anno fu nominato membro della suprema Corte disciplinare per la Magistratura.

In tutti questi, così diversi, campi Giacomo Sani spiegò il tesoro della sua grande attività e competenza. Si occupò con frutto di ferrovie e di bonifiche.

Nel 1901 fu nominato senatore. Entrò facilmente nella Commissione di finanze, e fu autorevole relatore del bilancio delle poste e telegrafi.

Negli ultimi anni egli si ritirò dagli affari pubblici. Le sue forze si affievolirono sensibilmente, e ciò che purtroppo si presentava, purtroppo si è verificato: egli spirò lasciando dietro di sé profondo cordoglio e lunga messe di affetti.

La patria ha perduto in Giacomo Sani un ardente patriota, l'Amministrazione un distinto ed esperto funzionario, il Senato un onesto ed amato collega. Pace sia alla sua salma!

Propongo che il Senato invii alla desolata famiglia l'espressione del suo cordoglio. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Quando dal nostro arringo scompaiono figure di cittadini e di prodi come Giacomo Sani, non è una città o una regione che piange, piange il Paese tutto. Non parrà tuttavia fuor di luogo che alla commemorazione fattane dal nostro illustre Presidente con tanto calore di sentimento che rispecchia l'universale cordoglio, io mi associ particolarmente in nome della Venezia che si gloria di averlo avuto fra i migliori suoi figli. E più particolarmente ancora mi sia permesso di recare qui il lutto dell'Università che è sentinella avanzata di civiltà latina verso il confine orientale, l'Università di Padova, nella quale egli, tra l'una e l'altra vigilia d'armi, nel 1857 cingeva il dottorale alloro.

Nomi come quello del Sani stanno scritti a

caratteri d'oro nei fasti dell'Ateneo padovano, che scienza e patria mai non disgiunse nell'educare tanto fiore di gioventù che ivi accorre. E l'esempio fruttifica; sì che alla corona che il Senato depone sul feretro lacrimato di Giacomo Sani, io domando di poter intrecciare i fiori che dalla Libia gli mandano tanti discepoli nostri là combattenti da eroi, come da eroe si battè egli un giorno, per l'indipendenza e per la gloria d'Italia. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Compagno d'armi di Giacomo Sani fin dalla campagna del 1860, chiedo di potere esprimere per la scomparsa di lui una parola di sincero cordoglio, anche a nome dell'esercito al quale appartenne per molti anni e vi rese importanti servizi, specialmente nel non facile compito di capo degli uffici amministrativi nel Ministero della guerra. (*Approvazioni*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Il compianto Giacomo Sani era della stessa mia provincia, ed io, in nome di essa, mi associo alla commemorazione fatta dall'onorevole Presidente e dagli altri senatori, che hanno rammentato le virtù dell'illustre estinto. (*Benissimo*).

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ-ASTOLFONE. Aveva ragione l'on. senatore Polacco quando rilevava che la scomparsa di certe figure non toccano l'una o l'altra regione, ma sono come un patrimonio nazionale comune a tutto il Paese. Così gli atti di eroismo dell'onor. Sani furono sperimentati in Sicilia, e sarebbe oggi ingratitudine, se io, siciliano, non ricordassi i fatti, che lo resero benemerito della Sicilia, e caro all'Italia tutta. (*Bene*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Con la morte di Giacomo Sani scompare una nobile figura. L'onor. Presidente e i senatori che si sono associati a lui, lo hanno ricordato con parola commossa, evocando i servizi che egli rese alla patria.

Milite valoroso di Garibaldi, ufficiale superiore nell'esercito nazionale, amministratore

colato, uomo politico devoto alla causa della libertà, egli fu sempre eguale a se stesso.

Deputato per molte legislature, egli conquistò nell'altro ramo del Parlamento, come poi nel Senato, la stima di tutti pel suo carattere e per le sue virtù, come uomo e come cittadino.

Io mi associo al vivo cordoglio del Senato e alle nobili parole pronunziate in quest'Aula, che sono espressioni del sentimento del Paese.

Alla memoria di Giacomo Sani, che al sentimento del dovere consacrò tutta la sua vita, vada anche a nome del Governo, una parola di vivo rimpianto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che i funerali del compianto collega avranno luogo sabato alle ore 10.

Ora sorteggerò una deputazione composta di sette senatori che con la Presidenza rappresenterà il Senato ai funerali.

Vengono estratti i nomi dei signori senatori: Luciani, Baccelli, Caravaggio, Di Terranova, Gualterio, Mortara e Lanciani.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sismondo ha mandato alla Presidenza questo telegramma:

« Mi onoro chiedere proroga, congedo e dispensa Ufficio centrale per modificazione legge avanzamento ».

Egli domanda quindi due cose; primieramente una proroga di congedo per ragioni di salute, e in secondo luogo di essere dispensato dal far parte dell'Ufficio centrale incaricato dell'esame del disegno di legge « Modificazione alla legge sull'avanzamento dell'esercito ».

Credo che questa seconda domanda non sia il caso di accoglierla, ma, in quanto alla prima, propongo che gli sia concesso un nuovo congedo di quindici giorni.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato.

Presentazione di una relazione.

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ-ASTOLFONE. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini as-

segnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari e perpetue ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Filì-Astolfone della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all' Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

-FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Poichè il nostro Ufficio centrale deve ancora riferire specialmente sugli articoli 6 e 7, che contemplano la materia delle preture, io mi permetto d'invocare l'attenzione benevola così dell'Ufficio centrale come dell'onor. ministro, su di una questione abbastanza importante che da molti anni si agita, e che anche oggidì, in occasione della discussione del presente disegno di legge, venne sollevata da competenti corpi. Voglio alludere alla questione della unificazione delle preture nelle grandi città, unificazione che, secondo me, e secondo le persone che si sono rivolte al Senato, tra le quali diversi comuni e rappresentanti del ceto forense, porterebbe molti vantaggi economici e giuridici.

Non starò ad illustrare maggiormente quanto l'onor. ministro, per tutto quello che venne presentato al suo Ministero, conosce, ma riassumerò i benefici che, a mio avviso, apporterebbe tale unificazione, la quale in questo disegno di legge potrebbe trovar posto.

In ogni caso vedrà l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro guardasigilli che si tratta di una questione importante, ripeto, per i suoi effetti economici e giuridici, e che vuol essere se non risolta subito, contemplata in un prossimo provvedimento.

L'unificazione dei mandamenti delle grandi città, ristretta ai suoi uffici giudiziari, porta immancabilmente i seguenti immediati vantaggi:

Vantaggio giuridico, eliminazione di un gran numero di controversie per incompetenze territoriali; vantaggi tecnici, cessazione dell'ano-

malia nascente dal fatto che gli abitanti di una stessa città dipendono da diverse autorità giudiziarie, per il solo fatto di aver l'alloggio piuttosto da una parte che dall'altra della medesima via; altro vantaggio giuridico il pareggiamento della giurisprudenza, specialmente relativamente alla procedura; si avrà inoltre la soppressione delle incertezze presenti, relative alle competenze degli ufficiali giudiziari; e un altro rilevante vantaggio si ha nella soppressione di preture, con sensibile risparmio di stipendio, di locali e simili, cosicchè invece di molti pretori nella stessa città, vi sarà un solo pretore il quale potrà suddividere, fra i vari vice-pretori, i lavori della medesima pretura.

Sottopongo queste mie osservazioni all'onorevole Ufficio centrale e al ministro, perchè ne facciano oggetto di studio, dovendosi ancora riferire sugli articoli 6 e 7 del disegno di legge.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale riconosce tutta l'importanza della questione sollevata dal senatore Frola.

L'unificazione delle preture nelle grandi città recherebbe notevoli vantaggi, che sono già stati messi in evidenza dall'onorevole proponente. Ma l'Ufficio centrale ritiene pure che la questione è ardua, e merita ponderato studio. E perciò si limita a raccomandarla all'attenzione del ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le considerazioni svolte dal senatore Frola sono certamente importantissime. La questione però merita studio, ed io sarò ben lieto di compierlo, per presentare, occorrendo, le proposte che potranno essere riconosciute opportune. Terrò intanto come raccomandazione i voti espressi dall'onorevole senatore Frola, associandomi alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte, e dell'aver riconosciuto che l'argomento da me prospettato non solo merita studio, ma deve essere risolto. A me sembrava che tale risoluzione si

potesse prendere attualmente, poichè si tratta di stabilire il numero delle preture, e di dividerle in classi; di determinare, in sostanza, la loro importanza, e che potesse prendersi questa risoluzione dal momento che vi sono state ripetute istanze per la unificazione delle preture, per la giurisdizione civile, come sono unificate per la giurisdizione penale nelle grandi città, in occasione di questo disegno di legge. Però debbo ora, di fronte alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro, limitarmi a fare voti che la risoluzione di questa questione trovi pronta risoluzione e sede nel disegno di legge che l'onorevole ministro ha in animo di presentare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire al Senato a che punto siano gli accordi che l'Ufficio centrale doveva prendere insieme col ministro, relativamente agli articoli 6 e 7.

VACCA, *relatore*. Posso assicurare il Senato che gli accordi fra l'Ufficio centrale e il ministro non sono stati ancora concretati; ma trovansi a buon punto.

Prego perciò di rinviare la discussione degli articoli 6 e 7 alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Allora possiamo continuare nella discussione degli altri articoli.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il Senato di volerlo trasmettere alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che, per ragioni di competenza, sarà inviato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Essendo stato soppresso l'art. 10, do lettura dell'art. 11:

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidente di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti:

La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

Il Consiglio superiore, nel procedere allo scrutinio, deve tenere presenti a preferenza i lavori giudiziari, che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.

Sono applicabili le disposizioni dei capoversi dell'art. 8.

I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati *promovibili a scelta*, e non oltre il quarto dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportata eguale classificazione.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. In seguito agli accordi intervenuti fra l'Ufficio centrale e il ministro

è stato formulato un nuovo testo dell'art. 11, che suona così:

« Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidente di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti:

« La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado.

« Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima classe che ne facciano domanda, e che nella promozione alla classe suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

« I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale.

« La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

« Contro la deliberazione della Sezione il magistrato può ricorrere alle Sezioni unite.

« Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

« È applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 8.

« Le promozioni saranno fatte di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili.

« I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati promovibili a scelta e non oltre il terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportata eguale classificazione ».

Dal confronto dei due testi risulta che sono stati introdotti tre emendamenti.

La classificazione di merito eccezionale, che, per la disposizione dell'art. 15, era limitata alla promozione al grado di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati viene estesa anche alla promozione al grado di consigliere di Corte d'appello e ai gradi corrispondenti.

Per fare più larga parte al merito, ai promovibili a scelta sono assegnati, invece di due terzi, quattro quinti dei posti.

E, infine, per migliorare la carriera dei pre-

tori, secondo il voto espresso dai senatori De Blasio e Parpaglia, si è disposto che essi concorrano coi giudici alla magistratura della Corte d'appello non già nella proporzione di non oltre il quarto, ma in quella di non oltre il terzo dei posti.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova redazione dell'art. 11, concordata tra il ministro e la maggioranza dell' Ufficio centrale.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di appello; di presidente del tribunale e procuratore del Re sono fatte con le norme seguenti:

La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re secondo il turno di anzianità dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima classe che ne facciano domanda, e che nella promozione alla classe suddetta abbiano riportato la classificazione di promovibile a scelta.

I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale. La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

Contro le deliberazioni della Sezione il magistrato può ricorrere alle Sezioni riunite.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

È applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 8.

Le promozioni saranno fatte di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati promovibili a scelta e non oltre il terzo dei posti assegnati ai giudici o sostituti procuratori del Re che abbiano riportato eguale classificazione.

A quest'articolo l'onor. senatore Del Giudice ha proposto un emendamento al terzo e quarto comma.

L'emendamento consisterebbe nel sostituire il terzo comma con quest'altro:

« I magistrati ritenuti promovibili, sono classificati in due categorie: promovibili e promovibili a scelta ».

Ed il quarto comma sarebbe emendato così:

« Le promozioni saranno fatte di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di tre quarti dei posti promovibili a scelta e di un quarto ai promovibili ».

Il resto come nel progetto ministeriale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice per lo svolgimento del suo emendamento.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Ecco un altro punto di divergenza fra me e l'Ufficio centrale. Io non ho potuto acconsentire all'articolo concordato tra il ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale, perchè, in verità, sono convinto che questa terza gradazione di merito possa esser fonte d'arbitrii e di giudizi non conformi alle vere esigenze della funzione giudiziaria.

Osservo innanzi tutto come sia una specialità dell'ordinamento giudiziario questa elevazione alla terza potenza qual'è il merito eccezionale, di fronte agli altri due gradi, mentre nelle altre leggi riguardanti funzioni civili si ammette soltanto il merito ordinario e il merito segnalato. Ed infatti questa doppia gradazione è logica, e risponde nel primo caso al semplice promovibile, nel secondo al promovibile a scelta. Si potrebbe certo in astratto aggiungere ancora un terzo grado superiore al secondo, ma nell'applicazione concreta esso intopperebbe in gravi difficoltà, per la infiltrazione possibile di elementi di cultura generale, i quali non devono influire direttamente sulla funzione giudiziaria.

Spiegherò il mio concetto con un esempio, esempio ipotetico, ma che serve a lumeggiare il punto di vista da cui muovo. Si supponga per caso che contemporaneo a Nicola Niccolini fosse stato Giovan Battista Vico, e che anche egli fosse nella Magistratura di pari grado al primo, e ambidue aspiranti alla Corte suprema di giustizia. La Commissione chiamata a scrutinare il loro merito, probabilmente avrebbe collocato nella categoria del merito eccezionale il Vico anzichè il Niccolini, e lo avrebbe fatto per le qualità dell'ingegno geniale, per la cultura filosofica, storica e filologica; qualità e requisiti eccellenti senza dubbio, ma che non assicurano in modo irrefragabile che il primo

sarebbe stato perciò più altamente meritevole del secondo per la funzione di giudice. Ecco il pericolo che intravedo nella proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Adunque, non l'accetto per due ragioni. L'una, che il merito eccezionale non si può effettivamente distinguere dal merito segnalato o considerevole con contorni così nitidi e precisi da farne un terzo grado. L'altra, che la introduzione di questa terza gradazione di merito eccita, a mio avviso, una certa ambizione o aspettativa non sempre giustificata, e genera una perturbazione nell'ordine giudiziario che toglie quella serena pacatezza, la quale deve dominare in tutti i gradi della Magistratura, ma principalmente nei gradi superiori.

Ciò posto, vorrei da ultimo, come propongo coll'emendamento all'ultimo comma, la preferenza dei promovibili a scelta rispetto ai semplici promovibili, preferenza determinata nella proporzione di tre quarti a un quarto, anziché di quattro quinti a un quinto.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola non per tornare a ripetere qui ciò che ho già detto altre volte circa il sistema delle promozioni, che è introdotto da questo progetto di legge e che a me non garba molto. Vorrei domandare invece all'onor. ministro e all'Ufficio centrale, se non ritengano possibile d'introdurre in questo articolo una clausola, per la quale si dia pubblicità ai giudizi pronunciati dal Consiglio superiore.

Io vorrei che la relazione motivata del Consiglio superiore circa il merito dei singoli candidati e circa le ragioni della loro classificazione fosse resa pubblica, come si fa per tutte le nomine relative alla pubblica istruzione. Anche qui abbiamo la scelta del personale secondo il valore individuale, ed il controllo massimo della scelta è quello della pubblicità.

Gran parte delle diffidenze, delle quali alcune possono essere giuste e molte sono anche ingiuste, che il pubblico italiano ha per il sistema delle promozioni nella Magistratura, deriva dalla assoluta segretezza e incontrollabilità di queste. È un procedimento che si svolge tutto nella Camera di consiglio con votazioni, che non si traducono in giudizi completamente motivati, sicché il ministro è tenuto a seguire

graduatorie, di cui egli stesso non ha modo di valutare sufficientemente le ragioni. Io credo che non ci sia nulla da temere dalla pubblicità in questa materia. Chiunque pronunzia un giudizio, e soprattutto un giudizio così delicato come quello sul valore dei giudici, deve assumerne piena responsabilità dinanzi al pubblico, che è da ultimo quello maggiormente interessato alla retta amministrazione della giustizia.

Io vorrei sentire le dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale su questo punto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come il Senato ha udito, il nuovo testo dell'art. 11 è stato concordato colla maggioranza dell'Ufficio centrale. Del dissenso della minoranza ha dato ragione l'on. senatore Del Giudice col suo emendamento.

Questo emendamento non può essere accolto. Il sistema preferito dall'on. Del Giudice, limiterebbe la classificazione dei magistrati nelle due sole categorie di promovibili e promovibili a scelta; criterio questo seguito altra volta e che non ha certo contribuito ad utili risultati per l'Amministrazione della giustizia e per la carriera dei magistrati.

È tendenza dei corpi collettivi, specie quando si tratta, non della valutazione del merito comparativo fra vari concorrenti, ma dell'esame in genere delle attitudini e della capacità, di seguire un sistema meno rigoroso, adottando norme più larghe nelle classifiche. Ciò dimostra la esperienza; ed è una tendenza evidentemente pericolosa, perché, estendendo oltre misura la qualifica più *favorevole*, non è sicuro il giudizio sul vero merito e si pareggia la condizione dei migliori a quella di coloro che rispondono ad una media quasi comune di capacità.

Io non dubito che il Consiglio superiore porrà ogni diligenza nel valutare i titoli dei magistrati; ma è evidente che, malgrado ogni cura, dopo un certo tempo si vedranno raccolti in un'unica classifica quasi tutti i magistrati capaci, senza distinzione alcuna, con danno evidente dell'amministrazione della giustizia, perché ciò contribuirà a diminuire lo zelo e l'operosità dei magistrati, mancando in essi lo stimolo ad elevare sempre più la loro capacità per rag-

giungere i gradi maggiori. Perciò è parso opportuno di non restringere le classifiche unicamente ai promovibili, cioè a coloro che ottengono solo dall'anzianità il diritto alla promozione, e ai promovibili per anzianità e merito, cioè a coloro che hanno cultura e attitudini più elevate, ma di aggiungere una classifica di merito speciale per quelli che si sollevano oltre la media ordinaria di cultura e di dottrina. Così non sarà preclusa in modo assoluto la via per una carriera meno lenta ai magistrati, i quali per merito veramente distinto, possono essere riconosciuti degni di un trattamento eccezionale. Il sistema che ammette questa classifica è stato del resto sperimentato e ha fatto buona prova.

Ora, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, conviene non escludere una classifica, la quale, riservata necessariamente a pochi, può essere eccitamento ai magistrati per intensificare la loro cultura e la loro attività. Solo a qualcuno riuscirà possibile di raggiungere quell'altezza, ma sarebbe una ingiustizia negarne il riconoscimento a chi saprà meritarselo.

Del resto le cautele segnate all'art. 11 sono tali da eliminare gl'inconvenienti temuti dal senatore Del Giudice. Perchè i magistrati abbiano la classifica di merito eccezionale, occorreranno quattro quinti di voti favorevoli nel Consiglio superiore; e ciò basta ad assicurare che essa sarà attribuita soltanto ai veramente meritevoli. L'accennata garanzia esclude ogni pericolo e può rassicurare i più dubbiosi.

Queste considerazioni mi hanno tratto alla proposta di non restringere la classifica di merito eccezionale soltanto ai consiglieri di cassazione, ma di estenderla anche ai giudici che aspirano al passaggio alla Corte di appello.

Il beneficio di questa estensione è così evidente, che non credo necessarie altre parole per giustificare la proposta concordata coll'Ufficio centrale, colle modifiche introdotte nell'articolo 11, ed io confido che il Senato vorrà approvarla.

Mi duolo poi di non potere accogliere l'altra proposta del senatore Del Giudice circa la distribuzione dei posti fra i promovibili delle varie categorie, sembrandomi ragionevole che ai promovibili per merito eccezionale o a scelta siano assegnati i quattro quinti dei posti vacanti, riservandone un quinto ai semplici promovibili. Ciò risponde al criterio fondamentale

di attribuire il maggior numero dei posti ai magistrati più capaci per merito riconosciuto.

L'onor. senatore Scialoja ha accennato ad un'altra questione, in ordine alla quale debbo a lui una spiegazione. In linea generale il concetto dell'onorevole Scialoja merita considerazione; ma è cosa che occorre studiare, anche dal punto di vista degli effetti che dalla pubblicità dei giudizi del Consiglio superiore della Magistratura potrebbero eventualmente derivare, e per determinarne quindi il modo e i limiti di applicazione. Occorre anche considerare se tale pubblicità non possa influire per una più benevola valutazione del merito dei magistrati, ciò che non risponderebbe certamente ai desiderii dell'onor. Scialoja.

SCIALOJA. Vuol dire che non si ha fiducia nei giudici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Escludo questa ipotesi; ma anche i giudici più rigorosi possono talvolta ispirarsi a criteri meno rigidi nella valutazione del merito, in vista del discredito che può derivare al magistrato da un giudizio sfavorevole reso di pubblica ragione. Ad ogni modo io non escludo in modo assoluto la proposta dell'onor. Scialoja, ma credo che debba essere esaminata opportunamente per valutare fino a qual punto, e in quale forma, potrebbe essere secondata.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Non ripeterò i motivi addotti dal ministro intorno alla necessità di mantenere la classificazione di merito eccezionale; ma non posso dispensarmi dal dare una risposta ad una osservazione del collega Del Giudice, il quale fu l'unico membro dissenziente dell'Ufficio centrale.

L'onor. senatore Del Giudice teme che nell'assegnazione della qualifica di merito eccezionale possa prevalere il criterio della cultura generale, mentre, nel giudicare del merito dei magistrati, deve tenersi conto meno della cultura generale che della funzione giudiziaria.

Io pregherei il collega Del Giudice di rivolgere l'attenzione al penultimo capoverso dell'art. 8, che è richiamato nell'art. 11, in cui trovasi stabilito che « il Consiglio superiore, nel procedere allo scrutinio, deve tenere presenti a preferenza i lavori giudiziari, che saranno de-

signati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato ». La legge adunque traccia al Consiglio superiore una norma precisa nella valutazione e nella graduazione del merito, senza fare alcuna eccezione di classificazione; e questo alto Consesso, anche nell'assegnazione della qualifica per merito eccezionale, farà certamente pesare sulla cultura generale il merito acquistato dal magistrato nell'esplicamento della funzione giudiziaria.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. La questione presentata dall'onorevole senatore Del Giudice, e le risposte date dall'onor. ministro e dal relatore dell'Ufficio centrale mi rendono - debbo confessarlo - molto esitante nel risolvermi a dare il mio voto ad una piuttosto che all'altra proposta.

Onorevoli senatori, non dimentichiamo il passato: vi era nel tempo trascorso l'abitudine di presentare molti lavori al Consiglio superiore che doveva decidere delle sorti future dei magistrati. Soventi volte è avvenuto che il candidato invece di presentare i lavori giudiziari, i quali avessero potuto dare la norma delle sue abitudini nel giudicare, della sua sapienza pratica, si metteva in cattedra, presentava lavori non propri, dava forma di sentenze a teoriche dottrinali, a dissertazioni giuridiche di altri, in modo che questo magistrato il quale ricorreva a mezzi somiglianti assumeva la figura di un giureconsulto, ed il Consiglio superiore non aveva agio di discutere e di vedere, quanto questa parte astratta di teoria e di dottrina potesse avere relazione coi bisogni pratici della capacità giuridica del magistrato colle sue abitudini nel pronunciare sentenze. Questo per verità mi mantiene molto esitante, e non debbo tacere, che le risposte dell'onor. relatore all'onor. Del Giudice non mi hanno persuaso. Egli dice che sia stato recisamente affermato: le norme della cultura generale non devono essere il criterio unico informatore delle promozioni. È verissimo dico io: questo potrà avverarsi se per avventura, si dovesse da un candidato presentare la dimostrazione della sua cultura scientifica, la sua qualità di professore pareggiato, la pubblicazione di opuscoli, di recensioni, di lavori scientifici, perchè tutto questo insieme rientrerebbe nel calcolo della cultura generale.

Ma, se invece il candidato presentasse una sentenza ragionata a modo suo scientificamente, il magistrato superiore, giudice del lavoro, non avrebbe opportunità di vedere quanta relazione vi fosse tra la sentenza emessa, le esigenze del giudizio dove la sentenza è stata pronunciata, e le teoriche in questa sentenza registrate.

Che importa questo? Risposta: a raggiungere la mèta dosiata dell'altissimo merito, poichè si escluderà l'elemento della cultura generale, potrebbe venir la tentazione ai candidati di presentare sentenze pregevolissime in apparenza, pregne di scienza e di dottrina giuridica, ma non praticamente riferibili alla contesa che provocò quella sentenza. Or tutto questo, diciamolo francamente, ci farebbe tornare per altra via a quegli inconvenienti che vogliamo eliminare, a quegli inconvenienti, che al nostro compianto collega Borgnini fecero esclamare in quest'Aula, in presenza di molti: che il concorso era stato il *tarlo roditore* della Magistratura.

Si abolisce il concorso, mi rispondete: Sì, è verissimo; ma quando voi alla prima e seconda categoria del solo merito, della sola capacità, ne aggiungete una terza, quella del merito eccezionale, evidentemente senza volerlo, date l'aria di ripristinare col fatto il concorso, perchè quasi imponete quello che occorre per superare gli altri, e conseguire una promozione maggiore. Aprite cioè la via ad altre più appariscenti risorse, più o meno possibili, più o meno adatte per conseguirla. Quindi la possibilità di ripetersi per altra via errori ormai stigmatizzati universalmente.

Questo è un primo dubbio; e me ne viene un secondo. Permetterà l'on. Scialoja che io mi avvicini un poco alle sue affermazioni. Egli ha detto: pubblicate, perchè ormai in tempi liberi, la pubblicità non nuoce ad alcuno, ormai il giudizio che determina la scelta delle promozioni non deve fare paura, nè a coloro che emettono il pronunciato, nè al magistrato che l'ottiene. Ed il ministro con delicata parola ha fatto intravedere la difficoltà dell'esecuzione di questo elevato concetto, e la possibilità non infrequente, che si possa raggiungere lo scopo opposto. Anche qui sono esitante e mi permetterei domandare all'onor. ministro, dalla cui cortesia attenderei una risposta, che venisse a rasserenare la mia coscienza, come conciliereste

allora questa teoria saggia e prudente con la lettura che ho inteso fare dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, dove è detto che si può ricorrere avverso il pronunciato di questa Commissione al Consiglio di Stato...

VACCA, *relatore*. No, no, al Consiglio superiore della Magistratura.

PLACIDO. Non ho presente il testo. Sta bene; al Consiglio superiore della Magistratura.

Dunque al Consiglio superiore della Magistratura voi dovrete presentare, per rendere pratica ed efficace la disposizione di quest'articolo, quello che avete deliberato, cioè le ragioni che determinarono il pronunciato dei giudici. Allora implicitamente la pubblicità è raggiunta!

VACCA, *relatore*. No, no, non c'è pubblicità.

PLACIDO. Ma io domando: vi deve essere o no l'esposizione delle ragioni per le quali questi signori magistrati, questi candidati abbiano raggiunta l'ultima, la più alta vetta della categoria della promozione? E questa esposizione di ragioni non è pubblica allora? non apre il campo alle risorse di una pubblicità forzata?

Ed ora un'altra osservazione, ed anche su questa desidererei una risposta da parte dell'onor. ministro e del rappresentante dell'Ufficio centrale del Senato.

Nè l'uno, nè l'altro ignorano, che alcuni magistrati, pochi per verità, furono dichiarati *promovibili a scelta* nel periodo transitorio, che precedette la compiuta attuazione della legge Orlando; non ottennero la promozione per mancanza di posti. Altri magistrati, in maggior numero, si presentarono ai concorsi, secondo la legge del tempo, ma non riuscirono vittoriosi o per la ristrettezza dei posti o per ragione di minore anzianità, od anche per differenze minime, impercettibili nella punteggiatura riportata. Essi però vennero iscritti nell'elenco di merito.

Che cosa ne farete di questi magistrati? Terrete conto dello scrutinio precedentemente ottenuto, dell'approvazione di promovibilità a scelta, che conseguirono prima, avrete ricordo dei loro palpiti, delle loro ansie, dei lavori che presentarono, dei meriti che furono ad essi riconosciuti?

Non ne parlate affatto. Voi, in altri termini, nelle condizioni attuali, vi disinteressate com-

pletamente dell'avvenire di coloro per i quali c'è quasi un diritto quesito, una specie di diritto acquistato in seguito a lavori, scrutini, esami, concorsi. Di tutto questo non vi occupate affatto. Che cosa allora dovrebbe avvenire per questi magistrati così facilmente dimenticati?

Mi si potrebbe rispondere: questi signori potrebbero ripresentarsi, ed avrebbero come titolo di merito l'esame già fatto, la discussione sul loro valore già fatta.

Ma non dimenticate, rispondo, che voi rinnovate l'epoca delle ansie, delle fatiche, dei palpiti, de' sussulti non lieti per questi poveri magistrati; non dimenticate che tutto questo si risolve in un danno privato e pubblico nello stesso tempo, perchè il magistrato che palpita per il suo avvenire, non può con serena coscienza pensare agl'interessi dell'amministrazione della giustizia.

Ed allora che cosa bisognerebbe fare?

Pare a me che per ragioni di giustizia, vi dovrebbe essere una qualche misura prudenziale, la quale non offenda alcun diritto e riconosca pure l'esistenza di diritti ormai acquisiti.

Per questo io presenterei la seguente proposta di aggiunta all'articolo in discussione:

« I giudici e sostituti procuratori del Re, già dichiarati promovibili a scelta od iscritti nello elenco di merito, vigendo la legge 14 luglio 1907, saranno considerati promovibili a scelta senz'altro scrutinio e senza alcuna preferenza, nelle promozioni, rispetto ai più anziani che verranno dichiarati promovibili a scelta secondo le nuove norme ».

Non si offendeva alcun diritto, io dissi. Ed è verissimo, perchè anche qui non bisogna calpestare verun titolo di anzianità o di merito. Ci possono essere magistrati più anziani che non sono stati mai dichiarati promovibili a scelta, e che si presenterebbero soltanto oggi. Ebbene si deve tenere conto della loro maggiore anzianità, ma mettendo questa anzianità in correlazione coi diritti acquisiti da coloro che sono già stati scrutinati, e già iscritti nell'elenco di merito.

Sopra questa questione desidererei conoscere l'opinione dell'on. ministro e dell'on. rappresentante dell'Ufficio centrale. Ecco perchè mi ho procurato l'onore della presentazione di spe-

ciale proposta aggiuntiva, perchè sopra di essa possa esser chiamato a deliberare il Senato, e quindi si possa per l'avvenire stabilire una norma sul trattamento a farsi sopra diritti quesiti, i quali debbono essere tenuti in considerazione, per tutto quello che è avvenuto in precedenza.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. La risposta negativa dell'onorevole ministro non mi è riuscita inaspettata. Ma io credo tuttavia che sia utile che il Senato torni ad esaminare la questione un po' profondamente.

Il ministro dichiara che in astratto non avrebbe alcuna difficoltà ad ammettere la pubblicazione dei motivi dei giudizi pronunziati dal Consiglio superiore sulle promozioni dei magistrati; ma teme che in concreto la cosa possa produrre danni maggiori dei vantaggi che se ne aspettano.

Ma per quale ragione? Evidentemente perchè egli diffida di questi giudici! È inutile nascondere la cosa sotto circonlocuzioni più o meno eleganti o velate, perchè quando egli vi dice: questi giudici, se sapranno che il loro giudizio sarà pubblicato, giudicheranno in modo diverso da quello che giudicano sapendo che il loro giudizio è segreto, deve pure tacitamente concludere che questi giudici non sono pienamente degni di giudicare!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Non ho detto precisamente così.

SCIALOJA. ...Quello che ella ha detto significa appunto che questi giudici non hanno il coraggio della propria opinione. Ora io giudico in segreto nello stesso modo che pubblicamente, e riterrei grave offesa, se mi si dicesse che il mio giudizio segreto è diverso da quello pubblico.

Io diceva che mi aspettava questa risposta, perchè il timore, che ha il ministro, l'ho anche io; ma questa è appunto la condanna del sistema delle promozioni che ci si presenta, ed è questa la ragione, per la quale io nella discussione generale dichiarava di non poter aver fiducia in tale sistema di promozioni.

È un sistema che ha già fatto cattiva prova negli anni in cui vigeva. Dopo averne fatta l'esperienza, abbiamo cercato di rimediare agli

inconvenienti, ricorrendo al sistema dei concorsi; ma siamo caduti, come si dice volgarmente, dalla padella nella brace; non è però questa una buona ragione per rimetterci ora in padella.

Il vecchio sistema che si vuol rinnovare non è buono. Ma poichè la mia voce non sarebbe certo ascoltata dal Senato, se io persistessi a contraddire la proposta del ministro e dell'Ufficio centrale, dico che almeno dobbiamo riparare in parte ai danni dell'imperfetto sistema. Rendiamo, responsabili di fronte al pubblico questi giudici, che debbono pronunziare una sentenza così delicata circa il valore dei loro colleghi.

Si osserva in contrario: questi giudici commetteranno delle debolezze, perchè vedendo pubblicati i motivi del loro giudizio, lo modificheranno. Io torno a dichiarare che qualche timore l'ho anche io, perchè temo sempre la debolezza; tuttavia io non spingo questo timore fino al punto di ritenere che non si possa nello stesso sistema di pubblicità trovare un rimedio al male. Forse nei primi momenti questi giudici, non avvezzi alla pubblicità dei loro giudizi, potranno essere tratti da una timidità condannevole, ma dovranno presto assicurarsi che la pubblicità non produce dannosi frutti.

In che cosa consisterà la differenza dal presente sistema? Essi sono chiamati da voi, secondo le vostre proposte, a giudicare non promovibili o promovibili o promovibili a scelta o per merito eccezionale i loro colleghi minori. Ora il danno, che un voto può recare a costoro, non è già prodotto dalla motivazione, ma dalla conclusione del giudizio, dalla collocazione in una bassa categoria. Il timore del danno, che si reca a qualcuno, non varia punto secondo che il giudizio sia segreto o sia pubblico. È forse causa di timore la dichiarazione dei motivi? Ma questa non sarà altro che la dichiarazione dei motivi per i quali i migliori sono posti nella più elevata categoria, e quelli, che vengono dopo, nella categoria dei promovibili a scelta, e gli altri nelle categorie dei semplici promovibili. Non ci sarebbe neppure bisogno di parlare di coloro che restano nell'ultimo grado, cioè in quello degli impromovibili.

Ho sentito dire, quando altra volta ho avuto occasione di fare questa proposta, che se i consigli chiamati a giudicare dei magistrati pro-

nunceranno giudizi troppo severi sull'opera di costoro, la conclusione sarebbe che si dovrebbe mandar via! Ebbene la conclusione è appunto che si devono mandar via; ed io credo che quando realmente un magistrato fosse giudicato così severamente, per conseguenza logica lo si dovrebbe licenziare, poichè il primo dovere del Governo è appunto di espellere dall'ordine giudiziario coloro che non sono degni di appartenervi!

Questo complesso di paure, di fantasmi, che si oppone alla pubblicità, non ha alcuna effettiva consistenza. Quando avrete ridotto le cose alla realtà, vedrete che le conseguenze di questa saranno le migliori che si possano desiderare.

Torno a ripetere, che di questa proposta noi abbiamo già l'esperienza. Oramai in tutta la materia della pubblica istruzione abbiamo introdotto il sistema della pubblicità. Per nominare un professore universitario, i giudici dei concorsi danno i loro pareri motivati, che vengono stampati; il Consiglio superiore chiamato a rivedere il giudizio delle Commissioni, da un punto di vista quasi di cassazione, dà i propri motivi che si stampano nel Bollettino; e se il ministro vuole allontanarsi dai voti del Consiglio, pubblica i propri motivi nel Bollettino; ognuno assume la responsabilità del proprio atto, dando i motivi del suo modo di agire. Il risultato non mi pare cattivo: anche lì si commetteranno degli errori, perchè sarebbe strano che in atti numerosi umani, non se ne commettessero; ma, nel complesso, il sistema ha fatto prova buona, certo prova migliore di quel che non faccia il sistema delle promozioni della Magistratura. E si tratta di un ordine di persone, che sono le più simili a quelle dei magistrati; anche lì si tratta di giudizi sulla più elevata capacità intellettuale, quale si richiede appunto nei magistrati; anche lì si tratta di giudicare di un *irritabile genus* di uomini, anche più irritabile di quel che non sia il mansueti *genus* dei magistrati; ma tuttavia, dopo i primi momenti nei quali gl'interessi lesi reclamano, tutte le cose si assettano, e se il giudizio è stato realmente corrispondente alla verità, anche i reclami vengono sopiti.

Io non vedo in che cosa stia la causa del terrore della pubblicità, se non in quel misoneismo naturale, conservatore, di cui, più o

meno, siamo tutti affetti, quando ci si propone di mutare un vecchio sistema.

Io vorrei proporre al ministro una transazione, per cominciare, perchè credo anch'io che sia meglio incominciare con una speciale applicazione. Se il Senato vorrà accettare quella prima categoria dei promovibili per merito eccezionale, di cui testè si è discusso, per lo meno si dichiara che i motivi della scelta di costoro, che sono posti in tale eccezionalissima categoria, siano dichiarati e pubblicati e stampati; per lo meno si dica questo, perchè in seguito a poco a poco il controllo sarà dimandato anche dagli altri, e non incontrerà più grandi difficoltà. A me pare doveroso, che, se si scelgono fra tutto il corpo dei magistrati pochi individui e si fanno passare al di sopra di centinaia di loro colleghi nelle promozioni, almeno tutti sappiano, e i loro colleghi e noi del pubblico, quali sono le ragioni, quali i meriti straordinari, per cui costoro sono collocati tanto al di sopra degli altri.

Io dunque restringerei per ora, come prima prova, la proposta della pubblicità (poichè il ministro non la vuole accettare integralmente) ai giudizi relativi alla categoria di coloro che sono scelti per merito eccezionale; con la fiducia che, appena il principio si sarà introdotto, in seguito si farà strada anche per gli altri giudizi.

MAJNONI D'INTIGNANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO. Come facente parte dell'amministrazione militare, ho creduto bene, per tranquillar l'animo dell'onor. Del Giudice e di qualche altro collega, che per avventura fosse esitante nella votazione di questo articolo, di accertare che noi militari abbiamo già adottato il principio della scelta eccezionale; ed abbiamo l'art. 25 della legge sull'avanzamento, il quale dice che si possono fare avanzare eccezionalmente coloro che abbiano compiuto atti distinti di guerra e coloro che per titoli, per elevatezza d'ingegno, per il loro carattere, anche nel periodo di pace, dimostrino di eccellere sugli altri. Abbiamo avuto l'esempio recentemente di tre promozioni a scelta per merito eccezionale in guerra, che sono una splendida applicazione di questo articolo: Cagni, Fara ed Ameglio.

Nel funzionamento di circa un ventennio di

questa legge noi abbiamo avuto varii altri esempi di avanzamento eccezionale che si sono verificati in tempo di pace; e per quanto, come ha già detto l'onor. Scialoja, sia possibile commettere qualche errore in questo genere di applicazione della legge, per la maggior parte dei casi ne abbiamo tratto dei vantaggi.

Lo scopo principale di questa disposizione è quello di far pervenire in età ancora buona (qui si tratta di magistrati, invece che di soldati, ma la cosa è pressochè uguale) nel vigore delle loro facoltà fisiche ed intellettuali, quegli individui che sono meritevoli dei posti più elevati, in modo che essi possano per alcuni anni rendere buoni servizi allo Stato, per noi nell'esercito, per i magistrati nella magistratura, e non già di farli pervenire ai gradi supremi proprio quando si trovano vicini ai limiti di età, e con poca fede nell'avvenire.

L'applicazione di questo articolo, come abbiamo già detto, nell'esercito lo abbiamo fatto dal 1896 a questa parte; si tratta di una legge proposta dal generale Ricotti, legge che tutti ricorderanno; e lo stesso principio ho inteso sia stato accettato anche dall'Ufficio centrale, che sta esaminando un nuovo progetto di legge per l'avanzamento nel Regio esercito.

Detto Ufficio imporrà forse delle restrizioni, metterà molto rigore nell'accettazione di questo principio, stabilendo, ad esempio, che occorra l'unanimità dei voti, anzi che i quattro quinti, come è stato ora proposto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e dall'Ufficio centrale per i magistrati, ma certo non vorrà privare lo Stato della facoltà di valersi al più presto possibile di coloro che, per il loro passato, danno affidamento di eccellere fra gli ottimi.

L'onor. Del Giudice mi sembra alludesse all'eventualità che in questi giudizi si tenesse forse troppo conto della cultura e della teoria più che della pratica; ma se sono magistrati quelli che dovranno fare le proposte e giudicare della capacità di questi individui, credo che terranno conto essenzialmente delle loro attitudini nell'esercizio delle funzioni di giudici.

Io non voglio però entrare nel merito di questa questione, perchè non è affare mio; volevo soltanto accertare il Senato che il principio della promozione a scelta eccezionale è applicato nell'esercito da più di tre lustri, e che

ha dato buoni risultati. Può essere che qualche volta abbia prodotto malcontento, ma questo è lieve inconveniente di fronte all'utile che ne trae lo Stato.

E poichè l'onor. Del Giudice affermava che nessun'altra Amministrazione aveva ancora accettato questo sistema, mentre l'onorevole ministro aveva asserito che esso era stato già applicato, assicuro il Senato che è stato applicato nell'Amministrazione della guerra e che ha dato buoni frutti... (*Interruzioni del senatore Buonapicci*).

...In guerra si tratta di merito eccezionale sul campo; in pace si tratta di titoli scientifici, del modo di esercitare il comando, e di tutto quel complesso che si può valutare sul carattere e sull'ingegno del candidato.

Nella Magistratura i promovibili presenteranno pure dei titoli di cultura, e le Commissioni si regoleranno non solo su di questi, ma ben anche sulle informazioni che potranno raccogliere per accertare la eccellenza dei magistrati che dovranno giudicare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Scialoja, così abile nella dialettica, ha accennato ad alcune mie parole, e le ha amplificate...

SCIALOJA. Interpretandole.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Amplificate, non interpretate; ed in ogni modo l'interpretazione non sarebbe esatta.

Mi sono limitato ad accennare che anche i giudici più rigorosi possono sentirsi disposti a criteri meno rigidi nella valutazione del merito, in vista del discredito che può derivare al magistrato da un giudizio non favorevole reso di pubblica ragione. Ed è ipotesi possibile ed umana, ma che non suona diffidenza o sfiducia nell'opera del Consiglio superiore della Magistratura. L'interpretazione dell'onorevole Scialoja dà alle mie parole un significato che esse non hanno; mi importava quindi di rettificarla. Sarebbe assurdo, del resto, organizzare il giudizio di promovibilità com'è fatto nel disegno di legge, se nell'animo del proponente esistesse la diffidenza e la sfiducia, alla quale l'onorevole Scialoja ha accennato.

Ricorderà anche l'onorevole senatore Scialoja come io accennassi alla delicatezza della questione e la ritenessi meritevole di studio. Essa non può essere risolta affrettatamente. ed è, a mio giudizio, materia regolamentare.

SCIALOJA. È una garanzia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio superiore potrà essere esaminata in occasione del regolamento. La pubblicazione del giudizio del Consiglio superiore per la determinazione della classifica dei magistrati non può essere considerata da un solo punto di vista. Per quelli riconosciuti meritevoli della classifica di merito la proposta non presenterebbe inconvenienti; ma si può dire lo stesso per gli altri? Il Consiglio superiore esamina non soltanto i titoli e le sentenze; ma esamina altresì tutta l'opera del magistrato, ed il giudizio negativo sulla promovibilità è un giudizio dal quale può derivare discredito pel magistrato cui si riferisce.

SCIALOJA. Mandateli via.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per mandare via un magistrato debbono osservarsi tutte le norme che gli assicurino un regolare procedimento disciplinare. E ciò non può confondersi col giudizio di promovibilità, che è cosa diversa. Del resto un magistrato non riconosciuto meritevole di promozione, non diventa per ciò indegno di appartenere alla Magistratura. Anche qui bisogna evitare le amplificazioni.

Come dissi già, esaminerò la proposta in occasione del regolamento; ma fin d'ora dichiaro di non aver ragione di oppormi alla proposta subordinata, riguardante la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio superiore, che attribuiscono la qualifica di merito eccezionale, alle quali ben a ragione conviene dare la necessaria pubblicità.

Debbo poi dare una risposta all'onorevole senatore Placido, il quale vorrebbe sostituito al concorso, un esame, ricordando gli inconvenienti che dai concorsi sono derivati. Intorno ai concorsi espressi già il mio pensiero. Ma qui non si tratta di concorsi; è il Consiglio superiore della Magistratura che giudicando sulla promovibilità di un magistrato gli attribuisce, se ne è degno, la qualifica di merito eccezionale.

Gli inconvenienti del concorso non vi possono essere; e, come notai, vi è inoltre la garanzia dei quattro quinti di voti favorevoli. E ciò risponde largamente ai dubbi espressi dall'onor. senatore Placido.

Quanto ai magistrati pei quali l'onorevole senatore ha proposto una disposizione transitoria, debbo pregarlo di non insistere. I diritti quesiti, che potranno essere riconosciuti, non saranno certamente vulnerati. Ma non si può senz'altro parificare gli iscritti nel primo elenco di promovibili ai quali egli ha accennato, senza opportuno e coscienzioso esame. E di ciò sarà fatto studio nel preparare le disposizioni regolamentari e le altre disposizioni transitorie, che occorreranno per l'attuazione della legge. Pregho quindi l'onor. senatore Placido di non insistere nel suo emendamento.

Presentazione di relazioni.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Alberto Pollio, tenente generale e Ugo Brusati tenente generale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Paolo Mazzella, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, Antonio Gui, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, Benedetto Scillanà, primo presidente della Corte d'appello di Genova, Enrico Cefalo, primo presidente della Corte d'appello di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagano-Guarnaschelli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del sig. prof. Pietro Albertoni, ex-deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Mortara.

MORTARA. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Do allora facoltà di parlare al relatore, onor. Vacca.

VACCA, *relatore*. Nella discussione generale espressi il pensiero dell'Ufficio centrale sulla proposta del senatore Scialoja, diretta a rendere pubbliche tutte le deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura. Dissi allora che questa pubblicità non era opportuna, perchè poteva rimanerne offesa la reputazione dei magistrati. Ma ora che l'onor. senatore Scialoja limita la pubblicità esclusivamente alle deliberazioni relative al merito eccezionale, l'Ufficio centrale dichiara di accettare la proposta, e prende atto della dichiarazione del ministro che ne terrà conto nel regolamento.

Col dare pubblicità a queste deliberazioni si giova al lustro della Magistratura. Ed è bene che i nomi dei magistrati i quali sopravanzano grandemente gli altri, e, per le alte benemeritenze acquistate soprattutto nell'amministrazione della giustizia, sono reputati degni della massima classificazione, siano noti alla Magistratura e al Paese. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Quantunque non completamente soddisfatto, (ed è naturale), ringrazio il ministro d'aver in parte accolta la mia proposta.

Mi si consenta però ancora una parola. Come già ho dichiarato, ho piena fiducia che il sistema della pubblicità una volta ammesso, sia

pur parzialmente, farà strada da sé. Irresistibilmente voi sarete tratti a pubblicare anche gli altri pareri e le altre decisioni, e questi Consigli, che oggi sono così poco avvezzi a motivare le loro deliberazioni, prenderanno via via questa abitudine, e con l'esercizio sentiranno essi stessi che la migliore garanzia per il loro giudizio è quella del pubblico controllo. Infatti io ho visto sempre gli uomini temere il controllo quando non lo hanno avuto, e provato, riconoscono quanta maggior forza ai loro giudizi e ai loro atti viene appunto dal controllo. Il controllo è una sicura garanzia non solo per i terzi, ma per la persona che pronuncia un giudizio o compie un atto. Io sempre nella vita mia ho desiderato che gli atti miei fossero controllati, per aver anche verso me stesso una garanzia nel giudicare, nell'agire. Provate il sistema della pubblicità e a poco a poco sarete trascinati ad estenderlo.

Io sono perciò lieto che la prova si faccia, secondo la promessa avuta dall'on. ministro, confortata anche dall'autorevole rappresentante dell'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole ministro notava poc'anzi, rispondendo alle mie osservazioni, che la Commissione chiamata ad esercitare lo scrutinio sui candidati alla promozione è proclive all'indulgenza. Sta bene; ma l'indulgenza sarà tanto maggiore quanto maggiori saranno i gradi di merito.

Data la triplice gradazione di merito, si può ritenere che il Consiglio superiore metterà tutti nella categoria dei promovibili, riserbando un criterio più severo per le altre due categorie. Cosa che non avverrebbe, se la gradazione di merito si limitasse a due categorie soltanto. E circa la difficoltà di distinguere il secondo dal terzo grado, mi conferma il criterio accennato dall'art. 15 del disegno ministeriale per la distinzione dei due primi gradi.

Questo articolo dice: « La classificazione di promovibile sarà attribuita a coloro i quali, oltre all'aver tenuto condotta irrepreensibile, abbiano dato prova notevole d'ingegno, di dottrina e d'operosità; la classificazione di promovibile a scelta non potrà esser attribuita che a chi siasi distinto per seria e profonda cul-

tura, per non comune criterio giuridico e per grande operosità ».

Questo articolo ora sarebbe soppresso, ma ad ogni modo il criterio enunciato di distinzione dovrebb'essere quello da applicarsi dal Consiglio superiore o da qualunque altra Commissione. E allora quale posto vi sarebbe per il merito eccezionale? Bisognerebbe avere un Aristotile o un Savigny per collocarlo per merito eccezionale al di sopra dei promovibili a scelta. Ma sono codeste ipotesi che nella più parte dei casi non si realizzeranno.

Comprendo che il mio ragionamento urta contro una certa corrente, contro l'impazienza di giovani pur bravi che, entrati nell'ordine giudiziario, vorrebbero talora salvare più di quanto è consentito dalla legge. Ma i salti non sempre riescono bene, e non vanno incoraggiati. Con giusto freno a tale corrente si rassicura meglio quel movimento ascensionale pacato e tranquillo, che in fondo è la migliore guarentigia di retta amministrazione della giustizia.

Una parola devo rispondere all'onorevole senatore Majnoni. Egli ha voluto addurmi l'esempio dell'Amministrazione militare. Io non ho nessuna ragione di contraddire a lui perchè sono incompetente in materia. Accetto perfettamente le conclusioni a cui egli è pervenuto, ma noto solo questo: che la funzione militare per presupposti, per condizioni, per finalità è così diversa da ogni funzione civile, che non mi sembra che una norma, buona per l'esercito, possa senz'altro applicarsi a funzionari civili.

Nell'esercito, ad esempio, vi sono limiti di età vari, corrispondenti ai diversi gradi militari; i quali evidentemente non possono estendersi a nessuna classe d'impiegati civili.

Mantengo dunque innanzi tutto il mio emendamento; ma qualora questo non fosse appoggiato, accetterei come un temperamento la proposta del senatore Scialoja, che sembra accolta pure dal ministro e dall'Ufficio centrale. La pubblicità è un correttivo che non elimina ogni inconveniente, ma ad ogni modo è qualche cosa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Del Giudice ha accennato al testo dell'art. 15 circa i criteri ai quali dovrebbe rispondere la classificazione tra promovibili e promovibili a scelta. Ora l'articolo del quale ha parlato non è quello sul quale il Senato deve deliberare; era l'articolo originario del progetto ministeriale che dava una forma diversa al sistema della promovibilità, prescrivendo per le promozioni dei giudici alla Corte di appello il concorso, non per titoli ma per esame, e ammetteva per la promovibilità dei consiglieri di appello alla Corte di cassazione gli scrutini anticipati. Il sistema concordato poi coll'Ufficio centrale è, nella forma almeno, diverso; e quindi dovrà adottarsi un metodo conforme alla modificazione introdotta nel disegno di legge. Per essa la terza classifica completa la graduazione del merito. Il desiderio eccessivo di pervenire, le smanie dei giovani magistrati, alle quali l'onorevole senatore ha accennato, non entrano menomamente nella risoluzione proposta, che risponde alle necessità di un ordinamento razionale, indipendentemente da ogni considerazione di carattere personale. I magistrati che potranno aspirare alla classifica di merito eccezionale vi saranno o no. Quello che importa è di non precludere la via a coloro che potranno esser riconosciuti idonei a conseguirla. E non è, come già rilevai, una novità, perchè abbiamo avuto in passato una qualifica corrispondente. La Commissione consultiva ebbe poche occasioni di applicarla. Per essa poterono raggiungere i posti superiori soltanto tre o quattro magistrati, che tutti riconoscono degnissimi della distinzione ottenuta. Perchè impedire che ciò possa avvenire per altri ugualmente degni e meritevoli? Ripeto ancora una volta, che è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia di non precludere la via agli uffici più elevati a coloro che saranno dal Consiglio superiore riconosciuti di merito superiore ed eccezionale; e sarà questo un vero servizio reso alla giustizia.

La pubblicità che, per questi casi, sarà data alle deliberazioni del Consiglio superiore sarà poi una garanzia aggiunta alle altre sancite, già nella legge perchè tutto proceda con giudizio sicuro, sereno e illuminato, ispirato alle alte finalità alle quali ho accennato.

Io quindi confido che il Senato, accogliendo la proposta concordata coll' Ufficio centrale, approverà l' articolo di legge che abbiamo discusso.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione per convalida di quattro decreti Reali per aumento di dotazione al fondo di riserva per le spese impreviste.

Ho l'onore pure di presentare la relazione sulla autorizzazione di spese per la Tripolitania e la Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell' art. 11 dell' ordinamento giudiziario.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Onorevoli colleghi! Quando ebbi l'onore di prender parte alla discussione generale, dissi che a me pareva un po' duro il trattamento che si faceva alla carriera dei pretori ed un po' troppo blando quello riguardante i giudici. Altri oratori più autorevolmente di me, certo, furono del medesimo avviso e mi parve che l'on. ministro, dando ascolto alle nostre preghiere, inclinasse a rendere migliore la condizione dei primi; ed infatti ora propone che i magistrati delle preture abbiano diritto di concorrere ai posti di giudice di tribunale e sostituti procuratori del Re nella misura di oltre il terzo dei posti, mentre, per il primitivo progetto, non potevano concorrere ad oltre il quarto dei posti vacanti.

Se il pensiero del ministro (e non può essere diversamente), è quello di dare ai pretori il terzo dei posti, bisogna, se non mi sbaglio, che nell' articolo si dica: « possono concorrere al terzo dei posti », e non già « possono concorrere a non oltre il terzo », perchè, se numericamente il terzo di 100 è 33, le parole « non oltre il terzo » potrebbero anche significare un

numero molto minore, quello, ad esempio, di cinque, che non va oltre il terzo di cento.

Se questo è il pensiero dell'on. ministro e dell' Ufficio centrale del Senato, io pregherei l' uno e l' altro di volere accogliere un mio emendamento, inteso ad ottenere che nell' articolo si dica: « i pretori concorrono al terzo dei posti assegnati ai giudici che abbiano riportato uguale classifica ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. (Interrompendo). E se non ci sono?

DE BLASIO. Non comprendo la domanda che mi rivolge l'onorevole ministro. Se i pretori han dritto a concorrere ad un terzo dei posti assegnati ai giudici, bisogna bene che i posti vi siano. Se non vi fossero, a quali posti concorrerebbero? Saranno pochi, saranno molti, saranno venti, saranno cento, ma non potranno non esservi.

Or se i pretori han diritto al terzo di quei posti, io non capisco perchè nell' art. 11 sia scritto « concorreranno a non oltre il terzo » quando si dovrebbe dire: « al terzo dei posti ai giudici assegnati ».

La stessa osservazione fu fatta da un altro senatore, quando si commentò la frase « non oltre il quarto ».

Anche allora si disse che quella espressione era assai vaga, in quanto non determinava esattamente la proporzione del quarto, ma lasciava arbitro il ministro così di assegnare ai pretori venticinque posti su cento (e cioè il quarto dei posti), come di assegnarne loro un numero che non fosse oltre il quarto.

Mi sia ora consentito di rivolgere al Senato un'altra preghiera.

L' Ufficio centrale, temperando il rigore dell' art. 11 del testo ministeriale, che richiedeva due dichiarazioni di promovibilità a scelta, ottenute nei passaggi di classe dai pretori che aspirassero al grado di consigliere, ha stabilito che ne basti una sola, purchè riportata nello scrutinio di passaggio dalla seconda alla prima classe.

La disposizione dell' art. 11, benchè modificata così dall' Ufficio centrale, a me sembra tuttavia gravosa. Si può, infatti, verificare il caso che un pretore sia promosso a scelta dalla terza alla seconda categoria, dando prova così di essere un buon magistrato, e non sia,

del pari, promosso a scelta dalla seconda alla prima.

Ebbene, per ciò solo che la dichiarazione di promovibilità a scelta l'ha egli ottenuta nel passaggio dalla terza alla seconda categoria e non nel passaggio dalla seconda alla prima, perciò solo, dico, non potrebbe concorrere ai posti di consigliere di appello.

So bene quello che mi si risponderà. Si dirà sicuramente che la promozione a scelta dalla terza alla seconda categoria rimonta a tempi remoti, e che più fiducia ispiri un più recente attestato di valore intellettuale.

Il ragionamento è esatto, non lo nego, ma non si potrà neppur negare la eccessività della conseguenza che se ne desume, e cioè d'impedire, per sempre, ad un magistrato di giungere in Corte d'appello, pel solo motivo che l'attestato di capacità distinta che ha avuto dal Consiglio superiore non sia di data molto recente.

Non vi pare questa una conseguenza assai sproporzionata alla premessa?

Non si dovrebbe, io penso, dimenticare che ci troviamo di fronte ad un magistrato che ha vinta la prova di un concorso, ha fatto un esame pratico assai difficile ed è puro stato dichiarato promovibile a scelta.

È giusto dirgli così: poichè siete stato promosso a scelta dalla terza alla seconda e non dalla seconda alla prima categoria, non potrete mai diventare consigliere di Corte d'appello? Questo mi pare troppo. Mi rimetto su tal punto a quella benevola considerazione che l'onorevole ministro ha già mostrato di avere per i pretori, e che non può non avere per loro anche l'Ufficio centrale del Senato. Vogliano l'uno e l'altro nella loro saviezza vedere se non sia giusto accogliere il mio emendamento e modificare l'articolo così: « Il Consiglio superiore procede altresì allo scrutinio dei pretori, che in una delle promozioni di classe abbiano riportato la classificazione di promovibile a scelta ».

Una terza osservazione si può fare sull'articolo 11, ed è che i pretori, pur avendo ottenuto la dichiarazione di promovibilità a scelta, non concorrono ai posti di consigliere insieme coi giudici, a parità di condizioni; perchè i primi debbono riportare in questo nuovo scrutinio un'altra dichiarazione di promovibilità a scelta, mentre ai giudici basta, per esser promossi, quella di semplice promovibilità.

Se è vero che la carriera si sdoppia, per poi ricongiungersi, i funzionari dell'una e dell'altra, nel momento in cui si riuniscono, per procedere insieme, dovrebbero trovarsi nelle stesse condizioni; viceversa gli uni si presentano al concorso con un grande vantaggio sugli altri; inquantochè i giudici, se dichiarati soltanto promovibili, sono promossi, mentre i pretori per ascendere al grado di consiglieri debbono conseguire la classifica di promovibili a scelta.

Io desidererei, pertanto, che si accettasse un terzo emendamento, nel senso che possano concorrere e gli uni e gli altri nelle medesime condizioni, e che i pretori, se dichiarati semplicemente promovibili, siano promossi anch'essi consiglieri, del pari che i giudici ed i sostituti. Se si accetteranno questi miei emendamenti, li presenterò alla Presidenza.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Prendo la parola per ringraziare l'on. ministro di aver tenuto in debito conto le mie osservazioni, sui magistrati che hanno acquistato un certo diritto per le precedenti discussioni fatte sul loro conto, ed accedo al suo invito di rimandare: partita rimessa non è partita perduta.

Lo pregherei a mia volta di considerare, circa l'altra risposta che egli mi ha dato sulla differenza tra il passato ed il presente; che io sapevo benissimo quale differenza ci sia tra l'attuale e il passato sistema legislativo, e che l'idea del concorso è bandita per sempre. Io ho detto che, possibilmente, in questo nuovo sistema potrebbero attecchire le stesse ragioni per le quali si gridò la croce addosso al sistema del concorso. E questo faccio rilevare in questo momento non perchè aneli al trionfo di certe mie idee, ma perchè non sembri che io non abbia fatto uno studio conveniente dell'attuale proposta di legge, e non mi si incolpi di non avere a tempo meditato sulle nuove proposte che discutiamo.

PRESIDENTE. Ella, on. Placido, ritira la sua proposta?

PLACIDO. Mi riservo di discuterla quando si parlerà dei provvedimenti transitori.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho detto già che, a mio giudizio, la quistione sollevata dall'onor. senatore Placido non può essere definita con una disposizione della presente legge. Essa sarà esaminata nel preparare il regolamento; e di ciò assicurandolo confido non insisterà nella sua proposta.

PLACIDO. Per ora ritiro la mia proposta.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare le proposte di emendamenti del senatore De Blasio.

L'onor. De Blasio vorrebbe che, nel determinare il numero dei posti da assegnarsi ai pretori nelle promozioni alla magistratura della Corte d'appello, si usasse la frase: « il terzo », e non già l'altra: « non oltre il terzo ».

Ciò non sembra possibile; perchè, se il numero dei pretori promovibili fosse inferiore al terzo dei posti, bisognerebbe fare andare i posti che avanzano in aumento di quelli che dovrebbero assegnarsi agli stessi pretori nell'anno successivo, e, se questa mancanza si verificasse ripetutamente, non vi sarebbe modo di provvedere alle vacanze.

Il senatore De Blasio ha pure domandato: per quale ragione i pretori debbono poter essere scrutinati per la promozione di grado solo quando nel passaggio dalla seconda alla prima classe abbiano riportata la classificazione di promovibili a scelta? Egli vorrebbe che dovesse bastare una sola classificazione di promovibilità a scelta nei passaggi a qualunque classe.

Prego il senatore De Blasio di considerare che quando un pretore viene la prima volta classificato promovibile a scelta e la seconda volta semplicemente promovibile, segno è che ha demeritato; e quindi la classificazione precedente perde ogni valore.

Il senatore De Blasio ha, infine, chiesto: perchè i pretori non potranno essere promossi che quando saranno stati classificati promovibili a scelta; mentre per la promozione dei giudici e dei sostituti procuratori del Re basterà la classificazione di semplicemente promovibile?

Questa restrizione è coordinata allo sdoppiamento della carriera. Il personale dei pretori si recluta con criteri meno rigorosi di quelli con

cui si recluta il personale dei giudici e dei sostituti procuratori del Re; e quindi è opportuno che alla magistratura della Corte d'appello pervengano soltanto i pretori che riportano una classificazione distinta.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io insisto sull'emendamento, poichè non comprendo le considerazioni che si sono fatte per combatterlo. Io dico così: So il vostro pensiero è di dar veramente il terzo dei posti assegnati ai giudici che concorrono alla Corte d'appello, dovete scrivere nell'articolo 11 che i pretori possono concorrere al terzo dei posti e non già a non oltre il terzo.

Voi rispondete: E se non vi sono posti? E se non vi sono pretori?

Dico francamente che non capisco, ed aggiungo che è ben difficile capire il contenuto di queste risposte.

Se non vi sono posti? Che intendete di dire? Se si apre un concorso a posti vacanti, come è possibile che non vi siano posti?

Se non vi sono pretori?

E che significa ciò?

Se nessun pretore si presenterà, o se nessuno avrà i requisiti per presentarsi al concorso, vorrà dire che il terzo dei posti ad essi riservato andrà ad aumentare quello assegnato ai giudici ed ai sostituti.

I pochi o molti che si presenteranno, concorreranno al terzo, ed i posti che resteranno scoperti, andranno anch'essi ad aumentare ugualmente quelli dei sostituti e dei giudici.

È chiaro?

Seconda osservazione. Dal momento che un pretore è stato dichiarato promovibile a scelta e più tardi ha avuto la qualifica di promovibile semplice, ha perduto ogni pregio.

Ma insomma! V'accorgete o no di cadere nella esagerazione?

Io capisco che vi sia una grande differenza tra il semplice promovibile ed il promovibile per merito eccezionale; capisco pure che una differenza notevole vi sia tra il promovibile ed il promovibile a scelta, ma non comprendo la differenza tra il promovibile a scelta di ieri ed il promovibile a scelta di oggi, per poi venire alla conclusione di dare la promozione al primo e di negarla, e negarla per sempre al secondo.

Siffatte differenze, simiglianti sfumature non

possono dimostrarsi se non coll'alchimia delle parole e con distinzioni e sotto distinzioni a cui non sono esercitato e che non arrivo a comprendere.

Non è poi meno inesatta l'altra osservazione che siccome i meno valenti preferiscono la carriera della pretura ed i più valenti quella del collegio, bisogna essere più rigorosi coi primi.

Gli uni e gli altri si espongono allo stesso concorso, e ben può avvenire che chi ha avuto il massimo dei punti prenda la via della pretura, e che, invece, scelga la carriera del tribunale chi ha riportata una punteggiatura scadente.

È bensì vero che gli aspiranti al collegio debbono sostenere un esame teorico-pratico, che si reputa più difficile dell'esame pratico cui si sottopongono i pretori. Ma via! Se una differenza vi è fra i due esami, essa non è poi così enorme da marcare una grande differenza intellettuale tra i magistrati delle due carriere.

E chi sa se (per coloro che da poco sono usciti dalla Università) non sia più difficile estendere tre sentenze e dar saggio di quell'intuito ed acume intellettuale che occorrono per applicare il dritto al fatto, anziché scrivere una dissertazione e svolgere una tesi giuridica.

Non essendosi addotti altri argomenti per giustificare la disparità di trattamento che si vorrebbe usare ai magistrati delle due carriere che concorrono ai posti superiori, io mi permetto di mantenere l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non debbo ripetere quello che è stato detto dall'onor. relatore.

Il dubbio che l'onor. De Blasio ha sollevato circa la formula che assegna il terzo dei posti assegnati ai pretori, non ha ragione di essere. Se vi sarà il terzo dei pretori, ad essi verranno attribuiti i posti corrispondenti. Ma se il terzo mancherà, non si potranno lasciare scoperti i posti relativi.

Questo non è certamente il pensiero dell'onor. senatore De Blasio. E creda pure il senatore De Blasio che la formula proposta è la

più idonea, perchè non pregiudica il diritto dei pretori al terzo, ma, in caso di mancanza, permette di provvedere coi giudici ai posti che non saranno attribuiti ai pretori.

Quanto alle altre parti dell'emendamento dell'onor. De Blasio, debbo pregarlo di considerare che si tratta dei pretori di una carriera distinta, che ha le sue norme precise per le promozioni. Variando queste norme, il concetto della distinzione della carriera ne sarà vulnerato. L'articolo proposto migliora poi la condizione dei pretori, estendendo la misura dei posti ad essi attribuiti secondo il suggerimento dello stesso senatore De Blasio nel suo discorso dell'altro ieri, che io fui ben lieto di secondare nell'interesse della carriera dei pretori. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, consento a ritirare il mio emendamento, per quella parte che si riferisce al dritto che hanno i pretori al terzo dei posti che si mettono a concorso.

Le dichiarazioni dell'onor. Guardasigilli, conformi alle mie vedute, serviranno di norma (pur non emendandosi l'articolo) a dare la giusta interpretazione alle parole « a non oltre il terzo dei posti assegnati ».

Resta inteso che ai pretori sarà dato il terzo dei posti e che se i concorrenti pretori saranno in numero inferiore ai posti vacanti, l'eccedenza andrà ad aumentare quelli assegnati ai giudici.

Sulla seconda parte però del mio emendamento, riguardante lo scrutinio, vorrei proprio andar d'accordo con l'onor. ministro, anche perchè so che egli ha molta propensione a migliorare la carriera dei pretori.

MORTARA. (*Interrompendo*). Ma questa disposizione è stata soppressa per accordo intervenuto tra l'Ufficio centrale ed il ministro; i desideri del senatore De Blasio sono esauditi.

DE BLASIO. Sono felice di apprenderlo e tanto più me ne compiaccio, in quanto che l'Ufficio centrale è entrato anch'esso nell'ordine d'idee che testè ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Rimangono allora i due emendamenti proposti dall'onorevole senatore Del Giudice.

Domando al Senato se questi emendamenti sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Do allora lettura del primo di questi emendamenti:

« I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in due categorie: promovibili e promovibili a scelta ».

Metto ai voti questo emendamento, avvertendo che esso non è accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti il secondo emendamento del senatore Del Giudice che rileggo...

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ritiro questo emendamento, poichè esso era subordinato all'altro, non approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Rimane allora a votare l'articolo 11 nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e il ministro e del quale ho già dato lettura. (V. sopra).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Essendo soppressi gli articoli 12 e 13, passeremo ora alla discussione dell'articolo 14 che rileggo.

Art. 14.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione o avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto otto anni nel grado.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Questo articolo è stato modificato di accordo fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Alla fine del primo capoverso, dove è detto: « o che abbiano compiuto otto anni nel grado »

si propone di dire: « o che abbiano compiuto sei anni nel grado ».

Si propone poi un altro emendamento.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il relatore ha avuto il testo che propone il Guardasigilli, ma l'Ufficio centrale è ora soltanto che ne viene informato e non l'ha ancora letto.

D'ANDREA (*interrompendo*). Molto meno l'ha letto il Senato!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io l'ho consegnato al relatore.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ad ogni modo, trattandosi di modificazioni radicali, io proporrei di rimandare a domani la discussione di quest'articolo, perchè possa l'Ufficio centrale esaminare le proposte modificazioni.

PRESIDENTE. Allora la discussione dell'articolo 14 sarà rinviata a domani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo un chiarimento. Ho consegnato all'Ufficio centrale il testo di alcune modificazioni che spero saranno concordate. Intanto sarà bene rimandare a domani la discussione dell'art. 14, come si fece per gli articoli 6 e 7.

Viene quindi ora l'art. 16. Su questo articolo non vi è che una sola correzione di forma nel primo comma, per la quale il testo è modificato così: « Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione; la seconda è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte ». Il resto non è mutato.

PRESIDENTE. Allora rimanderemo a domani la discussione dell'art. 14. Do lettura dell'art. 16 come è stato proposto dall'Ufficio centrale e con la modificazione presentata dal Ministro.

Art. 16.

Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal

primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

Le sezioni unite si compongono di undici magistrati, e sono chiamati a completarle i supplenti di maggior grado, e, a parità di grado, i più anziani.

D'ANDREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANDREA. Prego l'on. ministro e l'Ufficio centrale di ricordare le precedenti disposizioni su questo argomento.

La Commissione consultiva fu istituita nel 1880, per dar parere sulle promozioni, nomine, e tramutamenti dei magistrati. La legge Orlando del 1907 abolì la Commissione consultiva, sostituendole il Consiglio superiore della Magistratura, composto di membri, parte di nomina regia (nove) e parte elettivi (altri nove), scelti dal ministro fra i designati dalle cinque Corti di cassazione.

Secondo l'attuale art. 16, la nomina dei componenti il Consiglio superiore della Magistratura sarebbe devoluta unicamente al ministro, togliendosi così quella maggiore garanzia di indipendenza, che veniva senza dubbio dall'elemento elettivo.

Ignoro quali ragioni abbiano indotto il ministro o l'Ufficio centrale a modificare l'attuale composizione del Consiglio superiore della Magistratura.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

D'ANDREA. Una seconda considerazione vorrei sottoporre alla saggezza del ministro e dell'Ufficio centrale. È detto nel secondo comma dell'art. 16 che la Commissione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, nominati con decreto Reale.

Ora, a me sembra che possano entrare a far parte del Consiglio supremo anche i magistrati non più in attività di servizio, ma che abbiano occupato posti importanti come quelli di consigliere di Corte di cassazione o di procuratore generale. Essi potrebbero consacrare la loro energia nello scrutinio dei magistrati, portare nel Consiglio superiore della Magistratura la esperienza che viene da un passato, senza dubbio luminoso.

Non faccio nomi, ma il Senato ben conosce come nel suo seno vi sono magistrati valorosi, i quali hanno occupato posti eminenti nella Magistratura e che i fatali limiti di età hanno obbligati al riposo.

Propongo perciò il seguente emendamento:

« Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere effettivo di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale ».

Confido che quest'emendamento potrà trovare benevolo accoglimento.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DE BLASIO. Ho chiesto la parola per associarmi a quello che ha detto l'onor. collega D'Andrea, e per aggiungere che dell'antica Commissione consultiva facevano parte anche i magistrati a riposo. Accettando l'emendamento dell'onor. D'Andrea, si tornerebbe all'antico, e si farebbe veramente assai bene, sia per le considerazioni che ha esposte, sia perchè i magistrati a riposo potrebbero dedicarsi con più assiduità al lavoro improbo degli scrutini e portare nel Consiglio superiore tutta la loro esperienza e dottrina.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Prego il senatore D'Andrea di non insistere nella proposta di far concorrere alla composizione del Consiglio superiore della Magistratura l'elemento elettivo.

La riforma che introduce il disegno di legge non è che un ampliamento della legge del 14 luglio 1907.

Attualmente l'elemento elettivo è già in minoranza.

Il Consiglio superiore ora è composto di due membri di diritto, che sono il primo pre-

sidente e il procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, di nove membri di nomina regia e di altri nove nominati dal ministro fra i magistrati eletti dalle cinque Corti di cassazione del Regno.

Non solo quindi l'elemento elettivo vi è in minoranza, ma la nomina dei membri di origine elettiva viene fatta dal ministro, poichè le Corti di cassazione non fanno che una semplice designazione.

Il motivo che ha indotto l'Ufficio centrale ad accogliere la proposta ministeriale trovasi esposto nella relazione che ebbi l'onore di presentare al Senato.

Il metodo elettivo non ha fatto buona prova; perocchè ordinariamente la scelta dei membri del Consiglio superiore cadde sui più anziani, che non sempre avevano le attitudini necessarie ad adempiere le difficili e delicate funzioni di questo alto consesso.

Dichiaro, però, che l'Ufficio centrale accetta ben volentieri la proposta del senatore D'Andrea, intesa a comprendere fra coloro che potranno essere chiamati a comporre il Consiglio superiore anche i magistrati collocati a riposo. Come ha osservato l'onor. senatore D'Andrea, i magistrati collocati a riposo potranno recare un contributo prezioso ed efficace ai lavori del Consiglio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore D'Andrea ha fatto una proposta alla quale non ho ragione di oppormi, cioè che nella indicazione dei quattro consiglieri effettivi e dei due supplenti di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, si aggiunga: « in attività di servizio o a riposo ». Accetto quindi l'aggiunta.

Una osservazione debbo segnalare all'Ufficio centrale su l'ultimo alinea di questo articolo, dove si dice che le sezioni unite si compongono di undici magistrati.

Le due sezioni deliberano con cinque membri ciascuna; non comprendo perchè le sezioni unite debbano essere composte di undici magistrati. In tutti i Consigli il voto del presidente è prevalente nel caso di parità. Ciò può bastare, indicando in dieci i votanti nelle sezioni

unite. Parmi del resto una disposizione da riservare al regolamento.

D'ANDREA. E sulle nomine?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per quanto si riferisco alle nomine ho creduto di dover seguire il sistema proposto, perchè l'esperienza ne ha dimostrata la opportunità. Insisto quindi nella proposta.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Insisto nel mio emendamento, accolto dall'on. ministro, e che ritengo sarà accettato anche dall'Ufficio centrale.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisco.

PRESIDENTE. L'art. 16 emendato suonerebbe così:

« Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

« Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere effettivo di Corte di cassazione, sia in attività di servizio, che a riposo, nominati con decreto Reale.

« Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

« Le sezioni unite si compongono di dieci magistrati, e sono chiamati a completarle i supplenti di maggior grado, e, a parità di gradi, i più anziani ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Credo cosa opportuna che invece di « consigliere effettivo » si dica « consigliere di Corte di cassazione in servizio o a riposo ».

D'ANDREA. Sta bene.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultimo comma sarebbe così formulato: « Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore e per l'ufficio di segreteria ».

Il regolamento provvederà anche a determinare come saranno costituite le sezioni unite.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 16 con gli emendamenti testè proposti dal ministro.

Art. 16.

Il Consiglio superiore della Magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione in servizio o a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

L'Ufficio centrale accetta questa nuova formula?

VACCA, *relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'

Art. 16-bis.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per connessione, bisognerà riprodurre nell'art. 16-bis, la formula

adottata nell'articolo precedente, cioè: « consigliere di Corte di cassazione in servizio o a riposo ».

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo l'art. 16-bis modificato nel senso proposto dal Guardasigilli:

Art. 16-bis.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, in servizio o a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 17.

Art. 17.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

I pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati a riposo quando abbiano compiuto l'età di 65 anni e 40 anni di servizio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo importa una grave questione; e siccome cominciare e non finire significa fare due volte la discussione, chiederei di rimandare a domani la discussione su questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si proseguirà domani nella discussione di questo disegno di legge.

Raccomando agli onorevoli senatori i quali hanno emendamenti, di mandarli alla Presi-

denza perchè si possano stampare; così potremo procedere più spediti nella discussione.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 15.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII e CXXXIX - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583-A).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della

Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrisponderci ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXVIII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Dopo parole del ministro della guerra, si approva il processo verbale della tornata precedente (pag. 7573) — Presentazione di relazioni (pag. 7573, 7575, 7583, 7589) e di disegni di legge (pag. 7574, 7583) — I senatori Buca-Beccaris (pag. 7574) e Cefaly (pag. 7574) riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Brusati, Pollio, Cefalo, Gui, Mazzella e Scillanà — Volazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Sull'art. 17 parlano i senatori Del Giudice (pag. 7576, 7589), Buonamici (pag. 7578, 7585), Mortara (pag. 7578, 7585), Scialoja (pag. 7583), Falconi (pag. 7589), Vacca, relatore (pag. 7586) e il ministro Guardasigilli (pag. 7586, 7590) — L'art. 17 si vota per divisione; sulla votazione fanno osservazioni i senatori Del Giudice (pag. 7591) e Casana (pag. 7590) — L'art. 17 è approvato — Si approcano gli articoli 6 e 7 rimasti sospesi — Sull'art. 11 parlano i senatori Placido (pag. 7593, 7595, 7597), Mortara (pag. 7594), Scialoja (pag. 7596), Vacca, relatore (pag. 7594) ed il ministro (pag. 7596) — L'art. 11 concordato è approvato — Rinviati il seguito della discussione — Risultato di votazione (pag. 7597).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. Onorevoli senatori! Assente ieri da quest'Aula, per ragioni del mio ufficio, quando il Senato commemorava il compianto senatore generale commissario Sani, assolve oggi il doveroso compito di associarmi con tutto l'animo, a nome dell'Esercito, al dolente omaggio reso alla memoria di questo illustre cittadino, patriota beneme-

rito, ufficiale distintissimo, di lui ricordando in modo speciale, oltre alle numerose sue benemeritenze, giustamente ieri qui evocate, la lunga, intelligente, preziosa opera da lui prestata come direttore generale dell'Amministrazione centrale della guerra, della quale ho l'onore di essere a capo.

Alla nobile memoria del generale Sani, con vivo rimpianto io tributo quindi il più riverente e doveroso omaggio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il processo verbale s'intenderà approvato.

Presentazione di relazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Com-

missione stessa sulla nomina a senatore del signor Lagasi dottor Primo, ex-deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico un messaggio della Presidenza della Camera dei deputati così concepito:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 21 marzo 1912, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il presidente della Camera
« G. MARCORA ».

Do atto al presidente della Camera elettiva della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e rinviato agli Uffici.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina a senatore del signor Brusati Ugo.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno Ugo Brusati, tenente generale, in forza della 14ª categoria dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, avendo riscontrato che valido è il titolo della nomina e che concorrono tutti gli altri requisiti prescritti, alla unanimità di voti ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina a senatore del signor Pollio Alberto.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno Alberto Pollio, tenente generale, in forza della 14ª categoria dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione avendo riscontrato che valido è il titolo della nomina e che concorrono tutti gli altri requisiti prescritti, all'unanimità di voti ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly, per riferire sulla nomina a senatore del signor Cefalo Enrico.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del senatore Pagano, relatore, do lettura della relazione della Commissione sulla nomina del nuovo senatore Cefalo Enrico.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 9ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Cefalo Enrico, primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Cefalo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Gui Antonio.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del relatore Pagano-Guarnaschelli ho l'onore di dar lettura della relazione sulla nomina del nuovo senatore Gui Antonio:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Gui Antonio, presidente di Sezione di Corte di cassazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1912

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Gui gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Mazzella Paolo.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del relatore senatore Pagano-Guarnaschelli, riferisco sulla nomina del senatore Mazzella Paolo.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Mazzella Paolo, primo presidente di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Mazzella gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Scillamà Benedetto.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, relatore, ho l'onore di riferire sulla nomina di Scillamà Benedetto:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 9ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Scillamà Benedetto, primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nello Scillamà gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Gatti-Casazza Stefano.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Cuzzi avv. Giuseppe, ex-deputato al Parlamento e Salvarezza dottor Elvidio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giorgi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Giuseppe generale Perrucchetti e Primo dottor Lagasi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Melodia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all' Ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

La discussione fu ieri interrotta dopo l'approvazione dell'art. 16-bis.

Rileggo l'art. 17:

Art. 17.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

I pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati a riposo quando abbiano compiuto l'età di 65 anni e 40 anni di servizio.

Su questo articolo l'onor. Del Giudice ha presentato un emendamento, che consisterebbe nella soppressione del 2° comma.

Gli do facoltà di parlare per svolgere questo suo emendamento.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. La questione di cui si tratta nel secondo comma di questo articolo ed alla quale si riferisce l'emendamento che ho presentato, è una questione gravissima, che tocca uno dei punti fondamentali del nostro ordinamento giudiziario.

Coll'ultimo comma dell'art. 17, così com'è stato proposto, si viene in sostanza a stabilire una norma affatto eccezionale, la quale colpisce con grave sanzione quei giudici di grado inferiore che si trovano fra il 65° e il 70° anno di età.

Prima d'espone le ragioni che stanno in appoggio del mio emendamento, credo opportuno accennare con brevi parole allo stato attuale della nostra legislazione.

Essa, riguardo ai limiti di età, distingue nettamente gl'impiegati inamovibili da quelli che non godono di tale prerogativa.

Per gl'impiegati amovibili, vale la norma della legge sulle pensioni, in virtù della quale il funzionario che abbia compiuto i 65 anni di età o 40 anni di servizio, può (cioè ha diritto) domandare il riposo, come il Governo alla sua volta ha facoltà di metterlo a riposo. Vi sono delle disposizioni speciali relative ad alcune determinate categorie di funzionari, come, ad esempio, i prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; ma di queste non occorre parlare.

Per quelli poi inamovibili la regola comune è il limite di età a 75 anni. Tale limite, in-

fatti, si applica ai consiglieri di Stato, della Corte dei conti, ai professori ordinari delle Università e anche a tutti i magistrati di qualunque grado inamovibili secondo la legge organica del 1865. Senonchè la legge Orlando dal 1907 vi ha apportato una modificazione. Il limite unico di 75 anni si è sdoppiato: 75 anni per i magistrati di Cassazione e gradi paraggiati e 70 anni per i magistrati inferiori fino al grado di consigliere di appello. Tale è lo stato giuridico dei magistrati inamovibili rispetto ai limiti di età sino al giorno d'oggi.

Ora, con la disposizione contenuta nell'articolo 17 del progetto si vorrebbe fare un passo più innanzi. Mantenendo fermo il doppio limite fissato dalla legge 1907, si viene a stabilire col secondo comma un limite nuovo e più basso, il quale non trova nessun riscontro nel diritto italiano vigente e neanche, ch'io sappia, in quello degli Stati stranieri che hanno un ordinamento giudiziario più o meno affine al nostro. E questo nuovo limite consiste nello estendere il limite dei 65 o dei 40 anni di servizio, proprio degl'impiegati amovibili, ai giudici, sostituti procuratori regi e pretori; ma con questo divario, che mentre per quelli il limite suddetto non dà luogo che ad una semplice facoltà, per questi al contrario ingenera un obbligo, nel senso che i pretori e giudici e sostituti procuratori a 65 anni di età e dopo aver compiuto 40 anni di servizio *dovranno* cessare dalle loro funzioni.

Ecco il contenuto del comma ch'io credo di combattere.

I limiti di età, signori senatori, poggiano razionalmente sopra una presunzione; sulla presunzione cioè che il funzionario pubblico, il quale abbia raggiunto una data età, non sia più in grado, per le sue condizioni mentali, di continuare bene nell'ufficio fino allora esercitato. Questa presunzione è l'unica base razionale che informa le nostre leggi circa i limiti di età.

Ora vediamo se la presunzione regge pel nuovo limite che si vuole introdurre.

Per i 75 anni la presunzione è fondata e risponde nella più parte dei casi alla realtà; dei casi eccezionali la legge non può tener conto. Per il limite di 70 anni la ritengo meno fondata; ma conserviamola pure essendo già in vigore da più anni. Rimane il terzo limite;

e qui la presunzione mi pare addirittura infondata.

Un gran numero di magistrati, più centinaia e forse un migliaio dovrebbe lasciare l'ufficio a 65 anni compiuti.

Ora, si può ammettere davvero seriamente ch'essi in blocco abbiano perduta la vigoria di mente a tale età, in modo da non potere più oltre degnamente giudicare? Da quando in qua la nostra razza è siffattamente degenerata da ritenere inabili ad una funzione civile, sia pure la giudiziaria, i sessantacinque anni?

E se siffatta presunzione non vale per gli altri funzionari civili, perchè deve valere per i funzionari giudiziari? Due ragioni si adducono nella relazione della maggioranza dell'Ufficio centrale a sostegno di questa disposizione: l'una espressa così: «la maggioranza vi ha consentito sulla riflessione che coloro che all'età di 65 anni non hanno raggiunto il grado superiore non possono sperare di progredire nella carriera, e quindi viene meno in essi lo stimolo ad attendere con zelo e operosità all'amministrazione della giustizia». Questa ragione espressa in termini così vaghi e indeterminati, mi ha l'aria di un'ipotesi, che avrebbe bisogno d'essere confortata da prove di fatto; ma queste prove mancano.

E poi non si avverte che nel limite così basso insieme coi giudici e sostituti procuratori i quali per avventura non riuscirono a conseguire la promozione, colpisce anche i pretori che sono in maggior numero. E per questi la cosa è diversa. Si badi alla economia della legge. Per essa uno dei capisaldi è lo sdoppiamento della carriera. I pretori solo per eccezione possono passare ai gradi superiori, ma, di regola, si muovono nell'ambito della giurisdizione mandamentale e vi rimangono.

Molti pretori non amano di uscire dalle loro sedi, dove hanno aderenze e parentele, non lontane forse dai loro luoghi nativi e dai loro interessi; si accontentano del loro ufficio e non ambiscono promozioni di grado. Altri e pur valenti, per modestia, non amano cimentarsi in concorsi e rinunziano alla carriera superiore.

Ora, sarebbe giusto colpire questo gruppo non esiguo di giudici, nei quali la permanenza nel grado pretoriale non è punto indizio di inettitudine?

Ma si osserva che l'autorità del pretore è diminuita.

Non è vero. Se uno si accontenta del suo posto, se non aspira a salire, non si può dire che la sua autorità sia menomata sol perchè abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno.

Un altro argomento si adduce, nella relazione, e questo proprio per i pretori. Si dice: «Per i pretori poi il limite di 65 anni è sorretto da un altro motivo. Essi fra le altre funzioni sono investiti di quella di giudici inquirenti nei primi quindici giorni, e per delegazione del giudice istruttore negli altri casi. Quest'incarico li obbliga di trasferirsi da un luogo all'altro, ed all'età di 65 anni difficilmente essi possono resistere ai disagi che loro procura l'adempimento del loro ufficio».

Ma, buon Dio, quanta esagerazione vi è in quest'affermazione!...

VACCA. Non c'è esagerazione.

DEL GIUDICE... Credo di sì, onorevole collega; ma prego di non interrompermi.

Nella maggior parte dei nostri mandamenti vi sono comunicazioni comode, vi sono ferrovie, strade carrozzabili; si può andare a piedi da un luogo all'altro dello stesso mandamento senza disagio. Solo in poche provincie si presentano malagevoli gli accessi; eppure si pensi che le condizioni di viabilità vanno dappertutto migliorando. Ad ogni modo mi sembra eccessivo il reputare, *a priori*, un uomo sano a 65 anni disadatto a muoversi sia pure a cavallo, quando non si tratti nè di escursione alpina, nè di marcia militare.

D'altra parte, bisogna considerare che è un principio di diritto pubblico, non mai smentito sinora dalla nostra legislazione, quello che, quando un funzionario ha dato il meglio della sua vita e della sua energia a servizio dello Stato, abbia il diritto di essere conservato in ufficio finchè le sue attitudini saranno sufficienti al buon andamento del servizio. Solo nell'interesse dello Stato, e quando l'attitudine vien meno, si può licenziarlo innanzi tempo. E a questo caso provvede la legge organica del 1865, la quale prescrive all'art. 203, che per debolezza di mente o per infermità fisica si può esser messi a riposo indipendentemente da ogni ragione di età o di servizio.

Ebbene, perchè non si applica questa sanzione? Se questa è imperfetta, modificatela,

rendetela di più facile applicazione; ma non vi sostituite una disposizione eccezionale che colpisce tutti.

La vera ragione sapete quale è? La si nega, la si tace, ma convien pure sia detta. La vera ragione è, che non si sa resistere alla tendenza manifestatasi nella giovine magistratura, di voler andare avanti ad ogni costo, andare avanti scavalcando i più anziani.

Questa è la vera ragione, e a questa ragione lo Stato deve resistere.

Si parla di svecchiare la magistratura; ma che cosa vuol dire ciò? Si può accettare la frase e il concetto, quando s'intenda che lo svecchiare significasse allontanare dal servizio quelli che si son resi inetti; ma svecchiare sol per fare più rapidamente posto ai giovani, sarebbe non equo, e lo Stato nostro non dovrebbe permetterlo.

Io, dai miei anni giovanili, fui abituato a rispettare grandemente la magistratura italiana, fui abituato a rispettarla, soprattutto per quel senso di forte disciplina che essa non smise mai, anche nei momenti delle maggiori angustie economiche; ma non vorrei che queste tradizioni della magistratura italiana dovessero andar perdute, e si perderebbero, qualora si desse facile appiglio a simili tendenze e agitazioni.

Certo bisogna incoraggiare i giovani valorosi, ma l'incoraggiamento a favore dei giovani valorosi non deve riuscire di danno ai più anziani. I giovani, quando abbiano veramente merito, non dubitano, giungeranno ai gradi più alti della gerarchia; ma sappiano però, che nella coscienza del paese sarebbe maggiore ingiustizia l'allontanare dal servizio un funzionario anziano degno e capace anzichè far ritardare di qualche anno l'avanzamento dei giovani.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io mi sono permesso di chiedere la parola, e chiedo perdono ai signori senatori, se aggiungo una sola osservazione ai profondi argomenti, alle molte dimostrazioni che ha fatto l'onor. relatore a proposito di questo articolo. Solamente mi resta un dubbio, e non è una obbiezione, non è una ragione contraria, è unicamente un dubbio che io mi permetto di esporre al Senato.

Se è vero che il limite di età sia, in questa materia tanto delicata e tanto importante della

Magistratura, una necessità, e nessuno lo nega, se questo è vero, quale è il fondamento giuridico di questo limite? Certamente, come ha detto con tanta eloquenza e profondità il relatore, certamente è una presunzione di una adattabilità che manca all'ufficio importantissimo e gravissimo del quale si tratta; ed io ammetto questo fondamento. E se esso è vero, è opportuno che il Governo possa collocare a riposo chi non può più utilmente ed efficacemente prestare l'opera sua.

Ma se questa è regola generale, io domando, ed in ciò è il mio dubbio: perchè si fa una distinzione tra i pretori, i sostituti ed i magistrati di Cassazione? Se è la deficienza di mentalità che impedisce ad un uomo, giunto ad una certa età, di esercitare l'ufficio di magistrato, tale deficienza deve essere regolata per tutti egualmente, e non comprendo perchè per i pretori si debba presumere che a 65 anni non saranno più capaci, mentre, per i giudici di cassazione si presume tale incapacità a 75 anni.

Io desidererei che quest'articolo fosse emendato nel senso di stabilire un limite sicuro e certo di età, ma qualunque esso sia, debba essere uguale per tutti. (*Benissimo*).

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Dichiaro di parlare adesso per conto mio e non a nome dell'Ufficio centrale, per la maggioranza del quale parlerà l'onor. relatore, come per la minoranza che fu costituita dall'on. Del Giudice, egli medesimo ha già parlato così eloquentemente.

Le ultime parole del mio carissimo amico l'on. senatore Buonamici, hanno spiegato meglio il vizio fondamentale della tesi sostenuta dal senatore Del Giudice. Pare che continuiamo a credere sul serio che tutti gli uomini siano eguali; questa idea così erronea si vuole ora applicare in una materia nella quale la disuguaglianza è già dimostrata dall'esperienza circa le condizioni diverse delle singole persone delle quali ci occupiamo, cioè dei magistrati giunti, in pari età, a diversa altezza di funzioni. Sì, tutti gli uomini sono uguali; lo ha proclamato la rivoluzione francese negli immortali principi dell'89; ma sono uguali dinanzi alla legge,

uguali nei loro diritti, nella loro potenzialità giuridica, non nella potenzialità effettiva di lavoro, di produzione di opere intellettuali o di altra specie. Che gli uomini siano tutti disuguali da questo punto di vista, è un postulato così elementare della sociologia non meno che delle scienze biologiche, che io stimerci fare torto a me stesso se pensassi di intraprenderne lo svolgimento innanzi al Senato. Ora, quando si dice: l'uomo che nel corso della sua vita di magistrato ha dato tali prove di vigore intellettuale e di energia di lavoro da poter salire ai più alti gradi, fornisce un affidamento che conserverà anche in una età relativamente avanzata le forze necessarie per bene adempiere al suo ufficio, affidamento che non offre colui il quale, viceversa, in età meno avanzata, o fino dalla gioventù, ha dato prova di essere troppo debole per affrontare e superare le prove di selezione che appunto servono a classificare le energie migliori e più valide, si stabilisce un principio conforme alla realtà delle cose, al dettame di tutte le scienze di osservazione, di tutte quelle che hanno dovuto, per i diversi loro intenti, esaminare quali siano i risultati, quali le leggi che governano ogni processo di selezione.

Il collega Del Giudice è animato da un sentimento molto soggettivo che l'onora altamente, e che deve anche confortarlo vivamente: egli sente (poichè l'età dei senatori è pubblicata ufficialmente, non faccio dispiacere a lui rammentandogliela) che i suoi 70 anni suonati non gli pesano sulle spalle. Egli fa lezione con tanta vivacità di forma e vigore di eloquenza, con tanta energia giovanile di pensiero e di cultura come la faceva 20 o 30 anni fa; egli è capace di ascensioni alpine e di cavalcate oggi come 20 anni fa. Egli è un prodotto prezioso della selezione umana; ma non può supporre che tutti siano eguali a lui; io credo, per esempio, che il nostro collega Buonamici, invitato ad una ascensione alpina o ad una cavalcata, non si sentirebbe di accettare una gara col collega Del Giudice. Parlo solamente di una gara di ordine fisico, poichè quanto ad altezza d'ingegno, non v'è fra i due colleghi differenza di valore. Però la questione della validità fisica del magistrato, ossia della generalità degli uomini che esercitano una determinata funzione, va tenuta in considerazione. A 65 anni non tutti

sono egualmente validi; ciascuno conosce una quantità di persone che a 65 anni cominciano a risentire fortemente gli acciacchi della vecchiaia in modo tale da non permettere loro quella prontezza e continuità di prestazione di lavoro individuale in una funzione pubblica, quale si richiede per i magistrati in genere e forse più nei gradi inferiori, quali appunto quelli indicati nell'articolo del progetto di legge.

Però io non voglio trincerarmi nel tema della conservazione o della perdita delle energie fisiche, quantunque ritenga che il collega Del Giudice abbia esagerato molto col negare la necessità di questo coefficiente per l'opera del magistrato e specialmente del pretore: voglio piuttosto seguirlo nel campo della discussione più elevata a cui dedicò una parte del suo discorso. Egli ha affermato, a modo di premessa, che lo stabilire per gli uffici inamovibili un limite di età, è semplicemente stabilire la presunzione della incapacità intellettuale che raggiunge l'uomo a quell'ora della sua vita.

Perciò egli stima che il limite d'età di 75 anni sia più che ragionevole, mentre un limite inferiore non gli pare affatto ragionevole. Per altro, veda il collega Del Giudice come egli abbia seguito un concetto che è proprio figlio della fallace idea della reale eguaglianza di tutti gli uomini nelle attitudini e nelle energie intellettuali e fisiche. Quando egli afferma che il limite di età di 75 anni è giusto, quando stabilisce a 75 anni il vero momento della indoneità che sopraggiunge a qualunque uomo rendendolo incapace al buon esercizio delle funzioni di magistrato, dimentica che alla sua destra e alla sua sinistra in questo momento stanno seduti due uomini, l'onor. Pagano e l'onor. Giorgi, che sono stati illustrazioni della Magistratura nei più alti Consessi dello Stato, e che sarebbero ancor oggi validissimi intellettualmente ed anche fisicamente, per grazia di Dio, ad esercitarne le funzioni, quantunque abbiano passato i 75 anni.

Non è vero dunque che questo sia il limite dell'età nella quale inesorabilmente ogni uomo è toccato dalla incapacità intellettuale; è bensì vero che ciascun uomo diventa inabile all'esercizio delle sue funzioni, all'applicazione utile della sua mente in delicate e gravi funzioni pubbliche, secondo che abbia la fortuna di una maggiore o minore resistenza, di una maggiore

o minore energia, di una fibra, insomma, più o meno forte; ciascun uomo diventa inabile quando lo diventa.

Però la legge non poteva attribuire al Governo l'arbitrio di collocare a riposo i magistrati, mano a mano che diventassero inabili in ragione delle singole costituzioni organiche. Oltre al pericolo insito nell'indole di simile potere, vi sarebbe stato pure un grave inconveniente; ciascun magistrato divenuto inabile all'esercizio delle proprie funzioni avrebbe potuto continuare ancora per un tempo più o meno lungo in questo esercizio, finchè il Governo si fosse accorto della sua inabilità e avesse provveduto a collocarlo a riposo. La legge del 1865 ha dovuto applicare un criterio di livellazione, e accolse quello dei 75 anni. Però allora la schiera dei magistrati era molto meno numerosa e le loro attribuzioni erano molto meno complesse, molto meno difficili e molteplici di quello che siano oggidì. Il fardello delle cognizioni richieste al magistrato, la conoscenza delle leggi che è necessario possedere e avere costantemente presenti all'intelletto e alla memoria erano pesi molto più lievi. È accaduto tuttavia che l'età dei 75 anni, per quelli i quali non avevano potuto superare la prova di selezione che porta su agli alti gradi, ed è insieme garanzia della maggiore resistenza intellettuale e fisica, si manifestò un limite di tolleranza eccessivo. Costoro in pratica diventarono nella magistratura inferiore un peso morto, una zavorra che impediva il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia e un ostacolo all'avanzamento di altri colleghi. Quindi è venuta una legge nel 1904, per una volta tanto, che autorizzò il Governo a licenziare i pretori che avessero raggiunto l'età di 65 anni; poi nel 1907, visto che questo provvedimento non era bastato, si trovò necessario di diminuire il limite di età dei magistrati di grado inferiore a quello di consigliere di cassazione e portarlo a 70 anni.

A questo punto debbo osservare che, poichè nessuno è più sapiente del legislatore, e poichè la legge del 1907 ha conseguito l'approvazione dei due rami del Parlamento, dopo ampie e mature discussioni che tutti ricordano, si dovrebbe ritenere che con quella legge già sia stato affermato, ed affermato saviamente, il principio di differenziazione della potenzialità in-

telletuale dei magistrati, che dipende dall'avvenuta selezione dei medesimi, con la designazione di coloro che per superiori qualità di mente e di operosità, sono idonei a salire nei gradi superiori, lasciando in posizione inferiore quelli che codeste doti non possiedono.

Peraltro c'è anche un'altra ragione, oltre a quella del limite di idoneità, che, come ho detto, è molto difficile a stabilire e si risolve in una presunzione che vale quello che vale, qualunque sia l'età a cui questa presunzione viene affidata, c'è un'altra ragione, dico, che rende necessario il limite dell'età, ed è questa. Tutti i grandi organismi burocratici, quindi anche l'organismo dell'amministrazione della giustizia hanno bisogno d'esser governati con un criterio politico che lo Stato non deve trascurare; il criterio, cioè, di assicurare un conveniente avanzamento a tutti coloro che prestano volentosa e utile l'opera negli uffici pubblici. Questa necessità, in un corpo come la nostra Magistratura, si è fatta sentire più viva, nell'ultimo periodo di tempo, perchè gli organici della Magistratura sono aumentati.

Infatti nel 1865 non avevano certamente 4000 magistrati in attività di servizio quanti oggi ne contiamo; credo non ne avessimo nemmeno la metà quando fu stabilito il limite di 75 anni.

Oggi il carissimo collega Del Giudice ha esclamato: Non dubitino i giovani che verrà anche per loro il momento della promozione, ma il paese vede di mal occhio che, per affrettare questo momento, si faccia torto ai vecchi che pure sono validi e capaci di prestare servizio!

Ora, io devo rilevare, in linea di fatto, che questi giovani in attesa di promozione, ai quali il senatore Del Giudice rivolge l'esortazione di aspettarla ancora indefinitamente, non sono affatto giovani; sono uomini di età matura; lo dissi già anche un altro giorno, durante la discussione di questo medesimo disegno di legge.

Noi abbiamo nei tribunali un forte numero di giudici, di sostituti procuratori del Re, fra cui molti valorosi e degni di salire ai gradi superiori, che sono vittime della legge Zanardelli del 1890, dalla quale furono obbligati tutti, capaci e incapaci, valorosi e non valorosi, a subire la legge rigorosa dell'anzianità; abbiamo nei tribunali molti giudici che non hanno ancora una grande anzianità di grado, ma ne

hanno molta di servizio, e vedono avanti a loro una siepe fitta di magistrati più anziani che impedirà per molti anni l'avanzamento ai gradi superiori, malgrado che la legge del 1907 abbia abbassato parzialmente il limite di età a 70 anni.

Questi giudici non sono giovanotti impazienti di saltare, come diceva il senatore Del Giudice, sono uomini maturi, i quali approssimativamente, toccano una età media di 45 anni. Lo creda, onor. Del Giudice, prima dell'applicazione della legge del 1890, prima cioè che questa producesse i suoi peggiori effetti, un Magistrato di discreto valore, all'età di 45 anni potea confidare di essere già pervenuto al grado di consigliere di appello: oggi invece è molto se arriva ad essere ammesso al concorso, cioè al giudizio di promovibilità, salvo attendere la nomina quando ci saranno posti disponibili, purché abbia la fortuna di ottenere giudizio favorevole. Dunque non si tratta d'impazienze nè di salti, bensì proprio della necessità politica di provvedere ad un alto interesse dello Stato, che è quello di non mantenere il lievito di un malcontento ragionevole nelle file della Magistratura. Nel provvedervi, si rende insieme omaggio a quelle leggi biologiche e sociologiche della selezione, alle quali feci allusione da principio; esse consigliano il Governo ad imporre una certa restrizione alle speranze di coloro che, fino ad oggi, hanno confidato di poter arrivare all'età di 70 anni, senza vedere diminuito il loro stipendio, anche se le forze e le attitudini loro siansi rivelate inferiori ai doveri dell'ufficio.

Il senatore Del Giudice ha voluto spezzare una lancia in particolare per i pretori, combattendo il proposto limite di età dei 65 anni. Pertanto credo che egli abbia convenuto, almeno in modo implicito, dato il sistema dei concorsi che vige da qualche anno, che i giudici di tribunale, i quali potevano concorrere e non hanno concorso, o che hanno concorso e non sono riusciti, e hanno raggiunto l'età di 65 anni senza promozione, hanno dato una così poco felice prova delle loro attitudini, da essere giustificato, riguardo a loro, il proposto provvedimento. Parliamo pure dei pretori, poichè egli ai pretori si è fermato. Ma i pretori di cui parlava il senatore Del Giudice non mi pare che possano trovarsi in servizio attualmente; tutt'al più saranno quelli che raggiungeranno il 65°

anno, dopo lo sdoppiamento della carriera che questo progetto di legge propone; cioè che raggiungeranno quella età fra 30 o 40 anni circa e forse anche al di là. I pretori che abbiamo oggi sono tutti di quelli istituiti dalle leggi Zanardelli e Orlando del 1890 e del 1907, le quali avendo unificata la carriera della pretura e dei tribunali, non permettono che un uomo rinunci all'aspirazione di salire automaticamente: il magistrato il quale ha raggiunto un certo grado di anzianità passa dall'ufficio di pretore a quello di giudice, o, come ora si dice, da giudice aggiunto a giudice. Osservò il senatore Del Giudice che si può rinunciare alla promozione, perchè si può essere contenti di starsene nella pretura.

Egli conosce parecchie persone di così modesta aspirazione, o almeno crede che ne esistano. Io, che vivo nella Magistratura da parecchi anni, e che ho dedicato tutta la mia vita allo studio, specialmente pratico, degli ordinamenti giudiziari, gli posso assicurare che le persone le quali vivono contente dell'ufficio di pretore, e non domandano di meglio che continuare ad esercitarlo, anche per quei pochi anni, dal 65° al 70°, devono essere un numero così trascurabile, nella grossa schiera dei magistrati, che, davvero, non si può aver riguardo a questi pochi singolarissimi, per derogare dal principio normale della selezione.

Il progetto vuole soltanto attuare questo principio con criterio alquanto progressivo, svolgendo la tendenza la quale già fu affermata dalla legge del 1907. Io, personalmente, avrei molta simpatia per l'opinione del collega Buonamici, nel senso che vorrei abbassati i limiti di età anche per i magistrati superiori; domanderei che fosse inflitto anche a me l'abbassamento del limite di età, almeno di un quinquennio. Oggi sento che esercito le mie funzioni con tutta quella poca capacità che posseggo, con tutta la coscienza ed energia di cui sono capace; ma non sono sicuro che, passata l'età di 70 anni, potrò conservare la verde invidiabile vitalità che ammiro in alcuni dei nostri colleghi, in questo Senato che è per sua natura un ambiente di raffinata selezione, ma che non osservo affatto nei collegi giudiziari, i quali sono ambienti meno perfettamente selezionati, e cioè non sono il prodotto di una selezione così elevata, come il Senato del Regno.

Quindi per conto mio auguro che il Senato non dia ascolto all'eloquente perorazione del collega senatore Del Giudice, in favore dell'età, e accolga le proposte del Governo.

Tanto sono convinto dell'utilità di queste proposte dal doppio punto di vista di tutelare la buona costituzione della Magistratura, e di tutelare anche i legittimi interessi di quelli che il collega Del Giudice ha chiamato giovani impazienti, ma io chiamo vittime di un ordinamento che ha ritardato enormemente la loro carriera, che mi sono permesso, per mio conto personale sempre, non come membro dell'Ufficio centrale, di proporre (e l'ho depositata al banco della Presidenza), una disposizione transitoria aggiunta in questi termini:

« Entro i primi tre anni dell'attuazione di questa legge, il Governo del Re potrà collocare a riposo i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Cassazione che abbiano compiuti quarant'anni di servizio, con le norme graduali che saranno stabilite nel regolamento ».

L'aver compiuto quarant'anni di servizio significa aver acquistato diritto al massimo della pensione, quindi sono rispettati gl'interessi economici degl'individui per quanto è possibile e ragionevole.

Ho sentito parlare, non in quest'Aula, ossia anche qua dentro fu pronunciata qualche parola sull'argomento, ma specialmente se ne parlò fuori, se ne parlò in assemblee giudiziarie, la voce ebbe eco anche nella stampa, di epurazione della Magistratura.

Io non posso negare, come non debbo affermare, che nella Magistratura, come in tutti i grossi corpi costituiti di un numero considerevole di persone, vi sia qualche elemento, che dal punto di vista morale non sarebbe desiderabile che vi rimanesse. Vi sono procedimenti mediante i quali il legislatore ha provveduto a questa eventualità; posso augurare che i metodi stabiliti ricevano attuazione con tutta la maggiore equità e fermezza; ma qui non si tratta di epurare la Magistratura da elementi moralmente inferiori; ciò che occorre è di sfollare (permettetemi la parola non troppo elegante) di sfollare la Magistratura di un certo numero di elementi che sono diventati meno capaci per l'aggravarsi dell'età e per le condizioni che l'età seco trascina. È vero che le norme vigenti danno qualche facoltà al

Governo; ma l'effetto non ne è sicuro, e sopra tutto manca il modo di provvedere rapidamente con una certa larghezza, come ora se ne sente il bisogno.

L'articolo 203 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 stabilisce che quando un magistrato è diventato inetto, per mali fisici o indebolimento intellettuale, all'esercizio delle sue funzioni, si attui un procedimento per eliminarlo dalla Magistratura. Questa disposizione fu riprodotta nella legge del 1908 sulla disciplina della Magistratura. Ma il vero è che un fatale concorso di circostanze, di cui è inutile discutere dopo la prova di circa 50 anni di esperienza, dimostra insufficienti, anzi del tutto illusorie, le provvidenze di tali leggi.

Abbiamo visto magistrati colpiti da gravissime malattie, certamente inguaribili, conservare per parecchi anni la loro funzione, almeno di nome, ingombrare i ruoli, e qualche volta i seggi dei tribunali o delle Corti, e per un'ora proprio più o meno ben inteso, sforzarsi, anche malati, anche impotenti, a comparire alle udienze, qualche volta facendosi trasportare (questa è la vera parola che fa al caso) nelle aule giudiziarie per rendere un simulacro di giustizia. Abbiamo veduto anche altissimi magistrati notoriamente ridotti in condizione di non poter più esercitare le loro funzioni, restare, malgrado tutto, nell'esercizio di questo ad onta delle preghiere e dei suggerimenti del ministro (perchè il ministro più di questo non può fare), ed anche contro i consigli ed i suggerimenti degli amici e dei parenti, che avrebbero desiderato, per onor loro, che cessasse lo spettacolo lacrimevole della loro inettitudine.

Di questi casi ne abbiamo avuti così nei gradi superiori come negli inferiori, e possono ripetersi quotidianamente.

Un provvedimento che permetta al Governo di liberare un poco la magistratura dall'eccesso di persone non più perfettamente idonee ad esercitarla, e che pure abbiano raggiunti i quarant'anni di servizio - quindi in condizione di non soffrire un danno economico troppo notevole se collocati a riposo - mi sembra che sarà salutato con soddisfazione dalla magistratura inferiore, da quella che oggi soffre per la pletera ingombrante nei gradi superiori; e sarà soprattutto un provvedimento il quale migliorerà sostanzialmente la nostra magistratura.

In questi giorni di discussione così larga, così ampia, così interessante, che il Senato ha fatto intorno all'ordinamento giudiziario, ho sentito più volte, in una forma o in un'altra, qualche volta in forma mite, qualche volta in forma aspra, qualche volta in forma benevola e qualche altra in forma mordace, ripetere che la Magistratura non risponde ai requisiti che il paese desidera ravvisare fiduciosamente in essa. Questa nota fu ripetuta insistentemente, durante la discussione.

Non dico: epuriamo la Magistratura; dico: miglioriamone la compagine dal punto di vista della osservanza delle leggi fisiologiche, e delle leggi sociologiche, con la eliminazione degli elementi meno adatti all'esercizio della funzione.

Questo è un compito che il Parlamento deve affidare al Governo, perchè non si può certamente dettare una disposizione legislativa, la quale determini chi deve essere collocato a riposo, e chi deve restare in servizio. Il risultato si può conseguire in due modi: o con l'abbassamento dei limiti di età in modo permanente, o con una disposizione transitoria come quella che ho avuto l'onore di proporre. Finalmente, per ottenere una completa efficacia, si potrebbero anche associare i due metodi, adottando le disposizioni sul permanente abbassamento dei limiti di età, ed anche la disposizione transitoria che ho testè letto e sviluppato.

Mi auguro che in questi sensi siano le deliberazioni definitive del Senato, e desidero che l'onor. ministro voglia fare buon viso alla mia proposta.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stato di previsione della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Presentazione di relazioni.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori prof. Carlo Fadda e dottor Felice Santini.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'ordinamento giudiziario.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. In questo argomento, poco simpatico soprattutto in Senato, dell'età, io vorrei proporre di tornare al testo del disegno di legge ministeriale.

Io credo che in questo disegno si abbiano delle proposte medie, le quali possono dar soddisfazione a tutti. Si propone infatti di stabilire i limiti di età a 65 anni per i gradi inferiori della Magistratura, per i pretori, giudici, sostituti procuratori del Re; di 70 anni per tutti gli altri fino al grado di consigliere di Cassazione compreso; e finalmente di 75 anni per i gradi supremi della Magistratura.

Sono limiti di età che già di per sé sono alquanto superiori a quelli delle altre carriere, per le quali limiti di età sono fissati. E si comprende che non si stia, per esempio, ai bassi limiti di età richiesti per la marina e per l'esercito, poichè si tratta di professione che non richiede l'attività fisica che si deve riscontrare nei militari; ma tuttavia conviene che si conservi non solo attività intellettuale, ma energia di volontà anche nel giudicare. In generale si trascura questo elemento, e si crede

che il giudicare consista puramente in una operazione mentale, la quale può essere compiuta certamente anche da persone avanzate in età; ma, per ben adempiere ai doveri del magistrato, bisogna che questi senta in se stesso anche l'energia necessaria al proprio ufficio, e questa energia purtroppo, coll'età, nella media degli uomini vien meno.

Diceva assai bene il collega Mortara: è necessario che ciascuno di noi nel giudicare di questa materia, si spogli non solo del sentimento della propria individuale vigoria, ma anche del sentimento che può nascere in ogni senatore nel contemplare i propri colleghi.

Il Senato non è certo un'assemblea di giovanotti, ma è un'assemblea di uomini certamente più robusti della media degli Italiani. Ciascuno di noi, per la prova fatta nella sua vita, per i titoli che ha dovuto conseguire per essere ammesso in Senato, ha dimostrato di essere molto al di sopra della media degli altri nostri concittadini. Non commettiamo dunque l'errore di giudicare gli altri da noi stessi: vediamo quale può essere la vigoria media intellettuale e morale degli Italiani in una determinata età.

Ora, è certo che, se voi interrogate l'opinione comune, essa vi risponderà, come la Bibbia già rispondeva, che la massima età dell'uomo è quella di 70 anni. Tutto il tempo che si vive oltre i 70 anni, è un eccezionale guadagno, che non si può mettere nel calcolo della vita. Chi è giunto ai 70 anni ha compiuto il proprio ufficio in questo mondo; il resto è al di sopra della media umana. Onde la legge, che fissa a 70 anni il termine della carriera della Magistratura, ha per sé, si può dire, tutta l'esperienza dei secoli in questa materia.

Sessantacinque anni sarà l'età massima per i magistrati minori. Il collega Del Giudice trova poco equa questa diversità del limite di età; ma egli deve pur pensare che, se un magistrato è giunto a 65 anni, rimanendo sempre nei meno elevati uffici dell'ordine giudiziario, ciò significa che certamente egli non ha dato prova di capacità straordinaria, e non è male allora che egli sgombri il proprio seggio per lasciarvi salire persona di maggior valore.

Non accetterei invece il sistema intermedio proposto dal collega Mortara, per la ragione che, ricorrendo alla determinazione del tempo del

servizio anziché a quella dell'età, si verrebbero a produrre forti disuguaglianze individuali, perchè tutto dipenderebbe dal giorno dell'inizio della carriera giudiziaria. Bisogna ricordare che nella carriera giudiziaria non si entra soltanto dalla grande porta comune, che dà adito ai primi scalini, ma vi si può entrare come avvocati provetti o come professori, o per titoli analoghi - dall'Avvocatura erariale, per esempio - direttamente ai gradi superiori: ed allora potrebbe darsi benissimo che prima di compiere i 40 anni di servizio si fossero compiuti anche gli 80 anni di età. Dunque stiamo piuttosto, come fa il progetto ministeriale, ad un limite di età fisso, chiaro, stabilito, che il calendario stesso ci possa indicare con precisione.

Solo vorrei - e credo che la mia proposta non sia lontana dal desiderio stesso del ministro - che si facesse una piccola aggiunta all'articolo da lui proposto. E vedo con piacere che il ministro del tesoro porge attenzione a queste mie parole, perchè esse sono rivolte più a lui forse che al ministro di grazia e giustizia.

È necessario che, specialmente nei primi tempi dell'applicazione di questa legge, sia fatto ai magistrati, che sono collocati a riposo per limite di età, un trattamento tale di pensione che non vi sia nulla di duro nel provvedimento legale. Se questi magistrati non avranno ancora compiuto gli anni di servizio per ottenere la piena pensione, conviene che questa sia loro concessa...

DEL GIUDICE. *Crescit eundo.*

(*Segni di dubbio da parte del ministro del tesoro.*)

SCIALOJA... Non sarebbe gran cosa. Forse la cosa può essere anche temperata, ammettendo che la prima applicazione di questa legge si faccia gradualmente in due anni, in modo che soltanto fra due anni avvenga il collocamento a riposo in forza dei limiti di età.

Ma insomma, o per un verso o per l'altro, è necessario che si aggiunga a questa disposizione di legge, che io approvo, qualche temperamento per facilitarne la prima applicazione. Io spero che il ministro voglia egli stesso proporre questo emendamento, il quale deve essere appunto calcolato anche nei suoi risultati finanziari di accordo col ministro del tesoro.

Forse il ministro di grazia e giustizia se

non ha già studiato col collega del tesoro questo punto, potrebbe riservarsi di presentarci le sue proposte al riguardo in un'altra seduta; ma per far passare il nuovo limite di età, a me pare necessario che si aggiunga questo equo temperamento. Con esso nè nella nostra Camera, nè forse nella Camera dei deputati, potrebbe trovar gravi difficoltà, la proposta ministeriale. (*Approvazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Innanzi tutto, mi associo completamente all'ultima parte delle giuste osservazioni fatte dall'onor. Scialoja, circa l'opportunità che l'applicazione della nuova disposizione abbia qualche temperamento d'indole finanziaria a favore dei magistrati per i quali eventualmente fosse pregiudizievole, avvertendo però che lo stato della graduatoria dei magistrati non lascia dubitare essere lieve il sacrificio che s'imporrebbe al Tesoro; e quindi, piuttosto che rinviare l'applicazione completa della legge, sarebbe assai meglio invece allargare alquanto e subito i cordoni della borsa, perchè è molto utile che la legge sia applicata immediatamente in questa essenziale sua parte.

Quanto alla mia proposta aggiuntiva, debbo dare uno schiarimento in relazione a quanto l'onor. Scialoja ha detto.

La differenza di trattamento che l'applicazione di questa proposta fece temere all'onorevole Scialoja, non potrebbe riguardare che coloro i quali dalla avvocatura libera fossero entrati nella Magistratura ad una certa età, non mai chi sia entrato nella Magistratura dall'Avvocatura erariale o dalla cattedra.

SCIALOJA (*interrompendo*). Ma alla cattedra si arriva generalmente a 35 anni.

MORTARA. Noi sappiamo quanti magistrati attualmente in servizio provengono dalla cattedra.

SCIALOJA. Ma e per l'avvenire?

MORTARA. Si tratta di una disposizione di carattere unicamente transitorio, la quale non sarebbe applicata neppure ai due o tre magistrati attualmente in servizio provenienti dall'Università, i quali non verrebbero a compiere i 40 anni di servizio nel periodo designato. Ad ogni modo, cumulando il servizio prestato come insegnante a quello prestato nell'Amministrazione della giustizia, essi probabilmente rag-

giungeranno i 40 anni di servizio al momento medesimo in cui lo raggiungono gli altri magistrati.

Ad esempio, io stesso a 70 anni di età, compirò 40 anni di servizio, se sarò vivo. E credo che anche gli altri magistrati già professori si debbano trovare in analoga condizione.

Infine, dal momento che ho già dichiarato come sia utile che il sistema dei limiti di età abbia ancora più largo sviluppo, mi son già dichiarato implicitamente favorevole per quel maggior abbassamento che si credesse di proporre.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho ammirato la molteplicità degli argomenti che il mio collega ed amico, collega ed amico di lunga data, il prof. Mortara, ha svolto nel suo lungo discorso; ma, lo dico francamente, non ho capito la ragione della differenza che si vuol fare tra i pretori, procuratori del Re e giudici di Cassazione ed altri magistrati, e per la quale si vorrebbe stabilire un limite d'età più basso per i pretori, e più elevato per gli altri magistrati.

Quando si tratta di attitudine a giudicare, a conoscere dei diritti dei cittadini, non v'è e non vi può essere differenza tra i diversi magistrati; l'attitudine fisica ed intellettuale di cui ha lungamente parlato il senatore Scialoja, deve essere perfettamente eguale per tutti i magistrati.

Ed anzi mi permetto, se il Senato me lo consente, di dire che la legge, che stiamo discutendo ha un vizio, o almeno a me sembra che l'abbia, il vizio di credere i pretori magistrati inferiori e meno capaci degli altri. Io ritengo che la magistratura del pretore sia la prima, la più importante, quella alla quale il Governo dovrebbe particolarmente provvedere e pensare, perchè il pretore è il giudice popolare, è il giudice delle piccole cause, ma importanti sempre, del popolo, a questo giudice popolare deve un buon Governo pensare e provvedere.

Onde è che io, fermo nel mio proposito, debbo proporre un emendamento a questo articolo, emendamento che è dettato dalle mie convinzioni, che forse non sarà accolto, perchè diversa potrà essere la opinione prevalente dei miei colleghi. E l'emendamento che io propongo è questo: che, posti alla pari tutti i magistrati,

essi possano essere collocati a riposo a 65 anni. Con ciò non tolgo la facoltà al Governo, di collocare a riposo i magistrati che abbiano meno di 65 anni e di mantenere in ufficio coloro che abbiano più di 65 anni. Né si tratta di cosa nuova, poichè per i professori universitari è stabilito il limite di età per il collocamento a riposo a 75 anni.

Ma se un consiglio di professori, adunato dal ministro, giudica che, anche al di là di 75 anni, tale o tal altro professore sia capace di continuare il suo esercizio d'insegnamento, egli continua a rimanere al suo posto.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Alle osservazioni del senatore Del Giudice ha già risposto un altro membro dell'Ufficio centrale, l'onor. senatore Mortara. E perciò non mi fermo sulla disposizione del capoverso dell'art. 17, che stabilisce il collocamento a riposo di ufficio dei pretori, dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

La maggioranza mantiene il capoverso, sostituendo soltanto la disgiuntiva « o » alla congiuntiva « e ». E quindi il capoverso suonerebbe così: « I pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati a riposo quando abbiano compiuto l'età di 65 anni o 40 anni di servizio ».

E, come la maggioranza mantiene la disposizione del capoverso dell'articolo 17, così mantiene ancora l'emendamento proposto al disegno ministeriale, che cioè i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione debbono essere collocati a riposo di ufficio all'età di 75 anni.

Nella discussione generale, rispondendo al senatore Scialoja, esposi i motivi di questo emendamento, e dissi che l'età di 70 anni non può far presumere l'incapacità ad esercitare le funzioni giudiziarie. Soggiunsi che i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti, i quali hanno eguale grado e stipendio e compiono anche funzioni giurisdizionali, sono collocati a riposo a 75 anni; e dissi che non si poteva e non si doveva fare ai magistrati una condizione più sfavorevole.

A queste osservazioni non ho null'altro da aggiungere a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Gli onorevoli senatori Mortara e Scialoja accennarono al carattere ingrato di questo argomento; ma io ho il fermo convincimento che la proposta contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge risponde alla necessità del pubblico servizio.

L'Ufficio centrale del Senato ha modificato la proposta del Governo nel senso che siano collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità, i pretori, giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano raggiunto l'età di anni 65, e compiuto 40 anni di servizio. Questa proposta è stata all'ultimo momento modificata nel senso che il collocamento a riposo debba avvenire quando si sarà verificata l'una o l'altra ipotesi, in conformità della legge sulle pensioni. L'Ufficio centrale ha elevato poi a 75 anni il limite di età proposto nel disegno ministeriale a 70 anni per gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di cassazione.

Debbo dare ragione della proposta presentata, che mantengo, dolente di non poter aderire alla modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Non debbo, onorevoli senatori, discutere quale influenza in genere può avere nella determinazione e ricognizione delle attitudini umane l'età di 70 e 75 anni.

La questione che viene innanzi al Senato è diversa.

Nessuno ha mai messo in dubbio che a settanta anni, ed anche in una età superiore, vi siano persone che conservino intiero il patrimonio intellettuale e le attitudini necessarie. Ma d'altra parte non può ragionevolmente ammettersi la presunzione che a 70 anni di età, dopo un lungo periodo di lavoro intenso, specialmente intellettuale, tutti indistintamente possano essere adatti a sopportare i pesi di uffici pubblici che richiedono costante agilità di mente, e fisica vigoria.

Nella Magistratura come nelle altre pubbliche Amministrazioni vi sono stati e vi sono uomini che, malgrado l'età avanzata, conservano la loro elevata l'intelligenza e possono

rendere ancora importanti servizi. Ma, pur troppo, se eccezioni si riscontrano, la condizione ordinaria è diversa, perchè l'intelletto come le forze fisiche hanno un limite che non può d'ordinario essere sorpassato. E le eccezioni non possono essere norma regolatrice nell'ordinamento di un servizio pubblico sopra ogni altro importante e delicato, come quello della Magistratura, che negli alti gradi, come nei gradi minori, ha bisogno di uomini validi e capaci.

Da ciò è derivata la determinazione di un limite di età corrispondente alle condizioni del maggior numero, in ragione del lavoro e delle funzioni che non possono essere in modo conveniente disimpegnate da intelletti stanchi o da organismi in fiacchiti. Chi guarda alle condizioni attuali della Magistratura, non può non riconoscere che il limite di 75 anni è oramai riconosciuto tale da non offrire in generale la sicurezza di opera efficace. E ciò impone ai pubblici poteri l'obbligo di provvedere, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, con un criterio che meglio risponda al bisogno.

Ciò è richiesto specialmente dalle funzioni che devono essere disimpegnate. Basterà guardare a quella che è affidata ai pretori, che impone lavoro continuo e intenso. Le attribuzioni dei pretori in materia civile e penale, le istruttorie, gli accessi sui luoghi, che importano, specie nei mandamenti rurali, per le condizioni di viabilità deficienti, obbligano a sopportare disagi non lievi, richiedono persone che abbiano forze fisiche e intellettuali proporzionate al lavoro. Senza di ciò il magistrato che è più vicino alle popolazioni non potrà rispondere alle necessità del servizio. Ed è perciò che le funzioni di pretore, sono normalmente affidate a magistrati che per l'età non avanzata conservano le attitudini necessarie.

Le condizioni del personale obbligano talvolta a dover mantenere nell'ufficio giudici anziani che non sono più in grado di sopportarsi i pesi dell'ufficio. Sono continui i reclami per gl'inconvenienti che derivano dalla conservazione di questi elementi divenuti inadatti, che l'interesse vero del servizio richiede siano eliminati. Ciò confermano le relazioni dei capi delle Corti, i lamenti e i voti delle popolazioni, che non riesce talvolta agevole di secondare. Prolungare ancora queste condizioni

di cose non è possibile. Da ciò la proposta contenuta nell'articolo 17, ispirata a queste urgenti necessità.

La giustizia mandamentale richiede, a preferenza degli altri rami delle amministrazioni della giustizia, magistrati veramente idonei; e ciò è anche richiesto dal nuovo ordinamento, che, creando una carriera speciale per le preture, richiede cure maggiori per il personale che vi apparterrà. Mantenere oltre il ragionevole la funzione di pretore in persone non più adatte sarebbe un errore e una colpa. Vi sono dei mandamenti nei quali i pretori, non più in grado di attendere alle mansioni del loro ufficio, lo affidano in buona parte ai vicepretori, abbandonando ad essi di fatto la direzione dell'ufficio. E questo non è certo un sistema da incoraggiare. Per impedire questi inconvenienti, e gli altri non lievi derivanti da ritardi nelle istruttorie e nei giudizi, occorre assegnare in tutte le residenze elementi validi, escludendo la permanenza nel ruolo delle preture dei magistrati invecchiati, e prescrivendo che a 65 anni, data la natura delle attribuzioni, non può essere mantenuto ulteriormente in servizio il magistrato che deve disimpegnarle.

Contro la proposta riduzione dell'età per i pretori si è accennato alle condizioni di viabilità migliorate in molta parte d'Italia, che rendono agevoli le comunicazioni. Non si tien conto però delle condizioni in cui si trovano il maggior numero di residenze rurali, lontane dalle strade e talune anche senza vie carrozzabili. Vi sono comuni della Calabria e della Sardegna nei quali vi è una grande deficienza di comunicazioni, resa più sensibile per le notevoli distanze. Eppure anche in esse il pretore deve svolgere l'opera sua con grave disagio personale, che può esser sopportato soltanto da organismi non indeboliti dall'età. E in queste sedi lontane e disagiate il pretore ha un compito specialissimo di fronte alle popolazioni e deve essere sollecito nel provvedere ai bisogni della giustizia, alla repressione dei reati, a tutti i doveri che gl'impone il suo ufficio. La proposta riduzione del limite d'età risponde pertanto ad un bisogno vero e reale, perchè dopo una vita di lavoro faticoso a sessantacinque anni potrà esservi, lo ripeto, un uomo eccezionalmente valido, perchè la eccezione è in tutte le cose

umane, ma si è in via normale in condizione diversa.

Io mi rendo ragione delle preoccupazioni che può ispirare il desiderio di non danneggiare col collocamento a riposo questi magistrati; ma, per quante queste esitanze siano legittime, io credo che l'interesse della giustizia è prevalente su qualunque interesse particolare, e che bisogna offrire colla legge le guarentigie necessarie perchè diminuisca le cause che possono perturbare il pubblico servizio. E questo del limite di età è uno dei mezzi più efficaci a questo scopo.

Lo stesso è a dire dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, i quali abbiano compiuto sessantacinque anni. In verità, quando un magistrato, malgrado la lunga carriera, non ha potuto raggiungere un ufficio più elevato, e conserva a sessantacinque anni d'età la qualità di pretore, di giudice o sostituto procuratore del Re, evidentemente ha dimostrato scarse attitudini; e la permanenza nei gradi inferiori, e le mancate speranze di miglioramento, non contribuiscono naturalmente a tenerne elevato lo spirito e ad assicurare opera veramente proficua per la giustizia.

Ogni giorno giungono al Ministero le insistenti premure, non solo dei capi dei collegi giudiziari, ma anche quelli delle curie, perchè questi giudici siano sostituiti con elementi per età e intelligenza più idonei; ciò che riesce difficile sempre e talvolta impossibile. Ed è necessario che questi voti, che rispondono a veri bisogni, possano, eliminando questi magistrati non più in grado di compiere opera utile, essere soddisfatti.

Quanto ai magistrati superiori, ai consiglieri di appello o di cassazione, la condizione delle cose non è diversa. L'on. relatore ha notato che non può presumersi che a 70 anni questi magistrati siano incapaci. Ma sarà agevole domandargli se è possibile presumere questa capacità fino ai 75 anni? Ma del resto qui non si tratta di capacità in genere. Nessuno ha mai contestato che a 75 anni, e in età anche maggiori, vi siano uomini che conservano tutte le forze dell'intelletto, e che hanno onorato ed onorano la scienza ed il Parlamento. E non manca il ricordo di eminenti personalità, che usciti per il limite di età dalla Magistratura e da altri pubblici uffici, hanno anche presieduto con opero-

sità e sapienza le nostre assemblee politiche. Ma, debbo ancora una volta ripeterlo, queste eccezioni non possono segnare la regola ordinaria, nè valere a tener elevato il limite d'età. Molti in quest'Aula ricorderanno i nomi di magistrati ridotti prima del 75° anno, in grado da offrire della loro decadenza fisica e intellettuale, doloroso e sconsolante spettacolo. Nessuno presume la legale incapacità come conseguenza ineluttabile dell'età; ma oltre i 70 anni, è d'ordinario diminuito - tolti gli organismi privilegiati - il vigore necessario e l'attività intellettuale e fisica. Negli alti uffici della Magistratura l'una e l'altra sono necessarie e indispensabili.

Nè è argomento che valga il rilievo, che nell'art. 17 si mantiene l'età dei 75 anni per i capi delle Corti di cassazione. Si tratta di poche persone, le quali, per avere raggiunto quell'alto ufficio, dimostrano la loro superiorità sulla media comune; e ciò giustifica il provvedimento adottato.

Tenuto conto, quindi, di tutte queste considerazioni, la proposta del Governo è pienamente giustificata.

Si obietta che la riduzione del limite di età a 75 anni, non è stata accolta per altre Amministrazioni e si accenna al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Si tratta di uffici diversi. Quelle alte amministrazioni, con un numero limitato di membri, possono presentare la possibilità di una selezione più rigorosa; ma nella grande massa dei magistrati, essa riesce più difficile, mentre è necessario assicurare il funzionamento regolare delle più elevate giurisdizioni, dalle quali deve venire l'impulso più efficace per l'opera di tutte le magistrature inferiori, e importa che abbiano un complesso di uomini di valore che conservino le loro energie, e possano contribuire a mantenerle all'altezza necessaria. E la proposta del Governo a questi fini è ispirata.

Riservandomi di esaminare la proposta transitoria che è stata fatta dall'onor. senatore Mortara, io m'auguro intanto che il Senato, che tiene così alta nelle sue tradizioni la tutela dei pubblici interessi, vorrà confortare del suo voto la proposta del Governo, e approvare l'art. 17 del disegno di legge ministeriale così come è formulato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Ho pure l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. Ho domandato la parola per osservare che nella proposta del Governo trovo una certa contraddizione; perciò preferisco quella dell'Ufficio centrale, secondo cui i consiglieri di Cassazione debbono andare a riposo a 75 anni di età compiuti, in conformità delle disposizioni dell'organico attuale.

La proposta del ministro, che lascia il limite di anni 75 soltanto per i capi delle Corti di appello, e lo riduce a 70 per i consiglieri di Cassazione ed a 65 per i pretori, giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re, mi sembra illogica, perchè i capi di Corte di appello, ai quali sono affidate molteplici e delicate attribuzioni, debbono non solo avere mente eletta, e profonda cultura giuridica, ma possedere attitudini direttive, e sobbarcarsi quotidianamente ad un lavoro faticoso, che spesso logora le loro facoltà, mentre i consiglieri di Cassazione, i quali sono occupati tranquillamente a studiare le cause loro assegnate, ad assistere in determinati giorni all'udienza, ed a redigere sentenze, conservano meglio, pel lavoro metodico ed ordinato, le loro facoltà intellettuali fino alla più tarda età.

Quanto poi ai pretori ed ai giudici di tribunale, e sostituti procuratori del Re, non ri-

puterò quello che bellamente ha detto il senatore Del Giudice.

Il ministro avrebbe dovuto dirci quanti sono i magistrati rimasti nel grado inferiore, che andrebbero a riposo per i nuovi limiti di età, ed indicare la ragione, per la quale non furono promossi, perchè sono sicuro che non pochi fra essi, pure essendo idonei a funzioni superiori, solo per non rompere abitudini contratte, o per non allontanarsi molto dal loro paese di origine o per ragioni economiche rinunziarono alla promozione. Ora, non sarebbe giusto dispensare costoro dal servizio in età non ancora avanzata per inettitudine presunta, ma non reale.

Che se poi molti sono effettivamente incapaci, od inetti a compiere il loro dovere, vi è il rimedio previsto dall'art. 203 della legge organica. Faccia il ministro il suo dovere, denunzi costoro al Consiglio superiore di disciplina, ed andranno via soltanto gl'indeboliti di mente, gl'inetti ed i malati.

Che dire poi della proposta del senatore Mortara di una nuova epurazione?

Il collega certamente ricorderà, che tre o quattro anni fa si fece luogo a tale epurazione. Ora dopo sì breve tempo la si vuole ripetere? Povera Magistratura! Che le giova la sua inamovibilità? Di epurazione in epurazione!

Essa oramai non può vivere più tranquilla ed adempiere serenamente al suo compito.

Debbo da ultimo ricordare ai colleghi, che con queste epurazioni l'onere delle pensioni viene notevolmente ad aggravarsi.

Allorchè fui eletto la prima volta deputato nel 1876 rilevai che la spesa per le pensioni ascendeva a 36 milioni, ed oggi sorpassa i 100 milioni.

Spero adunque che non si approvi nessuna proposta di epurazione, e che si lascino immutati gli attuali limiti di età, sia per i consiglieri di Cassazione, come per i pretori, giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io non ritornerò sulle argomentazioni con le quali ho cercato di corroborare la conclusione del mio emendamento, ma sento il dovere di dire, che i discorsi degli egregi miei colleghi contraddittori e quello da

ultimo dell'on. ministro, da me ascoltati con molta attenzione, non mi hanno persuaso.

La questione è di differenza di prospettiva; e finchè esiste tale differenza di prospettiva, manca il ponte che faciliti l'incontro tra noi. Onde io, anche per le condizioni di ordine finanziario accennate dal senatore Falconi, mantengo l'emendamento.

Mi sia permesso soltanto di aggiungere una considerazione che concerne sempre l'armonia fra le diverse parti del progetto.

C'è un articolo in questo progetto, il quale permette di concorrere per il grado di pretore fino all'età di 30 anni.

Ora, dato l'obbligo di uscita dall'ordine giudiziario a 65 anni, ne viene che tutti quei pretori i quali tardivamente, a 30 anni, sono entrati in ufficio, non potranno avere il beneficio della massima pensione, perchè da 30 a 65 anni non avranno compiuto quel numero di 40 anni di servizio necessari per ottenere il massimo della pensione.

Questo mi pare uno sconcio che converrebbe correggere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ritornerò sulla questione, ma debbo dare una risposta all'onorevole senatore Del Giudice, il quale fa una proposta diversa da quella dell'Ufficio centrale, escludendo assolutamente il collocamento a riposo dei pretori a 65 anni. L'on. senatore non tiene conto che l'ipotesi di un pretore che entra a trent'anni in servizio può certamente verificarsi; ma, senza dubbio, il maggior numero dei concorrenti all'uditorato non andrà oltre i ventuno o i ventidue anni; e del resto chi entrerà nella carriera saprà le condizioni che essa gli offre, e nessuno potrà dolersi della sua sorte.

Noi non siamo poi qui per preparare un regolamento delle pensioni, ma per provvedere alle necessità dell'Amministrazione della giustizia. Questo raccomando alla considerazione del senatore Del Giudice. Non sappiamo e non dobbiamo preoccuparci dei magistrati futuri; ma quello che importa è di segnare norme che giovino nei loro effetti agli interessi della giustizia e ciò non può non meritare tutta la considerazione del Senato. (*Approvazioni*).

All'on. senatore Falconi che non approva la diversità tra il limite di età dei capi di collegio e dei consiglieri di Cassazione, risponderò ricordando quanto dissi per giustificarla. Non avrei poi difficoltà a togliere questa distinzione se l'on. Falconi consentirà non ad elevare l'età dei consiglieri ma ad abbassarla anche per i capi. Gli argomenti che egli ha invocato non modificano il convincimento della opportunità del limite segnato nell'art. 17. Propo-
nendolo il Governo ha mirato ad un interesse superiore a quello delle persone, e credo che questo non debba prevalere su quello. Il voto del Senato non potrà certamente ispirarsi che agli interessi superiori della buona amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole ministro presenta, come emendamento all'art. 17, la dicitura del progetto ministeriale, questo emendamento avrà la precedenza.

DEL GIUDICE. Il mio emendamento deve avere la precedenza.

Voci. Si voti per divisione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Discutendosi sul testo dell'Ufficio centrale, l'articolo del disegno di legge ministeriale è un emendamento.

PRESIDENTE. È un emendamento che ha la precedenza su tutti gli altri.

Voci. Si voti per divisione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Prego il Senato di voler considerare che, poichè si era ammessa la discussione sul testo dell'Ufficio centrale, il ministro proponendo che si accetti il testo del disegno di legge ministeriale, propone un emendamento al testo dell'Ufficio centrale, quindi si deve prima di tutto votare l'articolo proposto dal ministro.

Questa è la situazione regolare, secondo il regolamento; cadono per conseguenza gli altri emendamenti al testo dell'Ufficio centrale.

Solo, se la proposta del ministro fosse respinta, si dovrebbe tornare al testo dell'Ufficio centrale, e allora riprenderebbero vita gli emendamenti al testo medesimo proposti.

Ripeto che prima di tutto deve mettersi in votazione, come emendamento al disegno di legge in discussione, il testo dell'antico articolo ministeriale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non conoscendo troppo bene il regolamento, chiedo al presidente se, dato l'emendamento del ministro, il quale è complesso, e riguarda vari limiti d'età, non si abbia il diritto di domandarne la votazione per divisioni.

Voci. Sì, sì.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 17 potrà essere posto in votazione così diviso:

1° Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni;

2° gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni;

3° e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole signor ministro non è che un emendamento all'art. 17 dell'Ufficio centrale; esso sarà votato per divisione.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo che rileggo:

« Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni ».

Chi approva questa prima parte dell'art. 17 è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la votazione rimane dubbia).

PRESIDENTE. Risultando dubbia la votazione, si procederà, giusto il regolamento, alla votazione per divisione. Invito tutti i senatori favorevoli all'emendamento di passare alla mia destra, e i contrari alla sinistra.

(Dal computo dei voti risulta che la prima parte dell'art. 17, secondo il testo ministeriale, è approvata).

Metto ora in votazione la seconda parte: « gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora in votazione l'ultima parte dell'articolo così concepita: « e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Essendo stato distribuito il testo degli articoli sospesi, concordato con l'Ufficio centrale, se l'onor. Presidente non giudica diversamente, si potrebbero esaurire questi articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene, Astengo, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bava-Beccaris, Biscaretti, Bodio, Borgatta, Buonamici.

Cadolini, Calabria, Casana, Castiglioni, Cefaly, Chironi, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Cordopatri.

Dalla Vedova, De Amicis, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Felli Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Lamberti, Levi Ulderico, Luciani.

Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Placido, Polacco, Ponzio Vaglia.

Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Taverna, Tittoni, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, il ministro e l'Ufficio centrale s'erano riservati di concordare una nuova redazione per gli articoli 6, 7 e 8, rimasti sospesi.

Questa nuova redazione è stata stampata e distribuita ed il Senato deve deliberare su di essa.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Debbo dare uno schiarimento a nome dell'Ufficio centrale.

Il numero II di questi articoli concordati corrisponde all'art. 8 che è già stato votato nella seduta di ieri, ma ha dovuto essere coordinato agli altri due articoli, che erano rimasti in sospenso. Ecco perchè l'Ufficio centrale d'accordo col ministro, presenta tre articoli invece dei due che erano rimasti in sospenso.

Vuol dire che quello che nello stampato è segnato al numero I prenderà il numero 6, quello segnato al numero II, e che è l'art. 8 già votato nella seduta di ieri, prenderà il numero 7, ed infine quello segnato al numero III prenderà il numero 8.

PRESIDENTE. Dopo gli schiarimenti dati dall'onor. senatore Mortara a nome dell'Ufficio centrale, se nessun altro domanda di parlare, possiamo procedere alla approvazione di questi articoli nella redazione concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Avverto che l'art. 7, già 8, è stato ieri approvato, ma se ne rinnoverà la votazione essendovi state introdotte correzioni di forma per coordinarlo cogli altri due articoli.

Art. 6.

I pretori sono divisi in quattro categorie.

Il passaggio dalla quarta alla terza e dalla terza alla seconda categoria, ha luogo per anzianità. L'avanzamento alla prima categoria è regolato dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in *promovibili* e *promovibili a scelta*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a preferenza, i lavori giudiziari che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera del magistrato.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta e di un quinto ai promovibili.

(Approvato).

Art. 8.

Le preture sono ripartite in quattro classi.

La prima classe è costituita dalle preture esistenti nei capiluogo di provincia e nelle sedi delle Corti d'appello e dei tribunali.

Le altre tre classi saranno stabilite con decreto Reale, tenuto conto:

a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;

b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

I pretori promossi alla prima classe hanno titolo di preferenza per essere destinati alle preture della prima classe, a mano a mano che siano vacanti.

I pretori della quarta categoria sono assegnati alle preture di quarta classe.

Alle preture della seconda e della terza classe saranno rispettivamente destinati i pretori delle categorie corrispondenti. Qualora il

ministro stimi di derogare a questa disposizione dovrà promuovere il parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il passaggio a una categoria superiore salvo ragioni di servizio non è incompatibile con la conservazione della sede occupata, se il pretore lo domanda o vi consente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, c'è ancora in sospenso l'art 14, per il quale pure l'onor. ministro e l'Ufficio centrale si erano riservati di concordare una nuova redazione. Ecco dunque la nuova redazione presentata dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onor. ministro:

Art. 14.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

Sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 11, e del penultimo capoverso dell'art. 8.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi; e di un decimo ai promovibili.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo 14, nuova redazione.

PLACIDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLACIDO. Nulla voglio osservare in merito a questo articolo concordato fra Commissione ed il ministro, solo mi permetterei richiamare l'attenzione del ministro sopra un particolare che mi pare degno di esame. Vi sono stati in passato, sotto l'impero della legge Orlando, dei consiglieri d'appello, i quali presentatisi ai concorsi furono iscritti nel primo elenco, ottenendo

così il riconoscimento dei requisiti necessari, per essere dichiarati vincitori del concorso.

Per costoro che avverrà? Certamente questi signori che non hanno potuto ottenere la promozione, o perchè vi erano altri più anziani di essi, o perchè non vi erano posti sufficienti, dovrebbero avere un riconoscimento dei titoli già acquisiti, un certo ricordo del loro merito, del loro valore provato pubblicamente coll'essere stati ritenuti degni di promozione in seguito ad un concorso.

So che l'onorevole ministro mi risponderà, come mi rispose l'altro giorno quando ebbi la parola per mettere in rilievo fatti identici per le promozioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, che trattandosi di fatti transitori, di essi si sarebbe tenuto conto nel relativo regolamento.

Per verità, pregherei l'onorevole ministro di esaminare e fissare, se è possibile, per legge, quale è il diritto di questi signori.

Debbono essere dimenticati i loro precedenti? Debbono essere lasciati in non cale quei meriti che furono solennemente riconosciuti in seguito a un concorso o invece dovranno essere rispettati in questi, che io credo diritti già acquisiti? (*Segni di diniego del senatore Mortara*).

È inutile, onor. Mortara, che dica di no. Io ho il diritto di credere che sia invece giusto quel che dico io...

MORTARA (*interrompendo*). Ma è uno sproposito!

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Placido, quando parla, di guardare me e non altri, così eviteremo le interruzioni.

PLACIDO. Guardavo lei, onorevole Presidente, ma un occhio ha guardato pure verso un collega gentilissimo, che mi sta poco lontano. (*Si ride*).

Io quindi, ripeto, desidererei una risposta dall'onorevole ministro. Nè mi si dica che si provvederà col regolamento: credo invece sia meglio determinare per legge poichè mi pare che si tratti di diritti acquisiti.

Se l'onorevole ministro in questo momento non crede dovermi dare una risposta, e vorrà prima volgere ponderato lo sguardo allo stato di fatto, mi rassegno ad aspettare. Ne discuteremo quando si tratterà delle disposizioni transitorie.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. La questione sollevata dal senatore Placido è identica a quella che egli già mosse in una delle precedenti tornate a proposito dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

L'onorevole senatore Placido vorrebbe che i consiglieri di Corte d'appello e i magistrati di grado parificati, i quali non vinsero la prova del concorso, ma furono iscritti nel primo elenco, ossia vennero dichiarati idonei al grado superiore, ora dovessero essere sottoposti a scrutinio secondo le norme della nuova legge.

Il ministro non potrà dare che una risposta analoga a quella che già dette, che cioè esaminerà la questione in sede di regolamento: e l'Ufficio centrale non ha nulla ad opporre.

PLACIDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLACIDO. Torno ad insistere, perchè il regolamento è cosa che è di là da venire.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il regolamento verrà subito dopo approvata la legge.

PLACIDO. Io credo che sia questione da discutere e da decidere con parola legislativa, per non lasciare che possano commettersi errori, pure lasciando da parte ogni idea di abusi e di arbitrii.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. È bene mettere le cose in chiaro.

Il senatore Placido ha ripetuto oggi quello che aveva già detto l'altro giorno.

L'altro giorno egli ebbe la prudenza di parlare di diritti che credeva *quasi acquisiti*; oggi il suo criterio di giurista non lo ha assistito; egli oltrepassò i confini della nozione ricevuta nella scienza intorno ai diritti acquisiti ed affermò senz'altro l'esistenza di tali diritti da parte dei magistrati che egli sta patrocinando.

Vediamo in che cosa consistano siffatti diritti.

Intanto essi avrebbero origine dal fatto di essere rimasti soccombenti in uno o più concorsi. Ebbene, non si è mai sentito dire, prima che parlasse l'onorevole Placido, che chi perde un concorso abbia un diritto acquisito; sarà forse il diritto di essere il vincitore del concorso?

Andiamo alla sostanza della questione.

Il meccanismo dei nostri concorsi consiste in questo: il Consiglio superiore della Magistratura fa un primo spoglio fra i numerosissimi concorrenti, sempre per verità troppo numerosi; il primo spoglio serve a mettere da parte quelli che evidentemente non hanno alcun requisito per essere giudicati promovibili, per restringere l'esame a quelli soltanto che nell'insieme sembrano avere requisiti di promovibilità, e decidere se debbano essere compresi, o non, nella graduatoria dei promovendi.

È un sistema analogo a quello che vigeva per i concorsi universitari fino a qualche anno fa; cioè si classificavano prima i concorrenti ineleggibili, sceverandogli dagli eleggibili, poi si faceva la graduatoria tra gli ultimi, dichiarando vincitori del concorso uno, due, tre, o più, quelli cioè che veramente presentassero i più validi requisiti per occupare una cattedra.

Nella Magistratura si procede così: dopo aver verificato che il magistrato Tizio è tra coloro dei quali si può discutere se meritino di vincere il concorso, lo si iscrive nell'elenco degli eleggibili, ed è messo a confronto col magistrato Caio e Sempronio, e via dicendo; e se risulta di merito inferiore, siccome il numero dei posti messo a concorso è fisso e insuperabile, un concorrente non compreso fra i migliori, nel limite numerico di tali posti, rimane per necessità soccombente.

Io domando al senatore Placido: se questo sistema, che è in vigore dal 1908, continuasse tranquillamente a funzionare, in avvenire, coloro che nel 1910, o nel 1911, sono stati, come egli dice, iscritti nel primo elenco, cioè nell'elenco dei promovibili, ma non sono stati iscritti nella graduatoria dei vincitori del concorso, in quale posizione si troverebbero?

Sarebbero puramente e semplicemente (perchè è cosa di fatto, che abbiamo sotto gli occhi, ed è questo il diritto vigente) nella condizione di dover rinnovare il concorso l'anno successivo.

Il giudizio benevolo riportato nel concorso anteriore non è che un titolo, di qualche valore senza dubbio; solo che verrà valutato discrezionalmente dai giudici del nuovo concorso.

Non altra è la loro situazione oggi, se non di essere obbligati a sottoporsi ad un nuovo

concorso; e questa situazione potrei dimostrarla col fatto se venissi a leggere le liste dei concorrenti del 1909, 1910, 1911, 1912, nelle quali si trovano ripetuti parecchi nomi, dei magistrati, cioè, che infruttuosamente nei diversi anni rammentati tentarono il concorso pure essendo stati iscritti fra gli eleggibili, ma però non tra i vincitori del concorso.

Chi non vince il concorso può ripresentarsi. Sostituendo lo scrutinio, coloro che furono dichiarati eleggibili e che non vinsero il concorso avranno quest'attestato di lode dei loro antichi servizi, cioè un titolo per cui quando si proceda al loro scrutinio potranno più probabilmente degli altri ottenere quella promovibilità a scelta che accelera la promozione.

Ma parlare di diritto acquisito da parte di costoro, mentre tale diritto non hanno, è davvero una iperbole; e per quanto zelo si abbia di patrocinare la causa di questi magistrati, non mi sembra lecito pronunziare la parola: diritto acquisito.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ringrazio l'on. Mortara di essere intervenuto con la sua parola di opposizione in questo dibattito. Lo ringrazio perchè mentre egli ha voluto dimostrare come effettivamente in questo momento da me si patrocinassero diritti non esistenti o smentiti dal fatto, ha dato a me il campo di svolgere con maggior chiarezza certe idee fondamentali, che rispecchiano quello che è avvenuto finora, quello che dovrà avvenire.

Ad esempio, voglio ricordare all'eminente giurista che combatte le mie opinioni, alquanto dati di fatto. Anzi tutto che il sistema procedurale dei concorsi passati ha avuto una censura generale. Questo, egli risponderà, non crea diritti, però si ricordi che in quella prova di concorso, malgrado tutti gli errori e gli equivoci incorsi nella scelta per le promozioni, i magistrati de' quali mi occupo, furono scrutinati anche in rapporto ai requisiti di operosità, di carattere, di incensurata condotta, di valore pratico e scientifico.

E voglio in secondo luogo ricordare al giureconsulto oppositore non essere esatto quello che egli afferma, che cioè, malgrado tutto, que' magistrati che effettivamente furono segnalati nell'elenco di merito non riporarono

il risultato favorevole del concorso, inquantochè non ebbero a superare gli altri che avevano maggiori diritti di essi.

Non è esatto. Parecchi di questi non ebbero il posto per mancanza di posti vacanti, o per ragioni di anzianità, e allora come si fa a dire a costoro che non possono vantare nessun diritto, quando effettivamente, non solo sono stati scrutinati, ma si è ritenuto col fatto, che essi abbiano dato prova di valore, di capacità, di indiscutibile operosità; quando, in una parola, colla iscrizione in quell'elenco sono stati già giudicati, ed il giudizio è stato cotanto favorevole, da procurare ad essi un titolo equivalente alla promovibilità a scelta. Hanno essi acquistato diritto a questo titolo? Spetta ad essi un riconoscimento ormai acquisito. A me pare evidentemente di sì, checchè si dica in contrario. E poi dissi ieri, e lo ripeto ora, poichè non ho avuto risposta, non dimenticate che quando obbligate questi magistrati degnissimi, operosi, solerti, a subire altri scrutini, a presentare altri lavori, a sottoporsi ad un altro esame, ad un'altra discussione, fate il danno del pubblico e del privato. Il danno del privato perchè create il bisogno di nuove indagini, di nuovi scrutini, a chi è stato altra volta esaminato e discusso, mentre avrebbe il diritto di ricordare in suo favore, precedenti già acquisiti; il danno del pubblico perchè il cittadino che invoca giustizia, non può essere certamente tranquillo, quando il magistrato non attende ad amministrare la giustizia che gli si domanda, con calma e serenità, ma deve trepidare pel suo avvenire, e palpita per la sua esistenza morale e giuridica.

Tutto questo il sommo giurista non ha tenuto presente. Io invece mi permetto di ricordarlo al Senato ed al ministro, che fui già troppo limitato nell'usare le parole *hanno quasi diritti acquisiti*: certo, tra questi magistrati che concorsero, furono scrutinati, vennero dichiarati degni di promozione, ottennero l'iscrizione nell'elenco di merito, acquistarono in altri termini la *promovibilità* a scelta, e gli altri candidati alle future promozioni che mai furono scrutinati, mai discussi e valutati nel loro valore, nella loro attività pratica e scientifica, corre enorme una differenza. Questa differenza rappresenta per me un diritto quesito.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Su questo testo concordato io vorrei proporre prima un emendamento, ed in secondo luogo vorrei domandare al ministro di grazia e giustizia una dichiarazione.

L'emendamento sarebbe di togliere quel decimo di semplici promovibili che si vogliono qui ammettere in Corte di cassazione. La carriera normale del magistrato si svolge fino alla Corte di appello; la promozione in Corte di cassazione è un premio straordinario che deve essere concesso soltanto ai più valorosi. Non mi pare possibile che si giunga in cassazione per anzianità. Ora ammettere che vi arrivino, sia pure per un decimo, i magistrati i quali siano dichiarati soltanto promovibili, quando dinanzi ad essi ci sono due altre categorie, i promovibili per merito eccezionale e i promovibili a scelta, significa sostanzialmente ammettere che si arrivi per anzianità, quella che si chiama comunemente congiunta al merito, ma che significa in pratica senza demerito.

È mai ammissibile che si diventi consigliere di Cassazione, giudice supremo delle sentenze degli altri giudici, per mera anzianità senza demerito? A me pare che la cosa sia assurda; la Corte di cassazione deve essere costituita tutta di magistrati scelti. Non saranno gli sceltissimi, quelle aquile a cui date questa designazione di promovibili per merito eccezionale (io avrei anche una certa paura di vedere una Corte di cassazione composta tutta di queste aquile, perchè mi volerebbero via forse, invece di fare giuste sentenze); ma devono essere magistrati scelti; e per conseguenza non potete andare al di sotto dei promovibili a scelta. Io credo, per la natura stessa delle cose, che questo decimo di consiglieri *minorum gentium* sarebbe il solo ad attestare che, se non vi fossero gli altri, la Cassazione sarebbe anche peggiore di quello che sarà: ma di questa attestazione il pubblico non credo senta alcun bisogno. Prego perciò l'on. Guardasigilli di consentire che la Corte di cassazione, che è un corpo di stato maggiore, sia costituita tutta di persone superiori alla media dei magistrati. Questo sarebbe l'emendamento che consisterebbe nel togliere il limite dei nove decimi, e nell'ammettere che tutti i consiglieri di Cassazione siano scelti fra i promovibili per merito eccezionale ed i promovibili a scelta.

La dichiarazione poi che gli domanderei è tale da farmi dare del noioso, perchè è una dichiarazione che gli chiedo per la terza volta: parlo della pubblicazione dei giudizi pronunciati sopra i magistrati chiamati al supremo consesso della Magistratura. Egli mi ha promesso che nel regolamento, per i magistrati dichiarati promovibili per merito eccezionale nei gradi inferiori, la pubblicazione sarebbe stata ordinata; a me pare abbastanza logico che si faccia anche la pubblicazione dei giudizi per i magistrati chiamati al supremo Consesso giudiziario. Ecco la mia proposta ed ecco la mia richiesta di dichiarazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Risponderò brevemente, anche per l'ora tarda. Dissi l'altro giorno all'onorevole Placido, a proposito di altra sua proposta, che nel preparare il regolamento avrei esaminato quanto egli domandava, per vedere se e fino a che punto era il caso di secondare il voto dei magistrati da lui raccomandati.

Ripeto lo stesso in questa questione nella quale l'onor. Placido ha potuto vedere che vi sono dei dissensi. Anch'essa sarà esaminata nel preparare il regolamento, e di ciò lo prego di rendersi pago.

All'onor. Scialoja dirò che concordo con lui nel concetto che la Corte di cassazione debba essere posta in condizione di raccogliere nel suo seno elementi che siano all'altezza dell'ufficio per elevata capacità.

In occasione del regolamento, mi propongo di segnare alcune norme dirette a questo scopo e non dubito che l'onor. Scialoja le troverà soddisfacenti.

Circa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio superiore sulle promozioni dei magistrati confermo la dichiarazione fatta ieri intorno alle decisioni riguardanti la promovibilità per merito eccezionale; e mi riservo di studiare la questione per le altre deliberazioni col desiderio di trovare una soluzione che possa rispondere allo scopo cui mira l'onorevole senatore, evitando gl'inconvenienti ai quali da me e da altri fu accennato.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Prendo atto della dichiarazione dell'onor. ministro...

PLACIDO. Anch'io ne prendo atto.

SCIALOJA ...relativamente alla pubblicazione. Me l'aspettavo, perchè è una conseguenza della promessa fatta ieri.

L'altra, io devo accettarla un poco a forza, perchè mi si afferma da persona molto esperta, che se non si ammettono anche i promovibili semplici, difficilmente si potrà provvedere ai posti della Magistratura diversi da quelli di consigliere di Cassazione.

Questa affermazione non è molto consolante, ma può darsi che sia vera. Mi auguro che il ministro, nel regolamento che ci ha promesso, saprà proteggere il Corpo supremo della Magistratura dalla invasione di questi elementi, adoprando in uffici più pratici e meno elevati. Mi rincresce molto che egli sia condannato ad adoprargli anche per questi uffici; speriamo che col tempo, col miglioramento della Magistratura che tutti ci auguriamo, si possa cancellare questa disposizione.

Io non insisto perciò sull'emendamento che avevo proposto, ma amo di considerare questa disposizione come transitoria e di breve durata.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Allo stato attuale della discussione, non posso che rassegnarmi, per non prostrarre ed aggravare maggiormente la disputa in danno de' terzi che vi sono interessati.

Ringrazio l'onor. ministro della cortese forma data alla sua risposta ed accetto l'invito da lui rivoltomi di non procedere oltre nella discussione. Sono sicuro che si terrà strettissimo conto di quello che è stato detto, nè si dimenticheranno i titoli di questi magistrati, sulle sorti de' quali già fu pronunciato giudizio in occasione del regolamento futuro, così come in forma tanto cortese l'onor. ministro ha promesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 14 nel nuovo testo concordato e di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Brusati Ugo, Pollio Alberto, Cefalo Enrico, Gui Antonio, Mazzella Paolo, Scillamà Benedetto, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Avverto il Senato che domani alle ore 14 avrà luogo una riunione degli Uffici ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXL, CXLI, CXLII, CXLIII e CXLIV - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte di assise in Palmi (N. 732);

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, nu-

mero 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (N. 728);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXIX.

TORNATA DEL 23 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* (pag. 7601) — *Giuramento dei senatori Cefalo* (pag. 7601), *Mazzella* (pag. 7602) e *Gui* (pag. 7602) — *Presentazione di una relazione* (pag. 7602) — *I senatori Melodia* (pag. 7602), *Cefaly* (pag. 7602) e *Giorgi* (pag. 7602), riferiscono sui titoli dei nuovi senatori *Lagasi*, *Perrucchetti*, *Galli Casazza*, *Cuzzi* e *Salvarezza Elvidio* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario »* (N. 583 A) — Sono approvati gli articoli 18, 19 e 20 — *Sull'art. 21* parlano i senatori *De Cupis* (pag. 7604), *Scialoja* (pag. 7604), *D'Andrea* (pag. 7605), *Vacca*, relatore (pag. 7605) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 7604) — *L'art. 21 è approvato nel testo ministeriale* — *L'art. 22 è approvato dopo osservazioni del senatore Placido* (pag. 7605), cui risponde il *Guardasigilli* (pag. 7607) — *Giuramento del senatore Scillamà* (pag. 7607) — *Ripresa della discussione: parlano sull'art. 23 i senatori Lucchini Luigi* (pag. 7607, 7611), *Scialoja* (pag. 7610), *De Blasio* (pag. 7612), *Mortara* (pag. 7617), *Roux* (pag. 7618), *Vacca*, relatore (pag. 7608) e il ministro (pag. 7607, 7609, 7616, 7618, 7619) — *L'art. 23 è approvato* — *Si approva un articolo 23-bis proposto dal ministro* (pag. 7619) — *L'art. 24 è soppresso* — *Sull'art. 25, concordato, parlano i senatori D'Andrea* (pag. 7620), *De Cupis* (pag. 7620, 7621), *Vacca*, relatore (pag. 7621) e il ministro (pag. 7620, 7621) — *Il senatore Petrella sceglie la proposta di un articolo aggiuntivo 25-bis* (pag. 7621) — *Dopo dichiarazioni del ministro guardasigilli* (pag. 7622), *il senatore Petrella ritira la sua proposta* (pag. 7622) — *Si approva l'art. 26 emendato* — *Dopo osservazioni dei senatori Petrella* (pag. 7623), *Lucchini Luigi* (pag. 7624) e *del ministro di grazia e giustizia* (pag. 7624) è approvato l'art. 1° e la tabella, che erano stati sospesi — *Risultato di votazione* (pag. 7627).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo per un mese il senatore Lamberti per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà concesso.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cefalo, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Scialoja e Mortara di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cefalo Enrico è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cefalo Enrico del prestato giuramento, lo proclamo sena-

tore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mazzella Paolo, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Mortara e Vacca di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mazzella Paolo è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mazzella Paolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Gui, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Basile e Sandrelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Gui è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Gui del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di una relazione.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Chironi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Melodia per riferire sulla nomina a senatori dei signori Lagasi e Perrucchetti.

MELODIA, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del

Regno, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Primo Lagasi che fu deputato al Parlamento per le Legislature XVI, XVII, XVIII, XX e XXI.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'on. Lagasi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il sig. Perrucchetti Giuseppe, tenente generale.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo nel generale Perrucchetti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Gatti Casazza Stefano.

CEFALY, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 16ª, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor Stefano Gatti-Casazza, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Ferrara tre volte consecutive e cioè nel 1909, nel 1910 e nel 1911.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giorgi per riferire sulla nomina a senatori dei signori Cuzzi e Salvarezza.

GIORGI, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Giuseppe Cuzzi, che fu deputato al Parlamento nelle legislature XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, avendo verificata la regolarità del titolo, ed accertato il concorso degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1912

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 17ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor dott. Elvidio Salvarezza, prefetto fino dal 26 ottobre 1899.

La vostra Commissione, avendo verificata la validità del titolo, e constatato il concorso di tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno votate a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, la discussione si è arrestata all'art. 17. Passiamo quindi all'art. 18 del quale do lettura.

Art. 18.

I primi due comma dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, sono modificati come appresso:

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi se fu concessa per motivi di salute o per il servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegno che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella

graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del ministro. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà collocato di nuovo in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1050, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Il magistrato sospeso per motivi disciplinari o perchè sottoposto a procedimento penale, è posto immediatamente fuori ruolo organico.

(Approvato).

Art. 19.

L'indennità di alloggio che, a termini delle leggi vigenti, è corrisposta ai pretori, è soppressa.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Chiedo all'onor. ministro come egli creda di conciliare questo articolo, che abolisce immediatamente le indennità di alloggio finora corrisposte ai pretori, con la disposizione dell'articolo 24, nel quale è detto che gli aumenti di stipendio, a cui per effetto dell'applicazione della presente legge abbiano diritto gli attuali funzionari, saranno concessi gradualmente sulle somme disponibili, entro i limiti della somma complessiva portata dall'annessa tabella.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo articolo è soppresso.

D'ANDREA. Il mio dubbio è questo: poichè l'aumento di stipendio ai magistrati non è immediato, ma si verificherà sulle somme disponibili...

Voci. No, no, l'articolo è soppresso.

D'ANDREA... Allora la mia osservazione non ha ragione di essere, e quindi non v'insisto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto l'onorevole senatore che vi è una nuova formula delle disposizioni transitorie, che è stata già distribuita. Troverà in essa la risposta alle sue obiezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto Reale saranno determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la indennità disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Per tale determinazione sarà tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

L'ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore a lire quarantamila annue.

(Approvato).

Art. 21.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 71 e dell'ultima parte del n. 1 dell'art. 84 del Codice di procedura civile sono soppresse.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica col numero di tre votanti.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Prego l'on. ministro di volermi dire se accetta il primo capoverso dell'art. 21 com'è proposto dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Debbo pregare l'Ufficio centrale di non insistere nel comma aggiunto all'art. 21.

La questione alla quale si riferisce quest'aggiunta è di molto rilievo, perchè modifica le competenze segnate dal Codice di procedura civile in materia d'imposta.

Nulla pregiudicando pertanto su tale questione, la quale, dal punto di vista a cui si è ispirato l'Ufficio centrale, può meritare ogni considerazione, mi sembra più opportuno risolverla nell'occasione delle modificazioni di ca-

rattere urgente occorrenti nel Codice di procedura civile.

Mi auguro quindi che l'Ufficio consentirà nella mia preghiera.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho già dichiarato nella discussione generale, che non ero contrario in astratto alla disposizione per la quale si ordinava il giudice unico nei giudizi di primo grado nel tribunale; ma è evidente che questa innovazione obbligherà a mutare una gran parte del Codice di procedura civile, le cui disposizioni hanno tutte per presupposto la pluralità dei giudici del Tribunale.

Domando quindi all'on. ministro quando entrerà in vigore questa disposizione.

Io leggo nell'ultimo articolo del progetto ministeriale che il Governo è autorizzato a rivedere le altre leggi per metterle in consonanza con la legge presente, quando il progetto sarà approvato. Leggo anche che il Governo è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario. Ma nulla trovo che determini il momento dell'entrata in vigore di questa legge.

Capisco benissimo che tutte le altre disposizioni entrino in vigore anche al 15° giorno dopo la pubblicazione, se non si crede meglio di fissare un altro termine; ma è evidente che la trasformazione, per cui nei tribunali in primo grado vi sarà il giudice unico, richiederà un tempo notevole, ed esigerà che prima siano modificate tutte le disposizioni relative del Codice di procedura civile.

Ritengo quindi necessario che sia stabilito un termine diverso per l'entrata in vigore di questa disposizione da quello delle altre disposizioni del progetto di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Concordo col senatore Scialoja nel concetto che non può a questa legge applicarsi per la sua esecuzione la norma consueta.

L'ultimo articolo, però, dà facoltà al Governo di dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della legge, e per coordinare ad essa le leggi sul

procedimento civile e le altre leggi dello Stato; ed è evidente che la legge non potrà entrare in vigore se queste disposizioni non saranno preparate e pubblicate. Essa avrà quindi la sua attuazione dopo questo necessario lavoro di coordinamento, e dopo le modifiche indispensabili nel Codice di procedura civile, specie per effetto della sostituzione del giudice unico al collegio in prima istanza.

SCIALOJA. Ma bisogna dichiararlo, perchè l'art. 26 com'è scritto non parla di termini.

MORTARA, dell'Ufficio centrale. Di questa osservazione si terrà conto all'art. 26.

VACCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

VACCA, relatore. Dopo la dichiarazione del ministro, l'Ufficio centrale non insiste nel capoverso aggiunto all'art. 21, e si augura che della proposta modificazione si terrà conto nella riforma del Codice di procedura civile.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto. Avendo discusso lungamente nella discussione generale contro l'istituzione del giudice unico, come è proposto nel presente disegno di legge, per ragione di coerenza dichiaro di votare contro l'art. 21.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 21 nel testo ministeriale, avendo l'Ufficio centrale consentito all'invito del ministro di non insistere nella sua proposta di emendamento.

Art. 21.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica col numero di tre votanti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio

di ogni anno nel decreto Reale di cui all'articolo 44 dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello, che non abbiano pronunciata, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata.

Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini.

A questo articolo l'onor. Placido propone di aggiungere il comma seguente:

« Nulla è innovato per i consiglieri di appello ai quali è affidato l'incarico dell'istruzione penale. Essi dovranno essere meno anziani del presidente di tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono ».

L'onor. Placido può svolgere questa aggiunta come emendamento.

PLACIDO. L'idea informatrice di questo mio articolo aggiuntivo fu già delineata nei giorni scorsi, quando cominciai la discussione col primo articolo della presente legge.

Allora elevai un dubbio all'on. Guardasigilli, per sapere che cosa fosse avvenuto di quei tali magistrati d'appello che avevano le funzioni di giudici istruttori penali, perchè ad essi non una parola si riferiva nell'attuale disegno di legge.

E però, siccome pareva a me che di questa questione avesse dovuto parlarsi nella tabella a cui si riferiva l'articolo primo della legge, così chiesi, ed ebbi la parola in quell'occasione. Però la questione fu rimandata, come ricordiamo.

Vengo ora a fare una proposta. Oramai noi non ignoriamo che colla legge Orlando erano destinati a funzionare da giudici istruttori quei consiglieri di appello, i quali non oltrepassassero la terza categoria. Nè ignoriamo che nel campo legislativo si sia fatto un passo più innanzi, in tema di procedura penale. Si è approvato un progetto di Codice di procedura penale, in virtù del quale la funzione della Camera di consiglio è oramai troncata; perchè non esiste più questo organamento dell'antica

funzione istruttoria. Sicchè tutto sarebbe devoluto alla coscienza, alla capacità del solo giudice istruttore, sia per le funzioni istruttorie, e le relative ordinanze, che si emettono durante la procedura, sia per le deliberazioni che assolvono o rinviando al giudice competente la cognizione del fatto.

Intendiamoci dunque: le funzioni del giudice istruttore sono delicatissime e diventano di una importanza eccezionale. Proprio dalla capacità, dalla pratica, dalla esperienza d'un valoroso magistrato istruttore dipende ordinariamente l'andamento sereno della giustizia, la scoperta dei colpevoli, ed il buon andamento dei processi, che non dovrebbero con molta facilità e frequenza naufragare dinanzi al giudice di fatto.

Ora, per questi magistrati istruttori stabiliti anzitempo con la legge Ronchetti, più tardi organizzati con la legge Orlando, in questo progetto non v'è parola. Intendo la risposta dell'onor. ministro: questo progetto riguarda le modificazioni all'ordinamento giudiziario, e perciò tutto quello che non è in esso non è modificato, e s'intende appieno mantenuto, senza che abbia bisogno di ulteriore ripetizione.

Però lo scopo della mia proposta aggiuntiva si spiega, sol che si getti uno sguardo ai precedenti della stessa legge Orlando. Ivi era detto in un articolo definitivo, che il consigliere d'appello potesse essere assunto alle funzioni di giudice istruttore, purchè la sua categoria non superasse i limiti della terza, e fosse meno anziano del Presidente del tribunale. Questa seconda parte s'intendeva, perchè quando si organizza un tribunale con un Presidente capo, non è presumibile che ci sia un magistrato d'appello di ugual grado, che faccia in altri termini una specie di concorrenza al capo del Collegio per dignità e per grado.

Quindi s'intendeva quella parte della legge Orlando dove era prescritto, che il consigliere d'appello assunto alle funzioni di istruttore nei processi penali, malgrado rivestisse la sua qualità di magistrato appartenente ad un ordine superiore, dovesse essere meno anziano del Presidente del tribunale. Ma l'altra condizione, che si leggeva in quella legge: *dover* il magistrato di appello chiamato alle funzioni d'istruttore non superare i limiti della terza categoria, non era intelligibile.

Essa rappresentava un inceppo, un ostacolo,

che non aveva ragione di esistere, nè alcuna possibile spiegazione per essere mantenuta. Ora questo stato di cose non sarebbe modificato quante volte passasse non osservato nell'attuale disegno di legge. Nessuna parola di tutto questo vi è nella legge che discutiamo. Resterebbe perciò integra, nel suo completo tenore, la disposizione della legge Orlando, in virtù della quale può essere istruttore dei processi penali il magistrato consigliere d'appello, ma solo quando è di grado inferiore a quello del Presidente del tribunale, o quando non ecceda il limite della terza categoria.

Ora, non pare che questo limite abbia ragione di esistere, quando ad evitare una parità nell'organamento giudiziario tra il presidente del tribunale ed il consigliere destinato all'istruzione penale, si sarà stabilito il criterio principale della minore anzianità. Questo basta. Aggiungendosi l'altro criterio, che cioè questo consigliere debba essere di una categoria inferiore, potrà di leggieri avvenire che un magistrato sapiente, accorto, un consigliere di appello che è stato per parecchio tempo destinato all'ufficio di giudice istruttore, e perciò ha acquistato la necessaria esperienza, la quale non è facile, nè accessibile a tutti; questo magistrato che direi si è *specializzato* nella ricerca e nelle indagini dei fatti umani, debba andar via ed essere sostituito da altri non dello stesso valore sol perchè egli appartenga ad una categoria superiore alla terza.

Ad evitare dunque questo inconveniente, questa condizione della legge Orlando, e per mantenere integro il prestigio del consigliere d'appello destinato alle funzioni di istruttore, per avere in tutti i casi la maggior garanzia d'un magistrato accorto, sapiente, istruito, già ammaestrato dall'esperienza, e *specializzato* nella ricerca di fatti umani, pare a me che possa darsi luogo all'articolo aggiuntivo che ho avuto l'onore di proporre. Così senza ledere l'euritmia della legge, ci troveremo in tale condizione da rispondere adeguatamente al concetto informatore, che destinava un tempo il magistrato istruttore prendendolo anche fra i consiglieri d'appello. Nello stesso tempo, faremo in modo che questa carica così delicata ed importante non abbia per mutazioni ad essere nel suo espletamento, soggetta a scosse, a modifiche, a deterioramenti, che si ripercuo-

tono sinistramente sull'andamento intero della giustizia penale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il concetto contenuto nel comma aggiuntivo dell'onorevole senatore Placido non può dar luogo a discussione, non essendosi nulla modificato nell'attuale stato di cose; e ciò dovrebbe bastare. Ad ogni modo, se l'on. Placido insiste per una disposizione speciale nel disegno di legge, non ho ragione di dissentire e potrà trovar posto in un articolo aggiuntivo che presenterò al Senato.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Sono lieto della dichiarazione dell'onor. ministro, e volentieri accetto il suo invito. A me incombe l'obbligo di affermare il concetto, ma riconosco che spetti al ministro ed all'Ufficio centrale di determinare il dove e il come possa essere espresso questo concetto che viene concordemente accettato.

Giuramento del senatore Scillamà.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Benedetto Scillamà, di cui il Senato ha ieri convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Mortara e Pagano-Guarnaschelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Scillamà è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Benedetto Scillamà del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'ordinamento giudiziario.

Passeremo ora alla discussione dell'art. 23 che rileggo.

Art. 23.

La Corte d'appello giudica col numero di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica col numero di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale aveva proposto colla sua relazione di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 23. Però in seguito ad una conferenza che ho avuto con gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale, al terzo comma dell'articolo del testo ministeriale si sostituirebbe il seguente: « Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni di Corte di appello. Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri o, eventualmente, di consiglieri di appello e applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione ».

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Se non vado errato, rimane soppressa così la proposta aggiuntiva, ma restano intatti i primi due commi dell'articolo.

Voci: Precisamente.

LUCCHINI LUIGI. ... Mi permetta allora il Senato di dire brevi parole su questo punto. Mi astenni dall'intervenire nella discussione degli articoli di questo progetto di legge, meno che sul secondo articolo, perchè profondamente contrario all'organismo delle disposizioni medesime, com'ebbi occasione di manifestare discorrendo appunto su quell'articolo. Ma non posso fare a meno d'intrattenermi della proposta che qui si fa di ridurre il numero dei componenti il collegio della Corte di cassazione, da sette a cinque.

Leggendo la relazione ministeriale e quella del nostro Ufficio centrale si trova la ragione di questa riduzione nel dire che ciò contribuirà a semplificare e rendere più pronto ed agile il giudizio.

La vera ragione, peraltro, che poteva determinare siffatta riduzione si doveva ricercare nel capoverso del progetto ministeriale, che è stato trasformato nella disposizione di cui abbiamo sentito or ora la lettura.

Il progetto ministeriale dava facoltà al Governo di aumentare il numero delle Sezioni, non solo delle Corti d'appello, ma anche delle

Corti di cassazione. Ciò adesso non avverrebbe più per le Corti di cassazione, se non ho male inteso il tenore della disposizione proposta; e allora io mi permetto di manifestare il mio avviso non favorevole a questa riduzione e di pregare l'onor. relatore dell'Ufficio centrale a riflettere ancora un po' prima di persistervi.

Se guardiamo all'ordinamento della Corte di cassazione negli altri Stati, dove la legislazione è molto simile alla nostra, dappertutto troviamo o lo stesso numero di sette o un numero maggiore.

La Corte di cassazione riconosce la sua origine in Francia, e, se non isbaglio, la prima legge che la introdusse fu del 1790. Fortunato quel paese, dove le istituzioni amministrative, consolidate con l'Impero, ebbero sì a subire qualche emenda di dettaglio, ma hanno conservato la loro struttura, la loro fisionomia attraverso tutto il secolo passato e la conservano tuttora.

Ebbene, in Francia la Corte di cassazione è costituita, come i miei colleghi sanno meglio di me, da tre Sezioni: una civile, una penale, e l'altra così detta dei ricorsi.

Ciascuna Sezione è composta di quindici consiglieri, e la Sezione giudica al completo dei suoi componenti, col numero minimo di undici.

Poichè l'Istituto parte da un concetto e si propone un fine, che sono molto semplici e agevoli a un tempo: la Cassazione è istituita per dirigere, per assicurare la più retta osservanza della legge, la sua interpretazione più armonica e più uniforme in tutto il paese.

Ora, appunto per questo, nonostante tutte le vicende politiche per cui è passata la Francia, la Corte suprema conservò sempre lo stesso organismo e lo stesso modo di funzionare.

Le Sezioni della Corte di cassazione giudicano al completo, perchè non s'intende che in una medesima Sezione si abbiano a comporre diversi collegi, dei quali uno oggi dica bianco e l'altro domani dica nero; ciò che può avvenire appunto quando nella stessa Sezione si abbiano più e variabili collegi giudicanti.

In Germania o in Austria, come in Italia, si è creduto più opportuno di limitare il numero dei giudicanti e di portarlo a sette; ma si è pure ridotto, colà, a poco più di questo numero la composizione della Sezione.

Siccome però le Sezioni son più, così, per evitare la disformità dei giudicati, si è disposto che allorchando una Sezione si accinga a decidere un punto di diritto disformemente da quanto abbia già deciso un'altra Sezione, si riuniscano in assemblea generale le più Sezioni e si prenda una risoluzione collettiva. Questo particolarmente per la Germania.

Io quindi avrei ancora inteso che, volendosi limitare il numero dei componenti i collegi giudicanti in Cassazione, si fosse almeno proposto un temperamento di questa specie; ma la pura e semplice riduzione del numero senza alcun temperamento del genere, è proprio un voler paralizzare la funzione della Cassazione e disconoscerne l'alta finalità.

Nè credo che sia giovevole al prestigio dei responsi supremi il diminuire il numero dei componenti il collegio che giudica. Torna evidente che se ne scemerebbe anche l'autorità.

E quindi, riassumendo, conchiudo: ove non si voglia mantenere lo stato attuale della legislazione, il meglio da farsi sarebbe di seguire l'esempio della Francia; o, altrimenti, volendosi diminuire il numero, occorrono temperamenti adeguati per assicurare l'armonia e la costanza della giurisprudenza.

VACCA, *relatore*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Risponderò brevemente alle osservazioni del senatore Lucchini.

La maggioranza dell'Ufficio centrale ritiene che la riduzione del numero dei votanti nelle Sezioni delle Corti di cassazione da sette a cinque contribuisca alla bontà dei giudicati. I collegi troppo numerosi facilmente possono condurre a discussioni confuse e farlo deviare dal vero punto della causa.

L'on. Lucchini ha additato l'esempio della Francia, dove le Sezioni della Corte di cassazione decidono con l'intervento di undici magistrati. Ma, piuttosto che seguire l'esempio della Francia, conviene ispirarsi alle tradizioni dei nostri lavori legislativi; e la diminuzione del numero dei votanti nelle Sezioni delle Corti di cassazione fu già proposta nei disegni di riforma giudiziaria degli onorevoli Zanardelli-Cocco Ortu e Gallo.

LUCCHINI LUIGI. Hanno sbagliato tutti e due.

VACCA. L'onor. Lucchini è d'avviso che un collegio più numeroso conferirebbe all'uniformità della giurisprudenza. Ma, perdoni il senatore Lucchini, io tengo un'opinione affatto opposta: credo che il pericolo di frequenti difformità nella giurisprudenza - poichè una costante uniformità non è possibile - sia maggiore quando i collegi sono composti di molti giudici, anzichè quando sono composti di pochi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 23 nella sua prima disposizione stabilisce che la Corte di appello giudica col numero di tre votanti: su questo punto vi è stato completo accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale.

La riduzione si applica anche alle Corti di cassazione che giudicheranno col numero di cinque votanti, e a sezioni unite di undici.

Non ho sentito in verità ragioni valide contro questa riduzione. Si è accennato al numero maggiore di consiglieri che in altri Stati intervengono nei giudizi di Corte di cassazione. Ciò ha una importanza molta relativa di fronte al criterio prevalente che nella dottrina italiana e nelle proposte di riforma dell'ordinamento giudiziario fatte specialmente negli ultimi tempi fra noi, concordi tutto nel proporre e sostenere il concetto della riduzione nel numero dei giudicanti.

I collegi numerosi offrono soltanto l'apparenza di una maggior guarentigia; invece i collegi più ristretti assicurano una più attiva discussione e una attenzione più intensa nella discussione delle cause, necessaria per assicurare un giudizio illuminato e coscienzioso.

L'unica argomentazione, che è stata fatta, è quella che i collegi più numerosi hanno maggior prestigio ed autorità di fronte alle popolazioni. Ma questa, più che altro, è una impressione. L'autorità nei corpi giudicanti non viene dal numero di coloro che vi partecipano, ma dall'opera che compiono, dal giudizio che pronunziano; nè perciò è necessario un numero speciale di componenti del collegio.

Io sono fermamente convinto che questo provvedimento, come ha riconosciuto l'Ufficio centrale, gioverà al migliore funzionamento delle Corti di appello e di cassazione, senza tener

conto che esso, non come movente, ma come effetto, renderà possibile una diminuzione dei magistrati, senza pregiudizio per la giustizia.

Questo quanto al primo e al secondo comma.

L'Ufficio centrale ha creduto di sopprimere il terzo comma riguardante le Sezioni da istituire nelle Corti di cassazione regionali, perchè parve che questa proposta potesse pregiudicare la soluzione del problema della unificazione della Corte di cassazione.

Come il Senato ricorderà, ebbi già a dichiarare che il fine della proposta era soltanto quello di provvedere ad una urgente necessità di servizio, quella cioè di rendere possibile la eliminazione dell'arretrato esistente in alcune delle nostre Corti di cassazione.

Ora, è stata concordata coll'Ufficio centrale una aggiunta all'art. 23, colla quale è riprodotta innanzi tutto la facoltà al Governo di aumentare con decreto Reale il numero delle sezioni delle Corti d'appello, offrendo con ciò la possibilità di soddisfare a bisogni assolutamente urgenti. Vi sono Corti d'appello in alcuni grandi centri che, per l'accresciuto ingente numero di cause derivanti dal grande movimento di affari negli ultimi anni, si trovano grandi difficoltà. Manca al Governo il modo di provvedere. Da ciò il bisogno dell'autorizzazione chiesta al Parlamento per aumentare il numero delle Sezioni nelle Corti d'appello.

Quanto alle Corti di cassazione, poichè la proposta originaria ha fatto sorgere il dubbio che potesse pregiudicare la soluzione della questione riguardante l'ordinamento futuro del Collegio supremo, non ho avuto difficoltà, in linea conciliativa, di modificare la proposta nel senso che il ministro possa, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, od eventualmente di consiglieri di appello, e di applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione. Così potrà egualmente risolversi la grossa questione dell'arretrato in alcune Corti, alla quale è necessario provvedere per soddisfare i legittimi reclami delle curie e dei cittadini che da tempo attendono la decisione sui loro ricorsi.

Mi auguro pertanto che l'art. 23 sarà approvato con questa aggiunta concordata coll'Ufficio centrale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io vorrei domandare qualche chiarimento e fare delle proposte relativamente a quest'articolo. In esso si dice: la Corte di cassazione giudica col numero di cinque e, se a sezioni unite, di undici votanti: ma nulla si determina circa la composizione delle Sezioni unite.

Ora, noi sappiamo che, presentemente, la composizione delle Sezioni unite in materia civile si forma sulla base della Sezione civile con un certo numero di consiglieri aggiunti chiamati da una delle Sezioni penali; mentre invece le Sezioni unite penali sono esclusivamente penali. Io non giurerei certamente che questo sistema abbia fatto buona prova. Le materie, le quali sono portate dinanzi alle Sezioni unite, sono di molto varia natura, perchè oltre a tutte le questioni di competenza e di conflitti, vengono alle Sezioni unite civili quelle più delicate questioni in materia di diritto privato, per le quali la Corte di rinvio non si sia uniformata alle decisioni di una cassazione civile.

Ora, è abbastanza strano che questo giudizio di ultimo grado e definitivo per la risoluzione della questione giuridica sia dato da un collegio misto di tecnici e di non tecnici. Prevedo la risposta: tutti i consiglieri di cassazione sono tecnici. Ma è una risposta a cui nessuno crede. È evidente che i magistrati che sono destinati alla Sezione penale, sono quelli che si sono specializzati in quella materia, che hanno particolare competenza in essa, come quelli destinati alle Sezioni civili sono appunto coloro che hanno maggior competenza nella materia civile, o che per lo meno dovrebbero averla. E la materia civile è così vasta, e così vasta è la materia penale, che non è presumibile che i magistrati abbiano la medesima competenza amplissima nell'una e nell'altra.

A me dunque pare assurda la composizione attuale delle Sezioni unite; e non credo che questa mia opinione sia nè paradossale, nè isolata, perchè se si interrogano tutti gli avvocati di Roma, essi risponderanno unanimemente che le Sezioni unite civili sarebbero meglio composte con tutti elementi specializzati nelle materie civili. La difficoltà, che s'incontra nella composizione delle Sezioni unite civili con tutti magistrati appartenenti ad esse, sta

in ciò, che nella Corte suprema di Roma la Sezione civile è apparentemente unica, e non si può con una sola Sezione formare le Sezioni unite. Ma ho detto *apparentemente unica*, perchè basterebbe una dichiarazione, non so se per decreto o per legge, perchè la Sezione unica civile fosse mutata in due Sezioni; poichè di fatto sono appunto due sezioni. C'è il primo presidente, e c'è un presidente di Sezione nella Sezione civile; non ci vorrebbe niente adunque per costituirne due Sezioni. E quando queste due Sezioni fossero costituite, non ci vorrebbe niente per determinare che le Sezioni unite civili fossero composte unicamente dei magistrati delle Sezioni stesse.

Ma non sarebbe neppure necessario di far ciò, perchè basterebbe nella legge, che stiamo discutendo, dichiarare che per le Sezioni unite civili si potessero chiamare un certo numero di magistrati, senza determinare le sezioni dalle quali essi dovrebbero essere chiamati.

Non so se sia questa l'intenzione del ministro, poichè in questo articolo non leggo alcuna abrogazione o derogazione alle leggi vigenti. Ma la formula generale usata potrebbe prestarsi anche a questa interpretazione.

Io pertanto domando all'onorevole ministro, se la formula da lui usata tenda ad ammettere la possibilità di costituzione di sezioni unite civili nella Corte di cassazione di Roma con magistrati specializzati nella materia civile. Se questa disposizione già non si trova espressa nel progetto di legge (in ogni caso non vi è chiaramente espressa), non crede il ministro che sarebbe utile di esprimerla? non crede insomma che sarebbe utile, in un modo o nell'altro, giungere alla meta, che io ritengo sia da tutti desiderata?

Questo è il primo punto. Viene ora il secondo.

Io pure credo che la condizione, in cui si trovano alcune Corti di cassazione locali in questo momento, renda necessario l'aumento di personale in esse. V'è soprattutto la Cassazione di Palermo la quale si trova molto arretrata, in modo veramente spaventoso; ed il collega Mortara che è stato procuratore generale in essa potrebbe darvene sicura notizia. Questo arretrato credo che attualmente si aggiri intorno ai 1100 ricorsi. Ognun vede quanto ne scapiti l'Amministrazione della giustizia e

quanto sia necessario che, con provvedimenti di natura provvisoria, si aumenti il personale di quella Corte, perchè sia tolto di mezzo questo enorme ingombro e sia resa giustizia a coloro che l'hanno domandata e che l'attendono.

Approvo in massima la proposta, ma vorrei che il ministro me ne dichiarasse meglio la portata, soprattutto per quanto riguarda il presidente di sezione di cui si parla.

Qui si dice che eventualmente potrà essere nominato anche un presidente di sezione. Cosa significa ciò? Un presidente per ciascuna delle Corti di cassazione locali o un presidente per tutte le quattro Corti di cassazione locali, il quale dopo avere sbrigato gli affari pendenti in una Corte sia applicato alle altre? Su questa disposizione desidero conoscere il pensiero del ministro, affinchè essa venga chiarita in modo da non condurre ad equivoci.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ecco a che cosa conduce lo snaturare le istituzioni! Ora abbiamo una proposta, che viene pur da persona tanto autorevole, la quale porterebbe a costituire le Sezioni unite senza Sezioni, a far consistere cioè questa più che suprema giurisdizione in una mera e semplice questione di numero.

Evidentemente qui si snatura il concetto della Corte di cassazione, la quale è chiamata, come accennai testè, a regolare la giurisprudenza, ad assicurare la retta e uniforme applicazione della legge, a dare un medesimo indirizzo alla sua interpretazione.

Ora, perchè e quando s'invoca il giudizio delle Sezioni unite nella Corte di cassazione? Per dirimere l'eventuale conflitto di giurisprudenza nei riguardi della Corte di Roma o delle Corti regionali. Ma il modo per poter dirimere questo conflitto non si può ottenere che abbinate alla Sezione giudicante, che, in luogo della Corte regionale dev'essere sempre quella di Roma, un'altra e diversa Sezione. Poichè, se la composizione del nuovo più alto magistrato, avvenisse con gli stessi componenti della Sezione che ha giudicato, sia pure con minor numero di giudicanti, sarebbe perfettamente esautorata la funzione delle Sezioni unite, sarebbe tolta la stessa ragione di essere dell'istituto.

Io poi sono grato all'onor. ministro che ha

voluto in qualche modo rispondere alle osservazioni da me fatte sulla proposta di riduzione dei componenti il Supremo collegio, ma avendo ripresa la parola, me ne varrò pure per far notare come egli, con la sua consueta abilità, abbia evitato precisamente l'argomento principale sul quale io avevo portato le mie osservazioni.

Non è già soltanto per imprimere maggiore autorità al magistrato supremo che sostengo dover essere conservato il maggior numero dei suoi componenti. Potrei essere anche perfettamente d'accordo con l'onor. ministro, che non dipenda dal numero dei componenti il collegio l'autorità dei suoi responsi. Ma se ciò dovesse ritenersi in modo assoluto, si dovrebbero invertire le parti e costituire il collegio di Corte di appello di cinque membri e quello della Corte di Cassazione di tre, osservando che più si sale in autorità e minore dovrebbe essere il coefficiente del numero.

Ma non è questa la ragione principale che consiglia il maggior numero dei componenti il collegio della Corte di cassazione.

Mi astengo ancora una volta dall'invocare l'ammaestramento straniero, conoscendo l'avversione dell'onor. ministro per quanto ci vengano insegnando le estere legislazioni; benchè tutti sappiamo che ormai ogni forma di progresso umano, civile, politico, giuridico, non procede già rimanendo chiusi nei confini del proprio paese, ma, in gran parte, profittando della esperienza e della scienza degli altri popoli e delle altre legislazioni; e quindi non rileverò come dappertutto l'istituto di cui si tratta sia regolato così, che, dove si componga il collegio di soli sette giudicanti, ivi la Sezione sia composta di non più di otto, e dove la Sezione sia composta di maggior numero, la Corte giudichi nella totalità dei suoi componenti.

E il perchè di questo sta appunto nella ragione di essere della Corte di cassazione. Quando in una stessa Sezione potete comporre il collegio giudicante, oggi di taluni magistrati e domani di altri, si perde affatto la visione della finalità dell'istituto, e si rende possibile quanto oggi ancora avviene, cioè la facile mutabilità della giurisprudenza. Ed è per impedire questo grave inconveniente, che contraddice al concetto informatore del magistrato supremo, che occorre, ove si voglia ridurre il numero dei

giudicanti, ridurre altresì il numero dei componenti la Sezione; e ove invece la Sezione sia composta di maggior numero, è imprescindibile che tutta la Sezione sia chiamata a giudicare.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Non intendo di fare un discorso; dopo aver tanto annoiato il Senato, non vorrei ulteriormente tediare; desidero soltanto fare qualche rilievo, il quale tenderà a dimostrare che la modifica apportata, or ora, all'art. 23, ultimo capoverso, rende quasi frustraneo il provvedimento che, tutti d'accordo, vogliamo adottare per togliere gli arretrati.

Io mi ero compiaciuto vivamente coll'onorevole ministro della bontà del progetto, e me ne compiaccio assai anche adesso, perchè, non ostante i difetti che vi sono, e pur non ostante la improvvida modifica introdotta nel ricordato art. 23, è sempre uno schema assai lodevole, specialmente per i mezzi che adotta (e questo è essenzialissimo dire), per rendere più pronta e spedita l'amministrazione della giustizia.

Ciò non m'impedisce, però, di aggiungere che quel sentimento di grande compiacenza, che sentivo nell'animo mio si è di molto affievolito, perchè sono persuaso che, aumentando nelle Cassazioni territoriali il personale e non le Sezioni, perda di efficacia il rimedio che proponeva il Guardasigilli, per togliere le pendenze antiche e recenti.

Io non ho molta speranza, or che il ministro si è inteso colla maggioranza dell'Ufficio centrale, che egli ritorni al suo primitivo progetto. Mi consenta nondimeno di dire, che il primo disegno di legge, il suo, era il migliore, non quello che ora accetta, in seguito agli accordi coll'Ufficio centrale. Quel disegno conteneva misure efficacissime, radicali, giacchè, come ebbi l'onore di dire altra volta, avrebbe fatto, in un anno, o poco più, scomparire gli arretrati, e poneva le Corti in grado di rendere finalmente giustizia a quegli sventurati, le cui cause pendono, da anni ed anni, nelle cancellerie e vi marciscono.

Ma, pur non lusingandomi che si muti di avviso e si torni al primitivo progetto, io desidero che il Senato sappia, ora che deve dare il suo voto, che coll'applicare alle Cassazioni consiglieri e presidenti di sezioni di Corte di appello (i quali ultimi sono parificati a consi-

glieri di Cassazione), non si ricava che pochissimo profitto...

VACCA, *relatore (interrompendo)*. Si applicherebbero alla Corte di cassazione consiglieri d'appello e presidenti di sezione di Cassazione.

DE BLASIO. ...Ma questi presidenti di sezione di Cassazione (intendiamoci bene, perchè non ho sott'occhi il nuovo articolo 23) si applicherebbero alle Corti nell'intento di sdoppiarne la sezione e farne due, o perchè possano essi avvicinarsi, col primo presidente, in guisa che l'unica sezione, una volta sia presieduta dal primo presidente ed una volta dal presidente di sezione? Intendiamoci bene su questo punto. Mi degui, onor. ministro, della sua attenzione, a cui tengo immensamente, perchè so che la sua autorità è grandissima in questa materia.

Il mio ragionamento è questo: le Cassazioni territoriali, con o senza l'aumento del personale, sono e saranno sempre costituite da una sola sezione. Se essa, accresciuta di personale, si sdoppiasse, tanto valeva mantenere il progetto ministeriale che aumentava le sezioni di Cassazione.

Ma il fatto vero è che senza una espressa disposizione di legge, che crei una seconda sezione, le Cassazioni regionali saranno sempre costituite da una sezione sola — sia che restino come sono, coll'attuale personale di consiglieri, sia che se ne aumenti il numero; sia che vi si applichino presidenti di sezione di Corte di appello, sia che vi si destinino presidenti di sezione di Cassazione.

Sempre una sola sezione dovrà funzionare; non mai potranno contemporaneamente tenere udienza due sezioni nello stesso giorno. Vuol dire che il personale si avvicenderà; vuol dire che tutto il peso del lavoro non cadrà più, come ora, sui quindici o sui dieci consiglieri che compongono il collegio, e si ripartirà, quindi, più cristianamente fra loro; ma, è bene ripeterlo, una sola sezione dovrà sempre funzionare, giacchè là dove, per legge organica, figura in pianta una sola sezione, non ne possono funzionare simultaneamente due.

Se è così, altri conti non si possono fare, in riguardo agli arretrati, se non quelli che faccio io praticamente; dico così, perchè, pur non avendo l'alta mente degli illustri magistrati dell'Ufficio centrale del Senato, ho lunga pratica ed esperienza, anch'io, degli uffici giudiziari.

Nelle Corti di cassazione, attualmente, lavorando di lena, non si tengono e non si possono tenere (quando si voglia rettamente amministrare giustizia), più di quattro o cinque udienze per settimana. È assolutamente impossibile tenerne di più, perchè un paio di giorni bisogna pur accordare ai consiglieri, per lo studio delle cause e la redazione delle relazioni e delle sentenze.

Credo che a Roma se ne tengano cinque...

MORTARA. Se ne tengono sei.

DE BLASIO... Sta bene; con venti o ventidue consiglieri, che vi sono alla sezione civile della Cassazione di Roma, si tengono sei udienze.

Dunque, quando avrete aumentato i magistrati da quindici a venti, voi non potrete pretendere che si decidano dalle Corti territoriali più cause ed estendano più sentenze che alla Cassazione di Roma. Questo è chiaro.

Staremo poi a vedere se si aumenterà, come a Roma, fino a venti il numero dei consiglieri nelle Cassazioni di Torino e di Napoli, che hanno la medesima importanza...

SCIALOJA. Il numero dei consiglieri che dovranno sedere in udienza si riduce a cinque.

DE BLASIO... Sta bene anche questo; ma le udienze saranno sempre sei, dal momento che i giorni della settimana non si possono aumentare, e due di questi giorni bisogna darli ai consiglieri, per lo studio degli atti e la estensione delle sentenze.

Ed ora un'altra indagine.

Quante cause si possono decidere per ogni udienza?

Per me, onorevoli colleghi, non se ne possono, nè se ne dovrebbero decidere più di cinque, se si vuole giudicare con serietà d'intenti.

Perchè ciascuna delle parti esponga serenamente le sue ragioni innanzi alla Corte suprema, nella quale esse ripongono e concentrano le supreme speranze, bisogna che gli avvocati (ed in molte cause ve ne sono molti) discutano con ampia libertà di parola, per quanto sobriamente, i mezzi di ricorsi, i quali, come tutti sanno, non sono mai pochi.

D'altra parte, quando si volesse circoscrivere un po' più del consueto il campo della discussione, si provocherebbero querimonie e proteste e si perderebbe più tempo.

Ebbene, trattando cinque cause, si arriva sempre, posso assicurarvi, a tarda ora di sera;

intanto ricordiamo che i consiglieri non sono dei giovanotti: che quasi tutti hanno dai 65 a 75 anni; or, dopo sette ore di discussione intorno ad ardue questioni sui fatti e sul diritto, essi non hanno più (e neppure i giovani l'avrebbero) così vivido l'intelletto, così riposata la mente, come in principio d'udienza. Il defaticante lavoro intellettuale non può non aver velata quella limpidezza di vedute, che è tanto preziosa nella decisione delle controversie.

Ed è per ciò appunto che si deplora, ed a ragione, in Camera di consiglio lo snervante prolungarsi delle udienze, che se può giustificarsi colla necessità di tenere in corso gli affari, è però di gravissimo danno alla serenità dei giudizi ed alla bontà dei giudicati.

A Palermo dunque, dove son 1200 processi in arretrato, non si giudicheranno che cinque cause di più per settimana, venti cause al mese; non si raggiungerà, però, in fine d'anno, la cifra di 240 cause, perchè nei mesi di vacanza il personale è ridotto, e non può dare il frutto che danno tutti i consiglieri insieme.

Fatti i conti, anche ammettendo che non vi siano rinvii (spesso si segnano cinque cause sul ruolo e tre ne arrivano in udienza), a concedere tutto, insomma, non si decideranno ogni anno più di duecento cause, oltre quelle che si definiscono ora; bisognerà, dunque, che passino sei o sette anni prima che si esaurisca l'arretrato!

Col vostro sistema invece, onor. ministro, col vostro sistema, la questione degli arretrati si risolveva subito, perchè, funzionando due sezioni, il prodotto che dava una di esse, lo dava anche l'altra, e allora, invece di duecento cause in più, se ne sarebbero decise dalle 400 alle 500 e la pendenza sarebbe assai più presto finita.

D'altra parte, dal momento che aumentate il personale, e per lo meno lo dovrete aumentare di quattro consiglieri e d'un presidente di sezione per ogni Corte, perchè mai non ve ne avvalete per costituire una 2ª Sezione?

La spesa sarebbe sempre la stessa e più abbondanti ne avreste i frutti. Perchè dunque?

Badino, signori Senatori, che di questo argomento io m'intrattengo, così a lungo e con tanto fervore, non nell'interesse della Cassazione di Torino, come si potrebbe supporre.

È opportuno sapere che la Cassazione di

Torino è la sola delle regionali che non ha alcun arretrato. In quel collegio si decidono le cause, non appena decorsi i termini di stretto rigore.

Potrebbe quindi darsi il caso che a Torino non si accordasse, e sarebbe una grande ingiustizia, alcun aumento di personale, col pretesto che non vi sono pendenze.

Se ciò avvenisse, a me, che non per me avrei patrocinato la giusta causa delle Cassazioni locali, potrebbe ironicamente ma molto opportunamente rivolgersi il motteggio:

Sic vos non vobis fertis aratra boves.

Questo non avverrà, ne sono certo; me n'è sicura garanzia l'equanimità del ministro, il quale non vorrà certamente che i consiglieri di Torino siano ulteriormente gravati da oppressivo lavoro, ma è sempre bene mettere le cose a posto. Non è dunque nell'esclusivo interesse della Cassazione piemontese che parlo, ma pel buon andamento del servizio in tutte le Cassazioni territoriali.

Detto ciò, ritorno alla domanda che dianzi ho mossa all'Ufficio centrale: perchè all'ultima ora, quasi al momento del voto, ci proponete di aumentare il personale, piuttosto che le Sezioni?

La risposta l'ha data poco fa, e molto esplicitamente l'onor. ministro. Si teme, ha detto, che rafforzandosi le Cassazioni regionali, con altre Sezioni, si vulneri il principio dell'unificazione del supremo Collegio.

Proprio così, come io ebbi l'onore di dire nel mio primo discorso!

È assai notevole poi, signori colleghi, che l'Ufficio centrale, su tale riguardo, è stato irremovibile, non ostante le maggiori assicurazioni che ha avuto dal guardasigilli, il quale ebbe già a dichiarare, come sapete, che nessun pregiudizio intendeva arrecare, coll'aumento delle Sezioni, all'unificazione della suprema magistratura, alla quale avrebbe pur provveduto. L'Ufficio centrale non ha voluto cedere, pur nonostante che la necessità delle cose lo abbia costretto a concedere l'aumento del personale ed a modificare, in questo senso, il capoverso dell'art. 23, del quale prima chiedeva la soppressione addirittura.

È per questo principio dunque (che nessuno intende di vulnerare) che noi dobbiamo pos-

porre il rimedio radicale, che prima ci proponeva il ministro, a quello dei pannicelli caldi dell'aumento dei magistrati, che ci propone l'Ufficio centrale, ora d'accordo col guardasigilli.

Or io di ciò tanto più sono dolente, in quanto non credo ai benefici che si aspettano dall'unità della Cassazione e dalla unità (del resto irrealizzabile) della giurisprudenza.

Il quale problematico beneficio della uniformità nell'interpretazione delle leggi è, secondo me, più facile conseguire col sistema attuale che con quello al quale mira l'Ufficio centrale.

A tutelare il principio della unità di giurisprudenza basta che sia conservata alle Sezioni unite della Cassazione di Roma la giurisdizione sulle cause di rinvio, decise in difformità della massima adottata dalle Cassazioni regionali.

Questo sistema tiene una via di mezzo tra quella tracciata dal progetto Orlando e quella che vorrebbe seguire l'Ufficio centrale.

L'onor. Orlando voleva che la massima adottata dalla Cassazione dovesse accettarsi dalle Corti di merito.

Per tal modo, mentre, da un lato, le Cassazioni territoriali venivano conservate, cessava di aver giurisdizione quella di Roma sulle cause di rinvio.

Si potrà dissentire da quel disegno di legge; si potrà dire dai fanatici della uniformità di giurisprudenza, che questa, col sistema Orlando, sarebbe stata varia nelle varie Cassazioni, ma non si potrà negare che con quel sistema si poneva termine all'enorme inconveniente delle lungherie eterne e dei molteplici giudizi di rinvio.

La sentenza della Cassazione doveva, in altri termini, decidere la causa, non essere un semplice opinamento, quale è infatti attualmente, potendo ben contrariarla il magistrato di merito.

L'Ufficio centrale vuole invece, in omaggio al principio della uniformità, la soppressione delle Corti regionali.

Il sistema intermedio non è che l'attuale. Con esso si raggiunge (per quanto è possibile, s'intende) il fine della uniformità, senza sopprimere le Cassazioni locali.

Il sistema vigente concilia l'indipendenza del magistrato che giudica il merito, coll'ugua-

glianza dei cittadini nella uniforme interpretazione delle leggi.

E questo sistema considera, come il migliore, l'onor. Quarta. Lo rilevo da uno dei suoi meravigliosi discorsi. Per l'insigne magistrato (ed in ciò sono pienamente del suo avviso autorevolissimo) l'unità di interpretazione non dipende già dal maggior numero dei giudicanti insieme uniti in un Collegio giudiziario, ma dalla maggiore opportunità che hanno le Sezioni unite di portare il loro esame sopra tutte le disquisizioni che si son fatte innanzi alla Cassazione territoriale ed ai due tribunali di merito.

È dunque, proprio come dico io, che le sentenze delle Sezioni unite acquistano maggiore autorità, non perchè pronunziate dalla Cassazione della capitale del Regno, la quale non è nè Cassazione madre, nè maggiore, e neppure è la sola Cassazione vera e propria, come si pretende da alcuni, ma perchè giudica, in seguito a ripetute e più ampie discussioni, e giudica su tre sentenze, la 1ª e la 2ª di merito e su quella della Cassazione territoriale, mentre questa pronunzia invece su di una sola sentenza, sulla prima, cioè, che aveva decisa la causa.

Non dunque dall'accentramento a Roma di tutti i magistrati delle Cassazioni locali potrà ottenersi l'uniformità di giudizio, tanto più che dovrebbero dividersi in moltissime Sezioni.

PRESIDENTE. Prego l'on. De Blasio di rientrare in argomento.

DE BLASIO. Me ne sono allontanato, è vero, ma non inutilmente, onor. presidente; perchè quando avrò dimostrato che la preoccupazione dell'Ufficio centrale del Senato non ha ragione di essere, e quando avrò dimostrato altresì che il suo ideale è irrealizzabile, potrò nutrir la speranza, per quanto lontana, che l'Ufficio centrale si ravveda e si metta sulla via di Damasco, che è quella tracciata dal progetto ministeriale.

Dicevo dunque che coll'unire insieme tanti magistrati, a Roma, non si raggiunge l'intento di unificare la giurisprudenza. Essi qui a Roma non giudicherebbero diversamente da quello che avrebbero giudicato a Torino, a Napoli, a Palermo, a Firenze. Non ho mai sentito che la geografia, o la topografia influiscano sulla interpretazione delle leggi.

Per tutte queste considerazioni, che a me sembrano convincenti, io prego l'on. Ministro, prego quei valentuomini dell'Ufficio centrale, che rispetto e venero, di voler consentire che si voti l'art. 23 del progetto ministeriale, non quello che è stato or ora formulato.

Se non s'accoglieranno le mie preghiere, avverrà, lo prevedo, pur non essendo profeta, nè figlio di profeta, che se, fra cinque anni, c'incontreremo - on. ministro - stringendoci la mano ci diremo: Purtroppo l'arretrato permane!

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bava-Beccaris, Biscaretti, Blaserna, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Calabria, Caravaggio, Cassana, Castiglioni, Cefaly, Cefalo, Cencelli, Chironi, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali.

Garavetti, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Greppi, Guala, Gui.

Lanciani, Levi Ulderico, Luciani.

Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Placido, Polacco.

Reynaudi, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Scillamà, Scaramella - Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Taiani, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi duole di non essere d'accordo col senatore De Blasio nelle sue previsioni, essendo convinto che col sistema proposto l'arretrato scomparirà, mettendo al corrente le Corti nelle quali si è verificato.

Come dissi già, a questo obbietto mirava la disposizione del comma del disegno ministeriale, che mi parve tale da rispondere allo scopo mercè la istituzione, dove il bisogno lo esigeva, di una nuova sezione. Ma non poteva naturalmente escludersi che una soluzione in parte diversa potesse avere un effettivo identico. L'Ufficio centrale aveva accennato nella sua relazione alla proposta subordinata dell'aumento dei consiglieri, e ad essa l'onorevole senatore De Blasio manifestò che si sarebbe rassegnato se la prima non fosse stata accolta.

Ora, egli è persona di troppo elevata esperienza per non decidersi, sia pure in via suborbinata, a secondare la proposta dell'aumento dei consiglieri se l'avesse riconosciuta tale da non raggiungere lo scopo.

Un disegno di legge è opera di collaborazione. Specie in argomento così difficile. Perciò quando l'Ufficio centrale del Senato, non accogliendo la istituzione di nuove sezioni, ha però riconosciuta la opportunità di trovare una soluzione per risolvere la quistione, era evidente la necessità di una nuova formula conciliativa.

Non era possibile lasciare insoluta la questione, ciò che avrebbe costituito per me una grave responsabilità. Perchè se l'inconveniente gravissimo dell'arretrato non si riscontra in tutte le Corti di cassazione, e mi compiaccio che non si sia verificato nella Corte di Torino per l'opera zelante ed illuminata di chi la presiede, in altre Corti assume proporzioni assai gravi, ed urge offrire il mezzo idoneo a farlo cessare. Fra queste Corti è quella di Palermo alla quale ho già avuto occasione di

accennare. Oltre i ricorsi ordinari sono decisi annualmente un centinaio o poco più dei ricorsi arretrati. Durando lo stato attuale di cose, occorrerà un decennio per esaurirli. Da ciò derivò la proposta primitiva di istituire alcune sezioni; ma raggiunge egualmente lo scopo la nuova proposta che aumentando il numero dei consiglieri di cassazione ed applicando anche dei consiglieri di appello renderà possibile di accrescere il numero delle udienze e assicurare la trattazione e decisione di un numero di ricorsi maggiore dell'attuale, facendo in pochi anni scomparire l'arretrato.

Per provvedere all'aumento del numero delle udienze con un doppio turno, si potrà anche applicare un presidente di sezione di Corte di cassazione che avrà le funzioni di vicepresidente.

Ora, io non comprendo come può dirsi che questo sistema non produrrà gli effetti desiderati, mentre equivarrà nei risultati alla nuova sezione che si era pensato di istituire.

Io quindi non posso associarmi alle previsioni pessimiste dell'onor. senatore De Blasio, ed ho invece il convincimento che, mercè la proposta concordata coll'Ufficio centrale, il fenomeno dell'arretrato sarà presto cancellato. Ed è perciò che la disposizione ha carattere temporaneo, subordinata cioè al tempo necessario che occorrerà per raggiungere lo scopo. A conferma di ciò, d'accordo coll'Ufficio centrale, propongo una modificazione nella tabella limitando a quattro i presidenti di sezione di Corti di cassazione, non essendo necessario prevederne uno per ogni Corte.

L'onorevole senatore De Blasio preferisce la prima formula e diffida della seconda. Io che aveva proposto la prima, non posso consentire nella sua diffidenza, perchè entrambe rispondono alle stesse esigenze. Se non vi saranno due sezioni, organicamente costituite, vi sarà un doppio turno di udienze; nè presenta antinomia l'applicazione di un presidente di sezione quando la sezione non si crea, perchè, come dissi, esso avrà le funzioni vere e proprie di vice-presidente, come avviene, del resto, nella Corte di cassazione di Roma, dove il primo presidente e il presidente di sezione si alternano nella presidenza della sezione civile.

Raccomando pertanto al Senato l'approvazione della proposta che avrà risultati efficaci

nell'interesse dei ricorrenti e in quello della giustizia.

Non entrerò naturalmente in quell'ordine di considerazioni che l'onor. senatore De Blasio ha fatto circa la questione della cassazione e dell'unicità della giurisprudenza. Di esso si parlò già nella discussione generale; ed è argomento del quale si riparerà a momento più opportuno.

L'onor. senatore Scialoja si è occupato di due argomenti, ad uno dei quali ho già risposto occupandomi delle funzioni del presidente di Sezione applicato alle Corti regionali.

L'altro argomento più saliente si riferisce al modo come debbono essere costituite le Sezioni unite in materia civile. L'onorevole Scialoja ha accennato al concetto di modificare la legge determinando che tutti i componenti delle Sezioni unite siano scelti fra i consiglieri assegnati alla Sezione civile. Io dubito dell'opportunità di questa proposta; e credo debba provvedersi più razionalmente. Certo le Sezioni unite, costituite coll'unione di alcuni consiglieri delle Sezioni penali alla Sezione civile, non offrono tutte le guarentigie necessarie, non solo pei ricorsi ordinari, ma anche per la risoluzione dei conflitti e per tutta la grave materia delle giurisdizioni speciali.

Occorrono quindi opportuni provvedimenti perchè le Sezioni riunite in materia civile siano costituite altrimenti. Dichiarai già all'Ufficio centrale che, riconoscendo questa necessità, mi riservavo di esaminare se era necessaria una legge speciale e non mancherò di occuparmi di questo importante argomento per adottare le opportune risoluzioni.

Quanto all'aumento delle sezioni di Corte di appello, non credo sia il caso di insistere nella necessità ed urgenza di autorizzare il Governo ad istituirle dove il bisogno potrà richiederle.

Mi auguro quindi che il Senato vorrà approvare non solo il primo e il secondo comma di questo articolo accettati già dall'Ufficio centrale, ma anche questo terzo comma che risponde a bisogni riconosciuti, assicurando beneficii di non lieve importanza per la giustizia.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Mi permetto di aggiungere una parola soltanto sopra un

punto della discussione fatta sull'articolo 23. È stato rammentato dall'onorevole Scialoja che io ebbi l'onore di essere procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo e bene conosco la questione degli arretrati. Veramente la conoscevo anche prima, perchè come membro della Commissione per la statistica giudiziaria, fui il primo a sollevare la questione ed a proporre alla Commissione un voto preciso col quale si invocarono dal Governo provvedimenti finora attesi invano. Come procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo, insieme al primo presidente, il collega senatore Petrilli, ebbi poi a presentare al Governo, nel dicembre 1909, vale a dire proprio quand'era guardasigilli l'onorevole Scialoja, una proposta particolareggiata per l'aumento di un certo numero di consiglieri mediante applicazione temporanea, dimostrando come con questo aumento, la Corte avrebbe potuto nel termine di tre anni eliminare il suo arretrato. Ora, mi capita la fortuna di poter dimostrare la stessa cosa al Senato in un modo semplicissimo, di dimostrare, cioè, che accogliendo la proposta concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale, in tre anni, al massimo, la Corte di cassazione di Palermo esaurirà il suo arretrato.

Dall'ultima relazione statistica del procuratore generale attuale della Corte di cassazione di Palermo risulta che l'anno 1911 fu quello in cui, dal 1886 in poi, la Corte pronunciò il minor numero di sentenze. Ciò dipende da un complesso di circostanze, quali malattie di consiglieri, vacanze temporanee, ecc. Le sentenze pronunziate sono 322.

L'arretrato di quella Corte al 31 dicembre 1911 era di 1143 ricorsi. Ora la Corte di Palermo tiene tre udienze per settimana, e non può tenerne di più, dato il numero dei suoi consiglieri. Se si aggiungerà un numero di consiglieri sufficiente perchè la Corte possa tenere udienza anche negli altri tre giorni della settimana, nei quali non potrebbero lavorare i consiglieri che hanno già tenuto le consuete udienze, si potranno avere per lo meno altre 322 sentenze che è il minimo, ripeto, della produzione normale, giacchè negli anni anteriori se ne sono avute molte di più, arrivando perfino a 559, 499, 474, ecc.

Siccome i ricorsi che sopraggiungono sono

continuamente in diminuzione, e nell'ultimo anno sono stati 303, è evidente che se la Corte potrà pronunciare oltre 300 sentenze di più all'anno, in tre anni avrà tolto l'arretrato, e non occorreranno all'uopo dieci anni come è stato detto.

Non parlo di altre Corti. Quella di Torino abbiamo udito affermare dal suo presidente che fortunatamente non abbia arretrati; quella di Firenze non ne ha certamente; per quella di Napoli udite che cosa dichiarò lo stesso suo procuratore generale nell'ultima relazione statistica:

« A me, per debito di ufficio e per sincerità della mia esposizione statistica, incombe di constatare che da tre anni in qua il disbrigo degli affari è andato progressivamente rallentando, per cui i ricorsi in pendenza, che al 31 dicembre 1909 erano scesi per non interrotti sforzi di lavoro a 550, trovansi risaliti al 31 dicembre 1911 a 838. Siffatto aumento di arretrati non può attribuirsi ad aumento del numero dei ricorsi, perchè questi sono anzi diminuiti ».

Dunque a Napoli diminuirono i ricorsi e crebbe l'arretrato. È evidente che il Procuratore generale non poteva dire con più garbo, che la Corte ha lavorato meno, pur avendo avuto lo stesso numero di consiglieri. Ora, se con un lieve aumento di consiglieri si potrà ottenere che essa rinnovi quel lodevole sforzo a cui accenna il procuratore generale, poichè a Napoli ancora nel 1909 la pendenza dei ricorsi era normale (non dimentichiamo che i ricorsi devono giacere tre o quattro mesi prima di essere decisi) è da sperare che in breve quella Corte sarà rientrata, come le altre, nell'orbita di un regolarissimo funzionamento.

Quindi debbono convenire gli onorevoli colleghi che l'Ufficio centrale ha fatto il massimo sforzo, a sua volta, aderendo alla redazione dell'ultimo capoverso dell'art. 23 come viene ora proposto, più per amore di concordia che per assoluta necessità dei provvedimenti che si vogliono deliberare.

A nome dell'Ufficio centrale poi, e anche come procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, ringrazio l'onorevole ministro di aver affermato il suo proponimento di prendere in seria considerazione il tema trattato dall'onor. Scialoja, circa l'opportunità di regolare diversamente e meglio la composizione

delle Sezioni unite per la materia civile. Riconosco anch'io che non è questa la sede per trattarne; prendo atto però della promessa che il ministro ci darà modo di discuterne in altra non lontana occasione.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 23 nel testo concordato:

Art. 23.

La Corte d'appello giudica col numero di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica col numero di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti di appello. Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri d'appello, e applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.

ROUX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Ho chiesto di parlare per fare una semplicissima osservazione. Trovo in questo articolo una dicitura un po' nuova.

Si dice: « la Corte di appello giudica col numero di tre votanti » ecc. Se si vuol dire con tre votanti, perchè non si tralascia la parola « numero »? Basterebbe mantenere la formula tenuta per gli altri articoli e dire: « la Corte d'appello giudica con l'intervento di tre votanti » ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È una questione di forma sulla quale non potrà sorgere dissenso; ma può essere rimandata al coordinamento delle varie disposizioni, che è necessario di fare prima di procedere alla votazione della legge.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Allora mi permetterei di suggerire qualche altra modificazione, di cui si potrebbe tener conto nel coordinamento.

PRESIDENTE. Queste proposte sarà bene che ella le faccia all'Ufficio centrale, che dovrà curare il coordinamento della legge.

Ora metto ai voti l'art. 23 come è stato testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli propone un articolo aggiuntivo 23 bis.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È un'aggiunta che debbo segnalare all'attenzione del Senato. Nella legge del 1908 è fissato un numero determinato di consiglieri che sono incaricati della Presidenza dei tribunali; io proporrei un'aggiunta in questo senso: « può anche con decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di Sezione un consigliere di Corte di appello di terza categoria ed in ogni caso di anzianità minore di quella del presidente del tribunale che viene destinata ».

È una formula migliore perchè non limita ad un numero determinato i consiglieri d'appello destinati a questo servizio, e produce anche un effetto benefico per la carriera dei magistrati.

In fine di questo articolo potrebbe aggiungersi l'emendamento dell'onor. senatore Placido che suona così: « Nulla è innovato per i consiglieri d'appello ai quali è affidato l'incarico dell'istruzione penale. Essi dovranno essere meno anziani del presidente di tribunale indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono ».

Questa disposizione non è in verità necessaria, rimanendo in vigore le disposizioni non abrogate nè modificate. Ad ogni modo, se l'onorevole Placido insisterà, per parte mia nulla ho da opporre.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 23 bis:

Art. 23 bis.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è modificato come segue:

Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di Sezione un consigliere di Corte d'appello di terza categoria;

e in ogni caso di anzianità minore di quella del presidente di tribunale che viene destinato.

È abrogato il capoverso dell'art. 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.

Nulla è innovato per i consiglieri di appello ai quali è affidato l'incarico delle istruzioni penali: essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. La proposta di emendamento del ministro mira ad aumentare il numero dei consiglieri di Corte d'appello stabilito nella tabella allegata al disegno di legge, per destinarli ai posti di presidente di Sezione dei tribunali, il cui numero, per la disposizione dell'art. 4 della legge del 28 giugno 1908, non può eccedere quello di 40.

Tale aumento riuscirà utile alle esigenze del servizio e alla carriera dei magistrati; e l'Ufficio centrale dà alla proposta ben volentieri il suo assenso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 23 bis, che ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 24.

VACCA, *relatore*. L'art. 24 viene soppresso per le modificazioni che si propongono nell'articolo 25.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura del nuovo art. 25 concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale:

Art. 25.

Gli attuali giudici, sostituiti procuratori del Re e giudici aggiunti formeranno parte del ruolo dei tribunali anche in numero superiore a quello fissato per le singole categorie nell'annessa tabella, ma non oltre il numero fissato per le corrispondenti classi dei pretori.

Gli uditori che al momento dell'attuazione della presente legge, siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie a termine dell'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno nominati giudici di 4ª categoria quando venga il loro turno di promozione.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Pregherei l'onor. ministro di darmi una spiegazione.

Egli si è ragionevolmente preoccupato della condizione in cui si troveranno gli uditori, i quali, al momento dell'attuazione della presente legge, siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie, ed ha concordato coll'Ufficio centrale la disposizione, per effetto della quale essi saranno nominati giudici di quarta categoria, quando giungerà il loro turno di promozione.

Ma quale sorte è riservata agli uditori non ancora abilitati alle funzioni giudiziarie? Essi hanno già vinto un esame di concorso assai più difficile di quello che dovrebbero sostenere qualora volessero, secondo la nuova legge, concorrere alla carriera di pretore. Essi hanno inoltre prestato servizio non retribuito per parecchio tempo. Senza una precisa disposizione legislativa, sarà posto ad essi questo dilemma: o scegliere la carriera del pretorato ed affrontare un altro esame pratico; ovvero quella di giudice ed esporsi ad un nuovo esame teorico sulle materie già esposte nel precedente concorso. Ciò non parmi giusto, e per questo chiedo una spiegazione all'onor. ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le spiegazione che domanda l'on. senatore D'Andrea è molto semplice.

Nella disposizione di cui all'art. 25 in discussione si tratta di uditori, il cui diritto è assoluto ed indiscutibile, perchè hanno già ottenuto l'abilitazione alle funzioni giudiziarie. Quanto ai giudici ai quali ha accennato l'onorevole senatore D'Andrea, la questione deve essere opportunamente studiata insieme con varie altre che hanno attinenza colla presente legge per tenerne conto, se ne sarà il caso, nel preparare le altre disposizioni transitorie.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Debbo ringraziare l'onor. ministro delle assicurazioni fornitemi, che cioè nelle disposizioni transitorie sarà tenuto conto delle condizioni in cui si trovano gli uditori dei quali mi sono interessato, qualora si riconosca, come

parmi indubitato, che essi abbiano diritti acquisiti da doversi rispettare.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Durante la seduta, i giudici aggiunti hanno fatto distribuire un pro-memoria col quale si propongono di dimostrare che con la formazione del ruolo unico i loro interessi sarebbero grandemente pregiudicati. Essi fanno un calcolo dal quale risulterebbe che dovrebbero attendere nientemeno che 20 anni e qualcosa di più per raggiungere lo stipendio di 5000 lire.

Ad evitare questo pregiudizio, essi proporrebbero che nel passaggio dalla quarta categoria alla terza, invece di seguire il sistema della pura anzianità si seguirebbe il sistema dello scrutinio, concedendo tre quarti dei posti ai promovibili a scelta ed un quarto ai promovibili.

Io non so se questo pregiudizio veramente esista, giacchè, come ho detto, quel pro-memoria è stato distribuito seduta stante, e non sono stato quindi in condizione da poterne fare esame. E non so neppure se con quel che chiedono i giudici aggiunti si eviterebbe l'asserto danno.

Però in un foglietto col quale quel pro-memoria è stato presentato, si dice che il relatore dell'Ufficio centrale sarebbe favorevole ai loro desiderii.

Desidererei perciò che l'on. senatore Vacca mi desse qualche chiarimento al riguardo.

VACCA, *relatore*. Pregherei l'onor. senatore De Cupis di voler chiarire meglio la sua proposta, perchè...

DE CUPIS. Chiedo perdono al Senato se mi sono permesso d'interrompere l'onor. relatore mentre parlava. Ripeterò brevemente quanto ho detto relativamente agli aggiunti giudiziari. Prego l'onor. senatore Vacca di ascoltare le mie parole, altrimenti non arriveremo a nulla di buono. Io non ho fatto alcuna proposta; ho detto solo che dei giudici aggiunti hanno fatto pervenire seduta stante un pro-memoria col quale si dolgono che la proposta dell'onor. ministro di formare tutto un ruolo, la loro carriera sia molto pregiudicata. Essi fanno un calcolo dal quale risulterebbe che per raggiungere le cinque mila lire di stipendio occorrerebbero non meno di 20 anni. Proporrrebbero come ri-

medio a questo male che nel passaggio dalla quarta alla terza categoria si usasse non il merito dell'anzianità, ma quello degli scrutini, con una proporzione di tre quarti per i promovibili a scelta e di un quarto per i semplici promovibili.

PRESIDENTE. Onor. De Cupis, non discuta qui proposte che vengono dal di fuori e che debbono restare estranee alla nostra discussione. Qui si manifestano opinioni individuali, non debbono entrarvi opinioni espresse fuori del Senato.

DE CUPIS. Avevo parlato di questo memoriale soltanto perchè, se fosse vero che il senatore Vacca su di esso si era già favorevolmente espresso, si poteva da me o da qualche altro dei colleghi fare una proposta concreta.

VACCA, *relatore*. Dichiaro che così a me come ai colleghi dell'Ufficio centrale, e credo anche di altri senatori, sono pervenute parecchie domande di magistrati, e fra le altre una diretta a far stabilire che il passaggio di giudici dalla terza alla seconda categoria dovesse avere luogo per scrutinio; ma posso assicurare il Senato che su questa domanda non mi pronunzierai.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sull'argomento accennato dall'onor. De Cupis non vi è alcuna proposta. Ma poichè l'onor. senatore vi ha accennato, ben volentieri gli dichiaro che esaminerò anche la questione da lui sollevata, per esaminare se e fino a qual punto potrà essere presa in considerazione.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. ministro, il quale ha mostrato di avere perfettamente compreso il mio pensiero. Se ho parlato di *proposte* fatte dai giudici aggiunti, ho detto male; e ne faccio ammenda, sostituendo alla parola *proposta* un'altra più corretta: *richiesta, preghiera, desiderio, voto*: chè non è il caso di far questione di parole. Ma se questo voto fosse stato fondato e ragionevole, ben poteva meritare che da un membro del Senato se ne facesse proposta.

L'onor. ministro ha già interpretato perfet-

tamente le mie intenzioni, ed io ne lo ringrazio, e lo ringrazio ancora dell'affidamento che mi ha dato di prendere in considerazione quanto io gli ho rappresentato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Petrella propone un articolo 25 *bis* del tenore seguente:

Art. 25 *bis*.

« Ai magistrati ancora in attività di servizio che entrarono in carriera anteriormente al 1^o gennaio 1894, sarà computato, agli effetti della pensione, il tempo durante il quale esercitarono le funzioni di vice-pretori mandamentali onorari ».

Ha facoltà di parlare il senatore Petrella.

PETRELLA. La lettura fatta dal nostro illustre Presidente dell'articolo aggiuntivo che ho proposto, dice già ciò che desidero esporre.

Coll'organico del 1865, fu stabilito che i vicepretori mandamentali onorari, dopo quattro anni di servizio, avevano diritto di dare l'esame pratico ed essere nominati pretori. Venne poi una modifica nel 1875 la quale fu benefica, perchè dispose, modificando l'art. 39, che i detti vice-pretori, dopo due anni di esercizio, avendo la laurea, avrebbero potuto essere dispensati dall'esame pratico, quante volte una Commissione all'uopo incaricata avesse dato favorevole parere. Così le cose procedettero per parecchio tempo, e nel 1889, come anche negli altri anni precedenti, ma segnatamente nel 1889, vi furono molti vice-pretori, adesso ridotti a piccolo numero, che diedero l'esame pratico e vinsero la prova; però, invece di conferirsi ad essi la nomina a pretore che la legge prometteva, questa non avvenne, e non avvenne perchè nel marzo del 1890 vi era stata la legge, la quale aveva autorizzato il Governo a ridurre il numero delle preture, e fu prudente consiglio del ministro di non nominare nuovi pretori.

Dopo questa legge venne quella del ministro Zanardelli del giugno 1890, che regolò l'ammissione alla carriera giudiziaria, e col regolamento dello stesso anno, all'art. 43, fu

detto che tutti i vice-pretori che si trovavano in servizio potevano essere nominati pretori, riservandosi ad essi 120 posti; ma, anche quelli che già avevan fatto l'esame pratico ed erano stati approvati, ne dovevano subire un altro. Il concorso per questi esami doveva essere aperto nell'ultimo trimestre dell'anno 1890, e così fu fatto. Quei vice-pretori che avevano sostenuto l'esame tornarono a farlo, vinsero di nuovo la prova, ma la nomina non venne tanto sollecitamente: taluni furono nominati nel 1892 ed altri nel 1893 e qui si arrestarono le nomine.

Ora, l'articolo che io mi son permesso di proporre ha per iscopo di far contare come utili per la pensione quegli anni nei quali i vice-pretori, di cui parlo, hanno lavorato senza compenso; se questi anni non si contassero come utili, parecchi di quei funzionari si troverebbero in condizione, continuando nella carriera, di non poter conseguire il massimo della pensione, perdendo così il frutto del loro onorato lavoro per quel tempo interceduto dal primo esame alla loro nomina (e ciò non per loro colpa, ma per effetto delle leggi del 1890, e per effetto del prudente consiglio del ministro), poichè, per la ritardata nomina, non potrebbero raggiungere i 40 anni di servizio, segnatamente adesso che si è votato l'articolo che riduce il limite di età a 65 anni.

Ora, pare a me che detti magistrati non ebbero nessuna colpa se non furono nominati; pare a me che essi, avendo prestato il servizio gratuito, non è giusto che lo Stato si sia avvalso dell'opera loro negando ad essi perfino un modesto compenso nella liquidazione della pensione, non tenendo conto degli anni di servizio prestato come vice-pretori onorari. Questi vice-pretori si sono astenuti dal fare delle rimostranze, ma avanzarono preghiera rispettosa ai ministri predecessori dell'attuale, dai quali ebbero anche assicurazione che si sarebbe data l'occasione di nuovi provvedimenti sulla Magistratura. A me sembra che se tutti quanti gli altri funzionari dello Stato, i quali entrano in una carriera, facendo l'alunnato, hanno diritto alla pensione, dal momento in cui hanno cominciato il loro servizio, si dovrebbe ritenere che per lo meno l'esercizio della vice-pretura valga tanto quanto quella

dell'alunnato e fare ai vice-pretori lo stesso trattamento quanto alla pensione.

A tutto questo aggiungo che il peso che potrebbe risentirne l'erario sarebbe lievissimo, perchè adesso quei tali vice-pretori onorari, che subirono nel 1890 l'esame e furono poi nominati, si trovano nel maggior numero già nella carriera superiore delle Corti di appello; si tratta quindi di ben pochi magistrati che sono ancora nei tribunali.

Spero che l'onor. ministro, cui preme tanto la giustizia, e preme la buona amministrazione di essa, vorrà provvedere nell'interesse di questi vice-pretori e far sì che, aderendo all'articolo che io ho proposto, possano i desiderii loro essere soddisfatti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi rendo ragione del sentimento, al quale si è ispirato il senatore Petrella nella sua proposta. Io debbo però pregarlo di considerare che essa si riferisce ad un argomento che ha una particolare importanza, e sarebbe ora, per un caso speciale, e in via indiretta, risoluto; quello cioè di comprendere nella liquidazione delle pensioni il servizio gratuito prestato come vice-pretore onorario. Io non potrei aderire alla proposta senza il consenso del ministro del tesoro, dal quale dipende la materia delle pensioni. Questo argomento, sul quale sono stati in varie occasioni espressi dei voti dai vice-pretori onorari, deve essere esaminato da un punto di vista di carattere generale per valutarne tutti gli effetti finanziari, e ciò non può farsi in questo momento.

Per queste considerazioni io prego l'onorevole Petrella di non insistere nella sua proposta.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. ministro del modo benevolo con cui ha accolto la mia preghiera. Ma, per verità, io non mi sentirei di ritirare la mia proposta se egli non mi desse un affidamento più concreto che, o nei regolamenti, o nei nuovi provvedimenti che potrà prossimamente presentare in ordine alla Magistratura, cercherà di risolvere la questione, se tale può darsi quella da me proposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. senatore Petrella può essere sicuro che della questione, come dichiarai già, mi occuperò con interesse, esaminandola con tutta l'attenzione che merita. Soltanto non posso prendere alcun impegno per le ragioni dette momenti fa. Ogni risoluzione sarà naturalmente coordinata alle indagini di carattere finanziario, alle quali ho accennato, e anche alle considerazioni di equità che l'onorevole senatore ha fatte.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. ministro della sua promessa e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Leggerò ora l'articolo 26 concordato:

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie, ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato, e stabilire i termini nei quali la legge dovrà essere applicata.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultima frase del primo comma risponde al rilievo fatto, nella discussione odierna, dal senatore Scialoja.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'articolo 26 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'onor. Presidente ricorderà che rimase sospesa l'approvazione del primo articolo del disegno di legge che comprende l'approvazione della tabella. Occorre naturalmente far precedere l'approvazione della tabella a quella dello articolo.

Ora, debbo avvertire che, d'accordo coll'Ufficio centrale, io propongo alcune modificazioni alla tabella, delle quali do ragione al Senato.

Il numero dei primi presidenti, procuratori generali di Corte di appello e presidenti di sezione di cassazione, compreso l'avvocato generale di cassazione, da 50 si riduce a 48, in conformità alle dichiarazioni fatte, discutendosi l'art. 23, intorno ai presidenti di sezione nelle Corti di cassazione.

Si propongono poi altre modificazioni per mettere in armonia la tabella con la disposizione che autorizza l'aumento dei presidenti di sezione di tribunale fra i consiglieri di Corte di appello. Così le categorie dei consiglieri di appello e sostituti procuratori generali, presidenti di tribunale e procuratori del Re sono determinate nei numeri seguenti: prima categoria 200; seconda categoria 280; terza categoria 352. La prima categoria dei giudici è fissata a 220. Per il resto la tabella è invariata.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Non debbo ripetere quello che ho già detto, e forse lungamente, al Senato, nell'altra seduta relativamente ai giudici di tribunale. Io ho proposto la modifica di questa tabella, ma non ho domandato niente di più di quello che al presente esiste, ho detto che dovrebbe rimanere, il numero dei giudici di tribunale, quello che attualmente è. Il diminuirlo di cento, come si è proposto dal ministro e dall'Ufficio centrale, pare a me che turbi il servizio dei tribunali, e che essi non potranno assolutamente assolvere bene il loro ufficio, se la riduzione verrà approvata.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È l'effetto della disposizione del giudice unico.

PETRELLA. No, onor. ministro, io dimostrai come la riduzione che poteva farsi, per effetto della creazione del giudice unico che io ritenevo e ritengo nè necessaria nè utile, non avrebbe mai potuto portare alla diminuzione di posti di giudici nel numero di cento, perchè dicevo che i tribunali (compresi quelli organizzati dall'art. 22 del presente progetto di legge) in cui poteva funzionare il giudice unico, non sarebbero potuti essere più di 20; aggiungevo che nelle grandi città è impossibile tenere un solo giudice unico, bisogna averne tanti e tanti

da potere assolvere il lavoro, e allora il risparmio che si potrebbe fare (dico meglio per non usare una parola impropria), la minorazione di numero dei giudici di tribunale, non potrebbe ascendere se non a 30 o 40 al più. Ma io dimostravo anche un'altra cosa, e cioè che il numero dei giudici di tribunale oggi è impari al bisogno, tanto è vero che l'onorevole ministro è continuamente assediato da Commissioni, da reclami, è turbato da minacce di scioperi di avvocati, è continuamente alle prese coi medesimi, perchè il lavoro non si può compiere per mancanza di giudici.

Il ministro, non potendo fare diversamento, deve applicare i magistrati di un tribunale ad un altro, ed i danni di tale applicazione egli prima di ogni altro li conosce, perchè - scusi la parola - è vittima di queste applicazioni, per le continue resse che si fanno attorno a lui. Si voti pure l'emendamento da me proposto, si rigetti, se si crede, ma io concludo adesso come ho concluso altra volta, che sono pago di avere adempiuto al mio dovere di cittadino.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Prego l'onor. senatore Petrella di non insistere. Le deficienze alle quali egli accenna si riferiscono non al numero dei magistrati, ma ad altri fattori, come le malattie, le aspettative ecc. La tabella proposta risponde alle disposizioni della legge ed è in armonia coi fondi disponibili. Io ho ragione di credere che essa risponderà alle necessità del servizio. Se l'esperienza segnalerà nuovi bisogni, si provvederà con opportune disposizioni. Ora non potrei accettare un aumento che non troverebbe riscontro nelle somme assegnate. Mi duole pertanto di non poter accogliere la proposta del senatore Petrella.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io vorrei dire all'on. ministro che *melius est intacta jura servare, quam rulnerata causa remedium quaerere*, ma quando egli dice che tutto questo disegno di legge cadrebbe, se il mio emendamento fosse accolto, pur rimanendo nella mia profonda convinzione

mi sobbarco alla necessità del momento e non insisto.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io incomincerò dove ha finito il collega Petrella, in quanto, cioè, io parlo unicamente ispirato dal sentimento di un dovere, guardandomi bene dal fare una proposta, sull'esito della quale non mi farei illusioni. Mi limiterò quindi a una semplice osservazione. Il progetto di legge favorisce e migliora i gradi inferiori della Magistratura e accelera le promozioni dai medesimi, ma lascia intatte le sorti delle Magistrature superiori, e specialmente della Suprema.

Il Senato si può compiacere di essere stato per il primo chiamato a pronunziarsi su questo disegno di legge, che è di carattere eminentemente finanziario, in quanto porta un aumento di 1,600,000 di lire sulla spesa che attualmente costa il personale della Magistratura. Non dovrebbe quindi essere fuor di proposito che anche il Senato facesse sentire la propria voce sul modo di distribuire codesto aumento.

Anche qui potrei invocare l'esempio degli organismi e delle legislazioni straniere, ma non lo faccio perchè l'onor. ministro mi darebbe sulla voce e mi farebbe intendere che noi non abbiamo bisogno di esempi e di ammaestramenti esteri. Ma si può bene affermare in modo assoluto che la Magistratura suprema dovrebbe avere un trattamento tale che la ponga in condizione non solo di decoro e di dignità, ma di massima indipendenza. Io ho sempre pensato che nella Corte di cassazione il magistrato dovrebbe trovarvi il bastone di maresciallo, cioè una posizione oltre la quale gli fosse preclusa ogni aspirazione, qualunque miglioramento o promozione. Ciò è in tutti i paesi del mondo, ma non in Italia. Il consigliere di cassazione si trova da noi ancora in condizioni di dover aspirare ad altre promozioni.

È facile intendere come ciò possa menomare quello spirito di serenità e di indipendenza che dovrebbe essere al coperto da ogni dubbio nella suprema Magistratura.

Se io vedessi la possibilità che la mia proposta avesse buon accoglimento, non esiterei a proporre che il consigliere di cassazione avesse un trattamento almeno pari a quello dei pre-

sidenti e procuratori generali delle Corti d'appello, il posto dei quali costituisce appunto la promozione alla quale i consiglieri stessi possono aspirare.

Avviene poi questo, che la promozione non essendo possibile per tutti, ma soltanto per una parte, coloro che per ragioni di età o per altre ragioni non possono coltivare questa aspirazione, si trovano in una condizione d'inferiorità e di demoralizzazione, di cui è facile intendere gli effetti.

Altro non aggiungo. Mi premeva soltanto che almeno una voce sorgesse a segnalare l'errore di non provvedere a questa che dovrebbe rappresentare la massima delle guarentigie dell'amministrazione della giustizia, perchè dove alla Corte suprema non si fa il posto e non si assicura il trattamento che le compete manca

la giusta visione di quanto più dee conferire al miglior governo della giustizia in un paese civile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla tabella annessa all'articolo 1°.

Metto perciò ai voti l'articolo 1° e la relativa tabella, dandone nuovamente lettura.

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà determinata la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

TABELLA

Primi Presidenti e Procuratori generali di Cassazione (num. 10).
 Categoria unica, 10 a L. 15,000. L. 150,000

Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'Appello, Presidenti di sezione e Avvocato generale di Cassazione (num. 48).
 Categoria unica, 48 a L. 12,000. L. 576,000

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Cassazione, Presidenti di sezione e Avvocati generali di Appello (num. 180).
 Categoria unica, 180 a L. 10,000 L. 1,800,000

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Appello, Presidenti di tribunale e Procuratori del Re (num. 832).
 1ª categoria, 200 a L. 9,000 L. 1,800,000
 2ª id. 280 a » 8,000 » 2,240,000
 3ª id. 352 a » 7,000 » 2,464,000

Giudici di tribunale e sostituti Procuratori del Re (num. 1350).
 1ª categoria, 220 a L. 6,000 L. 1,320,000
 2ª id. 440 a » 5,000 » 2,200,000
 3ª id. 440 a » 4,000 » 1,760,000
 4ª id. 250 a » 3,000 » 750,000

Pretori (num. 1500).
 1ª classe, 250 a L. 6,000 L. 1,500,000
 2ª id. 500 a » 5,000 » 2,500,000
 3ª id. 500 a » 4,000 » 2,000,000
 4ª id. 250 a » 3,000 » 750,000

Indennità ai Presidenti di Assise » 40,000

L. 21,810,000
 L. 21,850,000
 Spesa attuale (a) » 20,177,200
 Differenza in più . . L. 1,672,800

(a) Spesa attuale per il personale L. 19,778,000
 Id. indennità d'alloggio ai pretori » 344,200
 Id. indennità ai presidenti d'Assise » 55,000
 L. 20,177,200

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1912

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 1° e la relativa tabella è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge, dopo il suo coordinamento, sarà votato a scrutinio segreto, nella seduta di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Lagasi dott. Primo, Perucchetti Giuseppe, Gatti Casazza Stefano, Cuzzi avv. Giuseppe e Salvarezza dott. Elvidio, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXLIV, e CXLVI - *Documenti*).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di

Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728);

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (Numero 735);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 729);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731).

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 6 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXX.

TORNATA DEL 25 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Si approva il processo verbale della tornata precedente dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 7630), al quale risponde il ministro di grazia e giustizia (pag. 7630) — Congedi (pag. 7630) — Comunicazioni (pag. 7630) — Giuramento del senatore Pollio (pag. 7631) — Commemorazione dei senatori Pucinotti e Basile: parlano il Presidente (pag. 7631), i senatori Blaserna (pag. 7631), Righi (pag. 7632), Mortara (pag. 7633), Petrella (pag. 7634) e i ministri dell'istruzione pubblica (pag. 7634) e di grazia e giustizia (pag. 7634) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7635, 7636) e di relazioni (pag. 7635) — Il senatore Colonna Fabrizio riferisce sui titoli dei nuovi senatori Fadda e Santini (pag. 7635) — Volazione a scrutinio segreto — Dopo osservazioni dei senatori Mortara (pag. 7637), Pagano Guarnaschelli (pag. 7637) e del ministro di grazia e giustizia (pag. 7636), si approvano le proposte di coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583 A) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria » (N. 405 B), parlano il senatore Durante, relatore (pag. 7638) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 7639) — Si approva l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale; e si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32 per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria » (N. 727) (pag. 7640); « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi » (N. 732) (pag. 7641); « Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 733) (pag. 7642); « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 728) (pag. 7644); « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica » (Numero 735) (pag. 7645) — Risultato di votazione (pag. 7646) — Giuramento del senatore Fadda (pag. 7646) — Nella discussione generale sul bilancio della guerra per il 1912-13 (N. 729) parlano il senatore Fracassi (pag. 7647) e il ministro della guerra (pag. 7647) — Chiusa la discussione generale, senza discussione, si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, e i tre articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo

scrutinio segreto (pag. 7660) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro » (N. 731) (pag. 7660) — Nomina di Commissione (pag. 7664).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

ASTENGO. Domando di parlare sul processo verbale e sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho chiesto di parlare sull'ordine del giorno, dal momento che vedo presente l'onor. ministro di grazia e giustizia. Nello scorso luglio doveva discutersi la legge notarile, ma dietro preghiera del collega Arcoleo la discussione fu rimandata alla prima seduta alla ripresa dei lavori parlamentari. Invece, d'accordo col Guardasigilli e con la Commissione, fu consentito che la legge fosse messa all'ordine del giorno, dopo il progetto di legge sul Codice di procedura penale e dopo quello sull'ordinamento giudiziario.

Questi gli accordi presi col Guardasigilli. Ma ora io vedo che questo disegno di legge sul notariato si pospone sempre sull'ordine del giorno, mettendolo anche dopo il progetto di legge sui dentisti.

Intanto abbiamo una enorme quantità di reclami di notai e di impiegati degli archivi notarili. Capisco che ormai, per la imminenza delle ferie, il disegno di legge sul notariato non si potrà discutere subito, ma domando che almeno si stabilisca che tale disegno di legge si discuta per il primo alla ripresa dei lavori del Senato, facendo eccezione però per i bilanci che, naturalmente, debbono avere la precedenza. Così il pubblico saprà che il ritardo, ormai eccessivo, non è dipeso dalla Commissione e specialmente dal relatore.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Astengo ricorderà che nel luglio scorso dichiarai di essere agli ordini del Senato per la discussione della legge sul notariato, la cui relazione era stata da tempo presentata. Ripresi i lavori del Senato, la legge sul notariato è stata segnata al n. 3, essendosi data la precedenza ai disegni di legge sul Codice di procedura penale e sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Pienamente d'accordo coll'onorevole senatore sulla opportunità che si definisca questa legge importantissima, non ho alcuna difficoltà a consentire, che salvo la discussione dei bilanci, questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno come primo progetto da discutere alla ripresa dei lavori del Senato.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Resta allora inteso che alla ripresa dei lavori del Senato, la legge notarile sarà la prima ad essere discussa, salvo la precedenza dovuta ai bilanci.

Se il Senato consente, io, anche in nome della Commissione, ne sarò grato, perchè questa legge non può stare eternamente inscritta all'ordine del giorno, senza mai poterla discutere.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Il processo verbale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma del sindaco di Massa Superiore:

« Nome Massa Superiore sentitamente ringrazio Vostra Eccellenza e illustri colleghi elevate parole onoranti compianto concittadino senatore Giacomo Sani. »

« *Sindaco: Bresciani*. »

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di dieci giorni il senatore Levi Civita e il senatore Angelo Rossi, per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi si intenderanno concessi.

Giuramento del senatore Pollio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pollio Alberto, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori San Martino Enrico e Taverna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Pollio Alberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor Pollio Alberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazione dei senatori Pacinotti e Basile-Basile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

Uno dei nostri più illustri, il celebre fisico Antonio Pacinotti, si è spento improvvisamente la scorsa notte in Pisa. Il nostro duolo di tal perdita è profondo, quanto quello della scienza; quanto quello della patria, che nella scienza fu dall'estinto arricchita ed onorata. Prendiamo lutto con l'Università e con la città di Pisa, che gli diede i natali il 17 giugno 1841; con l'Accademia dei Lincei e con le altre Accademie scientifiche, di cui era socio; con l'Ordine civile di Savoia, di cui era membro; dirò insomma con l'Italia, alla cui gloria è vissuto. N'aveva lustro il Senato dal 3 dicembre 1905. Il nome di Antonio Pacinotti ha in sé l'elogio, che lo fa sopravvivere, non solo dove nacque e dove insegnò, ma nel mondo scientifico, negli annali delle invenzioni più utili all'umano progresso. Risuonano ancora le solenni onoranze rese nel 17 maggio 1911 dall'Università di Pisa all'inventore dell'*anello della dinamo*, ricorrendo il cinquantenario della celebre innovazione nell'applicazione dell'energia elettrica, foriera dei progressi dell'elettrotecnica. Il Senato vi partecipò, plaudendo in quest'aula alla degna parola del senatore Blaserna; vi partecipò calorosamente la Camera dei deputati; vi partecipò il Governo. Dal Parlamento e dal Governo andò al festeggiato il saluto e l'espressione d'omaggio in nome della patria riconoscente. Non fu festeggiamento uni-

versitario in Pisa più solenne e più splendido di quello. L'ammirazione e l'affetto furono al colmo; e l'esaltazione salì al sommo per le congratulazioni del Re; e per le presentate insegne dal Re donate del Gran Cordone Mauriziano. È mesto oggi quelle onoranze rammentare del vivente a commemorazione del defunto; ma sollevasi l'animo nella glorificazione che sopravvive. Delle molte opere pregevolissime del Pacinotti, delle importanti sue numerose memorie, e de' meriti di lui, è in tutti notizia insigne; il dirne nuovamente ed estesamente spetterà agli scienziati. Io mi fermo, inchinandomi reverente alla preclara immagine del trapassato, e mandando alla sua salma la venerazione del Senato. (*Virissime approvazioni*).

Altro amato collega ha pur cessato di vivere improvvisamente nella funesta notte scorsa; il senatore Emanuele Basile-Basile, che sedeva fra noi nella precedente tornata. Nato egli era in Sant'Angelo di Brolo, provincia di Messina, il 28 maggio 1837. Giovane laureato in legge, prese in Palermo le armi, nel 1860, quando Giuseppe Garibaldi vi fece il suo ingresso; fu sottotenente ai Consigli di guerra, e fece tutte le campagne meridionali sotto la bandiera del Generale. Nel 1862 lasciò l'esercito ed imprese la magistratura giudiziaria; nella quale salì onoratamente i gradi sino alla Suprema Corte, della quale in Roma fu Presidente di Sezione. Tale qualità gli meritò la scelta al Senato, ove lo portò la nomina del 26 gennaio 1910. Mandiamo il nostro amaro compianto pure a questo nostro estinto, che della patria, con le armi e sotto la toga, bene meritò. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Nel 1864 il prof. Pacinotti, allora assistente all'Istituto superiore di Firenze, pubblicava la descrizione di un apparecchio da lui escogitato, che doveva servire meglio degli apparecchi allora esistenti per le dimostrazioni di scuola.

Quest'istrumento si presentava in una forma molto modesta; ma più tardi si è visto che esso racchiudeva in sé tutti gli elementi, per risolvere i problemi più importanti che allora esistevano nell'elettrotecnica.

Tutto ciò si seppe poco a poco, perchè il prof. Pacinotti non aveva fatto nessun passo per far valere la sua invenzione. Il prof. Pacinotti era di una tale modestia, che non era possibile d'indurlo a far valere i suoi diritti, e dovettero incaricarsi di quest'affare parecchi altri suoi amici.

Erano diritti di indole scientifica, perchè a lui non sarebbe venuto mai in mente di volersene servire per un guadagno, cosa che pure avrebbe potuto fare.

Quando si pensa a quale punto è arrivata oggi la elettrotecnica, e che tutti i principali problemi ad essa connessi erano risolti dal suo piccolo apparecchio, che appunto dalla sua forma porta il nome di *anello del Pacinotti*, si rimane meravigliati nel constatare che altri abbiano dovuto parlare per lui, e abbiano fatto valere, specialmente a Parigi, i suoi diritti di precedenza su tutte le invenzioni che seguirono.

Spetta a noi di rendergli questo onore, e oggi, che purtroppo è venuta improvvisamente la sua morte a colpireci, spetta a noi di fare quello che egli non ha voluto fare per se stesso.

Ormai il nome del Pacinotti, come disse l'illustre nostro Presidente, è un nome che si trova nella bocca di tutti; anzi più all'estero che in Italia, la sua invenzione è stata conosciuta. Io rammento le lotte che bisognava sostenere in Italia per far valere tutta l'importanza della sua invenzione.

Propongo che si inviino alla famiglia del Pacinotti e all'Università di Pisa le nostre condoglianze, condoglianze sentite per la perdita di un uomo che tutto il mondo ha tanto onorato. (*Approvazioni*).

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Io non avrei nulla da aggiungere a quanto ha detto così bene il nostro illustre Presidente, commemorando il senatore Pacinotti, se non avessi però un titolo speciale per unirmi alle parole di compianto che oggi sono state pronunciate.

Io perdo nel Pacinotti non solo il collega, non solo l'amico, ma il primo mio maestro. Non avevo che quattordici anni, e lui neppure ventiquattro, quando assistetti come scolaro alla prima sua lezione di fisica nell'Istituto tecnico

di Bologna, e appassionato come ero già per quella scienza, che egli cominciava allora a professare, divenni presto assiduo frequentatore del suo laboratorio.

Era tale la bontà dell'animo suo, la ingenuità del suo carattere, l'estrema sua modestia che passava sopra dal canto suo a tutte le differenze che tra noi esistevano, e mi trattava già come compagno ed amico.

E a queste buone, eccellenti, rare qualità, che sono per per lo più l'indizio del merito vero e reale, egli ne aggiungeva altre che gli guadagnavano l'affetto di tutti. Da una parte l'ingegno ponderato lo faceva procedere nelle sue ricerche a passo sicuro, ciò che gli valeva stima e fiducia; dall'altra parte l'estrema sua sensibilità, l'intensità con cui sentiva gli affetti familiari e l'amicizia ispiravano la maggior simpatia.

E non dico cose nuove, perchè tutto ciò è notorio, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo da vicino.

Non è questo il momento e il luogo per una vera commemorazione, nè, turbato come sono per la improvvisa notizia, potrei farla degnamente. E nemmeno la riterrei necessaria, perchè ormai il merito principale del Pacinotti è a tutti noto; basta guardarsi d'intorno, basta considerare l'immenso sviluppo che ha preso oggi l'industria elettrica, perchè noi abbiamo la prova e la documentazione perfetta di quanto egli abbia fatto nella sua età giovanile.

È bensì vero che un costruttore abile e di pochi scrupoli seppe combinare all'anello, che porterà eternamente il nome del Pacinotti, un ingegnoso principio, già applicato dal Siemens e da altri, quello della autoeccitazione, e riuscì per primo a costruire quelle grandi macchine dinamo elettriche, che vediamo oggi continuamente all'opera, più o meno modificate. Ma è estremamente verosimile che, senza l'anello del Pacinotti, mai si avrebbero potuti realizzare quegli splendidi risultati che oggi ammiriamo, od almeno chi sa mai quanto avrebbero tardato a recarci i loro benefici.

Il Pacinotti non pensò certamente per prima cosa ai vantaggi che avrebbe potuto per sé ricavare dalla sua invenzione. Egli considerava la scienza da vero scienziato, facendo della scienza scopo a sé stessa. Ciò non di meno io penso, che egli abbia dovuto provare un sen-

timento di sconforto e di sdegno, allorchè vide ad altri attribuita quella gloria a cui aveva egli solo il maggiore diritto. Non si tardò a rendergli giustizia; ma tuttavia quel sentimento fu forse la causa per cui durante lunghi anni abbandonasse le ricerche fisiche, rivolgendosi a campi assai diversi la sua attività. Ad ogni modo l'ammirazione e la gratitudine che merita il Pacinotti per la sua invenzione è tale, da farcelo considerare come uno dei nostri grandi, e da far sì che la sua scomparsa costituisca un vero lutto per gli Italiani. (*Benissimo, congratulazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non vedendo presente nell'Aula alcuno dei senatori che erano colleghi attuali del compianto Pacinotti, debbo rammentarmi la qualità, di cui altamente mi onoro, di professore onorario dell'Università di Pisa e di essere stato per oltre dodici anni collega, e (mi piace pur ricordare questa nota simpatica) amico e vicino di abitazione dell'illustre scienziato di cui oggi l'Italia piange la perdita. Come antico collega e come amico, io non ho autorità per aggiungere nuove parole intorno ai suoi meriti scientifici, ma posso confermare con la più viva commozione dell'animo il ricordo delle grandi qualità di carattere e di cuore che lo rendevano soprattutto amato e caro a quanti avevano la fortuna di avvicinarlo, si trovassero o non si trovassero in comunanza di studi o contatto di manifestazioni intellettuali con lui. Io lo conobbi nell'intimo della vita familiare, esempio di tutte le virtù da quelle di figlio a quelle di marito e di padre impareggiabile; lo vidi fra i suoi scolari, circondato dall'affetto, dalla entusiastica venerazione dei giovani che colla semplicità dei modi, con l'affabilità costante, egli sapeva affascinare, iniziandoli agli alti misteri della scienza, e avvincendone l'attenzione con la parola e soprattutto con le dimostrazioni sperimentali che egli sempre con mano maestra, nella scuola guidava od eseguiva.

La morte di Antonio Pacinotti fu uno dei maggiori lutti che potesse colpire l'Università di Pisa; ed è in nome di quella Università a cui tuttavia sono orgoglioso di appartenere, che esprimo il cordoglio sentito per tanta perdita. Piace rammentare in quest'ora triste che

l'Ateneo pisano volle avere il Pacinotti tra i suoi insegnanti, fino da quando egli non poteva occupare la cattedra che, secondo la sua competenza scientifica, gli sarebbe spettata. Lo volle, e creò appositamente una cattedra nella scuola di agraria, affinché il Pacinotti potesse nella sua patria avere l'onore e la soddisfazione di professare l'insegnamento superiore. Egli poi passò alla cattedra che occupò fino all'ultimo giorno della sua vita come successore del padre, che era stato pure illustre cultore delle scienze fisiche.

Mi associo quindi di gran cuore alla proposta del senatore Blaserna, che certamente sarà accolta ad unanimità dal Senato, perchè siano inviate le condoglianze profonde alla famiglia, ed anche all'Università pisana di cui egli era uno dei massimi ornamenti. (*Approvazioni*).

Poichè ho la parola, aggiungo, in altra qualità, in quella di magistrato, la mia voce a quella autorevole del nostro illustre Presidente per rimpiangere la perdita del collega Emanuele Basile che ancora nelle ultime sedute fu tra noi; e, per quanto in gravi condizioni di salute, nulla avrebbe fatto credere che così improvvisamente sarebbe stato tolto al nostro affetto.

Emanuele Basile mi fu pure compagno di lavoro alla Corte di cassazione per molti anni ed ebbi occasione di apprezzare le sue eminenti qualità d'intelletto e di coscienza. Fu uno dei tipi più perfetti di magistrato, integro, scrupoloso, coscienza adamantina, inaccessibile ad altre voci e ad altri suggerimenti che non fossero quelli della giustizia e del dovere da lui profondamente sentito.

Emanuele Basile percorse tutti i gradi della Magistratura, lasciando eccellente ricordo dell'opera sua dovunque. Fu anche modello di quella modestia di aspirazioni, di quella moderazione di desiderii che è tanto pregevole nei magistrati. Egli era asceto fin quasi al sommo della scala giudiziaria, arrivando al penultimo gradino, al posto cioè di vice-presidente della Cassazione; ma vi era giunto all'età di 70 anni, dopo avere aspettato tranquillamente e serenamente che il giorno venisse nel quale la sua anzianità rendesse indiscutibile, senza pregiudizio di alcuno, il conferimento a lui del posto bene meritato.

Da pochi giorni, si può dire, era uscito dalle nostre file, anticipando il suo ritiro di qualche mese, appunto perchè l'alto sentimento del dovere gli faceva intendere che le sue condizioni di salute non consentivangli di continuare ad esercitare la funzione presidenziale con quel vigore e con quella prontezza di mente, che la sua coscienza gli diceva necessaria.

Sian dunque lacrime e fiori sulla tomba d' Emanuele Basile, cittadino e magistrato perfetto. Anche quale ottimo cittadino egli merita ricordo, perchè combattè da valoroso nel 1860 per la redenzione della Sicilia che tanto amava; e per la quale, dopo aver esposto la vita sui campi di battaglia, al seguito di Garibaldi, non esitò anche a far offerta di parte cospicua della sua fortuna dotando la sua provincia di istituzioni di beneficenza eminentemente civili, con le quali egli acquistò a buon diritto gloria e fama di benefattore del suo paese nativo.

Questi sono meriti incancellabili.

Nel tributare omaggio alla memoria di un uomo così chiaro, prego il Senato e il nostro illustre Presidente a volersi compiacere di deliberare che il sentimento di condoglianza del Senato sia fatto pervenire ai congiunti che Emanuele Basile ha lasciato. (*Approvazioni*).

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Se è vero, onorevoli senatori, che « sugli estinti » come disse il poeta « non sorge un fiore ove non sia d'umane lodi onorato e d'amoroso pianto », e se l'ombra di Emanuele Basile aleggiasse in questo momento in quest'Aula, potrebbe chiamarsi paga: essa ebbe le lodi nelle nobili parole del nostro illustre Presidente e del collega Mortara; ebbe il compianto nell'eco affettuosa e simpatica che quelle parole hanno destata in tutti noi.

Io quindi nulla dovrei aggiungere e non lo vorrei, ma a me, collega ed amico, tocco vivamente dalla inaspettata perdita di lui, sia concesso, non di dire della sua vita e dei suoi meriti, di cui altri ed in altro tempo dirà, ma di mandare ad esso il mio caldo, estremo, mesto addio. Addio che mando al cittadino generoso, al patriota ardente, al magistrato che seppe farsi amare e stimare per la integrità di carattere, e per la indipendenza e fermezza; all'amico leale e costante. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo partecipa vivamente al duolo del Senato, del paese, e della famiglia per la morte di Antonio Pacinotti, il quale nella giovinezza prese parte alle campagne per l'indipendenza italiana, nella virilità sostenne nobilmente un'altra milizia, quella della scienza e dell'insegnamento. Due milizie queste, una sui campi di battaglia, e l'altra nelle aule scolastiche, che dovrebbero sempre ispirarsi ai medesimi principi, ai medesimi concetti di devozione al Paese e allo Stato! (*Bravo - Approvazioni*).

Pisa sentì il valore del suo figlio e l'anno scorso, volendo fondare l'Istituto tecnico, lo intitolò a lui vivo.

Il nome di Antonio Pacinotti vola per tutto il mondo: egli fu un inventore fortunato, egli fu un appassionato e disinteressato cultore della scienza.

Un paese, il quale vanta uomini completi come Antonio Pacinotti, ha un grande avvenire! (*Approvazioni vivissime*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo, a nome del Governo, alle nobili parole con le quali è stato commemorato Emanuele Basile dall' illustre Presidente e dagli onorevoli senatori Mortara e Petrella.

Emanuele Basile ieri era ancora tra noi; mi pare ancora di vedere la sua severa figura in questa Assemblea e sentirne la voce.

Anche Emanuele Basile, come fu opportunamente ricordato, combattè negli anni giovanili le gloriose battaglie della patria; serbò sempre, per tutta la sua vita, vive e costanti nell'animo le idealità patriottiche. Servi poi il paese nelle file della Magistratura con altezza d'intelletto, con fermezza di carattere, con indipendenza.

A lui vada, col saluto reverente del Governo, quello di tutta la Magistratura italiana, che terrà vivissimo il ricordo degli esempi nobilissimi che ebbe costantemente dall'opera di Emanuele Basile. (*Vice approvazioni*).

PRESIDENTE. Non mancherò, facendomi interprete dei sentimenti del Senato, di ottemperare al desiderio espresso nei loro discorsi dai senatori Blaserna e Mortara.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione del Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 8,587.89 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli concernenti spese facoltative dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e inviati alla Commissione di finanze.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio per riferire sulla nomina a senatore dei signori prof. Carlo Fadda e dottor Felice Santini.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto, in data 17 marzo 1912, per la categoria 18ª (membri della Regia Accademia delle scienze dopo 7 anni di nomina), dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il professore Carlo Fadda.

Dall'esame dei documenti presentati risultando che il prof. Fadda con decreto Reale del 9 dicembre 1897 ebbe approvata la nomina a socio ordinario residente della Società Reale di Napoli, ed esistendo gli altri requisiti voluti, la Commissione per la verifica dei titoli, ad unanimità, ve ne propone la convalidazione.

Per la categoria terza (deputati dopo tre legislature o sei anni d'esercizio) dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno il dott. Felice Santini.

La Commissione, avendo accertato che il dottore Felice Santini fu deputato per le legislature XIX, XX, XXI e XXII, ed esistendo gli altri requisiti voluti, ad unanimità ha l'onore di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stesa sulla nomina a senatore del signor Luigi Giuseppe Faravelli, viceammiraglio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SALADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALADINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Saladini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di arte da tenersi in Venezia nel 1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il necessario esame.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

*PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583).

Avverto il Senato che l'onorevole ministro di grazia e giustizia e l'Ufficio centrale si sono messi perfettamente d'accordo intorno al coordinamento di questo disegno di legge.

Do perciò facoltà di parlare all'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti, perchè voglia riferire al Senato intorno al coordinamento stesso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'accordo coll'Ufficio centrale riferisco sul coordinamento.

All'art. 1º, secondo comma, dove dice: « Con decreto Reale sarà determinata », si dirà: « Con decreto Reale sarà stabilita ».

All'art. 2, dove si legge: « In una prova scritta su tre temi », si dirà invece: « In una prova scritta, su ciascuna delle seguenti materie ».

All'art. 4 occorre introdurre due piccole correzioni. Dove si dice: « Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture », bisogna dire: « Presso i Collegi giudicanti o gli uffici del Pubblico Ministero o le preture ».

Nello stesso primo comma dove si dice: « Che sono provvedute di titolare e in tal caso » ecc., bisogna correggere la punteggiatura.

All'art. 5, quarto comma, dove si dice: « Agli aspiranti dichiarati idonei saranno rimborsate » si sostituisce le parole: « Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate ».

All'art. 8, quarto ed ultimo comma, si sostituisce pei pretori alla parola « classe » la parola « categoria »; e poi dove si legge « conservazione della sede » devono sostituirsi le altre « permanenza nella sede ».

All'art. 9 dove dice: « dove si parla di quattro temi nelle seguenti materie » si deve dire: « In una prova scritta teorico-pratica su ciascuna delle seguenti materie ». E al n. 2 dello stesso comma alle parole « materie già indicate » si sostituisce « nelle materie sopra indicate ».

Nel comma successivo, alle parole: « Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2 e dell'art. 3 », si sostituisce: « Sono applicabili le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 2 e dell'art. 3, ma in caso di parità di voti è preferito il più anziano in graduatoria ».

Nell'ultimo comma dello stesso articolo si sostituisce « è abrogato », dove è detto « è soppresso ».

L'art. 11 diventa art. 10. E nel secondo comma si sostituisce, alla parola « classe », la parola « categoria ».

Nel terzo comma debbono cancellarsi le parole « per categorie ».

Nel quinto comma si cancellano le parole: « Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre

anni, ma per non più di due volte», perchè questa disposizione è già compresa nell'alinea successivo.

Infine, all'ultimo comma di questo articolo, dove dice: «e non oltre il terzo dei posti», si sostituisce: «in numero non superiore al terzo dei posti».

L'art. 14 diventa 11. Nel secondo capoverso di questo articolo, dove si dice: «Consigliere e sostituto procuratore generale», deve dire: «Consigliere e sostituto procuratore generale». Il terzo comma, dove si legge: «Sono applicabili le disposizioni del 2° e del 3° capoverso dell'art. 11 e del penultimo capoverso dell'art. 8», si deve correggere in questo modo: «Sono applicabili le disposizioni del 3° e del 4° capoverso dell'art. 7 e del 2° e 3° capoverso dell'art. 8».

L'art. 16 diventa 12.

L'art. 16 bis diventa 13.

L'art. 17 diventa 14.

L'art. 18 diventa 15. Nel penultimo capoverso, dove si cita la legge 11 ottobre 1863, n. «1050», bisogna sostituire «1500».

L'art. 19 diventa 16.

L'art. 20 diventa 17.

L'art. 21 diventa 18. In fine del secondo comma, dove è detto «col numero di tre votanti», si deve dire «coll' intervento di tre votanti».

L'art. 22 diventa 19.

L'art. 23 diventa 20.

L'art. 23 bis diventa 21.

L'art. 25 diventa 22.

L'art. 26 diventa 23.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le proposte di coordinamento si intendono approvate.

MORTARA, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell' Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale, prego l'onorevole ministro di concordare un'altra lievissima modificazione di forma.

Nell'art. 11, antica numerazione, al terzo comma si dice: «I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in tre categorie, promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale».

Nell'art. 7 invece al primo capoverso, regolandosi un caso analogo, è detto: «I pretori ri-

tenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in promovibili e promovibili a scelta».

Ora, per uniformità di linguaggio, sarebbe opportuno di togliere al capoverso dell'art. 11 la dizione «in tre categorie», che è anche ambigua, e lasciare solo «sono classificati in promovibili, promovibili a scelta e promovibili per merito eccezionale».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento nella proposta del senatore Mortara.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la proposta del senatore Mortara s'intende approvata.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *presidente dell' Ufficio centrale*. Mi corre l'obbligo di pregare l'onorevole guardasigilli, perchè voglia innanzi al Senato confermare quelle dichiarazioni, che ha già fatte all'Ufficio centrale in tema di coordinamento, ed in relazione all'ultimo capoverso dell'art. 23 bis, oggi art. 21.

L'Ufficio espresse il dubbio già sollevato da taluni interessati, se non fosse necessario dire in modo esplicito, che viene conservata l'indennità agl'incaricati delle istruzioni penali, pei quali nel detto capoverso è detto soltanto, che viene mantenuta la disposizione circa la qualità di consiglieri d'Appello, che può essere conferita ai preposti agli uffici più importanti.

Il dubbio è nato da ciò, che nella legge non si parla di indennità agl'incaricati delle istruzioni, mentre invece si parla della indennità tolta ai pretori e della indennità con certi limiti conservata ai presidenti di Corte d'assise.

In ordine agli incaricati della istruzione, sembrò con pieno accordo consentito, tanto dall'Ufficio centrale e dal guardasigilli, quanto dall'Assemblea, che la detta indennità debba ritenersi conservata. Occorre pertanto, o una disposizione esplicita, o per lo meno che l'onorevole guardasigilli chiarisca in base agli articoli del bilancio, che non vi è bisogno di una espressa disposizione in proposito, perchè trattasi di uno stanziamento al tutto indipendente, nel quale è la fonte ove attingersi la indennità.

Prego quindi l'onorevole guardasigilli per tranquillità di tutti, perchè voglia, se non altro,

ripetere al Senato quella dichiarazione rassicurante che ha già fatto in seno dell'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo subito alla domanda del senatore Pagano e ripeto quello che ho avuto già l'onore di dichiarare in seno all'Ufficio centrale.

La tabella annessa a questo disegno di legge si riferisce soltanto agli stipendi per il personale delle magistrature giudiziarie che era segnata in bilancio per lire 19,778,000 ed è ora elevata a lire 21,810,000. Però la somma complessiva della spesa per l'Amministrazione giudiziaria ammonta in totale a lire 32,205,000; e nella detta somma di lire 32,205,000, come dalla tabella ufficiale risulta, sono segnate le lire 19,778,000 che riguardano il personale e in seguito, alla lettera E, lire 153,200 riguardanti le indennità ai giudici incaricati dell'istruzione penale.

Di questa indennità non si è tenuto conto nel disegno di legge per una ragione semplice, quella cioè che nulla era mutato per essa. È stato fatto cenno dell'indennità di residenza ai pretori perché si sopprime; e l'indennità pei presidenti di Assise perché la cifra è ridotta. Il resto rimane inalterato.

Spero che l'onor. Pagano sarà soddisfatto dei chiarimenti che ho avuto l'onore di dargli.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Sono pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Il progetto di legge che ora è stato coordinato sarà poi votato nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amato-Poiero, Arcoleo, Arrivabene, Astengo, Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Borgatta, Bozzolo.

Calabria, Camerano, Carafa, Caravaggio, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Compagna, Cordopatri.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Renzi, De Risseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill-Astolfone, Fiocca, Fiore, Fracassi.

Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Greppi, Guala, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Luciani.

Mainoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Paladino, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pollio.

Quarta.

Reynaudi, Righi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Vischi, Vittorelli.

Discussione del disegno di legge: «Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria» (N. 405-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 405-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, per riferire sull'ordine del giorno presentato al Senato.

DURANTE, *relatore*. Il Senato ricorda che questa legge, approvata dalla Camera, fu approvata anche dal Senato con emendamenti. Essa ritorna oggi a noi con modificazioni sostanziali.

L'Ufficio centrale, per non lasciare l'esercizio professionale della odontoiatria senza un ordinamento legislativo, ha creduto di accettare integralmente le modificazioni fatte dalla Camera; però ha creduto anche giusto di sottoporre alla vostra approvazione un ordine del giorno, col quale si raccomanda vivamente al Governo di procedere con la dovuta cautela nella concessione della licenza di esercizio ai dentisti.

Il Senato aveva introdotto nell'articolo transitorio condizioni abbastanza difficili che, soltanto i dentisti abusivi migliori potessero raggiungere la licenza di esercizio, ma la Camera non stimò utile usare tanta severità, e si contentò di sanzionare un esame di lieve momento, ma non dice dato da chi. E perciò noi dell'Ufficio centrale abbiamo unanimemente pensato che il Governo potrà chiamare a fare parte della Commissione esaminatrice quei membri che si sogliono ordinariamente occupare negli esami universitari, e così gli esami possono acquistare una certa serietà.

In questo modo forse si raggiunge, non lo scopo desiderato dal Senato, ma di accogliere nel seno degli esercenti la dentistica i migliori elementi che in Italia vivono. Del resto questa è una materia ormai disciplinata in tutte le nazioni civili; solamente l'Italia ancora non ha potuto disciplinarla, dopo venti anni e più che ci si pensa sopra. Ricorderanno i colleghi che l'ordinamento dell'esercizio della odontoiatria cominciò ad iniziarsi col Codice sanitario, e poi col decreto Boselli, e in ultimo col decreto Cremona; ma tutto questo non valse a nulla, gli esercenti abusivi si centuplicavano di anno in anno, e, se noi continueremo a non disciplinare con questa legge l'esercizio della dentistica, fra qualche anno ci troveremo con tal numero di esercenti abusivi da non poter più regolare l'esercizio professionale in questa materia.

Per queste ragioni, l'Ufficio centrale raccomanda al Senato di votare la legge quale ci pervenne dalla Camera, e di votare favorevolmente l'ordine del giorno, proposto dal vostro Ufficio centrale e che, io spero, il signor ministro della pubblica istruzione vorrà accettare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo accettabile l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e per il suo valore intrinseco, ed anche per una considerazione di metodo.

È bene che tutti i lavori, che sono compiuti sotto la direzione di un Ministero, seguano la medesima linea.

Ringrazio quindi il Senato di avermi additato una strada, che io cercherò di seguire il più che sarà possibile.

DURANTE, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dall'onorevole ministro.

« Per non incorrere in abusi o in pericolose divergenze nell'applicazione delle disposizioni transitorie, si fa espressa raccomandazione al Governo affinché la nomina delle Commissioni esaminatrici e le modalità degli esami si accostino quanto più è possibile alle norme vigenti per gli esami universitari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire gradualmente, presso le Facoltà mediche del Regno, corsi di odontoiatria e protesi dentaria da darsi per incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire dalla maggiore età, personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria saranno ammessi entro un anno

dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneità dinanzi a una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dell'esercizio.

Varrà come titolo agli effetti sopradetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Università nazionali o in scuole estere di carattere governativo o riconosciute dallo Stato.

La tassa di diploma per questa abilitazione sarà di lire 200.

(Approvato).

Art. 4.

Coloro che, da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età, esercitano odontoiatria e protesi dentaria, pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio stesso, sempre che la idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla Commissione di cui all'articolo 3, sentito il parere del Consiglio sanitario, della rispettiva provincia. La tassa, di cui all'articolo precedente, dovrà essere pagata anche da coloro che sono contemplati dal presente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria » (N. 727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i ter-

mini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727).

Prego il senatore segretario Biscaretti a darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, col quale sono prorogati di un anno i termini contenuti:

a) nell'art. 1 del Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria;

b) nel Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili;

c) nel Regio decreto 23 giugno 1910, numero 413, concernente l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di prorogare i termini recati da alcune disposizioni speciali, pubblicate nei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, perdurando le condizioni cagionate dal disastro per le quali occorre man-

tenere ancora in vigore le disposizioni medesime;

Ritenute le facoltà concesse dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata dall'articolo 77 della legge 13 luglio 1910, n. 466, della legge 30 dicembre 1910, n. 910 e 6 luglio 1911, numero 722;

Letto l'art. 14 della suddetta legge 12 gennaio 1909;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini contenuti:

a) nell'art. 1° del Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria;

b) nel Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle province di Messina e di Reggio Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili;

c) nel Regio decreto 23 giugno 1910, numero 413, concernente l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise di Palmi » (N. 732).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi » (N. 732).

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, col quale è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte d'assise straordinaria in Palmi.

Il numero 10 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1375;

Ritenuto che col detto decreto fu prorogato d'un anno il termine contenuto nell'altro Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria;

Ritenuto che per semplice omissione nel suddetto decreto 24 dicembre 1911 non si tenne anche conto della Corte di assise straordinaria sedente in Palmi, e che però sia necessario di riparare a siffatta omissione, in rettifica dell'accennato decreto;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, anche per quanto riguarda la indennità da corrisondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte di assise straordinaria in Palmi, rettificandosi in tal modo il nostro precedente decreto 24 dicembre 1911, n. 1375.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, il guardasigilli:

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 733).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge di Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12 ». (N. 733).

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti allegati Regi decreti:

1° settembre, 2 ottobre, 5 novembre e 17 dicembre 1911, nn. 990, 1083, 1218 e 1357, che aumentano complessivamente di lire 4,000,000 la dotazione del capitolo n. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-912.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 223 del 25 settembre 1911), n. 990.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 è aumentato di lire un milione e cinquecentomila (lire 1,500,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1º settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 273 del 23 novembre 1911), n. 1218.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è aumentato di lire un milione (lire 1,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 16 ottobre 1916), n. 1083.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è aumentato di lire cinquecentomila (lire 500,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

Regio decreto (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 1 del 2 gennaio 1912) n. 1357.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 600, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è aumentato di lire un milione (lire 1,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

TEDESCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 728).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728).

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, col quale sono nuova-

mente prorogati fino al 31 dicembre 1912 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, numero 905.

Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 905, che proroga fino al 31 dicembre 1911 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 507, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, n. 905, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1912.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 735).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge, salvo la modificazione di cui al comma *b* del seguente art. 3, i Reali decreti 25 settembre 1911, n. 1233; 5 novembre 1911, nn. 1232 e 1234; 30 novembre 1911, n. 1336; 10 dicembre 1911, n. 1337; 31 dicembre 1911, nn. 1417 e 1418; 18 gennaio 1912, n. 61; e 15 febbraio 1912, nn. 101 e 102, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari di lire 140,000,000 a favore del Ministero della guerra e di lire 30,000,000 a favore del Ministero della marina per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

La somma di lire 140,000,000 sarà iscritta nel bilancio del Ministero della guerra:

a) per lire 98,000,000 per spese a tutto il mese di febbraio 1912 dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, ivi comprese le somme occorrenti per le competenze e per il mantenimento della maggior forza sotto le armi in più delle somme stanziato nei relativi capitoli della parte ordinaria del bilancio;

b) per lire 42,000,000 per il reintegro in Italia della dotazione di materiali trasportati in Tripolitania e in Cirenaica.

La somma di lire 30,000,000 sarà iscritta nel bilancio del Ministero della marina per spese analoghe a quelle indicate nei precedenti comma *a* e *b* e per l'impianto di una stazione radiotelegrafica in Assab.

(Approvato).

Art. 2.

È assegnato un nuovo fondo di lire 35,000,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra.

Del detto fondo lire 20,000,000 sono destinate alla continuazione delle spese indicate al comma *b* del precedente articolo 1, e lire 15,000,000 all'allestimento di materiali e acquisto di quadrupedi occorrenti per la formazione delle nuove unità istituite col Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282.

(Approvato).

Art. 3.

Alla spesa straordinaria complessiva di lire 205,000,000 di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà provveduto:

a) mediante prelevamento di lire 57,000,000 dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi accertati a tutto l'esercizio finanziario 1910-11. Detta somma sarà iscritta con decreti del ministro del tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912, rispettivamente, per lire 27,000,000 e per lire 30,000,000;

b) mediante prelevamento dell'intero avanzo che risulterà all'atto della compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12, dopo aver eseguito il prelevamento stabilito nella legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici di Stato nella capitale. La somma costituente l'avanzo finale sarà con decreto del ministro del tesoro iscritta nel bilancio del Ministero della guerra in aggiunta allo stanziamento del capitolo di cui al precedente comma *a*.

La somma che, eseguiti i suddetti prelevamenti, resterà da iscriversi a saldo della spesa di lire 205,000,000, sarà ripartita in sei rate uguali da stanziare in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra negli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1917-18.

All'iscrizione della rata per l'esercizio 1912-1913 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1911-1912 la spesa straordinaria complessiva di lire 10,600,000 da ripartirsi come segue:

a) lire 5,300,000 nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per i lavori occorrenti nel porto di Tripoli, per la costruzione di pontili di approdo a Bengasi, Derna e Homs, e per lavori di escavazione nei porti della Tripolitania e della Cirenaica;

b) lire 2,000,000 nel bilancio del Ministero dell'interno, delle quali lire 1,200,000 per provvedimenti sanitari e pel funzionamento dei servizi civili in genere in Tripolitania e in Cirenaica, e lire 800,000 per rimpatrio e mantenimento di italiani espulsi o fuggiaschi dalla Turchia e di arabi e di ottomani espulsi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, e per altre esigenze;

c) lire 3,300,000 nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per spese occorrenti all'impianto di due cavi telegrafici fra Tripoli e Siracusa e fra Bengasi e Siracusa ed ai collegamenti con la rete del Regno, compreso l'acquisto di nuovi apparati telegrafici e le indennità varie al personale, e per l'impianto di una rete telefonica a Tripoli.

L'iscrizione delle predette somme sarà fatta con decreti del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

Per tutti i lavori e le provviste di cui al precedente articolo 4 il Governo è autorizzato a derogare alle norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, provvedendo mediante licitazione, trattativa privata, o in economia.

Per i pagamenti, il mandato di anticipazione può emettersi fino alla somma di L. 50,000, e

quello a disposizione non oltre la somma di lire 300,000.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi dei lavori indicati nel detto articolo 4, lettera a), qualunque ne sia l'importo, sarà dato dall'Ispettore superiore del Genio civile incaricato della vigilanza e dell'alta direzione tecnica delle opere, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

L'approvazione data dal Ministero dei lavori pubblici alle proposte motivate dell'ispettore superiore del Genio civile per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali in dipendenza di contratti stipulati per la esecuzione delle opere contemplate nel precedente articolo 4, lettera a), o per le relative provviste, per noleggi e simili, dispensa dalle norme al riguardo stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche ai contratti stipulati anteriormente alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori Fadda prof. Carlo e Santini dott. Felice, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Fadda.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Carlo Fadda di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Mortara e Scialoja di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fadda è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor prof. Carlo Fadda del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1912

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego il senatore segretario Borgatta, di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 729).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. A guerra dichiarata, e mentre l'esercito e la flotta stanno dando da tanti mesi mirabili prove di abnegazione e di valore, suscitando la gratitudine e l'orgoglio del Paese, superbo della gloria de' suoi soldati e de' suoi marinai, la migliore discussione dei bilanci militari è l'approvazione sollecita e concorde dell'Assemblea, col preciso significato che Parlamento e Paese sono pronti a dare, senza esitanza, al Governo tutti i mezzi che possono occorrere al conseguimento dello scopo che si vuole raggiungere nell'interesse supremo della nazione.

Il voto, che io auguro unanime con questo significato, può consentire però qualche utile constatazione, che io chiedo mi sia permesso di fare.

Nell'ultimo decennio il problema dello spese militari diede luogo a vivaci dibattiti e a non meno vive preoccupazioni provenienti, alla grande maggioranza di coloro che a questo problema specialmente si interessavano, dal fondato timore che le Amministrazioni della guerra e della marina non disponessero di mezzi sufficienti per mantenere l'Italia al posto che la sua situazione nel mondo e le esigenze della sua politica le imponevano.

Da quei dibattiti sorsero le Commissioni d'inchiesta sulle Amministrazioni della guerra e della marina: Governo, Parlamento e Paese rivolsero in modo speciale l'attenzione loro alle due grandi Amministrazioni che devono provvedere al massimo interesse di ogni Stato, la difesa del paese per terra e per mare.

Prima conseguenza delle inchieste fu quella che dalla maggioranza di coloro che ne furono fautori si aspettava, cioè il rafforzamento dei bilanci militari.

Scoppiata la guerra, esercito e marina si trovarono preparati e risposero pienamente alla fiducia ed alla aspettazione del Paese.

Un'altra Amministrazione di un grande servizio pubblico ha richiesto negli ultimi anni speciali cure dallo Stato, che ha dovuto finire per assumerlo direttamente con una spesa ingente, l'Amministrazione delle ferrovie.

Ebbene, anche per questo servizio la guerra ha dimostrato che i sacrifici fatti non sono stati infruttuosi: le ferrovie dello Stato hanno fatto fronte a tutte le esigenze dei trasporti per la guerra senza danno e senza gravi scosse pel traffico ordinario del paese.

Queste constatazioni ho creduto opportuno di fare, perchè dimostrano come sia utile imporsi in tempo tutti i sacrifici necessari per mantenere i grandi servizi dello Stato nelle condizioni migliori, perchè possano corrispondere, in ogni momento, agli scopi per i quali esistono.

Ho detto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onor. senatore Fracassi per le nobili e lusinghiere parole che egli ha pronunciato in onore dell'esercito, del quale non saprei meglio interpretare il sentimento, che riaffermando ancora una volta, che il plauso all'opera sua echeggiato nei due rami del Parlamento, nelle memorande sedute del 22 febbraio, è il premio più ambito al dovere nobilmente da tutti compiuto, così nella silente severità degli studi e del lavoro di preparazione, come nel fervore delle battaglie; e sia sicuro il Senato che, fiero e forte di tanto consenso, l'esercito saprà sempre e dovunque fare il proprio dovere. (*Vive e generali approvazioni - Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	2,146,600	»
2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	190,000	»
3	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	741,600	»
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti.	14,400	»
5	Ministero - Indennità di missione	30,000	»
6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	74,400	»
7	Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . .	98,000	»
8	Spese postali	4,000	»
9	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata .	60,000	»
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine)	10,000	»
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	20,000	»
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
13	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	25,500	»
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie		
	<i>Da riportarsi . . .</i>	3,414,500	»

	<i>Riporto</i> . . .	3,414,500 »
	ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie	198,000 »
15	Spese casuali	48,000 »
16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	43,000 »
17	Spese di L ^{ri} e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		<hr/> 3,743,400 » <hr/>
	Debito vitalizio.	
18	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie	39,000,000 »
19	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	49,000 »
		<hr/> 39,049,000 » <hr/>
	Spese per l'esercito.	
20	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,266,700 »
21	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi)	245,200 »
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (Assegni fissi)	25,100,300 »
23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (Assegni fissi)	1,476,000 »
24	Corpi di fanteria: Truppa (Assegni fissi)	12,857,500 »
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (Assegni fissi)	3,868,800 »
26	Corpi di cavalleria: Truppa (Assegni fissi)	2,377,000 »
27	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali (Assegni fissi)	8,203,600 »
		<hr/> 57,395,100 » <hr/>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1912

	<i>Riporto</i>	57,395,100 »
28	Corpi e servizi di artiglieria: Truppa (Assegni fissi)	3,975,300 »
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (Assegni fissi)	2,396,900 »
30	Corpi e servizi del genio: Truppa (Assegni fissi)	993,200 »
31	Carabinieri reali - (Assegni fissi)	26,231,655 »
32	Carabinieri reali - Indennità eventuali.	3,161,630 »
33	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (Spese fisse)	49,780 »
34	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)	313,200 »
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi)	4,918,400 »
	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi)	440,300 »
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (Assegni fissi) .	3,739,000 »
38	Compagnie di sussistenza: Truppa (Assegni fissi)	433,200 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	644,800 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	273,200 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	2,362,300 »
42	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	269,978.75
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	1,703,300 »
44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)	391,400 »
45	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi).	366,100 »
46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi). . .	2,189,000 »
47	Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi)	5,362,650 »
48	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	117,740,393.75

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1912

	<i>Riparto</i>	117,740,393.75
49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	11,431,800 »
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	2,264,300 »
51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 31)	315,400 »
52	Premi, soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 31)	2,259,100 »
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	1,576,200 »
54	Materiale sanitario	2,045,100 »
55	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali	982,500 »
56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare	210,000 »
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	6,269,800 »
58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare	350,000 »
59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali	95,000 »
60	Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre	77,100 »
61	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	25,225,500 »
62	Pane alle truppe,	16,783,700 »
63	Viveri alle truppe	37,654,200 »
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito	29,969,300 »
65	Casermaggio e combustibile per le truppe	6,030,900 »
66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore	455,100 »
67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	7,548,900 »
68	Materiali e stabilimenti d'artiglieria.	12,156,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	281,440,393.75

	<i>Riparto</i>	281,440,393.75
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare	9,355,000 »
70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	2,190,000 »
71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	1,895,000 »
72	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
73	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	39,500 »
74	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	10,000 »
75	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	594,000 »
76	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, numero 511)	<i>per memoria</i>
77	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,102.50
78	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	925,000 »
79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	150,000 »
80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	870,000 »
81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
82	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	3,477,400 »
		301,019,396.25
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
83	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto . . .</i>	»
84	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (Assegni fissi)	190,500 »
85	Personale civile-tecnico dell'Istituto geografico militare in soprannumero (legge 25 giugno 1911, n. 611)	14,500. »
		205,000 »
	Spese per l'esercito.	
86	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	7,700,000 »
87	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	7,220,000 »
88	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	19,944,400 »
89	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
90	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita) . . .	2,000,000 »
		36,864,400 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
91	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	3,174,400 »
92	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	100,000 »
93	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	1,960,350 »
94	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	9,460,350 »
95	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
96	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	16,985,500 »
		31,680,600 »

Spese per costruzioni varie per usi militari.		
97	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra; impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	10,000,000 >
98	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	<i>per memoria</i>
		10,000,000 >
 CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI. 		
Accensione di crediti.		
99	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,600,000 >
 Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro. 		
100	Rimborso al Tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, numero 404	<i>per memoria</i>
		1,600,000 >
 CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO. 		
101	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	7,360,776.30

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,743,400 »
Debito vitalizio	39,049,000 »
Spese per l'esercito	301,019,396.25
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	343,811,796.25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	205,000 »
Spese per l'esercito	36,864,400 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	31,680,600 »
Spese per costruzioni varie per usi militari	10,000,000 »
Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	78,750,000 »

<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	1,600,000 »
Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro	»
Totale della categoria III (Movimento di capitali)	1,600,000 »
Parte straordinaria	80,350,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	424,161,796.25
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>7,360,776.30</i>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	422,561,796.25
Categoria III — Movimento di capitali	1,600,000 »
Totale spese reali	424,161,796.25
Categoria IV. — Partite di giro	7,360,776.30
Totale generale	431,522,572.55

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 a favore dei quali possono essere fatti i prelevamenti dal fondo a disposizione.

(Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Cap. n. 20. Stati maggiori (Assegni fissi).

- 21. Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).
- 22. Corpi di fanteria - Ufficiali (Assegni fissi).
- 23. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi).
- 24. Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi).
- 25. Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).
- 26. Corpi di cavalleria - Truppa (Assegni fissi).
- 27. Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi).
- 28. Corpi e servizi di artiglieria - Truppa (Assegni fissi).
- 29. Corpi e servizi del genio - Ufficiali (Assegni fissi).
- 30. Corpi e servizi del genio - Truppa (Assegni fissi).
- 34. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).
- 35. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).
- 36. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi).
- 37. Corpo di Commissariato e d'amministrazione - Ufficiali (Assegni fissi).
- 38. Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi).
- 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
- 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi).
- 41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).
- 42. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).
- 43. Assegni ad ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse).
- 49. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- 50. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- 51. Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali conteggiata al capitolo n. 31).
- 52. Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 31).
- 53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
- 55. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
- 57. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Cap. n. 61. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune
Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di
bandiere.

- 62. Pane alle truppe.
- 63. Viveri alle truppe.
- 64. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
- 65. Casermaggio e combustibile per le truppe.
- 66. Spese pei servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e
spese d'indennità diverse pel Corpo di stato maggiore.
- 67. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
- 76. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da
dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 lu-
glio 1910, n. 511).

Elenco degli immobili militari da alienarsi in aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci.

(Art. 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151).

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Verona	Terreni dell'ex cinta.
Milano	Terreni della cavallerizza Manfredo Fanti.
Genova	Mura della Malapaga.
Cividale	Terreno in località Braida di fuori sopra Vit.
Belluno	Relitti di terreni dipendenti dalle fortificazioni o fiancheggianti le strade militari.
Verona	Ex forte Montorio - ex forte Preara - ex forte Procolo.
Casal Monferrato	Casetta situata all'angolo di via della Rocca e piazza Venezia.
Mantova	Casetta S. Maria presso la cittadella.
Siracusa	Batteria S. Giovannello.
Mantova	Opere di fortificazioni di riva destra del Mincio.
Salsomaggiore	Stabilimento balneare militare.
Spezia	Immobili attinenti alle strade militari.

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

La somma da anticiparsi, in conto corrente, dal Ministero del tesoro a quello della guerra, a senso dell'art. 12 delle legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio 1912-913, in lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, dal 1° luglio 1912, all'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 690.

In aumento: tre marescialli maggiori di alloggio, nove brigadieri e due vice brigadieri a piedi. In diminuzione: un brigadiere a cavallo. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ». (N. 731).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

(V. Stampato N. 731).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma, addì 16 giugno 1911, fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e

la Cassa di risparmio di Milano;
la Cassa di risparmio di Torino;
la Cassa di risparmio di Bologna;
il Monte dei Paschi di Siena;
la Cassa di risparmio di Genova;
la Cassa di risparmio di Roma;
la Cassa di risparmio di Venezia;
il Banco di Napoli;
il Banco di Sicilia,

concernente la Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ferme restando le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1473, la convenzione predetta sostituisce, per tutti gli effetti, la convenzione precedente approvata con quella legge e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a che non sia stato provveduto alla nomina del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, ai termini della convenzione approvata con la presente legge, l'amministrazione della Cassa Nazionale predetta continuerà ad essere tenuta dal Consiglio superiore e dal Comitato esecutivo costituiti a norma della convenzione precedente.

(Approvato).

CONVENZIONE.

Fra il ministro di agricoltura, industria e commercio da una parte e

la Cassa di risparmio di Milano;
la Cassa di risparmio di Torino;
la Cassa di risparmio di Bologna;
il Monte dei Paschi di Siena;
la Cassa di risparmio di Genova;
la Cassa di risparmio di Roma;

la Cassa di risparmio di Venezia;
il Banco di Napoli;
il Banco di Sicilia,

dall'altra parte, si è stipulata la seguente convenzione, nell'intesa che questa debba sostituire per tutti gli effetti la convenzione precedentemente stipulata e approvata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473, e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827, per la fondazione e l'ordinamento della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

È fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro che colpiscono gli operai occupati alla dipendenza e per conto di imprese o industrie esercitate nel Regno.

Essa costituisce un ente morale autonomo col nome di « Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro » ed ha sede in Roma.

Art. 2.

Concorrono a formare la Cassa Nazionale di assicurazione gli Istituti sottoscritti alla presente convenzione.

Art. 3.

Questi Istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione.

Il fondo medesimo è stabilito nella misura di un milione e quattrocento cinquanta mila lire.

La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo con	L. 625,000
La Cassa di risparmio di Torino con	» 100,000
La Cassa di risparmio di Bologna con	» 100,000
Il Monte dei Paschi di Siena con	» 100,000
La Cassa di risparmio di Genova con	» 75,000
La Cassa di risparmio di Roma con	» 100,000
La Cassa di risparmio di Venezia con	» 50,000
Il Banco di Napoli con	» 200,000
Il Banco di Sicilia con	» 100,000

Art. 4.

L'Amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro è retta da un consiglio superiore e da un comitato esecutivo, composti e nominati nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 5.

Il Consiglio superiore è composto: di rappresentanti degli Istituti fondatori e di membri da nominarsi con decreto Reale.

I rappresentanti degli Istituti fondatori sono nominati direttamente dagli Istituti stessi, uno per ciascuno, fatta eccezione per la Cassa di risparmio di Milano che ne nomina tre.

I membri da nominarsi con decreto Reale sono sei, dei quali:

due rappresentanti degli imprenditori ed industriali;

due rappresentanti degli operai;

due proposti liberamente dal ministro.

I rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai saranno scelti, i primi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni degli imprenditori e industriali, i secondi fra quattro nomi designati dalle principali organizzazioni operaie.

Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il comitato permanente del lavoro, sarà compilato, per gli effetti di cui al capoverso precedente, un elenco delle organizzazioni padronali e operaie.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio superiore un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e il direttore dell'ufficio del lavoro presso il Ministero stesso.

Art. 6.

I componenti il Consiglio superiore nominati con decreto Reale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza fra i rappresentanti degli imprenditori ed industriali e i rappresentanti degli operai, i consiglieri da nominarsi in sostituzione saranno scelti fra i nomi già designati nell'occasione della nomina immediatamente precedente dell'intero Consiglio.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordi-

naria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

Art. 7.

Il Consiglio superiore nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto del presidente, del vice-presidente e di cinque componenti del Consiglio superiore scelti dallo stesso Consiglio e dei quali, uno fra i rappresentanti degli imprenditori e industriali, e uno fra i rappresentanti degli operai.

Art. 9.

Il fondo di garanzia di un milione e quattrocentocinquantamila lire è stato versato alla sede centrale della Cassa Nazionale di assicurazione e i relativi interessi restano acquisiti alla Cassa stessa, che ne dispone come d'ogni altro suo provento: essa provvede coi propri fondi a tutte le spese di esercizio e di amministrazione.

Il predetto fondo di garanzia sarà rimborsato, senza interessi, agli Istituti fondatori, proporzionatamente ai loro rispettivi contributi, sulla parte delle riserve già cumulate prima d'ora dalla Cassa, ai sensi dell'articolo 4 della precedente convenzione-legge, eccedente lire 500,000 di cui al detto articolo e successivamente sugli avanzi ulteriori che saranno per verificarsi.

Art. 10.

Il Consiglio superiore determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'amministrazione centrale e gli altri Istituti fondatori e le sedi compartimentali; fissa i periodi di convocazione; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno da sottoporsi alla sua approvazione dal comitato esecutivo.

Nelle deliberazioni del Consiglio superiore a parità di voti si intende respinta la proposta.

Art. 11.

Il Consiglio superiore stabilirà le norme con le quali sarà affidata la gestione alle singole sedi compartimentali.

Art. 12.

La Cassa Nazionale di assicurazioni e per gli infortuni e la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai prenderanno gli opportuni accordi per organizzare nell'interesse comune dei due Istituti il servizio delle sedi compartimentali, delle sedi secondarie, degli uffici locali e il servizio locale ispettivo e medico.

Questi accordi devono principalmente tendere ad ottenere che, con reciproca utilità ed economia di spesa per i due Istituti, le sedi, gli uffici, gli ispettori e gli agenti locali possano essere comuni.

Art. 13.

Il fondo della Cassa Nazionale di assicurazione è formato:

- a) dai premi di assicurazione;
- b) dai frutti dei capitali investiti;
- c) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale o volontario, rivolto a beneficio di tutti gli iscritti o avente particolare designazione.

Art. 14.

Possono venire assicurate persone residenti nel Regno, che abbiano raggiunta l'età di nove anni, e che attendano a lavori manuali o prestino servizio ad opera o a giornata, salve le eccezioni che potranno essere stabilite nei regolamenti della Cassa e purchè siano osservate le disposizioni legislative e regolamentari sul lavoro dei fanciulli.

Art. 15.

L'assicurazione è individuale e collettiva. L'assicurazione collettiva è fatta dai padroni soltanto; dai padroni e operai e dai soli operai uniti in consorzio.

Art. 16.

L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi di infortunio da cui deriva:

- a) la morte dell'assicurato;
- b) l'inabilità assoluta permanente al lavoro;
- c) l'inabilità parziale permanente al lavoro;
- d) l'inabilità temporanea al lavoro.

Il sussidio giornaliero in caso d'inabilità temporanea viene accordato a partire dal sesto d'infermità rimanendo esclusi dal sussidio i primi cinque giorni.

Alla disposizione del capoverso precedente è fatta eccezione per gli operai la cui assicurazione è obbligatoria per legge, per i quali il sussidio giornaliero sarà concesso ai termini della legge stessa.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo predisporrà le tariffe dei premi e la misura delle indennità tanto per l'assicurazione individuale quanto per la collettiva, da presentare, per l'approvazione, al Consiglio superiore di cui all'art. 5 ed al Governo.

Le tariffe medesime e la qualificazione e determinazione dei casi di inabilità al lavoro contemplati nell'articolo precedente saranno indicate in apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni, giusta le norme stabilite nell'articolo 10.

Art. 18.

Nei casi di infortuni di operai la cui assicurazione sia obbligatoria per legge, le indennità sono liquidate e pagate nei modi e termini stabiliti dalla legge stessa.

Negli altri casi le indennità sono liquidate al danneggiato in somma capitale.

La Cassa, su domanda dell'avente diritto, può versare il capitale medesimo alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai perchè lo converta in una rendita vitalizia.

Art. 19.

Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sarà devoluto al fondo di garanzia.

Art. 20.

Gli Istituti fondatori in conseguenza all'effettuato versamento del fondo di garanzia, di cui agli articoli 3 e 9 della presente convenzione, non hanno alcun obbligo ulteriore di sostenere le spese di amministrazione della Cassa, nè assumono altro rischio nella gestione della Cassa.

Art. 21.

Potranno essere ammessi tra gli Istituti fondatori, con parità di doveri e di diritti, salva l'approvazione governativa, quegli altri Istituti od enti morali che accederanno alla presente convenzione.

Il Consiglio superiore deciderà sulla loro domanda e sulle modalità per la loro cooperazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Al trasferimento della sede centrale della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro da Milano a Roma sarà provveduto entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione.

Art. 23.

Tutti indistintamente gli impiegati della sede centrale e delle sedi compartimentali, che si troveranno in servizio alla data della promulgazione della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, saranno mantenuti nei loro rispettivi gradi, uffici e stipendi, secondo l'organico e il regolamento del personale attualmente vigenti.

Roma, 16 giugno 1911.

FRANCESCO NITTI.

ALFONSO BARINETTI, per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

CESARE FERRERO DI CAMBIANO, per la Cassa di risparmio di Torino.

MARIO CIANI, per il Monte dei Paschi di Siena.

P. F. CASARETTO, per la Cassa di risparmio di Genova.

GIOVANNI CAVALLETTI RONDANINI, per la Cassa di risparmio di Roma.

GIOVANNI SACCHI, per la Cassa di risparmio di Venezia.

SALVATORE GIORDANO ZOCCHI, per il Banco di Napoli.

MICHELE MIRONE, per il Banco di Sicilia.

ENRICO SILVANI, per la Cassa di risparmio di Bologna.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Pei funerali del senatore Basile Basile.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che i funerali del compianto senatore Emanuele Basile Basile avranno luogo domani, alle ore 10.

Il Senato sarà rappresentato dall'Ufficio di Presidenza e da una Commissione di sette senatori.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti questa Commissione.

La Commissione che insieme alla presidenza dovrà rappresentare il Senato ai funerali del senatore Basile, rimane composta dei senatori Cavasola, Malvano, Cadolini, Manassei, Inghilteri, Bodio e Goiran.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXLVII e CXVIII - *Documenti*).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Ca-

labria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi (N. 732);

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, numero 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728);

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica (Numero 735);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 729);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni (N. 713);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 6 aprile 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXXI.

TORNATA DEL 26 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo e nomine di commissari (pag. 7665) — Giuramento dei senatori Cuzzi (pag. 7665), Lagasi (pag. 7666) e Santini (pag. 7666) — I senatori Frola (pag. 7666) e Colonna Fabrizio (pag. 7666) riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Albertoni e Faravelli — Volazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 7667) — Nuova votazione a scrutinio segreto (pag. 7667) — Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni» (N. 713) parlano il senatore Roux (pag. 7667), il senatore Chironi, relatore (pag. 7679) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7672) — Chiusa la discussione generale, si rinvia quella degli articoli — Presentazione di disegni di legge (pag. 7672) e di relazioni (pag. 7680) — Risultato di votazione (pag. 7681).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sinibaldi domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Nomine di commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in sostituzione del defunto senatore Basile, a membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia ho nominato il senatore Gui.

Comunico pure che, in sostituzione del defunto senatore Tassi, nella Commissione di accusa dell'Alta Corte di giustizia ho nominato il senatore De Cupis.

Comunico infine che, in sostituzione del senatore Tassi, defunto, e del senatore Tiepolo, dimissionario, in virtù dell'art. 22 del regolamento, ho chiamato a far parte dell'Ufficio centrale che esamina il disegno di legge sulle ferie giudiziarie, i senatori Buonamici e Petrella in sostituzione dei senatori Tassi e Tiepolo.

Giuramento dei senatori Cuzzi e Lagasi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cuzzi avv. Giuseppe, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Casana e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cuzzi avv. Giuseppe è introdotto nell'Aula, e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cuzzi Giuseppe del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Lagasi dott. Primo, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Frola e Torrigiani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lagasi dott. Primo è introdotto nell'Aula, e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Lagasi dott. Primo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Frola per riferire sulla nomina a senatore del signor Albertoni prof. Pietro.

FROLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, il prof. Pietro Albertoni, che fu deputato al Parlamento per le Legislature XVIII-XX e XXI.

La vostra Commissione, verificato il titolo e riconosciuto concorrere nel prof. Albertoni gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Colonna Fabrizio per riferire sulla nomina a senatore del signor Faravelli Luigi Giuseppe.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 17 marzo 1912, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il signor Luigi Giuseppe Faravelli, vice ammiraglio, nato a Stradella nel 1852.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Giuramento del senatore Santini dott. Felice.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Santini dott. Felice, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Reynaudi e Di Carpegna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Santini è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor dott. Felice Santini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà allora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle due relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arrivabene.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Bozzolo.

Calabria, Camerano, Camerini, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Centurini, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio, Cordopatri, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, De Renzi, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di

Camporeale, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Fano, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiocca, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Giorgi, Goiran, Guala.

Luciani, Lustig, Lagasi.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Mortara.

Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Pollio.

Reynaudi, Righi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sormani.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Vittorelli.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatori dei signori: Faravelli Luigi Giuseppe e Albertoni prof. Pietro e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle Assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio dell'assicurazione sulla

durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato, N. 713).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Onorevoli senatori, quando difficoltà e osservazioni così gravi, come quelle rilevate dall'autorevole Ufficio centrale, sono risolte in quesiti e in risposte ministeriali, invece di provocare veri emendamenti alla legge, io non mi lusingo certamente che le considerazioni che io possa nuovamente portare, riescano a far modificare la legge, che stiamo per esaminare.

Ma, poichè il Ministero si è assunto, secondo la relazione dell'Ufficio centrale, nel compilare lo Statuto e il regolamento futuri, di tener conto delle importantissime considerazioni, mi si permetta di aggiungere qualche altra, che sarà egualmente importante e grave, e spero avrà tuttavia la sua ragione di essere.

Io non discuto la legittimità del diritto statale di stabilire il monopolio delle assicurazioni sulla vita; non discuto neanche se si debba accordare o rifiutare l'indennità che si vorrebbe da taluna delle Società, che sono destinate a perire, per il lucro sperato e che viene loro a mancare. La bella relazione del collega e amico Chironi ha risposto così esaurientemente, dal lato giuridico e dal lato economico, su questa questione, che non vale la pena di fermarcisi ancora sopra. Accetto quindi, senz'altro, il concetto generale del monopolio; il monopolio per me, esteso a tutto lo Stato, significa radunare un numero grandissimo di assicurati, e il numero grandissimo di essi vuol dire poter contare sopra un coefficiente di mortalità più costante, più serio, più efficace, tanto che i premi di assicurazione possono essere diminuiti da quelli che sogliono far pagare abitualmente le Società private, anche le più generose e le più arrischiate.

Accetto in massima il monopolio, perchè, tolta la concorrenza di parecchie società fra loro, quello che si chiama caricamento dei premi, cioè il compenso per l'opera di ricerca degli

assicurati, deve certamente diminuire, e le tariffe possono essere perciò molto più discrete. L'accetto anche perchè la garanzia stabilita dalla presente legge, che oltre le garanzie ordinarie e proprie di tali Istituti, aggiunge quella straordinaria dello Stato, può dare tale credito all'Istituto che stiamo per creare, che la pubblica opinione e quanti vogliono essere previdenti per il loro avvenire, saranno attratti molto più autorevolmente ed efficacemente ad assicurarsi al nuovo istituto, per compiere un atto di così degna e opportuna previdenza.

Inoltre non è lecito trascurare il concetto che, raccolto nelle mani dello Stato tutto il finanziamento di questo nuovo Istituto, esso porge allo Stato medesimo un istrumento molto efficace per provvedere alla pubblica economia. Ed infine se nelle due relazioni al Senato, del Governo e dell'Ufficio centrale, è appena accennato allo scopo lontano di regolare diversamente, col mezzo del nuovo Istituto, la grave questione delle pensioni per gli impiegati dello Stato, voglio sperare che il buon esito della nuova Cassa di assicurazioni spingerà il Governo a studiare il miglior modo per addossare ad essa la difficile soluzione del problema sulle pensioni, che ogni giorno si fa più pericoloso per le finanze dello Stato; ancora l'altro giorno il ministro del tesoro credeva di poter porre un freno all'avanzarsi delle domande di pensione, noi abbiamo votato una legge, per la quale certamente questo carico di pensioni sarà per aumentare.

Ma, se legittima è l'autorità dello Stato nello stabilire il monopolio delle assicurazioni, io sento qualche timore che questa specie di *ius imperii* possa eccedere nella sua manifestazione. Infatti, in questa legge, mentre si afferma il monopolio, che è regolato minutamente e rigorosamente per ciò che riguarda la cessazione degli Istituti attuali, mi pare troppo indeterminato e troppo abbandonato a se stesso il funzionamento del nuovo Istituto che ha da nascere. Tutte le norme principali di questo Istituto, tutto l'ordinamento di esso, tutti i patti di assicurazione che si offriranno a coloro che vogliono prevedere e provvedere ai rischi della loro vita, tutte queste disposizioni dipendono da uno statuto che non si conosce ancora, poichè esso sarà fatto da un futuro Consiglio di amministrazione, accennato e creato dalla legge, men-

tre a sua volta questo Consiglio di amministrazione che dovrà fare lo statuto, non sarà regolato da altri che dallo statuto medesimo da esso fatto. È una specie di autonomia così eccessiva, che se io non avessi molta fiducia nel Governo non potrei accettarla, poichè in tal modo il nuovo ente autonomo crea per sé le norme da cui dev'essere regolato, lo che vuol dire sottrarre l'Istituto ad un controllo veramente severo ed efficace. Io raccomando all'onorevole ministro di agricoltura, raccomando al Consiglio dei ministri, per la vigilanza che è lasciata loro in questa legge, di considerare bene, di esaminare bene il nuovo statuto che sarà per essere approvato, perchè da esso in gran parte dipenderà l'avvenire del nuovo Istituto.

Io capisco che non si siano volute precisare qui talune disposizioni che riguardano l'andamento quotidiano e la mobilità necessaria per talune operazioni, tanto più se all'Istituto si vuol lasciare un carattere eminentemente industriale, come comporta la sua indole: ma appunto per questo io temo che un collegio eminentemente burocratico, qual'è il futuro Consiglio d'amministrazione, sappia raccogliere disposizioni statutarie che mantengano questo carattere industriale, mentre debbe imporre a se stesso norme severe d'amministrazione.

L'onnipotenza che si lascia a questo Istituto comincia ad essere, secondo me, eccessiva là dove si fissano le condizioni per la cessione dei portafogli delle Società attuali, o quelle perchè le attuali società possano valersi del periodo transitorio, cioè sopravvivere per i dieci anni del periodo di passaggio al funzionamento completo ed unico del nuovo Istituto. Quanto alla cessione dei portafogli, che è regolata essenzialmente dall'art. 28, non si tiene conto, per le Società che vogliono cedere i loro affari, del guadagno che cogli affari recano al nuovo Istituto, o almeno non si dispone nulla del profitto a cui rinunciano i cedenti a favore del nuovo Istituto; nè si stabilisce, almeno con criteri generali, il valutamento di questi portafogli, e come si debba accettare e compensare il guadagno che vi è tra il premio puro costituito sulla base delle tavole di mortalità e del reddito presunto dei capitali, a cui deve corrispondere la riserva matematica, ed il premio di tariffa, che è quello che paga l'assicurato, e

che costituisce il cumulo di attività che le Società attuali debbano o possano cedere alle assicurazioni di Stato.

Non sancisce neppure che vadano a beneficio dei cedenti le differenze tra le tariffe di questo Istituto nuovo e le tariffe, che possano essere maggiori, delle singole Società assicuratrici cedenti.

Questa legge riconosce le spese da farsi per l'acquisizione delle assicurazioni, quando esse non siano compensate, ma tace completamente quando sono compensate. Alcune dichiarazioni del ministro fatte all'Ufficio centrale e all'altro ramo del Parlamento, dicono che scaturisce naturale la conseguenza di dover considerare il valore di queste spese di acquisizioni; ma sarebbe stato opportuno che nella stessa legge questo provvedimento fosse stabilito, e non si fosse lasciato tutto all'autorità o all'iniziativa del futuro Consiglio di amministrazione.

Nel periodo transitorio poi, avendo l'aria di concedere alle Società attuali un certo beneficio per poter liquidare agevolmente i loro portafogli, si impongono loro sacrifici troppo onerosi, e si mettono in condizioni di potersi difficilmente valere del periodo transitorio. Anzitutto si impone loro di riassicurare all'Istituto di Stato il 40 per cento dei loro rischi; poi metà dei premi riscossi, ossia metà dell'altro 60 per cento dei rischi lasciato alle Società, e cioè il 30 per cento dei premi riscossi, secondo la più benevola interpretazione, dev'essere impiegata esclusivamente in titoli del Debito pubblico.

Di modo che il 70 per cento è acquisito o all'Istituto di Stato oppure deve impiegarsi in fondi di Stato con il reddito minimo che si ha attualmente. Il solo 30 per cento viene lasciato per essere impiegato in altro modo a scelta dalle Società private sopravvivenenti, che vogliono usufruire del periodo transitorio. E questo 30 per cento che rimane ad esse è tutto quello che si può impiegare in operazioni diverse dall'acquisto di rendita; mentre lo Stato riserva però nientemeno che nove modi diversi di impiegare tutte le riserve e tutti i fondi, a cominciare dall'impiego in rendita fino all'acquisto di beni urbani e di mutui agli impiegati.

Ora, si comprende facilmente che le Società private, potendo disporre liberamente appena del 30 per cento, non hanno più quella lar-

ghezza di impiego, quella facilità di collocamento e di traffico che avevano prima e male potranno sostenere la concorrenza dell'Istituto di Stato.

Tutte queste difficoltà che forse le dichiarazioni dei ministri proponenti e i quesiti della Commissione possono attenuare, ma che emergono dalla lettera della legge, fanno risentire la fretta e, mi si permetta anche di dirlo, la improprietà con cui il progetto di legge fu fatto.

Il progetto iniziale non aveva nessun periodo transitorio. Si levarono i timori ed i clamori delle varie Società, ed allora si accettò, *pro bono pacis*, questo periodo transitorio, ma io dichiaro francamente, d'accordo in questo con parecchi colleghi che hanno studiato questa materia, che o questo periodo transitorio si accettava lealmente in condizioni di libera concorrenza senza gravami nuovi ed eccessivi per le Società private, oppure era meglio non accordarlo e fare che si passasse senz'altro dalla libera industria assicuratrice al monopolio, di Stato.

Con le imposizioni che l'accompagnano, diventa quasi una derisione; è una concessione fatta per non essere accettata.

Infatti, come può accettarsi così agevolmente un periodo transitorio che presenta dei veri pericoli e che è reso tanto difficile? È reso difficile non solo dalle condizioni che si fanno a coloro che vogliono avvalersi di questo periodo transitorio, per la riassicurazione obbligatoria del 40 per cento e per l'impiego obbligatorio in fondi dello Stato dell'altro 30 per cento, ma ancora per altri gravi motivi.

Quando alle Società è segnato il termine della loro esistenza, cioè è imposto che fra dieci anni dovranno scomparire, come mai il personale buono di queste Società può stare a fungere con serenità e con tranquillità, e non si affretterà invece a cercar modo di impiegare la propria intelligenza e la propria attività in Istituti che abbiano assicurata indefinitamente l'esistenza? Tutti gli impiegati, tutto il personale delle Società private, attualmente esistenti, certamente cercheranno di entrare nell'Istituto di Stato di prossima creazione, e le Società private dovranno continuare ad avvalersi, nel periodo transitorio, del solo personale che l'Istituto di Stato non ha potuto o non ha voluto accettare.

Ora, pensate voi, signori senatori, qual sorte di attività e quale disordinata e compromettente amministrazione possa essere quella delle Società private, a cui si crede di fare una grande concessione, lasciandole sopravvivere in mezzo a nuove difficoltà con inceppanti pastoie.

E questo nuovo regime che colpisce specialmente le Società nazionali, è anche pericoloso per un'altra condizione. Durante questo periodo transitorio le Società straniere invece troveranno ben altre condizioni. Esse che hanno altrove la loro sede, con personale amministrativo stabile e sono esenti dal pericolo di una fine certa e prossima, seguiranno tranquillamente l'opera loro, anzi per aumentarla potranno prendere il personale buono delle altre Società private destinate a scomparire. E nella agonia di queste avranno l'interesse di accaparrarsene il portafoglio a condizioni migliori di quelle che potrà fare l'Istituto di Stato; avranno interesse di fare tariffe più basso di quelle che offrirà quest'Istituto, per far concorrenza all'Istituto statale, e non lasciarlo svilupparsi e rafforzarsi come ormai dev'essere nel desiderio di tutti.

Senza il periodo transitorio questi pericoli non vi sarebbero stati.

Ma un altro danno, un altro grave inconveniente è da considerare.

Per effetto di questo periodo transitorio guardate cosa avremo nel cosiddetto mercato delle assicurazioni: avremo nientemeno che otto specie di assicurazioni differenti. Avremo anzitutto le antiche assicurazioni, fatte antecedentemente al 1° gennaio di quest'anno, amministrare dalle Società antiche, che non facendo più operazioni, le amministreranno in istato di liquidazione. Vi saranno altre assicurazioni vecchie, cioè fatte anch'esse anteriormente al 1912, le quali saranno cedute all'Istituto di Stato.

Vi saranno altre assicurazioni vecchie, pure fatte anteriormente al 1° gennaio le quali saranno offerte all'Istituto di Stato, e saranno da questo rifiutate, perchè nella legge non è detto che l'Istituto di Stato debba accogliere tutte le assicurazioni che gli verranno offerte; invece l'Istituto nuovo è autorizzato ad accettare solo quelle assicurazioni anteriori al 1912 che gli siano offerte, e che esso creda conveniente accettare. Questo genere di assicurazioni costituiranno un vero castigo per i previdenti poco

fortunati che ne possiedono le polizze. Essi crederanno fare opera seria e buona di previdenza, e si troveranno invece abbandonati dalle Società presso cui si assicuravano e respinti dal nuovo Istituto.

Essi sono clienti più deboli o alquanto malati che ebbero l'assicurazione per bontà delle Società a cui s'iscrissero; e d'ora innanzi, non accettati dall'Istituto statale, per assicurarsi potranno forse costituire una nuova Società di assicurazione da intitolarsi Società per i previdenti sfortunati?

Ma riprendiamo l'esame dell'elenco. La legge crea un'altra specie di assicurazioni, quelle prese tra il gennaio di quest'anno e l'epoca in cui entrerà in esercizio il nuovo Istituto. Come saranno regolate queste assicurazioni? Dovranno star sospese per aria? La legge non dispone nulla per esse con precisione.

Un quinto ordine di assicurazioni è quello delle assicurazioni prese dalle Società sopravvissute nel periodo transitorio, che debbono dare allo Stato la riassicurazione del 40 per cento. Ancora: vi saranno assicurazioni prese in un periodo transitorio dalle Società private sopravvissute, le quali saranno dispostissime di riassicurare il 40 per cento all'Istituto statale, ma l'Istituto di Stato non accetterà. Infine sorgono il settimo e l'ottavo gruppo di assicurazioni; le assicurazioni prese direttamente dall'Istituto di Stato, nonché le assicurazioni che prenderanno gli Istituti stranieri, nonostante che chi si assicura ad essi, non abbia alcuna garanzia legale nello Stato.

Ora, tutti questi generi di assicurazione che sono creati da questo periodo transitorio, tutte queste differenziazioni minute non possono a meno di portare confusione nel mercato. Onde io prego vivamente l'onor. ministro di agricoltura, di prendere in seria considerazione queste future condizioni in cui si troverà il mercato di assicurazioni.

Troppo poco, nella presente legge, è disciplinata la liquidazione delle assicurazioni che furono prese prima del 1912, di quelle che sono prese dal gennaio 1912 fino all'epoca in cui andrà in vigore la nuova legge, e di quelle che saranno assunte in avvenire.

Ma, a proposito dell'eccesso di autorità che si manifesta in questo disegno di legge, mi si permetta di accennare al cattivo e quasi sprezzato

zante giudizio che nella relazione ministeriale si fa delle Società mutue per l'assicurazione sulla vita. Il ministro di agricoltura, nella lucida relazione fatta al progetto di legge, si è sbrigato molto agevolmente con le assicurazioni mutue, riportando tutti i difetti che presentano le Società mutue, non italiane, ma degli Stati Uniti d'America. Egli ha detto che le associazioni mutue hanno poco della mutualità; difatti non hanno mai dato dividendo o benefici ai loro assicurati; sono in mano di una piccola oligarchia, composta dei funzionari, che, una volta accaparrata l'Amministrazione e la direzione della Società, non la lasciano più: sono eletti, anche quando ci sono più di 20 mila assicurati, da 50, 60, o al più da 100 elettori composti di funzionari delle Società; laonde ogni carattere di elettività è scomparso.

Infine egli disse che possono avere anche tendenza politica. Difatti agli Stati Uniti le Società mutue di assicurazione hanno fatto una guerra spietata contro la legge che doveva reprimere i *trust* finanziari. Io vorrei che eguale studio sfoggiato attorno alle Società mutue degli Stati Uniti, fosse stato fatto anche per le Società mutue che vigono in Austria, in Germania, nella Svizzera, in Francia ed in Inghilterra, per vedere se tutti i grandi difetti che si riscontrano negli Stati Uniti si verificano generalmente e dappertutto, e avrebbe dovuto convenire che le cose sono ben diverse.

Del resto, i difetti riscontrati nelle Società mutue possono suggerire a noi i mezzi per rimediare a questi difetti ed errori, ma non legittimano l'abolizione di Società che abbiano promosso il sentimento della mutualità e della previdenza in casa nostra.

Se, per portare un solo esempio, prendo una delle Società più popolari in Italia, la « Mutua Popolare Vita » di Milano, ebbene, trovo che essa ha giovato a frenare la tariffa alle altre Società azionarie, perchè, mentre la tariffa comune di 17 compagnie azionarie di assicurazione faceva pagare un premio in media da 19.90 a 23.76 per cento, nella « Popolare » la tariffa di assicurazione era inferiore a tutte, cioè era del 18.80 per cento, e funzionò da vero calmiera.

Quanto al poco intervento degli assicurati elettori per la elezione del Consiglio di amministrazione, è un male o un difetto comune di

tutte le Società anonime, specie di quelle che non vanno male. Ma per rimediare a ciò ci vuol poco a legiferare che per le elezioni del Consiglio occorra il voto di una percentuale fissa degli assicurati elettori, cioè un dato numero di elettori. Oggi si è trovato un discreto spediente per far intervenire una molto maggior quantità di elettori a votare sopra questioni importanti, che possono interessare amministrazioni pubbliche e anche società private; si impone il *referendum* elettorale anche alle Società mutue.

Mentre si dice che le Società mutue non danno beneficio agli assicurati, la « Popolare » di Milano, nei 20 anni di sua vita, divise 800 mila lire fra i suoi soci. Capisco che sono poche 800 mila lire; la relazione ministeriale dice che fanno appena l'1.05 per cento dei premi riscossi nell'anno; ma bisogna notare che la « Popolare Mutua » ha appena 20 anni di vita, e tutti sanno che queste Società, solamente ad un periodo molto inoltrato di loro vita acquistano la consistenza necessaria per vivere un po' agiatamente. Dunque con appena 20 anni di vita, e avendo avuto di mezzo la catastrofe di Messina e di Reggio, che ha portato una spesa di oltre tre milioni di rischi impreveduti, pure questa Società ha distribuito 800 mila lire ai suoi assicurati.

Ora, io non domando che si ristabiliscano le Mutue contro lo spirito di questa legge, ma domando al ministro Nitti, che so di animo gentile e di buon cuore, che, almeno, a questi poveri *morituri*, che salutano il Cesare vincitore, voglia degnarsi di dare una parola di conforto negli ultimi momenti di lor vita, e non voglia disprezzarli nè tenere in così poco conto le benemerenze di queste Società, che pure hanno avuto tanto salutare influenza nell'espandere in Italia il concetto della previdenza, il concetto dell'assicurazione e della mutualità tra le classi meno agiate, e specialmente tra le popolazioni operaie.

Ancora un consiglio, o una preghiera, prima di votare la nuova legge. Guardiamo di non illuderci e di non illudere nessuno: facciamo un atto di sincerità, e non ci ostiniamo a voler lusingare gli operai e i vecchi che con questa legge noi assicureremo o miglioreremo loro le pensioni di vecchiaia; che grandi profitti verranno da questa legge; che questi profitti ser-

viranno a corroborare la cassa per la vecchiaia degli operai. No, o signori. È molto se noi con questa legge arriveremo a diffondere l'istituto della previdenza, e per far ciò bisognerà mantenere le tariffe molto basse. Ora, se si mantengono le tariffe molto basse non ci potranno essere profitti per nessuna classe, e se si eleveranno le tariffe, si estinguerà o si allenterà, invece di fomentarlo, il sentimento della previdenza.

Le leggi, e specialmente di questa natura, non sono fatte per l'eternità: seminano un primo concetto e lo lasciano fruttificare colla esperienza, correggendolo e sorreggendolo a tempo. L'Ufficio centrale segnalò alcuni errori che sono in questa legge e li tradusse in quesiti, ai quali il ministro ha già creduto di rispondere; altri quesiti si potranno fare di mano in mano nella discussione degli articoli, ed io spero che anche a questi altri quesiti il ministro di agricoltura, industria e commercio saprà rispondere come ai quesiti esposti dall'Ufficio centrale.

Si risponderà che il regolamento e gli statuti provvederanno al miglior funzionamento del nuovo organismo; ma, nonostante la miglior volontà, altri errori, altri inconvenienti nasceranno, specialmente e sicuramente, dalla esplicazione di un Istituto così nuovo, così grande, direi quasi, così colossale.

Ora, io raccomando al Governo di tener presenti, di studiare assiduamente questi difetti, restino o non restino i presenti egregi personaggi al Governo. In verità io auguro che restino essi per la responsabilità che hanno assunto davanti al paese, per studiare con amore tutto l'andamento di questo Istituto: io mi auguro che siano essi a riparare in avvenire a questi errori con opportuni emendamenti, con leggi nuove, se saranno necessarie.

Una raccomandazione speciale io faccio poi al Governo: mantenete soprattutto il carattere industriale a questo Istituto nuovo, mantenetelo e guardate bene che, se degli Istituti, dei grandi servizi pubblici monopolizzati dello Stato quello delle Casse di risparmio postali, con grande intuizione voluta da Quintino Sella, funzionò egregiamente, ne abbiamo degli altri che funzionano non troppo liberamente e fruttuosamente, a causa del loro sistema burocratico.

Un Istituto di assicurazioni burocratico sa-

rebbe una falsificazione dell'Istituto stesso, e sarebbe destinato a perire.

L'impegno, lo zelo che avete posto a mettere al mondo quest'Istituto, mi fa persuaso che voi, una volta creato, sarete i medici più autorevoli, più premurosi, più adatti a curarne i futuri difetti che siano per avverarsi.

Con quest'augurio approvo il progetto di legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, per modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e alla tariffa generale dei dazi doganali;

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande;

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che modifica il regime fiscale degli spiriti;

Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale di Udine.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 713.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima di rispondere brevemente alle osservazioni del senatore Roux, desidero

ringraziare l'Ufficio centrale del Senato della sua preziosa ed autorevole cooperazione.

Noi avevamo molto desiderio che questo disegno di legge diventasse presto una legge, non solo per l'attaccamento che è naturale ad un'idea che si è molto amata e che si è visto molto discussa, ma anche per una ragione di ordine pratico, perchè occorre uscire dall'attuale stato d'incertezza, che tutti, anche gli interessati, desiderano venga presto a cessare.

Onde questa discussione, che voi senza dubbio conforterete della vostra autorità, molto preziosa per la nostra opera successiva.

Noi ci siamo proposti gli scopi che sono chiaramente esposti nella relazione. Noi miriamo ad un'opera la quale non può sfuggire ad alcuno.

Le società moderne, signori senatori, tendono a diventare esse stesse quasi una grande società di assicurazione. Tutto lo sforzo diuturno, assiduo, delle società umane civilizzate tende ad eliminare, nella misura più grande, il rischio; facendo sì che quanto dipenda dall'imprevidenza individuale sia eliminato nel modo più largo possibile. Lo Stato moderno tende così a trasformarsi esso stesso in una grande mutua; ed in questo senso si può dire che lo Stato diviene dal punto di vista economico, una grande società di assicurazione. E poichè, in definitiva, lo Stato sconta tutte le colpe della imprevidenza, perchè è esso che ripara gli errori della imprevidenza, è naturale che esso sia molto interessato allo sviluppo della previdenza.

Le linee di questo disegno di legge sono state discusse largamente; non occorre ritornare sopra di esse. Io mi limiterò, signori senatori, soltanto a rispondere alle osservazioni che mi sono state rivolte.

In fondo, quando si pensi che vi sono paesi moderni nei quali si pagano premi annuali di assicurazione di sei, sette, ottocento milioni all'anno; che paesi vicini al nostro pagano per premi di assicurazione, quattro o cinquecento milioni all'anno; quando si pensi che questa non è un'industria, ma come una forma di risparmio, perchè è un risparmio di accumulazione, allora si spiega la necessità che lo Stato intervenga, si spiega ancora quali enormi vantaggi possa dare l'intervento dello Stato in una materia come questa.

Il senatore Roux, pur riconoscendo che l'Istituto può spingere la previdenza, e che può agire come un grande stimolo, pur riconoscendo che l'Istituto può essere una forza finanziaria di primo ordine, sollevava alcuni dubbi.

Ora noi, signori senatori, abbiamo cercato di procedere con una cautela estrema. Io devo dire che tutte le accuse si possono fare, non che alcuno di questi argomenti sia stato esaminato leggermente. Noi abbiamo proceduto con grande parsimonia nelle previsioni, ed abbiamo voluto mantenerci nei limiti della più stretta previsione, della più rigida finanza. Noi abbiamo preso a base dei nostri calcoli la tabella di mortalità generale del Regno, cioè ci siamo fondati su una base che per il ceto degli assicurati è molto più pessimistica della realtà. Poi abbiamo calcolato l'investimento dei capitali al 3,25 per cento, perchè appunto abbiamo voluto dimostrare come, anche con investimenti i quali sono molto al di sotto delle offerte del mercato finanziario, potevamo realizzare dei beneficii per l'Istituto.

Quindi nessun errore, nessun difetto di calcolo, nessuna imprecisione. Sono mesi e mesi che questo disegno di legge, onorevoli senatori, è passato sotto il tribolo di tutte le critiche e di tutte le discussioni, e se le passioni accendono l'animo, e gli interessi lo accendono, ogni cosa, ogni punto di questo disegno di legge è stato considerato nei suoi elementi tecnici, e tutte le accuse di carattere tecnico che potevano essere mosse, tutte sono cadute di fronte al linguaggio della realtà, che è al di sopra di ogni equivoco e di ogni illusione.

Quindi, se lo sono disposto, come è mio dovere, ad accettare ogni consiglio, ogni critica, ogni censura, una sola cosa io debbo rivendicare, ed è che in questo disegno di legge noi abbiamo agito in tal guisa, che ogni punto è stato vagliato, attraverso uno studio onesto, accurato e tecnicamente insindacabile.

L'onorevole senatore Roux ha detto che lo statuto regolerà troppe cose. Ebbene, onorevole senatore, che cosa contengono gli statuti delle Società di assicurazione? Noi vogliamo che lo statuto dell'Istituto Nazionale di assicurazioni non sia altra cosa se non lo statuto di una Società di assicurazione. Anzi, io devo dire, che siccome in questa materia non si tratta di inventare, ma si tratta di seguire quella che è

l'esperienza di tutto un lungo lavoro, siccome, in questa materia, ci troviamo di fronte a Società di assicurazione che sono dei colossi, Società straniero che hanno miliardi di riserva, che prendono ogni anno 250-300 milioni di premi, organismi finanziari di primo ordine, di cui qualcuno esiste da secoli, di cui qualcuno ha milioni di assicurati, cioè più di tutte le Compagnie operanti in Italia prese insieme, noi dobbiamo profittare di questa esperienza, come ne profitterebbe qualsiasi nuova impresa privata di assicurazione.

Durante questo tempo, quando più largamente si discuteva questo argomento, io ho cercato di raccogliere gli ordinamenti delle maggiori Società di assicurazione agenti in tutti i paesi, poichè intendo che l'Istituto le imiti, avvalendosi della loro secolare esperienza.

Che cosa dovremo fare con lo statuto? Dovremo fare quello che fanno le ordinarie Società di assicurazione. Quindi, onorevoli senatori, noi non potevamo mettere nella legge delle disposizioni troppo particolari. È vero che la legge si può mutare, ma essa ha sempre in sé qualche cosa di durevole; non può essere plasticamente mutabile come avviene di un regolamento, o di uno statuto, di disposizioni speciali che possono mutarsi con decreto Reale. La legge deve segnare le linee generali.

Ed è nello statuto solo, il quale può essere mutato secondo le circostanze, che si possono correggere quelli che sono i difetti che l'esperienza man mano verrà mettendo in luce.

L'on. senatore Roux si è preoccupato per la situazione che si viene a determinare in questa fase transitoria. Ora per questa fase è accaduto una cosa strana: che nel luglio, quando questa fase transitoria non vi era, io non sentiva che una sola voce, un'unica voce di richiesta, creato almeno una fase transitoria, consentite che il passaggio non avvenga *uno ictu*, che non in forma così brusca i rapporti attuali vengano a mutare. Ed adesso che abbiamo accettata la fase transitoria, possiamo sentir dire che era meglio la brusca forma antica?

Io non saprei come regolarli fra la situazione d'allora e quella di adesso. Infine chi pensa così, onorevole senatore, perchè sarebbe obbligato a pensare diversamente? Supponiamo che una società trovi più conveniente la

forma precedente; essa non farà la domanda di operare. Essa è perfettamente libera tra la forma antica e la nuova.

ROUX. Mai più.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Lei, on. Roux, ha detto: quale margine si lascia in questa fase di passaggio? Qui vi è sempre un equivoco. Si dice: adesso le Società che sono ammesse ad operare per dieci anni, che cosa debbono fare? Supponiamo che facciano ogni anno una certa cifra di premi: debbono dare il 40 per cento allo Stato, e poi per il rimanente 60 per cento debbono investire il 30 per cento dei premi riscossi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Ora tutto ciò è parso a qualcuno oneroso ed anzi molto grave. Vediamo dunque nella sua essenza questa controversia.

Il 40 per cento di cessione dei rischi è ben lungi dal costituire una eccezione: la più gran parte delle Società italiane si riassicura già, e molte quasi nella misura ora indicata, e qualcuna, per i rischi maggiori, in una forma anche superiore. In ogni modo la riassicurazione fa sì che si ceda un attivo e nello stesso tempo un passivo e le Compagnie che continuano ad operare vengono anche ad averne un beneficio, in quanto esse, al pubblico, cui si rivolgono, possono dire che il 40 per cento della operazione è garantito dallo Stato, in quanto il pagamento viene per questa parte ad essere garantito dallo Stato. Infine si dice: della cifra residua il 50 per cento deve essere investito in rendita pubblica. Ora questo era un obbligo che già esisteva, secondo la disposizione dell'art. 145 del Codice di commercio, per le Società straniere; e le Società straniere non solo non sono state danneggiate da questa disposizione, ma esse hanno invaso il mercato e si sono trovate in tale situazione di superiorità di fronte alle Società italiane che queste - non so come abbiano un'opinione diversa in questa circostanza - per molti anni hanno reclamato, dicendo che era per loro una ragione di inferiorità trovarsi in competizione con Società straniero che erano preferite dal pubblico per la maggiore garanzia che erano costrette per legge a costituire a favore degli assicurati, poichè le imprese nazionali di assicurazioni erano obbligate al deposito soltanto nella misura del 25 per cento dei premi riscossi. Io so

bene che dallo stretto punto di vista tecnico, le migliori garanzie sono quelle che le Società possono offrire investendo l'intero ammontare delle riserve matematiche nelle forme più convenienti possibili. Ma poichè tutti gli Stati tendono a creare alcune forme di garanzia, poichè tra la perfezione della tecnica, fra i contrasti d'interessi individuali, tra le speculazioni di borsa troppo frequenti ed abusate, si cerca un *quid medium*, così si sono stabilite queste disposizioni legislative in materia, le quali hanno carattere empirico, e, se non possono aspirare a quella che può essere la perfezione tecnica, seguono, almeno, la realtà concreta, stabiliscono praticamente, sia pure empiricamente, il modo di regolarsi nella forma conveniente.

Stimo utile ripeterlo, le Società di assicurazioni estere, obbligate, secondo il Codice di commercio, a depositare nella misura della metà dei premi riscossi, non ne hanno avuto danno, anzi, come dicevo, ne hanno avuto vantaggio: mentre le Società italiane hanno stimato, fino a ieri, questa diversità di trattamento una loro debolezza. E, se male non ricordo, in quest'aula appunto, in passato, il senatore Finali sostenne che si dovesse arrivare fino al 75 per cento di investimenti in titoli di Stato; cosa che è un po' lontana dalle mie opinioni, ma che in fin dei conti dimostra come le nostre opinioni non siano punto eccessive in questa materia.

In ogni modo, perchè si troverebbero queste Società in situazione difficile? Non è che investendo i loro fondi in rendita dello Stato, esse li investano in titoli di nessun reddito, giacchè si tratta di un titolo che rende il 3.50 per cento. Anzi, onorevoli senatori, questo disegno di legge ha in qualche cosa modificato le disposizioni dell'art. 145 del Codice di commercio a favore anche delle imprese assicuratrici, poichè mentre l'art. 145 del Codice di commercio parla soltanto di rendita pubblica, nel disegno di legge si parla anche di titoli garantiti dallo Stato, per lasciare maggiore latitudine di scelta.

L'on. senatore Roux ha detto: ma voi, Istituto di Stato, vi mettete in condizioni di superiorità, perchè conservate troppe forme d'impiego. E perchè, on. senatore Roux, troppe forme d'impiego? In vero le forme d'impiego sono determinate con tale precisione che l'elenco ne è lungo, ma in realtà esse non sono

molte. In fondo si tratta sempre di titoli che derivano dallo Stato.

Noi abbiamo cercato, per quanto più era possibile, di riunire nella stessa persona il debitore e il creditore: lo Stato; di far sì che si potesse amministrare nel modo più semplice e facile che fosse possibile, col minor numero possibile di impiegati. Abbiamo perciò preferito quegli investimenti che possono essere meno redditizi, ma che richiedono un numero piccolo di impiegati; anzi si può dire che si possano fare con la più grande semplicità, per via di ritenute, nelle forme più convenienti. Tutto queste forme d'impiego, di cui l'onorevole senatore Roux ha parlato, in realtà si riducono a poche e a semplici forme d'investimento di uno stesso debitore: lo Stato.

L'onor. senatore Roux dice: Che cosa sarà delle Società attuali? Potranno continuare ad operare quando si sa che fra dieci anni dovranno scomparire? È come nella *Carmen*: c'è la *garde montante* e la *garde descendante*! Verrà un'ora in cui le Società attuali, senza rancore, lasceranno il territorio e opererà soltanto l'Istituto nazionale.

Si dice: Ma queste Società quale garanzia nella fase transitoria del decennio potranno più presentare? Le garanzie attuali, talquali!

Ma si dice ancora: gli impiegati di queste Società non avranno più fiducia in questi enti che sono destinati a scomparire.

Intendiamoci anche su questo punto. Le Società italiane, tranne due - abbandonano quelle più piccole, che non hanno importanza notevole - tranne due, dico, fanno tutto altre forme di assicurazione, l'incendio, la grandine, gli infortuni, ecc. Queste forme sono in certa guisa l'una sussidiaria dell'altra. Il personale, di solito, non si specializza nell'una o nell'altra, nell'incendio o nella vita, nella grandine o negli infortuni; il personale delle Società di assicurazioni sperimenta forse tutte le virtù. È un personale che ha tanti meriti e contro di esso nessuna parola poco riguardosa verrà da me, ma è un personale che talvolta abusa della nostra pazienza.

Non v'è alcuno di noi che non l'abbia sperimentato in una eventualità qualunque della sua vita; alacre e insistente, da farci qualche volta considerare che la vita è troppo lunga e che le insidie sono troppo grandi. Ora que-

sto personale come opera nella realtà? Viene, offre una polizza d'incendio, s'accorge che v'è da fare l'operazione sulla vita e la fa o se non v'è da fare quella sua vita, cerca di fare quella sulla grandino. Insomma, non c'è una specializzazione assoluta. La più gran parte delle Compagnie d'assicurazione fa cumulativamente le diverse forme di assicurazione ed allora nella gran parte poco muterà per effetto di questa legge.

Quando si tendeva ad esagerare queste cose, perchè non si discuteva il disegno di legge; quando si discuteva di altri argomenti e solo apparentemente del disegno di legge sulle assicurazioni, si cominciò a dire che v'era una massa enorme di assicuratori, 25 o 30 mila impiegati. Volli fare una indagine e cominciai a farla sugli annuari degli assicuratori, per vedere quanti in realtà questi impiegati fossero. Ebbene, gli annuari degli assicuratori ne danno da 1200 a 1400. Questa cifra coincide con tutti i dati dell'Amministrazione finanziaria, in relazione specialmente all'imposta per reddito mobiliare in categoria C. Questi dati infine sono gli stessi che risultano da un *memorandum* presentato personalmente a me da una Commissione di impiegati di assicurazione.

Lasciamo dunque la cifra di questi impiegati tra il 1200 e il 1400. Ebbene, vuole il senatore Roux conoscere la mia opinione?

Io credo che forse ci troveremo un po' imbarazzati a trovare il personale per l'Istituto Nazionale, perchè le Compagnie, nei primi tempi, avranno tutto l'interesse di conservare il buon personale, di trattenerlo nelle loro Amministrazioni, nella più larga misura possibile; e siccome noi nei primi tempi siamo quasi associati delle Compagnie, perchè esso lavoreranno anche per nostro conto, noi non ce ne preoccuperemo troppo, e cercheremo di formare il nostro personale come meglio ci sarà possibile, con quelli che vorranno venire spontaneamente, con quelli che si formeranno nella pratica quotidiana dell'industria, accontentandoci di lavorare soprattutto come Istituto che accetti le cessioni di rischio e che opera in più modesta misura direttamente, accontentandoci di sviluppare, man mano, l'Istituto stesso.

I vantaggi dell'Istituto saranno tali che lo Stato sarà esso che opererà attraverso l'Istituto

di assicurazione, avendosi così la più grande Società di assicurazione, che esista. In Italia sopra un territorio di 28 milioni di ettari, in un paese che può avere dimenticata qualche arte, ma che non ha dimenticato l'arte di fare figli, in un paese che ha saputo sorpassare la cifra di 35 milioni di uomini, per cui oggi siamo 40 milioni di uomini in Italia ed all'estero, e ci sviluppiamo rapidamente, in uno Stato in cui man mano si sviluppa la ricchezza, è bene che si sviluppi anche la previdenza per mezzo di questo grande Istituto di Stato che garantisce le polizze come potrebbe garantire un titolo di rendita pubblica. È opera, io penso, altamente benefica la creazione di questo grande Istituto di Stato che rassicura tutti, perchè nella sua grande longevità rappresenta la vita dello Stato; di questo enorme Istituto che è una forza finanziaria di prim'ordine, perchè avendo calcolato l'investimento del capitale al 3.25 per cento, possiamo renderci acquirenti noi stessi dei titoli di rendita dello Stato, rendendoci così veri arbitri del corso della rendita. È perciò che, resistendo alle pressioni che mi venivano per il maggior guadagno, abbiamo voluto nella disposizione che regge gl'investimenti tenere soprattutto a questa forma di impiego dei capitali dell'Istituto. Noi procederemo da principio modestamente, a fianco delle Compagnie che vorranno operare, valendoci della loro esperienza e formando la nostra. Nel nostro concetto non vi può essere in alcuna guisa l'idea di danneggiare il personale, tanto meno di prendere improvvisamente il personale alle Compagnie; anzi è l'opposto, perchè vi è da lavorare per tutti.

In Italia la previdenza è ancora esile, perchè il movimento annuale delle assicurazioni ascende appena a 64 o 65 milioni, mentre invece tutti gli indici della nostra vita economica e demografica ci dicono che, sulla misura degli altri paesi, l'investimento in assicurazioni dovrebbe essere almeno il doppio o il triplo.

Ora, quando si presenta un Istituto che possa far penetrare la previdenza in quelle classi in cui essa non è ancora penetrata, specialmente con le forme di assicurazioni popolari, che nessuno può fare meglio dello Stato, perchè lo Stato, checchè si voglia dire, è la persona più conosciuta da tutti ed il solo ente che rassicura il più umile contadino, onde esso può pe-

netrare sia nelle montagne della Valtellina, sia in quello della Calabria e della Sicilia, allora le operazioni di previdenza potranno avere lo sviluppo che debbono raggiungere in un paese come il nostro, che ha saldissimo il sentimento della responsabilità familiare.

L'onorevole Roux ha riportato ancora qui una questione che si agita da qualche tempo, quella delle Mutue.

Non desidero di essere frainteso, perchè sulle Mutue, alla Camera, io ho detto chiaramente il mio pensiero. Ripeto, non voglio mancare di riguardo in alcuna guisa alle Mutue.

L'onorevole senatore Roux mi ha rimproverato un po' perchè per non dir male delle Mutue italiane, ho detto male delle Mutue americane. Questo si faceva in altri tempi, perchè Tacito, per non dire i difetti che avevano i Romani, diceva le virtù che avevano i Germani. Ma qui il caso è ben diverso.

Io mi sono limitato per le Mutue a descrivere la realtà. Che cosa dovevamo fare di fronte alla situazione delle Mutue? Si doveva lasciarle operare sole? No. Nell'interesse di chi? A chi importava? Non ai soci, perchè i soci delle Mutue non sono che gli assicurati e loro solo interessa che l'assicurazione si offra alle migliori condizioni; non ai capitalisti, che non esistono nelle Mutue; non agli amministratori che sono rappresentanti solo transitori degli Istituti mutui. Nelle Mutue rette spesso con grande senso di disinteresse, accade come per quelle passionali per cui noi finiamo di amar troppo le cose che a noi sono vicine; gli amministratori hanno il difetto di considerarle come cosa loro. Tanto è vero che nelle Mutue, anche in Italia, sopra 15 o 20 mila soci che hanno diritto a votare, sono poi 50, 60 o 70 persone che eleggono il Consiglio di amministrazione. In generale, sono gli stessi impiegati, e la Mutua rappresenta così una oligarchia.

Io ho detto altra volta, e l'ho ripetuto alla Camera, che quando si tratta di Mutue che tendono a misurare il danno, cioè quando si tratta di Mutue, in cui la comune azione di controllo può essere grande, la mutualità può rendere grandi benefici. I proprietari di una zona si associano contro i danni del bestiame, contro i furti, contro gli incendi, e allora l'uno per l'altro si sorvegliano, si aiutano, tendono, quanto più è possibile, a elidere il rischio, e

quando questo è intervenuto, cercano di misurarlo nella forma più onesta e a non pagare di più del dovuto, perchè ognuno deve pagare per l'altro. In questo senso la mutualità rende dei grandi benefici. Ma quando si tratta di assicurazioni sulla durata della vita umana, qual'è questo ufficio di controllo, poichè in questo caso il sinistro non è che la morte dell'uomo? Vi è o non vi è un morto?

Qual'è allora la funzione della mutualità? La funzione della mutualità dovrebbe consistere, dice il senatore Roux, nel rendere quanto più è possibile il contributo basso in confronto degli altri; insomma, diminuire il prezzo. Ora entreremo in una questione molto delicata, nella quale, se il senatore Roux lo crede, io mi addenterò, ma che sarebbe troppo lunga e noiosa, cioè nei confronti delle cifre dei premi delle Mutue e dei premi delle anonime. E' creda, onorevole senatore, che le Mutue non sempre hanno agito come grande calmiera e ad ogni modo non sempre hanno venduto più a buon mercato, e se qualche volta ci è stata una piccola differenza, essa non compensa il maggior rischio che correvano i soci delle Mutue come partecipanti alla impresa.

Ad ogni modo, onorevole senatore, poichè ella non fa alcuna proposta formale in questo senso, io sono lieto di dirle che, per quanto riguarda il personale, noi consideriamo il personale delle Mutue con la stessa simpatia, con la stessa amichevole prevenzione del personale delle altre Compagnie, perchè da questo lato, se noi potremo utilizzare queste forze, considereremo di avere fatto una acquisizione assai conveniente.

L'onorevole senatore Roux ci ha invitato a un atto di sincerità. Siamo appunto nel periodo, credo, che precede la penitenza pasquale, e più che mai doverosa è la contrizione; ora facciamo pure l'atto di sincerità. L'onorevole Roux dice: diciamolo lealmente, voi non risolvete il problema delle pensioni! Senonchè, dopo aver coperto il capo di cenere, dobbiamo pur dire che noi siamo immeritevoli di questa umiliazione, perchè non avevamo mai detto che volevamo risolvere il problema delle pensioni: noi abbiamo detto soltanto che vogliamo che i risultati di questa intrapresa, che i benefici che derivano dall'Istituto della assicurazione privata, siano dati a quello che è e deve essere l'istituto

delle assicurazioni sociali, cioè la Cassa Nazionale. Nel nostro concetto devono esistere in Italia due grossi organismi: l'istituto delle assicurazioni sociali, la Cassa Nazionale, che ha bisogno di essere profondamente modificata, e l'Istituto dell'assicurazione privata, che è quello che noi vogliamo fondare; i benefici dell'uno devono essere riservati all'altro. Potremo con queste forze dare una spinta al problema delle pensioni? Noi ne saremmo molto contenti; ma nè il Presidente del Consiglio, con la sua grande autorità, nè io, molto modestamente, abbiamo mai annunciato in alcun discorso la nostra idea di risolvere, solo in questa forma, il problema delle pensioni.

L'on. senatore Roux, chiudendo il suo interessante ed autorevole discorso, ci consigliava a fare ogni sforzo per mantenere il carattere industriale all'intrapresa che noi andiamo a fondare. Creda, onorevole senatore, che questa è anche la nostra preoccupazione.

Senonchè qui lo sforzo è facile. Quando si tratta di una impresa come le ferrovie, io capisco l'esitanza. Vi sono alcuni fatti nella vita sociale che sono al di sopra della nostra volontà, si vedono alcuni fatti che si verificano in tutti i paesi nelle stesse forme, nello stesso modo, che assumono carattere di regolarità; vi sono dei grandi interessi, vi sono delle grandi forze sociali, che sono al di sopra delle nostre volontà, per cui questi grandi servizi pubblici tendono dovunque ad essere esercitati dallo Stato.

Quando si tratta di ferrovie, comprendo l'intima preoccupazione; si tratta di una enorme azienda, che ha centinaia di migliaia di persone alla dipendenza, che deve acquistare ferro, carbone, grasso, locomotive e regolare tutta una serie di fatti e di movimenti industriali di una straordinaria complessità ed importanza. Ma qui si tratta invece di un meccanismo molto semplice. Tutta questa famosa tecnica attuariale, che spaventa i profani come il misterioso tempio in cui nessuno osava entrare, ma nel quale poi, quando erano entrati, non trovavano niente; tutta questa meravigliosa tecnica si riduce a molto poco, cioè a calcolare quali siano le condizioni in cui avviene la mortalità degli assicurati.

Ora, le condizioni di quest'industria sono facilissime, non c'è nulla da acquistare, nulla da vendere; non si tratta di avere congegni per-

fezionati, si tratta di accettare il risparmio che si va a depositare; amministrare onestamente questo risparmio, e pagare, quando accade un fatto che si può prevedere che avvenga in un periodo di tempo, la morte; oppure, trattandosi di assicurazione mista, pagare quando la persona sia ancora in vita all'epoca prefissa.

Si tratta di amministrazione facile, in cui il congegno tecnico si riduce ad una cosa semplice e modesta. Ebbene, onorevoli senatori, ciò è tanto facile che io oserei dire che è quasi più facile della Cassa postale di risparmio.

Quando noi ci saremo costituiti, quando avremo fatta la nostra fitta rete, quando l'Istituto potrà operare, tutto ciò si svolgerà con la stessa facilità, con la stessa regolarità, con la stessa semplicità con cui si fanno le operazioni alle Casse postali di risparmio.

E come la Cassa di depositi e prestiti non ha perduto nulla in tutta la massa enorme di operazioni che ha fatto, noi non avremo da perdere nulla, anzi noi potremo anche scendere più in giù negli strati sociali di quello che sono scese le società private, con forme nuove di assicurazioni che stanno sorgendo e che si stanno sviluppando, come quelle delle assicurazioni industriali.

Noi potremo scendere in mezzo al popolo, potremo portare la parola, il nome, la fiducia dello Stato non solo in quello che è il titolo di rendita pubblica, ma in quelle moltitudini che aspetteranno le pensioni per la vecchiaia, che aspetteranno, o dopo la morte, o in vita, il pagamento di quella forma di assicurazione che cercheremo di fare profondamente penetrare fino nei più bassi strati popolari; e sono convinto, onorevoli senatori, che noi faremo un'opera socialmente nel più alto senso conservatrice, e che quest'opera di Stato che noi prepariamo sarà più grande, più feconda dei risultati delle stesse Casse di risparmio. Perchè nelle Casse di risparmio si fa semplicemente raccolta; qui invece si fa raccolta e semina insieme.

Quest'opera mal compresa, che nel contrasto delle passioni suscitò turbolenze e contrasti; quest'opera, quando, nella sua semplicità, sarà veramente conosciuta, porterà allo Stato italiano, che pur è benemerito delle classi popolari, nuova forza e nuovo prestigio. (*Approvazioni vivissime - Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amato - Pejero, Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Camerano, Camerini, Caravaggio, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Centurini, Chireni, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cordopatri, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Renzi, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Falconi, Fano, Fill Astolfone, Filonasi-Guelfi, Fiocca, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara, Froia.

Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani, Lustig, Lagasi.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Marsarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pollio.

Quarta.

Reynaudi, Righi, Rignon, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvatorezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tittoni, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sul monopolio delle assicurazioni.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia l'onor. signor ministro, e ringrazia il senatore Roux delle parole cortesi, che, riguardo al lavoro da noi compiuto, vollero pronunciare; e per mio mezzo, devo una risposta brevissima al senatore Roux. Brevissima, perchè la parte tecnica che si riferisce ai dubbi che il senatore Roux ha sollevato, è stata agilmente, autorevolmente esaurita dall'onorevole ministro.

C'è difatti un punto, nelle osservazioni del senatore Roux, che tocca la condotta, il metodo di lavoro tenuto dall'Ufficio: punto che è quasi un rimprovero; non sarà stata forse questa l'intenzione dell'onor. collega, ma certo nella forma che ha adoperato nell'esprimersi vi è se non rimprovero, critica alla condotta dell'Ufficio centrale.

Chiede l'onor. senatore: ma di tutte queste ragioni di dubitare che voi avete escogitato e chiesto all'onor. ministro, ed ai quali il ministro ha risposto (e tanto le risposte come i quesiti sono allegati alla relazione) perchè non pensaste a formularne degli emendamenti veri, acciocchè ne rimanesse traccia sicura e certa nella legge? Perchè, secondo l'intenzione del senatore Roux, parrebbe ci sia poco da fidarsi (questo sembra almeno sia il significato riposto delle sue parole), ci sia poco da riposar la coscienza nello sperare che il regolamento e lo statuto possano accogliere questi chiarimenti e voti di migliorie e di maggior chiarezza; questi desiderii che l'Ufficio centrale ha segnalato all'attenzione del Governo.

L'Ufficio centrale, nella formulazione dei quesiti, studiò con ogni cura sia i criteri che doveano presiedere a determinarla, sia i limiti nei quali doveva essere contenuta. E s'è richiesto se ciò che si domandava fosse proprio di tale importanza, e contenere tali elementi di gravità in cospetto al disegno di legge, per cui fosse necessario di farne degli emendamenti; si chiese se le dichiarazioni domandate, se gli

argomenti su cui richiamava l'attenzione del Governo, costituissero effettivamente qualche cosa che non fosse già in quel disegno, o che contrastasse a qualche sua disposizione; o se invece contenessero soltanto concetti che si potessero ben coordinare a quelli del disegno studiato, così da poter bene trovar posto nel regolamento e nello statuto: ecco le ragioni del metodo che l'Ufficio centrale tenne nelle deliberazioni sue.

L'Ufficio, unanime nell'accogliere le linee fondamentali del disegno, dopo aver valutato le sue dubbiezze, e quindi la portata vera dei chiarimenti domandati e dei voti fatti, pensò che in effetto non contenessero nulla che non fosse già nel disegno; si persuase che s'ispiravano ai concetti cui il disegno è informato, e che solo eran volti ad esplicitarli, a migliorarli, e ritenne non fosse il caso di rinviare oltre l'approvazione di un disegno di legge che è reclamato da grandi interessi nazionali. Si tenne perciò pago di chiedere al Governo le occorrenti spiegazioni, e l'assicurazione dell'accogliimenti dei voti formulati.

Vede dunque l'onor. senatore Roux che l'Ufficio centrale mai pensò di far cosa contraria al disegno di legge, tutt'altro; domandò cose che erano già in germe nel disegno di legge, e cioè in speciali disposizioni sue, o nello scopo economico-sociale cui intende; non era quindi necessario d'invocare al riguardo la funzione legislativa, e di procurare il rinvio del disegno all'altro ramo del Parlamento. Noi suggerimmo e suggeriamo al Governo la necessità di particolari provvedimenti esplicativi e integrativi: li suggerimmo e vi insistiamo: il Governo li accettò, e nel regolamento e nello statuto saranno certo compresi. Così senza nessun ritardo questo disegno potrà diventare legge; e senza ritardo si otterrà quel risultato la cui visione lo mosse, si conseguiranno quelle alte finalità alle quali è volere del Governo, è volere di tutti che sia diretto, alte finalità che si riassumono in questi termini: grande educazione, magnifico sviluppo di ricchezza nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assestamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12;

Assestamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Carlo Caneva, tenente-generale, e avv. Antonio Tami.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Prampero della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Barinetti avv. Alfonso e Boito prof. Arrigo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore

di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Botterini avv. Giuseppe.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Pigorini prof. Luigi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario:

Senatori votanti	136
Favorevoli	91
Contrari	45

Il Senato approva.

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria:

Senatori votanti	136
Favorevoli	117
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria:

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte d'assise in Palmi:

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	136
Favorevoli	121
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica:

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori

della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro:

Senatori votanti 136

Favorevoli. 125

Contrari 11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII e CLIV - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte

di un Istituto nazionale di assicurazioni (Numero 713).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

La seduta è sciolta ore (17.30).

Licenziato per la stampa l'8 aprile 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricorrenti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 26 MARZO 1912

Modificazioni all' Ordinamento giudiziario

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà stabilita la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 30 anni che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto penale.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare; ed in tal caso sarà loro corrisposta un' indennità in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d' indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda, nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno se-

condo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Art. 6.

I pretori sono divisi in quattro categorie.

Il passaggio dalla quarta alla terza e dalla terza alla seconda categoria, ha luogo per anzianità. L'avanzamento alla prima categoria è regolato dall'articolo seguente.

Art. 7.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in *promovibili* e *promovibili a scelta*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a preferenza, i lavori giudiziari che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta e di un quinto ai promovibili.

Art. 8.

Le preture sono ripartite in quattro classi.

La prima classe è costituita dalle preture esistenti nei capiluogo di provincia e nelle sedi delle Corti d'appello e dei tribunali.

Le altre tre classi saranno stabilite con decreto Reale, tenuto conto:

a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;

b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

I pretori promossi alla prima categoria hanno titolo di preferenza per essere destinati alle

preture della prima classe, mano mano che siano vacanti.

I pretori della quarta categoria sono assegnati alle preture di quarta classe.

Alle preture della seconda e della terza classe saranno rispettivamente destinati i pretori delle categorie corrispondenti. Qualora il ministro stini di derogare a questa disposizione dovrà promuovere il parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il passaggio a una categoria superiore, salvo ragioni di servizio, non è incompatibile con la permanenza nella sede occupata, se il pretore lo domanda o vi consente.

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vice-pretori.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale.

2° in una prova orale nelle materie sopra indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 2, e dell'art. 3; ma in caso di parità di voti è preferito il più anziano in graduatoria.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è abrogato.

Art. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello,

presidenti di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti.

La seconda Sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda, e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in *promovibili*, *promovibili a scelta* e *promovibili per merito eccezionale*. La dichiarazione di *merito eccezionale* deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

Contro la deliberazione della Sezione il magistrato può ricorrere alle Sezioni unite.

Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'art. 7.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati *promovibili a scelta*, e in numero non superiore al terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportato uguale classificazione.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'art. 7 e del secondo e del terzo capoverso dell'art. 10.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un decimo ai promovibili.

Art. 12.

Il Consiglio superiore della magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

Art. 13.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

Art. 14.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni; gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

Art. 15.

I primi due comma dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, sono modificati come appresso:

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se fu concessa per motivi di salute o per il servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegnamento che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del ministro. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà collocato di nuovo in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Il magistrato sospeso per motivi disciplinari o perchè sottoposto a procedimento penale, è posto immediatamente fuori ruolo organico.

Art. 16.

L'indennità di alloggio che a termini delle leggi vigenti è corrisposta ai pretori, è soppressa.

Art. 17.

Con decreto reale saranno determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la indennità disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Per tale determinazione sarà tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

L'ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore a lire quarantamila annue.

Art. 18.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica coll'intervento di tre votanti.

Art. 19.

In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio di ogni anno nel decreto Reale di cui all'articolo 44 dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello, che non abbiano pronunciata, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata.

Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini.

Art. 20.

La Corte d'appello giudica coll'intervento di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica coll'intervento di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti d'appello.

Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri di appello, ed applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è modificato come segue:

Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte di appello di terza categoria, e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1912

È abrogato il capoverso dell'art. 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.

Nulla è innovato per i consiglieri di appello, ai quali è affidato l'incarico delle istruzioni penali. Essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.

Art. 22.

Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti formeranno parte del ruolo dei tribunali anche in numero superiore a quello fissato per le singole categorie nell'annessa tabella, ma non oltre il numero fissato per le corrispondenti classi dei pretori.

Gli uditori che al momento dell'attuazione della presente legge siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie a termine dell'art. 15 della

legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno nominati giudici di 4ª categoria quando venga il loro turno di promozione.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge dovrà essere applicata.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

TABELLA

Primi Presidenti e Procuratori generali di Cassazione (num. 10).

Categoria unica, 10 a L. 15,000	L.	150,000
---	----	---------

Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'Appello, Presidenti di sezione e Avvocato generale di Cassazione (num. 48).

Categoria unica, 48 a L. 12,000	L.	576,000
---	----	---------

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Cassazione, Presidenti di sezione e Avvocati generali di Appello (num. 180).

Categoria unica, 180 a L. 10,000	L.	1,800,000
--	----	-----------

Consiglieri e sostituti Procuratori generali di Appello, Presidenti di tribunale e Procuratori del Re (num. 832).

1ª categoria, 200 a L. 9,000	L.	1,800,000
2ª id. 280 a » 8,000	»	2,240,000
3ª id. 352 a » 7,000	»	2,464,000

Giudici di tribunale e sostituti Procuratori del Re (num. 1350).

1ª categoria, 220 a L. 6,000	L.	1,320,000
2ª id. 440 a » 5,000	»	2,200,000
3ª id. 440 a » 4,000	»	1,760,000
4ª id. 250 a » 3,000	»	750,000

Pretori (num. 1500).

1ª classe, 250 a L. 6,000	L.	1,500,000
2ª id. 500 a » 5,000	»	2,500,000
3ª id. 500 a » 4,000	»	2,000,000
4ª id. 250 a » 3,000	»	750,000

L. 21,810,000

Indennità ai Presidenti di Assise	»	40,000
---	---	--------

L. 21,850,000

Spesa attuale (a) 20,177,200

Differenza in più L. 1,672,800

(a) Spesa attuale per il personale L. 19,778,000

Id. indennità d'alloggio ai pretori » 344,200

Id. indennità ai presidenti d'Assise » 55,000

L. 20,177,200

CCXXXII.

TORNATA DEL 27 MARZO 1912.

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Ringraziamenti (pag. 7689) — Comunicazioni (pag. 7690) — Giuramento del senatore Brusati (pag. 7690) — I senatori Bava Beccaris (pag. 7690), Cefaly (pag. 7690), Di Prampero (pag. 7691) e Frola (pag. 7691) riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Boito, Barinetti, Botterini, Tami, Caneva e Pigorini — Presentazione di relazioni (pag. 7691, 7711) — votazione a scrutinio segreto — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni » (N. 713) — Sono approvati senza osservazioni gli articoli 1 e 2 — Sull'art. 3 parlano i senatori Roux (pag. 7692) e Bertetti (pag. 7692) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7693); sull'art. 4 il senatore Torrigiani Luigi (pag. 7694) e il ministro (pag. 7694); sull'art. 5 il senatore Roux (pag. 7695) e il ministro (pag. 7695) — L'art. 6 è approvato senza osservazioni — Sull'art. 7 parla il senatore Casana (pag. 7696); gli risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7696) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 8 a 14 — Sull'articolo 15 parlano i senatori Casana (pag. 7698) e Chironi, relatore (pag. 7699) e il ministro di agricoltura (pag. 7699) — Sono approvati gli articoli 16 e 17 — Sull'art. 18 parlano il senatore Roux (pag. 7700) e il ministro di agricoltura (pag. 7701); senza osservazioni si approvano gli art. 19 e 20 — Risultato di votazione (pag. 7702) — Giuramento del senatore Tami (pag. 7702) — Ripresa della discussione: sull'art. 21 parlano i senatori Roux (pag. 7703, 7707), Cavasola (pag. 7706), Mortara (pag. 7708), Chironi, relatore (pag. 7704, 7709) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7705, 7708, 7709) — Sull'art. 22 parlano i senatori Frola (pag. 7710) e Chironi, relatore (pag. 7710) e il ministro di agricoltura (pagina 7710) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 23 a 28 — Sull'art. 29 fa osservazioni il senatore Roux (pag. 7713) e risponde il ministro (pag. 7713) — Si approva l'art. 30 — Sull'art. 31 parlano il senatore Roux (pag. 7714) e il ministro di agricoltura (pag. 7715) — Approvato l'art. 32 ed ultimo, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario. Da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La vedova signora Sani ringrazia, a nome anche del figlio, per le condoglianze inviatele e per la commemorazione fatta dal Senato del suo compianto marito.

La signora Lina Pacinotti, vedova del senatore Pacinotti, ringrazia il Presidente ed i senatori per le condoglianze inviate e per le disposizioni date onde onorarne la salma.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha inviato alla presidenza del Senato la seguente lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como » di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 27 marzo 1912; con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Da S. E. il ministro degli affari esteri ricevo la seguente lettera:

« A tenore dell'art. 23 della legge 5 aprile 1908, n. 16, sull'ordinamento della Somalia italiana, ho l'onore di rimettere a V. E. gli atti del Governo e della Colonia pubblicati nei bollettini della Colonia medesima dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

« DI SAN GIULIANO ».

Questi documenti saranno depositati negli Uffici di segreteria a disposizione dei signori senatori che ne vorranno prendere visione.

Giuramento del senatore Brusati Ugo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Brusati Ugo, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i senatori Spingardi e Goiran di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Brusati Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formole consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Brusati Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina a senatore dei signori: prof. Arrigo Boito e avv. Alfonso Barinetti.

BAVA-BECCARIS, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato, per la categoria 18ª dell'articolo 33 dello Statuto, senatore del Regno il prof. Arrigo Boito, che con decreto Reale del 9 febbraio 1902 ebbe approvata la nomina a socio ordinario della Società Reale di Napoli.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo in lui tutti gli altri requisiti voluti dallo Statuto, all'unanimità, ve ne propone la convalidazione.

Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 16ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avv. Alfonso Barinetti, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Cremona tredici volte consecutive, e cioè dal 1899 al 1911.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor avv. Giuseppe Botterini.

CEFALY, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 16ª, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avvocato Giuseppe Botterini, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Sondrio sei volte consecutive e cioè dal 1905 al 1910.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Di Prampero per riferire sulla nomina a senatore dei signori avv. Antonio Tami e Caneva ten. gen. Carlo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Antonio Tami, presidente di sezione della Corte dei conti.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nel Tami gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

Con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, il tenente generale Carlo Caneva.

La vostra Commissione, verificata la regolarità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Frola per riferire sulla nomina a senatore del signor prof. Luigi Pigorini.

FROLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, il prof. Luigi Pigorini, che con Reale decreto del 20 settembre 1887 ebbe approvata la nomina a socio nazionale della Regia Accademia dei Lincei.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nel prof. Pigorini tutti i requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

SONNINO. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Sonnino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla conclusione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu esaurita la discussione generale su questo disegno di legge. Oggi discuteremo gli articoli che rileggo.

TITOLO I.

DELLO ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI.

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dell'Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle Casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Prego l'onorevole ministro d'agricoltura a volermi dare uno schiarimento riguardo ad una interpretazione possibile di questo articolo 3, specialmente a proposito dei paragrafi 2° e 3° del primo comma. Non occorre che lo spieghi il senso di questi paragrafi.

Orbene, vi possono essere delle Società mutue di assicurazione, regolarmente approvate con Reali decreti e che si uniformano alle norme comuni, le quali si propongono appunto di fare delle assicurazioni per un valore non superiore alle mille lire.

Benchè esse abbiano oggi il titolo di assicurazioni mutue, possono tuttavia essere comprese nel comma n. 2 o in quello n. 3, dove è detto che le Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire mille o una rendita non superiore alle lire 400 annue, sono esenti dalle disposizioni della legge sul monopolio?

La questione è importante per alcune di queste piccole Casse di previdenza, le quali hanno avuto il merito di contribuire allo sviluppo del sentimento della previdenza nelle classi popolari.

Ora, sarebbe bene di conoscere se, arrestandosi al limite massimo di lire 1000 relativamente al capitale assicurato ai soci, e anche assumendo il nome di Casse mutue di previdenza, queste Mutue assicurazioni hanno diritto di sopravvivere e possono funzionare, come tutte quelle comprese nell'art. 3 di questo disegno di legge.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Mi permetto di chiedere un chiarimento all'onor. ministro sul n. 3 di questo articolo. Ivi si dice che le disposizioni dell'articolo 1° non sono applicabili alle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione che assicurino un capitale di lire 1000 o una rendita non superiore a lire 400 annue.

Ora, vi sono delle associazioni di mutuo soccorso, regolarmente costituite e funzionanti, che non hanno lo scopo della speculazione e che ora corrispondono già delle pensioni superiori a lire 400 l'anno.

Inoltre ci sono in queste Società, delle pensioni che stanno maturando.

Che cosa succederà di queste pensioni o in

corso di pagamento o che stanno maturando, pensioni superiori a lire 400? Se io volessi cercare qualche concetto d' analogia nella legge che mi aiutasse a risolvere questo dubbio potrei farlo, ma io non ho alcuna autorità; onde mi rivolgo all' onor. ministro perchè voglia darmi i necessari chiarimenti.

Non mi astengo dal dire che faccio questa preghiera all' onor. ministro specialmente in contemplazione dell' associazione tra insegnanti esistenti in Piemonte, istituita per decreto Reale del 1853, la quale funziona molto bene e che anzi in tempi in cui gl' insegnanti erano in condizioni economiche assai tristi ha acquistato benemerita che ha carattere storico.

Questa associazione si intitola: *Società di istruzione, di mutuo soccorso e di beneficenza*. Tra le forme di attività della sua vita vi è quella di dare delle pensioni che possono essere superiori a lire 400 annue. Mi pare di sapere in modo sicuro che vi sono circa 80 di queste pensioni superiori a 400 lire, delle quali una metà circa in corso di pagamento, e l'altra metà che stanno maturandosi. È su questo punto che io desidero dalla cortesia dell' onorevole ministro che voglia darmi il chiesto chiarimento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'osservazione rivoltami dall'onorevole Roux riguarda il numero 3 dell'art. 3. A mia volta io vorrei rivolgere una domanda all'onor. senatore Roux: di che cosa si tratta? Qui il testo del disegno di legge parla esplicitamente delle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione. È da farsi differenza tra le Società mutue di assicurazione e le Società di mutuo soccorso. La Società di mutuo soccorso è costituita fra persone appartenenti a date categorie, viventi in una certa zona territoriale ed ha scopi di carattere morale più che scopi economici; mentre la Società di mutua assicurazione è, in sostanza, una Società di speculazione a favore dei soci. È evidente quindi che la eccezione contemplata dal n. 3 dell'art. 3 non può in alcuna guisa applicarsi alle Mutue assicuratrici. Nè il limitare le operazioni delle mutue a lire 1000 avrebbe risultati positivi. Si sarebbe raggiunto soltanto

l'obiettivo di escludere dal monopolio le forme di assicurazione popolare o, come direbbero gl' inglesi, industriale; ma si tratterebbe sempre di operazioni di assicurazione; anzi si tratterebbe appunto di quelle operazioni assicurative, sulle quali lo Stato, per doveri morali altissimi, deve portare tutta quanta l'azione sua di garanzia e di larghissimo sviluppo.

L'osservazione del senatore Bertetti riguarda il limite delle operazioni consentite alle Società di mutuo soccorso. Questo limite è stato progressivamente aumentato. Nel primo disegno di legge presentato era minore, poi è andato successivamente elevandosi fino a 1000 lire di capitale o a 400 lire di rendita e si è giunti a questa cifra che si considerava da alcuni come troppo alta dopo una inchiesta abbastanza larga, dalla quale è risultato che non vi sono Società, tranne proprio qualcuna, le quali arrivino a questa altezza di limiti, dato il carattere del mutuo soccorso.

Nel caso fatto presente dal senatore Bertetti si tratta di una federazione la quale forse può avere i caratteri di una Cassa di previdenza, e può quindi essere riconosciuta per decreto Reale, e allora rientra nelle disposizioni dell'art. 2. Se invece si tratta di una società di mutuo soccorso, essa deve rimanere nei limiti stabiliti dall'art. 3. Comunque, assicuro il senatore Bertetti che studierò se vi è modo col regolamento di disciplinare la materia.

Io ho però una preoccupazione, ed è che qualcuna di queste Società - non quella a cui accennava l'onor. senatore - siano in fondo tontinarie sotto altre forme; e quando si tratta di tontine credo che la legge deva essere applicata nel modo più rigido: quando non si tratta di tontine si vedrà nel regolamento il modo più largo e più equitativo per regolare queste istituzioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la

esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniero è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Mi rivolgo anche io alla cortesia dell'onor. ministro per avere una delucidazione sull'ultimo capoverso dell'art. 4, il quale dice: « Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero, non può essere esercitata alcuna azione nel Regno ».

È forse naturale che quest'ultimo capoverso si riferisca solo al primo capoverso dell'art. 4, certo che se fosse detto « saranno stipulati » ogni dubbio di interpretazione verrebbe escluso; in ogni modo credo che una affermazione del ministro, o anche dell'Ufficio centrale, non sarebbe inopportuna, per evitare probabili future divergenze giudiziarie.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Credo che il dubbio del senatore Torrigiani non abbia ragione di essere: in ogni modo, d'accordo con l'Ufficio centrale, dal mo-

mento che questo dubbio può sorgere, sono lieto di chiarire la cosa.

Si presentano dunque due casi: uno riflette il passato, l'altro l'avvenire. Per quanto riguarda il passato, ossia per i contratti finora conclusi all'estero, chi può negare la loro validità? Per i contratti futuri fatti in frode della presente legge, noi neghiamo l'azione.

Data questa linea ben chiara e precisa, credo che il senatore Torrigiani sia d'accordo con noi nell'interpretazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b)

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Anche su questo articolo desidererei avere una breve spiegazione. È scritto: « Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva ».

Si tratta solamente del direttore e di otto consiglieri, dei quali quattro sono funzionari, e perciò il numero parrebbe che non dovesse presentare delle difficoltà.

Che non possano essere senatori o deputati, sta bene; costituiamo pure questa nuova incompatibilità: ma che siano incompatibili con qualunque pubblica carica elettiva, mi pare un po' esagerato.

Le cariche di consigliere provinciale e comunale sono quelle che si presentano più in vista come cariche pubbliche; ma ci sono parecchie altre cariche pubbliche elettive. Poniamo, per esempio, i probiviri. Volete voi che domani un probiviro non possa far parte del Consiglio del nuovo Istituto?

Vi sono anche istituti superiori, come, per esempio, il Consiglio superiore di pubblica istruzione e di belle arti, di cui fanno parte membri eletti pubblicamente. Volete che anche questi siano esclusi, sebbene fra essi vi sia un buon matematico anche attuario?

Sarà difficile che la scelta di uno dei quattro cittadini chiamati nel Consiglio del nuovo Istituto cada sopra un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di belle arti, o su di un pubblico probiviro; ma con questa esclusione assoluta mi pare si riesca a legiferare una incompatibilità un po' troppo ampia.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Io pregherei il senatore Roux di considerare la natura dell'ufficio; delicato soprattutto, perchè non si tratta solo del maneggio di ingenti somme, ma di essere a contatto con un grandissimo numero di persone.

L'onor. senatore Roux sa che gli affari di assicurazione si vanno a provocare a domicilio addirittura, e che soprattutto nelle assicurazioni popolari c'è il gran segreto, quello che ha fruttato dei miliardi in Inghilterra ed in America, cioè di mandare nelle case degli operai le per-

sone della Società, a fare delle piccole riscossioni di 20 e 30 centesimi la settimana.

Niente di più formidabile può esservi di un comitato elettorale di questa specie.

Se si vede esagerazione nella continenza, non ci si rimproveri; può accadere assai peggio mostrando larghezza. Quali sono le cariche pubbliche elettive? Consiglieri comunali, provinciali, consiglieri delle Camere di commercio ecc. Non saprei trovarne altre. Ce ne saranno forse... ma io non saprei dirne altre che meritino di sollevare una discussione. Lei, onorevole Roux, parlava di probiviri; trattasi qui di appartenenti a speciali Magistrature. Ma vuole Lei che persone, le quali hanno comunque preoccupazioni elettorali, possano essere chiamate alla direzione della vita di un Istituto che avrà attinenze con tutta la economia del nostro paese?

Quando nelle leggi si determina una formula rigida, si trova sempre qualche inconveniente. Quando si vogliono, però, evitare inconvenienti è necessario che nella formula si introducano delle espressioni esplicite. Quando vi può essere un pericolo io credo che il legarsi anche, nel senso della rigida continenza, si debba considerare un bene. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 5. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie *a* e *b* del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, due consiglieri, i quali, insieme al presidente e al direttore generale, costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho chiesto di parlare per promuovere una dichiarazione, probabilmente molto semplice.

L'art. 6 dice chiaramente che il direttore generale dell'Istituto Nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Nell'art. 7, in cui si parla del Comitato permanente, del quale il direttore generale fa parte, non si dice se questi intervenga con voto deliberativo o consultivo.

Dal numero pari delle persone che compongono questo Comitato si potrebbe presumere che anche qui il direttore generale intervenga con solo voto consultivo. Se così fosse, il regolamento dovrebbe specificar meglio la cosa; ad ogni modo credo opportuna una dichiarazione del ministro a riguardo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò brevemente le ragioni che abbiamo tenute presenti in questa disposizione.

Vi erano di fronte due sistemi: o adottare un ordinamento che già per altre amministrazioni dello Stato è stato adottato, e fare un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale; oppure fare un Consiglio di amministrazione in cui il direttore generale non intervenisse se non con voto consultivo.

A noi parve piuttosto, data la natura di questo Istituto, che, adottando i criteri correnti nelle Società di assicurazione, le quali hanno fatto la loro esperienza, fosse opportuno far intervenire il direttore generale soltanto con voto consultivo. Ma vi è un Comitato esecutivo a cui sono deferite delle funzioni speciali, di carattere non solo tecnico, ma che riguardano la vita quotidiana dell'Istituto.

Io ritengo che qui il direttore generale possa aver voto deliberativo. È vero che vi è il caso della parità di voti; ma questa parità può essere regolata dal regolamento. Si può ben dire che nei casi in cui vi sia parità di voti le sin-

gole deliberazioni saranno sottomesse al Consiglio di amministrazione.

Aggiungerò che il criterio che ci ha guidato nel fare un Consiglio di amministrazione così piccolo (perché nessuna delle grandi Società di assicurazione ha un Consiglio di amministrazione così poco numeroso, e alcune hanno Consigli che costano parecchie centinaia di migliaia di lire all'anno) è stato appunto perché si potesse convocare molto frequentemente. Il Comitato non ha che poteri limitati, di ordine esecutivo, ed è perciò che a noi è sembrato che il direttore generale possa avere voto deliberativo nel Comitato.

Io credo anche che il senatore Casana non dissenta nel ritenere opportuno che, quando vi sia il caso di parità di voti, la questione sia rinviata al Consiglio di amministrazione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non ho inteso, con la mia osservazione, che di promuovere una dichiarazione del ministro, la quale mi sembrava necessaria per chiarire il suo intendimento circa l'esplicazione delle disposizioni di questo articolo.

Sottoscrivo pienamente alle dichiarazioni del ministro, che mi sembrano completamente rassicuranti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

- 1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;
- 2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;
- 3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni;
- 4° sui regolamenti interni di amministrazione;
- 5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;
- 6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;
- 7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8 saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso né sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono né potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello statuto.

Lo statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dallo Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

(Approvato).

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Niun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal Presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto Reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

(Approvato).

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese d'impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

(Approvato).

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico

• di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato italiano;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. A riguardo di questo articolo 15 penso che non possa essere inopportuna qualche

dichiarazione del ministro, tale da tranquillare l'animo di coloro che abbiano un'apprensione quale avrei io in questo momento.

Tutto l'articolo 15 fino al n. 7 compreso parla dell'impiego delle riserve matematiche e di ogni altra disponibilità dell'Istituto in un modo convincentissimo. Quando però veniamo al n. 8, a stretto rigore, l'impressione prima che si riceve è che non si tratti più di un impiego vero e proprio nel senso assoluto che ordinariamente si dà a questa parola, ma si tratti invece di una destinazione che può essere utile, può essere ispirata a concetti di ordine sociale, ma che strettamente non risponde al concetto ordinario e consueto della parola impiego di riserva.

In ogni modo, l'enumerazione degli istituti rispetto ai quali e impiegati ed operai potrebbero ottenere queste sovvenzioni contro la garanzia della cessione di una quota parte dei loro emolumenti, è così estesa che non potrà a meno di determinare un numero immenso di iscritti per ottenere queste sovvenzioni.

Per conseguenza io penso che, senza alcun dubbio, almeno il regolamento dovrà stabilire delle norme tali da evitare gl'inconvenienti di quel fatto, nonchè le pericolose conseguenze dell'ammissione alla sovvenzione degli operai generalmente pagati a giornata. Ed è appunto sotto l'apprensione di questi pericoli che io mi permetto di pregare l'onor. ministro di voler fare qualche dichiarazione che valga a tranquillare completamente l'animo mio. (*Approvazioni*).

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Casana furono già oggetto di uno speciale quesito presentato dall'Ufficio centrale agli onorevoli ministri proponenti. Dalle risposte avute, si ha la certezza che è intendimento del Governo di ben determinare nel regolamento quelle limitazioni la cui necessità venne dal senatore Casana così opportunamente rilevata.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. A rassicurare completamente il senatore Casana devo dire che, come ha osservato

con la sua autorità il relatore dell'Ufficio centrale, qui si tratta di un impiego che non ha un vero rischio. Si tratta della cessione del quinto, che ordinariamente fanno gli impiegati. Non vi è operazione più semplice, perchè gli impiegati dello Stato e degli enti locali, che purtroppo talvolta hanno qualche debito o qualche bisogno urgente, cedono una parte del loro stipendio. Ora, su queste cessioni si esercita un'usura tale che vi sono delle Società che fanno queste operazioni, in cui non si corre nessun rischio, all'8, al 10 e perfino al 12 per cento, ed in questo senso appunto mi sono venute doglianze e reclami da parte di funzionari.

Ora, dal momento che noi preordiniamo le previsioni tecnico-finanziarie dell'Istituto alla ipotesi di investimenti che rendano solo il 3.25 per cento, dare facoltà al Consiglio d'amministrazione di destinare una parte delle riserve in queste operazioni è non solo un buon servizio che si rende ad un grandissimo numero di funzionari che così possono essere salvati dall'usura, ma è anche un buon affare che si fa per l'Istituto nazionale.

Qui poi non vi è alcun rischio perchè quella che può essere perdita eventuale per il licenziamento di un impiegato può essere compresa e determinata nel rischio della tariffa.

Del resto, le osservazioni del senatore Casana, che partono dal criterio di fare che queste forme siano ben regolate e non vi sia luogo ad alcun inconveniente, sono talmente giuste che io do affidamento che questa materia sarà minutamente disciplinata nel regolamento.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro degli affidamenti dati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico

della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego g'i onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Borgatta, Bozzolo, Brusati.

Calabria, Camerano, Camerini, Caravaggio, Carlo Antonio, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colleoni, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D' Ayala-Valva, De Cupis, De Renzi, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Coliobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Fano, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelti, Fiocca, Foà, Fracassi, Franchetti, Frola.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gui.

Lagasi, Levi-Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani, Lustig.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Marsarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Placido, Polacco, Pollio.

Ribari, Righi, Rignon, Roux.

San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scillamà, Serena, Severi, Solinas-Apostoli, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tittoni, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Viganò, Vittorelli, Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sul monopolio. Passeremo ora alla discussione dell'art. 17.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

(Approvato).

Art. 18.

I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693) per la inosservanza del segreto d'ufficio.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Mi permetto di rivolgere due interrogazioni all'onor. ministro.

Qui si parla di pubblici funzionari; quali sono? Nell'Istituto non ci sono altri pubblici funzionari che i quattro che fanno parte del Consiglio di amministrazione. Gli altri impiegati dell'Istituto sono soltanto pareggiati ai pubblici funzionari per l'obbligo di mantenere il segreto; ma, evidentemente, non sono pubblici funzionari. Ora io vorrei chiarito a chi si riferisce questo titolo.

Nel secondo capoverso poi è detto che in ogni caso è vietato ai pubblici funzionari o al personale di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti, ecc. Ricordiamo per poco la cronaca e l'origine di questo articolo. Nel primitivo disegno di legge erano chiamati anche gli agenti delle imposte a procurare assicurazioni.

La cosa, naturalmente, fece pessima impressione per timore che questi agenti potessero valersi delle cognizioni di maggiore o minore ricchezza dell'assicurato, per aggravarlo di tasse, onde il pubblico invece di avvicinarsi si sarebbe allontanato dal nuovo Istituto. E allora questi agenti delle tasse furono cancellati dall'elenco dei produttori di assicurazioni. Ma poi si andò addirittura nel campo opposto; si volle stabilire che sono proibite le comunicazioni agli agenti delle tasse. È questa una buona garanzia per i clienti dell'Istituto, ma, con questa nuova formula, si corre il pericolo di restringere l'obbligo del segreto ai soli agenti delle tasse. Ma perchè ai soli agenti delle tasse e non a tutti? Il segreto deve essere conservato davanti a tutti, o non solo davanti agli agenti delle tasse, perchè una polizza di assicurazione può essere molte volte una cosa molto delicata, può rappresentare l'assicurazione che un benefattore intende stipulare a beneficio di terze persone.

Ora, può avvenire, ed avviene sovente, che l'assicurato in questo caso non voglia che la sua polizza sia conosciuta da altri, nemmeno dal beneficiario, nemmeno da quegli a cui beneficio l'assicurazione fu stipulata. Ora, perchè la proibizione di comunicare dati e notizie si stabilisce solo per le comunicazioni agli agenti delle tasse? La formula è troppo ristretta e pericolosa.

L'articolo poi parla del segreto limitato unicamente ai contratti di assicurazione fatti dal nuovo Istituto. Lo stesso obbligo del segreto non è più accennato nelle disposizioni transitorie. Ivi sono contemplate cessioni di assicurazioni fatte all'Istituto da altre Società; sono contemplate nuove assicurazioni fatte da Società private che debbono essere riassicurate pel 40 per cento all'Istituto di Stato; di necessità quindi l'Istituto di Stato e i funzionari di questo vengono a conoscenza dei contratti stipulati da Società private; ma per queste non è esplicitamente proibita ogni comunicazione.

Ora, io domando che il segreto si mantenga, non solo per i contratti fatti direttamente dall'Istituto, non solo di fronte agli agenti delle tasse, ma di fronte a tutto il pubblico, per tutti i contratti fatti dall'Istituto e per tutti i contratti fatti dalle Società private o denunziati all'Istituto o direttamente per fargliene la ces-

sione, o per la riassicurazione del 40 per cento del loro valore. Sono tre sorta di assicurazioni che, passando per le mani dell'Istituto di Stato, debbono assolutamente essere tutelate dal più rigoroso segreto.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Bisogna che brevemente io faccia la storia di quest'articolo.

Durante la discussione che avvenne alla Camera nel giugno decorso, da molte parti fu detto: si tratta di un Istituto che è troppo a contatto coi funzionari dello Stato, e dovete dare delle garanzie, dovete fare in modo che niuno tema che la tassazione li colpisca per effetto stesso della previdenza. E furono queste critiche, queste richieste, queste doglianze che indussero il Governo ad introdurre questa disposizione negli emendamenti.

Il senatore Roux non ignora che in molti paesi d'Europa i premi annuali di assicurazione sfuggono del tutto all'imposta. La *Einkommensteuer* in Prussia, di carattere personale, la *Income-Tax* in Inghilterra, di carattere prettamente reale, due tipi diversi d'imposta, anzi contrari nella loro concezione, pure tutte e due esentano del tutto i premi annuali da ogni forma d'imposizione, perchè questa si considera come una ricchezza differita nel suo godimento. Ora noi che cosa abbiamo voluto dire? Che gli agenti dell'imposta non si possono valere di questa loro qualità per sapere dai funzionari dell'Istituto delle notizie. Ebbene, ferme restando le disposizioni del diritto comune, noi abbiamo voluto dare un affilamento in questo senso.

Il senatore Roux domanda: Quali sono i pubblici funzionari che nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto possono venire a conoscere delle trattative dell'Istituto stesso?

Prima di tutto i funzionari stessi del Ministero di agricoltura. Questo Istituto deve pur muoversi, ma deve essere controllato in ogni suo atto: vogliamo che abbia tutta la speditezza dell'azienda industriale, ma nello stesso tempo vi devono essere anche dei funzionari che devono vedere le forme d'investimento, le polizze, i contratti: il Ministero di agricoltura deve pur sapere come si muove questo Istituto. Ora questi pubblici funzionari hanno

l'obbligo del segreto. Si può dire che il ripetere quest'obbligo è un pleonaso, perchè il rispetto del segreto d'ufficio è loro fondamentale dovere.

Ma la disposizione è stata stabilita per meglio affidare su questo punto.

Il senatore Roux disse: Perchè non si estende questo obbligo anche per le Società esercenti?

Intendiamoci: il titolo primo del disegno di legge riguarda il futuro Istituto di assicurazione: poi vi sono le disposizioni transitorie che riguardano le Società esercenti. Ora in virtù di queste disposizioni ciò che non è modificato della legislazione vigente, non è soppresso: il diritto vigente attualmente non è modificato in alcuna guisa. Abbiamo voluto dare una garanzia maggiore per quando l'Istituto opererà da solo: per il resto non vi è motivo di esitanza e di preoccupazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Barinetti Alfonso, Boito Arrigo, Botterini Giuseppe, Caneva Carlo, Pigorini Luigi, Tami Antonio, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Tami Antonio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tami avv. Antonio, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Di Prampero e Pedotti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tami avv. Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tami avv. Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni ».

Eravamo rimasti all'art. 19. Passiamo ora alla discussione dell'art. 20 che rileggo:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE ESERCENTI L'ASSICURAZIONE SULLA DURATA DELLA VITA UMANA E ALLE ASSOCIAZIONI TONTINARIE.

Art. 20.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

(Approvato).

Art. 21.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, co-

gnome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata, saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura, industria e commercio ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel primo comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denuncia, provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli o fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle Imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. La diligenza scrupolosa dell'Ufficio centrale ha già sollevato una questione molto delicata, quella cioè della possibilità e della facilità per ogni assicurato di esaminare alla sede centrale della società assicuratrice presso cui è iscritto, se la sua polizza sia o non sia compresa nel repertorio da consegnare all'ufficio del registro.

Il Ministero ha risposto che per ovviare ai gravi inconvenienti, alle gravi spese e difficoltà di questa verifica, si può domandare all'ufficio del registro che faccia esso, per l'assicurato, la verifica della iscrizione della sua polizza.

Sarà molto utile che questo nel regolamento sia ben spiegato, perchè la semplice risposta data dal Ministero al quesito dell'Ufficio centrale, non può certamente bastare per cancellare e modificare o allargare la formula precisa che « potranno gli assicurati prendere visione delle denunce » facoltà questa che dovrebbe essere personale, secondo questa dicitura. Ma io qui faccio considerare al ministro di agricoltura, un'altra cosa molto grave, che riguarda il segreto di queste benedette polizze.

Io mi preoccupo molto, e credo che con me molti si preoccupino di questo segreto, quelli specialmente che conoscono la funzione delicata che molte volte deve compiere l'assicurazione sulla vita, o il motivo che ha indotto gli assicurati a far staccare una polizza. In questo articolo si domanda un repertorio di tutte le assicurazioni stipulate da ciascuna società, antecedentemente all'andata in vigore della nuova legge. Lasciamo andare che questo repertorio da consegnare negli uffici del registro rappresenta una spesa non indifferente che si impone a tutte le società; perchè le società che hanno 20 o 30 mila assicurati per formare questo registro dovranno sobbarcarsi a lavori non indifferenti, che richiedono pazienza, attenzione e scrupoloso controllo, perchè qualunque menomo errore di questo repertorio può arrecare alle società un danno di 100 lire per ogni polizza sbagliata o dimenticata.

Poi si esige che il repertorio contenga il numero d'ordine, la data di ammissione, la natura del contratto di assicurazione e la somma assicurata. Ma non basta. Oltre a questo si vuole registrato nome, cognome e domicilio

dell'assicurato, e nome, cognome e domicilio del beneficiario.

Ma, questo nome e cognome e domicilio dell'assicurato e del beneficiario sono proprio indispensabili? Io non lo credo; il numero della polizza basta per segnalare ad ogni assicurato se la sua vi sia compresa o no; la pubblicazione del nome, cognome e domicilio rompe assolutamente quel segreto che è necessario per la funzione di questi Istituti.

Chiunque si vanti come assicurato, avendo diritto di esaminare questo repertorio, può conoscere le condizioni delle polizze di tutti quanti gli assicurati, può sapere per quanto si sono assicurati, e a beneficio di chi. E allora dove va il segreto necessario al funzionamento degli Istituti di assicurazione?

E c'è ancora un altro pericolo: voi sapete che una volta fatta una assicurazione, essa può essere riscattata o, come suol dirsi, stornata; e alcune società per farsi un buon portafoglio e per amore di concorrenza, non disdegnano, quando sanno di una polizza, di offrire all'assicurato condizioni migliori, per attrarlo a sé. Ora ponete in mano a società poco scrupolose e delicate, il repertorio di altre consorelle, e avrete aperto la via di farsi concorrenza l'una contro l'altra, le cattive contro le migliori.

Poiché il nome, cognome e domicilio dell'assicurato e del beneficiario non sono assolutamente necessari per fare la validazione delle assicurazioni preesistenti, per fare questa constatazione del repertorio, io domando se non sia molto meglio abbandonarne la pubblicazione per promuovere meglio la previdenza e l'assicurazione sulla vita. Notate inoltre che si domanda anche la generalità del beneficiario, quando ad esso non è poi concessa alcuna denuncia per mancata o errata iscrizione nel repertorio; e solo l'assicurato ha diritto di denunciare l'errore o la omissione della propria assicurazione.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. Risponderò brevemente, lasciando all'onorevole ministro di rispondere in modo ancor più particolareggiato alla domanda del senatore Roux.

La formalità del repertorio parve necessaria a toccar lo scopo che, mediante questa forma, si vuol conseguire, e ch'è di determinare con

certezza la vera e precisa consistenza giuridico-patrimoniale delle imprese assicuratrici.

Ora, se la forma del repertorio è parsa il solo mezzo che possa valevolmente servire pel fine che si ha in vista, certo occorrono gli elementi, ai quali il senatore Roux ha accennato: egli obietta che son molto particolareggiati, e soggiunge che basterebbe indicare il numero della polizza senza bisogno del nome, cognome od altro; e non bada che son tutti necessari a poter precisare la effettività giuridica della polizza stessa, e sapere quindi a chi questa polizza appartenga. Non basta dire che c'è una polizza ricordata nel repertorio; ma si vuol pure stabilire l'appartenenza giuridica di essa. Ciò in riguardo alla domanda fatta dal senatore Roux, e alla quale l'onorevole ministro potrà rispondere ancor più precisamente per altre considerazioni d'ordine tecnico.

Ma all'onorevole ministro una speciale raccomandazione debbo fare, pur a nome dell'Ufficio centrale.

Questo articolo fu uno di quelli su cui maggiormente, non dirò la critica, ma la minuta disamina dell'Ufficio centrale si è specialmente soffermata.

Secondo la norma di cui si discute, l'omissione della polizza nel repertorio induce nullità del contratto di assicurazione, che è conseguenza ben grave in danno dell'assicurato: gravità che parve ingiusta, pensando che l'omissione ond'è prodotta non dipende principalmente dallo stesso assicurato, ma dall'altra persona con la quale egli contrattò. Difficoltà non lieve; e sulla quale l'Ufficio centrale fermò assai l'attenzione sua, suggerendo all'onorevole ministro temperamenti che potessero rendere più agevole la condizione degli assicurati, assistendoli meglio nelle possibilità di scansare quei pericoli minaccianti il loro contratto di assicurazione. Si ebbero risposte nel senso che si sarebbero escogitati i modi più solleciti e sicuri di far pervenire all'assicurato notizie del pericolo che gli potrebbe incombere, e che si sarebbe facilitata a lui ogni miglior maniera di supplire alla mancata denuncia senza offesa piena della sua previdenza. Ma di queste assicurazioni che troveranno posto nel regolamento, si desidera dall'Ufficio la più ampia conferma; come pure si desidera che sia mantenuto il chiarimento dato in rispetto

alla non possibilità del cumulo delle due pene che in riguardo alle varie maniere di omissione son da quest'articolo comminate.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Roux, pur con la sua autorità, mi chiede due cose che però un poco si elidono; da una parte vuole che noi diamo più valida garanzia agli assicurati e dall'altra vuole che si mantenga il maggior segreto possibile.

Ora, *ne quid nimis*, non è possibile dare una più grande garanzia senza sottostare a certe formalità. Qual'è lo scopo di questo articolo? Quello di accertare a che punto si arresta la produzione delle società private di assicurazione raccolta sotto il regime della legislazione ora vigente. Quindi dobbiamo dire agli assicuratori: oggi a questo punto si chiudono i vostri libri, che voi siete obbligati a presentarci. Gli interessati hanno diritto di sapere quale è la loro situazione; da domani assicurati ed assicuratori entrano nel nuovo regime. Questo è lo scopo della presente disposizione. Ebbene, non vi è nessuno di questi pericoli; non è che incominciamo a vedere dei misteri che prima non potevamo vedere. Mi permetto di ricordare che l'articolo 19 della legge sulle tasse sulle assicurazioni, testo unico 26 gennaio 1896, n. 44, dice tassativamente che le società, le compagnie ecc., e i loro agenti e incaricati avranno obbligo di esibire il registro dei premi, prescritto dall'articolo 17 e di permettere che gli Ispettori delle tasse ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro; e non solo il registro ma tutti i rimanenti libri, le polizze, gli originali con le quietanze e tutti gli altri atti scritti ecc. Quindi noi adesso col diritto vigente possiamo vedere tutto; perciò non si tratta di allargare una disposizione che esiste, ma di cosa molto più modesta. Noi diciamo che gli assicurati attuali devono ben sapere se il loro contratto è stato denunciato, e poichè lo debbono sapere, prescriviamo che sia depositato l'elenco delle polizze in vigore all'ufficio del Registro ove la società ha la sua sede principale nel Regno.

È un'operazione molto più semplice di quello che sembra redigere questo elenco o repertorio; e d'altra parte neppure eccessivamente costosa.

In ogni modo, debbo assicurare l'onor. Roux, perchè le compagnie non hanno nessun interesse di dimenticare qualche denuncia. Qual'è il pericolo? Diciamolo francamente; quello che le compagnie dimentichino qualche nome di qualcuno degli assicurati. Ebbene, mettiamo che uno di questi assicurati sia l'onor. Nitti; io stesso sono un assicurato, che ho fatto i miei pagamenti in regola. Se le compagnie incorressero in questa dimenticanza, io avrei fatto un affare eccellente, poichè, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 21, mentre fino adesso ho potuto versare tutti questi premi annuali che hanno pure i loro interessi e sono stato coperto dal rischio di morte, quando i miei eredi avrebbero riscosso la somma convenuta, oltre a questo vantaggio dovrei avere nientemeno tutto il denaro versato, più gli interessi: e si tratta di interessi composti. Quale affare d'oro avrei fatto! Un affare eccellente, perchè non solo ritirerei tutto il denaro, ma andrei all'Istituto di Stato o ad un'altra compagnia e versando una somma molto minore di quella che io incasso, mi assicurerei pel tempo residuo, secondo che si tratti di una assicurazione a vita intera, o di una forma mista. Le compagnie dunque non hanno alcun interesse a dimenticare qualche nome, poichè se ciò avvenisse sarebbe tutto a loro svantaggio.

Può darsi il caso che una società depositi qualche moribondo! Può darsi che una società poco onesta (tutte le società sono oneste, ma può avvenire che ve ne sia qualcuna che per una volta cada in errore e l'errore è umano) può darsi che una società dimentichi di avere qualche assicurato che si trovi in malandate condizioni di salute. Ed è appunto per questo che si sono stabilite tutte queste cautele.

Anzi, debbo dire al Senato come il suo Ufficio centrale, per bocca dell'onor. senatore Cavasola, si sia occupato di questo fatto ed abbia voluto sentirci, dando anzi in proposito degli opportuni suggerimenti. Ed io fui ben lieto di accettare i suggerimenti che mi venivano dal senatore Cavasola, assumendo l'impegno che nel regolamento avrebbero trovato posto disposizioni che permetteranno agli assicurati, senza alcuna spesa, di richiedere a qualsiasi ufficio del registro che venga fatta *d'ufficio* la verifica delle denunce fatte dalle Compagnie, nell'interesse dei singoli assicurati. Si tratta d'una

forma talmente semplice, che io non posso vedere dove sia il pericolo che alcuni temono, dal momento che le società hanno tutto l'interesse di non cadere in queste dimenticanze, dal momento che possiamo sapere come le cose veramente stiano, dal momento che gli assicurati possono, mediante le disposizioni che saranno inserite nel regolamento, attraverso qualunque ufficio di registro, sapere tutto ciò che loro occorre.

Ripeto, tutto questo è talmente semplice, sebbene espresso in una forma un po' involuta, così come del resto avviene in tutte le leggi, che io credo che tutte queste disposizioni si applicheranno senza alcun inconveniente. (*Approvazioni*).

CAVASOLA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *dell'Ufficio centrale*. Era mio proposito di non aprir bocca in questa discussione, tanto più che la parte di relatore dell'Ufficio centrale è ben affidata al collega Chironi. Ma poichè l'onor. ministro mi ha fatto l'onore di citarmi personalmente, del che lo ringrazio, io chiedo venia al collega onor. Chironi se usurpo per un momento il suo ufficio, per dire qualche parola a proposito di questo articolo 21.

Onorevoli senatori, parecchie delle manchevolezze del progetto, noi abbiamo creduto che potessero essere tollerate, per riguardo ad una infinità di condizioni peculiari del momento, facili a comprendere, e in vista del consenso unanime nostro, e che ormai è constatato generale pure nel Senato, nei principii fondamentali della proposta di legge che ci sta dinanzi.

Rispetto a questo articolo 21 la nostra preoccupazione fu grandissima, perchè in questo articolo (non è il solo, ma in questo articolo la cosa è più manifesta) è evidente come sia sfuggita, a chi compilò la legge, la figura dell'assicurato, il quale aveva principalmente bisogno di essere tutelato. Per le disposizioni di questo articolo, ove l'assicuratore manchi all'obbligo puramente formale, impostogli da questa legge, di depositare nell'ufficio del registro della sede principale dell'Impresa il *repertorio* di tutte le assicurazioni, o trascuri di includere in esso una delle polizze, l'assicurato vede dichiarato nullo il suo contratto.

Noi principalmente ci siamo occupati di questa nullità; e, più che della possibilità per l'assicurato di aver notizia del pericolo che sopra di lui incomberebbe, noi abbiamo chiesto che si avesse soprattutto riguardo alla natura del contratto, per conveniente riparo. L'onor. ministro fa un conto, che torna esattissimo, per escludere l'interesse delle compagnie ad omettere la iscrizione di una polizza nell'elenco. Verissimo: la compagnia inadempiente, per la disposizione di questa legge, dovrebbe restituire tutto quello che ha incassato; e tutto quello che ha incassato è assai più di quello che rappresentava il suo rischio, più di quello che sarebbe stato il suo debito eventuale nel caso del sinistro. Ma non è esatto, mi permetta l'onor. ministro di dirlo, che l'assicurato sia intieramente coperto negli interessi suoi, perchè la compagnia sarà obbligata a restituire ciò che egli ha pagato, sia pure accresciuto degli interessi composti.

Il contratto di assicurazione non è un contratto di risparmio; non è per la capitalizzazione del premio pagato che uno si assicura, ma per coprirsi del rischio; oggetto del contratto è il sinistro, in contemplazione del quale uno si assicura. Allora noi abbiamo chiesto, e l'onor. ministro ha consentito, che posto questo fatto abbastanza anormale della nullità di un contratto bilaterale, che viene a colpire l'assicurato, per un obbligo formale nuovo, imposto nell'esclusivo interesse di un terzo, che è l'Istituto nazionale, questo assicurato così colpito abbia le porte aperte in questo Istituto nazionale di assicurazione, che stiamo creando, onde possa continuare, pagando i premi stabiliti, il suo contratto di assicurazione.

Questa è la garanzia che noi abbiamo chiesto e che l'onor. ministro, consenziente pure l'onorevole Presidente del Consiglio, ha espressamente accettato con la risposta al nostro quesito nono.

Su questo particolare io prego l'onor. ministro di dare la conferma della promessa innanzi al Senato.

Al resto io tengo fino ad un certo punto, cioè alla pubblicità dell'avviso all'assicurato. Sì, è utile questa pubblicità, perchè risparmierà ad un assicurato che si trovi, ad esempio, in Sicilia, un viaggio a Venezia o a Milano, dove sono le sedi principali delle Compagnie, per

andare a verificare se la sua polizza sia o no stata iscritta nell'elenco. Ma, soprattutto, io tengo a che il contratto di assicurazione sia mantenuto fermo mediante il passaggio dalla compagnia privata all'Istituto nazionale. Almeno l'assicurato abbia questa sicurezza.

Supponga l'onor. ministro che io, senatore Cavasola (egli ha fatto il caso suo, io faccio il caso mio, che è ben diverso), abbia fatto un contratto di assicurazione a favore della famiglia o di una terza persona. Fintanto che io vivo e pago, la cosa va, qualunque sia la mia condizione personale; se io muoio, la famiglia, o quella terza persona, avrà diritto a ricevere il capitale che io ho assicurato. Ma se il contratto viene sciolto, la Compagnia mi restituirà quello che ho pagato, ma intanto l'interesse del terzo è lesa, perchè perde il beneficio che legittimamente si attendeva e che io avevo inteso di assicurare; perchè, se capitasse a me personalmente questo fatto, io non troverei più alcuna compagnia e neppure l'Istituto nazionale che mi accettassero come nuovo assicurato, perchè io ho oltrepassato quelle certe colonne di Ercole, di fronte alle quali non vi è più possibilità di larghezza di tariffe. Se invece la mia polizza passa così come sta, col trasporto dei fondi che la compagnia ha riscosso, e che la legge la obbliga a riversare, io avrò il mio contratto in vigore e il beneficio, per il quale io ho contrattato, sarà conseguito.

Prego quindi l'onor. ministro di confermarci qui dinanzi al Senato questa promessa, che cioè nel modo che egli troverà più opportuno, più conveniente con le disposizioni dello statuto o del regolamento, la nullità delle polizze sarà temperata nel senso di assicurare il passaggio degli assicurati dalle Società private all'Istituto nazionale.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Prego l'onor. ministro di rispondere a questa mia domanda.

L'onor. ministro con molta abilità e con un eloquio molto elegante ed attraente, l'onorevole relatore con una logica abbastanza stringente, dal suo punto di vista, hanno creduto di poter combattere od annullare la mia preoccupazione per la denuncia del nome, cognome e domicilio degli assicurati, del nome e cognome e domicilio dei beneficiari.

Il ministro mi ha detto: ma guardate, è già legge di Stato che per la legge *tot*, articolo *tot*, i funzionari dello Stato hanno diritto di sapere tutto, di conoscere tutto, il nome, il cognome, il domicilio degli assicurati, dei beneficiari, le condizioni delle polizze, la quantità del rischio, l'importo del premio, ecc.; dunque non domandiamo niente di nuovo.

Non domandate niente di nuovo di fronte ai funzionari che sono obbligati al segreto per la legge che avete citata. Onde essi possono benissimo e senza pericolo di pubblicità esaminare tutte queste polizze e avere tutti questi dati, senza compromettere il segreto dell'Istituto e dell'assicurazione, perchè altrimenti incorrono in sanzioni penali; anzi, è bene che i funzionari abbiano questa autorità di controllo e di visita. Ma io facevo la questione per i cittadini privati. Io, privato, so che il repertorio di una Società deve comprendere il nome, supponiamo, del senatore Chironi. Mi interessa vedere se il senatore Chironi è assicurato, per quanto è assicurato e se a beneficio della famiglia o di terze persone.

Io non sono un funzionario, ma mi valgo del diritto che questo articolo dà a qualunque cittadino di ricercare in quel repertorio, e con la scusa di cercar la mia polizza, ricerco anche quella dell'onor. Chironi, e così ho tutte le notizie e le spiegazioni anche più delicate che desidero.

Ora, io domando se questo non è assolutamente un attentato alla segretezza necessaria in questi affari!

Dico di più: pazienza se il comma 1° avesse domandato nome, cognome e domicilio solo dell'assicurato, perchè l'assicurato, a norma dell'ultimo comma, ha il diritto di reclamare. Ma perchè volete conoscere anche il nome del beneficiario, che reclamare non può? Se io voglio beneficiare una data persona e non voglio che si sappia chi sia prima di mia morte, perchè volete farmi pubblicare questo nome, mentre nemmeno il beneficiario è autorizzato a fare reclamo di sorta?

Guardate che ci sono alcune società di assicurazione che non conoscono nemmeno il nome del beneficiario, perchè chi vuole pigliare un'assicurazione a beneficio di un terzo, e non vuole che si sappia il nome se non alla sua morte, lascia questo nome scritto in busta chiusa alla

società. Come volete dunque domandare nome, cognome e domicilio del beneficiario?

È questo un pericolo che scaturisce da questa disposizione, la quale non credo risponda a nessuna necessità: l'assicurato ha il numero della sua polizza, l'ammontare di essa, la scadenza, le condizioni speciali; ebbene, egli non ha da fare altro che mandare alla sede, o andare personalmente a vedere se nel repertorio della società c'è la polizza tale per tal somma con le tali condizioni; e non gli è affatto necessario che quel repertorio contenga tutte quelle altre condizioni che violano il segreto di ufficio.

C'è anche un altro pericolo, sul quale, né il ministro, né il relatore mi hanno risposto, il pericolo della concorrenza delle società. Voi sapete benissimo (e se non lo sapete mi duole, perchè vuol dire che non siete troppo edotti delle pratiche che usano le società assicuratrici), che qualche assicuratore, per far concorrenza ad un'altra società, appena sa di una polizza creata dall'altra società, cerca di farla stornare per portarla alla sua società. Ora, per questa divulgazione, non solo i funzionari, ma tutti i cittadini, anche i produttori disonesti di assicurazioni, possono avere conoscenza delle polizze altrui e fare danno agli assicurati e agli assicuratori concorrenti. Voi vedete quindi come andate incontro ad un pericolo assai grave.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comincio dal rispondere all'ultima osservazione del senatore Roux, la quale mi pare che si basi sopra una interpretazione dell'articolo, che, se egli me lo consente, non risponde del tutto alla realtà.

L'articolo dice che potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano; dunque, non tutti possono andare all'ufficio di registro, ma soltanto quelle persone interessate e soltanto per quella parte che le riguarda.

Il senatore Roux si raccomanda che negli uffici centrali, che sono pochissimi, Roma, Venezia, Milano, ecc., si diano agli impiegati formali istruzioni di fare in tal guisa che non si possa vedere da chi fa ricercare, se non la parte che lo riguarda.

Limitata a questo, l'osservazione del senatore Roux è giustissima e non ho difficoltà di accoglierla. Rimane l'osservazione del senatore Cavasola, ed egli non mi attribuirà a colpa, dato il rispetto che ho per lui, se ho dimenticato qualche circostanza d'importanza non trascurabile nel riferire gli impegni assunti con l'Ufficio centrale. Ho detto soltanto che le Società di assicurazione, nella più gran parte dei casi, non hanno alcun interesse ad omettere le denunce, in quanto ciò è a loro danno, perchè le Società assicuratrici che devono restituire le somme, più gli interessi capitalizzati, devono restituire in verità più di quello che hanno incassato, perchè il premio del primo anno esse non lo incassano al netto, ma depurato del 60 o 70 per cento che rappresenta la spesa di acquisizione, e poi negli anni futuri vi sono le spese d'amministrazione, ecc., quindi le Società non hanno interesse a non fare la denuncia completa.

Questo era il mio concetto; ma il senatore Cavasola, partendo da un più alto concetto di giustizia e di onestà pubblica, che io riconosco, ha detto: ma quando possa avvenire, sia pure il caso di una persona, la quale si trova non denunciata in questo registro o che pure non ha avuto cura di sapere (son tante le persone in Italia che non sanno la legge, benchè tutti abbiano l'obbligo di saperla), perchè non consentire loro la via di uscita, il passaggio all'Istituto di Stato?

A questo concetto dell'onor. Cavasola non ho difficoltà di dichiarare che nel regolamento non solo faciliteremo questo passaggio, ma faremo in tal guisa che non si abbia motivo a dolersi di una ingiusta omissione da parte dello Stato.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego l'onorevole ministro di tener presente, per chiarire nel regolamento (perchè evidentemente nella legge non è il caso di fare un emendamento per una questione, importante dal punto di vista pratico, ma non di massima) la disposizione del IV comma dell'articolo 21, ove si parla della pena da infliggersi alle imprese che non adempiono, o adempiono incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo.

Secondo il progetto, queste imprese incorreranno per ogni polizza omessa o denunciata

per valore insufficiente in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire 100.

Ora, mi consenta l'onorevole ministro di essere un pochino pedante, ma di parlare in base all'esperienza che abbiamo noi magistrati, di quello che accade quando le disposizioni in queste materie non sono matematicamente precise.

Noi abbiamo nel Codice penale due categorie di pene pecuniarie: la multa, la quale va, in linea generale, dal minimo di 10 lire al massimo di 10,000 lire, e l'ammenda, la quale va dal minimo di una lira al massimo di 2000 lire.

Per solito, nelle disposizioni che sanciscono una pena pecuniaria, come in quelle che sanciscono ogni altra pena non fissa, è stabilito non solo il minimo, ma anche il massimo al di là del quale il magistrato non può andare.

In questo caso è necessario non solo stabilire il massimo, ma anche definire la qualità della pena.

Se si tratta della multa, il cui massimo può essere di 10,000 lire, potrebbe accadere che per l'omissione di un centinaio di polizze fosse inflitta la multa di un milione di lire, o di sole diecimila lire; secondo il talento del magistrato che condanna.

Senza bisogno di insistere maggiormente, spero che l'onorevole ministro riconosca la necessità che nel regolamento sia stabilito il massimo; se la legge non lo ha stabilito, si deve ritenere che essa affidi al governo di determinarlo nelle disposizioni di esecuzione, integrando la norma anche con la definizione giuridica della pena. Questa, secondo me, deve qualificare ammenda e non multa, non soltanto in vista del limite massimo che sarà ragionevole fissare, ma anche in relazione alle altre contemplate nel medesimo articolo.

La pena di cinquemila lire per le imprese che lasciano decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza aver adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti è stabilita per la totale omissione della denuncia del contratto. Essa evidentemente è indicata come penalità da riscuotere nelle forme amministrative ordinarie; il ricevitore del registro, per la mancata denuncia, intimerà l'atto di coazione; se la Compagnia crederà di avere ragioni di difesa farà opposizione, ed il giudice

civile deciderà se le cinquemila lire di penalità siano dovute.

Appunto perchè qui abbiamo una sanzione più grave e la pena è stata considerata d'indole civile, credo che in quest'altro caso, in cui la pena è senza dubbio di carattere penale, si debba stare al suo grado più mite cioè all'ammenda.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. Risponderò soltanto a fin di rilevare una circostanza di fatto. Della osservazione ora mossa dal senatore Mortara l'Ufficio centrale si era preoccupato, ed aveva fatto una speciale domanda all'onor. ministro al riguardo; e l'onor. ministro, nella conferenza ch'ebbe con l'Ufficio centrale, dichiarò appunto che nella disposizione di cui si discute s'era fissato solo il minimo e che per il massimo intendeva di riferirsi alle norme poste nella legge comune; ma che tuttavia nel regolamento si sarebbe data una miglior forma alla disposizione stessa.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io confermo la dichiarazione del relatore; nel regolamento sarà tenuto conto dell'osservazione fatta dal senatore Mortara.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonchè delle quote percentuali loro spettanti.

Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo statuto dell'associazione o dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Con molta concisione dirò poche parole su quest'articolo.

L'art. 22 stabilisce il divieto dell'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, ed allo stato delle cose *nulla quaestio* al riguardo, poichè sono note tutte le discussioni sollevatesi e le proposte legislative su tale argomento.

Piuttosto è degno di essere rilevato quanto si riferisce agli istituti esistenti, ed alle facoltà accordate, sia per la nomina del commissario regio, che per la gestione straordinaria e liquidazione.

Il disegno di legge dice che il modo e i termini di queste amministrazioni saranno stabiliti dal regolamento.

Forse sarebbe stato ovvio, specialmente per la liquidazione, far cenno di qualche criterio che, secondo anche il diritto comune, potesse presiedere a queste liquidazioni, avendo riguardo alla natura e alla consistenza dei diversi istituti; essendo evidente che dipenderà da esse l'effetto utile per i soci.

È vero che è stabilito col successivo art. 23 il diritto di recesso, e l'onor. ministro, nella relazione che precede il disegno di legge, dice giustamente che il diritto di recesso è una conseguenza della trasformazione di questi istituti. Ma appunto perchè la liquidazione ha una speciale importanza per i soci, a seconda degli

istituti e a seconda della loro consistenza, io penso che l'onor. ministro vorrà precisare, se non ora, almeno nel regolamento, non solo il modo di amministrazione, come è detto nel capoverso 4° di questo articolo, ma anche come debba procedere ed essere ordinata la liquidazione.

Al riguardo parmi che vi è una petizione della Cassa Nazionale sulle pensioni, che certo sarà stata esaminata dall'Ufficio centrale, e per tranquillizzare innumerosi interessati al riguardo, io penso che se l'onor. ministro vorrà dare qualche assicurazione sui criteri coi quali intenderà che si proceda a questa liquidazione, farà cosa opportuna.

Non aggiungo altro; ho espresso con queste poche parole, quanto penso relativamente a questo art. 22.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato la petizione che pervenne da parecchi soci della Cassa mutua pensioni di Torino, come fece per ogni altra petizione pervenuta. Certo non vi si fermò su tanto; perchè fissata nel disegno di legge la messa in liquidazione, stabilito il diritto di recesso, poste cioè queste idee fondamentali, si capisce che la determinazione di regole speciali sul processo di liquidazione e sul modo col quale l'azione di recesso dovrà esercitarsi, ed ogni altra questione a ciò attinente, troveranno luogo opportuno nelle disposizioni regolamentari.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Frola sa tutta la lunghissima questione che vi è stata per queste società tontinarie, sulla quale siamo in fondo tutti d'accordo, gli oratori di questo e dell'altro ramo del Parlamento, i ministeri precedenti e noi.

Ora, si tratta di trovare la forma più conveniente di liquidazione. Mettere tutti i particolari nella legge, era impossibile: noi abbiamo rispettato il diritto di recesso ed il senatore Frola conviene che, data la testuale disposizione del Codice di commercio, non potevamo negarlo. Come fare la liquidazione? È quanto deve essere stabilito nel regolamento; ma fin

da ora non ho difficoltà a dire il mio pensiero, cioè che io desidero sia fatta nella forma più semplice e meno costosa, affidandola a qualche istituto di carattere pubblico, che assuma le attività o le passività in guisa che si possano liberare quanto più è possibile le singole Casse da amministrazioni pesanti ed ingombranti, che tenderebbero a prolungarsi indefinitamente.

Senza dunque entrare in particolari, ripete che cercheremo di determinare la forma di liquidazione più semplice e meno costosa, in guisa che i soci che vogliono esercitare il recesso liberamente ed onestamente potranno esercitarlo, ma coloro - e possiamo sperare che saranno in grandissimo numero, poichè non vi è ragione che tanti milioni vadano dispersi - coloro che vorranno rimanere (e faremo, a tal fine, la maggior propaganda possibile) se non sono operai verranno all'Istituto nazionale e se sono operai andranno alla Cassa Nazionale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo art. 22, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di una relazione.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Camerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto Nazionale di assicurazioni ».

Art. 23.

È ammesso per i soci delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal commis-

sario regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma 2° dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la Associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due istituti.

(Approvato).

Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

(Approvato).

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

(Approvato).

Art. 27.

Le imprese, nazionali ed estere, che all'atto della promulgazione della presente legge esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

(Approvato).

Art. 28.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie, giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato che giudicherà con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

(Approvato).

Art. 29.

Le compagnie e le imprese che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare in-

tegralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto Nazionale di assicurazioni, di cui all'articolo 28, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto Nazionale ai termini del presente articolo.

La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Domando soltanto all'onor. ministro com'egli voglia conciliare la disposizione del primo capoverso n. 1 di questo articolo, che cioè le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il 40 per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, con l'ultimo capoverso dello stesso articolo che dice che le cessioni di rischi saranno assunte dall'Istituto solamente dal giorno in cui l'Istituto potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

Ora, quando è che l'Istituto potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta? nello stesso giorno che entra in vigore la nuova legge, oppure si riserva un altro termine diverso? Io suppongo che voglia riservarsi un dato termine e che potrà cominciare prima ad

operare prendendo le riassicurazioni, e poi in proseguo di tempo facendo assicurazioni dirette.

Ma, se l'Istituto non può assumere le riassicurazioni che quando faccia operazioni dirette, il ministro vede che corre un periodo di tempo in cui gli assicurati non hanno la riassicurazione dell'Istituto, vale a dire l'assicuratore privato è obbligato a riassicurare, ma l'Istituto non è obbligato a prendere la riassicurazione. Nelle solite contingenze delle altre società il rischio è assunto dalla società riassicuratrice fin dal primo giorno che è fatta la polizza, perchè le società hanno le loro convenzioni precedenti, che obbligano le società assicuranti a denunciare subito le polizze, e appena queste denunciate, la società riassicuratrice corre il rischio medesimo della assicuratrice prima.

Se vi è un intervallo tra l'uno e l'altro termine, vi saranno assicurazioni che non hanno il 40 per cento di rischio riassicurato presso l'Istituto di Stato come vuole la legge.

Io domando come si concilino le due disposizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria, commercio*. L'ultimo capoverso trova origine dal dubbio sollevato dalla Commissione caso gata dalla Camera dei deputati per l'ciasdel disegno di legge, quando si temeva fosse poco chiaro che l'Istituto potesse cominciare subito le sue operazioni dirette. Ma nella pratica, onorevole senatore Roux, che cosa accade? L'Istituto comincerà a funzionare in due modi, accettando cessioni di rischio ed operando direttamente.

Si è detto qui che l'Istituto accetterà cessioni di rischio solo quando opererà direttamente; ebbene, se l'Istituto tardasse, le società prenderanno tutto.

Che male vi è che le società operino ancora un po' come in passato direttamente?

Ma ella dice che vi è una contraddizione. Invero questa contraddizione tra le disposizioni dell'articolo non v'è; perchè l'una stabilisce che dall'entrata in vigore della legge le imprese potranno continuare l'esercizio delle assicurazioni solo dopo averne avuta regolare autorizzazione e con l'obbligo della cessione di una quota parte di rischio; poi si dice che la

cessione dei rischi sarà effettiva solo quando l'Istituto avrà iniziato le sue operazioni dirette.

Potrebbe sorgere il dubbio che l'autorizzazione alle società di assumere contratti di assicurazione nel Regno sia data quando ancora l'Istituto non sia in grado di operare direttamente.

Sono sicuro che ciò non accadrà, poichè la fissazione della data di entrata in vigore della legge è demandata al Regolamento e si cercherà di operare in modo che contemporaneamente vi siano le cessioni di rischio e le operazioni dirette dell'Istituto; in tal guisa determinando i termini della legge, si sarà in condizioni tali che in pratica non avverrà alcun inconveniente.

Prima della data di entrata in vigore della legge ben s'intende che le imprese private di assicurazioni continueranno ad assumere completamente i rischi alle condizioni della legislazione ora vigente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

L'istituzione della cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto Nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale, sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualsiasi la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 31.

L'Istituto Nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

Le somme che l'Istituto Nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Se l'onor. ministro, nel suo brillante e dotto discorso di ieri, non avesse cercato di eliminare con abilità alcune questioni da me poste e a cui egli ha creduto bene di non rispondere, forse per brevità di discorso, io non avrei occasione di domandare un'altra volta la parola.

Gli faccio ora la domanda che già gli rivolsi ieri. L'art. 31 dice che l'Istituto Nazionale può rifiutare le cessioni di assicurazioni stipulate da società private.

Noi abbiamo dunque tre casi in cui l'Istituto Nazionale può rifiutare delle assicurazioni: o le rifiuta direttamente a colui che si presenti ad esso e domandi di essere assicurato, quando costui non presenti le condizioni di sanità e di vitalità che l'Istituto Nazionale richiede; oppure l'Istituto di Stato può rifiutare l'assicurazione che gli venga offerta dall'Istituto privato a norma dell'art. 28; o, infine, se la società privata, valendosi del periodo transitorio, prende un'assicurazione, e offre il 40 per cento dell'assicurazione da essa presa in riassicurazione all'istituto di Stato, questo istituto, esaminata l'assicurazione, può rifiutare anche la riassicurazione del 40 per cento. Si avranno così tre sorta di rifiuti: quello dell'assicurazione diretta, quello della cessione delle assicurazioni private, e quello della riassicurazione. Ora, io domando, che cosa avverrà di queste assicurazioni rifiutate? Se sono rifiutate dall'Istituto, quel disgraziato che avrà chiesto l'assicurazione e se la vedrà negare, in quali condizioni si troverà? Non avrà più alcuno scampo, non vi sarà più alcuna società di beneficenza che vorrà assicurarlo dopo tale rifiuto. Ma alle volte potrebbe esservi una società che creda conve-

niente di accettare sotto date condizioni, anche un'assicurazione pericolosa. Ebbene no, il monopolio di Stato proibirà ogni altra assicurazione; il disgraziato sarà cacciato da ogni campo di previdenza. Inoltre, quando ci sarà il monopolio di Stato, e la società privata che ha stipulato l'assicurazione, ne offrirà la cessione allo Stato, se lo Stato la rifiuta, che cosa avviene di questa assicurazione?

E nell'altro caso, quando la società privata, valendosi del periodo transitorio, accetti una assicurazione, e presenti il 40 per cento di riassicurazione allo Stato e questo rifiuti, che ne avviene?

Vorrà il Governo concedere una volta tanto l'impianto di una società di assicurazione dei previdenti disgraziati?

Ecco le domande che richiedono una risposta, non così facile, per la presente legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il Senato sa che, tecnicamente, si può assicurare chiunque, anche chi deve morire il domani; si tratta soltanto di stabilire la somma che deve pagare.

Nel gergo assicuratorio si tratta dei *tarès*, pei quali vi è un soprapremio. L'Istituto Nazionale, come qualunque istituto di assicurazione, studierà anche come si possano assicurare i cattivi rischi, e credo che questo sia, tecnicamente, una materia molto elegante; perchè per un istituto che operi in monopolio, deve studiare il modo di assicurare anche i rischi *tarès*, i cattivi rischi.

Ma il senatore Roux, oltre alla questione generale per l'avvenire, ne fa una transitoria, ed è quella cui si riferisce l'art. 31. Ella dice: se l'Istituto Nazionale è libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti ai rischi assunti senza sufficiente cautela, che cosa accade? Se li tiene la compagnia, perchè la compagnia sopravvive, perchè vive in quanto non ha cessato i suoi impegni, anche dopo il decennio, perchè deve mantenere tutti i suoi impegni; o se la compagnia ha creduto di assicurare questo rischio, l'Istituto deve esser messo in condizione di vedere se è un rischio assunto onestamente e di accettarlo o no nella misura del 40 per cento.

È indubitato che, se ci troviamo di fronte a compagnie che assumono rischi cattivi, i pericoli saranno molto gravi.

Ma per queste compagnie che assumono rischi cattivi rimane stabilito che sono obbligate a versare almeno il 50 per cento dei premi riscossi. Si sa che le riserve matematiche (è difficile trovare tecnicamente un termine molto preciso) in generale non si mantengono superiori al 50 per cento. Ora, dal momento che queste compagnie sono obbligate a versare questa somma, coi corrispondenti interessi, tutte possono affidare per l'avvenire; e siccome tutte sono sottomesse a queste discipline, tutte si troveranno in buone condizioni per l'avvenire.

Dato questo, è evidente che le compagnie le quali assumono cattivi rischi se li terranno per sé, depositando, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la metà dell'intero premio corrisposto dall'assicurato.

Nell'avvenire, quando lo Stato dovrà operare esso solo, studierà anche un modo pratico per assicurare i rischi cattivi.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Ringrazio l'onor. ministro degli schiarimenti. Egli ha dato oggi una spiegazione che è bene sia rilevata: che, cioè, nel caso che l'istituto di Stato non accolga la riassicurazione, le società che non hanno potuto versare il 40 per cento per questo titolo e a norma dell'art. 29, n. 1, debbono in questo caso non più impiegare il 30 per cento del rischio totale in fondi di Stato, ma bensì debbono impiegare il 50 per cento di tutto il premio esatto pel rischio intero.

Questo è bene chiarirlo, per distinguere bene che due diverse garanzie in fondi pubblici impone lo Stato alle società che vogliono seguire l'opera loro nel periodo transitorio; impone, cioè, di impiegare il 30 per cento dei premi riscossi, quando le assicurazioni sono riassicurate presso l'istituto di Stato, e il 50 per cento dei premi, quando questa riassicurazione non fu ottenuta.

Detto questo, e con le spiegazioni e con le promesse fatte dal ministro di studiare anche la elegante questione degli assicurandi *tarès* o deficienti, mi congratulo col ministro che ha saputo e potuto portare fino alla fine, anche col plauso del Senato, questo disegno di legge che

io raccomando alla tutela efficace ed amorosa del Governo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 31.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 32.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, sarà emanato entro due mesi o stabilirà la data della entrata in vigore della legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 725);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 726);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (745);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 (746);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 (742).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni (N. 713).

III. Interpellanza del senatore Placido al ministro dei lavori pubblici sui ritardi e gli errori commessi nel sistemare i corsi delle piove in tutta la zona vesuviana, malgrado i moniti parlamentari, le promesse dei ministri, le leggi promulgate e gli esempi di frequenti e disastrose alluvioni precedenti.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 741);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 9 aprile 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXIII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sull'ordine del giorno parlano il senatore Gualterio (pag. 7717), il Presidente (pag. 7718) e il Presidente del Consiglio (pag. 7718) — Comunicazioni (pag. 7718) — Giuramento dei senatori Pigorini (pag. 7718), Albertoni (pag. 7718) e Salvarezza Elvidio (pag. 7749) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7718) e di relazioni (pag. 7744, 7770) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Assestamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 725) (pag. 7719); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 726) (pag. 7722); « Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 745) (pag. 7728); « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 746) (pag. 7733); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 742) (pag. 7735) — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Placido svolge la sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici sui ritardi e gli errori commessi nel sistemare i corsi delle piogge in tutta la zona vesuviana (pag. 7745) — Interloquisce il senatore Carafa d'Andria (pag. 7449) — Risposta del ministro dei lavori pubblici (pag. 7750) — Dopo replica del senatore Placido (pag. 7753) l'interpellanza è dichiarata esaurita — Dopo osservazioni del ministro della marina (pag. 7754), il Senato delibera il rinvio della discussione del disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare » (pag. 7754) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 741) (pag. 7754) — Risultato di votazione (pag. 7770).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi; interviene più tardi il ministro della marina.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sull'ordine del giorno.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho chiesto di parlare per domandare che sia tolta dall'ordine del giorno, e rimandata a dopo le vacanze pasquali, la discussione del disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare ».

La relazione è stata distribuita soltanto questa mattina. Oltre di ciò il disegno di legge varia

essenzialmente la legge in vigore e la relazione modifica essenzialmente le proposte ministeriali; quindi è necessario che ci sia del tempo per poterle studiare. Vi è poi un'altra considerazione, ed è che non mi pare molto opportuno discutere una legge di avanzamento, la quale cambia radicalmente quella esistente, in circostanze eccezionali come queste, ossia in tempo di guerra.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei l'onor. senatore Gualterio di attendere a fare la sua proposta, che sia presente il ministro della marina: le ragioni di merito che ha addotte, evidentemente non possono essere discusse che dal ministro competente.

PRESIDENTE. Non è a temere intanto che venga oggi in discussione questo disegno di legge, poichè precede la discussione del bilancio delle poste. Riservi la questione, onor. Gualterio; intanto l'assicuro che questo disegno di legge non sarà posto in discussione finchè non sarà udito, su quanto ella ha detto, il ministro della marina.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i ringraziamenti del sindaco e dell'Università di Pisa per le condoglianze inviate loro dalla nostra Assemblea in occasione della morte del compianto senatore Antonio Pacinotti.

Giuramento dei senatori Pigorini prof. Luigi e Albertoni prof. Pietro.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pigorini prof. Luigi, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Blaserna e Lanciani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Pigorini è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Luigi Pigorini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Pietro Albertoni, di cui il Senato ha

già convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Righi e Foà di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Albertoni è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Pietro Albertoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 81, verificatesi sull'assegnazione del cap. 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908;

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-13;

Conversione in legge dei Regi decreti 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e Cirenaica;

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911 che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e Cirenaica;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura prescritta dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « As-

sestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1910-1911, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; passeremo alla discussione dei capitoli, che leggo:

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA		
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	+ 77,000 »
2	Tasse di consumo e private	— 10,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	+ 34,000 »
4	Proventi ferroviari	+ 20,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	+ 5,000 »
6	Redditi di beni demaniali	— 15,000 »
8	Tributi	+ 109,500 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari	+ 22,000 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	+ 16,250 »
11	Tasse e multe varie	+ 7,000 »
12	Proventi diversi	+ 1,900 »
15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	— 536,306.90
	Totale delle variazioni all'Entrata . . .	— 268,656.90
SPESA		
2	Personale di ruolo	+ 85,300 »
3	Personale avventizio	+ 11,100 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni	+ 2,000 »
	<i>Riporto</i> . . .	+ 98,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	+	98,400 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate	+	11,800 »
6	Spese per la giustizia	—	1,200 »
7	Servizi di carattere municipale	+	5,000 »
8	Servizio sanitario generale	+	34,400 »
9	Servizio di pubblica sicurezza	—	2,600 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	—	1,800 »
11	Spese varie di carattere politico	+	48,000 »
12	Agenzie commerciali in Etiopia	+	19,000 »
13	Istituto siero-vaccinogeno	+	27,200 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	+	19,000 »
16	Servizi postali e telegrafici	—	45,500 »
17	Esercizio della ferrovia	+	5,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	+	42,000 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie	+	11,300 »
20	Servizio telegrafico internazionale	+	20,000 »
21	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	+	15,000 »
22	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio	+	10,000 »
23	Servizio Economato	+	50,000 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e l'estero	+	5,000 »
27	Spese varie	+	4,500 »
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	—	6,600 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma ai militari indigeni	—	3,000 »
30	Vettovagliamento	—	6,900 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	358,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	+	358,000 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi		—	6,600 »
36	Trasporti.		+	31,100 »
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908		—	536,306.90
38	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908. . .		—	45,323.52
41	Lavori pubblici		—	69,526.48
		Totale delle variazioni alla spesa . . .	—	268,656.90
RIASSUNTO				
			—	268,656.90
			—	268,656.90
		Differenza . . .		

PRESIDENTE. Questo disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia

Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12, comma secondo della legge 24 maggio 1903, n. 205, di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale, con suo decreto, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo allo esame dei capitoli, che leggo:

TABELLA A.

PARTE I.

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	880,000 »
2	Tasse di consumo e privative	46,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	265,000 »
4	Proventi ferroviari	400,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili.	55,000 »
6	Redditi di beni demaniali	285,000 »
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	120,000 »
8	Tributi	821,286 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari	40,000 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	54,000 »
11	Tasse e multe varie.	34,000 »
12	Proventi diversi	61,900 »
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		3,062,186 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.		
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea.	6,350,000 »

Segue Tabella A

PARTE II.		
ENTRATE STRAORDINARIE		
—		
Accensione di debiti.		
15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	1,052,258.13
RIEPILOGO		
—		
Parte I. — Entrate ordinarie:		
	Entrate proprie della Colonia	3,062,186 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	6,350,000 »
		9,412,186 »
Parte II. — Entrate straordinarie:		
	Accensione di debiti	1,052,258.13
	Totale generale	10,464,444.13

TABELLA B.

PARTE I.

SPESE ORDINARIE

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

1	Assegni al Governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	723,050 »
3	Personale avventizio	273,150 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni	142,000 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate	309,800 »
6	Spese per la giustizia	10,800 »
7	Servizi di carattere municipale	240,000 »
8	Servizio sanitario generale	59,800 »
9	Servizio di pubblica sicurezza	13,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	45,200 »
11	Spese varie di carattere politico	303,000 »
12	Agenzie commerciali in Etiopia	164,000 »
13	Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	117,200 »
14	Servizio di cassa	12,000 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	153,000 »
16	Servizi postali e telegrafici	130,000 »
17	Esercizio della ferrovia	250,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	105,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,127,100 »

Segue T bella B.

	<i>Riporto</i> . . .	3,127,100 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie	80,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale	90,000 »
21	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa . . .	50,000 »
22	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio.	150,000 »
23	Servizio Economato	130,000 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero.	20,000 »
25	Restituzione di tasse indebitamente percette (<i>Spesa d'ordine</i>) . . .	<i>per memoria</i>
26	Spese casuali	20,000 »
27	Spese varie.	41,037.40
		3,708,137.40
	Spese militari.	
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	3,124,500 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni.	70,500 »
30	Vettovagliamento.	144,900 »
31	Vestiario.	50,300 »
32	Servizio sanitario.	55,700 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi	182,400 »
34	Materiali d'artiglieria	102,200 »
35	Spese del genio	114,800 »
36	Trasporti.	147,900 »
		3,993,200 »

Segue Tabella B.

PARTE II.

SPESE STRAORDINARIE

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	1,052,258.13
38	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	868,358.40
39	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (<i>Spesa obbligatoria</i>).	250,129.26
40	Risarcimento di disavanzi di gestioni anteriori (<i>Spesa obbligatoria</i>)	192,360.94
41	Lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		2,363,106.73

Spese militari.

42	Foraggi e spese per i quadrupedi	30,000 »
43	Spese del genio	120,000 »
44	Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale	250,000 »
		400,000 »

Segue Tabella B

RIEPILOGO	
Parte I. — Spese ordinarie:	
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	3,708,137.40
Spese militari.	3,993,200 .
Totale spese ordinarie	7,701,337.40
Parte II. — Spese straordinarie:	
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	2,363,106.73
Spese militari.	400,000 .
Totale spese straordinarie	2,763,106.73
Totale generale	10,464,444.13

PRESIDENTE. Questo disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia della Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in

conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al governatore della Somalia italiana la facoltà concessagli dall'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al Ministero degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; procederemo all'esame dei capitoli che leggo.

TABELLA A.

PARTE I.

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali	530,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici	37,000 »
3	Tasse varie.	35,000 »
4	Proventi diversi	20,000 »
5	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>

 622,000 »

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.

6	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia	2,979,000 »
---	--	-------------

 Totale entrate ordinarie 3,601,000 »

PARTE II.

Entrate straordinarie.

7	Assegnazione straordinaria per lavori di pubblica utilità (Legge 20 marzo 1910, n. 129)	500,000 »
---	---	-----------

Segue TABELLA A.

RIEPILOGO	
Parte I. — Entrate ordinarie:	
Entrate proprie della Colonia	622,000 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	2,979,000 »
Totale entrate ordinarie . . .	3,601,000 »
Parte II. — Entrate straordinarie	
	500,000 »
Totale generale . . .	4,101,000 »

[13]

PARTE I.

SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Spese ordinarie.

1	Assegni al governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	235,000 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (<i>Spesa obbligatoria</i>) . .	93,300 »
4	Spese di carattere politico	123,000 »
5	Spese per servizi vari (<i>Spesa obbligatoria</i>)	127,500 »
6	Spese generali	118,500 »
7	Linea di navigazione fluviale sul Giuba (<i>Spesa obbligatoria</i>). . . .	55,000 »
8	Spese casuali	25,469.71
	Totale	853,869.71

Spese straordinarie.

9	Lavori pubblici	<i>per memoria</i>
10	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319 e 30 giugno 1907, n. 499 - Quinta rata) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	371,415.29
11	Opere di pubblica utilità da eseguirsi coi fondi concessi dalla legge 20 marzo 1910, n. 129 (<i>Spesa obbligatoria</i>).	500,000 »
	Totale	871,415.29

Segue TABELLA B.

PARTE II.		
SPESE MILITARI		
Spese ordinarie.		
12	Assegni agli ufficiali, alla truppa e spese varie	1,777,700 »
13	Equipaggiamento	155,000 »
14	Materiali d'artiglieria e premi di tiro	44,000 »
15	Spese generali	66,500 »
	Totale	2,043,200 »
PARTE III.		
SPESE COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE CIVILE ED A QUELLA MILITARE		
Spese ordinarie.		
16	Spese generali	75,600 »
17	Spese casuali	31,915 »
	Totale	107,515 »
PARTE IV.		
SPESE SPECIALI PER LA SOMALIA ITALIANA SETTENTRIONALE		
18	Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale	225,000 »

Segue TABELLA B.

RIEPILOGO

Parte I. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:	
Spese ordinarie	853,869.71
Spese straordinarie	871,415.29
	1,725,285 »
Parte II. — Spese militari:	
Spese ordinarie	2,043,200 »
Parte III. — Spese comuni all'Amministrazione civile ed a quella militare:	
Spese ordinarie	107,515 »
Parte IV. — Spese speciali per la Somalia italiana settentrionale. .	
	225,000 »
Totale generale	4,101,000 »

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 746).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1910-11, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio 1910-11 è istituito il capitolo n. 16 bis, di cui alla tabella B annessa alla presente legge, con lo stanziamento di lire 96,614.18 per provvedere al saldo di spese residue riferibili agli esercizi 1909-10 e precedenti.

(Approvato).

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia della Somalia italiana
per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA		
1	Proventi doganali	+ 50,000 »
	Totale delle variazioni all'Entrata . . .	+ 50,000 »
SPESA		
2	Personale di ruolo	— 71,880 »
3	Personale avventizio	+ 119,680 »
4	Spese di carattere politico	— 20,000 »
5	Spese per servizi varii	+ 15,000 »
6	Spese generali	+ 27,000 »
7	Linea di navigazione Aden-Mogadiscio-Zanzibar	— 38,000 »
7 <i>bis</i>	Linea di navigazione fluviale sul Giuba	+ 18,000 »
8	Spese casuali	— 8,837.80
10	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000, contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319, 30 giugno 1907, n. 499, e 8 giugno 1910, n. 543) (<i>Quarta rata</i>).	— 223,456.38
11	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	+ 92,080 »
12	Equipaggiamento.	— 30,000 »
13	Materiali d'artiglieria e premi di tiro	+ 50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 70,414.18

		<i>Riporto</i> . . .	+	70,414.18
14	Spese generali dell'amministrazione militare		+	50,000 »
15	Spese generali		—	16,200 »
16	Spese casuali		—	10,000 »
16 <i>bis</i>	Spese riferibili ad esercizi precedenti		+	96,614.18
		Totale delle variazioni alla Spesa	+	50,000 »
RIASSUNTO				
		Entrata	+	50,000 »
		Spesa	+	50,000 »
		Differenza		»

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 742).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 742).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-912
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
CATEGORIA I. -- ENTRATE EFFETTIVE					
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa de- positi e prestiti	20,000 >	>	20,000 >
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione.	450,000 >	+(a) 44,000 >	494,000 >
Totale . . .			470,000 >	+ 44,000 >	514,000 >
Contributi a carico dei vettori.					
3	3	Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti	17,000 >	-(b) 1,000 >	16,000 >
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,400,000 >	+(c) 100,000 >	2,500,000 >
>	5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti .	>	+(d) 100,000 >	100,000 >
>	6	Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno	>	+(e) 50,000 >	50,000 >
Totale . . .			2,417,000 >	+ 249,000 >	2,666,000 >

(a) Aumento di interessi in seguito ad acquisto di rendita 3.75 per cento eseguito durante l'esercizio 1910-11, e relativo all'impiego dell'avanzo di bilancio degli esercizi precedenti.

(b) I vettori ai quali vennero concesse le patenti a norma dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, nel corso dell'esercizio 1910-11 furono 16. Si propone pertanto la corrispondente riduzione dello stanziamento.

(c) Aumento che si presume ottenere dalla tassa d'imbarco degli emigranti stabilita dall'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, in base ai risultati ottenuti negli esercizi precedenti.

(d) Provento che si presume ricavare dalla tassa sui provvedimenti di assenso rilasciati ai rappresentanti di vettore a norma dell'art. 16 bis della legge 17 luglio 1910, n. 538.

(e) Provento che si presume ricavare dalla tassa stabilita dall'art. 13 ter della legge 17 luglio 1910, n. 538, per la concessione delle licenze consolari per i viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti in patente.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-912
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
		Contributi diversi.			
»	7	Provento delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro	»	»	<i>per memoria</i> (a)
		Rimborsi e concorsi nelle spese.			
5	8	Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma ai medici militari per il servizio sanitario da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità spettanti ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	440,000 »	»	440,000 »
»	9	Rimborso delle spese per vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili o nelle stazioni sanitarie nei porti d'imbarco	»	+ 150,000 (b)	150,000 »
10	—	Quota a carico del Ministero degli affari esteri per fitto del locale ad uso ufficio dell'Ispettorato generale delle scuole italiane all'estero.	6,000 »	- 6,000 (c)	<i>abolito</i>
		Totale	446,000 »	+ 144,000 »	590,000 »
		Entrate diverse.			
6	10	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	4,000 »	+ 20,000 (d)	24,000 »
7	11	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 »	»	1,000
8	12	Entrate diverse e impreviste	2,000 »	»	2,000 »
9	13	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale	7,000 »	+ 20,000 »	27,000 »
		Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	3.340,000 »	+ 457,000 »	3,797,000 »

(a) Il primo capoverso dell'art 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, stabilisce l'istituzione di una tessera della validità di un anno e del valore di una lira per gli emigranti che, a scopo di lavoro, si recano all'estero per ferrovia e che fruiscono perciò di speciali facilitazioni di viaggio. Tale disposizione di legge andrà in vigore non appena stabilite con decreto reale, promosso dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello degli esteri, le facilitazioni ferroviarie e determinate le norme delle concessioni. Si propone, pertanto, l'istituzione di uno speciale capitolo *per memoria*, al quale possano essere imputate le somme che saranno accertate, qualora il decreto reale, sia emanato nel corso dell'esercizio 1911-12.

(b) Somma che si prevede realizzare, da parte dei vettori, in rimborso delle spese sostenute per alloggio e vitto degli emigranti negli asili gestiti direttamente dal Commissariato dell'emigrazione nei porti d'imbarco.

(c) L'Ispettorato generale delle scuole all'estero ha lasciato i locali da esso tenuti in affitto. I locali stessi sono stati adibiti ad uso ufficio del Commissariato dell'emigrazione. Si propone pertanto la radiazione dello stanziamento, restando a totale carico del Commissariato l'intero ammontare dell'affitto dei locali.

(d) Maggiore somma che si ritiene di ricavare, specialmente per l'applicazione del secondo capoverso dell'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme provviste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-912
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI			
10	14	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione	11,820 »	+	312,597 »
					324,417 » (a)
		Totale del movimento di capitali	11,820 »	+	312,597 »
					324,417 »
		RIASSUNTO			
		CATEGORIA I — Entrate effettive	3,340,000 »	+	457,000 »
					3,797,000 »
		CATEGORIA II. — Movimento di capitali	11,820 »	+	312,597 »
					324,417 »
		Totale generale dell'Entrata	3,351,820 »	+	769,597 »
					4,121,417 »

(a) Nello stanziamento di lire 324,417 sono comprese:

la quota di ammortamento dei certificati ferroviari 3.65 per cento	L. 10,125.24
il rimborso presumibile di obbligazioni ferroviarie 3 per cento (a calcolo)	» 2,000 »
la vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere all'eccedenza delle spese sulle entrate in base ai relativi stati di previsione. In proposito vedere la nota (c) dello stato di previsione della spesa a pag. 10	» 312,291.76
Totale	L. 324,417 »

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-1911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-1912
Esercizio 1910-1911	Esercizio 1911-1912				
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.					
Spese generali.					
1	1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, compresa l'indennità di residenza in Roma			174,400 »
	2	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione. . .	59,033 »	+ 134,673 » (a)	19,306 »
2	3	Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari . .	50,000 »	- 35,000 » (b)	15,000 »
3	4	Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco	8,040 »	»	8,040 »
4	5	Personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	12,000 »	»	12,000 »
5	6	Personale avventizio di fatica pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	6,000 »	- 1,000 » (c)	5,000 »
6	7	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la riduzione stenografica dei verbali)	3,000 »	»	3,000 »
7	8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	23,000 »	»	23,000 »
8	9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco (compresi gli stampati per uso d'ufficio)	19,060 »	+ 6,000 » (d)	25,000 »
9	10	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	2,500 »	»	2,500 »
10	11	Posta, telegrafo e telefono pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	16,000 »	+ 6,000 » (e)	22,000 »
11	12	Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc.	6,000 »	»	6,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>			204,573 »	+ 110,673 »	315,246 »

(a) Aumento derivante dall'attuazione del ruolo organico stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 538. Si sono distinto le spese in due capitoli: nel primo sono compresi gli stipendi e le indennità di funzioni e di residenza; nel secondo il contributo alla Cassa speciale pensioni da istituire a norma della lettera h dell'art. 32-bis della citata legge 17 luglio 1910, n. 538. Tale stanziamento rappresenta la differenza tra le ritenute sugli stipendi degli impiegati, stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 2212, e la quota del 15 per cento sull'ammontare degli stipendi lordi, ritenuta necessaria per il funzionamento della Cassa speciale.

(b) Diminuzione in seguito al passaggio in pianta stabile del maggior numero degli avventizi e della limitazione del lavoro straordinario.

(c) Diminuzione in seguito al passaggio in pianta stabile di un inserviente avventizio.

(d) Aumento reso necessario dall'estensione dei servizi e dal cresciuto numero degli impiegati.

(e) Aumento che si propone data la necessità, per lo sviluppo dei servizi, di tenersi in continuata corrispondenza ordinaria e telegrafica, coi Regi Uffici diplomatici e consolari, cogli Ispettori ed addetti all'emigrazione in missione e colle istituzioni di patronato, uffici legali, ecc., all'estero.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-912
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
		<i>Riporto</i>	204,573 »	+ 110,673 »	315,246 »
12	13	Spese casuali	2,000 »	»	2,000 »
13	14	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco ed altri uffici dipendenti nell'interno del Regno e all'estero	3,000 »	+ 2,000 » (a)	5,000 »
		Totale	209,573 »	+ 112,673 »	322,246 »
		Diffusione di notizie utili per gli emigranti.			
14	15	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, ad uffici ed istituti vari . .	15,000 »	»	15,000 »
15	16	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini	29,000 »	»	29,000 »
		Totale	44,000 »	»	44,000 »
		Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.			
16	17	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	40,000 »	»	40,000 »
17	18	Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Sorveglianza sulle locande . .	30,000 »	»	30,000 »
18	19	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco	20,000 »	»	20,000 »
19	20	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco	20,000 »	»	20,000 »
20	21	Spese per il funzionamento del Regio ufficio dell'emigrazione per le vie di terra - Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Spese relative all'arresto e traduzione dei contravventori	90,000 »	»	90,000 »
21	22	Spese di viaggio e indennità di trasferta a funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici per missioni compiute nell'interno del Regno nell'interesse dell'emigrazione	10,000 »	+ 6,000 » (b)	16,000 »
22	23	Commissioni arbitrali provinciali per gli emigranti	6,000 »	»	6,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	216,000 »	+ 6,000 »	222,000 »

(a) Si propone l'aumento di lire 2000 per provvedere all'acquisto di mobili per uso d'ufficio reso necessario dal cresciuto numero degli impiegati presso l'Amministrazione centrale ed all'estensione data agli uffici dipendenti.

(b) Aumento reso necessario dall'istituzione degli Ispettori dell'emigrazione per l'interno come dal ruolo organico approvato colla legge 17 luglio 1910, n. 538.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-911
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
		<i>Riporto</i>	216,000	+ 6,000	222,000
23	24	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	126,000	+ 24,000 (a)	150,000
	25	Stipendi ed indennità d'arma ai medici militari della Regia marina adibiti ai servizi dell'emigrazione			926,100
24	26	Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti	440,000	+ 164,000 (b)	270,000
	27	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti			7,000
»	28	Quota a carico del Fondo per l'emigrazione per le pensioni agli ufficiali medici della Regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione	»	»	<i>per memoria (c)</i>
25	29	Spese di liti	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale	782,000	+ 194,000	976,000
		Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.			
26	30	Stipendi degli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto	29,171	» (d)	26,100
	31	Contributo al Fondo pensioni per gli Ispettori viaggianti			3,071
27	32	Stipendi agli addetti consolari per l'emigrazione	41,000	»	41,000
		<i>Da riportarsi</i>	70,171	»	70,171

(a) Aumento che si propone per la concessione di maggiori e nuovi sussidi a Società ed istituzioni di patronato per gli emigranti nell'interno del Regno. I sussidi saranno concessi previo il parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

(b) Per effetto del regolamento approvato con Regio decreto 23 luglio 1911, n. 803, il servizio sanitario disimpegnato da ufficiali medici della Regia marina, passa alla diretta dipendenza del Commissariato. Il numero dei medici della Regia marina addetti al servizio dell'emigrazione è determinato in 60 capitani, oltre il personale direttivo costituito da ufficiali superiori (un colonnello, un tenente colonnello, due maggiori medici). Sembra opportuno pertanto scindere il capitolo 24 in tre parti distinte, di cui una rappresenta il pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari della Regia marina; l'altro le indennità dovute ai medesimi quali commissari viaggianti e gli stipendi e le indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito eventualmente chiamati a prestare servizio di emigrazione e il terzo concerne la restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi da essi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze degli stessi commissari viaggianti mentre sono imbarcati. La maggior parte delle somme comprese nei capitoli 25, 26 e 27 trovano riscontro nello stato di previsione dell'entrata.

(c) La lettera B dell'art. 32-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538, pone a carico del Fondo per l'emigrazione la pensione degli ufficiali medici della Regia marina per il tempo in cui hanno prestato servizio di emigrazione. Si propone l'iscrizione del capitolo *per memoria* con riserva di stabilire lo stanziamento non appena definiti gli accordi in corso.

(d) Sembra opportuno, come si è praticato per il capitolo 1, scindere la parte che riguarda il pagamento degli stipendi, da quella concernente il concorso alla Cassa speciale per le pensioni, anche per quanto riguarda gli Ispettori viaggianti per l'emigrazione. La maggiore spesa per tale concorso viene compensata dall'abolizione dell'anzianamento per indennità di residenza agli Ispettori non residenti in Roma.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-912
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
		<i>Riporto . . .</i>	70,171 >	>	70,171 >
28	33	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione agli ispettori viaggianti e spese pel funzionamento dei loro uffici	70,000 >	+ 34,000 > (a)	104,000 >
29	34	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione ai regi addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici	134,000 >	- 34,000 > (a)	100,000 >
30	35	Spese di viaggio e indennità di trasferta ai regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione - Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000 >	>	55,000 >
31	36	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero	20,000 >	>	20,000 >
32	37	Spese per l'incremento delle scuole italiane in America	250,000 >	+(b)150,000 >	400,000 >
33	38	Sussidi ad uffici od Istituti di patronato all'estero.	574,000 >	>	574,000 >
34	39	Maestri e medici agenti del Commissariato nell'America meridionale	50,000 >	>	50,000 >
35	40	Assistenza legale degli emigranti, specialmente nei casi d'infortunio sul lavoro - Uffici legali e di investigazione nei maggiori centri di emigrazione all'estero	300,000 >	>	300,000 >
36	41	Casi eccezionali di rimpatrio - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie - Assistenza degli emigranti all'estero	90,000 >	>	90,000 >
		Totale . . .	1,613,171 >	+ 150,000 >	1,763,171 >
		Fondi di riserva.			
37	42	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75,000 >	+ (c) 25,000 >	100,000 >
38	43	Fondo di riserva per le spese imprevidite	100,000 >	+(c)100,000 >	200,000 >
		Totale . . .	175,000 >	+ 125,000 >	300,000 >
		Totale delle spese ordinarie effettive . . .	2,823,744 >	+ 581,673 >	3,405,417 >
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.			
39	44	Edifici ad uso dell'emigrazione - (Ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tettoie ed altri fabbricati - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di affitto, di adattamento, di arredamento e funzionamento)	400,000 >	+(d)200,000 >	600,000 >
		<i>Da riportarsi . . .</i>	400,000 >	+ 200,000 >	600,000 >

(a) L'aumento di lire 34,000 al capitolo 33 dipende dal maggior numero di Ispettori viaggianti. A tale aumento corrisponde la diminuzione di pari somma al capitolo 34, la quale può essere apportata senza detrimento dei servizi affidati ai Regi addetti consolari per l'emigrazione.

(b) Aumento che si propone per dare maggiore sviluppo alle scuole italiane in America.

(c) Si propone d'introdurre l'aumento complessivo di lire 125,000 ai fondi di riserva per provvedere alle necessità di servizio che potessero verificarsi nel corso dell'esercizio e che attualmente sono imprevedibili.

(d) Ritenendosi conveniente di proseguire anche per tutto o parte dell'esercizio 1911-912 il funzionamento dell'asilo degli emigranti nel porto di Napoli, istituito provvisoriamente nell'estate del 1910 in seguito alle condizioni sanitarie del Regno, si propone lo stanziamento della somma necessaria per il suo funzionamento. Devesi notare che parte della spesa sarà recuperata per il rimborso, da parte dei vettori, dell'alloggio e vitto fornito agli emigranti e per il quale si propone apposito stanziamento nello stato di previsione dell'entrata.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1910-911	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1911-912
Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912				
		<i>Riporto</i>	400,000 »	+ 200,000 »	600,000 »
40	45	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	5,000 »	+ 20,000 » (a)	25,000 »
	46	Statistica dei rimpatri - Compensi per lavori a cottimo	»	+ 8,000 » (b)	8,000 »
41	47	Spese straordinarie eventuali	3,000 »	»	3,000 »
42	48	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
43	49	Servizio della leva militare all'estero a cura dei Regi Uffici diplomatici e consolari	80,000 »	»	80,000 »
		Totale delle spese straordinarie effettive	488,000 »	+ 228,000 »	716,000 »
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	3,311,744 »	+ 809,673 »	4,121,417 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.					
44	50	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	40,076 »	— (c) 40,076 »	<i>per memoria</i>
		Totale del movimento di capitali	40,076 »	— 40,076 »	»
RIASSUNTO					
CATEGORIA I. — Spese effettive			3,311,744 »	+ 809,673 »	4,121,417 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali			40,076 »	— 40,076 »	»
Totale generale della Spesa			3,351,820 »	+ 769,597 »	4,121,417 »

(a) Per l'applicazione delle ammende per le licenze consolari, di cui all'art. 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538, dato il loro meccanismo, deve provvedersi, nei casi di assoluzione del comandante, al rimborso delle somme depositate. Si rende pertanto necessario l'aumento del capitolo che concerne la restituzione delle somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.

(b) La necessità di continuare la statistica dei rimpatri, di così essenziale importanza per la conoscenza del fenomeno dell'emigrazione, l'impossibilità di provvedervi col personale ordinario dell'ufficio, rendono necessario questo stanziamento.

(c) Secondo gli stati di previsione le spese superano le entrate di lire 324,417. Tale fatto è dovuto soprattutto allo stanziamento straordinario di lire 600,000 per l'asilo degli emigranti nel porto di Napoli, di cui si propone il funzionamento anche per tutto, o parte dell'esercizio 1911-912. Tale differenza porta alla necessità di supplire alla deficienza delle entrate con alienazione di titoli fruttiferi ed alla quale dovrà ricorrersi qualora le spese previste debbano essere interamente sostenute. Si ritiene opportuno notare che nelle spese sono compresi anche gli stanziamenti dei fonti di riserva per la complessiva somma di lire 300,000 ai quali non si ricorrerà che in casi di bisogni eccezionali.

TABELLA A.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, compresa l'indennità di residenza in Roma (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento per l'emigrazione).
3	Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavoro straordinario (per la parte che riguarda i compensi per lavori straordinari, di carattere urgente).
8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
11	Posta, telegrafo e telefono pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
17	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
19	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco.
26	Stipendi ed indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti.
27	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
29	Spese di liti.
30	Stipendi agli ispettori viaggianti ed indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).
45	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.

PRESIDENTE Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui disegni di legge:

Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1912-913 al 1920-921;

Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 8567.89 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli concernenti spese facoltative dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bettoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento della interpellanza del senatore Placido al ministro dei lavori pubblici sui ritardi e gli errori commessi nel sistemare i corsi delle piovane in tutta la zona vesuviana malgrado i moniti parlamentari, le promesse dei ministri, le leggi promulgate e gli esempi di frequenti e disastrose alluvioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Placido al ministro dei lavori pubblici sui ritardi e gli errori commessi nel sistemare i corsi delle piovane in tutta la zona vesuviana malgrado tutti i moniti parlamentari, le promesse dei ministri, le leggi promulgate e gli esempi di frequenti e disastrose alluvioni precedenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Placido per svolgere la sua interpellanza.

PLACIDO. Onorevoli colleghi! L'interpellanza da me presentata è di una eccezionale gravità: essa si riannoda alla sicurezza della vita e delle sostanze di migliaia e migliaia di cittadini sparsi nelle incantate regioni vesuviane, ricche di lussureggiante coltura e coperte di densi strati di popolazioni laboriose e, pur troppo, palpitanti sul loro avvenire. A fianco di questi delicati ed importanti interessi, la mia domanda riunisce gravi e malinconiche domande; sul rispetto delle leggi votate dal

Parlamento, sull'impiego dei milioni versati dai contribuenti, sull'attuazione di promesse fatte più volte dal banco del Governo agli interpellanti deputati, sulla vitalità ed attitudine del Genio civile, grande organismo di Stato, che si riferisce allo svolgimento dei pubblici lavori.

Un po' di storia. Nel 1906 la gravissima eruzione vesuviana per poco non seppellì sotto una pioggia di cenere devastatrice grandi ed ubertose contrade: Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ottajano, Barra, S. Giorgio a Cremano, e gli altri non pochi paesi che si protendono ai piedi del vulcano, tutti centri di coltivazione rigogliosissima, di vita laboriosa ed attiva, furono minacciati di fare la fine della famosa Pompei, sepolti cioè sotto la cenere devastatrice. Giorni di terrore e di lutto apparvero sull'orizzonte luminoso di quelle contrade; notti spaventose, di ogni luce mute, avvolsero per lunga durata, come in un lenzuolo funereo, uomini e cose! E poi disastri di città e di campagne, fughe di popolazioni atterrite, comunicazioni interrotte, ogni viabilità distrutta; dovunque la distruzione, la morte! In quell'occasione si vide l'attività del Governo. Pronto, energico accorse; accorsero pure i privati; come intervenne opportunissima anche l'opera salvatrice dei soldati. Sì, o signori, que' soldati che oggi in lontane contrade tengono alto il decoro e l'onore d'Italia, furono solleciti, come in ogni pubblica sventura, a venire in quelle città vesuviane, a rischiare la vita, a salvare suppellettili, proprietà, sostanze, persone; a sgombrare dalla cenere devastatrice città e campagne. Onore a questi prodi figli d'Italia! Onore ai loro valorosi condottieri, che ricorderò con senso di ammirazione; quali il De Bernardis, che ultimamente, nel fatto militare di Bengasi, guidando da eroe i suoi dipendenti, cadde gravemente ferito, ed il generale De Chaurand, oggi duce baldo e valoroso di schiere combattenti no' deserti della Libia! Giunga ad essi, anche lontani, la parola di gratitudine da parte delle popolazioni soccorse, rinfrancate, riconoscenti. *(Bene).*

L'immane sventura fece ben presto venire ad intesa Parlamento e Governo: una legge fu sanzionata in data del luglio 1906, in virtù della quale si fissavano ben 7,900,000 lire perchè si accorresse ad un salvataggio boschivo,

montano, idraulico, e fossero quelle popolazioni garantite da disastri futuri. Colla stessa legge mutui di favore furono concessi ai comuni, si alleviò in parte il disagio delle popolazioni, si diminuivano, o si prorogavano in discrete proporzioni i tributi fiscali, si veniva in soccorso della proprietà rustica ed urbana, pur troppo danneggiata; in una parola, le conseguenze d'una pubblica calamità furono diminuite con quella legge, e quel che più importa, nella coscienza italiana le notti del terrore furono dimenticate, col sopravvenire di una ridente aurora, apportatrice di speranze, di promesse!

Le speranze, le promesse furono mantenute? Si attuò il concetto informatore della legge? I sette milioni e novecentomila lire, le altre somme assegnate, in aumento, colla legge del 4 giugno 1908, contribuirono davvero a rinsaldare con rimboschimento le erte montane, a consolidare con imbrigliamenti le falde del cono vesuviano, a sistemare con lavori idraulici il percorso delle acque? In altri termini, gli averi, le sostanze, le vite delle popolazioni furono garantite? Le frequenti assicurazioni date dal banco del Governo ebbero una vera, reale esecuzione?

Signori, duolmi il dirlo, dolorosamente i fatti risposero in contrario.

Lave di fango costantemente si avverarono negli anni successivi! Nessun anno trascorse immune da questi torrenti melmosi, che devastavano territori, seppellivano case coloniche, distruggevano poderi, scuotevano le condizioni statiche delle proprietà urbane, diffondevano dovunque lo sgomento, trascinando seco animali, prodotti rurali, zone intiere di terreno, e spesse volte, quasi ributtanti mantelli funerari, avvolgevano ancora vittime umane!

Questo avvenne nel 1908, nel 1909, nel 1910. Più esiziale, più spaventosa, o signori, la piena di questi torrenti di fango divenne il 23 settembre 1911. Allora ogni alito di vita fu spento.

Le comunicazioni intercomunali ed interprovinciali troncate, le campagne desolate, le città poste a soqquadro, le linee ferroviarie, quella dello Stato e quella della Società privata, interrotte. Da ogni parte furono costretti a cercare affannosamente uno scampo poveri e ricchi, proprietari e coloni, individui e famiglie! Le proprietà rustiche rese impraticabili, e divenute depositi spaventevoli di montagne di

fango melmoso; il casolare del contadino, come gli edifizii superbi e signorili, scossi e minacciati nella loro stabilità, invasi da torrenti di fango, divennero ben presto un urgente, minaccioso pericolo per la vita di tutti; da ogni parte voragini spaventose, che tutto ingoiavano, merci, masserizie, animali, persone; dovunque altero e minaccioso lo spettro della morte! E moltissime furono le vittime alle quali non fu concesso l'ultimo, straziante addio dei loro cari!

A che valsero allora, domando io, le promesse e le assicurazioni de' governanti, le leggi speciali, i milioni profusi?

Fu insufficienza di leggi, o difetto nell'applicarle? Quali le cause apportatrici di così gravi, di così estesi disastri?

E queste domande tornano più affannose di fronte alla fatale ripetizione de' dolorosi avvenimenti. Una triste esperienza si rinnova ogni anno più feroce, più disastrosa! I paurosi fenomeni si riproducono con vigoria sempre più crescente, sempre più minacciosa. Vi debbono essere dunque errori fondamentali. Essi, fino ad un certo limite, sono spiegabili nell'estesa opera salvatrice, ma quando diventano sinistramente noti, mantenerli, perpetuarli a danno delle popolazioni, senza pensare a ripararli, senza cangiare metodi e sistemi, è gravissima colpa, la quale si ripercuote, nel campo de' fatti, sul patrimonio pubblico e privato, sulla vita e le sostanze di sventurate, immiserite popolazioni.

Questa condizione di cose, o signori, è bene che sia guardata di fronte, per darci ragione di quello che è avvenuto, e più di tutto per ricercare quello che potrà e dovrà verificarsi in avvenire.

Io non vorrò qui fare una tecnica discussione. Né il tempo né il luogo lo consentirebbero. Limito le mie osservazioni alle parti più salienti nel rilevare gli errori commessi, perchè siano a tempo ed opportunamente riparati.

Si cominciò dal genio civile con la costruzione delle briglie. Urgentissimo, importante lavoro! Queste briglie dovevano esplicare una duplice funzione: dovevano moderare, graduare la discesa delle acque da monte a valle; dovevano trattenerne e rinsaldare i materiali sciolti dilaganti dal cono vesuviano.

Un primo dato di fatto; queste briglie furono

malamente ubicate; dove non occorrevano vennero costruite, e dove invece occorrevano, e numerose, vennero dimenticate. Le contrade *Monticelli, Montedoro, Piano delle ginestre* informino. Queste briglie in molta parte vennero malamente costruite: l'esterno era ricoperto di pietrame, ma l'interno soventi volte conteneva nudo terreno, onde molte di esse hanno dovuto essere ricostruite a spese dello Stato.

E pure tutto questo può essere spiegato. In un momento di parossismo collettivo, quando si aveva bisogno e necessità di riparare ai mali avvenuti e scongiurare i futuri, evidentemente la vigilanza del Genio civile poteva non essere estesa, non moltiplicarsi egualmente su tutte le moltissime briglie che erano state costruite.

Però che cosa aveva detto la legge, che cosa era stato detto dai competenti? Che le briglie mai e poi mai avrebbero potuto dirigere le acque dilaganti dal vulcano; queste dovevano nel loro corso essere sistemate, dirette, incanalate. Le sole briglie destinate alla sola duplice funzione, che ho detto, sarebbero state possibile garanzia per un anno od anche due. Ma quando più tardi le acque irrompenti dai luoghi montani, non raffermate da terreni boschivi, perchè distrutti i boschi dall'eruzione, fossero precipitate senza freno e senza limiti sulle zone sottostanti, per nuovi e tortuosi sentieri creati dal caso e dalle irregolarità del terreno, allora quelle tali briglie più non avrebbero potuto rispondere ad una, anche incompleta, sistemazione idraulica. Quindi esse divennero un danno gravissimo, ed una minaccia di terribili e sempre più crescenti pericoli. Innanzi alla piena travolgente delle acque le mura di sostegno di queste briglie dovevano abbattersi, come furono abbattute; le materie vulcaniche ivi ammassate disciogliersi ed unirsi, come avvenne, alle imponenti masse di cenere trasportate dai torrenti che dilagavano furiosi. Che doveva succedere? Furono così formati i torrenti di fango; tutto precipitò minaccioso, tutto fu travolto il materiale antico e nuovo; tutto il residuo delle mura infrante ed abbattute fu pure trascinato; le sterminate valanghe di melma si precipitarono a valle, distruttrici e violentissime. Ecco l'errore enorme, imperdonabile; ecco la colossale violazione della legge! Essa negli articoli 14 e 15 aveva detto espressamente, che si profondevano milioni per regolare i rim-

boschimenti, e pensare alla sistemazione idraulica. Invece a nessun collettore nuovo fu pensato per quattro lunghissimi anni, a nessuna inalveazione delle fiumane discendenti si drizzò lo sguardo dal Genio civile. Le briglie, soltanto le briglie; e poi gli antichi alvei sarebbero bastati. Fatto questo deplorabile!

In tempi di calma, dal 1906 al 1908, al 1910, avrebbe potuta pensarsi alla costruzione dei nuovi collettori; e così, incanalate le acque irrompenti dall'alto della montagna; ogni pericolo sarebbe stato evitato, ogni disastro futuro reso impossibile. E pure nessuno vi pensò. Soltanto nel maggio 1910 cominciò a parlarsi della costruzione di nuovi collettori. Fatto indiscutibile è questo. Lo stesso direttore attuale del Genio civile di Napoli, quando dopo innumeri reclami e le moltissime insistenze e premure comparve dinanzi al Consiglio provinciale di Napoli, innanzi ai rappresentanti politici ed amministrativi, non poté negare, che alla costruzione di nuovi collettori non si era pensato, perchè ritenuta sufficiente l'opera già compiuta delle briglie, e la riattazione degli antichi alvei già eseguita. Fermiamoci per un istante. Nello stesso anno 1910 le lave irrompenti, mantennero il sistema già tenuto negli anni precedenti.

Ville signorili, case private, case coloniche, tutto fu devastato! Vi è fra noi un senatore che potrebbe intervenire opportunamente in questa discussione. Là verso i Camaldoli di Torre del Greco, esiste una grandiosa villa, che raccoglie i preziosi cimeli del « Cantor della ginestra ». Proprietario di quella villa è il senatore Carafa D'Andria. Egli potrà attestare, che nel 1910 si aprì una voragine a pochi metri dalla sua villa e quel che più importa fu minacciata la casa, il podere, il territorio tutto; perfino un ponte fu distrutto, che a sue spese aveva costruito: e nessuno provvide.

Più tardi, nuove ruine si verificarono in quella contrada, nuova voragine si aprì in tempo posteriore; quella villa non ha ottenuto ancora una possibile sicurezza e garanzia! Come ho parlato di quella villa ne potrei ricordare moltissime altre. Rammenterei, ad esempio, per tacere di altri moltissimi, il famoso palazzo della Favorita, già palazzo Reale. Per le sue condizioni statiche scosse dalla piena delle acque fangose fu gravemente danneggiato dalla

piena del 1911; gli inquilini dovettero andar via all'improvviso per non essere esposti a perdere la vita!

Questa ruina si verificò dovunque; tuguri e ville, poderi e giardini tutto fu devastato, massime nel 1911. Ecco le conseguenze fatali.

Non si era pensato, come ho detto, a quello che la logica, il buon senso, la legge imponeva, vale a dire a sistemare, con alvei, il corso delle acque.

Ma credete voi che siano questi i soli errori compiuti? Vi sono stati anche errori burocratici e non lievi, nè pochi. Ad esempio, per determinare una certa linea, a Torre del Greco, se dovesse farsi il collettore in un senso piuttosto che in un altro, sei mesi trascorsero di dispute tra l'ispettore compartimentale e il direttore del genio civile! Questo è rilevato da una deliberazione di quel Consesso amministrativo pubblicata per le stampe dai giornali locali.

Che più? Si attendevano le risposte dall'Amministrazione delle ferrovie per altri lavori, che dovevano avere comunicazioni con quelle stazioni ferroviarie; ebbene, fu mestieri ricorrere al ministro per avere una risposta sollecita, poichè l'Amministrazione delle ferrovie non rispondeva affatto!

Ed ancora non è finita la dolorosa iliade! Ci troviamo dinanzi ad opere che sono cominciate, e non si sono eseguite in regola.

A Torre del Greco si è creduto di potere adoperare una strada diventata sede di torrente, e farne un canale conduttore delle acque, convogliando in essa quelle che discendevano da una certa parte.

Però questa strada aveva la sua superficie planimetrica irregolare, aveva curve, dirici, lunatiche, strane, tortuose: ebbene, non dico un ingegnere, ma un uomo di buon senso, avrebbe capito che si doveva livellare questa superficie, e costruire una linea retta tra la parte più alta per congiungerla alla parte più bassa. Ma il Genio civile, dopo una contestazione tra il direttore locale e l'ispettore compartimentale, decise che si dovessero lasciare le acque a se stesse, e quindi consentire che queste dilagassero con giri tortuosi per tutte le curve della linea, per le quali la superficie pianeggiante di quella strada si svolgeva! Che ne avvenne? Due volte di seguito il perimetro di questa

strada è stato invaso e rotto; le acque precipitate senza limite e misura sulle zone circostanti.

Danni enormi; spese maggiori di ricostruzione per due volte!!

Andate avanti. Si è pensato di fare dei lavori, i quali avrebbero dovuto ad ogni costo garantire alcuni comuni, come Resina e Torre del Greco, dalle acque irrompenti, ed è così incominciato un lavoro di inalveazione delle acque; ma credete voi che si sia avuto cura degli affluenti i quali poi dovevano incanalarsi in questo collettore?

Niente di tutto questo; gli affluenti sono rimasti abbandonati a se stessi; questo a Resina dove sono molti e pericolosi; questo a Torre del Greco, dove anche esistono ed anche in discreto numero. Così è spiegato in parte quello che avvenne nel 1911, quello che avverrà sempre, o signori. Mentre si spendono le centinaia di migliaia di lire, i milioni, le inondazioni non mancano, e la vita e le sostanze di quegli abitanti sono sempre in pericolo. Non alle briglie di fondo si è pensato per impedire l'ulteriore dilagamento del terreno, non alla costruzione di parziali mura di sponda per evitare il trasporto a valle di alberi, sassi, terreni! Errori enormi anche questi.

Che più? Si sono riattivati gli studi; si sono incominciati a costruire gli alvei dopo tanti disastri, dopo parecchi anni, come ho avuto l'onore di dirvi; ma questi alvei che si costruiscono sono insufficienti!

Tre di questi alvei dovrebbero essere costruiti a Resina, ed invece si è pensato ad uno solo; sono stati lasciati in disparte i torrenti che si chiamano Villanova, Cupamonte, Lava Fiorilla, i quali hanno portato finora danni enormi, e seguiranno a portarne!

A Torre del Greco finora non si è pensato che a due alvei soltanto.

Uno è in costruzione e si trova su quella vecchia strada che poggia sopra una conca, come ho detto, lunatica e tortuosa; un altro si pensa costruirne. Però questi nemmeno sono sufficienti; ne occorrerebbero altri due per incanalare le acque del Fosso Bianco; altro per incanalare le acque di Monticelli, che minacciano ovunque.

Onorevole ministro, i milioni si approfondono, il suo interessamento non manca, le sue pre-

mure vi sono state, e ritengo vi saranno, perchè ella in tanti rincontri ha dimostrato di interessarsi delle nostre provincie, ma dolorosamente certi suoi dipendenti di tutto questo non si occupano abbastanza con accorgimento ed esperienza. Essi non ricordano, che in queste opere gravi, importanti, decisive per la vita e per gli averi dei cittadini, si può verificare il detto del nostro divino poeta, che cioè

A mezzo novembre
non giunga quel che tu d'ottobre flli.

Nuove piene verranno, non essendo assestati gli affluenti, non curati i torrenti, non sufficienti i collettori, tutto sarà devastato, tutto dovrà ricominciarsi da capo. Così nello stesso tempo saranno sperduti i milioni, mentre gli averi e le sostanze dei cittadini saranno sempre in pericolo.

Che cosa dunque dovrà farsi? Non ho voluto, in questo momento, e non voglio censurare alcuno; con la mia libera e spassionata parola ho voluto riferire qui l'eco di tanti dolori, di tante sofferenze; ho voluto riferire quello di cui sono stato, e soventi volte sono, testimone oculare.

Non faccio censura a chicchessia, ma domando che le assicurazioni date dal banco dei ministri siano mantenute; che i milioni dei contribuenti sieno spesi bene; che finalmente le leggi siano attuate. E quando ella troverà, che in queste mie domande, mantenendomi in limiti di convenienza, sia stato proprio esclusivamente spinto a garantire i diritti e gli interessi universali, Ella dovrà convenire, onor. ministro, che molti altri lavori dovranno farsi, altri alvei dovranno mantenersi e crearsi, gli affluenti regolarizzarsi. Che più?

Dovrà convenire con me, che se anche le spese dello Stato non arrivino, perchè già consumate, si dovrà venire innanzi ai poteri costituiti, a chiedere altre somme, altri milioni, non dovendo mai verificarsi che venga distrutto quello che si è fatto, come non è possibile che la vita, le sostanze, e la tranquillità dei cittadini di quelle regioni siano messe ad ogni istante in fiero pericolo.

Intendiamoci bene. Tutto potrà avvenire colà. Certo nessuna legge impedirà al Vesuvio di fare riversare sulle sottostanti città e bellissime regioni i suoi furori. Ma la legge per altri

pericoli a quelle regioni esiste, e deve attuarsi. Si pensi più e meglio alla sistemazione idraulica.

Le acque senza limiti, senza sistema, possono distruggere, lo abbiamo visto, come distruggerebbe la stessa eruzione vesuviana. (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Salvarezza Elvidio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Salvarezza dott. Elvidio, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Astengo e Garroni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Salvarezza è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor dott. Elvidio Salvarezza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione dell'interpellanza del senatore Placido.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione dell'interpellanza del senatore Placido al ministro dei lavori pubblici.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domandò di parlare. PRESIDENTE. No ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Sarò brevissimo. Non posso non associarmi a quanto ha detto l'onorevole collega Placido; egli ha fatto tutta la storia di questi disastri, che purtroppo incidono sui poveri comuni vesuviani.

Non parlerò di quanto mi può riguardare personalmente, benchè, trattandosi di una raccolta di cimeli leopardiani, che illustra la storia della letteratura italiana, e la figura del più grande poeta del XIX secolo, esuli l'interesse privato e subentri l'interesse pubblico del decoro nazionale, il che potrebbe anche darmi diritto di soffermarmi qualche minuto su questo argomento; ma lo tralascio.

In quei comuni, da parecchi anni, ci troviamo nella condizione che, non appena cominciano le prime piogge autunnali, chi si trova ad abitare poco lontano dalla ferrovia, deve mandare qualcuno per sapere se le comunicazioni sussistano, o se almeno ne rimanga una che consenta di andare da Torre del Greco,

da Resina, da Torre Annunziata fino a Napoli; senza contare poi il numero delle vite umane che ogni anno si perdono, e delle quali si potrebbe fare un bollettino, come per una gucriglia.

Ma non solo le comunicazioni tra Napoli e quei paesi sono interrotte, ma anche le comunicazioni che allacciano i punti che formano la maggiore attrattiva per i forestieri che vengono a Napoli, e cioè la ferrovia Cook per il Vesuvio, e la ferrovia per Pompei; dondo nei giornali americani, poco tempo fa, si raccomandava ai forestieri di non andare a Napoli nell'autunno, perchè spesso le correnti di lava e di fango impedivano le escursioni più interessanti e curiose.

Si fece anche una pratica presso il vangelo dei *touristes* che è la guida Baedeker, perchè vi si inserisse la stessa raccomandazione, e fu solo dietro le insistenze dell'Associazione per il movimento dei forestieri di Napoli, di cui ho l'onore di essere presidente, che si poté ottenere che tale inserzione non si facesse nel Baedeker.

Non mi indugierò sugli altri argomenti svolti, con la esuberanza di parola che viene dal suo temperamento, dal collega Placido, il quale ha saputo esaurire l'argomento.

Nè vorrò annoiare il Senato con una lava di parole; mi limito a raccomandare al ministro, che pure ha mostrato di avere a cuore le cose del Mezzogiorno e che è venuto al potere salutato dai cittadini meridionali come uno degli uomini politici più favorevoli a prendere in esame e a provvedere ai danni delle nostre regioni, di voler dare tutta la sua opera acciocchè i gravissimi inconvenienti lamentati vengano rimossi.

Io so che spesso le interpellanze sono una seccatura, e che spesso i ministri sono obbligati a farsi fare un componimento da qualche funzionario per poter liquidare queste seccature che si svolgono poi nell'Assemblea; ma non voglio credere che questo possa essere mai il caso dell'onor. Sacchi, poichè si tratta di cosa troppo triste e troppo grave.

Egli sa quali precedenti funesti questo affare del Vesuvio ha dato, e sono quindi sicuro che vorrà dire una parola che affidi, e della quale si possa prendere atto con la coscienza di non aver parlato invano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il grande amore del senatore Placido per la sua bella regione ha certo ispirato il pessimismo delle sue constatazioni e previsioni; ma lo stesso sentimento che ha animato le sue parole confido varrà a fargli prendere benevolmente atto delle dichiarazioni con le quali risponderò ai suoi vivaci appunti.

Se non avessi il dovere di non tediare il Senato, mi basterebbe leggere l'elenco delle moltissime opere sin qui eseguite e delle altre in corso di esecuzione o di studio, per convincere l'onor. Placido ed i suoi onorevoli colleghi che dal 1906, da quando cioè il Parlamento autorizzò la spesa per i lavori destinati a riparare le conseguenze della devastazione compiuta dall'eruzione vesuviana ed a prevenire danni futuri, l'amministrazione alla quale ho l'onore di presiedere non ha trascurato lo studio dei molteplici progetti e la esecuzione di essi.

Il Senato sa come dai monti di Somma e Vesuvio discendano moltissimi torrenti, capaci di convogliare, in caso di piena, oltre che notevoli quantità di acqua, anche, per la loro pendenza, una grande massa di materiali. Essi passano molto bruscamente dalla zona montana a quella di pianura, producendo depositi di materie, che a loro volta sono causa di ristagni nocivi all'agricoltura e forse anche alla pubblica igiene. La sistemazione di quei torrenti costituisce sempre una grave preoccupazione, e si deve agli importanti lavori eseguiti sin dalla metà circa del secolo scorso se, regolato come meglio si poteva il corso disordinato delle acque, quella regione poté diventare una delle più belle e fertili d'Italia.

Ma le successive cruizioni e più ancora le frequenti alluvioni non permisero mai di considerare compiuta la bonifica vesuviana, finchè l'eruzione dell'aprile 1906, aggravando notevolmente le condizioni di quei luoghi, non rivelò la opportunità di solleciti, intensi e completi provvedimenti.

Il Senato ricorda infatti come in seguito alle dirette piogge, che, per triste fatalità, si riversarono nella regione vesuviana subito dopo quella memorabile eruzione, gravissimi danni si verificassero, perchè le acque, trascinando

nella lor corsa precipitosa il lapillo e la cenere di cui il Vesuvio aveva in quantità enorme e per lunghissimo tratto ricoperte le terre circostanti, formarono veri e imponenti torrenti di fango. Questi, scorrendo lungo gli esistenti corsi di acqua o gli impluvi naturali della falda meridionale di Somma e Vesuvio, si abatterono sulla zona media e valliva, tutto trasportando nel loro impeto furioso ed invadendo campi ed abitati. E va notato che i danni furono resi ancor più gravi dal fatto che l'eruzione vulcanica aveva completamente trasformate le condizioni fisiche della località; la cui superficie, per costituzione geologica scabra e porosa, essendosi ricoverta di una crosta impermeabile di cenere, più non era e non è atta a trattenere le acque piovane, sicchè queste, scorrendovi sopra agevolmente, rapide si precipitano al piano, aprendo ampi solchi nei terreni pianeggianti, per loro natura eminentemente corrodibili.

Sulle condizioni naturali e fisiche dei luoghi, mi sono di proposito indugiato, perchè il Senato ne tenga conto nel giudizio sulla quantità e qualità dei lavori finora compiuti per riparare i danni verificatisi e prevenire quelli futuri.

Il Governo, dunque, si preoccupò, dopo l'eruzione del 1906, di provvedere sollecitamente e dote incarico ad una Commissione, di cui facevano parte alcuni fra i più competenti ed autorevoli tecnici del genio civile, di accertare le condizioni dei luoghi danneggiati, i lavori di cui essi abbisognassero, la spesa relativa. Gli studi e le proposte di quella Commissione servirono di base alla legge del 19 luglio 1906, la quale autorizzò la spesa di 5 milioni e 900 mila lire per la sistemazione idraulica forestale del territorio compreso nella bonifica di Somma e Vesuvio.

I progetti furono studiati e i lavori senza indugio iniziati, e che non siasi perduto tempo lo dimostra l'ammontare delle opere sinora compiute. *Trattasi infatti di circa 9 milioni di lavori già eseguiti*, e il tempo impiegatovi non parrà eccessivo quando si consideri che si tratta di opere non facili e che dovevano essere studiate con ogni cura.

Si pensi che dopo l'eruzione del 1906 nella falda vesuviana settentrionale (la quale comprende più di dieci comuni) le opere di bonifica furono distrutte o rese inattive per colma-

menti di alvei, rottura di muri e di briglie ecc. Ora, le molteplici ed importanti opere di remissione e di sistemazione quivi occorrenti sono state in grandissima parte eseguite, mentre per le poche che ancora devono farsi sono a buon punto gli studi di progetto.

Quanto alla falda meridionale (ove trovansi fra altri minori i grossi comuni di S. Giovanni, S. Giorgio, Portici, Resina, Torre del Greco, ecc.) si sono eseguiti terrazzamenti, essendosi di proposito evitate tutte le aperture di alvei. Queste infatti anzichè utili, sarebbero riuscite inutili e dannose, poichè il materiale del monte avrebbe dopo le prime alluvioni, colmato i collettori del piano, provocando maggiori rovine ai terreni ed agli abitati ed incalcolabili danni allo Stato.

Nè si è arrestata qui la cura dell'amministrazione, ben avendo essa compreso che un grande pericolo di danni, specie per la incolumità degli abitati, sarebbe rimasto, se le opere da me accennate non fossero state completate con la costruzione dei collettori.

Per parlare soltanto dei principali collettori interessanti la falda meridionale, sono già compiute e funzionano regolarmente le inalveazioni del Fosso Grande, a S. Giorgio, e del Canalone a Torre del Greco; sono in corso di esecuzione e saranno interamente compiuti entro il settembre di quest'anno i tre tronchi del collettore di Montedoro Cappuccini, pure a Torre del Greco; e infine saranno ultimati anche nel corrente anno così i tronchi del grande collettore delle Cave di Resina, come i lavori del fognone di Pietrarsa a Portici.

Sta dunque il fatto che per la fine del prossimo novembre saranno eseguite *tutte o quasi* le opere *definitive* da me elencate, mentre in una riunione tenuta nel novembre del 1910 a Napoli, i rappresentanti politici e amministrativi dei comuni interessati e della provincia, per bocca dell'onor. Arlotta, invocarono che entro due anni da allora fossero compiuti almeno dei lavori *provvisori* a difesa degli abitanti.

Nessun grave ritardo può dunque addebitarsi all'amministrazione. Nè andrò a ricercare se qualche ritardo intervenuto debba attribuirsi invece ad altre cause e specialmente alle eccessive pretese di alcuni proprietari.

Io non ho la competenza tecnica necessaria per assumermi la responsabilità di un giudizio;

ma lo già detto come le direttive generali dei provvedimenti tecnici per la sistemazione idraulica e forestale della plaga vesuviana siano state fissate, previo esame delle località, da una Commissione composta dei più autorevoli e competenti tecnici del Genio civile ed anche di qualche valoroso ingegnere libero professionista di Napoli.

Quelle direttive furono scrupolosamente seguite nello studio dei vari progetti, i quali subirono tutti la trafila dell'esame da parte dei vari uffici e corpi tecnici consultivi. Ed anche recentemente una Commissione di ispettori superiori del Genio civile specializzati in materia di opere di bonifica e di sistemazione idrauliche ha potuto constatare, sul posto, che le opere sin qui eseguite lo sono state a regola d'arte ed hanno corrisposto allo scopo, resistendo all'impeto travolgente e ruinoso delle successive alluvioni e risparmiando alle campagne ed agli abitati circostanti gravi danni, per il passato consueti e frequenti.

Che le opere eseguite abbiano funzionato bene lo prova il fatto che, nonostante la loro molteplicità ed importanza, quasi nessun danno han loro causato le forti alluvioni più recenti. Gli accertamenti praticati dopo la violenta alluvione dell'ultimo settembre hanno permesso di constatare che mentre i danni subiti a causa di essa dalle vecchie opere di sistemazione e difesa idraulica ammontano a circa 70,000 lire, quelli sofferti dalle nuove opere, eseguite posteriormente al 1906, non oltrepassarono le lire 20,000. L'onor. Placido e l'intero Senato sanno qual valore dare a un fatto tanto recente e di così chiara evidenza.

I danni all'abitato di Resina furono causati principalmente dalle acque convogliate dalla strada provinciale dell'Osservatorio, le quali, squarciati due muri di cinta, si riversarono nella sottoposta campagna, aprendovi due veri e propri burroni e si precipitarono nell'abitato di Resina, trasportandovi un ingento volume di materiali.

Similmente, i danni all'abitato di Torre del Greco furono cagionati principalmente da alcune rotte in vecchi muri privati, mentre quelli all'abitato di Portici sono dovuti a rotture di muri della strada provinciale dell'Osservatorio.

Non sussiste dunque che causa dei danni agli abitati siano stati i lavori eseguiti dall'Am-

ministrazione dei lavori pubblici e siano dipesi da errata ubicazione o cattiva costruzione di briglie, dighe ed altre opere montane.

Essi dipesero invece dalle rotte verificatesi in alcune strade e dalla mancanza di quella parte di opere di sistemazione, la quale si trovò ad essere soltanto iniziata o allo studio di progetto.

I lavori sin qui eseguiti hanno non soltanto resistito benissimo alle dure prove cui furono sottoposti dalle forze vive e violente della natura, ma anche funzionato benissimo e in alcuni siti in modo addirittura perfetto, avendo evitato completamente, in gran parte, danni al maggior numero degli abitati.

E dopo ciò, non intendo affermare che, ultimato il piano di lavori in corso di compimento, null'altro resti a fare per garantire nel miglior modo possibile quella bella regione dalle ulteriori incursioni dei torrenti gonfi di fango ed acqua. Come in occasione delle alluvioni del 1910, così anche subito dopo quella dell'autunno scorso mi affrettai a far verificare sul luogo se e quali altri provvedimenti occorressero a completare quelli in corso. E gli uffici mi hanno formulato proposte di studi e di lavori, che io non ho mancato di sollecitamente autorizzare, per modo che, attuate, in tempo che spero brevissimo, le opere tutte progettate, si possa con sicura fiducia guardare all'avvenire.

E sono pienamente d'accordo con l'onorevole Placido sulla opportunità di concentrare gli sforzi sul rinsaldamento della parte montana. Questo concetto, che corrisponde alle direttive ormai definitivamente accettate e seguite così dalla scienza come dalla legislazione in materia di sistemazioni idrauliche, si impone in special modo per le plaghe che, come quella vesuviana, sono più facilmente e di frequente esposte alle indeprecabili ire della natura.

Alle sistemazioni boschive della parte montana nella regione vesuviana si sta già provvedendo; ed io ho impartito precise disposizioni perchè si intensifichi in tal senso l'opera degli uffici competenti. Ma giova tener presente che siffatte opere richiedono, per la loro natura, limiti di tempo, cui non è dato abbreviare. Tuttavia procurerò si guadagni in estensione ciò che non può affrettarsi nel tempo, e il risultato spero compensi i nostri sforzi.

I quali saranno tanto più proficui, se vi corrisponderà l'opera dei privati e degli enti locali.

Si ricordi infatti che lo stato deplorabile di talune strade comunali e campestri è causa tutt'altro che secondaria dei danni verificatisi in conseguenza delle alluvioni.

Assicurata tale difesa, per la quale ho invitato gli enti locali a collaborare con gli organi dello Stato, cesseranno le nostre preoccupazioni, e le popolazioni, ora doloranti per i danni sofferti e timorose di altri futuri, qui verranno ad invocare dallo Stato, con l'autorevole voce dei loro insigni rappresentanti politici, non più soccorso per lenire la sventura, ma il giusto aiuto per progredire nel benessere e nella civiltà. (*Approvazioni*).

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Dopo la risposta dell'onor. ministro, mi sono confermato nella primitiva convinzione. L'onor. ministro, come distintissimo avvocato, ha pensato, in questa specie di cortese duello oratorio, d'andar lontano lontano, coi grossi giri e coi maestri passi. Non siamo d'accordo. Egli ha voluto fare una lunga esposizione di opere studiate, di lavori fatti, di spese erogate: tutto, egli ha detto, andò nel migliore de' modi. Non si poteva fare di più; *plaudite cives*, e da quel banco pareva che si volesse fare a me ripetere il grido entusiastico: *Plaudite! plaudite!* perchè i signori del Genio civile hanno fatto tutto benissimo!

Sono impenitente, e francamente non divido. Io dico con tutti i riguardi, non divido questa buona, pieghevole disposizione a favore dei signori del Genio civile. Resto insoddisfatto. Contro le nude affermazioni stanno i fatti: dal 1906 al 1911 trascorsero cinque anni; che cosa avean fatto quei signori? Poco e male. La posizione delle cose è questa.

Ad ogni modo, non voglio ingolfarmi in una discussione tecnica, chè non è questo il terreno per una tale discussione. Solo mi permetto ricordare due o tre cose all'onorevole ministro. Certo io non sono profeta, nè figlio di profeta, molto meno vorrei passare per profeta di sventure. Ma, a sgravio della mia coscienza, dichiaro fin d'ora, che se per avventura non si attueranno, con sollecitudine, quei lavori che ho detto prima, e che dovranno ad ogni costo essere eseguiti, noi torneremo daccapo; le spese

fatte dall'erario dello Stato andranno perdute; le vite e le sostanze dei cittadini saranno nuovamente compromesse! Si devono regolarizzare gli affluenti, poichè finora non si è fatto nulla: urge sistemare i torrenti, e per questa parte finora si è fatto poco o nulla. Invece di due alvei a Torre del Greco, di uno a Resina, ce ne vogliono quattro a Torre del Greco e tre a Resina. Si deve con attività ed energia pensare a rimboschire, a consolidare le erte montane.

Se nemmeno cominciate questi studi, è inutile venire a dire che sono lavori che richiedono tempo e studio; tutto questo dovrebbe essere già fatto, ed i lavori dovrebbero essere eseguiti! Sei anni sono già trascorsi!

Non si parli degli antichi collettori del secolo passato: siamo nel 1912 e parlare delle opere fatte ai tempi della dominazione borbonica, è per lo meno inopportuno. Non mi si parli di lavori che devono fare i privati! Questa, mi permetto di dire, non pronunzierò altra brutta parola, è una inesattezza, secondo il linguaggio strettamente parlamentare. Come volete rivolgervi ad enti locali, immiseriti, rovinati da tanti disastri? Come pensate, che i privati proprietari, già da tempo in larghissima misura danneggiati, pensino a regolarizzare le vie tortuose della campagna, dove l'acqua irrompente senza limite, senza misura, senza stabilità ha travolto le sostanze, gli abituri, i territori interi con perdite di vite di uomini?

E non si metta innanzi altra condizione di cose, non rispondente ai fatti. Non è esatto, onor. ministro, che i rappresentanti politici ed amministrativi abbiano accettato quello che si è fatto.

Non debbo infastidire il Senato, ma ho l'abitudine, quando affronto una discussione, di essere armato fino ai denti. Ho qui i documenti i quali dimostrano che soltanto nel 25 novembre 1910, il direttore attuale del Genio civile siasi recato ne' locali della provincia di Napoli, e dinanzi a que' tali rappresentanti politici ed amministrativi ha dovuto confessare, che ai *collettori nuovi* fino a quel tempo non si era provveduto.

Questo equivaleva a recitare il suo bravo *confiteor* colla relativa affermazione di colpe. Così i fatti. Tengo a disposizione dell'onor. ministro e di tutto il Senato i relativi documenti.

Ad ogni modo, ripeto, io non posso abusare della bontà del Senato, che mi ha fatto l'onore di ascoltarmi, nè debbo, nè posso abusare della cortesia dell'onor. ministro, mio antico amico e, quel che più monta, disposto a compiere il proprio dovere. Però richiamo l'attenzione di lui sulle cose che ho detto: i lavori non vanno e non sono in regola; poco e male si è fatto finora. Accetto invece di gran cuore le sue ultime dichiarazioni. Egli provvederà secondo i bisogni. D'altra parte, non abituato a dimenticare i miei doveri, come purtroppo ho mostrato, nell'altro ramo del Parlamento, offro in pegno la mia parola, che se, per avventura, queste promesse fatte dal banco dei ministri non saranno attuate, chiamerò a tempo opportuno il Senato giudice della grave contesa fra me ed il ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Per la discussione del disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare ».

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro della marina, gli domando quale risposta intenda dare all'istanza rivoltagli in principio di questa seduta dall'onor. senatore Gualterio, il quale chiede che la discussione del disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare » sia rimandata a dopo le vacanze di Pasqua.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho interpellato l'Ufficio centrale che ha esaminato questo disegno di legge, essendo il relatore di esso assente presentemente da Roma, e non ho difficoltà ad aderire di buon grado

al differimento della discussione a dopo le ferie di Pasqua.

Si tratta di un disegno di legge assai importante, ed è desiderabile che si abbia tutto il tempo necessario per esaminarlo e studiarlo non solo, ma per far sì che la discussione sia la più ampia e più profonda possibile. (*Approvazioni*).

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Ringrazio l'onor. ministro della marina della risposta che mi ha dato, e me ne dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che la discussione del disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare » viene rimandato a dopo le ferie di Pasqua.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 741).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 741*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

I.

Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi.

1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	33,000,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	940,000 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	15,000,000 »
4	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	236,970 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	2,500,000 »
6	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	38,000 »
7	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (Spese fisse)	336,160 »
8	Compensi per lavori straordinari	3,100,000 »
9	Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere	120,000 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	15,000 »
11	Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi	
	<i>Da riportarsi</i>	55,286,130 »

	<i>Riporto</i> . . .	55,286,130 »
	di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	540,000 »
12	Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni assunti in servizio in circostanze straordinarie.	45,000 »
13	Indennità di tramutamento	60,000 »
14	Indennità per missioni all'interno ed all'estero.	530,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	220,000 »
16	Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	420,000 »
17	Spese ed indennità per i servizi sanitari	25,000 »
18	Propine ai componenti le Commissioni per esami nell'interesse dell'Amministrazione	5,000 »
19	Indennità diverse con carattere permanente.	195,000 »
20	Indennità speciali al personale subalterno.	101,400 »
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico.	680,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . .	2,400 »
23	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
24	Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . .	30,000 »
25	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio . .	90,000 »
26	Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	60,000 »
27	Spese casuali	30,000 »
28	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale; per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico	175,000 »
29	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero	1,025,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	59,534,930 »

	<i>Riporto</i> . . .	59,534,930 »
30	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		59,534,930 »
II.		
Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.		
31	Spese d'ufficio	170,000 »
32	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca del Ministero - Rilegature - Acquisto di atti parlamentari per la collezione	4,000 »
33	Spese postali	8,000 »
34	Spese per bollo straordinario di cambiali (Spesa obbligatoria) . . .	2,000 »
35	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	60,000 »
36	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria e legatura di registri e di libri di testo	46,200 »
37	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico	32,000 »
		322,200 »
III.		
Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale.		
A) Servizi della posta.		
38	Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	50,000 »
39	Rimunerazioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo . . .	2,000 »
40	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	4,575,000 »
41	Retribuzioni ordinarie e supplementari ad agenti provvisori adibiti a servizi rurali privi temporaneamente di titolari	24,000 »
42	Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro orfani.	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,711,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,711,000 »
43	Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi.	230,000 »
44	Retribuzioni ai procacci pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze. (Spese fisse)	8,100,000 »
45	Sussidi ai procacci, ex-procacci, alle loro vedove ed ai loro orfani	15,000 »
46	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (articolo 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spese fisse)	12,000 »
47	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (Legge 6 agosto 1893, n. 491, e Regio decreto 23 novembre 1894, n. 208, art. 24) (Spese fisse)	24,8000 »
48	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
49	Compensi alle Società di Navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria).	70,500 »
50	Trasporto delle valigie australiana ed indiana (Spesa obbligatoria)	515,000 »
51	Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria)	45,000 »
52	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	1,550,000 »
53	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi :	370,000 »
54	Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei furgoncini e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	265,000 »
55	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	900,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,308,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	19,308,300 »
56	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa obbligatoria) . .	200 »
57	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria) .	60,000 »
58	Indennità e rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (Spesa obbligatoria)	40,000 »
59	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	50,000 »
60	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine)	10,000 »
61	Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana (Spesa obbligatoria)	55,000 »
		19,523,500 »
	<i>B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche.</i>	
62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	2,100,000 »
63	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fonotelegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine - Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico-telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili	955,000 »
64	Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni, e compresi i cavi sottomarini per i quali provvede direttamente l'Amministrazione. Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, compensi ai terzi per danni, servitù, occupazione provvisoria di locali ed aree; spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze.	1,700,000 »
65	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,875,000 »

	<i>Riporto</i>	4,875,000 »
66	Impianto di comunicazioni telefoniche nell'interesse esclusivo del servizio postale e telegrafico - Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza	100,000 »
67	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	364,800 »
68	Impianto di uffici telegrafici e fono-telegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fono-telegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse (Spesa d'ordine)	500,000 »
69	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili; acquisto di mobilio e di effetti d'uso per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche	120,000 »
		5,959,800 »
	<i>C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo.</i>	
70	Istruzione del personale	60,000 »
71	Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e di 3ª classe	15,060,000 »
72	Concorso nelle spese eccezionali per locali od altro pel migliore funzionamento degli uffici di 2ª e di 3ª classe	15,000 »
73	Sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2ª e di 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani	35,000 »
74	Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e di 3ª classe	195,000 »
75	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	1,130,000 »
76	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	1,100,000 »
77	Spese per illuminazione e riscaldamento; per consumo d'acqua; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle	
	<i>Da riportarsi</i>	17,595,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,595,000 »
	comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vetture - Rilegatura e provvista di registri in bianco - Acquisto di codici e di vocabolari - Fitto di locali provvisori per uffici, direzioni ed ispezioni	40,000 »
78	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	190,000 »
79	Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di danaro o di materia ed ai controllori presso le casse dell'Amministrazione postale e telegrafica (Spese fisse)	119,200 »
80	Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere per la corrispondenza ufficiale, di mobili, casseforti, ventilatori, stufe e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazione contro i danni dell'incendio	345,000 »
81	Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami	10,000 »
82	Materiali ed utensili per il servizio postale e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne per gli uffici postali e per quelli in cui sono riuniti i servizi della posta e del telegrafo - Distintivi per agenti postali - Bolli per il servizio postale	610,000 »
83	Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi	350,000 »
84	Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento (Spesa d'ordine)	282,000 »
85	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio (Spesa d'ordine)	3,125,000 »
86	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi, acquisto di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	20,000 »
87	Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus	200,000 »
88	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,586,200 »

	<i>Riporto</i>	24,586,200 »
89	Versamento alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi a favore degli agenti inferiori fuori ruolo	10,000 »
90	Spesa per il trasporto del materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (Spesa obbligatoria)	80,000 »
		24,676,200 »
IV.		
Stanziamenti inerenti a servizi speciali.		
A) Servizio dei risparmi.		
91	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio	162,730 »
92	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 »
93	Versamenti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa Nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350	<i>per memoria</i>
94	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse (Spesa obbligatoria)	250,000 »
95	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		462,730 »
B) Servizio dei telefoni dello Stato		
96	Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	4,350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,350,000 »

	<i>Riporto</i>	4,350,000 »
97	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni	900,000 »
98	Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	180,000 »
99	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno ed operaio dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	50,000 »
100	Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio.	195,000 »
101	Indennità di tramutamento	10,000 »
102	Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici.	70,000 »
103	Indennità di viaggio-soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari	55,000 »
104	Indennità per servizi prestati in tempo di notte	75,000 »
105	Indennità diverse con carattere permanente.	60,000 »
106	Spese di ogni specie per i servizi sanitari	15,000 »
107	Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria).	5,000 »
108	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani	10,000 »
109	Spese casuali e impreviste	10,000 »
110	Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni - Carta, oggetti di cancelleria, rilegatura di registri, bolli e timbri.	175,000 »
111	Spese d'ufficio.	160,000 »
112	Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature di pubblicazioni in custodia presso la biblioteca	3,500 »
113	Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aerazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori	60,000 »
114	Pigioni (Spese fisse).	280,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,663,500 »

	<i>Riporto</i>	6,663,500 »
115	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degl'impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio, energia elettrica per gl'impianti tecnici, spese diverse	995,000 »
116	Spese di esercizio tecnico e manutenzione degl'impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese diverse	680,000 »
117	Canoni per servitù d'appoggio (Spese fisse)	30,000 »
118	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine)	150,000 »
119	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti (Spesa d'ordine)	40,000 »
120	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	100,000 »
121	Indennità per infortuni sul lavoro al personale operaio e di commutazione (Regio decreto 28 novembre 1907, n. 823), e risarcimento di danni eventuali	30,000 »
		8,688,500 »
	<i>C) Spese diverse.</i>	
122	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta-filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)	1,749,886 »

D) *Debito vitalizio.*

123	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	4,360,000 »
124	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	130,000 »
		4,490,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

A) *Servizi della posta e del telegrafo.*

125	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (Legge 6 marzo 1904, n. 84; 28 giugno 1908, n. 310 e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita) (9ª delle trentacinque annualità)	422,708 »
126	Costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Ancona (Legge 22 giugno 1905, n. 294) (Spesa ripartita) (7ª delle venticinque annualità)	21,050 »
127	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (Legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita) (7ª delle venti annualità)	10,000 »
128	Ampliamento dell'edificio postale-telegrafico in Milano e nuovo edificio per la posta a Napoli ferrovia (Legge 15 maggio 1910, n. 244), (Spesa ripartita) (3ª ed ultima annualità)	105,000 »
129	Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; acquisto ed adattamento allo stesso uso del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Brescia, e acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona (Legge 17 luglio 1910, n. 539) (Spesa ripartita) (3ª delle quattordici annualità)	340,000 »
		898,758 »

B) Servizio dei telefoni dello Stato.

130	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
131	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (Legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
132	Prezzo del riscatto delle reti e linee telefoniche e delle scorte d'impianto, secondo le convenzioni con le Società già esercenti il servizio telefonico, approvate con la legge 15 luglio 1907, n. 506 (5ª delle undici annualità)	1,637,324 »
133	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche a sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420, costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse	2,000,000 »
134	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte	<i>per memoria</i>
135	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1912-1913 all'Amministrazione dei telefoni in applicazione dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 773 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		3,637,324 »

C) Servizio dei risparmi.

136	Spese per la costruzione dell'edificio destinato ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio) (art. 2, legge 2 febbraio 1911, n. 76)	per memoria
CATEGORIA TERZA — MOVIMENTO DI CAPITALI		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
137	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria)	109,000 »
138	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato a sensi dell'art. 1º della legge 27 aprile 1911, n. 389, da estinguersi in quindici annualità eguali posticipate di lire 184,379.26 ciascuna, comprendente capitale e interesse al saggio del 4 per cento, pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli esercizi dal 1912 al 1926 (Spesa ripartita - prima delle quindici annualità)	184,379.26
139	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato a sensi dell'art. 1º della legge 6 luglio 1911, n. 677, da estinguersi in quindici annualità eguali posticipate di lire 288,710.93 ciascuna, comprendente capitale e interesse al saggio del 4 per cento, pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli esercizi dal 1912 al 1926 (Spesa ripartita - prima delle quindici annualità)	288,710.93
		582,090.19
CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.		
140	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	341,102.97
141	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine)	425,000 »
142	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazione telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)	10,000 »
		776,102.97

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

I. — Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi	59,534,930 ›
II. — Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi	322,200 ›
III. — Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale:	
A) Servizi della posta	19,523,500 ›
B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche	5,959,800 ›
C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo	24,676,200 ›
IV. — Stanziamenti inerenti a servizi speciali:	
A) Servizio dei risparmi	462,730 ›
B) Servizio dei telefoni dello Stato	8,688,500 ›
C) Spese diverse	1,749,886 ›
D) Debito vitalizio	4,490,000 ›
Totale della categoria I della parte ordinaria	125,407,746 ›

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

A) Servizi della posta e del telegrafo	898,758 ›
B) Servizio dei telefoni dello Stato	3,637,324 ›
C) Servizio di risparmi	per memoria
Totale della categoria I della parte straordinaria	4,536,082 ›

<i>CATEGORIA TERZA — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	582,090.19
Totale del titolo II - Spesa straordinaria	5,118,172.19
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	130,525,918.19
<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro</i>	<i>776,102.97</i>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	129,943,828 .
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	582,090.19
Totale spese reali	130,525,918.19
Categoria IV. — Partite di giro	776,102.97
Totale generale	131,302,021.16

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nel corso dell'esercizio 1912-13, il Governo del Re è autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino a 600

nuovi ufficiali postali-telegrafici a lire 1500 del quadro I della tabella B, annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, giusta la facoltà consentita dall'art. 19 della legge 19 luglio 1907, n. 515.

La spesa per corrispondere al detto personale le indennità dovutegli durante il periodo di alunnato, farà carico al capitolo 1: « Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi » (Spese fisse).

(Approvato).

Art. 3.

Durante l'esercizio 1912-13, il Governo è autorizzato a provvedere alla nomina di numero 50 operai meccanici a lire 1300 del quadro IV

della tabella C annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, giusta la facoltà consentita dall'art. 19 della legge 19 luglio 1907, n. 515. La spesa relativa farà carico al capitolo 3: « Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi » (Spese fisse).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione delle urne.

(I segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amato-Pojero, Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Astengo, Albertoni.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Bozzolo.

Cadolini, Cactani, Calabria, Camerano, Camerini, Canevaro, Carafa, Caravaggio, Carle Antonio, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Centurini, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Larderel, De Renzi, De Risois, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, Doria Pamphili, Durante.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Fano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fiocca, Foà, Franchetti, Frascara, Frola.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani, Lustig.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Minervini, Monteverde, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Paladino, Panizzardi, Pappaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Placido, Polacco, Pollio, Pigorini.

Quarta.

Reynaudi, Riberi, Ricci, Righi, Rignon, Riolo, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Talani, Tamassia, Tami, Tarditi, Tasca-Lanza, Taverna, Tittoni, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Viganò, Vittorelli, Volterra, Zappi.

Presentazione di relazioni.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del sig. Rolandi-Ricci avv. Vittorio.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Angelo Salmoiraghi.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	162
Favorevoli	145
Contrari	17

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1912.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	162
Favorevoli	142
Contrari	20

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni:

Senatori votanti	162
Favorevoli	119
Contrari	43

Il Senato approva.

Avverto che domani alle ore 14.30 vi sarà riunione degli Uffici; alle ore 16 seduta pubblica con l'ordine del giorno del quale do lettura.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. CLV e CLVI - *Documenti*).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 741).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma (N. 743);

Modificazioni ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari (N. 604-B);

Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 8,567.89 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli concernenti spese facoltative dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 748);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 749);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 750);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 9 aprile 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXXIV.

TORNATA DEL 29 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Giuramento del senatore Botterini (pag. 7773) — Presentazione di disegni di legge (pag. 7774, 7789) e di relazioni (pag. 7774, 7783) — I senatori Melodia e Frola riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Rolandi-Ricci (pag. 7774) e Salmoiraghi (pag. 7774) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7775) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma » (N. 743), parlano i senatori Levi Ulderico (pag. 7775), Astengo (pag. 7776), Sonnino, relatore (pag. 7777) e il Presidente del Consiglio (pag. 7776, 7777) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari » (N. 604-B) parlano i senatori De Cesare (pag. 7779), Camerano, relatore (pag. 7778, 7780) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 7779) — Si approvano senza osservazioni gli articoli del disegno di legge — Risultato di votazione (pag. 7783) — Giuramento del senatore Salmoiraghi (pag. 7783) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 8567.80 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli concernenti spese facoltative dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 748) (pag. 7783); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972,55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 749) (pag. 7783); « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 750) (pag. 7786) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7789) — Risultato di votazione (pag. 7790).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i Ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Botterini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Botterini avv. Giuseppe, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Gorio e Castiglione di volerlo introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Botterini è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Botterini avv. Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912;

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali avranno il loro corso a termine del regolamento.

Presentazione di una relazione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come con-

corso dello Stato nelle spese per la decima Esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Melodia per riferire sulla nomina a senatore del signor avv. Vittorio Rolandi-Ricci.

MELODIA, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avv. Vittorio Rolandi-Ricci.

La vostra Commissione, dietro esame dei documenti presentati, avendo riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola per riferire sulla nomina a senatore del signor ing. Angelo Salmoiraghi.

FROLA, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, l'ing. Angelo Salmoiraghi.

La vostra Commissione, dall'esame dei documenti presentati, avendo riconosciuto la validità del titolo e la contemporanea sussistenza nell'ing. Salmoiraghi di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatori dei signori Rolandi-Ricci e Salmoiraghi.

Prego l'onor. senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma ». (N. 743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 743).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Consentia il Senato a me, che della pazienza degli egregi colleghi cercai sempre di non abusare, una brevissima osservazione sul disegno di legge che ci sta dinanzi. Io sono favorevolissimo all'inchiesta parlamentare intorno ai procedimenti che accompagnarono la costruzione del palazzo di giustizia in Roma; solo mi dolgo che, mancata, in varie opportune circostanze, l'azione del potere esecutivo, non siasi addivenuti all'inchiesta allorché almeno sarebbe stato possibile di limitare i disastrosi effetti che da ogni parte si lamentano. I fatti parlano; parlano le cifre, ma

nessuno potrebbe con maggior efficacia delineare la deplorable situazione di quanto lo fecero, in non remote tornate, in quest'Aula, l'onor. Giolitti, anche allora presidente del Consiglio, e l'onor. Bertolini ministro dei lavori pubblici.

Ben venga l'inchiesta indagatrice, illuminatrice, la quale anzitutto ci dica a quanto ammonta ancora la spesa da sostenere per liquidazione di liti e di conti, per condurre a termine il palazzo di giustizia, per renderlo veramente atto e sufficiente allo scopo per il quale venne eretto.

Di fronte poi alle varie costruzioni recentemente deliberate, occorre che dalle indagini le quali verranno fatte dalla futura Commissione, scaturiscano i lumi necessari ad evitare errori gravissimi che arrecheranno altri nuovi enormi danni.

Ed è appunto per il favore che io porto alla proposta, per la fiducia che anticipatamente nutro nella efficacia che si potrà ritrarre dai risultati dell'inchiesta che io vorrei che fosse, per quanto possibile, agevolata, non inceppata l'azione della Commissione che all'uopo verrà eletta. Ma io temo il contrario per l'esagerata ampiezza, alla quale s'ispira la proposta.

In causa del troppo tempo trascorso, apportando inesorabili conseguenze, per ragioni delicate che ognuno comprende, per certe inevitabili riserve e certe giuste riluttanze, possono sorgere ostacoli assai difficilmente superabili e tali da impedire, per lo meno, il sollecito raggiungimento della meta che ci prefiggiamo.

Senza fare proposte, raccomando questa mia osservazione alla benevolenza dell'Ufficio centrale, nella speranza che essa non venga nell'avvenire trascurata dalle persone competenti.

Ma, dacché siamo in tema di costruzioni e d'indagini illuminatrici, permettetemi, egregi colleghi, di richiamare la vostra attenzione su di un fatto, il quale può servire di guida, e dovuto alla intelligente attività, alla sagacia di uno dei nostri migliori alti funzionari, che merita di esser nominato a ragion d'onore: il commendatore Luigi Venosta, direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Deliberata con leggi del 1907 e del 1909 la costruzione di una sede definitiva per la Cassa dei depositi e prestiti, venne stanziata in bilancio la somma di quattro milioni.

Agli appalti, ai lavori, sotto la direzione scrupolosa del Venosta, ed alla sorveglianza si procedette con tale oculatezza, che, pur ottenendo una costruzione di sobria eleganza e sufficiente allo scopo, si rimase nella spesa di un poco al disotto della somma stanziata dal Ministero del tesoro.

Questo caso, più unico che raro, merita di essere indicato al plauso di tutti, come esempio salutare per l'azione della Commissione che verrà eletta e per coloro che saranno chiamati a dirigere le costruzioni destinate a sede di alcuni Ministeri. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Il Senato ricorderà che io ho già avuto occasione di parlare del palazzo di giustizia nella tornata del 26 giugno 1908, a proposito dell'inchiesta amministrativa allora ordinata dal compianto ministro Gianturco, e che venne compiuta da tre altri funzionari: da me, dal primo Presidente della Corte d'appello di Palermo, comm. Riccobono, e dal defunto celebre ingegnere Cugnola.

Allora io ebbi occasione di richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici, onorevole Bertolini, sopra un discorso suo nell'altro ramo del Parlamento circa l'inchiesta amministrativa; e l'onor. Bertolini rispose che si erano interpretate male le sue parole, perchè egli non aveva e non poteva avere che parole di elogio per la Commissione che aveva adempito al compito datole dall'onorevole Gianturco.

Plaudo quindi con piacere all'attuale inchiesta parlamentare, la quale potrà fare meglio dell'inchiesta amministrativa.

Noto però che noi non avevamo i poteri che si accordano a questa inchiesta parlamentare. Tra l'altro io ricordo, e lo abbiamo accennato nella nostra relazione, che tutte le volte che interrogavamo qualche alto funzionario dei lavori pubblici su qualche procedimento che a noi pareva irregolare, questi ci rispondeva sempre: *ordini del ministro*. Con quella risposta ci si chiudeva la bocca, e noi non potevamo andare più in là.

L'inchiesta parlamentare che ora votiamo, avendo a disposizione maggiori poteri, farà certamente meglio.

Essa potrà, fra l'altro, rivedere anche i lodi precedenti, mentre noi non dovevamo che esa-

minare l'ultimo. Ciò nonostante, abbiamo accennato a molte responsabilità. Certo è che la Commissione parlamentare potrà far molto di più, e quindi faccio plauso a questa proposta di legge.

GIOLITTI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Constato con piacere che nessuno degli onorevoli senatori si è opposto a questa inchiesta parlamentare, perchè, in realtà, la costruzione del palazzo di giustizia in Roma è tale scandalo che merita di essere studiato (*approvazioni vivissime*), sia come insegnamento per l'avvenire, sia per accertare responsabilità di qualunque specie che vi sieno state pel passato. (*Approvazioni*).

Il senatore Levi lamenta la troppa ampiezza data all'inchiesta; ma, evidentemente, quando Senato e Camera delegano a quest'inchiesta membri del Senato e membri della Camera elettiva, si può avere la certezza che i delegati del Parlamento adempiranno al loro ufficio entro limiti, nei quali se ne possa trarre un'utilità pratica, ed avranno di mira, soprattutto, di accertare la responsabilità vera, senza eccezione alcuna, e di studiare a fondo il modo di evitare che uno scandalo di questo genere possa ripetersi. E ciò anche in considerazione di quanto è avvenuto pel palazzo di giustizia; infatti una previsione di otto milioni è salita a quarantà, e il palazzo costruito non contiene tutti gli uffici che doveva contenere, e se ne dovrà costruire un altro per le preture; di più gli uffici giudiziari, che vi sono collocati, non vi stanno comodamente.

Noi dobbiamo costruire parecchi edifizii, come ricordò l'onor. Levi, per le sedi dei Ministeri in Roma. Se le proporzioni corressero come per il palazzo di giustizia, i 35 milioni stanziati a tale scopo diventerebbero più di 300, con la prospettiva di non poter dare adeguato collocamento agli uffici pubblici.

Io, quindi, ringrazio gli onorevoli senatori che hanno appoggiato questo disegno di legge, e mi auguro che la Commissione d'inchiesta, così formata, possa dare degli utili risultati sia nell'interesse della finanza, sia nell'interesse del decoro dell'Amministrazione pubblica. (*Approvazioni vivissime*).

SONNINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Non avrei assolutamente nulla da aggiungere a quanto ha così ben detto l'onorevole Presidente del Consiglio. Il programma della Commissione è determinato esattamente all'art. 1 del disegno di legge, e, fuori di quello, la Commissione non potrà esercitare l'opera sua.

Ma, giacché ho la parola, vorrei provocare una dichiarazione dal ministro, che chiarisse un dubbio. Nell'art. 3 si dice che la Commissione avrà tutti i poteri che sono dati al magistrato inquirente. Io non sono legale, né infarinato di cose legali; vorrei quindi sapere se il giudice inquirente ha diritto di far giurare i testimoni.

Oggi giorno il giuramento per molti non è grande cosa, ma per qualcuno potrebbe ancora avere valore.

Io ritengo che nello spirito che ha dettato queste disposizioni si volle comprendere anche il diritto di far giurare i testimoni, perchè nella presente legge si stabilisce un fatto nuovo; la facoltà, cioè, della Commissione di sciogliere dall'obbligo del segreto professionale i funzionari. È la prima volta, credo, che in una legge siffatta si proponga una simile facoltà.

Se la Commissione avrà un potere così ampio, poichè nel più sta anche il meno, suppongo che essa potrà imporre il giuramento; poichè, se potrà sciogliere, dovrebbe anche poter legare. Ma, come ho osservato, io non posso risolvere il quesito; solo ritengo che tale provvedimento in molti casi sarebbe utilissimo.

Ad ogni modo, attendo una risposta dall'onorevole ministro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In assenza del collega ministro di grazia e giustizia, il quale sarebbe più di me competente in questa materia, risponderò all'onorevole Sonnino che, trattandosi di poteri attribuiti al magistrato inquirente, non vi può essere compreso il diritto di far prestare giuramento ai testimoni.

Quindi, se il Senato non dissente, io ritengo che si potrebbe approvare l'articolo così com'è; se poi la Commissione inquirente incontrerà

degli ostacoli per non poter deferire il giuramento; il Governo non avrà difficoltà, sulla richiesta della Commissione stessa, di domandare al Parlamento quegli ulteriori e più ampi poteri che possano occorrerle. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta coll'incarico:

a) di determinare le cause della differenza fra le somme preventivate e quelle effettivamente spese così nella costruzione, come nelle opere successive per il funzionamento e arredamento del Palazzo di giustizia in Roma;

b) di ricercare e mettere in evidenza le responsabilità di qualsiasi ordine anche politico;

c) di proporre i provvedimenti atti ad evitare in avvenire il ripetersi di eccessive differenze fra i preventivi e le spese effettive e di sperperi nei lavori dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

La Commissione sarà composta di dieci membri, di cui cinque senatori e cinque deputati da eleggersi nelle rispettive Assemblee secondo i loro regolamenti.

La Commissione eleggerà nel suo seno il presidente.

I deputati membri della Commissione continueranno nel proprio ufficio anche nell'intervallo fra una legislatura e l'altra, ma decadranno da esso, qualora non venissero rieletti.

(Approvato).

Art. 3.

Per la esecuzione del suo mandato la Commissione potrà citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possano condurre all'accertamento della verità, il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal Codice di

procedura penale e con le pene corrispondenti del Codice penale, da applicarsi dalla competente autorità giudiziaria.

I funzionari chiamati eventualmente a deporre dinanzi la Commissione saranno prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

La Commissione potrà adibire per l'espletamento del suo mandato quei funzionari che ritenga necessari, facendone richiesta alle competenti autorità da cui dipendono.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione dovrà presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di un anno dalla sua costituzione.

(Approvato).

Art. 5.

Nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sarà stanziata la spesa necessaria per i lavori della Commissione da iscriversi in apposito capitolo per l'esercizio 1912-913 col titolo « Spesa per l'inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione, funzionamento ed arredamento del palazzo di giustizia ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bozzolo, Botterini.

Caetani, Calabria, Caldesi, Camerano, Camerini, Canevaro, Carafa, Caravaggio, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Centurini, Chironi, Cocuzza, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel,

Del Carretto, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fiocca, Foà, Frola.

Garofalo, Garroni, Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Greppi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice, Luciani, Lustig.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Martinez, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Medici, Mele, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Perla, Petrella, Pigorini, Polacco.

Quarta.

Reynaudi, Riberi, Ricci, Rignon, Riolo, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Talani, Tamassia, Tami, Tasca-Lanza, Taverna, Tecchio, Tittoni, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Viganò, Vittorelli.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari » (N. 604-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari ».

Prego l'onor. senatore, segretario, di darne lettura...

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 604-B).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAMERANO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, relatore. L'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione del disegno di legge relativo alle modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università ed Istituti universitari, nella forma approvata dall'altro ramo del Parlamento. La modificazione votata dalla Camera dei deputati al primitivo disegno

di legge consiste nell'istituzione di un fondo di lire 20,000 da mettersi a disposizione delle segreterie universitarie per il lavoro di copiatura e di archivio

Per sopperire a questa spesa si provvede con la diminuzione di dieci posti di vicesegretario a lire 2000, che erano stati stabiliti nel precedente disegno di legge, approvato dal Senato. Questo provvedimento mira a togliere, o almeno ad alleviare, uno degli inconvenienti lamentati da tutti i rettori, che proviene dal crescere continuo dei lavori di copiatura, di ordine ed in genere del lavoro di archivio, ed anche l'inconveniente che si verifica nelle segreterie universitarie per la mancanza della categoria di impiegati d'ordine. Questo provvedimento mira ad eliminare gli indicati inconvenienti, nell'urgenza del momento, certo in modo efficace e molto economico e di più segna una via di riforme d'indole finanziaria molto utile e nella quale si può raccomandare di procedere innanzi animosamente, perchè essa conduce a semplificare molto il funzionamento degli uffici e a diminuirne la spesa.

Le segreterie universitarie hanno bisogno di un completo e radicale riordinamento, tanto nella costituzione dei vari servizi, quanto nelle categorie degli impiegati ed anche rispetto alle condizioni ed ai miglioramenti necessari della carriera degli impiegati stessi.

L'Ufficio centrale, mentre raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge col l'emendamento di cui ho parlato, non può a meno di riconoscere l'urgenza di provvedere con un progetto completo al riordinamento delle segreterie universitarie ed anche ad una giusta equiparazione della carriera e delle condizioni degli impiegati a quelle delle altre Amministrazioni dello Stato. Fa quindi vivissima istanza all'onorevole ministro perchè voglia presentare alla discussione del Parlamento un progetto che provveda a queste esigenze e, nello stesso tempo, metta le segreterie universitarie in condizione di poter operare in quel modo e con quella efficacia che vogliono le attuali condizioni dei servizi.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Io speravo di sentire dal relatore dell'Ufficio centrale quando il presente progetto sarebbe andato in vigore. Dico questo,

perchè gli articoli, che erano cinque, sono divenuti quattro, e perchè nel fascicolo, che pubblica tanto il testo approvato dal Senato in giugno, quanto quello modificato dalla Camera, accanto all'art. 5 non vi è la solita parola « identico ». Dunque io desidero sapere se questo art. 5, il quale fissava la data dell'esecuzione della legge, è soppresso o rimane. E, se è soppresso, quando il ministro crede di mandare in atto il presente disegno di legge? È uno schiarimento necessario, che io domando alla sua cortesia.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Senato ha sempre dimostrato il più vivo interesse per le Università; ne abbiamo una nuova prova in ciò che testè ha detto il relatore dell'Ufficio centrale, onorevole Camerano.

È vero: nelle nostre Università la funzione scientifica è adempiuta con grande soddisfazione e possiamo dire con gloria del nostro paese, chè la scienza italiana non è inferiore a quella delle maggiori nazioni del mondo. Anche la funzione didattica delle Università in questi ultimi anni ha progredito assai. Io posso anzi annunziare al Senato che l'applicazione esatta della legge 19 luglio 1909 ha avuto benefici effetti. Ma pur troppo io non posso dare al Senato informazioni interamente buone intorno all'andamento amministrativo delle nostre Università. In questa materia si trovano spesso lacune, talvolta errori e talvolta anche colpe. Si sta ora provvedendo ad indagini ed a sistemazioni negli uffici, mediante l'opera attiva ed intelligente di un ispettore; ma è necessario che la vita amministrativa delle nostre Università sia rinvigorita e in parte rinnovata.

Le disposizioni del disegno di legge che è dinanzi al Senato apporteranno soltanto un lieve miglioramento, inquantochè aumentano lo stipendio dell'ultima categoria di impiegati, sopprimendo la classe a lire 1500. Un altro miglioramento sarà pure portato dall'emendamento che noi approviamo, perchè riducendo il numero dei segretari di ultima classe, si viene indirettamente a migliorare la loro condizione procurando una promozione più rapida alla classe superiore.

La Commissione del Senato chiede che si presenti un disegno di legge per rendere più vigorosa la funzione amministrativa delle nostre Università. A questo il ministro ha già pensato. Nelle segreterie delle nostre Università è necessario che siano pochi impiegati di concetto che dirigano l'andamento amministrativo, ma poi è necessario un grandissimo numero di impiegati che sappiano copiare diligentemente. Oggi invece abbiamo quasi unicamente dei laureati, i quali debbono stare tutto il giorno a copiare classificazioni, certificati, ecc.; onde si riscontra un certo disordine. Le 20 mila lire messe a disposizione dei rettori per i lavori di copisteria rappresentano già un progresso; ma un disegno di legge organico che migliori dalle basi tutto l'ordinamento delle segreterie delle nostre Università è già stato studiato dal Ministero della pubblica istruzione, il quale attende soltanto che siano rimosse le difficoltà d'ordine finanziario che si sono presentate. Io mi auguro che queste difficoltà possano essere facilmente e presto superate, in modo che il Senato possa un'altra volta occuparsi, con la sua alta competenza ed autorità, delle nostre Università. (Approvazioni).

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Sarei grato all'onorevole ministro se volesse rispondere alla domanda, che gli ho diretta.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Prego l'onor. senatore De Cesare di scusarmi, se non ho risposto alla sua osservazione. Poichè l'articolo, al quale essa si riferiva, è sospeso, la legge andrà in vigore, secondo le norme consuete, cioè quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DE CESARE. E quei segretari che attendevano un beneficio da quella disposizione?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Saranno beneficiati indirettamente. E poi, onor. senatore De Cesare, parecchi di questi segretari di ultima classe passano agli uffici scolastici e taluno anche al Ministero.

Apprezzo, ad ogni modo, la generosità del pensiero dell'onor. senatore De Cesare per questi modesti funzionari.

DE CESARE. Ringrazio.

CAMERANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'onorevole ministro e mi auguro che le difficoltà finanziarie, che si oppongono alla presentazione del disegno di legge per il completo riordinamento delle segreterie universitarie, possano essere presto rimosse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione sugli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, di cui alla tabella *H* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, è modificato in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Sarà stabilito dal ministro della istruzione pubblica, di accordo col ministro del tesoro il modo di erogazione della somma di lire 20,000, stanziata nella tabella *A*, e destinata a spese per lavori di copiatura e servizi d'ordine.

(Approvato).

Art. 2.

Ai ruoli organici del personale di segreteria delle Regie scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e Roma, della Regia scuola superiore politecnica di Napoli, del Regio Istituto tecnico superiore di Milano, della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano e delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino sono sostituiti i ruoli organici di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, d'ufficio o sopra domanda, da uno od altro ruolo gl'impiegati di segreteria degli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'articolo precedente, purchè il trasferimento avvenga a posti che abbiano parità di grado.

È pure in facoltà del ministro di trasferire d'ufficio, ed unicamente nell'interesse del servizio, gl'impiegati appartenenti ai ruoli del personale di segreteria degl'Istituti suddetti nel ruolo del personale delle segreterie universitarie, e viceversa.

Il passaggio deve essere sempre compensato mediante trasferimento in senso inverso di un impiegato di pari grado.

(Approvato).

Art. 4.

Per provvedere alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà portata in aumento al capitolo 145 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 la somma di lire 15,950.

Tale aumento sarà compensato con una economia di ugual somma sul capitolo 148 dello stesso bilancio.

Alle variazioni di cui nel presente articolo verrà provveduto con decreto del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Ruolo del personale delle Segreterie universitarie.

3 Direttori di 1ª classe a lire 6,000	L.	18,000
5 » » 2ª » » 5,000	»	25,000
5 » » 3ª » » 4,500	»	22,500
20 Segretari di 1ª classe a lire 4,000	»	80,000
19 » » 2ª » » 3,500	»	66,500
18 » » 3ª » » 3,000	»	54,000
24 Vice-segretari di 1ª classe a lire 2,500	»	60,000
27 » » 2ª » » 2,000	»	54,000
Per lavori di copiatura e servizi d'ordine	»	20,000
Rimunerazione a due impiegati della Università di Torino incaricati del servizio di segreteria del collegio <i>Carlo Alberto</i>	»	1,200
Rimunerazione ad un impiegato di ogni Università incaricato del servizio di economato e cassa (16 a lire 400)	»	6,400
	L.	<u>407,600</u>

(Approvato).

Ruoli organici del personale di segreteria delle Regie Scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e di Roma, della Regia Scuola superiore politecnica di Napoli, del Regio Istituto tecnico superiore di Milano, della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano e delle Regie Scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Bologna.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
1 Vice-segretario	> 2,500	> 2,500	
1 Vice-segretario	> 2,000	> 2,000	
				8,000

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma.

1 Segretario	a L. 4,000	L. 4,000	
1 Segretario	> 3,000	> 3,000	
1 Vice-segretario	> 2,500	> 2,500	
1 Vice-segretario	> 2,000	> 2,000	
Rimunerazione al funzionario di Segreteria incaricato del servizio di economato e di cassa		500	
				12,000

Scuola superiore politecnica di Napoli.

1 Segretario	a L. 4,000	L. 4,000	
1 Segretario	> 3,000	> 3,000	
1 Vice-segretario	> 2,500	> 2,500	
3 Vice-segretari	> 2,000	> 6,000	
				15,500

Istituto tecnico superiore di Milano.

1 Segretario	a L. 3,000	L. 3,000	
1 Vice-segretario	> 2,500	> 2,500	
2 Vice-segretari	> 2,000	> 4,000	
				9,500

Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano.

1 Segretario	a L. 3,000	> 3,000	
1 Vice-segretario	> 2,000	> 2,000	
				5,000

Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Milano.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
2 Vice-segretari	> 2,000	> 4,000	
				7,500

Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
1 Vice-segretario	> 2,000	> 2,000	
				5,500

Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
1 Vice-segretario	> 2,000	> 2,000	
				5,500

L. 68,500

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori Rolandi-Ricci avv. Vittorio, e Salmoiraghi ing. Angelo, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Salmoiraghi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor ing. Angelo Salmoiraghi, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Arrivabene e Bonasi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Salmoiraghi è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor ing. Angelo Salmoiraghi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di una relazione.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale (Udine) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 8,567.89 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli, concernenti spese facoltative, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 ». (N. 748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 8,567.89 verificatesi nelle assegnazioni

di alcuni capitoli, concernenti spese facoltative, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 748).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4002.77, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 24: « Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4565.12, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 87: « Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali nelle provincie venete e di Mantova », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 ». (N. 749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 749).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 547.07 iscritta al capitolo n. 255-*ter* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 20: « Genio civile, provvista, trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874) », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegno verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,339.47 iscritta al capitolo n. 255-*quater* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 23: « Indennità per incarichi o studi diversi al personale di altri Ministeri », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,473.48 iscritta al capitolo n. 255-*quinquies* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 33: « Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie fimate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali

- Spese per il servizio delle Regie Trazzere », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2.40 iscritta al capitolo n. 255-*sex*. - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42: « Opere idrauliche di 1ª categoria. Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,854.63 iscritta al capitolo n. 255-*sept.* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 45: « Opere idrauliche di 2ª categoria. Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,526.25 iscritta al capitolo n. 255-*octies* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 47: « Opere idrauliche di 2ª categoria. Fitti e canoni (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-1910 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 13.40, iscritta al capitolo n. 255-*non.* -

Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 50: « Spese per servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9.00 inscritta al capitolo n. 255-*decies* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 51: « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-1910 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,172.06 inscritta al capitolo n. 255-*und.* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60: « Manutenzione e riparazione dei porti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 18,432.81 inscritta al capitolo n. 255-*duod.* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61: « Escavazione dei porti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,665.88 inscritta al capitolo n. 255-*terd.* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 65: « Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 769.84 inscritta al capitolo n. 255-*xiv* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 79: « Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova. Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,275.12 inscritta al capitolo n. 255-*xv* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80: « Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova. Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23,152.44 inscritta al capitolo n. 255-*xvi* - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 83: « Spese per servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti nelle provincie Veneto

c di Mantova », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,682.28 inscritta al capitolo n. 255-xvii - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 86: « Escavazione dei porti nelle provincie Venete », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 56.42 inscritta al capitolo n. 255-xviii - Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 87: « Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-10 e retro - per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 750).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 115,727.68 (lire centoquindicimilasettecentoventisette e centesimi sessantotto) sull'assegnazione del capitolo n. 3: « Approvvigionamenti e magazzini - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 247,490.54 (lire duecentoquarantasettemilaquattrocentonovanta e centesimi cinquantaquattro) sull'assegnazione del capitolo n. 4: « Approvvigionamenti e magazzini - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 824,602.60 (lire ottocentoventiquattromilaseicentodieci e centesimi sessanta) sull'assegnazione del capitolo n. 6: « Movimento e traffico - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 335,455.36 (lire trecentotrentacinquemilaquattrocentocinquantacinque e centesimi trentasei) sull'assegnazione del capitolo n. 7: « Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumula-

tivo » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4,126.18 (lire quattromilacentoveitisei e centesimi diciotto) sull'assegnazione del capitolo n. 9: « Servizio commerciale e controllo prodotti - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 13,393.34 (lire tredicimilatrecentonovantatre e centesimi trentaquattro) sull'assegnazione del capitolo n. 10: « Servizio della navigazione - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 165,411.99 (lire centosessantacinquemilaquattrocentoundici e centesimi novantanove) sull'assegnazione del capitolo n. 11: « Servizio della navigazione - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 527.43 (lire cinquecentoventisette e centesimi quarantatre) sull'assegnazione del capitolo n. 13: « Servizio della navigazione - Indennizzi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 68,692.62 (lire sessantottomilaseicentonovantadue e centesimi sessantadue) sull'assegnazione

del capitolo n. 14: « Servizio della navigazione - Ancoraggio e spese portuali » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 663,041.04 (lire seicentosessantatremilaquarantuna e centesimi quattro) sull'assegnazione del capitolo n. 15: « Noleggio di piroscafi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,841,114.85 (lire duemilioniottocentoquarantunmilacentoquattordici e centesimi ottantacinque) sull'assegnazione del capitolo n. 17: « Servizio della trazione e del materiale rotabile - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 126,922.59 (lire centoventiseimilanovecentoventidue e centesimi cinquantanove) sull'assegnazione del capitolo n. 18: « Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 419,734.37 (lire quattrocentodiciannovemilasettecentotrentaquattro e centesimi trentasette) sull'assegnazione del capitolo n. 19: « Servizio del mantenimento e sorveglianza - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 171,794.14 (lire centosettantunmilasettecentonovantaquattro e centesimi quattordici) sull'assegnazione del capitolo n. 21: « Manutenzione della linea » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 22,889.87 (lire ventiduemilaottocentottantanove e centesimi ottantasette) sull'assegnazione del capitolo n. 22: « Navigazione dello stretto di Messina - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 18,588.06 (lire diciottomilacinquecentottantotto e centesimi sei) sull'assegnazione del capitolo n. 23: « Navigazione dello stretto di Messina - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 83,094.68 (lire ottantatremilanovantaquattro e centesimi sessantotto) sull'assegnazione del capitolo n. 26: « Imposte e tasse » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 400,888.48 (lire quattrocentomilaottocentottantotto e centesimi quarantotto) sull'assegnazione del capitolo n. 27: « Contributo al fondo pensioni e sussidi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 46,337.67 (lire quarantaseimilatrecentotrentasette e centesimi sessantasette) sull'assegnazione del capitolo n. 28: « Spese per assegni e indennità diverse al personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 542,878.54 (lire cinquecentoquarantaduemilatrecentosettantotto e centesimi cinquantaquattro) sull'assegnazione del capitolo n. 31: « Oblazioni e sussidi al personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 28,112.71 (lire ventottomilacentododici e centesimi settantuno) sull'assegnazione del capitolo n. 33: « Spese per il servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 63,581.28 (lire sessantatremilacinquecentottantuna e centesimi ventotto) sull'assegnazione del capitolo n. 34: « Spese giudiziali e contenziose » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 741,834.89 (lire settecentoquarantunmilaottocentotrentaquattro e centesimi ottantanove) sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infor-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1912

tuni » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 19,177.63 (lire diciannovemilacentosettantasette e centesimi sessantatre) sull'assegnazione del capitolo n. 38: « Spese per la sorveglianza dei trasporti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,818,922.05 (lire un milione ottocentodiciottomilanovecentoventidue e centesimi cinque) sull'assegnazione del capitolo n. 41: « Spese eventuali » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 52,186.89 (lire cinquantaduemilacentottantasei e centesimi ottantanove) sull'assegnazione del capitolo n. 42: « Servizi accessori ad impresa od in economia » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 153,098.16 (lire centocinquantatremilanovantotto e centesimi 16) sull'assegnazione del capitolo n. 45: « Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 835,512.66 (lire ottocentonovantacinquemilacinquecentododici e centesimi sei) sull'assegnazione

zione del capitolo n. 49: « Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 5,254,614.59 (lire cinquemilioniduecentocinquantaquattromilaseicentoquattordici e centesimi cinquantanove) sull'assegnazione del capitolo n. 64: « Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3,706,674.35 (lire tremilionisettecentoseimilaseicentosestantaquattro e centesimi trentacinque) sull'assegnazione del capitolo n. 66: « Lavori in conto patrimoniale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del bilancio delle poste e dei telegrafi approvato ieri, e dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Per la presentazione di alcuni progetti di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Prego il Senato di voler consentire che il Governo, dopo la chiusura della seduta, possa presentarsi alla

Presidenza alcuni disegni di legge, che ora si stanno votando nell'altro ramo del Parlamento, disegni di legge intesi a sistemare il bilancio per l'esercizio in corso, e che rispondono quindi a necessità amministrative improrogabili.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro del tesoro domanda che sia consentito al Governo di presentare all'ufficio di Presidenza, dopo la chiusura della seduta, alcuni disegni di legge di carattere urgente.

Se non vi sono osservazioni, questa preghiera s'intenderà accolta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Arrivabene.

Bacelli, Balenzano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Caetani, Caldesi, Camerano, Canevaro, Carafa, Caravaggio, Caruso, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Carretto, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Collobiano.

Fabrizi, Falconi, Fill-Astolfone, Fiocca, Frascara.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazzolani, Mele, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Paternò, Petrella, Pigorini, Polacco.

Riberi, Riolo, Roux.

San Martino Eurico, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scillanà, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tasca-Lanza, Taverna, Tecchio, Todaro, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Viganò.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	97
Favorevoli	90
Contrari	7

Il Senato approva.

Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti	97
Favorevoli	91
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari:

Senatori votanti	97
Favorevoli	87
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 8,567.89 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli concernenti spese facoltative dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	97
Favorevoli	89
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 78,972.55 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1912

del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	97
Favorevoli	89
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,845,926.64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	97
Favorevoli	89
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento della spesa straordinaria consuntivata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-1913 al 1920-1921 (N. 738):

Stanziamiento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano (N. 737);

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912 (N. 751);

Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale (Udine) (N. 755);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 10 aprile 1912 (ore 10.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXXV.

TORNATA DEL 30 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* (pag. 7793) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 7793, 7794, 7812, 7813) — *Giuramento del senatore Barinetti* (pag. 7794) — *Discussione del disegno di legge: «Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1920-21»* (N. 738) — *Nella discussione generale parlano i senatori Cadolini* (pag. 7795, 7798), *Bettoni, relatore* (pag. 7798), *Mazziotti* (pag. 7699) e *il ministro dei lavori pubblici* (pag. 7797, 7800) — *Chiusa la discussione generale, senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge* (pag. 7801) — *Giuramento del senatore Rolandi-Ricci* (pag. 7800) — *Comunicazione del ministro dei lavori pubblici* (pag. 7809) — *Discussione del disegno di legge: «Stanziamiento di un fondo di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano»* (N. 737) — *Parlano i senatori Malvezzi* (pag. 7810, 7811), *Melodia, relatore* (pag. 7810) e *i ministri della pubblica istruzione* (pag. 7811) e *del tesoro* (pag. 7811) — *Per il disastro ferroviario di Melzo; parole del senatore De Cesare* (pag. 7812) e *dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici* (pag. 7812) — *Senza discussione si approvano i disegni di legge: «Stanziamiento straordinario di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912»* (N. 751) (pag. 7813); «*Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale (Udine)*» (N. 755) (pag. 7813) — *Sull'ordine del giorno parlano il Presidente* (pag. 7814), *i senatori Blaserna* (pag. 7813, 7814, 7816), *Dini* (pag. 7814, 7816), *Astengo* (pag. 7815), *Cadolini* (pag. 7815) e *i ministri della pubblica istruzione* (pag. 7814) e *del tesoro* (pag. 7814, 7816).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore chiede congedo di un mese per motivi di ufficio pubblico.

Non facendosi osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. A seconda di quanto fu stabilito ieri, il ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza, dopo terminata la seduta del Senato, i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12.

Tutti questi disegni di legge, della cui presentazione do atto al ministro del tesoro, saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, avente per oggetto: « Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156 mila per l'indennizzo al comune di Milazzo e spese relative ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo di-

segno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Giuramento del senatore Barinetti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Alfonso Barinetti, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Vacchelli e Cadolini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Barinetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor avv. Alfonso Barinetti del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aumento del limite massimo della annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e marina per l'esercizio finanziario 1911-1912 e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-1913 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1911-1912, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente;

Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile;

Assegnazione straordinaria di lire 90 mila da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della Basilica di San Paolo in Roma;

— Stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915 per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti in Milano.

Pregherei il Senato di volere inviare questi disegni di legge alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno inviati alla Commissione di finanze.

Discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1920-21 » (N. 738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1920-921 ».

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 738).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Innanzi tutto debbo fare una osservazione di forma.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, all'art. 2, cita una tabella, ma la tabella nello stampato non c'è.

Ora, non si comprende per qual ragione non sia stata riprodotta l'intera proposta, svolta con tanta cura nella relazione, compresa pure la tabella che delle disposizioni contenute nel disegno di legge costituisce la parte sostanziale.

Io appartenni per non pochi anni, quasi trenta, alla Camera dei deputati e, per quanto ricordo, posso assicurare che mai ho visto un fatto di questo genere.

BETTONI, *relatore*. Ma la tabella è unita al disegno presentato dal ministro.

CADOLINI. È a tutti noto, come osserva l'onorevole relatore, che la tabella è annessa al progetto presentato dal ministro, ma non è giusto pretendere che ogni senatore, quando riceve la relazione di un disegno di legge, debba poi andare a cercare nell'immane cumulo degli stampati, quello contenente la proposta ministeriale per poter conoscere il testo completo di tutte le disposizioni contenute nel disegno stesso. Si pretende troppo, si pretende l'impossibile, e ciò appare quando si tenga conto della quantità degli stampati che ogni giorno ci sono distribuiti.

Mi permetto di dirlo all'onorevole relatore, nella speranza che questo inconveniente non abbia più a verificarsi per l'avvenire.

Se le tabelle non si ristampano nelle relazioni delle Commissioni, per ragioni di economia, è lecito osservare che si tratta di una economia molto piccola, che tuttavia nuoce al decoro del Senato.

E su questo argomento non ho altro da aggiungere.

Passo all'esame delle proposte che ci stanno dinanzi.

Il disegno di legge concerne l'importante costruzione di molte strade ordinarie. Quella delle strade è questione vitale, perchè senza di esse non è possibile lo svolgimento e l'incremento della ricchezza agraria.

Ora, noi abbiamo parecchie leggi con le quali

molto saggiamente fu decretata la costruzione di molte strade, ma queste non furono ancora costruite e neppure iniziate. E non furono costruite, non già per mancanza di fondi, perchè per le opere stradali noi troviamo nel consuntivo nientemeno che 26 milioni di residui, il che significa che, mentre furono fatti gli stanziamenti per le opere che si dovevano compiere, queste non furono nemmeno cominciate.

La questione delle vie ordinarie assume poi una importanza straordinaria per quanto riguarda le Calabrie.

Sono già parecchi anni che si è votata una legge con la quale si destinava una egregia somma alla costruzione, per opera dello Stato, delle strade comunali in quelle provincie; ma invano: non furono neppure iniziati i lavori.

E perchè? Il Senato non ignora quale ne fu la causa.

Tutti i ministri, che si sono succeduti ai lavori pubblici, a cominciare dal compianto Giannurco, han sempre detto che quelle strade non si potevano costruire, perchè mancava il personale tecnico occorrente.

Ma ormai sono trascorsi sei anni e questa del personale è una difficoltà che si poteva e si doveva risolvere. E si poteva risolvere in molti modi.

Per accrescere il personale del Genio civile si pretende che i concorrenti subiscano un esame, mentre sarebbe tanto più semplice ed agevole farne la scelta aprendo il concorso per titoli.

In simili concorsi un ingegnere il quale siasi distinto nella laurea, abbia già eseguito delle opere, e fatte buone pubblicazioni, può essere giudicato idoneo e degno di essere ascritto al corpo del Genio civile: Perchè ricorrere proprio agli esami? Anche gli ingegneri i quali hanno conseguito la laurea riportando cento punti su cento, perchè dovrebbero sottoporsi ad un nuovo esame? Essi non si vogliono umiliare!

L'unico sistema dunque è quello di scegliere in seguito a concorso per titoli. Nè si possono spiegare le esitanze del Ministero dei lavori pubblici, quando si ricordi che le società ferroviarie nella scelta degli ingegneri seguivano il solo criterio dei documenti universitari.

Il Ministero, è vero, ha adottato un utile provvedimento, quello cioè di aumentare alcuni

stipendi del personale del Genio civile. Tale aumento avrebbe dovuto essere un incoraggiamento per richiamare i giovani concorrenti. Se non che lo sviluppo dei lavori d'ogni natura fa sì che gli ingegneri siano molto ricercati; e le nuove industrie che si propagano ogni di più, fanno concorrenza al Governo offrendo ai giovani laureati remunerazioni molto maggiori di quelle che offre lo Stato, e anche più rapide carriere.

Ma, quando si tratta delle strade comunali, si può anche servirsi degli ingegneri liberi esercitanti. Alle volte si sono anche dati in appalto i progetti delle strade comunali un tanto per chilometro, secondo le maggiori o minori difficoltà del terreno. Bisogna che questa questione sia sollecitamente studiata e finalmente, dopo tanti anni, risolta.

Io perciò prego l'on. ministro, il quale con tanta attività e tanta intelligenza si dedica a tutti i servizi dipendenti dal suo Dicastero, a prendere a cuore questa questione delle strade rotabili, e a trovar modo di superare con provvedimenti semplici quanto energici, il singolare ostacolo del personale.

Non ho bisogno di ripetere, che il Leroy Beaulieu scrisse, che « senza strade o con poche strade, non può crescere nè la ricchezza nè la popolazione »; nè di ricordare che la Francia, dopo aver tardato ad obbedire a questa verità, ed a comprendere che nell'Algeria non progredivano nè l'agricoltura, nè le altre industrie per la deficienza delle strade, finalmente comprese la somma verità, e il Parlamento francese non esitò a decretare la spesa di trecento milioni per le strade rotabili d'ogni specie. Questo fu il provvedimento decisivo per lo sviluppo della ricchezza algerina.

Ora, l'Italia ha dato prova di volere le strade, però da sei anni indugia dinanzi alla deficienza degli ingegneri. Ma di ingegneri ce ne sono molti e valorosi; offrite la compilazione dei progetti un tanto per chilometro, e troverete i concorrenti. Del resto, anche gli ingegneri liberi esercitanti del luogo, che conoscono e la natura dei terreni e i bisogni della popolazione, potrebbero essere sufficienti.

Non voglio aggiungere altro; raccomando solo vivamente all'on. ministro questa questione e lo prego di fare in maniera, che io non debba più tornare su questo argomento.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Cadolini che ha tanta, e da tutti riconosciuta, competenza in queste questioni che attengono ai lavori pubblici è tornato ancora una volta sulla questione delle strade rotabili, che egli ha giustamente dichiarato essere uno dei massimi problemi. Ma egli stesso nella sua equanimità deve riconoscere che da troppo poco tempo questo problema è specialmente trattato, perchè possa sperarsi in una immediata soluzione.

Per quanto non sia questa la sede più adatta per una discussione su questo argomento, giacchè ora esaminiamo un disegno di legge relativo all'aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici, mi valgo volentieri dell'occasione offertami dall'onor. Cadolini, per confermarli che io sono sinceramente persuaso dell'importanza grandissima del problema, come lo sono anche dei profondi studi che egli ha fatti sull'argomento. Io gli ho promesso privatamente, e gli prometto ancora davanti al Senato, che esaminerò le sue proposte, le sue idee, e ne terrò il debito conto nell'ulteriore studio che è mio proposito fare di un così importante problema.

Quanto alla questione degli esami, essa è generale, non particolare ai concorsi degli ingegneri. È sistema della nostra Amministrazione che i concorsi siano fondati sopra l'esame. Le osservazioni fatte dall'onor. Cadolini sono certamente importanti ed acute. La laurea costituisce, è vero, un valido titolo di capacità, ma questa è una questione generale che si può fare per tutti i concorsi, non particolarmente per i concorsi degli ingegneri, e che, ad ogni modo, implica l'altra questione se i sistemi di esami che vigono nei nostri Istituti superiori siano sufficienti ad accertare nei concorrenti le speciali attitudini che possano occorrere nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Dunque la questione relativa agli ingegneri che sono assunti dal Ministero dei lavori pubblici non può essere risolta in modo diverso da quello seguito da tutte le altre Amministrazioni dello Stato. Nella Magistratura, ad esempio, malgrado non vi si possa entrare se non muniti della laurea in legge, si richiedono

non soltanto esami per l'ammissione, ma anche per l'abilitazione alle funzioni, e, nonostante si siano di recente introdotte molte modificazioni nell'ordinamento giudiziario, non si sono punto soppressi gli esami che si richiedono per entrare nella Magistratura.

Dunque la questione è generale e non particolare agli ingegneri che occorrono all'Amministrazione dei lavori pubblici. Certo, quella che fu detta la crisi degli ingegneri deve essere in un modo o nell'altro superata e nello studio degli opportuni provvedimenti non sarà male anche esaminare se, almeno per alcune funzioni non principali, o in altre determinate circostanze si possa eventualmente scostarsi dal sistema degli esami.

Quanto all'altro concetto svolto dall'onorevole Cadolini, di affidare l'incarico di determinati lavori a liberi professionisti, involge anch'esso una questione troppo grave. Dobbiamo infatti tener presente che quando, per far fronte ad alcune improvvise o speciali esigenze dell'Amministrazione, si è dovuto ricorrere a personale straordinario, si è quasi sempre verificato che questo, una volta in servizio, non ha mirato che all'organico, facendone la finalità immediata della sua azione, diretta solo a conseguire l'intento di entrare a far parte stabilmente dell'Amministrazione dello Stato. Quindi anche la proposta di affidare speciali incarichi a liberi professionisti merita prudente esame; io non disconosco che in alcune circostanze possa essere adottata, come suggerisce l'onor. Cadolini; ma ritengo si debba procedere con molta cautela in questa via, per le ragioni che ho esposte.

L'onor. Cadolini fece anche una giusta osservazione relativa ai residui; ma io debbo fargli notare come essi, in questi ultimi tempi, siano andati sempre diminuendo, il che significa che, da un po' di tempo, si è dato maggior impulso ai lavori.

Assicuro l'onor. Cadolini che è mio proposito di spingere con la maggiore energia l'esecuzione dei lavori, e, se ancora i risultati da me vagheggiati non sono stati raggiunti, ciò dipende in gran parte dal fatto che per conseguirli bisogna risolvere a sua volta anche il problema del personale con provvedimenti, i quali importano aggravii del Tesoro. Ma il raggiungimento di questo fine è mio pensiero

costante, e poichè mi sono convinto che alla risoluzione dei problemi bisognerà pur venire, confido di poter presto presentare al Parlamento proposte legislative, specialmente in ordine al personale del Genio civile, che è elemento essenziale per poter spingere alacramente la esecuzione dei lavori pubblici: il che rappresenta non solo una necessità dello Stato, ma anche un impegno morale, perchè con tante leggi che hanno autorizzato lavori non ancora eseguiti e pur tanto attesi dalle popolazioni, queste non sanno spiegarsi come queste leggi non siano state attuate e perchè non siano mantenute le promesse, che esse hanno trovato solennemente fatte da Governi e dal Parlamento.

Stia sicuro l'onor. Cadolini che i sentimenti che hanno ispirato le sue parole sono anche i miei ed io terrò grandissimo conto dei suoi suggerimenti e dei suoi consigli.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. L'onor. Cadolini ha accusato il relatore di non aver preteso che la tabella fosse unita anche alla relazione della Commissione di finanze. Ora, se questo fosse un caso singolare, che avvenisse per la prima volta, egli avrebbe ragione di accusare il relatore di longanimità per questo eccesso di economia, ma da qualche tempo a questa parte è abitudine che, quando la relazione del Ministero porta la tabella, ed è stata distribuita quasi contemporaneamente a quella della Commissione, non si ristampa la tabella medesima. Se questa sia buona o cattiva consuetudine non giudico, ma spero che, dal momento che questa è consuetudine di quest'ultimi tempi (in omaggio ad un principio di economia, che potrà esser anche ritenuto grettezza), l'egregio amico Cadolini mi vorrà concedere per lo meno le attenuanti. (*Approvazioni - Ilarità*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Quello che io ho detto l'ho detto come protesta...

PRESIDENTE. Il regolamento non ammette delle proteste...

CADOLINI. Allora mi suggerisca lei, onorevole Presidente, una parola equivalente. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Questo le posso dire, che la

Presidenza e il Presidente terranno in conto le osservazioni da lei fatte.

CADOLINI. ... le quali riguardano la pubblicazione completa dei disegni di legge che sono annessi alle relazioni presentate dagli uffici centrali e dalla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Sta bene.

CADOLINI. La questione da me sollevata, onor. ministro, va considerata con criteri diversi di quelli che ordinariamente regolano la materia.

Io non comprendo come si possa dire che un ingegnere libero esercente, soltanto perchè ha compilato un progetto per conto dello Stato, possa pretendere di essere stabilmente impiegato.

Quando il Governo chiama un ingegnere e lo incarica di eseguire uno studio, e questo studio l'ingegnere compie nel proprio ufficio; e quando poi a lavoro finito egli è stato retribuito convenientemente per la sua prestazione d'opera, come volete che pretenda di diventare impiegato? Il Ministero ricorre a persone estranee al Genio civile, per comporre arbitrati, e per altre svariate missioni; ricorre a scultori per erigere statue, e pretendono forse questi di avere impieghi?

Simili pretese sorgeranno in coloro soltanto che sieno chiamati a servire in un ufficio, e come tali ricevano uno stipendio.

Del resto, già abbiamo avuto degli esempi in questa materia. Quando si costrussero le strade obbligatorie in virtù della legge 30 agosto 1868, non si ebbero scrupoli di questo genere; si chiamarono degli ingegneri, si fecero lavorare, e poi si licenziarono quando si credette di non averne più bisogno.

Onorevole ministro, non abbia timori, perchè alla fine dell'opera nessuno potrà far valere diritti che non ha.

Voi ordinate un progetto, lo pagate, e basta. Nè ci saranno certo ministri i quali cederanno alle pretese degli ingegneri liberi esercenti di essere nominati impiegati dello Stato, mentre i funzionari dei corpi tecnici sono nominati per concorso.

Quanto alla retribuzione, è anche facile determinarla, su proposta dell'ingegnere capo, un tanto per chilometro.

Ho già detto per quali ragioni non convenga

pretendere che i concorrenti al corpo del Genio civile debbano subire esami.

I concorsi si dovrebbero fare per titoli. Un ingegnere concorrente può presentare il diploma di laurea; può presentare le pubblicazioni da lui fatte, i certificati della cooperazione a determinate costruzioni, le relazioni sui lavori da lui diretti; e chi presenta titoli di tale natura, sarà certamente più ampiamente apprezzato, sotto tutti i rapporti, meglio che in seguito all'esperimento degli esami; i quali poi non potrebbero versare se non sopra le materie insegnate nella scuola di applicazione e sulle quali i concorrenti hanno già dato l'esame.

È desiderabile che l'onorevole ministro s'impegni a sollecitare in qualche modo la compilazione dei progetti, perchè senza di questi non si arriva a nulla.

L'onorevole ministro ha detto che i residui vanno scemando: sì, vanno scemando, sul risultato complessivo del bilancio, ma per quanto riguarda le strade non è così. Dico questo perchè, dopo aver esaminato con attenzione i consuntivi, ho pure trovato che vi sono molte spese non pagate e non messe nei residui.

Per esempio, nella colonna dello stanziamento è segnata una somma di quattro milioni, poi nella colonna dei pagamenti mezzo milione, e nella colonna dei pagamenti da farsi per somme impegnate sono segnati tre milioni. Ora è lecito domandare, ma questi non sono altrettanti residui? e cioè residui che in un'altra forma si nascondono, perchè sono pagamenti sospesi? Forse saranno somme dovute alle provincie, ma intanto per il bilancio sono residui anche questi.

I consuntivi, che destano molto interesse in chi si occupa di tale materia, portano in alcuni capitoli stanziata una somma, e poi con una nota si dice: di questa somma se ne tosse una parte per questo, un'altra parte per quest'altro scopo; di guisa che facendo lo studio comparativo, si trova che le somme registrate nei singoli capitoli dei consuntivi, non sono più paragonabili con quelle stanziato nei capitoli stessi degli stati di previsione.

E questo inconveniente non riguarda solo il bilancio dei lavori pubblici, ma anche altri bilanci, e chi si occupa dei consuntivi deve dire che essi sono la negazione della regola

rità. Sarebbe assai meglio che nei preventivi si stanziassero somme maggiori, le quali in parte andassero poi in economia, piuttosto che seguitare tutto l'anno a decretare tenui storni da un capitolo all'altro e minime eccedenze d'impegni.

Comprendo che non è ora il momento di sollevare questa questione; ma siccome l'osservazione è applicabile al bilancio dei lavori pubblici, non ho potuto a meno di farne qualche cenno.

Dopo ciò, non ho altro da dire, e confido che l'onorevole ministro, per quanto riguarda le strade, vorrà dare gli affidamenti richiesti.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Non mi trattengo sul desiderio espresso dall'onor. Cadolini, desiderio che io trovo perfettamente giusto.

A me non sembra che si possa con piena cognizione, addivenire al voto su un disegno di legge quando ad esso non sia alligata la tabella che ne fa parte integrante.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. La tabella c'è nel disegno ministeriale.

MAZZIOTTI. È vero, ma non v'è nella relazione della Commissione di finanze, ed a me pare conveniente, come giustamente diceva il senatore Cadolini, che d'ora innanzi si uniscano alle relazioni di essa anche le tabelle, come si fa nella Camera elettiva. Tanto più che l'economia è irrisoria, perchè una volta che la tipografia ha fatto la composizione della tabella, non si viene a risparmiare che un po' di carta.

L'on. Cadolini poi ha colto l'occasione da questo disegno di legge per esprimere ancora una volta il giusto suo voto di ulteriori costruzioni di strade rotabili allo scopo di migliorare le comunicazioni specialmente nei comuni che ne hanno più bisogno.

Io debbo osservare a questo proposito che il disegno di legge non ha l'intendimento di provvedere alla costruzione di nuove strade, ma di assegnare i fondi necessari al completamento delle strade già decretate.

Le strade, come il Senato conosce assai bene, sono ripartite in varie categorie: strade nazionali, strade provinciali, strade comunali. Per le strade nazionali si tratta qui esclusivamente di lavori di sistemazione e di completamento,

non di nuove strade, le quali non possono essere costruite che in seguito a disposizione legislativa.

In ordine alle strade provinciali di serie, così dette, il disegno di legge, come risulta dalla lettera *d* dell'art. 4, si riferisce esclusivamente al rimborso alle provincie dei fondi da esse anticipati per la costruzione delle strade. Non si tratta di strade che il Governo costruisca, ma di strade costruite dalle provincie col concorso dello Stato, e di rimborsare una parte della spesa alle provincie.

Ciò che sorprende, leggendo il disegno di legge, è che ancora siamo all'esecuzione delle strade decretate dalla legge 1869; cioè di una rete stradale decretata oltre 30 anni fa. Di questo ritardo non va fatto alcun addebito al Governo, perchè non esso ma le provincie le costruiscono; il Governo non fa altro che rimborsare la quota parte della spesa dovuta, quindi l'indugio non gli si può in alcun modo imputare.

Vengono poi le strade comunali obbligatorie. A queste una volta provvedeva — come l'onorevole ministro sa — il Governo, mediante i così detti delegati stradali, che erano funzionari dello Stato e che avevano incarico di fare eseguire i lavori di strade comunali.

Aboliti i delegati stradali, la costruzione di queste strade è rimasta a cura esclusiva dei comuni; quindi si spiega che, ritardando i comuni la costruzione delle strade, non abbiano a percepire quei sussidi che lo Stato deve. Perciò si verificano nel bilancio dei lavori pubblici delle somme considerevoli per residui. Ma anche di questo noi non possiamo fare nessun appunto al Governo, che non ha in ciò alcuna responsabilità nè alcuna diretta ingerenza.

Vengono da ultimo le strade di accesso e le strade dei comuni isolati, e le altre decretate con leggi speciali, come quelle della Basilicata e della Calabria. Qui effettivamente, siccome una parte di queste strade è affidata per la costruzione al Governo, mentre altre sono costruite dai comuni interessati, si nota una deficienza di personale da parte degli uffici del genio civile.

Questi uffici, specialmente in alcune provincie, sono assolutamente sovraccarichi di lavoro, perchè noi facciamo moltissime leggi riguardanti opere pubbliche, ma non diamo al Governo il personale necessario per farle ese-

guire. Bisogna provvedere; e qual'è il modo migliore di provvedere? Si è tentato — e credo anche recentemente e con buon successo — (l'onorevole ministro potrà dirlo con la sua autorità) di adibire ingegneri privati; trattandosi di incarichi i quali hanno un carattere transitorio e temporaneo, può benissimo il Governo con quelle garanzie e con quelle cautele necessarie, trovare il personale adatto per poter disimpegnare queste attribuzioni. In ogni modo quello che interessa, ed in ciò concordo perfettamente con l'onor. Cadolini, è che queste strade abbiano a compiersi con quella sollecitudine che corrisponde ai desiderii delle popolazioni. Credo che questo sia non solo il desiderio dell'onor. Cadolini ed il mio, ma di tutto il Senato.

Rivolgo quindi preghiera all'onor. ministro perchè voglia trovar modo che gli uffici del genio civile siano messi in grado di adempiere alle numerose attribuzioni che sono loro demandate dalle leggi, specialmente in materia di costruzione di strade comunali.

SACCII, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCII, *ministro dei lavori pubblici*. Sono state citate nell'articolo 4 le strade della legge del 1869, ricordate dall'onor. Mazziotti, solo perchè si tratta di liquidare alcune pendenze ad esse inerenti.

Per quanto l'onor. Mazziotti ha detto circa il personale, io ho già prevenuto le sue osservazioni, esponendo al Senato quali ne siano le condizioni generali, ed aggiungendo che io ritengo inevitabile di addivenire a provvedimenti legislativi per risolvere questa questione. Quindi non ho che da ripetere all'onor. Mazziotti, il quale ha aggiunto la sua autorevole voce a quella dell'onor. Cadolini, che io accolgo e riconosco il fondamento delle loro osservazioni e quindi accolgo la loro raccomandazione, della quale terrò il massimo conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Giuramento del senatore Rolandi Ricci.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Vittorio Rolandi Ricci

di cui il Senato ha convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Astengo e Garroni di volerlo introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Rolandi Ricci è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Vittorio Rolandi Ricci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1920-21 ».

Essendo chiusa la discussione generale, procederemo all'esame degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il limite degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 1), è elevato come appresso:

a) per la categoria I del bilancio - Spese effettive - lire 91 milioni per l'esercizio 1912-13, 94 milioni per 1913-14, 97 milioni per 1914-15, 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1915-16 al 1920-21;

b) per la categoria II - Costruzioni di strade ferrate - lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1912-13 al 1920-21.

Cessano coll'esercizio finanziario 1911-12 i prelevamenti dalle assegnazioni di spese per opere straordinarie disposti dagli articoli 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, e 58 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

(Approvato).

Art. 2.

La ripartizione per opere delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sarà regolata dalla tabella A annessa alla presente legge.

Gli stanziamenti per capitoli, tanto delle spese indicate alla lettera a) quanto delle altre

distinte colla lettera b) dell'articolo precedente, verranno determinati in sede di bilancio, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, circa la dimostrazione e la denuncia del movimento dei fondi tra gli articoli nei quali si suddivideranno poi i capitoli del bilancio.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora si rendessero insufficienti gli stanziamenti per spese effettive negli esercizi finanziari 1912-13, 1913-14 e 1914-15 rispetto allo sviluppo assunto dai lavori nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna, il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere ai maggiori pagamenti necessari valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria consentiti dalle vigenti leggi, sino a concorrenza di 9 milioni di lire nell'esercizio 1912-13, di 6 milioni nell'esercizio 1913-14 e di 3 milioni nell'esercizio 1914-15. Delle anticipazioni eseguite il tesoro sarà reintegrato colle disponibilità risultanti sugli stanziamenti degli esercizi dal 1916-17 al 1920-21.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate le seguenti spese da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti di stanziamento stabiliti all'articolo 1 della presente legge:

a) lire 3,000,000 per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e pel compimento e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate, pei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni;

b) lire 520,000 per direzione e sorveglianza dei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali di cui alla precedente lettera a);

c) lire 8,000,000 per la costruzione di ponti e strade nazionali e strade provinciali che si eseguono a cura dello Stato, comprese nella tabella B annessa alla presente legge (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);

d) lire 7,500,000 per concorso dello Stato per le strade provinciali di prima e seconda

serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi all'incontro con la strada Cassia-Orvietana a complemento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle provincie direttamente (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);

e) lire 500,000 per sussidio dello Stato per le strade provinciali di terza serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521 (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e precedenti);

f) lire 450,000 per provvedere al pagamento del concorso governativo in ragione del 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori d'incanalamento delle acque del nuovo Sbauzone (1° e 2° tronco) e in ragione del 25 per cento della spesa occorrente per la riunione in unico collettore di tutti gli altri canali principali esistenti a monte della strada dello Sperone nella bonifica delle paludi di Napoli, di cui all'art. 66 della legge 22 marzo 1900, n. 195;

g) lire 800,000 per illuminazione delle coste, boe, ecc. Costruzione e miglioramento dei manufatti (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 14 luglio 1907, n. 542);

h) lire 3,700,000 per acquisto e riparazione straordinaria di mezzi effossori occorrenti per l'escavazione dei porti;

i) lire 3,300,000 per escavazione straordinaria nei diversi porti del Regno;

k) lire 2,500,000 per impreviste e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi sin qui emanate e per lavori diversi nei vari porti del Regno (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311 e precedenti);

l) lire 8,000,000 per la prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia in Roma (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 6 agosto 1893, n. 458);

m) lire 3,300,000 per lavori di sistemazione del Tevere, opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma e spese even-

tuali per le vertenze inerenti alla concessione di navigazione e lavori (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 2 luglio 1890, n. 6936, e precedenti);

n) lire 6,500,000 per lavori di ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di San Marcellino e la Regia Scuola Politecnica (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 17 luglio 1910, n. 474, 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);

o) lire 1,240,000 per lavori di sistemazione della Biblioteca Nazionale di Napoli;

p) lire 3,000,000 per contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dei nuovi edifici da erigersi a sede del Regio Politecnico di Torino;

q) lire 400,000 per il compimento del fabbricato in Potenza destinato a sede degli uffici governativi (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 9 luglio 1908, n. 445);

r) lire 6,000,000 per le opere marittime nelle provincie calabresi (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 luglio 1910, n. 466 e precedenti);

s) lire 3,000,000 per i lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessarie in conseguenza di alluvioni, piene e frane e per opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dal Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1741, dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);

t) lire 500,000 per concorso dello Stato in misura del 50 per cento nella spesa prevista per la ricostruzione del ponte della Priula lungo la strada da Treviso ad Udine, danneggiato dalle piene del Piave;

u) lire 3,000,000 per sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, delle quali:

pel servizio stradale . . .	L. 2,400,000
pel servizio idraulico . . .	600,000

La spesa rimasta da stanziare nei bilanci dal 1912-13 in avanti, giusta la legge 22 dicembre

1910, n. 919 (n. 12 della tabella C) e precedenti, verrà ripartita come appresso:

servizio stradale	L. 3,100,000
servizio idraulico	731,000
	L. 3,831,000

v) lire 1,000,000 per l'attuazione dei provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 luglio 1910, n. 467, 13 aprile 1911, n. 311, e dal Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1741).

(Approvato).

Art. 5.

La spesa autorizzata dalle leggi 23 luglio 1881, n. 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, n. 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, n. 293 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie è aumentata di lire 15,000,000 per impreviste e maggiori

spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali.

(Approvato).

Art. 6.

Le assegnazioni per la costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 311; 12 marzo 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444, e precedenti, restano modificate in conformità alla tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro del tesoro provvederà, con suo decreto, ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913, le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Ripartizione per opere delle somme da stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1912-13 al 1920-21.

O F E R E	Stanziamenti per gli esercizi								
	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
Spese generali	782,600	775,600	778,600	800,000	840,000	840,000	890,000	890,000	890,000
Ponti e strade	9,400,000 (a)	10,100,000	10,600,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000
Opere idrauliche	3,000,000	4,000,000	5,500,000	5,700,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,250,000
Bonifiche	13,300,000 (b)	13,400,000 (c)	14,000,000 (c)	15,000,000	15,500,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
Opere marittime	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
Strade ferrate, tramvie, automobili	5,800,000	6,000,000	6,200,000	7,210,000	7,690,000	7,990,000	8,740,000	8,990,000	9,240,000
Opere in Roma - Università, Regia scuola politecnica e Biblioteca nazionale in Napoli - Politecnico di Torino	15,500,000	11,350,000	11,163,500	9,772,500	8,129,000	6,700,000	5,700,000	4,700,000	3,700,000
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	1,350,000	1,350,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	7,380,000	7,120,000	7,100,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,500,000
Opere nella Basilicata	3,874,500	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Opere nelle provincie Calabresi	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Opere nelle provincie Venete e di Mantova	7,251,100	8,063,500	7,279,500	7,615,000	8,115,000	8,115,000	8,115,000	8,115,000	8,115,000
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	1,454,000	3,604,000	3,684,000	3,394,000	3,404,000	3,104,000	3,104,000	3,104,000	3,104,000
Spese di riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906	60,000	1,200,000	1,200,000	1,364,000	"	"	"	"	"
Spese di riparazione dei danni di terremoti	2,790,000	2,535,000	2,270,000	2,820,000	"	"	"	"	"
Imprevisti per le opere contemplate ai numeri 1 e 12 della tabella C annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919	200,000	200,000	700,000	"	"	"	"	"	"
Assegnazione per un fondo di riserva	857,800	1,801,900	2,434,400	3,894,500	5,722,000	6,151,000	6,351,000	7,101,000	7,301,000
	91,000,000 (c)	94,000,000 (c)	97,000,000 (c)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

(a) Oltre lire 399,000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a titolo di rimborso delle anticipazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti a sensi delle leggi 28 dicembre 1902, n. 547, e 6 giugno 1907, n. 300.
 (b) Oltre lire 287,000 da stanziarsi nel bilancio del tesoro, come è detto alla nota (a).
 (c) Oltre lire 686,000 da stanziarsi nel bilancio del tesoro, come è detto alla nota (a).

TABELLA B.

Lavori di costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali
che si eseguono a cura dello Stato.

N. d'ordine	LAVORO	Importo
1	Strada nazionale n. 1. - Costruzione del tronco fra i piani di Stabiurigo e Misurina . .	700,000
2	Strada nazionale n. 30. - Deviazione del tratto da Casina a Felina	500,000
3	Strada nazionale n. 40. - Completamento del primo tratto, dal distacco della provinciale Umbro-Sabina, per Collicella, al valico del Colle della Serra, del tronco detto della Meta, già facente parte della strada nazionale Salaria (n. 47-bis), e costruzione del secondo tratto del tronco medesimo dal valico della Serra, al ponte sul torrente Scandarello.	220,000
	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	400,000
5	Strada di Scanno da Sulmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 13)	400,000
6	Strada da Sulmona per Campo di Giove alla provinciale Frentana presso Paleua (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 16).	200,000
7	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 23).	700,000
8	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 70)	500,000
9	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturò (Caserta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 76)	400,000
10	Ponte sul Sangro sulla provinciale Chieti-Atessa e strada da presso Atessa a Cupello (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 96)	500,000
11	Strada da Sant'Agata di Militello pel pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 165)	1,000,000
12	Imprevisti, maggiori spese e casuali per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi	1,680,000
13	Direzione e sorveglianza pei lavori di costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali sovvenute	800,000
	Totale	8,000,000

TABELLA C.

Variazioni alle assegnazioni di spesa per costruzioni di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 311; 12 marzo 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti.

LINEE	Assegnazioni precedentemente stabilite	Variazioni che si autorizzano		Assegnazioni risultanti
		in più	in meno	
Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia. (Legge 30 giugno 1904, n. 293).	38,000,000	16,500,000	•	54,500,000
Costruzione della ferrovia Fossano-Mondovì-Ceva. (Legge 19 luglio 1909, n. 518) . . .	29,000,000	1,200,000	•	30,200,000
Costruzione del raccordo a S. Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e S. Giuseppe-Acqui. (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	•	9,000,000	•	9,000,000
Costruzione della ferrovia direttissima Genova-Tortona. (Legge 12 luglio 1908, numero 444).	150,000,000	•	•	150,000,000
Costruzione di un tronco di ferrovia per il raccordo diretto della stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona. (Legge 21 luglio 1911, numero 846).	13,000,000	•	•	13,000,000
Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona. (Legge 9 luglio 1905, n. 413).	14,000,000	2,000,000	•	16,000,000
Ampliamento delle stazioni di S. Vito, Motta e Portogruaro in conseguenza degli innesti nelle medesime della nuova linea S. Vito-Motta-Portogruaro. (Legge 12 luglio 1908, num. 444 e convenzione 6 dicembre 1909 approvata con Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 824).	834,784	•	•	834,784
Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona. (Legge 9 luglio 1905, n. 413)	10,000,000	500,000	•	10,500,000
Costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna. (Legge 12 luglio 1908, numero 444).	150,000,000	24,500,000	•	174,500,000
Costruzione della ferrovia Sant'Arcangelo-Urbino. (Legge 9 luglio 1905, n. 413 e 12 luglio 1908, n. 444)	30,300,000	2,200,000	•	32,500,000
<i>A riportare</i>	435,134,784	55,900,000	•	491,034,784

TABELLA B.

Lavori di costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali
che si eseguono a cura dello Stato.

N. d'ordine	LAVORO	Importo
1	Strada nazionale n. 1. - Costruzione del tronco fra i piani di Stabiurigo e Misurina . .	700,000
2	Strada nazionale n. 30. - Deviazione del tratto da Casina a Felina	500,000
3	Strada nazionale n. 40. - Completamento del primo tratto, dal distacco della provinciale Umbro-Sabina, per Collicella, al valico del Colle della Serra, del tronco detto della Meta, già facente parte della strada nazionale Salaria (n. 47-bis), e costruzione del secondo tratto del tronco medesimo dal valico della Serra, al ponte sul torrente Scandarello.	220,000
	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	400,000
5	Strada di Scanno da Sulmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 13)	400,000
6	Strada da Sulmona per Campo di Giove alla provinciale Frentana presso Palena (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 16).	200,000
7	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 23). .	700,000
8	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 70)	500,000
9	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturò (Caserta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 76)	400,000
10	Ponte sul Sangro sulla provinciale Chieti-Atessa e strada da presso Atessa a Cupello (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 96)	500,000
11	Strada da Sant'Agata di Militello nei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 165)	1,000,000
12	Imprevisti, maggiori spese e casuali per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi	1,680,000
13	Direzione e sorveglianza per i lavori di costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali sovvenute	800,000
	Totale	8,000,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1912

TABELLA C.

Variazioni alle assegnazioni di spesa per costruzioni di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 311; 12 marzo 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti.

LINEE	Assegnazioni precedentemente stabilite	Variazioni che si autorizzano		Assegnazioni risultanti
		in più	in meno	
Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia. (Legge 30 giugno 1904, n. 293).	38,000,000	16,500,000	•	54,500,000
Costruzione della ferrovia Fossano-Mondovì-Ceva. (Legge 19 luglio 1909, n. 518) . . .	29,000,000	1,200,000	•	30,200,000
Costruzione del raccordo a S. Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e S. Giuseppe-Acqui. (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	•	9,000,000	•	9,000,000
Costruzione della ferrovia direttissima Genova-Tortona. (Legge 12 luglio 1908, numero 444).	150,000,000	•	•	150,000,000
Costruzione di un tronco di ferrovia per il raccordo diretto della stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona. (Legge 21 luglio 1911, numero 846).	13,000,000	•	•	13,000,000
Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona. (Legge 9 luglio 1905, n. 413).	14,000,000	2,000,000	•	16,000,000
Ampliamento delle stazioni di S. Vito, Motta e Portogruaro in conseguenza degli innesti nelle medesime della nuova linea S. Vito-Motta-Portogruaro. (Legge 12 luglio 1908, num. 444 e convenzione 6 dicembre 1909 approvata con Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 824).	834,784	•	•	834,784
Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona. (Legge 9 luglio 1905, n. 413).	10,000,000	500,000	•	10,500,000
Costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna. (Legge 12 luglio 1908, numero 444).	150,000,000	24,500,000	•	174,500,000
Costruzione della ferrovia Sant'Arcangelo-Urbino. (Legge 9 luglio 1905, n. 413 e 12 luglio 1908, n. 444)	30,300,000	2,200,000	•	32,500,000
<i>A riporture</i>	435,134,784	55,900,000	•	491,034,784

Segue Tabella C.

LINEE	Assegnazioni precedentemente stabilite	Variazioni che si autorizzano		Assegnazioni risultanti
		in più	in meno	
<i>Riporto</i>	435,134,784	55,900,000	•	491,034,784
Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Roma Termini. (Legge 24 dicembre 1903, num. 501 e 13 aprile 1911, n. 311)	6,200,000	16,400,000	•	22,600,000
Completamento della linea di circonvallazione della città di Roma.	•	•	•	•
Costruzione della ferrovia direttissima Roma-Napoli. (Leggi 30 giugno 1904, n. 293; 12 luglio 1908, n. 444 e 12 marzo 1911, n. 258)	141,000,000	(a) 15,500,000	•	156,500,000
Costruzione delle linee di Basilicata. (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	90,000,000	•	(b) 85,100,000	4,900,000
Costruzione delle linee Pietrafitta-Rogliano-Lagonegro, Castrovillari-Spezzano Albanese a sezione ridotta e Cosenza-Paola a sezione normale. (Leggi 9 luglio 1905, n. 413 e 12 luglio 1908, n. 444)	39,000,000	•	11,400,000	27,600,000
Costruzione delle ferrovie complementari, a sezione ridotta: Santa Venere-Monteleone-Serra Mongiana con diramazione a Soverato; prolungamento della Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro; Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro; tronco dalle Saline di Lungro alla ferrovia Jonica. (Legge 25 giugno 1906, n. 255)	12,000,000	•	12,000,000	•
Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone. (Leggi 9 luglio 1905, n. 413 e 12 luglio 1908, n. 444)	82,000,000	3,500,000	•	85,500,000
Studi relativi a nuove ferrovie principali. (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	500,000	•	•	500,000
<i>A riportare</i>	805,834,784	91,300,000	108,500,000	788,634,784

(a) Delle quali lire 4,220,000 trasportate dall'assegnazione di spesa per le linee di Basilicata, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1911, n. 258. (Vedi nota b).

(b) Delle quali lire 4,220,000, rappresentanti la quota non impegnata dello stanziamento fatto a tutto l'esercizio 1911-12, da portarsi in aumento dell'assegnazione di spesa per la costruzione della ferrovia direttissima Roma-Napoli, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

Segue Tabella C.

LINEE	Assegnazioni precedentemente stabilito	Variazioni che si autorizzano		Assegnazioni risultanti
		in più	in meno	
<i>Riporto . . .</i>	805,821,784	91,300,000	108,500,000	788,634,784
Spese di compimento e saldo relativo alle 19 linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, alle linee e ai titoli di spesa di cui nelle tabelle allegato alle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 27 giugno 1897, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n. 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'art. 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa, nei quali non si conserva o non esiste in bilancio l'apposito capitolo. — Spese eventuali per le vertenze inerenti alle costruzioni dirette di ferrovie od alle concessioni di costruzione . . .	86,985,693	17,200,000		103,235,693
	891,870,477	108,500,000	108,500,000	891,870,477

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Comunicazione del ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. In conformità del disposto dell'articolo 2 (ultimo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, si porta a notizia del Parlamento che il Governo ritiene non essere opportuno procedere, entro il biennio dall'ultimazione dei lavori di costruzione, al riscatto della ferrovia a trazione a vapore a scartamento normale da Reggio Emilia a Ciano d'Enza con diramazione da Barco a Montecchie, concessa mediante Regio decreto 21 dicembre 1905, n. 657, all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e da essa subconcessa per la costruzione e l'esercizio al Con-

sorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia. L'intera linea fu aperta all'esercizio il 15 gennaio 1911.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, interpellato come di consueto sulla convenienza ed opportunità per lo Stato di avvalersi delle facoltà di riscatto, ha espresso parere contrario all'effettuazione del riscatto stesso, entro il biennio dall'ultimazione della costruzione della linea, sia perchè trattasi di una strada ferrata di carattere locale e di secondaria importanza, non avente rapporti diretti e necessari con la rete di Stato, venendo così a mancare i caratteri richiesti dall'art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e necessari perchè il Governo possa riscattare una ferrovia concessa all'industria privata, sia perchè, avendo il Consorzio subconcessionario costruito in Reggio una stazione propria a Santo Stefano per il completo servizio locale della linea, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

dovrebbe col riscatto, esercitare due distinte stazioni in una medesima città non di primaria importanza, ciò che produrrebbe un sensibile aumento nelle spese di esercizio, non compensate da corrispondenti introiti.

In virtù dell'art. 7 della convenzione stipulata il 24 novembre 1905 per la concessione della linea ed approvata con Regio decreto 21 dicembre 1905, n. 657, resta sempre al Governo la facoltà di riscattare la linea in qualunque tempo, dopo trascorsi venti anni dalla apertura all'esercizio dell'intera linea.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della fatta comunicazione.

Discussione del disegno di legge: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano » (Numero 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire centoquarantamila (L. 140,000) per i lavori di restauro alla chiesa cattedrale di Conversano.

La detta somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione col titolo: « Lavori di restauro alla chiesa cattedrale di Conversano », e ripartita in quote eguali nei tre esercizi 1911-12, 1912-13 e 1913-14.

Dichiaro aperta la discussione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho chiesto la parola semplicemente per rilevare e segnalare nella bella relazione dell'Ufficio centrale una constatazione che si risolve in una raccomandazione, che io credo sia meritevole di essere presa in considerazione. Vedete dove l'onor. relatore dice che l'assoluta insufficienza dei fondi assegnati al bilancio del Ministero della istruzione pubblica per la conservazione dei monumenti rende

necessaria la presentazione di speciali disegni di legge, come il presente, per riparare a gravi danni di un incendio. La spesa è rilevante per sé stessa, trattandosi di 140 mila lire; ripartita in tre anni diventa più sopportabile; se il Ministero dell'istruzione avesse il suo bilancio convenientemente dotato, onde provvedere al restauro e alla conservazione dei monumenti, probabilmente, di un disegno di legge di questa fatta non vi sarebbe stato bisogno.

L'osservazione non è mia, è dell'egregio relatore: io, con la mia raccomandazione, intendo dar forza e coraggio al ministro della pubblica istruzione, che ha in questa parte il suo bilancio magro e inadeguato, quando si rivolge a chiedere aumenti di fondi al ministro del tesoro; il quale poi è persona, non solo espertissima in cifre, ma molto intendente in cose artistiche e letterarie, come tutti sanno. Io stesso amo rendere testimonianza della larghezza del ministro del tesoro, compatibilmente con le necessità dell'erario, quando si tratta del decoro nazionale.

Qui appunto si tratta di decoro nazionale; la più sicura conservazione cioè di quei monumenti che sono sì grande titolo della gloria d'Italia.

Io non insisto: ho creduto di rilevare anche oggi questo stato di cose. Spero di avere consenzienti moltissimi colleghi ed il ministro stesso della istruzione pubblica, che si sentirà volentieri confortato da noi a domandare i mezzi necessari per mantenere i monumenti nazionali in migliori condizioni: non solo quelli che possono essere stati gravemente danneggiati da infortuni, come quella che deploriamo, l'incendio cioè della famosa cattedrale che si vuole riparare con questa legge, bensì tanti altri edifici storici che rovinano, e decadono appunto per mancanza della ordinaria manutenzione annuale. (*Approvazioni*).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Ringrazio il senatore Malvezzi per le gentili parole rivolte all'Ufficio centrale ed al relatore, ma lo ringrazio maggiormente perchè ha voluto, con la sua autorità, associarsi al voto che io facevo, a nome dell'Ufficio centrale, acciocchè il fondo di dotazione assegnato al Ministero della pubblica istruzione, per la manutenzione dei monumenti,

fosse aumentato, in modo, come egli diceva poc' anzi benissimo, da poter non solo sopperire alle spese ordinarie, ma anche alle spese derivanti da qualche infortunio di lieve importanza, come quello che è accaduto a Conversano. Sono certo che il ministro del tesoro non si opporrà a questi voti, perchè credo che in questo momento, nel quale l'Italia si mostra più forte, a nessuno possa venire in mente di renderla meno bella. (*Approvazioni*).

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Quando si discuterà il bilancio della istruzione pubblica io potrò dimostrare al Senato che il ministro della istruzione ha provveduto anche per la tutela di alcuni dei monumenti più importanti.

Intanto mi permetto di metterò in rilievo questo, che nel giro di pochi mesi al Parlamento, furono presentati disegni di legge: per gli scavi d'Ostia in lire 690,000; per il Duomo di Pienza, 200,000 lire, ed ora i lavori di sotto costruzione sono a buon punto e noi siamo sicuri che quella perla dei nostri monumenti non avrà danno; per il Duomo di Como, 120 mila lire; per i monumenti romani di Val d'Aosta, 275 mila lire; per la basilica di San Paolo in Roma, 308 mila lire; per il palazzo ducale di Mantova, 215 mila lire; ed ora per il Duomo di Conversano altre 140 mila lire. Vede dunque il Senato come il ministro del tesoro non è insensibile alle giuste richieste che, di volta in volta, vengono presentate dal ministro della istruzione pubblica, e forse non è sempre prudente il mettere a disposizione dell'Amministrazione una somma troppo grande: credo più conveniente, e nell'interesse dell'arte e nell'interesse dell'erario, provvedere, di volta in volta, a tempo opportuno.

In ogni modo, assicuro il Senato che nell'Amministrazione della pubblica istruzione vi è un risveglio notevole per la tutela dei monumenti italiani.

Sappiamo che, tutelando i nostri monumenti, noi difendiamo il nostro onore e la nostra gloria (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono stato ricordato con parole simpatiche da due oratori, e non è possibile che io non senta il dovere di rispondere.

Il mio collega dell'istruzione pubblica si è limitato a ricordare soltanto le ultime proposte finanziarie per gli scavi e la conservazione dei monumenti.

Mi conceda il Senato di fare anzitutto un rilievo di ordine generale, ed è questo, che il bilancio dell'istruzione, nel giro di tredici anni ha triplicato la sua dotazione, e nel tempo che ho avuto l'onore di reggere il Ministero del tesoro ho consentito a spese notevoli per gli edifici universitari; ricordo Bologna, Pisa, Napoli, e fra breve potrò dire anche Genova; e non furono dimenticati i Politecnici di Napoli e di Torino. Della popolosa città del Mezzogiorno il Senato conosce il provvedimento ora approvato per la biblioteca e la spesa che l'anno scorso fu stanziata per l'edificio del grande Archivio e che diede occasione agli onorevoli De Cesare e Malvezzi di pronunziare parole molto applaudite.

Certamente la conservazione dei monumenti in Italia, oltre che rappresentare un doveroso omaggio alla nostra storia e alla nostra arte, è anche un buon affare economico, perchè i segni delle antiche civiltà richiamano i forestieri d'ogni parte del mondo. (*Approvazioni*).

Riconosco anch'io che lo stanziamento di 400,000 lire per la conservazione dei monumenti è cifra che, se il mio pudore professionale me lo consentisse (*ilarità*), dovrei dire irrisoria. (*Approvazioni*).

La somma di 400,000 lire all'anno per un numero così notevole di monumenti, cioè per circa 50 mila monumenti, è assolutamente inadeguata, e certo, appena il Tesoro potrà consentire maggiori mezzi al bilancio della pubblica istruzione, sarà questa la prima e la migliore delle destinazioni. (*Approvazioni vivissime*).

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Io sono oltremodo lieto di aver provocato con le mie brevi parole delle dichiarazioni così importanti, di cui il Senato prende atto. E tengo a dichiarare che nelle mie osservazioni non ci fu il più lontano accenno di biasimo, perchè tanto il ministro della

pubblica istruzione, quanto quello del tesoro mi affidano completamente, e per il loro amore all'arte, e per il sentimento altissimo del decoro nazionale. *(Bene)*.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per il disastro ferroviario di Melzo.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Credo di rendermi interprete dei desiderii del Senato, pregando l'onorevole ministro dei lavori pubblici di volerci dare, se può, maggiori notizie circa il grave disastro ferroviario avvenuto stamani presso Milano; disastro che avrebbe cagionato alcuni morti, molti feriti e rilevanti danni, secondo è accennato nel telegramma dell' « Agenzia Stefani ».

Auguriamoci di avere da lui maggiori e, possibilmente, più rassicuranti informazioni. *(Bene)*.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Purtroppo non posso dare più rassicuranti notizie, specialmente per quanto riguarda le vittime di questo disastro, nè posso darne di maggiori e più dettagliate, perchè ancora non ne sono giunte.

Quelle che mi pervennero assicurano che il disastro è avvenuto per aver il treno di lusso Vienna-Nizza incontrato sul binario di corsa un treno merci, il quale doveva fargli posto.

Come ha detto or ora l'onor. De Cesare, sono morti il macchinista ed il fuochista del treno di lusso, e sono feriti, non però gravemente, un viaggiatore e sette agenti del personale di scorta del treno di lusso. Furono poi gravissimi i danni materiali del treno merci.

Non si è ancora potuto accertare, ed il Senato ne comprenderà facilmente la ragione, di chi sia stata precisamente la colpa, perchè in questi casi è sempre molto difficile accertare le responsabilità. Sostanzialmente il treno merci doveva liberare la linea di corsa mentre sopraggiungeva il treno di lusso; ora potrebbe darsi che la stazione di Melzo avesse dimenticato di chiudere il segnale che doveva indicare al treno di lusso di fermarsi; ma non è escluso che il segnale fosse stato fatto, e che invece il macchinista del treno di lusso non lo abbia visto.

Dal luogo sono fuggiti l'applicato dirigente del servizio Livio Dortona, ed il deviatore Angelo Taglietta. Per i treni sopraggiungenti si effettuò il trasbordo.

Abbiamo immediatamente ordinato, e si sta ora compiendo, una severa inchiesta per ricercare le cause, ed eventualmente le responsabilità del disastro; ma, ripeto, non ho potuto dare al Senato notizie migliori di quelle che ho annunciato, per la laconicità dei telegrammi; purtroppo i morti e i feriti, specialmente del personale viaggiante, sono molti. Io non posso che deplorare, qualunque essa sia, la dimenticanza, la colpa di omissione che ha causato il disastro. Si farà la più severa inchiesta, ma per ora non possiamo che inviare un mesto ricordo a questi agenti vittime del servizio, e la cui perdita dimostra ancora una volta come questo personale sia sempre e più di ogni altro esposto a rimaner vittima del dovere in simili dolorose circostanze.

Appena avrò notizie più dettagliate, mi farò un dovere di comunicarle al Senato.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ringrazio l'onor. ministro. Purtroppo le notizie non sono rassicuranti, anzi più gravi di quelle riferite dal telegrafo.

Egli ha parlato di responsabilità; ha detto che si aprirà un'inchiesta, perchè queste responsabilità siano assodate. Prendo atto delle sue dichiarazioni, e confido che l'inchiesta si

farà, ma confido soprattutto che le conclusioni di essa saranno sollecite, e che le eventuali responsabilità non rimangano, come spesso avviene, lettera morta. (*Approvazioni*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912 » (N. 751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte da tenersi in Venezia nel 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge:

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte, da tenersi nella città di Venezia nel 1912.

La suddetta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

E trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale (Udine) » (N. 755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale (Udine) ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 35 mila per l'acquisto del fabbricato in Cividale, attualmente in uso della Regia Guardia di finanza.

La suddetta somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37 verificatosi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, debbo interrogare la Commissione di finanze se ha da presentare qualche relazione.

BLASERNA, vicepresidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. La Commissione di finanze

ha già presentato le relazioni che aveva preparate. Oggi stesso ha discusso un disegno di legge che le era stato presentato in tempo utile; oggi stesso ho presentato una relazione che riguarda le pensioni di autorità nei Ministeri della guerra e della marina. E la Commissione, per ora, non ha altro.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Sono stati presentati e sono da presentarsi alcuni progetti di legge di maggiori assegnazioni, e altri di maggiori assegnazioni e contemporanee diminuzioni di stanziamento per altrettante somme su vari bilanci (storni), ed io so, per esempio, che il Ministero della pubblica istruzione, ove non si approvassero quelli fra i detti progetti che lo riguardano verrebbe a trovarsi in imbarazzi grandissimi e l'Amministrazione della pubblica istruzione per un certo tempo non funzionerebbe regolarmente; e lo stesso sarebbe certamente anche per gli altri Ministeri. Io riterrei quindi opportuno che non si prendessero oggi le vacanze, e che il Senato tenesse seduta anche lunedì per discutere quei progetti di legge onde mettere le Amministrazioni dei vari Ministeri in condizione di poter camminare regolarmente.

PRESIDENTE. Rispondo subito che il Senato non ha fretta di chiudere le sedute per andare in vacanze, quando vi sono necessità di pubblico servizio a cui provvedere; e credo che anche la Commissione di finanze avrà lo stesso intendimento e sarà la prima a dare esempio di zelo per le urgenze che fossero dimostrate dal Governo.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Se il Senato consente, io vorrei fargli una viva preghiera. Le scuole medie in Italia hanno avuto anche quest'anno un incremento superiore ai calcoli nostri ed è per questo che il fondo stanziato per gli stipendi dei professori delle scuole normali, come è stabilito nel bilancio, riesce assolutamente insufficiente; e se il Senato non approvasse il disegno di legge di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento e l'altro di maggiori assegnazioni, che furono approvati dalla Camera, mi troverei

nella dura necessità di imitare la Turchia, sospendendo gli stipendi degli insegnanti...

Voci. No, no. (*Si ride*).

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho creduto di far presente al Senato la situazione dolorosa in cui mi trovo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ieri in fine di seduta ebbi l'onore di rivolgere preghiera al Senato, che benevolmente l'accolse, di poter presentare alla Presidenza disegni di legge importanti per la loro urgenza, che l'altro ramo del Parlamento votava ieri a scrutinio segreto. Il Senato mi fu cortese di assentimento, ed io ebbi l'onore di presentare alla Presidenza parecchi disegni di legge, che rispondono ad improrogabili necessità amministrative. Certo non cascherà il mondo, ma l'Amministrazione - ho il dovere di dichiararlo per debito del mio ufficio - si troverebbe in gravissimi imbarazzi, se questi disegni di legge non fossero approvati in questi giorni. E se il Senato si compiacerà far buona accoglienza al desiderio del Governo, io debbo ripetere ancora oggi la preghiera che mi sia consentito di poter presentare alla Presidenza del Senato alcuni disegni di legge rispondenti a carattere di improrogabile urgenza. Sono tra essi i disegni di legge che riguardano le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi e della guerra, e che oggi l'altro ramo del Parlamento voterà a scrutinio segreto.

Riassumo, rivolgendo preghiera all'onorevole Commissione di finanze del Senato, che ha sempre reso così eminenti servigi alla cosa pubblica, perchè voglia compiacersi di esaminare quei progetti di legge che il Governo potrà anche indicarle, e rivolgendo altra preghiera al Senato perchè sia consentito al Governo di presentare alla presidenza quei disegni di legge che hanno carattere di vera urgenza e che la Camera sta in questo momento votando a scrutinio segreto.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. La Commissione perinamento di finanze, che in questo momento ho l'onore

di presiedere, essendo assente il presidente effettivo, sarà, come sempre è stata, agli ordini del Senato; ma io non posso a meno di segnalare questo fatto, che invero è molto doloroso, e cioè che tutti gli anni si riproduce lo stesso inconveniente, pel quale si presentano alla Commissione di finanze dei disegni di legge che sono appena approvati dall'altro ramo del Parlamento, o che talvolta non lo sono affatto.

Che cosa volete che faccia la Commissione di finanze in questa condizione di cose?

L'unica cosa che io possa fare, si è di convocare per domani la Commissione di finanze, per deliberare in proposito.

Mi preme però di comunicare al Senato quello che la Commissione di finanze ha ieri deciso, dopo una lunga discussione, cioè che essa non può e non vuole occuparsi di disegni di legge che non siano perfettamente istruiti, vale a dire, che non siano accompagnati dalla relazione del Ministero e da tutti quegli altri documenti che possano mettere la Commissione stessa in condizioni di compiere coscienziosamente il proprio dovere.

Ripeto, io mi farò premura di convocare per domani la nostra Commissione di finanze, ma non posso a meno di dichiarare, ancora una volta, che questo è un inconveniente veramente deplorabile, che si ripete tutti gli anni e che sarebbe bene finisse una buona volta; perchè non contribuisce certamente alla dignità ed al decoro della Commissione di finanze e del Senato. La voce pubblica è sempre la stessa: che il Senato è chiamato all'ultimo momento a mettere la sabbia su tutto quello che gli viene dalla Camera dei deputati!

Del resto, la Commissione di finanze è sempre agli ordini del Senato. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io mi permetto di fare questa semplice considerazione: se la Commissione di finanze deve ancora esaminare questi disegni di legge e deve farne la relazione, se queste relazioni debbono essere distribuite e noi dobbiamo prenderne visione, dovremo continuare le nostre sedute per tutta la settimana ventura.

Il ministro del tesoro ha detto che non cadrà il mondo per un breve ritardo di un mese. Io credo che per non precipitare le cose e continuare nell'andazzo degli anni scorsi, votando

alla cieca molti disegni di legge, senza che nessuno abbia tempo e modo di prenderne esatta visione, sarebbe assai meglio che il Senato, per il suo decoro, prendesse le sue vacanze oggi, come la Camera dei deputati.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Un rimedio, almeno per l'avvenire, all'inconveniente che è tanto lamentato da tutto il Senato, sarebbe questo, che invece di presentare decine e decine di disegni di legge per maggiori assegnazioni, per eccedenze d'impegni, per riduzioni di stanziamenti ecc., per piccole somme, cioè cinque, otto, o dieci mila lire, di tutte queste variazioni di stanziamenti si facesse una legge sola, così come si praticava una volta.

L'on. ministro del tesoro mi dirà che per attuare questa riforma, è necessaria una modificazione alla legge di contabilità dello Stato. Ma è lecito rispondere che, mentre si fanno centinaia e centinaia di leggi, se ne potrebbe benissimo fare anche un'altra all'indicato scopo. Non si costringerà così il Senato a votare tante leggi, confondendo insieme quelle inconcludenti con quelle importanti.

Bisogna semplificare il lavoro. Poco fa si parlava dell'economia che si vuol fare, non unendo le tabelle alle relazioni delle Commissioni del Senato, ma si farà una maggiore economia attuando la proposta di cui si tratta. Si risparmieranno centinaia e centinaia di stampati, i quali attualmente non fanno che confondere i nostri studi, giacchè quando ogni mattina si ricevono otto, dieci o venti stampati, è impossibile, anche con la migliore volontà, di poter prendere di tutti esatta visione, e perciò qualche volta sfuggono anche leggi importanti. Dunque, on. ministro del tesoro, proponga e faccia che sia approvata siffatta riforma e vedrà come sarà semplificato il lavoro. Allora avremo che i ministri saranno costretti ad unire in tempo tutte le loro proposte in una legge sola che la Camera potrà o presto o tardi approvare, ma non si aspetterà proprio l'ultimo momento a proporre quaranta e più disegni in un giorno.

Perchè la Camera ha tardato ad approvare certe leggi? Perchè quando si presentano decine e decine di proposte non è possibile che i lavori parlamentari procedano regolarmente.

Se tutte queste maggiori spese fossero unite in un sol disegno di legge, le Commissioni di finanze potrebbero meglio giudicare nel complesso l'opera del Governo, e meglio rilevare il criterio regolatore che segue il Ministero, mentre invece ora da queste leggi distinte e sparse non si può giudicar nulla.

Se l'on. ministro del tesoro procurerà di rendere più semplici i lavori parlamentari, la questione che sorge oggi non sorgerà più. Occorre un atto di energia, ma di una energia che si può facilmente avere, perchè si tratta solo di dettare un piccolo disegno di legge.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. La proposta del collega Cadolini riguarda l'avvenire ed io ammetto che essa potrebbe riuscire utile. Ma ora si tratta del presente, di disegni di legge la cui approvazione è di una estrema urgenza e che in parte sono stati già presentati al Senato, in parte lo saranno stasera, perchè la Camera li sta votando ora, e stasera essa sospenderà le sue sedute.

Si tratta di progetti di legge che non richiedono grandi discussioni nè per parte della Commissione di finanze nè per parte del Senato. Me ne appello a tutti i colleghi: quali progetti di maggiori assegnazioni, o di storni si ricordano i colleghi che abbiano dato luogo a discussioni di qualche entità? Mai o quasi mai.

Ora, se solo per una questione di forma ritardassimo ad approvarli, noi metteremmo le Amministrazioni in condizioni di non poter funzionare per un mese almeno, terremo una massa d'insegnanti delle scuole tecniche, dei ginnasi, delle scuole normali ecc. senza essere pagati, costretti a dovere aspettare la manna dal cielo che non verrà; e faremmo gridare contro tutte le Amministrazioni e specialmente contro Minerva che non paga.

E saremo noi a mettere questi professori...

ASTENGO. Ma qui vi è un equivoco, perchè non si tratta di questo; gli stipendi sono stati già pagati, qui si tratta solo degli stipendi da pagare ai nuovi impiegati.

DINI. Non è così, si tratta proprio di stipendi e remunerazioni speciali che si debbono ancora pagare e se il Senato non dà subito, come ha già fatto la Camera, il suo voto per

approvare quei disegni di legge, al Governo mancano i fondi, ed esso non può far fronte ai pagamenti.

Io so di professori carichi di famiglia che sono nei maggiori imbarazzi perchè non sono pagati e questi continuerebbero a non essere pagati e chi sa per quanto tempo se non approvassimo ora quei progetti. E perchè dovremmo noi ritardare tale approvazione? come potremmo giustificare il ritardo quando si tratta di disegni di legge che appena vengono alla Commissione di finanze si danno ad un relatore il quale stende due parole di relazione, e vengono poi al Senato dove nessuno ne discute e si votano semplicemente?

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Tutto è conseguenza di leggi.

DINI. Io crederei dunque opportuno, e anzi doveroso, per parte del Senato di discutere questi disegni di leggi prima di separarci per le ferie pasquali.

PRESIDENTE. Il senatore Blaserna ha proposto di convocare la Commissione di finanze domani per vedere su quali leggi si possa riferire nella seduta prossima.

Il senatore Astengo ha proposto di sospendere le sedute.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Vorrei completare la mia proposta in questo senso, che sono disposto a convocare domani mattina alle ore dieci e mezza la Commissione di finanze.

Vorrei poi cogliere l'occasione per pregare subito l'on. ministro del tesoro a voler venire in Commissione per cercare, d'accordo, di stabilire quei disegni di legge che si potranno lunedì discutere.

Io dichiaro però che non potranno essere discussi che quelli assolutamente urgenti.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io sono agli ordini della Commissione di finanze e sono sicuro che ci intenderemo presto e bene.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva che si tenga seduta lunedì per discutere e votare i disegni di legge più urgenti.

Chi approva favorisca di alzarsi.

(La proposta è approvata).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Rimane fermo che io ho facoltà di presentare direttamente alla

Presidenza, dopo la seduta i progetti di legge che la Camera elettiva sta votando.

PRESIDENTE. Ciò è inteso.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio 1911-12 e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-913 (N. 762);

Convalidazione del Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania (N. 747);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 768);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 774);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 779);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio medesimo (N. 766);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 775);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 763).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1920-921 (N. 738);

Stanziamento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano (N. 737);

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912 (N. 751);

Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia guardia di finanza in Cividale (Udine) (N. 755).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 769);

Maggiori assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 770);

Maggiore assegnazione di lire 1,400,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 790);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numero 767);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 772);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 773);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 776);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 777);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 791);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 792).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 793);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numero 780);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli della spesa

dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 778).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 10 aprile 1912 (ore 11.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXXXVI.

TORNATA DEL 1º APRILE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 7822) — Sunto di petizioni (pag. 7824) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 7824, 7826, 7900) — Il Presidente comunica l'invito del sindaco di Venezia all'inaugurazione dell'Esposizione artistica e del campanile riedificato (pag. 7825) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-912, e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-913 » (N. 762) (pag. 7826); « Convalidazione del Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica » (N. 747) (pag. 7827); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 768) (pag. 7828); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 774) (pag. 7831) — Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 779) — Nella discussione generale parlano il senatore Casana (pag. 7833, 7835) ed il ministro della pubblica istruzione (pag. 7834) — Chiusa la discussione generale si approvano gli articoli del disegno di legge (pag. 7835) — Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio medesimo » (N. 766) — Parlano nella discussione generale i senatori Casana (pag. 7844, 7845), Frascara (pag. 7845) ed il ministro delle finanze (pag. 7844, 7845) — Chiusa la discussione generale, senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge (pag. 7846) — Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 775) (pag. 7857); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79 verificatasi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative » (N. 768) (pag. 7859) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 769), parlano il senatore Casana (pag. 7860) ed il ministro*

delle poste e dei telegrafi (pag. 7861) — La discussione generale è chiusa, e senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge (pag. 7861) — Il senatore Pedotti fa alcune osservazioni sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 770) (pag. 7868); risposta del ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 7868) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Maggiore assegnazione di lire 1,400,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 790) (pag. 7868); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 767) (pag. 7868); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 772) (pag. 7874); Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 776) (pag. 7883); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 773) (pag. 7876); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 777) (pag. 7885); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 791) (pag. 7886); Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 792) (pag. 7889) — Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 793) — Nella discussione generale parlano i senatori Levi Ulderico (pag. 7890), Casana (pag. 7890) e i ministri della guerra (pag. 7891), di agricoltura, industria e commercio (pag. 7891) — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, gli articoli del disegno di legge (pag. 7892) — Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 780) — Parla sul capitolo 12-bis il senatore Cusana (pag. 7899) e risponde il ministro della marina (pag. 7900) — Chiusa la discussione il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva, senza discussione, il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 778) (pag. 7900) Avvertenza del Presidente in ordine alla votazione (pag. 7901) — Saluto del Presidente (pag. 7902), cui risponde il Presidente del Consiglio (pag. 7902) — Votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 7903) — Il senatore Tommasini, a nome del Senato, esprime augurii al Presidente (pag. 7904) che ringrazia (pag. 7904) — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e tutti i ministri.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

BORGATTA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'onor. senatore tenente generale conte Ettore Pedotti: *Discorso inaugurale pronunciato*

al VI Congresso della Società Nazionale per la storia del Risorgimento italiano.

Il Comitato per le onoranze a Giuseppe Poggi, architetto fiorentino: *Di Giuseppe Poggi, architetto fiorentino.*

Il signor Vladimiro Felkner, segretario generale della sezione russa alla Esposizione internazionale di Torino: *La partecipazione della Russia all'Esposizione di Torino e lo scambio delle merci fra l'Italia e la Russia.* Conferenze.

Il prof. V. Giuffrida Ruggeri della Regia Università di Napoli: *L'uomo come specie collettiva.* Conferenza.

Il Ministero degli affari esteri: *Monografia sul Benadir.* Relazione.

Il comune di Firenze: *Annuario statistico del comune di Firenze.* Anno 1910.

Il signor Pietro Aliquò, maggiore del Genio: *I baraccamenti militari definitivi di Messina e Reggio.*

L'on. senatore Cadolini: *Strada ferrata sotterranea in Roma.*

L'Università commerciale Luigi Bocconi: *Annuario per l'anno scolastico 1910-1911.* Anno IX.

Il prof. Raffaele Gurrieri, direttore della rivista dell'istruzione superiore «L'Università Italiana»: *L'Università Italiana.* Rivista, anno X, 1911.

L'Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano: *Un decennio di lavoro nel Duomo di Milano.* Dal febbraio 1902 al 31 dicembre 1911.

Il ministro dei lavori pubblici: *Ricerche preliminari per la riforma della legge sulle espropriazioni.*

Il prof. Gaetano Gasperoni: *Per Francesco Rocchi e Francesco Vendemini.* Commemorazione e appendice di lettere inedite.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio: *Primo saggio di una bibliografia economica sulla Tripolitania e Cirenaica dal 1902 al 1912.*

Il prof. O. Penzig: *General report of the thirty-sixth anniversary et convention of the Theosophical Society held at Benares December 26th to 31st, 1911.*

Il Regio Istituto tecnico «Antonio Zanon» in Udine: *Annali*, di quel Regio Istituto. Serie II, anno XXVI, 1906-907.

L'Istituto «Casanova» in Napoli: *Adunanza generale dei soci dal giorno 29 settembre 1910.*

Il senatore prof. Vittorio Polacco: *L'assistenza di testimoni negli atti notarili.* Memoria.

Il Ministero della guerra: *Della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1889.* Relazione.

L'onor. senatore Tabacchi: *Relazione intorno alle condizioni presenti ed al migliore ordinamento futuro della sala del dott. Francesco Molinari, ora municipale, specialmente per quanto riguarda monete e medaglie.* Serafino Ricci.

Il prof. Iginio Petrone, della Regia Università di Napoli: *A proposito della guerra nostra.*

Il prof. G. B. De Toni della Regia Università di Modena: *Il carteggio degli Italiani col botanico Carlo Clusio nella biblioteca Leidense e Frammenti Vinciani.* Parte V.

S. E. il senatore conte Greppi: *Un coup d'œil sur l'histoire de la Turquie.*

Il prof. Manfredi Siotto Pintor: *Discrezionalità e potere discrezionale.*

La Libera Università di Ferrara: *Annuario di quella Università.* Anno scolastico 1911-12.

La Società promotrice dell'industria nazionale: *Atti del VI congresso internazionale delle Società economiche.*

L'Associazione fra i commercianti esercenti e industriali di Milano: *Monopoli e libertà economica.* Relazione del dott. Mario Luporini.

Il prof. Fortunato Canevali: *Elenco degli edifici monumentali, opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Canonica.*

Il comune di Milano: *Dati statistici a corredo del resoconto dell'amministrazione comunale 1910.*

Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. Relazione del Comitato al Consiglio di Amministrazione sugli esercizi 1910-11.

La Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai: *Casi di invalidità osservati durante il periodo novembre 1905 - novembre 1911.*

Il comune di Grimacco: *Relazione sui bisogni del comune di Grimacco e proposte dei relatori provvedimenti*, compilate dall'onorevole Giunta municipale in seguito al desiderio espresso dal Regio Prefetto in occasione della visita fatta al comune nel novembre 1911.

Il prof. Francesco Saverio Giardina della Regia Università di Catania: *Sulla Tripolitania*. Discorso.

L'onor. senatore Mazzoni: *Le stanze, l'Orfeo e le Rime di messer Angelo Ambrogini Poliziano*, rivedute su i codici e su le antiche stampe e illustrate con annotazioni di varî e nuove da Giosue Carducci.

L'onor. senatore prof. L. Mangiagalli: *Gli Istituti clinici di perfezionamento in Milano*, 25 settembre 1906-31 dicembre 1911.

La Commissione centrale di beneficenza in Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nell'anno 1911*.

L'Istituto italiano d'arti grafiche di Bergamo: *La Cappella espiatoria di Monza*. Raffaello Nardini Saladini.

La Procura generale del Re presso la Corte di appello di Napoli: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte di appello di Napoli nell'anno 1911*, esposta nella Assemblea generale del 5 gennaio 1912 dall'avv. generale Giuseppe Mercurio.

Il sig. Alfonso Gaglia: *Il voto di Umberto*. Poesia.

Il sig. Francesco Maria degli Azzi Vitelleschi: *Dalle memorie di un sopravvissuto*. Note autobiografiche.

Il Banco di Napoli: *Relazione della gestione del 1911*.

L'onor. senatore Malvezzi: *Particolarità sullo scolgimento degli studi storico-critici*. Discorso.

L'onor. senatore prof. G. F. Gabba: *Nuove questioni di diritto civile e Il Monopolio dello Stato delle assicurazioni sulla vita*.

L'onor. senatore ing. Cadolini: *Ferronia Aulla Lucca; per la inaugurazione del tronco Aulla-Monzone*.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio: *Libro genealogico (stud book) dei cavalli di puro sangue importati o nati in Italia*. Vol. VIII (dal 1906 al dicembre 1911).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

N. 130. Il signor Gaetano Rizzo Alagona, notaio, fa voti al Senato perchè al disegno di

legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili siano apportate le modificazioni che egli propone.

N. 131. Il Comitato di agitazione di Ancona pro-recesso soci Cassa inutua italiana per le pensioni di Torino fa voti perchè il Senato, nel discutere il disegno di legge sull'Istituto Nazionale di Assicurazioni, voglia tener conto di alcuni suoi desiderata.

Presentazione di disegni di leggi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera ricevuta dal ministro del tesoro:

« Roma, 30 marzo 1912.

« In relazione alla facoltà consentita dal Senato nella tornata di oggi, mi pregio trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza i seguenti disegni di legge già votati dalla Camera dei deputati:

Maggiore assegnazione di lire 1,400,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

« Il ministro

« TEDESCO ».

Do atto al ministro del tesoro di questa comunicazione e dichiaro che a questi disegni di legge, stante l'urgenza, fu già dato corso, a termini del regolamento inviandoli per l'esame alla Commissione di finanze.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze, in seguito alla deliberazione presa dal Senato sabato scorso, ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio medesimo;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiore assegnazione di lire 1,400,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-912.

Queste relazioni, stante l'urgenza, sono già state stampate e distribuite.

Per l'Esposizione di Venezia.

PRESIDENTE. Il Sindaco di Venezia ha inviato la seguente lettera alla Presidenza:

Venezia, 26 marzo 1912.

« Illustre Presidente,

« Il giorno 23 aprile Venezia apre la X delle sue Esposizioni internazionali d'Arte, alle quali suol convenire il fiore della produzione d'ogni scuola e di ogni paese.

« Il 25 successivo, consacrato alla sua festa secolare, essa inaugura il Campanile di S. Marco, riedificato, per volontà di popolo e iniziativa di Comune "come era e dove era".

« Così Venezia si riafferma memore dei suoi doveri verso il passato, e consapevole del suo ufficio nel presente.

« Alle due solenni cerimonie, noi preghiamo l'insigne Consesso legislativo, cui V. E. nobilmente presiede, di farsi rappresentare; e tanto più lieti e orgogliosi saremo se a capo della rappresentanza vorrà graziosamente porsi la E. V.

« Venezia confida che i poteri pubblici, onorandola con il loro intervento, riconosceranno gli alti propositi d'italianità artistica e civile che ispirano l'opera sua.

« Mi abbia, illustre Presidente, con animo devoto e grato,

« Il Sindaco di Venezia
« GRIMANI ».

Se non si fanno opposizioni, farò rappresentare il Senato da alcuni membri della Presidenza, ai quali si uniranno i senatori della provincia di Venezia.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge riguardante la « Protezione dei feriti e dei malati in guerra, e tutela dei segni internazionali di neutralità ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-913.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano;

Provvedimenti a complemento della legge 18 luglio 1911, n. 386, per la costruzione di nuovi edifici per la Facoltà medica nella Regia Università di Roma, per rimpiazzare i locali che sono serviti per la costruzione del nuovo Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali » già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di una relazione.

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Guala della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo delle annualità per pensione di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-13 ». (N. 762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento

del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-13 ».

Prego l'onor. senatore segretario Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, *segretario* legge:
(V. Stampato N. 762).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-12, per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, è per il Ministero della guerra elevato a lire trecentoquarantamila e per quello della marina a lire ottantaseimila.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1912-13 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, è per il Ministero della guerra fissato in lire trecentomila.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del R. decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania » (N. 747).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni

e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, allegato alla presente, che stabilisce norme per le provviste, lavorazioni, trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le provviste e le lavorazioni di generi e materiali, per lo acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania, le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata o ad economia.

Per gli occorrenti pagamenti potranno essere emessi mandati di anticipazione per importo eccedente i limiti ordinari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

LEONARDI-CATTOLICA.

TEDESCO.

Visto: Il Guardasigilli, FINOCCHIARO-APRILE.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 768).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 872,070 e le diminuzioni di stanziamento per lire 922,070 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È altresì approvata la variazione di denominazione del capitolo n. 108 dello stato di previsione medesimo secondo è indicato nella tabella predetta.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 da iscriversi al capitolo n. 172-x « Spese per la Commissione di esame della situazione degli Istituti di emissione a termini dell'art. 1 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 50. Contributo dello Stato pel personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso L.	500
» 58. Spese d'ufficio del Ministero »	19,000
» 62. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri »	2,000
» 65. Spese d'ufficio (Corte dei conti) »	2,500
» 67. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria. (Idem) »	5,000
» 68. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami. (Idem) »	22,000
» 69. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie. (Idem) »	5,000
» 73. Personale di ruolo della Direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione - Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) »	370
» 90. Spese d'ufficio delle Delegazioni del Tesoro. (Spese fisse) »	3,000
» 91. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori »	3,000
» 97. Spese d'ufficio (Regia Zecca e monetazione). (Spese fisse) »	1,000
» 99. Assegni di valetudinariorità ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistico-tecnica-monetaria, Istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni Istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765 e per lavori straordinari »	1,500
» 102. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie Avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica	
Da riportarsi . . . L.	64,870

	<i>Riporto</i> L.	64,870
	permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	56,000
Cap. n. 108.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero	60,000
• 109.	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. L.	9,000
• 113.	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	1,200
• 115.	Spese postali	1,000
• 116.	Spese di stampa	50,000
• 117.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri.	3,000
• 120.	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio, in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	6,000
• 121.	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	3,000
• 129.	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti; spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine).	90,000
• 131.	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	500,000
• 172-VIII.	Indennità ai funzionari degli Archivi di Stato facenti parte di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163).	2,000
• 172-IX.	Spese per la stampa di pubblicazioni eseguite a cura della Ragioneria generale dello Stato in occasione della partecipazione del Ministero del tesoro alla Mostra del 1911 in Torino.	26,000
	Totale L.	872,070

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 22. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	L.	662,030
» 56. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . »		25,000
» 57. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		3,540
» 63. Personale di ruolo della Corte dei conti (Spese fisse) »		45,000
» 64. Personale di ruolo della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		4,000
» 75. Personale di ruolo delle avvocature erariali (Spese fisse). »		20,000
» 76. Personale di ruolo delle avvocature erariali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,500
» 81. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle intendenze (Spese fisse). »		49,500
» 85. Personale delle delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse) »		5,000
» 86. Personale delle delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,000
» 95. Personale di ruolo della regia Zecca (Spese fisse) . . »		3,000
» 96. Personale di ruolo della regia Zecca - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		500
» 101. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) »		2,000
» 128. Personale dell'officina per la fabbricazione delle carte valori (Spese fisse) »		10,000
» 130. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni dell'officina (Spesa d'ordine) »		90,000
	Totale L.	<u>922,070</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 774).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 774).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni in lire 1,804,200 ai capitoli dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 176,470 da iscriversi al capitolo 265-ter

«Somma dovuta all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, a saldo delle spese occorse pel riscaldamento e per la ventilazione delle cliniche al Policlinico «Umberto I» durante gli esercizi finanziari 1909-10 e 1910-11» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12.

Cap. n. 81. Regie scuole tecniche - Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzione per supplenze (Spese fisse)	L. 479,000
93. Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	424,200
94. Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	456,000
152. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	445,000
Totale	<u>L. 1,804,200</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 779).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta, di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 779).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Quando si tratta di progetti di soli maggiori stanziamenti è abbastanza naturale, e non è da sorprendere, che non occorra ai signori senatori di fare osservazioni, perchè in fondo l'aumento di stanziamento non è che una facoltà maggiore che si dà al Governo del Re per provvedere ai bisogni che sotto la sua responsabilità sono verificarsi nell'azienda dei vari dicasteri, ed il Governo risponde di questo impiego di stanziamento come risponde di tutti gli altri stabiliti in bilancio: ma quando occorre che il disegno di legge a fianco del maggiore stanziamento porti pure una diminuzione, evidentemente si viene ad infirmare ciò che il Parlamento ha già deliberato, si viene a portare una modificazione che può essere sostanziale nello svolgimento dell'azienda in quella parte cui il Parlamento ha creduto invece fosse necessario si provvedesse.

Quindi non potrà stupirsi il Senato se in alcune parti, per queste diminuzioni di stanziamento io e forse altri promuoveremo delle spiegazioni che vengono necessarie per talune di queste diminuzioni.

Molte di esse sono di natura tale che di per sé si comprendono, giacchè esprimono la convinzione che l'esperienza può aver data all'Amministrazione, di riconoscere che sono stati eccessivi gli stanziamenti precedentemente fatti.

Su queste non è il caso di fare osservazioni; ma ve ne sono altre che possono preoccupare, e perciò io mi rivolgo ora all'onorevole ministro della pubblica istruzione per avere appunto alcune spiegazioni su talune di esse.

Vedo, tra l'altro, ai capitoli 82 e 83 due diminuzioni abbastanza considerevoli. Il capitolo 82 concerne le Regie scuole tecniche - Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte, con una diminuzione di 140,000 lire. Il capitolo 83 concerne: Regie scuole tecniche - Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per i servizi straordinari ed eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituto a causa di eccezionali condizioni di locali, con una diminuzione di stanziamento di lire 60,000.

Ora, è tale l'interesse generale perchè lo svolgimento dell'insegnamento nelle scuole tecniche o negli altri Istituti enumerati in questi due capitoli possa farsi completamente a seconda dei bisogni, e tale anche la certezza che purtroppo in molti luoghi, a causa appunto di eccezionali condizioni dei locali, occorre che si faccia appello ad altri insegnanti per coadiuvare nella direzione i capi di Istituto, da non potere a meno di preoccupare che sull'una voce si faccia una diminuzione di 140 mila lire e sull'altra di 60 mila lire.

E così pure, stando sempre nel campo dell'insegnamento, il capitolo 104 che tratta delle indennità di viaggio e diarie agli ispettori centrali tecnici, permanenti e temporanei ed agli ispettori incaricati di circolo per l'ispezione nelle scuole medie, porta una diminuzione di 50 mila lire.

Questa diminuzione potrebbe essere appunto conseguenza di quell'apprezzamento che l'esperienza abbia indicato all'amministrazione, per cui si possa ritenere che realmente la somma primitivamente stanziata fosse esuberante, e che quindi la diminuzione non abbia per nulla ad infirmare queste ispezioni delle scuole medie, che tutti sentiamo quanto sia necessario che siano fatte in modo efficace, vigoroso e continuo.

Ma, precisamente a questo scopo, io mi permetto di pregare l'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè voglia tranquillare me, e con me il Senato, su questo importantissimo argomento dell'insegnamento.

Passo ad un'altra voce. Il capitolo 106 che si riferisce agli scavi - lavori di scavo - di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori nel Tevere - spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione e l'acquisto di copie delle « Notizie degli scavi » - rilievi, piante, disegni ed altro, porta una diminuzione veramente limitata, e cioè di sole 10 mila lire; ma siccome tutti sentiamo con orgoglio la soddisfazione della opera intelligente ed efficace e veramente onorifica per l'Italia, che si compie dal Ministero della istruzione pubblica per mezzo della Direzione delle Belle Arti, la quale recentemente ha messo in evidenza scoperte di grande importanza ad Ostia ed in altri luoghi, anche questa sola diminuzione di lire 10.000 può sorprendere, perchè se fosse possibile, credo che tutti vorremmo che a queste ricerche di antichità potesse esser destinata una somma maggiore, per la gloria sempre più grande del nostro paese.

È soltanto in questo senso che rilevo anche questa diminuzione.

Sarò grato all'on. Ministro della pubblica istruzione se potrà tranquillarmi riguardo ai diversi dubbi che mi son permesso di sollevare. (*Approvazioni*).

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'on. senatore Casana di avermi dato occasione di esporre al Senato alcune considerazioni sugli obbietti da lui con tanto amore toccati.

Incomincio dalle scuole tecniche.

L'on. senatore Casana sa che dapprima le spese per le scuole medie, classiche, tecniche, e normali, erano riunite in un solo amplissimo capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione d'inchiesta ritenne opportuno che si distiguessero gli stanziamenti in modo che il Parlamento potesse vedere quali somme siano destinate alle scuole tecniche, quali alle scuole classiche e quali alle normali.

Nella prima divisione di questi fondi, non si potè trovare la linea netta, onde avvenne che se vi era qualche esuberanza di stanziamento per le scuole classiche e tecniche, vi era deficienza per le scuole normali. Con questo progetto di maggiori assegnazioni si toglie questo inconveniente.

In principio dell'anno scolastico non è possibile prevedere lo sviluppo che assume ogni ordine di scuole: non è possibile prevedere quante classi aggiunte si verranno formando. Il disegno di legge provvede appunto a questa necessità e vuol togliere le disuguaglianze tra i vari ordini di scuole.

Non tema l'on. senatore Casana che il Ministero della pubblica istruzione trascuri l'istruzione tecnica. Io credo che in questo momento nel nostro paese l'istruzione tecnica risponde ad uno dei bisogni più vivi, intellettuali ed economici, del paese e posso dire al Senato che principalmente nel mezzogiorno d'Italia le scuole tecniche vengono sorgendo numerose talchè alcuni rappresentanti della nobilissima Sicilia sono venuti a chiedere al Ministero della pubblica istruzione che il diritto di avere un ginnasio, in forza dell'art. 19 del decreto produttoriale, sia trasformato nel diritto di avere una scuola tecnica. E alla riapertura del Parlamento sarà presentato un disegno di legge in questo senso.

Io dirigo continuamente la mia Amministrazione a questa trasformazione dei ginnasi isolati, che preparano degli spostati, in scuole tecniche che preparino cittadini operosi, preparati alla vita dei commerci, dell'industria, dell'agricoltura. Quindi questa diminuzione non deve sollevare alcuna apprensione. Il Ministero è perfettamente consapevole del compito suo a riguardo della cultura tecnica del paese.

L'onorevole senatore Casana domanda la ragione della diminuzione dello stanziamento per le ispezioni. I fatti hanno dimostrato che per quest'anno le ispezioni potevano essere compiute con uno stanziamento minore di 50.000 lire, ma anche il servizio importantissimo delle ispezioni delle scuole medie non fu per nulla trascurato, anzi parecchi cambiamenti che seguirono nelle direzioni delle scuole medie ebbero origine dalle inchieste e visite sia degli ispettori centrali, sia di quelli di circolo. Io credo che sia stata una deficienza dell'Amministrazione

della pubblica istruzione l'aver per alcuni anni trascurato le ispezioni. L'ispezione è necessaria; gli uomini hanno sempre bisogno di essere vigilati e questa vigilanza viene fatta con molta attenzione, ed io posso assicurare che tutti i provvedimenti disciplinari proposti dagli ispettori con giusta motivazione, furono da me presi e mantenuti fermamente.

L'onorevole senatore Casana si duole della diminuzione di 10,000 lire per gli scavi. Ma mentre noi togliamo 10,000 al bilancio ordinario, abbiamo presentato al Parlamento un disegno di legge che ne richiede 700,000 solo per gli scavi di Ostia, 200,000 per i grandi monumenti romani di Valle d'Aosta e altri ancora.

Creda l'onor. Casana che gli scavi non vengono trascurati, benchè io opini che si debba prima di tutto pensare alla conservazione dei monumenti e poi agli scavi ed agli acquisti. Tuttavia non credo che questa piccola diminuzione debba indebolire questo servizio.

In ogni modo, perchè nell'amministrazione dei fondi vi è sempre anche da parte del ministro qualche ampiezza di poteri, io terrò conto delle sagge considerazioni dell'onorevole senatore Casana. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro della pubblica istruzione e sono lieto di avere promosso queste dichiarazioni che erano tanto più necessarie dal momento che per soddisfare ad una esigenza assoluta di amministrazione il Senato si è trovato costretto a dover passare alla discussione e alla votazione di questi disegni di legge senza che essi avessero potuto essere preceduti da quello studio più dettagliato ed accompagnato dalla rispettiva relazione della Commissione di finanze che avrebbe valso ad eliminare qualunque dubbio al riguardo. Il ministro l'ha escluso, non solo, ma ha confermato quelle ragioni di fiducia nella sua opera solerte e sagace che erano già in me prima e che erano anche nel Senato, ma che dopo le sue parole saranno anche più vive di prima.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 831,028.22 e le diminuzioni di stanziamenti per la somma di lire 910,728.22 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 79,700 al capitolo n. 132 « Fondo di riserva per le spese impreviste », inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12, a titolo di reintegro di altrettanta somma prelevata complessivamente mediante i Regi decreti 31 luglio 1911, n. 872 e 18 gennaio 1912, n. 95 a favore del capitolo n. 224-bis « Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le variazioni alla denominazione dei capitoli nn. 19, 167, 196 e 219, giusta la tabella unita alla presente legge.

Sono altresì approvate le variazioni alla denominazione dei capitoli nn. 63 e 108 come segue:

Cap. 63. « Spese per medaglie di benemerenza ad insegnanti, o ad altre persone, a comuni o ad altri enti, che abbiano cooperato all'incremento dell'istruzione e dell'educazione popolare, e per medaglie di premio o d'incoraggiamento destinate ad enti, associazioni, gare, mostre ».

Cap. n. 108. « Spese varie per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti pel personale delle scuole medie governative - Piccole spese urgenti in servizio delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ».

(Approvato).

Art. 4.

I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-12 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi saranno imputati, dapprima sul fondo dei residui fino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui vengono disposti, sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti.

Qualora, alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti in conto residui non esaurisse il complessivo fondo dei residui medesimi, vi si imputerà una parte dei pagamenti imputati alla competenza, sino al totale esaurimento di esso fondo.

Cap. n. 37. « Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487) ».

Cap. n. 156. « Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima ».

Cap. n. 165. « Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima ».

Cap. n. 211. « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) ».

(Approvato).

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere in servizio n. 23 impiegati straordinari in aumento al personale di ruolo assistente, tecnico e subalterno, delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore del Regno, dal 16 ottobre 1911 al 15 ottobre 1912, con la retribuzione mensile di complessive lire 2483.31.

Essi potranno essere confermati o sostituiti fino a che non sarà compiuta la revisione delle tabelle, stabilita dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, o prorogata dalla legge 21 luglio 1911, n. 800.

La spesa graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, al cap. n. 148 dell'esercizio finanziario 1911-12 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura & personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182	L. 113,700 *
•	8. Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza	48,000 *
•	15. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	2,000 *
•	17. Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio	5,530 *
•	19. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura	70,000 *
•	20. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	23,000 *
•	24. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del « Bollettino ufficiale » e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	30,000 *
•	25. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale	10,000 *
•	68-bis. Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza ai membri della sezione per la istruzione elementare e popolare istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 14 del Regio decreto 25 settembre 1911, n. 1142)	8,000 *

Da riportarsi L. 310,230 *

		<i>Riporto</i> . . . L. 310,230 »
Cap. n.	90. Sussidi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media, tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma »	2,000 »
»	94. Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) . »	40,280 »
»	97. Regie scuole complementari e normali - Classi elementari di tirocinio e giardini d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari »	15,000 »
»	106. Spese per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compenso ai commissari per la licenza dalle scuole stesse »	6,000 »
»	112. Indennità per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche »	1,000 »
»	113. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	4,500 »
»	114. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Compensi per eventuali lavori straordinari »	1,000 »
»	115- <i>bis</i> . Indennità all'ispettore temporaneo d'educazione fisica in applicazione dell'articolo 61 delle norme per l'attuazione della legge 20 dicembre 1909, n. 805, approvate per delegazione legislativa con Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 959 »	2,500 »
»	116. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiato, materiale per giuochi ed altro, vestiario per il personale di servizio »	10,000 »
»	118. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzioni per classi aggiunte »	50,000 »
»	123. Indennità per ispezioni e missioni in servizio della educazione fisica »	4,000 »
»	128. Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento . »	60,000 »
»	142. Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento di istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad istituti autonomi »	2,000 »
»	143. Istituti dei sordomuti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento . . . »	2,000 »
»	144. Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per	
		<i>Da riportarsi</i> . . . L. 510,510 »

	<i>Riporto</i>	L. 510,510 »
	sordomuti, governativi, provinciali, comunali e privati	1,500 »
Cap. n. 146.	Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366	15,000 »
• 167.	Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto secondo le norme della legge 11 giugno 1897, n. 182.	1,000 »
• 169.	Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	4,000 »
• 174.	Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche	2,000 »
• 177.	Istituti e corpi scientifici o letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	5,500 »
• 182.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione, e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	14,000 »
• 183.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti	22,000 »
• 186.	Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali »	8,540 »
• 194.	Musei e pinacoteche non governative - Fondo per sussidi	3,000 »
• 199.	Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	10,000 »
• 207.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. 603,050 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	603,050	•
Cap. n. 219. Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie e compensi per visite medico-fiscali		20,000	•
• 224. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)		4,000	•
• 231. Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio per i pagamenti dei compensi ad insegnanti degli istituti d'istruzione media mediante mandati a disposizione dei prefetti a norma dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1906, n. 142		7,000	•
• 232-bis. Spese per l'impianto ed il mantenimento di un Convitto nazionale femminile da istituirsi in Roma con l'anno scolastico 1911-12 in via d'esperimento		18,000	•
• 283-bis. Somma dovuta all'operaio Ugo Lucattini di Giulio, colpito da infortunio e non assicurato, durante i lavori eseguiti nella basilica di San Paolo fuori le mura di Roma, come da transazione del 14 giugno 1910		4,352.30	
• 283-ter. Somma dovuta al signor Ortolani Luigi, fu Giovanni Battista, per retribuzione dell'opera da lui prestata negli anni 1904-905 in qualità di custode del palazzo ex-ducale di Urbino e negli anni 1906-907, in qualità di portiere dell'edificio medesimo, come da convenzione stipulata il 9 gennaio 1911		1,280	•
• 284-ter. Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella ragioneria centrale del Ministero, per la revisione dei rendiconti delle somme, erogato dai prefetti delle provincie del Regno, mediante buoni su mandati a disposizione, per pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906, n. 142		10,000	•
• 284-iv. Indennità ai professori ed al bibliotecario italiani recatisi ad insegnare e professare nella Facoltà di lettere dell'Università kediviale al Cairo		9,000	•

MAGGIORI SPESE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

• 286. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	39,928.75
• 287. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	1,808.91

Da riportarsi . . . L. 718,419.96

	<i>Riparto</i> . . . L.	718,419.96
Cap. n. 299. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente.	»	464.57
» 303. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione media, degli stati di previsione della spesa, per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	»	30,705.56
» 315. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente »	»	705 »
» 320. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	»	14,134.36
» 430. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche)	»	30,300.32
443. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese degli Istituti e dei corpi scientifici e letterari)	»	525 »
» 445. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	»	35,773.45
Totale maggiori assegnazioni.	L.	<u>831,028.22</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

» 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	209,990.92
» 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	45,000 »
» 31. Regi provveditori agli studi - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse). »	»	96,105 »
» 70. Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	»	45,000 »
» 72. Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straor-		
<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>396,095.92</u>

	<i>Riparto</i> . . .	L. 396 095.92
	dinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di Istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali.	» 32,000 »
Cap. n. 78.	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media classica.	» 2,000 »
» 82.	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse).	» 140,000 »
» 83.	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali	» 60,000 »
» 104.	Indennità di viaggio e diarie agli ispettori centrali tecnici permanenti e temporanei ed agli ispettori incaricati di circolo per l'ispezione delle scuole medie. (Legge 27 giugno 1909, n. 414).	» 50,000 »
» 121.	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisti di fuelli ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	» 4,000 »
» 122.	Spese varie per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi pel conferimento di posti vacanti negli istituti di magistero per l'educazione fisica ed a cattedre vacanti di educazione fisica nelle scuole medie governative »	» 1,500 »
» 125.	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse).	» 46,000 »
» 133.	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	» 7,500 »
» 140.	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	» 2,000 »
» 148.	Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)	» 25,000 »
» 149.	Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento.	» 8,000 »
» 170.	Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche.	» 4,000 »
» 179.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	» 14,000 »

Da riportarsi . . . L. 792,095.92

	<i>Riporto</i> . . .	L. 792,095.92
Cap. n. 180.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse)	3,000 »
» 184.	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico	21,000 »
» 183.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	31,280 »
» 190.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,600 »
» 193.	Lavoro di conservazione e di restauro ad oggetti d'arte	11,000 »
» 196.	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro o provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori nel Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione e l'acquisto di copie delle « Notizie degli scavi » - Rilievi, piante, disegni ed altro.	10,000 »
208.	Regia opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	16,000 »
» 218.	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie.	18,400 »
276.	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo	4,352.30
	Totale	<u>L. 910,728.22</u>

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio medesimo » (N. 766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio medesimo.

Prego il senatore, segretario, Biscarètti, di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 766).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Anche su questo disegno di legge mi rivolgo all'onor. ministro delle finanze per avere alcune dilucidazioni.

Il catasto costituisce una contingenza sociale importantissima, per la quale generalmente si sente da tutti in Italia che sarebbe stato desiderabile che esso avesse potuto avere uno sviluppo più rapido, mentre in pari tempo si vorrebbe che la sua conservazione avesse a dare tutto il maggiore affidamento che venga fatta a dovere tenendolo bene al corrente di tutti i mutamenti che man mano vanno succedendo.

Ora, in presenza delle attuali condizioni, per le quali l'esecuzione del nuovo catasto si trascina in lungo, e lascia preoccupati che possa non essere abbastanza prontamente tenuto al corrente dei successivi mutamenti, desta una certa apprensione vedere messe in diminuzione le spese di personale.

Infatti noi vediamo in questo disegno di legge, al numero 35, « Personale tecnico e di ordine di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (spese fisse) » una diminuzione

di lire 50 mila; al capitolo 36, « Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e pei servizi tecnici. Stipendi ed assegni al personale », una diminuzione di lire 150 mila, ed all'art. 39, « Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a senso dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 », una diminuzione di lire 81,300.

Ed infine, ancora al numero 106, « Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto », una diminuzione di lire 145,000.

Queste diminuzioni fanno sorgere spontaneo il desiderio di rivolgersi all'onor. ministro delle finanze perchè voglia tranquillizzarci nel senso che da queste diminuzioni non si abbia a temere che maggiormente restino differiti i lavori del nostro catasto e che non possano sorgere inconvenienti nella sua conservazione, nel tenere cioè a giorno il catasto di mano in mano che viene eseguito.

Confido nella cortesia dell'onor. ministro perchè mi voglia dare schiarimenti in proposito. (*Approvazioni*).

FACTA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole senatore Casana di avermi dato occasione di tranquillizzare il Senato sulle condizioni dei nostri lavori, riguardanti il catasto.

Come ebbi occasione di dichiarare al Senato, da qualche anno si è manifestata una preoccupante tendenza, da parte di parecchi funzionari del catasto, ad uscire dall'amministrazione stessa.

È un fenomeno questo che si manifesta, non soltanto nella amministrazione del catasto, ma anche in altre amministrazioni, come il Genio civile, ecc., e che dipende dal fatto che le industrie private assorbono tutta l'attività dei giovani ingegneri, ed anche dei geometri, i quali, trovandosi tra una carriera che non presenta grandi risorse, e le offerte private, le quali affidano di maggiori lucri, fa sì che questi ingegneri e geometri, a poco a poco, si allontanino dal catasto.

Per rimediare ad un tale stato di cose, presentai due disegni di legge, i quali avevano precisamente lo scopo di frenare da una parte l'uscita di questi impiegati dal catasto, allettandoli a rimanere nella nostra amministrazione, e dall'altra di invogliare i giovani che escono dall'Università ad accedere a questo ramo dell'amministrazione.

Questi disegni di legge, che vennero approvati dal Parlamento, ebbero per virtù di migliorare notevolmente le condizioni del personale. Contemporaneamente, per provvedere alla parte direttiva, ho presentato un disegno di legge, che pure ha avuta l'approvazione del Parlamento, e che consiste nell'abolire i concorsi, e nell'ammettere nella nostra amministrazione coloro i quali, uscendo dalle Università, fossero compresi nel primo terzo della graduatoria dei laureati, e che, per gli studi fatti, potessero essere considerati come i migliori.

Questi provvedimenti hanno dato i loro buoni risultati, perchè, appena provveduto in questo senso, si è manifestata una certa tendenza a ricostituire il nostro personale; tendenza la quale ha preso uno sviluppo, che permette sperare che in breve tempo esso sarà quasi al completo.

Le diminuzioni di stanziamento attualmente davanti al Senato corrispondono ad uno stato di cose, che ormai si può considerare come transitorio; e quindi la diminuzione non corrisponde ad una minor diligenza da parte dell'amministrazione nello scegliere il personale, ma ad un dato di fatto, che noi siamo certi andrà a sparire.

La diminuzione del bilancio è dovuta, ripeto, alle vacanze che si sono constatate; ma io ho la più viva fiducia, che, facendo comprendere come da questa carriera si possano trarre vantaggi, e che a questi geometri sarà assicurato un avvenire e una buona condizione di vita, si potranno in breve ricoprire i vuoti.

Assicuro il Senato e l'onor. Casana che, compreso della grandissima importanza di questa questione, che tocca non solo gli interessi del paese, ma che ha destato tanta aspettazione, l'amministrazione, vi porterà tutta la sua vigilanza; e spero che nell'anno prossimo, se si conserveranno i risultati come si annunciano, si potrà provvedere a quanto occorre.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Giacchè si parla di catasto, io vorrei pregare l'on. ministro di darmi formali assicurazioni circa la ripresa dei lavori catastali nella provincia di Alessandria.

Ne ho già parlato altre volte sia privatamente, sia in quest'Aula; ed era stata fatta la promessa che le operazioni si sarebbero ricominciate nel 1911.

La questione per Alessandria è molto grave, perchè, essendosi abolita in quella città la cinta daziaria, la sovrimposta fondiaria in questi ultimi anni è quasi quadruplicata, e le sperequazioni del tributo si sentono maggiormente.

Vorrei pregare il ministro di far dare principio ai lavori nel più breve termine. *(Bene)*.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. La risposta che io debbo dare al senatore Frascara si ricollega a quanto ho già detto prima; e cioè che, manifestandosi un risveglio nel personale, è interesse dell'amministrazione di procedere in Alessandria con la necessità richiesta, benchè anche altre provincie facciano le stesse istanze.

Poichè questo aumento del personale si va mano a mano verificando, io posso assicurare l'on. Frascara che Alessandria sarà una delle provincie tenute in maggiore considerazione.

FRASCARA. Ringrazio.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Per quanto sia spiacevole che l'onorevole ministro, anche con la risposta data all'on. Frascara, abbia dovuto confermare lo stato di lentezza di questi lavori, quantunque indipendente dalla buona volontà dell'Amministrazione, io non posso a meno di prendere atto degli intendimenti che l'onorevole ministro ha espresso, e che ha già dimostrato di voler mettere in atto.

Mi dichiaro perciò soddisfatto della sua risposta, e mi auguro che le accennate due leggi abbiano a dare tutto l'effetto che se ne attende per l'incremento del catasto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,546,580 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12 indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 17,500 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio 1911-12 indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA *.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . L.	35,000
»	4. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari, speso per copiatura a cottimo e facchinaggio »	2,000
»	6. Spese d'ufficio »	30,000
»	7. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti »	25,000
»	14. Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili) »	30,000
»	15. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) »	500
»	16. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale »	2,000
»	17. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio »	4,000
»	18. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie »	4,000
»	19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria »	7,000
»	21. Spese postali »	3,500
»	22. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo »	50,000
»	27. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale »	15,000
»	29. Compensi al personale di ruolo e straordinario della Amministrazione centrale e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale »	95,000
»	30. Compensi al personale di ruolo e straordinario della Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale »	80,000
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	383,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	383,000
Cap. n. 40.	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto »	200,000
» 48.	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza »	40,000
» 50.	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza »	4,000
» 56.	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del Registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) »	17,000
» 59.	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie »	2,000
» 61.	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari »	10,000
» 66.	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale »	3,500
» 80.	Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio »	10,000
» 83.	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale »	700
» 88.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro »	50,000
» 92.	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori »	5,000
» 108.	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto »	55,000
» 109.	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle imposte dirette »	3,000
» 111.	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo. »	10,000
» 112.	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma »	250
» 113.	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette »	5,000
» 115.	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	798,450

	<i>Riporto</i> . . . L.	798,450
	unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 (Spesa d'ordine)	5,000
Cap. n. 118.	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	5,000
• 121.	Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	15,000
• 133.	Compensi alla guardia di finanza	4,000
• 137.	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	100,000
• 141.	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle	1,500
• 144.	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle dell'ufficio trattati e della guardia di finanza	25,000
• 149.	Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 6 del regolamento 10 luglio 1902, numero 338	15,000
• 150.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	5,000
• 171.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	19,000
• 172.	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	20,000
• 173.	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane	130,000
• 174.	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	4,800
• 175.	Spese pel collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	20,000
• 176.	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio	1,500
• 179.	Fitto di locali (Spese fisse)	10,000
• 180.	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1º gennaio 1906, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di sog-	

Da riportarsi . . . L. 1,179,250

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,179,250
	giorno e competenze delle Commissioni (leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323, e 24 marzo 1907, n. 116) . . . »	5,000
Cap. n. 185.	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane »	10,000
» 195.	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria) . . . »	7,000
» 198.	Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli . . . »	8,000
» 199.	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; ed altre speciali per le funzioni di controllo . . . »	32,000
» 200.	Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili . . . »	1,500
» 201.	Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria) . . . »	16,000
» 209.	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai per servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta . . . »	20,000
» 212.	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari	

Da riportarsi . . . L. 1,278,750

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,278,750
	verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spese obbligatorie) »	35,000
Cap. n. 218.	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa e contributo dello Stato per il personale avventizio di detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spesa obbligatoria) »	50,000
• 221.	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . »	30,000
• 222.	Spese di ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti e pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza dalle coltivazioni. . . »	4,000
• 225.	Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) »	20,000
• 232.	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) »	23,000
• 235.	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei	

Da riportarsi . . . L. 1,440,750

	<i>Riporto</i>	L. 1,440,750
	locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento e pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	3,000
Cap. n. 239.	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	330
» 240.	Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture	5,000
» 247.	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	10,000
» 252.	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	10,000
» 261.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	6,200
» 263.	Acquisti eventuali di stabili	50,000
» 284.	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	20,000
» 315.	Spese per la partecipazione del Ministero delle finanze all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	1,300
	Totale	L. 1,546,580

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 2.	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L. 29,000
» 3.	Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	1,000
» 10.	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse)	50,000
» 20.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500
	<i>Da riportarsi</i>	L. 81,500

	<i>Riporto . . . L.</i>	81,500
Cap. n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine) »		500
» 31. Spese casuali »		9,000
» 35. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) »		50,000
» 36. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse) »		150,000
» 39. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio; spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 »		81,300
» 52. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse) »		39,180
» 77. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse) »		5,000
» 78. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) »		5,000
» 79. Personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) »		1,500
» 82. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali »		500
» 90. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse e obbligatorie) »		8,000
» 91. Fitto di locali (Spese fisse) »		1,000
» 99. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse). »		3,000
» 100. Spese d'amministrazione »		5,000
» 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) »		10,000
» 103. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) »		11,000
» 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico. (Spesa obbligatoria) »		8,000
» 106. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) »		145,000
» 129. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza »		50,000
» 134. Sussidi alla guardia di finanza »		4,000
» 154. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei		

Da riportarsi . . . L. 668,480

	<i>Riporto</i> L.	668,480
	corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	20,000
Cap. n. 155.	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione (Spese fisse)	8,800
• 160.	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuckerini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).	100,000
• 182.	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Art. 15 dell'allegato A della legge 23 gennaio 1902, n. 25	548,000
• 190.	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto di locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	2,000
• 196.	Personale di ruolo e delle scrivanie giornaliero del lotto (Spese fisse e variabili)	6,000
• 204.	Fitto di locali (Spese fisse)	1,500
• 205.	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	13,000
• 207.	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	30,000
• 215.	Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative	23,000
• 224.	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi	8,000
• 226.	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	22,000
• 230.	Indennità ai rivenditori di generi di privata per trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	45,000
• 242.	Spese d'ufficio e diverse, inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gerenza delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verifica e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta	5,000

Da riportarsi L. 1,500,780

	<i>Riporto</i> L.	1,500,780
Cap. n. 246.	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali »	10,000
» 248.	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 8 novembre 1909, n. 375 »	5,000
» 253.	Fitto di locali di proprietà privata per servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse) »	10,000
» 264.	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) »	800
» 267.	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) »	3,000
» 269.	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) »	10,000
» 277.	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi »	7,000
	Totale L.	<u>1,546,580</u>

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	6. Acquisto e riparazioni di mobili e attrezzi L.	1,600
»	7. Spese per stampe, registri e legatura »	3,000
»	11. Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'amministrazione della massa »	900
»	17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per causa di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dall'esecuzione di speciali servizi »	12,000
	Totale L.	<u>17,500</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	2. Stipendio al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo, ecc. per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse) L.	900
»	8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa (Spesa obbligatoria) »	1,600
»	15. Concessioni ad agenti del corpo ed alle loro vedove ed orfani, a' termini dell'art. 40 della legge organica »	15,000
	Totale L.	<u>17,500</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 » (Numero 775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 9,690,000, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi al capitolo 276-ter « Spese per lavori di sistemazione e di ampliamento dei magazzini della dogana in Milano »,

sotto la nuova rubrica « Amministrazione delle gabelle » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300,000 per l'impianto di nuovi apparecchi di riscaldamento nel palazzo del Ministero delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti. Detta somma sarà ripartita in tre rate di lire 100,000 ciascuna, negli esercizi dal 1911-912 al 1913-914, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per gli esercizi 1911-912 e 1912-913 tale iscrizione avrà luogo con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 4.

Sul capitolo 216 « Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, spese per informazioni e missioni all'estero e di interesse dell'acquisto, della coltivazione o dello smercio dei tabacchi, spese per campionamento o perizia dei tabacchi » dell'esercizio 1911-912 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, la parte dello stanziamento che non risultasse erogata nell'esercizio, rimarrà impegnata in conto residui per spese da farsi negli esercizi futuri.

(Approvato).

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

Cap. n. 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine).	L.	300,000
• 89. Spesa di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	»	80,000
• 94. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	»	80,000
• 124. Restituzioni e rimborsi - Imposte dirette (Spesa d'ordine)	»	675,000
• 131. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per le guardie di finanza.	»	400,000
• 132. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.	»	170,000
• 163. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle tasse di fabbricazione	»	90,000
• 170. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio	»	120,000
• 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	»	200,000
• 203. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	»	3,000,000
• 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	»	300,000
		5,415,000
	Da riportarsi	L. 5,415,000

	Riparto L.	5,415,000
Cap. n. 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese obbligatorie)	»	100,000
• 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	»	4,000,000
234. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spesa obbligatoria)	»	175,000
		<u>L. 9,690,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888,79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative » (N. 763).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888,79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative ».

Prego l'onor. senatore segretario Borgatta di di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 763).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,138.97 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 129: « Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,370.74 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 166: « Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agl'impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agl'impiegati per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 277.72 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 195: « Indennità, mercedi al personale

ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,622.09 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 196: « Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,479.27 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 205: « Indennità di tramutamento, di giro e disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai per servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 769).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegna-

zioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 769).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi permetto di pregare l'onorevole ministro delle poste di voler dare qualche spiegazione sulle riduzioni che vedo anche qui al capitolo n. 35 e al capitolo n. 95 le quali consistono in diminuzione rispettivamente per « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali, lire 45,000 » e « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse) lire 590,000 ».

Io non intendo promuovere dall'onor. ministro dichiarazioni formali intorno ai suoi intendimenti riguardo all'assetto dell'azienda dei telefoni, perchè mi rendo perfettamente ragione della necessità che ha l'Amministrazione di ben ponderare tutti quei provvedimenti che sono ineluttabili, ma che appunto per la loro importanza esigono dal ministro uno studio così accurato da assicurare l'accoglienza del Parlamento alle proposte che potranno venirgli presentate, perchè tali da dare affidamento pieno che si provvederebbe in un modo efficace e definitivo alla sistemazione di quell'azienda. Tutti sentiamo che, non per difetto di uomini, ma per la premura, con la quale l'Amministrazione di Stato si è sostituita ad aziende private non abbastanza bene organicamente costituite, il servizio telefonico non corrisponde perfettamente ai bisogni del pubblico. Ma, come dissi, non ora attendo che il ministro esponga al riguardo i suoi propositi: io ho creduto di domandare la parola soltanto per promuovere dall'onor. ministro qualche spiegazione riguardo ai seguenti due punti. Consta che un inconveniente grave dell'Amministrazione, specialmente per quel che si riferisce ai telefoni, ma non meno sentito nelle altre branche dell'Amministrazione postale e telegrafica, dipende in gran parte dai locali. Consta pure che le esigenze del servizio spingono alla necessità, ine-

luttabile di accrescere il personale, per lo meno quello avventizio.

Per queste ragioni è naturale, che per quanto la diminuzione di lire 45 mila nel capitolo n. 35, mantenimento, restauro e adattamento dei locali, sia poca cosa, io mi permetta pregare l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, di voler a questo riguardo fornire qualche spiegazione.

E così pure, siccome vedo al capitolo n. 95 che concerne il personale centrale e provinciale dei telefoni, una diminuzione di 590 mila lire, anche a questo riguardo pregherei l'onorevole ministro di voler dare spiegazioni tali che possano affidare che non solo, come io so, egli stia studiando le convenienti proposte legislative per l'avvenire, ma che altresì nel frattempo non si abbia, a cagione della diminuzione di stanziamenti, a dover ricorrere a provvedimenti di ripiego per il personale e per i locali, ripieghi i quali non condurrebbero precisamente allo scopo del miglioramento del servizio che è da tutti desiderato. (*Approvazioni*).

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori! Mi preme assicurare l'onorevole senatore Casana che, alla ripresa dei lavori parlamentari, i vari problemi riflettenti la grave e complessa questione dei telefoni, saranno presentati al Parlamento. Non credo però di poter dilungarmi, in questo momento, in una minuta disamina (la quale, d'altra parte, non mi sembra che l'onor. Casana abbia voluto, con le sue parole, provocare sopra questo argomento) perchè siffatto esame assorbirebbe gran parte del tempo che rimane al Senato per le sue deliberazioni.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Casana, relativamente al capitolo 35, posso assicurarlo che questa diminuzione di stanziamento non significa certamente un minore interesse o minori cure dell'amministrazione per tutto ciò che riguarda i locali. Ma la entità degli impegni attuali comporta la diminuzione dello stanziamento, giacchè i mag-

giori fondi non saranno necessari nell'esercizio, e la somma portata in diminuzione si è potuta così devolvere ad altre maggiori assegnazioni.

Per tutto ciò che riguarda il capitolo n. 95 « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni » io prego l'onorevole senatore Casana di portare la sua attenzione sopra le spiegazioni ampie ed esaurienti che si danno, a questo proposito, nell'altro disegno di legge segnato al n. 1044 dello stampato della Camera dei deputati, relativamente cioè al personale fuori ruolo e avventizio dei telefoni. Da esse l'onor. Casana rileverà che la riduzione, di cui si preoccupa, corrisponde ad un maggior stanziamento, per altro titolo.

Non credo pertanto necessario di aggiungere altre spiegazioni.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,402,400 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 79, quale risulta dalla tabella suddetta.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 16, ultimo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 528, i posti del quadro IV della tabella B annessa alla legge stessa e modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575, sono aumentati da 1488 a 1750.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	12. Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni assunti in servizio in circostanze straordinarie L.	21,400
»	14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero. . . »	390,000
»	16. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche . . . »	10,000
»	17. Spese e indennità per i servizi sanitari »	5,000
»	21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico : »	85,000
»	24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti. »	8,000
»	27. Spese casuali »	20,000
»	28. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale, per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico »	40,000
»	29. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero »	150,000
»	31. Spese d'ufficio. »	15,000
»	36. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	8,000
»	88. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi »	80,000
»	42. Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicativi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenze e di telegrammi »	50,000
»	69. Istruzione del personale »	5,000
»	75. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di prima classe, agli Ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) »	72,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	959,400

	<i>Riparto</i>	959,400
Cap. n. 79. Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere per la corrispondenza ufficiale, di mobili, casse forti, ventilatori, stufe e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio - Acquisto di oggetti di divisa per i portieri dei principali stabilimenti postali e telegrafici e di oggetti occorrenti per difesa agli agenti preposti alla sorveglianza notturna dei locali.	»	21,000
» 80. Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami.	»	17,000
» 82. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi	»	100,000
» 86. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus.	»	10,000
» 97. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	»	22,000
» 99. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio	»	50,000
» 100. Indennità di tramutamento	»	3,000
» 101. Indennità per missioni agli Ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici	»	30,000
» 102. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari	»	10,000
» 103. Indennità per servizi prestati in tempo di notte	»	30,000
» 108. Spese casuali ed impreviste	»	10,000
» 110. Spese d'ufficio	»	55,000
» 112. Mantenimento, adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori	»	15,000
» 113. Pigionì (Spese fisse).	»	30,000
» 114. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione, al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici, spese diverse.	»	40,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>1,402,400</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) L.	421,000
»	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) »	100,000
»	7. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (Spese fisse) »	20,000
»	9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere »	91,400
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi. »	100,000
»	35. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali »	45,000
»	40-bis. Retribuzioni ordinarie e supplementari ad agenti provvisori adibiti a servizi rurali privi temporaneamente di titolari. »	13,000
»	51. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi »	20,000
»	95. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse) »	500,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>1,402,400</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,808,370.28 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

Cap. n. 40. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	L. 60,000. »
» 43. Retribuzione ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette d'impostazione delle corrispondenze (Spese fisse)	480,000. »
» 70. Retribuzione al personale degli uffici di 2ª e di 3ª classe	972,000. »
» 74. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	2,000. »
» 77. Spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	20,000. »
» 81. Materiali ed utensili per il servizio postale e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne per gli uffici postali e per quelli in cui sono riuniti i servizi della posta e del telegrafo - Distintivi per agenti postali - Bolli per il servizio postale	200,000. »
» 96. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni	919,000. »
» 104. Indennità diverse con carattere permanente	20,000. »
» 106. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica	3,500. »
» 115. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche), acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese di verso	80,000. »
» 116. Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse)	2,000. »
» 144. Impianto di stazioni radiotelegrafiche a Napoli, Palermo e Cagliari	360. »
» 161. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1º della legge 12 gennaio 1909, n. 12	10,000. »
» 170. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con regio decreto del 9 agosto 1910 per il riordinamento dei servizi postali e telegrafici	10,000. »
» 171. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con regio decreto 8 luglio 1910 per lo studio del servizio telefonico in Italia	13,050. »
<i>Da riportarsi</i>	L. 2,791,910. »

Riporto . . . L. 2,791,910 »

MAGGIORI SPESE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Cap. n. 134-IV. Saldo degli impegni verificatisi al capitolo n. 103-I « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dall'Amministrazione governativa - Indennità di carica e di funzioni (Spese fisse) » e 103-II « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dalle Società già esercenti le reti e le linee telefoniche (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »	2,466.86
» 134-V. Saldo degli impegni verificatisi al capitolo n. 109 « Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	7,971.38
» 134-VI. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 63 « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo; acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per uffici e officine - Spese di pubblicazioni tecniche; trasporto di materiale tecnico telegrafico e relativa mano d'opera sussidiaria e dazio; temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	6.67
» 134-VII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 119 « Manutenimento, restauro ed adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »	158.65
» 134-VIII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 50 « Spese eventuali pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	45 »
» 134-IX. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 124 « Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazi, mercedi	

Da riportarsi . . . L. 2,802,558.56

	<i>Riporto</i> L.	2,802,558.56
	agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici; speso diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 . . . »	93.38
Cap. n. 134-x.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-09 »	2,792.59
» 134-xi.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo numero 125-bis « Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 »	1,766.50
» 134-xii.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 128 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2 ^a classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	229.02
» 134-xiii.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2 ^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 »	930.23
		<hr/> L. 2,808,370.28 <hr/>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Pregherei l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi di trovare il modo di dare disposizioni perchè le automobili che fanno servizio postale in Roma tengano un tenore di marcia meno pericoloso per la vita di tutti i cittadini. Spero che l'onorevole ministro potrà assicurarmi a questo riguardo. *(Bene)*.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Posso assicurare l'onor. Pedotti che, non da ora soltanto, io sono informato della gravità dei fatti a cui egli accenna, e che, da tempo, mi sono vivamente preoccupato del continuo pericolo a cui sono esposti i cittadini. Io ho incaricato i miei ispettori, ho pregato la Questura della città di invigilare sulla velocità eccessiva di queste automobili postali, per denunciare i contravventori, affinchè possa essere loro inflitta la severa punizione che si meritano. Ma debbo anche chiarire al Senato e all'onorevole Pedotti che, ad ovviare agli inconvenienti che egli ha lamentato, non bastano le disposizioni prese e che potrà prendere il ministro che ha l'onore di parlare. Invero, si tratta, come è noto, di un servizio affidato dall'Amministrazione ad una Società concessionaria e tutto ciò che riguarda l'andamento delle vetture automobili e ciò che può riflettere, non la disciplina e la regolarità del servizio stesso nei confronti con l'Amministrazione postale, ma l'osservanza delle norme regolamentari per la viabilità, sfugge all'azione del ministro, il quale non può che unirsi alle giuste lamentele comuni, deplorare che i lamentati fatti si rinnovino, augurarsi che la punizione intervenga sempre, ove occorra, e dare assicurazione che rinnoverà ancora, per la parte che lo riguarda, i propri uffici per la repressione dello scandalo, confidando che, mercè l'opera concorde di tutte le autorità competenti, si riesca a farlo cessare.

PEDOTTI. Ringrazio l'onor. ministro delle promesse che fa e tengo conto che non solo l'on. ministro delle poste ma le altre autorità competenti possono raggiungere l'intento di impedire questo vero scandalo. Ne ho parlato

perchè poche sere or sono a mala pena io personalmente ho potuto schivare una vettura automobile postale.

GIOLITTI, *ministro dell'interno, presidente del Consiglio*. Ho corso pericolo anche io! *(Iilarità)*.

PEDOTTI. Spero dunque che lo scandalo si farà cessare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiore assegnazione di lire 1,400,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 1,400,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 1,400,000 al capitolo n. 8: « Compensi per lavoro straordinario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 767).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,809,855.35 e le diminuzioni di stanziamento per la somma di L. 1,859,855.35 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-

ziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 da iscriversi al capitolo n. 175-bis-A « *Somma dovuta agli eredi del defunto Giuseppe Gatti a titolo di transazione per i diritti loro spettanti in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 aprile 1910* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Ministero-Spese d'ufficio L.	35,000 »
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative . . . »	1,200 »
»	19. Indennità di traslocamento agli impiegati. . . »	40,000 »
»	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato »	190,000 »
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli Archivi di Stato, per lavori straordinari e maggiore orario »	20,000 »
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici d'esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi . . . »	15,500 »
»	37. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato »	10,000 »
»	50. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci legali nelle provincie - Spese di stampa e di posta - Compensi al personale addetto alla Direzione, alla Amministrazione e alla tipografia della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario »	60,000 »
»	57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore »	5,000 »
»	60. Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	300 »
»	61. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	32,000 »
»	64. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missione all'estero per servizio sanitario . . »	20,000 »
»	70. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma sede dei laboratori della sanità pubblica . . . »	1,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	430,000 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	430,000 »
Cap. n. 72.	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie »	35,000 »
» 74.	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario dei porti . . . »	25,000 »
» 79.	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno »	25,000 »
» 84.	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) »	200 »
» 97.	Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati e agli agenti sedentari . . »	50,000 »
» 100.	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città . . . »	105,000 »
» 106.	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza »	5,000 »
» 112.	Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse) . . »	150,000 »
» 113.	Manutenzione ed adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) »	25,000 »
» 116.	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) . . »	15,000 »
» 118.	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) »	12,500 »
» 120.	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i Reali carabinieri . . . »	61,000 »
» 122.	Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta o trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	125,000 »
» 125.	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1, legge 24 marzo 1907, n. 116) . . . »	150,000 »
» 130.	Manutenzione dei fabbricati delle colonie e dei coatti »	8,400 »
» 136.	Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	500 »
» 139.	Personale di custodia - Indennità di alloggio . . »	21,000 »
» 145.	Spese di viaggio agli agenti carcerari »	4,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,247,600 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,247,600 »
Cap. n. 155. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie »		5,000 »
» 159. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoratori e compensi straordinari . . »		75,000 »
» 160. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agl'inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »		57,000 »
» 161. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni »		25,000 »
» 165. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari, lavori di riparazione e di adattamento, impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici di trombe e condotte idrauliche . . »		50,000 »
» 166. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari »		8,000 »

SALDI DI SPESE RESIDUE.

» 185-VII. Saldo di spese residue riguardanti spese generali dell'esercizio 1910-11 e retro »	7,965.48
» 185-VIII. Saldo di spese residue riguardanti gli Archivi di Stato nell'esercizio 1910-11 e retro. »	589 »
» 185-IX. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale dell'esercizio 1910-11 e retro »	296.61
» 185-X. Saldo di spese residue riguardanti la pubblica beneficenza dell'esercizio 1910-11 e retro . . . »	18,397.40
» 185-XI. Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica dell'esercizio 1910-11 e retro. »	136,198.78
» 185-XII. Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1910-11 e retro . . . »	83,901.10
» 185-XIII. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri dell'esercizio 1910-11 e retro »	94,906.98
Totale . . . L.	<u>1,809,855.35</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Ministero - Personale (Spese fisse) L.	9,951.35
» 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	10,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>19,951.35</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	19,951.35
Cap. n. 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . »		20,000 »
» 11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		5,000 »
» 35. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . »		40,000 »
» 40. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) . . . »		50,000 »
» 46. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse) . . . »		10,000 »
» 47. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. »		40,000 »
» 43. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse) . . . »		1,500 »
» 58. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie pel funzionamento di esso - Ispezioni ordinarie e straordinarie . . . »		10,000 »
» 59. Medici provinciali - Personale (Spese fisse) . . . »		100,000 »
» 65. Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) . . . »		12,000 »
» 66. Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		1,500 »
» 75. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . . »		25,000 »
» 76. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . »		10,000 »
» 78. Veterani governativi di confine e di porto - Personale - Legge 30 giugno 1908, n. 304 (Spese fisse) »		4,000 »
» 86. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . »		20,000 »
» 88. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) . . . »		200,000 »
» 89. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		2,000 »
» 92. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (articolo 2 della legge 11 luglio 1907, n. 491 (Spese fisse) . . . »		13,000 »
» 96. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) »		550,000 »
» 98. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		1,000 »
» 101. Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza . . . »		125,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,259,951.35

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,259,951.35
» 107. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) »		3,000 »
» 111. Contributo pei medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744) . . »		1,904 »
» 131. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti. »		6,000 »
» 133. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse). »		8,000 »
» 135. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse) »		16,000 »
» 137. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) »		100,000 »
» 146. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia »		300,000 »
» 156. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti »		10,000 »
» 171. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		30,000 »
» 180. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione delle opere riguardanti la provvista di acque potabili (articolo 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa obbligatoria) . . »		125,000 »
	Totale . . . L.	<u>1,859,855.35</u>

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,927,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

Cap. n. 62. Dispensari celtici - Spese e concorsi per funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali	L.	30,000
• 68. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Sussidi e concorsi	»	1,185,000
• 126. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri	»	500,000
• 151. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie	»	200,000
• 153. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	»	12,000
		<hr/>
Totale	L.	<u>1,927,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912».

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 773).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci

successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio suddetto è introdotta la variazione di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13, in virtù delle leggi 26 giugno 1902, n. 245, 8 luglio 1904, n. 381 e 21 luglio 1911, n. 835, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese saranno prelevate le somme necessarie per provvedere al pagamento in favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della Società concessionaria della ferrovia Bari-Locorotondo del corrispettivo della somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie durante il periodo dal 1^o febbraio 1912 al 30 giugno 1913.

Le somme occorrenti per i pagamenti relativi alla somministrazione stessa dal 1^o luglio 1913 fino all'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese saranno stanziati in apposito capitolo nei bilanci dei singoli esercizi finanziari entro i limiti della spesa straordinaria consolidata per i lavori pubblici.

(Approvato).

Tabella A delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

a) Titolo I — Spesa ordinaria.

Cap. n.	6. Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio . . . L.	7,000
•	11. Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse) »	2,000
•	12. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti. »	8,000
•	15. Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite »	25,500
•	17. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse »	3,200
•	19. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse) »	4,000
•	20. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro e adattamento dei locali »	25,000
•	22. Genio civile - Spese diverse »	12,000
•	24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie »	10,000
•	25. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri »	7,000
•	26. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche »	1,000
•	27. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino Ufficiale</i> del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative »	5,000
•	34. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Spese per il servizio delle Regie Trazzere. »	700,000
•	37. Indennità diverse e sussidi ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali »	4,000
•	38. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F »	31,000
•	51. Servizio idrografico fluviale »	5,000
•	55. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,100
•	56. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso »	4,900
•	60. Manutenzione e riparazione dei porti »	250,000

Da riportarsi L. 1,105,700

	<i>Riporto</i> L.	1,105,700
Cap. n. 61. Escavazione dei porti »		250,000
» 64. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali »		110,000
» 69. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) »		100
» 81. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle Acque »		3,500
» 89. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »		6,650
» 90. Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e pei servizi normali in esso indicati - Sussidi »		15,350
» 91. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova »		7,000
» 94. Escavazione dei porti nelle provincie Venete »		500,000
	Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria. L.	1,998,300

b) Titolo II. — Spesa straordinaria.

» 100. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 L.	70,000
» 106. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 »	50,000
» 123. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 e compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni »	60,000
» 127. Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892,	
	Da riportarsi L. 180,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	180,000
	n. 267; 16 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; e articolo 70 del testo unico di legge approvato con il Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 (Spesa ripartita) »	800,000
Cap. n. 136. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1º, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1º, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908; n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1º, lettera <i>f</i>); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lettera <i>a</i> , n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1º, comma 4º); e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1º) (Spesa ripartita) . . . »	2,600,000	
• 164. Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata »	150,000	
• 171. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma »	60,000	
• 176. Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (Leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381 (Spesa ripartita). »	400,000	
• 206. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie Calabresi »	250,000	
• 213. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella C, lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4 in parte e lett. <i>d</i> , n. 8) (Spesa ripartita) . . . »	550,000	
• 325. Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1º, lettera <i>i</i> della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (Spesa ripartita) »	100,000	
	<hr/>	
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa straordinaria L.	5,090,000	<hr/>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

a) Titolo I. — *Spesa ordinaria.*

Cap. n.	1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) L.	38,200
•	2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	10,000
•	48. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici (Spese fisse)	5,000
•	53. Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi (Spese fisse).	5,000
•	54. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio al personale fornito di cavallo (Spese fisse).	1,100
•	76. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria)	400,000
•	86. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	5,000
•	88. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	24,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria L.	488,300

b) Titolo II — *Spesa straordinaria.*

Cap. n.	101. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili (Spese fisse) . L.	5,000
•	117. Lavori di sistemazione o miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1º, lettera c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1º); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1º, lettera f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1º, lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1º, lettera d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1º, lettera a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1º e art. 15, lettera h) (Spesa ripartita)	400,000
•	121. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d) (Spesa ripartita)	60,000
	Da riportarsi . . . L.	465,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	465,000
Cap. n. 129.	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35) (Spesa ripartita)	1,650,000
• 130.	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	100,000
• 130 bis.	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6, comma <i>a</i> della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2 della tabella <i>C</i> , annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	720,000
• 146.	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. <i>a</i> e art. 51, tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. <i>m</i>) (Spesa ripartita)	2,305,000
• 166.	Opere in Roma dipendenti dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettere <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 14 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere <i>b</i> e <i>c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettere <i>a</i> e <i>b</i>) e 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 15, lettere <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i>) (Spesa ripartita)	60,000
• 198.	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	185,000
• 202.	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi	65,000
• 212 bis.	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	180,000
• 214 bis.	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù	

Da riportarsi . . . L. 5,730,000

	<i>Riporto</i>	L. 5,730,000
	dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita)	» 370,000
Cap. n. 220. Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)		» 500,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa straordinaria	L. <u>6,600,000</u>

Riepilogo.

Maggiori assegnazioni:

Parte ordinaria	L. 1,998,300
Parte straordinaria	» 5,090,000
	<u>L. 7,088,300</u>

Diminuzioni di stanziamento:

Parte ordinaria	L. 488,300
Parte straordinaria	» 6,600,000
	<u>L. 7,088,300</u>

c) Categoria IV. — *Partite di giro.*

Cap. n. 243. Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al tesoro, mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195).	L. <u>2,600,000</u>
--	---------------------

Tabella B delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912.

Cap. n. 244. Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195).	L. + <u>2,600,000</u>
--	-----------------------

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 776).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 776).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 199,088.34, e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-1912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-1912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	L. 20,000 »
» 8. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	4,333.34
» 10. Acquisto di decorazioni	1,000 »
» 14. Spese di stampa	6,000 »
» 15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000 »
» 17. Compensi per lavori straordinari	20,000 »
» 20. Spese casuali	8,000 »
» 36. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	10,000 »
» 39. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici - Fitti di palazzi all'estero	12,500 »
» 40. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	80,000 »
» 55. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	3,000 »
» 60. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	24,155 »
» 61. Personale della Direzione centrale degli affari coloniali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	100 »
Totale L.	<u>199,088.34</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L. 26,000	»
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,000	»
»	3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	2,000	»
»	24. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	12,000	»
»	25. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	29,000	»
»	26. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	600	»
»	27. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	1,500	»
»	29. Assegni ed indennità di rappresentanza al personale dei consolati (Spese fisse)	93,188.34	»
»	30. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	3,000	»
»	31. Somma destinata ad indennizzare gli uffici diplomatici e gli uffici consolari di 1 ^a e 2 ^a categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	6,000	»
»	38. Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	2,500	»
»	46. Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	2,200	»
»	62. Spese varie nell'interesse delle Colonie Eritrea e Somalia italiana	15,100	»
	Totale	L. 199,088.34	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º APRILE 1912

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e questo disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 777).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 525,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1911-912, compresi nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 82,000 da iscriversi al capitolo n. 65-vii « Spese per completare la costruzione e l'arredamento degli edifici ad uso delle Regie rappresentanze in Pietroburgo, Sofia e Madrid » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911 912.

Per tutti gli atti riguardanti le spese di cui sopra il Governo del Re è autorizzato a derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.

Cap. n. 34. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	L. 130,000
» 37. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di cultura e simili	5,000
» 41. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	20,000
» 42. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	230,000
» 43. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti.	45,000
» 44. Spese eventuali all'estero	50,000
» 54. Sussidi vari — Spese d'ospedale e funebri	45,000
Totale	L. 525,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa sul Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 791).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 5,149,100 e le diminuzioni di stanziamento di lire 5,449,100 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 300,000 al capitolo n. 131 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912. a titolo di reintegrazione di ugual somma prelevata a favore del capitolo n. 74 « Spese per risarcimento di danni » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 3.

Sul capitolo n. 50 è autorizzata la spesa di lire 15,000 per indennità mensile di servizio agli ufficiali addetti ai reparti ciclisti ed automobilisti e quella di lire 20,000 per soprassoldi vari ai sottufficiali ed uomini di truppa dei battaglioni ciclisti.

(Approvato).

Art. 4.

I limiti entro i quali - giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1910, n. 213 - il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 125,000,000, accordata dalla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi » da lire 13,000,000 a lire 16,100,000.

« Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del Genio militare » da lire 11,800,000 a lire 16,600,000.

« Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione »: da lire 30,000,000 a lire 1,000,000.

« Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie », da lire 50,000,000 a lire 79,000,000.

« Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade, ferrovie ed opere militari » da lire 14,000,000 a lire 6,100,000.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1911-912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

A) *Parte ordinaria.*

Cap. n.	5.	« Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale » . L.	24,100
»	6.	« Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza » »	10,200
»	8.	« Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata » »	3,000
»	9.	« Spese per le pubblicazioni militari ufficiali » . . . »	40,000
»	12.	« Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale » »	1,000
»	14.	« Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio » »	2,500
»	17.	« Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica » . . . »	5,000
»	57.	« Spese d'esercizio per l'Istituto geografico militare » »	25,000
»	59.	« Allestimento degli stampati per i corpi del Regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare » »	60,000
»	61.	« Pane alle truppe » »	750,000
»	65.	« Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali » »	125,000
»	73.	« Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito » »	3,300
»	74.	« Spese per risarcimento di danni » (Spesa obbligatoria) »	100,000

B) *Parte straordinaria.*

»	84.	« Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi » (Spesa ripartita) »	2,000,000
»	87.	« Materiali per il reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto » (Spesa ripartita) »	2,000,000
Totale degli aumenti (parte ordinaria e straordinaria) . . L.			<u>5,149,100</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

A) *Parte ordinaria.*

Cap. n. 1.	« Ministero - Personale centrale » (Spese fisse)	. . . L.	20,000
» 16.	« Spese casuali » »	20,000
» 21.	« Stati maggiori » (Assegni fissi) »	11,000
» 23.	« Corpi di fanteria - Ufficiali » (Assegni fissi) »	30,000
» 26.	« Corpi di cavalleria - Ufficiali » (Assegni fissi) »	170,000
» 30.	« Corpi e servizi del genio - Ufficiali » (Assegni fissi) »	5,000
» 31.	« Corpi e servizi del genio - Truppa » (Assegni fissi) »	15,000
» 38.	« Corpo di commissariato e d'Amministrazione - Ufficiali (Assegni fissi) »	2,000
» 40.	« Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti » »	5,000
» 42.	« Scuole militari - Spese per il personale » (Assegni fissi) »	7,000
» 44.	« Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria » (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse) »	61,000
» 45.	« Personale della giustizia militare » (Assegni fissi) »	34,000
» 52.	« Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali conteggiata al capitolo n. 33) » »	46,000
» 53.	Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli pei carabinieri Reali bilanciati al capitolo n. 31) »	313,100
» 63.	« Foraggi e spese diverse pei quadrupedi dell'esercito » »	710,000

B) *Parte straordinaria.*

» 85.	« Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto del medesimo (Spesa ripartita) » »	4,000,000
Totale delle diminuzioni (parte ordinaria e straordinaria)			. L. <u>5,449,100</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 792).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 4,208,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 indicate nella tabella ammessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

In relazione all'aumento di lire 350,000 portato al capitolo n. 19 « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa relativa alle pensioni ordinarie », di cui alla tabella predetta, devono intendersi aumentati di eguale somma i capitoli n. 72 « Rimborso dai vari Ministeri, della spesa per pensioni ordinarie inscritta allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro », e n. 44 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) », rispettivamente dello stato di previsione della entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12.

A) Parte ordinaria.

Cap. n. 3. Ministero - Personale comandato (Spese fisse) . . . L.	30,000
» 19. Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie. »	350,000
» 50. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 33) »	241,000
» 62. Viveri alle truppe »	762,000
» 66. Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli. »	1,807,000
» 68. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del Genio militare »	733,000
» 77. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883). »	270,000

B) Parte straordinaria.

Cap. n. 83- <i>quater</i> . Concorso dell'Amministrazione militare alla Mostra internazionale d'igiene sociale in Roma del 1912 L.	15,000
--	--------

Totale delle maggiori assegnazioni . . . L. 4,208,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 793).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. E certamente lodevole il provvedere a nuove spese con diminuzioni di altre su vari capitoli; ma bisogna por mente alla importanza dei capitoli che si vogliono diminuire. Non poteva sfuggire a me la diminuzione portata dalla tabella annessa a questo disegno di legge. Al capitolo 57 è scritto:

« Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) L. 20,000 ».

I bisogni del paese, il grande interesse che ha specialmente per l'esercito e l'economia nazionale la produzione equina, i miei precedenti, le discussioni che ebbero luogo nei due rami del Parlamento e le instanti raccomandazioni che ne emanarono, mi pongono nella necessità di chiedere spiegazioni all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, mentre a sostegno della mia tesi chiamo in aiuto l'onorevole ministro della guerra.

Spero che le spiegazioni provocate varranno a diminuire i miei dubbi, i miei timori.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Sono lieto che il senatore Levi abbia toccato questo argomento, perchè appunto a proposito della riduzione di 20 mila lire al capitolo 57: « Incoraggiamenti alla produzione cavallina » io intendevo di richiamare l'attenzione ad un tempo, come egli ha fatto, del ministro di agricoltura e di quello della guerra.

Prendendo occasione dalla fatta osservazione in argomento così vitale, io mi permetto di sottoporre alle menti elette ed sperimentate degli onorevoli ministri nominati, un'idea che, pare a me, potrebbe giovare ad incoraggiare la produzione equina italiana.

Tutti sappiamo quale bisogno abbia l'esercito di diverse qualità di cavalli, cavalli per cavalleria leggera, per cavalleria pesante, cavalli da tiro per artiglieria, ecc. I produttori nazionali però sono sempre nel dubbio che, quando il loro prodotto abbia raggiunta l'età per poter essere acquistato, in quell'anno il Ministero della guerra non debba far provviste per quella data qualità di cavalli e in quella determinata misura.

A me quindi sorge spontanea l'idea: non potrebbe il ministro della guerra d'accordo con quello dell'agricoltura, fare, per così dire, e rendere molto noto il preventivo di quel fabbisogno, con una precedenza di quattro anni, per dare il tempo allo svolgersi della produzione? Si saprebbe così da tutti i produttori che in ogni determinato anno il Ministero della guerra si provvederebbe di un prestabilito numero di cavalli indicato per ciascuna qualità, e ciò con due limiti di prezzo, i quali varrebbero ad assicurare il produttore che il prezzo non sarebbe mai inferiore ad una certa somma, ed a dare anche all'Amministrazione militare la sufficiente latitudine per l'acquisto dei migliori prodotti.

In questo modo mi sembra che si verrebbe a fornire un sicuro incoraggiamento ai produttori, mettendo il Governo in grado di provvedersi esclusivamente nel paese senza dover ricorrere all'estero.

Mi rendo ragione della necessità che ha il Ministero della guerra di non essere troppo vincolato nei prezzi, per non cadere negli inconvenienti di abusi, ma se questi prezzi fossero indicati con un *minimum*, ed una certa latitudine di massimo, per il caso in cui il cavallo sia in tali condizioni da poter essere a

giudizio delle Commissioni governative pagato maggiormente, sembra a me che si darebbe un incentivo potentissimo alla produzione nazionale.

Questo è il desiderio di tutti, perchè è doloroso dover spendere tanti danari per acquistare cavalli all'estero, senza contare il pericolo di impedimento per ragioni internazionali che può occorrere quando più si avrebbe bisogno di rifornirsi di cavalli.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onor. senatore Casana di aver richiamato l'attenzione del Senato su di un argomento così importante come quello della produzione equina in Italia in relazione al rifornimento dei cavalli occorrenti all'esercito, specialmente all'atto della mobilitazione.

Ho già avuto occasione di esporre al Senato ampiamente il mio pensiero su questa materia, in occasione della interpellanza svolta dall'onorevole senatore Levi. Dissi allora che nostro obbiettivo doveva essere precisamente quello di sottrarci, in quanto possibile, al mercato estero, mettendoci in grado di trarre dalla produzione nazionale tutto il fabbisogno. Su questa via ci siamo decisamente incamminati. Siccome quello che più urgeva era la produzione del cavallo postiere, veloce e pesante per il traino dell'artiglieria, fu a titolo di esperimento adottato il sistema, suggerito da tutte le autorità tecniche competenti, di distribuire gratuitamente a determinate condizioni cavalle fattrici in regioni opportunamente scelte più proprie alla riproduzione di detti cavalli.

L'esperimento appena iniziato promette di dare ottimi risultati. Difatti fin dal primo anno la domanda per avere di queste cavalle fattrici fu straordinaria, superando di gran lunga il numero delle cavalle che il Ministero poteva mettere a disposizione. Su questa via ho continuato anche quest'anno e mi riprometto con questo sistema di poter giungere effettivamente nel volgere di non molti anni a risolvere compiutamente e bene questa parte del problema.

Quanto alla riproduzione di cavalli da sella che occorrono per la nostra cavalleria, il Senato sa che noi in gran parte possiamo già fare assegnamento sulla produzione nazionale, spe-

cialmente della Sardegna, di modo che per questi cavalli siamo più poco tributari dell'estero. Parlo naturalmente del fabbisogno delle rimonte ordinarie in condizioni normali; poichè in caso di bisogni eccezionali, come appunto è accaduto per l'aumentata forza bilanciata dei cavalli, negli squadroni, passati da 110 a 150 cavalli evidentemente non è più possibile che la produzione nazionale sia sufficiente: e s'impone allora la necessità di far ricorso all'estero. Del resto nel disegno di legge del quale si discute è richiesta una maggiore assegnazione di 1,800,000 lire appunto per servizi di rimonta: questa cifra è la più evidente risposta che potrei dare all'onor. senatore Casana.

L'onor. Levi ha accennato ad una diminuzione di stanziamento di 20 mila lire per ciò che riguarda i cavalli stalloni. Il mio collega di agricoltura, industria e commercio potrà dire come a questa apparente diminuzione corrispondano altri più sensibili aumenti portati nello stesso disegno di legge: io mi limito ad assicurare il Senato e l'onor. Levi in ispecial modo che, in pieno accordo col mio collega, darò opera perchè il servizio di che trattasi, abbia il maggiore sviluppo possibile.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Associandomi pienamente alle dichiarazioni del collega Spingardi, prego l'onorevole senatore Levi di notare che nello stesso disegno di legge vi sono nuove e maggiori assegnazioni per una somma di 226 mila lire per i depositi di cavalli stalloni, e che la diminuzione di 20 mila lire, che è poca cosa, riguarda soltanto l'incoraggiamento alla produzione dei cavalli. Ora, riguardo a ciò (e bene a ragione l'on. Levi ha richiamato l'attenzione del Senato) ho assunto impegni precisi davanti all'altro ramo del Parlamento di portare subito alla discussione un disegno di legge sui provvedimenti zootecnici, il quale, trattando tutto un programma di lavoro, dà anche i mezzi corrispondenti. Sono quindi sicuro d'interpretare il pensiero del senatore Casana e del senatore Levi, dicendo che non vi è alcun motivo di legittima preoccupazione, in quanto verrà presto il disegno di legge che su questa materia porterà nuovi e maggiori contributi.

LEVI ULDERICO. Ringrazio gli on. ministri della guerra e dell'agricoltura delle spiegazioni datemi.

CASANA. Mi associo ai ringraziamenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 644,600 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 650,000 per il trasferimento degli uffici del Ministero di agricoltura, industria e commercio nell'edificio di nuova costruzione, per l'arredamento e l'adattamento di detto edificio e per tutti i lavori ed operazioni conseguenti.

Tale somma verrà aumentata in conto residui allo stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1911-912, la cui denominazione resta integrata come segue: « Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (leggi 5 maggio 1907, n. 271, e 17 luglio 1910, n. 548). Spese per il trasferimento degli uffici dell'Amministrazione centrale nella nuova sede del Ministero, per l'arredamento ed adattamento della sede stessa e per tutti i lavori ed operazioni conseguenti ».

Alla indicata spesa sarà provveduto con corrispondente diminuzione nel conto dei residui del capitolo n. 195: « Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del secondo semestre 1902, in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita) » dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1911-912.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale. L.	3,000
•	8. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale. »	5,000.
•	9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie. »	4,700
•	10. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale o loro famiglie. »	6,100
•	12. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni. »	14,000
•	13. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse). . . . »	4,000
•	15. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale . . . »	11,000
•	17. Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero »	3,000
•	18. Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura . . . »	1,500
•	20. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero »	20,000
•	37. Esposizioni, mostre agrarie o concorsi a premi - Acquisto di medaglie »	6,000
•	40. Entomologia e crittogamia - Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti crittogamici e per la distruzione delle cavallette, della <i>diaspis pentagona</i> e di altri insetti e delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari (Spesa obbligatoria) . . . »	6,000
•	54. Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse). . . . »	121,000
	Da riportarsi . . . L.	205,300

	<i>Riporto</i> . . . L.	205,300
Cap. n. 55.	Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli »	105,000
» 67.	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse) »	1,000
» 87.	Impianto e mantenimento di osservatorii meteorici, magnetici e geodinamici comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'Osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'Osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatorii sismici, meteorici, termo-udometrici e di montagna - Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'Ufficio internazionale sismologico di Strasburgo »	2,000
» 96.	Spese per l'Ufficio delle informazioni commerciali, comprese le stampe speciali, inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi della industria e del commercio »	7,000
» 122.	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	5,000
» 123.	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	5,000
» 126.	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	4,500
» 128.	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento »	3,000
» 130.	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie, a scopo d'istruzione »	7,000
» 131.	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura »	12,000
» 132.	Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere »	2,000
» 135.	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi;	

Da riportarsi . . . L. 358,800

	<i>Riparto</i> . . . L.	358,800
	concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi di istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni d'insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie; incoraggiamenti per l'educazione fisica; concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo »	
Cap. n. 146.	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333) »	91,000
• 170.	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - ottava rata) »	8,000
• 181-ter.	Spese per il trasferimento della stazione enologica sperimentale di Asti dalla vecchia alla nuova sede, per l'assetto della stazione stessa, per acquisto di macchine, di strumenti e materiale scientifico »	59,000
• 185-bis.	Somma dovuta all'opera pia Gioeni in provincia di Girgenti in esecuzione di sentenza del tribunale di Girgenti, confermata dalla Corte d'appello di Palermo per quote di contributo non corrisposte dallo Stato pel mantenimento della scuola di arti e mestieri annessa all'opera pia medesima e soppressa con Regio decreto 22 marzo 1891, e per interessi di mora »	30,000
• 224.	Censimento generale degli animali equini, bovini, suini, ed ovini (legge 14 luglio 1907, n. 535) »	25,000
• 227.	Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti con i proprietari e specialmente la natura dei patti agrari (legge 19 luglio 1906, n. 394) »	2,800
		70,000
	Totale delle maggiori assegnazioni L.	644,600

DIMINUIZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	21,600
	<i>Da riportarsi</i> L.	21,600

	<i>Riparto</i> . . . L.	21,600
Cap. n. 2.	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine o di scrittura e degli inservienti (Spese fisse) . . . »	6,000
» 14.	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale »	8,000
» 33.	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse) »	25,000
» 47.	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti la enologia, la distillazione, la olivicoltura e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicoltori »	2,000
» 57.	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) »	20,000
» 81.	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) »	10,000
» 84.	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse) »	5,000
» 90.	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse) »	6,000
» 93.	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno »	6,000
» 97.	Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie »	7,000
» 105.	Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse) »	5,000
» 112.	Preparazione ed ordinamento di mostre per il servizio metrico o del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi »	6,000
» 114.	Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese »	2,500
» 117.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse) »	18,000
» 118.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	12,000
» 120.	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori d'agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	2,500
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	162,600

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º APRILE 1912

	<i>Riporto</i> . . .	L. 162,600
Cap. n. 124. Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse) »		40,000
• 144. Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale »		8,000
• 147. Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) »		10,000
• 188. Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (legge 20 febbraio 1899, n. 53). (Spesa ripartita - tredicesima rata) »		70,000
• 195. Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2º semestre 1902, in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - decima rata) »		295,000
• 197. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 443 a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito ed alla previdenza (Spesa ripartita - terza rata) »		59,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento. . . . L.	644,600

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 » N. (780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 248,540 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Spese generali e per la marina militare.

Cap. n.	4. Ministero - Spese vario d'ufficio L.	20,000
»	5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi »	20,000
»	7. Biblioteche della Regia marina - Materiale . . . »	1,000
»	11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale »	22,000
»	12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche »	3,000
»	18. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie »	2,000
»	19. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare . . »	18,000
»	21. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie »	13,500
»	62-septies. Pigioni pel servizio dei fari (Spese fisse) . »	540
»	62-octies. Spese di trasferta e di missione del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari. »	26,000
»	76. Indennità per i personali militari della Regia marina »	3,000
»	84. Servizio ospedaliero per i militari del Corpo Reali equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) »	10,000
»	96. Indennità per i personali civili della Regia marina »	13,500
»	109. Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario »	55,000
	Totale . . . L.	207.540

Spese per la marina mercantile.

Cap. n.	34. Spese di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile »	15,000
»	39. Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile »	16,000
»	41. Indennità speciali al personale della marina mercantile »	10,000
	Totale . . . L.	41,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Spese generali e per la marina militare.

Cap. n. 3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse) »	5,000
» 6. Biblioteche della Regia marina - Personale . . . »	1,000
» 62-series. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi . . »	6,540
» 63. Stato maggiore generale »	57,000
» 64. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) »	18,000
» 65. Corpo sanitario - Personale militare e civile . . »	45,000
» 112-bis. Illuminazione delle coste, boe, ecc. »	20,000
» 113-ter. Fondo complementare per le costruzioni navali (legge 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630) »	55,000
Totale . . . L.	207,540

Spese per la marina mercantile.

Cap. n. 29. Personale dell' Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse) »	7,700
» 30. Bassa forza delle capitenerie di porto (Spese fisse) . »	16,000
» 33. Personale dell' Ispettorato dei servizi marittimi e delle capitenerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,300
» 60. Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna »	15,000
Totale . . . L.	41,000

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Chiedo venia al Senato se mi permetto ancora una volta di abusare della sua cortesia.

In questo disegno di legge c'è una diminuzione di stanziamento al n. 112-bis, illuminazione delle coste, boe ecc., che mi dà occasione di fare una raccomandazione all'onorevole ministro della marina.

L'on. ministro della marina sa come il canale da Maddalena a Terranova, che i piroscafi debbono attraversare per il servizio golfo Aranci-Maddalena-Terranova, sia un canale pieno di scogli e di bassifondi, per cui la navigazione dei piroscafi che specialmentè d'in-

verno avviene nelle ore di tarda sera, quando comincia a mancare la luce, è veramente pericolosa. In quel canale vi sono bensì delle boe, ma in nessuna maniera esse sono illuminate. Se non sono male informato, sembrerebbe che, stante la produzione di energia elettrica che si ha in Terranova, non sarebbe difficile illuminare quelle boe, in modo che il transito dei piroscafi non offrisse tutti quei pericoli che attualmente esistono.

Mi permetto di prendere occasione da questa diminuzione di stanziamento al cap. 112-bis per fare una calorosa raccomandazione in questo senso all'on. ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. All'entrata del golfo di Terranova vi sono quattro battelli fanali, oltre ad un faro che sta sopra un isolotto; nell'interno del golfo, poi vi sono diverse boe e mede.

Ora, questi battelli fanali, sono in cattivissimo stato ed il Ministero della marina ha già provveduto ordinando delle boe da sostituire ai battelli, i quali non sono molto indicati per dare il massimo affidamento ai naviganti.

A richiesta poi del Comando di Maddalena, si è anche provveduto alla manutenzione di tutte le boe esistenti in quel canale.

Del resto, dopo aver ricordato che trattasi di un servizio da poco tempo passato al Ministero della marina, prometto all'on. senatore Casana e al Senato che mi occuperò con la massima urgenza della questione oggi portata in quest'Aula e che è tanto importante nei rapporti della navigazione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'on. ministro della benevola accoglienza fatta alle mie raccomandazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di prima categoria;

Riscatto della ferrovia Livorno-Vado.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge dei Regi decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima nelle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione;

Pensioni privilegiate di guerra ai militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina ed alle loro famiglie.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1911, n. 1490 concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1908, n. 21 portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura ordinaria degli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 140,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 38. Annualità e altri pie inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	L. 40,000 »
Cap. n. 40. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	» 20,000 »
Cap. n. 49. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	» 30,000 »
Cap. n. 59. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	» 50,000 »
	<u>L. 140,000 »</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Personale di ruolo (Spese fisse)	L. 12,000 »
Cap. n. 24. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	» 5,000 »
Cap. n. 25. Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	» 10,000 »
Cap. n. 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria).	» 5,000 »
Cap. n. 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	» 88,000 »
Cap. n. 45. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie).	» 15,000 »
Cap. n. 46. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	» 5,000 »
	<u>L. 140,000 »</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Avverto il Senato che abbiamo da votare tredici disegni di legge di maggiori assegnazioni. Ora, l'art. 67 del nostro regolamento dice: « Alorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione ».

Applicando questo articolo del regolamento, abbrevieremo molto la votazione. Io credo che nessuno degli onorevoli senatori, che hanno par-

lato sui varii disegni di legge, abbia inteso di fare ad essi opposizione. Potendosi quindi ritenere che non vi siano state opposizioni, credo sia il caso di applicare l'art. 67 del regolamento e quindi votare questi tredici disegni di legge in un'unica coppia di urne.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri - Voci segni di attenzione*). Prima dell'appello nominale, gradite, colleghi, che, dovendoci sciogliere questa sera, io vi faccia il mio saluto e nel tempo stesso i miei ringraziamenti per gli auguri affettuosi, che pochi giorni fa mi avete tutti graziosamente rivolto.

Separiamoci con lo stesso omaggio al Re ed alla Patria, con lo stesso plauso ai nostri combattenti in Libia, con gli stessi voti coi quali iniziammo le sedute che oggi si chiudono. (*Approvazioni*).

Abbiamo oggi cagione di voti sempre più ardenti per le nostre armi, perchè altro sangue si è sparso, altro valore ancora si è cimentato alle battaglie, e noi attendiamo la battaglia e la vittoria finale, il trionfo della conquista. (*Vive approvazioni ed applausi*).

Voti più ardenti ancora abbiamo ragione di fare per la salute del Re, dopo l'esecrando attentato che pose a rischio i giorni suoi e quelli di S. M. la Regina.

Dio propizi l'Italia, Dio protegga il Re! (*Applausi generali e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certo di essere in questo momento interprete di tutto il Paese, ringrazio vivamente il Senato dell'appoggio dato al Governo e della dimostrazione di plauso ai nostri combattenti in Libia.

Il Paese, che ha mostrato di avere tanto vigore da sorreggere il Governo in un'impresa che non è certamente facile, ma che ha ridestato il sentimento di patriottismo a tal grado quale da cinquant'anni in qua forse non era più stato raggiunto (*approvazioni*), si è sentito sicuramente e fortemente rappresentato dal

Senato, che in sé raccoglie i più gloriosi avanzi del nostro Risorgimento. (*Vive approvazioni*).

Assicuro il Senato che il Governo farà tutto quanto da esso dipende per essere degno della fiducia dimostratagli.

Mi unisco ai voti dell'illustre Presidente affinché la persona del Re sia salva da attentati veramente nefandi, i quali hanno destato orrore in tutto il mondo civile (*applausi*), e perchè gli sforzi dei nostri fratelli combattenti in Libia siano coronati da quel successo che è nel desiderio di tutto il popolo italiano. (*Applausi generali*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onor. senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Barinetti, Bava-Beccaris, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Camerano, Camerini, Canevaro, Caravaggio, Caruso, Casana, Cavasola, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Fiocca, Frascara.

Garroni, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Maragliano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Medici, Melodia, Minesso, Morra, Mortara.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º APRILE 1912

Paganini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Plutino, Polacco, Pollio.

Riberti, Rignon, Rolandi-Ricci, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, Santini, Scaramella-Manetti, Scialoja, Scillamà, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Vacca, Vidari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aumento della spesa straordinaria consolidata dal Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1920-921:

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato approva.

Stanziamiento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri della cattedrale di Conversano:

Senatori votanti	105
Favorevoli	100
Contrari	5

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 come concorso dello Stato nelle spese per la X Esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912:

Senatori votanti	105
Favorevoli	100
Contrari	5

Il Senato approva.

Acquisto del fabbricato attualmente in uso della R. guardia di finanza in Cividale (Udine):

Senatori votanti	105
Favorevoli	96
Contrari	9

Il Senato approva.

Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dai Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, e determinazione del limite stesso per le pensioni da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra nel 1912-913:

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica:

Senatori votanti	105
Favorevoli	99
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	105
Favorevoli	99
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, delle finanze, delle poste e dei telegrafi, dell'interno, dei lavori pubblici, degli affari esteri, della guerra, di agricoltura industria e commercio, della marina e dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numeri 768 - 774 - 779 - 766 - 775 - 769 - 770 - 790 - 767 - 772 - 773 - 776 - 777 - 791 - 792 - 793 - 780 e 778):

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato approva.

Auguri al Presidente.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. (*Segni d'attenzione*). Credo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, indirizzando al nostro egregio e benemerito Presidente i più caldi auguri di salute e di prosperità; ringraziandolo, e formando il voto che alla riapertura dei lavori legislativi tutti noi possiamo ritrovarci con lui, in perfetta sanità, per continuare l'opera nostra, indirizzata al fine della grandezza della patria, col riverente amore che il Senato ha sempre nutrito per la

gloriosa dinastia di Savoia. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'on. senatore Tommasini delle gentili parole che ha voluto indirizzarmi.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.5).

Licenziato per la stampa l'11 aprile 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche